

Códigos electrónicos

Crisis sanitaria COVID-19. Normativa italiana

Selección y ordenación:
Ángel M^a Marinero Peral

Edición actualizada a 17 de mayo de 2020





La última versión de este Código en PDF está disponible para su descarga **gratuita** en:
https://boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2

Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

NIPO (PDF): 090-20-065-3

NIPO (Papel): 090-20-067-4

ISBN: 978-84-340-2624-7

Depósito Legal: M-11372-2020

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
<https://cpage.mpr.gob.es>

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54
28050 MADRID
www.boe.es

SUMARIO

REPÚBLICA DE ITALIA

Nota del editor	XXI
1. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A00737) (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020)	1
2. ORDINANZA 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (20A00738) (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020)	3
3. ORDINANZA 3 febbraio 2020 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 630) (20A00802) (GU Serie Generale n. 32 del 08-02-2020)	5
4. ORDINANZA 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 631) (20A00871) (GU Serie Generale n. 33 del 10-02-2020)	11
5. ORDINANZA 12 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 633) (20A01007) (GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2020)	13
6. ORDINANZA 13 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 635) (20A01117) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020)	15
7. ORDINANZA 21 febbraio 2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (20A01220) (GU Serie Generale n. 44 del 22-02-2020)	17
8. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)	19
9. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)	23

10. ORDINANZA 21 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 637) (20A01247) (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020)	27
11. ORDINANZA 22 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 638) (20A01254) (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020)	31
12. ORDINANZA 25 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 639) (20A01300) (GU Serie Generale n.48 del 26-02-2020)	33
13. ORDINANZA 27 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 640) (20A01348) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)	37
14. ORDINANZA 28 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 641) (20A01349) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)	41
15. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)	43
16. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)	51
17. ORDINANZA 29 febbraio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 642) (20A01375) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)	71
18. ORDINANZA 1 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 643) (20A01395) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)	73
19. COMUNICATO	
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A01412) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)	75
20. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)	77

21. ORDINANZA 4 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 644) (20A01489) (GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020)	83
22. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020	
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A01500) (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)	87
23. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)	89
24. DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)	99
25. LEGGE 5 marzo 2020, n. 13	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00028) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)	107
26. ORDINANZA 8 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 645) (20A01534) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)	111
27. ORDINANZA 8 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 646) (20A01535) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)	115
28. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6	
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (20A01521) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)	117
29. COMUNICATO	
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A01553) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)	127
30. DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14	
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)	129
31. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)	137

32. ORDINANZA 9 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 648) (20A01580) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)	139
33. ORDINANZA 15 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 (Ordinanza n. 650) (20A01707) (GU Serie Generale n. 71 del 18-03-2020)	141
34. COMUNICATO	
Comunicato relativo al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (20A01751) (GU Serie Generale n. 71 del 18-03-2020) ..	143
35. ORDINANZA 12 marzo 2020	
Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)» (20A01766) (GU Serie Generale n. 73 del 20-03-2020)	145
36. ORDINANZA 20 marzo 2020	
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797) (GU Serie Generale n. 73 del 20-03-2020)	147
37. ORDINANZA 14 marzo 2020	
Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina (20A01767) (GU Serie Generale n. 74 del 21-03-2020)	149
38. ORDINANZA 15 marzo 2020	
Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (20A01768) (GU Serie Generale n. 74 del 21-03-2020)	151
39. ORDINANZA 19 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 651) (20A01769) (GU Serie Generale n. 74 del 21-03-2020)	153
40. ORDINANZA 19 marzo 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 652) (20A01770) (GU Serie Generale n. 74 del 21-03-2020)	157
41. ORDINANZA 22 marzo 2020	
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01806) (GU Serie Generale n. 75 del 22-03-2020)	159
42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01807) (GU Serie Generale n. 76 del 22-03-2020)	161
43. DECRETO 10 marzo 2020	
Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01771) (GU Serie Generale n. 77 del 23-03-2020)	167

SUMARIO

44. DECRETO 11 marzo 2020 Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01772) (GU Serie Generale n. 77 del 23-03-2020)	169
45. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00035) (GU Serie Generale n. 79 del 25-03-2020)	171
46. ORDINANZA 20 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 654) (20A01808) (GU Serie Generale n. 79 del 25-03-2020)	177
47. ORDINANZA 25 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 655) (20A01878) (GU Serie Generale n. 82 del 28-03-2020)	179
48. ORDINANZA 26 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 656) (20A01917) (GU Serie Generale n. 82 del 28-03-2020)	183
49. ORDINANZA 28 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01921) (GU Serie Generale n. 84 del 29-03-2020)	185
50. ORDINANZA 29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 658) (20A01942) (GU Serie Generale n. 85 del 30-03-2020)	191
51. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01976) (GU Serie Generale n. 88 del 02-04-2020)	195
52. COMUNICATO Bando della ricerca sul COVID-19 (20A01975) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)	199
53. ORDINANZA 1 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 659) (20A02006) (GU Serie Generale n. 90 del 04-04-2020)	201
54. LEGGE 2 aprile 2020, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (20G00038) (GU Serie Generale n. 90 del 04-04-2020)	203
55. ORDINANZA 2 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A02084) (GU Serie Generale n. 91 del 06-04-2020)	205
56. ORDINANZA 3 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (20A02104) (GU Serie Generale n. 91 del 06-04-2020)	207

57. ORDINANZA 5 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 660) (20A02105) (GU Serie Generale n. 92 del 07-04-2020)	213
58. ERRATA-CORRIGE	
Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019» (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020). (20A02129) (GU Serie Generale n. 92 del 07-04-2020)	215
59. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22	
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (20G00042) (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)	217
60. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23	
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (20G00043) (GU Serie Generale n. 94 del 08-04-2020) ...	225
61. ORDINANZA 9 aprile 2020	
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie (Ordinanza n. 9) (20A02167) (GU Serie Generale n. 96 del 10-04-2020)	261
62. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02179) (GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020)	263
63. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020	
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A02133) (GU Serie Generale n. 98 del 14-04-2020)	283
64. COMUNICATO	
Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da COVID-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro (20A02256) (GU Serie Generale n. 104 del 21-04-2020)	285
65. COMUNICATO	
Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (20A02257) (GU Serie Generale n. 104 del 21-04-2020)	287
66. ORDINANZA 18 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 664) (20A02261) (GU Serie Generale n. 105 del 22-04-2020)	289
67. ORDINANZA 18 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 663) (20A02260) (GU Serie Generale n. 105 del 22-04-2020)	293

68. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020	
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A02315) (GU Serie Generale n. 107 del 24-04-2020)	297
69. ORDINANZA 22 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 665) (20A02333) (GU Serie Generale n. 107 del 24-04-2020)	299
70. ORDINANZA 22 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 666) (20A02331) (GU Serie Generale n. 107 del 24-04-2020)	303
71. ORDINANZA 22 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 667) (20A02332) (GU Serie Generale n. 107 del 24-04-2020)	307
72. ORDINANZA 26 aprile 2020	
Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali (Ordinanza n. 11) (20A02353) (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020)	309
73. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020	
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352) (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020) ...	311
74. ORDINANZA 24 aprile 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 669) (20A02356) (GU Serie Generale n. 109 del 28-04-2020)	357
75. ORDINANZA 26 aprile 2020	
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A02393) (GU Serie Generale n. 109 del 28-04-2020)	359
76. CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129	
Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare (20A02355) (GU Serie Generale n. 109 del 28-04-2020)	363
77. LEGGE 24 aprile 2020, n. 27	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (20G00045) (GU Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)	365
78. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (20A02357) (GU Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)	427

79. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28	
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (20G00046) (GU Serie Generale n. 111 del 30-04-2020)	535
80. DECRETO 30 aprile 2020	
Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (20A02444) (GU Serie Generale n. 112 del 02-05-2020)	543
81. COMUNICATO	
Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.» (20A02431) (GU Serie Generale n. 112 del 02-05-2020)	545
82. AVVISO DI RETTIFICA	
Comunicato relativo al decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19.» (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020) (20A02478) (GU Serie Generale n. 113 del 04-05-2020)	547
83. DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30	
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (20G00048) (GU Serie Generale n. 119 del 10-05-2020)	549
84. DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29	
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (20G00047) (GU Serie Generale n. 119 del 10-05-2020)	553
85. ORDINANZA 28 marzo 2020	
Procedura semplificata di sdoganamento (Ordinanza n. 6) (20A02604) (GU Serie Generale n. 120 del 11-05-2020)	557
86. ORDINANZA 9 maggio 2020	
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12) (20A02582) (GU Serie Generale n. 120 del 11-05-2020)	559
87. ORDINANZA 9 maggio 2020	
Integrazione della procedura di sdoganamento (Ordinanza n. 13) (20A02605) (GU Serie Generale n. 120 del 11-05-2020)	561

88. COMUNICATO	
Comunicato relativo al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante: «Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.» (20A02669) (GU Serie Generale n. 123 del 14-05-2020)	563
89. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE	
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020) (20A02626) (GU Serie Generale n. 124 del 15-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 19)	565
90. ORDINANZA 12 maggio 2020	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 672) (20A02628) (GU Serie Generale n. 124 del 15-05-2020)	673
91. ORDINANZA 14 maggio 2020	
Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoganamento» (20A02691) (GU Serie Generale n. 124 del 15-05-2020)	675
92. DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33	
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00051) (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020)	677

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

1. Resolución del Consejo de Ministros 31 de enero de 2020	
Declaración del estado de emergencia por el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A00737) (BO Serie General núm. 26 de 01-02-2020)	683
2. Orden 30 de enero de 2020	
Medidas de prevención contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV) (20A00738) (BO Serie General núm. 26 de 01-02-2020)	685
3. Orden 3 de febrero de 2020	
Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con el desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 630) (20A00802) (BO Serie General núm. 32 de 08-02-2020)	689
4. Orden 6 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 631) (20A00871) (BO Serie General núm. 33 de 10-02-2020)	697

SUMARIO

5. Orden 12 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado al brote de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 633) (20A01007) (BO Serie General núm. 38 de 15-02-20)	699
6. Orden 13 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con el desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 635) (20A01117) (BO Serie General núm. 44 de 22-2-2020)	701
7. Orden 21 de febrero de 2020	
Otras medidas de protección contra la propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19 (20A01220) (BO Serie General núm. 44 de 22-02-2020)	703
8. Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020	
Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20G00020) (BO Serie General núm. 45 de 23-2-2020)	705
9. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2020	
Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01228) (BO Serie General núm. 45 de 23-2-2020)	709
10. Orden 21 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 637) (20A01247) (BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)	713
11. Orden 22 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 638) (20A01254) (BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)	717
12. Orden 25 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 639) (20A01300) (BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)	719
13. Orden 27 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 640) (20A01348) (BO Serie General núm. 50 de 28-2-2020)	723
14. Orden 28 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 641) (20A01349) (BO Serie General núm. 50 de 28-2-2020)	727
15. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020	
Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01381) (BO Serie General núm. 52 de 1-3-2020)	729
16. Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020	
Medidas urgentes de apoyo para familias, trabajadores y empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00026) (BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)	739

SUMARIO

17. Orden 29 de febrero de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 642) (20A01375) (BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)	759
18. Orden de 1 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 643) (20A01395) (BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)	761
19. Comunicado	
Comunicado sobre el Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020 relativo a: «Disposiciones complementarias de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes para la contención y gestión de emergencia y la gestión epidemiológica del COVID-19 (20A01412) (BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)	763
20. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020	
Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01475) (BO Serie General núm. 55 de 4-3-2020)	765
21. Orden 4 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 644) (20A01489) (BO Serie General núm. 56 de 5-3-2020)	771
22. Resolución del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2020	
Créditos adicionales para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A01500) (BO Serie General núm. 57 de 6-3-2020)	775
23. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020	
Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01522) (BO Serie General núm. 59 de 8-3-2020)	777
24. Decreto-ley n.º 11 de 8 de marzo de 2020	
Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial (20G00029) (BO Serie General núm. 60 de 8-3-2020)	787
25. Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020	
Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte del COVID-19 (20G00028) (BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)	795
26. Orden 8 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 645) (20A01534) (BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)	799
27. Orden 8 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 646) (20A01535) (BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)	803

28. Texto consolidado del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020	
Texto del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 (en el Boletín Oficial - Serie General - n.º 45 de 23 de febrero de 2020), coordinado con la Ley de conversión n.º 13 de 5 de marzo de 2020 (en este mismo Boletín Oficial - en la página 6), que contiene: «Medidas urgentes para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19» (20A01521) (BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)	805
29. Comunicado	
Comunicado sobre el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, sobre «Disposiciones complementarias de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de emergencia epidemiológica del COVID-19» (20A01553) (BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)	817
30. Decreto-ley n.º 14 de 9 de marzo de 2020	
Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19 (20G00030) (BO Serie General núm. 62 de 9-3-2020)	819
31. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020	
Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01558) (BO Serie General núm. 62 de 9-3-2020)	829
32. Orden 9 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 648) (20A01580) (BO Serie General núm. 64 de 11-3-2020)	831
33. Orden 15 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles, así como otras disposiciones para hacer frente al terremoto que afectó al territorio de las regiones del Lacio, Las Marcas, Umbría y los Abruzzos, el 24 de agosto de 2016 (Orden n.º 650) (20A01707) (BO Serie General núm. 71 de 18-3-2020)	833
34. Comunicación	
Comunicación sobre el Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen: «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19.» (20A01751) (BO Serie General núm. 71 de 18 de marzo de 2020)	835
35. Orden 12 de marzo de 2020	
Excepción a la Orden de 30 de enero de 2020 sobre «Medidas de prevención contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)» (20A01766) (BO Serie General núm. 73 de 20-3-2020)	837
36. Orden 20 de marzo de 2020	
Otras medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01797) (BO Serie General núm. 73 de 20-3-2020)	839
37. Orden 14 de marzo de 2020	
Disposiciones urgentes para los vuelos de carga desde China (20A01767) (BO Serie General núm. 74 de 21-3-2020)	841
38. Orden 15 de marzo de 2020	
Disposiciones urgentes para la importación de instrumental y aparatos sanitarios, dispositivos médicos y equipos de protección individual (20A01768) (BO Serie General núm. 74 de 21-3-2020)	843

SUMARIO

39. Orden 19 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 651) (20A01769) (BO Serie General núm. 74 de 21-3-2020)	845
40. Orden 19 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 652) (20A01770) (BO Serie General núm. 74 de 21-3-2020)	849
41. Orden 22 de marzo de 2020	
Otras medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01806) (BO Serie General núm. 75 de 22-3-2020)	851
42. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020	
Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01807) (BO Serie General núm. 76 de 22-3-2020)	853
43. Decreto de 10 de marzo de 2020	
Prórroga de las tarjetas de calificación de los conductores y de los certificados de formación profesional ADR, por no haber realizado los cursos de formación periódica debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A01771) (BO Serie General núm. 77 de 23-3-2020) ...	859
44. Decreto de 11 marzo de 2020	
Prórroga de los permisos de conducir provisionales expedidos de conformidad con el artículo 59 de la Ley n.º 120, de 29 de julio de 2010, debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A01772) (BO Serie General núm. 77 de 23-3-2020)	861
45. Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020	
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00035) (BO Serie General núm. 79 del 25-3-2020)	863
46. Orden 20 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 654) (20A01808) (BO Serie General núm. 79 de 25-3-2020)	869
47. Orden 25 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 655) (20A01878) (BO Serie General núm. 82 de 28-3-2020)	871
48. Orden 26 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 656) (20A01917) (BO Serie General núm. 82 de 28-3-2020)	875
49. Orden 28 de marzo de 2020	
Otras medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01921) (BO Serie General núm. 84 de 29-03-2020)	877
50. Orden 29 de marzo de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 658) (20A01580) (BO Serie General núm. 85, de 30-03-2020)	883

51. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020 Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01976) (BO Serie General núm. 88, de 02-04-2020)	887
52. Comunicado Convocatoria de investigación sobre COVID-19 (20A01975) (BO Serie General núm. 88, de 02-04-2020)	891
53. Orden 1 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 659) (20A02006) (BO Serie General núm. 90, de 04-04-2020)	893
54. Ley n.º 21 de 2 de abril de 2020 Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes para reducir la carga fiscal de los empleados (20G00038) (BO Serie General núm. 90 de 04-04-2020)	895
55. Orden 2 de abril de 2020 Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A02084) (BO Serie General núm. 91 de 06-04-2020)	897
56. Orden 3 de abril de 2020 Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A02104) (BO Serie General núm. 91 de 06-04-2020)	901
57. Orden 5 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 660). (20A02105) (BO Serie General núm. 92 de 07-04-2020)	907
58. Corrección de erratas Comunicado sobre la Orden del 3 de abril de 2020 del Ministerio de Salud sobre «Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19» (Orden publicada en el BO Serie General núm. 91 de 06-04-2020) (20A02129) (BO Serie General núm. 92 de 07-04-2020)	909
59. Decreto-ley n.º 22 de 8 de abril de 2020 Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y la celebración de los exámenes de Estado (20G00042) (BO Serie General núm. 93 de 08-04-2020)	911
60. Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020 Medidas urgentes en relación con el acceso a los créditos y a los requisitos fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, salud y actividades laborales, ampliación de plazos administrativos y de procedimiento (20G00043) (BO Serie General núm. 94 de 08-04-2020)	919
61. Orden 9 de abril de 2020 Disposiciones urgentes para la venta al por menor de equipos de protección individual en las farmacias (Orden n.º 9) (20A02167) (BO Serie General núm. 96 de 10-04-2020)	955
62. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020 Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A02179) (BO Serie General núm. 97 de 11-04-2020)	957

SUMARIO

63. Resolución del Consejo de Ministros 6 de abril de 2020 Asignación adicional para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud vinculado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A02133) (BO Serie General núm. 98 de 14-04-2020)	977
64. Comunicado Aviso relativo al Decreto de 16 de abril de 2020 sobre la asignación de contribuciones para la financiación de los gastos de saneamiento y desinfección de oficinas, entornos y medios de transporte de los municipios, provincias y ciudades metropolitanas con riesgo de infección por COVID-19, para el año 2020, por un importe total de 70 millones de euros (20A02256) (BO Serie General núm. 104 de 21-04-2020)	979
65. Comunicado Aviso relativo al Decreto de 16 de abril de 2020, relativo a la asignación de 10 millones de euros al Fondo para contribuir al pago de la indemnización por el aumento de las horas extraordinarias del personal de la policía local en los municipios, provincias y ciudades metropolitanas que participan directamente en la contención del contagio de COVID-19 y la compra de equipos de protección individual para el mismo personal (20A02257) (BO Serie General núm. 104 de 21-04-2020)	981
66. Orden 18 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 664) (20A02261) (BO Serie General núm. 105 de 22-04-2020)	983
67. Orden 18 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 663) (20A02260) (BO Serie General núm. 105 de 22-04-2020)	987
68. Resolución del Consejo de Ministros 20 de abril de 2020 Asignación adicional para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A02315) (BO Serie General núm. 107 de 24-04-2020)	991
69. Orden 22 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 665) (20A02333) (BO Serie General núm. 107 de 24-04-2020)	993
70. Orden 22 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 666) (20A02331) (BO Serie General núm. 107 de 24-04-2020)	997
71. Orden 22 de abril de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 667) (20A02332) (BO Serie General núm. 107 de 24-04-2020)	1001
72. Orden 26 de abril de 2020 Disposiciones urgentes para la venta para el consumo de mascarillas faciales (Orden n.º 11) (20A02353) (BO Serie General núm. 108 de 27-04-2020)	1003
73. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020 Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A02352) (BO Serie General núm. 108 de 27-04-2020)	1005

74. Orden 24 de abril de 2020	
Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 669) (20A02356) (BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)	1053
75. Orden 26 de abril de 2020	
Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A02393) (BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)	1055
76. Circular 23 de abril de 2020, n.º 0108129	
Medidas temporales de apoyo a las empresas para la actual fase de emergencia sanitaria de COVID-19 en relación con los nuevos requisitos de etiquetado de los alimentos (20A02355) (BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)	1059
77. Ley n.º 27 de 24 de abril de 2020	
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, que contiene medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de los Decretos Legislativos (20G00045) (BO Serie General núm. 110 de 29-04-2020 - Suplemento Ordinario n.º 16)	1061
78. Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020	
Texto del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 (en el BO - Serie General - Edición Extraordinaria n.º 70 de 17 de marzo de 2020), consolidado con la Ley de Conversión n.º 27 de 24 de abril de 2020 (en este mismo Suplemento Ordinario de la página 1), relativo a «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de Decretos Legislativos» (20A02357) (BO Serie General núm. 110 de 29-04-2020 - Suplemento Ordinario n.º 16)	1127
79. Decreto-ley n.º 28 de 30 de abril de 2020	
Medidas urgentes para el funcionamiento de los sistemas de interceptación de conversaciones y comunicaciones, otras medidas urgentes en el ámbito del derecho penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en el ámbito de la justicia civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19 (20G00046) (BO Serie General núm. 111 de 30-04-2020)	1241
80. Decreto 30 de abril de 2020	
Adopción de los criterios relativos a las actividades de vigilancia de los riesgos para la salud que figuran en el anexo 10 del Decreto del Primer Ministro de 26 de abril de 2020 (20A02444) (BO Serie General núm. 112 de 02-05-2020)	1249
81. Comunicado	
No conversión del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19», el Decreto-ley n.º 11 de 8 de marzo de 2020 sobre «Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial» y el Decreto-ley n.º 14 de 9 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes para reforzar el Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia de COVID-19» (20A02431) (BO Serie General núm. 112 de 02-05-2020)	1251
82. Aviso de rectificación	
Comunicado relativo al Decreto-ley n.º 28, de 30 de abril de 2020, sobre «Medidas urgentes para el funcionamiento de los sistemas de interceptación de conversaciones y comunicaciones, otras medidas urgentes en el ámbito del derecho penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en el ámbito de la justicia civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19» (Decreto-ley publica-	

SUMARIO

do en el BO Serie General núm. 111 de 30-04-2020) (20A02478) (BO Serie General núm. 113 de 04-05-2020)	1253
83. Decreto-ley n.º 30 de 10 de mayo de 2020 Medidas de emergencia relativas a los estudios epidemiológicos y las estadísticas sobre el SRAS-COV-2 (20G00048) (BO Serie General núm. 119 de 10-05-2020)	1255
84. Decreto-ley n.º 29 de 10 de mayo de 2020 Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o al aplazamiento de la ejecución de la pena, así como la sustitución de la detención preventiva en prisión por el arresto domiciliario, por motivos relacionados con la emergencia sanitaria por parte de COVID-19, de las personas detenidas o internadas por la delincuencia organizada de tipo mafioso, terroristas y mafiosos, o por delitos de conspiración vinculados al tráfico de drogas o por delitos cometidos utilizando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como los presos e internados sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, así como, por último, sobre el tema de las entrevistas con familiares u otras personas a las que tienen derecho los condenados, internados y acusados (20G00047) (BO Serie General núm.119 de 10-05-2020)	1261
85. Orden 28 de marzo de 2020 Procedimiento simplificado de despacho de aduanas (Orden n.º 6) (20A02604) (BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)	1265
86. Orden 9 de mayo de 2020 Otras disposiciones relativas a la venta de equipos de protección individual (Orden n.º 12) (20A02582) (BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)	1267
87. Orden 9 de mayo de 2020 Integración del procedimiento de despacho de aduanas (Orden n.º 13) (20A02605) (BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)	1269
88. Comunicado Comunicado sobre el Decreto-ley n.º 29, de 10 de mayo de 2020, de 10 de mayo, que establece «Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o al aplazamiento de la ejecución de la pena, así como la sustitución de la detención preventiva en prisión por el arresto domiciliario, por motivos relacionados con la emergencia sanitaria por parte de COVID-19, de las personas detenidas o internadas por la delincuencia organizada de tipo mafioso, terroristas y mafiosos, o por delitos de conspiración vinculados al tráfico de drogas o por delitos cometidos utilizando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como los presos e internados sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, así como, por último, sobre el tema de las entrevistas con familiares u otras personas a las que tienen derecho los condenados, internados y acusados» (20A02669) (BO Serie General núm. 123 de 14-05-2020)	1271
89. Texto consolidado del Decreto-ley Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, consolidado con la Ley de Conversión n.º 27, de 24 de abril de 2020, sobre «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de Decretos Legislativos», acompañado de las notas correspondientes (Texto consolidado publicado en el Suplemento Ordinario n.º 16/L del BO Serie General núm. 110 de 29-04-2020) (20A02626) (BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020 - Suplemento Ordinario n.º 19)	1273
90. Orden 12 de mayo de 2020 Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 672) (20A02628) (BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020)	1387

SUMARIO

91. Orden 14 de mayo de 2020	
Enmiendas a la Orden n.º 13/2020 sobre «Integración del procedimiento de despacho de aduanas» (20A02691) (BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020)	1389
92. Decreto-ley n.º 33 de 16 de mayo de 2020	
Otras medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00051) (BO Serie General núm. 125 de 16-05-2020)	1391



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

NOTA DEL EDITOR

La traducción que se incluye a partir de la página 683 es una traducción de apoyo realizada externamente por la herramienta de traducción automática de la Comisión Europea *eTranslation*. La traducción de las normas, del italiano al español, no es una traducción jurada, ni una traducción oficial.

La AEBOE no será responsable del uso que se haga de esta traducción de apoyo, ni tampoco de los daños ocasionados que, de forma directa o indirecta, puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre las personas, provocados por el uso de la traducción de apoyo.



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 GENNAIO 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A00737)

(GU n. 26 del 1-2-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di supportare l'attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (20A00738)

(GU n.26 del 1-2-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020;

Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), è stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);

Dato atto, altresì, che è stato distribuito e affisso materiale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, è dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e che è stato potenziato il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500;

Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;

Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità delle procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;

Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito, OMS);

Ordinanza 30 gennaio 2020

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell'infezione in Cina;

Richiamato l'art. 43 del menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS;

Preso atto che tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:

- (a) su principi scientifici;
- (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e
- (c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS;

Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all'OMS il rationale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche;

Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;

Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

2. Le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 203

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 630) (20A00802)

(GU n.32 del 8-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che nella summenzionata situazione si sta verificando l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

Ritenuto che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che il Ministro della salute ha già adottato specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanità pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario, nonché misure di interdizione del traffico aereo;

Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Ordinanza 3 febbraio 2020

Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Coordinamento degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute con le ordinanze indicate in premessa, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, nonché alla gestione degli stessi assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;

b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Ordinanza 3 febbraio 2020

Art. 2. Comitato tecnico-scientifico

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Art. 3. Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163

Ordinanza 3 febbraio 2020

possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

Ordinanza 3 febbraio 2020

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro;

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, alle finalità del presente articolo provvedono le province medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4. Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di

Ordinanza 3 febbraio 2020

servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 5. *Trattamento dati personali*

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di temperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

Art. 6. *Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 7. *Copertura finanziaria*

3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nel limite massimo di euro 5.000.000,00.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 631) (20A00871)

(GU n. 33 del 10-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 3 febbraio 2020;

Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre adottare misure specifiche per salvaguardare l'anno scolastico in corso degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui all'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Rientro studenti dalle aree a rischio

1. Il Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 633) (20A01007)

(GU n.38 del 15-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 10 febbraio 2020;

Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre assicurare che il periodo di assenza da scuola, dovuto alla permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio conseguente al rientro dalle aree a rischio sanitario di cui all'emergenza in rassegna, non pregiudichi l'anno scolastico in corso;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Rientro studenti dalle aree a rischio

1. Il Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali

Ordinanza 12 febbraio 2020

trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A01117) (Ordinanza n. 635).

(GU n.44 del 22-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Le regioni e le province autonome intervenute con squadre di volontari provvedono all'istruttoria, per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato

Ordinanza 13 febbraio 2020

di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco centrale di cui al comma 3 dell'art. 34 del medesimo decreto, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Art. 2. Apertura di contabilità speciale intestata al segretario generale del Ministero della salute

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al segretario generale del Ministero della salute, nominato soggetto attuatore con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 febbraio 2020

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (20A01220)

(GU n.44 del 22-2-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica è in evoluzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ordinanza 21 febbraio 2020

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2.

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 267



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020).

(GU n.45 del 23-2-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

- f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
- l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
- m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2. Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01228).

(GU n.45 del 23-2-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1. *Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2. Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3. Applicazione del lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

Art. 4. Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N. B. C. R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5. Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020

Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

ALLEGATO 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vò



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 637) (20A01247).

(GU n.48 del 26-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Ordinanza 21 febbraio 2020

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto
emergenziale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute

1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria.

Art. 2. Incremento del personale medico

1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

2. Il personale medico di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonché il personale medico di cui al comma 1, è autorizzato, in via straordinaria e fino alla cessazione dello stato di emergenza, allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, anche in deroga alle seguenti disposizioni:

regio decreto del 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'accertamento dei requisiti psico fisici della gente di mare;

decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo ai requisiti per l'accertamento dell'idoneità psico fisica per i sommozzatori in servizio locale;

legge 16 giugno 1939, n. 1045 relativa all'igiene ed all'abitabilità delle navi;

decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

Art. 3. Attività del volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.

2. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Art. 4. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal soggetto attuatore del Ministero della salute si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

Ordinanza 21 febbraio 2020

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 4.600.000,00, allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 638) (20A01254).

(GU n.48 del 26-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per

Ordinanza 22 febbraio 2020

la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. *Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 provvedono con la procedura di cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 639) (20A01300).

(GU n.48 del 26-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgente di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ordinanza 25 febbraio 2020

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:

Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità di cui in premessa, anche in ragione dell'aggravamento del medesimo, il Dipartimento della protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. È inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.

2. Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità delle regioni e province autonome di acquistare direttamente.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di acquisizione già espletate o già in corso oltre che dei contratti già conclusi per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1.

4. Le imprese che producono o distribuiscono in Italia i dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 comunicano quotidianamente al Dipartimento della protezione civile il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti.

Art. 2. Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da «- 35» a «entro il periodo emergenziale» sono sostituite dalle seguenti «- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell'articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dopo le parole «nei confronti di ANAC» sono aggiunte le seguenti «- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione».

Art. 3. Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Art. 4. Donazioni ed atti di liberalità

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.

Art. 5. Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 640) (20A01348).

(GU n.50 del 28-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale e, in particolare, al monitoraggio e alla sorveglianza dell'andamento dell'epidemia, nonché alla gestione clinica dei casi di COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 2428 del 27 febbraio 2020, nonché la successiva comunicazione con la quale il medesimo dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare seguito alle misure contenute nella presente ordinanza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 27 febbraio 2020;

Dispone:

Art. 1. Sorveglianza epidemiologica

1. La sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all'Istituto superiore di sanità.
2. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, l'Istituto superiore di sanità predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare.
3. È fatto obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati di cui al comma 2, caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi al giorno precedente.
4. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad individuare risorse di personale aggiuntivo al fine di condurre, ove necessario, eventuali ulteriori indagini epidemiologiche mirate all'identificazione della catena di trasmissione.

Art. 2. Sorveglianza microbiologica

1. La sorveglianza microbiologica del SARS-CoV-2 è affidata all'Istituto superiore di sanità.
2. Ai fini della sorveglianza microbiologica, l'Istituto superiore di sanità raccoglie i campioni biologici positivi delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica, che i laboratori di riferimento sono tenuti a trasmettere.
3. L'Istituto esamina i campioni, ne conferma la positività e tiene una lista aggiornata dei casi confermati e sospetti.

Art. 3. Sorveglianza delle caratteristiche cliniche

1. L'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la gestione clinica, diagnosi, risposta e formazione sulle malattie altamente contagiose, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, effettua la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali attraverso apposito database, connesso con la piattaforma dati di cui all'art. 1.

Art. 4. Condivisione dei dati

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
2. I dati di cui agli articoli 1 e 2 sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale, i dati di cui al presente articolo, appositamente anonimizzati, possono essere condivisi con gli specifici database dell'organizzazione mondiale della sanità e dello European center for disease control.

Art. 5. Province autonome di Trento e Bolzano

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 6. Oneri

Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo nel limite di 854.000 euro si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 641) (20A01349).

(GU n.50 del 28-2-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza rela-

Ordinanza 28 febbraio 2020

tiva al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale e, in particolare, integrare le previsioni della citata ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la nota del Ministero della salute del 27 febbraio 2020 nonché la successiva comunicazione con la quale il medesimo dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare seguito alle misure contenute nella presente ordinanza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 27 febbraio 2020;

Dispone:

Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si applicano anche all'acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

Art. 2. Utilizzo dispositivi di protezione individuale

1. I dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 sono destinati, in via prioritaria, al personale sanitario.

Art. 3. Modifica all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente ordinanza».

Art. 4. Oneri

1. Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente ordinanza, nel limite di 207.000 euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01381).

(GU n.52 del 1-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;

b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresì la seguente misura:

a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;

e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e/o viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;
 - b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.

Art. 4. Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
 - b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
 - c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
 - d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 - e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
 - g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle me-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

desime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 5. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'art. 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 1° marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020

Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 346

ALLEGATO 1

Comuni:

1) nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

- d) Castiglione D'Adda;
 - e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia;
 - l) Terranova dei Passerini.
- 2) nella Regione Veneto:
- a) Vò.

ALLEGATO 2

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.

ALLEGATO 3

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

ALLEGATO 4

Misure igieniche:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00026).

(GU n.53 del 2-3-2020)

Vigente al: 2-3-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la famiglia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 1. *Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020*

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.

Art. 2. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3. Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Art. 4. Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedi-

menti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 5. *Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 6. *Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati*

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p. A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 7. *Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio*

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

- 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
- 2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Art. 8. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

Art. 9. Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 10. Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiali, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo é rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se é provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferi-

mento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

Art. 11. Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Art. 12. Proroga validità tessera sanitaria

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 é prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non é efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Capo II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Art. 13. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 é concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'ar-

articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 14. *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria*

1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15. *Cassa integrazione in deroga*

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione

delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 16. Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 17. Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro

per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 18. Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p. A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p. A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p. A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agili di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole «per la sperimentazione» sono soppresse.

Art. 19. Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole «di qualunque durata,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.

5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 20. Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 21. Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo proce-

dure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 22. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture - U.t. G.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t. G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 23. Misure urgenti per personale medico e infermieristico

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Art. 24. Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Capo III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

Art. 25. Fondo garanzia PMI

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 26. Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-*bis*) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

Art. 27. Fondo SIMEST

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 28. Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 29. Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 30. Carta della famiglia

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 31. Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), é inserita la seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;»;

b) dopo il comma 3 é inserito il seguente:

«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.».

Art. 32. Conservazione validità anno scolastico 2019-2020

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 33. Misure per il settore agricolo

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, é istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero é autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione é determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali é incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 34. *Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali*

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35. *Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti*

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Art. 36. *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera *d*) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

Art. 37. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Catalfo, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Patuanelli, *Ministro dello sviluppo economico*
Franceschini, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*
Dadone, *Ministro per la pubblica amministrazione*
Speranza, *Ministro della salute*
Guerini, *Ministro della difesa*
Bellanova, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
Di Maio, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
Bonetti, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*
Azzolina, *Ministro dell'istruzione*
Manfredi, *Ministro dell'università e della ricerca*
Bonafede, *Ministro della giustizia*
De Micheli, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Boccia, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
Amendola, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 642) (20A01375).

(GU n.53 del 2-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19»;

Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», contenente l'elenco dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio;

Sentita l'Associazione bancaria italiana;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 29 febbraio 2020;

Dispone:

Art. 1. Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del

Ordinanza 29 febbraio 2020

Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito Internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 643) (20A01395).

(GU n.53 del 2-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020 e n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Tenuto conto della necessità di coadiuvare il Ministero della salute nelle attività di comunicazione e informazione dei dati in merito alla diffusione del contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;

Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento della protezione civile conseguenti all'evoluzione del contesto emergenziale in atto che richiedono un impiego maggiore di risorse umane;

Vista la richiesta del Ministero della salute prot. 2618 del 29 febbraio 2020;

Ordinanza 1 marzo 2020

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 01 marzo 2020;

Dispone:

Art. 1. Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute

1. In relazione al contesto emergenziale indicato in premessa, il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 sono autorizzati ciascuno a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 24.000,00 su base annua, per ciascun incarico, si provvede a valere, per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e per quanto riguarda il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1.º marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A01412).

(GU n.53 del 2-3-2020)

All'articolo 1, comma 2, del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – Edizione straordinaria, n. 52 del 1° marzo 2020, anziché: «Le misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *o)*», leggasi: «Le misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *m)*».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01475).

(GU n.55 del 4-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Decreta:

Art. 1. *Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle atti-

vità formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche ammi-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

nistrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 3. Monitoraggio delle misure

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 4 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

*Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020
Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 394*

ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 644) (20A01489).

(GU n.56 del 5-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 1° marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dell'1° marzo 2020;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto di quanto evidenziato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 circa l'evoluzione della situazione epidemiologica nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 2627 dell'1° marzo 2020, avente a oggetto «Incremento disponibilità posti letto del Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19»;

Tenuto conto della necessità di garantire un adeguato coordinamento interregionale per l'attuazione di quanto previsto dalla circolare testè citata;

Preso atto delle funzioni e dei compiti già attribuiti e svolti dalla «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, n. 1993;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 4 marzo 2020;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto in relazione all'emergenza COVID-19

1. Con riferimento al contesto emergenziale indicato in premessa, anche in relazione alle competenze e agli interventi del sistema nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, la «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento operativo regionale ed interregionale, derivanti dall'emergenza Covid-19, relative alla:

a) acquisizione, per il tramite del referente sanitario regionale, delle richieste di disponibilità di posti letto ed eventuali fabbisogni organizzativi da parte delle regioni particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e tempestiva allocazione dei pazienti, con la messa a disposizione obbligatoria, da parte delle altre regioni, di posti letto e risorse umane, strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessità terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di un solo presidio ospedaliero sul territorio regionale;

b) contestuale attivazione di tutte le misure di raccordo per l'immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di vettore, ivi compresi l'elicottero sanitario, nonché il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti ed equipe.

Art. 2. Funzionamento e organizzazione

1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata in premessa, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). In caso di cessazione dall'incarico dei citati referenti il Presidente della relativa regione provvede immediatamente al conferimento di nuovo incarico.

2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Art. 3. Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le Province autonome di Trento e Bolzano, previa valutazione dell'evolversi della situazione delle persone in sorveglianza, assicurano la disponibilità al trasferimento in struttura individuata dalla Sanità provinciale ovvero, solo se necessario, in ospedale.

2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A01500).

(GU n.57 del 6-3-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 MARZO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Considerato che, all'esito delle ulteriori attività istruttorie per la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, effettuata dal Dipartimento della protezione civile in coordinamento con le Componenti del Servizio nazionale di protezione civile coinvolte nell'emergenza in rassegna, è necessario integrare le risorse per complessivi euro 100.000.000,00;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 1° marzo 2020 prot. n. COVID/10091;

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONTE

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01522).

(GU n.59 del 8-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1. *Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti

i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione

di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *m)*, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 4. Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020

Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (20G00029).

(GU n.60 del 8-3-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 2. *Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia*

1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto

delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo

2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 3. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviati d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia

scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale.». Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

Art. 4. Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00028).

(GU n.61 del 9-3-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,»;

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento» e le parole: «e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della

frequenza delle attività scolastiche e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti»;

alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;

alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Le autorità competenti» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,» e le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti», la parola: «sola» è soppressa e le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo.»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

al secondo periodo, dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro della salute Roberto SPERANZA (Governo Conte-II) il 23 febbraio 2020.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 24 ed il 25 febbraio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato il 26 febbraio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1741):

Assegnato alla 12.^a Commissione (Igiene e sanità) in sede referente, il 27 febbraio 2020, con pareri delle Commissioni 1.^a (Affari costituzionali), 2.^a (Giustizia), 4.^a (Difesa), 5.^a (Bilancio), 7.^a (Pubblica istruzione), 8.^a (Lavori pubblici), 10.^a (Industria), 11.^a (Lavoro), 13.^a (Ambiente), 14.^a (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12.^a Commissione, in sede referente il 27 febbraio 2020 ed il 3 marzo 2020.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 4 marzo 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione straordinaria n. 45 del 23 febbraio 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 151.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645) (20A01534).

(GU n.61 del 9-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 644 del 4 marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, recante «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» con la quale sono stati stan-

ziati ulteriori 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato lo straordinario numero di chiamate registrato a partire dal 21 febbraio 2020 dal Servizio 1500 attivato dal Ministero della salute sull'emergenza in rassegna avvalendosi di personale sanitario;

Tenuto conto della necessità di destinare parte del contingente di incarichi a personale medico già autorizzati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, per il potenziamento urgente del sopra richiamato Servizio 1500;

Rilevata, conseguentemente, l'esigenza di incrementare in misura corrispondente il numero di incarichi conferibili da parte del Ministero della salute al personale medico, per far fronte al fabbisogno degli Uffici periferici USMAF-SASN;

Dato atto della necessità di un ulteriore potenziamento del Servizio 1500, attraverso l'attivazione di un contact center non sanitario, per assicurare una risposta adeguata all'attuale straordinario numero di chiamate al numero di pubblica utilità, attraverso una idonea selezione delle chiamate da far gestire al personale sanitario;

Vista la richiesta del Ministero della salute del 28 febbraio 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 6 marzo 2020;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. *Potenziamento Servizio 1500*

1. Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.

Art. 2. *Incremento del personale medico*

1. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 è autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

2. Ai soggetti incaricati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 637 del 21 febbraio 2020.

Art. 3. *Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute*

1. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, si provvede nel limite di euro 5.400.000, a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 1 risorse pari a euro 5.400.000 per l'anno 2020, iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine il capitolo 4393 è integrato di 2.184.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di

Ordinanza 8 marzo 2020

parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, si provvede nel limite di euro 1.213.000 a valere sulle risorse finanziarie stanziata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 646) (20A01535).

(GU n.61 del 9-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

Visti gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;

Considerato di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 marzo 2020;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente

Ordinanza 8 marzo 2020

indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

2. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020*), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6*), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (20A01521)

(GU n.61 del 9-3-2020)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, **((con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2))**, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione **((del funzionamento))** dei servizi educativi dell'infanzia **((, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti))** di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione

la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del **((codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al))** decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

- g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
- l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
- m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune **((o dell'area))** indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Riferimenti normativi;

– Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.»Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S. O.

«Art. 101 (*Istituti e luoghi della cultura*). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

- a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.»

– Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 23/05/2011, n. 79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S. O.:

«Art. 41 (*Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto*). - 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.»

– Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146 recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti

della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137:

«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrottranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli

accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuali ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico ra-

diotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.»

Art. 2. Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti, **((con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,))** possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche **((fuori dei casi))** di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3. Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, **((sentiti))** il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della **((Conferenza delle regioni e delle province autonome,))** nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **((Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.))**

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. **((Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.))**

6. **((Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,))** i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo **((,))** durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti **((,))** sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S. O.:

«Art. 32 (*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*). - Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.»

– Si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S. O.:

«Art. 117 (*Interventi d'urgenza*). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.»

– Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.» Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S. O.

«Art. 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui *all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi *dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110*, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.».

– Si riporta il testo dell'articolo 650 del codice penale, recante «Inosservanza dei provvedimenti dell' autorità»:

«Art. 650. - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.».

– Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 24/11/2000, n. 340 recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275:

«Art. 27 (*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

(*Omissis*).».

– Si riporta il testo degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 07/08/1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192:

Art. 21-*bis* (*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-*ter* (*Esecutorietà*). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-*quater* (*Efficacia ed esecutività del provvedimento*). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies*.».

Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, **((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,))** lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 **((,))** pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui **((all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232))**. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare **((,))** con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

– La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 reca «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», pubblicata nella Gazz. Uff. 01 febbraio 2020 n. 26.

– Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17:

«Art. 44 (*Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)*). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

– Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S. O.:

«542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01553)

(GU n.61 del 9-3-2020)

All'articolo 2, comma 1, lettera *u*), ultimo periodo, del decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, Edizione straordinaria, n. 59 dell'8 marzo 2020, alla pagina 4, prima colonna, anziché: «libertà vigilata», leggasi: «semilibertà».



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (20G00030).

(GU n.62 del 9-3-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale;

Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale

Art. 1. *Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero

territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti

delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2. Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, la sospensione delle attività di formazione superiore, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Art. 3. Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4. Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli

elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 5. Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7. Sorveglianza sanitaria

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Capo II

Potenziamento delle reti assistenziali

Art. 8. Unità speciali di continuità assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non ne-

cessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 9. Assistenza a persone e alunni con disabilità

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Mi-

nistro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto

Art. 11. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 12. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del Soggetto attuatore CONSIP S.p. A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo IV

Altre disposizioni

Art. 13. Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare

o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *g*), *h*) e *i*), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere *t*) e *u*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e*), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 15. Sanzioni amministrative

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto».

Art. 16. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 17. Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 è autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01558).

(GU n.62 del 9-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648) (20A01580).

(GU n.64 del 11-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

Considerato che le regioni nel corso della riunione del 9 marzo 2020 di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, hanno rappresentato che negli impianti sciistici di più regioni si è verificato un afflusso di persone tale da non poter essere garantite le distanze previste con le misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus COVID-19;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data;

Sentiti i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari regionali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ordinanza 9 marzo 2020

Dispone:

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano all'intero territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 (Ordinanza n.° 650) (20A01707).

(GU n.° 71 del 18-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 646 dell' 8 marzo 2020 e n.° 648 del 9 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Ordinanza 15 marzo 2020

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n.° 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n.° 389, del 1° settembre 2016, n.° 391, del 6 settembre 2016, n.° 392, del 13 settembre 2016, n.° 393, del 19 settembre 2016, n.° 394, del 23 settembre 2016, n.° 396, del 10 ottobre 2016, n.° 399, del 31 ottobre 2016, n.° 400, dell'11 novembre 2016, n.° 405, del 12 novembre 2016, n.° 406, del 15 novembre 2016, n.° 408, del 19 novembre 2016, n.° 414, del 21 novembre 2016, n.° 415, del 29 novembre, n.° 418, del 16 dicembre 2016, n.° 422, del 20 dicembre 2016, n.° 427, dell'11 gennaio 2017, n.° 431, del 22 gennaio 2017, n.° 436, del 16 febbraio 2017, n.° 438, del 22 maggio 2017, n.° 454, del 27 maggio 2017, n.° 455, n.° 460 del 15 giugno 2017, n.° 475 del 18 agosto 2017, n.° 479 del 1° settembre 2017, n.° 484 del 29 settembre 2017, n.° 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n.° 518 del 4 maggio 2018, la n.° 535 del 26 luglio 2018, la n.° 538 del 10 agosto 2018, n.° 553 del 31 ottobre 2018, n.° 581 del 15 marzo 2019, n.° 591 del 24 aprile 2019, n.° 603 del 23 agosto 2019, n.° 607 del 27 settembre 2019, n.° 614 del 12 novembre 2019, n.° 624 del 19 dicembre 2019, n.° 625 del 7 gennaio 2020, nonché 626 del 7 gennaio 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 614 del 12 novembre 2019 che autorizza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n.° 388/2016 e dell'ordinanza n.° 408/2016, a presentare entro centoventi giorni ai comuni interessati una dichiarazione riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.° 445/2000;

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dei provvedimenti normativi adottati le persone interessate dalle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 614 del 12 novembre 2019, sono impossibilitate a recarsi presso gli uffici comunali per espletare le attività previste;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre una proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 614 del 12 novembre 2019;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. *Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 614 del 12 novembre 2019.*

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 614 del 12 novembre 2019 è prorogato di sessanta giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto-legge 17 marzo 2020, n.º 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A01751).

(GU n.º 71 del 18-3-2020)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione straordinaria n.º 70 del 17 marzo 2020:

- All'articolo 53, comma 1, primo rigo, alla pagina 24, le parole: «nel settore turistico interessato», devono intendersi espunte;
- All'articolo 56, comma 8, primo rigo, alla pagina 27, la parola «a» deve intendersi espunta;
- All'articolo 106, comma 2, secondo rigo, alla pagina 53, la parola «e» deve intendersi espunta.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 marzo 2020

Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». (20A01766)

(GU n.° 73 del 20-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.° 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.° 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.° 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblée mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Serie Generale*, n.° 26 dell'1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.° 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3201 dell'11 marzo 2020, concernenti l'arrivo in Italia di un volo speciale con a bordo materiale sanitario e un gruppo di esperti e medici cinesi;

Ordinanza 12 marzo 2020

Ritenuto di consentire ai predetti medici ed esperti di collaborare con le autorità nazionali, evitando, come richiesto dal Ministero della salute, ogni forma di quarantena al loro arrivo a Roma;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", è consentito l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n.° NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ.

2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1 non si applicano le misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.° 13, nonché la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma 1 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n.° 391

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797).

(GU n.° 73 del 20-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.° 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.° 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.° 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.° 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.° 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.° 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.° 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n.° 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Ordinanza 20 marzo 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1. *Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2. *Disposizioni finali*

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n.° 449

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 marzo 2020

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina (20A01767).

(GU n.° 74 del 21-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.° 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.° 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.° 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n.° 26 del 1° febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.° 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di consentire la riapertura del traffico aereo dei voli cargo di imminente arrivo dalla Cina e funzionali alla consegna di materiale utile al contrasto dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto di consentire l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei predetti voli, e di evitare, in una ottica di leale collaborazione tra gli Stati e previa adozione di ogni forma

Ordinanza 14 marzo 2020

di specifica misura di prevenzione sanitaria, ogni forma di quarantena dell'equipaggio e dell'eventuale personale sanitario a bordo del volo;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», è autorizzato l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci.

2. Salvo diversa indicazione, all'equipaggio e all'eventuale personale sanitario di accompagnamento di strumentazione e/o materiale sanitario del volo di cui al comma 1, destinato all'emergenza Coronavirus (2019 - nCoV)», non si applicano le misure di cui all'art. 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.º 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.º 13, nonché la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma 2 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n.º 419

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 15 marzo 2020

Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (20A01768).

(GU n.° 74 del 21-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.° 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.° 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.° 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.° 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.° 882/2004»;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2013, n.° 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale, n.° 26 del 1° febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.° 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Ordinanza 15 marzo 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2020, n.° 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2020, n.° 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2020, n.° 64;

Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e destinati ad enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF.

2. Per la celerità delle connesse operazioni doganali, della specifica finalità della merce di cui al comma precedente deve essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n.° 418



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.° 651) (20A01769).

(GU n.° 74 del 21-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 645, n.° 646 dell'8 marzo 2020, n.° 648 del 9 marzo 2020 e n.° 650 del 15 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n.° 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n.° 9, dell'8 marzo 2020, n.° 11 e del 9 marzo 2020, n.° 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la nota GAB n.° 3504 del 17 marzo 2020 del Ministero della salute;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.° 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.° 326, e successive modificazioni (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n.° 264, e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche,

Ordinanza 19 marzo 2020

tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.° 221, il quale prevede, in particolare:

al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;

al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.° 221, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n.° 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE (INI);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima;

Considerata la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il lavoro agile per ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6 e relative disposizioni attuative;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

Dispone:

Art. 1. Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

1. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n.° 264, tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito

Ordinanza 19 marzo 2020

da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito.

5. Laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.º 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.º 221, e successive modificazioni ed integrazioni, la ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).

6. Per l'erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

7. Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come «erogata». Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo diversa indicazione regionale.

Art. 2. Disposizioni per le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove possibile, le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n.º 264.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

Art. 3. Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica

1. Al fine di poter garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.º 259, sono tenute a:

a) garantire, sul territorio nazionale, la più ampia disponibilità di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilità delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n.º 6 e relative disposizioni attuative;

b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti già stipulati, le richieste di connettività ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto;

Ordinanza 19 marzo 2020

c) adottare le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto legislativo n.° 259 del 2003;

d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorità agli interventi nelle zone ove non sia già disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.° 652) (20A01770).

(GU n.° 74 del 21-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 645, n.° 646 dell'8 marzo 2020, n.° 648 del 9 marzo 2020 e n.° 650 del 15 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n.° 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n.° 9, dell'8 marzo 2020, n.° 11 e del 9 marzo 2020 n.° 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, recante Approvazione della deliberazione n.° 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n.° 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n.° 109, che dispone che «i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le

Ordinanza 19 marzo 2020

rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento»;

Considerato l'ingente numero di cittadini che in Italia percepiscono le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS attraverso consegna di contante presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a., pari a circa 241.173, ovvero attraverso libretto di risparmio postale, cui non è collegato alcuno strumento elettronico di prelievo del contante, pari a circa 500.000, per un totale di circa 741.173 unità, rispetto all'esiguo numero di cittadini i cui trattamenti pensionistici sono erogati in contanti con l'intero sistema bancario italiano pari a 36.267 unità;

Ritenuta la necessità di assicurare che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di competenza dei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno avvenga nel rispetto della distanza interpersonale di un metro stabilita dalle disposizioni adottate allo scopo di favorire il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto necessario consentire un progressivo scaglionamento e accesso contingentato dell'utenza presso gli Uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n.° 190 del 2014;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 marzo 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1. Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS

1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 è anticipato a decorrere:

dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;

dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

2. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell'accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01806).

(GU n.º75 del 22-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.º 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.º 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 1 della legge 1º aprile 1981, n.º 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.º 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.º 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.º 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale, n.º 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale, n.º 26 del 1º febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.º 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n.º 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n.º 74 del 21 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.º 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.º 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n.º 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n.º 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Ordinanza 22 marzo 2020

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.° 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6.

Roma, 22 marzo 2020

Il Ministro della salute: SPERANZA
Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n.° 450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01807).

(GU n.° 76 del 22-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.° 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.°62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.°64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.° 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n.° 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.° 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.° 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020 Ufficio controllo atti P. C. M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n.º 521

ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone

ATECO	DESCRIZIONE
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

ATECO	DESCRIZIONE
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale

ATECO	DESCRIZIONE
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 2020

Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01771).

(GU n.° 77 del 23-3-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n.° 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante «Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale», ed, in particolare, l'art. 1, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;

Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.° 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;

Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e di merci, è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.° 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1. Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Art. 2. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: DE MICHELI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2020

Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01772).

(GU n.º77 del 23-3-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche, ed, in particolare, l'art. 119 concernente i requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e il rinnovo di validità della patente di guida;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare l'art. 59 concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare, per una sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i termini di validità della patente da rinnovare;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.º 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, soprattutto quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare le commissioni mediche locali, sono impegnati nelle attività di assistenza alle persone colpite da COVID-19 e, di conseguenza, non possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse già fissate successivamente al 23 febbraio 2020;

Considerato che il mancato accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per l'impossibilità ad operare delle predette commissioni mediche locali impedisce, a molti conducenti, di condurre veicoli a motore, anche per le attività di rilevanza professionale e sociale;

Considerata la necessità di garantire, comunque, in una situazione di emergenza, la fruizione dei servizi indispensabili alla mobilità e valutato dunque, di prevedere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di prorogare il permesso provvisorio di guida, nei casi in cui la commissione medica locale non ha potuto svolgere gli accertamenti previsti dall'art. 119 del codice della strada;

Decreta:

Art. 1. Proroga del permesso provvisorio di guida

1. Fino al 30 giugno 2020, e' prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la

Decreto 11 marzo 2020

commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Art. 2. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: DE MICHELI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.° 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00035).

(GU n.° 79 del 25-3-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.° 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.° 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2. Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il

Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.° 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.° 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.° 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.° 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.° 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n.° 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4. Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attribuita di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.° 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.° 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.° 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.° 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5. Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

- a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.° 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.° 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto-legge 25 marzo 2020, n.º 19

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.° 654) (20A01808).

(GU n.°79 del 25-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 645, n.° 646 dell' 8 marzo 2020, n.° 648 del 9 marzo 2020, n.° 650 del 15 marzo 2020, n.° 651 e n.° 652 del 19 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n.° 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n.° 9, dell'8 marzo 2020, n.° 11 e del 9 marzo 2020, n.° 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;

Ordinanza 20 marzo 2020

Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l'istituzione di una Unità medico-specialistica di personale sanitario da porre a disposizione delle regioni interessate;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentiti i Ministri della salute e degli affari regionali e delle autonomie;

Di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Costituzione di una Unità medico-specialistica

1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unità è composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

- a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
- b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
- c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza. Per l'impiego nell'Unità dei medici di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del Servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è richiesto, rispettivamente, il previo assenso della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano del servizio prestato in regime convenzionale.

3. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza limitrofe a quella di provenienza del medico. Le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

4. A ciascun medico dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di duecento euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

5. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali dei medici non coprono l'attività al di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziare per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.° 655) (20A01878).

(GU n.° 82 del 28-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 645, n.° 646 dell'8 marzo 2020, n.° 648 del 9 marzo 2020 e n.° 650 del 15 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n.° 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n.° 9, dell'8 marzo 2020, n.° 11 e del 9 marzo 2020, n.° 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n.° 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ordinanza 25 marzo 2020

Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;

Vista la nota della Regione Sardegna prot. n.° 4944 del 22 marzo 2020;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;

Considerata la necessità e urgenza di garantire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato la necessità di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n.° 939 del 2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale;

Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca ambientale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. *Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n.° 132, sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonché dalle leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6.

Art. 2. *Aree sanitarie temporanee*

1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:

legge 9 gennaio 1991, n.° 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34;

decreto legislativo 19 agosto 2005, n.° 192, articoli 3, 4, 6 e 11;

decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.° 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5;

decreto-legge 4 giugno 2013, n.° 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.° 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9.

Art. 3. Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n.º 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attività di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attività fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento già previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attività.

Art. 4. Disposizioni per gli enti locali

1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.

2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.º 285 - la tumulazione nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia.

Art. 5. Disposizioni per la Regione Sardegna

1. La Regione Sardegna è autorizzata a versare 35 milioni di euro nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n.º 639 del 25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Alle attività previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n.° 656) (20A01917).

(GU n.° 82 del 28-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.° 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.° 631 del 6 febbraio 2020, n.° 633 del 12 febbraio 2020, n.° 635 del 13 febbraio 2020, n.° 637 del 21 febbraio 2020, n.° 638 del 22 febbraio 2020, n.° 639 del 25 febbraio 2020, n.° 640 del 27 febbraio 2020, n.° 641 del 28 febbraio 2020, n.° 642 del 29 febbraio 2020, n.° 643 del 1° marzo 2020, n.° 644 del 4 marzo 2020, n.° 645, n.° 646 dell' 8 marzo 2020, n.° 648 del 9 marzo 2020, n.° 650 del 15 marzo 2020, n.° 651, n.° 652 del 19 marzo 2020 e n.° 654 del 20 marzo 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.° 6, convertito in legge, 5 marzo 2020, n.° 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n.° 9, dell'8 marzo 2020, n.° 11 e del 9 marzo 2020 n.° 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.° 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;

Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l'integrazione della Unità medico specialistica di cui all'art. 1 dell'ordinanza 654 con personale sanitario da porre a disposizione delle regioni interessate;

Ordinanza 26 marzo 2020

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentiti i Ministri della salute e degli affari regionali e delle autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Costituzione di una Unità tecnico infermieristica

1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a integrare l'Unità medico specialistica di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n.° 654 del 21 marzo 2020, con una Unità tecnico infermieristica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unità è composta di un numero massimo di 500 infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

- a) Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
- b) Infermieri dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
- c) Infermieri libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.

2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli infermieri individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza. Per l'impiego nella detta Unità di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera b) del medesimo comma è richiesto il previo assenso della struttura di appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c), della struttura presso cui prestano servizio in regime di somministrazione lavoro qualora trattasi di strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

3. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza limitrofe a quella di provenienza dell'infermiere. Le regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

4. A ciascun infermiere dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e b) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

5. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali degli infermieri non coprano l'attività prestata ai sensi della presente ordinanza, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziare per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A01921).

(GU n. 84 del 29-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 75 del 22 marzo 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Ordinanza 28 marzo 2020

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con scadenza al 25 aprile 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei casi sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento del numero di persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero;

Ordinanza 28 marzo 2020

Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza, sull'intero territorio nazionale e relativamente agli ingressi provenienti da Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292 del 27 marzo 2020;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1. Entrata in Italia

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situa-

zione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020.

9. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.

Art. 2. Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

1. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del predetto articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020.

Ordinanza 28 marzo 2020

2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Roma, 28 marzo 2020

Il Ministro della salute

SPERANZA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 486

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 658) (20A01942)

(GU n. 85 del 30-3-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ordinanza 29 marzo 2020

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale;

Considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;

Sentita l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI);

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

Art. 2. Riparto risorse per solidarietà alimentare

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_ciass%5B0%5D=cCOMUNE&pendata=yes

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Ordinanza 29 marzo 2020

3. I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

ALLEGATO 1

Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare (valori in euro)

Può essere consultato al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/30/85/sg/pdf>

ALLEGATO 2

Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare (valori in euro)

Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta

Può essere consultato al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/30/85/sg/pdf>

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01976).

(GU n. 88 del 2-4-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020

Ufficio controllo atti P. C. M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Bando della ricerca sul COVID-19 (20A01975).

(GU n.v88 del 2-4-2020)

Il Ministro della salute, con decreto in data 28 marzo 2020, ha approvato il bando della ricerca sul COVID-19, reperibile sul sito del Ministero della salute www.ministerosalute.gov.it nel quale sono indicate le procedure di presentazione dei relativi progetti di ricerca.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 659) (20A02006).

(GU n. 90 del 4-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 e n. 658 del 29 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ordinanza 29 marzo 2020

Considerata la necessità di assicurare l'espletamento degli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di gestione in Capo al Dipartimento della protezione civile, compatibilmente con il gravoso impegno richiesto per fronteggiare l'emergenza in argomento;

Ritenuto necessario assicurare la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di personale;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle regioni

1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, *nonché* delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 2. Disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per gli adempimenti di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023, *nonché* gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelli relativi al controllo di gestione, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, sono rinviati, per il Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

LEGGE 2 aprile 2020, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00038)

(GU n.90 del 4-4-2020)

Vigente al: 5-4-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3

All'art. 1:

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» sono inserite le seguenti: «in via automatica» e dopo le parole: «il trattamento integrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate»;
al comma 4, le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» sono sostituite dalle seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

All'art. 2:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate».

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A02084)

(GU n.91 del 6-4-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Ordinanza 2 aprile 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2020, n. 84;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza del 28 marzo 2020, n. 6, concernente le attività frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di accelerare il più possibile le procedure per sdoganare i beni mobili utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, l'importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19, tra cui gli strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo svincolo della merce.

2. Per assicurare la massima velocizzazione delle operazioni doganali, all'atto dell'importazione l'importatore dovrà fornire evidenza dell'utilizzo della riserva di cui al comma 1.

3. Dovrà essere garantita la costante tracciabilità dei beni importati con la procedura di cui al comma 1 e gli stessi non potranno essere messi in esercizio prima dell'ottenimento del nulla osta sanitario del competente USMAF.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 565

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (20A02104)

(GU n.91 del 6-4-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI INTESA CON IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordinanza 3 aprile 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota del 3 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Emilia Romagna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi confezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

b) le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le «altre tipologie ricettive», comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e im-

Ordinanza 3 aprile 2020

possibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. All'interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;

c) Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

d) Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

e) Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Art. 2. Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonché nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;

b) per quanto attiene alle attività di cui alla lettera a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;

Ordinanza 3 aprile 2020

c) tutte le attività di cui alla lettera a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;

e) le attività di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;

f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all'erogazione dei servizi pubblici e all'attività delle pubbliche amministrazioni;

g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;

m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;

n) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l'attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;

o) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossi-

Ordinanza 3 aprile 2020

bilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;

o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;

q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;

r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a due unità.

Art. 3. Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque, non oltre il 13 aprile 2020.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro della salute

SPERANZA

Il Presidente della Regione Emilia Romagna

BONACCINI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 660) (20A02105)

(GU n. 92 del 7-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020 e n. 659 del 1° aprile 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ordinanza 5 aprile 2020

Vista la disponibilità di privati ad effettuare donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in parola e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Erogazioni liberali

1. Al fine di assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in rassegna e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individuano le modalità di gestione delle predette risorse, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019» (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020) (20A02129)

(GU n.92 del 7-4-2020)

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 15, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dopo la lettera e) si intende riportata la seguente: «f) è autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020.»



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (20G00042)

(GU n.93 del 8-4-2020)

Vigente al: 9-4-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;

Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica

ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2. Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora

alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30

giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4. *Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego*

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Art. 5. *Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Art. 6. *Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli

uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispose con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 8. Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica Amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (20G00043)

(GU n.94 del 8-4-2020)

Vigente al: 9-4-2020

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p. A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p. A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea

del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p. A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p. A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p. A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p. A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p. A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p. A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p. A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p. A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p. A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p. A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p. A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p. A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p. A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p. A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p. A. (CDP S.p. A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Art. 2. *(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "SACE S.p. A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.";

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

"9-bis. SACE S.p. A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p. A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter. SACE S.p. A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p. A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p. A.

9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p. A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p. A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p. A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p. A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p. A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p. A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p. A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;

c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p. A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p. A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p. A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di

impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p. A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;

h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p. A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p. A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p. A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-sexies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p. A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p. A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p. A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.”;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p. A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p. A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p. A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p. A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p. A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p. A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p. A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla

data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

- a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p. A.;
- c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p. A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p. A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p. A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p. A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p. A. e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p. A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p. A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p. A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p. A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p. A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p. A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto - ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p. A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p. A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p. A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p. A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p. A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione

della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal precedente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.”.

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p. A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p. A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

Art. 3. (SACE S.p. A.)

1. SACE S.p. A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p. A. (CDP S.p. A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p. A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p. A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p. A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p. A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p. A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p. A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p. A.;

d) SACE S.p. A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p. A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p. A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, com-

ma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p. A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4. *(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Art. 5. *(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Art. 6. *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 7. *(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo

bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art. 8. *(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinques del codice civile.

Art. 9. *(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 10. *(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 11. *(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 12. *(Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri")*

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Nota redazionale

Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G. U. 09/04/2020, n. 95 durante il periodo di "vacatio legis".

È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 13. (Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia

è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purchè la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di

garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di in-

clusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie

su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 14. (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per

tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15. *(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

“3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'inseadimento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorchè la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.”

Art. 16. *(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;

b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano” sono inserite le seguenti: “, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea”;

c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

1) al decimo periodo, le parole “dall'ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dall'undicesimo periodo”;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9.

Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.”;

e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.”

Art. 17. *(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e” sono soppresse;

b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.”

CAPO IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18. *(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 19. *(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione

dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Art. 20. *(Metodo previsionale acconti giugno)*

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21. *(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22. *(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Art. 23. *(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)*

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 24. *(Termini agevolazioni prima casa)*

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 25. *(Assistenza fiscale a distanza)*

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della

documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Art. 26. (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro."

Art. 27. (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 28. (Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; le parole "dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),";

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole "sono soggetti a tassazione con applicazione", le parole "di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono sostituite dalle seguenti: "della ritenuta di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27";

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: "c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura

prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.”;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.”;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”.

Art. 29. *(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio.”.

3. In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Art. 30. *(Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.

Art. 31. *(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Art. 32. *(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Art. 33. (Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera "c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: "nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)".

Art. 34. (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Art. 35. (Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI**Art. 36. (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)**

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37. *(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38. *(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39. (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benessere dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 40. (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Art. 41. *(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo. 4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Art. 42. *(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione.

Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Art. 43. (Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 44. (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
BONAFEDE, *Ministro della giustizia*
GUERINI, *Ministro della difesa*
PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*
BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*
SPERANZA, *Ministro della salute*
PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*
DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*
BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
PROVENZANO, *Ministro per il sud e la coesione territoriale*
SPADAFORA, *Ministro per le politiche giovanili e lo sport*
BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*
AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

ALLEGATO 1

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 1) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0686/00 Istanza n.1 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 min/euro	474.260.049	16	24/06/2019	Controparte
2019/0689/00 Istanza n.2 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	SVIZZERA	489 min/euro	484.546.720	17	24/06/2019	Controparte
2019/0690/00 Istanza n.3 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	SVIZZERA	494 min/euro	490.021.894	18 anni -7 mesi	24/06/2019	Controparte
2019/0691/00 Istanza n.4 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	SVIZZERA	479 min/euro	495.093.066	19 anni -1 mese	24/06/2019	Controparte
2019/0740/00 Istanza n.5 2019	FINCANTIERI S. P. A.	CARNIVAL PLC	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2023	REGNO UNITO	974,25 min/ euro	910.810.115	16 anni -5 mesi	24/06/2019	Controparte
2019/1039/00 Istanza n.6 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Allungamento e installazione di scrubber sulla nave da crociera MSC Magnifica	SVIZZERA	120 min/euro	120.048.112	10,5	24/06/2019	Controparte

2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2019/0699/00 Istanza n.7 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2024	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.373.117,99	17 anni -5 mesi	30/09/2019	Settore
2019/0700/00 Istanza n.8 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	372,8 mln/euro	408.383.099,00	18 anni	30/09/2019	Settore
2019/1644/00 Istanza n.9 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	BERMUDA	400 mln/euro	440.121.759,28	18 anni -8 mesi	30/09/2019	Settore
2019/1645/00 Istanza n.10 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	BERMUDA	400 mln/euro	440.062.606,85	19 anni -2 mesi	30/09/2019	Settore

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

3) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c)

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno assicurativo (nominale/€)	Durata (anni) -1 mesi	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
2018/0792/00 Istanza n.1 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2025	STATI UNITI D'AMERICA	578,7 mln/euro	522.563.965,58	17 anni -1 mesi	25/02/2020	Controparte
2018/0793/00 Istanza n.2 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2026	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	944.901.040,23	18 anni -5 mesi	25/02/2020	Controparte
2018/0794/00 Istanza n.1 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORATION LTD.	Fornitura di una nave da crociera con prevista consegna nel 2027	STATI UNITI D'AMERICA	925,0 mln/euro	837.719.916,99	19 anni -4 mesi	25/02/2020	Controparte

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie (Ordinanza n. 9) (20A02167)

(GU n.96 del 10-4-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresì, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;

Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, procedere, nelle more dell'introduzione di successive disposizioni normative in materia, ad un intervento urgente ed indifferibile che regoli la più opportuna distribuzione di DPI da parte delle farmacie, al fine di garantire, altresì, la più ampia diffusione di tali dispositivi ai cittadini, nonché di prevenire la costituzione di forme di mercato a vocazione speculativa ai danni dei cittadini stessi;

Dispone:

Art. 1. Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio nelle farmacie di DPI

1. È consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo art. 2.

Ordinanza 9 aprile 2020

2. La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

Art. 2. Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore

1. Per procedere all'apertura delle confezioni, per le finalità di cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale. Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:

igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
guanti;
camice.

3. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.

4. Ciascuna farmacia, per le operazioni di cui alla presente ordinanza, deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Art. 3. Disposizioni finali

1. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2020

Il Commissario straordinario: ARCURI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02179)

(GU n. 97 del 11-4-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

Decreto-legge 25 marzo 2020

teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modifi-

cato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

Decreto-legge 25 marzo 2020

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante,

con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovrappollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto

previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Art. 4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

- 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- 2) il divieto di contatti sociali;
- 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

- a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora

o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aeroporti.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed

isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020 Ufficio controllo atti P. C. M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 780

ALLEGATO 1

Commercio al dettaglio

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

ALLEGATO 2

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 3

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

Decreto-legge 25 marzo 2020

ATECO	DESCRIZIONE
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58A 63)	Servizi di informazione e comunicazione

Decreto-legge 25 marzo 2020

ATECO	DESCRIZIONE
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

ALLEGATO 4

Misure igienico sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

ALLEGATO 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 APRILE 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A02133)

(GU n. 98 del 14-4-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 APRILE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 recante «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 122, comma 9 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede, tra l'altro, che con delibera del Consiglio dei ministri vengono stanziati apposite risorse finanziarie, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per l'acquisizione dei beni e per le attività di cui al medesimo art. 122, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 3 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 con il quale, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato incrementato di 1.650 milioni di euro;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decre-

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Delibera del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2020

to-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con cui il dott. Domenico Arcuri è stato nominato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in attuazione al citato art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20 marzo 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, è disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, intestata al suddetto commissario straordinario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da COVID-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro (20A02256)

(GU n. 104 del 21-4-2020)

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: «Riparto del Fondo di 70 milioni di euro per il concorso al finanziamento delle spese dei comuni, in misura pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, per interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da COVID-19», adottato ai sensi dell'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia».



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (20A02257)

(GU n.104 del 21-4-2020)

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: «Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale», adottato ai sensi dell'art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «Cura Italia».



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 664) (20A02261)

(GU n. 105 del 22-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei

settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli adempimenti mortuari in sicurezza;

Considerata la necessità di evitare l'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata dal Ministero della salute;

Viste le richieste delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia;

Ravvisata la necessità, in ragione dell'emergenza Covid -19, di consentire l'espletamento, da parte dei Commissari delegati, dei compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare le emergenze di protezione civile dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

Art. 2. Disposizioni in materia di attività cimiteriale

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il prefetto ha facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

Art. 3. Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali

1. Le regioni e province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.

3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837,66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al presidente della Regione Lombardia-soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Art. 4. Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali

1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 663) (20A02260)

(GU n. 105 del 22-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020;

Considerato che il richiamato art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico-scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;

Rilevato che la composizione del Comitato tecnico-scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;

Considerato che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all'attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all'interno del Comitato tecnico-scientifico con gli esperti di seguito indicati;

Considerata la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Comitato tecnico-scientifico

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:

«Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:

dott. Agostino Miozzo, coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore del Comitato;

prof. Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità;

dott. Claudio D'Amario, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

dott. Mario Dionisio, direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima - aerea e di frontiera del Ministero della salute;

dott. Achille Iachino, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;

dott. Sergio Iavicoli, direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL;

dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

Ordinanza 18 aprile 2020

prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute;

dott. Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

dott. Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della salute;

gen. Nicola Sebastiani, Ispettore generale della sanità militare del Ministero della difesa;

dott. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome.

2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:

prof. Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento emergenze, anesthesiologia e rianimazione del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

prof. Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa - collo del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi - con compiti di segreteria del Comitato;

dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità;

dott. Francesco Maraglino, direttore dell'Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;

prof. Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia;

prof. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l'invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.».

2. A far data dall'emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 APRILE 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A02315)

(GU n. 107 del 24-4-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 con la quale è stato disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti- legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 122, comma 9, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede, tra l'altro, che con delibera del Consiglio dei ministri vengono stanziati apposite risorse finanziarie, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per l'acquisizione dei beni e per le attività di cui al medesimo art. 122, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 con il quale, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Delibera del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2020

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato incrementato di 1.650 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con cui il dott. Domenico Arcuri è stato nominato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in attuazione al citato art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, è disposto un ulteriore stanziamento di euro 900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del citato decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, intestata al suddetto commissario straordinario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 665) (20A02333)

(GU n.107 del 24-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 n. 660 del 5 aprile 2020, e nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti dispo-

sizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l'istituzione di una unità socio sanitaria da porre a disposizione delle Regioni interessate, anche per le esigenze degli istituti penitenziari;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Costituzione di una unità socio sanitario

1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b).

2. L'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie:

- a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
- b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
- c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.

3. La partecipazione alla predetta unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso:

- a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
- b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quest'ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva.

4. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal Ministero della giustizia. Le regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9.

5. A ciascun operatore dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.

6. Le regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del Dipartimento della protezione civile, nonché del viaggio di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui ai comma 9.

Ordinanza 22 aprile 2020

7. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

8. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare idonea polizza assicurativa in favore degli operatori a copertura dell'attività prestata ai sensi della presente ordinanza.

9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziare per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 666) (20A02331)

(GU n. 107 del 24-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti dispo-

sizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni previste dalle ciate ordinanze numeri 654 e 656, rispettivamente del 20 e 26 marzo 2020, in ragione del gravoso impegno del personale sanitario facente parte dell'Unità medico specialistica e di quella tecnico infermieristica ivi previste ed al fine di specificare in capo a quale Ente spetti la competenza a rimborsare le spese di viaggio e di alloggio, del predetto personale;

Tenuto conto che il predetto personale sanitario, ai fini della successiva presa in servizio nelle regioni interessate, viene previamente convocato nella città di Roma per l'effettuazione dei tamponi rino-faringei, propedeutici e necessari a detta presa in servizio;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. *Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020*

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «300 medici» sono sostituite dalle seguenti: «500 medici»;

al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7»;

al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati».

Art. 2. *Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020*

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7»;

al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di

Ordinanza 22 aprile 2020

trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 667) (20A02332)

(GU n.107 del 24-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, e l'art. 1 dell'ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, l'art. 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, che prevede l'obbligo di presentazione di un'autorizzazione all'esportazione per le spedizioni di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea, autorizzazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri e del commercio internazionale;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 11628, del 6 marzo 2020 con la quale è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della

Ordinanza 22 aprile 2020

legge n. 317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, la notifica urgente dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 639/2020 (2020/108/I);

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 85600, del 23 marzo 2020 con la quale si comunica che la Commissione europea, in seguito all'esame della misura notificata, ha ritenuto giustificata l'adozione urgente dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 639/2020, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 7, della direttiva UE n. 2015/1535;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 18913 del 3 aprile 2020, con la quale è stato chiarito al Commissario straordinario nominato ex art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella qualità di soggetto attuatore del medesimo Commissario, che dall'ordinanza n. 641/2020 «non deriva vincolo di esportazione intra UE;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 21060, del 10 aprile 2020 con la quale è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge n. 317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, la notifica urgente dell'interpretazione dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 639/2020 (2020/217/I);

Considerato che tale notifica dispone che «l'art. 1, comma 1b dell'OCDPC n. 641/2020 va interpretato nel senso che l'estensione ivi prevista si applica solo alla priorità nell'acquisto dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi da parte della protezione civile a cui deve essere data priorità nella fornitura. Tale interpretazione assicura la coerenza tra il principio di libera circolazione delle merci sul territorio UE e la impellente necessità di assicurare tali strumenti alle strutture sanitarie italiane per la cura dei pazienti Covid positivi ivi ricoverati, fermo l'eventuale esercizio del potere di requisizione ove necessario.»;

Considerato che ai fini dell'esportazione fuori dall'Unione europea e dei Paesi assimilati l'esportazione, dei beni inclusi nell'allegato I, viene regolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, con le procedure ivi previste;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Cessazione efficacia

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e, di conseguenza, tale ultimo periodo richiamato nell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 641 del 28 febbraio 2020, cessano di avere efficacia dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali (Ordinanza n. 11) (20A02353)

(GU n.108 del 27-4-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che lo stesso art. 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;

Considerata la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine «chirurgiche» in esito al prossimo avvio della così detta «fase 2»;

Considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine «chirurgiche», ritenute «beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza» e, quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;

Considerato che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;

Considerato che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019 e la tabella ivi compendiate definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;
pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 ;

Dispone:

Art. 1. Prezzi massimi di vendita al consumo

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Commissario straordinario
ARCURI

ALLEGATO 1

Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683)

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;
pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)

(GU n.108 del 27-4-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto può es-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

sere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Li-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

nee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla sop-

pressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovrappollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche ammi-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

nistrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale

di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

- 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- 2) il divieto di contatti sociali;
- 3) il divieto di spostamenti e viaggi;
- 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

- a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esi-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

genze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

- a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
- 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
- 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aero-stazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediata-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

mente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 8. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata

Art. 10. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 26 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897

ALLEGATO 1

Commercio al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 3

ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO

ATECO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO

ATECO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

ALLEGATO 4**Misure igienico-sanitarie**

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATO 5**Misure per gli esercizi commerciali**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ALLEGATO 6**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali**

24 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi
 - In particolare, le informazioni riguardano
 - o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter rimanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà con-

1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

sentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²²

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (*v. infra*).

2. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
 - Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
 - Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
 - le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
 - in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
 - L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
 - nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
 - l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
 - è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
 - I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi azien-

dali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
 - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchè rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
 - Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
 - Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
 - Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
 - Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
 - Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

ALLEGATO 7

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p. A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
 - assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 - utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
 - sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
 - sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale mi-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

sura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -nel rispetto delle indicazioni riportate in nota ³- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo

3. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter rimanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;

- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D. P. I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'ap-
po-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

sito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONO-PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchè rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sin-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

tomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omissi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile

la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N. B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

ALLEGATO 8

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrtrasporto, Confartigianato, Assoport, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
 - La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
 - Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO**SETTORE AEREO**

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S. M. N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

- o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

- o o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

- o o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

- o o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

- o o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a questa spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)
- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
 - per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
 - per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
 - per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.
 - Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per

quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19

ALLEGATO 9

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Misure di carattere generale

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- È necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
- Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
- Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti, e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
- Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITÀ DI TRASPORTO

SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
 - interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
 - previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
 - obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
 - i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
 - attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
 - introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

- evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
 - I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
 - Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

- l'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.);

- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:

- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;

- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;

- per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO. SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;

- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

- prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:

- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta;
- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;

- sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

- nelle stazioni della metropolitana:

- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;

- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabili;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

– prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;

- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
- aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti *on line*.

Nelle grandi stazioni:

- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
 - annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
 - limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
 - ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;
 - nelle attività commerciali:
 - contingentamento delle presenze;
 - mantenimento delle distanze interpersonali;
 - separazione dei flussi di entrata/uscita;
 - utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
 - regolamentazione delle code di attesa;
 - acquisti *on line* e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

A bordo treno:

- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedicato ai servizi di igiene e decoro;
- previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
- distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
 - distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a "scacchiera";
 - applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
 - adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
 - sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.


Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.


Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

ALLEGATO 10

Principi per il monitoraggio del rischio sanitario





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 669) (20A02356)

(GU n.109 del 28-4-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 680 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,

Ordinanza 24 aprile 2020

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto l'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», che dispone che i pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, anche locali, non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani del 22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessità di superare il limite di importo sopra richiamato per i pagamenti per cassa degli enti locali in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti dei predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l'IBAN o altri strumenti similari;

Ravvisata la necessità di consentire ai suindicati soggetti di poter riscuotere le somme spettanti per cassa oltre il limite previsto dall'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di ridurre ulteriormente l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Misure in favore della popolazione

1. In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di tremila euro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 aprile 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A02393)

(GU n.109 del 28-4-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Ordinanza 26 aprile 2020

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2020, n. 97;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2020, n. 84;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza del 28 marzo 2020, n. 6, concernente le attività frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/403 del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 di modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici»;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di accelerare il più possibile le procedure per sdoganare i beni mobili utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2020 concernente «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020;

Ravvisata l'esigenza di velocizzare e razionalizzare ulteriormente le procedure relative all'importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, tra cui gli strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e anche l'importazione dei medesimi dispositivi medici per l'immissione sul mercato;

Tenuto conto della necessità per la durata dell'emergenza COVID-19 di semplificare e razionalizzare l'acquisizione di dispositivi medici di importazione, in deroga a procedure amministrative e in particolari casi anche a procedure di valutazione della conformità;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, il nulla osta sanitario per l'importazione non per finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ivi compresi gli strumenti e gli apparecchi sanitari e i dispositivi di ventilazione,

Ordinanza 26 aprile 2020

destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, e di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2020, nonché per l'importazione ai fini dell'immissione sul mercato di dispositivi medici dello stesso tipo, è rilasciato dal competente USMAF sulla base di verifiche sull'apposizione della marcatura CE nonché sulla conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

2. È consentito al fabbricante dei dispositivi di cui al comma 1, per il tramite del suo mandatario nell'Unione europea o degli altri soggetti responsabili della immissione in commercio di dispositivi medici, registrarsi nonché registrare il proprio dispositivo medico nella banca dati del Ministero della salute, secondo quanto previsto all'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 entro il termine di trenta giorni a partire dal rilascio del nulla osta.

3. Nel caso in cui i dispositivi medici di cui al comma 1, controllati per l'importazione non per finalità commerciali, risultino privi di marcatura CE, il competente ufficio USMAF comunica l'esito del controllo sanitario al richiedente e al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per gli adempimenti di competenza in relazione alla valutazione di conformità a norme tecniche o a soluzioni alternative, che comunque soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al dispositivo stesso.

4. Ai soli fini dell'importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3, non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario da parte dell'USMAF, nè all'immissione in commercio, la circostanza che l'etichetta sia scritta in una delle lingue dell'Unione Europea diversa rispetto alla lingua italiana.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129

Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare (20A02355)

(GU n.109 del 28-4-2020)

Vigente al: 28-4-2020

*Alle associazioni di categoria
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e
dell'ippica
dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari
icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Al Ministero della salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
dgsan@postacert.sanita.it*

Con la presente circolare si intende dare riscontro alle segnalazioni pervenute da codeste associazioni imprenditoriali riguardo alle difficoltà nell'ottemperare per tempo, da parte delle imprese, ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare a seguito dell'adozione delle misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure precauzionali adottate hanno infatti comportato la limitazione delle attività di supporto a quelle del settore alimentare, la chiusura di alcune di queste attività ed in ogni caso un generalizzato rallentamento nella produzione e fornitura degli imballaggi destinati alle imprese del settore alimentare, chiamate invece a mantenere inalterati i livelli produttivi.

Ne consegue che nella disponibilità immediata delle imprese permangono ancora etichette ed imballaggi ordinati prima dell'applicazione della recente normativa dell'Unione e di quella nazionale in materia di origine degli alimenti.

Le predette difficoltà di ottemperare alle nuove disposizioni sono state rappresentate dalle associazioni di categoria dell'industria alimentare dell'Unione europea alla Commissione europea, che ha quindi chiesto agli Stati membri di valutare l'opportunità di adottare, da parte degli Stati membri o della stessa Commissione, misure di temporaneo differimento dell'applicazione di alcuni obblighi di etichettatura, fra cui quelli del regolamento UE n. 2018/775 in materia di indicazione dell'ingrediente primario.

In considerazione pertanto del periodo di difficoltà eccezionale attraversato dalle imprese nella fase contingente, informate le amministrazioni in indirizzo, è consentito lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell'Unione n. 2018/775, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione.

La presente circolare, inviata alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione, viene trasmessa alle amministrazioni in indirizzo, a fini di diramazione ai dipendenti uffici deputati ai controlli sull'applicazione della predetta normativa.

Roma, 23 aprile 2020

*Il direttore generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese*
FIORENTINO

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (20G00045)

(GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Vigente al: 30-4-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GUALTIERI, MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

al comma 2, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5» e le parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «attuazione comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 1».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'atti-

vità lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-quater (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio

sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale). -

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di volontariato). - 1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «1 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto»;

al comma 4, le parole: «la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella B allegata al presente decreto» e le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella B».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Unità speciali di continuità assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che

non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con disabilità). - 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «dell'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5-bis, comma 3»;

al comma 5, dopo le parole: «ai medici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19,».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali). - 1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5-ter (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia). - 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano al censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quater (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici). - 1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

novembre 2010, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 5-quinquies (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria). - 1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p. A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario). - 1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «ovvero fino al termine» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero oltre il termine»;

al comma 4, le parole: «alla stregua dei valori» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i valori»;

al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore» e le parole: «o di quello» sono sostituite dalle seguenti: «o secondo quello».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «tramite portale on-line sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il portale on line nel sito internet».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: «esponenziale» è soppressa e le parole: «test patogeni» sono sostituite dalle seguenti: «test per patogeni»;

al comma 3, le parole: «Le attività professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività professionali»;

al comma 4, le parole: «- per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a) per l'anno 2020» e le parole: «- per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «b) per l'anno 2021».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»;

al comma 3, le parole: «35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede» sono sostituite dalle seguenti: «35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,» sono soppresse, le parole: «all'articolo 1 del predetto decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2-bis del presente decreto» e le parole: «e dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9»;

al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad euro 15.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» e le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

- a) agli operatori sanitari;
- b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5-bis»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «che li immettono» sono sostituite dalle seguenti: «che le immettono» e, al secondo periodo, le parole: «dalla citata autocertificazione le aziende produttrici» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata autocertificazione, i produttori»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «dalla citata autocertificazione le aziende produttrici» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata autocertificazione, i produttori» e, all'ultimo periodo, le parole: «norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti.».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale). - 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i sog-

getti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera sanitaria). - 1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)».

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto

una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».

Al titolo I, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Finanziamento delle case rifugio). - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegno ordinario di cui al presente articolo»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «e sono trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti»;

al comma 10, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 9»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipen-

denti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;

il comma 6 è soppresso;

al comma 7, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 5»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020» e, al secondo periodo, le parole: «La concessione del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione dell'assegno»;

al comma 2, le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1»;

al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per la durata della sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione», al secondo periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti» e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome», al terzo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni», all'ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni»;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 6»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo so-

ziale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo»;

alla rubrica, le parole: «Nuove disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Nuove disposizioni».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 10 e 11»;

al comma 3, le parole: «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 10 e 11»;

al comma 6, le parole: «non vi sia genitore» sono sostituite dalle seguenti: «non vi sia altro genitore»;

al comma 8, le parole: «all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

al comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

al comma 11, la parola: «annui» è soppressa.

All'articolo 24:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non spetta» sono sostituite dalle seguenti: «non spettano»;

al comma 6, le parole: «sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «dai lavoratori» è inserita la seguente: «dipendenti»; il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»;

al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «al giorno 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 22 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo».

All'articolo 35:

al comma 3, dopo le parole: «entro la medesima data» sono inserite le seguenti: «del 31 ottobre 2020» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2».

All'articolo 36:

al comma 1, lettera a), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

al comma 1, lettera b), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» e

le parole: «il servizio all'utenza può essere modulato» sono sostituite dalle seguenti: «modulare il servizio all'utenza».

All'articolo 37:

al comma 1, al primo e al terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, dopo la parola: «prescrizione» sono inserite le seguenti: «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

All'articolo 40:

al comma 1, la parola: «considerata» è sostituita dalla seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio 2019, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di alcune prestazioni».

All'articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 42:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno», al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo, le parole da: «del D. P. R.» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma»;

al comma 2, le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: «l'Inail entro provvede» sono sostituite dalle seguenti: «l'INAIL provvede»;

al comma 2, dopo le parole: «100 unità di personale», le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020). - 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 46:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo».

All'articolo 47:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è sospesa dalla data» sono inserite le seguenti: «di entrata in vigore», al secondo periodo, le parole: «socio-sanitari e sanitari» sono soppresse e, all'ultimo periodo, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».

All'articolo 48:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dell'art. 3 c. 1 del D. L. del 23 febbraio 2020 n. 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,», le parole: «o resi» sono sostituite dalle seguenti: «o rese» e la parola: «ricreare» è sostituita dalla seguente: «creare» e, al secondo periodo, le parole: «sinora previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sinora previste»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «La corresponsione della seconda quota,» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda quota»;

al comma 3, le parole: «assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo,».

Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020). - 1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis».

All'articolo 50:

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.»;

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.» e le parole: «esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «esame istruttorio.»;

al comma 2, le parole: «legge 27/12/2019, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2019, n. 160.»;

alla rubrica, le parole: «disciplina FIR» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR».

All'articolo 54:

al comma 1, alinea, le parole: «della legge 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Legge 24 aprile 2020, n. 27

al comma 1, lettera a., le parole: «a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «a) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa», le parole: «DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e le parole: «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate»;

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

al comma 2, alinea, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”»;

al comma 3, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto» e le parole: «, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto-legge n. 9/2020» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 244 del 2007» e le parole: «DM 132/2010» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis (Fondo Simest). - 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura). - 1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto

piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1».

All'articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.»;

il capoverso «Art. 44-bis» è sostituito dal seguente: «Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)»;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «sono comprese» sono sostituite dalle seguenti: «sono compresi»;

al capoverso 6, le parole: «stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «stesso soggetto».

All'articolo 56:

al comma 2, alinea, le parole da: «dall'art. 106» fino a «bancario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

al comma 2, lettera a), le parole: «se superiori» sono sostituite dalle seguenti: «se successivi»;

al comma 2, lettera c), la parola: «imprese» è sostituita dalla seguente: «Imprese»;

al comma 3, le parole: «art. 47 DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «lettera a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c).»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sezione speciale» è inserita la seguente: «del»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «dagli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti finanziatori», le parole: «in relazione a: (i) l'inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione: 1) all'inadempimento», le parole: «(ii) il mancato» sono sostituite dalle seguenti: «2) al mancato» e le parole: «(iii) l'inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «3) all'inadempimento», al secondo periodo, le parole: «gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti finanziatori» e, al terzo periodo, le parole: «30 settembre.2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

al comma 9, le parole: «in favore della banca» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del soggetto finanziatore»;

al comma 11, le parole: «prevista del» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal» e le parole: «ai sensi all'articolo 107» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 108».

All'articolo 57:

al comma 3, le parole: «dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», la parola: «CDP» è sostituita dalle seguenti: la Cassa depositi e prestiti» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalle seguenti: riassegnati».

All'articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «nonché quelle» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelle».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria). - 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020). - 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021”.

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio».

All'articolo 62:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata»; al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo,» sono inserite le seguenti: «di Brescia,».

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato). - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico».

All'articolo 63:

al comma 1, le parole: «1. Ai titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai titolari» e le parole: «che possiedono un reddito» sono sostituite dalle seguenti: «con un reddito»;
al comma 2, dopo le parole: «mese di aprile» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 65:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa».

All'articolo 66:

al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,»;

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti» e, al secondo periodo, le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «del 28 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2020».

All'articolo 67:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «24 aprile 2017, n. 50,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e la parola: «D. P. R.» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 3, le parole: «del c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile e», le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368», le parole: «nonché le risposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto» è inserita la seguente: «1990»;

al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 3,».

All'articolo 68:

al comma 1, le parole: «legge 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 luglio»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020»;

al comma 3, le parole: «È differito» sono sostituite dalle seguenti: «Sono differiti».

All'articolo 69:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del mese» sono sostituite dalle seguenti: «ultimo giorno di ciascun mese successivo»;

al comma 2, le parole: «n. 147 e ss.mm. e ii.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 147,» e dopo le parole: «mese di marzo» è inserita la seguente: «2020»;

al comma 3, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

All'articolo 71:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità».

Nel titolo IV, dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

«Art. 71-bis (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale). - 1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3”».

Al titolo V, la partizione: «Capo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 72:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 1, lettera c), le parole: «30 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001»;

al comma 2, lettera b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 3, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con propri decreti.»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».

Dopo l'articolo 72 sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze). - 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radio-audizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati). - 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Initalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Initalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Initalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Initalia alla data del 2 marzo 2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19). - 1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali».

All'articolo 73:

al comma 2, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

al comma 3, le parole: «Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo previsto dal comma 1» e le parole: «commi 9 e 55» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 55»;

al comma 4, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo» e dopo le parole: «e le fondazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi.».

Dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

«Art. 73-bis (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale».

All'articolo 74:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale»;

al comma 3, le parole: «al del Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo» e le parole: «e di euro 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.000.000»;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t. G.» è sostituita dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t. G.)», le parole da: «per il periodo di ulteriori» fino a «di cui euro 3.049.500» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo periodo, dopo le parole: «31 maggio 2010, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

al comma 5, le parole da: «di cui all'art. 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno» e le parole: «al corso di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane»;

al comma 8, la parola: «105.368.367» è sostituita dalla seguente: «110.044.367», le parole: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo

126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis,» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti:

«Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso). - 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 74-ter (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate). - 1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020».

All'articolo 75:

al comma 1, le parole: «n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81», dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i servizi di telemedicina,», le parole: «articolo 3 decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo», le parole: «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere», dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56» e dopo le parole: «(software as a service)» sono inserite le seguenti: «e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale», le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.»), ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «in legge» sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di Anac» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)» e, al secondo periodo, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione»;

al comma 4, le parole: «dal decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo».

All'articolo 78:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C911 del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato»;

al comma 3, dopo le parole: «l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accogli-

mento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016.

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono

concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di un'apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016».

All'articolo 79:

al comma 2, le parole: «data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» e la parola: «rilevanti» è soppressa;

al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»

All'articolo 81:

al comma 1, le parole: «testo legge» sono sostituite dalle seguenti: «testo di legge».

All'articolo 82:

al comma 1, alle parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono premesse le seguenti: «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;

al comma 2, le parole: «Capo II del d. Lgs n. 259/2003 e s.m.i.» sono sostituite dalle seguenti: «capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 4, le parole: «della PdC» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 83:

al comma 3, lettera a), le parole: «, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» sono sostituite dalle seguenti: «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona», dopo le parole: «di matrimonio o di affinità» sono inserite le seguenti: «, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali», le parole: «di interdizione, di inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «di interdizione e di inabilitazione» e dopo le parole: «grave pregiudizio alle parti» sono inserite le seguenti: «; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,»;

al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole: «del fermo» sono inserite le seguenti: «o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare» e dopo le parole: «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «di prevenzione.» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;

al comma 7, lettera f), le parole: «e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;

al comma 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi»;

al comma 8, le parole: «di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

al comma 9, le parole: «308 309» sono sostituite dalle seguenti: «308, 309»;

al comma 11, dopo le parole: «n. 179, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

al comma 12, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la

persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistararlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria»;

al comma 17, le parole: «del regime di semilibertà» sono sostituite dalle seguenti: «e del regime di semilibertà»;

il comma 20 è sostituito dai seguenti:

«20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia»;

al comma 21, dopo la parola: «relativi» sono inserite le seguenti: «alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,»;

il comma 22 è soppresso.

All'articolo 84:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al comma 3, le parole: «dal 8 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'8 marzo», le parole: «e le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle prescrizioni» e dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.»;

il comma 11 è soppresso.

All'articolo 85:

al comma 2, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.»;

al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»;

al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice delibera in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»;

al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica»;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174».

All'articolo 86:

al comma 1, le parole: «detenuti-anche» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti anche»; al comma 3, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

Dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:

«Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione). - 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

All'articolo 87:

al comma 1, alinea, alle parole: «Fino alla cessazione» è premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;

al comma 1, lettera a), le parole: «negli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «nei luoghi di lavoro» e le parole: «la presenza sul luogo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «tale presenza»;

al comma 2, le parole: «legge 23 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 maggio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «lett. b),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva»;

al comma 5, le parole: «sono sospese» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso»;

al comma 6, le parole: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19»;

al comma 7, le parole: «Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente da servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,», le parole: «articolo 37, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al», dopo le parole: «del 7 maggio 2008» sono inserite le seguenti: «, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008,» e le parole: «del personale direttivo e dirigente e non direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari».

Dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico). - 1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, Consip S.p. A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p. A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "per la sperimentazione" sono soppresse».

L'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura). - 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati».

Dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

«Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher

dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».

All'articolo 89:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» sono inserite le seguenti: «da ripartire»;

al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante» e le parole: «per il turismo.» sono sostituite dalle seguenti: «per il turismo.»;

al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione».

All'articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633,».

Dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis (Carta della famiglia). - 1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

All'articolo 91:

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto è sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto è sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»;

al secondo capoverso, le parole: «- All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo»;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 92:

al comma 1, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata»

al comma 2, al primo periodo, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»;

al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, nè sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è

sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021»»;

alla rubrica, le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

All'articolo 93:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 94:

alla rubrica, la parola: «areo» è sostituita dalla seguente: «aereo».

Dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

All'articolo 96:

al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse».

All'articolo 98:

al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide»;

al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di».

All'articolo 99:

al comma 3, le parole: «dell'art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile»;

al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».

All'articolo 100:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» sono inserite le seguenti: «il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020».

All'articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D. P. R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonché»;

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 agosto», la parola: «D. P. R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11

luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020».

All'articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007»;

al comma 2, le parole: «si abilitano» sono sostituite dalle seguenti: «sono abilitati»;

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43.».

All'articolo 103:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,

ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione»;

al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino a: «n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19»;

al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica

blica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

All'articolo 104:

al comma 1, le parole: «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020».

All'articolo 105:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020.

1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».

All'articolo 106:

al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «Le medesime società» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime banche, società e mutue»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti».

All'articolo 107:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»;

al comma 2, le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;

al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»;

al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni».

Dopo l'articolo 107 è inserito il seguente:

«Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali). - 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

All'articolo 108:

al comma 1, le parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono soppresse e le parole: «con successiva immissione dell'invio» sono sostituite dalle seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

All'articolo 109:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19»;

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

All'articolo 110:

al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario».

All'articolo 111:

al comma 2, le parole: «da approvarsi dalla Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «da approvare da parte della Giunta» e le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»;

al comma 3, la parola: «legge» è sostituita dalle seguenti: «della legge»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»;

al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, le parole: «mutui regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni».

All'articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro».

All'articolo 113:

al comma 1, lettera c), le parole: «n. 14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»;

al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».

All'articolo 114:

al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero».

All'articolo 115:

al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «con DPCM 9 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

All'articolo 116:

al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo».

L'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “fino a non oltre il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020”».

L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020”».

All'articolo 119:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1».

All'articolo 120:

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5»;

al comma 7, le parole: «per l'anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riguardo al comma 4,» sono inserite le seguenti: «nonché a 2 milioni di euro nell'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis,».

Dopo l'articolo 121 sono inseriti i seguenti:

«Art. 121-bis (Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza). - 1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020

a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 121-ter (Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020). - 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio».

All'articolo 122:

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 3, la parola: «compete» è sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» è sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»;

al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede».

All'articolo 123:

al comma 3, le parole: «non è a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore»;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati»;

al comma 6, le parole: «articolo 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della»;

al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» è inserita la seguente: «penitenziario»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».

L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

All'articolo 125:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare nè stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

Dopo l'articolo 125 sono inseriti i seguenti:

«Art. 125-bis (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). - 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Art. 125-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 126:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e successive integrazioni e modificazioni» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «approvazione del» sono soppresse;

al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse;

al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis»;

al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

al comma 10, la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «finalizzati»;

al comma 11, le parole: «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» sono sostituite dalle seguenti: «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario».

Nella tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, le parole: «articolo 1, c. 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, c. 3».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» (20A02357)

(GU n. 110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Vigente al: 29-4-2020

Titolo I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2020 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1. *Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al presente decreto.))

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati *((nella tabella A allegata al presente decreto.))*

3. Per le finalità *((di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5.))* è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati *((nella tabella A allegata al presente decreto.))*

Art. 2. Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'*(attuazione del comma 1))*, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

((Art. 2 bis. Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari

1. *Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:*

a) *procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio*

2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)

((Art. 2 ter. Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo

avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.)

((Art. 2 quater. Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

((Art. 2 quinquies. Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della

durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. *Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.*

4. *Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.)*

((Art. 2 sexies. Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale

1. *Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.)*

((Art. 2 septies. Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. *Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.)*

Art. 3. Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purchè autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciato a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo *(la tabella A allegata al presente decreto.)*

Art. 4. Disciplina delle aree sanitarie temporanee

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica *(1° agosto)* 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20

della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo *((la tabella B allegata al presente decreto))*. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi *((di cui alla tabella B))*; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

((Art. 4 bis. Unità speciali di continuità assistenziale

1. *Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.*

2. *Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.*

3. *Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.*

4. *Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.)*

((Art. 4 ter. Assistenza ad alunni e a persone con disabilità

1. *Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.*

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.*

3. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)*

Art. 5. Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p. A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi *((dell'articolo 5-bis, comma 3))*.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, *((compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19,))* e agli operatori sanitari e sociosanitari.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 5 bis. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. *Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

2. *Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.*

3. *Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.))*

((Art. 5 ter. Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia

1. *Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federa-*

zione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigeno-terapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))

((Art. 5 quater. Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.))

((Art. 5 quinquies. Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p. A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.)

((Art. 5 sexies. Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. *Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.*

2. *Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.))*

Art. 6. Requisizioni in uso o in proprietà

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, *((ovvero oltre il termine))* al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, *((secondo i valori))* correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se

non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, *((secondo il valore))* corrente di mercato dell'immobile requisito *((o secondo quello))* di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Art. 7. Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 45;
- b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
- c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
- d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
- e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite *((tramite il portale on line nel sito internet))* del Ministero della difesa « www.difesa.it » e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di complemento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 8. Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di *((test per patogeni))* rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. *((Le attività professionali))* svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

a) *((per l'anno 2020))*, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) *((per l'anno 2021))*, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Art. 9. Potenziamento delle strutture della Sanità militare

1. *((Al fine di fronteggiare))* le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a *((35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede))* ai sensi dell'articolo 126.

Art. 10. Potenziamento risorse umane dell'INAIL

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui *((all'articolo 2-bis del presente decreto))*, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *((e all'articolo 9))*, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura *((degli oneri))* di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000 *((per l'anno 2020))*, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 11. Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalità di cui al primo periodo l'Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
- b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
- c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
- d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12. Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli *((articoli 2-bis e 2-ter))*, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Art. 13. *Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie ((e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione))*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al ((decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)), è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli ((articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto).

1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.)

((Art. 14. Sorveglianza sanitaria

1. *La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:*

- a) *agli operatori sanitari;*
- b) *agli operatori dei servizi pubblici essenziali;*
- c) *ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.*

2. *I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.)*

Art. 15. *Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale*

1. Fermo quanto previsto ((dall'articolo 5-bis)), per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro ((che le immettono)) in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((dall'invio della citata autocertificazione, i produttori)) e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni ((dall'invio della citata autocertificazione, i produttori)) e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della

stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle *((norme vigenti))*.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16. *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è *((disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto))*.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 17. *(Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).*

((Art. 17 bis. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1. *Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.*

2. *La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.*

3. *I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.*

4. *Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-qua-*

terdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.)

((Art. 17 ter. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliere-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.)

((Art. 17 quater. Proroga di validità della tessera sanitaria

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).))

Art. 18. Rifinanziamento fondi

((1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono,

sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco « COV 20 », garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.)

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 18 bis. Finanziamento delle case rifugio

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.)

Titolo II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19. *Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», ((per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

((2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.))

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, *((per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1))*, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. *((L'assegno ordinario di cui al presente articolo))* su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, *((che sono trasferiti))* ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti *((dai commi da 1 a 9))* si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))

((Art. 19 bis. Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.)

Art. 20. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. Le aziende che *((alla data del 23 febbraio 2020))* hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. *((Soppresso.))*

7. Alla copertura degli oneri previsti *((dai commi da 1 a 5))* si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decre-

to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)

Art. 21. Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che *((alla data del 23 febbraio 2020))*, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. *((La concessione dell'assegno))* ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e *((assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1))* non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 *((e))* 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 22. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, *((per la durata della riduzione o sospensione))* del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori *((sono riconosciuti))* la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti *((nè per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.))*

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. *((Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.))*

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni *((e le province autonome))*, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di

cui al comma 3. Le domande sono presentate *((alle regioni))* e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni *((e le province autonome))* non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. *((Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.))*

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. *((Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.))*

((5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.))

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.))

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. *((Soppresso))*

8. Alla copertura degli oneri previsti *((dai commi da 1 a 6))* si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.))

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate

in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.)

((Art. 22 bis. Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.)

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi ((dei commi 10 e 11)), per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi ((dei commi 10 e 11)), per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condi-

zione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che *((non vi sia altro genitore))* non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui *((all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))*

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa *((di cui al comma 11))*, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 24. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

((2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.))

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 25. *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19*

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo *((non spettano))* in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma *((costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.))*

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 26. *Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato*

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.))* dai lavoratori *((dipendenti))* del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

((2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immu-

nodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.)

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.))*

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, *((che presenta domanda))* all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 27. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo *((2020))*, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 28. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo *((2020))*, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre

alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 29. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del ((*settore del turismo*)) e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 30. Indennità lavoratori del settore agricolo

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 31. Incumulabilità tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ((*ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*))

Art. 32. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine

per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, ((al 1° giugno 2020)).

Art. 33. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del ((decreto legislativo 4 marzo)) 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpl e DISCOLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Art. 34. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Art. 35. Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole «entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data ((del 31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. ((Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di

redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».)

((Art. 35-bis. Disposizioni in materia di volontari della protezione civile

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.)

Art. 36. Disposizioni in materia di patronati.

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all'articolo 4 del *((regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali))* 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) in deroga all'articolo 7 del *((regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali))* 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, *((modulare il servizio all'utenza))*, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 37. ((Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)).

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione *((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria))* di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 38. Indennità lavoratori dello spettacolo.

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 39. Disposizioni in materia di lavoro agile

1. ((Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)), i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.))

Art. 40. Sospensione delle misure di condizionalità ((per l'attribuzione di alcune prestazioni))

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, ((considerate)) la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,)) e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

((1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al

comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.)

Art. 41. Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione

1. Sono sospese fino al ((1° giugno)) 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al ((1° giugno)) 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Art. 42. Disposizioni INAIL

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino ((al 1° giugno)) 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni ((di cui al primo periodo del presente comma)), i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 ((del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma.)) Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019».) La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 43. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, ((l'INAIL provvede)) entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche

e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 44. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 44-bis. Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

1. *In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

2. *Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.*

3. *Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)*

Art. 45. *Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46. *((Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo))*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, *((fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto))*. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 47. *Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare*

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data *((di entrata in vigore))* del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri *((di cui al presente comma))*, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

Art. 48. *Prestazioni individuali domiciliari*

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi *((dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19))*, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le

pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza ((o rese)) nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ((create)) aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative ((sinora previste)), anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. ((La seconda quota)) sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti ((adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo)) e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49. Fondo centrale di garanzia PMI Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

((Art. 49-bis. Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al pre-

sente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.)

Art. 50. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «((comma 499.))» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «((comma 499.))» le seguenti: «All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'((esame istruttorio))».

2. All'art. 1, comma 237, della ((legge 27 dicembre 2019, n. 160)), le parole: «18 aprile 2020» sono sostituite con le seguenti: «18 giugno 2020».

Art. 51. Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art.112 del TUB

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 52. Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»

Art. 53. *Misure per il credito all'esportazione Abrogato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.*

Art. 54. *Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»*

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, ((della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a) *l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa*) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 ((del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)), di aver registrato, ((nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre.)) un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

((b) *per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;*

b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.))

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)), è sostituito dal seguente:

«478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.»

((2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) *sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.*»))

3. ((Con decreto)) di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della ((legge n. 244 del 2007)) sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui ((al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132)).

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 54-bis. Fondo Simest

1. *Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.*

2. *Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.))*

((Art. 54-ter. *Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.))

((Art. 54-quater. *Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura*

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.))

Art. 55. Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

((«Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)»))

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto nè fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate (*sono comprese*) anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo (*stesso soggetto*)).

Art. 56. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti (*dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*)), e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, (*se successivi*)), a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle (*Imprese*) richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'(*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*), di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, (*lettere a), b) e c)*), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale (*del*) Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta (*dai soggetti finanziatori*) se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive (*in relazione: 1) all'inadempimento*) totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (*2) al mancato*) pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (*3) all'inadempimento*) di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, (*i soggetti finanziatori*) possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al (*30 settembre 2020*). Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare (*in favore del soggetto finanziatore*), entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia ((*prevista dal*)) presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ((*ai sensi all'articolo 108*)) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 57. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «Covid-19», le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p. A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p. A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi ((*dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*)). La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che ((*la Cassa depositi e prestiti*)) paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere ((*riassegnati*)) al Fondo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 58. Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Art. 59. *Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19*

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, *((nonché di quelle))* connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Titolo IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 60. *Rimessione in termini per i versamenti*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

((Art. 61. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1. *Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:*

a) *i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;*

b) *i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;*

c) *i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:*

a) *imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;*

b) *federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;*

c) *soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;*

d) *soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;*

e) *soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;*

f) *soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;*

- g) *soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;*
- h) *soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;*
- i) *soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;*
- l) *aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;*
- m) *soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;*
- n) *soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;*
- o) *soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skillift;*
- p) *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;*
- q) *soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;*
- r) *soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;*
- s) *esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;*
- t) *organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

3. *Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.*

4. *Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.*

5. *Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.)*

((Art. 61-bis. Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020

1. *All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021».

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.)

Art. 62. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. ((*Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.*))

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, ((*Brescia,*)) Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

((*Art. 62-bis. Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.))

Art. 63. Premio ai lavoratori dipendenti

1. *((Ai titolari))* di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *((con un reddito))* complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile *((2020))* e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 64. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 65. Credito d'imposta per botteghe e negozi

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

((2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità

complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 66. *Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (*compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti*), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. (*La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.*) Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, (*le erogazioni liberali di cui al presente comma*) sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del (*28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020*).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 67. *Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo

1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,))* e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del *((decreto del Presidente della Repubblica))* 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis *((del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368))*, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, *((nonché nelle risposte))* alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, *((commi 1 e 3))*, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *((legge 30 luglio))* 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

((2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.))

3. *((Sono differiti))* al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 69. Proroga versamenti nel settore dei giochi

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'(*ultimo giorno di ciascun mese successivo*); l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, ((n. 147,)) a decorrere dal mese di marzo ((2020)) e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito ((con modificazioni,)) dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 70. Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 71. Menzione per la rinuncia alle sospensioni

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. ((Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.))

((Art. 71-bis. Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3».)

Titolo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 72. *Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese ((e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà))*

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ((ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane));

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ((ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane));

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001)), n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ((ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)) possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitavia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, *((con propri decreti,))* le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) *la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;*

b) *la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

4-ter. *Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.*

4-quater. *Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))*

((Art. 72-bis. Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. *L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.*

2. *Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.))*

((Art. 72-ter. Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

1. *I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Initalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Initalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Initalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in*

materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.*

3. *Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.)*

((Art. 72-quater. Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19

1. *Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.*

2. *Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.*

3. *Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.)*

Art. 73. Semplificazioni in materia di organi collegiali

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. *((Per lo stesso periodo))* previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

((2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.))

3. *((Per lo stesso periodo previsto dal comma 1))* è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, *((commi 8 e 55))*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. *((Per lo stesso periodo))* previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, *((nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi,))* che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconfe-

renza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

((Art. 73-bis. Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.))

Art. 74. *Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno*

((01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.))

1. ((Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.))

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione

individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati *((al Corpo))* nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario *((ed euro 3.000.000))* per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture *((- Uffici territoriali del Governo (U.t. G.))*), e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, *((a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500))* per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e *((acquisto di dispositivi))* di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122))*, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t. G.

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno *((di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.))*

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - «Concorsi ed Esami», numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t. G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione *((previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno))* 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate *((alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma))*. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

((7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.)

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro ((110.044.367)) nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, ((si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis)), e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2020)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

((Art. 74-bis. Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui

all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.)

((Art. 74-ter. Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.)

Art. 75. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ((ivi inclusi i servizi di telemedicina,)) e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'((articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo)) 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge ((che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere)), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ((nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56,)) sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) ((e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale)), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, *((dalla legge))* 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, *((dalla legge))* 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico *((dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC))*), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

((3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.))

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis *((del codice di cui al decreto legislativo))* 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 76. *Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19*

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 77. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 78. Misure in favore del settore agricolo e della pesca

((1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C911 del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;*
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;*

- c) *articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*
 d) *articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.)

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, *((nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle imprese agricole»;*
 b) *al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese agricole».*

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.)

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, *(anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.*

3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione.»

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).)

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di un'apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria,

unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.)

Art. 79. Misure urgenti per il trasporto aereo

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla *((data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri))* di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p. A. e di Alitalia Cityliner S.p. A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, *((di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.))* di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società, sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più

fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (*e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*) sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 80. Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 81. Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il (*referendum*) confermativo del (*testo di legge*) costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Art. 82. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. (*Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.*) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.

2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del (*capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1°*

agosto 2003, n. 259)), intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti «prioritari» dall'unità di emergenza (*della Presidenza del Consiglio dei ministri*) o dalle unità di crisi regionali.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 83. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati (*e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona*); cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, (*nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*); procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, (*di interdizione e di inabilitazione*) nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

((procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)). In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo *((o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare))*, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, *((procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale))*, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure *((di prevenzione;))*

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

((3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.))

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.

1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, *((dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.))* mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

((h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.))

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti *((di cui al comma 7))* che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, *((308, 309))*, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, *((con modificazioni.))* dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione

forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

((11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis *((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo))* 28 luglio 1989, n. 271.

((12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori

delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.)

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedi-

menti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, *((e del regime di semilibertà))* ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. *((Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.*

20-bis. *Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*

20-ter. *Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.))*

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi *((alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,))* alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. *((Soppresso))*

Art. 84. *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, *((dall'8 marzo))* 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo *((di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104))*. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere *((dall'8 marzo))* 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, *((e delle prescrizioni))* impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,))* al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. *((Soppresso))*

Art. 85. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, *((sentiti))* l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni

di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni (*impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*)), al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) (*la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;*)

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. (*Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.*) Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma

4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. ((Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.))

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. ((In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.))

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. ((Soppresso))

((8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.))

Art. 86. Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei ((detenuti anche)) in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale ((di

conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 86 bis. Disposizioni in materia di immigrazione

1. *In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.*

2. *Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.*

3. *Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.*

4. *Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

5. *Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.)*

Art. 87. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

1. *((Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.))* Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale *((nei luoghi di lavoro))* per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente *((tale presenza))*, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della *((legge 22 maggio 2017))*, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, *((lettera b))*, e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

((3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: «di qualunque durata», sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. *La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.)*

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.))

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, *((è sospeso))* per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. *((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19)),* in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. *((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,))* è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'*((articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al))* decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, *((pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,))* di recepimento dell'accordo sindacale integrativo *((, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo))* e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. *((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.))*

((Art. 87 bis. Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico

1. *Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p. A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.*

2. *Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p. A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*

a) *allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p. A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;*

b) *allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

3. *Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.*

4. *Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.*

5. *All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «per la sperimentazione» sono soppresse.))*

((Art. 88. Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

1. *A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.*

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.)

((Art. 88 bis. Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

((1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

- a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
- b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
- c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rim-

borso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.)

Art. 89. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi ((da ripartire)), uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro *((mediante))* corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e *((per il turismo:))*

c) quanto a 10 milioni di euro *((mediante riduzione))* delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 90. Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,))* la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, *((della legge 22 aprile 1941, n. 633,))* dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

((Art. 90 bis. Carta della famiglia

1. *Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.*

2. *Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.))*

Art. 91. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento *((di cui al presente decreto è sempre valutato))* ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 *((e 1223 del codice civile))*, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.».

((2. All'articolo)) 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'erogazione dell'anticipazione» inserire le seguenti: «, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice.».

Art. 92. *Disposizioni in materia di trasporto ((marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli))*

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data *((di entrata))* in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data *((di entrata))* in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. *((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.))*

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 *((e da effettuare))* secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

((4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, nè sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal

segunte: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021».)

Art. 93. Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui *((al secondo periodo))*, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore *((del presente decreto))*, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziare ai sensi del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((Art. 94 bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

1. *Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi*

quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.)

Art. 95. Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96. Indennità collaboratori sportivi

1. L'indennità di cui all'articolo 27 ((del presente decreto)) è riconosciuta da Sport e Salute S.p. A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, *((convertito, con modificazioni, dalla legge))* 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione *((delle risorse))* di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 97. Aumento anticipazioni FSC

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

Art. 98. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, *((con modificazioni,))* dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano *((comunque valide.))*»

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «2.000 euro» sono sostituite con le seguenti *«((2.000 euro per l'anno 2019 e di)) 4.000 euro per l'anno 2020»;*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali».

Art. 99. Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi *((dell'articolo 793 del codice civile))*, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti *((derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo))* integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Art. 100. Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. *((Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.))* Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, *((il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020,))* sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento

della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 101. *Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempiimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, *((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.))* le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, *((del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica))* 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica *((dell'apprendimento, nonché))* ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 *((dell'8 agosto))* 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato *((decreto del Presidente della Repubblica))* n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. È conseguentemente differita *((all'11 luglio))* 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 *((dell'8 agosto))* 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della *((legge n. 240 del 2010))*, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del *((decreto del Presidente della Repubblica))* n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata *((dell'abilitazione))* scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

((6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. *Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.)*

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 102. Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui *((al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007))*. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, *((sono abilitati))* all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca *((n. 58 del 2018))*, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi

di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

((6)). Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,)) di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della ((legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Art. 103. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

((1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) *i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;*
- b) *le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- c) *i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*
- d) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
- e) *la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;*
- f) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.*

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.))

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge ((23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19)), nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al ((1° settembre 2020.

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

((Art. 103 bis. Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.))

Art. 104. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, ((con scadenza dal 31 gennaio 2020)) è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 105. Ulteriori misure per il settore agricolo

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

((1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».)

Art. 106. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, ((del codice civile,)) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. *((Le medesime banche, società e mutue))* possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.))

Art. 107. Differimento di termini amministrativo-contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

((b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.))

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito *((al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.))*

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

((a) i bilanci)) d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

((b) il bilancio)) consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della *((TARI e della tariffa corrispettiva))*, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti *((PEF))* per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. *((In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:*

- a) *il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;*
- b) *il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;*
- c) *il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;*
- d) *il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.))*

((Art. 107 bis. Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.))

Art. 108. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla

normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma *((e con successiva immissione dell'invio o del pacco))* nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

((1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.))

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Art. 109. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

((1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.))

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. *((L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.))* Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

((2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) *le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;*

b) *in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.))*

Art. 110. Rinvio questionari Sose

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U *((e da parte dei comuni del questionario))* denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

Art. 111. Sospensione quota capitale ((dei prestiti concessi alle regioni)) a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da *((approvare da parte della Giunta))* in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai *((settori economici))* colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, *((della legge))* 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

((4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.))

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni *((di euro))* in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 112. Sospensione quota capitale mutui enti locali

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a *((euro))* 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo *((14 marzo))* 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del *((regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))* 3 giugno 2014, n. 120.

((Art. 113 bis. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.))

Art. 114. Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un

fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per ((65 milioni di euro)) ai comuni e per ((5 milioni di euro)) alle province e città metropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ((con il Ministero)) della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 115. Straordinario polizia locale

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ((ai sensi dell'articolo)) 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19)), non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 116. Termini riorganizzazione Ministeri

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 ((del 1° febbraio)) 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra ((il 1° marzo)) e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

((Art. 117. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse;

b) le parole: «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti

da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».)

((Art. 118. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse;

b) le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020».)

Art. 119. Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio

1. In favore dei magistrati onorari ((di cui agli articoli 1)) e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 120. Piattaforme per la didattica a distanza

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al ((comma 2)), lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al

((*comma 2*)), lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

((*5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.*))

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

((*6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.*))

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni ((*di euro per l'anno 2020*)) con riguardo al comma 4, ((*nonché a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis*)), si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 121. Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

((*Art. 121 bis. Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza*

1. *I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.*)

((Art. 121 ter. Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.))

Art. 122. *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocatione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario ((*competono*)) altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; ((*il Commissario provvede*)) altresì alla gestione

coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) ((n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,)) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della ((Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,)) e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui ((al presente articolo, provvede)) nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 123. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire (*non è superiore*) a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. (*L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.*)

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'*(articolo 1, comma 4, della)* legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto (*penitenziario*), provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

(8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020.)

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

((Art. 124. Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

1. *In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.))*

Art. 125. Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. *((Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.*

2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.))

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie *((delle piccole e medie imprese))* e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, *((industria, artigianato e agricoltura))*, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

((Art. 125 bis. Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. *In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della*

disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.)

((Art. 125 ter. Clausola di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))

Art. 126. Disposizioni finanziarie

1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «58.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «83.000 milioni di euro».

4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.

5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140

milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 *((e a 69 milioni di euro annui))* a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

((6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;*

b) *quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

c) *quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;*

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.)

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al ((comma 7)) entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi ((finalizzati)) a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, ((le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario)), può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Art. 127. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
COMPETENZA			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-104.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	339.340	311.366	301.350
CASSA			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-154.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	388.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

TABELLA A

	quote d'accesso fabbisogno sanitario anno 2019	articolo 1, c. 1	articolo 1, c. 3	articolo 3, c. 1 e 2	articolo 3, c. 3	TOTALE
PIEMONTE	7,39%	18.462.820	7.385.128	17.724.308	11.816.205	55.388.461
V D'AOSTA	0,21%	526.051	210.421	505.009	336.673	1.578.154
LOMBARDIA	16,58%	41.451.232	16.580.493	39.793.183	26.528.788	124.353.695
BOLZANO	0,85%	2.128.555	851.422	2.043.413	1.362.275	6.385.664
TRENTO	0,89%	2.215.305	886.122	2.126.693	1.417.795	6.645.916
VENETO	8,12%	20.310.880	8.124.352	19.498.445	12.998.963	60.932.640
FRIULI	2,06%	5.154.555	2.061.822	4.948.373	3.298.915	15.463.664
LIGURIA	2,69%	6.726.896	2.690.759	6.457.821	4.305.214	20.180.689
E ROMAGNA	7,44%	18.598.263	7.439.305	17.854.332	11.902.888	55.794.788
TOSCANA	6,30%	15.760.280	6.304.112	15.129.868	10.086.579	47.280.839
UMBRIA	1,49%	3.726.843	1.490.737	3.577.770	2.385.180	11.180.530
MARCHE	2,57%	6.422.635	2.569.054	6.165.729	4.110.486	19.267.905
LAZIO	9,68%	24.205.615	9.682.246	23.237.391	15.491.594	72.616.846
ABRUZZO	2,19%	5.480.293	2.192.117	5.261.081	3.507.387	16.440.878
MOLISE	0,52%	1.292.027	516.811	1.240.346	826.897	3.876.080
CAMPANIA	9,32%	23.288.405	9.315.362	22.356.869	14.904.579	69.865.215
PUGLIA	6,63%	16.582.736	6.633.095	15.919.427	10.612.951	49.748.209
BASILICATA	0,94%	2.347.965	939.186	2.254.047	1.502.698	7.043.896
CALABRIA	3,20%	7.993.950	3.197.580	7.674.192	5.116.128	23.981.849
SICILIA	8,18%	20.457.765	8.183.106	19.639.454	13.092.969	61.373.294
SARDEGNA	2,75%	6.866.929	2.746.771	6.592.252	4.394.834	20.600.786
TOTALE	100,00%	250.000.000	100.000.000	240.000.000	160.000.000	750.000.000

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Testo coordinato del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

TABELLA B

	quote d'accesso fabbisogno sanitario anno 2019	articolo 4
PIEMONTE	7,39%	3.692.564
V D'AOSTA	0,21%	105.210
LOMBARDIA	16,58%	8.290.246
BOLZANO	0,85%	425.711
TRENTO	0,89%	443.061
VENETO	8,12%	4.062.176
FRIULI	2,06%	1.030.911
LIGURIA	2,69%	1.345.379
E ROMAGNA	7,44%	3.719.653
TOSCANA	6,30%	3.152.056
UMBRIA	1,49%	745.369
MARCHE	2,57%	1.284.527
LAZIO	9,68%	4.841.123
ABRUZZO	2,19%	1.096.059
MOLISE	0,52%	258.405
CAMPANIA	9,32%	4.657.681
PUGLIA	6,63%	3.316.547
BASILICATA	0,94%	469.593
CALABRIA	3,20%	1.598.790
SICILIA	8,18%	4.091.553
SARDEGNA	2,75%	1.373.386
TOTALE	100,00%	50.000.000

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (20G00046)

(GU n.111 del 30-4-2020)

Vigente al: 1-5-2020

Capo I

Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso è stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;

Ritenuta la necessità ed urgenza di integrare la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento, nonché di introdurre con urgenza le necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19;

Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-bis:

1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Art. 3. *Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020*

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;

2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;

c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;

d) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;

e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;

2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;

f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;

g) al comma 12-quinquies è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;

h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Art. 4. Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Art. 5. Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;

c) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Capo II

Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

Art. 6. Sistema di allerta COVID-19

1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le mo-

dalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:

a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;

b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;

d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.

4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque

non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 aprile 2020

Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (20A02444)

(GU n.112 del 2-5-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 aprile 2020, n. 108;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 11, il quale prevede «nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento»;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota del 30 aprile 2020 con cui i direttori generali della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria trasmettono, all'esito delle consultazioni con le autorità regionali, politiche e tecniche, nel corso delle

Decreto 30 aprile 2020

riunioni del 29 e 30 aprile 2020, il documento relativo ai criteri in merito alle attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A, di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

Decreta:

1. Con il presente decreto sono adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, così come individuati nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2020

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 1128

— Avvertenza:

Il testo integrale del decreto e del relativo allegato, sono consultabili sul sito del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.» (20A02431)

(GU n.112 del 2-5-2020)

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 53 del 2 marzo 2020, il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 60 dell'8 marzo 2020 ed il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 62 del 9 marzo 2020, sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.» (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020) (20A02478)

(GU n.113 del 4-5-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, seconda colonna, all'articolo 4, comma 3, anziché: «... decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40.», leggasi: «... decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40.».

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 30

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(20G00048)

(GU n. 119 del 10-5-2020)

Vigente al: 11-5-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 47-bis;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e 89;

Visto l'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della presenza di casi paucisintomatici o asintomatici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Considerata, in particolare, l'assoluta necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4 e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legge:

Art. 1. Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.

4. L'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.

5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.

6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani», istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accredita-

mento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.

7. I dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica.

8. I soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

9. Ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, possono essere acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257, del 5 novembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.

10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

11. I dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.

12. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.

13. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30

alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

15. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

QUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (20G00047)

(GU n.119 del 10-5-2020)

Vigente al: 11-5-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario

1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter».

Art. 2. Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Art. 3. Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per

la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

Art. 4. Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Art. 5. Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 28 marzo 2020

Procedura semplificata di sdoganamento (Ordinanza n. 6). (20A02604)

(GU n.120 del 11-5-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprietà, tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere;

Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisiti sopraccitati, può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché di centrali di acquisto;

Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata individuata soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;

Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonché la continuità dei servizi essenziali;

Vista la necessità di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attività compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonché presidio della salute e dei correlati interessi pubblici;

Ordinanza 28 marzo 2020

Dispone:

Art. 1. Attività frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito «ADM»), nello svolgimento delle attività di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati nella circolare del Ministero della salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.

Art. 2. Soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto

1. ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali.

2. ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere svincolate ai soggetti indicati nel precedente comma.

3. ADM, contestualmente agli svincoli in base a quanto prescritto dai precedenti commi, provvede a darne comunicazione al commissario straordinario.

4. Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti di cui al comma 1, ADM procederà a segnalare direttamente la circostanza al Commissario straordinario all'indirizzo PEC commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in qualità di soggetto attuatore in conformità all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2020

Il Commissario straordinario: ARCURI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 maggio 2020

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12) (20A02582)

(GU n.120 del 11-5-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che il citato art. 122 statuisce, altresì, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;

Vista l'ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle farmacie»;

Vista l'ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendite al consumo di mascherine facciali - standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della predetta ordinanza, pari a euro 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 1° maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza e le principali associazioni di rappresentanza di farmacie, parafarmacie, distributori: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF;

Ordinanza 9 maggio 2020

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 3 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza ed alcune associazioni di rappresentanza di aziende di distribuzione: Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad;

Ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 9/2020, integrandola con la presente ordinanza, a tutti i soggetti di cui ai citati protocolli al fine di garantire la più ampia diffusione della vendita di mascherine facciali e dispositivi di protezione individuale (DPI);

Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 9/2020, con la quale sono state disciplinate le modalità di vendita al pubblico delle mascherine facciali;

Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali;

Dispone:

Art. 1. Estensione

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli iscritti alle associazioni di cui ai protocolli meglio sopra identificati, nonché, a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi.

Art. 2. Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo già disposte con ordinanza n. 9/2020

1. Ferma restando la possibilità di informazione semplificata, per le finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1 della citata ordinanza n. 9/2020, ciascun esercente, così come individuato nel precedente art. 1, nel procedere alla vendita al consumo, laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, laddove applicabili, è, comunque, tenuto a garantire l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:

luogo ed anno di produzione;

indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;

che non si tratta di un presidio medico chirurgico;

che è monouso.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: ARCURI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 9 maggio 2020

Integrazione della procedura di sdoganamento (Ordinanza n. 13) (20A02605)

(GU n. 120 del 11-5-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato il combinato disposto dell'art. 6 e art. 122 del citato decreto-legge n. 18 con cui sono stati attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprietà, tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere;

Considerato l'art. 122 richiamato con cui il Commissario, nell'esercizio dei poteri requisiti sopracitati, può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché di centrali di acquisto;

Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata individuata soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso;

Ritenuto necessario, stante la situazione emergenziale, assicurare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei servizi allo stesso afferenti nonché la continuità dei servizi essenziali;

Vista la necessità di individuare una procedura di sdoganamento che consenta di velocizzare i tempi delle attività compiute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con garanzia, in ogni caso, del rispetto delle citate disposizioni nonché presidio della salute e dei correlati interessi pubblici;

Ordinanza 9 maggio 2020

Vista l'ordinanza n. 6/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata allo svincolo diretto dei soggetti meglio indicati nell'art. 2 della medesima ordinanza.

Ritenuto necessario, sulla base dei protocolli di intesa siglati dal Commissario straordinario con: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad, nell'interesse dei propri associati/aderenti, estendere gli effetti della suindicata ordinanza n. 6/2020 anche a tali soggetti;

Dispone:

Art. 1. Estensione effetti ordinanza 6/2020

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attività di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, indicati nella circolare del Ministero della salute protocollo 4373 del 12 febbraio 2020, anche nei confronti degli associati/aderenti alle associazioni firmatarie, meglio di seguito indicate, dei protocolli di intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario straordinario: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad.

2. Gli associati/aderenti alle associazioni sottoscrittrici dei suddetti protocolli hanno diritto ad utilizzare le procedure doganali di svincolo diretto e/o di svincolo celere per l'importazione cumulativa, assoggettata a IVA e imposte doganali, dovute per legge, dei materiali così come meglio descritti al precedente comma 1, destinati alla vendita al consumo.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: ARCURI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante: «Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.» (20A02669)

(GU n. 123 del 14-5-2020)

Nel titolo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 1, prima colonna della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione straordinaria, n. 119 del 10 maggio 2020, anziché: «...di tipo mafioso, terroristico e mafioso...», leggasi: «...di tipo terroristico o mafioso...»; e anziché: «...o al fine di agevolare l'associazione mafiosa...», leggasi: «...o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo...».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020). (20A02626)

(GU n.124 del 15-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 19)

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D. P. R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Titolo I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1. *Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2. CPotenziamento delle risorse umane del Ministero della salute

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2 bis. Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere

generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2 ter. *Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale*

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10

marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2 quater. *Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale*

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 quinquies. *Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2 sexies. *Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale*

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2 septies. *Disposizioni urgenti in materia di volontariato*

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3. *Potenziamento delle reti di assistenza territoriale*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purchè autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o

delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.

Art. 4. Disciplina delle aree sanitarie temporanee

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella B allegata al presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui alla tabella B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4 bis. Unità speciali di continuità assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 4 ter. Assistenza ad alunni e a persone con disabilità

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5. Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e sociosanitari.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 5 bis. *Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali*

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5 ter. *Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul terri-

torio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 5 quater. *Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici*

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 5 quinquies. *Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria*

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p. A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5 sexies. *Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario*

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano

le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6. Requisizioni in uso o in proprietà

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consente, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, secondo il valore corrente di mercato dell'immobile requisito o secondo quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Art. 7. Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 45;
- b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
- c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
- d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
- e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completa-

mento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 8. Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test per patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Art. 9. Potenziamento delle strutture della Sanità militare

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 10. Potenziamento risorse umane dell'INAIL

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 11. Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalità di cui al primo periodo l'Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
- b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
- c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
- d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12. Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Art. 13. Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.

1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

Art. 14. Sorveglianza sanitaria

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

- a) agli operatori sanitari;
- b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Art. 15. Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16. *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 17. *(Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).***Art. 17 bis.** *Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17 ter. *Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliere-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 17 quater. *Proroga di validità della tessera sanitaria*

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.systemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Art. 18. *Rifinanziamento fondi*

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 18 bis. *Finanziamento delle case rifugio*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19. *Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L'as-

segno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 19 bis. *Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 20. *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria*

1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Soppresso.

7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 21. *Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 22. Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.

5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Soppresso

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.

Art. 22 bis. *Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23. *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19*

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 24. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 25. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo

della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui

sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 27. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 28. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 29. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 30. Indennità lavoratori del settore agricolo

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 31. Incumulabilità tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 32. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

Art. 33. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpl e DISCOLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Art. 34. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Art. 35. Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale" sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale".

Art. 35 bis. *Disposizioni in materia di volontari della protezione civile*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.

Art. 36. *Disposizioni in materia di patronati*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 37. *Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 38. *Indennità lavoratori dello spettacolo*

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo

2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 39. *Disposizioni in materia di lavoro agile*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Art. 40. *Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni*

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati

con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.

Art. 41. *Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione*

1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Art. 42. *Disposizioni INAIL*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 43. *Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari*

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1°

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 44. *Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19*

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 44 bis. *Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020*

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 45. *Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico*

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in

posse del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46. *Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 47. *Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare*

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al presente comma, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissione o di esclusione dalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

Art. 48. *Prestazioni individuali domiciliari*

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggrega-

zione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49. *Fondo centrale di garanzia PMI*

Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 49 bis. *Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020*

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 50. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: "comma 499." le seguenti: "All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio";

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: "comma 499." le seguenti: "All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».

2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «18 aprile 2020» sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".

Art. 51. Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art.112 del TUB

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 52. Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»

Art. 53. Misure per il credito all'esportazione

Abrogato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 54. Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;

b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.».

2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito».

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 54 bis. Fondo Simest

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 54 ter. Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Art. 54 quater. *Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura*

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

Art. 55. *Misure di sostegno finanziario alle imprese*

1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto nè fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili nè fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto».

Art. 56. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e sen-

za alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 57. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p. A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p. A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che la Cassa depositi e prestiti paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 58. Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento

della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Art. 59. *Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19*

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché di quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Titolo IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 60. *Rimessione in termini per i versamenti*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61. *Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

Art. 61 bis. *Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021».

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

Art. 62. *Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 62 bis. *Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi", sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Art. 63. Premio ai lavoratori dipendenti

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 64. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 65. Credito d'imposta per botteghe e negozi

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 66. *Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2020.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 67. *Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

3. Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23

ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 69. *Proroga versamenti nel settore dei giochi*

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 70. *Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*

Abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 71. *Menzione per la rinuncia alle sospensioni*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Art. 71 bis. *Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale*

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3».

Titolo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 72. *Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà*

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del COVID-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Initalia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 72 bis. *Sospensione dei pagamenti delle utenze*

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 72 ter. *Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati*

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 72 quater. *Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19*

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

Art. 73. *Semplificazioni in materia di organi collegiali*

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza

i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 73 bis. *Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 74. *Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno*

01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario ed euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per il acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (U.t. G.), e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t. G.

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t. G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 74 bis. *Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso*

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui

all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

Art. 74 ter. *Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate*

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

Art. 75. *Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese*

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "start-up innovativa" o un "piccola e media impresa innovativa", iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 76. *Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.*

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 77. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 78. Misure in favore del settore agricolo e della pesca

1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C911 del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

- c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";
- b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.

3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016.

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di un'apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria,

unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016.

Art. 79. Misure urgenti per il trasporto aereo

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p. A. e di Alitalia Cityliner S.p. A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società, sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più

fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 80. Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 81. Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Art. 82. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.

2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi regionali.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 83. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.

1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione

forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori

delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedi-

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

menti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Soppresso

Art. 84. *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole "deve essere depositata", sono inserite le seguenti: ", anche a mezzo del servizio postale,.". Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. Soppresso

Art. 85. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentiti l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprozessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma

4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. Soppresso

8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Art. 86. Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.

Art. 86 bis. *Disposizioni in materia di immigrazione*

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 87. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.

Art. 87 bis. *Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico*

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p. A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p. A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p. A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "per la sperimentazione" sono soppresse.

Art. 88. *Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*

1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

Art. 88 bis. *Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

- a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
- b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
- c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rim-

borso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Art. 89. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

creto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 90. Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 90 bis. Carta della famiglia

1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 91. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti."

2. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: " , consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".

Art. 92. *Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli*

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, nè sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".

4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Art. 93. Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94. Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziato ai sensi del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94 bis. Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Art. 95. Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96. Indennità collaboratori sportivi

1. L'indennità di cui all'articolo 27 del presente decreto è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio

2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 97. Aumento anticipazioni FSC

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

Art. 98. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide».

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".

Art. 99. Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via

esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Art. 100. *Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 101. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. È conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio

dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 102. *Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie*

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Art. 103. *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020.

6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 103 bis. *Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci*

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 104. *Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 105. *Ulteriori misure per il settore agricolo*

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole "quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "sesto grado". Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020.

1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Art. 106. *Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 107. Differimento di termini amministrativo-contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.

Art. 107 bis. *Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali*

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Art. 108. *Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco

nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Art. 109. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 110. Rinvio questionari Sose

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è fissato in centotanta giorni.

Art. 111. Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di COVID-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 112. Sospensione quota capitale mutui enti locali

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 113 bis. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Art. 114. Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 115. Straordinario polizia locale

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 116. Termini riorganizzazione Ministeri

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

Art. 117. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “fino a non oltre il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020”.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

Art. 118. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020”.

Art. 119. Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 120. Piattaforme per la didattica a distanza

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità

della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonché a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 121. *Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari*

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Art. 121 bis. *Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza*

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 121 ter. *Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020*

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito

dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 122. *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario competono altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 123. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 124. Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Art. 125. *Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni*

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.

2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare nè stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Art. 125 bis. *Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico*

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di inse-

diamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

- a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
- b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
- c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Art. 125 ter. *Clausola di salvaguardia*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 126. *Disposizioni finanziarie*

1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "58.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "83.000 milioni di euro".

4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.

5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 221,3 milioni di euro

per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-

zione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Art. 127. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
COMPETENZA			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-104.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	339.340	311.366	301.350
CASSA			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-154.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	388.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

TABELLA A

	quote d'accesso fabbisogno sanitario anno 2019	articolo 1, c. 1	articolo 1, c. 3	articolo 3, c. 1 e 2	articolo 3, c. 3	TOTALE
PIEMONTE	7,39%	18.462.820	7.385.128	17.724.308	11.816.205	55.388.461
V D' AOSTA	0,21%	526.051	210.421	505.009	336.673	1.578.154
LOMBARDIA	16,58%	41.451.232	16.580.493	39.793.183	26.528.788	124.353.695
BOLZANO	0,85%	2.128.555	851.422	2.043.413	1.362.275	6.385.664
TRENTO	0,89%	2.215.305	886.122	2.126.693	1.417.795	6.645.916
VENETO	8,12%	20.310.880	8.124.352	19.498.445	12.998.963	60.932.640
FRIULI	2,06%	5.154.555	2.061.822	4.948.373	3.298.915	15.463.664
LIGURIA	2,69%	6.726.896	2.690.759	6.457.821	4.305.214	20.180.689
E ROMAGNA	7,44%	18.598.263	7.439.305	17.854.332	11.902.888	55.794.788
TOSCANA	6,30%	15.760.280	6.304.112	15.129.868	10.086.579	47.280.839
UMBRIA	1,49%	3.726.843	1.490.737	3.577.770	2.385.180	11.180.530
MARCHE	2,57%	6.422.635	2.569.054	6.165.729	4.110.486	19.267.905
LAZIO	9,68%	24.205.615	9.682.246	23.237.391	15.491.594	72.616.846
ABRUZZO	2,19%	5.480.293	2.192.117	5.261.081	3.507.387	16.440.878
MOLISE	0,52%	1.292.027	516.811	1.240.346	826.897	3.876.080
CAMPANIA	9,32%	23.288.405	9.315.362	22.356.869	14.904.579	69.865.215
PUGLIA	6,63%	16.582.736	6.633.095	15.919.427	10.612.951	49.748.209
BASILICATA	0,94%	2.347.965	939.186	2.254.047	1.502.698	7.043.896
CALABRIA	3,20%	7.993.950	3.197.580	7.674.192	5.116.128	23.981.849
SICILIA	8,18%	20.457.765	8.183.106	19.639.454	13.092.969	61.373.294
SARDEGNA	2,75%	6.866.929	2.746.771	6.592.252	4.394.834	20.600.786
TOTALE	100,00%	250.000.000	100.000.000	240.000.000	160.000.000	750.000.000

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020

TABELLA B

	quote d'accesso fabbisogno sanitario anno 2019	articolo 4
PIEMONTE	7,39%	3.692.564
V D'AOSTA	0,21%	105.210
LOMBARDIA	16,58%	8.290.246
BOLZANO	0,85%	425.711
TRENTO	0,89%	443.061
VENETO	8,12%	4.062.176
FRIULI	2,06%	1.030.911
LIGURIA	2,69%	1.345.379
E ROMAGNA	7,44%	3.719.653
TOSCANA	6,30%	3.152.056
UMBRIA	1,49%	745.369
MARCHE	2,57%	1.284.527
LAZIO	9,68%	4.841.123
ABRUZZO	2,19%	1.096.059
MOLISE	0,52%	258.405
CAMPANIA	9,32%	4.657.681
PUGLIA	6,63%	3.316.547
BASILICATA	0,94%	469.593
CALABRIA	3,20%	1.598.790
SICILIA	8,18%	4.091.553
SARDEGNA	2,75%	1.373.386
TOTALE	100,00%	50.000.000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 maggio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 672) (20A02628)

(GU n. 124 del 15-5-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 103, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

Ordinanza 12 maggio 2020

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure per il superamento del contesto di criticità in rassegna e, in particolare, integrare la previsione contenuta nella citata ordinanza n. 645 dell'8 marzo 2020, al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019 per tutta la durata dello stato di emergenza;

Ravvisata altresì la necessità di assicurare la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. *Ulteriori disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500*

1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020.

Art. 2. *Disposizioni per l'operatività del Dipartimento della protezione civile*

1. In considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso per il superamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, l'efficacia del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» decorre dal 1° dicembre 2020. La disposizione di cui al presente comma non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello la cui scadenza è prevista entro il 30 settembre 2020 possono essere prorogati fino al 1° dicembre 2020 in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai relativi oneri, quantificati in 330.314.000,00 euro si provvede nell'ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato Generale» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CO-
VID-19

ORDINANZA 14 maggio 2020

**Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoga-
namento» (20A02691)**

(GU n.124 del 15-5-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di conteni-
mento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Vista l'ordinanza n. 13/2020 del Commissario straordinario con la quale l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli è stata autorizzata allo svincolo diretto dei soggetti meglio indicati
nell'art. 1 della medesima ordinanza;

Ritenuto necessario procedere ad una modifica integrativa di quanto indicato nella citata
ordinanza n. 13/2020, rinviando, per tutto il resto a quanto indicato nella citata ordinanza;

Dispone:

All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 13/2020 del Commissario straordinario, dopo le
parole: «12 febbraio 2020,» e prima delle parole: «anche nei confronti degli» si aggiunge la
seguente frase: «di ogni bene mobile di qualsiasi genere occorrente per il contrasto al
COVID-19, nonché di mascherine chirurgiche o assimilabili,».

All'art. 1, comma 2, le parole: «destinati alla vendita al consumo» sono sostituite dalle
seguenti: «destinati ai medesimi per la vendita al consumo».

La presente ordinanza di modifica è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
italiana.

Roma, 14 maggio 2020

Il Commissario straordinario: ARCURI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(20G00051)

(GU n.125 del 16-5-2020)

Vigente al: 16-5-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, se-

condo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2. Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3. Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Traducción al español

Las páginas que siguen contienen una traducción de apoyo realizada externamente por la herramienta de traducción automática de la Comisión Europea *eTranslation*. La traducción de las normas, del italiano al español, no es una traducción jurada, ni una traducción oficial.

La AEBOE no será responsable del uso que se haga de esta traducción de apoyo, ni tampoco de los daños ocasionados que, de forma directa o indirecta, puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre las personas, provocados por el uso de la traducción de apoyo.

(*)

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS 31 DE ENERO DE 2020

Declaración del estado de emergencia por el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A00737)

(BO Serie General núm. 26 de 01-02-2020)

EL CONSEJO DE MINISTROS
EN SU REUNIÓN DE 31 DE ENERO DE 2020,

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular su artículo 7, apartado 1, letra c), y su artículo 24, apartado 1,

Vista la Directiva del Presidente del Consejo de Ministros, de 26 de octubre de 2012, relativa a las directrices relativas al desarrollo de las actividades preparatorias de las deliberaciones del Consejo de Ministros y a la elaboración de las órdenes previstas en el artículo 5 de la Ley n.º 225, de 24 de febrero de 1992, en su versión modificada, que, con arreglo al artículo 15, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, sigue en vigor hasta la publicación de la nueva Directiva en la materia;

Vista la Declaración de emergencia sanitaria pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 30 de enero de 2020,

Vistas las recomendaciones a la Comunidad Internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de aplicar medidas adecuadas;

A la vista de la actual situación de crisis internacional provocada por la aparición de riesgos para la seguridad pública y privada en relación con los agentes virales, que afectan también a Italia;

Se considera que este contexto de riesgo, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de llevar a cabo una acción completa de previsión y prevención, requiere la asunción inmediata de iniciativas de carácter extraordinario y urgente, con el fin de afrontar adecuadamente las posibles situaciones de perjuicio a la comunidad presente en el territorio nacional;

Considerando la necesidad de apoyar la actividad en curso del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, también mediante el fortalecimiento de las instalaciones sanitarias y el control de las fronteras aéreas y terrestres;

Vista la nota de 31 de enero de 2020, mediante la cual el Ministro de Sanidad representó la necesidad de declarar la situación de emergencia nacional prevista en el artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 1/2018;

Considerando asimismo que el Fondo para emergencias nacionales a que se refiere el párrafo 1 del artículo 44 del mencionado Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, inscrito en el presupuesto autónomo de la Presidencia del Consejo de Ministros, presenta la disponibilidad necesaria para hacer frente a las intervenciones de los tipos mencionados en las letras a) y b) del párrafo 2 del artículo 25 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, en la medida determinada por el resultado de la evaluación expedita realizada por el Departamento de Protección

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Resolución del Consejo de Ministros 31 de enero de 2020

Civil sobre la base de los datos y la información disponibles y en colaboración con el Ministerio de Salud;

Que, por lo tanto, es necesario garantizar que todas las iniciativas extraordinarias se lleven a cabo sin demora, tanto en el territorio nacional como en el internacional, a fin de hacer frente a la grave situación internacional que se vive;

Dado que esta situación de emergencia, en cuanto a intensidad y alcance, no está cubierta por los medios y competencias ordinarios;

Considerando, por tanto, las condiciones establecidas en el artículo 7, apartado 1, letra c), y en el artículo 24, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1/2018 para la declaración de emergencia;

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros;

Decide:

1) Teniendo en cuenta lo anterior, a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 24, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, el estado de emergencia debe declararse, durante un período de 6 meses a partir de la fecha de la presente resolución, como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles.

2) Para la ejecución de las operaciones contempladas en el artículo 25, apartado 2, letra a), y b), del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, que deben llevarse a cabo en caso de urgencia, el Jefe del Departamento de Protección Civil dispondrá de una excepción a cada disposición vigente y conforme a los principios generales del ordenamiento jurídico, dentro de los límites de los recursos mencionados en el apartado 3.

(3) Para la aplicación de las primeras medidas, a la espera de que se evalúen las repercusiones concretas del acto de que se trate, se pagarán 5 000 000,00 EUR procedentes del fondo nacional de urgencia contemplado en el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018.

La presente Decisión se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 31 de enero de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

(*)

MINISTERIO DE SALUD

Orden 30 de enero de 2020

Medidas de prevención contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV) (20A00738)

(BO Serie General núm. 26 de 01-02-2020)

EL MINISTRO DE SALUD

Vistos los artículos 32, 117, párrafo 2, letra q) y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud, y, en particular, su artículo 32,

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento de la Policía de Navegación Aérea, aprobado por el Real Decreto 1045 de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.^a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vistas las circulares de la Dirección General de Prevención de la Salud del Ministerio de Sanidad, ref. n.º 1997 de 22 de enero de 2020 y n.º 2302, de 27 de enero de 2020;

Dado que, tal como está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), se introdujo un procedimiento de salud, gestionado por los Servicios de Sanidad Marítima, Aérea y de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, a fin de verificar la posible presencia a bordo de la aeronave de sospechas de casos sintomáticos y de prever su posible reubicación en bioseguridad, así como la vigilancia de los pasajeros aéreos directos de China (y de cualquier otro vuelo con sospecha de 2019-nCoV);

Cabe señalar también que se ha distribuido y colocado material informativo en los aeropuertos para informar a los viajeros internacionales, que se ha dedicado un espacio especial del portal del Ministerio de Salud a las actualizaciones relativas al evento y que se ha mejorado el servicio de información a los ciudadanos que ofrece el servicio de utilidad pública número 1500;

Considerando que, en el Estado, todos los pasajeros que llegan a Italia y que vuelan con vuelo directo desde países, incluidas zonas en las que se ha producido una transmisión au-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

tóctona sostenida (2019 - nCoV), están sujetos a controles sanitarios, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad;

Considerando que, para garantizar que los procedimientos sean rápidos y seguros, puede ser necesario llevar a cabo tales controles sanitarios tanto a bordo de la aeronave como en las zonas específicas designadas a tal efecto por el USMAF-SAN competente, en los ámbitos de los aeródromos;

Vista la Orden Ministerial de 25 de enero de 2020, por la que se establecen medidas preventivas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV);

Tomando nota de la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento significativo en el número de casos y muertes notificados a la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo, OMS);

Considerando que los conocimientos adquiridos hasta el momento en este formulario muestran una transmisión humana sostenida de la infección en China;

Recordando el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), que no impide a los Estados partes aplicar medidas sanitarias, de conformidad con su legislación nacional y con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, en respuesta a riesgos específicos para la salud pública o emergencias sanitarias de interés internacional que permitan alcanzar el mismo nivel de protección de la salud o un nivel superior al de las recomendaciones de la OMS;

Tomando nota de que tales medidas no deben ser más restrictivas para el tráfico internacional y más invasivas o intrusivas para las personas con alternativas razonables capaces de alcanzar un nivel adecuado de protección de la salud, y que, a la hora de determinar si se aplican las medidas sanitarias en cuestión, los Estados parte deben basar sus decisiones en:

- (a) sobre principios científicos;
- (b) sobre las pruebas científicas disponibles de un riesgo para la salud o, cuando dichas pruebas no sean suficientes, sobre la información disponible, incluida la información facilitada por la OMS y otras organizaciones intergubernamentales y otros organismos internacionales; y
- (c) cualquier consejo o asesoramiento específico de la OMS;

Considerando que un Estado Parte que aplique medidas sanitarias adicionales que entorpezcan sustancialmente el tráfico internacional debe proporcionar a la OMS una salud pública racional y la información científica pertinente;

Considerando que debe adoptarse cualquier otra medida adecuada para prevenir, reducir y contener el riesgo de propagación de la infección por el nuevo Coronavirus (2019 -nCoV) entre la población, teniendo en cuenta también las indicaciones de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades;

Evaluar las posibles soluciones técnicas para la mejora de la vigilancia sanitaria necesaria, con las menores molestias y costes para todas las partes interesadas;

Considerando que China incluye varias zonas en las que se ha producido una transmisión autóctona sostenida del nuevo coronavirus (2019 -nCoV);

Considera que es necesario y urgente adoptar medidas para impedir la entrada de viajeros internacionales procedentes de China durante el tiempo que sea necesario y suficiente para garantizar un nivel adecuado de protección de la salud;

PROMULGA
el orden siguiente:

Artículo 1.

1. A fin de garantizar un nivel adecuado de protección de la salud, se impide el tránsito aéreo desde China, como país que incluye zonas en las que se ha producido una transmisión autóctona sostenida del nuevo coronavirus (2019 - nCoV).

2. Las compañías aéreas, las empresas y los organismos tanto públicos como privados, que explotan los aeropuertos están obligados a cumplir la presente ordenanza y las

Orden 30 de enero de 2020

medidas de aplicación adoptadas por la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ENAC) y otras autoridades competentes.

Artículo 2.

1. Esta orden será válida durante un período de 90 días a contar desde la fecha actual.

Esta orden será remitida a los organismos de control para su registro y publicada en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 30 de enero de 2020

El Ministro: SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 31 de enero de 2020 Actas del Tribunal de Cuentas MIUR, MIBAC, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, reg. Anterior n.º 203.



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 3 de febrero de 2020

Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con el desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden núm. 630) (20A00802)

(BO Serie General núm. 32 de 08-02-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017,

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Considerando que, en la situación antes mencionada, pueden producirse riesgos relacionados con los agentes virales, lo que, debido a su intensidad o a su prevalencia, debe, con una intervención inmediata, tener que hacer frente a medios y poderes extraordinarios para los períodos de tiempo limitados y predefinidos;

Se considera que este contexto de emergencia, especialmente en lo que respecta a la necesidad de llevar a cabo una acción completa de previsión y prevención, requiere la asunción inmediata de iniciativas de carácter extraordinario y urgente destinadas a adquirir la disponibilidad de personal, bienes y servicios, identificando también procedimientos administrativos adecuados de carácter informativo e interviniendo oportunamente en el marco de la definición de un marco de medidas operacionales, incluidas las estructurales, de carácter preparatorio para hacer frente adecuadamente a posibles situaciones de daño a la comunidad;

Considerando que el Ministro de Salud ya ha adoptado medidas específicas con ordenanzas de salud pública continuas y urgentes del 25 y el 30 de enero de 2020, en las que se prevén, respectivamente, medidas para reforzar el personal sanitario que se empleará en las actividades de vigilancia sanitaria, así como medidas para prohibir el tráfico aéreo;

Considerando que las provincias autónomas de Trento y de Bolzano tienen competencias legislativas exclusivas en materia de protección civil en el sentido del artículo 8, apartado 13, del Decreto Presidencial n.º 670, de 31 de agosto de 1972, y del ejercicio de las funciones administrativas resultantes en el sentido del artículo 16, apartado 1, de dicho Decreto;

Considerando que el artículo 35, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.º 381, de 22 de marzo de 1974, establece, para las Provincias autónomas de Trento y de Bolzano, que las intervenciones estatales son adicionales a los niveles regional y provincial

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 3 de febrero de 2020

y que, en caso de intervención, se entienden sin perjuicio de las competencias provinciales y del funcionamiento del sistema provincial;

Considerando que la situación de emergencia en curso, en términos de urgencia, no permite completar los procedimientos normales, sino que requiere el uso de poderes extraordinarios de excepción a la legislación vigente;

Vista la nota del Ministro de Sanidad de 1 de febrero de 2020,

Vista la nota del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2020,

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Resuelve:

Artículo 1. Coordinación de las intervenciones

1. Para hacer frente a la situación de emergencia derivada de los acontecimientos a los que se hace referencia en el prólogo, el jefe del Departamento de Protección Civil garantiza que se coordinen las actuaciones necesarias, utilizando el mismo Departamento, los componentes y estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil, así como los organismos de ejecución, que también se identifican entre entidades públicas y entidades privadas, económicas y no económicas, actuando sobre la base de directivas específicas, sin nuevos gastos públicos o con mayor gasto público.

2. El jefe del Departamento de Protección Civil, a través de las entidades mencionadas en el apartado 1, coordinará la aplicación de las medidas destinadas a:

a) la organización y ejecución de la ayuda y asistencia al público afectado por la emergencia de que se trate, así como la adopción de medidas urgentes y necesarias para eliminar las situaciones de peligro para la seguridad pública y privada, con especial referencia a la continuación de las medidas urgentes ya adoptadas por el Ministro de Sanidad mediante las órdenes a que se hace referencia en la introducción, la posible prohibición del tráfico aéreo, terrestre y marítimo en el territorio nacional, el regreso de las personas presentes en los países de riesgo y la repatriación asistida de ciudadanos extranjeros a los países de origen en situación de riesgo, la adquisición de medicamentos, productos sanitarios, protección personal y biocidas, incluso a través de los organismos de ejecución a que se refiere el apartado 1, los requisitos de bienes muebles, sanitarios, personales y biocidas, incluso mediante la intervención de los prefectos locales, y la gestión de dichos bienes, garantizando todas las formas de asistencia a la población afectada;

b) el restablecimiento o el fortalecimiento, también mediante procedimientos de urgencia, de la funcionalidad de los servicios públicos y las infraestructuras necesarias para superar la emergencia específica y la adopción de medidas encaminadas a garantizar la continuidad de los servicios de atención de la salud en los territorios afectados, incluso mediante intervenciones de carácter temporal.

3. Los recursos financieros para la ejecución de las intervenciones se transferirán, en particular por adelantado, a las entidades contempladas en el apartado 1 y se comunicarán sobre la base de un justificante original de los gastos efectuados, así como la prueba de la existencia de un nexo causal con los acontecimientos examinados. Las provincias autónomas de Trento y de Bolzano presentarán sus informes de conformidad con lo dispuesto en la Ley n.º 7 de cuentas provinciales de 14 de septiembre de 1979 y en la Ley Provincial n.º 1 de 2002, respectivamente.

4. Las medidas a que se refiere el presente auto se declararán urgentes e inmediatas, así como de interés público y, en su caso, se modificarán de acuerdo con la normativa urbanística vigente. Será aplicable a dicha ayuda el artículo 34, apartado 7, y 8 del Decreto Ley n.º 133, de 11 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 164 de 11 de noviembre de 2014.

5. A fin de asegurar la realización de las intervenciones mencionadas en el párrafo 4, el Jefe del Departamento de Protección Civil, recurriendo también a las personas mencionadas

Orden 3 de febrero de 2020

en el párrafo 1, prevé, para las ocupaciones de emergencia y para cualquier expropiación de las zonas necesarias para la realización de las intervenciones, la redacción del estado de coherencia y del informe de entrega en posesión de la tierra incluso con la sola presencia de dos testigos, una vez emitido el decreto de ocupación de emergencia e independientemente de cualquier otro cumplimiento.

Artículo 2. Comité Científico y Técnico

1. Para la ejecución de las intervenciones a que se refiere la presente ordenanza, el Jefe del Departamento de Protección Civil recurre a un Comité técnico-científico, establecido por su propia medida, integrado por el Secretario General del Ministerio de Salud, el Director General de Prevención Sanitaria del Ministerio de Salud, el Director de la oficina de coordinación de las Oficinas de Salud Marítima, Aérea y Fronteriza del Ministerio de Salud, por el Director Científico del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas «Lazzaro Esallanzani», por el Presidente del Instituto Superior de Salud, por un representante de la Comisión de Salud designado por el Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas y por el coordinador de la oficina de promoción e integración del Servicio Nacional de Protección Civil del Departamento de Protección Civil, que actúa como coordinador del Comité. El Comité puede integrarse en relación con necesidades específicas.

2. Los miembros del Comité a que se refiere el apartado 1 actuarán de oficio. Los honorarios, la asistencia y otras tasas no se abonarán por su participación en el Comité.

Artículo 3. Excepciones

1. Para el ejercicio de las actividades a que se refiere la presente orden, dentro del respeto de los principios generales del ordenamiento jurídico y de las exigencias derivadas del ordenamiento jurídico comunitario, el Jefe del Departamento de Protección Civil y todo organismo de ejecución designado por éste podrá, basándose en motivos justificados, establecer excepciones a las siguientes disposiciones legales:

Real Decreto n.º 523, de 25 de julio de 1904, artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99;

Real Decreto n.º 2440, de 18 de noviembre de 1923, artículos 3, 5, 6, párrafo segundo, 7, 9, 13, 14, 15, 19 y 20;

El Real Decreto n.º 3267, de 30 de diciembre de 1923, artículos 7 y 8;

Real Decreto n.º 827, de 23 de mayo de 1924, artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 119;

Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, artículos 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14 ter, 14 quáter, 14 quinquies, 16, 17, 19 y 20, posteriormente modificados y completados.

Decreto del Presidente de la República N.º 445, de 28 de diciembre de 2000, artículos 40, párrafo 1 del artículo 43, 44a y 72;

Decreto Legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, artículo 191, apartado 3;

Decreto del Presidente de la República n.º 327, de 8 de junio de 2001, artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 y 49;

Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, modificado posteriormente, los artículos 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies, 29 undecies, 29 terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, 239, 253, en relación con los artículos 188 ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 y 216 del mencionado Decreto Legislativo n.º 152/2006, de conformidad con la Directiva 2008/98CEE; con referencia a los artículos 19, 20, 23, 24, 24 bis, 25, 26 y 27-bis del Decreto Legislativo n.º 152/2006, en lo que respecta a los plazos establecidos en el mismo;

Decreto del Presidente de la República n.º 254, de 4 de septiembre de 2002, artículo 14; las leyes regionales y otras disposiciones regionales estrechamente relacionadas con las actividades previstas en esta orden.

2. Para el ejercicio de las actividades previstas en esta orden, el Jefe del Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución, si se cumplen las condiciones, podrán

hacer uso de los procedimientos previstos en los artículos 63 y 163 del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, sobre contratos públicos de obras, de servicios y de suministros. Por lo que respecta a los procedimientos de emergencia, podrán establecerse excepciones a los plazos de elaboración de las pruebas a que se refiere el artículo 163, apartado 4, y de comprobación de las condiciones de participación mencionadas en el artículo 163, apartado 7, con respecto a los cuales se podrá renunciar al plazo establecido en el artículo 163, apartado 10, segunda frase.

3. De conformidad con los principios generales del ordenamiento jurídico, la Directiva del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 2004 y las limitaciones derivadas del Derecho comunitario, el Jefe del Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución podrán, con el fin de aplicar las medidas a que se refiere la presente orden, establecer excepciones a los siguientes artículos del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016:

21, a fin de autorizar los procedimientos de encomienda incluso en ausencia de la resolución de planificación;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 y 98, a fin de permitir la simplificación del procedimiento de contratación y la adaptación de los plazos pertinentes a las necesidades del entorno de emergencia; la excepción a los artículos 76 y 98 se refiere al calendario y a las modalidades de las comunicaciones a que se refiere, que deben ejercerse en la medida en que sean compatibles con las necesidades del contexto de emergencia;

35, a fin de permitir la adquisición periódica de bienes y servicios regulares, homogéneos y similares en el período de emergencia;

37 y 38, para permitir que las obras, los servicios y los suministros se efectúen directa e independientemente de todo importe en ausencia de las cualificaciones mencionadas en el mismo y de la utilización de centrales de compras;

40 y 52, a los efectos de admisión de medios de comunicación que no sean electrónicos, cuando las condiciones determinadas por el contexto de emergencia lo requieran;

60, 61 y 85 con objeto de simplificar y acelerar el procedimiento de selección del contratista;

63, párrafo 2, letra c) en lo que se refiere a la posibilidad de autorizar procedimientos negociados sin publicación previa del anuncio de contrato, a fin de acelerar el procedimiento de selección del contratista y de iniciar, por razones de extrema urgencia para la protección de la salud y del medio ambiente, las medidas de infraestructura a que se refiere la presente orden.

Esta excepción podrá utilizarse también, si es necesario, para la identificación de las personas a las que se confiará la verificación previa del diseño a que se refiere el artículo 26, apartado 6, letra a), del Decreto Legislativo n.º 50/2016;

95, por lo que se refiere a la posibilidad de adoptar el criterio de adjudicación con el precio más bajo incluso fuera de las situaciones previstas en la norma;

97, por lo que se refiere a la posibilidad de ejercer la opción de la exclusión automática hasta que el número de ofertas admisibles sea inferior a cinco;

31, con el fin de autorizar, cuando sea estrictamente necesario, la identificación de la RUP entre las entidades adecuadas ajenas a las entidades contratantes, aunque sean empleados permanentes de otras entidades u organismos públicos, en caso de ausencia o insuficiencia de personal interno que reúna los requisitos necesarios para llevar a cabo las tareas y el aumento de los requisitos técnicos y de diseño derivados de las necesidades de emergencia;

24, a efectos de autorizar la asignación de la tarea de diseño a los profesionales ajenos al Órgano de Contratación, en caso de ausencia o de personal interno que cumpla los requisitos necesarios para llevar a cabo la tarea y de aumentar los requisitos técnicos y de proyecto derivados de las necesidades de emergencia;

25, 26 y 27, con vistas a autorizar la simplificación y aceleración del procedimiento relativo a la evaluación del interés arqueológico y a las fases de verificación previa de la concepción y aprobación de los proyectos relacionados;

157 para permitir procedimientos simplificados y expeditivos de diseño y otras tareas afines, de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites establecidos en esta orden;

105, a fin de garantizar la eficacia inmediata de la subcontratación hasta la fecha, a partir de la solicitud del contratista, mediante la realización de controles del cumplimiento de los requisitos, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 163, apartado 7, del Decreto Legislativo n.º 50/2016;

106, a fin de permitir las variantes, incluso si no están previstas en los documentos de la licitación inicial y a efectos de establecer excepciones a los plazos establecidos en los apartados 8 y 14 para el cumplimiento de las disposiciones de la ANAC;

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, en el momento de la presentación de los documentos relativos a los procedimientos de acogida, las partes a las que se refiere el artículo 1 aceptan, también como excepción a los artículos 81 y 85 del Decreto Legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016, las autocertificaciones, realizadas de conformidad con el Decreto Presidencial n.º 445 de 28 de diciembre de 2000, relativas a la posesión de los requisitos de participación en los procedimientos de prueba pública, que las partes mencionadas verifican de conformidad con el artículo 163, párrafo 7, del Decreto Legislativo n.º 50/2016, mediante la base de datos centralizada gestionada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, o los medios de prueba a que se refiere el artículo 86, o mediante otros métodos adecuados compatibles con la gestión de la situación de emergencia, identificados por los mismos responsables de los procedimientos;

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, a efectos de la adquisición de obras, bienes y servicios que estén estrechamente vinculados a las actividades a que se refiere la presente orden, las personas a que se refiere el artículo 1 tampoco podrán realizarse simultáneamente, mediante los procedimientos a que se refieren los artículos 36 y 63, previa selección, cuando sea posible y cuando así lo exija la legislación, de al menos cinco operadores económicos, que controlen el cumplimiento de los requisitos, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 163, apartado 7, del Decreto Legislativo n.º 50/2016. Cuando estos operadores hayan sido seleccionados dentro de la lista blanca de los departamentos provinciales;

6. En vista de la urgencia de la ejecución de las operaciones a que se hace referencia en este orden, las personas a que se refiere el artículo 1 podrán prever sanciones apropiadas para fines urgentes, incluso como excepción a lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto Legislativo n.º 50/2016 y a los acuerdos de trabajo diarios, de conformidad con las normas vigentes en materia de empleo;

7. A la hora de llevar a cabo los procedimientos de adjudicación de obras, servicios y suministros directamente relacionados con las actividades a que se refiere la presente orden, las personas a que se refiere el artículo 1 podrán comprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Legislativo n.º 50 de 2016, las ofertas de carácter anómalas, solicitando las explicaciones necesarias por escrito, dando al licitador un plazo compatible con la situación de emergencia existente y, en cualquier caso, no inferior a cinco días. Si la oferta resulta anómala tras el resultado del procedimiento de verificación, el contratista se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 163, apartado 5, por lo que se refiere a la parte de las obras, los servicios o los suministros que ya hayan sido entregados.

8. Las disposiciones del presente artículo se aplican a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, en la medida en que no estén cubiertas por las competencias atribuidas por el régimen legal a dichas provincias. En lo que respecta a las disposiciones incluidas en el ámbito de aplicación de las materias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios y por las normas de desarrollo pertinentes, las propias provincias serán responsables a los efectos del presente artículo de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Artículo 4. Procedimientos de aprobación de proyectos

1. El jefe del Departamento de Protección Civil, así como cualquier entidad de ejecución designada por el Departamento de Protección Civil, aprobará los proyectos utilizando, en su caso, la conferencia de servicios que se convocará en un plazo de siete días a partir

de la disponibilidad de los proyectos y concluirá en un plazo de 15 días a partir de su convocatoria. En caso de que la conferencia de servicios indique que el representante de una administración o de una de las partes ha estado ausente o, en cualquier caso, no está adecuadamente representado, la conferencia tomará una decisión, sin tener en cuenta su presencia ni la idoneidad de las facultades de representación de los participantes. El desacuerdo que se manifieste durante la conferencia interservicios deberá estar motivado y llevar, para ser admisible, la información específica sobre el diseño necesaria para el consentimiento.

2. La aprobación de los proyectos a que se refiere el presente artículo por las entidades a que se refiere el apartado 1 será modificada, en su caso, por los instrumentos de desarrollo urbano del municipio de que se trate, para la ejecución de las obras o la recaudación de la zona de conformidad, e incluirá un pedido y una declaración de utilidad pública de las obras y la urgencia de las obras.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los dictámenes, visados y permisos relativos a las operaciones que puedan exigirse, incluso después de la Conferencia interdepartamental a que se refiere el apartado 1, serán elaborados por las autoridades en un plazo de siete días a partir de la solicitud y, en caso de no presentarse dentro de dicho plazo, se considerará que se ha llevado a cabo con éxito.

4. Para los proyectos de intervenciones y obras para los que la legislación vigente prevea el procedimiento regional de evaluación del impacto ambiental, o para los proyectos relativos a obras que impliquen accidentes en bienes sujetos a protección de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, los procedimientos correspondientes deberán completarse, como excepción a las disposiciones vigentes, en un plazo máximo de treinta días a partir de la activación, incluida la fase de consulta pública, cuando esté prevista, no inferior a diez días. En los casos de desacuerdo razonado expresado, durante la conferencia de servicios, por las administraciones encargadas de la protección del medio ambiente, del paisaje-territorio, del patrimonio cultural o de la protección de la salud y de la seguridad pública, la decisión - como excepción al procedimiento previsto en el artículo 14-quinquies de la Ley n.º 241 de 7 de agosto de 1990 - se remite: al orden del día de la primera reunión prevista del Consejo de Ministros, cuando la administración disidente es una administración del Estado; al Jefe del Departamento de Protección Civil, que se expresa en un plazo de siete días, en los demás casos.

Artículo 5. Tratamiento de datos personales

1. En el contexto de la ejecución de actividades de protección civil relacionadas con la realización de las actividades objeto de la presente orden, a fin de garantizar el flujo e intercambio más eficaz de los datos personales, las entidades que operan en el Servicio Nacional de Protección Civil a que se refieren los artículos 4 y 13 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, así como las identificadas en el artículo 1 de esta orden, pueden proceder al tratamiento, incluida la comunicación entre sí, de datos personales, incluso en relación con los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016, que son necesarios para el cumplimiento de la función de protección civil en la utilización de los casos a que se refieren los artículos 23 párrafo 1 y 24 párrafo 1 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, hasta el 30 de julio de 2020.

2. El suministro de datos personales a entidades públicas y privadas distintas de las mencionadas en el apartado 1, así como la difusión de datos personales distintos de los contemplados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se realizarán, en los casos en que dicha comunicación sea esencial, para llevar a cabo las actividades a que se refiere la presente orden.

3. Los datos a que se refieren los apartados 1 y 2 se tratarán de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, adoptando las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados.

4. Por lo que se refiere al actual contexto de emergencia, así como a la necesidad de lograr un equilibrio entre la función de rescate y la relativa a la salvaguardia de la confidencialidad de las personas afectadas, las personas a que se refiere el apartado 1 confieren las

Orden 3 de febrero de 2020

autorizaciones contempladas en el artículo 2 quaterdecies, del Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, de manera simplificada y también oralmente.

Artículo 6. *Cláusula de salvaguardia para las provincias autónomas de Trento y Bolzano*

1. Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

2. Para los territorios de las provincias de Bolzano y Trento, las medidas previstas en esta orden se establecerán, de acuerdo con el Jefe del Departamento de Protección Civil, por la Provincia Autónoma competente, de conformidad con los estatutos y las normas de desarrollo correspondientes.

Artículo 7. *Modalidades de financiación*

3. Tal como se establece en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, hasta un máximo de 5 000 000,00 EUR, esto se llevará a cabo según lo establecido en la Decisión del Consejo de Ministros.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 3 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 6 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 631) (20A00871)

(BO Serie General núm. 33 de 10-02-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017,

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo para la salud relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Presidente de la República n.º 122, de 22 de junio de 2009, por el que se coordinan las normas de evaluación de los alumnos y las nuevas normas de desarrollo en la materia, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 137, de 1 de septiembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 169, de 30 de octubre de 2008;

Vista la nota del Ministerio de Educación de 3 de febrero de 2020,

Considerando que, en este contexto de emergencia, deben adoptarse medidas específicas para salvaguardar el curso escolar actual de los estudiantes que participan en programas de movilidad internacional en ámbitos de riesgo para la salud relacionados con la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles, a que se hace referencia en la «emergencia» objeto de revisión;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Resuelve:

Artículo 1. *El regreso de los estudiantes de las zonas de riesgo*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y 2, y en el artículo 14, apartado 7, del Decreto presidencial n.º 122, de 22 de junio de 2009, el Ministerio de Educación adop-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 6 de febrero de 2020

tará las medidas necesarias para garantizar la validez del curso escolar 2019/2020 para los estudiantes que participen en programas de movilidad internacional en zonas de riesgo de contagio procedentes de los agentes virales transmisibles mencionados en la situación de emergencia.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 6 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 12 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado al brote de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 633) (20A01007)

(BO Serie General núm. 38 de 15-02-20)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017,

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta de emergencia desde el punto de vista de la protección civil al riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, sobre: «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Presidente de la República n.º 122, de 22 de junio de 2009, por el que se coordinan las normas de evaluación de los alumnos y las nuevas normas de desarrollo en la materia, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 137, de 1 de septiembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 169, de 30 de octubre de 2008;

Vista la nota del Ministerio de Educación de 10 de febrero de 2020,

Se considera que en este contexto de emergencia es necesario asegurar que el período de ausencia de la escuela, debido a la permanencia voluntaria, fiduciaria, en el hogar tras el regreso de las zonas de riesgo para la salud a que se refiere la emergencia en cuestión, no afecte al año escolar en curso;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Resuelve:

Artículo 1. *El regreso de los estudiantes de las zonas de riesgo*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y 2 y en el artículo 14, apartado 7, del Decreto del Presidente de la República n.º 122, de 22 de junio de 2009, el Ministerio

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 12 de febrero de 2020

de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar la validez del curso escolar 2019/2020 de todos los estudiantes de todo tipo y de todos los niveles que, al regresar de las zonas expuestas al riesgo de contagio a partir de agentes virales transmisibles a los que se hace referencia en la presente situación de emergencia, sean objeto de medidas de vigilancia por parte del Departamento de Prevención de la oficina de salud local de referencia o se sometan a una cuarentena voluntaria en su país de origen.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 12 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 13 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con el desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A01117) (Orden n.º 635).

(BO Serie General núm. 44 de 22-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, sobre: «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, por el que se nombra al Secretario General del Ministerio de Sanidad como responsable para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo sanitario de emergencia relacionado con el brote de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto del Presidente de la República n.º 122, de 22 de junio de 2009, sobre la coordinación de las normas de evaluación de los alumnos y nuevas normas de desarrollo en la materia, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 137, de 1 de septiembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 169, de 30 de octubre de 2008;

Que se considera necesario establecer nuevas medidas para superar la situación de emergencia;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Dispone:

Artículo 1. *Beneficios reglamentarios previstos en los artículos 39 y 40 del Decreto Legislativo n.º 1/2018*

1. Las regiones y las provincias autónomas que intervienen en los equipos de voluntarios llevarán a cabo la investigación para el reembolso de las restituciones solicitadas en

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 13 de febrero de 2020

virtud de los artículos 39 y 40 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, para las operaciones llevadas a cabo por organizaciones de voluntariado de protección civil incluidas en las listas territoriales pertinentes utilizadas en la revisión marco. Los resultados de la investigación se remitirán al Departamento de Protección Civil, el cual, tras haber agotado los procedimientos de verificación, será responsable de la transferencia, las regiones y las provincias autónomas afectadas de los importes necesarios para el pago de los reembolsos pendientes.

2. Con los mismos fines contemplados en el apartado 1, el Departamento de Protección Civil procederá directamente a la instrucción y reembolso de las restituciones solicitadas en aplicación de los artículos 39 y 40 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, por las organizaciones de voluntariado en el ámbito de la protección civil, inscritas en la lista central a que se refiere el párrafo 3 del artículo 34 de la presente orden, que se utilicen en relación con la emergencia a que se refiere esta orden.

3. Los recursos financieros contemplados en el artículo 7 de la Orden n.º 630 del Director del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, se aplicarán a los gastos derivados de la aplicación del presente artículo.

Artículo 2. *Apertura de la cuenta especial al Secretario General del Ministerio de Sanidad*

1. Con el fin de llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la asistencia sanitaria de urgencia en relación con la aparición de enfermedades resultantes de vectores transmisibles, se autorizará la apertura de una cuenta especial para el Secretario General del Ministerio de Sanidad, designado como órgano ejecutivo mediante decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, con referencia 414, de 7 de febrero de 2020, de la que se utilizará el Departamento de Protección Civil, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Orden n.º 630, de 3 de febrero de 2020, del Jefe del Departamento de Protección Civil, de conformidad con el artículo de la Orden n.º

2. Los requisitos de información establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018 son firmes.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 13 de febrero de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 21 de febrero de 2020

Otras medidas de protección contra la propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19 (20A01220)

(BO Serie General núm. 44 de 22-02-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q) y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

Visto el artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud;

Visto el artículo 117 del Decreto legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y funciones administrativas del Estado a las regiones y a las autoridades locales;

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en particular el artículo 9, apartado 2, y el Decreto legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, relativo a la protección de los datos personales;

Vista la Ordenanza del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* – Serie General, n.º 21 de 27 de enero de 2020;

Vista la Ordenanza del Ministro de Sanidad de 30 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* – Serie General, n.º 26 de 1 de febrero de 2020;

Vistas las circulares de la Dirección General de Prevención Sanitaria del Ministerio de Salud, Protocolo n.º 1997 de 22 de enero de 2020, Prot. 2265 de 24 de enero de 2020, Prot. n.º 2302 de 27 de enero de 2020, Prot. n.º 2993 de 31 de enero de 2020, Prot. n.º 3187 de 1 de febrero de 2020, Prot. n.º 3190 de 3 de febrero de 2020, Prot. n.º 4001 de 8 de febrero de 2020, Prot. n.º 5257 de 20 de febrero de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en el territorio nacional relativo al riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades derivadas de agentes virales transmisibles,

Vista la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades derivadas de agentes virales transmisibles»;

Teniendo en cuenta el informe de la región de Lombardía sobre la transmisión esporádica y la propagación local de la infección por SARS-CoV-2;

Considerando que la definición completa de la cadena epidemiológica en el contexto lombardo está en curso y que la situación epidemiológica está evolucionando;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 12 de febrero de 2020

Habida cuenta de la magnitud de la epidemia y de la posible participación de varias zonas del territorio nacional, en ausencia de medidas inmediatas de contención;

Tomando nota de la propagación de la epidemia y del considerable aumento de los casos y muertes notificados a la Organización Mundial de la Salud;

Vistas las indicaciones del Comité Técnico Científico a que se refiere el artículo 2 de la Orden n.º 630 de 3 de febrero de 2020, que se ha reunido hoy;

Consideró necesario y urgente seguir reforzando las medidas de vigilancia sanitaria adoptadas, durante el período de tiempo necesario y suficiente para prevenir, contener y mitigar la propagación de la enfermedad infecciosa difusiva COVID-19, también en relación con las nuevas pruebas científicas; desde las zonas de riesgo;

Evaluar las posibles soluciones técnicas para reforzar la vigilancia sanitaria necesaria, de conformidad con los principios de precaución y proporcionalidad, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades;

EMANAN
la siguiente Orden:

Artículo 1.

1. Las autoridades sanitarias territorialmente competentes deberán aplicar la medida de cuarentena con vigilancia activa durante catorce días a las personas que hayan mantenido estrecho contacto con casos confirmados de enfermedad infecciosa propagada por COVID-19.

2. Es obligatorio que todas las personas que, en los últimos catorce días, hayan entrado en Italia después de permanecer en las zonas de China afectadas por la epidemia, según lo identificado por la Organización Mundial de la Salud, comuniquen esta circunstancia al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria localmente competente.

3. Una vez obtenida la comunicación a que se refiere el párrafo 2, la Autoridad Sanitaria territorialmente competente adoptará la medida de permanencia en el hogar fiduciario con supervisión activa o, en presencia de condiciones que lo impidan, medidas alternativas de eficacia equivalente.

Artículo 2.

1. Los datos personales recogidos en el contexto de las actividades de vigilancia a que se refiere el artículo 1 son tratados por la autoridad sanitaria competente por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la protección de los datos personales, incluidos los relativos al secreto profesional, y en relación con el contexto de emergencia actual. La documentación adquirida se destruye sesenta días después de la recogida, donde no se ha producido ningún caso sospechoso.

Artículo 3.

1. Esta orden será válida durante noventa días a partir de la fecha de hoy.

Esta orden se envía a los órganos de control para su registro y se publica en el *Boletín Oficial de la República Italiana*.

Roma, 21 de febrero de 2020

El Ministro: SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 21 de febrero de 2020 Actas del Tribunal de Cuentas MIUR, MIBAC, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, reg. anterior n.º 267

(*)

Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020

Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20G00020).

(BO Serie General núm. 45 de 23-2-2020)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento del número de los casos y muertes notificados a la Organización Mundial de la Salud;

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de adoptar disposiciones contra la emergencia epidemiológica del COVID-19, adoptando medidas para combatir e inhibir la propagación de este virus;

Vista la deliberación del Consejo de Ministros adoptada el 22 de febrero de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Sanidad, consultado con el Ministro de Economía y Hacienda;

EMANA

el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Medidas urgentes para evitar la propagación del COVID-19*

1. Con el fin de evitar la propagación del COVID-19, en los municipios o las zonas en que al menos una persona no sea consciente de la fuente de transmisión, o cuando no se conozca un caso para una persona de una zona que ya se haya visto afectada por la infección de dicho virus, se exigirá a las autoridades competentes que tomen todas las medidas de contención y de gestión adecuadas y proporcionadas a la evolución de la situación epidemiológica.

2. Entre las medidas contempladas en el apartado 1 podrán adoptarse las siguientes:

a) La prohibición de expulsión del municipio o zona en cuestión por parte del resto de los individuos presentes en el municipio o la zona;

b) la imposibilidad de acceder al municipio o a la zona afectada;

c) suspensión de acontecimientos o iniciativas de cualquier tipo, actos y cualquier forma de reuniones en locales públicos o privados, incluidos los actos culturales, los juegos, los deportes y las religiones, aunque se lleven a cabo en lugares cerrados abiertos al público;

d) suspensión de la educación en la primera infancia y escuelas de todo tipo y niveles de educación escolar y superior, incluida la enseñanza universitaria, a excepción de las actividades de aprendizaje a distancia;

e) suspensión de los servicios de apertura al público de los museos y otros institutos y centros culturales a los que se hace referencia en el artículo 101 del Código de patrimonio

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

cultural y paisajista, tal como se menciona en el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre o gratuito a dichos establecimientos y lugares;

f) suspensión de los viajes educativos organizados por las instituciones educativas del sistema educativo nacional, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, conforme a la disposición a que se refiere el artículo 41, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011.

g) suspensión del procedimiento de insolvencia para la contratación de personal;

h) aplicación de una medida de cuarentena con vigilancia activa a las personas que han estado en contacto directo con casos confirmados de propagación de enfermedades infecciosas;

i) el establecimiento de una obligación por parte de las personas que hayan entrado en Italia en zonas de riesgo epidemiológico, identificadas por la Organización Mundial de la Salud, para comunicarlo al departamento de prevención del organismo competente responsable de la zona, que lo comunicará a la autoridad sanitaria competente, a fin de tener en cuenta la medida de permanencia en domicilio con supervisión activa;

j) cierre de todas las actividades comerciales, con exclusión de los establecimientos comerciales para la adquisición de bienes de primera necesidad;

k) cierre o limitación de la actividad de las oficinas públicas, de los operadores de servicios públicos y de los servicios públicos esenciales a que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley número 146 de 12 de junio de 1990, específicamente identificados;

l) siempre que el acceso a servicios públicos esenciales y a establecimientos comerciales para la adquisición de bienes de primera necesidad esté supeditado al uso de equipos de protección individual o a la adopción de medidas cautelares determinadas por la autoridad competente;

m) restricción de acceso o suspensión de servicios en relación con el transporte de mercancías y de personas en tierra, aire, ferrocarril, marítimo y aguas interiores, redes nacionales y transporte público local, incluido el transporte público no regular, a menos que se prevean excepciones específicas en las disposiciones del artículo 3;

n) la suspensión de las actividades de trabajo de las empresas, con excepción de aquellas cuyos servicios sean esenciales y los servicios públicos y los que puedan llevarse a cabo en un modo domiciliaria;

o) la suspensión o la restricción de la actividad laboral en el municipio o la zona de que se trate, así como en las actividades laborales de los habitantes de dichos municipios o zonas situadas fuera del término municipal o de la zona indicada, sin perjuicio de las excepciones específicas aplicables, entre otras cosas, a los lugares, límites y regímenes de trabajo flexible indicados en las medidas a que se refiere el artículo 3.

Artículo 2. Medidas adicionales de gestión de la emergencia

1. Las autoridades competentes podrán adoptar medidas de contención y gestión de la emergencia para evitar la propagación del foco del COVID-19, incluso fuera de los casos contemplados en el artículo 1, apartado 1.

Artículo 3. Aplicación de medidas de contención

1. Las medidas contempladas en los artículos 1 y 2 serán adoptadas, sin adición o aumento de los costes de las finanzas públicas, mediante uno o varios decretos del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad, tras oír al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa, al Ministro de Economía y Hacienda y a los demás ministros encargados del asunto, así como a los presidentes de las regiones competentes, cuando se refieran exclusivamente a una sola región o a determinadas regiones, o al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones, cuando se refieran al territorio nacional.

2. A la espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros mencionados en el apartado 1, en caso de extrema necesidad y urgencia, las medidas contempladas en los artículos 1 y 2 podrán adoptarse con arreglo al artículo 32 de la Ley n.º 833,

de 23 de diciembre de 1978, al artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, y al artículo 50 del texto refundido de las leyes sobre la organización de los entes locales, aprobado por el Decreto Legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000.

3. Ello se entenderá sin perjuicio de los efectos de órdenes contingentes y urgentes ya adoptadas por el Ministro de Sanidad sobre la base del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

4. A menos que el asunto constituya un delito más grave, el incumplimiento de las medidas de contención contempladas en el presente Decreto será punible en virtud del artículo 650 del Código Penal.

5. El prefecto, informando con antelación al ministro del Interior, velará por la aplicación de las medidas haciendo uso de las fuerzas policiales y, en su caso, de las fuerzas armadas, tras haber consultado los controles territoriales pertinentes.

6. Los plazos de control previo por el Tribunal de Cuentas mencionados en el artículo 27, apartado 1, de la Ley n.º 340, de 24 de noviembre de 2000, se reducirán a la mitad. En cualquier caso, las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo durante la fase de examen preliminar del Tribunal de Cuentas son provisionalmente eficaces, aplicables y ejecutables, de conformidad con los artículos 21 *bis*, 21 *ter* y 21 *quater* de la Ley n.º 241 de 7 de agosto de 1990.

Artículo 4. *Disposiciones financieras*

1. Con el fin de cumplir las obligaciones derivadas del estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, los créditos previstos mediante resolución se incrementan en 20 millones de euros para 2020 procedentes del Fondo Nacional de Emergencia, previsto en el artículo 44 del Código de Protección Civil, previsto en el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, que, a tal efecto, aumenta en la misma medida.

2. Los gastos resultantes del apartado 1 de 20 millones de euros para 2020 se efectuarán por medio de la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 19, apartado 1, letra *b*), del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019. Con vistas a la aplicación inmediata de lo dispuesto en el presente Decreto, el Ministro de Economía y Hacienda estará facultado para dictar decretos con el fin de efectuar las adaptaciones necesarias en el presupuesto.

Artículo 5. *Entrada en vigor*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá a las Cámaras para su conversión en ley.

Este Decreto, provisto del Sello del Estado, se añadirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 23 de febrero de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

SPERANZA, *Ministro de Sanidad*

GUALTERI, *Ministro de Economía y Hacienda*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

(*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS de 23 de febrero de 2020

Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01228).

(BO Serie General núm. 45 de 23-2-2020)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, y, en particular, su artículo 3, apartado 1;

Vistas las resoluciones adoptadas por el Ministro de Sanidad con el acuerdo del Presidente de Lombardia y de la Región de Véneto el 21 de febrero de 2020 y el 22 de febrero de 2020, respectivamente;

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos también en territorio nacional;

Habiendo tomado nota de que, en Italia y, en particular, en la Región de Lombardia y en la región de Véneto, existen varios municipios en los que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, de dicho Decreto Ley;

Reconociendo, por tanto, la necesidad de adoptar las medidas de contención a que se refiere el artículo 1 del Decreto Ley no 6 de 23 de febrero de 2020;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta del Ministro del Interior, del Ministro de Defensa, del Ministro de Economía y Hacienda, de los Ministros de Educación, de Infraestructuras y Transportes, de Universidades e Investigación, de Políticas Agrícolas, del Patrimonio Cultural y de Actividades y Turismo, de la Función Pública, de la Juventud y del Deporte, del Presidente de las Regiones de Lombardia y de la Región de Véneto y del Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones;

Dispone:

Artículo 1. *Medidas urgentes para limitar el contagio en los municipios de las regiones de Lombardia y Véneto*

1. Con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Decreto Ley no 6, de 23 de febrero de 2020, además de las medidas ya establecidas en las Ordenanzas de 21 de febrero de 2020 y de 22 de febrero de 2020, deben adoptarse las siguientes medidas de contención para combatir y contener la posible propagación del virus COVID-19 en los municipios indicados en el G-1 del presente Decreto:

- a) prohibición de expulsión de los municipios contemplados en el anexo 1 por parte de todas las personas en cualquier caso;
- b) prohibiciones de acceso en los municipios enumerados en el anexo 1;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2020

c) suspensión de acontecimientos o iniciativas de cualquier tipo, actos y cualquier forma de reuniones en locales públicos o privados, incluidos los actos culturales, los juegos, los deportes y las religiones, aunque se lleven a cabo en lugares cerrados abiertos al público;

d) suspensión de la educación en la primera infancia y escuelas de todo tipo y niveles de educación escolar y superior, incluida la enseñanza universitaria, a excepción de las actividades de aprendizaje a distancia;

e) suspensión de los viajes educativos en Italia o en el extranjero organizados por centros de enseñanza del sistema nacional de educación;

f) suspensión de los servicios de apertura de museos y otros institutos y sitios culturales a los que se hace referencia en el artículo 101 del Código de patrimonio cultural y paisajista a que se hace referencia en el artículo del Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, y la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre o gratuito a dichos establecimientos y lugares;

g) suspensión de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de servicios públicos, de conformidad con los procedimientos y límites establecidos por decisión del prefecto competente para la zona;

h) suspensión de los concursos públicos, iniciados y en curso en los municipios enumerados en el anexo 1;

i) cierre de todas las actividades comerciales, con excepción de los servicios públicos y de los servicios públicos esenciales a que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley de 12 de junio de 1990, 146, de acuerdo con los procedimientos y límites establecidos por decisión del prefecto competente para la zona, que se harán cargo de los ejercicios para la adquisición de bienes esenciales;

l) obligación de tener acceso a servicios públicos esenciales, así como a los establecimientos comerciales para la adquisición de bienes de primera necesidad, incluidos los equipos de protección personal o a la administración, mediante la adopción de precauciones particulares por parte del Departamento de Prevención de las empresas sanitarias responsables de la zona;

m) suspensión del transporte de mercancías y de personas, terrestres, ferroviarias, interiores y públicas locales, incluido el transporte no regular, con exclusión del transporte de bienes de primera necesidad y perecederos, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecer las autoridades regionales locales;

n) suspensión de las actividades de trabajo de las empresas, con excepción de aquellas cuyos servicios sean servicios esenciales y de utilidad pública, incluidas las actividades veterinarias, así como los que puedan llevarse a cabo en modo domiciliario o en modo remoto. El prefecto, de acuerdo con las autoridades competentes, podrá determinar medidas específicas para garantizar las actividades necesarias para la cría de animales y la producción de alimentos, así como actividades no aplazadas porque estén relacionadas con el ciclo biológico de las plantas y los animales;

o) suspensión de la realización de actividades laborales para los trabajadores residentes o domiciliados, incluso de hecho, en el municipio o en la zona de que se trate, aunque se lleven a cabo fuera del municipio o de la zona indicada.

2. Las medidas contempladas en el apartado 1, letras a), b) y o), no se aplicarán al personal sanitario ni al personal contemplado en el artículo 4 en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2. Medidas urgentes de contención en el territorio nacional

1. De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, y para los fines contemplados en dicho artículo, las personas que hayan transitado por los municipios enumerados en el anexo 1 del presente Decreto a más tardar el 1 de febrero de 2020 estarán obligadas a comunicarla al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local competente a los efectos de la adopción por la autoridad sanitaria competente de las medidas necesarias, incluida la supervisión del domicilio activo.

Artículo 3. Aplicación del trabajo flexible

1. Las fórmulas de trabajo flexible reguladas por los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se aplicarán automáticamente a toda relación laboral en las zonas consideradas de riesgo en situaciones de emergencia nacionales o locales, de conformidad con los principios establecidos en dichas disposiciones, e incluso en ausencia de los acuerdos individuales contemplados en dichas disposiciones.

2. En caso de que concurren las circunstancias a que se refiere el apartado 1, los requisitos de divulgación previstos en el artículo 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se efectuarán asimismo mediante la utilización de la documentación disponible en la página web del Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Artículo 4. Ejecución de las medidas de emergencia

1. El Prefecto territorialmente competente, al informar previamente al Ministro del Interior, velará por que las medidas se lleven a cabo utilizando las fuerzas de policía y, en su caso, con la posible competencia de las unidades regionales N. B. C. R. del Cuerpo Nacional de Bomberos, y de las Fuerzas Armadas, previa consulta con los comandos territoriales pertinentes.

Artículo 5. Eficacia de las disposiciones

1. Las disposiciones del presente Decreto entran en vigor a partir del día de hoy y tendrán una vigencia de 14 días, salvo que se disponga lo contrario.

Roma, 3 de febrero de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 23 de febrero de 2020

Oficina de Control de Actos P. C. M. Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, reg.ne succ. N. 294

ANEXO 1

Municipios afectados por medidas urgentes para limitar el contagio.

En la región de Lombardía:

- a) Bertonico;
- b) Casalspusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castillae d'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranoa dei Passerini.

En la región del Véneto:

- a) Vò

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 21 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 637) (20A01247).

(BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Vista la deliberación del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, sobre: «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo sanitario de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 633, de 12 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 635, de 13 de febrero de 2020, que contiene: «Medidas urgentes de protección civil de emergencia en relación con el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles».

Visto el Decreto del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, por el que se nombra al Secretario General del Ministerio de Sanidad como órgano ejecutivo de la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo sanitario de emergencia relacionado con el brote de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto n.º 532 del Director del Departamento de Protección Civil, de 18 de febrero de 2020, sobre la integración, las funciones y las funciones del órgano ejecutivo designado por un Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, ref. 414, de 7 de febrero de 2020, para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo sanitario de

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

emergencia relacionado con la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto del Presidente de la República no 122, de 22 de junio de 2009, sobre la coordinación de las normas de evaluación de los alumnos y nuevas normas de desarrollo en la materia, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 137, de 1 de septiembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 169, de 30 de octubre de 2008;

Visto el escrito del Ministerio de Sanidad, ref. 1890, de 15 de febrero de 2020,

Que se considera necesario establecer nuevas medidas para superar la situación de emergencia;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Dispone:

Artículo 1. *Competencias adicionales para el órgano ejecutivo del Ministerio de Sanidad*

1. El órgano ejecutivo del Ministerio de Sanidad, nombrado por un Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, en el ejercicio de los poderes contemplados en el artículo 4 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, con el fin de superar la situación de emergencia a que se refiere el preámbulo, está autorizado para celebrar convenios o acuerdos con las entidades supervisadas del Ministerio de Sanidad y a garantizar todas las iniciativas de comunicación, la información y la formación que se consideren necesarias.

Artículo 2. *Aumento del personal médico*

1. El órgano ejecutivo del Ministerio de Sanidad está autorizado a prorrogar los contratos ya autorizados en virtud del artículo 1, apartado 2, del Decreto del Ministerio de Sanidad de 25 de enero de 2020 y a seguir colaborando, de manera coordinada y continua, hasta un número máximo de setenta y siete unidades, por una duración no superior al plazo de validez del estado de emergencia, en particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999, en el artículo 7, apartados 5-bis, 6 y 6-bis del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y en el Convenio Colectivo Nacional de 23 de marzo de 2005.

2. El personal médico a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Orden del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, así como el personal médico al que se refiere el apartado 1, estará autorizado, con carácter excepcional y hasta el cese de la emergencia, a ejercer las funciones de agente médico en el puerto y en el aeropuerto en el caso de la profilaxis internacional, con arreglo a las siguientes disposiciones:

El Real Decreto n.º 1773, de 14 de diciembre de 1933, y modificaciones y adiciones posteriores, relativo a la verificación de los requisitos físicos y mentales de la gente de mar;

Decreto Ministerial de 13 de enero de 1979 por el que se establecen los requisitos para verificar la aptitud física y mental de los buceadores en el servicio local;

Ley n.º 1045, de 16 de junio de 1939, sobre higiene y habitabilidad de los buques;

Decreto Ministerial de 1 de octubre de 2015, relativo a las modificaciones del cuadro anexo al Decreto n.º 279, de 25 de mayo de 1988, que se refiere a los medicamentos, artículos de preparación y instrumentos con los que se han de equipar los buques nacionales destinados a la marina mercante, la pesca y las embarcaciones de recreo náuticas.

Artículo 3. *Actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil*

1. Con el fin de garantizar una cobertura adecuada del personal voluntario empleado en las actividades de gestión de emergencias, el Departamento de Protección Civil está autorizado a utilizar pólizas de seguro ya suscritas, incluso superando los límites establecidos en los contratos, existentes.

Orden 21 de febrero de 2020

2. Los recursos financieros contemplados en el artículo 7 de la Orden n.º 630 del Director del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, se aplicarán a los gastos derivados de la aplicación del presente artículo.

Artículo 4. Modalidades de financiación

1. Las cuentas especiales a que se refiere la Orden n.º 635, de 13 de febrero de 2020, de Protección Civil, se aplicarán a los gastos ocasionados por las iniciativas adoptadas por el órgano ejecutivo del Ministerio de Sanidad.

2. Para los fines a que se refiere el apartado 1, se autoriza al Ministerio de Sanidad a transferir recursos de 4.600.000,00 euros en esta cuenta especial, que se asignarán al capítulo 4393 del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CCM).

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 21 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 22 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 638) (20A01254).

(BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Vista la deliberación del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «La protección civil urgente en relación con el riesgo sanitario de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, sobre: «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles».

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 633, de 12 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 635, de 13 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 637, de 21 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, por el que se nombra al Secretario General del Ministerio de Sanidad como responsable de la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo sanitario de emergencia relacionado con el brote de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 22 de febrero de 2020

Visto el Decreto n.º 532 del Director del Departamento de Protección Civil, de 18 de febrero de 2020, sobre la integración, tareas y funciones del órgano ejecutivo designado por el Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo sanitario relacionadas con la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto del Presidente de la República no 122, de 22 de junio de 2009, sobre la coordinación de las normas de evaluación de los alumnos y nuevas normas de desarrollo en la materia, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 137, de 1 de septiembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 169, de 30 de octubre de 2008;

Visto el escrito del Ministerio de Sanidad, ref. 1890, de 15 de febrero de 2020,

Que se considera necesario establecer nuevas medidas para superar la situación de emergencia;

Consultada la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias,

Dispone:

Artículo 1. *Modificación del artículo 3 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020*

1. Habida cuenta de la agravación del contexto de los criterios mencionados en el preámbulo, el artículo 3, apartado 5, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, se sustituye por el texto siguiente:

«5. A efectos de la adquisición de obras, servicios y suministros, que estén estrechamente vinculados a las actividades objeto de la presente orden, las personas a que se refiere el artículo 1 llevarán a cabo, sin consulta previa de los operadores económicos y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 63, apartado 2, letra c), no obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 36, de dicho artículo 63, la verificación del cumplimiento de los requisitos, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 163, apartado 7, del Decreto Legislativo n.º 50/2016, y determinar la contraprestación por los servicios de conformidad con el artículo 163, apartado 3, y (9). Cuando existan, los operadores serán seleccionados de las listas blancas de las Prefecturas.»

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 22 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 25 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 639) (20A01300).

(BO Serie General núm. 48 de 26-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la deliberación del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, sobre: «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles».

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 633, de 12 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 635, de 13 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 637, de 21 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 638, de 22 de febrero de 2020, sobre: «Otras medidas urgentes de protección civil relacionadas con la aparición del peligro derivado del desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 25 de febrero de 2020

Visto el Decreto del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, por el que se nombra al Secretario General del Ministerio de Sanidad como órgano ejecutivo para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión de emergencia del riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades derivadas de agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto n.º 532 del Director del Departamento de Protección Civil, de 18 de febrero de 2020, sobre la integración, las tareas y las funciones del órgano ejecutivo designado por un Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, ref. 414, de 7 de febrero de 2020, para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia relativa al riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Que se considera necesario establecer nuevas medidas para superar la situación de emergencia;

Habiendo consultado a la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción;

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias,

Dispone:

Artículo 1. *Disposiciones adicionales sobre la adquisición de equipos de protección individual*

1. Con el fin de garantizar la superación completa y oportuna del contexto de las cuestiones críticas mencionadas en el preámbulo, también por su agravación, el Departamento de Protección Civil, habida cuenta de las necesidades representadas por las entidades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Orden del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, prevé la adquisición de equipos de protección individual (EPI) tal como se identifica en la circular n.º 4373 del Ministerio de Sanidad, de 12 de febrero de 2020. Las órdenes de compra del Departamento de Protección Civil y las administraciones a que se refiere el apartado 2 tendrán prioridad absoluta sobre cualesquiera otras órdenes ya emitidas. También está prohibido exportar EPI fuera del territorio nacional sin autorización previa del Departamento de Protección Civil.

2. Las autoridades competentes en materia de seguridad, defensa y salvamento y el Ministerio de Sanidad son responsables de la contratación directa e independiente de los dispositivos mencionados en el apartado 1, previa autorización del Departamento de Protección Civil, sin perjuicio de la posibilidad de compra directa por parte de las regiones y provincias autónomas.

3. Esto se entiende sin perjuicio de los efectos de los procedimientos de contratación ya realizados o ya en curso y de los contratos ya celebrados para la adquisición de los productos a que se refiere el apartado 1.

4. Las empresas que producen o distribuyen en Italia los equipos de protección individual a que se refiere el apartado 1 comunicarán diariamente al Departamento de Protección Civil el número y el tipo de equipos producidos.

Artículo 2. *Modificación del artículo 3 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil, número 630, de 3 de febrero de 2020*

1. Debido al deterioro del contexto de los problemas mencionados en el preámbulo, en el artículo 3, apartado 3, de la Orden del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, las palabras «- 35» por «dentro del período de emergencia» se sustituyen por el texto siguiente: «-35, a fin de permitir la adquisición de bienes y servicios similares,

regulares, homogéneos y similares en el período de emergencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 35, apartado 18, también se podrá pagar al proveedor un anticipo de hasta el 50 % del precio, incluso en ausencia de la garantía bancaria o de la garantía prevista en dicha disposición, incluso si es necesario de un porcentaje superior al cincuenta por ciento, si fuera necesario previa la adecuada motivación.»

2. En el artículo 3, apartado 3, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, tras las palabras «en contra de la ANAC», se añaden las siguientes palabras: «- 93 y 103, en su caso y una adecuada motivación».

Artículo 3. Apertura de cuentas especiales a nombre de los órganos de ejecución

1. Para la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia relativa al riesgo sanitario derivado de la aparición de enfermedades originadas por patógenos transmisibles, se autoriza la apertura de cuentas especiales a nombre de los órganos de ejecución designados mediante Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, utilizando el mismo Departamento, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Orden n.º 630 del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020.

2. Los requisitos de información establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018 son firmes. Las provincias autónomas de Trento y Bolzano son responsables de la notificación de conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial n.º 7 de 14 de septiembre de 1979 y Ley de contabilidad provincial n.º 1 de 2002..

Artículo 4. Donaciones y actos de liberalidad

1. El Departamento de Protección Civil está autorizado a recibir financiación de donaciones y de otros actos de liberalidad en la cuenta de corriente del Tesoro n.º 22330, bajo la Presidencia del Gabinete del Primer Ministro, incluso para cualquier transferencia ulterior a las cuentas especiales de los órganos de ejecución a que se refiere el artículo 3, en caso necesario.

Artículo 5. Provincias autónomas de Trento y Bolzano

1. Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

2. Para los territorios de las provincias de Trento y Bolzano, las medidas previstas en esta orden se establecerán, de acuerdo con el Jefe del Departamento de Protección Civil, por la provincia autónoma, de conformidad con los estatutos y las correspondientes normas de desarrollo.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 25 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

Orden 27 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 640) (20A01348).

(BO Serie General núm. 50 de 28-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la deliberación del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 631, de 6 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 633, de 12 de febrero de 2020, sobre otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo sanitario de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles;

Vista la Orden n.º 635, de 13 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 637, de 21 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 639, de 25 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Considerando necesario adoptar nuevas medidas para superar la situación de emergencia y, en particular, para el seguimiento y supervisión del progreso de las tendencias epidémicas y la gestión clínica de los casos relacionados con el COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Vista la nota del Ministerio de Sanidad, registrada con el n.º 2428, de 27 de febrero de 2020, así como la comunicación posterior en la que el mismo departamento ha cuantificado los recursos necesarios para el seguimiento de las medidas contenidas en esta orden;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 27 de febrero de 2020;

Dispone:

Artículo 1. *Vigilancia epidemiológica*

1. La vigilancia epidemiológica de SARS-CoV-2 se confía al Instituto Superior de Sanidad.
2. A efectos de vigilancia epidemiológica, el Instituto Superior de Sanidad prepara y gestiona una plataforma de datos específica, que las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano habrán de alimentar.
3. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano deberán alimentar diariamente la plataforma de datos contemplada en el apartado 2, cargando los datos relativos al día anterior antes de las 11.00 horas de cada día.
4. El Instituto Superior de Sanidad está autorizado a identificar recursos de personal adicionales para llevar a cabo, en caso necesario, cualquier otra investigación epidemiológica para identificar la cadena de transmisión.

Artículo 2. *Vigilancia microbiológica*

1. La vigilancia microbiológica del coronavirus del SARS-CoV-2 se encomienda al Instituto Superior de Sanidad.
2. Con fines de vigilancia microbiológica, el Instituto Superior de Sanidad recogerá muestras biológicas positivas de las personas sometidas a la investigación epidemiológica, que los laboratorios de referencia deben transmitir.
3. El Instituto examina las muestras, confirma su positividad y mantiene una lista actualizada de casos confirmados y sospechosos.

Artículo 3. *Seguimiento de las características clínicas*

1. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani de Roma, en calidad de centro colaborador con la Organización Mundial de la Salud para la gestión clínica, diagnóstico, respuesta y formación sobre enfermedades altamente contagiosas, en colaboración con el Instituto Superior de Sanidad, realiza la vigilancia de las características clínicas de los casos nacionales a través de una base de datos específica vinculada a la plataforma de datos mencionada en el artículo 1.

Artículo 4. *Puesta en común de datos*

1. Los datos personales recopilados como parte de las actividades de vigilancia a que se hace referencia en los artículos 1, 2 y 3 serán tratados por los organismos gestores de bases de datos por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre protección de datos personales, incluidas las relativas al secreto profesional y en relación con el marco de emergencia existente.
2. El Instituto Superior de Sanidad comunicará sin demora al Ministro de Sanidad los datos a que se refieren los artículos 1 y 2, así como, de forma agregada, al Jefe del Depar-

tamento de protección civil y se pondrá a disposición de las regiones y las provincias autónomas de Trento y el Bolzano.

3. Con el fin de garantizar la colaboración epidemiológica internacional, los datos a que se refiere el presente artículo, que deben ser específicamente anonimizados, podrán compartirse con la base de datos de la organización mundial de la salud y el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades.

Artículo 5. *Provincias autónomas de Trento y Bolzano*

Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Para los territorios de las provincias de Trento y Bolzano, las medidas previstas en esta orden se adoptarán, de acuerdo con el Jefe del Departamento de Protección Civil, por la propia Autoridad competente, de conformidad con los estatutos y sus normas de desarrollo.

Artículo 6. *Gastos*

Los gastos que resulten de la aplicación del presente artículo, dentro del límite de 854.000 euros, se imputarán a los recursos financieros mencionados en el artículo 7 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil nº 630, de 3 de febrero de 2020..

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 27 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 28 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 641) (20A01349).

(BO Serie General núm. 50 de 28-2-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Vista la Ley n.º 30, de 16 de marzo de 2017;

Vistos los artículos 25, 26 y 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo sanitario de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 631, de 6 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 633, de 12 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 635, de 13 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 637, de 21 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales sensibles a los agentes virales transmisibles»,

Vista la Orden n.º 639, de 25 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con la respuesta de emergencia al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades resultantes de agentes virales transmisibles»,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 28 de febrero de 2020

Vista la Orden n.º 640 del Departamento de Protección Civil, de 27 de febrero de 2020, sobre «Asistencia civil urgente en relación con la respuesta de emergencia representa un riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Que se considera necesario prever nuevas medidas para superar la situación de emergencia y, en particular, complementar las disposiciones de la citada Orden n.º 639 de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Vista la nota del Ministerio de Sanidad de 27 de febrero de 2020 y la comunicación posterior con que el Ministerio ha cuantificado los recursos necesarios para el seguimiento de las medidas contenidas en este orden;

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 27 de febrero de 2020;

Dispone:

Artículo 1. *Disposiciones adicionales relativas a la adquisición de productos sanitarios*

1. Las disposiciones del artículo 1, apartado 1, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 639, de 25 de febrero de 2020, se aplican también a la adquisición de herramientas y dispositivos de ventilación invasivos y no invasivos.

Artículo 2. *Utilización de equipos de protección individual*

1. Los equipos de protección individual adquiridos de conformidad con la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 639, de 25 de febrero de 2020, están destinados, a priori, al personal sanitario.

Artículo 3. *Modificación de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 640, de 27 de febrero de 2020*

1. En el artículo 6, apartado 1, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 640, de 27 de febrero de 2020, los términos: «del presente artículo» se sustituye por el texto siguiente: «la presente orden».

Artículo 4. *Gastos*

1. Los gastos resultantes de la aplicación de la presente ordenanza, dentro del límite de 207.000 euros, se imputarán a los recursos financieros mencionados en el artículo 7 de la orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020..

Dicha orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 28 de febrero de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A01381).

(BO Serie General núm. 52 de 1-3-2020)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19», y en particular su artículo 3;

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y de gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 25 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 21, de 27 de enero de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26, de 1 de febrero de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 21 de febrero de 2020, sobre «Medidas preventivas adicionales contra la propagación de la enfermedad infecciosa contra la enfermedad COVID-19», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 44, de 22 de febrero de 2020;

Vistas las resoluciones adoptadas por el Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Presidente de la Región de Lombardía y con el Presidente de la Región del Véneto el 21 de febrero de 2020 y el 22 de febrero de 2020, respectivamente;

Vistas las órdenes adoptadas por el Ministro de Sanidad, de acuerdo con los Presidentes de las regiones de Emilia-Romaña, Friuli-Venecia Julia, Lombardía, Piamonte y Véneto, de 23 de febrero de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 47 de 25 de febrero de 2020;

Visto, además, el auto de 24 de febrero de 2020 adoptado por el Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Presidente de la Región de Liguria, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con el COVID-19;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando que es necesario regular de manera uniforme el marco de las intervenciones y medidas de aplicación del Decreto Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020, con efecto a partir de la fecha de esta medida dejará de aplicar las medidas adoptadas en los decretos arriba mencionados del Presidente del Consejo de Ministros;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional del fenómeno epidémico y la implantación de más zonas en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Vista la información facilitada por el Comité Científico y Técnico, a que se refiere el artículo 2 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, n.º 630, en las reuniones de 28 de febrero de 2020 y 1 de marzo de 2020;

A propuesta del Ministerio de Sanidad, previa consulta a los Ministros del Interior, Defensa, Economía y Finanzas, Ministros de Educación, de Justicia, de Infraestructuras y Transporte, de Universidades e Investigación, de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo, de Trabajo y Políticas Sociales, para la Administración Pública y para la Política Juvenil y el Deporte, para los Asuntos Regionales y la Autonomía, y tras consultar a los Presidentes de las Regiones de Emilia-Romaña, Friul-Venecia Julia, Lombardía, Véneto, Piamonte, Liguria, Marcas y al presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones;

Decreta:

Artículo 1. *Medidas de contención de emergencia en los municipios enumerados en el anexo 1*

1. Para combatir y contener la propagación del virus SARS-COV2-2019/2020, en los municipios enumerados en el anexo 1, se adoptarán las siguientes medidas de contención:

a) prohibición de expulsión de los municipios enumerados en el anexo 1 de todas las personas físicas presentes en el mismo;

b) prohibición de acceso a los municipios enumerados en el Anexo 1;

c) suspensión de los acontecimientos o eventos de cualquier naturaleza y cualquier forma de reuniones en locales públicos o privados, incluidos los actos culturales, recreativos, deportivos y religiosos, aunque se lleven a cabo en lugares cerrados abiertos al público;

d) el cierre de los servicios de educación infantil a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y de los colegios de todos los tipos y niveles, así como las instituciones de formación superior, incluidas las universidades e instituciones de educación artística musical superior y danza, sin perjuicio de la posibilidad de realizar actividades de aprendizaje a distancia;

e) suspensión de los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas, en cualquier caso, planificadas por las instituciones de todos los grados y niveles, hasta el 15 de marzo de 2020;

f) suspensión de los servicios públicos de apertura de museos y otros establecimientos y lugares de interés cultural a que se refiere el artículo 101 del Código de Patrimonio Cultural y Paisajista a que se hace referencia en el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, y la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre y gratuito a dichos establecimientos y lugares;

g) suspensión de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de utilidad pública, según las modalidades y límites indicados por la orden del Prefecto territorialmente competente;

h) suspensión de los procedimientos concursales públicos y privados, abiertos y en curso en los municipios enumerados en el anexo 1;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

i) el cierre de todas las actividades comerciales, con excepción de las de utilidad pública, de los servicios públicos esenciales a que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley n.º 146, de 12 de junio de 1990, y de las empresas comerciales para la adquisición de artículos de primera necesidad, de conformidad con los procedimientos y limitaciones indicado por orden del Prefecto territorialmente competente;

j) obligación de tener acceso a servicios públicos esenciales, así como a establecimientos comerciales para la adquisición de necesidades básicas, si están equipados con equipos de protección individual, o mediante la adopción de medidas cautelares particulares identificadas por el Departamento de Prevención de la explotación de salud responsable de la zona;

k) suspensión de los servicios de transporte de mercancías y pasajeros, terrestre, ferroviario, fluvial y de transporte público local, incluido el transporte no regular, con exclusión del transporte de artículos de primera necesidad y de bienes perecederos y con sujeción a las excepciones previstas por los Prefectos territorialmente competentes;

l) suspensión de las actividades comerciales, con exclusión de aquellas que prestan servicios esenciales y servicios públicos, incluidas las actividades veterinarias, así como aquellas que pueden llevarse a cabo en modo doméstico o en modo remoto. El prefecto, de acuerdo con las autoridades competentes, podrá determinar medidas específicas para garantizar las actividades necesarias para la cría de animales y la producción de alimentos y de activos no retornables vinculados al ciclo biológico de las plantas y los animales;

m) suspensión de la realización de actividades laborales para trabajadores residentes o domiciliados, incluso de facto, en el municipio o área en cuestión, incluso si tienen lugar fuera de uno de los municipios enumerados en el Anexo 1.

2. Las medidas contempladas en el apartado 1, letras a), b) y o), no se aplicarán al personal de la policía, a los cuerpos de bomberos nacionales y a las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2. *Medidas urgentes para limitar el contagio en las regiones y provincias enumeradas en los anexos 2 y 3*

1. A fin de contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19 en las regiones y provincias enumeradas en el anexo 2, se adoptarán las siguientes medidas de contención:

a) suspensión de eventos y competiciones deportivos de cualquier tipo y disciplina, hasta el 8 de marzo de 2020, en lugares públicos o privados. Los eventos y competiciones mencionados, así como las sesiones de formación, se permiten en instalaciones deportivas cerradas, a puerta cerrada, en municipios distintos de los enumerados en el anexo 1. Se prohíbe a los aficionados residentes en las regiones y provincias enumeradas en el anexo 2 que participen en acontecimientos deportivos y concursos que tengan lugar en las demás regiones y provincias;

b) las actividades en áreas de esquí podrán llevarse a cabo siempre que el operador limite el acceso a instalaciones de transporte cerradas, garantizando un número máximo de personas igual a una tercera parte de la capacidad (funiculares, teleféricos, góndolas, etc.);

c) la suspensión, hasta el 8 de marzo de 2020, de todos los actos organizados de naturaleza no ordinaria, así como de acontecimientos en locales públicos o privados, incluidos los acontecimientos culturales, juegos, deportivos y religiosos, aunque se lleven a cabo en lugares cerrados pero abiertos al público, como, por ejemplo, grandes acontecimientos, cines, teatros, discotecas, ceremonias religiosas;

d) la apertura de los lugares de culto estará supeditada a las medidas organizativas adoptadas por los particulares, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los lugares, y a que se aseguren de que puedan respetar la distancia entre ellas de al menos un metro;

e) la suspensión, hasta el 8 de marzo de 2020, de los servicios de educación infantil a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y de las actividades de enseñanza en las escuelas de todos los niveles, así como de la asistencia a las actividades escolares y de enseñanza superior, incluidas las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior Artística, Musical y Danza, de los cursos profesionales, los

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

másteres, los cursos para profesiones sanitarias y las universidades para personas mayores, con exclusión de cursos para médicos en formación especializada y cursos de formación específica en medicina general, así como las actividades de los becarios en las profesiones sanitarias, sin perjuicio de la posibilidad de realizar actividades de formación a distancia;

f) Apertura al público de los museos y demás establecimientos y lugares de interés cultural a que se refiere el artículo 101 del Código de Patrimonio Cultural y Paisaje a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, siempre que dichos establecimientos y lugares prevean un cupo o límite para evitar la reunión de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de las instalaciones abiertas al público, y que dichas personas puedan respetar la distancia entre ellas de al menos un metro;

g) suspensión de los procedimientos de concurso público y privado, salvo en los casos en que la evaluación de los candidatos se efectúe exclusivamente sobre la base de los planes de estudios y/o la telemática, así como la exclusión de los concursos para el personal sanitario, incluidos los exámenes estatales y los exámenes para el ejercicio de la profesión de médico cirujano, y los de personal de protección civil, a condición de que se cumplan las disposiciones de la Directiva del Ministro de Administración Pública n.º 1, de 25 de febrero de 2020;

h) la realización de actividades de restauración y bares, siempre que el servicio se lleve a cabo solo para plazas de asiento y que, teniendo en cuenta el tamaño y las características de las instalaciones, se coloque a las empresas en condiciones de respetar la distancia entre ellas de al menos un metro;

i) la apertura de actividades comerciales distintas de las mencionadas en el apartado h), a condición de que se adopten medidas de organización que permitan el acceso a los citados lugares en forma de cupos o, en todo caso, que sean adecuadas para evitar la concentración de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los lugares abiertos al público, y que garanticen que los visitantes puedan respetar la distancia de al menos un metro entre ellos;

j) limitar el acceso de los visitantes a los centros de hospitalización por las direcciones sanitarias hospitalarias;

k) la estricta limitación del acceso de los visitantes a las residencias asistenciales para personas dependientes;

l) suspensión de los períodos ordinarios de permiso del personal médico y técnico y de aquel cuyas actividades sean necesarias para gestionar las actividades requeridas por las unidades de crisis creadas a nivel regional;

m) dar prioridad, cuando asistan a reuniones o reuniones, a las vías de conexión de las zonas remotas, con especial referencia a las estructuras sanitarias y sociales, a los servicios públicos y a la coordinación en el ámbito de las emergencias relacionadas con el COVID-19.

2. Solo en las provincias enumeradas en el anexo 3 se aplicará la siguiente medida:

a) Clausura los sábados, domingos de grandes comercios y tiendas en los centros comerciales y mercados, excluyendo las farmacias, las parafarmacias y los comercios de alimentación.

3. Únicamente en la región de Lombardía y en la provincia de Piacenza, también es de aplicación la medida siguiente:

a) Suspensión de las actividades de los gimnasios, centros deportivos, piscinas, centros de bienestar, baños termales, excepto en aquellas prestaciones con arreglo a los niveles básicos de asistencia, centros culturales, centros sociales y centros de ocio.

4. En las oficinas judiciales incluidas en los distritos del Tribunal de Apelación a los que pertenecen los municipios enumerados en el anexo 1, hasta el 15 de marzo de 2020, para los servicios abiertos al público y en relación con actividades no estrictamente relacionadas con actos y actividades urgentes, el Jefe de la oficina judicial, tras oír al gerente administrativo, podrá decidir reducir el horario de apertura al público también en derogación de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley n.º 1196, de 23 de octubre de 1960.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

Artículo 3. *Medidas de información y prevención en todo el país*

1. Se adoptarán las siguientes medidas en el territorio nacional:

a) el personal sanitario cumplirá las medidas preventivas adecuadas para el uso de infecciones respiratorias previstas por la Organización Mundial de la Salud y aplicará los procedimientos establecidos para la desinfección y saneamiento previstas por el Ministerio de Sanidad;

b) en los servicios de enseñanza infantil mencionados en el Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, en las escuelas de cualquier orden y nivel, en las universidades, en las oficinas de las otras Administraciones Públicas, se exhibirán en locales abiertos al público y en las zonas de mayor tránsito, información sobre las medidas preventivas puestas en conocimiento por el Ministerio de Sanidad y mencionadas en el anexo 4;

c) en las administraciones públicas y, en particular, en las zonas de acceso a las instalaciones sanitarias, así como en todos los locales abiertos al público, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva n.º 1 del Ministro de Administraciones Públicas, de 25 de febrero de 2020, se pondrán a disposición del personal, los usuarios y los visitantes, soluciones de desinfección para la higiene de las manos;

d) los alcaldes y asociaciones del sector fomentarán entre los establecimientos comerciales la difusión de las medidas de formación en materia de salud y prevención de la higiene enumeradas en el anexo 4;

e) Las empresas de transporte público, incluso las de larga distancia, adoptan medidas extraordinarias para sanear los vehículos;

f) en la realización de los procedimientos de concurso público y privado, cuando se permita, deberán adoptarse en todo caso las medidas organizativas adecuadas para reducir los contactos estrechos entre los candidatos y para garantizar a los participantes la posibilidad de respetar la distancia de al menos un metro entre ellos;

g) toda persona que haya entrado en Italia, a partir del decimocuarto día anterior a la fecha de publicación del presente Decreto, después de haber permanecido en zonas de riesgo epidemiológico, identificadas por la Organización Mundial de la Salud, o por el tránsito o por los municipios enumerados en el anexo 1, comunicará este hecho a la sección de prevención de la explotación de salud responsable del territorio y a su médico generalista (en lo sucesivo, «MMG») o al pediatra de libertad de elección (en lo sucesivo, «PLS»). El régimen de transmisión de datos a los servicios de salud pública será definido por las regiones en la medida adecuada, que indicará los nombres y datos de contacto de los médicos públicos de salud pública. En caso de contacto con el número de llamada de urgencia único 112, o del número gratuito establecido por la región, los operadores de las autoridades centrales comunicarán los datos y datos de contacto para la transmisión a los servicios de salud pública competentes.

2. Sobre la base de las comunicaciones contempladas en el apartado 1, letra g), los profesionales de la salud pública y los servicios de salud pública responsables de la zona en cuestión establecerán la prescripción de estancia en domicilio con arreglo a las siguientes normas:

a) se pondrán en contacto por teléfono y facilitarán información detallada y documentada sobre las zonas de estancia y sobre el viaje realizado durante los catorce días anteriores con vistas a una evaluación adecuada del riesgo de exposición;

b) informará a la persona interesada de la necesidad de efectuar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, y explicará cómo y con qué fin debe adoptarse para garantizar la máxima observancia;

c) una vez comprobada la necesidad de iniciar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, el operador de salud pública informará también al MMG/PLS del que el sujeto es asistido también a efectos de una posible certificación a efectos del INPS (circular del INPS. HERMES. 0000716 de 25 de febrero de 2020);

d) en caso de necesidad de certificación a los efectos del INPS por ausencia de trabajo, se emitirá una declaración al INPS, al empleador y al MMG/PLS en la que se indicará que ha sido puesto en cuarentena por motivos de salud pública, especificando la fecha de inicio y de finalización.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

3. Además, el operador de salud pública deberá:

- a) comprobar la ausencia de fiebre u otros síntomas del sujeto que se va a aislar, así como de otros posibles cohabitantes;
- b) informar a la persona sobre los síntomas, las características de la infección, el método de transmisión de la enfermedad, las medidas que deben aplicarse para proteger a los cohabitantes en caso de brote;
- c) informar a la persona sobre la necesidad de medir la temperatura corporal dos veces al día (por la mañana y por la tarde).

4. A fin de maximizar la eficacia del protocolo es esencial informar sobre el significado, las modalidades y los objetivos del aislamiento domiciliario para garantizar la máxima observancia y aplicación de las siguientes medidas:

- a) el mantenimiento de la situación de aislamiento durante los catorce días siguientes a la última exposición;
- b) prohibición de contactos sociales;
- c) prohibición de desplazarse o viajar;
- d) obligación de permanecer localizable para las actividades de vigilancia;

5. En caso de que se produzcan síntomas, la persona vigilada deberá:

- a) alertar inmediatamente al MMG/PLS y al operador de salud pública;
- b) llevar la máscara quirúrgica (que se proporcionará al inicio del protocolo) y alejarse de otros cohabitantes;
- c) permanecer en su interior con la puerta cerrada, garantizando una ventilación natural suficiente, a la espera de la transferencia al hospital cuando sea necesario.

6. El operador de salud pública se pondrá en contacto diariamente con la persona vigilada para obtener información sobre su estado de salud. En caso de sintomatología, tras consultar al MMG/PLS, el médico de salud pública procederá de acuerdo con las disposiciones de la Circular 5443-22/02/2020 del Ministerio de Sanidad.

7. Las medidas preventivas enumeradas en el anexo 4 se aplicarán en todo el territorio nacional.

Artículo 4. Otras medidas en todo el territorio de Italia

1. Se aplicarán las siguientes medidas en todo el territorio nacional:

- a) El régimen de flexibilidad laboral regulado en los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, podrá aplicarse, mientras dure el estado de emergencia a que se refiere la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de los empresarios a toda relación laboral, respetando los principios establecidos en dichas disposiciones, aun cuando no se hayan celebrado los acuerdos individuales en él previstos. Las obligaciones de publicidad previstas en el artículo 22 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se efectuarán asimismo mediante la utilización de la documentación disponible en la página web del Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Instituto Nacional de Accidentes de Trabajo);
- b) se suspenderán las excursiones, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas que, en cualquier caso, correspondan a centros de enseñanza de cualquier orden y grado, hasta el 15 de marzo de 2020;
- c) la readmisión en la educación de la primera infancia a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y en las escuelas de todos los tipos y grados de ausencia debida a una enfermedad infecciosa que esté sujeta a notificación obligatoria en virtud del Decreto Ministerial de 15 de noviembre de 1990; publicada en el *Boletín Oficial* n.º 6, de 8 de enero de 1991, por un período superior a cinco días, hasta el 15 de marzo de 2020, previa presentación de un certificado médico, en particular, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

d) los directores de centros escolares en los que se haya suspendido la actividad educativa por emergencias sanitarias, podrán, después del colegio de profesores, haber oído, durante el período de suspensión, los medios de aprendizaje a distancia, incluidas las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad;

e) en el caso de los candidatos que no hayan podido participar en las pruebas de examen sobre la base de la suspensión contemplada en el artículo 1, apartado 1, letra f), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020, se ordenará la prórroga de los plazos establecidos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992;

f) en las universidades y las instituciones de enseñanza superior de música y de danza, en las que la participación de los estudiantes en actividades educativas o curriculares no esté permitida por las exigencias relacionadas con la emergencia sanitaria a que se refiere el decreto anterior, las actividades podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las universidades e instituciones, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Las universidades e instituciones mencionadas anteriormente, tras el restablecimiento de la funcionalidad ordinaria, asegurarán, cuando lo consideran necesario y en todo caso identificando los métodos pertinentes, la recuperación de las actividades de formación, así como las actividades curriculares o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales hasta la finalización del curso;

g) en beneficio de los estudiantes que no están autorizados a participar en la enseñanza o en las actividades curriculares de las universidades y de las instituciones de enseñanza superior de música y de danza, para las necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria contemplada en el presente Decreto, podrán llevarse a cabo, siempre que sea posible, mediante acuerdos de distancia, identificados por las universidades e instituciones, que también tendrán en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Las universidades y las instituciones mencionadas en la frase anterior garantizarán, cuando se considere necesario y en cualquier caso en cada caso, el modo en que deben recuperarse las actividades de formación, así como las del plan de estudios, o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales para completar el curso de formación; Los períodos de ausencia de los estudiantes a los que se refiere el presente punto no se tendrán en cuenta a efectos de su posible admisión a los exámenes finales y a los efectos de las evaluaciones pertinentes;

h) Teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el coordinador de las intervenciones para superar la emergencia de coronavirus, las articulaciones territoriales del Servicio Nacional de Salud garantizan al Ministerio de Justicia un apoyo adecuado para la contención de la propagación del contagio del COVID-19, también mediante las salvaguardias adecuadas para garantizar, de acuerdo con los protocolos sanitarios elaborados por la Dirección General de la prevención sanitaria por parte del Ministerio de Sanidad, nuevas entradas en prisiones e instituciones penales juveniles, con especial atención a las personas de los municipios enumerados en el anexo 1, hasta el final del estado de emergencia.

Artículo 5. Aplicación y seguimiento de las medidas

1. El Prefecto territorialmente competente, informando previamente al Ministro del Interior, garantizará la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 1 y supervisará la aplicación de las restantes medidas por parte de las administraciones competentes. El Prefecto hará uso, cuando sea necesario, de las fuerzas policiales, con la posible ayuda del Cuerpo Nacional de Bomberos, así como de las Fuerzas Armadas, habiendo oído a los mandos territoriales competentes, e informando al Presidente de la región y la provincia autónoma en cuestión.

Artículo 6. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir del 2 de marzo de 2020 y serán efectivas, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las distintas medidas, hasta el 8 de marzo de 2020.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020

2. El Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2020 y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020 dejarán de surtir efecto a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones del presente Decreto. También dejarán de surtir efecto las medidas ulteriores, incluidas las de carácter continuo y urgente, que se adopten de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Decreto-Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020.

Roma, 1 de marzo de 2020

El Primer ministro
CONTE
El Ministro de Sanidad
SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 1 de marzo de 2020
Oficina de Control de Actos P. C. M. Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reg. n.º 346

ANEXO 1

Municipios:

- 1) en la región de Lombardía:
 - a) Bertonico;
 - b) Casalpusterlengo;
 - c) Castelgerundo;
 - d) Castiglione D'Adda;
 - e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somalia;
 - l) Terranova dei Passerini.
- 2) en la región del Véneto:
 - a) Vò.

ANEXO 2

Regiones:

- a) Emilia-Romaña;
- b) Lombardía;
- c) Véneto.

Provincias:

- a) Pesaro y Urbino;
- b) Savona.

ANEXO 3

Provincias:

- a) Bergamo;

- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

ANEXO 4

Medidas de higiene:

- a) lavarse las manos a menudo. Se recomienda poner a disposición en todos los lugares públicos, gimnasios, supermercados, farmacias y otros lugares de agregación, soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos;
- b) evitar el contacto estrecho con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas;
- c) no tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos;
- d) cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser;
- e) no tomar medicamentos antivíricos ni antibióticos salvo que sean prescritos por el médico;
- f) limpiar las superficies con desinfectantes de cloro o alcohol;
- g) usar la mascarilla solo si sospecha que se está enfermo o si asiste a personas enfermas.

(*)

Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020

Medidas urgentes de apoyo para familias, trabajadores y empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00026).

(BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87, párrafo quinto, de la Constitución;

Tomando nota de la situación de emergencia relacionada con la situación epidemiológica;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el COVID-19;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones adicionales para la aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes para la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19;

Considerando la extraordinaria necesidad y la urgencia de adoptar nuevas disposiciones para luchar contra la emergencia epidemiológica del COVID-19, tomando medidas no solo para combatir la propagación de este virus, sino también para contener los efectos negativos que tiene en el tejido socioeconómico nacional;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 28 de febrero de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con los Ministros de Trabajo y Política Social, de Desarrollo Ecológico, Bienes y Actividades Culturales y del Turismo, para la Administración Pública, de Sanidad, de Defensa, de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, del Interior, de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, de Igualdad de Oportunidades y la Familia, de Educación, de Universidades e Investigación, de Justicia, de Infraestructuras y Transporte, para los Asuntos Regionales y la Autonomía y los Asuntos Europeos;

EMANA
el siguiente Decreto-ley:

Capítulo I

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS

Artículo 1. *Disposiciones relativas a las condiciones de la declaración tributaria precompletada 2020*

1. En el artículo 16-bis, apartado 5, del Decreto-ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, la fecha «1 de enero de 2021» se sustituye por el texto siguiente: «1 de enero de 2020».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

2. Para 2020, la fecha límite del 16 de marzo mencionada en el artículo 16, apartado 4-*bis*, letra *b*), cuarta frase, del Decreto n.º 164 del Ministerio de Hacienda, de 31 de mayo de 1999, se ampliará al 31 de marzo.

3. Para 2020, la fecha límite del 16 de marzo mencionada en el artículo 4, apartados 6-*quater* y 6-*quinquies*, del Decreto presidencial n.º 322, de 22 de julio de 1998, se ampliará al 31 de marzo.

4. Para 2020, la fecha límite del 30 de abril prevista en el artículo 1, apartado 1, del Decreto n.º 175, de 21 de noviembre de 2014, se ampliará al 5 de mayo.

5. Para el año 2020, la transmisión telemática a la Agencia Tributaria por parte de terceros de los datos relativos a los cargos y gastos efectuados por los contribuyentes en el año anterior y a los gastos de salud reembolsados a que se refieren los apartados 25 y 25-*bis* del artículo 78 de la ley n.º 43, de 30 de diciembre 1991, así como los datos relativos a los gastos identificados por los Decretos del Ministro Economía y Finanzas emitidos de conformidad con el apartado 4 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 175, de 21 noviembre de 2014, que expira el 28 de febrero, se efectuarán antes del 31 de marzo.

6. Las disposiciones del artículo 4, apartado 6, letra *e*), del Decreto del Presidente de la República n.º 322, de 22 de julio de 1998, serán de aplicación a partir de 2021.

Artículo 2. *Suspensión de los plazos de pago de las cargas asignadas al agente de recaudación*

1. En cuanto a los ingresos fiscales y no fiscales y a las personas que, el 21 de febrero de 2020, tenían su domicilio o su sede en el territorio de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020, y de personas distintas de las personas físicas que, en la misma fecha de 21 de febrero de 2020, tenían su sede o domicilio en los municipios en la misma fecha, fueron suspendidos de los períodos comprendidos entre el 21 de febrero y el 30 de abril de 2020, resultantes de órdenes de pago emitidas por los agentes de recogida, y los anuncios previstos en los artículos 29 y 30 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 122, de 31 de julio de 2010. Los pagos efectuados en régimen suspensivo deben efectuarse en una única forma de solución en el plazo de un mes a partir del final del período de suspensión. No se efectuará reembolso alguno de los gastos ya pagados. Se aplicarán las disposiciones del artículo 12 del Decreto Legislativo n.º 159, de 24 de septiembre de 2015.

2. Las disposiciones del apartado 1 serán igualmente aplicables a los actos mencionados en el artículo 9 (3-*bis* a 3-*sexies*) del Decreto Ley n.º 16, de 2 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 26 de abril de 2012, y a las órdenes a que se refiere el Real Decreto n.º 639, de 14 de abril de 1910, dictadas por los entes locales y regionales, y a los actos mencionados en el artículo 1, apartado 792, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019.

3. Por lo que se refiere a las personas mencionadas en el apartado 1, la fecha límite de pago de 28 de febrero de 2020 mencionada en el artículo 3, apartado 2, letra *b*), y 23 y el artículo 5, apartado 1, letra *d*), del Decreto Ley n.º 119, de 23 de octubre de 2018, convertidos con modificaciones en la Ley n.º 136 de 17 de diciembre de 2018 y *en* el artículo 16-*bis*, apartado 1, letra *b*), del Decreto-Ley n.º 34 de 30 de abril de 2019, convertidos con modificaciones en la Ley n.º 58 de 28 de junio de 2019 y en el artículo 1, apartado 190, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, se aplazarán hasta el 31 de mayo de 2020.

Artículo 3. *Relevo temporal para obligaciones y pagos*

1. Las disposiciones del Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, de 24 de febrero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 48, de 26 de febrero de 2020, se aplicarán también a las obligaciones y pagos de las autoridades públicas realizados o que vayan a realizar los comerciantes, asesores y centros de asistencia fiscal establecidos o que operen en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, incluso por cuenta de empresas y clientes que no operen en el territorio, así como de

empresas de servicios y de personas en las que los miembros que residan en los municipios contemplados en dicho anexo representen al menos el 50 % del capital social.

Artículo 4. *Suspensión de los pagos de servicios públicos*

1. La Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, en relación con los sectores de la electricidad, del agua y del gas, incluidos los gases distintos del gas natural distribuido a través de redes distribuidas, y el ciclo integrado de gestión de residuos de los residuos municipales, con sus propias disposiciones, establece la suspensión temporal, hasta el 30 de abril de 2020, de los plazos para el pago de las facturas y de los requerimientos de pago emitidos o pendientes de emisión, para los municipios identificados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

2. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, la Autoridad Reguladora de Energía, Redes y Medio Ambiente, con sus propias medidas, regulará también las modalidades de fraccionamiento de las facturas y avisos de pago cuyos plazos de pago hayan sido suspendidos de conformidad con el apartado 1, identificando, en su caso, las modalidades de la cobertura relativa dentro de los componentes de la tarifa, sin nuevos o mayores cargos para la financiación pública. El pago de las cantidades suspendidas relativas al pago de la tasa de la licencia de radio a que se refiere el Real Decreto-ley n.º 246, de 21 de febrero de 1938, convertido en la Ley n.º 880, de 4 de junio de 1938, se efectuará, sin aplicación de penalidades e intereses, en un solo pago con la primera factura de electricidad que se produzca tras la finalización del período de suspensión.

Artículo 5. *Suspensión de los plazos de pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio*

1. En los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, se suspenden los términos relativos a las obligaciones y al pago de las cotizaciones a la seguridad social y las primas al seguro obligatorio que expiran entre el 23 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020. Las cotizaciones a la seguridad social y las primas por el seguro obligatorio ya pagadas no se reembolsarán. Las obligaciones y pagos de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas al seguro obligatorio que hayan sido suspendidos en virtud del presente artículo se efectuarán a partir del 1 de mayo de 2020, incluyendo plazos de hasta cinco plazos mensuales de la misma cuantía, sin aplicación de sanciones ni de intereses.

Artículo 6. *Medidas en favor de los beneficiarios de préstamos blandos*

1. Los beneficiarios de los préstamos bonificados concedidos por la Agencia Nacional de Gestión de Inversiones y el Desarrollo de la Empresa S. p. A. (Invitalia) a empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, podrán beneficiarse de la suspensión de doce meses del pago de las cuotas con un vencimiento no posterior al 31 de diciembre de 2020 y de la correspondiente prórroga de la duración de los planes de amortización. Estas prestaciones también se aplican si ya han sido adoptadas por Invitalia para la amortización del préstamo subvencionado como consecuencia de atrasos en el reembolso de las cuotas, siempre que la deuda de que se trate no se haya inscrito ya en el registro o en el procedimiento judicial para su cobro. Invitalia, a petición de los beneficiarios, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, procederá, de conformidad con la legislación europea en materia de ayudas estatales, al reconocimiento de la deuda, incluidos tanto el principal como los intereses, a reembolsar al tipo de interés legal y a los plazos semestrales diferidos.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará también a los plazos de pago cuyo vencimiento no sea posterior al 31 de diciembre de 2020, relativo a las transacciones ya finalizadas por Invitalia en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

3. Los requisitos derivados del presente artículo se aplicarán de conformidad con el artículo 36.

Artículo 7. *Suspensión de los plazos para los pagos de seguros y las cámaras de comercio*

1. En los municipios señalados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, se suspenden los términos del Decreto del Primer Ministro:

a) hasta el 30 de abril de 2020, los plazos de pago correspondientes a la tasa anual mencionada en el artículo 18 de la Ley n.º 580 de 29 de diciembre de 1993;

b) plazos de pago de las sanciones administrativas aplicables a las empresas rezagadas hasta el 30 de abril de 2020;

1) las solicitudes de adhesión a las cámaras de comercio;

2) las reclamaciones contempladas en el artículo 9 del Decreto del Presidente de la República n.º 581, de 7 de diciembre de 1995;

3) el modelo de declaración única previsto en la Ley n.º 70, de 25 de enero de 1994;

4) se cobrará la solicitud de revisión periódica de los instrumentos de medida y el pago del informe.

2. Los pagos suspendidos en virtud del apartado 1 se abonarán en un plazo que será de un mes a partir del final del período de suspensión.

3. Por lo que se refiere a los tomadores de seguro contemplados en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, que residan o tengan su domicilio social en el territorio de los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, se suspenderá temporalmente el plazo para el pago de las primas que expiran entre el 21 de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020.

4. Los pagos de primas o de tramos de primas suspendidas con arreglo al apartado 3 se abonarán en un solo pago dentro de un plazo de un mes a partir del final del período de suspensión o del pago a plazos, en cualquier caso antes de finales de 2020, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato o acordadas de otro modo. Las empresas garantizarán el reparto de riesgos y el pago de las indemnizaciones correspondientes a hechos ocurridos durante el período de suspensión, incluso si la prima no se paga durante el mismo período de pago de la prima, sin perjuicio del ajuste de la prima adeudado cuando el beneficiario de las prestaciones del seguro coincida con el deudor de la prima.

5. La suspensión contemplada en el apartado 3 no incluye los nuevos contratos celebrados durante el período de suspensión y el pago de las primas correspondientes, ni tampoco las primas únicas recurrentes que no tienen obligación de pagar.

6. Lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 se aplicará a los contratos celebrados con las empresas de seguros que tengan su domicilio social en el territorio de la República Italiana, a las sucursales de empresas de seguros cuyo domicilio social se encuentre en un tercer Estado, respecto de actividades realizadas en el territorio de la República, a empresas de otros Estados de la Unión Europea que operen en el territorio de la República en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios.

Artículo 8. *Suspensión de pagos, deducciones, cotizaciones y primas al sector turístico y hotelero*

1. En el caso de las empresas de alojamiento turístico, las agencias de viajes y turismo y los operadores turísticos que residan a efectos fiscales, su domicilio social o su sede en el territorio del Estado, quedan suspendidos, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de abril de 2020:

a) los plazos relativos al pago de la retención a cuenta mencionados en los artículos 23, 24 y 29 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, que dichas personas actúan como sustitutos fiscales;

b) Los plazos relativos a las obligaciones y al pago de las cotizaciones a la seguridad social y a los complementos y primas del seguro obligatorio.

2. Los pagos contemplados en el apartado 1 se efectuarán, sin imposición de sanciones y, en cualquier caso, en un plazo único antes del 31 de mayo de 2020. Tenga en cuenta que no se le reembolsarán cartas, cotizaciones sociales ni primas de seguro ya abonadas.

3. Seguirán siendo de aplicación las disposiciones del artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministro de Economía y Finanzas, de 24 de febrero de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 48, de 26 de febrero de 2020.

Artículo 9. *Procedimientos administrativos que son competencia de las autoridades de seguridad pública*

1. Con efectos a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de hacer posible la plena utilización del personal policial del Estado, se suspenderán durante un período de 30 días:

a) Los plazos para la finalización de los procedimientos administrativos relativos a la concesión de autorizaciones, a los que se hace referencia, sin embargo, para el Ministerio del Interior y para la seguridad pública provincial y local en materia de armas, municiones y explosivos, tiendas y apuestas, agencias comerciales, fabricación y venta de objetos preciosos, investigaciones y establecimientos de investigación en materia de seguridad privada, estancia de extranjeros y procedimientos administrativos relativos a las inscripciones en los registros o en las listas necesarias para el ejercicio de los servicios de inspección en lugares de ejecución pública y de detención o instalaciones deportivas;

b) los plazos de presentación de la solicitud y de renovación del permiso de residencia previstos en ocho días hábiles tras la entrada del extranjero en el territorio del Estado y al menos 60 días antes de la expiración o en un plazo de 60 días a partir de la expiración, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, y el artículo 13, apartado 2, letra b), del Decreto Legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998.

Artículo 10. *Medidas urgentes relativas a la suspensión de los plazos y al aplazamiento de las audiencias*

1. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de marzo de 2020, las audiencias de los procedimientos civiles pendientes en las oficinas judiciales de los distritos de los tribunales a los que pertenecen los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020 se aplazarán de oficio hasta después del 31 de marzo de 2020, con excepción de las audiencias en los casos que sean competencia del Tribunal de Menores, en los casos relativos a la pensión alimenticia, en los procedimientos cautelares, en los procedimientos de adopción de la administración de apoyo, inhabilitación, procedimientos de validación de tratamientos sanitarios obligatorios, procedimientos de adopción de órdenes de protección contra el maltrato familiar, procedimientos de validación de la expulsión, traslado y detención de nacionales de terceros países y de la Unión Europea, los mencionados en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil y, en general, en los casos en que la demora en el tratamiento pueda causar graves perjuicios a las partes. En este último caso, la declaración de urgencia se hace por el Presidente de la oficina judicial al pie de la citación o de la apelación, por decreto que no puede ser impugnado y, para los casos ya iniciados, por orden del juez de instrucción o de la sala, que tampoco puede ser impugnada.

2. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de marzo de 2020:

a) En los procedimientos a que se refiere el apartado 1, y con las excepciones previstas en el mismo, las condiciones para la ejecución de todo escrito procesal, comunicación y notificación quedarán suspendidas para cualquier persona que tenga que hacerlo en las re-

giones de los municipios contemplados en el anexo 1 del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020;

b) en todos los procesos civiles, con las excepciones mencionadas en el apartado 1, los plazos para la cumplimentación de todo escrito procesal, comunicación y notificación se suspenderán si alguna persona lo hiciera en los municipios contemplados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

3. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las audiencias procesales en las que las partes o sus defensores residan o estén establecidas en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, en la misma fecha, se pospondrán automáticamente después del 31 de marzo de 2020.

4. En el caso de las personas que, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, tengan su residencia, tengan su centro de actividad o trabajen en el ámbito de los municipios contemplados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, la expiración de los plazos obligatorios, sustantivos y reglamentarios, sustantivos y legales, que conlleven requisitos y limitaciones de cualquier derecho, acción y excepción, así como los plazos para las obligaciones contractuales, se suspenderá desde el 22 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 y se reanudará a partir del final del período de suspensión. Cuando el plazo comience durante el período de suspensión, el período empezará a correr a partir del final del período de suspensión. Los plazos relativos a los procesos de ejecución y los plazos relativos al procedimiento de insolvencia también quedarán suspendidos durante el mismo período y para las mismas personas, los plazos para la notificación de actas, la aplicación del pago reducido, el ejercicio de actividades de defensa y la interposición de acciones judiciales.

5. En lo que respecta a las personas a que se refiere el párrafo 4, las fechas de vencimiento, que venzan o comiencen en el período comprendido entre el 22 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2020, en relación con los pagarés, las letras de cambio y cualquier otro instrumento de deuda o escritura con fuerza ejecutiva, se suspenderán durante el mismo período. La suspensión opera a favor de los deudores y de las partes obligadas, incluso en el recurso o la garantía, sin perjuicio del derecho de los mismos a renunciar expresamente a ella.

6. En los procedimientos civiles y penales pendientes en las oficinas judiciales situadas en los distritos del Tribunal de Apelación a los que pertenecen los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, el incumplimiento de los plazos procesales perentorios que hayan expirado después del 22 de febrero de 2020 y hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto se presumirá, a menos que se demuestre lo contrario, por motivos no imputables a la parte que incurra en el decomiso.

7. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se procederá a la suspensión de las audiencias ante los tribunales de los barrios de los tribunales a los que pertenecen los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020.

8. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de marzo de 2020:

a) en los procesos penales pendientes en las oficinas judiciales situadas en las comarcas del Tribunal de Apelación, a las que pertenecen los municipios a los que se refiere el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, cualquier persona que tenga que hacerlo en las mismas circunscripciones suspenderá los plazos para la realización de cualquier acto, comunicación y notificación;

b) en todos los procesos penales, cualquier persona suspenderá los plazos para la realización de cualquier acto, comunicación y notificación en los municipios contemplados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

9. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, en un proceso penal en el que, el 22 de febrero de 2020, una de las partes o de uno de sus defen-

sores es residente en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a falta de los cuales se suspenderá, para las mismas personas, hasta el 31 de marzo de 2020.

10. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, en un procedimiento penal en curso, cuando una de las partes, o uno de sus abogados no presentes en la audiencia, tenga su residencia o el bufete esté establecido en uno de los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, el juez aplazará de oficio la audiencia después del 31 de marzo de 2020.

11. Lo dispuesto en los apartados 7, 8, 9 y 10 no se aplicará a la audiencia para la validación de la detención o arresto, en el marco de un procedimiento incoado contra personas detenidas o en prisión preventiva, en procedimientos urgentes y en el caso de personas acusadas de perderlas.

12. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 472, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Penal, con efectos a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de marzo de 2020, la participación en audiencias relativas a procedimientos en los que, de conformidad con el apartado 11, no se lleven a cabo las disposiciones mencionadas en los apartados 7, 8, 9 y 10, se garantizarán, cuando sea posible, las conferencias de vídeo o los enlaces a distancia determinados y liquidados mediante encargo del Director General de Información y Automatizado del Ministerio de Justicia, que aplicarán lo dispuesto en los apartados 3, 4 y, como compatibles, 5 del anexo a que se refiere el Decreto legislativo n.º 271 de 28 de julio de 1989.

13. La duración del plazo de prescripción se suspenderá durante el aplazamiento del proceso o se suspenderán los plazos de procedimiento de conformidad con los apartados 7, 8, 9 y 10.

14. En los centros penitenciarios y las instituciones delictivas de menores situados en las regiones donde se encuentran los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de marzo de 2020, las entrevistas con las personas conjuntas u otras personas a las que tengan derecho las personas condenadas, los reclusos y los acusados, de conformidad con el artículo 18 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, el artículo 37 del Decreto del Presidente de la República n.º 230, de 30 de junio de 2000, y el Decreto Legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, se llevarán a cabo a distancia, mediante, en la medida de lo posible, los equipos y enlaces de la administración penitenciaria y juvenil, o por correspondencia telefónica, que podrán ser autorizados más allá de los límites establecidos en el artículo 39, apartado 2, de dicho Decreto del Presidente de la República n.º 230 de 2000 y en el artículo 19, apartado 1, de dicho Decreto Legislativo n.º 121 de 2018. En los centros penitenciarios y las instituciones delictivas para menores situados en regiones distintas de las mencionadas en la primera frase, se aplicarán las mismas disposiciones cuando las entrevistas impliquen a residentes o a personas que trabajen, sean productivas o presten servicio en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

15. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor de este decreto y hasta el 31 de marzo de 2020, en las salas judiciales del Tribunal de Cuentas, y en los apoderados pertinentes, las audiencias relacionadas con los juicios se aplazan de oficio, y el actividades coxexas de investigación previa al juicio, relativas a personas físicas o jurídicas que tengan residencia o domicilio social en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de Ministros el 1 de marzo de 2020. Asimismo, a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor de este decreto y hasta el 31 de marzo de 2020, en las secciones de control del Tribunal de Cuentas, las reuniones relacionadas con las mismas personas se aplazarán automáticamente. Para los apoderados de las personas a que se refiere el presente párrafo cuyo mandato ha sido conferido de antemano a partir del 22 de febrero de 2020, se trata de la residencia y la ubicación del bufete de abogados. En las mismas oficinas del Tribunal de Cuentas, con referencia a los procesos y actividades de los cuales en este apartado, todos los plazos que se extienden hasta el 22 de febrero de 2020 y que expiran a más tardar el 31 de marzo de 2020, se suspenderá y se reanuda a partir del 1 de abril de 2020.

16. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y la fecha de 31 de marzo de 2020 no se tendrá en cuenta en el cálculo contemplado en el presente artículo.

17. En los asuntos pendientes ante los tribunales administrativos:

a) Suspendido, a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de marzo de 2020, los plazos para adoptar cualquier medida de ejecución, comunicación y notificación que deban efectuarse en los municipios contemplados en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020 de 1;

b) a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las audiencias de los juicios en los que se ponga de manifiesto que los abogados constituidos o las partes constituidas por ellos son residentes o domiciliados en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020 serán asignados de oficio con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto;

c) El tribunal administrativo concederá la condonación, si se demuestra o se pone de manifiesto, en el sentido de que el incumplimiento de los plazos imperativos que expiraron después del 22 de febrero de 2020 y la fecha de entrada en vigor del presente Decreto es consecuencia de las omisiones relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica.

18. En caso de actualización de la lista de municipios del anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, o de la identificación de otros municipios por medio de una medida distinta, se aplicarán las disposiciones del presente artículo en relación con los mismos municipios a partir del día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la medida pertinente.

Artículo 11. *Ampliación de las obligaciones de información establecidas en los artículos 14 y 15 del Decreto-ley n.º 14, de 12 de enero de 2019*

1. La obligación de información a que se refieren los artículos 14, apartado 2, y 15 del Decreto Legislativo n.º 14, de 12 de enero de 2019, será aplicable a partir del 15 de febrero de 2021.

Artículo 12. *Prórroga de la validez de la tarjeta sanitaria*

1. La validez de las tarjetas sanitarias contempladas en el artículo 50, apartado 1, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, y en el artículo 11, apartado 15, del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010, con fecha anterior al 30 de junio de 2020, se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, incluido el elemento de la Carta Nacional de Servicios (TS-CNS). La prórroga no es efectiva para la Tarjeta Europea de Seguro de Enfermedad que figura en el reverso de la tarjeta. Para las tarjetas sanitarias de nueva emisión o para las que se haya presentado una solicitud por duplicado, el Ministerio de Economía y Finanzas facilitará electrónicamente una copia provisional a la ASL para hacer frente a posibles dificultades de entrega al paciente, o a través de las funcionalidades del portal www.sistemats.it, llevadas a cabo de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, previa consulta a la autoridad de protección de datos. La copia no cumple las funcionalidades establecidas en la Carta Nacional de Servicios (TS-CNS).

Capítulo II

MEDIDAS LABORALES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Artículo 13. *Normas especiales sobre la integración salarial normal y dietas regulares*

1. Los empresarios que soliciten la concesión de una retribución normal o el acceso a la indemnización ordinaria, para la suspensión o la reducción del empleo, para las unidades de

producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, como consecuencia de la emergencia epidemiológica prevista en dicho Decreto, estarán exentos de los requisitos del artículo 14 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, así como de los términos del procedimiento previsto en los artículos 15, apartado 2, y 30, apartado 2, de dicho Decreto Legislativo y, en el caso de una indemnización ordinaria, de la obligación de acordar, cuando así se disponga. Las mismas condiciones se aplican a las solicitudes presentadas por los empresarios para las unidades de producción situadas fuera de los municipios mencionados en la primera frase en relación con los trabajadores que ya residan o estén domiciliados en dichos municipios y que no puedan trabajar. En cualquier caso, la solicitud deberá presentarse a más tardar al final del cuarto mes siguiente al mes en que se haya iniciado el período de formación o de reducción del empleo, pero en ningún caso podrá ser superior a tres meses.

2. No se contabilizarán, a efectos de los plazos globales máximos previstos en el artículo 4, apartados 1 y 2, del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, ni a los límites previstos en los artículos 12, 29, apartados 3 y 4, 30, apartado 1, y 39 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, los períodos de complemento periódico y de asignación ordinaria a que se refiere el apartado 1.

3. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refieren los apartados 1 y 2 se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 5,8 millones EUR para 2020.

4. La indemnización ordinaria a que se refiere el apartado 1 se concederá también a los empleados de los empleadores afiliados al Fondo de Integración de Salarios (FIS) que empleen a más de 5 empleados. La segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 148 de 2015 no se aplicará al tratamiento antes mencionado. La prestación contemplada en el presente párrafo se reconocerá en el límite máximo de gastos de 4,4 millones de euros para 2020.

5. Los trabajadores a los que se apliquen las normas establecidas en el presente artículo deberán dar lugar a la clasificación de los empresarios que soliciten la prestación el 23 de febrero de 2020.

6. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) controlará los límites de gastos a que se refieren los párrafos 3 y 4. Si esta vigilancia muestra que el límite de gastos también se ha alcanzado de forma prospectiva, el INPS no considerará otras solicitudes.

7. Los costes derivados de los apartados 3 y 4 se sufragarán con cargo a los recursos de la estrategia para el empleo y la formación a los que se hace referencia en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.

Artículo 14. *Tratamiento periódico de la integración salarial para las empresas ya incluidas en la «Cassa integrazione guadagni straordinaria»*

1. Las empresas situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, que en la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, están en proceso de recepción de horas extraordinarias, a reserva de la adopción por el Ministerio de Trabajo y Política Social de un decreto de interrupción de los efectos del tratamiento antes mencionado, a efectos del artículo 13 reconocido en el importe del límite máximo de los gastos de 0,9 millones de euros para el año 2020 y durante un período máximo de tres meses. La concesión del suplemento salarial normal estará supeditada a la interrupción de los efectos de la concesión previamente autorizada del régimen complementario autorizado.

2. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en el apartado 1. En caso de que el control anterior demuestre que el límite de gasto se ha llevado a cabo con visión de futuro, el INPS no examina otras cuestiones.

3. Los costes derivados del apartado 1 se sufragarán con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el Empleo y la Formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.

Artículo 15. Fondo suplementario de despido

1. Los empleadores del sector privado, incluida la agricultura, con unidades de producción en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, así como los empleadores que no tengan un domicilio social o una unidad productiva u operativa en dichos municipios, en la medida en que los trabajadores que residen o tienen su domicilio en dichos municipios, respecto de los cuales no son aplicables las salvaguardias previstas en las disposiciones sobre la suspensión o la reducción de las horas de trabajo, pueden aplicarse como excepción durante el período de la relación laboral y, en cualquier caso, durante un período máximo de tres meses a partir del 23 de febrero de 2020, de conformidad con la relación laboral. Se proporcionarán contribuciones nocionales y cargas accesorias para los trabajadores.

2. Los empleadores nacionales quedarán excluidos de la aplicación del apartado 1.

3. El tratamiento contemplado en el presente artículo se concederá dentro del límite máximo de gastos de 7,3 millones EUR para 2020 y se limitará a los empleados en la misma fecha que el 23 de febrero de 2020.

4. Las operaciones de tratamiento contempladas en el presente artículo se concederán mediante decreto de las regiones y se transmitirán al INPS por vía electrónica dentro de las 48 horas siguientes a su adopción. El director del Ministerio de Trabajo y Política Social registrará el desglose del límite total de gastos contemplado en la primera frase de este párrafo entre las regiones en cuestión, a efectos del cumplimiento del límite de gasto. Las regiones, junto con la orden de concesión, envían la lista de beneficiarios al INPS, que es el responsable del pago de las prestaciones. Las solicitudes se presentarán a la región, que las examinará si son conformes con el orden cronológico de presentación. El INPS supervisará el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y a las regiones afectadas. En caso de que el seguimiento anterior muestre que el límite de gasto también se ha llevado a cabo con visión de futuro, las regiones no podrán emitir otras concesiones.

5. El tratamiento a que se refiere el apartado 1 solo podrá concederse en forma de pago directo de la prestación por el INPS, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 44, apartado 6 *ter*, del Decreto Legislativo n.º 148/2015.

6. Los costes derivados del apartado 3 se sufragarán con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el Empleo y la Formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.

Artículo 16. Asignaciones para trabajadores por cuenta propia

1. En el caso de los trabajadores coordinados y permanentes, los empleados de agencias y comerciales, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, los trabajadores por cuenta propia o por cuenta propia, incluidos los titulares de una empresa, inscritos en el seguro general obligatorio, las formas exclusivas y las menciones sustitutivas y la sustitución de la empresa, así como la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, y la ejecución de sus trabajos el 23 de febrero de 2020 en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, o que sean residentes o domiciliados en la misma fecha, se les concederá, de conformidad con el apartado 2, una indemnización mensual de 500 EUR durante un máximo de tres meses y se fijarán en función del período efectivo de suspensión de la actividad. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República no 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. El tratamiento contemplado en el presente artículo se concederá por decreto de la Región, que se comunicará por vía electrónica al INPS en un plazo de 48 horas tras su adopción, hasta un límite total de gastos de 5,8 millones EUR para 2020. El desglose del límite total de gastos mencionado en la primera frase de este párrafo entre las regiones en cuestión, a efectos del cumplimiento del límite de gasto, se registrará por un Decreto orientativo de la población activa y las políticas sociales. Las regiones, junto con el decreto de concesión en Varano, lista de beneficiarios del INPS, que paga las prestaciones. Las solicitudes se presen-

tarán a la región, que las examinará según el orden cronológico de su presentación. El INPS supervisará el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y a las regiones afectadas. En caso de que el seguimiento anterior muestre que el límite de gasto también se ha llevado a cabo con visión de futuro, las regiones no podrán emitir otras concesiones.

3. Los costes derivados del apartado 2 se sufragarán con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.

Artículo 17. Fondo de excepción para Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña

1. Fuera de los casos contemplados en el artículo 15, las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, en relación con los empresarios del sector privado, incluido el sector agrícola, con unidades de producción situadas en esa región, así como con empleadores que no tengan un domicilio social o con una unidad fiscal u operativa en dichas regiones, respecto de las cuales la protección prevista por las disposiciones vigentes en materia de suspensión o reducción de jornada laboral no es aplicable, en el marco de las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las regiones, en el marco de las medidas adoptadas en virtud del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, y con el acuerdo de los sindicatos más representativos, con respecto a la duración de la suspensión de la relación laboral y, en cualquier caso, por un período máximo de un mes y hasta un importe máximo de 135 millones de euros para la región de Lombardía, de 40 millones de euros para la región de Lombardía, de 2020 millones de euros para la región del Véneto y de 25 millones de euros para la región de Emilia-Romaña. Se proporcionarán contribuciones nacionales y cargas accesorias para los trabajadores. La prestación contemplada en el presente apartado, limitada a los trabajadores individuales de la explotación agrícola, por las horas de reducción o suspensión de actividades dentro de los límites previstos en el mismo, no podrá asimilarse a los trabajos de cálculo de la prestación por desempleo agrícola.

2. Los empleadores nacionales quedarán excluidos de la aplicación del apartado 1.

3. El tratamiento contemplado en el presente artículo se concederá en un plazo máximo de un mes a partir de los recursos asignados a las regiones mencionadas en el apartado 1 y no utilizados, tal como se contempla en el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, también como alternativa a las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo, con efecto a partir del 23 de febrero de 2020, y se limitará a las que estén empleadas en la misma fecha.

4. Los tratamientos contemplados en el presente artículo se concederán mediante un decreto de las regiones y se transmitirán por vía electrónica al INPS en un plazo de 48 horas tras su adopción, cuya eficacia, en cualquier caso, estará sujeta a la verificación del cumplimiento de los límites de gasto a que se refiere el apartado 1. Las regiones, junto con la orden de concesión, envían la lista de beneficiarios al INPS, que paga las prestaciones antes mencionadas, después de haber comprobado si se cumplen, también en parte, los límites de gasto mencionados en el apartado 1. Las solicitudes se presentarán a la región, que las examinará según el orden cronológico de su presentación. El INPS supervisará el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y a las regiones afectadas. En caso de que el control anterior demuestre que se ha alcanzado el límite de gasto, las regiones no podrán, en ningún caso, tomar otras medidas que les sean concedidas.

5. El tratamiento a que se refiere el apartado 1 solo podrá concederse en forma de pago directo de la prestación por el INPS, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 44, apartado 6 ter, del Decreto Legislativo n.º 148 de 2015.

Artículo 18. Medidas de apoyo a la buena marcha de los trabajadores en las administraciones públicas y organismos de Derecho público

1. A fin de facilitar la aplicación de la trabajo ágil a que se refiere la Ley N° 81, de 22 de mayo de 2017, como medida adicional para contrarrestar y contener la imprevisible emer-

gencia epidemiológica, las cantidades máximas de los actuales acuerdos marco de Consip S.p.A. para el suministro de computadoras personales portátiles y tabletas podrá aumentarse hasta el 50% del valor inicial de los acuerdos, sin perjuicio del derecho de desistimiento del adjudicatario con respecto a este aumento, que deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la comunicación de la modificación por parte de la estación contratante.

2. En caso de retirada del adjudicatario en el sentido del apartado 1, o en caso de que el aumento de las cantidades mencionadas en el apartado 1 no sea suficiente para satisfacer las necesidades de las autoridades públicas contempladas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y de los organismos de Derecho público mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, y Consip S. P. A., en el ámbito del Programa de racionalización de las adquisiciones de administración pública, hasta el 30 de septiembre de 2020, en virtud del artículo 63, apartado 2, letra c), del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016:

a) para llevar a cabo procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de contrato para la celebración de un acuerdo marco, los operadores económicos que hayan presentado una oferta válida en el marco del procedimiento iniciado por Consip S. p. A. para la conclusión del Convenio actual sobre suministro de ordenadores portátiles y tabletas personales en las mismas condiciones contractuales ofrecidas por el primer mejor postor;

b) la realización de procedimientos negociados sin publicación previa de licitaciones para la celebración de acuerdos marco y de acuerdos marco relativos a bienes y servicios informáticos, seleccionando al menos a tres operadores económicos para que sean consultados, si son en ese número, entre los operadores económicos admitidos en la categoría pertinente del sistema dinámico de adquisición a que se refiere el artículo 55, apartado 14, del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016.

3. A fin de llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el apartado 2, las ofertas podrán presentarse en forma de catálogo electrónico contemplado en el artículo 57 del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, y la recogida de la información correspondiente podrá llevarse a cabo de forma automatizada.

4. Los contratos que resulten de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 podrán recurrir a las autoridades públicas a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y a los organismos de Derecho público contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, siempre que sea urgente adquirir los equipos correspondientes para poder adoptar las fórmulas de trabajo flexible contempladas en el apartado 1 para su propio personal.

5. En el párrafo 1 del artículo 14 de la Ley n.º 124, de 7 de agosto de 2015, se suprimen las palabras «para la experimentación».

Artículo 19. Medidas urgentes de empleo público

1. El período de enfermedad o de cuarentena con vigilancia activa, o permanentemente domiciliario fiduciario con vigilancia activa, por parte de los empleados de las administraciones a las que se refiere el artículo 1, párrafo 2, del Decreto Legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001, por causa de COVID-19, equivale al período de hospitalización.

2. En el artículo 71, apartado 1, del Decreto-ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, después de la expresión «en el procedimiento principal», se añade el texto siguiente: «excepto los relativos al alojamiento y al alojamiento en el servicio nacional de salud para la prestación de servicios que correspondan a los niveles esenciales de asistencia (LEA).».

3. En efecto, de los casos a que se refiere el apartado 1, los períodos de ausencia del servicio de los funcionarios de las administraciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, impuesto mediante medidas destinadas a contener el fenómeno epidemiológico del COVID-19, adoptado con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, constituyen servicios

prestados a todos los efectos jurídicos. La Administración no paga el subsidio de sustitución del comedor, en su caso.

4. En el caso del personal de las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Nacional de Bomberos, los servicios sanitarios competentes se prestarán en la realización de pruebas diagnósticas para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.

5. Los requisitos de préstamo y los costes de financiación netos derivados del apartado 2 se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.

Artículo 20. *Atención a los trabajadores de las escuelas en los territorios afectados por la situación de emergencia*

1. Los ganadores del procedimiento de selección a que se refiere el artículo 58, apartado 5-ter, del Decreto-ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013, que no puedan asumir sus funciones el 1 de marzo de 2020 como consecuencia del cierre por razones de salud pública del centro de enseñanza o de propiedad, firmarán el contrato de trabajo y llevarán a partir de dicha fecha, con carácter provisional, en las oficinas territoriales de las oficinas regionales, hasta la asignación a las oficinas a las que estén destinadas.

Artículo 21. *Medidas de prevención para la policía, las Fuerzas Armadas y el personal de la Brigada Nacional de Bomberos*

1. Para asegurar la profilaxis de los miembros de la Fuerza Policial, las Fuerzas Armadas y la Brigada Nacional de Bomberos, incluidas las actividades de capacitación, las medidas de precaución destinadas a proteger la salud del personal mencionado para contención la difusión de COVID-19 serán definidas por los servicios sanitarios competentes, establecidos de conformidad con el artículo 6, apartado primero, letra z), y del artículo 14, apartado tercero, letra q) de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, así como el artículo 181 del Decreto Legislativo n.º 66 de 15 de marzo de 2010, de conformidad con procedimientos uniformes, establecidos mediante directrices especiales adoptadas por acuerdo entre las Administraciones de las que el personal depende.

2. Las directrices mencionadas en el párrafo 1 se aplican también al personal de la Administración Civil del Interior que trabaja en las Comisiones Territoriales para el reconocimiento de la protección internacional.

Artículo 22. *Medidas relativas a la funcionalidad de las fuerzas de policía, de las Fuerzas Armadas, de la Brigada Nacional de Bomberos y de las Prefecturas — U.t. G.*

1. Con el fin de llevar a cabo, por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, un período de treinta días a partir de la fecha de empleo real, de las principales tareas relacionadas con la contención de la propagación de COVID-19, se autoriza el gasto total de 4.111.000 euros para el año 2020 para el pago de las horas extraordinarias y los cargos referidos a períodos posteriores. A los efectos de lo contemplado en la primera frase, el contingente de personal de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se complementa con 253 unidades durante treinta días a partir de la fecha de empleo efectivo. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7-bis del Decreto-ley n.º 92 de 23 de mayo de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 125 de 24 de julio de 2008, se aplicarán al personal mencionado en la segunda frase.

2. Con los mismos fines y durante el mismo período a que se refiere el apartado 1, se autorizará un gasto total de 432.000 EUR para 2020 para el pago de las horas extraordinarias adicionales del personal de la Brigada Nacional de Bomberos.

3. Con el fin de garantizar, durante un período de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que se lleven a cabo las tareas encomendadas a los Prefectos de U.t. G. en relación con la actual situación de emergencia sanitaria, se autorizará el gasto total de 133.000 EUR para el año 2020 para el pago de las horas extraordinarias realizadas por el personal de la administración civil al servicio de los departamentos de que se trate.

4. Los costes derivados del presente artículo, que ascienden a 4.676.000 EUR para el año 2020, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 36.

Artículo 23. Medidas de emergencia para el personal médico y de enfermería

1. Para responder a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19 y garantizar los niveles de ayuda indispensables en las regiones y provincias mencionadas en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, adoptado con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, en vigor en la fecha de entrada del presente Decreto, y no obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 9, del Decreto-ley n.º 95, de 6 de julio de 2012, convertido con modificaciones en la Ley n.º 135, de 7 de agosto de 2012, y en el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, las mismas regiones y provincias, de acuerdo con las limitaciones previstas por la legislación en vigor en relación con los costes del personal del servicio sanitario nacional, han comprobado la imposibilidad de utilizar el personal existente y la contratación de personal, en particular mediante la utilización de las listas de reserva en vigor, también pueden conferir labores de trabajo autónomo a personal médico y personal de enfermería, jubilados, con una duración máxima de seis meses y, en cualquier caso, hasta el final del estado de emergencia.

Artículo 24. Disposiciones aplicables al personal de asistencia y rescate

1. Con el fin de hacer frente a las situaciones de emergencia contempladas en el presente Decreto y en la práctica, teniendo en cuenta también las funciones nuevas y adicionales del Departamento de Protección Civil de la Oficina del Primer Ministro, se incrementará la asignación del papel técnico y administrativo especial del personal directivo de los niveles primero y segundo de protección civil previstos en el artículo 9 *ter* del Decreto Legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, hasta el grado de primera categoría y de segunda categoría.

2. En la segunda frase del apartado 2 *bis*, del artículo 19 del Decreto-ley n.º 8, de 9 de febrero de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 45, de 7 de abril de 2017, las palabras: «por un máximo de dos veces» se sustituye por el texto siguiente: «hasta el 31 de diciembre de 2021».

3. El sueldo base del personal en situación de comisión de servicio o de trabajo en el Departamento de Protección Civil al amparo del contingente contemplado en el apartado 4 del artículo 9-*ter* del Decreto Legislativo n.º 303 de 30 de julio de 1999 correrá a cargo, en cualquier caso, de las autoridades a las que pertenecen, no obstante las normas aplicables en la materia, incluidas las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía y el Servicio Nacional de Bomberos.

4. Los costes derivados del apartado 1, por un total de 290.000 EUR para 2020 y por un importe total de 386.000 EUR a partir de 2021, se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36.

Capítulo III

MEDIDAS URGENTES ADICIONALES PARA AYUDAR A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD

Artículo 25. Fondo de Garantía para las PYME

1. Durante un período de doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agroalimentario, que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, el Fondo de Garantía a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, se concederá, sin cargo alguno y con prioridad sobre las demás operaciones, por un importe máximo garantizado para cada importe de 2 500 000 EUR. Para las

operaciones de garantía directa, el porcentaje máximo del importe de cada operación de financiación se fijará en el 80 %. Para las operaciones de reaseguro, el porcentaje máximo de cobertura será del 90 por ciento del importe garantizado por el Confidi o de cualquier otro fondo de garantía, a condición de que las garantías emitidas no excedan del porcentaje máximo de cobertura del 80 %. Las posiciones a que se refiere el presente párrafo se aplicarán de conformidad con las normas sobre ayudas estatales europeas y nacionales.

2. La intervención a que se refiere el párrafo 1 podrá ser prorrogada, por decreto del Ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, por períodos de tiempo determinados y dentro de los límites de los recursos mencionados en el párrafo 3, a las pequeñas y medianas empresas situadas en zonas que no sean los mencionados en el párrafo 1, en vista de la excepcional repercusión económica inmediatamente debido a la ubicación geográfica adyacente a las mismas zonas, es decir, la pertenencia a una cadena de suministro especialmente afectada, incluso en determinadas zonas.

3. A los efectos del presente artículo, el fondo de garantía a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley no 662, de 23 de diciembre de 1996, será de 50 millones de euros para 2020.

4. Las obligaciones derivadas del apartado 3 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 36.

Artículo 26. *Ampliación del fondo de solidaridad para préstamos vivienda*

1. En el artículo 2, apartado 479, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, se añade el texto siguiente después de la letra c): «c-bis) suspensión del trabajo o reducción del tiempo de trabajo durante un período mínimo de 30 días, incluso a la espera de la adopción de medidas de apoyo a la ayuda a la renta.».

Artículo 27. *Fondo SIMEST*

1. La disponibilidad del fondo rotatorio a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, se incrementará en 350 millones de euros para el año 2020.

2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 36.

Artículo 28. *Reembolso de los billetes y el viaje combinado*

1. A efectos del artículo 1463 del Código Civil, es posible renunciar a la contratación de contratos de transporte aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o por vías navegables interiores:

a) A las personas que hayan sido incluidas en el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre los contratos de transporte que deban ejecutarse durante el mismo período de cuarentena o de residencia;

b) por los residentes, domiciliados o destinatarios de una prohibición de expulsión en las zonas afectadas por el contagio, tal como se identifican en los decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 3 del Decreto-Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, en lo que respecta a los contratos de transporte que se ejecuten durante el período de vigencia de los decretos mencionados;

c) los sujetos que den positivo al virus COVID-19 para los que la cuarentena con vigilancia activa o la estancia en el hogar con vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente o la hospitalización en centros de atención sanitaria, en lo que respecta a los contratos de transporte que deben realizarse durante el mismo período de estancia, cuarentena u hospitalización;

d) aquellos que hayan planificado estancias o viajes con una salida o llegada en las zonas afectadas por la infección, tal como se definen en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de fe-

brero de 2020, en lo que respecta a los contratos de transporte que deban ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

e) por aquellos que han planeado participar en concursos o procedimientos abiertos de selección pública, en eventos o iniciativas de cualquier tipo, en eventos y en cualquier forma de reunión en un lugar público o privado, incluyendo culturales, recreativas, deportivas y religioso, aunque se lleve a cabo en lugares cerrados y abiertos al público, cancelado, suspendido o aplazado por el autoridades competentes que aplican las medidas adoptadas en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020, en lo que respecta a los contratos de transporte que deben cumplirse durante el período de la eficacia de esas medidas;

f) por personas que posean billetes, comprados en Italia, cuyo destino sean países extranjeros, en los que se impida o prohíba el desembarco, el aterrizaje o la llegada debido a la situación de emergencia epidemiológica por parte de COVID-19.

2. Las personas a que se refiere el apartado 1 notificarán una de las situaciones contempladas en el apartado 1, adjuntando el certificado de desplazamiento y, en el caso contemplado en la letra e), la prueba de la participación prevista en una de las o acontecimientos mencionados en dicha letra e). Esta notificación se efectuará en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se realice la comunicación:

- a) El cese de las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras de la a) a la d);
- b) La cancelación, suspensión o aplazamiento del proceso o del procedimiento de selección, el acto, la iniciativa o el incidente, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e);
- c) La fecha prevista de salida, en el caso mencionado en el apartado 1, letra f).

3. El transportista, en un plazo de 15 días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, reembolsará la indemnización abonada por el billete o la emisión de un bono del mismo importe que se deba utilizar en el plazo de un año de emisión.

4. Las disposiciones de los apartados 2 y 3 se aplicarán también en los casos en que la tarjeta de viaje haya sido adquirida a través de una agencia de viajes.

5. En virtud del artículo 41 del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, las personas a que se refiere el apartado 1 podrán ejercer el derecho de desistimiento de los viajes combinados que vayan a efectuarse durante los períodos de hospitalización, de cuarentena activa, de vigilancia activa, de estancia permanente, de vigilancia activa o de duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19 en las zonas afectadas por la infección, tal y como se identifican en los Decretos adoptados por el Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020. En caso de desistimiento, el organizador podrá ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior, dentro de los plazos establecidos en el artículo 41, apartados 4 y 6, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, o podrá emitir un bono, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de su emisión, de un importe igual a la velocidad de reembolso que muchos.

6. En relación con las situaciones reguladas por el artículo 1, apartado 2, *letra f)*, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, el reembolso puede efectuarse también mediante la emisión de un bono del mismo importe que deba ser utilizado en el plazo de un año de emisión.

7. En los casos contemplados en los apartados 5 y 6, el transportista reembolsará al organizador o a la sociedad organizadora un bono por el mismo importe que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

8. Las disposiciones del presente artículo constituyen, de conformidad con el artículo 17 de la Ley n.º 218 de 31 de mayo de 1995 y el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, normas de desarrollo.

9. La suspensión de las iniciativas educativas y de viaje ordenada desde el 23 de febrero hasta el 15 de marzo de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 y las consiguientes medidas de aplicación, se aplicarán las disposiciones del artículo 41, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, por lo que se refiere al derecho de desistimiento del viajero antes del comienzo del viaje combinado y del artículo

1463 del Código Civil. El reembolso podrá efectuarse asimismo mediante la emisión de un bono del mismo importe que se deberá utilizar en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión.

Artículo 29. *Medidas urgentes relativas al curso de formación específico en medicina general 2019-2022*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, en el artículo 5, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 233 del Jefe Provisional del Estado, de 13 de septiembre de 1946, y en el artículo 5, apartado 1, del Decreto del Ministro de Sanidad de 7 de marzo de 2006, y sus modificaciones posteriores, publicadas en el **Boletín Oficial** n.º 60, de 13 de marzo de 2006, se procederá a la participación en el curso de formación específica de medicina génica para el trienio 2019-2022, incluidos los licenciados médicos y quirúrgicos, que también podrán figurar en la lista de reserva, lo que puede no apoyar el examen de un Estado para la certificación de la profesión de cirujano neurocirujano, siguiendo las disposiciones de la Orden del Ministro de Universidades e Investigación, de 24 de febrero de 2020, adoptadas con arreglo al Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020.

2. El derecho a la práctica profesional a que se hace referencia en el párrafo 1 debe ser en todo caso logrado por los mencionados aprendices dentro y no más tarde de la primera sesión útil de los exámenes de Estado fijados por el Ministro de Universidad e Investigación. Hasta que se obtenga la calificación mencionada al ejercicio profesional, los aprendices mencionados no pueden realizar las tareas de las cuales en el párrafo 11 del artículo 19 de la Ley n.º 448 de 28 de diciembre de 2001, ni participar en la asignación cesiones convencionales de conformidad con el artículo 9 del decreto ley del 14 de diciembre de 2018, n.º 135, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 12 de 11 de febrero de 2019.

Artículo 30. *Tarjeta familiar*

1. Para 2020, en las regiones en que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, la tarjeta familiar a que se refiere el artículo 1, apartado 391, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, se asignará a las familias con al menos un hijo a cargo.

2. Los costes derivados de las disposiciones a que se refiere el apartado 1, que ascienden a 500.000 EUR para 2020, serán cubiertos por el fondo de política familiar contemplado en el artículo 19, apartado 1, del Decreto-ley n.º 223, de 4 de julio de 2006, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 248, de 4 de agosto de 2006.

Artículo 31. *Donaciones contra los despilfarros para reactivar la solidaridad social*

1. El artículo 16 de la Ley n.º 166, de 19 de agosto de 2016, queda modificado como sigue:

a) En el apartado 1, se añade el punto siguiente después de la letra d):

«d bis) textiles, prendas de vestir y productos de mobiliario, juguetes, materiales de construcción y electrodomésticos, así como computadoras personales, tabletas, lectores electrónicos y otros dispositivos electrónicos de lectura, que ya no se comercializan o son inadecuados para la comercialización debido a imperfecciones, alteraciones, daños o defectos que no alteran su idoneidad para el uso o por otras razones similares;»;

b) tras el apartado 3, se añadirá el texto siguiente:

«3 bis) El donante o la institución donante podrá dar instrucciones a un tercero para que cumpla en su nombre, sin perjuicio de la responsabilidad del donante o de la institución donante, las obligaciones a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 3.».

Artículo 32. *Período de validez para el curso escolar 2019-2020*

1. Cuando las instituciones educativas del sistema educativo nacional no puedan llevar a cabo al menos 200 días lectivos, siguiendo las medidas de contención de COVID-19, el año escolar 2019-2020 seguirá siendo válido en cualquier caso también por derogación de las disposiciones establecidas por el artículo 74 del Decreto Legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994. También se reducen proporcionalmente, los plazos previstos para la validez de los períodos de formación y de prueba del personal de las instituciones educativas mencionadas y para el reconocimiento de la antigüedad.

Artículo 33. *Medidas para el sector agrícola*

1. A fin de garantizar la recuperación económica y productiva de las empresas agrícolas situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, que hayan sufrido daños directos o indirectos, se concederán préstamos a tipo cero, con una duración máxima de 15 años, con vistas a la cancelación de deudas bancarias, pendientes a 31 de enero de 2020.

2. A efectos del apartado 1, se creará un fondo rotatorio con un presupuesto de 10 millones EUR para 2020 dentro del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Para la gestión del fondo rotatorio, el Ministerio está autorizado a abrir cuentas especiales.

3. En el plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación del Decreto, el Decreto del Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, definirá los criterios y modalidades de concesión de los préstamos.

4. Constituye una práctica comercial desleal que está prohibida en las relaciones entre compradores y proveedores en el sentido de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, la subordinación de la adquisición de productos agroalimentarios a certificaciones no obligatorias en relación con el COVID-19 o mencionados en los acuerdos de entrega para la entrega de productos de forma periódica antes de los acuerdos.

5. Salvo en el caso de que la materia constituya una infracción penal, el contratista, a excepción del consumidor final, que incumpla las obligaciones contempladas en el apartado 4, estará sujeto a una sanción administrativa de 15.000,00 a 60.000,00 EUR. La medida de la sanción se determinará haciendo referencia a la prestación recibida por la persona que no haya respetado las prohibiciones establecidas en el apartado 4. La Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario en el Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal es responsable de supervisar e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981. Cuando se establezcan las mismas infracciones, la Inspección actuará de oficio o mediante descripción de una de las partes interesadas. Los ingresos generados por la imposición de las sanciones contempladas en el presente párrafo se ingresan en el presupuesto del Estado para ser reasignados, mediante decreto del Estado General responsable, a las estimaciones de las políticas agrícola y alimentaria y forestal para financiar iniciativas para la aparición de emergencias y el refuerzo de los controles.

6. Las obligaciones derivadas del apartado 2 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 36.

Artículo 34. *Disposiciones para facilitar la adquisición de protección y de productos sanitarios*

1. El Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución identificados por el Jefe del Departamento de Protección Civil, de entre los mencionados en la Orden del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630, están autorizados, en el marco de los recursos disponibles para la gestión de la Agencia de Protección Civil, hasta el final del estado de emergencia establecido en la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de

enero de 2020, para la adquisición de equipos de protección individual (EPI), tal y como se establece en la Circular n.º 4373 del Ministerio de Sanidad de 12 de febrero de 2020 y otros dispositivos médicos, y a efectuar pagos anticipados de la totalidad de la prestación, como excepción al Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016.

2. En relación con la situación de emergencia a que se refiere el presente decreto, y hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se permitirá la utilización de equipos de protección individual para fines de protección personal análogos a los previstos para los equipos de protección individual con arreglo a la legislación vigente. El Comité técnico científico a que se refiere el artículo 2 del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, evaluará de antemano la eficacia de los positivos.

3. En relación con la emergencia a que se refiere el presente decreto, conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las pruebas científicas existentes, se utilizarán máscaras quirúrgicas para proteger a los profesionales sanitarios; también podrán utilizarse en máscaras libres del mercado CE, tras la evaluación del Istituto Superiore di Sanità (Instituto Superior de Sanidad).

Capítulo IV

DISPOSICIONES FINALES Y FINANCIERAS

Artículo 35. *Disposiciones sobre órdenes contingentes y urgentes*

1. Tras la adopción de las medidas estatales de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19, las ordenanzas sindicales continuas y urgentes destinadas a hacer frente a la mencionada emergencia, en contraste con las medidas estatales, no pueden adoptarse y, cuando se adoptan, son ineficaces.

Artículo 36. *Disposiciones financieras*

1. Los gastos resultantes de los artículos 6, 19, apartado 2, 22, 24, 25, 27, 33 y los efectos resultantes del letra *d*) del presente párrafo, que ascienden a 414,966 millones de euros para el año 2020 y a 0,386 millones de euros anuales a partir de 2021, que aumentan a 1,380 millones de euros anuales a partir de 2021 para compensar los efectos en términos de necesidades y endeudamiento neto:

a) 30 millones de euros para el año 2020, mediante la correspondiente reducción de la dotación del fondo especial de la cuenta de capital introducida, a efectos del presupuesto trienal 2020-2022, con cargo a la reserva y a los fondos especiales de la misión «Fondos que deben reintroducirse» en las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020, utilizando, en parte, la provisión de 10 millones de euros para el Ministerio de Desarrollo y la provisión de 20 millones de euros para el Ministerio de Economía y Finanzas;

b) 20 millones de euros para 2020, mediante la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 2, apartado 180, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007;

c) 360 millones de euros para 2020, mediante la correspondiente reducción del fondo para necesidades inmediatas vinculadas a operaciones que no tengan efecto alguno sobre la deuda neta de las autoridades públicas con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020;

d) 5,056 millones de euros para 2020 y 0,386 millones de euros por año en concepto de pérdidas a partir de 2021, mediante la correspondiente reducción del fondo a que se refiere el artículo 1, apartado 365, letra *b*), de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016;

e) Por lo que se refiere a los 0,420 millones de euros anuales de 2020, sujetos a una reducción en el Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la disposición actual del artículo 6, apartado 2, del Decreto-ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, modificado por la Ley n.º 189, de 4 de diciembre de 2008;

f) 2,798 millones de euros para 2020 y 0,579 millones de euros para 2021 en términos de necesidades y necesidad de financiación, a través de la utilización correspondiente de los mayores ingresos derivados de los artículos 19, 22 y 24.

2. Las disposiciones del presente Decreto, con exclusión de los artículos 13, 14, 15, 16 y 30 y de los artículos mencionados en el apartado 1, se aplicarán utilizando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente, sin nuevos ni mayores gastos para el erario público.

3. A efectos de la aplicación inmediata de lo dispuesto en el presente Decreto, el Ministro de Economía y Finanzas estará facultado para dictar decretos relativos a los cambios presupuestarios. En caso necesario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, previa solicitud de la autoridad competente, ordenar la utilización de anticipos en efectivo, cuya adaptación se efectuará a más tardar en 2020.

Artículo 37. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá a las Cámaras para su conversión en ley.

Este Decreto, provisto del Sello del Estado, se incluirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 2 de marzo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*
GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*
CATALFO, *Ministro de Trabajo y Política Social*
PATUANELLI, *Ministra de Desarrollo Económico*
FRANCESCHINI, *Ministro de Patrimonio, Actividades Culturales y Turismo*
DADONE, *Ministro de Administración Pública*
SPERANZA, *Ministro de Sanidad*
GUERINI, *Ministro de Defensa*
BELLANOVA, *Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal*,
LAMORGESE, *Ministro del Interior*
DI MAIO, *Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional*
BONETTI, *Ministro de Igualdad de Oportunidades y Familia*
AZZOLINA, *Ministro de Educación*
MANFREDI, *Ministra de Universidades e Investigación*
BONAFEDE, *Ministro de Justicia*
DE MICHELI, *Ministro de Infraestructuras y Transportes*
BOCCIA, *Ministro de Asuntos Regionales y Autonomías*
AMENDOLA, *Ministra de Asuntos Europeos*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 29 de febrero de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 642) (20A01375).

(BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales»,

Vistos los autos n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, y n.º 641, de 28 de febrero de 2020, sobre «otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con el desarrollo de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2020, que contiene: «Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas de contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», que contiene la lista de los municipios afectados por las medidas de contención de emergencia;

Prevía consulta a la Asociación Bancaria Italiana,

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 29 de febrero de 2020;

Dispone:

Artículo 1. *Suspensión de préstamos*

1. Habida cuenta de las graves dificultades socioeconómicas resultantes del hecho controvertido, este hecho constituye una imposibilidad temporal para la prestación de la pres-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 29 de febrero de 2020

tación que no es imputable al deudor en el sentido y a los efectos del artículo 1218 del Código Civil. Los titulares de préstamos relativos a los inmuebles situados en el territorio de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto de El Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, que está estrechamente vinculado a la gestión de actividades comerciales y económicas, incluida la agricultura, en relación con las cuales el establecimiento está situado en los mismos municipios, tendrá derecho a solicitar a las entidades de crédito y a las entidades bancarias la solicitud de declaración de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en su versión modificada y con la indicación de los daños sufridos, la suspensión de los reembolsos de los mismos préstamos hasta el final del estado de emergencia, entre la suspensión del pago íntegro y la suspensión de la suma a tanto alzado.

2. A más tardar 30 días después de la fecha de entrada en vigor de esta orden, los bancos e intermediarios financieros informarán a los prestatarios, al menos por medio de una notificación en las filiales y publicada en su sitio web, de la posibilidad de solicitar la suspensión de plazos, indicando los plazos de reembolso y los costes de los pagos suspendidos, de conformidad con el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009 entre la ABI y las asociaciones de consumidores acerca de la suspensión de los pagos y el plazo, que no será inferior a 30 días, para el ejercicio del derecho de suspensión. Si el banco o el intermediario financiero no facilitan esta información en las condiciones y en los contenidos requeridos, se suspenderá hasta el 14 de noviembre de 2020, sin ninguna carga adicional para el prestatario, en los plazos previstos para esa fecha.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 29 de febrero de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden de 1 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 643) (20A01395).

(BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales»;

Vistos los autos del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 29 de febrero de 2020, n.º 642, de 28 de febrero de 2020, relativo a «otras intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de las enfermedades causadas por agentes víricos transmisibles»;

Visto el Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, ref. 414, de 7 de febrero de 2020, que contiene: «Nombramiento del organismo de ejecución del Ministerio de Sanidad para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades originadas por agentes infecciosos transmisibles»;

Visto el Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, ref. 532, de 18 de febrero de 2020, que reza como sigue: «Las tareas y funciones del organismo de ejecución, nombradas mediante un decreto del Director del Departamento de Protección Civil n.º 414, de 7 de febrero de 2020, para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión del riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades resultantes de virus transmisibles»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Teniendo en cuenta la necesidad de ayudar al Ministerio de Sanidad en el desarrollo de la comunicación y la información sobre la propagación de la infección y la evolución de la

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

investigación epidemiológica relacionada con la aparición de enfermedades derivadas del COVID-19;

Considerando las necesidades del Departamento de Protección Civil como resultado de la evaluación de la actual situación de emergencia, que requiere un mayor uso de los recursos humanos;

Vista la solicitud de la ref. 2618 del Ministerio de Sanidad, de 29 de febrero de 2020;

Habiendo recibido el visto bueno del presidente de la Conferencia de las Regiones y las Provincias el 01 de marzo de 2020;

Dispone:

Artículo 1. *Necesidades del Departamento de Protección Civil y de Órgano de Ejecución del Ministerio de Sanidad*

1. En lo que se refiere al contexto de emergencia contemplado en el preámbulo, el Departamento de Protección Civil y el organismo de ejecución a que se refiere el Decreto del Director n.º 414, de 7 de febrero de 2020, están autorizados a asignar hasta cinco funciones de cooperación, coordinadas y continuas, cuya duración no exceda de la fecha de expiración del estado de excepción, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartados 5 *bis*, 6 y 6 *bis*, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001.

2. Los gastos correspondientes, cuantificados por un importe de 24 000,00 EUR anuales para cada tarea, se efectuarán en relación con el Departamento de Protección Civil de los fondos a que se refiere el artículo 7 del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630 y en relación con la parte ejecutora a que se refiere el Decreto del Jefe de Servicio n.º 414, de 7 de febrero de 2020, en relación con la cuenta especial extendida al órgano de ejecución a que se refiere el Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 635 de 13 de febrero de 2020.

Dicha orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 1 marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Comunicado sobre el Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020 relativo a: «Disposiciones complementarias de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes para la contención y gestión de emergencia y la gestión epidemiológica del COVID-19» (20A01412).

(BO Serie General núm. 53 de 2-3-2020)

Artículo 1, apartado 2, del Decreto mencionado, publicado en *el Boletín Oficial* — Serie general, edición extraordinaria, n.º 52, de 1 de marzo de 2020, en lugar de: «Las medidas contempladas en las *letras a), b) y o)*» se sustituyen por el texto siguiente: «Las medidas contempladas en las letras *a), b) y m)*».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01475).

(BO Serie General núm. 55 de 4-3-2020)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, y en particular su artículo 3;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y de gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Otras disposiciones de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes en el ámbito de contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con el COVID-19;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando que se considera necesario regular de manera uniforme el marco de las intervenciones y medidas de aplicación del Decreto Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 y aplicarlas de manera uniforme en todo el territorio nacional, así como determinar medidas adicionales;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional de la epidemia de fenómenos y la implantación de más zonas en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Vista la información facilitada por el Comité Científico Técnico contemplado en el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, n.º 630, en las reuniones de los días 2, 3 y 4 de marzo de 2020;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros del Interior, de Defensa, de Economía y de Finanzas, y a los Ministros de Educación, de Justicia, de Infraestructuras y Transportes, de Universidades e Investigación, de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo, de Empleo y Política Social, para la Administración Pública y para la Política Juvenil y el Deporte, para los Asuntos Regionales y la Autonomía, y después de consultar al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones;

Decreta:

Artículo 1. *Medidas para combatir y contener todo el territorio nacional de propagación del virus del COVID-19*

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus del COVID-19, se aplicarán las siguientes medidas en todo el territorio nacional:

a) Se suspenden los congresos, reuniones, encuentros y actos sociales en los que participe el personal sanitario o el personal encargado de la ejecución de los servicios públicos esenciales o de los servicios públicos; también se aplaza cualquier otra actividad de congreso o conferencia hasta después de la expiración del presente decreto;

b) se suspenderán los actos, espectáculos y actuaciones de cualquier tipo, incluidos los cinematográficos y teatrales y las representaciones, que se celebren en cualquier lugar, ya sea público o privado, y en los que participen multitudes de personas de tal modo que no puedan respetar la distancia de seguridad entre las personas de al menos un metro a que se refiere la letra d) del Anexo 1;

c) los eventos deportivos y las competiciones de cualquier orden y disciplina también serán suspendidos, realizados en cualquier lugar, tanto público como privado; sin embargo, sigue estando permitido, en municipios que no sean las establecidas en el Anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, y modificaciones posteriores, la realización de los eventos y competiciones mencionados, así como las sesiones entrenamiento de atletas competitivos, dentro de instalaciones deportivas utilizadas a puerta cerrada, o al aire libre sin la presencia del público; en todos estos casos, las asociaciones y sociedades los deportistas, a través de su personal médico, están obligados a realizar controles adecuados para contener el riesgo de propagación del virus COVID-19 entre los atletas, técnicos, gerentes y todos los acompañantes que participan. El deporte básico y las actividades motoras en general, realizadas al aire libre o en el interior de gimnasios, piscinas y centros deportivos de todo tipo, se admiten solo a condición de que sea posible permitir el cumplimiento de la recomendación de a que se refiere el Anexo 1, letra d);

d) limitada al período que comienza el día siguiente al día de efectividad de este decreto y hasta el 15 de marzo de 2020, los servicios educativos para los niños de los cuales en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y las actividades educativas en las escuelas de cada orden y grado, así como la asistencia a la escuela y a las actividades de educación superior, incluidas las universidades e instituciones de enseñanza superior artística, musical y danza, de cursos profesionales, másteres y universidades para mayores, en cualquier caso la posibilidad de llevar a cabo actividades de enseñanza a distancia; los cursos de posgrado están excluidos de la suspensión relacionadas con el ejercicio de las profesiones de la salud, incluidas las de los médicos en formación especializado, los cursos de formación específica en medicina general, las actividades de los las profesiones de la salud, así como las actividades de las escuelas de los Ministerios del Interior y de Defensa.

e) se suspenden los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas, como quiera que se denominen, planificadas por instituciones educativas de todos los niveles;

f) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d), la readmisión en la educación de la primera infancia a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y en las escuelas de todo tipo y grado de ausencia causada por una enfermedad infecciosa

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

que esté sujeta a notificación obligatoria de conformidad con el Decreto del Ministerio de Sanidad de 15 de noviembre de 1990, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 6 de 8 de enero de 1991, con una duración superior a cinco días, se llevará a cabo sobre la base de un certificado médico, incluido como excepción a las disposiciones en vigor;

g) Los directores de centros de enseñanza impartirán, durante el período de suspensión de las actividades, formas de aprendizaje a distancia que hayan tenido lugar también en relación con las condiciones específicas para los estudiantes con discapacidad;

h) en las universidades y en los centros de enseñanza superior musical y de danza, a lo largo de toda la duración de la suspensión, las actividades educativas o curriculares podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las universidades y las instituciones, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Las universidades y las instituciones, tras el restablecimiento del funcionamiento normal, velarán, cuando se considere necesario y, en cualquier caso, mediante la determinación de los detalles de dichas medidas, para la recuperación de las actividades de formación y de las medidas de formación, o de cualquier otra prueba o verificación, incluidos los medios de comunicación que sean funcionales para completar la trayectoria educativa;

i) En beneficio de los estudiantes que no estén autorizados a participar en la enseñanza o en las actividades curriculares de las universidades e instituciones de centros de enseñanza superior artística, de música y danza, para participar en la enseñanza o en las actividades curriculares de las universidades e instituciones de centros de enseñanza superior, música y danza, dichas actividades podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las propias universidades e instituciones, incluidas las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad; Las universidades y las instituciones velarán por que, cuando se considere necesario y en cualquier caso en cada caso, de qué manera deben recuperarse las actividades de formación, así como las del plan de estudios, o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales para completar la trayectoria educativa; Los períodos de ausencia de los estudiantes a los que se refiere el presente punto no se tendrán en cuenta a efectos de su posible admisión a los exámenes finales y a los efectos de las evaluaciones pertinentes;

l) Se prohibirá a las personas que acompañen a los pacientes que permanezcan en las salas de espera de los servicios de emergencia y de recepción y a las primeras ayudas (DEA/PS), salvo en el caso de las especificaciones proporcionadas por el personal sanitario pertinente;

m) el acceso de los parientes y visitantes a los centros de acogida y de atención a largo plazo, a las residencias sanitarias asistidas (RSA) y a los centros residenciales para ancianos, sean o no autosuficientes, se limita únicamente a los casos indicados por la administración sanitaria del centro, que está obligada a adoptar las medidas necesario para prevenir la posible transmisión de la infección;

n) el régimen de flexibilidad laboral regulado en los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, podrá aplicarse, mientras dure el estado de emergencia a que se refiere la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de los empresarios a toda relación laboral, respetando los principios establecidos en dichas disposiciones, aun cuando no se hayan celebrado los acuerdos individuales en él previstos; los requisitos de publicidad establecidos en el artículo 22 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se efectuarán por vía electrónica, utilizando la documentación disponible en la página web del Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Instituto Nacional de Accidentes de Trabajo);

o) en el caso de los candidatos que no hayan podido participar en las pruebas de examen a causa de la suspensión contemplada en el artículo 1, apartado 1, letra f), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020, se ordenará la prórroga de los plazos establecidos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992;

p) Teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el coordinador de las intervenciones para superar la emergencia del coronavirus, las articula-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

ciones territoriales del Servicio Nacional de Salud garantizan al Ministerio de Justicia un apoyo adecuado para la contención de la propagación del contagio del COVID-19, también mediante las salvaguardias adecuadas para garantizar, de acuerdo con los protocolos sanitarios elaborados por la Dirección General de la prevención sanitaria del Ministerio de Sanidad, nuevas entradas en las prisiones e instituciones penales para menores, con especial atención a las personas de los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, en su forma enmendada, hasta el final del estado de emergencia.

Artículo 2. *Medidas de información y prevención en todo el país*

1. Las siguientes medidas también se aplicarán a todo el territorio nacional:

a) El personal sanitario se ajustará a las medidas de prevención adecuadas para la alerta de las infecciones por enfermedades respiratorias previstas por la Organización Mundial de la Salud y aplicará los procedimientos de desinfección y saneamiento establecidos por el Ministerio de Sanidad.

b) se formulará una recomendación a todas las personas de edad avanzada o afectadas con enfermedades crónicas o con multimorbilidad o inmunodepresión congénita o adquirida, a evitar salir de su casa o residencia fuera de los casos de estricta necesidad y, en todo caso, evitar los lugares concurridos en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro, tal como se indica en la letra d) del anexo 1;

c) en los servicios educativos infantiles a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, en las escuelas de todos los niveles, en las universidades, en las oficinas de las demás administraciones públicas, la información sobre las medidas de prevención en materia de salud e higiene a que se refiere el anexo 1 se exhibirán en las zonas abiertas al público, es decir, en aquellas zonas más concurridas y de mayor tránsito.

d) los alcaldes y asociaciones de comercio fomentarán la difusión de información sobre las medidas de prevención sanitaria mencionadas en el anexo 1, incluso en los establecimientos comerciales;

e) se recomienda a los municipios y otras autoridades locales y regionales, así como a las asociaciones culturales y deportivas, que ofrezcan actividades recreativas individuales como alternativa a las actividades colectivas prohibidas por este decreto, que promuevan y fomenten las actividades al aire libre, siempre que se lleven a cabo sin crear grupos de personas o se realicen en el domicilio de los interesados;

f) en las administraciones públicas y, en particular, en las zonas de acceso a los servicios de salud, así como en todos los locales abiertos al público, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del Ministro de Administración Pública n.º 1 de 25 de febrero de 2020, los empleados, así como los usuarios y visitantes, podrán disponer de un desinfectante para las soluciones de higiene de las manos;

g) en el marco de procedimientos de concursos públicos y privados, se adoptarán medidas organizativas para reducir los contactos estrechos entre los candidatos y garantizar que los participantes puedan alcanzar la distancia mínima interpersonal de 1 metro, tal como se indica en la letra d) del Anexo 1;

h) las empresas de transporte público, incluidas las de larga distancia, adoptarán medidas extraordinarias para sanear los medios de transporte;

i) toda persona que, a partir del decimocuarto día anterior a la fecha de publicación del presente Decreto, haya entrado en Italia tras haber permanecido en zonas de riesgo epidemiológico, identificado por la Organización Mundial de la Salud, o haya transitado por los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, en su versión modificada, comunicará este hecho al servicio de prevención de la autoridad sanitaria responsable del territorio, así como a su médico general o al pediatra de libre elección. El régimen de transmisión de datos a los servicios de salud pública será definido por las regiones en la medida adecuada, que indicará los nombres y datos de contacto de los médicos de la sanidad pública; Cuando se haya puesto en contacto a través del número de emergencia único 112 o del número gratuito establecido por cada región, los operadores de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

los centros comunicarán los detalles y los datos de contacto a los servicios de salud pública territorialmente competentes.

2. El operador de salud pública y los servicios de salud pública territorialmente competentes dispondrán, sobre la base de las comunicaciones a que se hace referencia en el apartado *i*) del párrafo 1, la prescripción de la residencia en el domicilio, de conformidad con los procedimientos que se indican a continuación:

a) se pondrán en contacto por teléfono y tomarán la información más detallada y documentada posible sobre las zonas de estancia y sobre el viaje realizado durante los catorce días anteriores con vistas a una evaluación adecuada del riesgo de exposición;

b) una vez comprobada la necesidad de iniciar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, informarán detalladamente al interesado de las medidas que deben adoptarse, explicándole cómo y con qué fin, al objeto de garantizar la máxima observancia;

c) una vez establecida la necesidad de iniciar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, el operador de salud pública informará también al médico general o al pediatra de su libre elección de quien está siendo asistido también a efectos de una posible certificación a efectos del INPS (Circular INPS HERMES 0000716 de 25 de febrero de 2020);

d) cuando el INPS necesite una certificación de ausencia de trabajo, se presentará una declaración al INPS, al empresario y al médico generalista o al pediatra de su libre elección, indicando que, por razones de salud pública, se ha puesto en cuarentena, especificando las fechas de inicio y fin.

3. Además, el operador de salud pública deberá:

a) comprobar la ausencia de fiebre u otros síntomas del sujeto que se va a aislar, así como de otros posibles cohabitantes;

b) informar a la persona sobre los síntomas, las características de la infección, el método de transmisión de la enfermedad, las medidas que deben aplicarse para proteger a los cohabitantes en caso de brote;

c) informar a la persona sobre la necesidad de medir la temperatura corporal dos veces al día (por la mañana y por la tarde).

4. A fin de maximizar la eficacia del procedimiento sanitario, es esencial informar sobre el significado, las modalidades y los objetivos del aislamiento domiciliario para garantizar la máxima adhesión y aplicación de las siguientes medidas::

a) el mantenimiento de la situación de aislamiento durante los catorce días siguientes a la última exposición;

b) prohibición de contactos sociales;

c) prohibición de desplazarse o viajar;

d) obligación de permanecer localizable para las actividades de vigilancia.

5. En caso de que se produzcan síntomas, la persona vigilada deberá:

a) notificar inmediatamente al médico general o al pediatra de su libre elección y al operador de salud pública;

b) Llevar la máscara quirúrgica a partir del momento en que se inicie el procedimiento de salud y alejarse de otros cohabitantes;

c) permanecer en su interior con la puerta cerrada, garantizando una ventilación natural suficiente, a la espera de la transferencia al hospital cuando sea necesario.

6. El operador de salud pública se pondrá en contacto diariamente con la persona bajo vigilancia para tener información sobre su estado de salud. En caso de sintomatología, el médico de salud pública, previa consulta al médico generalista o al pediatra de su libre elección, actuará conforme a lo dispuesto en la Circular 5443 del Ministerio de Sanidad, de 22 de febrero de 2020, en su versión modificada.

7. Se recomienda la aplicación de las disposiciones en materia de salud e higiene que figuran en el anexo 1 en todo el territorio nacional.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020

Artículo 3. *Seguimiento de las medidas*

1. El Prefecto con competencia territorial controlará la aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto por las autoridades competentes.

Artículo 4. *Disposiciones finales*

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir de la fecha de su adopción y serán efectivas, sin perjuicio de varias disposiciones contenidas en las distintas medidas, hasta el 3 de abril de 2020.

2. A partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones del presente Decreto, los artículos 3 y 4 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020 expirarán.

3. Seguirán siendo de aplicación las medidas previstas en los artículos 1 y 2 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, en su versión modificada. En los territorios contemplados en los Anexos 1, 2 y 3 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, y sucesivas modificaciones, las medidas a que se refiere el presente Decreto, cuando sean más restrictivas, se aplicarán con carácter acumulativo a cualquier otra medida prevista en dichos artículos 1 y 2.

4. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Roma, 4 de marzo de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 4 de marzo de 2020

Oficina de Control de Actos P. C. M. Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reg. n.º 394

ANEXO 1

Medidas higiénico-sanitarias:

a) lavarse las manos a menudo. Se recomienda poner a disposición en todos los lugares públicos, gimnasios, supermercados, farmacias y otros lugares de agregación, soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos;

b) evitar el contacto estrecho con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas;

c) evitar abrazos o el estrechamiento de manos;

d) mantener una distancia mínima de 1 metro en los contactos sociales;

e) observar una higiene respiratoria (estornudar o toser en un tejido, evitando el contacto de la mano con las secreciones respiratorias);

f) evitar el uso mixto de botellas y gafas, en particular durante la actividad deportiva;

g) no tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos;

h) cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser;

i) no tomar medicamentos antivíricos ni antibióticos salvo que sean prescritos por el médico;

l) limpiar la superficies con desinfectantes de cloro o alcohol;

m) usar la mascarilla solo si sospecha que se está enfermo o si asiste a personas enfermas.

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 4 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 644) (20A01489).

(BO Serie General núm. 56 de 5-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistos los autos n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, y n.º 643, de 1 de marzo, titulado «Otras intervenciones urgentes en materia de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes en el ámbito de contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Vista la Directiva del Presidente del Consejo de Ministros, de 24 de junio de 2016, p. 1993, titulada «Identificación del Centro de Operaciones de Rescate de Salud a Distancia para la coordinación de la asistencia médica de emergencia, así como de los Contactos Regionales de Salud en caso de emergencia nacional», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 194, de 20 de agosto de 2016;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 4 de marzo de 2020

Visto el Decreto-Ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes de apoyo a las familias, los trabajadores y las empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Tomando nota de las conclusiones del Comité Científico-técnico contemplado en el artículo 2 de la citada Orden n.º 630 del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, relativa a la evolución de la situación epidemiológica en las regiones de Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto;

Teniendo en cuenta la circular de la Dirección General de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad, prot. n. 2627 del 1 de marzo de 2020, relativa al «Aumento de la disponibilidad de camas del Servicio Nacional de Salud y otras indicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia de COVID-19»;

Vista la necesidad de garantizar una coordinación interregional adecuada para la aplicación de la mencionada circular;

Habiendo tomado nota de las funciones y tareas ya atribuidas y llevadas a cabo por la «Centro de operaciones de rescate médico a distancia para la coordinación de la asistencia médica de emergencia, así como contactos sanitarios regionales en caso de emergencia nacional», de conformidad con el Decreto n.º 1993 del Presidente del Consejo de Ministros, de 24 de junio de 2016;

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 4 de marzo de 2020;

Previa consulta al Ministerio de Sanidad,

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Artículo 1. *Coordinación nacional sobre disponibilidad y uso de camas en emergencias relacionadas con el COVID-19*

1. Con referencia al contexto de emergencia indicado en el prólogo, también en relación con las competencias e intervenciones del sistema nacional de protección civil, a fin de activar un modelo de cooperación interregional coordinado a nivel nacional, el «Centro de Operaciones de Rescate Sanitario a Distancia para la coordinación de la asistencia médica de emergencia, así como de los contactos sanitarios regionales en caso de emergencia nacional», ya establecido por decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2016, rep. 1993, desempeña todas las funciones de coordinación operativa regional e interregional, derivadas de la emergencia de COVID-19, relacionadas con la:

a) adquisición, a través del contacto regional de salud, de las solicitudes de disponibilidad de camas y cualquier necesidad de organización por parte de las regiones particularmente afectadas por la emergencia del COVID-19 y la asignación oportuna de los pacientes, con el suministro obligatorio, por parte de las demás regiones, de camas y recursos humanos, instrumentales y tecnológicos que respondan a las urgencias y necesidades terapéuticas, reservadas para las regiones que solo tienen una unidad hospitalaria en el territorio regional;

b) activación concomitante de todas las medidas de conexión para el transporte inmediato y seguro a bordo de cualquier tipo de transporte, incluido los helicópteros médicos, así como el transporte de ala fija que se utiliza habitualmente para las actividades de extracción y transporte de órganos y tejidos.

Artículo 2. *Funcionamiento y organización*

1. El «Servicio central de asistencia sanitaria a distancia para la coordinación de la asistencia sanitaria urgente y las autoridades sanitarias regionales en caso de emergencia nacional», sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva de 24 de junio de 2016, rep. 1993, citada en la introducción, recurrirá a los Autoridades Sanitarias Regionales (RSR) para la realización de las tareas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letras a) y b). En caso de

Orden 4 de marzo de 2020

cese de las funciones de los citados referentes, el Presidente de la región correspondiente los reasignará inmediatamente.

2. El «Servicio central de asistencia sanitaria a distancia para la coordinación de la asistencia sanitaria urgente y las autoridades sanitarias regionales en caso de emergencia nacional», en el ejercicio de las funciones a que se refiere la presente orden, se coordinará con Comité Operativo Nacional de Protección Civil a que se refiere el artículo 14 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018.

Artículo 3. *Regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano*

1. Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo. En relación con la disponibilidad de las camas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra a), las provincias autónomas de Trento y de Bolzano garantizarán, tras evaluar la evolución de la situación de las personas sometidas a vigilancia, garantizar la disponibilidad para el traslado a un centro identificado por el Servicio Provincial de Salud o, sólo si es necesario, a un hospital.

2. Para los territorios de las provincias de Trento y Bolzano, las medidas previstas en esta orden serán adoptadas por la Provincia Autónoma competente, de conformidad con los estatutos y las correspondientes normas de desarrollo.

3. Las regiones con estatuto especial aplicarán las disposiciones del presente apartado de conformidad con los estatutos y sus normas de aplicación.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 4 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

Resolución del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2020

Créditos adicionales para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A01500).

(BO Serie General núm. 57 de 6-3-2020)

EL CONSEJO DE MINISTROS
EN SU REUNIÓN DE 5 DE MARZO DE 2020

Visto el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y sus sucesivas modificaciones y adiciones, y en particular su artículo 7, apartado 1, letra c), y su artículo 24, apartado 2;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara el estado de emergencia, durante 6 meses, como resultado del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles y de la asignación de 5 000 000,00 EUR del Fondo Nacional de Emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Visto el Decreto n.º 630 de la Jefatura del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia por el riesgo sanitario asociado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles»;

Vistos los autos n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, y n.º 642, de 29 de febrero de 2020, titulado « Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de coordinación y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el artículo 24, apartado 2, del mencionado Decreto Legislativo de 2 de enero de 2018, que dispone, entre otras cosas, que tras la evaluación de los efectos reales del desastre, efectuadas conjuntamente por el Departamento de Protección Civil y las Regiones y las Provincias Autónomas afectadas, y sobre la base de un informe del Jefe del Departamento de Protección Civil, el Consejo de Ministros, en su decisión, identificará los recursos financieros adicionales para la realización de las actividades mencionadas en el artículo 25, apartado 2, letras a), b) y c), y para las medidas más urgentes a que se refiere el mismo apartado 2, letra d), autorizando los gastos del Fondo Nacional de Emergencia;

Considerando que el resultado de las posteriores investigaciones para evaluar el impacto real del evento, llevado a cabo por el Departamento de Protección Civil en coordinación con los componentes del Servicio Nacional de Protección Civil implicado en la siguiente emergencia, es necesario completar los recursos por un total de 100.000.000,00 de euros;

Que, además, el Fondo Nacional de Emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, inscrito en el presupuesto autónomo de la Presidencia de la Oficina del Primer Ministro, presenta la disponibilidad necesaria;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Resolución del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2020

Teniendo en cuenta la nota del Departamento de Protección Civil del 1 de marzo de 2020 prot. n.º COVID/10091;

Que, por consiguiente, en el caso de autos se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, para la resolución de la integración de los recursos;

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros;

Decide:

Artículo 1

1. A la vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 24, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018 y sus modificaciones y adiciones posteriores, la asignación de recursos a que se refiere el artículo 1, apartado 3, de la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se completa con 100.000.000,00 de euros procedentes del Fondo Nacional de Emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, para la realización de las actividades contempladas en el artículo 25, apartado 2, letra a), del citado Decreto Legislativo.

La presente Decisión se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 5 de marzo de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01522).

(BO Serie General núm. 59 de 8-3-2020)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19», y en particular su artículo 3;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y de gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto -ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes en el ámbito de contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes, pero cuyo ámbito de aplicación es la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto del COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en relación con el COVID-19;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considera necesario reestructurar estos ámbitos e identificar las medidas nacionales;

Además, habida cuenta de que la dimensión supranacional del fenómeno de la epidemia y el hecho de que existen más zonas en el territorio nacional requieren medidas para garan-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

tizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a nivel internacional y de la UE;

Vistas las orientaciones facilitadas por el Comité Técnico-Científico a que se refiere el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, n.º 630, en las reuniones de 7 de marzo de 2020;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros de Interior, Defensa, Inmigración y Finanzas, y a los Ministros de Educación, Justicia, Infraestructuras y Transportes, Universidades e Investigación, de las Políticas Agrícola, Alimentaria y Forestal, de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo, de Trabajo y Políticas Sociales, para la Administración Pública y las autoridades locales, y previa consulta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones y, para los perfiles de competencia, a los Presidentes de las regiones de Emilia-Romaña, Lombardía, Las Marcas, Piamonte y Véneto;

Decreta:

Artículo 1. *Medidas de contención de emergencia en Lombardía y en las provincias de Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro y Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padua, Treviso, Venecia*

1. Con el fin de combatir y limitar la propagación del virus COVID-19 en la región de Lombardía y en las provincias de Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro y Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padua, Treviso y Venecia, se toman las siguientes medidas:

a) impedir cualquier movimiento de personas físicas que entren o salgan de los territorios a que se hace referencia en el presente artículo y en dichos territorios, con excepción de los que se justifiquen por necesidades demostradas de trabajo o en situaciones de servicio o de viaje sanitario. Se permite volver al domicilio, el hogar o el lugar de residencia;

b) se recomienda encarecidamente que los pacientes con síntomas respiratorios y con fiebre (superior a 37.5.°C) permanezcan en su domicilio y reduzcan al mínimo sus contactos sociales poniéndose en contacto con su médico;

c) prohibición absoluta de movilidad desde el inicio a las personas sometidas a cuarentena o a pruebas de detección de virus;

d) los eventos deportivos y las competiciones de cualquier orden y disciplina se suspenden en lugares públicos o privados. Los actos y competiciones mencionados, así como las sesiones de formación para los deportistas de élite y profesionales, que forman parte de los Juegos Olímpicos o en eventos nacionales o internacionales, siguen estando permitidos en el marco de instalaciones deportivas utilizadas a puerta cerrada o al aire libre sin la presencia del público. En todos estos casos, las asociaciones deportivas y los clubes, a través de su personal médico, están obligados a realizar controles adecuados para limitar el riesgo de difusión del virus COVID-19 entre los deportistas, los técnicos, los gestores y todos los acompañantes;

e) se recomienda a los empleadores públicos y privados que promuevan, durante el período de vigencia de este decreto, el uso por parte de los empleados de períodos de licencia y vacaciones ordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, letra r);

f) se cierran las instalaciones de las zonas de esquí;

g) se suspenderán todos los actos organizados, así como los acontecimientos que ocurren en un sector público o privado, incluidos los acontecimientos culturales, deportivos, religiosos y comerciales, aunque se lleven a cabo en lugares cerrados, pero abiertos al público, como, por ejemplo, grandes eventos, cines, teatros, bares, escuelas de baile, salas de juego, salas de apuestas y de bingo, discotecas y establecimientos similares; todas las actividades se suspenden en los lugares mencionados;

h) se suspenden los servicios educativos infantiles a los que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo 13 de abril de 2017, n.º 65, y las actividades educativas en escuelas de todos los niveles, así como la asistencia a actividades escolares y de educación superior, incluidas las universidades e instituciones de Formación Superior Artística Musical y Danza,

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

de cursos profesionales, másteres, cursos para profesiones de la salud y universidades para mayores, así como cursos profesionales y actividades de capacitación llevadas a cabo por otros organismos públicos, incluidas las autoridades locales y regionales y las entidades privadas, en cualquier caso quedará la posibilidad de realizar actividades de enseñanza a distancia con la excepción de cursos para médicos en formación especializada y cursos de formación específica en medicina así como las actividades de los aprendices en las profesiones de la salud. Con el fin de mantener distanciamiento social, debe excluirse cualquier otra forma de agregación alternativa. Se suspenden las reuniones presenciales de los órganos colegiados. Los órganos de gestión se asegurarán de garantizar la limpieza de los ambientes y los requisitos administrativos y contables relativos a los servicios educativos para los niños a los que se hace referencia, que no forman parte de los ámbitos docentes ni de los centros de enseñanza;

j) la apertura de los lugares de culto estará supeditada a la adopción de medidas organizativas que eviten la reunión de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los lugares, y que garanticen a los participantes la posibilidad de respetar la distancia entre ellas de al menos un metro, de conformidad con la letra *d)* del anexo 1. Se suspenderán las ceremonias civiles y las ceremonias religiosas, incluidos los funerales;

l) se cerrarán los museos y otros establecimientos y lugares culturales a los que se hace referencia en el artículo 101 del Código de Patrimonio y Paisaje Cultural mencionado en el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004;

m) se suspenderán los procedimientos de concurso públicos o privados, salvo en los casos en que la evaluación de los candidatos se efectúe exclusivamente sobre la base curricular o de forma telemática. También quedarán excluidos de la suspensión los concursos para el personal sanitario, incluidos los exámenes de Estado y de cirugía médica, y los del personal de protección civil, que deberán celebrarse guardando, al menos, la distancia de seguridad interpersonal de 1 metro, como se indica en el apartado *d)* del anexo 1;

n) se permitirán actividades de restauración y bares de 6.00 a 18.00, con la obligación de que el empresario garantice el cumplimiento del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro, tal como se contempla en el anexo 1, letra *d)*, con una sanción de suspensión de la ejecución en caso de incumplimiento;

o) se permiten actividades comerciales distintas de las mencionadas en la letra anterior a condición de que el operador garantice el acceso a los lugares mencionados de manera restringida por cuotas o de cualquier otra manera adecuada para evitar una reunión de personas, teniendo en cuenta el tamaño del lugar y las características de los locales abiertos al público, y que garantice que los visitantes puedan respetar la distancia interpersonal de al menos un metro a que se refiere el apartado *d)* del Anexo 1, con la sanción de suspensión de la actividad en caso de infracción. En presencia de condiciones estructurales u organizativas que no permitan el respeto de la distancia de seguridad de un metro, las instalaciones deben ser cerradas;

p) se suspenderán los permisos del personal sanitario y técnico y del personal cuyas actividades sean necesarias para gestionar las actividades requeridas por las unidades de crisis establecidas a nivel regional;

q) en todos los casos posibles, al celebrar reuniones, se adoptan métodos de conexión a distancia, con especial referencia a las instalaciones sanitarias y sociomédicas, los servicios de utilidad pública y la coordinación activada en el contexto de la emergencia de COVID-19, asegurando en todo caso el cumplimiento de la distancia de seguridad de un metro a la que se hace referencia en la letra *d)* del anexo 1, y evitando las agrupaciones;

r) En los días festivos y pre-festivos, las instalaciones de ventas medianas y grandes estarán cerradas, así como las tiendas de los centros comerciales y mercados. En los días laborables, el gerente de los mencionados comercios deberá en todo caso proporcionar las condiciones para garantizar la posibilidad de respetar la distancia de seguridad de un metro a la que se refiere el anexo 1, letra *d)*, con una sanción de suspensión de la actividad en caso de infracción. En presencia de condiciones estructurales u organizativas que no permiten respetar la distancia de un metro de seguridad interpersonal a que se refiere el apartado *d)* del Anexo 1, las instalaciones retiradas serán cerradas. El cierre no aplica para las farmacias,

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

parafarmacias y tiendas de alimentos, cuyo gerente debe garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1 metro a la que se hace referencia en el anexo 1, letra d), con una sanción de la suspensión de la actividad en caso de infracción;

s) se suspenden las actividades de gimnasios, centros deportivos, piscinas, centros de natación, centros de bienestar, balnearios (excepto para la prestación de servicios comprendidos en los niveles esenciales de atención), centros culturales, centros sociales, centros de ocio;

t) las pruebas de aptitud mencionadas en el artículo 121 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, se suspendan en las oficinas locales de los vehículos de motor situados en los territorios a que se refiere el presente artículo; En el caso de los candidatos que no hayan podido participar en las pruebas de examen sobre la base de la suspensión, la prórroga de los plazos previstos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, se establecerá en la correspondiente decisión de gestión.

Artículo 2. *Medidas para contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19 en todo el país*

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus del COVID-19, se aplicarán las siguientes medidas en todo el territorio nacional:

a) se suspenden los congresos, reuniones, encuentros y actos sociales en los que participe el personal sanitario o el personal encargado de la ejecución de los servicios públicos esenciales o de los servicios públicos; también se aplaza cualquier otra actividad de congreso o conferencia hasta después de la expiración del presente Decreto;

b) se suspenderán los actos, espectáculos y actuaciones de cualquier tipo, incluidos los cinematográficos y teatrales, que se celebren en cualquier lugar, tanto público como privado;

c) se suspenderán las actividades de los bares, las escuelas de baile, los juegos de azar, las casas de apuestas y las salas de bingo, las discotecas y los locales vinculados, siendo sancionados con la suspensión de la actividad en caso de infracción;

d) se suspenderá la apertura de museos y otras instituciones y lugares de interés cultural a los que se hace referencia en el artículo 101 del Código de Patrimonio Cultural y Paisaje a que se hace referencia en el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004;

e) llevar a cabo las actividades de restauración y bares con una obligación para el operador de garantizar que se respete la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro, siendo sancionados con la suspensión de la actividad en caso de infracción;

f) se recomienda encarecidamente que en los establecimientos comerciales distintos de los enumerados en la letra anterior, tanto en el interior como en el exterior, el operador se asegure de que se adoptan las medidas organizativas necesarias para permitir el acceso a esos lugares de manera restringida o, en todo caso, adecuada para evitar las aglomeraciones de personas, respetando la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro entre los visitantes;

g) se suspenderán los eventos deportivos y las competiciones de cualquier orden y disciplina, realizados en todos los lugares, tanto públicos como privados; sin embargo, se permite realizar la eventos y competiciones, así como las sesiones de entrenamiento, de los atletas de competición, dentro de las instalaciones deportivas utilizadas a puerta cerrada, es decir, al aire libre sin la presencia del público; en todos estos casos, las asociaciones y clubes deportivos, a través de su personal médico, deben llevar a cabo controles apropiados para contener el riesgo de propagación del virus COVID-19 entre los atletas, técnicos, gerentes y todos los acompañantes que participan. Los deportes básicos y actividades motrices en general, realizadas al aire libre o en el interior de gimnasios, piscinas y centros deportivos de todo tipo, son admitidos únicamente a condición de que sea posible observar la distancia de seguridad de un metro entre las personas establecida en el Anexo 1, letra d);

h) Hasta el 15 de marzo de 2020, los servicios de enseñanza de la primera infancia a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y las actividades educativas en las escuelas de todo tipo y nivel, así como la asistencia a las actividades

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

escolares y de enseñanza superior, incluidas las universidades y las instituciones de enseñanza superior de música y danza, los cursos de formación, incluidos los cursos regionales, los cursos de formación, las universidades para las personas mayores y los cursos impartidos por las autoescuelas, quedarán suspendidos hasta que se produzca la posibilidad de realizar actividades de formación a distancia. Los cursos de postgrado relacionados con el ejercicio de profesiones sanitarias, incluidos los de médicos especialistas en formación especializada, la formación específica en medicina nerviosa, las actividades de los becarios en el ámbito de la salud y las actividades de las escuelas de Interior y de Economía y Finanzas, se excluirán de la suspensión, siempre que se respete la distancia de seguridad mencionada en el anexo 1, letra d). Con el fin de preservar la distancia social, se excluirá cualquier otra forma de agregación alternativa;

i) se suspenden los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas, como quiera que se llamen, planificadas por instituciones educativas de todos los niveles;

l) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra h), la readmisión en la educación de la primera infancia a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y en las escuelas de todo tipo y grado de ausencia causada por una enfermedad infecciosa que esté sujeta a notificación obligatoria de conformidad con el Decreto del Ministerio de Sanidad de 15 de noviembre de 1990, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 6 de 8 de enero de 1991, con una duración superior a cinco días, se expedirá previa presentación de un certificado médico, en particular, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor;

m) los dirigentes escolares activarán, durante todo el período de suspensión de las actividades de enseñanza en las escuelas, los métodos de enseñanza a distancia teniendo en cuenta también las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades;

n) en las universidades y en los centros de enseñanza superior musical y de danza, a lo largo de toda la duración de la suspensión, las actividades educativas o curriculares podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las universidades y las instituciones, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad; Las universidades y las instituciones, tras el restablecimiento del funcionamiento normal, velarán, cuando se considere necesario y, en cualquier caso, mediante la determinación de los pormenores de dichos procedimientos, para la recuperación de las actividades de formación, o para cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales para la finalización de la trayectoria escolar;

o) en beneficio de los estudiantes que no estén autorizados a participar en la enseñanza o en las actividades curriculares de las universidades e instituciones de centros de enseñanza superior, música y danza, para participar en la enseñanza o en las actividades curriculares de las universidades e instituciones de centros de enseñanza superior, música y danza, dichas actividades podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las propias universidades e instituciones, incluidas las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad; Las universidades y las instituciones velarán por que, cuando se considere necesario y en cualquier caso en cada caso, de qué manera deben recuperarse las actividades de formación, así como las del plan de estudios, o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales para completar la trayectoria educativa; Los períodos de ausencia de los estudiantes a los que se refiere el presente punto no se tendrán en cuenta a efectos de su posible admisión a los exámenes finales y a los efectos de las evaluaciones pertinentes;

p) se prohíbe que los acompañantes permanezcan en las salas de espera de los servicios de emergencia y de recepción y a las primeras ayudas (DEA/PS), excepto en el caso de las especificaciones proporcionadas por el personal sanitario pertinente;

q) el acceso de los parientes y visitantes a los centros de acogida y atención a largo plazo, las residencias sanitarias asistidas (RSA), los hospicios, los centros de rehabilitación y las residencias para ancianos, sean o no autosuficientes, se limita únicamente a los casos indicados por la administración sanitaria del centro, que está obligada a adoptar las medidas necesarias para prevenir la posible transmisión de la infección;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

r) el régimen de flexibilidad laboral regulado en los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, podrá aplicarse, durante el estado de emergencia a que se refiere la decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de los empresarios a toda relación laboral, respetando los principios establecidos en dichas disposiciones, aun cuando no se hayan celebrado los acuerdos individuales en él previstos; Las obligaciones de publicidad previstas en el artículo 22 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se efectuarán asimismo mediante la utilización de la documentación disponible en la página web del Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Instituto Nacional de Accidentes de Trabajo);

s) siempre que sea posible, se recomienda a los empleadores que fomenten el uso de períodos de licencia o vacaciones ordinarias;

t) en el caso de los candidatos que no hayan podido participar en las pruebas de examen sobre la base de la suspensión contemplada en el artículo 1, apartado 1, letra f), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2020, se prorrogarán los plazos previstos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992;

u) teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el coordinador de las intervenciones para superar la emergencia del coronavirus, las articulaciones territoriales del Servicio Nacional de Salud garantizan al Ministerio de Justicia un apoyo adecuado para la contención de la propagación del contagio del COVID-19, también mediante las salvaguardias adecuadas para garantizar, de acuerdo con los protocolos sanitarios elaborados por la Dirección General de la prevención de la salud del Ministerio de Sanidad, nuevas entradas en las prisiones y en las instituciones penales de menores. Los casos sintomáticos de nuevas entradas se colocarán en aislamiento de otros reclusos, recomendándose que se considere la posibilidad de adoptar medidas alternativas, como la detención domiciliaria. Las entrevistas visuales se realizarán por teléfono o en vídeo, incluyendo como excepción a la duración actualmente prevista en las disposiciones vigentes. En casos excepcionales puede autorizarse la entrevista personal, siempre que se garantice absolutamente una distancia de dos metros. Se recomienda limitar los permisos y la libertad condicional o modificar los regímenes pertinentes a fin de evitar la salida y el reingreso de las prisiones considerando la posibilidad de medidas alternativas de arresto domiciliario;

v) la apertura de los lugares de culto estará supeditada a la adopción de medidas organizativas que eviten la reunión de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los lugares, y que garanticen a los participantes la posibilidad de respetar la distancia entre ellas de al menos un metro, establecido en la letra d) del anexo 1. Se suspenderán las ceremonias civiles y las ceremonias religiosas, incluidos los funerales;

z) prohibición absoluta de la movilidad desde el inicio o la estancia de sujetos sometidos a medidas de cuarentena o resultados positivos para el virus.

Artículo 3. Medidas de información y prevención en todo el país

1. Las siguientes medidas también se aplicarán a todo el territorio nacional:

a) el personal sanitario cumplirá las medidas preventivas adecuadas para el uso de infecciones respiratorias previstas por la Organización Mundial de la Salud y aplicará los procedimientos establecidos para la desinfección y saneamiento previstas por el Ministerio de Sanidad;

b) se formulará una recomendación a todas las personas de edad avanzada o afectadas con enfermedades crónicas o con multimorbilidad o inmunodepresión congénita o adquirida, que eviten salir de su casa o residencia fuera de los casos de estricta necesidad y que eviten los lugares concurridos donde no sea posible mantener una distancia interpersonal segura de por lo menos un metro, como se indica en el apartado d) del anexo 1;

c) se recomienda limitar, cuando sea posible, el viaje de personas físicas a los casos estrictamente necesarios;

d) se recomienda encarecidamente que los pacientes con síntomas respiratorios y con fiebre (superior a 37.5.°C) permanezcan en su domicilio y reduzcan al mínimo sus contactos sociales poniéndose en contacto con su médico;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

e) en los servicios educativos para niños a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, en las escuelas de todos los niveles, en las universidades, en las oficinas de las demás administraciones públicas, la información sobre las medidas de prevención en materia de salud e higiene a que se refiere el anexo 1 se exhibirán en las zonas abiertas al público, es decir, las más concurridas y de mayor tránsito.

f) los alcaldes y las asociaciones profesionales promoverán la difusión de información sobre las medidas de prevención sanitaria contempladas en el anexo 1, incluidos los establecimientos comerciales;

g) Se recomienda a los municipios y otras autoridades locales y regionales, así como a las asociaciones culturales y deportivas, que ofrezcan actividades recreativas individuales como alternativa a las actividades colectivas prohibidas por este decreto, que promuevan y fomenten las actividades al aire libre, siempre que se lleven a cabo sin crear un grupo de personas o en el domicilio de las mismas;

h) en las administraciones públicas y, en particular, en las zonas de acceso a los servicios de salud, así como en todos los locales abiertos al público, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del Ministro de Administración Pública n.º 1 de 25 de febrero de 2020, los empleados, así como los usuarios y visitantes, podrán disponer de soluciones de desinfección para la higiene de las manos;

i) en el marco de procedimientos de concurso públicos y privados, se adoptan medidas organizativas para reducir los contactos estrechos entre los candidatos y garantizar que los participantes puedan mantener la distancia mínima interpersonal de un metro, tal como se indica en la letra d) del Anexo 1;

l) las empresas de transporte público, incluso las de larga distancia, adoptan medidas extraordinarias para sanear los vehículos;

m) toda persona que, a partir del decimocuarto día anterior a la fecha de publicación del presente Decreto, haya entrado en Italia después de haber permanecido en una zona de riesgo epidemiológico, identificada por la Organización Mundial de la Salud, comunicará este hecho a la sección de prevención de la explotación de salud responsable del territorio y a su médico generalista o al pediatra de libertad de elección. El régimen de transmisión de datos a los servicios de salud pública será definido por las regiones en la medida adecuada, que indicará los nombres y datos de contacto de los médicos públicos de salud pública. En caso de contacto con el número de llamada de urgencia único 112, o del número gratuito establecido por la región, los operadores de las autoridades centrales comunicarán los datos y datos de contacto para la transmisión a los servicios de salud pública competentes.

2. Sobre la base de las comunicaciones contempladas en el apartado 1, letra m), los servicios de salud pública profesionales y de salud pública competentes en materia de salud pública deberán cumplir el requisito de residencia con arreglo a las siguientes normas:

a) se pondrán en contacto por teléfono y tomarán la información más detallada y documentada posible sobre las zonas de estancia y sobre el viaje realizado durante los catorce días anteriores con vistas a una evaluación adecuada del riesgo de exposición;

b) informará a la persona interesada de la necesidad de efectuar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, y explicará cómo y con qué fin debe adoptarse para garantizar la máxima observancia;

c) el profesional de la salud pública informará también al médico general o al pediatra de libre elección la razón por la cual el sujeto es asistido, también a los efectos de una posible certificación del INPS (Circular INPS HERMES 0000716 del 25 de febrero de 2020);

d) en caso de que sea necesario certificar a los efectos del INPS la ausencia del trabajo, se adoptarán las siguientes medidas para hacer una declaración dirigida al INPS, al empleador y al médico general o al pediatra de libre elección, declarando que por razones de salud pública fue puesto en cuarentena, especificando su fecha de inicio y fin.

3. Además, el operador de salud pública deberá:

a) comprobar la ausencia de fiebre u otros síntomas del sujeto que se va a aislar, así como de otros posibles cohabitantes;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

b) informar a la persona sobre los síntomas, las características de la infección, el método de transmisión de la enfermedad, las medidas que deben aplicarse para proteger a los cohabitantes en caso de brote;

c) informar a la persona sobre la necesidad de medir la temperatura corporal dos veces al día (mañana y por la tarde).

4. A fin de maximizar la eficacia del protocolo es esencial informar sobre el significado, las modalidades y los objetivos del aislamiento domiciliario para garantizar la máxima observancia y aplicación de las siguientes medidas:

a) el mantenimiento de la situación de aislamiento durante los catorce días siguientes a la última exposición;

b) prohibición de contactos sociales;

c) prohibición de desplazarse o viajar;

d) obligación de permanecer localizable para las actividades de vigilancia;

5. En caso de que se produzcan síntomas, la persona vigilada deberá:

a) notificarlo inmediatamente al médico general o al pediatra de libertad elección y al operador de salud pública;

b) usar la mascarilla quirúrgica que se proporciona al inicio del procedimiento de salud y alejarse de los otros cohabitantes;

c) permanecer en su interior con la puerta cerrada, garantizando una ventilación natural suficiente, a la espera de la transferencia al hospital cuando sea necesario.

6. El operador de salud pública se pondrá en contacto diariamente con la persona vigilada para obtener información sobre su estado de salud. En caso de sintomatología, tras consultar al médico de cabecera, el médico de salud pública procederá de acuerdo con las disposiciones de la Circular 5443, de 22 de febrero de 2020, del Ministerio de Sanidad, en su versión modificada.

7. Se recomienda la aplicación de las disposiciones en materia de salud e higiene que figuran en el anexo 1 en todo el territorio nacional.

Artículo 4. Seguimiento de las medidas

1. El Prefecto, encargado de informar al Ministro de la zona de que se trate con antelación, velará por la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 1 y supervisará la aplicación de las medidas restantes por parte de las autoridades competentes. En caso necesario, el Prefecto recurrirá a la policía, con la posible asistencia del Servicio Nacional de Lucha contra los Incendios, así como de las Fuerzas Armadas, tras haber escuchado los mandos territoriales pertinentes, informando al Presidente de la región y a la provincia autónoma de que se trate.

2. A menos que el acto constituya una infracción más grave, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto será punible con arreglo al artículo 650 del Código Penal previsto en el artículo 3, apartado 4, del Decreto Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020.

Artículo 5. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir de la fecha de 8 de marzo de 2020 y serán efectivas, sin perjuicio de varias disposiciones contenidas en las distintas medidas, hasta el 3 de abril de 2020.

2. Las medidas contempladas en los artículos 2 y 3 se aplicarán también a los territorios contemplados en el artículo 1, cuando no se prevean medidas más estrictas en dichos territorios.

3. A partir de la fecha de vigencia de las disposiciones del presente Decreto, expirarán los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo y 4 de marzo de 2020.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020

4. Ello se entiende sin perjuicio del poder de las regiones a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Decreto Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020.

5. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Roma, 8 de marzo de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 8 de marzo de 2020

Oficina de Control de Actos P. C. M. Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reg. n.º 417

ANEXO 1

Medidas higiénico-sanitarias:

a) lavarse las manos a menudo. Se recomienda poner a disposición en todos los lugares públicos, gimnasios, supermercados, farmacias y otros lugares de agregación, soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos;

b) evitar el contacto estrecho con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas;

c) evitar abrazos o el estrechamiento de manos;

d) mantener una distancia mínima de 1 metros en los contactos sociales;

e) observar una higiene respiratoria (estornudar o toser en un tejido, evitando el contacto de la mano con las secreciones respiratorias);

f) evitar el uso mixto de botellas y gafas, en particular durante la actividad deportiva;

g) no tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos;

h) cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser;

i) no tomar medicamentos antivíricos ni antibióticos salvo que sean prescritos por el médico;

l) limpiar la superficies con desinfectantes de cloro o alcohol;

m) usar la mascarilla solo si sospecha que se está enfermo o si asiste a personas enfermas.

(*)

Decreto-ley n.º 11 de 8 de marzo de 2020

Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial (20G00029).

(BO Serie General núm. 60, 8-3-2020)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución;

Visto el artículo 10 del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020;

Considerando la necesidad extraordinaria y la urgencia de promulgar disposiciones para contrarrestar la emergencia epidemiológica del COVID-19 y de contener sus efectos adversos en el desarrollo de la actividad judicial y la actividad relacionada;

Considerando el objetivo de garantizar, mediante medidas urgentes y en la medida de lo posible, la continuidad y la eficiencia del servicio de justicia;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 6 de marzo de 2020,

A propuesta del Primer Ministro y del Ministro de Justicia;

EMANA

el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Aplazamiento urgente de las audiencias y suspensión de los plazos en los procedimientos civiles, penales, fiscales y militares*

1. Con efectos a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 22 de marzo de 2020, las audiencias de procedimientos civiles y penales pendientes en todas las oficinas judiciales, con las excepciones previstas en el artículo 2, apartado 2, letra g), se pospondrán automáticamente hasta después del 22 de marzo de 2020.

2. A partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 22 de marzo de 2020, los plazos para la realización de cualquiera de las medidas contempladas en el apartado 1 quedarán suspendidos, sin perjuicio de las excepciones mencionadas. Cuando el procedimiento debiera comenzar durante el período de suspensión, el principio se aplazará hasta el final de dicho período.

3. Lo dispuesto en el artículo 2, apartados 4 y 5, se aplicará a los procedimientos en los que las audiencias sean aplazadas de conformidad con el apartado 1. Las disposiciones del artículo 10 del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 siguen siendo válidas.

4. Las disposiciones de este artículo se aplicarán también, *mutatis mutandis*, a los procedimientos relativos a las comisiones tributarias y a la justicia militar.

Artículo 2. *Medidas urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica del COVID-19 y contener sus efectos en la justicia*

1. Sin perjuicio de la aplicación de las previsiones a que se refiere el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, con el fin de contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial, del 23 de marzo al 31 de mayo de 2020 los jefes de las oficinas judiciales, tras escuchar a la autoridad sanitaria regional, a través del Presidente del Consejo Regional, y al Consejo del Colegio de Abogados, adoptarán las medidas organizativas, incluidas las relativas al tratamiento de los asuntos judiciales, necesarias para permitir el cumplimiento de las indicaciones sanitarias e higiénicas facilitadas por el Ministerio de Sanidad, también de acuerdo con la regiones, por el Departamento de Servicio Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, por el Ministerio de Justicia y las prescripciones establecidas en el Anexo 1 del decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2020, a fin de evitar reuniones dentro de las oficinas y el contacto cercano entre las personas. Para los cargos que no sean el Tribunal Supremo de Casación y por la Fiscalía General del Tribunal de Casación, se adoptan las medidas de acuerdo con el Presidente del Tribunal de Apelación y el Fiscal General de la República en el Tribunal de Apelaciones de los respectivos distritos.

2. A fin de garantizar los objetivos a que se refiere el apartado 1, los jefes de las oficinas judiciales podrán adoptar las medidas siguientes:

a) limitar el acceso público a las oficinas judiciales, garantizando al mismo tiempo el acceso a las personas que necesitan llevar a cabo allí actividades urgentes;

b) la limitación, previa consulta al gerente administrativo, del horario de apertura al público de las oficinas, incluso como excepción a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley n.º 1196, de 23 de octubre de 1960, o, con carácter residual y únicamente para las oficinas que no presten servicios de urgencia, el cierre al público;

c) la reglamentación del acceso a los servicios, previa reserva, incluso por teléfono o por medios de comunicación telemáticos, velando por el escalonamiento de la convocatoria de los usuarios en horas fijas, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar las formas de reunión;

d) directrices vinculantes sobre el establecimiento y la tramitación de las audiencias;

e) la celebración a puerta cerrada, de conformidad con el apartado 3 del artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, de todas las audiencias penales públicas o individuales y, de conformidad con el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, de las audiencias civiles públicas;

f) la celebración de audiencias públicas sin el concurso de personas distintas de los defensores y las partes mediante conexiones remotas identificadas por parte del tribunal o de los lados civiles por orden del Director General de Informática y Sistemas Automáticos del Municipio de Justicia. La audiencia debe realizarse, en cualquier caso, de manera que salvaguarde el derecho de las partes a ser escuchadas y su participación efectiva. Antes de la audiencia, el juez informará a los abogados de las partes y al fiscal si se precisa su asistencia, así como el día, la hora y el método de conexión. En la audiencia, el juez hará constar en el acta la forma en que se cerciora de la identidad de las partes y, en el caso de las partes, de su libre albedrío. Todas las demás operaciones se registrarán en las actas;

g) el aplazamiento de las audiencias después del 31 de mayo de 2020 en asuntos civiles y penales, con las siguientes excepciones:

1) audiencias de asuntos que son competencia del Tribunal de Menores en relación con las declaraciones de adopción, los menores extranjeros no acompañados, los menores retirados de la familia y las situaciones de lesión grave; En los casos relativos a obligaciones de alimentos o de mantenimiento derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad; En un procedimiento de protección que implique la protección de los derechos fundamentales de las personas; En los procedimientos de adopción de medidas de protección, administración de apoyo, inhabilitación, exclusión únicamente en caso de que una justificación razonada de la imposibilidad de inadmisión no pueda ser invocada, incluso con la adopción de medidas provisionales, y siempre que el examen directo de la persona del beneficiario de la cláusula y de su autorización no sea incompatible con su edad y condiciones sanitarias; En los procedimientos a que se refiere el artículo 35 de la Ley n.º 833 de 23 de diciembre de 1978; En los procedimientos a que se refiere el artículo 12 de la Ley no 194 de 22 de mayo de 1978; En el marco de un procedimiento de adopción de órdenes de

protección contra el abuso de la familia; En los procedimientos relativos a la validación de la expulsión, la expulsión y la detención de nacionales de terceros países y de la Unión Europea; En los procedimientos a que se refieren el artículo 283, apartados 351 y 373, del Código de Enjuiciamiento Civil y, por regla general, en todos los procedimientos cuyo retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes. En este último caso, la declaración de urgencia será efectuada por el jefe del servicio judicial o por su delegado en la parte inferior de la citación o del recurso, con un decreto no recurrible, y, en los casos ya iniciados, por resolución del juez instructor o del Presidente del Colegio, y no susceptibles de recurso;

2) audiencias para la validación del arresto o la detención, audiencias durante el período de suspensión de los plazos establecidos en el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, audiencias en los casos en que se hayan solicitado o aplicado medidas de seguridad penitenciarias y, cuando los detenidos, los acusados, las propuestas o sus defensores exijan expresamente lo siguiente, también:

a) audiencias en asuntos relativos a personas detenidas, excepto en los casos de suspensión cautelar de medidas alternativas, de conformidad con el artículo 51-ter de la Ley n.º 354 de 26 de julio de 1975;

b) audiencias en los casos en que se hayan aplicado medidas de seguridad o medidas cautelares;

c) audiencias en los procedimientos de aplicación de medidas preventivas o en los que se hayan establecido medidas preventivas;

d) audiencias orales en los casos que impliquen a menores acusados;

3) audiencias en procedimientos de carácter urgente, debido a la necesidad de tomar pruebas inevitables, en los casos mencionados en el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal La declaración de urgencia es hecha por el juez o el presidente del colegio, a petición de la parte, con una decisión razonada y no recurrible.

h) la celebración de audiencias públicas que no requieran la presencia de personas distintas de los abogados de las partes mediante el intercambio y la presentación electrónica de notas escritas que contengan las alegaciones y las pretensiones, así como la posterior celebración de la audiencia oral del juez para la vista.

3. Durante el período de vigencia de las medidas a que se hace referencia en el apartado 2, que impiden la presentación de procedimientos judiciales, se suspenderá la limitación y la confiscación de los derechos que sólo pueden ejercerse mediante la realización de las actividades excluidas por esas medidas.

4. En los procedimientos penales, la prescripción y los plazos mencionados en los artículos 303, 309, apartado 9, 311, apartados 5 y 5-bis, y 324, apartado 7, del Código de Procedimiento Penal y los artículos 24, apartado 2, y 27, apartado 6, del Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, permanecen suspendidos durante el tiempo en que se aplaze el procedimiento de conformidad con el apartado 2, letra g), y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de mayo de 2020.

5. A los efectos del cálculo a que se refiere el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, en los procedimientos en que se aplazan las audiencias en virtud del presente artículo, no se tendrá en cuenta el período comprendido entre la fecha de la decisión de aplazamiento de la audiencia y la fecha de la nueva audiencia, hasta un máximo de tres meses después del 31 de mayo de 2020

6. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de mayo de 2020, en las oficinas que dispongan del servicio de archivo telemático, también se archivarán exclusivamente en la forma prevista en el apartado 1 del mismo artículo las escrituras y documentos mencionados en el artículo 16-bis, apartado 1-bis, del Decreto Ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido por la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012. Las obligaciones de pago de la contribución unificada a que se refiere el artículo 14 del Decreto Presidencial n.º 115, de 30 de mayo de 2002, así como el anticipo de la suma global a que se refiere el artículo 30 del mismo decreto, relacionado con la presentación de los documentos en la forma prevista en el período anterior, se cumplirán también por medio de sis-

temas de pago telemático a través de la plataforma tecnológica a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 del Decreto legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

7. Sin perjuicio de la aplicación del apartado 3 del artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta fecha de 31 de mayo de 2020, la participación en cualquier audiencia de las personas detenidas, internadas o en prisión preventiva se asegura, cuando es posible, por medio de videoconferencia o con conexiones remotas identificadas y reguladas por orden del Director General de los Sistemas de Información y Automatización del Ministerio de Justicia, aplicadas *mutatis mutandis*, las disposiciones de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 146-bis del decreto legislativo 28 julio de 1989, n.º 271.

8. En los centros penitenciarios y las instituciones penales de menores, desde el día después de la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 22 de marzo de 2020, las entrevistas con los familiares u otras personas a las que los condenados y acusados tienen derecho de conformidad con los artículos 18 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, 37 del Decreto de la Presidente de la República de 30 de junio de 2000, n.º 230, y 19 del Decreto Legislativo de 2 de octubre de 2000 2018, n.º 121, se llevará a cabo a distancia, utilizando, cuando sea posible, los equipos y las conexiones que están a disposición de la administración penitenciaria y de menores o por correspondencia telefónica, que pueden ser autorizadas más allá de los límites establecidos en el artículo 39.2 de ese decreto del Presidente de la República n.º 230 de 2000 y el apartado 1 del artículo 19 del Decreto legislativo n.º 121 de 2018

9. A la luz de las pruebas aportadas por la autoridad sanitaria, los tribunales de vigilancia podrán, en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de este Decreto y el 31 de mayo de 2020, suspender la concesión de las licencias de prima contempladas en el artículo 30 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, de cese de actividad, de conformidad con el artículo 48 de dicha Ley y con el Decreto Legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018.

10. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 35, de 28 de febrero de 2008, para 2020, las elecciones para la renovación de los miembros del Consejo Judicial y del Consejo de Gobierno del Tribunal de Casación tendrán lugar el primer domingo y el siguiente lunes de octubre.

11. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos relativos a las comisiones tributarias y a los tribunales militares.

Artículo 3. Medidas urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica del COVID-19 y contener sus efectos en la justicia administrativa

1. Las disposiciones a que se refiere el artículo 54, apartados 2 y 3 del Código de Procedimiento Administrativo a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010, se aplican también a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto y hasta el 22 de marzo de 2020. Desde la fecha de entrada en la validez de este Decreto y hasta el 22 de marzo de 2020, las audiencias públicas y las cámaras de los procedimientos pendientes ante las Oficinas de Justicia Administrativa serán remitidos automáticamente a fecha posterior al 22 de marzo de 2020. Los procedimientos cautelares, iniciados o pendientes en el mismo período de tiempo, se decidirán, a petición de una sola de las partes, de la manera a que se refiere el artículo 56 del mismo Código del procedimiento administrativo, y los procedimientos colectivos conexos se programarán para que tengan lugar inmediatamente después del 22 de marzo de 2020.

2. Para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos negativo sobre el desempeño de la actividad judicial y consultiva, a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto y hasta el 31 de mayo de 2020, los presidentes que tengan secciones del Consejo de Estado, el Presidente del Consejo de Justicia Administrativa de la Región Siciliano y los presidentes de los tribunales administrativos regionales y sus cámaras independientes, después de consultar con la autoridad regional de salud y el consejo del Colegio de Abogados de la ciudad donde la sede de la Oficina, podrán adoptar, de conformidad con las disposiciones de coordinación establecidas el Presidente del Consejo

de Estado o la Secretaría General de Justicia Administrativa, medidas organizativas, incluyendo el manejo de incidentes, en la medida en que estén dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad de asuntos judiciales y consultivos, necesarias para permitir el cumplimiento de las indicaciones higiénico-sanitarias proporcionados por el Ministerio de Sanidad, también de acuerdo con las regiones, y las prescripciones referidas en el Anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020, con el fin de para evitar reuniones en las oficinas judiciales y el contacto cercano entre personas.

3. Las medidas a que se hace referencia en el apartado 2 podrán prever una o más de las siguientes medidas:

a) la limitación de acceso a las oficinas judiciales solo a aquellas personas que deban realizar actividades urgentes en ellas;

b) la limitación de las horas de apertura al servicio público o, en última instancia y únicamente para los servicios que no presten servicios de urgencia, la suspensión de la actividad de apertura para el público;

c) la prestación de servicios de reserva para el acceso a los servicios, incluso a través de medios de comunicación telefónicos o telemáticos, asegurando que la convocatoria de los usuarios se realice de forma escalonada en horas fijas y adoptando todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de reunión;

d) la adopción de directrices vinculantes para la fijación y la celebración de las audiencias, de conformidad con las disposiciones que establezca el Presidente del Consejo de Estado;

e) el aplazamiento de las audiencias a una fecha posterior al 31 de mayo de 2020, asegurando en todo caso que los casos se tramiten antes del 31 de diciembre de 2020, además de la carga ordinaria prevista de las audiencias fijada y que se fijará para esa fecha, con excepción de las audiencias y salas de los consejos precautorios y electorales, y para los casos en que la tramitación retrasada pueda causar un grave perjuicio a las partes; en este caso, la declaración de urgencia la efectúan los presidentes mencionados en el apartado 2 mediante un decreto que no puede ser impugnado.

4. Hasta el 31 de mayo de 2020, no obstante lo dispuesto en el Código de Procedimiento administrativo previsto en el Decreto Legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010, todos los litigios establecidos para la vista, tanto en la vista como en la vista, tomarán una decisión sobre la base de los documentos obrantes en autos, salvo que al menos una de las partes haya solicitado la audiencia en la Sala o audiencia pública con una petición especial que deba notificarse a las demás partes constituidas y al menos dos días antes de la fecha fijada para la vista; Incluso en los casos en que no se ha solicitado el debate, se considera que están presentes en todos los efectos.

5. En caso de que se haya solicitado un debate de conformidad con el apartado 4, los Presidentes mencionados en el apartado 2 podrán, por motivos de la situación concreta de emergencia sanitaria y por derogación de las disposiciones del Código del proceso administrativo mencionado en el Decreto Legislativo n.º 104 de 2 de julio de 2010, permiten que las audiencias públicas y las salas que no requieren la presencia de otras partes que no sean los demandados de las partes se celebren mediante conexiones remotas de manera adecuada para salvaguardar el proceso contencioso y la participación efectiva de los demandados en la audiencia, garantizando en todo caso la seguridad y la funcionalidad del sistema de información de la justicia administrativa y el equipo conexo y, en todo caso, dentro de los límites de los recursos asignados actualmente a las distintas oficinas. En este caso, se notificará adecuadamente el momento y el método de conexión. Se levantará acta de los procedimientos para determinar la identidad de los participantes y la libre voluntad de las partes. El lugar desde el que se conectan los magistrados, el personal y los defensores de las partes se considera una sala de tribunal a todos los efectos legales. Se levantarán actas de todas las operaciones.

6. Hasta el 31 de mayo de 2020, las audiencias públicas se celebran a puerta cerrada, como excepción al artículo 87, apartado 1, del Código de Procedimiento Administrativo al que se refiere el Decreto Legislativo n.º 104 de 2 de julio de 2010

7. Las medidas contempladas en los apartados 2 y 3 que resulten en la inhabilitación de las partes serán revocadas.

8. La adopción de las medidas contempladas en los apartados 2 y 3 para impedir el ejercicio de los derechos constituirá un motivo para suspender el plazo de prescripción y el transcurso del tiempo.

9. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y la fecha de 31 de mayo de 2020 no se tendrá en cuenta en el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

10. El artículo 7, apartado 4, del Decreto-ley n.º 168, de 31 de agosto de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 197, de 25 de octubre de 2016, después de los términos «se presentarán», se añade lo siguiente: «, incluso mediante el servicio de correos,». La obligación contemplada en el artículo 7, apartado 4, se suspenderá desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de mayo de 2020.

Artículo 4. Medidas urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos en la justicia contable

1. Las disposiciones del artículo 1 se aplicarán *mutatis mutandis* a todas las funciones del Tribunal de Cuentas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, para luchar contra la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19 y para contener los efectos negativos en el desarrollo de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de mayo de 2020, los máximos responsables de las oficinas locales y regionales, previa consulta a la autoridad sanitaria regional y, en el caso de las actividades judiciales, el Colegio de abogados de la ciudad en la que la Oficina tenga su sede, adoptarán las medidas organizativas, incluidas las relativas al tratamiento de asuntos, necesarias para permitir el cumplimiento de las directrices en materia de salud e higiene proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, también de acuerdo con las regiones, el Departamento de la Presidencia del Gobierno, la oficina del ministro, el secretario general del Tribunal de Cuentas y las prescripciones del anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020, con el fin de evitar las multitudes dentro de las oficinas y el contacto cercano entre las personas. En el caso de las oficinas territoriales, las medidas se tomarán tras consultar con el Secretario General y el director del departamento administrativo único regional competente.

3. A fin de garantizar los objetivos a que se refiere el apartado 2, los jefes de oficina podrán adoptar las siguientes medidas:

a) limitar el acceso público a las oficinas, garantizando al mismo tiempo el acceso a las personas que necesitan llevar a cabo sus actividades de manera urgente;

b) la limitación, previa consulta al gerente competente, de los horarios de apertura de las oficinas al público o, con carácter residual y sólo para las oficinas que no presten servicios urgentes, el cierre al público;

c) la prestación de servicios de reserva para el acceso a los servicios, incluso a través de medios de comunicación telefónicos o telemáticos, asegurando que la convocatoria de los usuarios se realice de forma escalonada en horas fijas, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de reunión;

d) la adopción de directrices vinculantes para la celebración de audiencias o reuniones;

e) la celebración a puerta cerrada de audiencias o reuniones públicas de la auditoría;

f) la disposición relativa a la celebración de audiencias que no requieran la presencia de personas distintas de los demandados de las partes o de reuniones que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las administraciones mediante conexiones a distancia de manera adecuada para salvaguardar el proceso contradictorio y la participación efectiva en la audiencia o en la reunión de control, utilizando también estructuras informatizadas puestas a disposición por terceros o por cualquier medio de comunica-

ción que, con la certificación en el acta, permita la participación efectiva de las partes interesadas;

g) remisión de audiencias de oficio y de control en una fecha posterior al 31 de mayo de 2020, salvo en los casos en que el retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes.

4. En caso de aplazamiento, con referencia a todas las actividades judiciales, de investigación, de asesoramiento y de control en nombre del Tribunal de Cuentas, los plazos en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y que expiran el 31 de mayo de 2020 quedarán suspendidos y se reanudarán a partir del 1.º de junio de 2020.

5. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y la fecha de 31 de mayo de 2020 no se tendrá en cuenta en el marco de un procedimiento en el que las audiencias sean aplazadas de conformidad con el presente artículo.

Artículo 5. Cláusula de invariabilidad financiera

1. La aplicación de las disposiciones contenidas en este decreto no debe dar lugar a nuevas y mayores cargas para las finanzas públicas. Las administraciones se encargarán de los cumplimientos pertinentes dentro de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Artículo 6. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá a las Cámaras para su conversión en ley.

Este decreto, que lleva el sello del Estado, se incluirá en la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 8 de marzo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

BONAFEDE, *Ministro de Justicia*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

LEY n.º 13, de 5 de marzo de 2020

Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte del COVID-19 (20G00028).

(BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)

La Cámara de los Diputados y el Senado de la República han aprobado,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PROMULGA

la siguiente Ley:

Artículo 1

1. El Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, se convierte en ley, con las modificaciones previstas en el anexo de esta Ley.

2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial*.

Esta ley, que lleva el sello del Estado, se incluirá en la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarla y hacerla cumplir como Ley del Estado.

Roma, 5 de marzo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

SPERENZA, *Ministro de Sanidad*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

ANEXO 1

ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL CONVERTIR EL DECRETO LEY N.º 6 DEL 23 DE FEBRERO DE 2020

En el artículo 1:

en el apartado 1, después de las palabras «las autoridades competentes» se insertarán las siguientes: «, en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 3,»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

en el apartado 2:

en la letra *d*), después de la palabra: «suspensión», se insertan las siguientes: «de la operación» y las palabras: «y escuelas de todos los grados y niveles, así como la frecuencia de las actividades escolares y» se sustituirán por las siguientes: «las instituciones educativas del sistema educativo nacional y las instituciones»;

en la letra *f*), después de las palabras: «apartado 4, del» se insertará el siguiente texto: «código de legislación estatal sobre la organización y el mercado del turismo, mencionado en»;

en la letra *o*), las palabras: «o de la zona» se sustituirán por las siguientes: «o área».

En el artículo 2:

en el apartado 1, después de las palabras: «Las autoridades competentes» se insertarán las siguientes: «, en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 3,», y las palabras: «fuera del caso», se sustituyen por las siguientes: «fuera de los casos».

En el artículo 3:

en el apartado 1, las palabras: «previa consulta» se sustituyen por el texto siguiente: «tras su audiencia», la palabra «solo» se suprime, y las palabras: «Conferencia de Presidentes de las Regiones» se sustituye por las siguientes: «Conferencia de las Regiones y Provincias Autónomas»;

al final del apartado 2 se añade la frase siguiente: «Las medidas adoptadas de conformidad con el presente apartado perderán efecto si no se comunican al Ministro de Sanidad en un plazo de 24 horas a partir de su adopción.».

al final del apartado 5 se añade la frase siguiente: «Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de contención contempladas en los artículos 1 y 2, se asignará al personal de las fuerzas armadas empleadas la condición de oficial de seguridad pública.».

en el apartado 6:

se añaden las siguientes palabras a la primera frase: «Por las medidas adoptadas en aplicación del presente artículo,»;

en la segunda frase, tras las palabras: «del presente artículo» y tras las palabras: «El Tribunal de Cuentas» se inserta el siguiente signo de puntuación: «,», y después de las palabras: «21 *quater*» se suprime el signo de puntuación: «,».

En el artículo 4:

en el apartado 1, después de las palabras: «31 de enero de 2020,» se añade el texto siguiente: «Publicado en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020»;

en el apartado 2:

en la primera frase, después de las palabras: «derivadas del apartado 1» se insertará el siguiente signo de puntuación: «,» y las palabras: «en el artículo 19, apartado 1, letra *b*) del Decreto-ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019» se sustituirán por las siguientes: «en el artículo 1, apartado 542, de la Ley n.º 232 de 11 de diciembre de 2016»;

en la segunda frase, después de la palabra: «aportar» se inserta la siguiente puntuación: «,».

TRABAJOS PREPARATORIOS

Cámara de Diputados (Documento n.º 2402)

Presentadas por el Presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe CONTE y el Ministro de Sanidad, Roberto SPERANZA (Gobierno de Conte-II), el 23 de febrero de 2020.

Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020

Asignado a la XII Comisión (Asuntos Sociales), el 24 de febrero de 2020, con los dictámenes de la Comisión de Legislación y Comisiones I (Asuntos Constitucionales), II (Justicia), IV (Defensa), V (Presupuesto y Finanzas), VII (Cultura), VIII (Medio Ambiente), IX (Transporte), X (Actividades Productivas), XI (Trabajo), XIV (Políticas de la Unión Europea) y Cuestiones Regionales.

Examinado por la XII Comisión (Asuntos Sociales) los días 24 y 25 de febrero de 2020.

Debatido en el Pleno y adoptado el 26 de febrero de 2020.

Senado de la República (Documento n.º 1741)

Asignado a la 12.ª Comisión (Higiene y Salud), el 27 de febrero de 2020, con dictámenes de las Comisiones 1.ª (Asuntos Constitucionales), 2.ª (Justicia), 4.ª (Defensa), 5.ª (Presupuesto), 7.ª (Educación Pública), 8.ª (Obras Públicas), 10.ª (Industria), 11.ª (Trabajo), 13.ª (Ambiente), 14.ª (Políticas de la Unión Europea) y Cuestiones Regionales.

Examinado por la 12.ª Comisión el 27 de febrero de 2020 y el 3 de marzo de 2020.

Examinado en el Pleno y adoptado definitivamente el 4 de marzo de 2020.

AVISO:

El Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, se publicó en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º 45, Serie General, edición extraordinaria, de 23 de febrero de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 5, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988 (Reglamentación relativa a la actividad del Gobierno y a la organización de la Presidencia del Consejo de Ministros), las modificaciones introducidas por la presente Ley de conversión surtirán efecto al día siguiente de su publicación.

El texto del Decreto legislativo, coordinado con la ley de conversión, se publica en el mismo *Diario Oficial* en la página 151.

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 8 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 645) (20A01534).

(BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, que declaró durante seis meses el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020 y n.º 644, de 4 de marzo de 2020, relativas a «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relacionada con el riesgo para la salud por el brote de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil, rep. n.º 414, de 7 de febrero de 2020, sobre: «Nombramiento de la entidad ejecutora del Ministerio de Salud para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia relacionada con el riesgo para la salud por la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil rep. n.º 532 del 18 de febrero de 2020 sobre: «Integración de las tareas y funciones del sujeto ejecutor, nombrado por Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil rep. n.º 414 del 7 de febrero de 2020, para la gestión de las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia relacionada con el riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 8 de marzo de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Vista la resolución del Consejo de Ministros del 5 de marzo de 2020, relativa a la «Asignación adicional para la realización de intervenciones como consecuencia del riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles», con la que se asignaron 100 millones de euros adicionales con cargo al Fondo de Emergencia Nacional a que se refiere el apartado 1 del artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018;

Visto el número extraordinario de llamadas registradas a partir del 21 de febrero de 2020 por el Servicio 1500 activado por el Ministerio de Sanidad sobre la emergencia examinada con personal sanitario;

Vista la necesidad de asignar parte del contingente de asignaciones al personal médico ya autorizado por el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 637, de 21 de febrero de 2020, para el fortalecimiento urgente del mencionado Servicio 1500;

Por consiguiente, la necesidad de aumentar el número de asignaciones conferidas por el Ministerio de Salud al personal médico de manera correspondiente, a fin de satisfacer las necesidades de las oficinas periféricas del USMAF-SASN;

Dada la necesidad de seguir reforzando el Servicio 1500, mediante la activación de un centro de contacto no sanitario, para garantizar una respuesta adecuada al actual número extraordinario de llamadas al número de utilidad pública, mediante una selección apropiada de llamadas que serán atendidas por el personal sanitario;

Vista la solicitud del Ministerio de Sanidad de 28 de febrero de 2020,

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 6 de marzo de 2020;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Artículo 1. *Mejora del servicio 1500*

1. El órgano de ejecución del Ministerio de Salud, nombrado por Decreto del Jefe de la Departamento de Protección Civil, n.º 414, de 7 de febrero de 2020, complementado por el Decreto n.º 532 del 18 de febrero de 2020, en virtud de los poderes mencionados en el artículo 4 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, con el fin de superar el contexto de emergencia a que se refiere el preámbulo, está autorizado a subcontratar, para la mejora del Servicio 1500 - número de utilidad pública, relacionado con la nueva infección de coronavirus COVID-19, un servicio de centros de contacto de primer nivel que consiste en un máximo de 200 estaciones, activas todas las días, 24 horas al día, por un período de dos meses.

Artículo 2. *Aumento del personal médico*

1. El órgano de ejecución a que se refiere el artículo 1 está autorizado a conferir nuevas asignaciones de colaboración coordinada y continua con el personal médico, en el número máximo de treinta y ocho, con una duración que no exceda el final del estado de emergencia, incluyendo como excepción al artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 368 de 17 de agosto de 1999, artículo 7, apartados 5-bis, 6 y 6-bis del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y el Convenio Colectivo Nacional 23 de marzo de 2005.

2. A las personas designadas de conformidad con el apartado 1, estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, de la Orden n.º 637 del 21 de febrero de 2020.

Orden 8 de marzo de 2020

Artículo 3. *Iniciativas llevadas a cabo por el órgano de ejecución del Ministerio de Sanidad*

1. Los gastos en que se incurra como consecuencia de la acción emprendida por el órgano de ejecución del Ministerio de Sanidad para la aplicación de las disposiciones a que se refiere el artículo 1, se efectuarán hasta un importe máximo de 5.400.000 euros de la cuenta especial extendida a la Parte ejecutora, de conformidad con la Orden n.º 635 de 13 de febrero de 2020 del Jefe del Departamento de Protección Civil.

2. Para los fines contemplados en el apartado 1, se autorizará al Ministerio de Sanidad a transferir a las cuentas especiales mencionadas en el apartado 1 los recursos de 5.400.000 euros para 2020, consignados en el capítulo 4393 de las previsiones del Ministerio de Sanidad. A tal fin, el capítulo 4393 se completará con 2.184.000 euros para el año 2020, utilizando la parte actual del Fondo mencionada en el apartado 5 del artículo 34 ter de la Ley n.º 196, de 31 de diciembre de 2009, que está incluida en la previsión de gastos del Ministerio de Sanidad.

3. Los recursos financieros asignados por la Decisión del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2020 se fijan en 1.213.000 euros con cargo a los recursos financieros asignados por la Decisión del Consejo de Ministros.

4. Los requisitos de información establecidos en el artículo 27 del Decreto-ley n.º 1, de 2 de enero de 2018, son firmes.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 8 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 8 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 646) (20A01535).

(BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha aclarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Primeras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Vistas las órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 del 6 de febrero 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 27 de febrero de 2020, n.º 642 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, y 645 del 8 de marzo de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en emergencia relacionada con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades derivadas de por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020;

Visto el resultado de la reunión del Comité Operativo de Protección Civil del 8 de marzo de 2020;

Considerando la necesidad de garantizar la aplicación uniforme del mencionado Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020;

Visto el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias del 8 de marzo de 2020;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 8 de marzo de 2020

Dispone:

Artículo 1

1. Las disposiciones mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letra a) del Decreto del Presidente de la Consejo de Ministros 8 de marzo de 2020 se aplican sólo a las personas físicas, como se indica literalmente en el mismo Decreto. Queda excluida toda aplicabilidad de la medida al tránsito y al transporte y toda la cadena de producción desde y hacia las zonas indicadas. Las disposiciones del artículo 1, apartado 1, letra a), no prohíben a las personas físicas desplazarse por su territorio por razones de trabajo, necesidad o enfermedad, ni tampoco llevar a cabo las actividades correspondientes.

2. El artículo 1, apartado 1, letra e), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 no prevé limitaciones a la actividad de las oficinas públicas, sin perjuicio del artículo 2, apartado 1, letra r), del Decreto del Primer Ministro.

3. Las regiones, junto con sus propias medidas, aplicarán las disposiciones de la presente orden.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 8 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020

Texto del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 (en el *Boletín Oficial* - Serie General - n.º 45 de 23 de febrero de 2020), coordinado con la Ley de conversión n.º 13 de 5 de marzo de 2020 (en este mismo *Boletín Oficial* - en la página 6), que contiene: «Medidas urgentes para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19» (20A01521).

(BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)

Aviso:

El texto consolidado que se ha publicado aquí fue elaborado por el Ministerio de Justicia con arreglo al artículo 11, apartado 1, del texto consolidado de las disposiciones sobre promulgación de leyes, la emisión de decretos por el Presidente de la República y las publicaciones oficiales de la República Italiana, aprobadas por el Decreto del Presidente de la República n.º 1092, de 28 de diciembre de 1985, y el artículo 10, apartado 3, del mismo texto único, con el único fin de facilitar la lectura tanto de las disposiciones del Decreto-Ley, integradas con las modificaciones introducidas por la ley de conversión, como de las recogidas en el Decreto, transcritas en las notas. La fuerza jurídica y el efecto de los actos legislativos establecidos siguen siendo los mismos.

Las modificaciones introducidas por la ley de conversión figuran en cursiva.

Estos cambios son apreciables visualmente por ir entre los signos (...).

De conformidad con el artículo 15, apartado 5, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988, sobre la actividad del Gobierno y su regulación, las modificaciones introducidas por la ley de conversión surtirán efecto al día siguiente de su publicación.

Artículo 1. *Medidas urgentes para evitar la propagación del COVID-19*

1. A fin de evitar la propagación del COVID-19, en los municipios o zonas en los que se desconozca el origen de la transmisión de al menos una persona o en los que exista un caso que no pueda ser rastreado hasta una persona de una zona ya infectada por el virus mencionado, las autoridades competentes **(en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 3))** deberán adoptar todas las medidas de contención y gestión adecuadas y proporcionadas a la evolución de la situación epidemiológica.

2. Entre las medidas contempladas en el apartado 1 podrán adoptarse las siguientes:

a) la prohibición de la expulsión del municipio o área en cuestión por parte de todas las personas que todavía están presentes en el municipio o área;

b) la prohibición de acceso al municipio o área en cuestión;

c) la suspensión de acontecimientos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en lugares públicos o privados, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo o religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público;

d) suspensión **(de funcionamiento)** de los servicios de educación infantil **(, instituciones e instituciones de educación nacional))** de la enseñanza superior, incluida la universitaria, con excepción de las actividades de enseñanza a distancia;

e) suspensión de los servicios de apertura al público de los museos y otros institutos y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Paisaje, a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, y de la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre o gratuito a dichos institutos y lugares;

f) suspensión de los viajes educativos organizados por las instituciones educativas del sistema educativo nacional, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 41 del **((Código de Legislación del Estado sobre la regulación y el mercado del turismo, al que se hace referencia el))** Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011;

g) suspensión del procesos concursales para la contratación de personal;

h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa a las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas transmisibles;

i) el establecimiento de una obligación por parte de las personas que hayan entrado en Italia desde las zonas de riesgo epidemiológico, identificadas por la Organización Mundial de la Salud, para informar de ello al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local competente, que notificará a la autoridad sanitaria competente para la adopción de la medida de estancia fiduciaria en el hogar con vigilancia activa;

j) cierre de todas las actividades comerciales, con exclusión de aquellos para la adquisición de necesidades básicas;

k) cierre o limitación de la actividad de las oficinas públicas, de los operadores de servicios públicos y de los servicios públicos esenciales a que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley n.º 146 de 12 de junio de 1990, específicamente identificados;

l) acceso a los servicios públicos esenciales y a los comercios para la compra de artículos de primera necesidad condicionado al uso de equipo de protección personal o a la adopción de medidas especiales de precaución identificadas por la autoridad competente;

m) limitación o suspensión del acceso a los servicios de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial, o su suspensión, para las mercancías y los pasajeros en las redes nacionales y el transporte público local, incluido el transporte público no regular, a menos que las medidas a que se refiere el artículo 3 prevean excepciones específicas;

n) suspensión de las actividades laborales de las empresas, con exclusión de las que prestan servicios esenciales y de utilidad pública y las que se pueden realizar en el hogar;

o) la suspensión o limitación del empleo en el municipio o la zona de que se trate, así como en las actividades de trabajo de los habitantes de dichos municipios o zonas situadas fuera del término municipal **((o del área))** indicados, sin perjuicio de las excepciones específicas, incluidas las condiciones, los límites y las modalidades de trabajo flexibles previstas por las medidas a que se refiere el artículo 3.

Referencias legales;

– Texto del artículo 101 del Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, sobre el «Código del patrimonio cultural y del paisaje, con arreglo al artículo 10 de la Ley n.º 137, de 6 de julio de 2002», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 24 de febrero de 2004, S. O.

«Art. 101 (*Institutos y lugares culturales*).- 1. A los efectos del presente Código, los institutos y lugares culturales son los museos, las bibliotecas y los archivos, los sitios y parques arqueológicos y los complejos monumentales.

2. A tal efecto:

a) «museo» significa una estructura permanente que adquiere, cataloga, conserva, ordena y exhibe bienes culturales con fines educativos y de estudio;

b) por «biblioteca» se entiende una estructura permanente que reúne, cataloga y mantiene una colección organizada de libros, materiales e información, independientemente de la forma en que se publiquen, y asegura la consulta para promover la lectura y el estudio;

c) por «archivo» se entiende una estructura permanente que reúne, inventaría y conserva documentos originales de interés histórico y asegura su consulta con fines de estudio e investigación;

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020

d) por «sitio arqueológico» se entiende un sitio caracterizado por la presencia de restos fósiles, o de artefactos o estructuras prehistóricas de la antigüedad;

e) «parque arqueológico» es un área territorial caracterizada por importantes pruebas arqueológicas y la coexistencia de valores históricos, paisajísticos o ambientales, equipados como un museo al aire libre;

f) por «complejo monumental» se entiende un complejo formado por varios edificios incluso de diferentes épocas, que con el tiempo han adquirido, en conjunto, una relevancia artística, histórica o etno-antropológica propia.

3. Las instituciones y lugares a que se hace referencia en el apartado 1 que pertenecen a entidades públicas están destinados al uso público y prestan un servicio público.

4. Las instalaciones de exposición y consulta, así como los lugares mencionados en el apartado 1, que pertenecen a entidades privadas y están abiertos al público, prestan un servicio privado de utilidad social».

– El texto del artículo 41 del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, relativo al «Código de Legislación Estatal sobre la regulación y el mercado del turismo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley n.º 246, de 28 de noviembre de 2005, y la aplicación de la Directiva 2008/122/CE relativa a los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, los contratos de productos vacacionales de larga duración, los contratos de reventa y los contratos de intercambio», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 129, de 6 de junio de 2011, S. O.:

«Artículo 41 (*Derecho de retirada antes del inicio del viaje combinado*).– 1. El viajero podrá rescindir el contrato de viaje combinado turístico en cualquier momento antes del comienzo del mismo, previo reembolso al organizador de los gastos realizados, adecuados y justificables, cuya cuantía deberá justificar el organizador al viajero que lo solicite.

2. El contrato de viaje combinado podrá incluir cargos de rescisión razonables, calculados sobre la base del momento en que se retire el contrato y del ahorro de costes previsto y de los ingresos previstos procedentes de la reasignación de servicios de viaje.

3. A falta de especificación del gasto de retirada estándar, la tasa de retirada corresponderá al precio del paquete reducido por el ahorro de costes y los ingresos derivados de la relocalización de los servicios de viaje.

4. En caso de circunstancias extraordinarias e inevitables en el lugar de destino o en sus inmediaciones que tengan una incidencia importante en la ejecución del viaje combinado o en el transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del viaje combinado, sin los costes de retirada y el reembolso íntegro de los pagos realizados para el viaje combinado, pero no tendrá derecho a una compensación adicional.

5. El organizador podrá rescindir el contrato de viaje combinado y proporcionar al viajero el reembolso íntegro de los pagos efectuados en relación con el viaje combinado, pero no estará obligado a pagar una compensación adicional si:

a) el número de personas inscritas en el viaje combinado es inferior al mínimo establecido en el contrato y el organizador notifica al viajero la terminación del viaje combinado en el plazo establecido en el contrato y, en cualquier caso, 20 días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de duración, siete días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración, y de 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de menos de dos días de duración;

b) El organizador no está en condiciones de ejecutar el contrato debido a circunstancias extraordinarias e inevitables y comunica la rescisión del contrato al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.

6. El organizador procederá a todos los reembolsos prescritos en los apartados 4 y 5 o, en lo que respecta a los apartados 1, 2 y 3, reembolsará todo pago efectuado por el viajero o en su nombre por el paquete, previa deducción de los gastos correspondientes, sin demoras indebidas y, en todo caso, dentro de los catorce días siguientes a la retirada. En los

casos a que se refieren los apartados 4 y 5, se determinará la terminación de los contratos funcionalmente relacionados celebrados con terceros.

7. En el caso de los contratos negociados fuera de los locales comerciales, el viajero tiene derecho a rescindir el contrato de viaje combinado en un plazo de cinco días a partir de la fecha de celebración del contrato o de la fecha en que reciba las condiciones y la información contractuales preliminares si es más tarde, sin penalización y sin dar ninguna razón. En los casos de ofertas con precios significativamente más bajos que las ofertas actuales, se excluye el derecho de desistimiento. En este último caso, el organizador documentará la variación del precio destacando adecuadamente la exclusión del derecho de retractación.».

– El texto de los artículos 1 y 2 de la Ley n.º 146, de 12 de junio de 1990, por la que se aprueban las «Normas sobre el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales y la protección de los derechos de la persona constitucionalmente protegida», *Boletín Oficial* 137 de 14 de junio de 1990:

«Artículo 1-1. A efectos de la presente Ley, los servicios públicos esenciales, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación laboral, aun cuando se lleven a cabo en una concesión o en un acuerdo, los destinados a garantizar el disfrute de los derechos de la persona, constitucionalmente protegidos, a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad, a la libertad de circulación, a la seguridad social, a la educación y a la libertad de comunicación.

2. A efectos de equilibrar el ejercicio del derecho a la huelga mediante el disfrute de los derechos de la persona, constitucionalmente protegida, a que se refiere el apartado 1, la presente Ley establece las normas que deben respetarse y los procedimientos que deben seguirse en caso de conflicto colectivo, con el fin de garantizar la esencia de los derechos propiamente dichos en su contenido esencial, en particular en los siguientes servicios y limitados a todas las prestaciones identificadas de conformidad con el artículo 2:

a) por lo que respecta a la protección de la vida, la salud, la libertad y la seguridad de la persona, el medio ambiente y el patrimonio histórico y artístico: salud; la higiene pública; la protección civil; la recogida y eliminación de residuos municipales y especiales, tóxicos y nocivos; aduanas, limitado al control de animales y mercancías perecederas; suministro de energía, productos energéticos, recursos naturales y necesidades básicas, y gestión y mantenimiento de las instalaciones conexas, limitadas a su seguridad; la administración de justicia, con especial referencia a las medidas que restringen la libertad individual y a la libertad de protección y de urgencia, y a los procedimientos penales con acusados detenidos; La protección del medio ambiente y la vigilancia de los bienes culturales; la apertura al público regulado de los museos y demás establecimientos y establecimientos culturales, tal como se contempla en el artículo 101, apartado 3, del Código de patrimonio cultural y Paisaje, a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004;

b) por lo que se refiere a la protección de la libre circulación: transporte público urbano y suburbano, ferroviario, aéreo, aeroportuario, aeropuerto y marítimo dentro de los límites de la conexión a las islas;

c) en lo que respecta a la asistencia y la seguridad social, así como la remuneración o, en cualquier caso, lo que sea económicamente necesario para satisfacer las necesidades de la vida en relación con los derechos constitucionalmente garantizados de la persona: los servicios de suministro de las cantidades pertinentes, incluso a través del servicio bancario;

d) educación: la educación pública, con especial referencia a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios de guarderías, jardín de infancia y escuelas primarias, así como la realización de las pruebas y exámenes finales y de la educación inicial, con especial referencia a las conclusiones de los ciclos educativos;

e) sobre la libertad de comunicación: correos, telecomunicaciones y radiodifusión pública.

Artículo 2.- 1. En el marco de los servicios públicos esenciales a que se refiere el artículo 1, el derecho de huelga se ejercerá respetando las medidas destinadas a garantizar la prestación de los servicios necesarios para los fines contemplados en el artículo 1, apartado 2,

con un plazo de preaviso que no será inferior al previsto en el apartado 5 del presente artículo. Las personas que tomen la iniciativa estarán obligadas a notificar por escrito, en el plazo de preaviso, las modalidades y condiciones de aplicación, así como las razones, de la abstención colectiva del trabajo. La notificación se hará tanto a las administraciones o empresas prestadoras del servicio como a la oficina establecida en el seno de la autoridad competente para adoptar la orden prevista en el artículo 8, que la transmitirá inmediatamente al Comité de Garantía previsto en el artículo 12.

2. De conformidad con el derecho de huelga y con los objetivos contemplados en el apartado 2 y en el artículo 1, y en relación con la naturaleza del servicio y con las exigencias de seguridad, así como con la naturaleza del servicio y las exigencias de seguridad, así como con el mantenimiento de la integridad del servicio, así como en los convenios colectivos o acuerdos a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 29, de 3 de febrero de 1993, en su versión modificada, y en los reglamentos relativos a la notificación y traslado, que deben adoptarse de conformidad con los acuerdos con los representantes del personal a que se refiere el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 29/1993, los servicios esenciales que están obligados a prestar, en el marco de los servicios a que se refiere el artículo 1, las condiciones de pago y las demás medidas destinadas a posibilitar la ejecución de las tareas contempladas en el apartado 1 del presente artículo. Dichas medidas podrán prever la huelga de una parte estrictamente necesaria de los trabajadores que estén obligados a llevar a cabo las tareas e indiquen, en tal caso, las modalidades de identificación de los trabajadores de que se trate, o podrán prever formas de pago periódico, y deberán indicar asimismo los intervalos mínimos que deben observarse entre el funcionamiento de una huelga y la proclamación de la siguiente, cuando ello sea necesario para evitar, como resultado de las huelgas seguidas por diferentes sindicatos que afecten al servicio final o a la misma zona de influencia, la continuidad de los servicios públicos mencionados en el artículo 1. En cualquier caso, estos convenios colectivos o acuerdos deben, en cualquier caso, incluir procedimientos de refrigeración y conciliación, que son obligatorios para ambas partes, que deben completarse antes de que se emita la huelga de conformidad con el apartado 1. En caso de que no tengan intención de adoptar los procedimientos previstos en convenios colectivos o acuerdos, las partes podrán solicitar que se lleve a cabo el intento previo de conciliación: Si la huelga es local, en la prefectura o en el municipio en caso de huelga en los servicios públicos bajo la autoridad del municipio, excepto cuando la administración municipal sea parte; Si la huelga tiene carácter nacional, con la estructura responsable del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Cuando los servicios esenciales y otras medidas contempladas en el presente artículo no estén previstos en convenios colectivos o acuerdos o con códigos de autorregulación, o estén previstos, la Comisión, en los formularios a que se refiere el artículo 13, apartado 1, letra a), adoptará las normas provisionales compatibles con el objetivo del apartado 3. Las administraciones y las empresas que prestan servicios de transporte están obligadas a comunicar a los usuarios, al mismo tiempo que los servicios ordinarios, la lista de servicios que en cualquier caso, se garantizará en caso de huelga y de calendario, tal como se definen en los acuerdos mencionados en el presente apartado.

3. Las personas que promuevan la huelga en relación con los servicios públicos esenciales a que se refiere el artículo 1, o que sean miembros de ella, que ejerzan el derecho de huelga, estarán obligadas a prestar los servicios necesarios y cumplir las condiciones y procedimientos de pago y las demás medidas a que se refiere el apartado 2.

4. La Comisión a que se refiere el artículo 12 evaluará la elegibilidad de los distintos servicios de conformidad con el apartado 2. A tal fin, las partes interesadas notificarán oportunamente a la Comisión los acuerdos y reglamentos de servicio, así como los códigos de autorregulación y de conducta.

5. Para que la administración o la empresa que preste el servicio pueda preparar las medidas a que se refiere el apartado 2, y con el fin de facilitar, además, cualquier intento de resolver el conflicto y permitir que los usuarios se beneficien de servicios alternativos, el anuncio contemplado en el apartado 1 no podrá ser inferior a 10 días. En los convenios colectivos, en los acuerdos a los que se refiere el Decreto Legislativo n.º 29, de 3 de febrero de 1993, en su versión modificada, y en los reglamentos sobre servicios que deben emitirse de

conformidad con los acuerdos con los representantes del personal a que se refiere el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 29 de 1993 y en los códigos de autorregulación mencionados en el artículo 2 de esta Ley, podrán establecerse los términos anteriores.

6. Las administraciones o empresas que presten los servicios mencionados en el artículo 1 estarán obligadas a a que notifique a los usuarios, en forma apropiada, por lo menos cinco días antes del inicio del evento de la huelga, las formas y el calendario de prestación de servicios durante la huelga y el medidas para reactivarlos; también deben asegurar y dar a conocer la disposición de reactivación del servicio, cuando la abstención del trabajo haya terminado. A menos que un acuerdo entre las partes o ha habido una solicitud de la Comisión para garantía o de la autoridad competente para emitir la orden a que se refiere el artículo 8, la revocación espontánea de la huelga proclamada, después de que se haya dado información a los usuarios de acuerdo con de este apartado, constituye una acción sindical desleal y será evaluada por el Comité de Garantía a los efectos de los apartados 2 a 4-*bis* del artículo 4. El servicio público de radio y televisión debe difundir estas comunicaciones de manera oportuna, proporcionando información sobre completa sobre el inicio, duración, medidas alternativas y modalidades de la huelga durante todas las noticias y los periódicos de la radio. Además, se exige a los periódicos que proporcionen la misma información. los periódicos y las emisoras de radio y televisión que utilizan la financiación o, en cualquier caso, de los beneficios arancelarios, crediticios o fiscales previstos por las leyes del Estado. Las administraciones y las empresas de servicios están obligadas a proporcionar a la Comisión, previa solicitud, información sobre las huelgas declaradas y realizadas, las revocaciones, suspensiones y aplazamientos de las huelgas declaradas, y las razones de las mismas, así como las causas de los conflictos. El incumplimiento de estas obligaciones será evaluado por el Comité de Garantía a los efectos previstos en el artículo 4, apartado 4-*sexies*.

7. Las disposiciones del presente artículo relativas al preaviso mínimo y a la indicación de la duración no se aplicarán en los casos de abstención del trabajo en defensa del orden constitucional, ni en los casos de protesta por hechos graves perjudiciales para la seguridad de los trabajadores.».

Artículo 2. Otras medidas de gestión de emergencia

1. Las autoridades competentes **((de conformidad con el artículo 3, apartados 1, y 2))** podrán adoptar nuevas medidas de contención y gestión de emergencia a fin de evitar la propagación del brote de COVID-19, hasta **((fuera de los casos))** a que se refiere el artículo 1, apartado 1.

Artículo 3. Aplicación de medidas de contención

1. Se adoptarán las medidas contempladas en los artículos 1 y 2, sin aumento o aumento de la carga sobre las finanzas públicas, mediante uno o más decretos del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad **((previa consulta))**, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas y los demás ministros encargados del asunto, así como los presidentes de las regiones competentes, cuando se refieran exclusivamente a regiones o regiones específicas o al Presidente de las Comunidades Autónomas **((Conferencia de las Regiones y Provincias))**, cuando se refieran al territorio nacional.

2. A la espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros mencionados en el apartado 1, en caso de extrema necesidad y urgencia, las medidas contempladas en los artículos 1 y 2 podrán adoptarse con arreglo al artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, al artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, y al artículo 50 del texto refundido de las leyes sobre la organización de los entes locales, aprobado por el Decreto Legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000. **((Las medidas adoptadas de conformidad con el presente apartado dejarán de surtir efecto si no se remiten al Ministro de Sanidad en un plazo de 24 horas tras su adopción.))**.

3. Ello se entenderá sin perjuicio de los efectos de órdenes contingentes y urgentes ya adoptadas por el Ministro de Sanidad sobre la base del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

4. A menos que el asunto constituya un delito más grave, el incumplimiento de las medidas de contención contempladas en el presente Decreto será punible en virtud del artículo 650 del Código Penal.

5. El Prefecto, informando con antelación al Ministro del Interior, velará por la aplicación de las medidas haciendo uso de las fuerzas policiales y, en su caso, de las Fuerzas Armadas, tras haber consultado los mandos territoriales pertinentes. ***((Personal de las fuerzas armadas empleadas, tras una sentencia del Prefecto competente, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 1 y 2, a las que se atribuya el estatuto de oficial de seguridad pública)).***

6. ***((Para las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo,))*** se reducirán a la mitad las condiciones del control previo establecido por el Tribunal de Cuentas, contemplado en el artículo 27, apartado 1, de la Ley n.º 340, de 24 de diciembre de 2000. En cualquier caso, las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo ***((,))*** en el curso de la verificación previa por el Tribunal de Cuentas ***((,))*** son provisionalmente eficaces, ejecutan y aplican, de conformidad con los artículos 21-*bis*, 21-*ter* y 21-*quater* de la Ley n.º 241 de 7 de agosto de 1990.

Referencias jurídicas:

– El texto del artículo 32 de la Ley N.º 833, de 23/12/1978, sobre la «Institución del Servicio Nacional de Salud», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 360, de 28 de diciembre de 1978:

«Artículo 32 (*Funciones de higiene y salud pública y de policía veterinaria*).- El Ministro de Sanidad podrá emitir requerimientos de carácter contingente y urgente en el ámbito de la higiene y la salud pública y de policía veterinaria, que cubran efectivamente la totalidad o una parte del territorio nacional que abarque varias regiones.

La Ley regional establece normas para el ejercicio de las funciones en el ámbito de la higiene y la salud pública, la supervisión de las farmacias y de la policía veterinaria, incluidas las que ya ejercen las oficinas de la Autoridad Provincial de Salud y los veterinarios o consorcios de carácter provincial y comunitario, y regula la transferencia de los bienes y del personal.

En los mismos asuntos, las órdenes de carácter continuo y urgente serán emitidas por el presidente del consejo regional y el alcalde, con efecto extendido, respectivamente, a la región o parte de su territorio que incluye varios municipios y el territorio municipal.

Las actividades de las fuerzas armadas que, en el marco de las medidas sanitarias mencionadas, sean responsabilidad de las autoridades competentes estarán sujetas a órdenes, controles previos o la realización de las medidas pertinentes.

También se entenderá sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes del Estado de conformidad con la legislación en vigor para proteger el orden público.»

– El texto del artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la «Atribución de las funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales, en aplicación del capítulo I de la Ley n.º 59, de 15 de marzo de 1997», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 92, de 21 de abril de 1998, S. O.:

«Artículo 117 (*Medidas de emergencia*).- 1. En caso de emergencias de salud exclusivamente locales o de higiene pública, el alcalde, como representante de la comunidad local, estará autorizado a adoptar medidas de emergencia. En otros casos, la adopción de las medidas pertinentes, incluida la creación de centros y organismos de referencia o de asistencia, es responsabilidad del Estado o de las regiones debido a la magnitud de la emergencia y a la posible participación de varias zonas territoriales regionales.

2. En caso de emergencia que afecte al territorio de una serie de municipios, cada alcalde adoptará las medidas necesarias hasta que los agentes responsables con arreglo al apartado 1 tomen medidas.»

– El texto del artículo 50 del Decreto Legislativo n.º 267 de 18/08/2000, titulado «Texto consolidado de las leyes de organización de los entes locales», publicado en el *Diario Oficial* de 28 de septiembre de 2000, n.º 227, S. O.:

«Artículo 50 (*Poderes del alcalde y del presidente de la provincia*).- 1. El alcalde y el presidente de la provincia son los órganos responsables de la administración del municipio y la provincia.

2. El alcalde y el presidente de la provincia representan al organismo, convocan y presiden la junta, así como el consejo cuando no hay presidente del mismo, y supervisan el funcionamiento de los servicios y oficinas y la ejecución de los actos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107, ejercerán las funciones que les atribuyen las leyes, estatutos y reglamentos y supervisarán el desempeño de las funciones estatales y regionales atribuidas o delegadas al municipio y a la provincia.

4. El alcalde también ejercerá las demás funciones que se le asignen como autoridad local en el objeto de la actividad prevista en disposiciones jurídicas específicas.

5. En particular, en caso de emergencias de salud pública o higiene de carácter exclusivamente local, el alcalde, como representante de la comunidad local, adopta ordenanzas continuas y urgentes. Las mismas ordenanzas son adoptadas por el alcalde, como representante de la comunidad local, en relación con la necesidad urgente de intervenciones destinadas a superar situaciones de grave descuido o degradación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio cultural o daños al decoro y la habitabilidad urbana, con especial referencia a la necesidad de proteger la paz y la tranquilidad y el descanso de los residentes, incluida la intervención en el ámbito de los horarios de venta, también para llevar, y la administración de bebidas alcohólicas y licores. En otros casos, la adopción de medidas de emergencia, incluida la creación de centros y organismos de referencia o asistencia, es responsabilidad del Estado o de las regiones en razón de su tamaño. de la emergencia y la posible implicación de varias áreas territoriales regionales.

6. En caso de emergencia que afecte al territorio de varios municipios, cada uno de los miembros del municipio adoptará las medidas necesarias hasta que se haya oído a las entidades competentes en el sentido del apartado anterior.

7. El alcalde también coordinará y reorganizará, sobre la base de las directrices expresadas por el consejo municipal y en el marco de los criterios que indique la región, los horarios de apertura de las empresas, las empresas públicas y los servicios públicos, así como, de acuerdo con los responsables territoriales de las administraciones interesadas, los horarios de apertura de las oficinas públicas situadas en el territorio, con el fin de armonizar la ejecución de servicios con las necesidades generales y generales de los usuarios.

7-bis. El alcalde, a fin de asegurar la satisfacción de los requisitos de protección de la tranquilidad y el descanso de los residentes, así como el medio ambiente y el patrimonio cultural en determinadas zonas de las ciudades afectadas por una afluencia de personas particularmente importante, también en relación con la celebración de determinados acontecimientos, o en otras zonas afectadas de otro modo por la agregación nocturna, de conformidad con el artículo 7 de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, podrá ordenar, por un período que no exceda de treinta días, por orden no continuada y urgente, la restricción del horario de venta, incluso para la comida para llevar, y la administración de bebidas alcohólicas y espirituosas, así como la limitación del horario de venta las empresas de alimentos o de alimentos mixtos, y las actividades artesanales de producción y venta de productos gastronómicos listos para el consumo inmediato y la dispensación de alimentos y bebidas a través de las máquinas expendedoras.

7-bis. 1. El incumplimiento de las órdenes emitidas por el alcalde con arreglo al apartado 7-bis será sancionado con una multa administrativa de 500 a 5.000 euros. Cuando la misma infracción se haya cometido dos veces al año, se aplicarán las disposiciones *del artículo 12, apartado 1, del Decreto-ley n.º 14, de 20 de febrero de 2017*, convalidado, con modificaciones, en la *Ley n.º 48, de 18 de abril de 2017*, aun cuando la persona responsable haya abonado en menor medida la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el *artículo 16 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981*.

7-ter. En el supuesto contemplado en la segunda frase del apartado 5, los municipios podrán adoptar reglamentos en el sentido de este texto único.

8. Sobre la base de las directrices establecidas por el consejo, el alcalde y el presidente de la provincia nombrarán, designarán y destituirán a los representantes del municipio y de la provincia en los organismos, empresas e instituciones.

9. Todas las designaciones y nombramientos se efectuarán en un plazo de 45 días a partir de la constitución o de la expiración del mandato anterior. En caso de fallo del Comité de control regional, el Comité de seguimiento regional adoptará medidas de sustitución a efectos de lo dispuesto en el artículo 136.

10. El alcalde y el presidente de la provincia designarán a los responsables de las oficinas y servicios, asignarán y definirán los cargos directivos y de colaboración externa de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en los *artículos 109 y 110*, así como en los respectivos estatutos y reglamentos municipales y provinciales.

11. El alcalde y el presidente de la provincia prestarán, en la oficina del Consejo, el juramento de observar la Constitución italiana de buena fe.

12. La insignia del alcalde es la banda tricolor con el escudo de la República y el escudo del municipio, que se lleva sobre el hombro. La insignia del presidente de la provincia es una banda azul con el escudo de la República y el escudo de la provincia, para llevar en el hombro.»

– Se reproduce el texto del artículo 650 del Código Penal, «Incumplimiento de las medidas de la autoridad»:

«Artículo 650. Toda persona que incumpla una medida legalmente dictada por la autoridad por razones de seguridad pública o de orden público, o por razones de higiene, será sancionada con una pena de prisión de hasta tres meses o con multa de hasta 206 EUR.»

– El texto del artículo 27 de la Ley n.º 340, de 24 de noviembre 2000, sobre «Disposiciones para la delegación de normas y para la simplificación de los procedimientos administrativos - Ley de Simplificación de 1999», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 275, de 24 de noviembre de 2000:

«Artículo 27 (*Aceleración del procedimiento de auditoría del Tribunal de Cuentas*).- Los documentos enviados al Tribunal de Cuentas para el control previo de su legalidad serán en todo caso ejecutorios después de sesenta días a partir de su recepción, sin decisión de la Sección de Auditoría, a menos que el Tribunal, dentro del plazo mencionado, haya planteado una cuestión de constitucionalidad, por infracción del artículo 81 de la Constitución, de las normas con fuerza de ley que constituyen el fundamento del acto, o haya planteado, en relación con el acto, un conflicto de atribución. El plazo antes mencionado quedará en suspenso durante el período comprendido entre las solicitudes de investigación preliminar y las respuestas de las administraciones o del Gobierno, que no podrá exceder de un total de treinta días.

(*Omitido*)».

– El texto de los artículos 21-bis, 21-ter y 21-quater de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, sobre «Las nuevas normas de procedimiento administrativo y el derecho de acceso a los documentos administrativos», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 192, de 18 de agosto de 1990:

«Artículo 21-bis (*Eficacia del procedimiento limitativo de la esfera jurídica de los particulares*).- 1. El procedimiento limitativo de la esfera jurídica de los particulares surtirá efecto con respecto a cada uno de los destinatarios por medio de comunicación o, también, en las formas previstas de la comunicación a las personas que no estén disponibles en los casos previstos en el Código de Enjuiciamiento Civil. Cuando la comunicación personal no sea posible o suponga una carga especial para el número de destinatarios, la administración se asegurará mediante las formas adecuadas de publicidad establecidas por la propia administración. La medida que limita la situación jurídica de los particulares, que no tiene carácter de sanción, puede contener una declaración motivada de efecto inmediato. Las medidas que

restringen la esfera jurídica de los particulares de carácter preventivo y de carácter urgente son inmediatamente eficaces.

Artículo 21-ter (*Ejecución*). - 1. En los casos y en la forma establecidos por la ley, las administraciones públicas pueden obligar al cumplimiento de sus obligaciones para con ellas. La medida que constituya una obligación indicará el plazo y la forma en que debe ser ejecutada por la parte obligada. Si el interesado no cumple, las administraciones públicas podrán, previa amonestación, disponer la ejecución forzosa en los siguientes casos y de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley en la forma prescrita por la ley.

2. Para la ejecución de las obligaciones relativas a las sumas de dinero, se aplicarán las disposiciones relativas a la ejecución forzosa de los créditos del Estado.

Artículo 21-quater (*Eficacia y carácter ejecutivo de la medida*).- 1. Las medidas administrativas efectivas se aplicarán sin demora, salvo que la ley o el propio acto dispongan otra cosa.

2. La eficacia o la ejecución de la medida administrativa podrá ser suspendida, por razones graves y durante el tiempo estrictamente necesario, por el mismo organismo que la dictó o por otro organismo previsto por la ley. La duración de la suspensión se indica explícitamente en el acto que la prevé y puede ser prorrogada o aplazada por una sola vez, así como reducida por cualquier otra razón. Sin embargo, la suspensión no podrá ordenarse ni prolongarse más allá de los términos del ejercicio de la facultad de anulación a que se refiere el artículo 21-nonies.».

Artículo 4. Disposiciones financieras

1. Con el fin de cumplir las obligaciones derivadas del estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 (**publicado en el Boletín Oficial n.º 26, de 1 de febrero de 2020**), los créditos previstos en dicha Decisión se incrementan en 20 millones de euros para 2020 procedentes del Fondo Nacional de Emergencia, previsto en el artículo 44 del Código de Protección Civil, previsto en el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, que, a tal efecto, aumenta en la misma medida.

2. Los costes derivados del apartado 1 ((,)) de 20 millones EUR para 2020, se reflejan en la correspondiente reducción de la autorización de gastos (**en el artículo 1, apartado 542, de la Ley n.º 232 de 11 de diciembre de 2016**). A efectos de la aplicación inmediata de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, el Ministro de Economía y Finanzas está autorizado a realizar ((,)) mediante sus propios decretos, los cambios presupuestarios necesarios.

Referencias jurídicas:

– La Decisión del Consejo del Ministerio de 31 de enero de 2020 establece la «Declaración de emergencia como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de los agentes virales transmisibles», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020.

– El texto del artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, sobre el «Código de Protección Civil», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 17, de 22 de enero de 2018:

«Artículo 44 (*Fondo de Nacional de Emergencia (artículo 5 de la Ley 225/1992)*).- 1. Para las intervenciones resultantes de los acontecimientos mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra c), en relación con los cuales el Consejo de Ministros decide la declaración del estado de emergencia de alcance nacional, se utilizarán los recursos del Fondo Nacional de Emergencia, establecido en la Presidencia del Consejo de Ministros - Departamento de Protección Civil.

2. En la cuenta financiera de la Presidencia del Consejo de Ministros, al final de cada año, debe destacarse en el anexo el uso de los recursos financieros del «Fondo Nacional de Emergencia».

– El texto del artículo 1, apartado 542, de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016, sobre «Presupuesto provisional del Estado para el ejercicio 2017 y presupuesto plurianual

para el trienio 2017-2019», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 297, de 21 de diciembre de 2016:

«542. A fin de estimular el uso de instrumentos electrónicos de pago por parte de los consumidores, mediante la medida mencionada en el apartado 544, se establecen primas especiales por una cantidad anual total que no exceda los 45 millones de euros, que se asignarán, mediante extracciones adicionales a las extracciones ordinarias a que se refiere el apartado 540, a las personas mencionadas en el apartado anterior que realicen transacciones por medio de instrumentos que permiten el pago electrónico. En la misma disposición se establecen también los procedimientos para la aplicación de este que prevé bonificaciones, dentro de la cantidad total mencionada, también para los comerciantes que han certificado el suministro de bienes o servicios de conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 127 de 5 de agosto de 2015. A fin de asegurar los recursos financieros necesarios para la concesión de premios y los gastos administrativos y las comunicaciones relacionadas con la gestión de la lotería, el Fondo introdujo en el estado de previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con el artículo 18 del Decreto-ley 23 octubre de 2018, n.º 119, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 136 de 17 de diciembre de 2018, 50 millones de euros adicionales a partir del año 2020. Los fondos para gastos administrativos y la comunicación se atribuirá a las administraciones que correrán con los gastos correspondientes.».

Artículo 5. *Entrada en vigor*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá a las Cámaras para su conversión en ley.

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Comunicado sobre el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, sobre «Disposiciones complementarias de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de emergencia epidemiológica del COVID-19» (20A01553).

(BO Serie General núm. 61 de 9-3-2020)

En la última frase del artículo 2, apartado 1, letra *u*) del citado Decreto, publicado en el *Boletín Oficial*, n.º 59, Serie General, edición extraordinaria, de 8 de marzo de 2020, en la página 4, primera columna, en lugar de: «libertad vigilada», léase: «semilibertad».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

Decreto-ley n.º 14 de 9 de marzo de 2020

Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19 (20G00030).

(BO Serie General núm. 62 de 9-3-2020)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución;

Visto el artículo 117, párrafo segundo, letra q), de la Constitución, que establece la exclusividad del Estado en materia de prevención internacional;

Visto el artículo 118, apartado 1, de la Constitución;

Visto el artículo 120, apartado 2, de la Constitución;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de relevancia internacional;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, declarando durante seis meses el estado de emergencia en el territorio nacional por el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes de apoyo a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica por el COVID-19;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen nuevas disposiciones de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a las medidas de emergencia para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento del número de casos y muertes en el territorio nacional;

Vista la extraordinaria necesidad y urgencia de adoptar nuevas disposiciones para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19, adoptando medidas para fortalecer la red de asistencia territorial y las funciones del Ministerio de Sanidad;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 6 de marzo de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Sanidad, de acuerdo con los Ministros de Economía y Finanzas, de Administración Pública y de Asuntos Regionales y Autonomías;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

EMANA
el siguiente Decreto-ley:

Capítulo I

Refuerzo de los recursos humanos del Servicio Nacional de Salud

Artículo 1. *Medidas extraordinarias para la contratación de aprendices y para la asignación de trabajo por cuenta propia al personal sanitario*

1. A fin de atender las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión de COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de atención y asegurar el aumento del número de camas de cuidados intensivos y subintensivos necesarios en todo el país al tratamiento de los pacientes afectados por el virus mencionado, las empresas y las entidades de servicios de salud nacional, hasta que continúe el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, pueden:

a) la contratación de profesionales sanitarios, tal como se menciona en el artículo 1 del Decreto Legislativo del Jefe de Estado de 13 de septiembre de 1946, n.º 233, en su versión modificada, y la Ley n.º 56, de 18 de febrero de 1989, en su versión modificada, y de los médicos en período de formación, que son miembros del último y penúltimo año de las escuelas de especialización, aun cuando no figuren en las listas de reserva contempladas en el artículo 1, apartado 547, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, mediante la concesión de una organización de trabajo independiente, que puede prorrogarse a causa de la persistencia del estado de emergencia hasta 2020, como excepción al artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y al artículo 6 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010. Los médicos en período de formación están matriculados en la universidad especializada en la enseñanza universitaria y siguen recibiendo la asistencia financiera prevista en el contrato de formación médica especializada, complementada con la remuneración abonada por el trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación, teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos. Cuando sea necesario, dichas tareas podrán otorgarse también como excepción a las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los recursos globales indicados para cada región por el decreto mencionado en el artículo 17;

b) proceder a las contrataciones a que se refiere el artículo 1, apartado 548-bis, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los límites y con arreglo a los procedimientos que en él se establecen, también en relación con los emolumentos que han de concederse, incluso en ausencia del acuerdo marco previsto en dicha disposición. Las contrataciones a que se refiere la presente letra se realizarán en las estructuras acreditadas de red de formación y sus actividades deberán ser coherentes con el plan de formación adoptado por el Colegio de la Escuela de Especialización.

2. Los contratos de trabajadores por cuenta propia celebrados sin las condiciones mencionadas en el apartado 1 serán nulos de pleno derecho. Los trabajos efectuados en virtud del presente artículo para toda la duración del estado de excepción, completan la exigencia de antigüedad establecida en el artículo 20, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017.

3. Las tareas a que se refiere el presente artículo también podrán otorgarse a los graduados en medicina y cirugía, que estén cualificados para ejercer la profesión y estén inscritos en organismos profesionales.

4. Las disposiciones del apartado 3 se aplicarán también a los graduados en medicina y a aquellos que, aunque no tengan nacionalidad italiana, tengan derecho a ejercer una

profesión médica de conformidad con sus respectivas jurisdicciones, tras el reconocimiento de la cualificación.

5. En todo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, las tareas a que se refiere el párrafo 1, letra a), serán conferidas, para los mismos fines, por las empresas y entidades del Servicio Nacional de Salud hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley, sin perjuicio del límite de duración previsto en el mismo.

6. Hasta el 31 de julio de 2020, a fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión de COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de asistencia, las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, por derogación del artículo 5, párrafo 9, del Decreto-Ley n.º 95 de 6 de julio de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 135 de 7 de agosto de 2012, y el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165, tras haber comprobado la imposibilidad de contratar personal, también mediante la utilización del personal adecuado en las clasificaciones actuales, podrá conferir asignaciones de trabajo autónomas, con una duración no superior a seis meses, y en cualquier caso dentro del estado de emergencia, al personal médico y de enfermería jubilado, aunque no esté inscrito en el registro profesional competente como consecuencia de su jubilación. Los citados nombramientos, en caso necesario, también podrán conferirse como excepción a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por el decreto a que se refiere el artículo 17. Las rentas no acumulativas del trabajo por cuenta propia y el régimen de pensiones a que se refiere el artículo 14, apartado 3, del Decreto-ley n.º 4, de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019, no se aplicarán a las tareas a que se refiere el presente párrafo.

Artículo 2. *Medidas urgentes para el acceso del personal sanitario y los médicos al Servicio Nacional de Salud*

1. Con el fin de garantizar la prestación de servicios sanitarios también debido a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión de COVID-19, las empresas y entidades del Servicio Nacional de Salud, tras comprobar la imposibilidad de utilizar el personal ya en servicio, así como de recurrir a las personas adecuadas colocadas en las clasificaciones de la competencia en vigor, podrán, durante el período del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, conceder nombramientos individuales de duración determinada, previo anuncio público, al personal sanitario y a los médicos que cumplan los requisitos de acceso a la gestión médica.

2. Las funciones mencionadas en el apartado se concederán previa selección, en lo que se refiere a los títulos y las entrevistas orales, mediante procedimientos comparativos y por un período de un año, y no serán renovables. En caso necesario, dichas tareas podrán otorgarse asimismo como excepción, dentro del límite de los gastos del ejercicio financiero de 2020, a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal dentro de los recursos totales indicados para cada región por el Decreto mencionado en el artículo 17. Los gastos correspondientes a 2021 se mantendrán dentro de los límites previstos por la legislación vigente en materia de gastos de personal.

3. Las actividades profesionales ejercidas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 constituirán participaciones preferentes en los procedimientos de selección de personal para las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud.

4. Únicamente para la segunda sesión del curso académico 2018/2019, en las regiones y provincias autónomas para las que la suspensión de las actividades de enseñanza superior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley n.º 6 de 2020, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones de enfermería (L/SNT1), a que se refiere el artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo de distancia y se realizará la prueba práctica, tras la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe

en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

Artículo 3. *Reevaluación de las necesidades de personal de las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud*

1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del presente Decreto, las regiones volverán a calcular los planes de necesidades de personal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001.

Artículo 4. *Medidas urgentes para la contratación de médicos generales y pediatras*

1. Durante la duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19, según lo establecido por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el médico inscrito en el curso de formación en medicina general está autorizado a establecer una relación contractual con el Servicio Nacional de Salud por un período determinado. Las horas de actividad realizadas por los mencionados médicos se considerarán a todos los efectos como actividades prácticas, que se contabilizarán en el número total de horas, previsto en el párrafo 1 del artículo 26 del Decreto Legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999.

2. Durante la duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19, según lo establecido por la deliberación del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los graduados cualificados en medicina y cirugía, incluso durante su inscripción en cursos de especialización o cursos de formación específica en medicina general, podrán ocupar puestos temporales o sustitutos de médicos generales contratados por el Servicio Nacional de Salud y ser inscritos en las listas de la guardia médica y de la guardia médica turística y empleados hasta el final de la duración del estado de emergencia. Las horas de actividad de los médicos mencionados serán consideradas a todos los efectos como actividades prácticas, que deben contarse en el número total de horas previsto en el párrafo 1 del artículo 26 del decreto legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999. En caso de nombramiento provisional que implica la asignación de varios beneficiarios más de 650, la beca se suspende. El período de actividad, llevado a cabo por médicos especializados exclusivamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos del curso de estudios conducente al diploma de especialización. Las universidades, sin perjuicio de la duración legal del curso, garantizarán la recuperación de las actividades de formación, teóricas y la asistencia, necesaria para alcanzar los objetivos de capacitación establecidos.

3. Las disposiciones de los artículos 11 y 12 del Decreto del Ministerio de Sanidad, de 7 de marzo de 2006, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 60 de 13 de marzo de 2006, se completarán con las disposiciones de los párrafos 1 y 2.

4. Durante la fase de emergencia epidemiológica del COVID-19, los médicos matriculados en el curso de especialización en pediatría podrán, durante la formación, hacerse cargo o sustituir a un pediatra de libre elección, en el marco de un contrato con el Servicio Nacional de Salud. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.

Artículo 5. *Aumento del número de horas de atención ambulatoria especializada*

1. Para el año 2020, las autoridades sanitarias locales y los órganos del Servicio Nacional de Salud podrán aumentar el número de horas de la consulta externa especializada de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, y las horas adicionales se asignarán de conformidad con el Convenio Colectivo Nacional vigente, dentro del límite de gastos de 6 millones de euros.

Artículo 6. *Disposiciones urgentes sobre voluntariado*

1. Para hacer frente a la urgencia epidemiológica respecto del COVID-19, durante el período del tipo de emergencia establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, no se aplicarán las normas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.

Artículo 7. *Vigilancia de la salud*

1. La disposición a que se refiere el apartado h) del párrafo 2 del artículo 1 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, no se aplicará a los profesionales de la salud ni a los trabajadores de los servicios públicos esenciales que estén sujetos a supervisión. Los mismos operadores suspenderán su actividad en caso de síntomas respiratorios o un resultado positivo para COVID-19.

Capítulo II

Reforzamiento de la red asistencial

Artículo 8. *Unidades especiales de mantenimiento de la asistencia*

1. Con el fin de permitir que el médico generalista o el pediatra presten atención ordinaria, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano establecerán, en un plazo de 10 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, una unidad especial de cada 50.000 habitantes para la gestión de los pacientes con COVID-19 que no requieran hospitalización. La unidad especial estará compuesta por un número de médicos igual a los ya presentes en el lugar donde se presta la asistencia continua. Pueden formar parte de la unidad especial: Los médicos que mantengan o sustituyan la continuidad asistencial; Médicos que cursen estudios específicos en medicina general; Con carácter residual, titulados en medicina y cirugía cualificados y registrados en el orden de competencias. La unidad especial está activa siete días a la semana, de las 8.00 a las 20.00 horas, y se reconoce a los médicos para las actividades realizadas una tasa bruta de 40 EUR por hora.

2. El médico generalista o el pediatra, o el médico de la continuidad de la asistencia, comunicará a la unidad especial a la que se hace referencia en el apartado 1, el nombre y la dirección de los pacientes a que se refiere el apartado 1, el nombre y la dirección de los pacientes a que se refiere el apartado. Los médicos de la unidad especial para llevar a cabo las actividades específicas recibirán un equipo de protección personal del Servicio Nacional de Salud, un equipo de protección personal adecuado y todos los procedimientos previstos a tal efecto.

3. El triaje para los primeros auxilios debe tener lugar en un entorno distinto y separado de los locales en los que se acepte la primera ayuda, a fin de que las instalaciones sanitarias puedan llevar a cabo las actividades habituales de asistencia al mismo tiempo.

4. Las disposiciones del presente artículo se limitarán a la duración de la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

Artículo 9. *Ayuda a las personas y a los alumnos con discapacidad*

1. Durante la suspensión del servicio escolar y durante toda su duración, las autoridades locales, teniendo en cuenta el personal disponible, también podrán ser empleadas por terceros con concesiones, acuerdos o contratos con las autoridades locales, la asistencia a los alumnos con discapacidad, ofreciendo servicios individuales de origen con vistas a apoyar el uso de actividades de aprendizaje a distancia tal como se establece en el artículo 2, apartado 1, letra m), y llevando a cabo las acciones previstas en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publi-

cado en el *Boletín Oficial* n.º 59 de 8 de marzo de 2020, utilizando para ello los mismos operadores y fondos ordinarios, en las mismas condiciones que las previstas hasta ahora.

2. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano podrán, en el plazo de 10 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, crear unidades especiales para la prestación de servicios sanitarios y de asistencia social a domicilio para las personas con discapacidad vulnerables o que puedan estar expuestas al riesgo de asistencia a los centros de atención diurna para las personas con discapacidad.

3. Las disposiciones del presente artículo se basarán en los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente y, en cualquier caso, sin gasto público nuevo o aumentado.

Artículo 10. *Disposiciones para garantizar el uso de productos sanitarios para oxigenoterapia*

1. Mediante Orden del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, previa consulta a la Federación de Farmacéuticos Privados y a la Federación Nacional de Farmacias Municipales, adoptada de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias Autónomas, a más tardar el 31 de julio de 2020, los métodos de puesta a disposición en el territorio nacional, a través de las instalaciones sanitarias identificadas por las regiones o, con carácter experimental hasta 2022, a través de la red de farmacias de servicio, el suministro de oxígeno y el relleno de dispositivos portátiles que garanticen, con arreglo a las disposiciones pertinentes, la oxigenoterapia. El decreto a que se refiere este párrafo también tiene por objeto determinar los métodos técnicos específicos adecuados para permitir la recarga de las instalaciones mencionadas de manera uniforme en todo el territorio nacional, así como los métodos mediante los cuales las empresas de atención de la salud llevan a cabo el censo de los pacientes que necesitan terapia en virtud de este párrafo.

2. A la espera de que se adopte el Decreto mencionado en el apartado 1 y teniendo en cuenta la situación de emergencia contra el COVID-19 establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, la autoridad de salud pública podrá dictar resolución con arreglo al artículo 32, apartado 1, de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán utilizando los recursos instrumentales, humanos y financieros previstos por la legislación vigente, de conformidad con el límite de financiación establecido en el artículo 1, apartados 406 y 406-ter, letra b), de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, y no darán lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público.

Capítulo III

Incentivos para la producción de dispositivos médicos y medidas de simplificación para la compra

Artículo 11. *Medidas de simplificación para la adquisición de productos sanitarios*

1. A fin de lograr la adquisición oportuna del equipo de protección personal y los dispositivos médicos necesarios para hacer frente a la emergencia epidemiológica COVID-19 a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se autoriza al Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros a abrir una cuenta corriente especial para permitir la rápida liquidación de las transacciones que requieren el pago inmediato o anticipado de los suministros.

2. Los apartados 7 y 8 del artículo 27 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a la cuenta corriente a que se refiere el apartado 1 y a los recursos existentes en ella.

3. Por lo que se refiere a los contratos relativos a la compra de los productos a que se refiere el apartado 1, así como a cualquier otro acto de negociación como consecuencia de la urgente necesidad de abordar la emergencia a que se refiere el apartado 1, aplicado por el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros y por los ór-

ganos de ejecución, el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable de la Presidencia del Consejo de Ministros, y todos estos actos tampoco están sujetos a la supervisión del Tribunal de Cuentas. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o ejecutado haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere el presente apartado serán inmediatos y definitivos y definitivamente en cuanto entren en vigor.

Artículo 12. *Disposiciones para la compra de dispositivos de ventilación asistida*

1. Con el fin de aumentar la disponibilidad de dispositivos para la mejora de las unidades de cuidados intensivos necesarias para la gestión de pacientes críticos afectados por el virus COVID-19, el Responsable de Protección Civil, a través de la entidad ejecutora del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 741, de 5 de marzo de 2020, está autorizado a adquirir, a través de los procedimientos a que se refiere el artículo 34 del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020, y en todo caso sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 163, apartado 8, del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, 5.000 sistemas de ventilación asistida y los materiales esenciales para su funcionamiento.

2. Para la aplicación del apartado 1, se autorizarán los gastos de 185 millones de euros para el ejercicio 2020, que correrán a cargo del Fondo Nacional de Emergencia contemplado en el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018.

Capítulo IV

Otras disposiciones

Artículo 13. *Aplicación de los requisitos del sistema sanitario*

1. A fin de emplear al personal sanitario de los establecimientos públicos o privados con prioridad en la gestión de la emergencia, las regiones y provincias autónomas podrán remodelar o suspender las actividades de hospitalización y de hospitalización ambulatoria y no urgente, incluidas las proporcionadas en el marco de las profesiones liberales en el interior del país.

2. Para la gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, las disposiciones sobre los límites máximos de tiempo de trabajo establecidas por los convenios colectivos nacionales, siempre que gocen de una protección adecuada, de conformidad con los acuerdos definidos por medio de un acuerdo marco nacional, tras consultar a las unidades sindicales y a los sindicatos más representativos, no estarán sujetas a los límites de tiempo de trabajo máximos establecidos en los convenios colectivos nacionales para las profesiones sanitarias, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, última frase, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 14. *Disposiciones relativas al tratamiento de datos personales en caso de emergencia*

1. Hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y, en particular, para garantizar la protección contra la emergencia sanitaria transfronteriza causada por la propagación de COVID-19 mediante medidas profilácticas adecuadas, así como para garantizar el diagnóstico y la atención sanitaria de las personas infectadas o la gestión de las emergencias del Servicio Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras g), h) e i), y el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y el artículo 2-sexies, apartado 2, letras t) y u), del Decreto Legislativo de 30 de junio de 2003, n.º 196, de 30 de junio de 2003, los sujetos que actúan en el Servicio Nacional de Protección Civil, a los que se refieren los artículos 4 y 13 del De-

creto Legislativo n.º 1, y las partes ejecutoras a que se refiere el artículo 1 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630, así como las oficinas del Ministerio de Salud y del Instituto Superior de la Salud, las estructuras públicas y privadas que operan en el Servicio Nacional de Salud y las partes encargadas de vigilar y garantizar la aplicación de las medidas ordenadas en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020, también con el fin de garantizar la gestión más eficaz de los flujos e intercambios de datos personales, podrán efectuar el tratamiento, incluida la comunicación entre ellos, de los datos personales, incluidos los relativos a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, que sean necesarios para desempeñar las funciones que se les asignen en el contexto de la emergencia causada por la difusión de COVID-19.

2. La comunicación de datos personales a entidades públicas y privadas distintas de las mencionadas en el apartado 1 y la difusión de datos personales distintos de los contemplados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 se efectuarán en los casos en que sea esencial para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria.

3. El tratamiento de los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 se llevará a cabo de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, adoptando las medidas adecuadas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar las necesidades de gestión de la emergencia sanitaria en vigor con las relativas a la protección de la confidencialidad de las personas afectadas, las personas a las que se hace referencia en el párrafo 1 podrán conceder las autorizaciones a las que se hace referencia en el artículo 2-*quaterdecies* del Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, con procedimientos simplificados, incluso verbalmente.

5. En el contexto de emergencia en curso, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.º 2016/679, antes citado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, las entidades a que se refiere el apartado 1 podrán omitir la información a que se refiere el artículo 13 de dicho Reglamento o facilitar dicha información con precisión, previa comunicación oral de la restricción a las personas afectadas.

6. Al final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las entidades a que se refiere el apartado 1 adoptarán las medidas adecuadas para tener en cuenta estos procesos en el contexto de la emergencia, en el marco de las competencias ordinarias y las normas que rigen el tratamiento de datos personales.

Artículo 15. Sanciones administrativas

1. Se añade la siguiente frase al final del artículo 3, apartado 4, del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020: «Salvo en lo que se refiere a la aplicación de sanciones penales cuando el acto constituya un delito, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las medidas contempladas en el apartado 1 también se sancionará con el final del ejercicio o la actividad de 5 a 30 días. La infracción se establece de conformidad con la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, y la sanción la impone el Prefecto».

Artículo 16. Regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano

1. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán también a las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, teniendo en cuenta las especificidades de sus respectivas legislaciones y salvo que se disponga otra cosa, dentro de los límites de su respectiva puesta en marcha.

Artículo 17. *Disposiciones financieras*

1. Para la aplicación de los artículos 1, apartados 1, letra a), y 6, 2, 5 y 8, se autoriza un gasto total de 660 millones de euros para el año 2020, cuyo coste se imputará a la financiación sanitaria corriente establecida para ese año. Todas las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano tienen acceso a esta financiación, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen para las autonomías especiales la contribución regional y provincial a la financiación sanitaria actual, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias actuales indistintas establecidas para el año 2019. Los recursos a que se refiere este párrafo se asignarán por decreto del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 18. *Entrada en vigor*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se someterá a las Cámaras para su conversión en Ley. Este Decreto, que lleva el sello del Estado, se añadirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 9 de marzo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*
SPERANZA, *Ministro de Sanidad*
GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*
DADONE, *Ministro de Administración Pública*
BOCCIA, *Ministro de Asuntos Regionales y Autonomías*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020

Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01558).

(BO Serie General núm. 62 de 9-3-2020)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

Visto el Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19» y, en particular, su artículo 3;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y de gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Otras disposiciones de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes en el ámbito de contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto del COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas de emergencia en el ámbito de la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de relevancia internacional en relación con el COVID-19;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Que se considera necesario ampliar las medidas ya previstas en el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 a toda Italia;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020

Además, habida cuenta de que la dimensión supranacional del fenómeno de la epidemia y el hecho de que existen más zonas en el territorio nacional que requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a nivel internacional y de la UE;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros del Interior, de Defensa, de Economía y de Finanzas, y a los Ministros de Educación, de Justicia, de Infraestructuras y Transportes, de Universidades e Investigación, de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, de Bienes y Actividades Culturales y del Turismo, de Empleo y Política Social, para la Administración Pública y para la Política Juvenil y el Deporte, para los Asuntos Regionales y la Autonomía, y después de consultar al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones;

Decreta:

Artículo 1. Medidas urgentes para contener el contagio en todo el territorio nacional

1. Para combatir y limitar la propagación del virus del COVID-19, las medidas contempladas en el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 se amplían al territorio nacional.

2. Quedarán prohibidas en todo el territorio nacional todas las formas de reunión de personas en lugares públicos o abiertos al público.

3. El artículo 1, letra d), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 se sustituye por el texto siguiente:

«d) Los eventos y competiciones deportivos de cualquier tipo se suspenden en lugares públicos o privados. Las instalaciones deportivas solo podrán utilizarse, a puerta cerrada, para períodos de sesiones de formación de deportistas, profesionales y no profesionales, reconocidos como de interés nacional por el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) y sus respectivas federaciones, con vistas a su participación en los Juegos Olímpicos o en los acontecimientos nacionales e internacionales; solo podrán celebrarse eventos y competiciones deportivos organizados por organismos deportivos internacionales, en instalaciones deportivas utilizadas a puerta cerrada o al aire libre sin la presencia de público; En todos estos casos, las asociaciones deportivas y los clubes, a través de su personal médico, están obligados a realizar controles adecuados para limitar el riesgo de difusión del virus COVID-19 entre los deportistas, los técnicos, los gestores y todos los acompañantes; Las actividades deportivas y motrices realizadas al aire libre solo se autorizarán si es posible permitir que la persona cumpla con una distancia interpersonal de un metro;».

Artículo 2. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir del 10 de marzo de 2020 y hasta el 3 de abril de 2020.

2. A partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones del presente Decreto, las medidas contempladas en los artículos 2 y 3 del Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020 dejarán de surtir efecto si son incompatibles con lo dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto.

Roma, 9 de marzo de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 9 de marzo de 2020

Oficina de Control de Actos P. C. M. Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reg. n.º 421

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 9 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 648) (20A01580).

(BO Serie General núm. 64, 11-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, se ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales»,

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646 de 8 de marzo de 2020 sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia de riesgos para la salud derivados de la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, sobre «Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial»,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020;

Considerando que las regiones, en la reunión de coordinación del 9 de marzo de 2020 entre el Estado, las regiones y las autoridades locales, expresaron que había tal afluencia de personas en las estaciones de esquí de varias regiones que no era posible garantizar las distancias previstas con las medidas para combatir y contener la propagación del virus COVID-19;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 9 de marzo de 2020

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias en nombre de una denominación determinada;

Previa consulta a los Ministros de Sanidad, Infraestructuras y Transportes y de Asuntos Regionales;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Artículo 1

1. Para combatir y contener la propagación del virus COVID-19, las disposiciones del artículo 1, apartado 1, letra f), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 se aplicarán a todo el territorio nacional.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 9 de marzo de 2020

El Jefe de Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 15 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles, así como otras disposiciones para hacer frente al terremoto que afectó al territorio de las regiones del Lacio, Las Marcas, Umbria y los Abruzzos, el 24 de agosto de 2016 (Orden n.º 650) (20A01707).

(BO Serie General núm. 71 del 18-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 646, de 8 de marzo de 2020, y n.º 648, de 9 de marzo de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras medidas de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras medidas de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 15 de marzo de 2020

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2016, en la que se declaró, hasta el día de la misma medida, el estado de emergencia como consecuencia de la actividad sísmica excepcional que afectó al territorio de las regiones del Lacio, Las Marcas, Umbría y los Abruzos el 24 de agosto de 2016;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil, de 26 de agosto de 2016, n.º 388, titulada «Intervenciones urgentes en el ámbito de la protección civil después de la actividad sísmica excepcional que afectó al territorio de las regiones del Lacio, Las Marcas, Umbría y los Abruzos el 24 de agosto de 2016»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 389, de 28 de agosto de 2016, n.º 391, de 1 de septiembre de 2016, n.º 392, de 6 de septiembre de 2016, n.º 393, de 13 de septiembre de 2016, n.º 394, de 19 de septiembre de 2016, n.º 396, de 23 de septiembre de 2016, n.º 399, de 10 de octubre de 2016, n.º 400, de 31 de octubre de 2016, n.º 405, de 11 de noviembre de 2016, n.º 406, de 12 de noviembre de 2016, n.º 408, de 15 de noviembre de 2016, n.º 414, de 19 de noviembre de 2016, n.º 415, de 21 de noviembre de 2016, n.º 418, de 29 de noviembre de 2016, n.º 422, de 16 de diciembre de 2016, n.º 427, de 20 de diciembre de 2016, n.º 431, de 11 de enero de 2017, n.º 436, de 22 de enero de 2017, n.º 438, de 16 de febrero de 2017, n.º 454, de 22 de mayo de 2017, n.º 455, de 27 de mayo de 2017, n.º 460, de 15 de junio de 2017, n.º 475, de 18 de agosto de 2017, n.º 479, de 1 de septiembre de 2017, n.º 484, de 29 de septiembre de 2017, n.º 489, de 20 de noviembre de 2017, n.º 495, de 4 de enero de 2018, n.º 502, de 26 de enero de 2018, n.º 510, de 27 de febrero de 2018, n.º 518, de 4 de mayo de 2018, n.º 535, de 26 de julio de 2018, n.º 538, de 10 de agosto de 2018, n.º 553, de 31 de octubre de 2018, n.º 581, de 15 de marzo de 2019, n.º 591, de 24 de abril de 2019, n.º 603, de 23 de agosto de 2019, n.º 607, de 27 de septiembre de 2019, n.º 614, de 12 de noviembre de 2019, n.º 624, de 19 de diciembre de 2019, n.º 625, de 7 de enero de 2020, así como la n.º 626, de 7 de enero de 2020, prestando más asistencia urgente en materia de protección civil tras los desastres excepcionales que se están examinando;

Visto el apartado 1 del artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 614, de 12 de noviembre de 2019, que autoriza a las familias que se benefician de la contribución para el alojamiento autónomo (CAS) en virtud de la Orden n.º 388/2016 y la Orden n.º 408/2016, a presentar en el plazo de ciento veinte días a los municipios interesados una declaración relativa a todos los miembros del núcleo y firmada por ellos o por quienes los sustituyen, de conformidad con los artículos 46 y 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445/2000;

Considerando que, debido a la situación epidemiológica de emergencia procedente del COVID-19 y a las medidas legislativas adoptadas por las personas afectadas por las disposiciones del artículo 1, apartado 1, de la Orden del Departamento de Protección Civil n.º 614, de 12 de noviembre de 2019, es imposible viajar a las oficinas municipales para llevar a cabo las actividades previstas;

Reconociendo, por tanto, la necesidad de prorrogar el plazo previsto en el artículo 1, apartado 1, del Decreto n.º 614 del Departamento de Protección Civil, de 12 de noviembre de 2019;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Artículo 1. *Modificación del artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 614, de 12 de noviembre de 2019*

1. El plazo previsto en el artículo 1, apartado 1, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 614, de 12 de noviembre de 2019, se prorroga 60 días.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 15 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMUNICACIÓN

Comunicación sobre el Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen: «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19» (20A01751).

(BO Serie General núm. 71 de 18 de marzo de 2020)

El Decreto citado, publicado en la *Gaceta Oficial*, Serie General, edición extraordinaria, n.º 70, de 17 de marzo de 2020:

- En la página 24, en el artículo 53, apartado 1, primera línea, se suprimen las palabras «en el sector turístico»;
- En la página 27, en el artículo 56, apartado 8, primera línea, se suprime la palabra «a».
- En la página 53, en el artículo 106, apartado 2, segunda línea, se suprime la palabra «y».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 12 de marzo de 2020

Excepción a la Orden de 30 de enero de 2020 sobre «Medidas de prevención contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)» (20A01766).

(BO Serie General núm. 73, del 20 de marzo de 2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-*bis* del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud, y, en particular, su artículo 32,

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y entidades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, y sucesivas modificaciones;

Visto el Reglamento sobre policía sanitaria de la navegación aérea, aprobado por el Real Decreto n.º 1045, de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas profilácticas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)», publicada en el *Boletín Oficial*, de la Serie General, n.º 26, de 1 de febrero de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 12 de marzo de 2020

Visto el escrito del Ministerio de Sanidad, ref. 3201, de 11 de marzo de 2020, relativo a la llegada a Italia de un vuelo especial con un equipo sanitario y un grupo de expertos y médicos chinos;

Considerando posible que dichos médicos y expertos colaboren con las autoridades nacionales, evitando, según lo solicitado por el Ministerio de Sanidad, cualquier forma de cuarentena a la llegada a Roma;

EMANA
la siguiente Orden:

Artículo 1

1. No obstante lo dispuesto en la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas profilácticas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)», se permite el aterrizaje en Italia del vuelo especial de China Eastern n.º NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ.

2. Los pasajeros del vuelo mencionado en el apartado 1 no estarán sujetos a las medidas contempladas en el artículo 1, apartado 2, letras *h*) e *i*) del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y a la disposición contemplada en el artículo 3, apartado 1, letra *m*), del Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020.

3. En el momento de la llegada a Italia, los pasajeros a que se refiere el apartado 1 deberán presentar un certificado expedido por las autoridades chinas competentes, en el que se certifique la negatividad de COVID-19.

Esta orden se remitirá a los organismos de control competentes para su registro y se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 12 de marzo de 2020

El Ministro: SPERANZA

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 13 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos MIUR, MIBAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 391*

(*)

MINISTERIO DE SALUD

Orden 20 de marzo de 2020

Otras medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01797).

(BO Serie General n.º 73 de 20-3-2020)

EL MINISTRO DE SALUD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-bis del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento sobre policía sanitaria de la navegación aérea, aprobado por el Real Decreto n.º 1045, de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vistas las Órdenes del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General - n.º 21 de 27 de enero de 2020; de 30 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General - n.º 26 de 1 de febrero de 2020; de 21 de febrero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General - n.º 44 de 22 de febrero de 2020; y las Ordenanzas de 12, 14 y 15 de marzo de 2020, en curso de publicación;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, titulado «Medidas extraordinarias y urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y a limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad jurisdiccional»,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 20 de marzo de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando que, para el conjunto de Italia, se considera necesario adoptar medidas adicionales sobre la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

PROMULGA
la siguiente Orden:

Artículo 1. *Medidas adicionales urgentes de contención del contagio en todo el territorio nacional*

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus del COVID-19, se aplicarán las siguientes medidas adicionales en todo el territorio nacional:

- a) está prohibido el acceso público a parques, villas, parques infantiles y jardines públicos;
- b) no se permite realizar actividades recreativas o de esparcimiento al aire libre; se sigue permitiendo la realización de actividades motrices individuales en las proximidades del domicilio, siempre que se respete la distancia interpersonal de al menos a un metro;
- c) permanecerán cerradas las instalaciones para la administración de alimentos y bebidas, situadas en el interior de las estaciones ferroviarias y lacustres, así como en las zonas de servicio y de repostaje, con excepción de las situadas a lo largo de las autopistas, que sólo podrán vender productos para llevar para ser consumidos fuera de los locales; las situadas en hospitales y aeropuertos permanecerán abiertas, con la obligación de garantizar que se respete en todos los casos la distancia interpersonal de al menos un metro;
- d) en días festivos y vacaciones, así como en otros que inmediatamente preceden o siguen a estos días, queda prohibido cualquier movimiento a otras viviendas distintas del domicilio habitual, incluidas las residencias secundarias utilizadas para las vacaciones.

Artículo 2. *Disposiciones finales*

1. Las disposiciones de la presente Orden surtirán efecto a partir del 21 de marzo de 2020 y serán efectivas hasta el 25 de marzo de 2020.

2. Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Esta orden se remitirá a los organismos de control competentes para su registro y se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 20 de marzo de 2020

El Ministro: SPERANZA

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 20 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos MIUR, MIBAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 449*

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 14 de marzo de 2020

Disposiciones urgentes para los vuelos de carga desde China (20A01767).

(BO Serie General n.º 74 del 21-3-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra *q*), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-*bis* del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento sobre policía sanitaria de la navegación aérea, aprobado por el Real Decreto n.º 1045, de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.^a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas contra el nuevo coronavirus (2019- nCoV)», publicada en *el Diario Oficial*, Serie General, n.º 26, de 1 de febrero de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 14 de marzo de 2020

Vista la solicitud de la Agencia de Aduanas y Monopolios para permitir la reapertura del tráfico aéreo de vuelos de carga procedentes de China y funcionales hasta la entrega de material útil para combatir la emergencia contra el COVID-19;

Considerando que se permite la llegada y la salida en todo el territorio nacional de dichos vuelos, evitando, con vistas a una cooperación leal entre los Estados miembros y a condición de que se adopten todas las medidas específicas de prevención sanitaria, cualquier forma de cuarentena de la tripulación y del personal sanitario a bordo del vuelo;

EMANA
la siguiente Orden:

Artículo 1

1. No obstante lo dispuesto en la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas profilácticas contra el nuevo coronavirus (2019-nCoV)», se autoriza la llegada y salida en todo el territorio nacional de vuelos de carga procedentes de China para la entrega y recarga de mercancías únicamente.

2. A menos que se indique lo contrario, la tripulación y todo el personal sanitario que acompañe al vuelo mencionado en el apartado 1 para la emergencia de Coronavirus (2019-nCoV) no estará sujeto a las medidas previstas en el artículo 1, apartado 2, letras *h*) e *i*) del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 3, apartado 1, letra *m*), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020.

3. En el momento de la llegada a Italia, los pasajeros a que se refiere el apartado 2 deberán presentar un certificado expedido por las autoridades chinas competentes, en el que se certifique la negatividad de COVID-19.

Esta Orden se remitirá a los organismos de control competentes para su registro y se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 14 de marzo de 2020

El Ministro: SPERANZA

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 18 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos del MIUR, BMIAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 419*

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 15 de marzo de 2020

Disposiciones urgentes para la importación de instrumental y aparatos sanitarios, dispositivos médicos y equipos de protección individual (20A01768).

(BO Serie General n.º 74 del 21-3-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra *q*), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-*bis* del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento sobre policía sanitaria de la navegación aérea, aprobado por el Real Decreto n.º 1045, de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Visto el Decreto Legislativo n.º 194, de 19 de noviembre de 2008, por el que se establecen «Normas sobre la refinanciación de los controles sanitarios oficiales en aplicación del Reglamento (CE) N.º 882/2004»,

Visto el Decreto del Ministro de Sanidad, de 19 de diciembre de 2012, titulado «Actualización de los importes de los aranceles y tasas adeudados al Ministerio de Sanidad por los servicios prestados a petición y utilidad de las partes interesadas», publicado en el *Diario Oficial* n.º 38, de 14 de febrero de 2013;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de enero de 2020, por la que se establecen «Medidas profilácticas contra el nuevo coronavirus (2019 - nCoV)», publicada en la *Boletín Oficial* n.º 26, de 1 de febrero de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 15 de marzo de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Considerando la necesidad de facilitar la importación de instrumental y aparatos sanitarios, así como de dispositivos médicos y equipos de protección individual, necesarios para responder a la emergencia epidemiológica del COVID-19 para asistencia sanitaria, servicios hospitalarios y centros de investigación médica;

Considerando la petición del Organismo de Aduanas y Monopolios de que se despache lo antes posible el material útil para combatir la emergencia epidemiológica antes mencionada;

EMANA
la siguiente Orden:

Artículo 1

1. Mientras dure el estado de emergencia, al que se hace referencia en el prólogo, a efectos de la importación de instrumental y aparatos sanitarios, así como de los dispositivos médicos y los equipos de protección individual, que no tengan ninguna intención comercial, destinados, debido a la emergencia epidemiológica, a las autoridades sanitarias, servicios hospitalarios e institutos de investigación médica, donados o adquiridos por el Estado, las Regiones o las entidades del Servicio Nacional de Salud, las operaciones de control se llevan a cabo incluso en espera del pago previsto para la expedición del visto bueno sanitario por parte de la USMAF competente.

2. A fin de agilizar las operaciones aduaneras conexas, en la declaración de importación deberá indicarse la finalidad específica de las mercancías a que se refiere el párrafo anterior.

Esta Orden se remitirá a los organismos de control competentes para su registro y se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 15 de marzo de 2020

El Ministro: SPERANZA

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 18 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos del MIUR, MIBAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 418*

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 19 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 651) (20A01769).

(BO Serie General núm. 74 de 21-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vista la Orden n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646, de 8 de marzo de 2020, n.º 648, de 9 de marzo de 2020, y n.º 650, del 15 de marzo, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Vista la nota GAB n.º 3504, de 17 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad;

Visto el artículo 50 del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, en su versión modificada (Tarjeta Sanitaria);

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Visto el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, de 2 de noviembre de 2011, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 264, de 12 de noviembre de 2011, en su versión modificada, relativo a la desmaterialización de las recetas médicas, a través del sistema de recepción central (SAC), incluso a través de sistemas de recepción regionales o provinciales (SAR);

Visto el artículo 13 del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, que dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

en el apartado 1, la sustitución de las recetas farmacéuticas y médicas especializadas con cargo al Servicio Nacional de Salud en formato papel por las recetas en formato electrónico a que se refiere el mencionado decreto de 2 de noviembre de 2011;

en el apartado 2, que las recetas farmacéuticas generadas en formato electrónico son válidas en todo el territorio nacional, de conformidad con las disposiciones que rigen las relaciones económicas entre las regiones y provincias autónomas, las autoridades sanitarias locales y las estructuras contratadas para la prestación de servicios de salud, sin perjuicio de la obligación de compensación entre las regiones y provincias autónomas para el reembolso de las recetas farmacéuticas relativas a los nacionales de regiones y provincias autónomas distintas de las de residencia;

Visto el artículo 12 del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, relativa al Expediente Sanitario Electrónico (FSE),

Visto el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, de 4 de agosto de 2017, por el que se aplica el artículo 1, apartado 382, de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016, en su forma enmendada y complementada, en relación con los servicios prestados por la Infraestructura Nacional para la Interoperabilidad entre el FSE (INI);

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020 y 9 de marzo de 2020, sobre disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Considerando que el Consejo de Ministros decidió, hasta el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, adoptar medidas para limitar la circulación de los ciudadanos mediante el uso más amplio posible de la receta desmaterializada, incluso para los métodos de dispensación de medicamentos distintos del régimen convencional, así como mediante instrumentos alternativos al memorando en papel de la propia receta;

Dada la necesidad de garantizar la plena funcionalidad de los servicios de comunicación electrónica en todo el territorio nacional, a fin de asegurar una labor ágil para reducir la movilidad en el territorio de los ciudadanos que trabajan, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, y sus disposiciones de aplicación;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas,

Resuelve:

Artículo 1. *Utilización de medios alternativos al recordatorio en papel de la receta electrónica*

1. Cuando el médico prescriptor realice la receta electrónica, el paciente podrá solicitarle la emisión del recordatorio desmaterializado o la adquisición del número de receta electrónica mencionado en el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de 2 de noviembre de 2011, publicado en la *Boletín Oficial* n.º 264, de 12 de noviembre de 2011, mediante:

a) transmisión del recordatorio como un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico, en el que el paciente indica al médico prescriptor el buzón de correo electrónico certificado (PEC) o el buzón de correo electrónico ordinario (PEO);

b) La comunicación del número de receta electrónica por SMS o mediante una aplicación de telefonía móvil que permita el intercambio de mensajes e imágenes, en la que el paciente indica el número de teléfono móvil al médico que prescribe;

c) La comunicación telefónica del número de receta electrónica por parte del médico que la prescribe, en la que el paciente indica el número de teléfono al médico que la prescribe.

2. En el caso mencionado en la letra a) del apartado 1, el recordatorio producido por el Sistema Central de Recepción (SCC), incluso a través de los Sistemas Regionales de Recepción (SRA), será enviado por el médico prescriptor como un anexo a un mensaje y no como un texto incluido en el cuerpo del propio mensaje.

3. En el caso mencionado en la letra b) del apartado 1, el médico prescriptor enviará al paciente un mensaje SMS que contendrá únicamente el número de receta electrónica prescrita. Alternativamente, el médico que prescribe la medicina enviará a la persona que recibe la receta el número de receta electrónica o la imagen del código de barras del número de receta electrónica a la persona que recibe la receta, utilizando una aplicación de teléfono móvil, en la que tanto el médico que prescribe la medicina como la persona que recibe la receta, permiten el intercambio de mensajes e imágenes.

4. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el médico prescriptor comunicará el número de receta electrónica prescrita al número de teléfono fijo o móvil indicado por el paciente.

5. Cuando el paciente ha activado la Historia Clínica Electrónica (*Fascicolo sanitario elettronico (FSE)*), de conformidad con el artículo 12 del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, y posteriores enmiendas y adiciones, la receta electrónica, como instrumento alternativo al memorando en papel, se incluye en el propio FSE. El proceso de indexación en la FSE de las recetas desmaterializadas es simultáneo a la prescripción de la receta en el sistema SAC (también a través del SAR).

6. Para la entrega de la receta electrónica, la estructura de entrega adquiere el número de receta electrónica junto con el código fiscal de la tarjeta sanitaria del paciente al que se le registra la receta.

7. A los efectos de informar a la ASL pertinente, la farmacia registra el despacho de la receta farmacéutica, transmitiendo al SAC (incluso mediante el SAR) la información sobre el despacho parcial y total del servicio. El SAC, es decir, el SAR, marca la receta como «dispensada». Al mismo tiempo, la farmacia cancela las cajas de medicamentos dispensados colocando en ellas la letra «X», claramente visible y con tinta indeleble, a menos que las autoridades regionales indiquen lo contrario.

Art. 2. Disposiciones para las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano

1. A los efectos de la desmaterialización de la prescripción de medicamentos distribuidos de forma distinta al régimen convencional, las Regiones y Provincias Autónomas de Trento y Bolzano aplicarán, cuando sea posible, los procedimientos establecidos en el artículo 1 del Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de 2 de noviembre de 2011, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 264 del 12 de noviembre de 2011.

2. Las Regiones y Provincias Autónomas de Trento y Bolzano pueden permitir que los pacientes obtengan de las farmacias suministros de las categorías de medicamentos que requieren un control recurrente de los pacientes también de la misma manera que los previstos para el suministro de medicamentos en el régimen convencional y de acuerdo con los criterios establecidos en los acuerdos locales vigentes con las organizaciones más representativas de las farmacias.

Art. 3. Disposiciones sobre los servicios de comunicación electrónica

1. Para poder garantizar la plena funcionalidad de los servicios de comunicación electrónica en todo el territorio nacional, en apoyo de las iniciativas destinadas a combatir la

Orden 19 de marzo de 2020

emergencia epidemiológica de COVID-19, sin nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas, las empresas autorizadas a suministrar redes y servicios de comunicación electrónica, de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 259, de 1 de agosto de 2003, deben:

a) garantizar en el territorio nacional la más amplia disponibilidad de servicios de banda ancha y ultra-banda, aptos para asegurar de forma generalizada la usabilidad de las aplicaciones para el trabajo ágil, a fin de reducir la movilidad en el territorio de los ciudadanos trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, y sus disposiciones de aplicación;

b) satisfacer, también con respecto a los contratos ya estipulados, las solicitudes de conectividad y la prestación y puesta en práctica de servicios de hospitales o cualquier otro órgano o entidad que participe en las acciones de aplicación de la ley antes mencionadas;

c) adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de comunicación electrónica y el acceso ininterrumpido a los servicios de emergencia, según lo dispuesto en el artículo 73 del mencionado Decreto Legislativo n.º 259 de 2003;

d) dar prioridad a la respuesta a las solicitudes de activación de nuevos servicios de banda ancha y ultra-banda, dando prioridad a las intervenciones en zonas donde no se dispone ya de un servicio de comunicaciones electrónicas de este tipo.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 19 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 19 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 652) (20A01770).

(BO Serie General núm. 74 del 21-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646, de 8 de marzo de 2020, n.º 648, de 9 de marzo de 2020, y n.º 650, del 15 de marzo, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020 y 9 de marzo de 2020, sobre disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto Ministerial de 25 de marzo de 1998, por el que se aprueba la Resolución n.º 350, de 10 de marzo de 1998, adoptada por el Consejo de Administración del Instituto Nacional de la Seguridad Social en lo que respecta a los pagos mensuales de las pensiones;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 19 de marzo de 2020

Visto el artículo 6, apartado 1, del Decreto-ley n.º 65, de 21 de mayo de 2015, convertido con modificaciones en la Ley n.º 109, de 17 de julio de 2015, que establece que «las pensiones, indemnizaciones, pensiones y derechos de emisión abonados a inválidos civiles y las rentas vitalicias del INAIL se abonarán el primer día de cada mes o el día siguiente si festivo o no financiable, con un único mandato de pago»;

Considerando el gran número de ciudadanos en Italia que reciben prestaciones de seguridad social pagadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante la entrega de dinero en efectivo en las ventanillas de *Poste Italiane S.p.a.*, equivalente a unas 241.173 unidades, o mediante una libreta de ahorros postal, a la que no está conectado ningún medio electrónico de retirada de dinero, equivalente a unas 500.000, por un total de unas 741.173 unidades, en comparación con el pequeño número de ciudadanos cuyo tratamiento peninsular se realiza en efectivo con todo el sistema bancario italiano, equivalente a 36.267 unidades;

Considerando la necesidad de asegurar que el pago de las prestaciones, subsidios, pensiones y subsidios de acompañamiento de los inválidos civiles para los próximos meses de abril, mayo y junio se realice respetando la distancia interpersonal de un metro establecida por las disposiciones adoptadas para facilitar la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19;

Por lo tanto, se considera necesario permitir un escalonamiento gradual y un acceso limitado de los usuarios a las oficinas de *Poste Italiane S.p.a.* mediante el pago anticipado de las prestaciones de pensión, subsidios, pensiones y subsidios de acompañamiento pagados a los inválidos civiles a los que se refiere el artículo 1, apartado 302, de la mencionada Ley n.º 190 de 2014;

Vista la nota del Ministerio de Trabajo y Política Social de 17 de marzo de 2020,

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Decreta:

Artículo 1. *Anticipar los plazos de pago de las prestaciones de la seguridad social pagadas por el INPS*

1. Con el fin de permitir a *Poste Italiane S.p.a.* gestionar el acceso a sus sucursales, de los titulares del derecho a cobrar las prestaciones arriba mencionadas, de forma compatible con las disposiciones vigentes adoptadas para contener y gestionar la emergencia epidemiológica por COVID-19, salvaguardando los derechos de los titulares de las mismas prestaciones, el pago de las prestaciones de jubilación, subsidios, pensiones y complementos de los inválidos civiles, a los que se refiere el apartado 302 del artículo 1 de la Ley n.º 190, de 23 de diciembre de 2014, y sus posteriores adiciones y modificaciones, que son de la competencia de abril, mayo y junio de 2020, se adelanta con efecto a partir de abril, mayo y junio de 2020:

del 26 al 31 de marzo de 2020 para la mensualidad de abril de 2020;

del 27 al 30 de abril para la mensualidad de mayo de 2020;

del 26 al 30 de mayo para la mensualidad de junio de 2020.

Queda entendido que, a todos los demás efectos, el derecho a la cuota mensual de las prestaciones mencionadas anteriormente terminará en cualquier caso el primer día del mes al que corresponde.

2. *Poste Italiane S.p.a.* adoptará medidas para programar el acceso a las sucursales de las personas con derecho a cobrar los servicios a que se refiere el apartado 1, a fin de fomentar el cumplimiento de las medidas para contener la propagación del virus COVID-19, incluso programando el acceso a las sucursales de las personas antes mencionadas durante los días laborables anteriores al mes en que se presten los servicios.

3. En relación con los pagos mencionados en el apartado 1, seguirán aplicándose las disposiciones vigentes sobre el tema del reabastecimiento en caso de fallecimiento del beneficiario del servicio o de que se produzca otra causa de extinción del derecho al servicio, dentro de los límites de la disponibilidad actual de la cuenta corriente postal o de la libreta postal, así como las disposiciones que rigen la recuperación de los tratamientos indebidamente pagados.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 19 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 22 de marzo de 2020

Otras medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01806).

(BO Serie General núm. 75 de 22-3-2020)

EL MINISTRO DE SALUD

JUNTO CON

MINISTRO DEL INTERIOR

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-*bis* del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 1 de la Ley n.º 121, de 1 de abril de 1981, que, en su apartado 2, atribuye al Ministro del Interior la adopción de medidas para proteger el orden público y la seguridad pública;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento sobre policía sanitaria de la navegación aérea, aprobado por el Real Decreto n.º 1045, de 2 de mayo de 1940,

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.^a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vistos los autos del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicados en el *Boletín Oficial* de la Serie General n.º 21, de 27 de enero de 2020; de 30 de enero de 2020, publicada en la *Boletín Oficial* de la Serie General n.º 26, de 1 de febrero de 2020; de 21 de febrero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 44 de 22 de febrero de 2020; de 12 y 20 de marzo de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 73 de 20 de marzo de 2020; de 14 y 15 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 74 de 21 de marzo de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 22 de marzo de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, titulado «Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial »;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación a la emergencia del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando que es necesario evitar las consecuencias para el mantenimiento del orden y la seguridad públicos a raíz de la posible aparición de flujos significativos de movimientos de personas, incompatibles con los objetivos de contener el virus del COVID-19;

Considerando que, para el conjunto de Italia, se considera necesario adoptar medidas adicionales sobre la contención y gestión de las emergencias epidemiológicas a cargo del COVID-19;

EMANA

la siguiente Orden:

Art. 1. Otras medidas urgentes para contener el contagio en todo el territorio nacional

1. Para combatir y contener la propagación del virus COVID-19, se prohíbe a toda persona física desplazarse o moverse por medios de transporte públicos o privados en un municipio distinto a aquel en el que se encuentran, salvo por necesidades laborales comprobadas, urgencia absoluta o por razones de salud.

Art. 2. Disposiciones finales

1. Las disposiciones de la presente Orden surtirán efecto a partir del 22 de marzo de 2020 y estarán vigentes hasta la entrada en vigor de un nuevo decreto del Presidente del Consejo de Ministros, al que se refiere el artículo 3 del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020.

Roma, 22 de marzo de 2020

El Ministro de Sanidad: SPERANZA

El Ministro del Interior: LAMORGESE

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 22 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos del MIUR, BMIAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 450*

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020

Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01807).

(BO Serie General núm. 76 del 22-3-2020)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

Visto el Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020 sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19» y, en particular, su artículo 3;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y de gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas urgentes en el ámbito de contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto del COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, relativo a medidas de emergencia en el ámbito de la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020

de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 20 de marzo de 2020, por la que se establecen «Otras medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la gestión de emergencias epidemiológicas de emergencia con respecto al COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 73, de 20 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro del Interior y del Ministro de Sanidad, de 22 de marzo de 2020, sobre «Otras medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional»;

Considerando que, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de relevancia internacional en relación con el COVID-19;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que, durante seis meses, declarado el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente difusivo de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando necesario adoptar, en todo el país, nuevas medidas de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19;

Considerando, además, que las dimensiones supranacionales del fenómeno epidémico y la implicación de varias zonas del territorio nacional hacen necesaria la adopción de medidas encaminadas a garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de profilaxis elaborados a nivel internacional y europeo;

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité Científico-Técnico, de conformidad con el artículo 2 de la Orden n.º 630 del Jefe del Departamento de Protección Civil, el 3 de febrero de 2020, en sus reuniones del 28 de febrero de 2020 y 1 de marzo de 2020;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros de Interior, Defensa, Economía y Finanzas, y a los Ministros de Infraestructuras y Transporte, Desarrollo Económico, Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, Bienes y Actividades Culturales y Turismo, Trabajo y Políticas Sociales, para la Administración Pública, y para los Asuntos y Autonomías Regionales, y previa consulta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones;

Decreta:

Art. 1. Medidas urgentes para contener el contagio en todo el territorio nacional

1. Para contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19, se adoptarán las siguientes medidas en todo el país:

a) se suspenderán todas las actividades de producción industrial y comercial, con excepción de las enumeradas en el Anexo 1 y con sujeción a las siguientes disposiciones. Las actividades profesionales no se suspenderán y las disposiciones del artículo 1, punto 7, del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020 no se modificarán. Para las administraciones públicas, las disposiciones del artículo 87 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 no se modifican. Para las actividades comerciales, las disposiciones del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020 y la Orden del Ministro de Sanidad de 20 de marzo de 2020 no se modifican. La lista de códigos del Anexo 1 puede ser modificada por decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta con el Ministro de Economía y Finanzas;

b) queda prohibido a toda persona física desplazarse o trasladarse, por medios de transporte públicos o privados, a un municipio distinto del que se encuentra actualmente, salvo por necesidades laborales comprobadas, de absoluta urgencia o por razones de salud; en consecuencia, en el artículo 1, apartado 1, letra a) del Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020, se dice «. Se permite regresar a la casa, residencia o domicilio de uno» se eliminan;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020

c) las actividades de producción que se suspenderían en virtud de la letra a) podrán en todo caso continuar si se organizan a distancia o en un trabajo ágil;

d) las actividades que sean funcionales para asegurar la continuidad de las cadenas de suministro de las actividades mencionadas en el anexo 1, así como de los servicios de utilidad pública y los servicios esenciales a que se refiere la letra e), permanecerán siempre permitidas, previa notificación al Prefecto de la provincia en que se encuentre la actividad productiva, en la que se indiquen específicamente las empresas y administraciones beneficiarias de los productos y servicios relacionados con las actividades permitidas; el Prefecto podrá suspender dichas actividades si considera que no existen las condiciones a que se refiere el período anterior. Hasta que se adopten las medidas de suspensión de la actividad, ésta se ejerce legítimamente sobre la base de la comunicación efectuada;

e) las actividades de prestación de servicios de utilidad pública, así como los servicios esenciales según la Ley n.º 146 de 12 de junio de 1990, están en todo caso permitidas. No obstante, no se ve afectada la suspensión del servicio de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales, de conformidad con el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural, así como los servicios relativos a la educación cuando no se prestan a distancia o a distancia, dentro de los límites actualmente permitidos;

f) se permite siempre la actividad de producción, transporte, comercialización y entrega de productos farmacéuticos, tecnología sanitaria y dispositivos médico-quirúrgicos, así como de productos agrícolas y alimenticios. También se permite cualquier actividad en cualquier caso funcional para hacer frente a las emergencias;

g) se permiten las actividades de las plantas con un ciclo de producción continuo, previa notificación al Prefecto de la provincia en la que se encuentra la actividad de producción, de cuya interrupción se deriva un grave daño a la propia planta o un peligro de accidentes. El Prefecto podrá suspender las actividades mencionadas si considera que no existen las condiciones mencionadas en el período anterior. Hasta que se adopten las medidas de suspensión de la actividad, ésta se ejercerá legítimamente sobre la base de la declaración hecha. En todo caso, la actividad de las citadas instalaciones destinadas a garantizar la prestación de un servicio público esencial no estará sujeta a notificación;

h) se permiten las actividades de la industria aeroespacial y de defensa, así como otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional, previa autorización del Prefecto de la provincia en la que se ubican las actividades de producción.

2. El Prefecto informará al Presidente de la Región o de la Provincia Autónoma, al Ministro del Interior, al Ministro de Desarrollo Económico, al Ministro de Trabajo y Política Social y a la policía de las comunicaciones recibidas y de las medidas emitidas.

3. Las empresas cuyas actividades no se suspendan deberán cumplir el contenido del protocolo compartido que regula las medidas para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en los entornos de trabajo, firmado el 14 de marzo de 2020 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

4. Las empresas cuyas actividades se suspendan como consecuencia del presente decreto deberán completar las actividades necesarias para la suspensión a más tardar el 25 de marzo de 2020, incluido el envío de los bienes en existencias.

Artículo 2. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 3 de abril de 2020. Se aplicarán, de forma acumulativa, a las establecidas en el Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020 y a las establecidas en la Orden del Ministro de Sanidad de 20 de marzo de 2020, ambas ya fijadas en el 25 de marzo de 2020 y prorrogadas hasta el 3 de abril de 2020.

2. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a las Regiones con Estatuto Especial y a las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano de acuerdo con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

Roma, 22 de marzo de 2020

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 22 de marzo de 2020,
Oficina de Control de los Actos del Ministerio de Justicia, Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, reg. n.º 521.

ANEXO 1

ATECO	DESCRIPCIÓN
01	Producción vegetal y animal
03	Pesca y acuicultura
05	Carbón
06	Extracción de petróleo crudo y gas natural
09.1	Servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas
10	Industria alimentaria
11	Fabricación de bebidas
13.96.20	Fabricación de otros artículos textiles para uso técnico e industrial
13.94	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
13.95	Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
14.12.00	Prendas de vestir, divididas y otras prendas de trabajo
16.24.20	Fabricación de embalajes de madera
17	Fabricación de papel
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19	Fabricación de coque y productos refinados del petróleo
20	Fabricación de sustancias y productos químicos
21	Fabricación de productos farmacéuticos
22.1	Fabricación de productos de caucho
22.2	Fabricación de productos de plástico
23.19.10	Fabricación de artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia
26.6	Fabricación de equipos de irradiación, electromédicos y electroterapéuticos
27.1	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico
28.3	Fabricación de maquinaria agraria y forestal
28.93	Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, las bebidas y el tabaco (incluidas sus partes y accesorios)
28.95.00	Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
28.96	Fabricación de maquinaria de plástico y caucho (incluidas sus partes y accesorios)
32.50	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

ATECO	DESCRIPCIÓN
32.99.1	Fabricación de ropa y ropas de protección
32.99.4	Fabricación de servicios funerarios
33	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36	Captación, tratamiento y distribución de agua
37	Alcantarillado
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
42	Ingeniería civil
43.2	Obras eléctricas, de fontanería y otras
45.2	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
45.3	Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor
45.4	Para el mantenimiento y reparación de motocicletas y el comercio de repuestos y accesorios
46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46.46	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
46.49.2	Comercio al por mayor de revistas y periódicos
46.61	Comercio al por mayor de maquinaria, equipos, maquinaria, accesorios, suministros y herramientas agrícolas, incluidos los tractores
46.69.19	Comercio al por mayor de otros equipos y equipos de transporte
46.69.91	Comercio al por mayor de herramientas y equipos científicos
46.69.94	Comercio al por mayor de incendios, seguridad contra incendios y accidentes
46.71	Comercio al por mayor de productos derivados del petróleo y del automóvil y combustibles para calefacción
49	Transporte terrestre y transporte por canalizaciones
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51	Aviación
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53	Actividades postales y de mensajería
55.1	Hoteles y alojamientos similares
j (de 58 a 63)	Información y comunicación
K (de 64 a 66)	Actividades financieras y de seguros
69	Actividades jurídicas y de contabilidad
70	Actividades de consultoría en gestión y gestión
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72	Investigación científica y desarrollo
74	Actividades profesionales, científicas y técnicas
75	Servicios veterinarios

ATECO	DESCRIPCIÓN
80.1	Servicios de seguridad privados
80.2	Servicios de instalaciones de seguridad
81.2	Actividades industriales de limpieza
82.20.00	Actividades de los centros de llamadas
82.92	Envasado y embalaje
82.99.2	Agencia para la distribución de libros, periódicos y revistas
84	Administración pública y defensa; seguro social obligatorio
85	Educación
86	Asistencia sanitaria
87	Asistencia en establecimientos residenciales
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento
94	Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales
95.11.00	Reparación y mantenimiento de ordenadores y periféricos
95.12.01	Reparación y mantenimiento de teléfonos fijos, inalámbricos y celulares
95.12.09	Reparación y mantenimiento de otros equipos de comunicaciones
95.22.01	Reparación de aparatos domésticos y artículos para el hogar
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

(*)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Decreto de 10 de marzo de 2020

Prórroga de las tarjetas de calificación de los conductores y de los certificados de formación profesional ADR, por no haber realizado los cursos de formación periódica debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A01771).

(BO Serie General núm. 77 de 23-3-2020)

MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Visto el Decreto Legislativo n.º 286, de 21 de noviembre de 2005, que contiene «Disposiciones para la reorganización reglamentaria de la liberalización regulada por el ejercicio de la actividad de transportista por carretera»;

Visto el Decreto Legislativo 23 de febrero de 2020, n.º 6, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto del Ministro de Transporte y Navegación de 15 de mayo de 1997 por el que se aplica la Directiva 96/86/CE del Consejo de la Unión Europea por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 94/55/CE sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera;

Visto el Decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte de 6 de octubre de 2006 sobre «Aplicación de las normas relativas a la formación profesional de los conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas por carretera, con referencia a la Directiva 94/55/CE»;

Visto el Decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte, de 20 de septiembre de 2013, sobre «Disposiciones relativas a los cursos de calificación inicial y la formación periódica para la obtención de la tarjeta de calificación de conductor, los procedimientos de examen pertinentes y las personas que imparten los cursos»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, relativo a «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional » y, en particular, el artículo 1, letra d), que suspende los cursos profesionales hasta el 15 de marzo de 2020;

Considerando que la no realización de los cursos de capacitación a que se refiere el artículo 4 del decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte de 6 de octubre de 2006, así como los cursos de capacitación a que se refiere el artículo 20 del Decreto Legislativo n.º 286, de 21 de noviembre de 2005, impide a los conductores de las empresas de transporte por carretera ejercer la actividad profesional, con las consiguientes dificultades para garantizar los servicios de transporte de personas o mercancías;

Teniendo en cuenta que, para garantizar la prestación de servicios de transporte de personas y mercancías, es necesario prever una prórroga de las calificaciones a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 286, de 21 de noviembre de 2005, que expiró el 23 de febrero de

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto de 10 de marzo de 2020

2020, fecha en que se adoptaron las primeras medidas de suspensión de los cursos profesionales, que luego se extendieron a todo el territorio nacional;

Decreta:

Art. 1. *Extensión de la validez de la tarjeta de calificación del conductor*

1. Las tarjetas de calificación de los conductores y los certificados de formación profesional para el transporte de mercancías peligrosas, que expiran del 23 de febrero al 29 de junio de 2020, se prorrogarán, para el transporte en el territorio nacional, hasta el 30 de junio de 2020.

Art. 2. *Entrada en vigor*

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 10 de marzo de 2020

El Ministro: DE MICHELI

(*)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Decreto de 11 marzo 2020

Prórroga de los permisos de conducir provisionales expedidos de conformidad con el artículo 59 de la Ley n.º 120, de 29 de julio de 2010, debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A01772).

(BO Serie General núm. 77 de 23-3-2020)

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Visto el Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, que contiene el «Nuevo Código de la Circulación» y sus posteriores modificaciones, y en particular el artículo 119 relativo a los requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación del permiso de conducir;

Vista la Ley n.º 120, de 29 de julio de 2010, y en particular el artículo 59 relativo al permiso de conducción provisional que se expedirá, por una sola vez, a los conductores que hayan establecido la evaluación de los requisitos de aptitud psicofísica en una comisión médica local de conformidad con el párrafo 4 del artículo 119 del Código de Circulación, más allá de los plazos de validez del permiso que se ha de renovar;

Visto el Decreto-ley n.º 6 del 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, relativo a «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», que amplía a todo el territorio nacional las medidas previstas en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020;

Considerando que un número importante de trabajadores de la salud, especialmente los que pertenecen a instalaciones públicas y contribuyen a la formación de comisiones médicas locales, participan en las actividades de asistencia a las personas afectadas por COVID-19 y, por consiguiente, no pueden asistir a las reuniones de las comisiones ya establecidas después del 23 de febrero de 2020;

Considerando que el hecho de no determinar los requisitos de aptitud psicofísica debido a la incapacidad de funcionamiento de las comisiones médicas locales mencionadas impide a muchos conductores conducir vehículos de motor, incluso para actividades de importancia profesional y social;

Considerando la necesidad de garantizar, sin embargo, en una situación de emergencia, el uso de los servicios esenciales para la movilidad y, por lo tanto, se considera que se prevé, durante un período limitado de tiempo, la posibilidad de prorrogar el permiso temporal de conducir, en los casos en que la comisión médica local no haya podido realizar los controles previstos en el artículo 119 del Código de la Circulación;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto de 11 marzo 2020

Decreta:

Art. 1. Prórroga del permiso de conducir provisional

1. Hasta el 30 de junio de 2020, el permiso de conducción provisional expedido con arreglo al artículo 59 de la Ley n.º 120, de 29 de julio de 2010, se prorroga, sin cargo para el usuario, si la comisión médica local, en la fecha fijada para la evaluación de la salud con arreglo al artículo 119 del Código de Circulación, no ha podido reunirse debido a la situación de emergencia sanitaria en curso.

Art. 2. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 11 marzo 2020

Il Ministro: DE MICHELI

(*)

Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020

Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00035).

(BO Serie General núm. 79 del 25-3-2020)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución,

Visto el artículo 16 de la Constitución, que permite restricciones a la libre circulación por motivos de salud;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia del COVID-19;

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos y muertes notificados a la Organización Mundial de la Salud;

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de emitir nuevas disposiciones para contrarrestar la emergencia epidemiológica del COVID-19, adoptando medidas apropiadas y proporcionadas para combatir y contener la propagación del mencionado virus;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 24 de marzo de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Sanidad, de acuerdo con los Ministros de Justicia y de Economía y Finanzas;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Art. 1. Medidas urgentes para prevenir la propagación de COVID-19

1. Para contener y combatir los riesgos sanitarios derivados de la propagación del virus COVID-19, en determinadas partes del territorio nacional o, en caso necesario, en la totalidad del mismo, podrán adoptarse, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, una o varias de las medidas mencionadas en el apartado 2, por períodos predeterminados, cada uno de ellos de una duración no superior a treinta días, que podrán repetirse y modificarse varias veces hasta el 31 de julio de 2020, fecha en que finalice el estado de emergencia declarado por resolución del Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, y con la posibilidad de modular su aplicación al alza o a la baja en función de la evolución epidemiológica del citado virus.

2. De conformidad con el apartado 1 y a los efectos del mismo, podrán adoptarse una o más de las siguientes medidas de conformidad con los principios de adecuación y proporcionalidad al riesgo efectivamente presente en determinadas partes del territorio nacional o en la totalidad de éste:

a) las restricciones a la circulación de las personas, incluidas las limitaciones a la posibilidad de desplazarse fuera de la residencia, el domicilio o la morada, salvo los desplazamientos individuales limitados en el tiempo y el espacio o motivados por necesidades de trabajo, situaciones de necesidad o urgencia, razones de salud u otras razones específicas;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

- b) el cierre al público de las vías urbanas, los parques, las zonas de juego, las villas y los jardines públicos u otros espacios públicos;
- c) las restricciones o prohibiciones de expulsión y entrada en los territorios municipales, provinciales o regionales, y con respecto al territorio nacional;
- d) aplicación de la medida cautelar de cuarentena a las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas difusivas o que regresen de zonas fuera del territorio italiano;
- e) prohibición absoluta de abandonar su hogar o residencia a las personas sometidas a la medida de cuarentena por haber dado positivo al virus;
- f) la limitación o prohibición de reuniones o encuentros en lugares públicos o abiertos al público;
- g) la limitación o suspensión de actos o iniciativas de cualquier tipo, eventos y cualquier otra forma de reunión en lugares públicos o privados, incluidos los culturales, lúdicos, deportivos, recreativos y religiosos;
- h) suspensión de las ceremonias civiles y religiosas, limitación del acceso a los lugares de culto;
- i) el cierre de cines, teatros, salas de concierto, salas de baile, discotecas, salas de juego, salas de bingo, centros culturales, centros sociales y de ocio u otros lugares de reunión similares;
- l) la suspensión de los congresos, de cualquier tipo de reunión o acto social y de cualquier otra actividad de convención o congreso, salvo la posibilidad de celebrarlos a distancia;
- m) la limitación o suspensión de los eventos y competiciones deportivas de cualquier tipo y disciplina en lugares públicos o privados, incluyendo la posibilidad de ordenar el cierre temporal de gimnasios, balnearios, centros deportivos, piscinas, centros de natación e instalaciones deportivas, aunque sean privadas, así como la regulación de la forma en que se realizan los entrenamientos deportivos en los mismos lugares;
- n) la limitación o suspensión del juego, la recreación, el deporte y las actividades motrices realizadas al aire libre o en lugares abiertos al público;
- o) la posibilidad de ordenar o encomendar a las autoridades estatales y regionales competentes la limitación, reducción, suspensión o supresión de los servicios de transporte de personas y mercancías, ya sea por automóvil, ferrocarril, aire, mar, vías navegables o no, y de transporte público local;
- p) la suspensión de los servicios educativos infantiles a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y las actividades educativas de las escuelas de todos los niveles y grados, así como de las instituciones de enseñanza superior, incluidas las universidades e instituciones de enseñanza superior en música y coreografía, cursos profesionales, maestrías, cursos para las profesiones de la salud y universidades para las mayores, así como los cursos profesionales y las actividades de formación realizadas por otros organismos públicos, incluidas las autoridades territoriales y locales y las entidades privadas, u otros cursos, actividades de formación o exámenes similares, sin perjuicio de la posibilidad de que realicen actividades a distancia;
- q) suspensión de los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas, comoquiera que se llamen, planificadas por instituciones educativas de todos los niveles tanto en territorio nacional como en el extranjero;
- r) la limitación o suspensión de los servicios de apertura al público o cierre de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, conforme al Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el libre o gratuito acceso a dichas instituciones y lugares;
- s) la limitación de la presencia física de los empleados en las oficinas de las administraciones públicas, con la excepción, en todo caso, de las actividades que no puedan aplazarse y la prestación de servicios esenciales, principalmente mediante la utilización de métodos de trabajo ágiles;
- t) la limitación o suspensión de los procedimientos de concurso y selección destinados a la contratación de personal de empleadores públicos y privados, con la posibilidad de ex-

cluir los casos en que la evaluación de los candidatos se realice exclusivamente sobre la base de un currículum o a distancia, sin perjuicio de la adopción de las actas de iniciación de dichos procedimientos en los plazos establecidos por la ley, la conclusión de los procedimientos cuya evaluación de los candidatos ya haya concluido y la posibilidad de realizar procedimientos para la asignación de tareas específicas;

u) limitación o suspensión de las actividades comerciales al por menor, con excepción de las necesarias para garantizar la disponibilidad de productos agrícolas, alimentos y artículos de primera necesidad, que se llevarán a cabo de forma que se evite la agrupación de personas, con la obligación de que el administrador proporcione las condiciones para garantizar el cumplimiento de una distancia de seguridad interpersonal predeterminada y adecuada para prevenir o reducir el riesgo de contagio;

v) limitación o suspensión de las actividades de suministro de alimentos y bebidas al público en general, así como del consumo *in situ* de alimentos y bebidas, incluidos bares y restaurantes;

z) limitación o suspensión de otras actividades empresariales o profesionales, incluidas las que implican el ejercicio de funciones públicas, así como el trabajo por cuenta propia, con la posibilidad de excluir los servicios públicos, a condición de que se asuman protocolos de seguridad anti-contagios y, cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad interpersonal predeterminada y adecuada para prevenir o reducir el riesgo de contagio como principal medida de contención, con la adopción de equipo de protección individual adecuado;

aa) limitación a la celebración de ferias y mercados, con excepción de los necesarios para garantizar la disponibilidad de productos agrícolas, alimentos y artículos de primera necesidad;

bb) prohibiciones o restricciones específicas para acompañar a los pacientes en las salas de espera de los departamentos de emergencia y recepción y de primeros auxilios (DEA/PS);

cc) La restricción del acceso de los familiares y visitantes a los centros de acogida y de atención a largo plazo, las residencias sanitarias asistidas (RSA), los hospicios, los centros de rehabilitación y las residencias para ancianos, autosuficientes y no autosuficientes, así como las cárceles y los centros de detención de menores;

dd) La obligación de informar al Servicio Nacional de Salud de quienes hayan transitado y permanecido en zonas de riesgo epidemiológico identificadas por la Organización Mundial de la Salud o el Ministro de Sanidad;

ee) La adopción de medidas de información y prevención con respecto al riesgo epidemiológico;

ff) La preparación de métodos de trabajo ágiles, también en derogación de la normativa vigente;

gg) disposición de que las actividades permitidas se lleven a cabo después de que el propietario o administrador haya tomado medidas adecuadas para evitar grupos de personas, con la obligación de proporcionar las condiciones para garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal predeterminada y adecuada para prevenir o reducir el riesgo de contagio; para los servicios públicos, cuando no sea posible cumplir con esta distancia interpersonal, disposición de protocolos de seguridad anti-contagio, con la adopción de equipos de protección individual;

hh) la posible disposición de exclusiones de las restricciones a las actividades económicas a que se refiere el presente apartado, con la verificación caso por caso encomendada a autoridades públicas específicamente identificadas.

3. Durante la duración de la emergencia a que se refiere el apartado 1, la realización de las actividades no sujetas a suspensión podrá ser impuesta como consecuencia de la aplicación de las medidas a que se refiere el presente artículo, cuando ello sea absolutamente necesario para garantizar su eficacia y utilidad pública, por orden del Prefecto encargado tras oír, sin formalidades, a los interlocutores sociales interesados.

Artículo 2. *Aplicación de medidas de contención*

1. Las medidas a que se refiere el artículo 1 se adoptarán mediante uno o varios decretos del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta con el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas y los demás ministros competentes en la materia, así como con los Presidentes de las regiones interesadas cuando se refieran a una sola región o a determinadas regiones específicas, o con el Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas cuando se refieran a todo el territorio nacional. Los decretos a que se refiere el presente apartado también podrán adoptarse a propuesta de los Presidentes de las regiones interesadas, cuando se refieran a una sola región o a regiones específicas, o del Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, cuando se refieran al conjunto del territorio nacional, previa consulta al Ministro de Sanidad, al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa, al Ministro de Economía y Hacienda y a los demás ministros competentes en la materia. En lo que respecta a los perfiles técnico-científicos y las evaluaciones de la adecuación y la proporcionalidad, las medidas a que se refiere el presente apartado se adoptarán, por regla general, previa consulta con el Comité Científico-Técnico mencionado en la Orden n.º 630 del Jefe del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020.

2. En espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado 1 y con eficacia limitada hasta ese momento, en casos de extrema necesidad y urgencia para las situaciones que se hayan producido, las medidas a que se refiere el artículo 1 podrán ser adoptadas por el Ministro de Sanidad en virtud del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

3. Ello se entiende sin perjuicio de los efectos producidos y de los actos adoptados sobre la base de los decretos y ordenanzas emitidos en virtud del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020, o en virtud del artículo 32 de la Ley n.º 833 de 23 de diciembre de 1978. Las medidas ya adoptadas por los decretos del Presidente del Consejo de Ministros adoptados el 8 de marzo de 2020, el 9 de marzo de 2020, el 11 de marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2020, vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose en los términos originales. Las demás medidas, que siguen en vigor en la misma fecha, siguen aplicándose durante otros diez días.

4. Para los actos adoptados en virtud del presente Decreto, se reducirán a la mitad los plazos de control previo del Tribunal de Cuentas, a que se refiere el apartado 1 del artículo 27 de la Ley n.º 340, de 24 de noviembre de 2000. En todo caso, las medidas adoptadas en aplicación del presente Decreto, durante la fase de control preventivo del Tribunal de Cuentas, serán provisionalmente eficaces, ejecutorias y ejecutivas, de conformidad con los artículos 21-bis, 21-ter y 21-quáter de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990.

5. Las medidas dictadas en aplicación del presente artículo se publicarán en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se comunicarán a las Cámaras dentro del día siguiente a su publicación. El Presidente del Consejo de Ministros o un ministro delegado por él informará cada quince días a las Cámaras sobre las medidas adoptadas en virtud del presente decreto.

Art. 3. *Medidas urgentes de carácter regional o interregional*

1. En espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, y con eficacia limitada hasta ese momento, las regiones, en relación con situaciones concretas de agravación del riesgo sanitario que se produzcan en su territorio o en una parte del mismo, podrán introducir otras medidas restrictivas, entre las que se mencionan en el apartado 2 del artículo 1, exclusivamente en el ámbito de las actividades de las que son responsables y sin afectar a las actividades productivas y a las de importancia estratégica para la economía nacional.

2. Los auditores de cuentas no podrán adoptar, so pena de ineficacia, ordenanzas continuas y urgentes destinadas a hacer frente a las emergencias en contraste con las medidas estatales, ni exceder los límites del objeto mencionado en el apartado 1.

3. Las disposiciones de este artículo se aplican también a los actos realizados por motivos de salud en virtud de las facultades otorgadas por cualquier disposición legal anterior.

Art. 4. Sanciones y controles

1. A menos que el acto constituya un delito, el incumplimiento de las medidas de contención mencionadas en el apartado 2 del artículo 1, identificadas y aplicadas con las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 2 o el artículo 3, será castigado con la sanción administrativa del pago de una suma de entre 400 y 3.000 euros y no se aplicarán las sanciones por contravención a que se refiere el artículo 650 del Código Penal o cualquier otra disposición legal que confiera facultades por motivos de salud, a que se refiere el apartado 3 del artículo 3. Si el incumplimiento de las medidas mencionadas se produce mediante el uso de un vehículo, las sanciones se incrementan hasta en un tercio.

2. En los casos previstos en el apartado 2 del artículo 1, letras *i*), *m*), *p*), *u*), *v*), *z*) y *aa*), se aplicará también la sanción administrativa accesoria de cierre de la empresa o actividad de 5 a 30 días.

3. Las violaciones se determinan de conformidad con la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981; se aplicarán los apartados 1, 2 y 2.1 del artículo 202 del decreto legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, relativo al pago de cantidades reducidas. El Prefecto impondrá las sanciones por violación de las medidas mencionadas en el apartado 1 del artículo 2. Las sanciones por la violación de las medidas mencionadas en el artículo 3 serán impuestas por las autoridades que las ordenaron. El artículo 103 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se aplicará a los procedimientos correspondientes.

4. Cuando se comprueben las infracciones mencionadas en el apartado 2, cuando sea necesario para impedir la continuación o la repetición de la infracción, la autoridad de procedimiento podrá ordenar el cierre provisional de la actividad o del negocio por un período no superior a cinco días. El período de cierre provisional se compensará con la correspondiente sanción accesoria impuesta definitivamente en el momento de su ejecución.

5. En caso de reincidencia en la infracción de la misma disposición, se duplicará la sanción administrativa y se aplicará la sanción adicional en la mayor medida posible.

6. A menos que el hecho constituya una violación del artículo 452 del Código Penal o, en todo caso, un delito más grave, la violación de la medida contemplada en el artículo 1, apartado 2, letra *e*), se sanciona de conformidad con el artículo 260 del Real Decreto n.º 1265 de 27 de julio de 1934, Ley refundida de Sanidad, modificado por el apartado 7.

7. En el apartado 1 del artículo 260 del Real Decreto n.º 1265 de 27 de julio de 1934, Texto consolidado de las Leyes de Sanidad, se sustituyen las palabras «con prisión de hasta seis meses y multa de 40.000 a 800.000 liras» por las siguientes: «con prisión de 3 a 18 meses y multa de 500 a 5.000 euros».

8. Las disposiciones de este artículo que sustituyen las sanciones penales por sanciones administrativas también se aplican a las infracciones cometidas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, pero en esos casos las sanciones administrativas se aplican en la medida mínima reducida a la mitad. Se aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones de los artículos 101 y 102 del Decreto Legislativo n.º 507, de 30 de diciembre de 1999.

9. El Prefecto, informando previamente al Ministro del Interior, asegura la ejecución de las medidas recurriendo a las Fuerzas de Policía y, en su caso, a las Fuerzas Armadas, tras escuchar a los mandos territoriales competentes. Se atribuye al personal de las Fuerzas Armadas empleado, a la medida del Prefecto competente, para asegurar la ejecución de las medidas de contención a que se refiere los artículos 1 y 2, el título de agente de la seguridad pública.

Art. 5. Disposiciones finales

1. Están derogados:

a) El Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, con excepción del apartado 6-bis del artículo 3 y del artículo 4;

b) El artículo 35 del Decreto-Ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020.

2. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las Regiones con Estatuto Especial y a las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano de conformidad con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

3. La aplicación del presente Decreto no supondrá nuevas o mayores cargas para la hacienda pública y las administraciones interesadas deberán prever las actividades previstas en él mediante la utilización de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Artículo 6. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la República Italiana* y se remitirá al Parlamento para su conversión en ley.

Este Decreto, provisto del Sello del Estado, se añadirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 25 de marzo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

SPERANZA, *Ministro de Sanidad*

GUALTERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto, el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 20 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 654) (20A01808).

(BO Serie General núm. 79 de 25-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646, de 8 de marzo de 2020, n.º 648, de 9 de marzo de 2020, n.º 650, del 15 de marzo, y n.º 651 y n.º 652, del 19 de marzo, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Vistos los Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020 y 9 de marzo de 2020, sobre disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 20 de marzo de 2020

Considerando la evolución de la situación de emergencia;

Considerando que debe garantizarse un mayor apoyo al sistema sanitario a través de la creación de una unidad especializada de personal sanitario, que se pondrá a disposición de las regiones afectadas;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

Previa consulta a los Ministros de Sanidad y de Asuntos Regionales y de Autonomía;

Por acuerdo, el Ministerio de Economía y Finanzas;

Resuelve:

Art. 1. Establecimiento de una unidad de especialistas médicos

1. Para la aplicación de las medidas de contención y lucha contra la emergencia epidemiológica COVID-19, se autoriza al Departamento de Protección Civil, como excepción a la normativa vigente, a crear una unidad médico-especialista de apoyo a las estructuras sanitarias regionales identificadas en los apartados 2 y 3. La Unidad estará compuesta por un número máximo de trescientos médicos elegidos por el Jefe del Departamento de Protección Civil, en función de las especialidades específicas que se consideren necesarias, entre las siguientes categorías:

- a) los médicos empleados por el Servicio Nacional de Salud;
- b) los médicos empleados por centros de salud privados, aunque no estén acreditados por el Servicio Nacional de Salud;
- c) autónomos también con un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud.

2. La participación en la citada Unidad es voluntaria y los médicos identificados se ponen a disposición para realizar esta actividad en los Servicios Regionales de Salud, previa solicitud, identificada por el Jefe del Departamento de Protección Civil con prioridad para los que tienen más dificultades operativas debido a la emergencia. Para el empleo en la Unidad de los médicos mencionados en el apartado 1, letra a), no se requiere el consentimiento del Servicio Regional de Salud al que pertenecen. En el caso de los médicos a que se refieren las letras b) y c) del mismo apartado, se requiere el consentimiento previo de la estructura a la que pertenecen y de las estructuras que se benefician del servicio prestado en el régimen convencional, respectivamente.

3. La actividad que se realiza en la Unidad se considera un servicio útil para todos los fines. El Jefe del Departamento de Protección Civil dará prioridad, en la medida de lo posible, a la asignación en los servicios de salud de las regiones con más dificultades operativas debido a la emergencia adyacente a la del médico. Las regiones en las que se asignen médicos para prestar sus servicios proporcionarán alojamiento al personal y reembolsarán los gastos de viaje documentados entre el domicilio y el lugar asignado.

4. Cada médico de la Unidad recibe, por cada día de actividad efectivamente realizado, un premio solidario de doscientos euros, que no contribuye a la formación de ingresos, pagado directamente por el Departamento de Protección Civil. En el caso de los médicos a que se hace referencia en el apartado 1, letras a), b) y c), no se ve afectado el tratamiento económico total, posiblemente ya en uso, pagado por los servicios de salud o las instalaciones a las que pertenecen.

5. La Unidad funcionará hasta que cese el estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

6. El Departamento de Protección Civil está autorizado, cuando el seguro profesional de los médicos no cubre la actividad fuera de sus propios locales, a suscribir las pólizas de seguro y profesionales adecuadas.

7. Los gastos a que se refiere el presente artículo se cubrirán con las sumas asignadas para la emergencia.

La presente Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 20 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 25 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 655) (20A01878).

(BO Serie General núm. 82 del 28-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646, de 8 de marzo de 2020, n.º 648, de 9 de marzo de 2020, y n.º 650, del 15 de marzo, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Vistos los Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Vista la Ley 28 de junio de 2016, n.º 132, de «Institución del Sistema de Red Nacional de Protección del Medio Ambiente y disciplina del Instituto Superior de Protección e Investigación del Medio Ambiente»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Vistos los resultados de las reuniones del Comité de Operaciones de Protección Civil de 8 de marzo de 2020 y 23 de marzo de 2020;

Visto el escrito de la Región de Cerdeña n.º 4944, de 22 de marzo de 2020,

Reconociendo la necesidad de garantizar una aplicación uniforme de los mencionados Decretos del Primer Ministro y garantizar la coordinación y una organización más eficaz de todos los agentes institucionales implicados para hacer frente a los riesgos de emergencia para la salud derivados de la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Teniendo en cuenta que el Instituto Superior de Protección e Investigación del Medio Ambiente (ISPRA) y las Provincias Regionales y Autónomas de Trento y Bolzano para la protección del medio ambiente forman parte del Sistema de Red Nacional para la Protección del Medio Ambiente;

Considerando la necesidad y la urgencia de garantizar todo el apoyo operacional y logístico útil a las autoridades sanitarias y de protección civil para poner en práctica todas las iniciativas esenciales y necesarias para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19;

Considerando la urgencia de la necesidad de que las autoridades locales procedan a los contratos de servicios y suministros pertinentes, como excepción al calendario y las modalidades de publicación de las licitaciones;

Considerando la necesidad de superar los problemas críticos causados por el creciente número de muertes y la extraordinaria acumulación de ataúdes almacenados que contienen cadáveres de muertos positivos de COVID-19, con la consiguiente saturación de los cementerios y plantas de cremación;

Considerando la solicitud de la Región de Cerdeña de poder ingresar en las cuentas especiales abiertas en virtud de la Orden n.º 939 de 2020 recursos con cargo al presupuesto regional a fin de acelerar la adquisición del suministro de equipo de protección personal;

Después de consultar al Instituto Superior para la Promoción y la Investigación Ambiental; Adquirió el acuerdo del Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas; De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Resuelve:

Art. 1. Funciones adicionales del Sistema de Red Nacional de Protección Ambiental

1. A fin de contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19, se autoriza a los órganos del Sistema Nacional de Redes de Protección del Medio Ambiente a que se refiere el artículo 1 de la Ley n.º 132, de 28 de junio de 2016, a desempeñar funciones adicionales y en derogación de las previstas en los artículos 3 y 7 de la misma ley, así como las leyes por las que se establecen los organismos regionales de protección del medio ambiente, con el fin de prestar todo el apoyo operacional y logístico útil a las autoridades sanitarias y de protección civil para todas las iniciativas esenciales y necesarias para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica.

2. A los efectos mencionados en el apartado 1, las actividades de los órganos del Sistema de la Red Nacional de Protección Ambiental serán coordinadas por las autoridades nacionales y regionales competentes.

3. Las disposiciones a que se refiere el presente artículo se aplicarán a partir de la fecha de publicación del Decreto-ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020.

Artículo 2. Áreas de salud temporales

1. A fin de garantizar la rápida preparación de lo necesario para la hospitalización, la atención, la recepción y la asistencia en el contexto de la emergencia de COVID-19, las obras

sanitarias temporales a que se refiere el artículo 4 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, podrán llevarse a cabo mediante la derogación de las siguientes disposiciones:

Ley n.º 10 de 9 de enero de 1991, artículos 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 y 34;

Decreto legislativo n.º 192, de 19 de agosto de 2005, artículos 3, 4, 6 y 11;

Decreto legislativo n.º 311, de 29 de diciembre de 2006, artículos 1, 2, 3, 4 y 5;

Decreto-ley n.º 63 de 4 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 90 de 3 de agosto de 2013, artículo 4, apartado 1, artículos 6 y 9.

Art. 3. Disposiciones para permitir el funcionamiento pleno y efectivo del Servicio Nacional de Protección Civil

1. Durante todo el período de vigencia del estado de excepción, en aplicación del párrafo 2 del artículo 39 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018, a fin de garantizar el empleo de voluntarios en la contención del virus COVID-19, los empleadores les permitirán realizar dichas actividades durante un máximo de sesenta días de forma continua y ciento ochenta días al año, sin perjuicio de los procedimientos de activación y comunicación. Ello se entiende sin perjuicio de las obligaciones relativas a las medidas de contención ya previstas para los voluntarios en la realización de esas actividades.

Artículo 4. Disposiciones para las autoridades locales

1. Las autoridades locales, con el fin de aplicar plena e inmediatamente las medidas reglamentarias y de protección civil dictadas en relación con la emergencia epidemiológica por el COVID-19 y, en general, para garantizar la gestión de cualquier situación relacionada con la emergencia epidemiológica, podrán proceder a la contratación de servicios y suministros mediante la derogación de los plazos y procedimientos de publicación de las licitaciones a que se refieren los artículos 60, 61, 72, 73 y 74 del Código de Contratación Pública.

2. Con el fin de superar los problemas críticos debidos al creciente número de muertes y a la extraordinaria acumulación de ataúdes en existencias que contienen cadáveres de personas fallecidas que han dado positivo a COVID-19, con la consiguiente saturación de los cementerios y plantas de cremación, se autoriza -también por derogación de los procedimientos ordinarios previstos en el Decreto del Presidente de la República de 10 de septiembre de 1990, n.º 285 - la inhumación y el entierro del ataúd en una pradera verde especial de los cementerios, en todos los casos en que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte no haya manifestación de voluntad por parte de los parientes del difunto con respecto a la inhumación o no sea posible seguir la voluntad de cremar al difunto dentro de tres días si las instalaciones de cremación en la provincia están saturadas.

Art. 5. Disposiciones para la región de Cerdeña

1. Se autoriza a la Región de Cerdeña a ingresar 35 millones de euros en las cuentas especiales abiertas en virtud de la Orden n.º 639, de 25 de febrero de 2020, por un importe de 25 millones de euros en el capítulo SC08.8587 y 10 millones de euros en el capítulo SC08.8588 del presupuesto regional, con el fin de adquirir rápidamente equipo de protección personal para hacer frente a la emergencia.

Art. 6. Disposiciones finales

1. Las disposiciones de la presente Orden se aplicarán a las Regiones con Estatuto Especial y a las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano de conformidad con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

2. Las actividades previstas en la presente Orden se llevarán a cabo con los recursos humanos, financieros e instrumentales disponibles en virtud de la legislación vigente.

La presente Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 25 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 26 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 656) (20A01917).

(BO Serie General núm. 82 del 28-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 1 de marzo de 2020, n.º 644, de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646, de 8 de marzo de 2020, n.º 648, de 9 de marzo de 2020, n.º 650, del 15 de marzo, n.º 651 y n.º 652, de 19 de marzo de 2020, y n.º 654, de 20 de marzo de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Vistos los Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los Decretos del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020 y 11 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Considerando la evolución de la situación de emergencia;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden de 26 de marzo 2020

Considerando necesario garantizar un mayor apoyo al sistema de salud mediante la integración de la Unidad Médica Especializada a que se refiere el artículo 1 de la Orden n.º 654 con el personal sanitario que se pondrá a disposición de las regiones interesadas;

Adquirió el acuerdo del Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas;
Tras consultar con los Ministros de Sanidad y Asuntos Regionales y de Autonomía;
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Art. 1. Establecimiento de una Unidad de Enfermería Técnica

1. Para la aplicación de las medidas de contención y lucha contra la emergencia epidemiológica COVID-19, se autoriza al Departamento de Protección Civil, como excepción a la normativa vigente, a integrar la Unidad Médica Especializada a que se refiere el artículo 1 de la Ordenanza de la Jefatura del Departamento de Protección Civil n.º 654 de 21 de marzo de 2020, con una Unidad Técnica de Enfermería para apoyar a los centros sanitarios regionales identificados de conformidad con los apartados 2 y 3. La Unidad está compuesta por un número máximo de 500 enfermeros/as escogidos/as por el Jefe del Departamento de Protección Civil, sobre la base de la experiencia profesional específica que se considere necesaria, de las siguientes categorías:

- a) Enfermeras empleadas por el Servicio Nacional de Salud;
- b) Enfermeras dependientes de centros de salud, aunque no estén acreditadas por el Servicio Nacional de Salud;
- c) Enfermeros/as autónomos/as también con una relación de trabajo.

2. La participación en la citada Unidad es voluntaria y las enfermeras identificadas están disponibles para realizar esta actividad en los servicios sanitarios regionales que lo soliciten, identificadas por el Jefe del Departamento de Protección Civil con prioridad para las personas con más dificultades operativas debido a la emergencia. Para el empleo en dicha Unidad a que se refiere el apartado 1, letra a), no se requiere el consentimiento del servicio regional de salud al que pertenece. En el caso de los enfermeros a que se refiere el punto b) del mismo apartado, se requiere el consentimiento previo de la estructura a la que pertenecen, en el caso de las estructuras sanitarias acreditadas ante el servicio nacional de salud y, en el caso de los mencionados en el punto c), de la estructura en la que trabajan, en el caso de las estructuras afiliadas al servicio nacional de salud.

3. La actividad que se realiza en la Unidad se considera un servicio útil para todos los fines. El Jefe del Departamento de Protección Civil favorece, en la medida de lo posible, la asignación a los servicios de salud de las regiones con mayores dificultades operativas debido a la emergencia adyacente a la de la enfermera. Las regiones en las que se asignen enfermeras para prestar sus servicios proporcionarán alojamiento al personal y reembolsarán los gastos de viaje documentados entre el domicilio y el lugar asignado.

4. Cada enfermero de la Unidad recibe, por cada día de actividad efectivamente realizado, una prima de solidaridad de 200 euros, que no contribuye a la formación de ingresos, pagada directamente por el Departamento de Protección Civil. En el caso de los enfermeros a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), el tratamiento económico total, que ya puede disfrutarse, será pagado por los servicios de salud o las estructuras a las que pertenecen.

5. La Unidad funcionará hasta que cese el estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

6. El Departamento de Protección Civil está autorizado, en caso de que el seguro profesional de las enfermeras no cubra la actividad prestada en virtud de la presente ordenanza, a suscribir las pólizas de seguro y profesionales adecuadas.

7. Los gastos a que se refiere el presente artículo se sufragarán con las sumas asignadas para la emergencia.

La presente Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 26 de marzo de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 28 de marzo de 2020

Otras medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 (20A01921).

(BO Serie General núm. 84 de 29-03-2020)

EL MINISTRO DE SALUD

JUNTO CON

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q), y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47-*bis* del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Visto el artículo 41 del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que atribuye al Ministerio de Infraestructuras y Transportes las funciones que incumben al Estado en materia de transporte y vialidad;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud, y, en particular, su artículo 32,

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y entidades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, y sucesivas modificaciones;

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vistas las Órdenes del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General, núm. 21 de 27 de enero de 2020; de 30 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General, núm. 26 de 1 de febrero de 2020; de 21 de febrero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* núm. 44 de 22 de febrero de 2020; de 12 y 20 de marzo de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* núm. 73 de 20 de marzo de 2020; de 14 y 15 de marzo de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* núm. 74 de 21 de marzo de 2020; de 22 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* - Serie General, núm. 75 de 22 de marzo de 2020;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto-Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 28 de marzo de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, titulado «Medidas extraordinarias y urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y a limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad jurisdiccional»,

Visto el Decreto-Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud de 11 de marzo de 2020 en la que se evaluó el brote de COVID-19 como «pandemia» en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Visto el Decreto n.º 112, de 12 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, con el que se identificaron los aeropuertos en los que se sigue garantizando el transporte aéreo;

Visto el Decreto n.º 113, de 13 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, por el que se han reducido los servicios de transporte por ferrocarril;

Visto el Decreto n.º 114, de 13 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, por el que se han reducido los servicios automovilísticos interregionales;

Visto el Decreto n.º 116, de 14 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, por el que se han reducido los servicios de transporte ferroviario y se han suprimido los servicios nocturnos;

Visto el Decreto n.º 117, de 14 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, que prevé reducciones y cancelaciones de los servicios aéreos y marítimos con destino y origen en Cerdeña;

Visto el Decreto n.º 118, de 16 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, que prevé reducciones y cancelaciones de los servicios aéreos y marítimos hacia y desde Sicilia;

Visto el Decreto n.º 120, de 17 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, que regula, entre otras cosas, las medidas para la entrada de personas físicas en Italia y los requisitos conexos a fin de prevenir la propagación y el contagio del COVID-19;

Visto el Decreto n.º 122, de 18 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, que regula, entre otras cosas, las medidas para la entrada en Italia de determinadas categorías de personas, prevé reducciones y cancelaciones de los servicios marítimos hacia y desde Sicilia, introduce nuevas restricciones en los servicios de transporte por ferrocarril y regula los vuelos privados;

Visto el Decreto n.º 125, de 19 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, que regula las medidas de entrada de pasajeros y tripulación de buques de pabellón italiano o extranjero que prestan servicios de crucero;

Visto el Decreto n.º 127, de 24 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, por el que se prorrogó hasta el 3 de abril

de 2020 la vigencia de los citados Decretos del Ministro de Infraestructuras y Transportes que expiran el 25 de abril de 2020;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, también a nivel internacional, el carácter particularmente extendido de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando que es necesario evitar que aumenten los casos en el territorio nacional como consecuencia del incremento del número de personas que entran en Italia desde el extranjero;

Considerando necesario adoptar, con carácter urgente, en todo el territorio nacional y con respecto a las entradas de terceros países, nuevas medidas de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte del COVID-19;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias Autónomas hecho con la nota prot. 2292, el 27 de marzo de 2020;

PROMULGA
la siguiente Orden:

Art. 1. Entrada en Italia

1. A fin de contrarrestar la propagación de la emergencia epidemiológica por el COVID-19, toda persona que tenga la intención de entrar en el territorio nacional, por vía aérea, marítima, lacustre, ferroviaria o terrestre, está obligada, a efectos de acceso al servicio, a entregar al transportista, en el momento de su embarque, la declaración efectuada con arreglo a los artículos 46 y 47 del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indica de manera clara y detallada, para permitir su verificación por parte de los transportistas o armadores, lo siguiente:

a) los motivos del viaje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra b) del Decreto del Primer Ministro de 22 de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones y adiciones;

b) dirección completa del domicilio o residencia en Italia donde se llevará a cabo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario a que se refiere el apartado 2 y el vehículo privado o propio que se utilizará para llegar a él;

c) número de teléfono, también móvil, desde el que recibir las comunicaciones durante todo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario.

2. Los transportistas y armadores adquirirán y verificarán antes de subir a bordo la documentación mencionada en el párrafo 1, cuidando de medir la temperatura de cada uno de los pasajeros y prohibir el embarque si presentan fiebre, así como en caso de que la documentación mencionada no esté completa. También se les exige que adopten medidas organizativas que garanticen en todo momento durante el viaje una distancia interpersonal de al menos un metro entre los pasajeros transportados y, en caso de transporte, se recomienda que la tripulación y los pasajeros utilicen los medios de protección individual, con indicación de las situaciones en que pueden ser retirados temporalmente. En el momento del embarque, la compañía aérea se asegurará de que los pasajeros que no dispongan de esos medios reciban equipo de protección personal.

3. Las personas que entren en Italia en la forma prevista en el apartado 1, aunque sean asintomáticas, están obligadas a comunicarlo inmediatamente al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente del territorio y estarán sometidas a vigilancia sanitaria y a aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio o residencia previamente indicado en el momento del embarque de conformidad con el apartado 1, letra b). En caso de aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria por medio de números de teléfono dedicados.

4. En los casos mencionados en el apartado 3, cuando no sea posible que una o más personas lleguen efectivamente al domicilio o residencia indicada en el momento de la salida como el lugar en que se realiza el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario

desde el lugar de desembarque del medio de transporte programado utilizado para entrar en Italia, sin perjuicio de la evaluación por parte de la Autoridad judicial de la posible falsedad de la declaración realizada en el momento del embarque, de conformidad con la mencionada letra b) del párrafo 1, la Autoridad Sanitaria competente en el territorio informará inmediatamente a la Protección Civil Regional que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determinará los procedimientos y el lugar en que se llevará a cabo la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, cuyos gastos correrán a cargo exclusivamente de las personas sujetas a la medida mencionada. En caso de aparición de síntomas de COVID-19, las personas a las que se hizo referencia en el período anterior están obligadas a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria a través de números de teléfono dedicados.

5. Las personas que entren en Italia, por sus propios medios o en forma privada, aunque sean asintomáticas, están obligadas a comunicar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente según el lugar de entrada en el territorio nacional y están sometidas a vigilancia sanitaria y a aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio o residencia indicados en la misma comunicación. En el caso de la aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación rápidamente a la Autoridad Sanitaria a través de números de teléfono dedicados.

6. En los casos a que se refiere el apartado 5, si no es posible llegar a la vivienda o al domicilio indicado como lugar donde se va a realizar el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario, las personas físicas están obligadas a notificarlo a la autoridad sanitaria competente del territorio, la cual informará inmediatamente a la Protección Civil Regional que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determinará los procedimientos y el lugar donde se va a realizar la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, cuyos gastos que correrán exclusivamente a cargo de las personas sujetas a la medida mencionada.

7. Con excepción de los casos en que se produzca la aparición de síntomas de COVID-19, durante el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en los apartados 4 y 6, siempre se permitirá a las personas sujetas a estas medidas realizar un nuevo período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario en otra vivienda o residencia, distinta de la indicada por la autoridad sanitaria, transmitiendo a la misma la declaración prevista en el apartado 1, letra b), complementada con la indicación del itinerario a realizar, y previendo su traslado de acuerdo con los procedimientos previstos en la citada letra b). La Autoridad Sanitaria, una vez recibida la comunicación a que se refiere el período anterior, la remitirá inmediatamente al Departamento de Prevención de la administración sanitaria territorialmente competente en relación con el lugar de destino para los controles y comprobaciones de competencia.

8. Las disposiciones del apartado 1 no se aplican a las personas identificadas por el apartado 3 del artículo 1 del Decreto n.º 120, de 17 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes de acuerdo con el Ministro de Salud y por el artículo 1 del Decreto n.º 122, de 18 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes de acuerdo con el Ministro de Sanidad.

9. Las obligaciones establecidas en el Decreto n.º 120, de 17 de marzo de 2020, dictado por el Ministro de Infraestructuras y Transportes de acuerdo con el Ministro de Sanidad, el Decreto n.º 122, de 18 de marzo de 2020, y el Decreto n.º 125, de 19 de marzo de 2020, dictado por el Ministro de Infraestructuras y Transportes de acuerdo con el Ministro de Sanidad, no se modifican.

10. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán al personal dedicado al transporte de mercancías.

Art. 2. Disposiciones para los buques de pasajeros de bandera extranjera

1. La prohibición de entrada en los puertos italianos de los buques de pasajeros de pabellón extranjero, las compañías operadoras, los armadores y los capitanes de buques de

Orden 28 de marzo de 2020

pasajeros, según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto n.º 125, de 19 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes de acuerdo con el Ministro de Sanidad, se aplica no sólo a los buques en servicio de crucero sino también a los propios buques de pasajeros ociosos.

Art. 3. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del artículo 1.1) se aplicarán también en relación con los transportes ya iniciados en el momento de la entrada en vigor de la presente Orden. En relación con los transportes mencionados en el primer período, la declaración a que se refiere el apartado 1 del mencionado artículo 1 se enviará al Departamento de Prevención de la administración sanitaria competente en el territorio, junto con la mencionada en el párrafo 1 del artículo 1 del Decreto n.º 120, de 17 de marzo de 2020, del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad.

2. Las disposiciones de la presente Orden surtirán efecto a partir del 28 de marzo de 2020 y estarán vigentes hasta la entrada en vigor de un nuevo decreto del Presidente del Consejo de Ministros, al que se refiere el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020.

Roma, 28 marzo 2020

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Ministro de Infraestructuras y Transportes

DE MICHELI

*Registrada en el Tribunal de Cuentas el 29 de marzo de 2020,
Oficina de Control de Actos MIUR, MIBAC, Min. de Sanidad y Min. de Trabajo y Política Social, reg. n.º 486*

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 29 de marzo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 658) (20A01942).

(BO Serie General núm. 85 de 30-3-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646 de 8 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 de 19 de marzo de 2020, n.º 652 de 19 de marzo de 2020, n.º 654 de 20 de marzo de 2020, n.º 655 de 25 de marzo de 2020 y n.º 656 de 26 de marzo de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Vistos los Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 relativos

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

a las disposiciones de aplicación del mencionado Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 2020;

Visto el Decreto Legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2019 sobre el «Código del Tercer Sector, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra b) de la Ley n.º 106 de 6 de junio de 2016»;

Considerando la necesidad de apoyar a los municipios afectados por la emergencia epidemiológica causada por el virus COVID-19, mediante un aumento inicial del fondo de solidaridad municipal;

Considerando que la cantidad debida a cada municipio, en concepto de contribución al reembolso de los gastos realizados, está predeterminada mediante una asignación que tiene en cuenta la población residente en cada municipio y la distancia entre el valor de la renta per cápita de cada municipio y el valor medio nacional;

Habiendo consultado a la Asociación Italiana de Municipios Italianos (ANCI);

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas;

Habiendo consultado a los Ministerios del Interior y de Trabajo y Política Social;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Art. 1. Recursos que se asignarán a medidas urgentes de solidaridad alimentaria

1. Por lo que se refiere a la situación económica derivada de los efectos de la situación de emergencia del COVID-19, el Ministerio del Interior, antes del 31 de marzo de 2020, adelantará, con una medida legislativa específica, el pago de un importe de 400.000.000,00 euros, de los cuales 386.945.839,14 euros serán a favor de los municipios pertenecientes a las regiones de estatuto ordinario, la Región de Sicilia y la Región de Cerdeña, y 13.054.160,86 euros a favor de las Regiones de Friuli-Venecia Julia y Valle de Aosta y las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, asignándose al capítulo de gastos 1365 de las previsiones del Ministerio del Interior que se consignarán en los presupuestos de las instituciones en virtud de las medidas de urgencia en materia de solidaridad alimentaria

2. Las sanciones mencionadas en el artículo 5, apartado 1, letra c) del Decreto Legislativo n.º 216, de 26 de noviembre de 2010, y las sanciones mencionadas en el artículo 161, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, no se aplicarán a los derechos para el año 2020.

3. En el caso de un ejercicio financiero provisional, para utilizar los recursos mencionados en el apartado 1, se autorizan cambios en el presupuesto por resolución del Consejo.

Art. 2. Asignación de recursos para la solidaridad alimentaria

1. Los recursos a que se refiere el artículo 1 se asignarán a los municipios mencionados en los anexos 1 y 2 de la presente ordenanza, identificados de acuerdo con los siguientes criterios:

a) una parte equivalente al 80% del total, que asciende a 320 millones de euros, se distribuirá en proporción a la población residente de cada municipio, salvo lo dispuesto en el punto c);

b) el 20% restante, por un total de 80 millones de euros, se distribuirá en función de la distancia entre el valor de la renta per cápita de cada municipio y el valor medio nacional, ponderado por la población respectiva. Los valores de los ingresos municipales son los del año fiscal 2017, publicados por el Departamento de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas en la siguiente dirección:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes

c) la contribución mínima pagadera a cada municipio no será en ningún caso inferior a 600 euros; además, a fin de tener en cuenta el mayor período de activación de las medidas

de lucha contra la emergencia epidemiológica del COVID-19, se duplicará la contribución asignada a los municipios enumerados en el anexo 1 del Presidente del Consejo de Ministros de 1.º de marzo de 2020. La parte a que se refiere el apartado a) relativa a los municipios de más de cien mil habitantes se reducirá proporcionalmente en la cantidad necesaria para asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos en esta letra.

2. Los recursos debidos a los municipios de las regiones de Friuli-Venecia Julia y Valle de Aosta y a las provincias autónomas de Trento y Bolzano se asignarán a las mencionadas regiones autónomas, que a su vez los asignarán a los municipios de su territorio.

3. Los municipios podrán destinar cualquier donación a las medidas urgentes de solidaridad alimentaria a que se refiere la presente Orden. A tal fin, se autorizará la apertura de cuentas bancarias especiales con su propio tesorero o en cuentas corrientes postales para canalizar los donativos mencionados. Las disposiciones del artículo 66 del Decreto-ley n.º 18 del 17 de marzo de 2020 se aplican a las mismas donaciones.

4. Sobre la base de lo que se asigne en virtud del presente artículo, así como de las donaciones a que se refiere el artículo 66 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se autoriza a cada municipio a adquirir, por derogación del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016:

a) vales de compra que pueden utilizarse para adquirir alimentos en las tiendas que figuran en la lista publicada por cada municipio en su sitio web institucional;

b) alimentos o productos de primera necesidad.

5. Los municipios, para la compra y distribución de los bienes a que se refiere el apartado 4, podrán recurrir a entidades del tercer sector. Al determinar las necesidades alimentarias y distribuir los bienes, los municipios pueden en particular coordinarse con las entidades que se ocupan de la distribución de alimentos en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más Desamparadas (FEAD). El Ministerio de Trabajo y Política Social pone a disposición la lista de organizaciones asociadas al Programa Operativo mencionado. Para las actividades relacionadas con la distribución de alimentos no hay restricciones a la circulación del personal de las organizaciones del Tercer Sector y de los voluntarios involucrados.

6. La oficina de servicios sociales de cada municipio identifica a los beneficiarios y su contribución entre los hogares más expuestos a los efectos económicos de la emergencia epidemiológica causada por el virus COVID-19 y entre los necesitados, a fin de atender las necesidades más urgentes y esenciales con prioridad para los que no tienen asignado un apoyo público.

Art. 3. Disposiciones finales

1. Las disposiciones de la presente Orden se aplicarán a las Regiones con estatuto especial y a las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano de conformidad con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

Esta orden se publicará en la *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 29 marzo 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

ANEXO 1

Contribución a cada municipio para medidas de solidaridad alimentaria de emergencia (valores en euros)

Puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/30/85/sg/pdf>

ANEXO 2

**Contribución a cada municipio para medidas de solidaridad alimentaria de emergencia
(valores en euros)**

Regiones Friuli-Venecia Julia, Trentino Alto Adige, Valle de Aosta

Puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/30/85/sg/pdfs>

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020

Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A01976).

(BO Serie General núm. 88, de 02-04-2020)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988,

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto Ley n.º 19 de 2020, a excepción del artículo 3, apartado 6 bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19» y, en particular, sus artículos 1 y 2 apartado 1;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, titulado «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020

febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 20 de marzo de 2020, por la que se establecen «Otras medidas urgentes adicionales en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 73, de 20 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Infraestructuras y Transportes de 28 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 84, de 28 de marzo de 2020, por la que se regula la entrada en el territorio nacional de transporte aéreo, marítimo, lacustre, ferroviario y terrestre;

Visto el Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, de 25 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 80, de 26 de marzo de 2020, por el que se modifica la lista de códigos del anexo 1 del Decreto del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020,

Visto el artículo 2, apartado 3, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, que se aplica sin perjuicio de los efectos producidos y de los actos adoptados sobre la base de Decretos y Órdenes dictados en virtud del Decreto-ley n.º 6 de 2020, o en virtud del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, y ha establecido que las medidas ya adoptadas mediante los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros adoptado el 8 de marzo de 2020, el 9 de marzo de 2020, el 11 de marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2020 siguen siendo aplicables en la fecha prevista inicialmente;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia del COVID-19 como una emergencia de salud pública de relevancia internacional;

Vista la posterior declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 11 de marzo de 2020, en la que se evaluó la epidemia de COVID-19 como una «pandemia» en vista de los niveles de difusión y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional del fenómeno de la epidemia y la implicación de más de una zona en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Tras tomar nota de que, de conformidad con el decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, el Presidente de la Región puede ordenar la planificación del servicio prestado por las empresas de transporte público locales, incluidos los servicios no regulares, con el fin de reducir y cancelar los servicios relacionados con las intervenciones sanitarias necesarias para contener el coronavirus de emergencia, en función de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar los servicios mínimos esenciales, y que el Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá disponer la programación con reducción y cancelación de los servicios de transporte interre-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020

gional y ferroviario, aéreo y marítimo, sobre la base de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar servicios mínimos esenciales;

Tras tomar nota de que, con arreglo al artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, la lista de códigos del anexo 1 de dicho Decreto podrá ser modificada por un decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta al Ministro de Economía y Finanzas;

Visto el informe n.º 39, de 30 de marzo de 2020, del Comité Técnico-Científico contemplado en la Orden n.º 630, de 3 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros de Interior, Defensa, Economía y Finanzas y a los Ministros de Educación, Justicia, Infraestructuras y Transportes, Universidad e Investigación, Agricultura, Alimentación y Silvicultura, Patrimonio y Actividades Culturales, Turismo, Trabajo y Política Social, Administración Pública, Política de Juventud y Deporte, Asuntos Regionales y Autonomías, y previa consulta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones y Provincias Autónomas,

Decreta:

Artículo 1. *Medidas urgentes para contener el contagio*

1. Se proroga hasta el 13 de abril de 2020 la eficacia de las disposiciones de los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 8, 9, 11 y 22 de marzo de 2020 y de las establecidas en la Orden del Ministro de Sanidad de 20 de marzo de 2020 y en la Orden de 28 de marzo de 2020, adoptada por el Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Infraestructuras y Transportes.

2. El artículo 1, letra d), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 se sustituye por el texto siguiente: «d) los acontecimientos deportivos y concursos de cualquier tipo se suspenden en lugares públicos o privados. También se suspenderán las sesiones de formación de deportistas, profesionales y no profesionales, en instalaciones deportivas de todo tipo.»

3. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir del 4 de abril de 2020.

4. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Roma, 1 de abril de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 2 de abril de 2020

Oficina de Control de Actos, Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, reg. ne. n.º 579



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

COMUNICADO

Convocatoria de investigación sobre COVID-19 (20A01975).

(BO Serie General núm. 88, de 02-04-2020)

El Ministro de Sanidad, mediante Decreto de 28 de marzo de 2020, aprobó la convocatoria de investigación sobre el COVID-19, que puede consultarse en la página web del Ministerio de Sanidad www.ministerosalute.gov.it, en la que se establecen los procedimientos para la presentación de proyectos de investigación relacionados.

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden de 1 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 659) (20A02006).

(BO Serie General núm. 90, de 04-04-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020, n.º 635, de 13 de febrero de 2020, n.º 637, de 21 de febrero de 2020, n.º 638, de 22 de febrero de 2020, n.º 639, de 25 de febrero de 2020, n.º 640, de 27 de febrero de 2020, n.º 641, de 28 de febrero de 2020, n.º 642, de 29 de febrero de 2020, n.º 643, de 4 de marzo de 2020, n.º 1, de 8 de marzo de 2020, n.º 644, de 9 de marzo de 2020, n.º 645, de 15 de marzo de 2020, n.º 646, de 19 de marzo de 2020, n.º 648, de 19 de marzo de 2020, n.º 650, de 20 de marzo de 2020, n.º 651, de 25 de marzo de 2020, n.º 652, de 26 de marzo de 2020, n.º 654, de 29 de marzo de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Vistos los Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológica del COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 relativos a las disposiciones de aplicación del mencionado Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 2020;

En vista de la necesidad de garantizar el cumplimiento de las tareas de lucha contra la corrupción, transparencia y gestión en el Jefe del Departamento de Protección Civil, en consonancia con el intenso esfuerzo necesario para abordar la emergencia de que se trate;

Que se considera necesario garantizar el funcionamiento pleno y eficaz del Servicio Nacional de Protección Civil a través de disposiciones en materia de personal;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Dispone:

Art. 1. *Prórroga de los contratos del Departamento de Protección Civil y de las regiones*

1. A fin de garantizar que el Departamento de Protección Civil, así como las estructuras regionales que participan en la gestión de la emergencia, los contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por el mismo Departamento y las regiones que expiren en la fecha de cese del estado de emergencia, podrán prorrogarse, como excepción a lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto Legislativo n.º 50, de 16 de abril de 2016, por seis meses a los mismos precios, acuerdos y condiciones o más favorables para la estación contratante.

Art. 2. *Disposiciones sobre la prórroga de las condiciones y obligaciones*

1. En relación con las condiciones particulares de compromiso prolongado y gravoso de la estructura departamental debido a las mayores necesidades relacionadas con el contexto de emergencia que se examina, los plazos previstos en aplicación del Decreto Legislativo n.º 33, de 14 de marzo de 2013, la Ley n.º 190, de 6 de noviembre de 2012, para el cumplimiento del plan trienal de prevención de la corrupción y la transparencia 2020-2023, así como el cumplimiento del artículo 53, apartado 16-ter, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y los relativos al control de gestión, que expiran durante el estado de emergencia declarado el 31 de enero de 2020, se aplazan, para el Departamento de Protección Civil, hasta el trigésimo día siguiente a la finalización del mismo estado de emergencia.

Art. 3. *Disposiciones finales*

1. Las disposiciones de la presente ordenanza se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y Bolzano de conformidad con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 1 de abril de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

Ley n.º 21 de 2 de abril de 2020

Conversión en ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes para reducir la carga fiscal de los empleados (20G00038)

(BO Serie General núm. 90 de 04-04-2020)

Vigente al: 5-4-2020

La Cámara de Diputados y el Senado de la República han aprobado;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PROMULGA
la siguiente ley:

Art. 1.

1. El Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, que contiene medidas urgentes para reducir la carga fiscal sobre el trabajo asalariado, se convierte en ley con las modificaciones que figuran en el anexo de esta ley.

2. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial*.

Esta ley, que lleva el sello del Estado, se incluirá en la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarla y hacerla cumplir como Ley del Estado.

Roma, 2 de abril de 2020

MATTARELLA

CONTI, *Presidente del Consejo de Ministros*

GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto, el Guardián de los Sellos: Bonafede

ANEXO

ENMIENDAS REALIZADAS AL CONVERTIR EL DECRETO LEY N.º 3 DEL 5 DE FEBRERO DE 2020

Artículo 1:

en el apartado 3:

en la primera frase, después de la palabra: «reconocer» se inserta el siguiente texto: «automáticamente», y después de las palabras: «el tratamiento complementario» se inserta el siguiente texto: «a que se refiere el apartado 1»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

en la tercera frase, las palabras: «en cuatro plazos» se sustituirán por las siguientes: «en ocho plazos»;

en el apartado 4, las palabras: «el crédito concedido en virtud del apartado 1, a través de la institución de la que» se sustituyen por las siguientes: «el crédito acumulado como resultado de la concesión del tratamiento complementario mencionado en el apartado 1, a través de la institución compensadora de la que».

Artículo 2:

en el apartado 3:

en la primera frase, después de las palabras: «la ulterior deducción» se añaden las siguientes: «a que se refiere el apartado 1»;

en la tercera frase, las palabras: «en cuatro plazos» se sustituirán por las siguientes: «en ocho plazos».

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 2 de abril de 2020

Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A02084)

(BO Serie General núm. 91 de 6-4-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, párrafo 2, apartado q, y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47 bis del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto-Ley n.º 19 de 2020, con excepción del artículo 3, apartado 6 bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de apoyo para las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, sobre «Medidas extraordinarias y urgentes destinadas a combatir la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19 y a limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad judicial»;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Disposiciones urgentes para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, sobre «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para luchar contra la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 2 de abril de 2020

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020, publicado en el *Diario Oficial* n.º 88, de 2 de abril de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicada en el *Diario Oficial*, Serie General, n.º 21, de 27 de enero de 2020; de 30 de enero de 2020, publicada en el *Diario Oficial*, Serie General, n.º 26, de 1 de febrero de 2020; de 21 de febrero de 2020, publicada en el *Diario Oficial* n.º 44 de 22 de febrero de 2020; de los días 12 y 20 de marzo de 2020, publicada en el *Diario Oficial* n.º 73 de 20 de marzo de 2020; de los días 14 y 15 de marzo de 2020, publicada en el *Diario Oficial* n.º 74 de 21 de marzo de 2020; de 22 de marzo de 2020, publicada en el *Diario Oficial*, Serie General, n.º 75, de 22 de marzo de 2020; de 28 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 84 de 29 de marzo de 2020;

Vista la Orden n.º 6 del Comisionado Extraordinario para Situaciones de Emergencia, de 28 de marzo de 2020, relativa a las actividades fronterizas del Organismo de Aduanas y Monopolios;

Vistas las deliberaciones del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, sobre la declaración del estado de excepción en Italia durante seis meses, como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia de emisiones de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud de 11 de marzo de 2020 en la que se evaluó el brote de COVID-19 como «pandemia» en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, también a nivel internacional, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Vista la petición del Organismo de Aduanas y Monopolios de que se aceleren al máximo los procedimientos de despacho de aduanas de los bienes muebles útiles para combatir la emergencia epidemiológica mencionada;

PROMULGA

La siguiente Orden

Artículo 1.

1. Mientras dure el estado de emergencia sanitaria, la importación sin fines comerciales de los bienes muebles para luchar contra el contagio de COVID-19, incluidos los instrumentos y aparatos sanitarios y los dispositivos de ventilación, destinados a las personas a que se refiere la Orden n.º 6 del Comisionado Extraordinario para Situaciones de Emergencia, de 28 de marzo de 2020, por el COVID-19, podrá completarse con la reserva de presentar a las aduanas la autorización sanitaria de las oficinas competentes de la USMAF en un plazo de cinco días hábiles tras el envío de las mercancías.

2. A fin de garantizar la máxima rapidez de las operaciones aduaneras, el importador deberá presentar en el momento de la importación pruebas de la utilización de la reserva mencionada en el párrafo 1.

Orden 2 de abril de 2020

3. Debe garantizarse la constante trazabilidad de las mercancías importadas con arreglo al procedimiento mencionado en el párrafo 1 y no pueden ponerse en servicio antes de que la USMAF competente haya obtenido la autorización sanitaria.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 2 de abril de 2020

El Ministro: ESPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 3 de abril de 2020, Oficina de Control de Actos del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Política Social, no 565.

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 3 de abril de 2020, Oficina de Auditoría de los actos del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y Política Social, n.º 565

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 3 de abril de 2020

Nuevas medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-2019 (20A02104)

(BO Serie General núm. 91 de 6-4-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

DE ACUERDO CON EL PRESIDENTE
DE LA REGIÓN DE AMILIA-ROMAÑA

Vistos los artículos 32, 117, párrafo 2, apartado q, y 118 de la Constitución;

Visto el artículo 47 del Decreto legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, en lo que respecta a la atribución de las funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, modificado;

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto-ley n.º 19 de 2020, con excepción del artículo 3, apartado 6 bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas urgentes de apoyo para las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la situación de emergencia epidemiológica;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, sobre «Medidas extraordinarias y urgentes destinadas a combatir la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19 y a limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad judicial»;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19» y, en particular, su artículo 2, apartado 2, que establece que, a la espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado 1 y con eficacia limitada hasta ese momento, en casos de extrema necesidad y urgencia para las situaciones que se hayan producido, las medidas a que se refiere el artículo 1 podrán ser adoptadas por el Ministro de Sanidad en virtud del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 88, de 2 de abril de 2020;

Vistas las deliberaciones del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, sobre la declaración del estado de excepción en Italia durante seis meses como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó el brote de la epidemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 11 de marzo de 2020, en la que se evaluó el brote de COVID-19 como «pandemia», en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, también a nivel internacional, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Vista la carta de 3 de abril de 2020, en la que el Presidente de la región de Emilia-Romaña, debido a la situación epidemiológica específica existente sobre el terreno, considera la necesidad de medidas más restrictivas, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020;

PROMULGA
la Orden siguiente

Artículo 1. *Medidas urgentes para contener el contagio de la región de Emilia-Romaña*

1. Para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en la región de Emilia Romagna, se adoptan las siguientes medidas de contención:

a) las disposiciones del artículo 1, apartado 1, punto 2, del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 2020, abarcan todas las actividades de administración y consumo in situ y las realizadas (incluyendo asadores, freidoras, heladerías, pastelerías, pizzerías, etc.). Para todas estas actividades, solo se proporcionarán servicios de entrega, de conformidad con las disposiciones en materia de salud e higiene. Las empresas que preparan alimentos para su salida de supermercados o puntos de venta de alimentos pueden seguir trabajando, pero solo pueden vender, o bien entregarlos, alimentos preenvasados, sin ningún tipo de entrega o consumo in situ. Se suspende la actividad de administración de alimentos y bebidas, incluso cuando se realicen en relación con actividades comerciales permitidas por el Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020;

b) Las instalaciones de alojamiento hotelero, cuya actividad no se suspende en virtud del anexo 1 del Decreto del Primer Ministro, de 22 de marzo de 2020, podrán prestar servicios distintos de la recepción con fines turísticos. Las instalaciones de alojamiento al aire libre y extrahoteleras, así como «otros tipos de alojamiento», como quiera que se llamen, están sujetas a cierre. Quedan excluidas de la obligación de cierre las instalaciones de alojamiento, independientemente de su denominación, que funcionen para necesidades relacionadas con la gestión de la emergencia (por ejemplo: pernoctaciones de médicos, enfermeros y otros operadores relacionados con la gestión de la emergencia, aislamiento de los pacientes), las relacionadas con el ejercicio regular de los servicios esenciales y las que acogen a personas regularmente registradas en el momento de la entrada en vigor del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2020, por razones distintas del turismo y que no pueden regresar a sus lugares de residencia por motivos que no les son imputables o que han establecido su domicilio en esas instalaciones. Las instalaciones de alojamiento, cualquiera que sea su nombre, pueden asegurar las actividades funcionales al mantenimiento en funcionamiento de los sistemas tecnológicos que requieren un control constante o al menos periódico, el mantenimiento de las instalaciones y una vigilancia que evite la intrusión de extraños, dentro de los límites del Decreto del Primer Ministro de 22 de marzo de 2020. Dentro de las instalaciones de alojamiento (como, por ejemplo, hoteles, residencias hoteleras, agroturismos), las actividades de suministro de alimentos y bebidas sólo se permiten a los clientes que se alojan en ellas;

c) Los establecimientos de baño y sus zonas asociadas estarán cerrados al público; solo se permitirá el acceso al personal dedicado a actividades de mantenimiento y vigilancia de probada eficacia, incluidas las relativas a las zonas de concesión o asociadas;

d) Los días laborables, pre-festivos y festivos, los mercados ordinarios y extraordinarios, los mercados con categorías exclusivas de productos, los mercados y las ferias, incluidos los mercados con categorías exclusivas de productos para la venta de productos alimenticios y, más en general, los puestos destinados y utilizados para la venta de productos alimenticios, se suspenderán. También se suspende el comercio en áreas públicas en forma itinerante. Los mercados con categorías exclusivas de productos para la venta de alimentos y los puestos destinados y utilizados para la venta de alimentos no se suspenderán en el interior de estructuras cubiertas o espacios públicos cerrados, siempre que el acceso se regule de manera que se respete la distancia interpersonal de un metro. En lo que respecta a las excepciones a la prohibición de apertura de las actividades de venta al por menor establecidas en el punto 1 del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020, los establecimientos de venta medianos y grandes, así como las tiendas dentro de los centros comerciales, están cerrados los días previos a la celebración de las fiestas, con excepción de las farmacias, parafarmacias, quioscos de prensa, estancos y puntos de venta de productos alimenticios, productos de cuidado personal y de limpieza e higiene del hogar y artículos de papelería, siempre y cuando sólo se permita el acceso a las actividades mencionadas. Por lo tanto, los supermercados de los centros comerciales pueden abrir en los días previos a las fiestas sólo para la venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos, periódicos y revistas, productos alimenticios, productos de cuidado personal y de limpieza e higiene del hogar y artículos de papelería. En cualquier caso, la distancia interpersonal de un metro debe ser garantizada, también a través de la modulación de los horarios de apertura. Cualquier forma de reunión está prohibida. Con excepción de las farmacias y parafarmacias, los quioscos, los estancos (limitados a la reventa de bienes de monopolio) y las gasolineras, en los días festivos se suspenden todas las actividades de venta al por menor y al por mayor, incluida la venta de productos alimenticios, tanto en las tiendas de barrio como en las instalaciones de venta medianas y grandes, incluidas las de los centros comerciales o los centros comerciales. La venta de productos de cualquier tipo siempre está permitida cuando se entregan en el domicilio del cliente por encargo a través del comercio electrónico, la televisión y la venta por correo, la radio y el teléfono.

e) Cierre de cementerios municipales, garantizando, en todo caso, la prestación de servicios de transporte, recepción, enterramiento, incineración y cremación.

Artículo 2. *Medidas urgentes para controlar el contagio de las provincias de Rimini y Piacenza y el territorio de la capital de la Medicina y de la aldea de Ganzanigo.*

1. A fin de contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19 en las provincias de Rimini y Piacenza, así como en el municipio de Medicina y en la aldea de Ganzanigo, se adoptan las siguientes medidas de contención:

a) la suspensión de todas las actividades de producción de bienes y servicios efectuadas por personas físicas y empresas, excluidas las actividades agrícolas, de cultivo y de pesca, la industria agroalimentaria y los sectores afines;

b) por lo que se refiere a las actividades mencionadas en la letra a), se dará prioridad al personal del distrito sanitario en el que está situada la explotación para el territorio de Rimini, mientras que para el territorio de la provincia de Piacenza debe darse prioridad al personal de la misma provincia;

c) todas las actividades mencionadas en la letra a) deben, en todo caso y en cualquier caso, funcionar respetando el «Protocolo compartido para la regulación de la lucha y el control de la propagación de COVID-19 en el lugar de trabajo», firmado el 14 de marzo de 2020 entre las organizaciones patronales y los sindicatos, por invitación del Primer Ministro, del Ministro de Economía, del Ministro de Desarrollo Económico y del Ministro de Sanidad y de los interlocutores sociales, aplicando lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020;

d) las empresas de logística y almacenamiento para la gestión de productos cuya recepción, almacenamiento, transformación y expedición puedan seguir llevándose a cabo en relación con actividades o sectores relacionados con bienes esenciales enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro, de 11 de marzo de 2020, o para la venta al por menor a través de plataformas en línea;

e) las actividades a que se refiere el apartado d) deben funcionar en varios turnos, cuando no estén ya previstas, y escalonar los servicios de comedor y las pausas para el refrigerio a fin de aumentar la distancia social entre los operadores;

f) la obligación de cierre no se aplica a la producción de servicios urgentes para la vivienda y para garantizar la continuidad de las actividades permitidas (por ejemplo, fontaneros, electricistas), las esenciales para permitir la movilidad mediante el uso de vehículos de automatización (por ejemplo, mecánicos, electricistas, reparadores de neumáticos) y las instrumentales para la prestación de servicios públicos y las actividades de las administraciones públicas;

g) sólo se autoriza la venta, y los servicios conexos, de productos alimenticios, farmacias y parafarmacias, hornos, ferreterías, lavanderías, minoristas de piensos, quioscos, gasolineras de uso público, venta al por menor de equipo óptico, estancos, llenado de billetes en cajeros automáticos y oficinas de correos, transporte relacionado con el reabastecimiento de productos esenciales; la venta de productos de cualquier tipo siempre está permitida cuando se entregan en el domicilio del cliente a través del comercio electrónico, la televisión y la venta por correo, la radio y el teléfono;

h) en caso de ausencia o imposibilidad de utilizar los servicios de cajeros automáticos o de matasellos, o para el ejercicio de servicios que no puedan aplazarse y sean manifiestamente necesarios, las sucursales bancarias y de correos podrán prever la apertura extraordinaria y temporal de sus locales, restringiendo el acceso únicamente al personal estrictamente necesario y recibiendo a los clientes únicamente con cita previa, velando por el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de 14 de marzo de 2020 antes mencionado;

i) para reducir al mínimo la concentración de personas, el acceso a las instalaciones de venta y de servicios admitidas se permite únicamente para un miembro del hogar, con excepción de la necesidad de transportar con ellos menores, personas con discapacidad o de edad avanzada;

l) lo anterior está excluido de las prohibiciones antes mencionadas relativas a las actividades de los productos médicos y de seguridad social, como las unidades hospitalarias, los sanitarios o los hospitales privados;

m) se suspenden todos los centros de trabajo, excepto las obras públicas urgentes relacionadas con la protección del territorio y las relacionadas con las obras públicas de emergencia y restauración de espacios públicos;

m) las oficinas profesionales, las oficinas de patrocinio, los sindicatos y las asociaciones comerciales están cerradas al público; la actividad se lleva a cabo con métodos de trabajo ágiles y el personal admitido a trabajar en las oficinas no puede exceder el número de una unidad por cada servicio y, en cualquier caso, no más de una unidad por cada sala; a fin de garantizar el ejercicio de los servicios que no se pueden aplazar y que son de necesidad comprobada, es posible prever la apertura extraordinaria y temporal de las oficinas recibiendo a los clientes únicamente con cita previa y asegurando el cumplimiento de las disposiciones del mencionado protocolo de 14 de marzo de 2020;

n) todas las instalaciones de alojamiento, independientemente de su nombre, están cerradas; quedan excluidas de la obligación de cierre las instalaciones que funcionen para necesidades relacionadas con la gestión de la emergencia (por ejemplo: pernoctación de médicos, aislamiento de pacientes), las relacionadas con el funcionamiento regular de los servicios esenciales y las que acogen a personas regularmente registradas en el momento de la entrada en vigor de esta ley por razones distintas del turismo y que no pueden regresar a sus lugares de residencia por motivos que no les son imputables o que han establecido su domicilio en estas instalaciones;

o) las actividades funcionales para asegurar la continuidad de las actividades no suspendidas y las cadenas de suministro, así como los servicios de utilidad pública y los servicios esenciales, siguen estando siempre permitidas, previa notificación al Prefecto, en la que se indican específicamente las empresas y administraciones beneficiarias de los productos y servicios correspondientes a las actividades permitidas; el Prefecto podrá suspender dichas actividades si considera que no se dan las condiciones mencionadas en el período anterior; hasta la adopción de la medida de suspensión de la actividad, ésta se ejercerá legítimamente sobre la base de la notificación efectuada;

p) se garantiza el servicio de recogida y eliminación de residuos y el servicio de entrega a domicilio de medicamentos y alimentos para las personas en régimen de aislamiento;

q) Los parques públicos, los jardines municipales, las zonas para perros, las playas con licencia y libres, las zonas adyacentes al mar, los paseos marítimos, las zonas deportivas de libre acceso, los aseos públicos y privados de uso público y las zonas equipadas para actividades recreativas estén cerrados al público;

r) dentro del respeto de las distancias de seguridad interpersonales, están prohibidas todas las reuniones de más de dos personas.

Artículo 3. *Duración de las medidas urgentes para evitar la propagación del COVID-19*

1. Las disposiciones de la presente Orden serán efectivas a partir de la fecha de su firma hasta la adopción del siguiente Decreto del Presidente del Consejo de Ministros y, en cualquier caso, a más tardar el 13 de abril de 2020.

2. Salvo que la materia constituya una infracción penal, el incumplimiento de las medidas previstas en la presente Orden será sancionable según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 3 de abril de 2020

El Ministro de Sanidad:

ESPERANZA

El Presidente de la región Emilia-Romaña

PRESIDENTE BONACCINI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 5 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles. (Orden n.º 660). (20A02105)

(BO Serie General n.º 92 de 7-4-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil, n.º 631, de 6 de febrero de 2020; n.º 633, de 12 de febrero de 2020; n.º 635, de 13 de febrero de 2020; n.º 637, de 21 de febrero de 2020; n.º 638, de 22 de febrero de 2020; n.º 639, de 25 de febrero de 2020; n.º 640, de 27 de febrero de 2020; n.º 641, de 28 de febrero de 2020; n.º 642, de 29 de febrero de 2020; n.º 643, de 1 de marzo de 2020; n.º 644, de 4 de marzo de 2020; n.º 645, de 8 de marzo de 2020; n.º 646, de 19 de marzo de 2020; n.º 648, de 9 de marzo de 2020; n.º 650, de 15 de marzo de 2020; n.º 651, de 19 de marzo de 2020; n.º 652, de 19 de marzo de 2020; n.º 654, de 20 de marzo de 2020; n.º 655, de 25 de marzo de 2020; n.º 656, de 26 de marzo de 2020; n.º 658, de 29 de marzo de 2020, y n.º 659, de 1 de abril de 2020, sobre «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19»;

Vistos los Decretos-leyes n.º 9, de 2 de marzo de 2020; n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad epidemiológica de emergencia contra el COVID-19»;

Visto el Decreto-ley no 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 sobre las normas de desarrollo del Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Vista la disposición de los particulares a hacer donaciones que se destinarán al apoyo financiero de las familias de las personas directamente involucradas en la emergencia en cuestión y que han fallecido en el desempeño de sus funciones y actividades;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Dispone:

Artículo 1. Donaciones liberales

1. A fin de asegurar el apoyo financiero a las familias de las personas directamente involucradas en la emergencia en cuestión y que fallecieron en el ejercicio de su función y actividades debido al coronavirus, el Departamento de Protección Civil está autorizado a recibir recursos financieros provenientes de donaciones para el propósito expresamente concretado por el donante, que se depositarán en una cuenta bancaria especial, abierta de conformidad con el párrafo 1 del artículo 99 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

2. En un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 12 de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, se determinan las modalidades de gestión de los recursos mencionados, así como los métodos para identificar a los beneficiarios y desembolsar las sumas.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 5 de abril de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

CORRECCIÓN DE ERRATAS

Comunicado sobre la Orden del 3 de abril de 2020, del Ministerio de Salud sobre: «Otras medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19» (Orden publicada en el BO Serie General núm. 91, de 6 de abril de 2020) (20A02129)

(BO Serie General n.º 92 de 7-4-2020)

En la Orden indicada en el epígrafe, publicado en la citado *Boletín Oficial*, en la página 15, primera columna, del artículo 1, párrafo 1, después de la letra e), se quiere informar de lo siguiente: «f) se autoriza únicamente la venta, en territorio nacional y extranjero, de las existencias de las actividades comerciales ya suspendidas, con la utilización de personal en labores ágiles o, en su caso, la presencia, con arreglo a las disposiciones organizativas establecidas en el Protocolo regulador de 14 de marzo de 2020.»

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

Decreto-ley n.º 22 de 8 de abril de 2020

Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y la celebración de los exámenes de Estado (20G00042) (BO Serie General núm. 93 de 08-04-2020)

En vigor en: 9-4-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución,

Visto el Decreto-ley n.º 1, de 9 de enero de 2020, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 12, de 5 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020,

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de contener los efectos negativos de las emergencias epizootiológicas en el sistema escolar, previendo medidas extraordinarias en relación con la conclusión del curso escolar 2019/2020 y el inicio ordenado del curso escolar 2020/2021, y acelerando y simplificando las fases del procedimiento para las medidas que son competencia del Ministerio de Educación;

También considera necesario prever medidas excepcionales en lo que respecta a la realización de exámenes del estado de la calificación para el ejercicio de las profesiones, así como garantizar la continuidad, incluso en caso de emergencia epidemiológica, de las actividades de formación de las Universidades, incluidas las actividades prácticas y de pasantía;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 6 de abril de 2020,

A propuesta del Primer Ministro, del Ministro de Educación y del Ministro de Universidades e Investigación, de acuerdo con los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Justicia, Asuntos Económicos y Hacienda y Administraciones Públicas;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Medidas urgentes para exámenes públicos y evaluación periódica del curso escolar 2019/2020*

1. Con uno o más autos del Ministro de Educación, podrán adoptarse, para el curso escolar 2019/2020, medidas específicas relativas a la evaluación de los alumnos y a la realización de los exámenes de la primera y segunda fases de la educación, en los casos y con los límites establecidos en los apartados siguientes.

2. En las ordenanzas a que se refiere el párrafo 1 se definirán las estrategias y modalidades para la posible integración y recuperación de los aprendizajes relativos al año escolar

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

2019/2020 durante el siguiente año escolar, a partir del 1.º de septiembre de 2020, como actividad docente ordinaria. La posible integración y recuperación del aprendizaje a que se hace referencia en el primer período tendrá en cuenta las necesidades específicas de los alumnos de las clases de primer y segundo ciclo de todos los ciclos de enseñanza, tomando como referencia el logro de las competencias a que se refieren las directrices nacionales para los programas de estudios de preescolar y primer ciclo, las directrices nacionales para las escuelas secundarias y las directrices para las escuelas técnicas y profesionales.

3. En caso de que las actividades de enseñanza de las instituciones del sistema nacional de educación se retiren en presencia, a más tardar, el 18 de mayo de 2020, y si los exámenes se realizan en presencia, las órdenes a que se refiere el apartado 1 cubrirán:

a) las condiciones de admisión en la clase siguiente para los centros de enseñanza secundaria, teniendo en cuenta la posible recuperación del aprendizaje a que se refiere el apartado 2 y, en cualquier caso, el proceso de aprendizaje y los resultados de aprendizaje obtenidos sobre la base de la planificación llevada a cabo, no obstante lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 1 y 6 del Decreto Legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017, y en el artículo 4, apartado 5, y 6 del Decreto del Presidente de la República n.º 122, de 22 de junio de 2009;

b) la prueba del examen final por Estado de la primera fase de la educación, incluida la eliminación de uno o varios de ellos y la forma en que se procederá a la votación final, con disposiciones específicas para los candidatos que sean objeto de disposiciones específicas, salvaguardando la regularidad del examen de los candidatos internos, no obstante lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017;

c) las modalidades de constitución y de nombramiento de los comités, que prevean su composición con los Comisarios exclusivamente del centro de enseñanza, con una presidencia externa para el último examen de Estado de la segunda fase de educación, no obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017;

d) las pruebas del examen final de Estado del segundo ciclo, previendo además la sustitución de la segunda prueba nacional por una prueba preparada por la comisión de examen individual, de manera que esta prueba se adhiera a las actividades educativas efectivamente realizadas durante el año escolar sobre las materias específicas del curso, sobre la base de criterios del Ministerio de Educación que garanticen la uniformidad, no obstante lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017

4. En caso de que no se reanude la actividad docente en presencia de las instituciones del sistema educativo nacional a más tardar el 18 de mayo de 2020, o por motivos de salud, además de las medidas a que se refiere el párrafo 3, las ordenanzas a que se refiere el párrafo 1 regirán, en la medida en que sean compatibles:

a) el procedimiento, incluidas las acciones telemáticas, para la evaluación final de los alumnos, incluidas las votaciones definitivas, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017 y en el artículo 4 del Decreto Presidencial n.º 122 de 2009;

b) la sustitución del examen final de Estado del primer ciclo de enseñanza por la evaluación final por el consejo de clase, que también tiene en cuenta el trabajo del candidato, tal como se define en la misma ordenanza, así como los procedimientos y criterios para la concesión del voto final, por disposiciones específicas para los candidatos privados, salvaguardando la homogeneidad del examen de los candidatos internos, en derogación de los artículos 8 y 10 del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017;

c) la eliminación de las pruebas escritas y su sustitución por una entrevista única, articulando sus contenidos, incluidos los métodos telemáticos y la puntuación para garantizar la exhaustividad e idoneidad de la evaluación, y dictando disposiciones específicas para los candidatos externos, para el examen final de estado del segundo ciclo de la enseñanza, en derogación de los artículos 17 y 18 del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017;

d) la revisión, dentro de los límites de los recursos financieros disponibles con arreglo a la legislación vigente, de los criterios de adjudicación de la excelencia y del premio correspondiente, en particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º

262, de 29 de diciembre de 2007, con el fin de proteger toda la valorización de la excelencia teniendo en cuenta las medidas adoptadas en virtud del apartado 3.

5. Las medidas a que se refiere el presente artículo preverán formas específicas de adaptación a los estudiantes con discapacidades y trastornos específicos del aprendizaje y otras necesidades educativas especiales.

6. En cualquier caso, a efectos de la admisión de candidatos a un examen de Estado en el curso escolar 2019/2020, no se aplicarán los requisitos establecidos en los artículos 5 párrafo 1, 6, 7 párrafo 4, 10 párrafo 6, 13 párrafo 2 y 14 párrafo 3, última fase, del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017. Sin perjuicio de lo establecido en la primera frase, en las últimas elecciones y en la integración de los puntos a que se refiere el artículo 18, apartado 5, del mencionado Decreto Legislativo, incluso como excepción a los requisitos que en él se establecen, se tendrá en cuenta el proceso de formación y los resultados del aprendizaje obtenidos en función de la planificación realizada. La experiencia adquirida con las trayectorias transversales y de orientación forma parte, sin embargo, de la entrevista contemplada en el artículo 17, apartado 9, del Decreto Legislativo n.º 62/2017.

7. Los candidatos externos realizarán los exámenes preliminares a que se refiere el artículo 14, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 62 de 2017 al término de la emergencia epidemiológica y apoyarán el examen final del segundo ciclo del segundo ciclo durante la sesión extraordinaria a que se refiere el artículo 17, apartado 11, de dicho Decreto Legislativo. El diseño del examen de Estado para los candidatos externos se corresponde con el previsto para los candidatos internos mediante las órdenes a que se refiere el apartado 1.

8. El Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, previa consulta al Ministro de Educación, podrá dictar por decreto disposiciones específicas para adaptar la aplicación de las ordenanzas a que se refiere el presente artículo a las particularidades del sistema educativo italiano en el mundo a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 64, de 13 de abril de 2017, teniendo en cuenta también la evolución de la pandemia en los distintos países extranjeros en que funcionan las instituciones educativas relacionadas con ella.

9. Las medidas a que se refiere el presente artículo deben garantizar la ausencia de nuevas cargas o el aumento de las cargas para el primer ciclo de enseñanza y, para el segundo ciclo, el límite de gastos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley n.º 11 de enero de 2007 n.º 1, complementado por el párrafo 3 del artículo 1 del Decreto-Ley n.º 147 de 7 de septiembre de 2007, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 176 de 25 de octubre de 2007, y reducido por el párrafo 2 del artículo 18 del Decreto-Ley n.º 104 de 12 de septiembre de 2013, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 128 de 8 de noviembre de 2013. Por decreto del Ministro de Educación, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, al final de los exámenes de Estado, se establece el importe de los ahorros realizados en relación con el límite de gasto mencionado. Los preparativos son muy versátiles, ya que en el momento de la entrada en vigor del Estado, se han ido acumulando en el fondo para el funcionamiento del artículo 1, coma 601, de la ley del 26 de diciembre de 2006, n.º 296, en el saldo del endeudamiento neto. El Ministro de Economía y Finanzas está autorizado a hacer los cambios presupuestarios necesarios mediante sus propios decretos.

Artículo 2. *Medidas urgentes para el inicio ordenado del curso escolar 2020/2021*

1. Con una o más ordenanzas del Ministro de Educación, previa consulta con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Administración Pública, para el inicio ordenado del año escolar 2020/2021, se adoptan medidas, también en derogación de las disposiciones vigentes:

a) La definición de la fecha de inicio de las clases para el curso escolar 2020/2021, de acuerdo con la Conferencia Estado-Regiones, teniendo también en cuenta la posible necesidad de recuperación del aprendizaje como actividad docente ordinaria y la finalización de los procedimientos para el inicio del curso escolar;

b) a la adaptación y modificación de los aspectos procedimentales y de los plazos de entrada en servicio, que deberán completarse en cualquier caso antes del 15 de septiembre

de 2020, así como de los aspectos procedimentales y de los plazos relativos a las utilizaciones, cesiones provisionales y cesiones de contratos de duración determinada, también como excepción al plazo para la conclusión de los mismos previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 4 del Decreto-Ley n.º 255 de 3 de julio de 2001, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 333 de 20 de agosto de 2001, sin perjuicio del cumplimiento de las limitaciones de permanencia en la sede social previstas en las disposiciones vigentes y de las facultades de contratación disponibles;

c) en el contexto de la continuación ordenada de la actividad del sistema italiano de formación en el mundo al que se refiere el Decreto Legislativo n.º 64, de 13 de abril de 2017, que, cuando algunas de las listas mencionadas en el Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, de 15 de julio de 2019, n.º 1084, en su versión modificada, solo se han agotado para el curso escolar 2020/2021, están en vigor para las correspondientes listas establecidas en los Decretos del Ministerio de Asuntos Exteriores de 9 de agosto de 2013, n.º 4055 y n.º 4944, de 25 de noviembre de 2013, en su versión modificada posteriormente, relativos a la aprobación de las listas de clasificación finales para la evaluación de lenguas, de modo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, a partir de las listas mencionadas, también para zonas lingüísticas similares y para clases similares de competencia, de conformidad con el artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 64, de 13 de abril de 2017, pueda hacer asignaciones temporales para un año;

d) a la posible confirmación, al producirse la condición a que se refiere el párrafo 4 del artículo 1, para el año escolar 2020/2021, de los libros de texto adoptados para el año escolar en curso, como excepción a lo dispuesto en los artículos 151, párrafo 1, y 188, párrafo 1, del Decreto Legislativo N.º 297, de 16 de abril de 1994.

2. Por lo que se refiere a las actividades del sistema italiano de formación en el mundo al que se refiere el Decreto Legislativo n.º 64, de 13 de abril de 2017, los autos del Ministro de Educación mencionados en el apartado 1 se aprobarán de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional.

3. A fin de suspender las actividades de enseñanza en caso de emergencia epidemiológica, el personal docente garantizará en cualquier caso la enseñanza a distancia mediante herramientas informáticas o tecnológicas. El trabajo y las tareas conexas de los responsables educativos y del personal del centro escolar, determinados por el marco contractual y reglamentario vigente, sin perjuicio de lo establecido en la primera frase y en el artículo 87 del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, también podrán tener lugar en acuerdos de trabajo inteligente, incluso a través de equipos informáticos y conexiones telefónicas y comunicaciones electrónicas, a fin de contener cualquier propagación de la infección.

4. Las modalidades de establecimiento de las clasificaciones provinciales de suplentes a que se refiere el párrafo 6-bis del artículo 4 de la Ley n.º 124, de 3 de mayo de 1999, y de establecimiento de las clasificaciones de escuelas a que se refieren los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 4 de la misma ley, se aplicarán en el año escolar 2020/2021 para explicar la eficacia de la adjudicación de suplentes a partir del año escolar 2021/2022. Por consiguiente, en el año escolar 2020/2021, siguen siendo válidas las clasificaciones escolares actualmente en vigor, incluidas las listas adicionales conexas, establecidas en el Decreto del Ministro de Educación, Universidad e Investigación de 3 de junio de 2015, en su forma enmendada, que se han de rellenar, para la ventana de inserción para el año escolar 2020/21, a más tardar el 31 de agosto de 2020, también para las asignaturas que sólo tienen el título de especialización en apoyo. La actualización de las listas de clasificación a que se refiere el apartado c) del párrafo 605 del artículo 1 de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006, tiene lugar en el año escolar 2020/2021, para explicar la eficacia para los tres años siguientes, a partir del año escolar 2021/2022.

5. En relación con el período de formación y ensayo del personal docente y educativo, exclusivamente para el curso escolar 2019/2020, las actividades de verificación realizadas por los gestores técnicos, previstas en caso de repetición de un período de prueba en el sentido del artículo 1, apartado 119, de la Ley n.º 107, de 13 de julio de 2015, si no se han realizado a más tardar el 15 de mayo de 2020, serán sustituidas por un dictamen consultivo

emitido por el director técnico en el comité de evaluación contemplado en el artículo 1, apartado 117, de dicha Ley.

6. Durante todo el curso escolar 2019/2020, se suspenderán las excursiones, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las excursiones, programados por los centros de enseñanza de cualquier escala y grado.

Artículo 3. *Medidas urgentes para la pronta adopción de medidas por parte del Ministerio de Educación*

1. Con efectos a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta la expiración del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 233, de 30 de junio de 1999, el Consejo Superior de Educación/CSPI emitirá su dictamen en un plazo de siete días a partir de la solicitud del Ministro de Educación. Transcurrido ese plazo de siete días, podrá prescindirse del dictamen.

2. En lo que respecta a las medidas ya notificadas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 233, de 30 de junio de 1999, a partir de la resolución del estado de emergencia, respecto del cual aún no se ha emitido el dictamen y no ha expirado el plazo para hacerlo, el plazo mencionado en el apartado 1 comenzará a correr a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 4. *Suspensión de las pruebas de competencia para el acceso al servicio público*

1. La suspensión del procedimiento de insolvencia para acceder a la función pública mencionada en el artículo 87, apartado 5, primera frase, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se refiere exclusivamente a la realización de las pruebas de competencia de los mismos procedimientos.

Artículo 5. *Suspensión del procedimiento de insolvencia y reconocimiento para el acceso a las profesiones supervisadas por el Ministerio de Justicia*

1. Las disposiciones de la primera frase del párrafo 5 del artículo 87 del Decreto Ley N.º 18, de 17 de marzo de 2020, se aplican, en la medida en que sean compatibles, también a los procedimientos de insolvencia previstos en los sistemas jurídicos de las profesiones reguladas sujetas a la supervisión del Ministerio de Justicia y a los exámenes de calificación para el acceso a las mismas profesiones, incluidas las medidas compensatorias para el reconocimiento de las calificaciones profesionales obtenidas en el extranjero.

Artículo 6. *Medidas urgentes para la realización de exámenes de cualificaciones profesionales para el ejercicio de profesiones y cursos de formación profesional*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, si es necesario en relación con la continuación del estado de emergencia, se podrán definir uno o más decretos del Ministro de Universidad e Investigación, también en derogación de las disposiciones reglamentarias vigentes y, en todo caso, de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 6 de noviembre de 2007, n. 206, en lo que respecta al reconocimiento de las calificaciones profesionales, la organización y las modalidades del primer y segundo período de sesiones del año 2020 de los exámenes estatales para la autorización del ejercicio de las profesiones reglamentadas de conformidad con el Decreto Presidencial n. 328, de 5 de junio de 2001, de las profesiones de odontólogo, farmacéutico, veterinario, tecnólogo de alimentos, contador y experto en contabilidad, así como las pruebas adicionales para la autorización del ejercicio de la auditoría reglamentaria.

2. En los decretos mencionados en el párrafo 1 también se podrán determinar formas de llevar a cabo actividades distintas de las ordinarias, incluida la enseñanza a distancia, para las actividades prácticas o las pasantías previstas para la calificación para el ejercicio de las profesiones a que se refiere el párrafo 1, así como las previstas en el marco del sis-

tema educativo actual de los cursos de estudio, o posteriores a la obtención de la calificación, aunque tengan por objeto la obtención de la calificación profesional.

3. El período de prácticas de seis meses de duración, contemplado en el artículo 41 de la Ley n.º 247, de 31 de diciembre de 2012, dentro del cual el período de suspensión de las audiencias como consecuencia de la emergencia epidemiológica resultante de la propagación del COVID-19 debe considerarse también positivo, incluso si el becario no asistió al número mínimo de audiencias previstas en el artículo 8, apartado 4, del Decreto n.º 70 del Ministro de Justicia de 17 de marzo de 2016. La duración de las prácticas profesionales mencionadas en el capítulo I del título IV de la Ley n.º 247, de 31 de diciembre de 2012, quedará reducida a 16 meses en el caso de los becarios que hayan obtenido el título de licenciado en Derecho en la sesión a que se refiere el artículo 101, apartado 1, primera frase, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020. Durante el período de suspensión de las audiencias debido a la emergencia epidemiológica debida a la propagación del COVID-19, todas las actividades de formación de los períodos de prácticas a que se refiere el artículo 73 del Decreto Ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013, quedarán suspendidas en las oficinas judiciales. El Ministro de Justicia establecerá en su propio decreto todos los instrumentos necesarios para la continuación de las actividades de formación a distancia durante ese período de suspensión.

4 A fin de cumplir los requisitos necesarios para participar en los exámenes de Estado para el ejercicio de una profesión distinta de las mencionadas en los párrafos 1 y 3, sólo para las sesiones de examen en las que sea pertinente el período comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y el fin del estado de emergencia resuelto por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, las administraciones encargadas de organizar los exámenes de Estado podrán prescindir de este plazo, como excepción a las disposiciones vigentes, para permitir el reconocimiento de los requisitos anteriores y la admisión de los candidatos que hayan obtenido su título en la sesión a que se refiere la primera frase del párrafo 1 del artículo 101 del Decreto-Ley n.º 17 de marzo de 2020. n.18.

Artículo 7. *Medidas urgentes para garantizar la continuidad de la gestión de las universidades e instituciones de enseñanza superior en el ámbito de la música y la danza*

1. No obstante lo dispuesto en los estatutos de las universidades y de las instituciones de música y de danza, a las que se hace referencia en la Ley n.º 508, de 21 de diciembre de 1999, los procedimientos electorales para la renovación de dichos órganos, que estén pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, o que vayan a tener lugar durante el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, quedarán suspendidos hasta que se mantenga el estado de emergencia. Mientras dure el estado de emergencia, en caso de imposibilidad o incumplimiento por parte de los órganos jurisdiccionales que hayan tenido lugar después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, la sustitución designada por la ley o por los estatutos sustituirá al funcionario o, en su defecto, a los profesores más antiguos de las estructuras de que se trate. Las personas que, en cualquier caso, lleven a cabo, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las funciones de los organismos mencionados en la primera frase o de las que hayan pasado el segundo período continuarán en el cargo hasta que los nuevos órganos acepten, incluso, en su caso, mediante una excepción a las duraciones establecidas para cada término por el artículo 2 de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, y por el artículo 4 del Decreto del Presidente de la República n.º 132, de 28 de febrero de 2003, así como por disposiciones legales o estatutarias que limiten sus funciones. Al final del estado de emergencia, las instituciones velarán por que los actos relativos a los procedimientos electorales y su conducta se desarrollen dentro de los plazos establecidos en el Estatuto y el Reglamento.

Artículo 8. *Cláusulas de salvaguardia e invariables*

1. Las disposiciones del presente Decreto serán aplicables en las regiones con estatuto especial y en las provincias autónomas de Trento y Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

2. Las administraciones afectadas velarán por que el presente Decreto se aplique en el marco de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente y, en cualquier caso, sin nuevos gastos o con un aumento del gasto público.

Artículo 9. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá al Parlamento para su conversión en ley.

Este decreto, provisto del sello oficial, se añadirá a la colección oficial de actos reglamentarios de la República Italiana. La obligación impuesta a toda persona interesada de respetarla y de velar por su observancia.

Hecho en Roma, el 8 de abril de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

AZZOLINA, *Ministro de Educación*

MANFREDI, *Ministra de Universidades investigación*

DI MAIO, *Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional*

BONAFEDE, *Ministro de Justicia*

GUALTIERI, *ministro de Economía y Finanzas*

DADONE, *Ministro de Administración Pública*

Visto por el Guardián de los Sellos: BONAFEDE

(*)

Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020

Medidas urgentes en relación con el acceso a los créditos y a los requisitos fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, salud y actividades laborales, ampliación de plazos administrativos y de procedimiento (20G00043)

(BO Serie General núm 94 de 8-4-2020)

En vigor el 9-4-2020

CAPÍTULO I

ACCESO AL CRÉDITO PARA LAS EMPRESAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución;

Visto el Decreto Legislativo n.º 143, de 31 de marzo de 1998;

Visto el Decreto Ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado con modificaciones, por el artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, posteriormente modificado y completado;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convalidado con modificaciones, por el artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020;

Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2020, por la que se establece un marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para apoyar la economía en el actual periodo de emergencia relacionado con la COVID-19;

Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 3 de abril de 2020, por la que se modifica el Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para apoyar la economía de la actual situación de emergencia respecto de la COVID-19;

Teniendo en cuenta la necesidad y la urgencia excepcionales de mitigar los efectos negativos de la situación de emergencia epidemiológica sobre el tejido socioeconómico nacional en relación con la COVID-19, previendo medidas para apoyar la liquidez de las empresas y la cobertura de los riesgos de mercado que sean particularmente significativos;

Considerando, en este sentido, la necesidad de reforzar el apoyo a la exportación y a la internalización de las empresas mediante la adopción del mecanismo de asunción directa por parte del Estado de una parte preponderante de los compromisos derivados de la actividad aseguradora de SACE S.p. A. para los riesgos definidos como no comerciales de acuerdo con la legislación de la Unión Europea;

Considerando la necesidad, habida cuenta de las importantes repercusiones económicas de la emergencia sanitaria, de establecer medidas específicas para el año 2020 para la concesión de la garantía estatal a las transacciones de exportación en determinados sectores;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Considerando, por otra parte, que, en virtud de la especialización adquirida en la evaluación de la solvencia crediticia de las explotaciones y de los riesgos, y al determinar el precio apropiado de las garantías, SACE S.p. A. parece ser la entidad adecuada para desempeñar la función de concesión de garantías, de conformidad con el régimen establecido en la Comunicación de la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020, ampliando, mediante la concesión de la garantía estatal sobre los compromisos asumidos por ella, la capacidad financiera para ofrecer garantías de crédito y cubrir los riesgos de mercado;

Vistas las deliberaciones del Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2020, mediante las cuales se autorizó al Gobierno a aplicar el informe al Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, de la Ley n.º 243, de 24 de diciembre de 2012, de apartarse y actualizar el plan de retorno al objetivo a medio plazo de abordar las necesidades sanitarias y socioeconómicas derivadas de la emergencia epidemiológica de la COVID-19;

Además, la extraordinaria necesidad y urgencia de prever medidas de continuidad de la actividad, cumplimiento fiscal y contable, poderes especiales en ámbitos de relevancia estratégica, calendario y cuestiones sanitarias;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 6 de abril de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, de Interior, Justicia, Defensa, Desarrollo Económico, Políticas Agrícolas, Alimenticias y Forestales, Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar, Infraestructura y Transporte, las Políticas Laborales y Sociales, para los Bienes y Actividades Culturales y el Turismo, la Salud, la Innovación Tecnológica y la Digitalización, para la Administración Pública, los Asuntos Regionales y la Autonomía, para el Sur y la Cohesión Territorial, para las Política Juvenil y el Deporte, para la Igualdad de Oportunidades y los Asuntos Familiares y Europeos;

EMANA

el siguiente Decreto-ley:

Art. 1. (Medidas temporales de apoyo a la liquidez de la empresa)

1. A fin de garantizar la liquidez necesaria para las empresas con sede en Italia, afectadas por la epidemia de COVID-19, distinta de los bancos y otras entidades autorizadas a ejecutar el crédito, SACE S.p. A. concederá garantías, hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales europeas y con los criterios y condiciones establecidos en los apartados 2 a 11, para los bancos, las instituciones financieras nacionales e internacionales y otras entidades autorizadas a efectuar el crédito en Italia, para su financiación, en cualquier forma. Los compromisos contraídos por SACE S.p. A. de conformidad con el presente apartado no superarán un importe total de hasta 200 millones de euros, de los cuales al menos 30 millones se destinarán al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, incluidos los trabajadores por cuenta propia y las profesionales liberales registrados a efectos del IVA, que hayan utilizado plenamente su acceso al Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662 de 23 de diciembre de 1996.

2. Las garantías a que se refiere el apartado 1 se concederán en las siguientes condiciones:

a) la garantía se expedirá, a más tardar, el 31 de diciembre de 2020 para la financiación no superior a 6 años, con posibilidad de que las empresas utilicen un período de carencia de hasta 24 meses;

b) desde el 31 de diciembre de 2019, la al 31 de diciembre de 2019 la empresa beneficiaria no entraba en la categoría de empresas en crisis en el sentido del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, el Reglamento (UE) n.º 702/2014, de 25 de junio de 2014, y el Reglamento (UE) n.º 1388/2014, de 16 de diciembre de 2014, y al 29 de febrero de 2020 no estaba incluida entre las exposiciones deterioradas del sistema bancario, según se definen en la legislación europea;

c) el importe del préstamo garantizado no superará el mayor de los importes siguientes:

1) el 25 por ciento del volumen de negocios anual de la empresa en 2019, tal y como se indica en el balance o en la declaración fiscal;

2) dos veces los costes del personal de la empresa en 2019, tal como se indica en el presupuesto o mediante datos certificados, si la empresa no aprobó el presupuesto; cuando la empresa haya iniciado sus actividades después del 31 de diciembre de 2018, se hará referencia a los costes de personal previstos para los dos primeros años de actividad, según documentación presentada por el representante legal de la empresa;

d) la garantía, en representación solidaria entre fiador y garantizada en caso de impago de fondos, cubre:

1) 90 % del importe de la financiación para las empresas con menos de 5000 empleados en Italia y un valor de facturación de hasta 1,5 millones de euros;

2) 80 % del importe de financiación para las empresas con un valor de facturación entre 1,5 y 5 millones de euros o más de 5000 empleados en Italia;

3) 70 % para las empresas con un valor de facturación superior a 5 millones de euros;

e) los cánones anuales que deberán pagar las empresas por la emisión de la garantía serán los siguientes:

1) para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, los pagos se efectuarán por el importe garantizado de 25 puntos básicos durante el primer año, 50 puntos básicos durante el segundo y tercer año, 100 puntos básicos durante el cuarto, quinto y sexto años;

2) para la financiación de empresas que no sean pequeñas y medianas empresas, en relación con el importe garantizado, se abonarán 50 puntos básicos durante el primer año, 100 puntos básicos durante el segundo y tercer año, 200 puntos básicos en el cuarto, quinto y sexto años;

f) la garantía esté a primera petición, explícita, irrevocable y se ajuste a los requisitos de la legislación en materia de supervisión prudencial para reducir mejor el riesgo;

g) la garantía cubrirá la nueva financiación concedida a la empresa después de la entrada en vigor del presente Decreto, en concepto de principal, intereses y cargas accesorias hasta el importe máximo garantizado;

h) los cánones deben limitarse a la recuperación de los costos y el costo de la financiación cubierta por la garantía debe ser inferior al costo que habría exigido el prestamista o los prestamistas para las operaciones con las mismas características pero sin la garantía, según lo documentado y certificado por el representante legal de los prestamistas. Este menor costo debe ser por lo menos igual a la diferencia entre el costo que habría requerido el prestamista o prestamistas para las transacciones con las mismas características pero sin la garantía, según lo documentado y certificado por el representante legal de los prestamistas mencionados, y el costo efectivamente aplicado a la empresa;

i) la empresa beneficiaria de la garantía se compromete a no aprobar la distribución de dividendos o la recompra de acciones durante el año 2020, así como cualquier otra empresa establecida en Italia que forme parte del mismo grupo al que pertenece la primera;

l) la empresa beneficiaria de la garantía se compromete a gestionar los niveles de empleo a través de acuerdos sindicales;

m) el prestamista deberá demostrar que, tras la concesión de la financiación garantizada, el importe total de las exposiciones frente a la entidad financiada es superior al importe de las exposiciones mantenidas en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, ajustado por reducciones en las exposiciones entre las dos fechas resultantes del reglamento contractual establecido entre las partes antes de la entrada en vigor del presente Decreto;

n) la financiación cubierta por la garantía debe asignarse para apoyar los costes de personal, las inversiones o el capital de explotación empleados en centrales de producción y en actividades empresariales que se encuentren en Italia, documentadas y certificadas por el representante legal de la empresa beneficiaria.

3. A efectos de determinar el límite de importe garantizado contemplado en el apartado 2, letra c), se hará referencia al valor del volumen de negocios en Italia y a los gastos de personal contraídos en Italia por la empresa o en base consolidada cuando la empresa pertenezca a un grupo. La empresa solicitante está obligada a notificar dicho valor al banco financiero. A efectos de la verificación de dicho límite, cuando la misma empresa sea beneficiaria de más de un préstamo cubierto por la garantía contemplada en el presente artículo o de otra garantía pública, se sumarán los importes correspondientes. Cuando la misma empresa o el mismo grupo que el primero formen parte de un grupo, sean beneficiarios de más de una de las financiaciones concedidas por la garantía a que se refiere el apartado 1, se sumarán los importes correspondientes.

4. A efectos de la determinación del porcentaje de garantía contemplado en el apartado 2, letra d), se hará referencia al valor consolidado sobre la base del volumen de negocios y de los gastos del personal del grupo, cuando la empresa beneficiaria forme parte de un grupo. La empresa solicitante está obligada a notificar dicho valor al banco financiero. Los porcentajes contemplados en el apartado 2, letra d), se aplicarán al importe restante pagadero en caso de amortización progresiva de la financiación.

5. Por lo que se refiere a las obligaciones de SACE S.p. A derivadas de las garantías contempladas en el apartado 1, se concede la garantía del Estado a primera instancia y sin recurso, cuyo funcionamiento estará registrado por SACE SpA en régimen de gestión separada. La garantía estatal será explícita, incondicional e irrevocable y se extenderá al reembolso del principal, al pago de intereses y a cualesquiera otros gastos accesorios deducidos los gastos por las mismas garantías. SACE S.p. A. también lleva a cabo en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas las actividades relacionadas con la ejecución y la recuperación de créditos, que también pueden delegar en bancos, instituciones financieras nacionales e internacionales y otras entidades autorizadas para efectuar el crédito en Italia. SACE SpA opera con la diligencia profesional debida. Por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, se podrán dar directrices a la SACE S.p. A. sobre la gestión de la actividad de emisión de garantías y sobre la verificación, a efectos de la ejecución de la garantía del Estado, del cumplimiento de las directrices anteriores y de los criterios y condiciones previstos en el presente artículo.

6. En el caso de las garantías relativas a la financiación de empresas de menos de 5000 empleados en Italia y cuyo volumen de negocios sea inferior a 1,5 millones de euros, sobre la base de los datos presupuestarios resultantes o de datos certificados con referencia a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, si la empresa no ha aprobado el presupuesto, se aplicará el siguiente procedimiento simplificado, según se detalla en el plan de procedimiento y documentación de SACE S.p. A., sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9:

a) la empresa de que se trate para proporcionar financiación garantizada por SACE S.p. A presentará a un proveedor de fondos, que podrá funcionar y, en su caso, también de forma coordinada con otros proveedores de fondos, la solicitud de financiación garantizada por el Estado;

b) en caso de resultado positivo de la decisión de conceder la financiación por las entidades antes mencionadas, este último remitirá la solicitud de liberación de la garantía a SACE S.p. A. y este último proceso, verificando el resultado positivo del proceso de toma de decisiones del proveedor de fondos y emitiendo un identificador único de financiación y garantía;

c) el prestamista procede a la concesión de la financiación subvencionada por la garantía concedida por SACE S.p. A.

7. Cuando la empresa beneficiaria tenga empleados o volúmenes de negocios superiores a los umbrales a que se refiere el apartado 6, la garantía y el código único correspondientes estarán también sujetos a la decisión del Ministro de Economía y Finanzas, previa consulta al Ministerio de Desarrollo Económico, adoptada sobre la base de la investigación presentada por SACE S.p. A., teniendo en cuenta el papel de la empresa beneficiaria de la garantía en los siguientes ámbitos y perfiles en Italia:

- a) contribución al desarrollo tecnológico;
- b) pertenecientes a la red logística y a los suministros;
- c) impacto crítico y estratégico en materia de infraestructura;
- d) impacto en los niveles de empleo y en el mercado laboral;
- e) Peso específico dentro de una cadena de producción estratégica.

8. Mediante el Decreto mencionado en el apartado 7, los porcentajes a que se refiere el apartado 2, letra d), podrán aumentarse hasta el límite del porcentaje inmediatamente superior al previsto en el mismo, con sujeción a compromisos y condiciones específicos por parte de la empresa beneficiaria indicados en la decisión, en relación con las zonas y perfiles mencionados en el apartado 7.

9. Los contribuidores presentarán un informe periódico a SACE S.p. A. con el contenido, la frecuencia y las modalidades especificadas por esta última, a fin de verificar el cumplimiento por parte de las entidades financiadas y por los contribuidores de los compromisos y en las condiciones establecidas en el presente artículo. SACE S.p. A. informa regularmente al Ministerio de Economía y Finanzas.

10. Por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, podrán regularse los procedimientos de aplicación y funcionamiento ulteriores, así como los elementos y requisitos adicionales para la ejecución de las operaciones mencionadas en los apartados 1 a 9.

11. En caso de que se introdujeran modificaciones en la Comunicación de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2020, por la que se establece un marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para apoyar la economía en el marco de la actual situación de emergencia de la COVID-19, las condiciones y los requisitos establecidos en los apartados 2 a 8 podrán adaptarse en consecuencia mediante decreto del Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico.

12. La eficacia de los apartados 1 a 9 estará supeditada a la aprobación de la Comisión Europea con arreglo al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

13. Sin perjuicio del límite máximo global a que se refiere el apartado 1, un decreto del Ministro de Economía y Finanzas podrá, de conformidad con la legislación de la Unión Europea, conceder una garantía del Estado sobre las exposiciones asumidas o por asumir por la *Cassa Depositi e Prestiti* S.p. A. (CDP S.p. A.) antes del 31 de diciembre de 2020 que se deriven de garantías, incluso en forma de garantías de primera pérdida, sobre carteras de préstamos concedidos, en cualquier forma, por bancos y otras entidades autorizadas a conceder créditos en Italia a empresas radicadas en Italia que hayan sufrido una reducción del volumen de negocios como consecuencia de la emergencia epidemiológica de COVID-19 y que prevean procedimientos que garanticen la concesión por parte de los prestamistas de nuevos préstamos en función del importe del capital reglamentario liberado como consecuencia de las garantías. La garantía es a primer requerimiento, incondicional, explícita, irrevocable y cumple con los requisitos de las normas de supervisión prudencial para mitigar mejor el riesgo.

14. Un fondo destinado a cubrir las garantías concedidas en virtud de los apartados 5 y 13 y las concedidas en virtud del artículo 6, apartado 14 bis, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, con una dotación inicial de 1.000 millones de euros para el año 2020, se constituirá dentro del estado de previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Los recursos disponibles en la cuenta especial prevista en el artículo 37, apartado 6, del Decreto-ley n.º 66, de 24 de abril de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 89, de 23 de junio de 2014, se abonarán al presupuesto del Estado por un importe equivalente. Se autorizará la apertura de una cuenta corriente central específica de tesorería para la gestión del Fondo.

Art. 2. *(Medidas para apoyar la exportación, la internacionalización y la inversión empresarial)*

1. El artículo 6 del Decreto-ley n.º 269 de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, queda modificado como sigue:

a) en el apartado 9, después de la primera frase, se añade el texto siguiente: «SACE S.p. A. apoya la internacionalización del sector productivo italiano, dando prioridad a los compromisos en los sectores estratégicos para la economía italiana en términos de niveles de empleo y efectos indirectos en el sistema económico del país, así como los compromisos para operaciones dirigidas a países estratégicos para Italia.»;

b) los apartados 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies y 9-octies se sustituyen por el texto siguiente:

«9-bis. SACE S.p. A. asume los compromisos derivados de las actividades de seguro y cobertura de riesgo definidas por la legislación de la Unión Europea a que se refiere el apartado 9, en la medida del 10 % del capital y de los intereses de cada empresa. El 90 % de los mismos compromisos será fijado por el Estado de conformidad con el presente artículo, sin obligación de solidaridad. La Ley de Presupuestos define los límites acumulativos para la asunción de compromisos por parte de SACE S.p. A. y el Ministerio de Economía y Finanzas, en nombre del Estado, sobre la base del plan de actividades adoptado por el Comité a que se refiere el apartado 9, y aprobado por el Comité Interministerial de Planificación Económica.

9-ter. SACE S.p. A. emite en su nombre y por cuenta del Estado las garantías y coberturas de seguro de las que se derivan los compromisos mencionados en el apartado 9-bis. La emisión de las garantías y coberturas de seguro capaces de determinar riesgos de alta concentración hacia contrapartes individuales, grupos de contrapartes conectadas o países de destino, con respecto al conjunto de la cartera asegurada por la SACE S.p. A. y el Ministerio de Economía y Finanzas, se autoriza previamente por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, previa consulta con el Comité de Apoyo Público a las Exportaciones establecido de conformidad con el apartado 9-sexies. Las garantías y la cobertura del seguro establecen que la reclamación de indemnización y cualquier comunicación o solicitud se dirigirá únicamente a SACE S.p. A.

9-quater. A partir de 2020, en las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, se constituirá un fondo para cubrir los compromisos contraídos por el Estado con arreglo al presente artículo. Este fondo está financiado por las primas recibidas de SACE S.p. A. en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, netas de las tasas retenidas por SACE S.p. A., determinadas por el acuerdo a que se refiere el apartado 9-quinquies. Las primas mencionadas en el período anterior se abonarán a los Presupuestos del Estado para la posterior reasignación de gastos al Fondo. La gestión del fondo se confía a SACE S.p. A., que opera sobre la base de normas de gestión de riesgos adecuadas. El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá directrices a favor de SACE S.p. A. sobre la gestión del Fondo. Se autorizará la apertura de una cuenta corriente central específica de tesorería para la gestión del Fondo.

9-quinquies. El Ministerio de Economía y Finanzas y SACE S.p. A. se regirán por un convenio de diez años, aprobado mediante decisión del Comité Interministerial de Planificación Económica, a propuesta del Ministro de Planificación Económica y de Finanzas, de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, y previa inscripción del Tribunal de Cuentas:

a) la realización por parte de SACE S.p. A. de la investigación de las operaciones que dieron lugar a los compromisos que deben asumirse en virtud del apartado 9-bis;

b) los procedimientos de concesión de la cobertura de seguro y de seguro por parte de SACE S.p. A., en caso de que el Ministro de Economía y Finanzas no haya concedido una autorización previa con arreglo al apartado 9-ter;

c) la gestión, en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, de los compromisos pendientes, incluido el ejercicio, con el fin de proteger los derechos de SACE S.p. A. y el Ministerio de Economía y Finanzas, de las opciones previstas en la póliza de seguro, y la gestión de los pasos tras el pago de la compensación, incluidas las

modalidades de ejercicio de los derechos contra el deudor y la actividad de cobro de deudas;

d) el modo en que se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de una indemnización por el porcentaje pertinente y las modalidades de la garantía estatal sobre los compromisos asumidos por SACE S.p. A., así como la remuneración de la propia garantía;

e) las disposiciones relativas a la información previa al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional en relación con las deliberaciones del organismo competente de SACE S.p. A. sobre los compromisos que deben asumirse o adoptarse, las demás decisiones empresariales pertinentes a efectos de la asunción de compromisos, incluida la toma de decisiones de delegación, la gestión de los compromisos pendientes de liquidación y los créditos;

f) la transmisión periódica, previa solicitud, de información por parte de la SACE S.p. A. al Comité mencionado en el apartado 9-sexies y al Comité Interministerial de Planificación Económica, sobre la marcha de las operaciones a las que se refieren los compromisos contraídos por el Estado en virtud del apartado 9-bis;

g) otros medios operativos pertinentes para la contratación y gestión de los compromisos a que se refiere el apartado 9-bis;

h) las modalidades de gestión por parte de SACE S.p. A. del fondo a que se refiere el apartado 9-quater y de los activos en los que se invierten las provisiones técnicas, sobre la base de las instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas;

i) las transferencias al Ministerio de Economía y Finanzas de las primas percibidas por SACE S.p. A. en su nombre con arreglo al apartado 9-quater, una vez deducidas las comisiones conservadas por SACE S.p. A., y la determinación de dichas comisiones;

l) la posible definición de nivel mínimo de capitalización.

9-sexies. Se crea el Comité de Apoyo Financiero Público para la Exportación, con el Ministerio de Economía y Finanzas. El Comité estará copresidido por el Director General del Tesoro o su representante, y el Director general del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, y estará compuesto por seis miembros, además de los copresidentes. Los miembros del Comité, así como sus suplentes, que, en caso de impedimento, los sustituyan, serán nombrados mediante Orden del Ministro de Economía y Finanzas, basándose en las designaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal. Cada miembro participará en la reunión con derecho de voto. El Presidente del Comité podrá invitar a representantes de otros organismos públicos y privados o a instituciones a asistir a las reuniones, sin derecho de voto, con arreglo a los puntos del orden del día. Para llevar a cabo sus actividades, el Comité podrá recurrir a la asistencia de las administraciones que componen el Comité y solicitar dictámenes del IVASS sobre cuestiones y operaciones concretas. El Comité estará regulado por un decreto del Ministro de Economía y Finanzas, previa consulta a los miembros del Comité. El Ministerio de Economía y Finanzas, Departamento del Tesoro, Dirección VI, se encarga de la secretaría del Comité. La participación en el Comité no será subvencionable. Dado que la institución del Comité no da lugar a cargas nuevas o mayores para las finanzas públicas y su funcionamiento, se recurrirá a los medios humanos, financieros y materiales adscritos en el presupuesto con arreglo a la legislación vigente.

9-septies. La Comisión a la que se refiere el apartado 9-sexies, a propuesta de SACE S.p. A., resuelve sobre el plan anual de actividades a que se refiere el apartado 9-bis, en el que se define el importe previsto de las operaciones que se han de asegurar, desglosado por zonas geográficas y macrosectores, destacando el importe

de las operaciones que se han de someter a la autorización previa del Ministro de Economía y Finanzas de conformidad con el apartado 9-ter, así como el sistema de límites de riesgo (Marco de Apetito por el Riesgo - «RAF»), que define, en consonancia con las mejores prácticas del sector bancario y de seguros, el apetito por el riesgo, los umbrales de tolerancia, con especial atención a las operaciones que puedan dar lugar a riesgos de concentración elevados para las distintas contrapartes, grupos de contrapartes vinculadas o países destinatarios, las políticas de gestión de riesgos y los procesos de referencia necesarios para definirlos y aplicarlos. El plan anual de actividades y el sistema de límites de riesgo se aprueban, a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas de acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por resolución del Comité Interministerial de Planificación Económica (CIPE).

9-octies. La Comisión de Ayuda Oficial a la Exportación, además de las funciones mencionadas en el apartado 9, letra f), expresa la competencia para que la autorización se expida mediante un Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, en los casos contemplados en el apartado 9-ter, a petición de SACE S.p. A., verificado la conformidad de la operación deliberada de SACE S.p. A. y la empresa de seguros vinculada con el plan de negocios, el FFI y el Acuerdo, así como el respeto de los límites establecidos en el apartado 9-bis. El decreto del ministro estará sujeto a un control judicial previo de la legalidad y del registro del Tribunal de Cuentas. La Junta tendrá en cuenta todos los elementos pertinentes para el funcionamiento del sistema de apoyo oficial a la exportación e internacionalización, incluso mediante la preparación de informes y propuestas.».

c) después del apartado 14, se inserta el texto siguiente: «14-bis. A efectos de apoyo y recuperación de la economía, SACE S.p. A. está habilitada para emitir, en condiciones de mercado y de conformidad con la legislación de la Unión Europea, garantías en cualquier forma, incluidas las contragarantías a los consorcios de crédito, en favor de los bancos, las instituciones financieras nacionales e internacionales y otras entidades autorizadas a ejecutar el crédito en Italia, para su financiación en cualquier forma concedida a las empresas establecidas en Italia, hasta un importe máximo total de 200 millones de euros. La actividad contemplada en el presente apartado se realizará en una cuenta separada con respecto a las actividades mencionadas en el apartado 9. La garantía del Estado a primera demanda a favor de SACE S.p. A. se concederá de pleno derecho por los compromisos contraídos en virtud del presente apartado. Los prestamistas no pueden invocar directamente la garantía del Estado. Por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministro de Desarrollo Económico, se definen los criterios, términos y condiciones para la emisión por parte de SACE S.p. A. de las garantías a las que se refiere este apartado y para el funcionamiento de la garantía del Estado, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, y se identifican también las actividades que SACE S.p. A. lleva a cabo en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. Los compromisos contraídos y las operaciones decididas por el consejo de administración de SACE S.p. A., así como las garantías concedidas por el Estado antes de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, sobre la base de las normas vigentes en relación con las modificadas por la letra b) del apartado 1 del presente artículo, y de las disposiciones primarias y secundarias correspondientes, seguirán rigiéndose por las mismas normas y disposiciones, salvo lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo.

3. Los compromisos contraídos y las operaciones decididas por el consejo de administración de SACE S.p. A., así como las garantías concedidas por el Estado durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2020, seguirán rigiéndose por las normas y convenios vigentes a 7 de abril de 2020, salvo lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 7 del presente artículo. El Comité previsto en el artículo 6, apartado 9, letra e), del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 32, de 24 de noviembre de 2003, en su versión modificada de conformidad con el apartado 1, sustituirá al Comité mencionado en el Decreto n.º 3245 del

Ministro de Economía y Finanzas, de 13 de febrero de 2015, n.º, en su versión modificada, una vez finalizado el procedimiento de nombramiento de sus miembros mediante decreto del Ministro de Economía y Finanzas. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, las disposiciones según las cuales SACE S.p. A. y el Estado asumen los compromisos derivados de las actividades de seguro y de garantía de riesgo definidas en el Derecho de la Unión Europea y el 10 % del principal, así como el interés de cada compromiso, se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto-ley n.º 269 de 2003, según lo establecido en el apartado 1 del presente artículo. Los recursos del Fondo establecidos en virtud del antiguo artículo 6, apartado 9-bis, del Decreto-ley n.º 269 de 2003 se incluirán en el fondo establecido de conformidad con el artículo 6, apartado 9-quater, del Decreto-ley n.º 269 de 2003, modificado por el apartado 1 del presente artículo.

4. A efectos de esta disposición, el Estado deberá garantizar las siguientes operaciones, de conformidad con el artículo 6, apartados 9-bis y siguientes, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, en su versión vigente a 6 de abril de 2020, a las siguientes operaciones en el sector de los cruceros, que se recogen en el cuadro adjunto, que forma parte integrante del presente Decreto:

a) operaciones ya autorizadas, con arreglo al artículo 2 de la Decisión del CIPE n.º 75/2019;

b) operaciones que pueden constituir la garantía del artículo 1, apartado 2, de la Decisión del CIPE n.º 75/2019, cuyas solicitudes ya habían sido presentadas por SACE S.p. A.

c) nuevas operaciones de SACE S.p. A. a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, hasta un máximo de 2,6 millones de euros.

5. Para 2020, con excepción de lo dispuesto en el apartado 4, el Ministro de Economía y Finanzas estará facultado para emitir la garantía estatal en favor de SACE S.p. A., tal como se contempla en el artículo 6, apartado 9-bis, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, en su versión vigente a 6 de abril de 2020, para obtener el límite especial mencionado en el artículo 7, apartado 8, del Convenio aprobado mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2014, dentro de los siguientes límites:

a) para el sector de los cruceros, la garantía del Estado a favor de SACE S.p. A. sobre las nuevas operaciones aprobadas durante el año 2020, excluyendo las mencionadas en la letra a) del apartado 4, no podrá superar el importe máximo en términos de flujo de tres mil millones de euros; el total de la exposición acumulada retenida por SACE S.p. A. y la transferida al Estado sobre el sector no podrá superar la cuota máxima del 40% de la totalidad de la cartera de riesgos en circulación retenida por SACE S.p. A. y transferida al Estado;

b) para el sector de la defensa, la garantía del Estado a favor de SACE S.p. A. sobre las nuevas operaciones, exclusivamente con contraparte soberana, resueltas durante el año 2020 no puede superar el importe máximo en términos de flujo de 5.000 millones de euros; el total de la exposición acumulada retenida por SACE S.p. A. y la transferida al Estado sobre el sector no puede superar la cuota máxima del 29% de la totalidad de la cartera de riesgos en circulación retenida por SACE S.p. A. y transferida al Estado. La garantía del Estado se emite, por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, a petición de SACE S.p. A., sujeto a la opinión del IVASS - expresada en el plazo de 15 días a partir de la solicitud - limitada a la adecuación de la prima pagada al Estado, de acuerdo con el principio de reparto de riesgos y teniendo en cuenta las disposiciones prudenciales necesarias a la luz del nuevo escenario de riesgo sistémico y mayor concentración, que se aplicará a la provisión del fondo a que se refiere el artículo 6, apartado 9-bis, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, en vigor el 6 de abril de 2020

6. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, el noventa por ciento de los compromisos pendientes a esa fecha asumidos por SACE S.p. A. derivados de la actividad

de seguro y garantía para los riesgos definidos como no comerciales por la legislación de la Unión Europea, con exclusión de aquellos para los que ya se ha presentado la reclamación o para los que se ha comunicado a SACE S.p. A., son reasegurados por el Estado la ocurrencia, o la amenaza de ocurrencia, de un acontecimiento que genere una reclamación o un riesgo inminente de reclamación, así como aquellos para los que se haya emitido una garantía del Estado antes de la entrada en vigor del presente Decreto o de conformidad con los apartados 4 y 5. El 90% de los activos en los que se invierten las reservas técnicas son transferidos por SACE S.p. A. al Ministerio de Economía y Finanzas. La gestión de estos activos se confía a SACE S.p. A. que sigue las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SACE S.p. A. podrán realizar una verificación de la coherencia entre el importe de las reservas técnicas transferidas y el reaseguro del Estado, teniendo en cuenta la ausencia de remuneración de este último.

7. El 90 % de los compromisos adquiridos por SACE S.p. A. durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el 31 de diciembre de 2020, con excepción de los contemplados en los apartados 4 y 5, podrá ser reasegurado por decreto del Ministro de Economía y Finanzas, que también aprobará la forma de remuneración acordada con SACE S.p. A., previa consulta al Comité a que se refiere el artículo 6, apartado 9-sexies, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado, con modificaciones, por el artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, en su versión modificada por el apartado 1 del presente artículo. La remuneración del reaseguro a que se refiere el período anterior se abonará al presupuesto del Estado para su redistribución y se ingresará en la cuenta de tesorería establecida por el antiguo artículo 6, apartado 9-bis, del Decreto-ley n.º 269 de 2003.».

8. Para calcular el porcentaje para el reaseguro contemplado en los apartados 6 y 7, también se tomará en consideración la proporción de los compromisos garantizados por el Estado en el sentido del artículo 6, apartado 9-bis, del Decreto-ley n.º 269 de 2003, en su versión vigente a 6 de abril de 2020, de modo que, para cada empresa, excluida la parte reasegurada por terceros, el reaseguro a que se refieren los apartados 6 y 7 será igual al 90 % de los compromisos asumidos por SACE S.p. A.

9. En un plazo de 10 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, SACE S.p. A. proporcionará al Ministerio de Economía y Finanzas un informe detallado sobre el capital y la asignación de capital que estará disponible como consecuencia de las disposiciones del presente artículo, a fin de evaluar el uso de dichos recursos para apoyo a las empresas.

10. A efectos de la elaboración del modelo de convenio, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá confiar, mediante pliego de condiciones, a las empresas con una participación pública total, un estudio, una consultoría, una evaluación y un encargo de asistencia. La imputación correspondiente, con un límite máximo de 100.000 euros para el año 2020, se efectuará mediante la correspondiente reducción de la dotación del fondo especial actual, inscrita a los efectos del presupuesto trienal para 2020-2022 en el marco del programa «Fondos de reserva y fondos especiales» de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Economía y Finanzas calculado para el año 2020, utilizando en parte la provisión para ese mismo Ministerio.

11. Queda derogado el artículo 53 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020.

Art. 3. (SACE S.p. A.)

1. SACE S.p. A. acordará con la *Cassa Depositi e Prestiti* S.p. A. (CDP S.p. A.) las estrategias industriales y comerciales para maximizar las sinergias de los grupos y aumentar la eficacia del sistema de apoyo a la exportación y la internacionalización de las empresas y la recuperación económica.

2. Habida cuenta del papel estratégico de SACE S.p. A. en la aplicación de medidas de apoyo a la exportación e internacionalización de las empresas, así como a la inversión:

a) CDP S.p. A. acuerda de antemano con el Ministerio de Economía y Finanzas, previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, el ejercicio de los derechos de voto derivados de su participación en SACE S.p. A.; para las resoluciones sobre el nombramiento de los órganos corporativos, el Ministerio de Economía y Finanzas actúa de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional;

b) CDP S.p. A. deberá consultar en primer lugar al Ministerio de Economía y Finanzas en relación con las operaciones de gestión de la explotación en SACE S.p. A. distintas de las mencionadas en la letra a);

c) SACE S.p. A. no está sujeta a la gestión y coordinación de CDP S.p. A.;

d) SACE S.p. A. deberá consultar previamente al Ministerio de Economía y Finanzas por lo que se refiere a las decisiones empresariales pertinentes para la aplicación efectiva de las medidas de recuperación de las inversiones, con especial referencia a las decisiones sobre compromisos y cobro de créditos;

e) SACE S.p. A. consultará previamente al Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional sobre las decisiones relacionadas con la aplicación efectiva de las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas, con especial referencia a las decisiones sobre compromisos y cobro de créditos.

f) SACE S.p. A., en la preparación del plan anual de actividades, tiene en cuenta las directrices y orientaciones estratégicas sobre la promoción y la internacionalización de las empresas asumidas por la sala de control copresidida por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministro de Desarrollo Económico, de conformidad con el artículo 14, apartado 18-bis del Decreto-ley n.º 98 de 6 de julio de 2011, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 111 de 15 de julio de 2011.

3. Las facultades del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional en relación con Simest S.p. A., previstas en el artículo 2, apartado 10, del Decreto-ley n.º 104, de 21 de septiembre de 2019, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 132, de 18 de noviembre de 2019, son firmes.

CAPÍTULO II

MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL PERÍODO DE EMERGENCIA COVID-19

Art. 4. (Firma de contratos y comunicaciones de manera simplificada)

1. A los efectos de los artículos 117, 125-bis, 126-quinquies y 126- quinquiesdecies del Decreto Legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, sin perjuicio de las previsiones relativas a la celebración de contratos mediante información o herramientas telemáticas, los contratos celebrados con los clientes minoristas según la definición de las disposiciones del Banco de Italia sobre la transparencia de las transacciones bancarias y financieras y de los servicios, en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el final del estado de excepción decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, cumplen el requisito y tendrán la eficacia contemplada en el artículo 20, apartado 1-bis, primera frase, del Decreto Legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005, aun cuando el cliente de su consentimiento por medio de una dirección de correo electrónico no certificada o por cualquier otro instrumento adecuado, siempre que este último vaya acompañado de una copia de un documento de reconocimiento válido y se conserve en el contrato de una forma que garantice su seguridad, integridad y modificación. El requisito de facilitar una copia del contrato se cumplirá facilitando al cliente una copia del texto del contrato en un soporte duradero; el intermediario entregará una copia en papel del contrato al cliente lo antes posible tras el final del estado de emergencia. El cliente podrá utilizar el mismo instrumento utilizado para expresar el consentimiento al contrato, también con el fin de ejercer el derecho de desistimiento establecido por la ley.

Art. 5. *(Aplazamiento de la entrada en vigor del Código de Sociedades e Insolvencia mencionado en el Decreto Legislativo n.º 14, de 12 de enero de 2019)*

1. En el artículo 389 del Decreto Legislativo n.º 14, de 12 de enero de 2019, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.»

Art. 6. *(Disposiciones temporales sobre la reducción de capital)*

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020, para los casos que se produzcan durante los ejercicios cerrados en la fecha mencionada, no se aplicarán los apartados 2 y 3 del artículo 2446, los apartados 4, 5 y 6 del artículo 2447, el artículo 2482-bis y el artículo 2482-ter del Código Civil italiano. Durante el mismo período, la sociedad no se disolverá por reducción o pérdida de capital social según los artículos 2484, primer apartado, número 4), y 2545-duodécimos del Código Civil italiano.

Art. 7. *(Disposiciones temporales sobre los principios para la preparación de los estados financieros)*

1. Al redactar los estados financieros actuales a 31 de diciembre de 2020, la evaluación de los elementos con vistas a la continuación de la actividad contemplada en el artículo 2423-bis, apartado 1, número 1), del Código Civil podrá llevarse a cabo en cualquier caso si figura en los últimos estados financieros cerrados antes del 23 de febrero de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020. El criterio de evaluación figura también específicamente en la nota informativa, en particular recordando las conclusiones del presupuesto anterior.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará también a los estados financieros cerrados a más tardar el 23 de febrero de 2020 y que aún no hayan sido aprobados.

Art. 8. *(Disposiciones temporales sobre la financiación de las empresas)*

1. Los artículos 2467 y 2497-quinques del Código Civil no se aplicarán a los fondos puestos a disposición de las sociedades desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de diciembre de 2020.

Art. 9. *(Disposiciones sobre acuerdos de acreedores y de reestructuración)*

1. Los plazos para el cumplimiento de los acuerdos aprobados de prevención y de reestructuración, que expiran entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, se ampliarán en seis meses.

2. En el marco de un procedimiento de aprobación de un convenio con los acreedores y de los acuerdos de reestructuración pendientes el 23 de febrero de 2020, el deudor podrá presentar ante el Tribunal de Justicia una solicitud de concesión de un nuevo acuerdo que no exceda noventa días para la concesión de un nuevo plan y de un nuevo convenio de acreedores, de conformidad con el artículo 161 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, o con un nuevo convenio de reestructuración, de conformidad con el artículo 182 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, hasta que se haya celebrado la audiencia para su contraparte. El plazo comenzará a correr a partir de la fecha en que el Tribunal General fije el plazo y no se prorrogue. La solicitud es inadmisibile si se presenta en un procedimiento de convenio de acreedores en el que ya se ha celebrado la junta de acreedores, pero no se han alcanzado las mayorías previstas en el artículo 177 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942.

3. Cuando el deudor se proponga modificar únicamente los términos del acuerdo con los acreedores o del acuerdo de reestructuración, deberá presentar un escrito de contestación en el que se indiquen los nuevos términos hasta que se celebre la audiencia prevista

para la contraparte, y deberá también presentar los documentos que demuestren la necesidad de modificar los términos. El aplazamiento de los plazos no podrá ser superior a seis meses respecto de los plazos originales. En el procedimiento de aprobación de un acuerdo con los acreedores, el Tribunal obtendrá la opinión del comisionado judicial. El Tribunal, tras comprobar la existencia de las condiciones establecidas en los artículos 180 ó 182-bis del Real Decreto n.º 267 de 16 de marzo de 1942, procede a la homologación, reconociendo expresamente los nuevos plazos.

4. El deudor que haya obtenido la concesión del plazo previsto en el apartado sexto del artículo 161 del Real Decreto N.º 267, de 16 de marzo de 1942, que ya ha sido prorrogado por el Tribunal, podrá solicitar, antes de la fecha de expiración, una nueva prórroga de hasta noventa días, incluso en los casos en que se haya presentado un recurso de declaración de quiebra. En la solicitud se indicarán los elementos que hacen necesario conceder la prórroga con referencia específica a los acontecimientos que se produjeron como consecuencia de la emergencia epidemiológica de la COVID-19. El Tribunal, tras haber obtenido la opinión del Comisionado judicial si es nombrado, concederá la prórroga cuando considere que la solicitud se basa en motivos concretos y justificados. Se aplicarán los apartados 7 y 8 del artículo 161 del Real Decreto n.º 267 de 16 de marzo de 1942.

5. La solicitud a que se refiere el apartado 4 puede ser presentada por el deudor al que se le haya concedido el plazo previsto en el artículo 182-bis, apartado 7, del Real Decreto n.º 267 de 16 de marzo de 1942. El tribunal decidirá en sala si los cumplimientos a que se refiere el artículo 182-bis, apartado 7, primera frase, del Real Decreto n.º 267 del 16 de marzo de 1942 no se han cumplido y concederá la prórroga cuando considere que la solicitud se basa en motivos concretos y justificados y que siguen existiendo las condiciones para llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de las deudas con las mayorías a que se refiere el artículo 182-bis, apartado 1, del Real Decreto n.º 267 del 16 de marzo de 1942.

Art. 10. *(Disposiciones temporales sobre apelaciones y solicitudes de declaración de quiebra e insolvencia)*

1. Todos los recursos de casación previstos en los artículos 15 y 195 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, y en el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 270, de 8 de julio de 1999, interpuestos entre el 9 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, son inadmisibles.

2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no se aplican a la solicitud presentada por el Fiscal de la República cuando en la misma se solicita la expedición de las medidas a que se refiere el apartado 8 del artículo 15 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942.

3. Cuando la declaración de inadmisibilidad de los recursos de casación interpuestos durante el plazo a que se refiere el apartado 1 vaya seguida de la declaración de insolvencia, el plazo mencionado en el apartado 1 no se tendrá en cuenta dentro de los plazos contemplados en los artículos 10 y 69-bis del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942.

Art. 11. *(Suspensión de las fechas de vencimiento de los títulos de deuda)*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los plazos de vencimiento que venzan o comiencen en el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de abril de 2020, relativos a los pagarés, letras de cambio y otros títulos de deuda emitidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, y cualquier otro acto con efecto ejecutivo en la misma fecha, se suspenderán por el mismo período. La suspensión opera a favor de los deudores y los obligados también en recurso o garantía, sin perjuicio del derecho de los mismos a renunciar expresamente a ella.

2. El cheque presentado para el pago durante el período de suspensión es pagadero el día de la presentación. La suspensión a que se refiere el apartado 1 se aplica:

- a) los plazos para la presentación del pago;
- b) los plazos para presentar la protesta o conclusiones equivalentes;

- c) los plazos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 9 de la Ley n.º 386 de 15 de diciembre de 1990 y en el apartado 2 del artículo 9-bis de la misma Ley;
- d) el plazo de demora en el pago del cheque previsto en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley n.º 386 de 1990.

3. Las protestas o conclusiones equivalentes planteadas desde el 9 de marzo de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto no serán transmitidas por los funcionarios públicos a las Cámaras de Comercio; cuando ya hayan sido publicadas, las Cámaras de Comercio las cancelarán automáticamente. Con referencia al mismo período, se suspenderá la información al Prefecto a que se refiere el artículo 8-bis, apartados 1 y 2, de la Ley n.º 386 de 15 de diciembre de 1990.

Art. 12. (*Fondo de solidaridad «prima casa», «Fondo Gasparrini»*)

1. Los trabajadores por cuenta propia, en el sentido del artículo 54, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, son los contemplados en el artículo 28, apartado 1, del Decreto-ley n.º 18 de 2020.

2. Durante un período de nueve meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no obstante lo dispuesto en las normas en vigor, también se autorizará el acceso a las prestaciones del Fondo contempladas en el artículo 2, apartado 475, y siguientes de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, en el caso de préstamos para amortización de menos de un año.

Nota de redacción

El texto de este artículo se complementa con las correcciones introducidas por la corrección de errores publicada en el *Boletín Oficial* n.º 95, de 09-04-2020, durante el período de «vacatio legis».

Puede ver el texto original accediendo a la versión pdf del boletín mencionado.

Art. 13. (*Fondo Central de Garantía de las PYME*)

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante lo dispuesto en las normas vigentes por las que se rige el Fondo contemplado en el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, se aplicarán las siguientes medidas:

- a) la garantía se concederá de forma gratuita;
- b) la cantidad máxima garantizada por empresa se eleva, de conformidad con las normas de la Unión Europea, a 5 millones de euros. Podrán beneficiarse de la garantía las empresas que tengan como máximo 499 empleados;
- c) el porcentaje de cobertura de la garantía directa se incrementará, incluso mediante la contribución de las secciones especiales del Fondo de Garantía, al 90 % del importe de cada operación financiera, previa autorización de la Comisión Europea con arreglo al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para operaciones financieras de una duración de hasta 72 meses. El importe total de estas operaciones financieras no podrá superar:

1) el doble de la masa salarial anual del beneficiario (incluidas las cotizaciones a la seguridad social y el coste del personal que trabaja en el emplazamiento de la empresa pero que figura en la nómina de un subcontratista) para 2019 o el último año disponible. En el caso de las empresas establecidas a partir del 1 de enero de 2019, el importe máximo del préstamo no podrá exceder de los costes salariales previstos para los dos primeros años de funcionamiento;

2) el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019;

3) los requisitos relativos a los costes de capital de funcionamiento y a los costes de inversión durante los 18 meses siguientes, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y durante los 12 meses siguientes, en el caso de las empresas con un máximo de 499 empleados; este requisito se establecerá mediante una declaración de autocertificación rea-

lizada por el beneficiario de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 445 de 28 de diciembre de 2000;

d) para las operaciones financieras que tengan las características de duración e importe a que se refiere la letra c), el porcentaje de cobertura del reaseguro se incrementará, incluso mediante la contribución de las secciones especiales del Fondo de Garantía, al 100 % del importe garantizado por el Confidi o por cualquier otro fondo de garantía, a condición de que las garantías concedidas no excedan del porcentaje máximo de cobertura del 90 %, previa autorización de la Comisión Europea con arreglo al artículo 108 del TFUE, y que no prevean el pago de una prima teniendo en cuenta la remuneración por riesgo de crédito. Hasta que la Comisión Europea autorice y, a raíz de la autorización para operaciones financieras que no tengan estas características de duración e importe a que se refiere la letra c), y en la presente letra d), el porcentaje de cobertura aumente al 80 % para la garantía directa a que se refiere la letra c) y al 90 por ciento para el reaseguro a que se refiere la presente letra d), respectivamente;

e) serán admisibles para la garantía del Fondo, para la garantía directa al 80 % y para reaseguro al 90 % del importe garantizado por el Confidi o por cualquier otro fondo de garantía, siempre que las garantías emitidas no excedan de la tasa de provisión máxima del 80 %, la financiación de las operaciones de reprogramación de la deuda del beneficiario, a condición de que la nueva financiación prevea el desembolso al mismo beneficiario adicional del importe pendiente del préstamo renegociado;

f) para las operaciones en las que bancos o intermediarios financieros también hayan suspendido, por sí solos, la suspensión del pago de los plazos de amortización, o del importe principal, o del vencimiento ampliado de los fondos, en relación con los efectos del despliegue de la COVID-19, con respecto a las operaciones que puedan acogerse a la garantía del Fondo, la duración de la garantía del Fondo se prorrogará en consecuencia;

g) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, de 6 de marzo de 2017, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 157 de 7 de julio de 2017, y sin perjuicio de las operaciones financieras mencionadas en la letra m), la garantía se concederá sin aplicación del modelo de evaluación contemplado en la parte IX, letra A, de las condiciones de subvencionabilidad y disposiciones generales de gestión del Fondo de Garantía establecidas en el anexo del Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico de 12 de febrero de 2019, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 49 de 27 de febrero de 2019. A efectos de la definición de medidas como coeficiente de riesgo, cuando se admita una transacción financiera única, la probabilidad de incumplimiento de las empresas se calculará únicamente sobre la base de los datos contenidos en el modelo de la oferta financiera de dicho modelo de valoración. Cada dos meses, en relación con todas las operaciones financieras que puedan beneficiarse de la garantía, el importe de las disposiciones prudenciales aplicadas al Fondo se ajustará por referencia a los datos del Banco Central del riesgo del Banco de Italia, adquiridos por el gestor del Fondo en el momento en que se presenten las solicitudes de admisión a la garantía. La garantía también se concederá a los beneficiarios finales que, en la fecha de la solicitud de garantía, representen exposiciones frente al prestamista clasificadas como «probables impagos» o «mora o mora en el pasado» en el sentido del apartado 2 de la parte B de la Circular n.º 272, de 30 de julio de 2008, del Banco de Italia, en su versión modificada, siempre que esta clasificación no sea anterior al 31 de enero de 2020. La garantía también se concederá a las empresas que, después del 31 de diciembre de 2019, hayan sido admitidas en el régimen de continuidad de las actividades a que se refiere el artículo 186 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, hayan celebrado acuerdos de reestructuración en el sentido del artículo 182 del Real Decreto n.º 267 de 1942 o hayan presentado un plan certificado de conformidad con el artículo 67 del citado Real Decreto, siempre que, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, sus exposiciones dejen de estar en una situación que lleve a su clasificación como dudosas, no presenten importes en mora después de la aplicación de las medidas de concesión y el banco, sobre la base de un análisis de la situación financiera del deudor, puedan suponer razonablemente que reembolsen la totalidad de la exposición, de conformidad con el artículo 47,

apartado 6, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. A efectos de la admisión a la garantía, no será necesario que el período de un año a partir de la fecha de concesión de las medidas de concesión o, si fuera posterior, la fecha en que las exposiciones se hayan clasificado como dudosas, en el sentido del artículo 47, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 575/2013. Se excluirán, en cualquier caso, las empresas que tengan exposiciones clasificadas como «afectadas» en el sentido de las normas bancarias;

h) la tasa por no realizar las operaciones financieras a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Decreto Ministerial de 6 de marzo de 2017 no es exigible;

i) para las inversiones inmobiliarias en el sector turístico/hotelero y en actividades inmobiliarias, de una duración mínima de 10 años y de un importe superior a 500.000,00 euros, la garantía del Fondo podrá combinarse con otras formas de garantía adquiridas en materia de financiación;

l) en el caso de garantías sobre carteras específicas de préstamos, incluso sin amortización, dedicadas a empresas afectadas por el riesgo de emergencia relacionado con la COVID-19, o pertenecientes a sectores y sectores específicos afectados por la epidemia, y un 60 % como mínimo, el porcentaje del tramo junior cubierto por el Fondo podrá incrementarse en un 50 %, incrementado en un 20 % en caso de garantías adicionales;

m) sujeto a la autorización de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 108 del TFUE, la nueva financiación concedida por los bancos, los intermediarios financieros contemplados en el artículo 106 de la Ley bancaria consolidada n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, y por otras entidades autorizadas a conceder créditos a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas que desarrollen una actividad comercial, las artes o profesiones cuya actividad se haya visto afectada por la situación de emergencia relacionado con la COVID-19 como declaración oficial con arreglo al artículo 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, podrán beneficiarse de la garantía del Fondo, con una cobertura del 100 %, a condición de que dicha financiación disponga el inicio del reembolso del principal en un plazo máximo de 24 meses a partir de la fecha de la solicitud de garantía o, en el caso de los beneficiarios establecidos después del 1 de enero de 2019, mediante otra documentación adecuada, incluida la autocertificación con arreglo al artículo 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, y en cualquier caso no excederá de 25.000,00 euros. La nueva financiación se concederá cuando, como resultado de la concesión de la garantía cubierta por la garantía, el importe total de las exposiciones del prestamista a la entidad financiada sea superior al importe de las exposiciones mantenidas en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, ajustado para tener en cuenta las reducciones de las exposiciones entre las dos fechas resultantes del reglamento contractual establecido entre las partes antes de la entrada en vigor del presente Decreto o mediante una decisión autónoma de la entidad financiada. En el caso de transferencia o arrendamiento de la empresa y de la misma actividad, también se tendrá en cuenta el importe de los ingresos que resulten de la última declaración fiscal o del último balance presentado por el cedente o por el arrendador. Por lo que se refiere a estas operaciones, el solicitante aplicará a la operación financiera un tipo de interés en caso de garantía directa o de prima de garantía total en el caso del reaseguro, que tenga en cuenta únicamente la cobertura de los costes de la investigación y de la gestión financiera de la operación financiera y, en cualquier caso, que no sea superior a la tasa de retorno con un vencimiento residual de 4 años y 7 meses a 6 años y 6 meses, más la diferencia entre el CDS del banco a 5 años y el CDS de la ITA a 5 años, tal como se definen en el Acuerdo marco para la garantía financiera anticipada mencionada en el artículo 1, apartado 166, a (178) de la Ley n.º 232 de 11 de diciembre de 2016, más el 0,20 %. En favor de estos beneficiarios, la ayuda del Fondo Central de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas se concederá automáticamente, de forma gratuita y sin evaluación, y la persona que proporcione los fondos deberá facilitar la financiación cubierta por la garantía del Fondo, a reserva de una verificación formal del cumplimiento de los requisitos, sin esperar el resultado final de la investigación por parte del gestor del fondo.

n) beneficiarios con ingresos que no superen los 3.200.000 euros y cuya actividad se haya visto afectada por la emergencia relacionada con la COVID-19 como declaración auto-certificada de conformidad con el artículo 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445 de 28 de diciembre de 2000, la garantía a que se refiere la letra c) podrá combinarse con otra garantía concedida por consorcios de crédito u otras entidades autorizadas para expedir garantías de recursos propios hasta el 100 % de la financiación concedida. Esta garantía podrá concederse para préstamos que no superen el 25 % de los ingresos del beneficiario. Se concederá una nueva financiación cuando, tras la concesión de la financiación cubierta por la garantía, el importe total de las exposiciones del prestamista a la entidad financiada sea superior al importe de las exposiciones mantenidas en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, ajustado para tener en cuenta las reducciones en las exposiciones entre las dos fechas como consecuencia del reglamento contractual establecido entre las partes antes de la entrada en vigor del presente Decreto o por la decisión independiente de la entidad financiada), las regiones, municipios o autoridades locales, las cámaras de comercio, incluso a través de la *Unioncamere*, las administraciones sectoriales, incluso con asociaciones y entidades de referencia, podrán conceder recursos al Fondo para la creación de secciones especiales destinadas a apoyar el acceso al crédito, incluso en favor de determinados sectores económicos o sectores económicos;

o) los requisitos administrativos relativos a las operaciones respaldadas por la garantía del Fondo se prorrogarán durante tres meses;

p) la garantía del Fondo podrá también exigirse para las operaciones financieras que el proveedor del fondo haya completado y pagado a más tardar 3 meses después de la fecha de presentación de la solicitud y, en cualquier caso, el 31 de enero de 2020. En tales casos, el proveedor del fondo deberá proporcionar al gestor del fondo una declaración de la reducción del tipo de interés aplicado, la financiación garantizada, al beneficiario como consecuencia de la concesión de la garantía.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante lo dispuesto en las normas actuales del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, para las garantías sobre carteras de fondos, incluso sin amortización, destinadas a las empresas afectadas por la emergencia relacionada con la COVID-19, compuestas de al menos un 20 por ciento por empresas que, en la fecha de inclusión de la operación en la cartera, tengan una calificación, que determinará el solicitante sobre la base de sus modelos internos, no superiores a la clase BB de las calificaciones de Standard's and Poor's, se aplicarán las siguientes medidas:

a) el importe máximo de las carteras de financiación se incrementará hasta 500 millones de euros;

b) la financiación tendrá las características de duración e importe previstas en el apartado 1, letra c), y podrá ser decidida, precisada y proporcionada por el proveedor de fondos con anterioridad a la solicitud de garantía de la cartera, pero, en cualquier caso, con fecha posterior al 31 de enero de 2020;

c) los beneficiarios serán admitidos sin la evaluación de la solvencia del gestor del Fondo;

d) el punto de corte y la profundidad del tramo junior de la cartera de préstamos se determinarán utilizando la probabilidad de impago calculada por el solicitante sobre la base de sus modelos internos;

e) la garantía está prevista hasta un 90 % del tramo subordinado de la cartera de préstamos;

f) la parte del tramo junior cubierta por el Fondo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Decreto interministerial de 14 de noviembre de 2017, no será superior al 15 % del importe de la cartera de préstamos, o al 18 % si la cartera se refiere a la financiación concedida para proyectos o programas de inversión de investigación, desarrollo e innovación;

g) en relación con la financiación individual incluida en la cartera garantizada, el Fondo cubrirá el 90 % de las pérdidas registradas en un préstamo concreto;

h) la financiación también podrá concederse a empresas situadas en regiones en cuyo territorio la intervención del Fondo de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, únicamente a la contragarantía de los fondos de garantía regionales y de los consorcios de garantía colectiva, sea limitada.

3. En el artículo 18, apartado 2, del Decreto-ley n.º 34, de 30 de abril de 2019, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, los términos «hasta el 31 de diciembre de 2020» se sustituyen por los términos «hasta el 10 de abril de 2020».

4. Previa autorización de la Comisión Europea con arreglo al artículo 108 del TFUE, la garantía de los consorcios de crédito a que se refiere el artículo 13, apartado 1, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, relativa a los recursos de los fondos de riesgo de la Comunidad, nacional, regional y de la Cámara, podrá concederse sobre la financiación concedida a las pequeñas y medianas empresas para cubrir la parte de los fondos no cubierta por la garantía prevista en el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, o de otros fondos de garantía de carácter público.

5. Para las empresas que accedan al Fondo de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, en el caso de que la cuestión de la documentación antimafia no se deba inmediatamente a la consulta de la base de datos nacional única prevista en el artículo 96 del Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, la ayuda se concederá a la empresa a condición de que no disponga tampoco de una fecha de rescisión. Si la documentación recibida posteriormente ha revelado la existencia de una de las inhabilitaciones en el sentido de la legislación antimafia, se retirará la ayuda de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4, del Decreto Legislativo n.º 159 de 2011 y el artículo 9 del Decreto Legislativo n.º 123, de 31 de marzo de 1998, manteniendo al mismo tiempo la eficacia de la garantía.

6. En el artículo 11, apartado 5, del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, se insertan las palabras «y privados» después de las palabras «organismos públicos».

7. Las garantías previstas en el artículo 39, apartado 4, del Decreto-ley n.º 201, de 6 de diciembre de 2011, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 214, de 22 de diciembre de 2011, así como las garantías para las miniobligaciones, se concederán con cargo al presupuesto disponible del Fondo, garantizando la existencia, durante un período de tiempo, de una cantidad de recursos gratuitos del Fondo para el suministro de garantías sobre operaciones financieras individuales de al menos el 85 % del presupuesto disponible del Fondo.

8. Los operadores de microcréditos incluidos en la lista a que se refiere el artículo 111 del texto consolidado al que se refiere el del texto refundido mencionado en el Decreto Legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, se beneficiarán, de forma gratuita y hasta un máximo del 80 % del importe de la financiación, y, en el caso de las nuevas empresas constituidas o que hayan iniciado sus actividades, a más tardar tres años antes de la solicitud de garantía del Fondo y que no puedan evaluarse provechosamente sobre la base de los dos últimos presupuestos aprobados, sin una evaluación de fondo de la alegación, de la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, sobre la financiación concedida por los bancos y los intermediarios financieros con el fin de conceder las operaciones de microcrédito a los beneficiarios, tal como se definen en el artículo 111 y en el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 176, de 17 de octubre de 2014.

9. En el artículo 111, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, el texto «25.000,00 euros» se sustituye por el siguiente: «40.000,00 euros». El Ministerio de Economía y Finanzas adaptará el Decreto Ministerial n.º 176, de 17 de octubre de 2014.

10. A efectos del presente artículo, el fondo de garantía a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, será de 1.729 millones de euros para el año 2020.

11. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán *mutatis mutandis* a las garantías contempladas en el artículo 17, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 102, de 29 de marzo de 2004, en favor de empresas agrícolas y pesqueras. A los efectos mencionados en el presente apartado, 100 millones de euros se asignarán a la ISMEA para el año 2020. Estos recursos se ingresan en una cuenta central del Tesoro Central especial establecida para ISMEA en nombre de ISMEA, con el fin de ser utilizada sobre la base de las necesidades financieras derivadas de la gestión de las garantías.

12. Queda derogado el artículo 49 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020.

13. Los recursos previstos en el presente artículo se utilizarán con los recursos derivados de la derogación contemplada en el apartado 12 y de 249 millones de euros para 2020, mediante la correspondiente reducción de los importes contemplados en el artículo 56, apartado 6, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

Art. 14. *(Financiación facilitada por el Instituto de Crédito Deportivo para necesidades de liquidez y concesión de bonificaciones de intereses)*

1. El Fondo contemplado en el artículo 90, apartado 12, de la Ley n.º 289, de 27 de diciembre de 2002, podrá cubrir, hasta el 31 de diciembre de 2020, la financiación proporcionada por el Instituto de Crédito Deportivo o por otra entidad bancaria a efectos de la liquidez de las federaciones deportivas nacionales, los clubes deportivos, las asociaciones y los clubes deportivos de aficionados asociados inscritos en el registro a que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra c), del Decreto Legislativo n.º 242, de 23 de julio de 1999. A estos efectos, se pone a disposición del Fondo un fondo especial de 30 millones de euros para 2020. Para la gestión de este fondo, se autoriza la apertura de una cuenta central en nombre del Instituto per il Credito Sportivo a la que se abonen los recursos mencionados en función de las necesidades financieras derivadas de la gestión de las garantías.

2. El Fondo Especial a que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Ley n.º 1295, de 24 de diciembre de 1957, podrá conceder pagos de intereses hasta el 31 de diciembre de 2020 a la financiación aportada por el Instituto de Crédito Deportivo o por otra entidad bancaria a efectos de la liquidez de las federaciones deportivas nacionales, los clubes deportivos, las asociaciones y los clubes deportivos aficionados inscritos en el registro a que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra c), del Decreto Legislativo n.º 242, de 23 de julio de 1999, de conformidad con las modalidades establecidas por el Comité de Gestión de los Fondos Especiales del Instituto de Crédito Deportivo. Para esta función, se creó para el Fondo un fondo especial de 5 millones de euros en 2020.

3. Las cargas resultantes de este artículo de 35 millones de euros para 2020 se efectuarán mediante la reducción correspondiente de los importes a que se hace referencia en el artículo 56, apartado 6, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020 y 5 millones de euros para 2020, por lo que respecta únicamente a los requisitos, utilizando los recursos mencionados en el artículo 13, apartado 12.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES URGENTES RELATIVAS AL EJERCICIO DE FACULTADES ESPECIALES EN ÁMBITOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Art. 15. *(Enmiendas al artículo 4-bis, apartado 3, del Decreto-ley n.º 105 de 21 de septiembre de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 133 de 18 de noviembre de 2019)*

1. El artículo 4, apartado 3, del Decreto-ley n.º 105, de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 18 de noviembre de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

«3. Hasta la fecha de entrada en vigor del primer Decreto del Presidente del Consejo de Ministros mencionado en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Decreto-ley n.º 21, de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 56,

de 11 de mayo de 2012, sustituida por el apartado 1, letra c), número 3), del presente artículo, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 1 y 2 de dicho Decreto-ley, en su versión modificada por el presente artículo, estarán sujetos a la notificación contemplada en el artículo 2, apartado 5, de dicho Decreto ley n.º 21 de 2012, la adquisición de cualquier prueba de participación en sociedades que posean activos y relaciones en los sectores mencionados en el artículo 4, parágrafo 1, letras a), b), c), d) y e), en particular, en los sectores financiero, de crédito y de seguros, del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019.

3-bis. Para contrarrestar la emergencia epidemiológica de la COVID-19 y contener sus efectos negativos, hasta el 31 de diciembre de 2020:

a) estarán sujetas a la obligación de notificación a que se refiere el artículo 2, apartado 2, del Decreto-ley n.º 21 de 2012, incluidas las decisiones, actos u operaciones adoptados por una empresa que posea bienes y relaciones en los sectores mencionados en el artículo 4, parágrafo 1, letras a), b), c), d) y e), del Reglamento (UE) 2019/452, incluidos, en los sectores financiero, de crédito y de seguros, o que se haya establecido mediante decreto del presidente del Consejo de Ministros mencionado en el artículo 2, apartado 1-ter, que tengan por efecto modificar la propiedad, el control o la disponibilidad de dichos activos o el cambio de destino;

b) están sujetos a la obligación de notificación según el apartado 5 del artículo 2 del mismo Decreto-ley n.º 21 de 2012, en relación con los bienes y relaciones según el apartado 1 del artículo 2 del mismo Decreto-ley n.º 21 de 2012, así como los bienes y relaciones en los sectores indicados en la letra a), o identificados por decreto del Presidente del Consejo de Ministros según el mencionado apartado 1-ter del artículo 2 del Decreto-ley n.º 21 de 2012, también compras por cualquier motivo de participaciones, por parte de entidades extranjeras, incluidas las pertenecientes a la Unión Europea, de tal importancia que se determine el establecimiento permanente del comprador por razón de la adquisición del control de la empresa cuya participación es objeto de la compra, de conformidad con el artículo 2359 del Código Civil italiano y la Ley consolidada según el Decreto Legislativo n.º 24 de febrero de 1998. 58, así como la adquisición de inversiones en capital social por entidades extranjeras no pertenecientes a la Unión Europea, que atribuyan una participación en los derechos de voto o en el capital de al menos el 10%, teniendo en cuenta las acciones o cuotas que ya se posean directa o indirectamente, y que el valor total de la inversión sea igual o superior a un millón de euros, y también se notifican las adquisiciones que superen los umbrales del 15%, el 20%, el 25% y el 50%.

c) la disposición del artículo 2, apartado 6, letra a), del Decreto-ley n.º 21 de 2012 se aplicará también cuando el control previsto en el mismo sea ejercido por una autoridad pública de un Estado miembro de la Unión Europea.

3-ter. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6, y en el Decreto-ley n.º 21 de 2012, modificado por el presente artículo.

3-quater. Las disposiciones de los apartados 3 y 3-bis con efecto hasta el 31 de diciembre de 2020 se aplicarán a las resoluciones, actos o transacciones, así como a las adquisiciones de participaciones, que sean pertinentes a los efectos de los requisitos de notificación establecidos en los apartados 2 y 5 del artículo 2 del Decreto-ley n.º 21 de 2012, para los cuales esta obligación surgió durante el período de tiempo mencionado, incluso si la notificación se hizo posteriormente o se omitió. Los actos y medidas adoptados como consecuencia del ejercicio de las facultades especiales, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 3 y 3-bis, seguirán siendo válidos, incluso después de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020, y se entenderán sin perjuicio de los efectos producidos y de las relaciones jurídicas derivadas de los mismos actos y medidas tras la expiración de dicho plazo. Sin perjuicio de la obligación de notificación, las facultades especiales contempladas en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 21 de 2012 y relativas a las sociedades titulares de bienes y relaciones

en los sectores contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) b), c), d) y e), del Reglamento (UE) 2019/452, incluidas, en los sectores financiero, de crédito y de seguros, serán de aplicación en la medida en que la protección de los intereses esenciales del Estado, a saber, la protección de la seguridad pública y el orden público, prevista en el artículo 2 de dicho Decreto-ley, no esté garantizada adecuadamente por la existencia de reglamentos sectoriales específicos.»

Art. 16. *(Modificaciones del Decreto-ley n.º 21 de 15 de marzo de 2012, convertido con modificaciones en la Ley n.º 56 de 11 de mayo de 2012)*

1. Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto-Ley n.º 21, de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 56, de 11 de mayo de 2012:

a) en el artículo 1, apartado 8-bis, se añade el texto siguiente: «En caso de incumplimiento de las obligaciones de notificación previstas en el presente artículo, incluso en ausencia de la notificación mencionada en los apartados 4 y 5, la Presidencia del Consejo podrá incoar el procedimiento con vistas al posible ejercicio de las facultades a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c). Para ello, se aplicarán los plazos y normas de procedimiento establecidos en el presente artículo y en el Reglamento a que se refiere el apartado 8. El plazo de 45 días contemplado en los apartados 4 y 5 empezará a contar a partir del final de la investigación del incumplimiento de la obligación de notificación.»;

b) en la última frase del apartado 2 del artículo 1-bis, después de las palabras «la integridad y la seguridad de las redes y de los datos que pasan por ellas», se insertará el texto siguiente: «incluidas las identificadas sobre la base de principios y directrices elaborados a nivel internacional y por la Unión Europea»;

c) en el artículo 1-bis, apartado 3-bis:

1) en la décima frase, las palabras «de la última frase» se sustituyen por el texto siguiente: «de la undécima frase»;

2) Se añaden las siguientes frases adicionales: «En caso de incumplimiento de los requisitos de notificación establecidos en el presente artículo, incluso a falta de tal notificación, la Presidencia del Consejo podrá iniciar el procedimiento con vistas al posible ejercicio de los poderes especiales. Para ello, se aplicarán los plazos y normas de procedimiento establecidos en el presente apartado. El plazo de 30 días mencionado en el presente apartado empezará a correr a partir de la conclusión del procedimiento de declaración de incumplimiento de la obligación de notificación.».

d) En el artículo 2, después del apartado 8, se añade el siguiente apartado: «8-bis. En caso de incumplimiento de las obligaciones de notificación previstas en el presente artículo, incluso en ausencia de la notificación a que se refieren los apartados 2, 2-bis y 5, la Presidencia del Consejo podrá iniciar el procedimiento para el posible ejercicio de facultades especiales. A tal fin, se aplicarán los plazos y normas de procedimiento previstos en el presente artículo y en los reglamentos mencionados en el apartado 9. El plazo de cuarenta y cinco días a que se refieren los apartados 4 y 6 comenzará a correr a partir de la conclusión del procedimiento para establecer que se ha violado la obligación de notificar».

e) en el artículo 2 se añaden los apartados siguientes:

«2. A fin de reunir pruebas para la aplicación de los artículos 1, 1-bis y 2, el Grupo de Coordinación creado por el artículo 3 del Decreto del Primer Ministro de 6 de agosto de 2014 podrá exigir a las administraciones públicas, a las entidades públicas o privadas, a las empresas y a los terceros que estén en su posesión, que faciliten información y presenten documentos.

3. A los mismos efectos a que se refiere el apartado anterior, la Presidencia del Consejo podrá celebrar acuerdos o memorandos de acuerdo con instituciones u organismos de investigación.»

Art. 17. *(Modificación del artículo 120 del Decreto Legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998)*

1. El artículo 120 del Decreto Legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, queda modificado como sigue:

- a) en el apartado 2-bis, se suprimen las palabras «valor actual de mercado»;
- b) en el apartado 4-bis, se añade el texto siguiente: «El CONSOB podrá establecer, por medio de una medida basada en la protección de los inversores y de la eficiencia y la transparencia del mercado de control de los mercados de sociedades y de sociedades, durante un período de tiempo limitado, además de los umbrales fijados en la primera frase del presente apartado, un umbral del 5 % para los accionistas especialmente extendidos.»

CAPÍTULO IV

MEDIDAS FISCALES Y CONTABLES

Art. 18. *(Suspensión de impuestos y cotizaciones a la seguridad social)*

1. Para las entidades que exploten negocios, artes de arte o profesión que tengan su residencia a efectos fiscales, el domicilio social o la sede de actividad económica en el territorio del Estado, con ingresos que no superen los 50 millones de euros en el período impositivo anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que hayan sufrido una reducción de al menos el 33 % del volumen de negocios, o que se considere en marzo de 2020, en comparación con el mismo mes del período impositivo anterior y en abril de 2020, respectivamente, para los meses de abril y mayo de 2020, las condiciones de la inversión del sujeto pasivo relativas a:

- a) las retenciones a cuenta a que se refieren los artículos 23 y 24 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, y las deducciones relativas a los recargos regionales y municipales, que dichas personas actúan como sustitutos fiscales;
- b) Impuesto sobre el valor añadido.

2. En el caso de las entidades a que se refiere el apartado 1, los plazos de las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorias también se suspenderán durante los meses de abril y mayo de 2020.

3. Para las entidades que exploten negocios, artes de arte o profesión que tengan su residencia a efectos fiscales, el domicilio social o la sede de actividad económica en el territorio del Estado, con ingresos o retribuciones superiores a los 50 millones de euros en el período impositivo anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que hayan sufrido una reducción de al menos el 50 % del volumen de negocios o como contraprestación en marzo de 2020, en comparación con el mismo mes del período impositivo anterior y en abril de 2020, respectivamente, para los meses de abril y mayo de 2020, las condiciones de la inversión del sujeto pasivo relativas a:

- a) las retenciones a cuenta a que se refieren los artículos 23 y 24 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, y las deducciones relativas a los recargos regionales y municipales, que dichas personas actúan como sustitutos fiscales;
- b) Impuesto sobre el valor añadido.

4. En el caso de las entidades a que se refiere el apartado 3, los plazos de las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorias también se suspenderán durante los meses de abril y mayo de 2020.

5. Los pagos contemplados en los apartados 1 a 4 quedarán también suspendidos en el caso de las entidades de negocios, artes o profesiones que sean residentes a efectos fiscales, que tengan su sede o domicilio en el territorio del Estado y hayan ejercido la actividad de empresa, obras de arte o profesión el 31 de marzo de 2019. Los pagos a que se refieren los apartados 1 y 3, letra a), y los mencionados en los apartados 2 y 4 también se suspen-

derán para las entidades no comerciales, incluidas las entidades del tercer sector y las entidades religiosas reconocidas que realicen actividades de interés general distintas de las empresas.

6. La suspensión del pago del impuesto sobre el valor añadido se aplicará durante los meses de abril y mayo de 2020, con independencia del volumen de ingresos y de la remuneración del período impositivo anterior, a las entidades que exploten negocios, arte o profesión que tengan su residencia a efectos fiscales, el domicilio social o la sede en las provincias de Bérgamo, Brescia, Cremona, Lodi y Piacenza, que han sufrido, respectivamente, una reducción del volumen de negocios o de honorarios de al menos un 33 % en marzo de 2020 en comparación con el mismo mes del anterior período impositivo y en abril de 2020, en comparación con el mismo mes del período impositivo anterior.

7. Los pagos suspendidos con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o a plazos hasta un máximo de 5 cuotas mensuales de importe equivalente a partir del mismo mes de junio de 2020. No se reembolsarán las cantidades ya pagadas.

8. Las disposiciones del artículo 8, apartado 1, del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, y del artículo 61, apartados 1, y 2, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, correspondientes a los meses de abril de 2020 y de mayo de 2020, lo dispuesto en el artículo 61, apartado 5, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, seguirán siendo aplicables a los beneficiarios de la ley de abril de 2020. La recuperación de los pagos se rige por el artículo 61, apartados 4, y 5, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

9. El INPS, el INAIL y los organismos que gestionan las formas obligatorias de seguridad social cubiertas por los Decretos Legislativos n.º 509, de 30 de junio de 1994, y n.º 103, de 10 de febrero de 1996, comunicarán a la Agencia Tributaria los datos de las personas que hayan suspendido el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorias mencionadas en los apartados anteriores. En la medida en que permita la información fiscal exigida por la legislación vigente, la Agencia Tributaria informará a las instituciones de la seguridad social de los resultados de los controles de los requisitos sobre el volumen de negocios y las tasas a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4 y 6, en las condiciones establecidas en los acuerdos de cooperación entre las partes. Lo mismo sucede con las entidades a que se refiere el artículo 62, apartado 2, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

Art. 19. *(Suspensión ampliada de los ingresos por trabajo por cuenta propia y de las comisiones, agencia, mediación, representación comercial y contratación empresarial)*

1. En el caso de las personas que tengan su domicilio fiscal, su sede social o su domicilio en el territorio del Estado, con un ingreso o una retribución que no exceda de 400.000 euros en el ejercicio fiscal anterior al 17 de marzo de 2020, los ingresos y remuneraciones percibidos en el período comprendido entre el 17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no estarán sujetos a la retención a cuenta a que se refieren los artículos 25 y 25 bis del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, siempre que durante el mes anterior no hayan incurrido en gastos de empleo o de empleo. Los contribuyentes que se acojan a esta opción harán una declaración de que los ingresos y la remuneración no estarán sujetos a la deducción en virtud de esta disposición, y abonarán el importe de las retenciones en origen pagadas por el sustituto en una sola vez a más tardar el 31 de julio de 2020 o por tramos hasta un máximo de 5 mensualidades del mismo importe, con efecto a partir de julio de 2020, sin imposición de sanciones ni de intereses.

2. Queda derogado el artículo 62, apartado 7, del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020.

Art. 20. *(Método previsto a partir de junio)*

1. Las disposiciones relativas a las sanciones e intereses para el impago o el pago insuficiente de anticipos en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el impuesto regional sobre las actividades de producción no se

aplicarán en caso de pago insuficiente de las cantidades adeudadas si el importe pagado no es inferior al 80 % de la cantidad adeudada en concepto de compensación sobre la base del rendimiento sobre la base de la declaración del período impositivo actual.

2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 se aplicarán únicamente a los pagos a cuenta devengados por el período impositivo siguiente al período impositivo vigente a 31 de diciembre de 2019.

Art. 21. *(Remesas en términos de pagos)*

1. Los pagos a las autoridades públicas a que se refiere el artículo 60 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se considerarán oportunos si han sido efectuados antes del 16 de abril de 2020.

Art. 22. *(Disposiciones relativas a los plazos de entrega y transmisión telemática de la Certificación Única 2020)*

1. Para 2020, el plazo mencionado en el artículo 4, apartado 6-quater, del Decreto presidencial n.º 322, de 22 de julio de 1998, se ampliará hasta el 30 de abril.

2. Para 2020, la sanción por presentación tardía de los certificados únicos a que se refiere el artículo 4, apartado 6-quinques, del Decreto presidencial n.º 322, de 22 de julio de 1998, no se aplicará si los certificados únicos contemplados en el artículo 4, apartado 6, letra b), se transmiten electrónicamente a la Agencia Tributaria a más tardar el 30 de abril.

Art. 23. *(Extensión de los certificados contemplados en el artículo 17-bis, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997, publicado en febrero de 2020)*

1. Los certificados previstos en el artículo 17-bis, apartado 5, del Decreto Legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997, expedidos a más tardar el 29 de febrero de 2020, seguirán siendo válidos hasta el 30 de junio de 2020.

Art. 24. *(Plazos de ayuda para la primera vivienda)*

1. Los plazos previstos en la nota II-bis del artículo 1 de la Primera Parte del Arancel, anejos al texto refundido de las disposiciones relativas al impuesto de timbre, aprobado por el Decreto del Presidente de la República n.º 131, de 26 de abril de 1986, y por el artículo 7 de la Ley n.º 448, de 23 de diciembre de 1998, a efectos del reconocimiento del crédito fiscal por la compra de la primera vivienda, quedan suspendidos durante el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Art. 25. *(Asistencia fiscal a distancia)*

1. En relación con el ejercicio fiscal 2019, con el fin de superar las dificultades derivadas de la situación de emergencia sanitaria y de las restricciones de la lucha contra la epidemia de la COVID-19, hasta que haya expirado la situación de emergencia sanitaria, los beneficiarios de la indemnización de los asalariados y asimilados a que se refiere el artículo 34, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997, podrán enviar electrónicamente al CAF y a los profesionales autorizados la copia por imagen de la delegación de acceso a la declaración firmada y la copia de los documentos necesarios, junto con la copia del documento de identidad. En caso necesario, en lugar de la firma de la delegación, el contribuyente podrá enviar una copia de la autorización expedida en un formulario libre y firmado al CAF o al profesional autorizado por medios electrónicos.

2. El régimen contemplado en el apartado 1 se concederá también para la presentación, por vía electrónica, de declaraciones, modelos y solicitudes de acceso o de utilización de los beneficios al INPS.

3. Una vez concluida la actual situación de emergencia, las delegaciones y la documentación mencionadas deben regularizarse.

Art. 26. *(Simplificaciones para el pago del impuesto de timbre sobre las facturas electrónicas)*

1. El apartado 1-bis, del artículo 17 del Decreto-ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157 de 19 de diciembre de 2019, se sustituye por el texto siguiente: «1-bis. Para simplificar y reducir el cumplimiento por parte de los contribuyentes, el pago del impuesto de timbre puede efectuarse sin la aplicación de intereses y sanciones:

a) durante el primer trimestre, dentro de los plazos previstos para el pago del impuesto correspondiente al segundo trimestre natural del año de referencia, cuando el importe del impuesto que debe pagarse por las facturas electrónicas emitidas en el primer trimestre natural del año sea inferior a 250 euros;

b) para los trimestres primero y segundo, en los plazos previstos para el pago del impuesto correspondiente al tercer trimestre natural del año de referencia, cuando el importe del impuesto que debe pagarse por las facturas electrónicas emitidas en el primer y segundo trimestres del año natural del año sea inferior a 250 euros en total.»

Art. 27. *(Asignación gratuita de medicamentos para uso compasivo)*

1. La presunción de transferencia contemplada en el artículo 1 del Decreto del Presidente de la República n.º 441, de 10 de noviembre de 1997, no se aplicará a la libre circulación de medicamentos en el marco de programas de uso compasivo según lo establecido en el Decreto del Ministerio de Sanidad de 7 de septiembre de 2017, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 256 de 2 de noviembre de 2017, autorizado por el Comité Ético, en relación con las personas a que se refiere el artículo 3 de dicho Decreto.

2. Los medicamentos contemplados en el apartado 1 no se considerarán destinados a fines distintos de los de la sociedad, en el sentido del artículo 85, apartado 2, de la Ley consolidada del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

Art. 28. *(Enmiendas al artículo 32-quater del Decreto legislativo n.º 124 de 2019)*

1. El artículo 32-quater del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, queda modificado como sigue:

a) en el apartado 1, después de los términos «contemplados en el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986», los términos «sociedades y entidades residentes contempladas en el artículo 73, apartado 1, letras a) b) y c)» se sustituyen por el texto siguiente: «procedentes de sociedades y entidades contempladas en el artículo 73, apartado 1, letras a) b), c) y d)»;

b) en el apartado 1, letra c), después de los términos «sujeta a imposición con solitud», los términos «una retención en origen en la medida prevista en el artículo 27, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973» se sustituyen por el texto siguiente: «la retención contemplada en el artículo 27 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, con el mismo tipo y condiciones que las establecidas en el artículo 27»;

c) en el apartado 1, después de la letra c) se añade el texto siguiente: «c-bis) para la parte correspondiente a las personas a que se refiere el artículo 73, apartado 1, letra c), del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 1986, contribuya a la formación de los ingresos totales de todo el importe; c-ter) para la parte que corresponde a personas no residentes en el territorio del Estado, tributan mediante retención en origen prevista en el artículo 27 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973; para los no residentes a que se refiere el apartado 3-ter del citado artículo 27, la medida de la mencionada retención en la fuente es igual a la establecida por el mismo apartado 3-ter.»;

d) después del apartado 1, se inserta el texto siguiente: «1-bis. El régimen fiscal aplicable a los beneficios procedentes de empresas o entidades residentes o situadas en Estados miembros o territorios con un régimen fiscal preferencial establecido de conformidad con el artículo 47-bis, apartado 1, de la Ley consolidada del impuesto sobre la renta a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986 no se verá afectado.»;

e) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Los beneficios derivados de acciones e instrumentos financieros similares a las participaciones incluidas en el sistema de depósitos centralizado gestionado por una sociedad de gestión centralizada, en lugar de la retención a que se refiere el apartado 1, estarán sujetos al impuesto sustitutivo a que se refiere el artículo 27 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, al mismo tipo y en las mismas condiciones establecidas en el artículo 27. Las deducciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y el impuesto sustitutivo a que se refiere la frase anterior se efectuarán sobre la base de la información facilitada por la sociedad simple.».

f) tras el apartado 2 se añade el apartado siguiente: «2-bis. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a los dividendos percibidos a partir del 1 de enero de 2020. No obstante lo dispuesto en la frase anterior, las distribuciones relativas a los beneficios procedentes de participaciones en sociedades y entidades sujetas al impuesto sobre sociedades que hayan sido producidas en beneficios hasta el 31 de diciembre de 2019, decididas como muy tarde el 31 de diciembre de 2022, seguirán aplicándose a las normas en vigor antes de las establecidas en el artículo 1, apartado 999, a (1006) de la Ley n.º 205 de 27 de diciembre de 2017.».

Art. 29. *(Disposiciones relativas a los procedimientos fiscales y a la notificación de sanciones en relación con la unificación de recursos y la resolución judicial del litigio de las autoridades tributarias)*

1. Los entes fiscales, los agentes de cobro y las personas inscritas en el registro a que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo n.º 446 de 15 de diciembre de 1997 y las partes asistidas por un abogado cualificado que hayan interpuesto un recurso en modo análogo estarán obligadas a notificar y depositar los actos posteriores, así como las medidas judiciales, exclusivamente por medios electrónicos, según lo establecido en el Decreto n.º 163 del Ministro de Economía y Finanzas, de 23 de diciembre de 2013, y los decretos de aplicación posteriores.

2. Después del artículo 16, apartado 1-bis, del Decreto presidencial n.º 115, de 30 de mayo de 2002, se añade el texto siguiente: «1-ter. La oficina deberá notificar la sanción impuesta, incluso mediante la comunicación que figure en la solicitud de pago a que se refiere el artículo 248, inclusive mediante correo electrónico certificado, en la dirección de servicio o, en caso de ausencia de dirección para las notificaciones, presentada en la oficina.».

3. No obstante el plazo previsto en el artículo 67, apartado 1, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, la prórroga del plazo a que se refiere el artículo 73, apartado 1, se aplicará también a los litigios entre las entidades objeto del litigio.

Art. 30. *(Crédito fiscal para la adquisición de equipos de protección en el trabajo)*

1. Con el fin de fomentar la adquisición de equipos destinados a prevenir la infección por el virus de la COVID-19 en el lugar de trabajo, el crédito fiscal previsto en el artículo 64 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 se aplicará de acuerdo con las medidas y los límites de gasto totales establecidos en el mismo, incluidos los gastos efectuados en 2020 para la adquisición de equipos de protección individual y otros dispositivos de seguridad para proteger a los trabajadores contra la exposición accidental a agentes biológicos y garantizar la seguridad interpersonal.

2. El Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, junto con el Ministro de Economía y Finanzas, que se adoptará con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Decreto-ley n.º

18, de 17 de marzo de 2020, establecerá asimismo los criterios y las modalidades de aplicación y de utilización del crédito fiscal a que se refiere el presente artículo.

Art. 31. *(Refuerzo de la Agencia de Aduanas y de Monopolios)*

1. Para el año 2020, a fin de permitir un mayor rendimiento del trabajo sobre el cambio, a la vista de los importantes compromisos derivados del aumento de las actividades de control en los puertos, los aeropuertos y las aduanas internas en relación con la emergencia sanitaria de Coids19, los recursos variables de los recursos descentralizados de la Agencia de Aduanas y Monopolios aumentarán en 8 millones de euros, cubiertos por la financiación de la Agencia, no obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017. Los efectos financieros en términos de endeudamiento y de necesidad de financiación de 4,12 millones de euros para 2020 se compensarán mediante la utilización de los recursos procedentes de la derogación contemplada en el apartado 2.

2. Queda derogado el artículo 70 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, los funcionarios de la Agencia de Aduanas y de Monopolios, de la Administración de Aduanas y de Monopolios, de la Administración Autónoma de los monopolios de Estado y de los servicios de la Autoridad de Monopolios, o en cualquier otra oficina del Organismo de Aduanas y de Monopolios, serán tratados del mismo modo que los funcionarios de la Agencia de Aduanas, dentro de los límites del servicio prestado y de las competencias correspondientes, incluso con arreglo a los artículos 324 y 325 del Decreto Presidencial n.º 43, de 23 de enero de 1973, el artículo 32 del Decreto-ley n.º 331, de 30 de agosto de 1993, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 427, de 29 de octubre de 1993, el artículo 57, apartado 3, del Decreto del Presidente de la República n.º 447, de 22 de septiembre de 1988, los artículos 30 y 31 del Decreto Legislativo n.º 4, de 7 de enero de 1929, los artículos 18, 19 y 58 del Decreto Legislativo n.º 504, de 26 de octubre de 1995. Los efectos a que se refiere el presente apartado se llevarán a cabo dentro del ámbito de aplicación del fondo de recursos descentralizados hasta el importe total disponible en virtud de la legislación vigente.

Art. 32. *(Medidas urgentes para el lanzamiento de las funciones específicas de asistencia de emergencia relacionadas con la COVID-19)*

1. Con el fin de hacer frente a la situación de emergencia relacionada con la COVID-19, limitada al período de situación de emergencia establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, que se ha convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 26 de octubre de 2019, convertida, con modificaciones, en la Ley n.º 1, de 19 de diciembre de 2019, y no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1 bis, del Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, las regiones, incluidas las del plan de retorno, y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano pueden reconocer las estructuras incluidas en los planes adoptados con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, la remuneración de una función de asistencia específica para los costes adicionales relacionados con el establecimiento de los servicios y la gestión de la emergencia de la COVID-19 de conformidad con las disposiciones de dichos planes y un incremento de los aranceles para las actividades realizadas a los pacientes con COVID. La aprobación se concederá durante la renegociación de los acuerdos y contratos a que se refiere el artículo 8 del Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, en relación con los acuerdos de 2020 y los contratos a que se refiere el Decreto Legislativo n.º

2. Mediante decreto del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, se establecerán los métodos para determinar la función específica de asistencia social y el incremento arancelario a que se refiere el apartado 1, a fin de garantizar la compatibilidad con los recursos previstos para la aplicación del artículo 3, apartado 6, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

3. De conformidad con el acuerdo renegociado de conformidad con el apartado 1, los órganos del servicio nacional de salud corresponden a los proveedores privados, mediante

un pago a cuenta y con sujeción a los ajustes, con carácter mensual, de los servicios prestados de conformidad con el presente artículo, hasta un máximo del 70 % de las doceavas partes pagadas o, en cualquier caso, para 2020.

Art. 33. *(Ampliación de los organismos y presentación de informes)*

1. Habida cuenta de la situación de emergencia sanitaria excepcional que resulta de la propagación de la COVID-19, para las entidades y organismos públicos contemplados en el artículo 1, apartado 2, de la Ley n.º 196, de 31 de diciembre de 2009, excepto las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, las ciudades metropolitanas, las provincias, los municipios de montaña y sus consorcios y asociaciones, y con la excepción de las empresas que, en el estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, tienen la obligación de renovar los órganos ordinarios y los órganos administrativos y de control extraordinarios, los plazos previstos en el artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 293, de 16 de mayo de 1994, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 444, de 15 de julio de 1994, se prorrogarán hasta el final del estado de emergencia y, en cualquier caso, hasta su consolidación. Hasta el final del estado de emergencia, las entidades y organismos públicos que, durante ese período, estén obligados a renovar sus órganos administrativos y de supervisión, podrán suspender los procedimientos de renovación electoral, incluidas las elecciones en curso, con una extensión simultánea de los órganos.

2. Limitado al año 2020, las cuentas suplementarias previstas en el artículo 61 del Real Decreto n.º 2440, de 18 de noviembre de 1923, relativas al ejercicio financiero 2019, se presentarán al término del estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020.

3. En el artículo 11 del Decreto Legislativo n.º 123, apartado 1, de 30 de junio de 2011, después de la letra c), la letra «c-bis) estados contables especiales relativos a los pagos de la asistencia europea o de la programación complementaria a que se refiere el artículo 1, apartado 671 de la Ley n.º 190»; en consecuencia, en el artículo 12, apartado 1, del mismo Decreto Legislativo n.º 123 de 2011, se sustituyen las palabras: «así como los pagos a que se refiere la letra e-bis)» por las siguientes: «así como los pagos a que se refieren las letras c-bis) y e-bis) ».»

Art. 34. *(Prohibición de acumulación de pensiones e ingresos)*

1. A los efectos del reconocimiento de la indemnización contemplada en el artículo 44 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se considerará que los miembros de las profesiones registradas en los regímenes de pensiones legales de Derecho privado a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 509, de 30 de junio de 1994, y el Decreto Legislativo n.º 103, de 10 de febrero de 1996, no han estado sometidos a un régimen de pensión y se registran exclusivamente.

Art. 35. *(PIN INPS)*

1. Hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020 y durante todo el período considerado en el mismo, el INPS está autorizado a emitir de manera simplificada sus identidades digitales mediante la recogida de los elementos necesarios para la identificación del solicitante por vía electrónica, sin perjuicio de la verificación del reconocimiento directo, o del reconocimiento facial a distancia, una vez que la situación de emergencia actual haya cesado.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES Y DE PROCEDIMIENTO

Art. 36. *(Plazos procesales en materia civil, penal, administrativa, contable, fiscal y militar)*

1. El plazo del 15 de abril de 2020 previsto en el artículo 83, apartados 1 y 2, del Decreto-Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, queda prorrogado hasta el 11 de mayo de 2020. Por consiguiente, el plazo inicial previsto en el apartado 6 de dicho artículo es el 12 de mayo de 2020. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará *mutatis mutandis* a los procedimientos contemplados en el artículo 83, apartados 20 y 21, del Decreto-ley n.º 18 de 2020.

2. La disposición contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los procesos penales en los que los plazos establecidos en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expiran en los seis meses siguientes al 11 de mayo de 2020.

3. En los casos a que se refiere el Código de Procedimiento Administrativo, quedan suspendidos, desde el 16 de abril hasta el 3 de mayo de 2020 inclusive, solo los plazos de notificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, apartado 3, del mismo Código.

4. La prórroga del plazo a que se refiere la primera frase del apartado 1 se aplicará también a todas las funciones y actividades del Tribunal de Cuentas, enumeradas en el artículo 85 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020. Por consiguiente, el plazo inicial previsto en el artículo 85, apartado 5, de dicha Directiva es el 12 de mayo de 2020.

Art. 37. *(Plazos de los procedimientos administrativos y eficacia de los actos administrativos que expiran)*

1. El plazo del 15 de abril de 2020 previsto en el artículo 103, apartados 1 y 5, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se ampliará hasta el 15 de mayo de 2020;

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD Y TRABAJO

Art. 38. *(Disposiciones contractuales urgentes para la medicina por contrato)*

1. Habida cuenta de la suspensión temporal de las negociaciones en curso para la definición contractual del Acuerdo Colectivo Nacional de Medicina General del 2016-2018 y de Pediatría de Libre Elección, para las necesidades relacionadas con el confinamiento de la pandemia de emergencia contra la pandemia de la COVID-19, a lo largo de toda la duración de la emergencia y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, se concederá la adaptación inmediata de la tarifa horaria a la hora a los profesionales y los pediatras de la renovación del convenio colectivo nacional de asistencia médica aprobado por el Comité de Sector Regiones-Sanidad el 9 de julio de 2019 y el 29 de agosto de 2019 a propuesta de la Conferencia de las Regiones y Provincias Autónomas, así como un dictamen positivo del Gobierno, relativo al importe total adicional previsto para 2018, y a los pagos atrasados correspondientes.

2. Las partes del contrato se comprometen a concluir las negociaciones del convenio colectivo nacional 2016-2018 dentro de los seis meses siguientes al final de la emergencia con arreglo a los procedimientos normales, teniendo en cuenta las tareas mencionadas en el apartado 3, que deberán renegociarse de conformidad con las normas establecidas en dicha orientación. Si las negociaciones no se concluyen dentro del plazo establecido, los efectos a que se refiere el apartado 1 expirarán.

3. El tratamiento económico contemplado en el apartado 1 se abonará, asimismo, para garantizar la disponibilidad a distancia de los médicos a lo largo del día, incluso con la asistencia del personal de estudio, de tal modo que contenga contacto directo y, en consecuencia, se limite el riesgo de infección de los médicos y del propio personal.

4. Los médicos generales y los cuidadores de atención primaria dispondrán de sistemas de plataformas digitales que permitan el contacto regular y predominante con pacientes crónicos y crónicos graves y crónicos, y cooperarán a distancia, en los casos en que no dispongan de equipos de protección individual adecuados, excepcionalmente, si así lo requieren las regiones, para la vigilancia clínica de los pacientes en cuarentena o aislamiento o la recuperación de los hospitales en una fase temprana.

5. Las regiones podrán comprometer el 20 % de los fondos a que se refiere el artículo 1, apartado 449, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, relativos a la adquisición y

suministro a los médicos de oxímetros con el fin de permitir, en caso necesario, la medición a distancia de la saturación de oxígeno y el ritmo cardíaco durante la consulta por videoconferencia. El médico hará uso de las observaciones y signos observados, tales como síntomas notificados por el paciente, con fines de orientación que recojan las siguientes acciones clínicas necesarias de acuerdo con las rutas definidas a nivel regional.

6. Para los mismos fines contemplados en el apartado 1, se reconoce el ajuste inmediato del tratamiento económico de los especialistas externos, los contenidos económicos previstos en la Directriz para la renovación del convenio colectivo nacional de reconocimientos médicos aprobado por el Comité de Sector Regiones-Sanidad el 9 de julio de 2019 a propuesta de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas y un dictamen favorable del Gobierno, relativo al importe total del incremento previsto para 2018.

7. Las obligaciones que se deriven del presente artículo se efectuarán dentro de los límites de los recursos financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Art. 39. (Procedimientos simplificados para las prácticas y equipos médicos radiológicos)

1. El cumplimiento de los requisitos sanitarios y de seguridad para la protección de los trabajadores y el público en general contra los riesgos de exposición a radiaciones ionizantes como consecuencia de las nuevas prácticas médicas radiológicas puestas en marcha para la gestión de la emergencia en los centros de salud, incluidas las zonas y estructuras a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Decreto -ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, o efectuadas con dispositivos portátiles radiológicos en las instalaciones del paciente con COVID-19, incluidas las residencias asistidas, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los capítulos VIII y IX del Decreto Legislativo n.º 230, de 17 de marzo de 1995, y con la transmisión, a los organismos mencionados en el artículo 22, apartado 1, del mismo Decreto Legislativo, de un anuncio de inicio de la actividad, acompañado de la aprobación del experto cualificado, incluidas las evaluaciones y los indicios de protección contra las radiaciones a que se refiere el artículo 61, apartado 2, y el resultado de la primera verificación a que se refiere el artículo 79, apartado 1, letra b), puntos 1 y 2 del Decreto Legislativo n.º 230, de 17 de marzo de 1995.

2. El uso y la circulación en los distintos entornos y lugares de importancia de la misma estructura sanitaria, incluidas las áreas y estructuras a que se refiere el artículo 4, apartado 1, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, de equipos móviles médicos radiológicos, con objeto de llevar a cabo las prácticas médicas cuya notificación previa prevista en el artículo 22 del Decreto Legislativo n.º 230, de 17 de marzo de 1995, ya se haya transmitido a los órganos competentes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, no serán objeto de la notificación a que se refiere el apartado 1 y solo estarán sujetas a la aprobación del experto cualificado, que la instalación adquirirá a efectos de los actos.

3. No se modifican las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 187, de 26 de mayo de 2000, sobre la protección de los pacientes contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicará hasta la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo sanitario asociado a la aparición de patologías derivadas de la COVID-19, declarado por la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

Art. 40. (Disposiciones urgentes para el control de medicamentos de emergencia epidemiológica de la COVID)

1. Para el período del estado de emergencia, mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia de ensayos clínicos de medicamentos, con el fin de mejorar la coordinación y el análisis de las pruebas científicas disponibles sobre medicamentos, la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA) puede tener acceso a todos los datos de los programas experimentales, estudios clínicos de observación y de uso compasivo para pacientes con COVID-19.

2. Los estudios de observación clínica sobre medicamentos de las fases I, II, III y IV, los estudios observacionales sobre medicamentos y programas terapéuticos de uso compasivo son evaluados previamente por la Comisión Técnica Científica (CTS) de la AIFA, que también comunica los resultados al Comité Técnico Científico de la Unidad de Crisis del Departamento de Protección Civil a que se refiere el artículo 2 de la Orden n.º 630 del Departamento de Protección Civil n.º, de 3 de febrero de 2020. Por lo que se refiere a los estudios de la fase I, la CTS de la AIFA están respaldadas por el dictamen de la Comisión a que se refiere el artículo 7 del Decreto del Presidente de la República n.º 439, de 21 de septiembre de 2001.

3. Por lo que se refiere al período del estado de emergencia, establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Comité Ético del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas *Lazzaro Spallanzani* de Roma, como único comité ético nacional para la evaluación de los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, los estudios observacionales de drogas, los programas de uso compasivo terapéuticos para pacientes con COVID-19, expresa la opinión nacional, incluso sobre la base de la evaluación de las CTS de la AIFA.

4. El comité ético a que se refiere el apartado 3 adquirirá de los promotores toda la documentación necesaria, junto con los protocolos de ensayo clínico para los medicamentos de las fases I, II, III y IV, los estudios observacionales sobre medicamentos y programas terapéuticos de uso compasivo para pacientes con COVID-19, así como las posibles enmiendas. Las disposiciones ya en vigor en este ámbito se aplican a la evaluación de las solicitudes individuales de uso terapéutico.

5. El comité ético a que se refiere el apartado 3 comunicará su dictamen a la AIFA, el cual publicará el dictamen y el protocolo aprobado en su sitio web. Para hacer frente a la urgencia de la COVID-19 y limitarse al período mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, como excepción a los procedimientos relativos a la adquisición de solicitudes de ensayos clínicos, la AIFA, previa consulta al Comité Nacional de Ética mencionado en el apartado 3, publicará, en el plazo de 10 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, una circular en la que se indiquen los procedimientos simplificados para la adquisición de las solicitudes y los procedimientos para la realización de los estudios.

6. No se exigirá una póliza de seguro específica para los estudios experimentales sin ánimo de lucro mencionados en el presente artículo.

7. La aplicación del presente artículo no dará lugar a un nuevo e incrementado gasto público. Las administraciones públicas afectadas velarán por que las tareas a que se refiere el presente artículo se cumplan con los recursos humanos, financieros e instrumentales de que disponga con arreglo a la legislación vigente en sus propios presupuestos.

8. El artículo 17 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 quedará derogado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Art. 41. (Disposiciones laborales)

1. Las disposiciones del artículo 19 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 se aplicarán también a los trabajadores contratados entre el 24 de febrero de 2020 y el 17 de marzo de 2020.

2. Las disposiciones del artículo 22 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, se aplican también a los trabajadores contratados entre el 24 de febrero de 2020 y el 17 de marzo de 2020.

3. Las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 22, apartado 4, del Decreto -ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, quedarán exentas del timbre duty. 4. Las tasas previstas en el presente artículo, valoradas en 16 millones de euros para el año 2020, se efectuarán mediante la reducción correspondiente de los importes contemplados en el artículo 56, apartado 6, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, y únicamente en términos de requisitos, a partir de los recursos contemplados en el artículo 13, apartado 12.

Art. 42. *(Disposiciones urgentes que rigen la administración de la Agencia Nacional para los Servicios Regionales de Salud)*

1. En lo que se refiere a la contención y la lucha contra los riesgos epidemiológicos de emergencia relacionados con la COVID-19, establecidos en la Decisión del Consejo Ministerial de 31 de enero de 2020, por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias Autónomas, se nombrará a un comisario especial para la Agencia Nacional de Servicios Regionales de Salud. El Comisario, para el período de mandato, asume todos los poderes ordinarios y extraordinarios de administración que los estatutos de la Agencia, aprobados mediante Decreto del Ministro de Sanidad el 18 de mayo de 2018, asignan automáticamente al Presidente, al Director General y al Consejo de Administración automáticamente al cargo de Comisario. El Comisario será nombrado de entre expertos con competencia reconocida en materia de Derecho de la salud, organización, planificación, gestión y financiación del servicio de salud, incluidos los ajenos a la administración pública. El mandato del Comisario termina con la conclusión de la situación de emergencia decidida por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020 o al expirar las prórrogas. Si el Comisario tiene, en el momento de su nombramiento, otro trabajo en curso, podrá seguir haciéndolo durante el período de mandato a que se refiere el presente apartado, no obstante lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto Legislativo n.º 39, de 8 de abril de 2013. El Comisario pagará una tasa fija mediante un decreto del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, sin perjuicio de la posibilidad de realizar simultáneamente otras tareas por las que ya haya recibido una indemnización.

2. Cuando lleve a cabo las tareas institucionales de investigación y apoyo técnico operativo a las regiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de los Estatutos de la Agencia, el Comisario cooperará con la acción para reforzar la red de asistencia hospitalaria y territorial con el fin de garantizar la respuesta sanitaria de emergencia más alta, supervisando la adopción, actualización y aplicación de los planes adoptados de conformidad con la Circular GAB 2627 del Ministerio de Sanidad y sus suplementos posteriores; garantizar el apoyo administrativo y operativo necesario para las regiones, incluso para superar los problemas detectados y garantizar, en la fase de emergencia, los niveles esenciales de asistencia y eficacia de la protección del derecho a la salud; que los actos, planes y acciones para los que es responsable el administrador especial a que se refiere el artículo 122, apartado 2, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, son ejecutados por las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano de manera oportuna y efectiva y, a tal efecto, proporciona toda la ayuda solicitada por las regiones y el administrador especial, en consonancia con los programas operativos que las regiones han creado para la emergencia COVID-19 a que se refiere el artículo 18, apartado 1, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020.

3. En vista de la función de enlace entre el Ministerio de Sanidad y las regiones llevadas a cabo por la Agencia, el Comisario prestará su apoyo, a través del ejercicio de las actividades institucionales de la Agencia a que se refiere el apartado 2, a la aplicación oportuna de las directivas del Ministro de Sanidad para la gestión de los accidentes epidemiológicos en materia de emisiones de COVID-19, especialmente a los artículos 3 y 4 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, a la mejora de las redes hospitalarias y territoriales, a las relaciones con los proveedores públicos y privados, así como a las disposiciones del Decreto-ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, y a cualquier acto legislativo y administrativo adoptado para hacer frente a la emergencia, tal y como se haya transpuesto y descrito para cada región en los programas operativos de emergencia relacionados con la COVID-19 a que se refiere el artículo 18, apartado 1.

También apoya a las Direcciones Generales del Ministerio y de las Regiones en pro de cualquier otro objetivo indicado por el Ministro de Salud mediante la adopción de directivas, en el ejercicio de la función de orientación y supervisión del sistema nacional de salud. La función de coordinación del jefe del Departamento de Protección Civil, de conformidad con la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630, se mantiene sin cambios.

Art. 43. *(Disposiciones financieras)*

1. Con vistas a la aplicación inmediata de las disposiciones del presente Decreto, el Ministro de Economía y Finanzas estará autorizado a efectuar las adaptaciones necesarias en el presupuesto. En caso necesario, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá ordenar el uso de anticipos en efectivo cuya regularización se efectuará en el momento oportuno, con la emisión de órdenes de pago sobre las líneas de gasto correspondientes.

Art. 44. *(Entrada en vigor)*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial de la República Italiana* y se remitirá al Parlamento para su conversión en ley.

Este Decreto, provisto del Sello del Estado, se añadirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 8 de abril de 2020.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*
GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*
DI MAIO, *Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional*
LAMORGESE, *Ministro del Interior*
BONAFEDE, *Ministro de Justicia*
GUERINI, *Ministro de Defensa*
PATUANELLI, *Ministra de Desarrollo Económico*
BELLANOVA, *Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal*
COSTA, *Ministro de Medio Ambiente y Protección del Medio Natural y del Mar*
DE MICHELI, *Ministro de Infraestructuras y Transportes*
CATALFO, *Ministro de Trabajo y Política Social*
FRANCESCHINI, *Ministro de Patrimonio, Actividades Culturales y Turismo*
SPERANZA, *Ministro de Sanidad*
PISANO, *Ministro de Innovación Tecnológica y Digitalización*
DADONE, *Ministro de Administración Pública*
BOCCIA, *Ministro de Asuntos Regionales y Autonomías*
PROVENZANO, *Ministro para el Sur y la Cohesión Territorial*
SPADAFORA, *Ministro de Política Juvenil y Deporte*
BONETTI, *Ministro de Igualdad de Oportunidades y Familia*
AMENDILA, *Ministro de Asuntos Europeos*

Visto, el Guardián de los Sellos: Bonafede

ANEXO 1

CUADRO. Transacciones garantizadas por el Estado en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Decreto-ley

(1) Operaciones contempladas en el artículo 2, apartado 4, letra a),

Número de operación	Exportador	Deudor / avalista	Objeto	País	Valor del contrato	Compromisos de seguros (nominal/ euros)	Duración (años)	Decisión de SACE	Exceder la tasa de flujo máximo
2019 / 0686/ 00 Solicitud n.º 1 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2023	SUIZA	479 millones de euros	474.260.049	16	24/06/2019	Contraparte
2019/0689/00 Solicitud n.º 2 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2024	SUIZA	489 millones de euros	484.546.720	17	24/06/2019	Contraparte
2019/0690/00 Solicitud n.º 3 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2025	SUIZA	494 millones de euros	490.021.894	18 años y 7 meses	24/06/2019	Contraparte
2019/0691/00 Solicitud n.º 4 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2023	SUIZA	479 millones de euros	495.093.066	19 años y 1 mes	24/06/2019	Contraparte
2019/0740/00 Solicitud n.º 5 2019	FINCANTIERI S. P. A.	CARNIVAL PLC	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2023	REINO UNIDO	974, 25 millones de euros	910.810.115	16 años y 5 meses	24/06/2019	Contraparte
2019/1039/00 Solicitud n.º 6 2019	FINCANTIERI S. P. A.	MSC Cruises SA	Alargamiento e instalación de las depuradoras Magófica	SUIZA	120 millones de euros	120.048.112	10,5	24/06/2019	Contraparte

(2) Operaciones contempladas en el artículo 2, apartado 4, letra b)

Número de operación	Exportador	Deudor / avalista	Objeto	País	Valor del contrato	Compromisos de seguros (nominal/ euros)	Duración (años)	Decisión de SACE	Exceder la tasa de flujo máximo
2019/0699/00 Solicitud n.º 7 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2024	BERMUDAS	372,8 millones de euros	408.373.117,99	17 años y 5 meses	30/09/2019	Sector
2019/0700/00 Solicitud n.º 8 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2025	BERMUDAS	372,8 millones de euros	408.383.099,00	18 años	30/09/2019	Sector
2019/1644/00 Solicitud n.º 9 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2025	BERMUDAS	400 millones de euros	440.121.759,28	18 años y 8 meses	30/09/2019	Sector
2019/1645/00 Solicitud n.º 10 2019	FINCANTIERI S. P. A.	Viking Cruises Ltd	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2026	BERMUDAS	400 millones de euros	440.062.606,85	19 años y 2 meses	30/09/2019	Sector

(3) Operaciones contempladas en el artículo 2, apartado 4, letra c)

Número de operación	Exportador	Deudor / avallista	Objeto	País	Valor del contrato	Compromisos de seguros (nominal/ euros)	Duración (años)	Decisión de SACE	Exceder la tasa de flujo máximo
2018/0792/00 Solicitud n.º 1 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORA- TION LTD	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2025	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	578,7 millones de euros	522.563.965,58	17 años y 1 mes	25/02/2020	Contraparte
2018/0793/00 Solicitud n.º 2 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORA- TION LTD	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2026	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	925,0 millones de euros	944.901.040,23	18 años y 5 meses	25/02/2020	Contraparte
2018/0794/00 Solicitud n.º 1 2020	FINCANTIERI S. P. A.	NCL CORPORA- TION LTD	Suministro de un buque de crucero con entrega prevista en 2027	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	925,0 millones de euros	837.719.916,99	19 años y 4 meses	25/02/2020	Contraparte

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISARIO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE APLICACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EN MATERIA DE COVID-19

Orden 9 de abril de 2020

Disposiciones urgentes para la venta al por menor de equipos de protección individual en las farmacias (*Orden n.º 9*) (20A02167)

(BO Serie General núm. 96 de 10-04-2020)

Comisario especial para la aplicación y coordinación de medidas de contención y de respuesta a las emergencias epidemiológicas en materia de COVID-19

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado con la aparición de enfermedades derivadas del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, publicado en la *Boletín Oficial* de la República Italiana n.º 70, de 17 de marzo de 2020, sobre «Medidas para reforzar el servicio nacional de salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Visto el artículo 112 del mencionado Decreto-Ley, que establece la designación de un administrador especial mediante decreto del Presidente del Consejo de Ministros, con el fin de aplicar y coordinar las medidas necesarias para contener y combatir los casos de emergencia epidemiológica COVID-19, y que defina sus funciones y competencias, entre otras cosas, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 0006119P4.8.1.4.1, de 18 de marzo de 2020, en virtud del cual, en su artículo 1, Domenico Arcuri fue nombrado comisario especial para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica del COVID-19, a la que se han conferido las competencias a que se refiere el artículo 122.

Considerando que el artículo 122 del Comisario especial también establece que el administrador especial supervisará los procesos de distribución de medicamentos, equipos y otros dispositivos médicos para la protección individual con el fin de hacer frente a la emergencia nacional en relación con el COVID-19;

Considerando que, habida cuenta de la situación de emergencia, a la espera de una legislación posterior en este ámbito, deben tomarse medidas urgentes e inmediatas para garantizar la distribución más adecuada de los EPI por parte de las farmacias, con el fin de garantizar, además, la distribución más amplia posible de los EPI entre los ciudadanos y evitar la creación de formas especulativas de mercado para los propios ciudadanos;

Resuelve:

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Artículo 1. *Disposiciones urgentes relativas a la venta al por menor en farmacias.*

1. Se permite la venta al por menor de EPI por parte de las farmacias en todo el territorio nacional, incluso en ausencia de los paquetes de referencia, con las precauciones adecuadas en materia de higiene y salud adoptadas por el vendedor, como se describe en el artículo 2.

2. La venta al por menor de un solo EPI sin embalaje de referencia deberá incluir un precio inferior o igual al importe previsto para cada viaje combinado entre el número de EPI presentes en el EPI.

Artículo 2. *Disposiciones higiénico-sanitarias e información al consumidor*

1. Para proceder a la apertura de los envases, y a los efectos previstos en esta orden, cada farmacia deberá garantizar el cumplimiento de las operaciones correspondientes en su propio laboratorio.

2. Al llevar a cabo las actividades mencionadas en el párrafo anterior, cada farmacia deberá evaluar los factores que garanticen la conservación de la calidad microbiológica de cada EPI, a fin de mantener bajo control las fuentes de contaminación. Estos factores incluyen el material de embalaje primario, el equipo de trabajo utilizado y el personal. Para garantizar el cumplimiento de las precauciones higiénicas y sanitarias necesarias, cada farmacia tomará asimismo, además de las medidas cautelares estándar, su personal, como:

higiene de las manos por productos alcohólicos o lavado con jabón y agua;
higiene respiratoria usando máscaras faciales;
guantes;
bata.

3. En el caso de las ventas al por menor contempladas en esta orden, la información contenida en el Decreto Legislativo n.º 206, de 6 de septiembre de 2005, y por el Derecho sectorial, puede facilitarse al consumidor mediante procedimientos simplificados adoptados por cada farmacia, incluso mediante la colocación de un cartel especial en los locales de venta.

4. En lo que se refiere a las operaciones a que se refiere la presente orden, cada farmacia se asegurará de que la información sobre los suplementos de envase (nombre, nombre del productor o distribuidor, cantidad, fecha de llegada y, en su caso, número de lote) y de la máquina (número de bultos y número de EPI introducidos en cada una de ellas).

Artículo 3. *Disposiciones finales*

1. Salvo que el acto constituya una infracción más grave, la infracción de lo dispuesto en esta orden será sancionada en virtud del artículo 650 del Código Penal.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 9 de abril de 2020

Comisario: ARCURI

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A02179)

(BO Serie General núm. 97 de 11-04-2020)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988,

Visto el Decreto Ley no 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto Ley n.º 19 de 2020, con excepción del artículo 3, apartado 6 bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y, en particular, sus artículos 1 y 2 párrafo 1,

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas de ejecución del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y a la gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen «otras medidas de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se establecen «medidas adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y a la gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «medidas adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 2020, por el que se establecen «medidas adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de emergencia epidemiológicas respecto al COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2020, por el que se establecen «medidas adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contención y gestión de emergencia epidemiológicas respecto al COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de abril de 2020, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica procedente de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 88, de 2 de abril de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 20 de marzo de 2020, por la que se establecen «Medidas urgentes adicionales relativas a la contención y gestión de emergencia epidemiológica de emergencia desde el COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 73, de 20 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Infraestructuras y Transportes de 28 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 84, de 28 de marzo de 2020, por la que se regula la entrada en el territorio nacional de transporte aéreo, marítimo, lacustre, ferroviario y terrestre;

Visto el Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, de 25 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 80, de 26 de marzo de 2020, por el que se modifica la lista de códigos del anexo 1 del Decreto del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020,

Visto el artículo 2, apartado 3, del Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, que se aplica sin perjuicio de los efectos producidos y de los actos adoptados sobre la base de decretos y órdenes dictados con arreglo al Decreto-ley n.º 6 de 2020 o en virtud del artículo 32 de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, y establece que las medidas ya adoptadas mediante los decretos del Presidente del Consejo de Ministros adoptado el 8 de marzo de 2020, el 9 de marzo de 2020, el 11 de marzo de 2020 y el 22 de marzo de 2020 continúan siendo aplicables en la forma prevista en un principio;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia de emisiones de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Teniendo en cuenta la posterior declaración de la Organización Mundial de la Salud del 11 de marzo de 2020 en la que se evaluó el brote de COVID-19 como una «pandemia» en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional del fenómeno de la epidemia y la implicación de más de una zona en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Tras tomar nota de que, de conformidad con el decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, el Presidente de la Región puede ordenar la planificación del servicio prestado por las empresas de transporte público locales, incluidos los servicios no regulares, con el fin de reducir y cancelar los servicios relacionados con las intervenciones

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

sanitarias necesarias para contener el coronavirus de emergencia, en función de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar los servicios mínimos esenciales, y que el Ministro de Infraestructuras y Transportes, de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá disponer la programación con reducción y cancelación de los servicios de transporte interregional y ferroviario, aéreo y marítimo, sobre la base de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar servicios mínimos esenciales;

Tras tomar nota de que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, la lista de códigos del anexo 1 de dicho Decreto podrá ser modificada por un decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta al Ministro de Economía y Hacienda;

Visto el informe n.º 49, de 9 de abril de 2020, del Comité técnico científico contemplado en la Orden n.º 630, de 3 de febrero de 2020, del Departamento de Protección Civil;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta de los Ministros de Interior y de Defensa, de los Ministros de Asuntos Económicos y Financieros y de Cooperación Internacional, Educación, Justicia, Infraestructuras y Transportes, Universidades e Investigación, de Universidades e Investigación, de Políticas Alimentarias y Forestales, de Productos y Actividades Culturales, de Actividades y Actividades Culturales, de Empleo y Política Social, de Administración Pública, de Asuntos Regionales y de Autogobierno Local, y previa consulta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones y Provincias autónomas;

Decreta:

Artículo 1. *Medidas urgentes para contener el contagio en todo el territorio nacional*

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en todo el territorio nacional, se aplicarán las siguientes medidas:

a) solo se admitirán los movimientos justificados por necesidades laborales o situaciones de necesidad demostradas en un municipio distinto de aquel en el que estén presentes, salvo en la medida en que existan pruebas de trabajo, de urgencia absoluta o por razones médicas, y cualquier desplazamiento a una vivienda distinta del principal, incluidas las residencias secundarias, incluidas las segundas residencias, que se utilice en vacaciones, en otro municipio de aquella en la que esté empleado actualmente;

b) se recomienda encarecidamente que las personas con síntomas respiratorios y con fiebre (superior a 37.5.°C) permanezcan en su casa y reduzcan al mínimo sus contactos sociales poniéndose en contacto con su médico;

c) existe una prohibición total de movilidad desde el domicilio o la estancia de sujetos sometidos a una medida de cuarentena, o resultados positivos para el virus;

d) se prohibirán todas las formas de reunión de personas en lugares públicos o abiertas al público;

e) está prohibido el acceso público a parques, villas, parques infantiles y jardines públicos;

f) no se permite realizar actividades recreativas o de esparcimiento al aire libre; se permite realizar actividades motrices individuales en la proximidad de la propia casa, siempre que se respete la distancia de al menos un metro de cualquier otra persona.;

g) los acontecimientos deportivos y concursos de cualquier tipo se suspenden en lugares públicos o privados. También se suspenderán las sesiones de formación para deportistas, profesionales y no profesionales, en instalaciones deportivas de todo tipo;

h) se cierran las instalaciones de las zonas de esquí;

i) se suspenden las manifestaciones, eventos y espectáculos de cualquier tipo, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo, religioso y ferial, que se celebren en cualquier lugar, ya sea público o privado, como, por ejemplo, grandes eventos, cines, teatros, pubs, escuelas de baile, salones de juego, salas de apuestas y de bingo, discotecas y establecimientos similares; En estos lugares se suspenden todas las actividades; la apertura de los lugares de culto está condicionada a la adopción de medidas de organización para evitar las aglomeraciones de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

lugares, y que garanticen que los visitantes puedan respetar la distancia entre ellos de al menos un metro. Las ceremonias civiles y religiosas, incluyendo las ceremonias funerarias, serán suspendidas.;

j) suspender los servicios públicos de apertura de museos y demás establecimientos y lugares de interés cultural a que se refiere el artículo 101 del Código de patrimonio cultural y paisaje a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004;

k) se suspenderán los servicios de educación infantil mencionados en el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65 de 13 de abril de 2017, así como las actividades educativas en presencia de escuelas de todo tipo y nivel, así como la frecuencia de las actividades escolares y de enseñanza superior, incluidas las universidades y las instituciones de enseñanza superior, los cursos, los cursos para las profesiones sanitarias y las universidades de las personas de edad avanzada, así como los cursos de formación profesional y las actividades de formación realizadas por otros organismos públicos, incluidos los entes locales y regionales y las entidades privadas, siempre que se ofrezca la posibilidad de realizar actividades de formación a distancia. La formación específica en medicina general quedará excluida de la suspensión. Los cursos destinados a los médicos especialistas en formación especializada y las actividades de los trabajadores en prácticas en el ámbito de la salud y de las profesiones médicas podrán, en cualquier caso, continuar en situaciones en las que no estén presentes. Cualquier otra forma de agregación alternativa quedará excluida para mantener la distancia social. Las reuniones de los órganos colegiados se suspenden en presencia de instituciones educativas a todos los niveles. Los organismos gestores se asegurarán de que se limpian los entornos y los requisitos administrativos y contables relativos a los servicios educativos para el niño al que se hace referencia, que no forman parte de los centros docentes ni de los centros de enseñanza.

l) la suspensión de los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o de hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas escolares, que, en cualquier caso, serán convocadas por las instituciones educativas, en cualquier orden y medida;

m) a lo largo de toda la duración de la suspensión de las actividades educativas en las escuelas, los directores de los centros deberán activar formas de aprendizaje a distancia que también estén relacionadas con las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad;

n) en las universidades y en las instituciones de enseñanza de música y de danza, a lo largo de toda la duración de la suspensión, las actividades educativas o curriculares podrán realizarse, en la medida de lo posible, de forma remota, identificadas por las propias universidades e instituciones, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad; las universidades y las instituciones, tras el restablecimiento del funcionamiento normal, velarán, cuando se considere necesario y, en cualquier caso, mediante la determinación de los pormenores de dichos procedimientos, para la recuperación de las actividades de formación, o para cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales para la finalización de la trayectoria escolar;

o) en beneficio de los estudiantes que no puedan, por las necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria a que se refiere este decreto, participar en las actividades docentes o curriculares de las universidades e instituciones de formación artística musical y coreográfica superior, dichas actividades podrán realizarse, cuando sea posible, con modalidades remotas, identificadas por las mismas universidades e instituciones, teniendo en cuenta también las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades; las Universidades e Instituciones asegurarán, cuando lo consideren necesario y en todo caso identificando los métodos relativos, la recuperación de las actividades de formación, así como las curriculares, o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales a la realización del itinerario de enseñanza; las ausencias maduradas por los alumnos a los que se refiere la presente carta no se contabilizarán a efectos de la admisión a los exámenes finales y a efectos de las evaluaciones relativas.;

p) las administraciones a las que pertenezcan podrán, por decreto general de gestión o medida análoga en relación con sus respectivos ordenamientos jurídicos, volver a determinar los procedimientos de enseñanza y organización de los cursos de formación y de los

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

cursos universitarios para el personal de la policía y de las fuerzas armadas, en curso al 9 de marzo de 2020, a los que se aplican las disposiciones previstas en el art. 2, párrafo 1, letra h) del decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, en el que se prevé también la utilización de actividades de enseñanza y de exámenes a distancia y la posible cancelación de las pruebas aún no realizadas, sin perjuicio de la validez de los exámenes ya realizados a efectos de la formación de la clasificación final del curso. Los períodos de ausencia de estos cursos de formación, en todo caso relacionados con el fenómeno epidemiológico del COVID-19, no contribuyen a la consecución del límite de ausencias cuya superación conlleva el aplazamiento, la admisión a la recuperación del año o el alta de los mismos cursos;

q) se suspenden los procedimientos de concurso privado, salvo en los casos en que la evaluación de los candidatos se realice exclusivamente sobre una base curricular o a distancia; para los procedimientos de concurso público, no se verán afectadas las disposiciones del párrafo 5 del artículo 87 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 y del artículo 4 del Decreto-ley n.º 22 de 8 de abril de 2020;

r) se suspenden el permiso de salud ordinario y el personal técnico, así como el personal cuyas actividades son necesarias para gestionar las actividades requeridas por las unidades de crisis creadas a nivel regional.

s) los congresos, reuniones, encuentros y actos sociales en los que se suspenda al personal sanitario o encargado de la prestación de servicios públicos esenciales o de servicios de utilidad pública; se aplaza asimismo cualquier otra actividad de congreso o conferencia hasta una fecha posterior a la expiración del presente decreto;

t) se adopten, en todos los casos posibles, en la celebración de reuniones, en los acuerdos de enlace a distancia, con especial referencia a las estructuras sanitarias y sociales, a los servicios de utilidad pública y a la coordinación realizada dentro de la situación de emergencia del COVID-19, y, en cualquier caso, garantizando el cumplimiento de la distancia de seguridad individual de un metro;

u) se suspenden las actividades de gimnasios, centros deportivos, piscinas, centros de bienestar, baños termales (excepto la prestación de servicios que correspondan a los niveles esenciales de asistencia), centros culturales, centros sociales y centros de ocio;

v) las pruebas de aptitud mencionadas en el artículo 121 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, se suspenderán en las oficinas locales de motorización; en el caso de los candidatos que no hayan podido participar en las pruebas de examen sobre la base de la suspensión, la prórroga de los plazos previstos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, se establecerá en la correspondiente decisión de gestión;

w) personas acompañantes que permanezcan en las salas de espera de los servicios de emergencia y recepción y primeros auxilios (DEA/PS), sin perjuicio de las instrucciones específicas del personal sanitario responsable;

x) el acceso de los parientes y visitantes a los centros de acogida y atención a largo plazo, las residencias sanitarias asistidas, los hospicios, los centros de rehabilitación y las residencias para ancianos, sean o no autosuficientes, se limita únicamente a los casos indicados por la administración sanitaria del centro, que está obligada a adoptar las medidas necesarias para prevenir la posible transmisión de la infección;

y) a la luz de la información facilitada por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el coordinador de las actuaciones para superar la respuesta de emergencia contra el coronavirus, las autoridades locales del Servicio Nacional de Salud se asegurarán de que el Ministerio de Justicia pueda apoyar la contención de la propagación del contagio COVID-19, incluso por medio de salvaguardias adecuadas para asegurar, de acuerdo con los protocolos sanitarios elaborados por la Dirección General de Prevención Sanitaria del Ministerio de Sanidad, nuevos asientos en las cárceles y en los centros de lo penal para menores. Los casos sintomáticos de nuevas entradas se encuentran aislados de otros reclusos, recomendando que se tengan en cuenta otras formas alternativas de detención a domicilio. Las entrevistas visuales se realizarán por teléfono o vídeo, sin perjuicio de la duración prevista actualmente en las disposiciones en vigor. En casos excepcionales, podrá autorizarse una

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

entrevista personal, siempre que se garantice un máximo de dos metros. Se recomienda limitar los permisos y días, o modificar los regímenes, a fin de evitar la salida y el regreso de los centros penitenciarios, teniendo en cuenta medidas alternativas de detención a domicilio;

z) se suspenden las actividades comerciales, a excepción de las ventas de alimentos y las primeras necesidades identificadas en el anexo 1, tanto en la vecindad como en el contexto de la media y de los grandes puntos de venta, también en los centros comerciales, siempre que el acceso a estas actividades se conceda únicamente. Los mercados se cerrarán, independientemente del tipo de actividad realizada, salvo en el caso de las actividades de venta de productos alimenticios. Los quioscos de prensa, los estancos, las farmacias y las parafarmacias siguen abiertos. En cualquier caso, se garantizará la distancia de seguridad de un metro;

aa) se suspenden las actividades de los servicios de restauración (incluidos bares, pubs, restaurantes, heladerías, pastelerías), con la excepción de las cantinas y los servicios de restauración continua sobre una base contractual, que garantizan una distancia de seguridad de un metro. Sólo se permite el catering con entrega a domicilio en cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas, tanto para las actividades de envasado como de transporte;

bb) los puntos de venta de alimentos y bebidas, situados en el interior de las estaciones ferroviarias y lacustres, así como en las zonas de servicio y de repostaje, están cerrados, con excepción de los situados a lo largo de las autopistas, que sólo pueden vender productos para llevar para su consumo fuera del local; los situados en hospitales y aeropuertos permanecen abiertos, con la obligación de garantizar que se respete en todos los casos la distancia interpersonal de al menos un metro;

cc) quedan suspendidas las actividades relacionadas con los servicios personales (incluidas la peluquería, barbería, esteticistas), distintas de las señaladas en el anexo 2.

dd) los establecimientos comerciales cuya actividad no haya sido suspendida a los efectos del presente Decreto deberán garantizar, además de la distancia de un metro, su falta de suspensión y la imposibilidad de permanecer dentro de los locales más allá del plazo necesario para la adquisición de las mercancías. Asimismo, se recomienda aplicar las medidas establecidas en el anexo 5.

ee) sigue estando garantizada, de conformidad con las normas higiénicas y sanitarias, que están cubiertos los servicios bancarios, financieros y de seguros y la actividad del sector agrícola, el sector de la transformación de alimentos de la ganadería, incluidas las cadenas de suministro;

ff) el Presidente de la Región velará por la planificación del servicio prestado por las empresas de transporte público de proximidad, aunque no fuera una línea, con el fin de reducir y anular los servicios relacionados con las intervenciones sanitarias necesarias para contener los gastos de emergencia relacionados con el COVID-19 en función de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar los servicios mínimos indispensables, cuya prestación deberá, en cualquier caso, modularse de modo que se evite el hacinamiento de los medios de transporte en las franjas horarias del día en que se registra la presencia cada vez mayor de usuarios. Con el mismo fin, el Ministro de Infraestructuras y Transportes, mediante Orden adoptada de común acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá reducir, suspender o limitar el transporte, incluidos los servicios internacionales de transporte, automoción, ferrocarril, aire, mar y vías navegables, con el fin de contener la urgencia sanitaria del COVID-19, imponiendo obligaciones específicas a los usuarios, a los miembros de la tripulación y a los transportistas y a los armadores;

gg) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del decreto ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, para los empleadores públicos, los métodos de trabajo ágiles regulados por los artículos 18 a 23 de la ley n.º 2017 de 22 de mayo de 2017. 81 de la Ley n.º 81 de 22 de mayo de 2017, pueden ser aplicadas por los empleadores privados a todas las relaciones laborales, de conformidad con los principios que dictan las disposiciones mencionadas, incluso en ausencia de los acuerdos individuales previstos en ellas; las obligaciones de información establecidas en el artículo 22 de la Ley n.º 81 de 22 de mayo de 2017 se cumplen por vía electrónica, también mediante la utilización de la documentación disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

hh) en cualquier caso, se recomienda que los empleadores públicos y privados promuevan el uso de los períodos de vacaciones y permisos anuales, sin perjuicio de lo dispuesto en la carta anterior y en el artículo 2, apartado 2;

ii) por lo que se refiere a las actividades profesionales, se recomienda lo siguiente:

a) el uso máximo de acuerdos de trabajo inteligente para actividades que puedan llevarse a cabo en el hogar o en modos de transporte a distancia;

b) se fomentan los incentivos para los permisos y las vacaciones pagadas para los empleados, así como otros medios previstos por la negociación colectiva;

c) se establezcan protocolos de seguridad antiinfección y, cuando no sea posible cumplir la distancia intertécnica de un metro como principal medida de confinamiento, con la adopción de instrumentos de protección individual;

d) se fomenta la promoción de las operaciones de desinfección en el lugar de trabajo, utilizando formas de redes de seguridad social a tal efecto.

Artículo 2. *Medidas para limitar el contagio en el marco de la explotación segura de las actividades industriales y comerciales*

1. Todas las actividades industriales y comerciales, con excepción de las enumeradas en el anexo 3, quedarán suspendidas en todo el territorio nacional. La lista de códigos del anexo 3 podrá ser modificada por un Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, previa consulta al Ministro de Economía y Hacienda. En el caso de las autoridades públicas, se mantendrán las disposiciones del artículo 87 del Decreto Ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 y del artículo 1 del presente Decreto; las disposiciones del artículo 1 del presente Decreto se aplican también a las actividades comerciales y a los servicios profesionales.

2. No obstante, las actividades de producción que hayan sido suspendidas como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo podrán continuar cuando estén organizadas de forma flexible o a distancia o de modo flexible.

3. Las actividades que sean funcionales para asegurar la continuidad de las cadenas de suministro de las actividades enumeradas en el anexo 3, así como las cadenas de suministro de la industria aeroespacial, la defensa y otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional, autorizadas para continuar, y de los servicios de utilidad pública y esenciales a que se refiere el párrafo, permanecerán siempre permitidas, previa notificación al Prefecto de la provincia en que se encuentre la actividad productiva, en cuya comunicación se indicarán específicamente las empresas y administraciones beneficiarias de los productos y servicios relacionados con las actividades permitidas

4. No obstante, se autorizarán las actividades que presten servicios de utilidad pública, así como los servicios esenciales a que se refiere la Ley n.º 146, de 12 de junio de 1990, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 para los museos y otros establecimientos y lugares de interés cultural, así como de los servicios relacionados con la educación.

5. La actividad de producción, transporte, comercialización y entrega de medicamentos, tecnología médica, productos sanitarios y productos agrícolas y alimentarios está siempre permitida. En cualquier caso, también se permitirá cualquier actividad que sea funcional para hacer frente a la emergencia.

6. También estarán autorizadas las actividades de ciclo continuo de producción, previa notificación al prefecto de la provincia en la que se encuentre la actividad productiva, cuya interrupción cause un grave perjuicio a la propia planta o a un riesgo de accidente. El Prefecto, tras oír al Presidente de la Región de que se trate, podrá suspender dichas actividades si considera que no se cumplen los requisitos establecidos en la frase anterior. Hasta que se adopten medidas para suspender la actividad, la actividad se lleva a cabo legalmente sobre la base de la declaración realizada. En cualquier caso, no se notificarán las actividades de dichas instalaciones para garantizar la prestación de un servicio público esencial.

7. Previa comunicación al Prefecto de la provincia en la que se encuentren las actividades productivas, se autorizarán las actividades de la industria aeroespacial y de la industria de la defensa, incluidos el trabajo, las instalaciones, los materiales, los servicios y las infraes-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

estructuras esenciales para la seguridad nacional y la ayuda pública, así como otras actividades de interés estratégico para la economía nacional. Será de aplicación el apartado 6.

8. El Prefecto informará al Ministro del Interior, al Ministro de Desarrollo Económico, del Ministro de Trabajo y Política Social y de la Policía de las comunicaciones recibidas y de las medidas del Presidente de la Provincia o de la Provincia Autónoma.

9. Las empresas titulares de una autorización general contemplada en el Decreto Legislativo n.º 261, de 22 de julio de 1999, se encargarán, con carácter prioritario, de la distribución y entrega de los productos perecederos y de los géneros básicos.

10. Las empresas cuyas actividades no se suspenden cumplen el contenido del protocolo compartido para la regulación de las medidas de lucha y contención de la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo firmado el 14 de marzo de 2020 entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

11. Las empresas cuyas actividades se suspendan a raíz de las modificaciones mencionadas en el apartado 1 completarán las actividades necesarias para la suspensión, incluido el envío de existencias, en un plazo de tres días a partir de la adopción del Decreto de modificación.

12. En el caso de las actividades de producción suspendidas, se permitirá el acceso a los locales de los empleados o de terceros delegados para llevar a cabo actividades de supervisión, conservación y mantenimiento, la gestión de los pagos y las actividades de limpieza y saneamiento previa notificación al prefecto. Se autoriza, previa notificación al Prefecto, para el envío a terceros de mercancías almacenadas en el almacén y para la recepción de bienes y suministros almacenados.

Artículo 3. Medidas de información y prevención en todo el país

1. Las siguientes medidas también se aplicarán a todo el territorio nacional:

a) el personal sanitario deberá respetar las medidas adecuadas para prevenir la propagación de la infección por medios respiratorios previstos en la legislación vigente y el Ministerio de Sanidad, sobre la base de las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud y las personas responsables de las instalaciones individuales garantizarán la aplicación de la información necesaria para la desinfección y desinfección de los entornos facilitados por el Ministerio de Sanidad;

b) se concede a todas las personas de edad avanzada o afectadas por enfermedades crónicas o con multimorbilidad o a una depresión congénita o adquirida, para evitar que abandonen su país de origen o se queden fuera de sus necesidades;

c) en los servicios educativos para niños a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, en las escuelas de todos los niveles, en las universidades, en las oficinas de las demás administraciones públicas, la información sobre las medidas de prevención en materia de salud e higiene a que se refiere el anexo 4 se exhibe en las zonas abiertas al público, es decir, las más concurridas y de tránsito;

d) Los alcaldes y asociaciones de comercio fomentarán la difusión de información sobre las medidas de prevención sanitaria contempladas en el anexo 4, incluidos los establecimientos comerciales;

e) en las administraciones públicas y, en particular, en las zonas de acceso a los servicios de salud, así como en todos los locales abiertos al público, de conformidad con las disposiciones de la Directiva del Ministro de Administración Pública n.º 1 de 25 de febrero de 2020, disponibles para las personas, así como para los usuarios y los visitantes, y soluciones de desinfección para la higiene de las manos;

f) Las empresas de transporte público, incluso las de larga distancia, adoptan medidas extraordinarias para sanear los vehículos, que se repiten a intervalos cortos;

g) se recomienda aplicar las medidas de prevención sanitaria establecidas en el anexo 4.

Artículo 4. Disposiciones relativas a la entrada en Italia

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1, quien tenga la intención de entrar en el territorio nacional, por vía aérea, marítima, lacustre, ferroviaria

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

o terrestre, deberá, a los efectos de acceder al servicio, entregar al porteador en el momento del embarque la declaración efectuada con arreglo a los artículos 46 y 47 del Decreto Presidencial N.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indique de manera clara y detallada, de modo que pueda ser verificada por los porteadores o armadores, que:

- a) los motivos del viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a), del presente Decreto;
- b) la dirección completa de la vivienda o la estancia en Italia, en la que se llevará a cabo el período de vigilancia sanitaria y el aislamiento especial a que se refiere el apartado 3, así como el medio de transporte privado que se utilizará para alcanzarlo;
- c) el número de teléfono, incluido el teléfono móvil, para recibir comunicaciones durante todo el período de vigilancia y control de la salud de la persona interesada.

2. Los transportistas y armadores obtendrán y verificarán, antes de proceder a su carga, la documentación a que se refiere el apartado 1 y velarán por que se mida la temperatura de cada uno de los pasajeros y porque no se tenga a bordo ningún consejo de administración en caso de que estos datos no estén completos. Además, se requieren medidas organizativas para garantizar en todo momento durante el viaje una distancia interpersonal de al menos un metro entre los pasajeros transportados y la promoción de la utilización por parte de la tripulación y los pasajeros de los equipos de protección individual, indicando las situaciones en las que pueden retirarse temporalmente. La compañía aérea garantizará, en el momento de la carga, la instalación de los pasajeros que no estén equipados con equipos de protección individual.

3. Las personas que entren en Italia de conformidad con las disposiciones a que se refiere el apartado 1, incluso en el caso de que sean asintomáticas, estarán obligadas a notificarlo inmediatamente al Departamento de Prevención de la explotación responsable del territorio, y estarán sometidas a vigilancia de la salud y a un período de 14 días en el lugar de residencia indicado en el momento del embarque, en el sentido del apartado 1, letra b). En el caso de los síntomas relacionados con el COVID-19, se les obliga a informar de ello a la autoridad sanitaria a su debido tiempo a través de los números de teléfono especialmente dedicados.

4. En el caso a que se refiere el apartado 3, cuando el lugar de desembarque de los medios de transporte previstos para entrar en Italia no sea posible para una o más personas efectivamente a través del transporte privado, la vivienda o el lugar de residencia indicados en el punto de partida, por medio de un transporte privado, la vivienda o el lugar de residencia indicados en el punto de partida, el lugar de realización de la vigilancia de la salud y el período de aislamiento de la explotación, sin perjuicio de que la autoridad judicial establezca la declaración realizada en el momento de la visita de inspección prevista en el apartado 1, letra b), la autoridad sanitaria competente informará inmediatamente a la autoridad sanitaria regional competente de que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determina los métodos y el lugar de ejecución de la vigilancia de la salud y del administrador fiduciario, con los costes exclusivos de las personas sujetas a dicha medida. En caso de que se presenten síntomas relacionados con el COVID-19, las entidades a que se refiere el período anterior estarán obligadas a informar oportunamente de esta situación a la autoridad sanitaria a través de los números de teléfono específicos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 1, letra a), las personas físicas que entren en Italia, por medios privados, aunque sean asintomáticas, están obligadas a comunicar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria responsable del lugar en que tendrá lugar el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario, y están sujetas a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio o residencia indicados en la misma comunicación. En caso de aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria por medio de números de teléfono dedicados.

6. En el caso a que se refiere el apartado 5, cuando no sea posible alcanzar la vivienda o la estancia, indicada como lugar de realización de la vigilancia de la salud y del período de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

aislamiento, las personas físicas comunicarán esta información a la autoridad sanitaria regional competente, que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determinará, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, los métodos y el lugar de ejecución de la vigilancia de la salud y del administrador fiduciario, con los costes exclusivos de las personas sujetas a dicha medida.

7. Salvo en el caso de aparición de síntomas del COVID-19, durante el período de vigilancia de la salud y de conformidad con los procedimientos establecidos en los apartados anteriores, siempre estará permitido para las personas sujetas a tales medidas iniciar el cálculo de un nuevo período de vigilancia de la salud y de alojamiento en otra vivienda o de residencia, distintas de las indicadas previamente por la Autoridad Sanitaria, a condición de que se envíe a la Autoridad la declaración prevista en el apartado 1, letra b), acompañada del itinerario previsto, y la garantía de que el traslado a la nueva vivienda o residencia se realice de conformidad con las condiciones establecidas en la letra b). La autoridad sanitaria, tras haber recibido la notificación mencionada en el período anterior, lo remitirá inmediatamente al Departamento de prevención de la explotación sanitaria con jurisdicción territorial en relación con el lugar de destino para las comprobaciones y los controles de los que sean responsables.

8. Sobre la base de las comunicaciones contempladas en el presente artículo, los profesionales de la salud pública y los servicios de salud pública responsables de la zona en cuestión establecerán el requisito de residencia a domicilio con arreglo a las siguientes normas:

a) contactar por teléfono y obtener información, lo más detallada y documentada posible, sobre las zonas de estancia y el itinerario del viaje realizado durante los catorce días anteriores, a fin de evaluar el riesgo de exposición;

b) una vez iniciada la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, el operador de salud pública informará también al médico generalista o al pediatra de su libre elección de quien asiste al sujeto, también a efectos de una posible certificación a efectos del INPS (Circular INPS HERMES 0000716 de 25 de febrero de 2020);

c) cuando exista una necesidad de certificación del INPS para la ausencia del trabajo, se presentará una declaración al INPS, al empresario y al médico general, o al pediatra, de libre elección, que indique que, por razones de salud pública, se ha puesto en cuarentena con carácter preventivo, especificando las fechas de inicio y fin;

d) comprobar la ausencia de fiebre u otros síntomas del sujeto que se va a aislar, así como de otros posibles cohabitantes;

e) informar a la persona sobre los síntomas, las características de contagio, el modo de transmisión de la enfermedad, las medidas que deben aplicarse para proteger a los eventuales cohabitantes en caso de aparición de síntomas;

f) informar a la persona sobre la necesidad de medir la temperatura corporal dos veces al día (por la mañana y por la noche) y de mantenerla:

- 1) la situación de aislamiento durante catorce días a partir de la última exposición;
- 2) prohibición de contactos sociales;
- 3) prohibición de viajar;
- 4) la obligación de permanecer localizable para las actividades de vigilancia;

g) en el caso de los síntomas, la persona bajo vigilancia deberá:

1) notificarán inmediatamente al médico general o al pediatra de libertad elección y al responsable de salud pública;

2) usar la mascarilla quirúrgica que se proporciona al inicio del procedimiento de salud y alejarse de los otros residentes;

3) permanezcan en su habitación con puerta cerrada que garantice una ventilación natural adecuada, en espera de traslado al hospital, cuando sea necesario;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

h) el operador de salud pública se pondrá en contacto diariamente con el fin de disponer de información sobre el estado de salud de la persona sometida a vigilancia. Cuando sea sintomática, el médico de salud pública, previa consulta al médico generalista o al pediatra, procederá con arreglo a lo dispuesto en la Circular n.º 5443 del Ministerio de Sanidad, de 22 de febrero de 2020, en su versión modificada.

9. Lo dispuesto en los apartados 1 a 8 no se aplicará a:

- a) la tripulación del medio de transporte;
- b) los miembros de la tripulación que formen parte de empresas que tengan su domicilio social en Italia;
- c) el personal sanitario que se introduzca en Italia para el ejercicio de las cualificaciones profesionales de la salud, incluido el ejercicio temporal a que se refiere el artículo 13 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020;
- d) a los trabajadores transfronterizos que entren o salgan del territorio nacional para fines de trabajo demostrado y para la consiguiente vuelta a su residencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a), del presente Decreto.

10. En casos excepcionales y, en cualquier caso, solo cuando haya necesidad de protección de los ciudadanos en el extranjero y de cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos no representados de la Unión en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, el Ministro de Infraestructuras y Transportes, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá conceder exenciones temporales específicas de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 5. Tránsitos y estancias de corta duración en Italia

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, exclusivamente por necesidades laborales comprobadas y durante un período no superior a 72 horas, salvo que se justifique por necesidades específicas de otras 48 horas, toda persona que tenga la intención de entrar en el territorio nacional, por vía aérea, marítima, lacustre, ferroviaria o terrestre, está obligada, a los efectos de acceder al servicio, a entregar al transportista, en el momento del embarque, una declaración hecha de conformidad con los artículos 46 y 47 del decreto presidencial de 28 de diciembre de 2000, n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indica claramente y en detalle, de manera que se permita el control por parte de los transportistas o los armadores, de:

- a) requisitos de funcionamiento y duración de la estancia en Italia demostrados;
- b) dirección completa de la vivienda, residencia o lugar de estancia en Italia y el medio de transporte privado que se utilizará para llegar a ella desde el lugar de desembarque; en caso de que haya más de una vivienda, residencia o lugar de estancia, direcciones completas de cada una de ellas e indicación del medio de transporte privado utilizado para hacer los traslados;
- c) número de teléfono, incluido el teléfono móvil para recibir comunicaciones en Italia.

2. La declaración a que se refiere el apartado 1 incluirá asimismo lo siguiente:

- a) al final del período de residencia a que se refiere el apartado 1, letra a), abandonar inmediatamente el territorio nacional y, en su defecto, iniciar el período de vigilancia y control sanitario de la persona de que se trate durante un período de 14 días en la vivienda, la residencia o el lugar de estancia indicados de conformidad con el apartado 1, letra b);
- b) para indicar, en caso de que se produzcan síntomas de COVID-19, esta situación de manera oportuna al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local a través del número de teléfono especialmente dedicado y, a la espera de la ulterior determinación de la autoridad sanitaria, aislar.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

3. Los transportistas y armadores obtendrán y verificarán, antes de proceder a su carga, la documentación a que se refiere el apartado 1 y velarán por que se mida la temperatura de cada uno de los pasajeros y porque no se suba a bordo si son de estado febril o cuando dicha documentación no está completa. Además, se requieren medidas organizativas para garantizar en todo momento durante el viaje una distancia interpersonal de al menos un metro entre los pasajeros transportados y la promoción de la utilización por parte de la tripulación y los pasajeros de los equipos de protección individual, indicando las situaciones en las que pueden retirarse temporalmente. La compañía aérea garantizará, en el momento de la carga, la instalación de los pasajeros que no estén equipados con equipos de protección individual.

4. Las personas que entren en el territorio de Italia, por las razones y según lo dispuesto en el apartado 1, incluso asintomáticos, estarán obligados a notificar inmediatamente al Departamento de Prevención de la explotación competente en función de su lugar de entrada en el territorio nacional.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, a menos que se haya demostrado la necesidad de trabajar y durante un período máximo de 72 horas, a menos que se haya prorrogado por necesidades específicas durante 48 horas más, cualquier persona que tenga la intención de entrar en el territorio nacional, mediante un transporte privado, notificará inmediatamente al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente, basándose en el lugar de entrada en Italia, hacer una declaración, de conformidad con los artículos 46 y 47 del Decreto presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, indicando de manera clara y detallada, de modo que sea posible la verificación por las autoridades competentes, que:

- a) requisitos de funcionamiento y duración de la estancia en Italia demostrados;
- b) la dirección completa de la vivienda, la residencia o lugar de estancia en Italia y los medios privados utilizados para lograrlo; en el caso de varias viviendas, lugares de origen o de estancia, direcciones completas de cada una de ellas y del medio privado utilizado para efectuar las transferencias;
- c) número de teléfono, incluido el teléfono móvil para recibir comunicaciones en Italia.

6. La declaración a que se refiere el apartado 5 incluirá asimismo lo siguiente:

- a) al término del período de residencia, abandonar inmediatamente el territorio nacional y, en su defecto, iniciar el período de vigilancia y control sanitario de la persona en cuestión durante un período de 14 días en el domicilio, la residencia o el lugar de estancia indicado en dicha notificación;
- b) indicar, en caso de que se produzcan síntomas de COVID-19, esta situación de manera oportuna al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local a través del número de teléfono especialmente dedicado y, a la espera de la ulterior determinación de la autoridad sanitaria, aislar.

7. En el caso del transporte terrestre, el tránsito está autorizado, por medios privados, en el territorio de Italia con destino a otro Estado (UE o no UE), sin perjuicio de la obligación de informar inmediatamente en Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente sobre la base del lugar de entrada en Italia y, en el caso de los síntomas del COVID-19, comunicar oportunamente dicha situación a la autoridad sanitaria a través de los números de teléfono especialmente dedicados. El período máximo de residencia en el territorio de Italia es de 24 horas, con la posibilidad de un período adicional de 12 horas, que podrá prolongarse. Cuando se supere el período de residencia previsto en el presente apartado, serán de aplicación las obligaciones de notificación y vigilancia de la salud y las medidas de confianza previstas en el artículo 4, apartado 6, y 7.

8. En el caso del transporte aéreo, las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2 y 4, así como las establecidas en el artículo 4, apartado 1, y 3 no se aplicarán a los pasajeros en tránsito con destino final en otro Estado (UE o no UE), sin perjuicio de la obligación de presentar, en el momento oportuno, esta situación al Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria Local, en caso de que se produzcan síntomas de los síntomas del CO-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

VID-19, a través de números de teléfono especialmente dedicados y a aislamiento, a la espera de la ulterior determinación de la autoridad sanitaria. No obstante, se exigirá a los pasajeros en tránsito que tengan un destino final en otro Estado (UE o no UE) o en cualquier otro lugar del país:

a) a efectos del acceso al servicio de transporte a Italia, de entregar al transportista, en el momento de la declaración de embarque, la declaración efectuada con arreglo a los artículos 46 y 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, que indique de manera clara y detallada, a fin de que puedan ser verificadas por los transportistas o los armadores, que:

- 1) motivos del viaje y duración de la estancia en Italia;
- 2) localidad italiana u otro país (UE o no) de destino final, código de identificación del documento de viaje y del medio de transporte regular utilizado para llegar al destino final;
- 3) el número de teléfono, incluido el teléfono móvil, para recibir comunicaciones en Italia;

b) no se alejen de las zonas específicamente designadas para ellos dentro de las terminales.

9. En el caso del transporte aéreo, los pasajeros en tránsito con destino final en el territorio de Italia llevarán a cabo la notificación mencionada en el apartado 4 o la contemplada en el artículo 4, apartado 3, tras su desembarco en el lugar de destino final y en contra del Ministerio de Prevención de la Autoridad Sanitaria Local sobre la base de dicho lugar. El lugar de destino final, incluido a efectos de la aplicación del artículo 4, apartado 4, se considerará como el lugar de desembarque de los medios de transporte previstos para entrar en Italia.

10. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a:

- a) la tripulación del medio de transporte;
- b) los miembros de la tripulación que formen parte de empresas que tengan su domicilio social en Italia;
- c) el personal sanitario que se llegue a Italia para el ejercicio de las cualificaciones profesionales de la salud, incluido el ejercicio temporal a que se refiere el artículo 13 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020;
- d) a los trabajadores transfronterizos que entren y salgan del territorio para fines de trabajo demostrado y para la consiguiente vuelta a su residencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a), del presente Decreto.

11. En casos excepcionales y, en cualquier caso, solo cuando haya necesidad de protección de los ciudadanos en el extranjero y de cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos no representados de la Unión en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, el Ministro de Infraestructuras y Transportes, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá conceder exenciones temporales específicas de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 6. *Disposiciones relativas a los buques de crucero y a los buques que enarbolan bandera extranjera*

1. Para contrarrestar la propagación de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, los servicios de crucero de bandera italiana han suspendido los servicios de crucero.

2. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las sociedades de gestión, los propietarios y los capitanes de los buques de pasaje italianos que presten servicios de crucero estarán prohibidos desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el final del crucero.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

3. Una vez aplicadas todas las medidas sanitarias preventivas ordenadas por las autoridades competentes, todas las empresas de gestión, los propietarios de buques y los capitanes de los buques de pasajeros italianos utilizados en los servicios de crucero deberán desembarcar a todos los pasajeros a bordo en el puerto de crucero definitivo si no han desembarcado ya en anteriores escalas.

4. Al desembarcar en puertos italianos:

a) los pasajeros que tengan su lugar de residencia, domicilio o residencia habitual en Italia estarán obligados a informar inmediatamente de su entrada en Italia al Departamento de prevención de la explotación responsable del territorio y estarán sujetos a vigilancia de la salud y a su confinamiento durante un período de 14 días en el lugar de residencia, domicilio o residencia habitual en Italia. En caso de que se produzcan síntomas relacionados con el COVID-19, se les obligue a informar oportunamente de esta situación a la autoridad sanitaria a través de los números de teléfono específicos;

b) los pasajeros de nacionalidad italiana que residen en el extranjero están obligados a informar inmediatamente de su entrada en Italia al Departamento de prevención de la explotación responsable del territorio y están sujetos a vigilancia de la salud y a los servicios de confianza durante un período de 14 días en el lugar especificado en el acto de desembarque en Italia. Alternativamente, podrán solicitar ser transferidos inmediatamente por vía aérea o por carretera a destinos extranjeros con sus propias costas. En caso de que se produzcan síntomas relacionados con el COVID-19, se les obligue a informar oportunamente de esta situación a la autoridad sanitaria a través de los números de teléfono específicos;

c) los viajeros de nacionalidad extranjera y las personas que residan en el extranjero se transferirán inmediatamente a destinos extranjeros, a cuenta del armador.

5. Los viajeros a que se refiere el apartado 4, letras a) y b), deberán alcanzar su lugar de residencia, su domicilio, su residencia habitual en Italia o el lugar indicado por ellos en el momento del desembarque únicamente mediante transporte privado.

6. A menos que la Autoridad Sanitaria indique lo contrario, cuando se haya establecido en el buque la presencia de, al menos, un caso de COVID-19, los pasajeros para los que se establezca un estrecho contacto dentro de los plazos definidos por la Autoridad Sanitaria estarán sujetos a la vigilancia de la salud y el aislamiento fiduciario en el lugar indicado en el territorio nacional o transferido inmediatamente a destinos extranjeros, con el transporte específico y protegido, y a expensas del armador.

7. Las disposiciones de los apartados 4 y 6 se aplicarán también a la tripulación en relación con su nacionalidad. No obstante, está permitido para la tripulación, previa autorización de la autoridad sanitaria, llevar a cabo la vigilancia de la salud y el aislamiento a bordo del buque.

8. Se prohíbe a las sociedades de gestión, armadores y capitanes de buques de pasaje utilizados en servicios de crucero, que, por iniciativa de los puertos italianos, tengan que entrar en dichos puertos, incluido el estacionamiento involuntario.

9. En casos excepcionales y, en cualquier caso, solo cuando haya necesidad de protección de los ciudadanos en el extranjero y de cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos no representados de la Unión en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, el Ministro de Infraestructuras y Transportes, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá conceder exenciones temporales específicas de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 7. Aplicación y seguimiento de las medidas

1. El Prefecto territorialmente competente, informará por adelantado al Ministro del Interior, velará por el cumplimiento de las medidas previstas en el presente Decreto y supervisará la aplicación de las medidas restantes por parte de las autoridades competentes. El

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

Prefecto recurrirá a la policía, con la posible asistencia del servicio nacional de protección contra incendios y, en su caso, de las fuerzas armadas, tras haber consultado los controles territoriales pertinentes y notificado al Presidente de la región y a la provincia Autónoma de que se trate.

Artículo 8. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente Decreto surtirán efecto a partir del 14 de abril de 2020 y surtirán efecto hasta el 3 de mayo de 2020.

2. A partir de la fecha de vigencia de las disposiciones de este Decreto, el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020, el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020, el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020 y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2020 dejarán de surtir efecto.

3. Las medidas de contención más restrictivas adoptadas por las regiones siguen aplicándose, incluso de acuerdo con el Ministro de Sanidad, en relación con determinadas zonas de la región.

4. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Roma, 10 de abril de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 10 de abril de 2020, Oficina de Control de la Administración, Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, n.º 780

ANEXO 1

Minorista
Hipermercados
Supermercados
Tiendas de descuento
Minimercados y otras tiendas no especializadas de comestibles varios
Comercio al por menor de productos congelados
Comercio al por menor en establecimientos no especializados de ordenadores, periféricos, equipos de telecomunicaciones, electrónica de audio y vídeo, electrodomésticos
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (código asociado: 47.2)
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Comercio al por menor de equipos informáticos y de telecomunicaciones en establecimientos especializados (código asociado: 47.4)
Comercio al por menor de artículos de ferretería, barnices, vidrio plano y material eléctrico y térmico
Comercio al por menor de equipos sanitarios
Comercio al por menor de artículos de iluminación
Comercio al por menor de periódicos, revistas y periódicos
Farmacias

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

Otros comercios al por menor de medicamentos sin receta en otras tiendas especializadas

Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados

Comercio al por menor de productos de perfumería, de tocador y de higiene personal

Comercio al por menor de pequeños animales domésticos

Comercio al por menor de material óptico y fotográfico

Venta al por menor de combustibles de uso doméstico y combustible para calefacción

Comercio al por menor de jabones, detergentes, preparados y productos afines

Venta al por menor de cualquier tipo de producto por internet

Comercio al por menor de cualquier tipo de producto realizado en televisión

Comercio al por menor de cualquier artículo por correspondencia, radio, teléfono

Venta por máquinas expendedoras

Comercio de papel, cartón y papelería

Venta al por menor de libros

Comercio al por menor de prendas de vestir y de niños recién nacidos

ANEXO 2

Servicios personales

Lavado y limpieza de artículos textiles y de piel, lavanderías industriales, servicios funerarios, y otras actividades afines

ANEXO 3

ATECO	DESCRIPCIÓN
1	Cultivos agrícolas y producción de productos animales
2	Silvicultura y explotación forestal
3	Pesca y acuicultura
5	Carbón
6	Extracción de petróleo crudo y gas natural
09.1	Servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas
10	Industria alimentaria
11	Fabricación de bebidas
13.96.20	Fabricación de otros textiles para uso técnico e industrial
13.95	Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
14.12.00	Prendas de vestir, divididas y otras prendas de trabajo
16	Industria de la madera y del corcho (excepto muebles); fabricación Artículos de paja y de materiales trenzables
17	Fabricación de papel (excepto los códigos: 17.23 y 17.24)
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19	Fabricación de coque y productos refinados del petróleo
20	Fabricación de productos químicos (excluidos los códigos: 20.12-20.51.01-20.51.02-20.59.50-20.59.60)

ATECO	DESCRIPCIÓN
21	Fabricación de productos farmacéuticos
22.2	Fabricación de productos de plástico(22.29.01 y 22.29.02)
23.13	Fabricación de vidrio hueco
23.19.10	Fabricación de artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia
25.21	Fabricación de radiadores y calderas para la calefacción central
25.73.1	Máquinas manuales fabricadas; partes intercambiables de máquinas herramienta
25.92	Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
26.1	Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos
26.2	Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
26.6	Fabricación de equipos de irradiación, electromédicos y electroterapéuticos
27.1	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico
27.2	Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos
28.29.30	Fabricación de máquinas de medida automática, de envolver y de fabricar máquinas embalaje
28.95.00	Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
28.96	Fabricación de maquinaria de plástico y caucho (incluidas sus partes y accesorios)
32.50	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
32.99.1	Fabricación de ropa y ropas de protección
32.99.4	Fabricación de servicios funerarios
33	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo (excepto los siguientes códigos: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36	Captación, tratamiento y distribución de agua
37	Alcantarillado
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
42	Ingeniería civil (excluidos los siguientes códigos: 42.99.09 y 42.99.10)
43.2	Obras eléctricas, de fontanería y otras
45.2	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
45.3	Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor
45.4	Para el mantenimiento y reparación de motocicletas y el comercio de repuestos y accesorios
46.2	Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
46.3	Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
46.46	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos

ATECO	DESCRIPCIÓN
46.49.1	Comercio al por mayor de papel, de cartón y de oficina
46.49.2	Comercio al por mayor de revistas y periódicos
46.61	comercio al por mayor de maquinaria, equipos, maquinaria, accesorios, suministros y herramientas agrícolas, incluidos los tractores
46.69.91	Comercio al por mayor de herramientas y equipos científicos
46.69.94	Comercio al por mayor de incendios, seguridad contra incendios y accidentes
46.71	comercio al por mayor de productos derivados del petróleo y del automóvil y combustibles para calefacción
46.75.01	Comercio al por mayor de fertilizantes y otros productos agroquímicos
49	Transporte terrestre y transporte por canalizaciones
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51	Aviación
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53	Actividades postales y de mensajería
55.1	Hoteles y alojamientos similares
j (DA 58) A 63)	Información y comunicación
K (64-66)	Actividades financieras y de seguros
69	Actividades jurídicas y de contabilidad
70	Actividades de consultoría en gestión y gestión
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72	Investigación científica y desarrollo
74	Actividades profesionales, científicas y técnicas
75	Servicios veterinarios
78.2	Actividades de las agencias de trabajo temporal en la medida en que se lleven a cabo en relación con las actividades mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 del presente Decreto.
80.1	Servicios de seguridad privados
80.2	Servicios de instalaciones de seguridad
81.2	Actividades industriales de limpieza
81.3	Mantenimiento del paisaje, excluida la ejecución
82.20	Las actividades de los centros de atención telefónica limitadas a la actividad de «centro de atención telefónica (de entrada)», que respondan a las llamadas de los usuarios a través de los operadores, mediante una distribución automática de llamadas, mediante llamadas telefónicas, sistemas de respuesta de voz o sistemas capaces de recibir órdenes, información sobre el producto, tratamiento con los clientes para asistencia o reclamaciones y, en cualquier caso, en la medida en que se lleven a cabo en relación con las actividades mencionadas en los anexos del presente Decreto.
82.92	Envasado y embalaje
82.99.2	Agencia para la distribución de libros, periódicos y revistas

ATECO	DESCRIPCIÓN
82.99.99	Otros servicios de apoyo a las empresas, limitados a la actividad de entrega de bienes a domicilio
84	Administración pública y defensa seguro social obligatorio
85	Educación
86	Asistencia sanitaria
87	Asistencia en establecimientos residenciales
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento
94	Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales
95.11.00	Reparación y mantenimiento de ordenadores y periféricos
95.12.01	Reparación y mantenimiento de teléfonos fijos, inalámbricos y celulares
95.12.09	Reparación y mantenimiento de otros equipos de comunicaciones
95.22.01	Reparación de aparatos domésticos y artículos para el hogar
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
99	Organismos extraterritoriales

ANEXO 4

Medidas higiénico sanitarias:

- a) lávelase las manos a menudo. Se recomienda que las soluciones hidroalcohólicas de lavado manual estén disponibles en todos los locales públicos, gimnasios, supermercados, farmacias y otros lugares de agregación;
- b) evitar el estrecho contacto con las personas que padecen infecciones respiratorias agudas;
- c) evitar un enfoque estrecho y estrecho;
- d) mantener, en los contactos sociales, una distancia interpersonal de al menos un metro;
- e) la higiene respiratoria (estornudar o toser en un tejido, evitando el contacto de la mano con las secreciones respiratorias);
- f) evitar el uso mixto de botellas y gafas, en particular durante la actividad deportiva;
- g) no tocar los ojos, nariz y boca con las manos;
- h) Cubrirse la boca y la nariz si estornuda o tose;
- i) No traten los antivirales y los antibióticos, a menos que sean recetados por el médico;
- l) superficies limpias con cloro o alcohol.

ANEXO 5

Medidas para las establecimientos comerciales

1. Mantenimiento en todas las actividades y sus fases de distanciamiento interpersonal.
2. Garantía de limpieza e higiene ambiental con una frecuencia de al menos dos veces al día y en función de los horarios de apertura.
3. La ventilación natural y la renovación del aire son adecuadas.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 10 de abril de 2020

4. Amplia disponibilidad y accesibilidad de los sistemas para la desinfección de las manos. En particular, estos sistemas deben estar disponibles junto a teclados, pantallas táctiles y sistemas de pago.

5. Uso de mascarillas en lugares o entornos cerrados y, en cualquier caso, en todas las fases de trabajo posibles, cuando no sea posible garantizar dicha separación.

6. Utilizar guantes desechables en actividades de compra, especialmente para la compra de alimentos y bebidas.

7. Acceso regulado y escalonado en los siguientes términos:

a) mediante ampliaciones de franjas horarias;

b) para habitaciones de hasta 40 metros cuadrados, puede acceder a una persona cada vez, además de a un máximo de dos operadores;

Para las salas mayores que las contempladas en la letra b), el acceso se regulará de acuerdo con los espacios disponibles, diferenciando, en la medida de lo posible, a partir de las vías de entrada y de salida.

8. Información para asegurar el distanciamiento de los clientes que esperan para entrar.

(*)

Resolución del Consejo de Ministros 6 de abril de 2020 Asignación adicional para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud vinculado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A02133)

(BO Serie General núm. 98 de 14-04-2020)

EL CONSEJO DE MINISTROS
EN SU REUNIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2020,

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de virus transmisibles y de la asignación de 5 000 000,00 EUR del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 5 de marzo de 2020, sobre asignación adicional para la ejecución de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, por la que se establecen medidas urgentes para la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, titulado «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad epidemiológica de emergencia respecto al COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, sobre «Medidas de fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud y de apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Teniendo en cuenta, en particular, el artículo 122, apartado 9, del Decreto Ley n.º 18 de 2020, que dispone, entre otras cosas, que el Consejo de Ministros, mediante decisión del Consejo de Ministros, deberá asignar al Comisario Extraordinario recursos financieros adecuados para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para la contención y lucha contra la emergencia relacionada con el COVID-19, mencionadas en la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, relativa a la adquisición de los bienes y actividades contemplados en el artículo 122 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, sobre el Fondo Nacional de Emergencia, previsto en el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º de;

Considerando que el artículo 18, apartado 3, del Decreto Ley n.º 18 de 2020, en virtud del cual, para satisfacer las necesidades extraordinarias vinculadas al estado de emergencia decididas por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, para el año 2020 el fondo al que se refiere el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se incrementó en 1.650 millones de euros;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, relativa a: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo para la salud relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Resolución del Consejo de Ministros 6 de abril de 2020

Vistos los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID -19;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2020, Domenico Arcuri fue nombrado comisario extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la garantía de cumplimiento de la emergencia epidemiológica del COVID-19 en aplicación del artículo 122 del Decreto Ley n.º 18 de 2020.

Vistas las Ordenanzas del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646 de 8 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 y n.º 652 de 19 de marzo de 2020 y n.º 654 de 20 de marzo de 2020, «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Considerando, además, que el fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, inscrito en el presupuesto autónomo de la Presidencia de la Oficina del Primer Ministro, presenta la disponibilidad necesaria;

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros;

Decide:

Artículo 1

1. Habida cuenta de lo anterior, se asignarán 450 000 000,00 EUR del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, al Comisario especial para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la lucha contra los riesgos epidemiológicos de emergencia relacionados con el COVID-19 en virtud de la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

2. Los recursos a que se refiere el apartado 1 se abonarán en la cuenta especial prevista en el artículo 122, apartado 9, del Decreto Ley n.º 18 de 2020, a nombre del administrador especial.

La presente Decisión se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 6 de abril de 2020

Primer ministro
CONTE



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunicado

Aviso relativo al Decreto de 16 de abril de 2020 sobre la asignación de contribuciones para la financiación de los gastos de saneamiento y desinfección de oficinas, entornos y medios de transporte de los municipios, provincias y ciudades metropolitanas con riesgo de infección por COVID-19, para el año 2020, por un importe total de 70 millones de euros (20A02256)

(BO Serie General núm. 104 de 21-04-2020)

Tenga en cuenta que en el sitio web Dait - Dirección Central de Finanzas Locales, en [https://dait.interno.gov.es/finanzas locales](https://dait.interno.gov.es/finanzas_locales) en virtud de «Los Decretos», se ha publicado el texto completo del decreto del Jefe del Departamento de Asuntos Internos y Territoriales del Ministerio del Interior, de acuerdo con el Contador General del Estado y el Director General de Prevención de la Salud del Ministerio de Salud, de fecha 16 de abril de 2020, con sus anexos: «Asignación del Fondo de 70 millones de euros para la contribución a la financiación de los gastos de los municipios, por un importe de 65 millones de euros, y de las provincias y ciudades metropolitanas, por un importe de 5 millones de euros, para el saneamiento y la desinfección de oficinas, entornos y vehículos, con riesgo de infección por COVID-19», adoptado de conformidad con el artículo. 114 del Decreto Ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, llamado «Cura Italia».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

MINISTERIO DEL INTERIOR

COMUNICADO

Aviso relativo al Decreto de 16 de abril de 2020, relativo a la asignación de 10 millones de euros al Fondo para contribuir al pago de la indemnización por el aumento de las horas extraordinarias del personal de la policía local en los municipios, provincias y ciudades metropolitanas que participan directamente en la contención del contagio de COVID-19 y la compra de equipos de protección individual para el mismo personal (20A02257)

(BO Serie General núm. 104 de 21-04-2020)

Tenga en cuenta que en el sitio web Dait - Dirección Central de Finanzas Locales, en [https://dait.interno.gov.es/finanzas locales](https://dait.interno.gov.es/finanzas_locales) en virtud de «Los Decretos», se ha publicado el texto completo del decreto del Jefe del Departamento de Asuntos Internos y Territoriales del Ministerio del Interior, de acuerdo con el Contador General del Estado, de 16 de abril de 2020, con sus anexos: «Asignación del Fondo de 10 millones de euros para contribuir al pago de indemnizaciones por el aumento de las horas extraordinarias del personal de la policía local de los municipios, las provincias y las ciudades metropolitanas directamente comprometido con las necesidades de contención del contagio de COVID-19 y la compra de equipo de protección personal del mismo personal», adoptado de conformidad con el artículo. 115 del Decreto Ley n.º 18 del 17 de marzo de 2020, llamado «Cura Italia»,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 18 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 664) (20A02261)

(BO Serie General núm. 105 de 22-04-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil, todas con los siguientes números n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 de 8 de marzo de 2020, n.º 646 de 8 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 de 19 de marzo de 2020, n.º 652 de 19 de marzo de 2020, n.º 654 de 20 de marzo de 2020, n.º 655 de 25 de marzo de 2020, n.º 656 de 27 de marzo de 2020, n.º 658 de 29 de marzo de 2020, n.º 659 de 1 de abril de 2020 y n.º 660 de 5 de abril de 2020, «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020, convertido en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, titulado «Medidas de emergencia para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 18 de abril de 2020

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, sobre «Medidas de fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud y de apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 22, de 8 de abril de 2020, por el que se establecen medidas urgentes para la clausura ordenada y la apertura regulada del curso escolar y sobre la realización de exámenes de Estado,

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 8 de abril de 2020, «Medidas urgentes sobre el acceso a la financiación y las medidas de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, medidas sanitarias y laborales, ampliación de los plazos administrativos y de procedimiento»,

Vistos los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica del COVID-19;

Reconociendo la necesidad de garantizar una aplicación uniforme de los mencionados Decretos del Primer Ministro y garantizar la coordinación y una organización más eficaz de todos los agentes institucionales implicados para hacer frente a los riesgos de emergencia para la salud derivados de la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Habida cuenta de la necesidad de garantizar la aplicación de la carga de la seguridad;

Dada la necesidad de evitar la extraordinaria acumulación de ataúdes almacenados que contienen cadáveres de personas fallecidas que han dado positivo en la prueba de COVID-19, con la consiguiente saturación de los cementerios y plantas de cremación;

Vista la Circular n.º 0011285-01/04/2020 del Ministerio de Sanidad,

Vistas las solicitudes de las regiones de Abruzzo, Emilia-Romagna y Lombardía,

Reconociendo la necesidad, habida cuenta de la emergencia COVID -19, de permitir a los comisarios delegados llevar a cabo las tareas que se les encomienden en virtud de las órdenes de protección civil adoptadas para hacer frente a las emergencias de protección civil declaradas en virtud del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Habiendo oído a la Asociación Nacional Italiana;

Previa consulta al Ministerio de Sanidad,

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Resuelve:

Artículo 1. *Disposiciones destinadas a facilitar la realización de la cremación y de los coches fúnebres*

1. El registro civil también puede elaborar certificados de defunción sobre la base de la notificación del fallecimiento o del certificado de defunción enviado electrónicamente por la autoridad sanitaria, incluyéndose el certificado de defunción en la Parte II Serie B de los registros de defunción a que se refiere el Real Decreto n.º 1238, de 9 de julio de 1939.

2. Las autorizaciones para el transporte, las cenizas, el enterramiento y las alteraciones de las cenizas, así como la dispersión de las cenizas, serán emitidas por el Jefe del Servicio Municipal y la Oficina de Situación Civil, en función de sus respectivas responsabilidades, sobre la base del anuncio de defunción, la hoja del ISTAT, el certificado de la autopsia, así como los datos e informaciones adicionales que obren en su poder, también transmitidos electrónicamente por la dirección sanitaria competente, por el médico tratante y por la autopsia y la empresa funeraria en nombre de los sucesores.

Orden 18 de abril de 2020

3. Las comunicaciones, autorizaciones y documentación necesarias para la inhumación o incineración serán elaboradas y transmitidas a su debido tiempo por el municipio en el que se haya realizado la inhumación a la empresa funeraria encargada, a los operadores de cementerios o crematorios, por vía electrónica.

4. Las declaraciones de los poseedores en relación con la cremación, el acogimiento o la pérdida de cenizas se efectuarán mediante una declaración en lugar del acto de reputación, de conformidad con los artículos 4 y 47 del Decreto presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, por cualquier medio adecuado, incluso en formato digital o electrónico, garantizando en todos los casos la identidad del declarante, y adquirida a efectos de la expedición de la autorización, incluso por medios electrónicos.

Artículo 2. Disposiciones relativas a las actividades de cementerio

1. Para satisfacer la necesidad de enterramiento, el Prefecto tiene la facultad de ordenar la aceptación de personas fallecidas en cada cementerio municipal del ámbito territorial de competencia, en particular mediante una excepción a los posibles límites establecidos en la normativa municipal de policía.

Artículo 3. Transferencia de recursos a las cuentas especiales

1. Las regiones y las provincias autónomas están autorizadas a transferir a la cuenta especial mencionada en el artículo 3 de la Orden n.º 639 del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º, de 25 de febrero de 2020, cualesquiera recursos financieros adicionales, incluidas las donaciones, que puedan almacenarse en sus propios balances o en las cuentas corrientes correspondientes y que estén destinados a superar el marco de emergencia considerado.

2. Cuando los recursos adicionales a que se refiere el apartado 1 procedan de presupuestos regionales, el origen y el importe de los mismos se identificarán por medio de una orden posterior.

3. A fin de cumplir los requisitos relativos a la gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, la Región de Lombardía está autorizada a transferir recursos financieros de las donaciones y otras donaciones efectuadas a la misma administración, por un importe de 37 466 837,66 EUR y disponibles en el capítulo 11.01.104.14291, en las cuentas especiales n.º 6186 abiertas en la Tesorería del Estado de Milán y dirigidas por el Jefe del Departamento de Protección Civil del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020 y n.º 639, de 25 de febrero de 2020, a nombre del Jefe del Departamento de Protección Civil.

4. Los requisitos de información establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, son firmes. Las provincias autónomas de Trento y de Bolzano presentarán sus informes de conformidad con lo dispuesto en la Ley n.º 7 de cuentas provinciales de 14 de septiembre de 1979 y en la Ley Provincial n.º 1 de 2002, respectivamente.

Artículo 4. Disposiciones para permitir la superación en caso de emergencia

1. A la vista de los antecedentes de este problema, los Comisarios están dispuestos a preparar planes de acción para superar las emergencias en curso, según lo previsto en las órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil, más allá de los plazos establecidos en el mismo, que se prorrogan por un máximo de seis meses.

Artículo 5. Disposiciones finales

1. Las disposiciones de esta orden se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 18 de abril de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 18 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 663) (20A02260)

(BO Serie General núm. 105 de 22-04-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil, todos ellos con los siguientes números n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 de 8 de marzo de 2020, n.º 646 de 8 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 de 19 de marzo de 2020, n.º 652 de 19 de marzo de 2020, n.º 654 de 20 de marzo de 2020, n.º 655 de 25 de marzo de 2020, n.º 656 de 26 de marzo de 2020, n.º 658 de 29 de marzo de 2020, n.º 659 de 1 de abril de 2020 y n.º 660 de 5 de abril de 2020, «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre «Medidas de emergencia para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 14, de 8 de marzo de 2020, n.º 11, de 9 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica por COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para fortalecer el Servicio Nacional de Salud y el apoyo económico a las familias, los traba-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 18 de abril de 2020

jadores y las empresas en relación con la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Vistos los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020, 1 de abril y 10 de abril de 2020 relativos a las normas de desarrollo del Decreto Ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Visto, en particular, el artículo 2, apartado 1, de la Orden n.º 630 de 2020, que establece que el Director del Departamento de Protección Civil, para ir más allá de la emergencia objeto de examen, estará asistido por un Comité Científico y Técnico, creado por su propia decisión, compuesto por el Secretario General del Ministerio de Sanidad, el Director General de Prevención del Ministerio de Sanidad, el Director de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Sanidad de las Oficinas de Sanidad Marítima, Aire y Fronteras, el Director Científico del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas «Lazzaro Spallanzani», el Presidente del Instituto Nacional de Salud, un representante de la Comisión de Salud designado por el Presidente de la Conferencia de las Regiones y Provincias autónomas y el Coordinador de la Oficina de Promoción e Integración del Departamento de Protección Civil del Departamento de Protección Civil, Coordinador del Comité;

Visto el Decreto del Departamento de Protección Civil n.º 371, de 5 de febrero de 2020, por el que se establece el Comité Científico y Técnico contemplado en el artículo 2, apartado 1, de la Orden n.º 630 de 2020,

Considerando que el artículo 2, apartado 1, de la Orden n.º 630 de 2020 establece que el Comité Técnico Científico podrá completarse con relación a las necesidades específicas;

Observando que la composición del Comité Científico y Técnico, a partir de la fecha de constitución, ha sido completada por expertos en varias ocasiones en relación con necesidades específicas;

Considerando que, habida cuenta de la situación de emergencia y con el fin de continuar el trabajo llevado a cabo hasta el momento, debe establecerse la presencia de expertos en el Comité Científico y Técnico con los expertos que se indican a continuación;

Habida cuenta de la necesidad, también en vista de la reanudación progresiva de las actividades sociales, económicas y productivas, en coordinación con el Comité de Expertos a que se refiere el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, de reforzar el Comité Científico y Técnico contemplado en el artículo 2 de la Orden n.º 630 de 2020 con expertos adicionales;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Resuelve:

Artículo 1. Comité Científico y Técnico

1. El artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 2 (Comité científico y técnico).— 1. Para la ejecución de las intervenciones a que se refiere la presente orden, el Jefe del Departamento de Protección Civil recurrirá a un Comité Científico y Técnico, creado teniendo en cuenta el papel institucional cubierto por los siguientes elementos:

dr. Agostino Miozzo, Coordinador de la Oficina de Promoción e Integración del Departamento Nacional de Protección Civil del Departamento de Protección Civil, coordinador del Comité;

Sr. Silvio Brusaferrò, Presidente del Instituto Nacional de Salud;

Orden 18 de abril de 2020

dr. Claudio D'Amario, Director General de Prevención Sanitaria del Ministerio de Sanidad.

dr. Mario Dionisio, Director de la Oficina de Coordinación de las Oficinas de Sanidad Marítima del Ministerio de Sanidad;

dr. Achille Iachino, Director General de Productos Sanitarios y Servicio Farmacéutico del Ministerio de Sanidad;

dr. Sergio Iavicoli, director, Departamento de Medicina, epidemiología, salud laboral y salud medioambiental del INAIL;

dr. Giuseppe Ippolito, director científico del Instituto de Enfermedades Infecciosas de «Lazzaro Spallanzani»;

prof. Franco Locatelli, Presidente del Consejo Superior de Sanidad del Ministerio de Sanidad;

dr. Nicola Magrini, director general de la Agencia Italiana de Medicamentos;

dr. Giuseppe Ruocco, Secretario General del Ministerio de Sanidad;

gral. Nicola Sebastiani, inspector general de sanidad militar, Ministerio de Defensa;

dr. Andrea Urbani, director general de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad;

dr. Alberto Zoli, representante de la Comisión de Salud, designado por el Presidente de la Conferencia de Regiones y Provincias autónomas.

2. Asimismo, serán miembros del Comité Científico y Técnico mencionado en el apartado 1 los siguientes expertos:

prof. Massimo Antonelli, Director del Departamento de Emergencias, Anestesiología y Reanimación de la Universidad Politécnica de Policía «A. Gemelli»;

prof. Roberto Bernabei, director del Departamento de Envejecimiento, ciencias neurológicas, ortopédica y de cabeza, el cuello de la Universidad politécnica «A. Gemelli»;

dr. Fabio Ciciliano, asesor médico principal de la policía estatal, un experto en medicina de catástrofes, responsable de la secretaría del Comité;

dr. Ranieri Guerra, en representación de la Organización Mundial de la Salud,

dr. Francesco Maraglino, Director de la Oficina de Prevención y Prevención de Enfermedades Internacionales del Ministerio de Sanidad;

prof. Luca Richeldi, presidente de la Sociedad Italiana para la Sociedad Respiratoria;

prof. Alberto Villani, presidente de la sociedad italiana «pediatría».

3. Las personas a que se refieren los apartados 1 y 2 actuarán de oficio. No se abonarán tasas, gastos de asistencia ni otros emolumentos por su participación en la Junta. Los gastos de misión derivados de la participación en las reuniones del Comité serán sufragados íntegramente por los participantes o por las administraciones y las estructuras a las que pertenezcan.

4. La Junta podrá complementarse con expertos adicionales del coordinador en función de necesidades específicas.».

2. A partir de la fecha de emisión de la presente resolución, se darán por concluidos los efectos del Decreto del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 371, de 5 de febrero de 2020.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 18 de abril de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

Resolución del Consejo de Ministros 20 de abril de 2020

Asignación adicional para la aplicación de las intervenciones como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (20A02315)

(BO Serie General núm. 107 de 24-04-2020).

EL CONSEJO DE MINISTROS
EN SU REUNIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2020,

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, en su versión modificada,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia como consecuencia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de virus transmisibles y de la asignación de 5 000 000,00 EUR del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018;

Teniendo EN CUENTA la Decisión del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2020, por la que la asignación de recursos a que se refiere el artículo 1, apartado 3, de la citada Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, se completa con 100 000 000,00 EUR procedentes del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1/2018;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2020, por la que se ordena una asignación de 450 000 000,00 EUR del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1/2018, en favor del comisario extraordinario de ejecución y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir los accidentes epidemiológicos por COVID-19, mencionados en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre «Medidas de emergencia para la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19»;

Visto el Decreto n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica por COVID-19»;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas por COVID-19»;

Teniendo en cuenta, en particular, el párrafo 9 del artículo 122 del mencionado Decreto-Ley n.º 18 de 2020, que dispone, entre otras cosas, que por resolución del Consejo de Ministros se asignarán recursos financieros especiales al Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19 a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, para la adquisición de bienes y para las actividades a que se refiere el mismo artículo. 122, al Fondo de Emergencia Nacional a que se refiere el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018; Habida cuenta, por otra parte, del artículo 18, apar-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA
Resolución del Consejo de Ministros 20 de abril de 2020

tado 3, del Decreto -ley n.º 18 de 2020, en virtud del cual, para satisfacer las necesidades extraordinarias vinculadas al estado de emergencia decididas por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, el fondo al que se refiere el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se incrementó en 1.650 millones de euros para el año 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2020, Domenico Arcuri fue nombrado comisario extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la garantía de cumplimiento de la emergencia epidemiológica del COVID-19 en aplicación del artículo 122 del Decreto Ley n.º 18 de 2020.

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 22, de 8 de abril de 2020, por el que se establecen medidas urgentes para la clausura ordenada y la apertura regular del curso escolar y sobre la realización de exámenes de Estado,

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 8 de abril de 2020, «Medidas urgentes sobre el acceso a la financiación y las medidas de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, medidas sanitarias y laborales, ampliación de los plazos administrativos y de procedimiento»,

Visto el Decreto n.º 630 de la Jefatura del Departamento de Protección Civil, de 3 de febrero de 2020, sobre: «Respuesta urgente de protección civil en relación con el riesgo para la salud relacionado con la aparición de enfermedades de los agentes virales transmisibles»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 del 1 de marzo de 2020, n.º 644 del 4 de marzo de 2020, n.º 645 del 8 de marzo de 2020, n.º 646 del 8 de marzo de 2020, n.º 648 del 9 de marzo de 2020, n.º 650 del 15 de marzo de 2020, n.º 651 del 19 de marzo de 2020, n.º 652 del 19 de marzo de 2020, n.º 654 del 20 de marzo de 2020, n.º 655 del 25 de marzo de 2020, n.º 656 del 26 de marzo de 2020, n.º 658 del 29 de marzo de 2020, n.º 659 del 1 de abril de 2020 y n.º 660 del 5 de abril de 2020: «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Que, además, el fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1 de 2018, inscrito en el presupuesto autónomo de la Presidencia de la Oficina del Primer Ministro, presenta la disponibilidad necesaria;

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros;

Decide:

Artículo 1

1. A la vista de lo anterior, existe una nueva asignación de 900 000 000,00 EUR del fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, a favor del Comisario especial para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la lucha contra los riesgos epidemiológicos de emergencia relacionados con el COVID-19, según se establece en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

2. Los recursos a que se refiere el apartado 1 se abonarán en la cuenta especial prevista en el artículo 122, apartado 9, del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, en nombre del administrador especial.

La presente Resolución se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 20 de abril de 2020

Primer ministro
CONTE

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 22 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 665) (20A02333)

(BO Serie General núm. 107 de 24-4-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de una enfermedad procedente de agentes virales transmisibles»;

Orden n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020; n.º 635, de 13 de febrero de 2020; n.º 637, de 21 de febrero de 2020; n.º 638, de 22 de febrero de 2020; n.º 639, de 25 de febrero de 2020; n.º 640, de 27 de febrero de 2020; n.º 641, de 28 de febrero de 2020; n.º 642, de 29 de febrero de 2020; n.º 643, de 1 de marzo de 2020; n.º 644, de 4 de marzo de 2020; n.º 645, de 8 de marzo de 2020; n.º 646, de 8 de marzo de 2020; n.º 648, de 9 de marzo de 2020; n.º 650, de 15 de marzo de 2020; n.º 651, de 19 de marzo de 2020; n.º 652, de 19 de marzo de 2020; n.º 654, de 20 de marzo de 2020; n.º 655, de 25 de marzo de 2020; n.º 656, de 26 de marzo de 2020; n.º 658, de 29 de marzo; n.º 659, de 1 de abril de 2020; n.º 660, de 5 de abril de 2020, y n.º 663 y n.º 664, de 18 de abril de 2020 sobre «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19»;

Vistos los Decretos-leyes n.º 9, de 2 de marzo de 2020; n.º 11, de 8 de marzo de 2020; n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad epidemiológica de emergencia contra el COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 22 de abril de 2020

trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020, 1 de abril y 10 de abril de 2020 relativos a las normas de desarrollo del Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Considerando que debe garantizarse un mayor apoyo al sistema sanitario mediante la creación de una unidad de salud y asistencia que se pondrá a disposición de las regiones afectadas, incluidas las necesidades de las cárceles;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

Previa consulta al Ministerio de Sanidad,

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Dispone:

Artículo 1. Formación de una unidad de salud y seguridad

1. Para la realización de la contención y de la lucha contra las situaciones de emergencia epidemiológica COVID-19, el Departamento de Protección Civil, no obstante la legislación en vigor, estará autorizado a crear una unidad de seguridad y de salud que apoye las estructuras a que se refiere el apartado 3, letras a) y b).

2. La unidad está constituida por un máximo de 1.500 profesionales de la salud, de los cuales 500 se asignarán a las instalaciones a que se refiere el apartado 3, letra a), y 1.000, a las estructuras a que se refiere el apartado 3, letra b), identificadas por el Departamento de Protección Civil en las siguientes categorías:

- a) los trabajadores empleados por el Servicio Nacional de Salud;
- b) los operadores que dependen de las instalaciones sanitarias, aunque no estén acreditados por el Servicio Nacional de Salud;
- c) los profesionales que sean también profesionales con relaciones laborales.

3. La participación en esta unidad es voluntaria y los operadores identificados estarán dispuestos a prestar esta actividad en:

- a) residencias asistenciales para personas de edad avanzada, residencias de ancianos, residencias para minusválidos;
- b) centros penitenciarios identificados por el Ministerio de Justicia — Departamento de Administración de Prisiones y Departamento de Menores y Justicia de la Comunidad, estos últimos exclusivamente para centros de internamiento. Estos departamentos indicarán también el número de operadores que son necesarios para cada institución o centro de internamiento.

4. El trabajo realizado en la Unidad se considera útil a todos los efectos. El Departamento de Protección Civil cuenta con una asignación basada en las necesidades representadas por las regiones interesadas y el Ministerio de Justicia. Las regiones en las que los operadores estén destinados a llevar a cabo sus actividades proporcionarán alojamiento, comidas y el pago de la prima de solidaridad a que se refiere el apartado 5 con cargo a los recursos mencionados en el apartado 9.

5. Cada operador de la Unidad recibe, por cada día de actividad efectivamente realizado, una prima de solidaridad de 100 euros, que no contribuye a la formación de ingresos. Se considera que los días de actividad efectivamente realizados son el día utilizado para las etapas preparatorias en la sede de la convocatoria y el viaje a la sede regional asignada, que es el día utilizado para el viaje de regreso para llegar a casa.

Orden 22 de abril de 2020

6. Las regiones reembolsarán los gastos documentados del viaje de ida entre las residencias de los operadores a que se refiere el apartado 1 y la ciudad de Roma, cuando sean convocadas por el Departamento de Protección Civil y el traslado a la oficina regional asignada y regresen a su país al final del período de operación. Los gastos ocasionados por la utilización de los recursos propios no serán reembolsables. Tampoco se efectuará el reembolso cuando el Departamento de Protección Civil haya facilitado el transporte a través de las estructuras de explotación mencionadas en el artículo 13 del Decreto legislativo n.º 1 de 2018 o de entidades privadas.

Los gastos contemplados en el presente párrafo se efectuarán con cargo a los recursos mencionados en el apartado 9.

7. La Unidad funciona hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

8. El Departamento de Protección Civil estará facultado para suscribir pólizas de seguro apropiadas en favor de operadores para cubrir las actividades realizadas en virtud de esta orden.

9. Los importes asignados a la emergencia estarán cubiertos por las cargas contempladas en el presente artículo.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 22 de abril de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 22 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 666) (20A02331)

(BO Serie General núm. 107 de 24-4-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

Vistas las órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631, de 6 de febrero de 2020, n.º 633, de 12 de febrero de 2020; n.º 635, de 13 de febrero de 2020; n.º 637, de 21 de febrero de 2020; n.º 638, de 22 de febrero de 2020; n.º 639, de 25 de febrero de 2020; n.º 640, de 27 de febrero de 2020; n.º 641, de 28 de febrero de 2020; n.º 642, de 29 de febrero de 2020; n.º 643, de 1 de marzo de 2020; n.º 644, de 4 de marzo de 2020; n.º 645, de 8 de marzo de 2020; n.º 646, de 8 de marzo de 2020; n.º 648, de 9 de marzo de 2020; n.º 650, de 15 de marzo de 2020; n.º 651, de 19 de marzo de 2020; n.º 652, de 19 de marzo de 2020; n.º 654, de 20 de marzo de 2020; n.º 655, de 25 de marzo de 2020; n.º 656, de 26 de marzo de 2020; n.º 658, de 29 de marzo de 2020; n.º 659, de 1 de abril de 2020; n.º 660, de 5 de abril de 2020, y n.º 663 y n.º 664, de 18 de abril de 2020, n.º 660, de 5 de abril de 2020, sobre «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica a partir del COVID-19»;

Vistos los Decretos-leyes n.º 9, de 2 de marzo de 2020; n.º 11, de 8 de marzo de 2020; n.º 14, de 9 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad epidemiológica del COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 22 de abril de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020, 22 de marzo de 2020, 1 de abril y 10 de abril de 2020, relativos a las normas de desarrollo del Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Considerando que es necesario completar las disposiciones establecidas en las Órdenes n.º 654 y 656 de los días 20 y 26 de marzo de 2020, numeradas, respectivamente, por el elevado compromiso del personal sanitario que forma parte de la unidad médica especializada y de la unidad técnica de la enfermería a que se refiere dicha disposición, así como para precisar en qué organismo se encarga el reembolso de los gastos de viaje y de estancia del personal citado;

Teniendo en cuenta que el citado personal sanitario posteriormente se incorporará al servicio en las regiones correspondientes, será convocado previamente a la ciudad de Roma para realizar los frotis rinofaríngeos, preparatorios y necesarios para dicha incorporación;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Dispone:

Artículo 1. *Enmiendas a la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 654, de 20 de marzo de 2020*

1. El artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 654, de 20 de marzo de 2020, queda modificado como sigue:

en la segunda frase del apartado 1, las palabras «300 médicos» se sustituyen por las siguientes: «500 médicos»;

en el apartado 3, la última frase se sustituye por la siguiente: «Las regiones en las que los médicos se destinan a trabajar proporcionan alojamiento y comida para el personal a partir de los recursos mencionados en el apartado 7»;

en el apartado 4, después de la primera frase se añade el texto siguiente: «Los días de actividad efectiva se considerarán días de trabajo efectivamente realizados tanto por lo que respecta a las fases preparatorias en el lugar de la convocatoria como al traslado hasta el lugar designado de actividad y el día en que se realice el viaje de vuelta para llegar a su lugar de residencia.»;

después del apartado 4, se añade el apartado siguiente: «4-bis. El Departamento de Protección Civil reembolsará los gastos documentados de los viajes de ida entre el domicilio de los médicos mencionados en el párrafo 1 y la ciudad de Roma, donde son convocados, así como los del traslado a la oficina regional asignada y el regreso entre esa oficina asignada y su domicilio. Los gastos incurridos por el uso del vehículo propio no son susceptibles de reembolso. Tampoco se concederá el reembolso si el transporte ha sido asegurado por el Departamento de Protección Civil también a través de las estructuras operativas mencionadas en el artículo 13 del Decreto legislativo n.º 1 de 2018 o por particulares»;

Artículo 2. *Enmiendas a la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 656, de 26 de marzo de 2020*

1. El artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 656, de 26 de marzo de 2020, queda modificado como sigue:

Orden 22 de abril de 2020

en el apartado 3, la última frase se sustituye por la siguiente: «Las regiones en las que vaya a trabajar el enfermero facilitarán el alojamiento y la alimentación del personal a partir de los recursos mencionados en el apartado 7»;

después de la primera frase del apartado 4 se añade el texto siguiente: «Los días de actividad efectiva se considerarán días de trabajo efectivamente realizados tanto por lo que respecta a las fases preparatorias en el lugar de la convocatoria como al traslado hasta el lugar designado de actividad y el día en que se realice el viaje de vuelta para llegar a su lugar de residencia.».

después del apartado 4, se añade el texto siguiente: «4-bis. El Departamento de Protección Civil se encargará del reembolso de los gastos documentados de los viajes de ida entre el domicilio de los enfermeros mencionados en el párrafo 1 y la ciudad de Roma, donde son convocados, así como del traslado a la sede regional asignada y del regreso entre la sede regional asignada y su domicilio. Los gastos incurridos por el uso del vehículo propio no son susceptibles de reembolso. Tampoco se concederá el reembolso si el transporte ha sido asegurado por el Departamento de Protección Civil también a través de las estructuras operativas mencionadas en el artículo 13 del Decreto legislativo n.º 1 de 2018 o por particulares»;

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 22 de abril de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI



CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 22 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 667) (20A02332)

(BO Serie General núm. 107 de 24-4-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 639, de 25 de febrero de 2020, y el artículo 1 de la Orden n.º 641, de 28 de febrero de 2020, que establece: «Nuevas intervenciones urgentes de protección civil relacionadas con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencias epidemiológicas del COVID-19»;

Visto el artículo 122 del Decreto-ley n.º 18 de 2020, que prevé el nombramiento de un comisario especial para la aplicación y coordinación de medidas de contención y de respuesta de emergencia;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2020, con el que el Dr. Domenico Arcuri fue nombrado Comisario especial para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la lucha contra los focos epidemiológicos de emergencia en relación con el COVID-19;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión, de 14 de marzo de 2020, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 de la Comi-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 22 de abril de 2020

sión, de 19 de marzo de 2020, por el que se establece una autorización de exportación para las partidas de determinados equipos de protección individual (EPI) fuera del territorio aduanero de la Unión Europea, autorización expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional;

Vista la nota del Departamento de Protección Civil n.º 11628, de 6 de marzo de 2020, en la que se realizó, con arreglo a la Directiva (UE) 2015/1535 y a los efectos de Ley n.º 317/86, modificada por el Decreto legislativo n.º 223, de 15 de diciembre de 2017, la urgente notificación del artículo 1, apartado 1, de la Orden n.º 639/2020 (2020/108/I);

Vista la nota del Ministerio de Desarrollo Económico n.º 85600, de 23 de marzo de 2020, en la que se afirma que la Comisión Europea, tras el examen de la medida notificada, consideró justificada la adopción urgente del artículo 1, apartado 1, de la Orden n.º 639/2020, con arreglo al artículo 6, apartado 7, de la Directiva 2015/1535;

Vista la nota del Departamento de Protección Civil n.º 18913, de 3 de abril de 2020, con la que se aclaró al Comisionado Extraordinario nombrado en virtud del artículo 122 del Decreto-ley n.º 18 de 2020 y al Organismo de Aduanas y Monopolios en calidad de entidad de ejecución del mismo Comisionado, que de la Orden n.º 641/2020 «no se derivan restricciones a la exportación dentro de la UE»;

Vista la nota del Departamento de Protección Civil n.º 21060, de 10 de abril de 2020, en la que se realizó, con arreglo a la Directiva (UE) 2015/1535 y a los efectos de Ley n.º 317/86, modificada por el Decreto legislativo n.º 223, de 15 de diciembre de 2017, la urgente notificación de la interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Orden n.º 639/2020 (2020/217/I);

Considerando que dicha notificación dispone que «el artículo 1, apartado 1, letra b), de la OCDPC n.º 641/2020 debe interpretarse en el sentido de que la ampliación prevista en dicha disposición solo se aplica a la prioridad del lugar de abastecimiento de los dispositivos de ventilación invasivos y no invasivos de la protección civil a la que debe darse prioridad en el suministro. Esta interpretación garantiza la coherencia entre el principio de libre circulación de mercancías dentro de la UE y la necesidad urgente de garantizar estos instrumentos a las instalaciones sanitarias de Italia para el tratamiento de pacientes con resultados positivos y admitidos, sin perjuicio del eventual ejercicio de la facultad de requisar si fuera necesario.»;

Considerando que, a efectos de las exportaciones fuera de la Unión Europea y de países similares, las exportaciones de los productos enumerados en el anexo I se registrarán por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión, de 14 de marzo de 2020, sin perjuicio de los procedimientos en él establecidos;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Dispone:

Artículo 1. *Terminación*

1. Habida cuenta de lo anterior, el artículo 1, apartado 1, última frase, de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 639, de 25 de febrero de 2020, y, en consecuencia, esta última frase del artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 641, de 28 de febrero de 2020, dejarán de surtir efectos a partir de la publicación de esta Orden.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 22 de abril de 2020

El Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISIONADO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE CONTENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19

Orden 26 de abril de 2020

Disposiciones urgentes para la venta de máscaras faciales (Orden n.º 11).
(20A02353)

(BO Serie General núm. 108 de 27-4-2020)

El Comisionado Especial para la aplicación y coordinación de las medidas de contención y lucha contra la emergencia epidemiológica COVID-19:

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado con la aparición de enfermedades derivadas del COVID-19;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, publicado en la *Diario Oficial* de la República italiana n.º 70, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y proporcionar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el artículo 122 del mencionado Decreto-ley, que establece la designación de un administrador especial mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, con el fin de aplicar y coordinar las medidas necesarias para contener y combatir los casos de emergencia epidemiológica COVID-19, y que defina sus funciones y competencias, entre otras cosas, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 0006119P4.8.1.4.1, de 18 de marzo de 2020, cuyo artículo 1 establece: el Dr. Domenico Arcuri fue nombrado Comisario especial para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para la contención y la ejecución de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y al que se han conferido las competencias a que se refiere el artículo 122;

Considerando que el propio artículo 122 establece que la función del Comisario especial es aplicar y supervisar cualquier tipo de asistencia para hacer frente a la emergencia sanitaria organizando, adquiriendo y apoyando la producción de todo tipo de instrumental para contener y combatir la propia emergencia o, en cualquier caso, necesaria en relación con las medidas adoptadas para combatirlo, así como mediante la planificación y organización de todas las actividades conexas;

Dada la necesidad de garantizar una difusión lo más amplia posible de los equipos de protección individual, también por el previsible aumento de la demanda de máscaras «quirúrgicas» como resultado del próximo comienzo de esta «fase 2»;

Considerando que ese aumento de la demanda podría entrañar, en el caso de las mascarillas «quirúrgicas», consideradas «bienes instrumentales útiles para hacer frente a la emergencia» y, por consiguiente, bienes de primera necesidad, un aumento injustificable de los precios al consumidor, que pondría en peligro el más amplio acceso a este tipo de dispositivos y, por consiguiente, la plena eficacia de las contramedidas previstas;

Considerando la necesidad de una acción para limitar cualquier incremento injustificable de los precios al consumo de estos productos mediante el establecimiento de un precio máximo de venta al consumidor recomendado;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 26 de abril de 2020

Considerando que el documento UNI EN 14683 de octubre de 2019 y el cuadro que figura en dicho documento establecen los requisitos de funcionamiento de las máscaras faciales para uso médico con fines médicos:

Tipo I:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 95 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 40;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 98 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 40;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 98 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 60;
presión de resistencia al arrastre: $\geq 16,0$;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 ;

Dispone:

Artículo 1. *Precios máximos de venta al consumidor*

El precio de venta final de los productos enumerados en el anexo 1 por parte de los revendedores finales no excederá de 0,50 EUR, excluido el impuesto sobre el valor añadido, de cada unidad.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República italiana.

Roma, 26 de abril de 2020

Comisario especial
ARCURI

ANEXO 1

Máscaras faciales (UNI EN 14683)

Tipo I:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 95 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 40;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 98 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 40;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

eficiencia de la filtración bacteriana (BFE), (%) ≥ 98 ;
presión diferencial (Pa/cm²): < 60;
presión de resistencia al arrastre: $\geq 16,0$;
limpieza microbiana: (ufc/g) ≤ 30 .

(*)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional (20A02352)

(BO Serie General núm. 108 de 27-04-2020)

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Vista la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto-ley n.º 19 de 2020, con excepción del artículo 3, apartado 6 bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19» y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartado 1;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 45, de 23 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 47, de 25 de febrero de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 52, de 1 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 55, de 4 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59, de 8 de marzo de 2020;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 62, de 9 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 64, de 11 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76, de 22 de marzo de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 1 de abril de 2020, por el que se establecen «Disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 88, de 2 de abril de 2020;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 10 de abril de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 97, de 11 de abril de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 20 de marzo de 2020, por la que se establecen «Otras medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicada en el *Boletín Oficial* n.º 73, de 20 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Infraestructuras y Transportes de 28 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 84, de 28 de marzo de 2020, por la que se regula la entrada en el territorio nacional de transporte aéreo, marítimo, lacustre, ferroviario y terrestre;

Visto el Decreto del Ministerio de Desarrollo Económico, de 25 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 80, de 26 de marzo de 2020, por el que se modifica la lista de códigos del anexo 1 del Decreto del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia de emisiones de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Vista la declaración posterior de la Organización Mundial de la Salud, de 11 de marzo de 2020, en la que se evaluó la epidemia del COVID-19 como una «pandemia», en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional del fenómeno de la epidemia y la implicación de más de una zona en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Tomando nota de que, de acuerdo con el artículo 1, apartado 1, letra ff) del Decreto del Primer Ministro de 10 de abril de 2020, el Presidente de la Región podrá ordenar la planificación del servicio prestado por las empresas de transporte público local, incluido el transporte público no regular, con el fin de reducir y eliminar los servicios en relación con las interven-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

ciones sanitarias necesarias para contener la emergencia de coronavirus sobre la base de las necesidades reales y con el único fin de garantizar los servicios esenciales mínimos, cuya prestación debe, sin embargo, se modifique de manera que se evite el hacinamiento de los medios de transporte en los momentos del día en que haya mayor presencia de usuarios y que el Ministro de Infraestructura y Transporte, de acuerdo con el Ministro de Salud, pueda ordenar, a fin de contener la emergencia sanitaria por coronavirus, la programación con reducción de la suspensión o limitación de los servicios de transporte, incluidos los internacionales, o los automotores, ferroviarios, aéreos y marítimos y de aguas interiores, imponiendo también obligaciones específicas a los usuarios, las tripulaciones, los transportistas y los armadores;

Tomando nota de que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Decreto del Primer Ministro de 10 de abril de 2020, la lista de códigos del anexo 3 del mismo decreto podrá ser modificada por decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta con el Ministro de Economía y Finanzas;

Vistas las Actas n.º 57, de 22 de abril de 2020, y n.º 59, de 24-25 de abril de 2020, del Comité Científico Técnico al que se refiere la Orden n.º 630 del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, en su forma enmendada y completada;

A propuesta del Ministro de Sanidad, previa consulta a los Ministros de Interior, Defensa, Economía y Finanzas y a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Educación, Justicia, Infraestructuras y Transportes, Universidad e Investigación, Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales, Bienes y Actividades Culturales y Turismo, Trabajo y Políticas Sociales, Administración Pública, Políticas de Juventud y Deporte, Asuntos Regionales y Autonomías, y previa consulta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de las Regiones y Provincias Autónomas;

Decreta:

Art. 1. Medidas urgentes para contener el contagio en todo el territorio nacional

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en todo el territorio nacional, se aplicarán las siguientes medidas:

a) solo se permiten los viajes motivados por necesidades laborales o situaciones de necesidad comprobadas o por motivos de salud y se consideran necesarios los viajes para reunirse con familiares, siempre que se respete la prohibición de agruparse y la distancia interpersonal de al menos un metro y se utilice protección respiratoria; en todo caso, se prohíbe a toda persona física desplazarse o trasladarse, por medios de transporte públicos o privados, a una región distinta de aquella en la que se encuentra actualmente, salvo por necesidades laborales comprobadas de absoluta urgencia o por razones de salud; en todo caso, se permite el regreso a su domicilio, residencia o domicilio;

b) las personas con síntomas respiratorios y fiebre (superior a 37. 5. °C) deben permanecer en sus domicilios y minimizar sus contactos sociales poniéndose en contacto con su médico;

c) existe una prohibición total de movilidad desde el domicilio o la estancia de sujetos sometidos a una medida de cuarentena, o resultados positivos para el virus;

d) se prohibirán todas las formas de reunión de personas en lugares públicos y privados; el alcalde podrá ordenar el cierre temporal de zonas específicas en las que no sea posible garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente letra;

e) El acceso público a parques, ciudades y jardines públicos está sujeto al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la letra d) y a la distancia de seguridad de un metro; el alcalde podrá ordenar el cierre temporal de zonas específicas en las que no sea posible garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente letra; las zonas de juego infantil deberán estar cerradas;

f) no está permitido realizar actividades recreativas o de esparcimiento al aire libre; está permitido realizar, individualmente o con un acompañante en el caso de menores o personas que no sean completamente autosuficientes, una actividad deportiva o una actividad motriz,

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de por lo menos dos metros para la actividad deportiva y de por lo menos un metro para cualquier otra actividad;

g) se suspenderán los acontecimientos deportivos y las competiciones de todo tipo y disciplina en lugares públicos o privados. Para permitir la reanudación gradual de las actividades deportivas, en cumplimiento de las exigencias prioritarias de protección de la salud relacionadas con el riesgo de propagación por COVID-19, se permiten sesiones de formación para los atletas, tanto profesionales como no profesionales -reconocidos como de interés nacional por el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), el Comité Paralímpico Italiano (CIP) y las federaciones respectivas, con miras a su participación en los Juegos Olímpicos o en eventos nacionales e internacionales-, en cumplimiento de las normas de distanciamiento social y sin ningún tipo de reunión, a puerta cerrada, para los atletas de las distintas disciplinas deportivas. A estos efectos, se emiten directrices especiales, previa validación por el comité técnico-científico creado en el Departamento de Protección Civil, por la Oficina de Deportes de la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta del CONI o del CIP, previa consulta con la Federación Italiana de Médico-Deportiva, las Federaciones Nacionales de Deportes, las Disciplinas Deportivas Asociadas y los Organismos de Promoción Deportiva;

h) los ascensores de las zonas de esquí están cerrados;

i) se suspenderán los actos organizados, las manifestaciones y los espectáculos de cualquier tipo con presencia de público, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo, religioso y ferial, que se celebren en cualquier lugar, ya sea público o privado, como, por ejemplo, las fiestas públicas y privadas, incluso en casas particulares, los acontecimientos de cualquier tipo y tamaño, los cines, los teatros, los pubs, las escuelas de baile, los salones de juego, las salas de apuestas y de bingo, las discotecas y establecimientos similares; en esos lugares se suspenden todas las actividades; la apertura de los lugares de culto está condicionada a la adopción de medidas de organización tales como evitar las aglomeraciones de personas, teniendo en cuenta el tamaño y las características de los lugares, y que garanticen que los visitantes puedan respetar la distancia entre ellos de al menos un metro. Se suspenden las ceremonias civiles y religiosas; se permiten las ceremonias fúnebres con la participación exclusiva de los familiares y, en todo caso, hasta un máximo de quince personas, con la función de celebrarse preferentemente al aire libre, con protección de las vías respiratorias y respetando estrictamente la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro;

j) se suspenderán los servicios de apertura al público de museos y otros institutos y lugares culturales, de conformidad con el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según el Decreto Legislativo n.º 42, de 22 de enero de 2004;

k) los servicios educativos para niños a los que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y se suspenden en todo caso las actividades educativas en las escuelas de todos los niveles y grados, así como la asistencia a las actividades escolares y de enseñanza superior, incluidas las universidades e instituciones de Enseñanza Superior Artística-Musical y Danza, los cursos profesionales, los másteres, los cursos para profesiones de la salud y las universidades para mayores, así como los cursos profesionales y las actividades de formación que llevan a cabo otros organismos públicos, incluidas las entidades locales y regionales y las privadas. Los cursos de formación específica en medicina general están excluidos de la suspensión. Los cursos para médicos en formación especializada y las actividades de los aprendices en las profesiones médicas y sanitarias pueden continuar en cualquier caso incluso en modo no presencial. A fin de mantener el distanciamiento social, debe excluirse cualquier otra forma de agregación alternativa. Las reuniones de los órganos colegiados se suspenden en presencia de instituciones educativas y de enseñanza de todos los niveles. Los órganos de gestión velarán por la limpieza de los ambientes y los requisitos administrativos y contables relativos a los servicios educativos para los niños a los que se hace referencia, que no pertenecen a los círculos educativos o a las instituciones inclusivas;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

l) se suspenden los viajes educativos, las iniciativas de intercambio o hermanamiento, las visitas guiadas y las salidas educativas, como quiera que se llamen, planificadas por instituciones educativas de todos los niveles;

m) los dirigentes escolares activarán, durante todo el período de suspensión de las actividades de enseñanza en las escuelas, métodos de enseñanza a distancia que tengan en cuenta también las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades;

n) en las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior Artística-Musical y Danza, durante todo el tiempo de la suspensión, las actividades didácticas o curriculares pueden realizarse, cuando sea posible, con modalidades a distancia, identificadas por las mismas Universidades e Instituciones, teniendo en cuenta en particular las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades; las Universidades e Instituciones, tras el restablecimiento de la funcionalidad ordinaria, aseguran, cuando se considere necesario y en cualquier caso identificando las modalidades relativas, la recuperación de las actividades formativas así como las curriculares o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales a la realización del recorrido didáctico; en las universidades, las Instituciones de Enseñanza Superior Artística-Musical y Danza y las instituciones públicas de investigación, se podrán realizar exámenes, pasantías, actividades y ejercicios de investigación y laboratorio experimental y/o didáctico, y también se permite la utilización de bibliotecas, siempre que exista una organización de los espacios y los trabajos que permita reducir al máximo el riesgo de proximidad y agregación y que se adopten medidas organizativas de prevención y protección, contextualizado al ámbito de la educación superior y la investigación, teniendo en cuenta también las necesidades específicas de las personas con discapacidades, a las que se hace referencia en el «Documento técnico sobre la posible remodelación de las medidas de contención de la infección por SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo y las estrategias de prevención» publicado por el INAIL. Para los fines mencionados en el período anterior, las universidades, las Instituciones de Enseñanza Superior Artística-Musical y Danza y los organismos públicos de investigación garantizarán, de conformidad con el artículo 87, apartado 1, letra a) del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, la presencia del personal necesario para llevar a cabo las actividades mencionadas;

o) en beneficio de los estudiantes a los que no se les permite, debido a las necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria a que se refiere este decreto, participar en las actividades docentes o curriculares de las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior Artística-Musical y Danza, dichas actividades podrán llevarse a cabo, cuando sea posible, con modalidades remotas, identificadas por las mismas Universidades e Instituciones, teniendo en cuenta también las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades; las Universidades e Instituciones asegurarán, cuando lo consideren necesario y en todo caso identificando los métodos relativos, la recuperación de las actividades de formación, así como las curriculares, o cualquier otra prueba o verificación, incluso intermedia, que sean funcionales a la realización del recorrido didáctico; las ausencias maduradas por los alumnos a los que se refiere esta carta no se contabilizan a efectos de la eventual admisión a los exámenes finales, así como para las evaluaciones relativas;

p) las administraciones a las que pertenecen podrán, por decreto general de gestión o medida análoga en relación con sus respectivos sistemas, volver a determinar los métodos de enseñanza y organización de los cursos de formación y los de carácter universitario para el personal de la policía y de las fuerzas armadas, en curso a partir del 9 de marzo de 2020, a los que se aplican las disposiciones del artículo 2, apartado 1, letra h), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, en el que se prevé también la utilización de actividades de enseñanza y de exámenes a distancia y la posible cancelación de las pruebas aún no realizadas, sin perjuicio de la validez de los exámenes ya realizados a efectos de la formación de la clasificación final del curso. Los períodos de ausencia de estos cursos de formación, en todo caso relacionados con el fenómeno epidemiológico del COVID-19, no contribuyen a la consecución del límite de ausencias cuya superación conlleva el aplazamiento, la admisión a la recuperación del año o el alta de los mismos cursos;

q) se suspenden los procedimientos de concurso privados, salvo en los casos en que la evaluación de los candidatos se realice exclusivamente sobre la base de los planes de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

estudio o a distancia; en el caso de los procedimientos de concurso públicos, se mantienen sin cambios las disposiciones del apartado 5 del artículo 87 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, y del artículo 4 del Decreto-ley N.º 22, de 8 de abril de 2020;

r) Se suspenderá la licencia ordinaria del personal sanitario y técnico, así como del personal cuyas actividades sean necesarias para gestionar las actividades requeridas por las unidades de crisis establecidas a nivel regional;

s) se suspenderán los congresos, reuniones, encuentros y actos sociales en los que participe el personal sanitario o el personal encargado de la prestación de servicios públicos esenciales o de servicios de utilidad pública; también se aplazará cualquier otra convención o actividad congresual hasta después de la expiración del presente decreto;

t) en todos los casos posibles, cuando se celebran reuniones, se adoptan métodos de conexión a distancia, con especial referencia a las instalaciones sanitarias y sociomédicas, los servicios de utilidad pública y la coordinación activada en el contexto de la emergencia de COVID-19, garantizando en todo caso el respeto de la distancia de seguridad de un metro;

u) se suspenden las actividades de los gimnasios, centros deportivos, piscinas, centros de natación, centros de bienestar, balnearios (salvo la prestación de servicios que correspondan a los niveles esenciales de atención), centros culturales, centros sociales, centros de ocio;

v) se suspenden los exámenes de idoneidad a que se refiere el artículo 121 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, que deben realizarse en las oficinas periféricas de la motorización civil; se emite una orden de gestión especial a favor de los candidatos que no han podido presentarse a los exámenes debido a la suspensión, la prórroga de los plazos previstos en los artículos 121 y 122 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992;

w) se prohíbe a los pacientes acompañantes permanecer en las salas de espera de los departamentos de emergencia y de recepción y primeros auxilios (DEA/PS), a menos que el personal sanitario responsable indique específicamente lo contrario;

x) el acceso de los parientes y visitantes a los centros de acogida y atención a largo plazo, las residencias sanitarias asistidas, los hospicios, los centros de rehabilitación y las residencias para ancianos, sean o no autosuficientes, se limita únicamente a los casos indicados por la administración sanitaria del centro, que está obligada a adoptar las medidas necesarias para prevenir la posible transmisión de la infección;

y) teniendo en cuenta las indicaciones proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el coordinador de las intervenciones para superar la emergencia del coronavirus, las articulaciones territoriales del Servicio Sanitario Nacional proporcionan al Ministerio de Justicia un apoyo adecuado para la contención de la propagación del contagio de COVID-19, también mediante las salvaguardias adecuadas para garantizar, de acuerdo con los protocolos sanitarios elaborados por la Dirección General de Prevención Sanitaria del Ministerio de Sanidad, las nuevas entradas en las prisiones e instituciones penales para menores. Los casos sintomáticos de nuevas entradas se colocan en aislamiento de otros reclusos, recomendando que se evalúe la posibilidad de medidas alternativas de detención en el hogar. Las entrevistas visuales se realizan por teléfono o vídeo, también como excepción a la duración actualmente prevista en las disposiciones vigentes. En casos excepcionales, se podrán autorizar entrevistas personales, siempre que se garantice absolutamente una distancia de dos metros. Se recomienda limitar los permisos y la semilibertad o modificar los regímenes pertinentes a fin de evitar la salida y el regreso de las prisiones, considerando la posibilidad de medidas alternativas de arresto domiciliario;

z) se suspenden las actividades de comercio al por menor, con excepción de las actividades de venta de alimentos y artículos de primera necesidad identificadas en el anexo 1, tanto en las tiendas de barrio como en los minoristas medianos y grandes, incluidos los de los centros comerciales, siempre que sólo se permita el acceso a esas actividades. Los mercados se cierran, independientemente del tipo de actividad que se lleve a cabo, con la excepción de las actividades dirigidas a la venta de productos alimenticios únicamente. Los quioscos, estancos, farmacias y parafarmacias permanecen abiertos. En cualquier caso, la distancia de seguridad interpersonal de un metro debe ser garantizada;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

aa) se suspenden las actividades de los servicios de restauración (incluidos bares, pubs, restaurantes, heladerías, pastelerías), con exclusión de los comedores y los servicios de comidas por contrato, que garantizan una distancia de seguridad interpersonal de por lo menos un metro. Se permiten los servicios de restauración con entrega a domicilio en cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas tanto para el envasado como para el transporte, así como los servicios de restauración con entrega a domicilio, sin perjuicio de la obligación de respetar la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro, la prohibición de consumir los productos en el interior del local y la prohibición de permanecer en las inmediaciones del mismo;

bb) los servicios de comidas y bebidas, situados en el interior de las estaciones ferroviarias y lacustres, así como en las zonas de servicio y de repostaje, están cerrados, con excepción de los situados a lo largo de las autopistas, que sólo pueden vender productos para llevar para su consumo fuera del local; los situados en hospitales y aeropuertos permanecen abiertos, con la obligación de garantizar que se respete en todos los casos la distancia interpersonal de un metro como mínimo;

cc) se suspenden las actividades relacionadas con los servicios personales (incluidos los de peluquería, barbería y estética) distintos de los identificados en el anexo 2;

dd) los establecimientos comerciales cuya actividad no se suspenda en virtud del presente decreto deberán garantizar, además de la distancia interpersonal de un metro, que las entradas se hagan de forma diferida y que se les impida permanecer en el local más tiempo del necesario para adquirir los bienes. También se recomienda aplicar las medidas establecidas en el Anexo 5;

ee) los servicios bancarios, financieros y de seguros y las actividades del sector agrícola, ganadero y de transformación agroalimentaria, incluidas las cadenas de suministro de bienes y servicios, siguen estando garantizados de conformidad con las normas sanitarias y de higiene;

ff) el Presidente de la Región se encargará de la planificación del servicio prestado por las empresas de transporte público local, incluidos los servicios no regulares, con el fin de reducir y eliminar los servicios en relación con las intervenciones sanitarias necesarias para contener la emergencia de COVID-19 sobre la base de las necesidades reales y con el único objetivo de garantizar los servicios esenciales mínimos, cuya prestación debe, sin embargo, modularse de manera que se evite la masificación de los medios de transporte en las horas del día en que se registra el mayor número de usuarios. Con los mismos fines, el Ministro de Infraestructura y Transporte, mediante decreto adoptado de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrá ordenar, a fin de contener la emergencia sanitaria de COVID-19, reducciones, suspensiones o limitaciones en los servicios de transporte, incluidos los internacionales, automotores, ferroviarios, aéreos, marítimos y fluviales, imponiendo también obligaciones específicas a los usuarios, las tripulaciones, así como a los transportistas y armadores;

gg) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, para los empleadores públicos, los métodos de trabajo ágiles regulados por los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, pueden ser aplicadas por los empleadores privados a todas las relaciones laborales, de conformidad con los principios que dictan las disposiciones mencionadas, incluso en ausencia de los acuerdos individuales previstos en ellas; las obligaciones de información establecidas en el artículo 22 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, se cumplen por vía electrónica, también mediante la utilización de la documentación disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo;

hh) en todo caso, se recomienda a los empleadores públicos y privados que promuevan el uso de períodos de licencia y vacaciones ordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto en la carta anterior y en el apartado 2 del artículo 2;

ii) en lo que respecta a las actividades profesionales, se recomienda que:

a) se haga el máximo uso de métodos de trabajo ágiles para actividades que pueden realizarse en casa o a distancia;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

b) se fomenten las vacaciones y las licencias pagadas para los empleados, así como los demás instrumentos previstos en la negociación colectiva;

c) se asuman protocolos de seguridad anticontagios y, cuando no es posible respetar la distancia interpersonal de un metro como medida principal de contención, se adopten instrumentos de protección individual;

d) se fomenten las operaciones de saneamiento del lugar de trabajo, utilizando también para ello formas de amortiguamiento social;

jj) los anexos 1 y 2 podrán ser modificados por decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta con el Ministro de Economía y Finanzas.

Art. 2. Medidas de contención del contagio para el desempeño seguro de las actividades de producción industrial y comercial

1. Todas las actividades de producción industrial y comercial, con excepción de las enumeradas en el Anexo 3, se suspenderán en todo el territorio nacional. La lista de códigos del Anexo 3 puede ser modificada por decreto del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta con el Ministro de Asuntos Económicos y Finanzas. Para las administraciones públicas, las disposiciones del artículo 87 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, y del artículo 1 del presente decreto permanecen inalteradas; las disposiciones del artículo 1 del presente decreto también permanecen inalteradas para las actividades comerciales y los servicios profesionales.

2. Las actividades de producción suspendidas como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo podrán en todo caso continuar si se organizan a distancia o mediante un trabajo ágil.

3. En todo caso, se permiten las actividades que presten servicios de utilidad pública, así como los servicios esenciales, de conformidad con la Ley n.º 146, de 12 de junio de 1990, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 para los museos y otras instituciones y lugares culturales, así como para los servicios relativos a la educación.

4. Siempre se permite la actividad de producción, transporte, comercialización y entrega de medicamentos, tecnología sanitaria y dispositivos médico-quirúrgicos, así como de productos agrícolas y alimenticios. También se permite cualquier actividad que sea funcional de alguna manera para hacer frente a las emergencias.

5. Las empresas que cuenten con una autorización general de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 261, de 22 de julio de 1999, darán prioridad a la distribución y entrega de productos periceros y de artículos de primera necesidad.

6. Las empresas cuyas actividades no se suspendan deberán cumplir el contenido del protocolo normativo compartido para las medidas de lucha y contención de la propagación de la COVID-19 en el lugar de trabajo firmado el 24 de abril de 2020 entre el Gobierno y los interlocutores sociales a que se hace referencia en el anexo 6 y, para sus respectivas esferas de competencia, el protocolo normativo compartido para la contención de la propagación de la COVID-19 en las obras de construcción, firmado el 24 de abril de 2020 entre el Ministro de Infraestructura y Transporte, el Ministerio de Trabajo y Política Social y los interlocutores sociales, como se indica en el anexo 7, y el protocolo de reglamentación común para contener la propagación de la COVID-19 en el sector del transporte y la logística firmado el 20 de marzo de 2020, como se indica en el anexo 8. Si no se aplican los protocolos que no garantizan niveles adecuados de protección, se suspenderá la actividad hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

7. Las empresas cuyas actividades deban suspenderse como consecuencia de las modificaciones mencionadas en el anexo 3, o por cualquier otro motivo, deberán completar las actividades necesarias para la suspensión, incluido el envío de los bienes en existencias, en un plazo de tres días a partir de la aprobación del decreto de modificación o, en cualquier caso, de la medida que determine la suspensión.

8. En cuanto a las actividades de producción suspendidas, se admite, previa notificación al Prefecto, el acceso a los locales de la empresa de empleados o terceros delegados para la realización de actividades de vigilancia, actividades de conservación y manteni-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

miento, gestión de pagos, así como actividades de limpieza y saneamiento. Se permite, previa comunicación al Prefecto, el envío a terceros de los bienes en existencias, así como la recepción en existencias de bienes y suministros.

9. Las empresas, que reanudan su actividad a partir del 4 de mayo de 2020, podrán realizar todas las actividades preparatorias para la reapertura a partir del 27 de abril de 2020.

10. Las empresas, cuyas actividades están en todo caso permitidas en la fecha de entrada en vigor del presente decreto, continuarán sus actividades en cumplimiento de las disposiciones del apartado 6.

11. A fin de asegurar que las actividades de producción se lleven a cabo en condiciones de seguridad, las Regiones vigilarán diariamente la tendencia de la situación epidemiológica en sus territorios y, en relación con esa tendencia, las condiciones de adecuación del sistema sanitario regional. Los datos de vigilancia serán comunicados diariamente por las Regiones al Ministerio de Sanidad, al Instituto Superior de Sanidad y al comité técnico-científico mencionado en la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, N.º 630, y enmiendas posteriores. En los casos en que la vigilancia revele una agravación del riesgo para la salud, identificada de acuerdo con los principios de vigilancia del riesgo para la salud del Anexo 10 y según los criterios establecidos por el Ministro de Sanidad en un plazo de cinco días a partir del 27 de abril de 2020, el Presidente de la Región propondrá sin demora al Ministro de Sanidad, para el ejercicio inmediato de las facultades a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del Decreto-Ley N.º 19 de 25 de marzo de 2020, las medidas restrictivas necesarias y urgentes para las actividades productivas de las zonas del territorio regional específicamente afectadas por la agravación.

Art. 3. Información y medidas de prevención en todo el territorio nacional

1. Las siguientes medidas se aplicarán también en todo el territorio nacional:

a) el personal sanitario cumplirá las medidas adecuadas para la prevención de la propagación de las infecciones respiratorias previstas en la normativa vigente y por el Ministerio de Sanidad sobre la base de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y los jefes de las distintas estructuras velarán por la aplicación de las indicaciones para el saneamiento y la desinfección de los ambientes previstas por el Ministerio de Sanidad;

b) se recomienda expresamente a todas las personas de edad o que padezcan enfermedades crónicas o multimórbidas o con estados de inmunodepresión congénita o adquirida, que eviten abandonar su hogar o residencia fuera de los casos de estricta necesidad;

c) en los servicios educativos para niños a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, en las escuelas de todos los niveles, en las universidades, en las oficinas de las demás administraciones públicas, la información sobre las medidas de prevención en materia de salud e higiene que figuran en el anexo 4 se expondrá en las zonas abiertas al público, es decir, en las de mayor afluencia y tránsito;

d) los alcaldes y las asociaciones comerciales promoverán la difusión de información sobre las medidas de higiene y prevención sanitaria establecidas en el anexo 4 también en los establecimientos comerciales;

e) en las administraciones públicas y, en particular, en las zonas de acceso a las instalaciones de los servicios de salud, así como en todos los locales abiertos al público, de conformidad con las disposiciones de la Directiva n.º 1 del Ministerio de Administración Pública, de 25 de febrero de 2020, se pondrán a disposición de los empleados, usuarios y visitantes soluciones desinfectantes para la higiene de las manos;

f) las empresas de transporte público, incluidas las de larga distancia, adoptarán medidas extraordinarias para sanear los vehículos, que se repetirán a intervalos cortos;

g) se recomienda la aplicación de las medidas preventivas de salud e higiene establecidas en el Anexo 4.

2. Para contener la propagación del virus COVID-19, es obligatorio en todo el territorio nacional utilizar protección respiratoria en lugares cerrados y accesibles al público, incluidos los medios de transporte, y en cualquier caso en todas las ocasiones en que no sea posible

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

garantizar el mantenimiento continuo de la distancia de seguridad. Los niños menores de seis años no están sujetos a la obligación, así como las personas con formas de discapacidad que no son compatibles con el uso continuo de la mascarilla o las personas que interactúan con ellos.

3. Para los fines mencionados en el apartado 2, podrán utilizarse mascarillas comunitarias, es decir, mascarillas desechables o lavables, incluidas las de fabricación propia, fabricadas con materiales multicapa adecuados para proporcionar una barrera adecuada y, al mismo tiempo, que garanticen la comodidad y la transpiración, la forma adecuada y la adherencia para cubrir desde la barbilla hasta la nariz.

4. El uso de mascarillas comunitarias se suma a otras medidas de protección destinadas a reducir el contagio (como el distanciamiento físico y la higiene constante y precisa de las manos) que permanecen inalteradas y son prioritarias.

Art. 4. Disposiciones sobre la entrada en Italia

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) del apartado 1 del artículo 1, toda persona que tenga la intención de entrar en el territorio nacional, por vía aérea, marítima, lacustre, ferroviaria o terrestre, deberá presentar al transportista, en el momento de su embarque, una declaración formulada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indique de manera clara y detallada, para que los transportistas o armadores puedan verificarla:

a) los motivos del viaje, conforme con lo dispuesto en el artículo 1.1.a) del presente Decreto;

b) la dirección completa del domicilio o residencia en Italia donde se llevará a cabo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario a que se refiere el apartado 3 y los medios de transporte privados que se utilizarán para llegar a él;

c) el número de teléfono, también móvil, desde el que se recibirán las comunicaciones durante todo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario.

2. Los transportistas y armadores deberán adquirir y verificar la documentación mencionada en el apartado 1 antes de embarcar, midiendo la temperatura de cada uno de los pasajeros y prohibiendo el embarque si presentan fiebre, así como en caso de que la documentación mencionada no esté completa. También se les exige que adopten las medidas de organización que, de conformidad con las indicaciones del «Protocolo reglamentario compartido para la contención de la propagación de COVID-19 en el sector del transporte y la logística» firmado el 20 de marzo de 2020, se mencionan en el anexo 8, así como las «Directrices para la información a los usuarios y los procedimientos de organización para la contención de la propagación de COVID-19» que se mencionan en el anexo 9, garantizar en todo momento durante el viaje una distancia interpersonal de al menos un metro entre los pasajeros transportados, así como el uso por parte de la tripulación y los pasajeros de equipo de protección personal, con indicación de las situaciones en las que pueden ser retirados de forma temporal y excepcional. El transportista se asegurará de que, en el momento del embarque, los pasajeros que no dispongan de esos medios de protección personal los tengan a su disposición.

3. Las personas que entran en Italia en la forma prevista en el apartado 1, aunque sean asintomáticas, están obligadas a comunicarlo inmediatamente al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente del territorio y están sometidas a vigilancia sanitaria y a aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio o residencia previamente indicado en el momento del embarque de conformidad con el apartado 1, letra b). En caso de aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria por medio de números de teléfono dedicados.

4. En la hipótesis mencionada en el apartado 3, si no es posible que una o más personas lleguen efectivamente a la casa o residencia, indicada en la partida como el lugar donde se lleva a cabo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario, desde el lugar de desembarque del medio de transporte utilizado para entrar en Italia, no es posible que una

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

o más personas lleguen efectivamente en transporte privado a la casa o residencia, indicada en la partida como el lugar donde se lleva a cabo el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario, sin perjuicio de la comprobación por parte de las autoridades judiciales de cualquier falsedad de la declaración hecha en el momento del embarque de conformidad con la mencionada letra b) del apartado 1, la Autoridad Sanitaria competente en el territorio informará inmediatamente a la Protección Civil Regional que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determinará los procedimientos y el lugar donde se llevará a cabo la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, cuyos costos serán sufragados exclusivamente por las personas sujetas a la medida mencionada. En caso de aparición de síntomas de COVID-19, las personas a las que se hizo referencia en el período anterior están obligadas a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria a través de números de teléfono dedicados.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, las personas físicas que entren en Italia por medios privados, aunque sean asintomáticas, están obligadas a comunicar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria responsable del lugar en que tendrá lugar el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario, y están sujetas a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio o residencia indicados en la misma comunicación. En caso de aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria por medio de números de teléfono dedicados.

6. En la hipótesis mencionada en el apartado 5, si no es posible llegar al domicilio o residencia, indicado como el lugar donde se realizará el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario, las personas físicas deberán notificarlo a la autoridad sanitaria competente del territorio, la cual informará inmediatamente a la Protección Civil Regional que, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, determinará los procedimientos y el lugar donde se realizará la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, con gastos que correrán exclusivamente a cargo de las personas sujetas a la medida mencionada.

7. Con excepción de los casos en que se produzca la aparición de síntomas de COVID-19, durante el período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario realizado según las modalidades previstas en los apartados anteriores, siempre se permite a las personas sometidas a estas medidas iniciar el cálculo de un nuevo período de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario en otra casa o residencia, distinta de la indicada anteriormente por la Autoridad Sanitaria, siempre que se envíe a la Autoridad Sanitaria la declaración prevista en el apartado b) del apartado 1, complementada con la indicación del itinerario previsto, y se garantice que el traslado a la nueva vivienda o residencia se efectúe en la forma prevista en dicho apartado). La Autoridad Sanitaria, una vez recibida la comunicación a que se refiere la frase anterior, la remitirá inmediatamente al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria territorialmente competente en relación con el lugar de destino para los controles y comprobaciones de competencia.

8. El operador de salud pública y los servicios de salud pública territorialmente competentes se encargarán, sobre la base de las comunicaciones a que se refiere el presente artículo, de la prescripción de la estancia en el domicilio, según las modalidades que se indican a continuación:

a) se pondrán en contacto por teléfono y proporcionarán información, lo más detallada y documentada posible, sobre las zonas de estancia y el itinerario del viaje realizado durante los catorce días anteriores, a fin de realizar una evaluación adecuada del riesgo de exposición;

b) una vez iniciada la vigilancia sanitaria y el aislamiento fiduciario, el operador de salud pública informará también al médico generalista o al pediatra de su libre elección con el que se asiste al sujeto también a efectos de una posible certificación a efectos del INPS (Circular 0000716 del INPS HERMES de 25 de febrero de 2020);

c) cuando se requiera una certificación a los efectos del INPS para la ausencia del trabajo, se hará una declaración al INPS, al empleador y al médico general o al pediatra de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

su elección en la que se indique que la persona ha sido puesta en cuarentena preventiva por motivos de salud pública, especificando la fecha de inicio y finalización;

d) comprobar la ausencia de fiebre u otros síntomas del sujeto que se va a aislar, así como de cualquier otro cohabitante;

e) informar a la persona de los síntomas, las características de la infecciosidad, el método de transmisión de la enfermedad, las medidas que deben aplicarse para proteger a los socios vitales en caso de brote;

f) informar a la persona de la necesidad de medir la temperatura corporal dos veces al día (mañana y por la tarde) y conservar:

- 1) la situación de aislamiento durante catorce días a partir de la última exposición;
- 2) la prohibición de contactos sociales;
- 3) la prohibición de movimientos y viajar;
- 4) la obligación de permanecer accesible para actividades de vigilancia;

g) en el caso de los síntomas, la persona bajo vigilancia deberá:

1) notificar inmediatamente al médico general o al pediatra de libertad elección y al responsable de salud pública;

2) llevar la mascarilla quirúrgica puesta a disposición al principio del procedimiento de salud y dejar a los demás convivientes;

3) permanecer en su habitación con puerta cerrada y garantizando una ventilación natural adecuada, en espera de traslado al hospital, cuando sea necesario;

h) el operador de salud pública se pondrá en contacto diariamente con la persona sometida a vigilancia para obtener información sobre el estado de salud. En caso de sintomatología, previa consulta al médico generalista o al pediatra de libre elección, el médico de salud pública procederá de conformidad con las disposiciones de la Circular n.º 5443 del Ministerio de Sanidad, de 22 de febrero de 2020, modificada y completada.

9. No se aplicarán las disposiciones de los apartados 1 a 8:

a) a la tripulación de los medios de transporte;

b) a los miembros de la tripulación pertenecientes a compañías que tienen su sede social en Italia;

c) al personal sanitario que entra en Italia para ejercer sus competencias en materia de salud profesional, incluido el ejercicio temporal a que se refiere el artículo 13 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020;

d) a los trabajadores transfronterizos que entren y salgan del territorio nacional por razones de trabajo comprobadas y para el consiguiente retorno a su residencia, vivienda o estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a) del presente decreto.

10. En casos excepcionales y, en todo caso, sólo en presencia de necesidades de protección de los ciudadanos en el extranjero y del cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países, y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, mediante decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrán establecerse excepciones específicas y temporales a las disposiciones del presente artículo.

Art. 5. Tránsitos y estancias cortas en Italia

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, exclusivamente para los requisitos de trabajo probados y por un período no superior a 72 horas, a menos que haya motivos para una prórroga por requisitos específicos de otras 48 horas, toda persona que tenga la intención de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

entrar en el territorio nacional, por vía aérea, marítima, lacustre, ferroviaria o terrestre, está obligada, a los efectos del acceso al servicio, a entregar al transportista, en el momento del embarque, una declaración formulada de conformidad con los artículos 46 y 47 del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indica claramente y en detalle, de manera que se permita el control por parte de los transportistas o los armadores, de:

- a) requisitos de trabajo comprobados y duración de la estancia en Italia;
- b) dirección completa de la vivienda, residencia o lugar de estancia en Italia y el medio de transporte privado que se utilizará para llegar a ella desde el lugar de desembarque; en caso de que haya más de una vivienda, residencia o lugar de estancia, direcciones completas de cada una de ellas e indicación del medio de transporte privado utilizado para realizar los traslados;
- c) número de teléfono, también móvil, desde el que recibir las comunicaciones durante su estancia en Italia.

2. Con la declaración a que se refiere el apartado 1, se asumen también las obligaciones:

- a) al término del período de estancia indicado conforme a la letra a) del apartado 1, abandonar inmediatamente el territorio nacional y, en su defecto, iniciar el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio, residencia o lugar de estancia indicado conforme a la letra b) del mismo apartado 1;
- b) a informar, en caso de aparición de síntomas de COVID-19, de esta situación con prontitud al Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria local a través de los números de teléfono dedicados y a someterse a aislamiento, en espera de las consiguientes decisiones de la Autoridad Sanitaria.

3. Los transportistas y armadores deberán adquirir y verificar la documentación mencionada en el apartado 1 antes de subir a bordo, midiendo la temperatura de cada uno de los pasajeros y prohibiendo el embarque si tienen fiebre o si la documentación no está completa. También se les exige que adopten las medidas de organización que, de conformidad con las indicaciones del «Protocolo reglamentario compartido para la contención de la propagación de COVID-19 en el sector del transporte y la logística» firmado el 20 de marzo de 2020, se mencionan en el anexo 8, así como las «Directrices para la información a los usuarios y los procedimientos de organización para la contención de la propagación de COVID-19», según se establece en el anexo 9, deberá garantizar en todo momento durante el viaje una distancia interpersonal de un metro por lo menos entre los pasajeros transportados y el uso por la tripulación y los pasajeros de equipo de protección personal, junto con una indicación de las situaciones en que dicho equipo puede ser retirado de manera temporal y excepcional. El transportista se asegurará de que, en el momento del embarque, los pasajeros que no dispongan de esos medios de protección personal los tengan a su disposición.

4. Quienes entren en el territorio italiano, por las razones y según los procedimientos descritos en el apartado 1, aunque sean asintomáticos, están obligados a notificar inmediatamente esta circunstancia al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria competente según el lugar de entrada en el territorio nacional.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, exclusivamente por necesidades laborales comprobadas y por un período no superior a 72 horas, salvo prórroga justificada por necesidades específicas de otras 48 horas, quien tenga la intención de entrar en el territorio nacional, por medios de transporte privados, está obligado a notificar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria competente según el lugar de entrada en el territorio nacional, haciendo al mismo tiempo una declaración, de conformidad con los artículos 46 y 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, que contiene la indicación de manera clara y detallada, de manera que permita la verificación por las autoridades competentes, de:

- a) requisitos de trabajo comprobados y duración de la estancia en Italia;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

b) dirección completa de la vivienda, residencia o lugar de estancia en Italia y el medio de transporte privado que se utilizará para llegar a ella; en caso de que haya más de una vivienda, residencia o lugar de estancia, direcciones completas de cada una de ellas y el medio de transporte privado utilizado para realizar los traslados;

c) número de teléfono, también móvil, desde el que recibir las comunicaciones durante su estancia en Italia.

6. Mediante la declaración mencionada en el apartado 5, se asumen también las obligaciones:

a) al término del período de estancia, abandonar inmediatamente el territorio nacional y, en su defecto, iniciar el período de vigilancia sanitaria y de aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el domicilio, residencia o lugar de estancia indicado en la comunicación;

b) a informar, en caso de aparición de los síntomas de COVID-19, de esta situación con prontitud al Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria local por medio de números de teléfono específicos y a someterse a aislamiento, en espera de las consiguientes decisiones de la Autoridad Sanitaria.

7. En caso de transporte terrestre, se autoriza el tránsito, por medios privados, en el territorio italiano también para llegar a otro Estado (comunitario o no comunitario), sin perjuicio de la obligación de informar inmediatamente al Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria competente según el lugar de entrada en el territorio nacional y, en caso de aparición de los síntomas COVID-19, de comunicar rápidamente esta situación a la Autoridad Sanitaria a través de los números de teléfono dedicados. El período máximo de permanencia en el territorio italiano es de 24 horas, prorrogable, en caso de necesidades específicas y comprobadas, por otras 12 horas. Si se supera el período de estancia previsto en este apartado, se aplicarán las obligaciones de comunicación y sometimiento a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario previstas en los apartados 6 y 7 del artículo 4.

8. En el caso del transporte aéreo, las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2 y 4, así como las establecidas en los apartados 1 y 3 del artículo 4, no se aplican a los pasajeros en tránsito con destino final en otro Estado (comunitario o no comunitario), sin perjuicio de la obligación de comunicar, en caso de aparición de síntomas COVID-19, esta situación con prontitud al Departamento de Prevención de la Autoridad Sanitaria local a través de los números de teléfono dedicados y de someterse, en espera de las consiguientes determinaciones de la Autoridad Sanitaria, a aislamiento. Los pasajeros en tránsito, con destino final en otro Estado (comunitario o no comunitario) o en otro lugar del territorio nacional, se requieren en todo caso:

a) a los efectos del acceso al servicio de transporte a Italia, entregar al transportista, en el momento de embarcar, una declaración hecha de conformidad con los artículos 46 y 47 del Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, en la que se indique de manera clara y detallada, de modo que se permita el control por parte de los transportistas o armadores, de:

1) los motivos del viaje y la duración de la estancia en Italia;

2) localidad italiana u otro estado (UE o no UE) de destino final, código de identificación del billete y el medio de transporte programado utilizado para llegar al destino final;

3) Número de teléfono, incluido el número de móvil, desde el que recibir las comunicaciones durante su estancia en Italia;

b) no abandonar las zonas específicamente designadas para ellos dentro de las terminales.

9. En el caso del transporte aéreo, los pasajeros en tránsito con destino final en el territorio italiano deberán hacer la comunicación mencionada en el apartado 4 o la prevista en el apartado 3 del artículo 4, después de desembarcar en el lugar de destino final y al departamento de prevención de la empresa de salud territorialmente competente según ese lugar. El

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

lugar de destino final, también a los efectos de la aplicación del apartado 4 del artículo 4, se considera el lugar de desembarco del medio de transporte utilizado para entrar en Italia.

10. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán:

- a) a la tripulación del medio de transporte;
- b) a la tripulación del personal de viaje perteneciente a empresas que tienen su sede en Italia;
- c) al personal sanitario que entre en Italia para ejercer sus competencias en materia de salud profesional, incluido el ejercicio temporal a que se refiere el artículo 13 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020;
- d) a los trabajadores transfronterizos que entren y salgan del territorio nacional por razones de trabajo comprobadas y para el consiguiente retorno a su residencia, vivienda o estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a) del presente decreto.

11. En casos excepcionales y, en todo caso, sólo en presencia de necesidades de protección de los ciudadanos en el extranjero y del cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países, y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, mediante decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrán establecerse excepciones específicas y temporales a las disposiciones del presente artículo.

Art. 6. Disposiciones sobre los buques de crucero y los buques de pabellón extranjero

1. Para contrarrestar la propagación de la emergencia epidemiológica de COVID-19, se suspenden los servicios de cruceros de los buques de pasajeros de bandera italiana.

2. Se prohíbe a todas las empresas de gestión, a los armadores y a los capitanes de buques de pasajeros italianos que presten servicios de crucero, llevar a bordo pasajeros además de los que ya se encuentran a bordo, desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el final del crucero en curso.

3. Una vez aplicadas todas las medidas sanitarias preventivas ordenadas por las autoridades competentes, todas las empresas de gestión, los armadores y los capitanes de los buques de pasajeros italianos que presten servicios de crucero desembarcarán en el puerto al final del crucero a todos los pasajeros a bordo si no han desembarcado ya en anteriores escalas.

4. Al desembarcar en los puertos italianos:

a) los pasajeros que tengan su residencia, domicilio o estancia habitual en Italia están obligados a notificar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la empresa sanitaria competente del territorio y están sujetos a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en la residencia, el domicilio o la estancia habitual en Italia. En el caso de la aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación rápidamente a la Autoridad Sanitaria a través de números de teléfono dedicados;

b) los pasajeros de nacionalidad italiana y residentes en el extranjero están obligados a comunicar inmediatamente su entrada en Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria competente en el territorio y están sujetos a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario durante un período de catorce días en el lugar indicado por ellos en el momento del desembarco en Italia al citado Departamento; alternatively, pueden solicitar su traslado inmediato por vía aérea o terrestre a destinos extranjeros a cargo del armador. En caso de aparición de los síntomas de COVID-19, están obligados a informar de esta situación con prontitud a la Autoridad Sanitaria por medio de números de teléfono dedicados;

c) Los pasajeros de nacionalidad extranjera y residentes en el extranjero serán trasladados inmediatamente a destinos extranjeros a expensas del armador.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

5. Los pasajeros a que se refieren los apartados a) y b) del apartado 4 deberán llegar a su residencia, domicilio, domicilio habitual en Italia o al lugar indicado por ellos en el momento del desembarco exclusivamente por medios de transporte privados.

6. A menos que la Autoridad Sanitaria especifique lo contrario, cuando se haya comprobado la presencia en el buque de al menos un caso de COVID-19, los pasajeros para los que se establezca un contacto estrecho, en los términos definidos por la Autoridad Sanitaria, estarán sujetos a vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario en el lugar indicado por ellos en el territorio nacional o serán trasladados inmediatamente a destinos en el extranjero, con transporte protegido y dedicado y gastos a cargo del armador.

7. Las disposiciones de los apartados 4 y 6 se aplicarán también a la tripulación en relación con su nacionalidad. En cualquier caso, se permite a la tripulación, previa autorización de la Autoridad Sanitaria, estar bajo vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario a bordo del buque.

8. Se prohibirá la entrada en esos puertos a las empresas de gestión, los armadores y los capitanes de buques de pasajeros de pabellón extranjero que presten servicios de cruceo y que se prevea que hagan escala en puertos italianos, incluso con el fin de realizar escalas inoperantes.

9. En casos excepcionales y, en todo caso, sólo en presencia de necesidades de protección de los ciudadanos en el extranjero y del cumplimiento de obligaciones internacionales y europeas, incluidas las derivadas de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países, y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, mediante decreto del Ministro de Infraestructura y Transporte, adoptado a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y de acuerdo con el Ministro de Sanidad, podrán establecerse excepciones específicas y temporales a lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 7. Medidas en el ámbito del transporte público de línea

1. A fin de contrarrestar y contener la propagación del virus COVID-19, se llevarán a cabo actividades de transporte público por tierra, mar, ferrocarril, aire, lago y vías de navegación interior, también sobre la base del «Protocolo reglamentario compartido para contener la propagación de COVID-19 en el transporte y la logística» firmado el 20 de marzo de 2020, que figura en el anexo 8, y las «Directrices sobre información al usuario y disposiciones organizativas para contener la propagación de COVID-19», que figuran en el anexo 9.

2. En relación con los nuevos requisitos organizativos o funcionales, el Ministro de Infraestructura y Transporte podrá, por decreto, complementar o modificar las «Directrices de información a los usuarios y procedimientos organizativos para contener la difusión de COVID-19» y, previo acuerdo con los signatarios, el «Protocolo reglamentario compartido para contener la difusión de COVID-19 en el sector del transporte y la logística», firmado el 20 de marzo de 2020.

Art. 8. Otras disposiciones específicas para la discapacidad

1. Las actividades sociales y socio-sanitarias previstas por autorización o por conveni3n, incluidas las realizadas en el interior o por los centros semi-residenciales para personas con discapacidad, cualquiera que sea su nombre, de carácter socio-asistencial, socio-educativo, multifuncional, socio-ocupacional, sanitario y socio-sanitario, se reactivan según los planes territoriales, adoptados por las Regiones, asegurando a través de eventuales protocolos específicos el cumplimiento de las disposiciones para la prevenci3n del contagio y la protecci3n de la salud de los usuarios y operadores.

Art. 9. Ejecuci3n y vigilancia de las medidas

1. El prefecto territorialmente competente, informando previamente al Ministro del Interior, velará por la aplicaci3n de las medidas contempladas en el presente decreto y supervi-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

sará la aplicación de las restantes medidas por las administraciones competentes. El Prefecto recurrirá a las fuerzas de policía, con la posible asistencia del Cuerpo Nacional de Bomberos y, para la seguridad e higiene en el trabajo, a la Inspección Nacional de Trabajo y al Mando de Carabineros para la protección del trabajo, así como, cuando sea necesario, a las fuerzas armadas, tras oír a los mandos territoriales competentes, notificando al Presidente de la región y de la provincia autónoma de que se trate.

Art. 10. Disposiciones finales

1. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a partir del 4 de mayo de 2020 en lugar de las del Decreto del Primer Ministro de 10 de abril de 2020 y tendrán vigencia hasta el 17 de mayo de 2020, con excepción de las disposiciones de los apartados 7, 9 y 11 del artículo 2, que se aplicarán a partir del 27 de abril de 2020 de forma acumulativa a las disposiciones del mencionado decreto de 10 de abril de 2020.

2. Las medidas de contención más restrictivas adoptadas por las Regiones seguirán aplicándose, también de acuerdo con el Ministro de Sanidad, en relación con zonas específicas del territorio regional.

3. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a las Regiones con Estatuto Especial y a las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano de acuerdo con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

Roma, 26 de abril de 2020

El Presidente del Consejo de Ministros

CONTE

El Ministro de Sanidad

SPERANZA

Registrado en el Tribunal de Cuentas el 26 de abril de 2020

Oficina de Auditoría sobre los actos de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, registro n.º 897

ANEXO 1

- Comercio al por menor.
- Hipermercados.
- Supermercados.
- Descuento en la comida.
- Minimercados y otras tiendas no especializadas de comestibles varios.
- Venta al por menor de productos congelados.
- Venta al por menor en tiendas no especializadas de ordenadores, periféricos, equipos de telecomunicaciones, electrónica de consumo de audio y vídeo, electrodomésticos.
 - Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en tiendas especializadas (código ateco: 47.2).
 - Venta al por menor de combustible de automoción en tiendas especializadas.
 - Venta al por menor de equipos informáticos y de telecomunicaciones (TIC) en tiendas especializadas (código ateco: 47.4).
 - Venta al por menor de hardware, pinturas, vidrio plano y equipos eléctricos y termohidráulicos.
 - Venta al por menor de artículos sanitarios.
 - Venta al por menor de artículos de iluminación.
 - Venta al por menor de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
 - Farmacias.
 - Venta al por menor de medicamentos sin receta en otras tiendas especializadas.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- Venta al por menor de productos médicos y ortopédicos en tiendas especializadas.
- Venta al por menor de perfumería, artículos de tocador y productos de cuidado personal.
- Venta al por menor de pequeños animales domésticos.
- Venta al por menor de óptica y equipo de fotografía.
- Venta al por menor de combustible para uso doméstico y de calefacción.
- Venta al por menor de jabones, detergentes, productos para pulir y productos similares.
- Venta al por menor de cualquier tipo de producto a través de Internet.
- Venta al por menor de cualquier tipo de producto en la televisión.
- Venta al por menor de cualquier tipo de producto de venta por correo, radio, teléfono.
- Comercio mediante máquinas expendedoras.
- Papel, cartón y papelería.
- Venta al por menor de libros.
- Venta al por menor de ropa para niños y bebés.
- Venta al por menor de flores, plantas, semillas y fertilizantes.

ANEXO 2

- Servicios personales.
- Lavado y limpieza de productos textiles y de piel.
- Actividades de las lavanderías industriales.
- Otras lavanderías, tintorerías.
- Servicios funerarios y actividades conexas.zzz

ANEXO 3

ATECO	
01	PRODUCCIÓN VEGETAL Y ANIMAL, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
02	SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL
03	PESCA Y ACUICULTURA
05	MINERÍA DEL CARBÓN (EXCLUIDA LA TURBA)
06	EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL
07	EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS
08	EXPLOTACIÓN DE OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
09	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA MINERÍA
10	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
11	INDUSTRIAS DE BEBIDAS
12	INDUSTRIA DEL TABACO
13	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
14	CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y PIEL
15	FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL Y PRODUCTOS AFINES

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

ATECO	
16	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO (EXCEPTO MUEBLES); CESTERÍA Y ESPARTERÍA
17	FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL
18	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS
19	COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO
20	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
21	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BÁSICOS Y PREPARADOS FARMACÉUTICOS
22	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS
23	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
24	METALURGIA
25	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
26	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS; FABRICACIÓN DE ELECTROMEDICINA, APARATOS DE MEDICIÓN; RELOJERÍA
27	FABRICACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS
28	FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
29	FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
30	FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
31	FABRICACIÓN DE MUEBLES
32	OTROS SECTORES INDUSTRIALES
33	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
35	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
36	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
37	GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
38	RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS; VALORIZACIÓN
39	ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
41	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
42	INGENIERÍA CIVIL
43	OBRAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
45	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
46	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS)
49	TRANSPORTE TERRESTRE Y TRANSPORTE POR TUBERÍAS
50	TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES
51	TRANSPORTE AÉREO
52	ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DE APOYO AL TRANSPORTE

ATECO	
53	ACTIVIDADES POSTALES Y DE MENSAJERÍA
551	HOTELES Y ESTRUCTURAS SIMILARES
58	ACTIVIDADES DE EDICIÓN
59	PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE VÍDEO Y CINE, PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE CINE Y TELEVISIÓN, GRABACIONES SONORAS Y GRABACIONES SONORAS
60	ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO
61	TELECOMUNICACIONES
62	PROGRAMAS INFORMÁTICOS, CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
63	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS
64	SERVICIOS FINANCIEROS (EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES)
65	SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
66	ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS
68	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
69	ACTIVIDADES JURÍDICAS Y CONTABLES
70	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y GESTIÓN
71	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
72	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICOS
73	PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO
74	OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
75	SERVICIOS VETERINARIOS
78	INVESTIGACIÓN, SELECCIÓN, CESIÓN DE PERSONAL
80	SERVICIOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN
81.	2 LIMPIEZA INDUSTRIAL
81.	3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE (INCLUIDOS PARQUES, JARDINES Y FLORES)
82	FUNCIONES DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS
84	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
85	EDUCACIÓN
86	ASISTENCIA SANITARIA
87	ACTIVIDADES RESIDENCIALES
88	ACTIVIDADES SOCIALES SIN ALOJAMIENTO
94	ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
95	REPARACIÓN DE ORDENADORES Y ARTÍCULOS DE USO PERSONAL Y DOMÉSTICO
97	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO
99	ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES

ANEXO 4

Medidas sanitarias

1. l vase las manos a menudo. Se recomienda poner a disposici n soluciones hidroalcoh licas para el lavado de manos en todos los lugares p blicos, gimnasios, supermercados, farmacias y otros lugares de agregaci n;
2. evitar el contacto cercano con personas que sufran infecciones respiratorias agudas;
3. evitar los abrazos y los apretones de manos;
4. mantener, en los contactos sociales, una distancia interpersonal de al menos un metro;
5. practicar la higiene respiratoria (estornudar y/o toser en un pa uelo evitando el contacto de las manos con las secreciones respiratorias);
6. evitar el uso promiscuo de botellas y vasos, especialmente durante las actividades deportivas;
7. no se toque los ojos, la nariz y la boca con las manos;
8. c brase la boca y la nariz si estornuda o tose;
9. no tome medicamentos antivirales ni antibi ticos, a menos que se los prescriba un m dico;
10. limpiar las superficies con desinfectantes a base de cloro o alcohol;
11. se recomienda encarecidamente que en todos los contactos sociales se utilice la protecci n de las v as respiratorias como medida adicional a otras medidas de protecci n de la salud y la higiene individuales.

ANEXO 5

Medidas para los establecimientos comerciales

1. Mantenimiento en todas las actividades y sus fases de distanciamiento interpersonal.
2. Limpieza e higiene ambiental garantizada al menos dos veces al d a y dependiendo de las horas de apertura.
3. Garant a de una ventilaci n natural adecuada y un intercambio de aire.
4. Ampla disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de desinfecci n de manos. En particular, estos sistemas deben estar disponibles junto con los teclados, las pantallas t ciles y los sistemas de pago.
5. Uso de mascarillas en lugares o ambientes cerrados y, en todo caso, en todas las fases de trabajo posibles en las que no se pueda garantizar la distancia interpersonal.
6. Utilizaci n de guantes desechables en actividades de compra, en particular para la adquisici n de alimentos y bebidas.
7. El acceso regulado y escalonado de las siguientes maneras:
 - a) mediante extensiones de las franjas horarias;
 - b) en el caso de locales de hasta cuarenta metros cuadrados, podr  concederse el acceso a una persona a la vez, adem s de un m ximo de dos operadores;
 - c) en el caso de las salas m s grandes que las mencionadas en el punto b), el acceso se regular  en funci n del espacio disponible, diferenciando las v as de entrada y salida cuando sea posible.
8. Informaci n para asegurar que los clientes que esperan entrar est n distanciados.

ANEXO 6

Protocolo compartido entre el Gobierno y los interlocutores sociales para la reglamentación de las medidas de lucha y contención de la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo

24 de abril de 2020

Hoy, viernes 24 de abril de 2020, se ha firmado el «Protocolo compartido para regular las medidas de lucha y contención de la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo», por invitación del Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía, el Ministro de Trabajo y Política Social, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Sanidad, que han promovido la reunión entre los interlocutores sociales, en aplicación de la medida, contenida en el artículo 1, apartado 1, número 9), del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020, que -en relación con las actividades profesionales y de producción- recomienda acuerdos entre las organizaciones patronales y sindicales.

El Gobierno está a favor, en la medida de su competencia, de la plena aplicación del Protocolo.

Prólogo

El documento, teniendo en cuenta las diversas medidas adoptadas por el Gobierno y, más recientemente, el Decreto del Primer Ministro de 10 de abril de 2020, así como las disposiciones emitidas por el Ministerio de Sanidad, contiene directrices compartidas por las Partes para facilitar a las empresas la adopción de protocolos de seguridad anticuaria, es decir, un protocolo normativo para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo.

De hecho, la continuación de las actividades de producción sólo puede tener lugar en presencia de condiciones que garanticen niveles adecuados de protección para las personas que trabajan. Si no se aplica el Protocolo que no garantiza niveles adecuados de protección, se suspenderán las actividades hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Por lo tanto, las Partes ya están de acuerdo en el posible uso de amortiguadores sociales, con la consiguiente reducción o suspensión de las actividades laborales, a fin de permitir que las empresas de todos los sectores apliquen esas medidas y la consiguiente seguridad del lugar de trabajo.

Junto con la posibilidad de que la empresa recurra a los amortiguadores laborales y sociales ágiles, soluciones organizativas extraordinarias, las partes pretenden promover la lucha y contener la propagación del virus.

Es un objetivo prioritario combinar la continuación de las actividades de producción con la garantía de entornos y métodos de trabajo saludables y seguros. Dentro de este objetivo, también puede verse la reducción o la suspensión temporal de las actividades.

Desde esta perspectiva, las medidas urgentes que el Gobierno se propone adoptar, en particular en materia de amortiguadores sociales para todo el territorio nacional, pueden ser útiles para la enrarecida presencia de personas en el lugar de trabajo.

Sin perjuicio de la necesidad de adoptar rápidamente un protocolo reglamentario para combatir y contener la propagación del virus que prevea procedimientos y normas de conducta, debe fomentarse la confrontación preventiva con los representantes sindicales presentes en el lugar de trabajo y, en el caso de las pequeñas empresas, con los representantes territoriales, tal como se prevé en los acuerdos interconfederales, a fin de que cada medida adoptada pueda compartirse y ser más eficaz gracias a la contribución de la experiencia de las personas que trabajan, en particular la RLS y la RLST, teniendo en cuenta la especificidad de cada realidad productiva y de las situaciones territoriales.

PROTOCOLO DE REGLAMENTACIÓN COMPARTIDA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19

El objetivo de este protocolo reglamentario compartido es proporcionar una orientación operacional destinada a aumentar la eficacia de las medidas de contención precautoria adoptadas para combatir la epidemia de COVID-19 en los lugares de trabajo no relacionados con la salud.

COVID-19 representa un riesgo biológico genérico, para el cual deben tomarse medidas iguales para toda la población. Por lo tanto, el presente Protocolo contiene medidas que siguen el criterio de precaución y siguen y aplican las prescripciones del legislador y las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

Sin perjuicio de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones promulgadas para la contención de COVID-19 y siempre que el Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020 prevea la observancia hasta el 25 de marzo de 2020 de medidas restrictivas en todo el territorio nacional, específicas para la contención de COVID-19 y que para las actividades de producción estas medidas recomienden:

- máximo aprovechamiento por parte de las empresas de las modalidades de trabajo ágiles para actividades que se pueden realizar en el hogar o a distancia;
- se fomentan las vacaciones y las licencias pagadas para los empleados, así como los demás instrumentos previstos en la negociación colectiva;
- se suspenden las actividades de los departamentos de la empresa que no son indispensables para la producción;
- adoptar protocolos de seguridad anticuados y, cuando no sea posible respetar la distancia interpersonal de un metro como medida principal de contención, adoptar instrumentos de protección individual;
- fomentar las operaciones de higienización en el lugar de trabajo, utilizando también formas de amortiguadores sociales para este fin;
- para las actividades productivas solamente, se recomienda también que se limiten al máximo los movimientos dentro de los sitios y que se restrinja el acceso a las zonas comunes;
- los acuerdos entre las organizaciones patronales y sindicales deben fomentarse sólo para las actividades productivas;
- para todas las actividades no suspendidas, se debe hacer el máximo uso de métodos de trabajo ágiles

se establece que las empresas adopten este protocolo normativo en sus centros de trabajo, además de lo dispuesto en el citado decreto, apliquen las medidas cautelares adicionales que se enumeran a continuación -que se complementarán con otras equivalentes o más incisivas según las peculiaridades de su organización, previa consulta con los representantes sindicales de la empresa- para proteger la salud de las personas presentes en la empresa y garantizar la salubridad del ambiente de trabajo.

1. INFORMACIÓN

- La empresa, a través de los métodos más adecuados y eficaces, informa a todos los trabajadores y a todo aquel que entre en la empresa sobre las disposiciones de las Autoridades, entregando y/o colocando a la entrada y en los lugares más visibles de los locales de la empresa, folletos informativos especiales.
 - En particular, la información se refiere a:
 - o la obligación de permanecer en casa en presencia de fiebre (más de 37,5°) u otros síntomas de gripe y de llamar a su médico de cabecera y a las autoridades sanitarias;
 - o la conciencia y aceptación del hecho de que no pueden entrar o permanecer en la empresa y de tener que declararlo rápidamente si, incluso después de la entrada, existen condiciones peligrosas (síntomas de gripe, temperatura, proveniencia de zonas de riesgo o contacto con personas que hayan dado positivo al virus en los 14 días anteriores, etc.) en las

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

que las medidas de la Autoridad les obligan a informar al médico de cabecera y a la Autoridad Sanitaria y a permanecer en su casa;

- o el compromiso de cumplir todas las disposiciones de las Autoridades y del empleador al entrar en la empresa (en particular, mantener una distancia de seguridad, observar las normas de higiene de las manos y comportarse correctamente en materia de higiene);

- o el compromiso de informar al empleador de manera rápida y responsable sobre la presencia de cualquier síntoma de gripe durante la realización del trabajo, cuidando de mantenerse a una distancia adecuada de las personas presentes.

- La empresa proporciona información adecuada en función de las tareas y los contextos de trabajo, con especial referencia al conjunto de medidas adoptadas que el personal debe cumplir, en particular sobre el uso correcto de los EPI para ayudar a prevenir cualquier posible propagación del contagio.

2. MANERAS DE ENTRAR EN LA EMPRESA

- El personal puede ser sometido a un control de la temperatura corporal¹ antes de entrar en el lugar de trabajo. Si esta temperatura supera los 37,5°, no se permitirá el acceso al lugar de trabajo. Las personas que se encuentren en esta condición -según las indicaciones dadas en la nota- serán aisladas temporalmente y provistas de mascarillas, no tendrán que ir a la Sala de Emergencias y/o a las enfermerías, sino que deberán ponerse en contacto con su propio médico lo antes posible y seguir sus indicaciones.

- El empleador informa con antelación al personal, y a quienes tienen intención de entrar en la empresa, de la exclusión del acceso a quienes, en los últimos 14 días, han tenido contacto con personas que han dado positivo en las pruebas de COVID-19 o proceden de zonas de riesgo según las directrices de la OMS².

1 La detección en tiempo real de la temperatura corporal constituye el tratamiento de datos personales y, por lo tanto, debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas de privacidad vigentes. Para este propósito se sugiere: 1) detectar a temperatura y no registrar los datos de compra. Sólo es posible identificar a la persona en cuestión y registrar la superación del umbral de temperatura si es necesario documentar las razones que impidieron el acceso a los locales de la empresa; 2) proporcionar información sobre el tratamiento de los datos personales. Tenga en cuenta que en la notificación de información puede omitirse la información que ya esté en posesión del interesado y que también puede facilitarse oralmente. En lo que respecta al contenido de la nota informativa, con referencia a la finalidad del tratamiento, se podrá indicar la prevención del contagio de COVID-19 y con referencia a la base jurídica, se podrá indicar la aplicación de los protocolos de seguridad anti-contabilidad de conformidad con el art. 1, n.º 7, letra d) del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020 y con referencia a la duración de cualquier almacenamiento de datos, se podrá hacer referencia al final del estado de emergencia; 3) definir las medidas de seguridad y organización adecuadas para proteger los datos. En particular, desde el punto de vista organizativo, es necesario identificar las entidades responsables del procesamiento y darles las instrucciones necesarias. Con este fin, tenga en cuenta que los datos pueden procesarse exclusivamente con fines de prevención de la infección por COVID-19 y no deben divulgarse ni comunicarse a terceros fuera de las disposiciones reglamentarias específicas (por ejemplo, en caso de que la Autoridad Sanitaria solicite la reconstrucción de la cadena de suministro de cualquier «contacto cercano de un trabajador que haya dado positivo en COVID-19»); 4) en caso de aislamiento temporal debido a la superación del umbral de temperatura, garantizar los procedimientos para asegurar la confidencialidad y la dignidad del trabajador. Estas garantías también deben garantizarse en caso de que el trabajador informe a la oficina responsable del personal de que ha tenido, fuera del contexto de la empresa, contacto con personas que han dado positivo en las pruebas de COVID-19 y en caso de que se retire al trabajador que presente fiebre y síntomas de infección respiratoria y a sus colegas durante el trabajo (*v. infra*).

2 Si solicita la emisión de una declaración en la que se indique que no procede de zonas de riesgo epidemiológico y la ausencia de contacto, en los últimos 14 días, con sujetos que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19, sírvase prestar atención a la disciplina en el tratamiento de los datos personales, ya que la adquisición de la declaración constituye un tratamiento de datos. A tal fin, se aplican las indicaciones de la nota n.º 1 *supra*, concretamente, se sugiere que se reúnan únicamente los datos necesarios, adecuados y pertinentes con respecto a la prevención del contagio de COVID-19. Por ejemplo, si se requiere una declaración sobre los contactos con personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19, no se debe solicitar información adicional sobre la persona positiva. O, si se requiere una declaración sobre el origen de las zonas de riesgo epidemiológico, no se debe exigir información adicional sobre los detalles del lugar.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- Para estos casos, se hace referencia al Decreto-Ley n.º 6 de 23/02/2020, art. 1, letras h) e i).
- La entrada en la empresa de trabajadores que ya hayan dado positivo en la prueba de infección por COVID-19 debe ir precedida de una comunicación previa con un certificado médico que demuestre que el hisopo ha sido «negativo» según los procedimientos previstos y expedidos por el departamento de prevención local.
 - Si, a fin de prevenir brotes epidémicos, en las zonas más afectadas por el virus, la autoridad sanitaria competente tiene en vigor medidas adicionales específicas, como la toma de muestras de los trabajadores, el empleador prestará plena cooperación.

3. MODALIDAD DE ACCESO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

- Para el acceso de los proveedores externos, identificar los procedimientos de entrada, tránsito y salida, utilizando métodos, rutas y horarios predefinidos, a fin de reducir las oportunidades de contacto con el personal vigente en los departamentos u oficinas involucrados.
 - Si es posible, los conductores de los medios de transporte deben permanecer a bordo de sus propios vehículos: no se permite el acceso a las oficinas por ningún motivo. Para la preparación necesaria de las actividades de carga y descarga, el transportista debe mantener una distancia estricta de un metro.
 - En el caso de los proveedores/transportistas y/u otro personal externo, identificar/instalar retretes dedicados, prohibir el uso de los retretes de los empleados y asegurar una limpieza diaria adecuada.
 - El acceso a los visitantes debe reducirse en la medida de lo posible; si se requieren visitantes externos (limpieza, mantenimiento, etc.), éstos deben estar sujetos a todas las normas de la empresa, incluidas las relativas al acceso a los locales de la empresa a que se hace referencia en el apartado 2 *supra*.
 - Cuando existe un servicio de transporte organizado por la empresa, la seguridad de los trabajadores debe ser garantizada y respetada a lo largo de cada viaje.
 - Las normas del presente Protocolo se extienden a las empresas bajo contrato que pueden organizar emplazamientos y sitios permanentes y temporales dentro de los sitios y zonas de producción
 - En el caso de los trabajadores empleados por terceras empresas que operan en el mismo lugar de producción (por ejemplo, trabajadores de mantenimiento, proveedores, limpiadores o personal de seguridad) que den positivo en el frotis de COVID-19, el contratista debe informar inmediatamente al cliente y ambos deben cooperar con la autoridad sanitaria proporcionando información útil para identificar cualquier contacto cercano.
 - La empresa cliente debe proporcionar al contratista información completa sobre el contenido del protocolo de la empresa y debe garantizar que los trabajadores de la misma o de terceras empresas que operen en cualquier calidad dentro del perímetro de la empresa cumplan plenamente sus disposiciones.

4. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LA EMPRESA

- la empresa asegura la limpieza diaria y la higienización periódica de los locales, ambientes, estaciones de trabajo y áreas comunes y de ocio;
- en caso de presencia de una persona con COVID-19 en el interior de los locales de la empresa, se limpian y desinfectan de acuerdo con las disposiciones de la Circular n.º 5443 del 22 de febrero de 2020 del Ministerio de Sanidad y su ventilación;
- la limpieza de fin de turno y la higienización periódica de los teclados, las pantallas táctiles, los ratones con detergentes adecuados debe garantizarse tanto en las oficinas como en los departamentos de producción;
- -la empresa, de conformidad con las indicaciones del Ministerio de Sanidad en la forma que se considere más apropiada, podrá organizar intervenciones/períodos de limpieza especiales utilizando amortiguadores sociales (también a modo de excepción);

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- en las zonas geográficas más endémicas o en las empresas en las que se han producido presuntos casos de COVID-19, además de las actividades normales de limpieza, es necesario proporcionar, en la reapertura, un saneamiento extraordinario de los entornos, puestos de trabajo y zonas comunes, de conformidad con la Circular 5443 de 22 de febrero de 2020.

5. PRECAUCIONES DE HIGIENE PERSONAL

- es obligatorio que las personas presentes en la empresa tomen todas las precauciones de higiene, en particular para las manos;
- la empresa proporciona un equipo de limpieza de manos adecuado;
- se recomienda la limpieza frecuente de las manos con agua y jabón;
- los limpiadores de manos mencionados deben ser accesibles a todos los trabajadores también gracias a dispensadores específicos situados en lugares fácilmente identificables.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- la adopción de las medidas de higiene y el equipo de protección personal indicados en este Protocolo de Reglamentación es fundamental y, dada la actual situación de emergencia, está claramente vinculada a la disponibilidad en el mercado. Por estas razones:

a. las mascarillas se utilizarán de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud;

b. dada la situación de emergencia, en caso de dificultades de abastecimiento y con el único fin de evitar la propagación del virus, podrán utilizarse mascarillas cuyo tipo corresponda a las indicaciones de la autoridad sanitaria;

c. se fomenta la preparación por parte de la empresa del detergente líquido según las directrices de la OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

- si el trabajo requiere trabajar a una distancia interpersonal de menos de un metro y no son posibles otras soluciones organizativas, sigue siendo necesario el uso de mascarillas y otros dispositivos de protección (guantes, gafas, monos, buzos, etc.) que cumplan con las disposiciones de las autoridades científicas y sanitarias;

• en la disminución de las medidas del Protocolo en el lugar de trabajo sobre la base del complejo de riesgos evaluados y, a partir del mapeo de las diferentes actividades de la empresa, se adoptará el EPI adecuado. Está previsto, para todos los trabajadores que comparten áreas comunes, el uso de una mascarilla quirúrgica, como también está regulado por el DL n.º 9 (art. 34) en conjunción con el DL n.º 18 (art. 16 c. 1).

7. GESTIÓN DE LAS ZONAS COMUNES (CANTINA, VESTUARIOS, ZONAS DE FUMADORES, DISPENSADORES DE BEBIDAS Y/O APERITIVOS...)

• el acceso a las zonas comunes, incluidos los comedores de empresa, las zonas de fumadores y los vestuarios, está restringido, con la disposición de una ventilación continua de los locales, una reducción del tiempo de permanencia en el interior de esos espacios y el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1 metro entre las personas que los ocupan;

• es necesario prever la organización de los espacios y el saneamiento de los vestuarios a fin de dejar lugares para que los trabajadores guarden su ropa de trabajo y garantizarles condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas;

• es necesario asegurar la higienización periódica y la limpieza diaria, con detergentes especiales en la cantina, en los teclados de los dispensadores de bebidas y aperitivos.

8. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (LISTA, VIAJES Y TRABAJO INTELIGENTE, REMODELACIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN)

Con referencia al punto 7 del Decreto del Primer Ministro del 11 de marzo de 2020, limitado al período de emergencia debido a la COVID-19, las empresas pueden, con referencia

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

a las disposiciones de los convenios colectivos nacionales de trabajo y por lo tanto favorecer los acuerdos con los representantes sindicales de la empresa:

- ordenar el cierre de todos los departamentos que no sean de producción o, en cualquier caso, aquellos cuyo funcionamiento sea posible mediante el uso de trabajo inteligente, o en cualquier caso a distancia;

- se puede llevar a cabo una remodelación de los niveles de producción;
- garantizar un plan de listas de empleados dedicados a la producción con el fin de reducir al máximo los contactos y crear grupos autónomos, distintos y reconocibles;
- utilizar el trabajo inteligente para todas aquellas actividades que se puedan realizar en casa o a distancia en caso de que se utilicen amortiguadores sociales, también de forma excepcional, evaluar siempre la posibilidad de garantizar que afecten a toda la estructura de la empresa, si es necesario también con las rotaciones adecuadas;

a. utilizar, con carácter prioritario, los amortiguadores sociales disponibles de conformidad con las instituciones contractuales (par, rol, banco de horas) generalmente destinadas a permitir que las personas se abstengan de trabajar sin pérdida de salario

Si la utilización de las instituciones mencionadas en el apartado c) no es suficiente, se utilizarán los períodos de vacaciones atrasados y aún no tomados.

Todos los viajes de negocios nacionales e internacionales, incluso los ya acordados u organizados, se suspenden y cancelan.

El trabajo a distancia sigue siendo favorecido incluso en la fase de reactivación progresiva del trabajo como instrumento de prevención útil y modular, sin perjuicio de la necesidad de que el empleador garantice condiciones de apoyo adecuadas para el trabajador y su actividad (asistencia en el uso de equipos, modulación del tiempo de trabajo y descansos).

Es necesario respetar el distanciamiento social, también a través de una remodelación de los espacios de trabajo, compatible con la naturaleza de los procesos de producción y los espacios de la empresa. En el caso de los trabajadores que no necesitan herramientas y/o equipos de trabajo especiales y que pueden trabajar solos, podrían ser colocados, durante el período de transición, en espacios obtenidos, por ejemplo, de oficinas no utilizadas, salas de reuniones.

En los entornos en que más de un trabajador trabaja al mismo tiempo, se podrían encontrar soluciones innovadoras como, por ejemplo, el reposicionamiento de los puestos de trabajo adecuadamente separados entre sí o soluciones similares.

La articulación del trabajo puede redefinirse con horarios diferenciados que promuevan el distanciamiento social, reduciendo el número de presencias simultáneas en el lugar de trabajo y evitando los grupos en la entrada y salida con horarios flexibles.

Es esencial evitar las agregaciones sociales también en relación con los desplazamientos hacia y desde el trabajo, con especial referencia al uso del transporte público. Por esta razón, se deben fomentar formas de transporte al lugar de trabajo con una distancia adecuada entre los viajeros y el uso de transporte privado o de lanzaderas.

9. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS

- Se alienta a escalonar las horas de entrada y salida para evitar en lo posible el contacto en las zonas comunes (entradas, vestuarios, comedor);

- cuando sea posible, es necesario dedicar una puerta de entrada y salida de estos locales y asegurar la presencia de detergentes indicados con indicaciones apropiadas.

10. TRASLADOS INTERNOS, REUNIONES, EVENTOS INTERNOS Y CAPACITACIÓN

- -Los movimientos dentro de la sede de la empresa deben limitarse al mínimo necesario y en cumplimiento de las instrucciones de la empresa;

- no se permiten las reuniones de los asistentes. Si se caracterizan por la necesidad y la urgencia, si es imposible conectarse a distancia, la participación necesaria debe reducirse

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

al mínimo y, en cualquier caso, debe garantizarse la distancia interpersonal y la limpieza/actuación adecuada de los locales;

- todos los eventos internos y todas las actividades de formación en el aula, incluso las obligatorias, se suspenden y cancelan, incluso si ya están organizadas; sin embargo, es posible, si la organización de la empresa lo permite, llevar a cabo la formación a distancia, también para los trabajadores del trabajo inteligente;
- el hecho de que no se complete la actualización de la formación profesional y/o cualificadora en los plazos previstos para todas las funciones de salud y seguridad de la empresa en el lugar de trabajo, debido a la emergencia en curso y, por lo tanto, a la fuerza mayor, no impide que se siga desempeñando el papel/la función específica (a título de ejemplo: el socorrista, tanto de extinción de incendios como de primeros auxilios, puede seguir interviniendo si es necesario; el trabajador en silla de ruedas puede seguir trabajando como tal).

11. EL MANEJO DE UNA PERSONA SINTOMÁTICA EN LA EMPRESA

- si una persona presente en la empresa desarrolla fiebre y síntomas de infección respiratoria, como la tos, debe comunicarlo inmediatamente a la oficina de personal, su aislamiento debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad sanitaria y la de las demás personas presentes en los locales, la empresa notificará inmediatamente a las autoridades sanitarias competentes y a los números de emergencia del COVID-19 proporcionados por la región o el Ministerio de Sanidad.
- la empresa colabora con las autoridades sanitarias para definir cualquier «contacto cercano» de una persona presente en la empresa que haya dado positivo en el frotis de COVID-19. Esto es para que las autoridades puedan aplicar las medidas de cuarentena necesarias y adecuadas. Durante el período de investigación, la empresa puede pedir a cualquier posible contacto cercano que abandone el establecimiento con cautela, según las instrucciones de la autoridad sanitaria.
- en el momento del aislamiento, el trabajador debe ser equipado inmediatamente con una mascarilla quirúrgica, si no lo está ya.

12. VIGILANCIA DE LA SALUD/MÉDICO COMPETENTE/RLS

- La vigilancia sanitaria debe continuar en cumplimiento de las medidas higiénicas contenidas en las indicaciones del Ministerio de Sanidad (el llamado decálogo);
- durante este período, se debe dar prioridad a las visitas preventivas, las visitas a petición y las visitas al regreso de la enfermedad;
- la vigilancia sanitaria periódica no debe interrumpirse, porque representa una medida preventiva más de carácter general: tanto porque puede interceptar los posibles casos y los síntomas sospechosos de contagio, como por la información y la formación que el médico competente puede proporcionar a los trabajadores para evitar la propagación del contagio;
- en la integración y propuesta de todas las medidas reglamentarias relacionadas con COVID-19, el médico competente coopera con el empleador y el RLS/RLST.
- el médico competente informa a la empresa de situaciones de especial fragilidad y patologías actuales o pasadas de los empleados y la empresa se encarga de su protección en el respeto de la privacidad;
- el médico competente aplicará las indicaciones de las autoridades sanitarias. El médico competente, teniendo en cuenta su papel en la evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud, puede sugerir la adopción de cualquier medio de diagnóstico si se considera útil para contener la propagación del virus y la salud de los trabajadores;
- cuando se reanuden las actividades, el médico competente debe participar en la identificación de las personas con situaciones particulares de fragilidad y en la reintegración al trabajo de las personas con una infección previa por COVID-19.

Se recomienda que en la vigilancia sanitaria se preste especial atención a las personas frágiles, también en relación con su edad.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

Para la reinserción progresiva de los trabajadores después de la infección por COVID-19, el médico competente, previa presentación de un certificado que acredite que el frotis ha sido negativo según los procedimientos previstos y expedidos por el departamento de prevención territorial competente, efectuará el examen médico antes de la reanudación del trabajo, tras una ausencia por motivos de salud que dura más de sesenta días seguidos, a fin de verificar la idoneidad para el trabajo (Decreto Legislativo 81/08 y posteriores modificaciones y adiciones, artículo 41, apartado 2, letra e-ter), también para evaluar los perfiles de riesgo específicos y, en cualquier caso, independientemente de la duración de la ausencia por enfermedad.

13. ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE REGULACIÓN

- -Se crea en la empresa un Comité para la aplicación y verificación de las normas del protocolo reglamentario con la participación de los representantes sindicales de la empresa y el RLS.
- En los casos en que, debido al tipo particular de empresa y al sistema de relaciones sindicales, no se establezcan comités de empresa, se creará un Comité Territorial compuesto por los Órganos Mixtos de Seguridad e Higiene, cuando se establezca, con la participación del RLST y los representantes de los interlocutores sociales.
- Podrán crearse comités a los efectos del Protocolo, a nivel territorial o sectorial, por iniciativa de los signatarios del presente Protocolo, con la participación también de las autoridades sanitarias locales y otros órganos institucionales que participen en las iniciativas de lucha contra la propagación de COVID-19.

ANEXO 7

Protocolo reglamentario compartido para contener la propagación de COVID-19 en las obras de construcción

El Ministro de Infraestructuras y Transportes comparte con el Ministerio de Trabajo y Política Social, ANCI, UPI, Anas S.p. A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL y Fillea CGIL lo siguiente:

PROTOCOLO NORMATIVO COMPARTIDO PARA LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

El 14 de marzo de 2020 se aprobó el Protocolo reglamentario para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo (en adelante, el Protocolo), que abarca todos los sectores de producción», cuyo contenido se completó el 24 de abril de 2020, y a cuyas disposiciones se refiere el presente Protocolo en su totalidad. Además, las previsiones del presente Protocolo son específicas para cada sector, en comparación con las previsiones generales del Protocolo de 14 de marzo de 2020, complementado el 24 de abril de 2020.

Habida cuenta de la validez de las disposiciones contenidas en dicho Protocolo, que son de carácter general para todas las categorías y, en particular, para los sectores de las obras públicas y la construcción, se consideró apropiado definir nuevas medidas.

El objetivo de este protocolo reglamentario compartido es proporcionar indicaciones operacionales destinadas a aumentar la eficacia de las medidas de contención precautorias adoptadas para combatir la epidemia de COVID-19 en las obras de construcción. COVID-19 representa, de hecho, un riesgo biológico genérico, para el cual deben adoptarse las mismas medidas para toda la población.

Por lo tanto, este protocolo contiene medidas que siguen la lógica de la precaución y siguen y aplican las prescripciones del legislador y las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. Estas medidas se extienden a los propietarios del sitio y a todos los subcontratistas y subproveedores presentes en el mismo sitio

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

En relación con el punto 7 del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020, limitado al período de emergencia debido a la COVID-19, los empleadores pueden, en referencia a las disposiciones de los convenios colectivos nacionales y favoreciendo así los acuerdos con los representantes sindicales:

- implementar el máximo uso por parte de las empresas de métodos de trabajo ágiles para las actividades de apoyo al sitio que se pueden llevar a cabo desde el hogar o a distancia;
- suspender los trabajos que puedan realizarse mediante una reorganización de las fases que se lleven a cabo posteriormente sin comprometer los trabajos realizados;
- garantizar un plan de turnos para los empleados dedicados a la producción con el fin de reducir al máximo los contactos y crear grupos autónomos, distintos y reconocibles;
- utilizando como prioridad los amortiguadores sociales disponibles en cumplimiento de las instituciones contractuales generalmente destinadas a permitir que los empleados se abstengan de trabajar sin pérdida de salario;
- Se ofrecen incentivos para las vacaciones acumuladas y las vacaciones pagadas de los empleados, así como los demás instrumentos previstos en la legislación vigente y en la negociación colectiva para las actividades de apoyo a los emplazamientos;
- todos los viajes nacionales e internacionales de trabajo, incluso si ya están acordados u organizados, se suspenden y cancelan.
- los movimientos dentro y fuera del patio se limitan al máximo, limitando el acceso a las zonas comunes también a través de la reorganización de las obras y los tiempos del patio;

El trabajo a distancia sigue siendo favorecido incluso en la fase de reactivación progresiva del trabajo como instrumento de prevención útil y modular, sin perjuicio de la necesidad de que el empleador garantice condiciones de apoyo adecuadas para el trabajador y su actividad (asistencia en el uso de equipos, modulación de los horarios de trabajo y pausas).

Es necesario respetar el distanciamiento social, también a través de una remodelación de los espacios de trabajo, compatible con la naturaleza de los procesos de producción y el tamaño del sitio. En el caso de los trabajadores que no necesitan herramientas y/o equipos de trabajo especiales y que pueden trabajar solos, podrían, durante el período de transición, ser colocados en los espacios creados.

En los entornos en los que trabaje más de un trabajador al mismo tiempo, podrán adoptarse protocolos de seguridad anti-contagios y, cuando no sea posible, en relación con el trabajo a realizar, respetar la distancia interpersonal de un metro como medida principal de contención, podrán adoptarse equipos de protección individual. El coordinador de seguridad en la ejecución de las obras, cuando sea designado de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, integrará el Plan de Seguridad y Coordinación y la correspondiente estimación de costos. Los clientes, a través de los coordinadores de seguridad, se aseguran de que se adopten medidas de seguridad anti-contagios en los lugares de trabajo;

La articulación laboral puede redefinirse con horarios diferenciados que favorezcan el distanciamiento social, reduciendo el número de presencias simultáneas en el lugar de trabajo e impidiendo la formación de grupos a la entrada y salida con horarios flexibles.

Es esencial evitar las agregaciones sociales también en relación con los desplazamientos hacia y desde el trabajo, con especial referencia al uso del transporte público. Por esta razón, se deben fomentar formas de transporte al lugar de trabajo con una distancia adecuada entre los viajeros y el uso de transporte privado o de lanzaderas.

Además de las disposiciones del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020, los empleadores adoptarán este protocolo reglamentario en la obra, aplicando, con el fin de proteger la salud de las personas presentes en la obra y garantizar la salubridad del entorno de trabajo, las medidas de precaución adicionales que se enumeran a continuación, que se complementarán, si es necesario, con otras medidas equivalentes o más incisivas según el tipo, la ubicación y las características de la obra, tras consultar al coordinador de la ejecución de las obras cuando sea designado, a los representantes sindicales de la empresa/organizaciones sindicales de la empresa y a la RLST competente a nivel local.

1. INFORMACIÓN

El empleador, también con la ayuda del Órgano Unificado Bilateral de Capacitación / Seguridad en la Construcción, por lo tanto, a través de los métodos más adecuados y eficaces, informa a todos los trabajadores y a cualquier persona que entre en el sitio sobre las disposiciones de las Autoridades, entregando y/o colocando a la entrada del sitio y en los lugares más frecuentados señales especiales visibles que indiquen los métodos de comportamiento correctos.

En particular, la información se refiere a las siguientes obligaciones:

- antes de entrar en el lugar de trabajo, el personal debe ser sometido a un control de la temperatura corporal. Si esta temperatura supera los 37,5°, no se permitirá el acceso al lugar de trabajo. Las personas que se encuentren en esta condición -según las indicaciones dadas en la nota ³- serán aisladas temporalmente y provistas de mascarillas, no tendrán que ir a la Sala de Emergencias y/o a la enfermería de la sede, sino que deberán ponerse en contacto con su médico lo antes posible y seguir sus indicaciones o, en todo caso, con la autoridad sanitaria;
- el conocimiento y la aceptación del hecho de que no pueden entrar o permanecer en el lugar y que deben declararlo rápidamente si, incluso después de la entrada, existen condiciones peligrosas (síntomas de gripe, temperatura, procedencia de zonas de riesgo o contacto con personas que hayan dado positivo al virus en los 14 días anteriores, etc.) en las que las medidas de la Autoridad les obligan a informar al médico de cabecera y a la Autoridad Sanitaria y a permanecer en su domicilio;
- el compromiso de cumplir todas las disposiciones de la Autoridad y del empleador para acceder al lugar de trabajo (en particular: mantener una distancia de seguridad, utilizar los instrumentos de protección individual proporcionados durante el trabajo que no permitan respetar la distancia interpersonal de un metro y comportarse correctamente en términos de higiene);
- el compromiso de informar con prontitud y responsabilidad al empleador de la presencia de cualquier síntoma de gripe durante la realización del trabajo, cuidando de mantenerse a una distancia adecuada de las personas presentes;
- la obligación del empleador de informar con antelación al personal, y a quienes tengan la intención de entrar en el lugar, de la prohibición de acceso a quienes, en los últimos 14

3 La detección en tiempo real de la temperatura corporal constituye el tratamiento de datos personales y, por lo tanto, debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas de privacidad vigentes. Para este propósito se sugiere: 1) detectar a temperatura y no registrar los datos de compra. Sólo es posible identificar a la persona en cuestión y registrar la superación del umbral de temperatura si es necesario documentar las razones que impidieron el acceso a los locales de la empresa; 2) proporcionar información sobre el tratamiento de los datos personales. Tenga en cuenta que en la notificación de información puede omitirse la información que ya esté en posesión del interesado y que también puede facilitarse oralmente. En lo que respecta al contenido de la nota informativa, con referencia a la finalidad del tratamiento, se podrá indicar la prevención del contagio de COVID-19 y con referencia a la base jurídica, se podrá indicar la aplicación de los protocolos de seguridad anti-contabilidad de conformidad con el art. 1, n.º 7, letra d) del Decreto del Primer Ministro de 11 de marzo de 2020 y con referencia a la duración de cualquier almacenamiento de datos, se podrá hacer referencia al final del estado de emergencia; 3) definir las medidas de seguridad y organización adecuadas para proteger los datos. En particular, desde el punto de vista organizativo, es necesario identificar las entidades responsables del procesamiento y darles las instrucciones necesarias. Con este fin, tenga en cuenta que los datos pueden procesarse exclusivamente con fines de prevención de la infección por COVID-19 y no deben divulgarse ni comunicarse a terceros fuera de las disposiciones reglamentarias específicas (por ejemplo, en caso de que la Autoridad Sanitaria solicite la reconstrucción de la cadena de suministro de cualquier «contacto cercano de un trabajador que haya dado positivo en COVID-19»); 4) en caso de aislamiento temporal debido a la superación del umbral de temperatura, garantizar los procedimientos para asegurar la confidencialidad y la dignidad del trabajador. Estas garantías también deben garantizarse en el caso de que el trabajador informe a la oficina responsable del personal que ha tenido, fuera del contexto de la empresa, contacto con personas que han dado positivo en las pruebas de COVID-19 y en el caso de que se retire al trabajador que desarrolle fiebre y síntomas de infección respiratoria y a sus colegas durante el trabajo.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

días, hayan tenido contacto con personas que hayan dado positivo en las pruebas de COVID-19 o procedan de zonas de riesgo según las directrices de la OMS;

- para estos casos, se hace referencia al Decreto Ley n.º 6 de 23/02/2020, art. 1, letras h) e i).

2. MÉTODOS DE ACCESO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

- Para el acceso de los proveedores externos, se deben identificar los procedimientos de entrada, tránsito y salida, utilizando métodos, rutas y plazos predefinidos, a fin de reducir las oportunidades de contacto con el personal presente en el lugar, con integración en el apéndice del Plan de Seguridad y Coordinación;

- de ser posible, los conductores de los medios de transporte deben permanecer a bordo de sus propios medios de transporte: no se permite el acceso a los locales cerrados comunes del lugar de trabajo por ningún motivo. Para la preparación necesaria de las actividades de carga y descarga, el transportista debe cumplir con la estricta distancia mínima de un metro;

- en el caso de los proveedores/transportistas y/u otro personal externo, identificar/instalar retretes dedicados, prohibir el uso de los de los empleados y asegurar una limpieza diaria adecuada;

- cuando exista un servicio de transporte organizado por el empleador para llegar al lugar de trabajo, la seguridad de los trabajadores debe garantizarse y respetarse a lo largo de cada desplazamiento, si es necesario utilizando un mayor número de vehículos y/o previendo la entrada y salida del lugar de trabajo en horarios flexibles y escalonados o concediendo aumentos temporales de las indemnizaciones específicas, según la negociación colectiva, por el uso de su propio vehículo. En cualquier caso, es necesario asegurarse de que las manijas de las puertas y ventanas, el volante, la caja de cambios, etc. se limpien con detergentes específicos, manteniendo una ventilación adecuada en el interior del vehículo.

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL SITIO

- El empleador se encarga de la limpieza diaria y el saneamiento periódico de los vestuarios y las zonas comunes restringiendo el acceso a esos lugares al mismo tiempo; a los efectos del saneamiento y la higienización también se deben incluir los medios de trabajo con las correspondientes cabinas de conductor o piloto. Lo mismo se aplica a los coches de servicio y de alquiler y a los vehículos de trabajo como grúas y vehículos que operan en el lugar;

- el empleador verifica la correcta limpieza de las herramientas de trabajo individuales evitando su uso mixto, proporcionando también un detergente específico y poniéndolo a disposición en el lugar de trabajo tanto antes como durante y al final del mismo;

- el empleador debe comprobar que se han saneado todos los alojamientos y todos los locales, incluidos los que se encuentran fuera del lugar de trabajo pero que se utilizan con este fin, así como los medios de trabajo después de cada uso, presentes en el lugar de trabajo y en las estructuras externas privadas que se utilizan siempre para los fines del lugar de trabajo;

- en caso de presencia de una persona con COVID-19 en el interior de la obra, los locales, el alojamiento y el equipo se limpiarán y desinfectarán de conformidad con lo dispuesto en la Circular n.º 5443 del Ministerio de Sanidad, de 22 de febrero de 2020, y, en caso necesario, se procederá a su ventilación;

- la periodicidad del saneamiento será establecida por el empleador en relación con las características y usos de los locales y medios de transporte, previa consulta al médico de empresa competente y al responsable del Servicio de Prevención y Protección, los representantes de la seguridad de los trabajadores (RLS o RSLT territorialmente competentes);

- en las empresas que realizan operaciones de limpieza y saneamiento, deben definirse protocolos de intervención específicos de acuerdo con los representantes de la seguridad de los trabajadores (RLS o RSLT territorialmente competentes);

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- los operarios que realicen trabajos de limpieza y saneamiento deben estar equipados con toda la ropa y el equipo de protección personal;
- las acciones de saneamiento deben incluir las actividades realizadas con productos de las características indicadas en la Circular n.º 5443 de 22 de febrero de 2020 del Ministerio de Sanidad.

4. PRECAUCIONES DE HIGIENE PERSONAL

- Es obligatorio que las personas presentes en la empresa tomen todas las precauciones higiénicas, en particular garantizar el lavado frecuente y minucioso de las manos, incluso durante la ejecución de la obra;
- el empleador, para este propósito, proporciona un equipo de limpieza de manos adecuado.

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- La adopción de las medidas de higiene y el equipo de protección personal indicados en el presente Protocolo reglamentario es de fundamental importancia, pero, dada la situación de emergencia real, está claramente vinculada a la disponibilidad en el mercado del equipo mencionado;
- las mascarillas se utilizarán de acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud;
- dada la situación de emergencia, en caso de dificultades de suministro y con el único fin de evitar la propagación del virus, se podrán utilizar mascarillas cuyo tipo corresponda a las indicaciones de la autoridad sanitaria y del coordinador para la ejecución de los trabajos cuando se designe de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008;
- se favorece la preparación por parte de la empresa del detergente líquido según las indicaciones de la OMS.

(<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);

- si el trabajo a realizar en la obra requiere trabajar a una distancia interpersonal inferior a un metro y no son posibles otras soluciones organizativas, es necesario en cualquier caso utilizar mascarillas y otros equipos de protección (guantes, gafas, mono, orejeras, etc...) de conformidad con las disposiciones de las autoridades científicas y sanitarias; en tales casos, a falta de una reglamentación adecuada en materia de EPI, los trabajos deben ser suspendidos recurriendo, si es necesario, al Fondo Suplementario Ordinario (CIGO) en virtud del Decreto Ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, durante el tiempo estrictamente necesario para encontrar el EPI adecuado;
- el coordinador de la ejecución de las obras, cuando sea nombrado de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, integrará el Plan de Seguridad y Coordinación y la correspondiente estimación de costos con todos los dispositivos que se consideren necesarios; el coordinador de la seguridad durante la fase de diseño, con la participación del RLS o, en su defecto, del RLST, adaptará el diseño de la obra a las medidas contenidas en el presente protocolo, asegurando su aplicación concreta;
- el empleador deberá prever la renovación de la ropa de trabajo a todos los trabajadores, previendo la distribución a todos los trabajadores que participan en el trabajo de todo el equipo de protección individual, incluidos los monos desechables;
- el empleador se asegura de que en cada gran obra de construcción para el número de empleados (más de 250) haya un servicio de salud y, cuando sea obligatorio, un servicio médico especial y de primeros auxilios; para todas las demás obras de construcción, estas actividades son llevadas a cabo por socorristas, ya nombrados, después de una formación adecuada y de la provisión del equipo necesario en relación con las medidas para contener la propagación del virus COVID-19.

6. GESTIÓN DE LAS ZONAS COMUNES (COMEDOR, VESTUARIOS)

- El acceso a las zonas comunes, incluidos los comedores y los vestuarios, está sujeto a cuotas, con la disposición de una ventilación continua del local, un tiempo reducido de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

descanso dentro de estos espacios y con el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1 metro entre las personas que los ocupan; en el caso de las actividades que no requieren el uso de vestuarios, es preferible no utilizarlos para evitar el contacto entre los trabajadores; en el caso de uso obligatorio, el coordinador para la ejecución de los trabajos, si es nombrado de conformidad con el Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, n.º 81, prevé a este respecto integrar el Plan de Seguridad y Coordinación también mediante una lista de trabajadores compatible con el trabajo previsto en el lugar;

- el empleador se encarga de la higiene al menos diariamente y de la organización del comedor y los vestuarios a fin de dejar lugares disponibles para que los trabajadores guarden su ropa de trabajo y garantizarles condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas;
- es necesario garantizar la higienización periódica y la limpieza diaria con detergentes especiales también de los teclados de los dispensadores de bebidas.

7. ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO (LISTA, REMODELACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO)

- Con referencia al punto 7 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 11 de marzo de 2020, limitado al período de emergencia debido a la COVID-19, las empresas podrán, con referencia a las disposiciones de los convenios colectivos nacionales y favoreciendo así los acuerdos con los representantes sindicales de la empresa, o los representantes territoriales de la categoría, ordenar la reorganización del lugar de trabajo y del horario de trabajo, también mediante el establecimiento de listas de trabajadores con el fin de reducir los contactos, crear grupos autónomos, distintos y reconocibles y permitir una articulación diferente de los horarios de apertura, parada y salida del lugar de trabajo.

8. EL TRATAMIENTO DE UNA PERSONA SINTOMÁTICA EN EL LUGAR DE TRABAJO

- En caso de que una persona en el sitio desarrolle fiebre con una temperatura superior a 37,5° y síntomas de infección respiratoria como la tos, debe declararlo inmediatamente al empleador o al director del sitio, quien debe proceder a su aislamiento de acuerdo con las disposiciones de la autoridad sanitaria y al coordinador de la ejecución de las obras cuando sea designado de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, y notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias competentes y a los números de emergencia de COVID-19 proporcionados por la región o el Ministerio de Sanidad;
- el empleador cooperará con las autoridades sanitarias para identificar cualquier «contacto cercano» de una persona presente en el lugar que haya dado positivo en el frotis COVID-19. Esto con el fin de permitir a las autoridades aplicar las medidas de cuarentena necesarias y apropiadas. Durante el período de la investigación, el empleador puede pedir a cualquier posible contacto cercano que abandone la obra con cautela, de acuerdo con las instrucciones de la Autoridad Sanitaria.

9. VIGILANCIA DE LA SALUD / MÉDICO COMPETENTE / RLS o RLST

- La vigilancia sanitaria debe continuar en cumplimiento de las medidas higiénicas contenidas en las indicaciones del Ministerio de Sanidad (el llamado decálogo);
- en este período, debe darse prioridad a las visitas preventivas, las visitas a petición y las visitas para regresar de la enfermedad;
- la vigilancia sanitaria periódica no debe interrumpirse, porque representa otra medida preventiva general: tanto porque puede interceptar los posibles casos y los síntomas sospechosos de contagio, como por la información y la formación que el médico competente puede proporcionar a los trabajadores para evitar la propagación del contagio;
- en la integración y propuesta de todas las medidas reglamentarias relacionadas con COVID-19 el médico competente colabora con el empleador y el RLS/RLST, así como con el director de obra y el coordinador de la ejecución de las obras cuando se le designe de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 81 de 9 de abril de 2008;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- el médico competente informa al empleador de situaciones de particular fragilidad y patologías actuales o pasadas de los empleados y el empleador prevé su protección en el respeto de la privacidad el médico competente aplicará las indicaciones de las Autoridades Sanitarias.

10. ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE REGLAMENTACIÓN

- Se está creando un Comité para la aplicación y verificación de las normas del protocolo reglamentario con la participación de los representantes sindicales de la empresa y el RLS.
 - En los casos en que, debido al tipo particular de lugar de trabajo y al sistema de relaciones sindicales, no sea necesario establecer comités para lugares de trabajo individuales, se creará un Comité Territorial, compuesto por los Órganos Mixtos de Salud y Seguridad, cuando se establezca, con la participación del RLST y representantes de los interlocutores sociales.
 - Podrán establecerse comités a los efectos del Protocolo, a nivel territorial o sectorial, por iniciativa de los signatarios del presente Protocolo, con la participación también de las autoridades sanitarias locales y otros órganos institucionales que participen en las iniciativas de lucha contra la propagación de COVID-19.

Sin embargo, cabe señalar que las funciones de inspección del INAIL y de la Agencia Única de Inspección del Trabajo, «Inspección Nacional del Trabajo», no se han modificado y que, en casos excepcionales, puede ser necesaria la intervención de agentes de la Policía Local.

TIPIFICACIÓN, CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN EL LUGAR DE TRABAJO, DE LA HIPÓTESIS DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR, TAMBIÉN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE CUALQUIER DECOMISO O SANCIÓN RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO RETRASADO U OMITIDO

Las siguientes hipótesis constituyen un tipo de acuerdo, en lo que respecta a las actividades de las obras de construcción, de la disposición, de carácter general, contenida en el artículo 91 del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, según la cual el cumplimiento de las medidas de contención adoptadas para combatir la epidemia de COVID-19 se evalúa siempre con el fin de excluir, de conformidad con los artículos 1218 y 1223 del Código Civil italiano y a los efectos de los mismos, la responsabilidad del deudor, también en lo que respecta a la aplicación de cualquier decomiso o sanción relacionados con el cumplimiento retrasado u omitido.

1) el trabajo a realizar en el sitio requiere trabajar a una distancia interpersonal de menos de un metro, no son posibles otras soluciones organizativas y no se dispone, en número suficiente, de mascarillas y otros equipos de protección individual (guantes, gafas, monos, orejeras, etc.) en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades científicas y sanitarias (se documenta el pedido del equipo de protección personal y su no entrega en los plazos previstos): consiguiente suspensión de los trabajos;

2) no se puede restringir el acceso a las zonas comunes, por ejemplo a los comedores, con la provisión de ventilación continua de los locales, un tiempo de parada reducido dentro de estas zonas y con el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1 metro entre las personas que los ocupan; no es posible asegurar el servicio de comedor de ninguna otra manera debido a la ausencia, en las proximidades del lugar de trabajo, de establecimientos comerciales, en los que comer la comida, no es posible tener una comida caliente ni siquiera en la bolsa, para ser consumida manteniendo las distancias específicas: consiguiente suspensión de los trabajos;

3) Caso de un trabajador que se ha encontrado afectado por el COVID-19; necesidad de poner en cuarentena a todos los trabajadores que han estado en contacto con el colega infectado; no es posible reorganizar el lugar y el horario de trabajo: consiguiente suspensión de los trabajos;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

4) cuando se produce una pernoctación de trabajadores y el dormitorio no tiene las características mínimas de seguridad requeridas y/o no son posibles otras soluciones organizativas, debido a la falta de instalaciones de alojamiento disponibles: consiguiente suspensión del trabajo.falta de suministro de materiales, equipo y embarcaciones para las actividades específicas de la obra: consiguiente suspensión de los trabajos.

La recurrencia de las hipótesis anteriores debe ser certificada por el Coordinador de Seguridad en la ejecución de los trabajos que ha elaborado la integración del Plan de Seguridad y Coordinación.

N. B. Cabe señalar que la tipificación de las hipótesis debe entenderse como meramente ilustrativa y no exhaustiva.

Estas directrices se integran o modifican automáticamente en materia de protección de la salud sobre la base de las indicaciones o determinaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud en relación con los métodos de contagio del COVID-19.

Roma, 24 de abril de 2020.

ANEXO 8

Protocolo reglamentario compartido para contener la propagación de COVID-19 en el sector del transporte y la logística

El Ministro de Infraestructuras y Transportes comparte lo siguiente con las asociaciones patronales Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi y con las OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl y UilTrasporti:

PROTOCOLO NORMATIVO COMPARTIDO PARA LA CONTENCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE COVID-19 EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

El 14 de marzo de 2020 se aprobó el Protocolo de reglamentación para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo (en adelante, el Protocolo), que abarca todos los sectores de producción.

Dada la validez de las disposiciones contenidas en el mencionado Protocolo, que son de carácter general para todas las categorías y, en particular, para los sectores del transporte y la logística, se consideró necesario definir nuevas medidas.

En el documento adjunto se prevén los cumplimientos para cada sector específico del sector del transporte, incluida la cadena de adquisición funcional al servicio y las actividades auxiliares y de apoyo conexas. Sin perjuicio de las medidas para los diferentes medios de transporte, se señala a la atención los siguientes requisitos comunes:

- Prever la obligación de los responsables de informar sobre el uso y manejo correcto del equipo de protección personal, cuando proceda (mascarillas, guantes, monos, etc.);
- el saneamiento y la higienización de los locales, los medios de transporte y los medios de trabajo deben ser adecuados y frecuentes (por lo tanto, deben referirse a todas las partes frecuentadas por los viajeros y/o los trabajadores y llevarse a cabo de la manera definida por las circulares específicas del Ministerio de Sanidad y del Instituto Superior de Sanidad);
 - cuando sea posible, instale dispensadores de hidroalcohol para uso de los pasajeros;
 - en lo que respecta al transporte de pasajeros, siempre que sea posible, es necesario limitar la venta de billetes de manera que la distancia entre los pasajeros sea de al menos un metro. Cuando esto no sea posible, los pasajeros deben recibir una protección adecuada (mascarillas y guantes);
 - en los lugares de trabajo en los que no sea posible mantener la distancia entre los trabajadores exigida por las disposiciones del Protocolo, se debe utilizar equipo de protección personal. Como alternativa, se deben utilizar separadores de posición. Los lugares es-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

tratégicos para el funcionamiento del sistema (quirófanos, salas del ACC, salas de control, etc.) deberían estar equipados preferentemente con detectores de temperatura que utilicen dispositivos automatizados;

- para todo el personal que viaje, así como para el que tenga relaciones con el público y para el que no sea posible llegar a una distancia de 1 m del usuario, se deberá proporcionar el equipo de protección personal adecuado previsto en el Protocolo. De la misma manera para el personal de viaje (por ejemplo, conductores, pilotos, etc.) para los que la distancia de 1 m del colega no es posible;

- en lo que respecta a la prohibición de viajar (mencionada en el punto 8 del Protocolo), se debe hacer una excepción para las actividades que necesariamente requieren este método;

- todos los cursos de formación se suspenden si no pueden llevarse a cabo a distancia;
- preparación de las comunicaciones necesarias a bordo de los vehículos, también mediante la colocación de carteles que indiquen el comportamiento correcto de los usuarios con la prescripción de que el incumplimiento puede contemplar la interrupción del servicio;

- en el caso de actividades que no requieran el uso de vestuarios, es preferible no utilizarlos para evitar el contacto entre los trabajadores, en caso de que sea obligatorio utilizarlos, el Comité para la aplicación del Protocolo identificará los procedimientos organizativos para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el peligro de contagio.

ANEXO**SECTOR DE LA AVIACIÓN**

- Los empleados que deban necesariamente tener un contacto más estrecho, incluso físico, con el pasajero, en los casos en que sea imposible mantener una distancia interpersonal de por lo menos un metro, deberán llevar mascarillas, guantes desechables y, siguiendo las instrucciones del médico competente, dispositivos de protección adicionales, como gafas protectoras, compartiendo estas medidas con el Comité para la aplicación del Protocolo mencionado en la introducción.

- Para los conductores de camiones de carga aérea se aplican las mismas reglas que para los conductores de camiones de carga.

SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

- Si es posible, los conductores de los medios de transporte deben permanecer a bordo de sus propios vehículos si no llevan guantes y mascarillas. En cualquier caso, el vehículo puede entrar en el lugar de carga/descarga aunque el conductor no lleve puesto el equipo de protección individual (EPI), siempre que no se baje del vehículo ni mantenga una distancia de un metro de los demás operadores. En el lugar de carga/descarga, debe garantizarse que las operaciones preparatorias y finales necesarias para la carga/descarga de las mercancías y la recogida/entrega de documentos se realicen de forma que no impliquen un contacto directo entre los operadores y los conductores o en cumplimiento de la estricta distancia de un metro. No se permite el acceso a las oficinas de empresas que no sean las suyas por ningún motivo, salvo el uso de los aseos dedicados y de los cuales las personas encargadas de los lugares de carga/descarga de los bienes deben garantizar la presencia y la adecuada limpieza diaria y la presencia de un gel desinfectante adecuado para el lavado de manos.

- Se pueden hacer entregas de paquetes, documentos y otros tipos de bienes urgentes, con sujeción a la nota informativa a los clientes que se haga, también vía web, sin contacto con los destinatarios. En el caso de las entregas a domicilio, también realizadas por Jinetes, la mercancía puede entregarse sin contacto con el destinatario y sin la firma de entrega. Cuando esto no sea posible, se requerirá el uso de mascarillas y guantes.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- Si es necesario trabajar a una distancia interpersonal inferior a un metro y no son posibles otras soluciones organizativas -por analogía con lo previsto para los ambientes cerrados-, si la circunstancia mencionada se produce durante actividades laborales que tienen lugar en ambientes al aire libre, el uso de mascarillas es en cualquier caso necesario.
- Garantizar, siempre que sea posible y compatible con la organización de la empresa, un plan de turnos para los empleados dedicados a la preparación y recepción de envíos y a la carga/descarga de mercancías y con el objetivo de reducir al máximo los contactos y crear grupos autónomos, distintos y reconocibles mediante la identificación de prioridades en el procesamiento de las mercancías.

TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL POR CARRETERA Y FERROCARRIL CONCEDIDO

De conformidad con las disposiciones de la notificación conjunta firmada por las asociaciones Asstra, Anav y Agens con la OOSLLLL el 13 de marzo de 2020, se aplican las siguientes medidas específicas al sector en cuestión:

- La empresa lleva a cabo la higienización, sanitización y desinfección de los trenes y el transporte público, higienizando y desinfectando al menos una vez al día y sanificando en relación con las realidades específicas de la empresa.
- Deben adoptarse posibles medidas para separar el asiento del conductor a una distancia mínima de un metro de los pasajeros; permitir que los pasajeros entren y salgan de las puertas centrales y traseras utilizando tiempos de espera adecuados para evitar el contacto entre los que salen y los que entran.
- Suspensión, previa autorización de la Agencia de Movilidad Territorial competente y de las Entidades correspondientes, de la venta y el control de los billetes a bordo.
- Suspensión de las actividades de venta de billetes a bordo por los conductores.

SECTOR FERROVIARIO

- Información a los clientes a través de los canales de comunicación corporativos (centro de llamadas, sitio web, app) tanto sobre las medidas de prevención adoptadas de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias como sobre la información sobre el kilometraje activo para evitar que las personas accedan a las oficinas de información/billetes de las estaciones.
- En los grandes centros de distribución, donde existen puertas de acceso a la zona de operaciones ferroviarias (Milán C.le, Florencia S. M. N., Roma Termini) y, en cualquier caso, en todas las estaciones, de acuerdo con las respectivas capacidades organizativas y flujos de tráfico:
 - o disponibilidad para el personal de equipo de protección personal (mascarillas, guantes desechables, gel para lavarse las manos);
 - o prohibición de todo contacto cercano con los clientes, con excepción de los que sean indispensables por circunstancias de emergencia y, en todo caso, con las precauciones previstas en la normativa gubernamental vigente;
 - o la continuación de las actividades de vigilancia de la seguridad de las estaciones y los flujos de pasajeros, en cumplimiento de la distancia de seguridad prescrita por la normativa vigente.
 - o restricciones al número máximo de pasajeros permitidos en las zonas de espera comunes y, en cualquier caso, en cumplimiento de las disposiciones sobre la distancia entre personas de al menos un metro. En las zonas de espera comunes sin posibilidad de ventilación natural, deben tomarse medidas adicionales para evitar el peligro de contagio;
 - o disponibilidad en las zonas de espera comunes y a bordo del tren de gel para lavarse las manos, aunque esté preparado de acuerdo con las normas de la OMS. Hasta el 3 de abril, el servicio de recepción de pasajeros a bordo del tren está suspendido.
- En caso de que los pasajeros a bordo del tren presenten síntomas atribuibles al COVID-19, la Policía Ferroviaria y las Autoridades Sanitarias deben ser informadas con pron-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

titud: tras el resultado de la evaluación pertinente de las condiciones de salud del pasajero, son responsables de decidir si deben detener el tren para tomar medidas.

- - Los pasajeros con síntomas de la enfermedad de COVID-19 (tos, rinitis, fiebre, conjuntivitis) a bordo del tren deben llevar una mascarilla protectora y sentarse aislados de los demás pasajeros, que se colocan en otro vagón adecuadamente evacuado y, por lo tanto, deben disponer de zonas adecuadas para el aislamiento de los pasajeros o del personal de a bordo.
- - La empresa ferroviaria llevará a cabo entonces el saneamiento específico de la locomotora afectada por la emergencia antes de ponerla de nuevo en servicio.

SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO

- En la medida de lo posible, evite el contacto entre el personal de tierra y el de a bordo y, en cualquier caso, mantenga la distancia interpersonal de al menos un metro. Si esto no es posible, el personal debe presentarse con guantes y mascarilla y cualquier otro equipo de seguridad que se considere necesario.

- Para garantizar la correcta y constante higiene y limpieza de las manos, las empresas deben proporcionar a su personal, tanto a bordo como en las unidades de la empresa (oficinas, taquillas y almacenes), dispensadores y recambios especiales de desinfectante.

- Los servicios de limpieza se reforzarán, cuando es necesario, también mediante el uso de maquinaria específica que permite la desinfección de los locales de a bordo y otros sitios de la empresa, como oficinas, taquillas y almacenes.

- La actividad de desinfección se llevará a cabo de manera apropiada y frecuente tanto a bordo (con métodos y frecuencia según el tipo de local) como en los otros sitios de la empresa por personal asignado para este fin. En particular, la desinfección a bordo de los buques se realizará durante la escala en el puerto, incluso en presencia de operaciones comerciales, siempre que éstas no interfieran con dichas operaciones. En los buques de pasajeros y los locales públicos, la desinfección se referirá específicamente a las superficies que se tocan con frecuencia, como botones, manijas o mesas, y podrá realizarse con agua y detergente, seguida de la aplicación de desinfectantes de uso común, como el alcohol etílico o el hipoclorito de sodio debidamente dosificados. En el caso de los buques de carga utilizados en rutas en las que la navegación tiene lugar durante varios días consecutivos, este procedimiento se aplicará de la manera y con la frecuencia que requiera el personal del buque debidamente capacitado y teniendo en cuenta los distintos tipos de buques, las distintas composiciones de las tripulaciones y las especificidades de los oficios. Las actividades normales de higienización de los equipos y medios de trabajo deben realizarse, de forma adecuada al tipo de equipo y medios de trabajo, en cada cambio de operario y por el mismo con el uso de productos puestos a disposición por la empresa, observando los requisitos necesarios (aireación, etc.).

- Las empresas proporcionarán indicaciones e información apropiada a su personal:
 - o a fin de evitar contactos estrechos con los clientes, salvo los que sean indispensables por circunstancias de emergencia y, en todo caso, con las precauciones previstas en las normas gubernamentales vigentes;
 - o para mantener una distancia de al menos un metro entre los pasajeros;
 - o para el TPL marítimo con instrucciones sobre las medidas que deben adoptarse para garantizar una distancia adecuada entre las personas durante la navegación y durante las operaciones de embarque y desembarque;
 - o que informe inmediatamente a las autoridades marítimas y sanitarias si hay a bordo pasajeros con síntomas atribuibles al COVID-19;
 - o exigir a los pasajeros a bordo con síntomas de la enfermedad de COVID-19 que lleven una mascarilla protectora y se sienten separados de los demás pasajeros;
 - o proceder al desembarco de cualquier pasajero que se presuma positivo para la enfermedad de COVID-19, y proceder al saneamiento específico de la unidad afectada por la emergencia antes de volver a ponerla en servicio.

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- En la medida de lo posible, se organizarán sistemas de recepción para el transporte por carretera, los usuarios externos y los pasajeros para evitar la congestión y el hacinamiento. En la medida de lo posible, se fomentará la utilización de sistemas telemáticos para el intercambio de documentos con el transporte por carretera y los usuarios en general.
- Las empresas favorecerán, en la medida de lo posible, el intercambio de documentos entre el buque y la terminal de manera que se reduzca el contacto entre el personal marítimo y el de tierra, favoreciendo en la medida de lo posible el intercambio de documentos con sistemas informatizados.
- En vista de la situación de emergencia, limitada a los puertos nacionales, con referencia a figuras profesionales como los empleados de los operadores portuarios, los agentes navieros, los químicos portuarios, los bomberos, los amarradores, los pilotos y el personal de recogida de desechos sólidos y líquidos, se suspende el registro y la entrega del PASS para el acceso a bordo del buque con fines de seguridad.
- En los casos en que en una terminal operen otros subcontratistas además de la empresa, la gestión del proceso debe ser asumida por el operador de la terminal.
- Resolver con la posible interpretación o integración del Decreto del Primer Ministro del 11 de marzo de 2020 que en las zonas de propiedad estatal bajo la competencia del ADSP y/o en los interpuertos los puntos de avituallamiento se consideren como áreas de descanso y/o comedores. En espera de la aclaración de la Presidencia, se deben proporcionar servicios de salud química.

Servicios de transporte no regulares

- En el caso de los servicios de transporte no regular, el pasajero no debe ocupar el asiento disponible junto al conductor.
- No se podrán llevar más de dos pasajeros en los asientos traseros, separados lo más posible entre sí, a fin de respetar las distancias de seguridad.
- El conductor debe llevar un equipo de protección.

Estas disposiciones deberían hacerse extensivas a los buques que prestan servicios de transporte no regular.

Estas directrices se complementan o modifican automáticamente en el ámbito de la protección de la salud sobre la base de las indicaciones o determinaciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el modo de contagio del COVID-19.

ANEXO 9**Directrices para la información a los usuarios y disposiciones organizativas para contener la propagación de COVID-19 en el ámbito del transporte público**

El 14 de marzo de 2020 se aprobó el Protocolo reglamentario para combatir y contener la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo (en adelante, el Protocolo), que abarca todos los sectores de producción, y posteriormente, el 20 de marzo de 2020, el protocolo reglamentario compartido para contener la propagación del virus COVID-19 en el sector del transporte y la logística. Estas directrices establecen los procedimientos para informar a los usuarios, así como las medidas organizativas que deben aplicarse en las estaciones, aeropuertos y puertos, a fin de permitir la transición a la siguiente fase de contención del contagio, que prevé la reapertura escalonada de las actividades industriales y comerciales y la libre circulación de bienes y personas.

Cabe señalar que la protección de los pasajeros que se benefician de ella no es independiente de la adopción de otras medidas de carácter general, que pueden definirse como «medidas sistémicas».

A continuación se exponen las principales medidas deseables:

«Medidas sistémicas»

La articulación de un horario de trabajo diferenciado con grandes ventanas al principio y al final del trabajo es importante para modular la movilidad de los trabajadores y, por consiguiente, prevenir los riesgos de agregación relacionados con la movilidad de los ciudadanos. La diferenciación y la ampliación de los horarios de apertura de las oficinas, los comercios, los servicios públicos y las escuelas de todos los niveles son también un posible enfoque preventivo útil, al tiempo que se fomentan formas alternativas de movilidad sostenible. Este enfoque es la base de estas directrices. Estas medidas deben modularse en relación con las necesidades del territorio y la zona de captación.

La responsabilidad individual de todos los usuarios de los servicios de transporte público sigue siendo esencial para garantizar el distanciamiento social, las medidas de higiene y la prevención de comportamientos que puedan aumentar el riesgo de contagio. Una comunicación clara y sencilla en todos los contextos (estaciones de ferrocarril, metro, aeropuertos, estaciones de autobuses, medios de transporte, etc.), a través de paneles de información móviles, es un punto esencial para comunicar las normas de comportamiento necesarias en el uso de los medios de transporte.

Medidas de carácter general

Téngase en cuenta también que las disposiciones que figuran a continuación se aplican a todos los medios de transporte:

- El saneamiento y la higienización de los locales, los medios de transporte y los medios de trabajo deben afectar a todas las partes frecuentadas por los pasajeros y/o los trabajadores y deben realizarse según las modalidades definidas por las circulares específicas del Ministerio de Sanidad y del Instituto Superior de Sanidad.
 - En las estaciones, aeropuertos, puertos y medios de transporte de larga distancia es necesario instalar dispensadores que contengan soluciones desinfectantes para uso de los pasajeros.
 - Es necesario fomentar la venta de billetes con sistemas telemáticos. De lo contrario, los boletos deben venderse de tal manera que los pasajeros estén al menos a un metro de distancia. Cuando no pueda observarse esta distancia, los pasajeros deberán contar necesariamente con protección individual (por ejemplo, mascarillas).
 - En las estaciones o en los puntos de venta de billetes, es aconsejable instalar puntos de venta, incluyendo distribuidores de equipos de seguridad.
 - Debe preverse la adopción de medidas de control de los pasajeros y los operadores si se detecta una temperatura corporal superior a 37,5° C.
 - Adopción de sistemas de información y difusión, en los lugares de tránsito de los usuarios, relativos al uso adecuado del equipo de protección personal, así como sobre el comportamiento que los mismos usuarios están obligados a comportarse en las estaciones, aeropuertos, puertos y lugares de espera, durante el embarque y desembarque de los medios de transporte y durante el propio transporte.
 - Adopción de intervenciones de gestión, cuando sea necesario, de cuotas de acceso a estaciones, aeropuertos y puertos para evitar aglomeraciones y cualquier posible ocasión de contacto, garantizando el respeto de la distancia mínima de un metro.
 - Adopción de medidas organizativas, con la preparación de planes operativos específicos, destinadas a limitar, durante el embarque y desembarque de los medios de transporte, durante los movimientos en las estaciones, aeropuertos y puertos, en las zonas utilizadas para el estacionamiento de pasajeros y durante la espera de los medios de transporte, todas las oportunidades posibles de contacto, asegurando el cumplimiento de la distancia interpersonal mínima de un metro.

Recomendaciones para todos los usuarios de servicios de transporte público

- No utilice el transporte público si tiene síntomas de infecciones respiratorias agudas (fiebre, tos, resfriado)

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- Comprar, cuando sea posible, entradas en formato electrónico, en línea o a través de aplicaciones
- Siga las señales y rutas indicadas dentro de las estaciones o en las paradas, manteniendo siempre una distancia de al menos un metro de las demás personas.
- Utilice las puertas de acceso a los vehículos indicadas para el ascenso y el descenso, respetando siempre la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
- Sólo siéntese en los asientos permitidos y mantenga su distancia de los otros ocupantes.
- Evite acercarse o pedir información al conductor
- Durante el viaje, desinféctese las manos con frecuencia y evite tocarse la cara.
- Usar una mascarilla, incluso de tela, para proteger la nariz y la boca.

ANEXO TÉCNICO – MODOS DE TRANSPORTE INDIVIDUALES**SECTOR AÉREO**

En el sector del transporte aéreo, deben observarse medidas específicas de contención para los pasajeros, que abarquen tanto el uso adecuado de las terminales como de las aeronaves. Por consiguiente, se requiere el cumplimiento de las siguientes medidas por parte de los operadores de los aeropuertos, los transportistas y los pasajeros, respectivamente:

- La gestión del acceso a las terminales, previendo, cuando sea posible, una clara separación de las puertas de entrada y salida, a fin de evitar el encuentro de los flujos de usuarios;
- intervenciones de organización y gestión y cuotas de acceso para favorecer la distribución del público en todas las zonas comunes del aeropuerto, a fin de evitar la aglomeración en las áreas frente a los controles de seguridad;
- previsión de rutas de un solo sentido dentro del aeropuerto y en las rutas hacia las puertas, a fin de mantener el flujo de usuarios que entran y salen por separado;
- la obligación de una distancia interpersonal de un metro a bordo de las aeronaves, en el interior de las terminales y en todas las demás instalaciones aeroportuarias (por ejemplo, los autobuses para el transporte de pasajeros). Con especial referencia a los operadores y transportistas en las zonas reservadas para ellos, estos últimos elaborarán planes específicos para garantizar la máxima distancia entre las personas dentro de los espacios internos y la infraestructura disponible. En particular, en las zonas sujetas a la formación de colas, se pondrán en marcha señales y carteles adecuados en el suelo para invitar a los pasajeros a mantener la distancia física;
- los pasajeros del avión tendrán que llevar necesariamente una mascarilla;
- actividades de saneamiento y limpieza de terminales y aeronaves, incluso varias veces al día según el tráfico de terminales y aeronaves, prestando especial atención a todas las superficies que puedan ser tocadas por los pasajeros en circunstancias ordinarias. Todas las puertas de embarque deben estar equipadas con dispensadores de gel desinfectante. Los sistemas de aire acondicionado deben funcionar con procedimientos y técnicas destinados a prevenir la contaminación bacteriana y viral;
- la introducción de termoscáneres tanto para los pasajeros que llegan como para los que salen, de conformidad con los procedimientos que se determinen de mutuo acuerdo entre los operadores y los transportistas en los principales centros aeroportuarios. Por regla general, los controles de temperatura podrían realizarse en la terminal de embarque, para las salidas, y a bordo de la aeronave para las llegadas a todos los aeropuertos.

SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO

Por lo que se refiere al sector del transporte marítimo, deben establecerse disposiciones específicas relativas a la prevención de los contactos entre los pasajeros y el personal de a bordo, así como el mantenimiento de una distancia y un distanciamiento social adecuados de

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

los entornos de los buques, lo que, por otra parte, ya está previsto en el protocolo común de 20 de marzo de 2020. En particular, se adoptarán las siguientes medidas:

- evite, en la medida de lo posible, los contactos entre los miembros de la tripulación y la tripulación y, en cualquier caso, mantenga la distancia interpersonal de al menos un metro.
- Los pasajeros deben llevar necesariamente una pala, también de tela, para la protección de la nariz y de la boca.
 - Refuerzo de los servicios de limpieza, incluida, cuando sea necesario, el uso de maquinaria específica que permita la desinfección de las cámaras de a bordo y otras explotaciones, como las instalaciones de almacenamiento y venta de billetes y almacenamiento;
 - la actividad de desinfección se llevará a cabo de manera adecuada y frecuente, tanto a bordo (de la manera y la frecuencia que dependen del tipo de local) como en otros sitios de la empresa realizados por el personal dedicado a este fin. En particular, la desinfección de los buques tendrá lugar durante la parada en puerto, velando por que las operaciones de desinfección no interfieran o se solapen con la actividad comercial del buque. En los espacios públicos, esto afectará específicamente a las zonas que a menudo se ven afectadas por botones, asas y mesas, y puede llevarse a cabo con agua y detergente seguida de la aplicación de desinfectantes comunes para su uso, como el alcohol etílico o el hipoclorito de sodio, adecuadamente dosificada. El saneamiento normal de los equipos y medios de trabajo deberá efectuarse, de manera adecuada al tipo de equipo y de equipo de trabajo, sobre la base de cualquier cambio de operador y de la utilización de los productos puestos a su disposición por la empresa de acuerdo con los requisitos apropiados, en su caso (aireación, etc.);
 - las empresas facilitarán información e información adecuada a través de su propio personal o mediante una pantalla:
 - para evitar contactos estrechos con los clientes, a excepción de aquellos que sean esenciales en situaciones de emergencia y, en cualquier caso, con las precauciones previstas para dispositivos individuales;
 - mantener una distancia entre pasajeros como mínimo;
 - en el caso de TPL, con instrucciones sobre las medidas que deben adoptarse para garantizar una distancia adecuada entre las personas durante la navegación y durante las operaciones de carga y descarga, en forma de rutas específicas;
 - para TPL es necesario utilizar equipos de protección individual, así como para el transporte público local.

SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL POR CARRETERAS, LAGOS Y FERROCARRILES CONCEDIDOS

Las siguientes medidas específicas se aplican al sector en cuestión:

- la empresa lleva a cabo la higienización, el saneamiento y la desinfección de los trenes y del transporte público y de las infraestructuras, respetando plenamente los requisitos sanitarios pertinentes, así como las ordenanzas regionales y el Protocolo firmado por las asociaciones profesionales, OO. SS. y MIT el 20 de marzo de 2020, llevando a cabo la higienización y la desinfección al menos una vez al día y el saneamiento en relación con las realidades específicas de la empresa, según lo previsto en el mismo protocolo compartido;
 - los pasajeros deben llevar necesariamente una mascarilla, incluso de tela, para la protección de la nariz y la boca;
 - prever que los pasajeros suban y bajen del vehículo según flujos separados:
 - en los autobuses y tranvías, los pasajeros deben subir por una puerta y bajar por la otra;
 - utilizar tiempos de espera adecuados para evitar el contacto entre los que bajan y los que suben, incluso con una apertura diferenciada de las puertas.
 - en los autobuses y tranvías aseguran un número máximo de pasajeros, de manera que se pueda respetar la distancia de un metro entre ellos, marcando con marcadores los asientos que no se pueden ocupar. Para la gestión de la aglomeración de vehículos, la em-

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

presa puede dictar disposiciones organizativas al conductor para que no haga algunas paradas;

- en las estaciones de metro:
 - prever diferentes flujos de entrada y salida, garantizando a los pasajeros una información adecuada para la identificación de las plataformas y la salida y el correcto espaciamiento en las plataformas y escaleras mecánicas, incluso antes de pasar por las puertas;
 - proporcionan sistemas adecuados para señalar que se han alcanzado los niveles de saturación establecidos;
 - prever el uso de sistemas de videovigilancia y/o cámaras inteligentes para vigilar los flujos y evitar aglomeraciones, posiblemente con la posibilidad de difundir mensajes de sonido/voz/escritos.
- aplicación de marcadores en los asientos que no pueden utilizarse a bordo de los vehículos de superficie y los trenes de metro;
- suspender la venta y el control de los billetes a bordo, previa autorización de la Agencia de Movilidad Territorial competente y de los organismos titulares;
- suspender la actividad de emisión de billetes a bordo por parte de los conductores;
- instalar equipo, cuando sea posible, para la compra de billetes en autoservicio, que deben ser desinfectados varias veces al día, marcando las distancias de seguridad con pegatinas específicas;
- aumentar la frecuencia de los vehículos en los momentos considerados de alto flujo de pasajeros.

SECTOR FERROVIARIO

Las siguientes medidas específicas se aplican al sector en cuestión:

- información a los clientes a través de los canales de comunicación corporativa (centro de llamadas, sitio web, aplicaciones) sobre:
 - medidas preventivas adoptadas de conformidad con las disposiciones de las autoridades sanitarias;
 - noticias sobre rutas de trenes activas, para evitar el acceso de los usuarios a la información/oficinas de billetes en las estaciones.
- incentivos para la compra de entradas en línea.

En grandes estaciones:

- La gestión del acceso a las estaciones de ferrocarril proporcionando, cuando sea posible, una clara separación de las puertas de entrada y salida, a fin de evitar el encuentro de los flujos de usuarios;
- medidas de gestión para fomentar la distribución del público en todas las zonas de la estación a fin de evitar la aglomeración en las zonas situadas frente a los andenes;
 - la provisión de rutas de un solo sentido dentro de las estaciones y en los corredores hasta las vías, de manera que se mantengan separados los flujos de usuarios entrantes y salientes;
 - actividades de saneamiento y desinfección a diario y el saneamiento regular de las zonas comunes de las estaciones;
 - instalación de dispensadores de fácil acceso para permitir la higiene de las manos de los pasajeros;
 - la regulación del uso de escaleras y pasillos móviles siempre favoreciendo una distancia adecuada entre los usuarios;
 - anuncios que piden reglas de distanciamiento social en las plataformas invitando a los usuarios a mantener una distancia de al menos un metro;
 - limitando el uso de las salas de espera y el cumplimiento de las reglas de distancia dentro de ellas;

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2020

- se recomiendan controles de la temperatura corporal en las puertas;
- en actividades comerciales:
 - racionamiento de las presencias;
 - manteniendo las distancias interpersonales;
 - separación de los flujos de entrada y salida;
 - uso de dispositivos de seguridad sanitaria
 - regulación de las colas de espera;
 - compras en línea y entrega de productos en un lugar predefinido dentro de la estación o en el borde de la tienda sin necesidad de acceder a ella.

A bordo del tren:

- Colocación de dispensadores de gel desinfectante en cada vehículo;
- eliminación del tiempo de cierre de las puertas exteriores en las paradas, para facilitar el intercambio de aire en el interior de los vagones;
 - la higienización sistemática de los trenes;
 - el fortalecimiento del personal dedicado a los servicios de higiene y decoro;
 - previendo flujos de embarque y desembarque separados en cada vagón. Cuando esto no sea posible, diseñe sistemas de regulación de embarque y desembarque para evitar la aglomeración en las puertas;
 - el distanciamiento social a bordo con la aplicación de marcadores en los asientos que no se pueden utilizar,
 - los pasajeros deben llevar necesariamente una mascarilla, incluso de tela, para proteger la nariz y la boca;
 - en los trenes de larga distancia (con reserva en línea):
 - el distanciamiento social a bordo garantizado por un mecanismo de reserva de «tablero de ajedrez»;
 - aplicación de marcadores en los asientos que no pueden ser utilizados;
 - adopción del billete nominativo para identificar a todos los pasajeros y hacer frente a cualquier caso de sospecha o confirmación de casos positivos del virus a bordo;
 - suspensión de los servicios de restauración a bordo (bebida de bienvenida, bar, restaurante y servicios de asiento) hasta la fecha de reapertura de los bares y restaurantes.

SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REGULAR

En lo que respecta a los servicios de transporte no regular, además de las disposiciones generales para todos los servicios de transporte público, debe evitarse en primer lugar que el pasajero ocupe el asiento disponible junto al conductor.

En los asientos traseros de los automóviles ordinarios, a fin de respetar las distancias de seguridad, no podrán transportarse más de dos pasajeros, separados lo más posible entre sí, si están provistos de los dispositivos de seguridad individual adecuados; a falta de tales dispositivos, sólo podrá transportarse un pasajero.

En los automóviles aprobados para el transporte de seis o más pasajeros, se reproducirán los modelos que no requieran la presencia de más de dos pasajeros en cada fila de asientos, sin perjuicio del uso de mascarillas. Es preferible equipar los coches con mamparas divisorias.


El conductor deberá llevar equipo de protección personal.


Estas disposiciones se aplicarán, en la medida en que sean aplicables, también a los buques que presten servicios de transporte no regular.

Las presentes directrices se complementan o modifican automáticamente en el ámbito de la protección de la salud sobre la base de las indicaciones o determinaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el modo de contagio del COVID-19.

ANEXO 10

Principios para el seguimiento de los riesgos para la salud







CRISIS SANITARIA COVID-19. NORMATIVA ITALIANA

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 24 de abril de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 669) (20A02356)

(BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, declarando durante seis meses el estado de emergencia en el territorio nacional por el riesgo sanitario relacionado con la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales»;

Vistas las Órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 y n.º 646 de 8 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 de 19 de marzo de 2020, n.º 652 de 19 de marzo de 2020, n.º 654 de 20 de marzo de 2020, n.º 655 de 25 de marzo de 2020, n.º 656 de 26 de marzo de 2020, n.º 658 de 29 de marzo de 2020, n.º 659 de 1 de abril de 2020, n.º 680 de 5 de abril de 2020, números 663 y 664 de 18 de abril de 2020 y números 665, 666 y 667 de 22 de abril de 2020, sobre «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles»;

Visto el Decreto ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre «Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 24 de abril de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 23, de 8 de abril de 2020, sobre «Medidas urgentes en relación con el acceso a los créditos y a los requisitos fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, salud y actividades laborales, ampliación de plazos administrativos y de procedimiento»;

Vistos los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020, 1 de abril y 10 de abril de 2020 relativos a las normas de desarrollo del Decreto-ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Visto el artículo 2, apartado 4-ter, letra b), del Decreto-ley n.º 138, de 13 de agosto de 2011, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 148, de 14 de septiembre de 2011, que establece: «Medidas urgentes adicionales de estabilización y desarrollo financieras», en las que se dispone que, en cualquier caso, los pagos en efectivo efectuados por las autoridades públicas no podrán superar los 1.000 euros;

En vista de las solicitudes de la Asociación Nacional de Municipios Italianos de 22 y 23 de abril de 2020, que representa la necesidad de superar el límite de cantidad mencionado anteriormente para los pagos en efectivo de las autoridades locales a favor de los que pertenecen a las categorías más débiles para los que no es posible acreditar las sumas que se les adeudan porque no tienen cuentas corrientes u otros instrumentos asociados a un código IBAN, con el fin de limitar los riesgos de contagio de COVID-19, reduciendo el número de movimientos de los sujetos mencionados en las oficinas municipales para los mismos pagos o para acudir a las ventanillas de los bancos y/o correos para abrir una cuenta corriente y obtener el IBAN u otros instrumentos similares;

Reconoció la necesidad de permitir que las personas mencionadas puedan cobrar las sumas adeudadas en efectivo más allá del límite establecido en el artículo 2, párrafo 4-ter, letra b), del mencionado Decreto-ley n.º 138 de 2011, a fin de reducir aún más la exposición al riesgo de contagio de COVID-19;

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas;

Resuelve:

Artículo 1. *Medidas en favor de la población*

1. En relación con la grave situación de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 mencionada en la introducción, en derogación de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4-ter del Decreto-Ley n.º 138, de 13 de agosto de 2011, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 148, los municipios podrán efectuar pagos en efectivo por medio de efectivo o giro bancario a favor de las personas pertenecientes a las categorías más débiles para las que no sea posible acreditar las cantidades que se les adeuden por no disponer de cuentas corrientes u otros instrumentos asociados a un código IBAN, y en cualquier caso sin superar la cantidad de 3.000 euros.

Esta Orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 24 de abril de 2020

Jefe de servicio: BORRELLI

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden 26 de abril de 2020

Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20A02393)

(BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vistos los artículos 32, 117, apartado 2, letra q), de la Constitución;

Visto el artículo 47 del Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, que confiere al Ministerio de Sanidad las funciones que incumben al Estado en materia de protección de la salud humana;

Vista la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y, en particular, su artículo 32;

Visto el artículo 117 del Decreto Legislativo n.º 112, de 31 de marzo de 1998, relativo a la atribución de funciones y tareas administrativas del Estado a las regiones y autoridades locales;

Visto el texto refundido de las leyes sanitarias, aprobado por el Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934, y sucesivas modificaciones;

Visto el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005 y en vigor desde el 15 de junio de 2007, que introdujo nuevas necesidades de salud pública transfronterizas;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia de emisiones de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud de 11 de marzo de 2020 en la que se evaluó el brote de COVID-19 como «pandemia» en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19», convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, posteriormente derogada por el Decreto-ley n.º 19 de 2020, con excepción del artículo 3, apartado 6-bis, y del artículo 4;

Visto el Decreto-Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 26 de abril de 2020

Visto el Decreto-ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, titulado «Medidas extraordinarias y urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y a limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad jurisdiccional»,

Visto el Decreto-Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, a los trabajadores y a las empresas vinculadas a las emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre « Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19»;

Visto el Decreto-ley n.º 23, de 8 de abril de 2020, por el que se establecen «Medidas urgentes en relación con el acceso a los créditos y a los requisitos fiscales para las empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, salud y actividades laborales, ampliación de plazos administrativos y de procedimiento»;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 10 de abril de 2020, por el que se establecen «Otras disposiciones de aplicación del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional», publicado en el *Boletín Oficial* n.º 97, de 11 de abril de 2020;

Vistas las Órdenes del Ministro de Sanidad de 25 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial*, Serie General n.º 21, de 27 de enero de 2020; de 30 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial*, Serie General n.º 26, de 1 de febrero de 2020; de 21 de febrero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 44 de 22 de febrero de 2020; de 12 y 20 de marzo de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 73 de 20 de marzo de 2020; de 14 y 15 de marzo de 2020, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 74 de 21 de marzo de 2020; de 22 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial*, Serie General n.º 75, de 22 de marzo de 2020; de 28 de marzo de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 84 de 29 de marzo de 2020;

Vista la Orden del Comisionado Extraordinario de Emergencia n.º 6, de 28 de marzo de 2020, relativa a las actividades fronterizas del Organismo de Aduanas y Monopolios;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, incluso a nivel internacional, así como el carácter particularmente extendido de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Vista la Recomendación (UE) 2020/403, de 13 de marzo de 2020, sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza planteada por COVID-19;

Visto el Decreto Legislativo n.º 507, de 14 de diciembre de 1992, por el que se aplica la Directiva 90/385/CEE relativa a los productos sanitarios implantables activos;

Visto el Decreto Legislativo n.º 46, de 24 de febrero de 1997, por el que se aplica la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios;

Visto el Decreto del Ministro de Sanidad de 21 de diciembre de 2009 por el que se modifica y complementa el Decreto de 20 de febrero de 2007 sobre «Nuevos procedimientos para los requisitos de registro de dispositivos implantables activos, así como para el registro en el repertorio de dispositivos médicos»;

Considerando la petición del Organismo de Aduanas y Monopolios de que se aceleren al máximo los procedimientos de despacho de aduanas de los bienes muebles útiles para combatir la emergencia epidemiológica mencionada;

Vista la Orden del Ministro de Sanidad, de 2 de abril de 2020, sobre « Otras medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19», publicada en el *Boletín Oficial*, Serie General n.º 91, de 6 de abril de 2020,

Reconociendo la necesidad de acelerar y racionalizar aún más los procedimientos relativos a la importación no comercial de los bienes muebles necesarios para hacer frente a la emergencia del COVID-19, incluidos los instrumentos y aparatos sanitarios y los dispositivos de ventilación, destinados a las personas a las que se refiere la Orden n.º 6 de 28 de marzo

Orden 26 de abril de 2020

de 2020 del Comisionado Extraordinario para la Emergencia COVID-19, así como la importación de los mismos dispositivos médicos para su comercialización;

Teniendo en cuenta la necesidad, durante la duración de la emergencia del COVID-19, de simplificar y racionalizar la adquisición de dispositivos médicos importados, mediante la derogación de los procedimientos administrativos y, en determinados casos, también de los procedimientos de evaluación de la conformidad;

PROMULGA
la Orden siguiente:

Artículo 1.

1. Durante el estado de emergencia sanitaria, el permiso sanitario para la importación no comercial de los bienes muebles necesarios para hacer frente a la emergencia del COVID-19, incluidos los instrumentos y aparatos sanitarios y los dispositivos de ventilación, destinados a las personas a las que se refiere la Orden n.º 6 del 28 de marzo de 2020 del Comisionado Extraordinario de Emergencia COVID-19, y a la que se refiere la Ordenanza del Ministro de Sanidad de 2 de abril de 2020, así como para la importación con el fin de comercializar productos sanitarios del mismo tipo, serán expedidos por la USMAF competente sobre la base de los controles de colocación del mercado CE y el cumplimiento del Decreto Legislativo n.º 46 de 24 de febrero de 1997.

2. El fabricante de los productos a que se hace referencia en el apartado 1 podrá, a través de su representante autorizado en la Unión Europea o de otras personas responsables de la comercialización de productos sanitarios, registrar e inscribir su producto sanitario en la base de datos del Ministerio de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo n.º 46, de 24 de febrero de 1997, en un plazo de 30 días a partir de la concesión de la autorización.

3. En caso de que los productos sanitarios mencionados en el apartado 1, comprobados para su importación sin fines comerciales, no lleven el marcado CE, la oficina competente de la USMAF comunicará el resultado del control sanitario al solicitante y al Comisionado Extraordinario para Situaciones de Emergencia COVID-19 para el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la evaluación de la conformidad con las normas técnicas o las soluciones alternativas, que en cualquier caso cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables al propio producto.

4. Con el único fin de importar mascarillas quirúrgicas y faciales con filtro FFP2 y FFP3, el hecho de que la etiqueta esté redactada en uno de los idiomas de la Unión Europea que no sea el italiano no constituye un impedimento para la expedición de una autorización sanitaria por parte del USMAF, ni para la comercialización.

Esta Orden será remitida a los organismos de control para su registro y publicada en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 26 de abril de 2020

El Ministro: SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 27 de abril de 2020, Oficina de Supervisión de actas del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales, Ministerio de Sanidad y Trabajo y Política Social, registro n.º 1017

(*)

Circular 23 de abril de 2020, n.º 0108129

Medidas temporales de apoyo a las empresas para la actual fase de emergencia sanitaria de COVID-19 en relación con los nuevos requisitos de etiquetado de los alimentos (20A02355) (BO Serie General núm. 109 de 28-04-2020)

En vigor en: 28-4-2020

*A las asociaciones profesionales
Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal
Departamento de Políticas Competitivas, Calidad Agroalimentaria, Pesca y Asuntos
Ecuestres
dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF — Inspección central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el
fraude agroalimentario
icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Ministerio de Salud
Dirección General de Higiene de los Alimentos, Seguridad Alimentaria y Nutrición
dgsan@postacert.sanita.it*

La presente Circular tiene por objeto responder a los informes recibidos de sus asociaciones empresariales sobre las dificultades para cumplir a tiempo los nuevos requisitos de etiquetado de alimentos tras la adopción de las medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica del COVID-19.

Las medidas cautelares adoptadas han dado lugar a la restricción de las actividades de apoyo a las del sector alimentario, al cierre de algunas de estas actividades y, en cualquier caso, a una ralentización general de la producción y el suministro de envases para las empresas alimentarias, que deben mantener los niveles de producción.

En consecuencia, las etiquetas y los envases pedidos antes de la aplicación de la reciente legislación de la UE y nacional sobre el origen de los alimentos siguen estando a disposición de las empresas de forma inmediata.

Las dificultades mencionadas en el cumplimiento de las nuevas disposiciones fueron representadas por las asociaciones de la industria alimentaria de la Unión Europea en la Comisión Europea, que pidió a los Estados miembros que consideraran si los Estados miembros o la Comisión deben tomar en consideración el aplazamiento temporal de la aplicación de determinados requisitos de etiquetado, incluidos los del Reglamento (UE) 2018/775, sobre la indicación del ingrediente primario.

Habida cuenta, por tanto, del período de dificultades excepcionales sufridas por las empresas durante la fase de las cuotas, conocidas por las administraciones de que se trata, es posible disponer, a lo largo del año, de las existencias de envases y de etiquetas existentes en las empresas derivadas de contratos celebrados antes del 1 de abril, fecha de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2018/775, y antes de la fecha de publicación de los decretos de ampliación de los Decretos nacionales relativos a la indicación obligatoria de las indicaciones relativas al origen del trigo en las pastas, el arroz, el tomate y los productos lácteos, durante su adopción.

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Esta circular, remitida al *Boletín Oficial* para su publicación, se envía a las Administraciones para que, a efectos de la puesta a disposición de los agentes encargados del control de la aplicación de esta normativa, se pongan a disposición de las Administraciones.

Roma, 23 de abril de 2020

Director General de Política Industrial, Innovación y de la Pequeña y Mediana Empresa

FIorentino

(*)

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, que contiene medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de los Decretos Legislativos (20G00045)

(BO Serie General núm. 110 de 29-04-2020 - Suplemento Ordinario n.º 16)

En vigor en: 30-4-2020

La Cámara de los Diputados y el Senado de la República han aprobado, y

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Dispongo

Ley:

Artículo 1.

1. El Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas para la mejora del servicio nacional de salud y de apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica por COVID-19, se convierte en ley, con las enmiendas que figuran en el anexo de esta Ley.

2. Los Decretos n.º 9 de 2 de marzo de 2020, n.º 11 de 8 de marzo de 2020 y 14 de 9 de marzo de 2020 serán derogados. Los actos y medidas adoptados serán válidos y se entenderán sin perjuicio de los efectos producidos y de las relaciones jurídicas establecidas sobre la base de dichos actos y medidas de la Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, y n.º 14, de 9 de marzo de 2020.

3. Habida cuenta del estado de emergencia en Italia del riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades de origen viral transmisible, declarado por la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26, de 1 de febrero de 2020, los plazos para la adopción de decretos legislativos que expiren entre el 10 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020, que no hayan expirado en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se prorrogarán en un plazo de tres meses a partir de la fecha de expiración de cada uno de ellos. Los decretos legislativos mencionados en la primera frase, cuando el plazo de adopción haya expirado en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán adoptarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, de conformidad con los principios y directrices y procedimientos establecidos en las respectivas leyes de delegación.

4. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial*.

Esta ley, que lleva el sello oficial, se añadirá a la colección oficial de actos reglamentarios de la República Italiana. Todos los interesados estarán obligados a observar fielmente esta Ley y a velar por que sean respetados fielmente por otros como la Ley del Estado.

Roma, 24 de abril de 2020

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto por el Ministro de Justicia: BONAFDE

ANEXO

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
EN CONVERSIÓN
DECRETO N.º 18 DE 17 DE MARZO DE 2020

En el artículo 1:

en el apartado 1, la frase: «en el cuadro del anexo A, que forma parte integrante del presente Decreto», se sustituyen por el texto siguiente: «Cuadro A anejo al presente Decreto».

en el apartado 2, la frase: «en el anexo A» se sustituyen por el texto siguiente: «Cuadro A anejo al presente Decreto».

en el apartado 3, la frase: «A que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra a), y 6 del Decreto Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020», se sustituye por el texto siguiente: «contemplados en el artículo 2 -bis, apartado 1 letra a) y 5», y las palabras: «en el anexo A» se sustituyen por el texto siguiente: «Cuadro A anejo al presente Decreto».

En el artículo 2:

en el apartado 2, la frase: «Aplicación del apartado 1» se sustituye por el texto siguiente: «aplicación del apartado 1».

Después del artículo 2, se añade el texto siguiente:

«Artículo 2-bis (Medidas especiales para la contratación de especialistas en prácticas y la concesión de misiones de trabajo independientes a los profesionales de la salud).— 1. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de garantizar los niveles esenciales de asistencia, así como de garantizar en todo el territorio nacional, el aumento del número de camas para los cuidados intensivos necesarios para el tratamiento de los pacientes afectados por dicho virus, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud hasta que continúe el estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 26, de 1 de febrero de 2020, podrán:

a) proceder a la contratación del personal de las profesiones sanitarias, tal como se indica en el artículo 1 del decreto legislativo del Jefe de Estado provisional de 13 de septiembre de 1946, n.º 233, ratificado por la Ley n.º 561 de 17 de abril de 1956 y por la Ley n.º 56 de 18 de febrero de 1989, así como de los trabajadores sociales y sanitarios, así como de los médicos especialistas, matriculados en el último y penúltimo año del curso de las escuelas especializadas, aunque no estén clasificados en las clasificaciones a que se refiere el párrafo 547 del artículo 1 de la Ley n.º 547 de 30 de diciembre de 2018. 145, que confiere asignaciones de trabajo autónomo, incluida la colaboración coordinada y continua, de una duración no superior a seis meses, prorrogables debido a la continuación del estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020, como derogación del artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y del artículo 6 del Decreto Ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122, de 30 de julio de

2010. Los médicos en formación siguen matriculados en la escuela universitaria de especialización y continúan recibiendo el tratamiento económico previsto en el contrato de formación médico-especialista, complementado con los emolumentos pagados por el trabajo realizado. El período de actividad, realizado por médicos especialistas exclusivamente durante el estado de emergencia, se reconoce a los efectos del curso de estudio que conduce al diploma de especialización. Las universidades, sin perjuicio de la duración legal del curso, aseguran la recuperación de las actividades de formación, teóricas y asistenciales, necesarias para alcanzar los objetivos de la formación. Las citadas asignaciones, en caso necesario, también pueden conferirse como excepción a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por decreto del Contador General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020;

b) proceder a la contratación a que se refiere el párrafo 548-bis del artículo 1 de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los límites y en la forma previstos en ella, incluida la remuneración que debe pagarse, incluso en ausencia del acuerdo marco previsto en ella. La contratación a que se hace referencia en esta carta debe tener lugar dentro de las estructuras acreditadas de la red de capacitación y la actividad conexas debe ser coherente con el proyecto de capacitación decidido por la junta de la escuela de especialización.

2. Los contratos de trabajo por cuenta propia celebrados sin las condiciones mencionadas en el apartado 1 serán nulos de pleno derecho. El trabajo realizado de conformidad con el presente artículo durante el estado de emergencia completará el requisito de antigüedad establecido en el artículo 20, apartado 2, del Decreto Legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, para la duración de la emergencia.

3. Los puestos a que se refiere el apartado 1, letra a), también podrán asignarse a graduados en medicina y cirugía, cualificados para ejercer la profesión médica y matriculados en organismos profesionales.

4. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las funciones a que se refiere el apartado 1, letra a), conferidas, con los mismos fines, por las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud hasta la fecha del 10 de marzo de 2020, estarán sujetas al límite de duración que en él se establece.

5. Hasta el 31 de julio de 2020, a fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión del COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de asistencia, las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, por derogación del artículo 5, párrafo 9, del Decreto-Ley n.º 95 de 6 de julio de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 135 de 7 de agosto de 2012, y el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165, tras comprobar la imposibilidad de contratar personal, también mediante la utilización de las personas adecuadas colocadas en las clasificaciones del concurso actual, podrá conferir asignaciones de trabajo autónomo, incluida la colaboración coordinada y continua, con una duración no superior a seis meses, y en cualquier caso dentro del final del estado de emergencia, a los gestores médicos, veterinarios y sanitarios, así como al personal del sector de la salud, puesto en situación de jubilación, aunque no esté inscrito en el registro profesional competente como consecuencia de la jubilación, así como a los trabajadores sociales y sanitarios puestos en situación de jubilación. Los citados nombramientos, en caso necesario, también podrán conferirse como excepción a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por decreto del Contable general del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020. Los puestos de trabajo a que se refiere este párrafo no estarán sujetos a la acumulación entre los ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia y las prestaciones de jubilación a que se refiere el párrafo 3 del artículo 14 del

Decreto-Ley n.º 4 de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 26 de 28 de marzo de 2019.

Artículo 2-ter (medidas urgentes para acceder al Servicio Nacional de Salud).— 1. Con el fin de garantizar la prestación de servicios de asistencia sanitaria, debido, entre otras cosas, a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud, comprobaron la imposibilidad de utilizar el personal ya en servicio y hacer uso de las listas de clasificación en vigor, podrán, durante el período de aplicación del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, conceder a los profesionales de la salud y a los profesionales de la salud contemplados en el artículo 2-bis párrafo 1, letra a) misiones concretas de duración determinada, sujetas a aviso público.

2. Los encargos a que se refiere el presente artículo se confieren previa selección, por títulos o entrevista oral, mediante procedimientos comparativos que prevén formas simplificadas de publicidad, como la publicación del aviso sólo en el sitio web de la empresa que lo prohíbe y por una duración mínima de cinco días, tienen una duración de un año y no son renovables. Los citados nombramientos, de ser necesario, podrán también conferirse a título de excepción, limitada a los gastos del ejercicio económico de 2020, de las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por decreto del Contable general del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020. Los gastos relativos al ejercicio económico de 2021 están dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia de gastos de personal.

3. Las actividades profesionales ejercidas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 constituirán participaciones preferentes en los procedimientos de selección de personal para las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud.

4. Solo para la segunda sesión del curso académico 2018/2019, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones sanitarias (L/SNT1), a que se refiere el artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo de distancia, y el examen práctico está supeditado a la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

5. Las funciones a que se refiere el presente artículo podrán asignarse también a los médicos en formación que estén inscritos regularmente en el último y penúltimo año de su escuela especializada. Los médicos en período de formación permanecerán en el colegio académico y seguirán recibiendo el tratamiento financiero previsto en el contrato de formación de médico especialista, completado con una remuneración proporcional al trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que las actividades de formación, teóricas y sociales se recuperen y sean necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.

Artículo 2-quater (determinación de las necesidades del personal de las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud).— 1. Para los fines y efectos de lo dispuesto en los artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto, las regiones deberán reiniciar los planes de las necesidades del personal de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001.

Artículo 2-quinquies (Medidas urgentes para la contratación de médicos de medicina general y pediatras de libertad de elección).— 1. Durante la fase epidemioló-

gica de emergencia a partir del COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los médicos matriculados en el curso de formación en medicina general podrán celebrar un contrato de duración determinada con el Servicio Nacional de Salud. Las horas trabajadas por estos médicos deben considerarse, a todos los efectos, una actividad práctica, como parte del número total de horas, a que se refiere el artículo 26, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999.

2. Durante la duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19, según lo establecido por la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los graduados cualificados en medicina y cirugía, incluso durante su inscripción en cursos de especialización o cursos de formación específica en medicina general, podrán asumir puestos temporales o sustituir a los médicos generales contratados por el Servicio Nacional de Salud y ser inscritos en las listas de la guardia médica y de la guardia médica turística y empleados hasta el final del estado de emergencia. Las horas de actividad realizadas por los mencionados médicos deben considerarse a todos los efectos como actividades prácticas, que se contabilizarán en el número total de horas previsto en el párrafo 1 del artículo 26 del Decreto Legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999. En caso de empleo temporal que implique la asignación de más de 650 pacientes, la subvención se suspende. El período de actividad, realizado por médicos especialistas exclusivamente durante el estado de emergencia, se reconoce a los efectos del curso de estudios que conduce a la concesión del diploma de especialización. Las universidades, sin perjuicio de la duración legal del curso, garantizan la recuperación de las actividades de formación, teóricas y asistenciales necesarias para alcanzar los objetivos de la formación.

3. Mientras dure la emergencia epidemiológica del COVID-19, según lo establecido por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las disposiciones de los artículos 11 y 12 del decreto del Ministro de Sanidad de 7 de marzo de 2006, publicado en el Boletín Oficial n.º 60 de 13 de marzo de 2006, se considerarán integradas con las disposiciones de los párrafos 1 y 2

4. Durante la fase de emergencia epidemiológica del COVID-19, los médicos inscritos en el Curso de Pediatría podrán, en el transcurso de su formación, asumir los derechos provisionales o sustituir a la libre elección de pediatras bajo contrato con el Servicio Nacional de Salud. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que las actividades de formación, teóricas y sociales se recuperen y sean necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.

Artículo 2-sexies (aumento de las horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada).— 1. Las autoridades sanitarias locales y los cuerpos del Servicio Nacional de Salud pueden aumentar el número de horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada en el año 2020 en el sentido del Decreto Legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, con horarios adicionales que deben ser asignados de acuerdo con el convenio colectivo nacional en vigor, hasta un límite máximo de 6 millones de euros.

Artículo 2-septies (Urgentes de voluntariado).— 1. Para hacer frente a la urgencia epidemiológica respecto del COVID-19, no se aplicarán las normas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017, mientras dure el estado de emergencia, previsto en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.»

En el artículo 3:

en el apartado 6, la frase: «El cuadro del anexo A, que forma parte integrante del presente Decreto», se sustituye por el siguiente: «Cuadro A anejo al presente Decreto.»

En el artículo 4:

en el apartado 2, la frase: 1 de agosto» se sustituye por el texto siguiente: «1 de agosto»;
en el apartado 4, la frase: «el cuadro del anexo B, que forma parte integrante del presente Decreto», se sustituye por el texto siguiente: «Cuadro B anejo al presente Decreto» y las siguientes palabras: «en el anexo B» se sustituyen por el texto siguiente: «en el cuadro B».

Después del artículo 4, se añade el texto siguiente:

«artículo 4-bis (unidad especial para la continuidad de la asistencia).— 1. Con el fin de permitir que el médico generalista o el pediatra presten cuidados ordinarios, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano establecerán, en el plazo de diez días a partir del 10 de marzo de 2020, en una oficina existente de continuidad de la asistencia, una unidad especial por cada 50.000 habitantes para la gestión de los pacientes con COVID-19 que no requieran hospitalización. La unidad especial estará compuesta por un número de médicos igual a los ya presentes en el lugar donde se presta la asistencia continua. Pueden formar parte de la unidad especial: los médicos que mantengan o sustituyan la continuidad asistencial; médicos que cursen estudios específicos en medicina general; con carácter residual, titulados en medicina y cirugía cualificados y registrados en el orden de competencias. La unidad especial está activa siete días a la semana, de las 8,00 a las 20,00 horas, y para las actividades realizadas en el seno de los médicos, se reconoce una tasa bruta de 40 EUR por hora.

2. El médico generalista o el pediatra, o el médico de la continuidad de la asistencia, comunicará a la unidad especial a la que se hace referencia en el apartado 1, el nombre y la dirección de los pacientes a que se refiere el apartado 1, el nombre y la dirección de los pacientes a que se refiere el apartado. Los médicos de la unidad especial recibirán, para la realización de las actividades específicas, un administrador del Servicio Nacional de Salud y un equipo de protección individual adecuado, y deberán seguir todos los procedimientos ya establecidos a tal efecto.

3. El triaje de los pacientes que acuden a la sala de urgencias de forma independiente debe tener lugar en un entorno distinto y separado de las salas utilizadas para la aceptación de la misma sala de urgencias, a fin de que los centros de salud puedan llevar a cabo las actividades de atención ordinaria al mismo tiempo.

4. Las disposiciones del presente artículo se limitarán a la duración de la situación epidemiológica de emergencia por COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

Artículo 4-ter (Asistencia a los alumnos y personas con discapacidad).— 1. Durante la interrupción del servicio escolar y durante toda su duración, las autoridades locales, teniendo en cuenta el personal disponible, también podrán ser empleadas por terceros con concesiones o acuerdos o que tengan contratos de servicios con las propias autoridades locales, asistencia a los alumnos con discapacidad, prestando servicios individuales de origen con el fin de apoyar las actividades de aprendizaje a distancia contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra m), y llevando a cabo las actividades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra g), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59 de 8 de marzo de 2020, utilizando para ello los mismos operadores y fondos ordinarios, en las mismas condiciones que las previstas hasta ahora.

2. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano podrán crear, en un plazo de 10 días a partir del 10 de marzo de 2020, unidades especiales para garantizar la prestación de servicios sanitarios y de asistencia social en casa, en beneficio de las personas con discapacidad, que tengan un estado de fragilidad o asociación que los someta a riesgos en el uso de centros de día para personas con discapacidad.

3. La aplicación de las disposiciones contempladas en el presente artículo se basará en los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente y, en cualquier caso, sin gasto público nuevo o incrementado».

En el artículo 5:

en el apartado 4, la frase: «El artículo 34, apartado 3, del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, se sustituye por el texto siguiente: «artículo 5-bis párrafo 3»;

en el apartado 5, después de las palabras «para los médicos», se añade el texto siguiente: «, incluidos los que tengan una relación clásica o que en cualquier caso se vea afectado por la emergencia del COVID-19».

Después del artículo 5, se añade el texto siguiente:

«artículo 5-bis (Disposiciones para facilitar la adquisición de productos sanitarios y de protección).— 1. El Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución identificados por el Jefe del Departamento de Protección Civil de los mencionados en la Orden n.º 630 de 3 de febrero de 2020, así como el Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, estarán autorizados, en el marco de los recursos disponibles para la gestión de la emergencia, hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de adquirir equipos de protección individual (EPI), según lo establecido en la Circular n.º 4373 del Ministerio de Sanidad de 12 de febrero de 2020 y otros productos sanitarios, y de prever el pago anticipado de toda la prestación, como excepción al código establecido en el Decreto Legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016.

2. Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se admitirá el uso de un equipo de protección individual con eficacia protectora similar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La eficacia de estos dispositivos será evaluada de antemano por el Comité Científico y Técnico contemplado en el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020.

3. Hasta el final del estado de emergencia establecido en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las pruebas científicas actuales, se utilizará una máscara quirúrgica para proteger a los profesionales sanitarios; también pueden utilizarse en máscaras libres del mercado CE, sujeto a la evaluación del Instituto Superior de Salud.

Artículo 5-ter (Disposiciones para garantizar el uso de productos sanitarios para la oxigenoterapia).— 1. Mediante decreto del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, previa consulta a la Federación de Farmacéuticos Privados y a la Federación Nacional de Farmacias municipales, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, a más tardar el 31 de julio de 2020, las modalidades de puesta a disposición en el territorio nacional, a través de las instalaciones sanitarias identificadas por las regiones o, con carácter experimental hasta 2022, mediante la red de farmacias de servicio, el suministro de oxígeno y el relleno de dispositivos portátiles que garanticen, con arreglo a las disposiciones pertinentes, el oxigenoterapia. La finalidad del Decreto a que se refiere el presente apartado es también identificar las especificaciones técnicas específicas capaces de permitir que se recarguen de manera uniforme en todo el territorio nacional, así como la forma en que las empresas sanitarias deben realizar un censo de pacientes que necesitan tratamiento en el sentido de este párrafo.

2. A la espera de que se adopte el decreto mencionado en el apartado 1 y a la luz del estado de emergencia por COVID-19 mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Ministro de Sanidad podrá dictar una resolu-

ción con arreglo al artículo 32, apartado 1, de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mediante el instrumento, los recursos humanos y financieros previstos por la legislación vigente, de conformidad con los límites de financiación establecidos en el artículo 1, apartado 406 y 406-ter, letra b), de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, y no darán lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público.

Artículo 5 quater (Medidas de simplificación para la adquisición de productos sanitarios).— 1. Con el fin de conseguir la adquisición a su debido tiempo del equipo de protección individual y médico necesario para hacer frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19 establecida en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se autoriza al Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros a abrir una cuenta bancaria específica para permitir la liquidación inmediata de las operaciones y exigir el pago inmediato o previo del suministro.

2. El artículo 27, apartado 7, y 8 del código mencionado en el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a la cuenta corriente mencionada en el apartado 1 y a los recursos existentes en él.

3. Por lo que respecta a los contratos relativos a la compra de los productos mencionados en el apartado 1, así como a cualquier otro acto de negociación tras la urgencia de tramitar la emergencia a que se refiere el apartado 1, ejecutada por el Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros y por los órganos de ejecución, no es aplicable el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 286, de 7 de diciembre de 2010, y estos actos tampoco están sujetos a la supervisión del Tribunal de Cuentas. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere el presente apartado serán inmediatos y definitivos y definitivamente en cuanto entren en vigor.

Artículo 5 quinquies.— (Disposiciones para la compra de dispositivos de asistencia ventilatoria). - 1. Con el fin de aumentar la disponibilidad de dispositivos para la mejora de las unidades de cuidados intensivos necesarias para la gestión de pacientes críticos afectados por el virus COVID-19, el Departamento de Protección Civil, a través del organismo de ejecución CONSIP S.p. A., designando mediante Decreto del Departamento de Protección Civil, de 5 de marzo de 2020, estará autorizado a adquirir, mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 5-bis del presente Decreto, y en todo caso sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 163, apartado 8, del Código establecido en el Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, cinco mil sistemas de ventilación asistida y los materiales conexos indispensables para el funcionamiento de los ventiladores.

2. Se autoriza un gasto de 185 millones EUR para 2020 para la aplicación del apartado 1; la tasa correspondiente estará cubierta por el fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018.

Artículo 5-sexies (Aplicación de los requisitos del sistema sanitario).— 1. Para utilizar la mano de obra sanitaria de las instalaciones públicas o privadas como prioridad en la gestión de emergencias, las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano pueden cambiar o suspender los servicios internos retrasados y no urgentes y los servicios ambulatorios, incluidos los prestados bajo el sistema de intramaria liberal.

2. Los miembros de las profesiones sanitarias, comprometiéndose a gestionar las emergencias epidemiológicas por COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, no estarán sujetos a las disposiciones relativas a los límites máximos de tiempo de trabajo establecidas por los convenios colectivos nacionales del sector, siempre y cuando se les conceda la protección adecuada, de acuerdo con las modalidades previstas en un acuerdo marco nacional, previa consulta a los sindicatos y a los sindicatos más representativos.»

En el artículo 6:

en el apartado 2, la frase: «o hasta el final de la legislatura» se sustituyen por el texto siguiente: «o más allá»;

en el apartado 4, la frase: «valores como valores» se sustituye por el texto siguiente: «valores conformes a valores»;

en la tercera frase del apartado 8, la frase: «valor como valor» se sustituye por el texto siguiente: «en valor» y las palabras: «o» se sustituye por el texto siguiente: «o con arreglo a».

En el artículo 7:

en el apartado 3, la frase: «a través de un portal en línea situado en el sitio web» se sustituye por el texto siguiente: «a través del portal en línea en el sitio web».

En el artículo 8:

en el apartado 1, se sustituye por el texto siguiente: Se suprime el término «exponencial» y las palabras: «Ensayo patógeno» se sustituye por el texto siguiente: «prueba del patógeno»;

en el apartado 3, la frase: «Actividades profesionales» se sustituye por el texto siguiente: «Actividades profesionales»;

en el apartado 4, la frase: «- para el año 2020» se sustituye por el texto siguiente: «a) para el año 2020» y las palabras: «- para el año 2021» se sustituye por el texto siguiente: «b) para el año 2021».

En el artículo 9:

en el apartado 1, la frase: « Con el fin de hacer frente a » se sustituye por el texto siguiente: «Para tratar»,

en el apartado 3, la frase: «35,304 millones EUR para el año 2020» se sustituye por el texto siguiente: «35,304 millones EUR para 2020,».

En el artículo 10:

en el apartado 1, la frase: «Con los mismos fines contemplados en el Decreto Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020», las palabras: «El artículo 1 de dicho Decreto -ley se sustituye por el texto siguiente: «artículo 2 del presente Decreto» y las palabras: «y el artículo 9» se sustituyen por el texto siguiente: «y el artículo 9»;

en el apartado 2, la frase: «de las tasas» se sustituye por el texto siguiente: «cargo» y después de las palabras: «15 000 000 EUR» se añade: «para el año 2020».

En el artículo 12:

en el apartado 1, la frase: «Los artículos 1 y 2 del Decreto Ley n.º 14 de 9 de marzo de 2020» se sustituyen por el texto siguiente: «artículos 2 bis y 2 ter».

En el artículo 13:

en el apartado 1, la frase: «Decreto legislativo n.º 206 de 6 de noviembre de 2007 y modificaciones posteriores» se sustituye por el texto siguiente: «Decreto Legislativo n.º 206 de 9 de noviembre de 2007» y las palabras: «Los artículos 1 y 2 del Decreto Ley n.º 14 de 9 de

marzo de 2020» se sustituyen por el texto siguiente: «artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto»;

después del apartado 1, se inserta el texto siguiente:

«1-bis. Por la misma duración, se permite la contratación de empleados de la administración pública para el ejercicio de profesiones sanitarias y para la calificación de trabajador social y sanitario, como excepción al artículo 38 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, a todos los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, titulares de un permiso de residencia que les permita trabajar, sin perjuicio de cualquier otro límite legal. ».

El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 14 (Vigilancia de la salud).— 1. La medida contemplada en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Decreto Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020 no se aplicará a:

- a) los profesionales de la salud;
- b) operadores de servicios públicos esenciales;
- c) los empleados de empresas dedicadas a la producción y distribución de medicamentos, productos sanitarios y diagnósticos, así como la investigación relacionada y la cadena de suministro integrada para los subcontratistas.

2. Los trabajadores contemplados en el presente artículo, que sean objeto de vigilancia, suspenderán su actividad en caso de síntomas respiratorios, o bien un resultado positivo por COVID-19.»

En el artículo 15:

en el apartado 1, la frase: «El artículo 34 del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, se sustituye por el texto siguiente: «artículo 5 bis»;

en la primera frase del apartado 2, la frase: «comercialización de los productos» se sustituye por el texto siguiente: «[...] comercializar [...]» y, en la segunda frase, las palabras: «de esta declaración, los productores» se sustituyen por los siguientes: «a partir de la presentación de la declaración, los productores»;

en el apartado 3, en la segunda frase, las palabras: «de esta declaración, los productores» se sustituyen por los siguientes: «a partir de la presentación de la declaración, los productores» y, al final del período, las palabras: «normas existentes» se sustituyen por el texto siguiente: «Normas vigentes».

En el artículo 16:

en el apartado 1, la frase: «El artículo 34, apartado 3, del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, se sustituye por el texto siguiente: «del artículo 5-bis párrafo 3 del presente Decreto».

Después del artículo 17, se añade el texto siguiente:

«artículo 17-bis (Disposiciones relativas al tratamiento de datos personales en caso de emergencia).— 1. Hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y, en particular, para garantizar la protección frente a la emergencia sanitaria transfronteriza, determinada por la circulación del COVID-19 mediante medidas preventivas adecuadas, así como para garantizar el diagnóstico y la asistencia sanitaria de los animales infectados, la gestión de emergencias del Servicio Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra g), h), y letra i), y el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como el artículo 2-sexies, párrafo 2, letras t) y u) del código mencionado en el Decreto Legislativo n.º 196 de 30 de junio de 2003,

las entidades que operan en el Servicio Nacional de Protección Civil, a las que se refieren los artículos 4 y 13 del código mencionado en el Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018, y las entidades de ejecución mencionadas en el artículo 1 de la orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, así como las oficinas del Ministerio de Salud y del Instituto Superior de Salud, las estructuras públicas y privadas que operan en el Servicio Nacional de Salud y los sujetos encargados de vigilar y garantizar la aplicación de las medidas ordenadas de conformidad con el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 25 de marzo de 2020, n. 19, también con el fin de garantizar la gestión más eficaz de los flujos y el intercambio de datos personales, podrán realizar operaciones de tratamiento, incluida la comunicación entre ellas, de datos personales, incluidas las relativas a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, que sean necesarias para el desempeño de las funciones que se les asignen en el contexto de la emergencia causada por la difusión de COVID-19.

2. La comunicación de datos personales a entidades públicas y privadas distintas de las mencionadas en el apartado 1, así como la difusión de datos personales distintos de los contemplados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, se efectuarán en los casos en que sean indispensables para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria.

3. El tratamiento de los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 se llevará a cabo de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, adoptando medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de gestión de la emergencia sanitaria en vigor y las relativas a la protección de la confidencialidad de las personas afectadas, las personas a que se refiere el apartado 1 podrán conceder las autorizaciones contempladas en el artículo 2 del Código, a las que se refiere el Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, en formas simplificadas, incluso de forma oral.

5. En el contexto del actual contexto de emergencia, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, las entidades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán omitir la información a que se refiere el artículo 13 de dicho Reglamento o facilitar información simplificada, tras la comunicación oral a los afectados por la restricción.

6. Al final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las entidades a que se refiere el apartado 1 adoptarán las medidas adecuadas para adaptar el tratamiento de los datos personales en el contexto de una emergencia a las normas y facultades ordinarias que rigen el tratamiento de datos personales.

Artículo 17-ter (Disposiciones para regiones con un estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y para hospitales universitarios).— 1. Las disposiciones del presente título se aplicarán también a las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, teniendo en cuenta las características específicas de su legislación respectiva y, salvo disposición en contrario, dentro de los límites de su disponibilidad presupuestaria.

2. Lo dispuesto en los artículos 1, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 5 sexies y 12 del presente Decreto se aplicará, según las modalidades acordadas entre las universidades de referencia y las regiones y, en cualquier caso, dentro de los límites de la financiación sanitaria actual, refinanciada con arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto, incluso en los centros hospitalarios y universitarios mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra a), y b), del Decreto Legislativo n.º 517, de 21 de diciembre de 1999.

Artículo 17 quater (prórroga de la validez de la tarjeta de seguro de enfermedad).— 1. La validez de las tarjetas sanitarias contempladas en el artículo 50, apartado 1, del Decreto -ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, y en el artículo 11, apartado 15, del Decreto -ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010, con fecha anterior al 30 de junio de 2020, se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, incluido el elemento de la Carta del Servicio Nacional (TS-CNS). La prórroga no es efectiva para la validez de la Tarjeta Europea de Seguro de Enfermedad que figura en el reverso de la tarjeta. Para las tarjetas sanitarias de nueva emisión o para las que se haya solicitado un duplicado, el Ministerio de Economía y Hacienda pondrá a disposición de la sociedad de asistencia sanitaria local, o a través de las funcionalidades del portal www.sistemats.it, una copia provisional efectuada de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, previa consulta a la autoridad de protección de datos, el Ministerio de Sanidad. La copia no cumplirá las funciones establecidas en el componente de la Carta Nacional de Servicios (TS-CNS).».

En el artículo 18:

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. El nivel de financiación de las necesidades sanitarias nacionales normales a las que el Estado contribuya, en relación con las medidas previstas en los artículos 1 párrafo 1 y 3, 2-bis párrafo 1letra a), y 5, 2-ter, 2-sexies, 3, apartados 1, 2 y 3, y 4-bis, se aumentará en 1.410 millones EUR para 2020, de los cuales se asignarán 750 millones EUR entre las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano sobre la base del Decreto del Contable General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen la competencia regional y provincial para la financiación actual de la salud pública, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias no registradas reconocidas para el año 2019, deben ser consultadas por las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las entidades de sus servicios sanitarios regionales dispondrán, en las cuentas de 2020, la apertura de un centro de coste específico que lleve el código único «COV 20», garantizando así un registro separado de los eventos contables relacionados con la gestión de la emergencia, que se incluirán en todo caso en los modelos económicos contemplados en el Decreto del Ministerio de Sanidad de 24 de mayo de 2019, publicado en el suplemento ordinario n.º 23 del *Diario Oficial* n.º 147 de 25 de junio de 2019. Todas las regiones y provincias autónomas están obligadas a elaborar un programa operativo para la gestión de la urgencia del COVID-19 que deberá ser aprobado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda y supervisado por los ministerios mencionados.»

En el título I, después del artículo 18, se añade el texto siguiente:

«artículo 18-bis (Financiación de los centros de acogida).— 1. Habida cuenta de las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de las normas de confinamiento asociadas, se autoriza para 2 020 un gasto adicional de 3 millones de euros para los refugios públicos existentes y los refugios privados en Italia para, con el fin de apoyar el surgimiento de la violencia doméstica y garantizar una protección adecuada de las víctimas.

2. La cobertura de los costes adicionales a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.»

En el artículo 19:

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en el apartado 1, los términos: «para los períodos hasta el final del párrafo se sustituye por el texto siguiente: «durante un período máximo de nueve semanas, para el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020»;

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Los empresarios que presenten la solicitud a que se refiere el apartado 1 estarán exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, y las condiciones del procedimiento previsto en el artículo 15, apartado 2, y en el artículo 30, apartado 2, de dicho Decreto Legislativo. En cualquier caso, la solicitud se presentará a más tardar al final del cuarto mes siguiente al mes de inicio del período de suspensión o de reducción del empleo y no estará sujeta a la verificación de los requisitos contemplados en el artículo 11 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.».

en la primera frase del apartado 5, la frase: «para el período indicado en 2020» se sustituye por el texto siguiente: «solo durante el período contemplado en el apartado 1» y, en la segunda frase, las palabras: El «tratamiento arriba indicado» se sustituye por el texto siguiente: «La indemnización ordinaria contemplada en el presente artículo»;

en la segunda frase del apartado 6, la frase: «y será transferida» se sustituye por el texto siguiente: «, transferidos»;

en el apartado 10, la frase: «en este artículo» se sustituye por el texto siguiente: «los apartados 1 a 9».

después del apartado 10 se insertan los apartados siguientes:

«10-bis. Los empresarios con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020 y los empleadores que no tengan su domicilio social, su empresa o su unidad de producción en los municipios antes mencionados, podrán solicitar el tratamiento ordinario del complemento salarial o del acceso a la dieta ordinaria dentro de la rúbrica «Emergencia por COVID-19» por un período adicional de tres meses como máximo. La indemnización ordinaria a que se refiere la primera frase se concederá también a los empleados de los empleadores afiliados al Fondo para la Integración de Salarios (FIS) que empleen a más de 5 empleados. La segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto Legislativo n.º 148 de 2015 no se aplicará al tratamiento antes mencionado.

10-ter. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refiere el apartado 10 bis se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 5,8 millones EUR para 2020 con respecto a la integración salarial normal y de 4,4 millones EUR para 2020 en relación con la provisión de derechos de emisión ordinarios. El INPS supervisará los límites de gasto a que se refiere la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

10-quater. Los costes derivados de los apartados 10 bis y 10 ter se aplicarán con cargo a los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.»

A continuación del artículo 19 se añade el siguiente artículo:

«artículo 19-bis (Norma de interpretación auténtica para el acceso a las redes de seguridad social y renovación de los contratos de duración determinada).— 1. Habida cuenta de la emergencia epidemiológica por COVID-19, los empleadores de las redes de protección social a que se refieren los artículos 19 a 22 del presente Decreto, como se indica en el mismo, podrán, no obstante lo dispuesto en los artículos 20, párrafo 1 letra c), 21 párrafo 2 y 32, párrafo 1, letra c) del Decreto Legislativo n.º 81 de 15 de junio de 2015, ampliar, durante el mismo período, la renovación o la

prórroga de los contratos de duración determinada, incluso a efectos de administración.»

En el artículo 20:

en el apartado 1, la frase: «en la fecha de entrada en vigor del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020», se sustituye por el texto siguiente: «23 de febrero de 2020»;

se suprime el apartado 6.

en el apartado 7, la frase: «en este artículo» se sustituye por el texto siguiente: «los apartados 1 a 5».

después del apartado 7 se insertan los apartados siguientes:

«7-bis. Los empresarios con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, que a 23 de febrero de 2020 estarán sujetas a complementos por horas extraordinarias, podrán solicitar la concesión del suplemento de sueldo tipo, en el sentido del artículo 19, durante un período adicional no superior a tres meses, hasta un límite máximo de gastos de 0,9 millones EUR para 2020, en las mismas condiciones que las establecidas en los apartados 1 a 4. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

7 ter. Los costes derivados del apartado 7 bis estarán cubiertos por los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley no 2, de 28 de enero de 2009.»

En el artículo 21:

en la primera frase del apartado 1, la frase: «en la fecha de entrada en vigor del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020», se sustituye por el texto siguiente: «23 de febrero de 2020» y, en la segunda frase, las palabras: «La concesión del trato» se sustituye por el texto siguiente: «la concesión de la indemnización»;

en el apartado 2, la frase: Las «indemnizaciones concedidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19» se sustituyen por el texto siguiente: «derechos de emisión ordinarios concedidos con arreglo al apartado 1»;

en el apartado 3, la frase: «los apartados 1 a 2» se sustituyen por el texto siguiente: «apartados 1 y 2».

En el artículo 22:

en la primera frase del apartado 1, la frase: «durante el período de suspensión» se sustituye por el texto siguiente: «durante el período de reducción o de suspensión», en la segunda frase: » se sustituye por el texto siguiente: «se reconocerán» y, a efectos de la última frase, se añadirán las palabras siguientes: «o para los empleadores que hayan cerrado sus actividades como consecuencia de medidas de emergencia emitidas para hacer frente a la emergencia epidemiológica por COVID-19»;

al final del apartado 3 se añade la frase siguiente: «En los decretos a que se refiere la segunda frase, se reservará al Ministerio de Trabajo y Política Social un porcentaje de los recursos para el tratamiento otorgado por el Ministerio con arreglo al apartado 4».

en el apartado 4, en la segunda frase, las palabras: Las «provincias autónomas» se sustituyen por el texto siguiente: «y las provincias autónomas», en la tercera frase, las palabras: «en la región» se sustituye por el texto siguiente: «en las regiones», para el período más reciente, tras las palabras: «las regiones» son las siguientes: «y las provincias autónomas» se añadirán al final de los períodos siguientes: «En el caso de los empresarios con unidades de producción situadas en más de una región o provincia autónoma, el Ministerio de Trabajo y Política Social podrá reconocer el tratamiento contemplado en el presente artículo según las modalidades establecidas en el apartado 1 y en las frases cuarta y quinta del

presente apartado. Las órdenes de distribución a que se refiere el apartado 3 especificarán el número de regiones o provincias autónomas en las que se encuentren las unidades de producción del mismo empleador, por encima de las cuales dicho tratamiento ha sido reconocido por dicho Ministerio.».

al final del apartado 5 se añade la frase siguiente: «Las tareas previstas para las provincias autónomas en el apartado 4 se entenderán hechas a dichos Fondos».

a continuación del apartado 5, se añade el texto siguiente:

«5-bis. Los fondos a que se refiere el apartado 5 también recibirán los recursos no utilizados a que se refiere el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, como alternativa al uso de las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo.

5-ter. Los recursos financieros relativos a los tratamientos a que se refiere el apartado 5, destinados a las provincias autónomas de Trento y Bolzano, transferidos a los respectivos fondos solidarios bilaterales de Trentino y Alto Adige, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, pueden ser utilizados por las Provincias autónomas de Trento y de Bolzano, siempre que los requisitos financieros correspondientes estén cubiertos por los fondos provinciales, incluso con el fin de proporcionar a los trabajadores una protección adicional en relación con prestaciones vinculadas a la pérdida de empleo previstas en la legislación vigente. Los respectivos Fondos, constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, autorizarán los servicios pertinentes.».

se suprime el apartado 7.

en el apartado 8, la frase: «en este artículo» se sustituye por el texto siguiente: «los apartados 1 a 6».

después del apartado 8 se insertan los apartados siguientes:

«8-bis. Los empleadores con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, así como los empleadores que no tengan su domicilio social o su unidad operativa en dichos municipios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo, podrán solicitar un complemento salarial subvencionado durante un período adicional no superior a tres meses a partir del 23 de febrero de 2020, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo.

8-ter. El tratamiento contemplado en el apartado 8-bis se reconocerá dentro del límite máximo de gastos de 7,3 millones EUR para 2020 con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el empleo y la formación a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto Ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2 de 28 de enero de 2009.

8-quater. Fuera de los casos contemplados en el apartado 8 bis, las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, en lo que respecta a los empleadores que tengan unidades de producción situadas en dicha región y a los empleadores que no tengan una oficina registrada, o una unidad operativa o productiva en dichas regiones, por lo que respecta a los trabajadores que residan o tengan su domicilio en dichas regiones, podrán, durante un período no superior a cuatro semanas, reconocer una excepción, con respecto a un período de hasta cuatro semanas, adicional a la contemplada en el apartado 1 y que puede autorizarse con arreglo a la misma medida de concesión. El procedimiento establecido en el presente artículo se aplicará al tratamiento establecido en el presente párrafo. Para el reconocimiento de las operaciones de tratamiento efectuadas por las regiones a que se refiere el presente párrafo, los límites de gasto para el año 2020 resultantes de los recursos asignados a dichas regiones como consecuencia de las partes mencionadas en el apartado 3 se incrementarán en un importe de 135 millones EUR para la región de Lombardía,

de 40 millones EUR para la región del Véneto y de 25 millones EUR para la región de Emilia-Romaña.

8-quinquies. Los costes mencionados en el apartado 8 quater estarán cubiertos por los recursos asignados a las regiones mencionadas en el apartado 8 quater y no utilizados, de conformidad con el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto Legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, también como alternativa a las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo».

en el encabezamiento, la frase: «Nueva disposición» se sustituye por el texto siguiente: «Nuevas disposiciones».

En el capítulo I del título II, después del artículo 22, se añade el texto siguiente:

«artículo 22-bis (Iniciativas de solidaridad para miembros de la familia de médicos, personal de enfermería y profesionales de la salud) — 1. Se crea un fondo de 10 millones de euros en la Presidencia del Consejo de Ministros para 2020, para la adopción de iniciativas de solidaridad para los miembros de las familias de médicos, personal de enfermería y profesionales sanitarios, que participan en la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19, que, durante el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, han contratado, como resultado de la actividad de servicios prestados, una condición en la que la muerte se ha obtenido directamente o «como consecuencia» del contagio de COVID-19.

2. Las normas de desarrollo del apartado 1 se regirán por un decreto del Presidente del Consejo de Ministros.

3. Las obligaciones derivadas del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.»

En el artículo 23:

en el apartado 1, la frase: «los apartados 9 y 10» se sustituyen por el texto siguiente: «apartados 10 y 11»;

en el apartado 3, la frase: «los apartados 9 y 10» se sustituyen por el texto siguiente: «apartados 10 y 11»;

en el apartado 6, la frase: «No es padre» se sustituye por el texto siguiente: «no hay ningún otro progenitor»;

en el apartado 8, la frase: «El artículo 54-bis de la Ley n.º 50 de 24 de abril de 2017» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 54-bis del Decreto Ley n.º 50 de 24 de abril de 2017, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 96 de 21 de junio de 2017»;

en el apartado 10, la frase: «El apartado 10» se sustituye por el texto siguiente: «mencionados en el apartado 11»;

en el apartado 11, se sustituye por el texto siguiente: Se suprime «anual».

En el artículo 24:

tras el apartado 2, se añadirá el texto siguiente:

«2-bis. La prestación a que se refiere el apartado 1 se considerará reconocida de conformidad con los requisitos de organización de la institución a la que pertenece y con los requisitos imperativos de interés público exigidos para ser protegida, para el personal de la policía, las fuerzas armadas, la policía de prisiones y el servicio nacional de lucha contra los incendios. El beneficio no puede acumularse con lo dispuesto en el artículo 87, apartado 6. También se entenderá que la previsión a que se refiere la primera frase del presente párrafo se refiere también al personal de la policía local de los municipios, provincias y municipios metropolitanos.»

En el artículo 25:

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en la segunda frase del apartado 1, la frase: «No» se sustituye por el texto siguiente: «No tendrá derecho a»;

en el apartado 6, la frase: «Se asimilará a las que se rigen por el artículo 19, apartado 3, del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020», se sustituye por el texto siguiente: «constituyen un servicio prestado a todos los efectos de la ley».

En el artículo 26:

en el apartado 1, después de las palabras «En el artículo 1, apartado 2, letra h), e i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020,» se inserta el texto siguiente: «convertido mediante modificaciones en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 1, apartado 2, letra d), y e) del Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020», y tras las palabras: «por los trabajadores» se añade el texto siguiente: «empleados»;

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Hasta el 30 de abril de 2020 para los empleados públicos y privados con reconocimiento de discapacidad con una connotación de gravedad de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, y para los trabajadores con certificación expedida por los órganos forenses competentes en la que se acredite un requisito de riesgo derivado de la inmunodepresión o de los resultados del cáncer o de las terapias de supervivencia conexas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, de la Ley n.º 104 de 1992, la duración de la ausencia del servicio será considerada como la hospitalización a que se refiere la primera frase del artículo 87, apartado 1, del presente Decreto y será fijada por las autoridades sanitarias competentes, así como por el profesional sanitario que se haya imputado al paciente, sobre la base documentada del reconocimiento de la discapacidad o de la certificación de los órganos médicos competentes antes mencionados, cuyas referencias se establecen, para los controles de los que son responsables, en el mismo certificado. La responsabilidad, y no la responsabilidad, ni siquiera un contable, podrá imputarse al administrador de la asistencia primaria en caso de que el reconocimiento del estatuto resultante de la nulidad dependa del acto ilícito de terceros.»

en el apartado 3, después de las palabras «El artículo 1, apartado 2, letra h), e i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, se completará de la siguiente manera: «convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y mencionada en el artículo 1, apartado 2, letra d), y letra e), del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020»;

en la primera frase del apartado 5, la frase: El texto «solicitar» se sustituye por el texto siguiente: «solicitando» y, en la última frase, se añade al final el signo siguiente: «.».

En el artículo 27:

en el apartado 1, después de las palabras «para marzo» se inserta el texto siguiente: «2020.»;

En el artículo 28:

en el apartado 1, después de las palabras «para marzo» se inserta el texto siguiente: «2020.»;

En el artículo 29:

en el apartado 1, la frase: «Sector turístico» se sustituye por el texto siguiente: «Sector turístico» y tras las palabras: «para marzo» se inserta el texto siguiente: «2020.»;

En el artículo 30:

en el apartado 1, después de las palabras «para marzo» se inserta el texto siguiente: «2020.»;

En el artículo 31:

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en el apartado 1, los términos: «a efectos de» hasta el final del párrafo se sustituye por el texto siguiente: «Conforme al Decreto-Lei n.º 4, de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019».

En el artículo 32:

en el apartado 1, la frase: 1 de junio» se sustituye por el texto siguiente: «1 de junio».

En el artículo 33:

en el apartado 1, la frase: «Decreto legislativo de 22 de abril» se sustituye por el texto siguiente: «Decreto legislativo de 4 de marzo».

En el artículo 35:

en el apartado 3, después de las palabras «en la misma fecha se insertará el texto siguiente: «de 31 de octubre de 2020» y el final de los períodos siguientes se añadirán al final: «Las mismas organizaciones y asociaciones estarán autorizadas a realizar las actividades correspondientes a los fondos de cinco por mil para el año 2017, a más tardar el 31 de octubre de 2020. Los plazos para la presentación de los proyectos adjudicados sobre la base de leyes nacionales y regionales también se ampliarán a la fecha del 31 de octubre de 2020; después del apartado 3 se insertan los apartados siguientes:

«3-bis. Solo para el año 2020, el período de un año contemplado en el artículo 8, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 111, de 3 de julio de 2017, que obliga a los beneficiarios de la distribución de la contribución a preparar una cuenta específica para la utilización de las cantidades percibidas, se fija en 18 meses a partir de la fecha de recepción de las cantidades.

3-ter. Lo dispuesto en el apartado 3 se aplicará asimismo a las entidades contempladas en los capítulos II y III del título II del libro I del Código Civil y a las entidades a que se refiere el artículo 73, apartado 1, letra c), del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

3-quater. En el artículo 26, apartado 3, de la Ley n.º 125, de 11 de agosto de 2014, las palabras «al menos dos años» se sustituyen por el texto siguiente: «al menos tres años».

A continuación del artículo 35 se añade el siguiente artículo:

«artículo 35-bis (Disposiciones relativas a los voluntarios en materia de protección civil).— 1. Para atender a las necesidades extraordinarias y urgentes relacionadas con la situación de emergencia nacional, decretadas mediante resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los períodos continuados a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Código mencionado en el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, serán de hasta 180 días, sin perjuicio del límite máximo de días del año mencionado en dicho apartado 2.»

En el artículo 36:

en el apartado 1, letra a), las palabras: «Decreto Ministerial» se sustituye por el texto siguiente: «Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Política Social»;

en el apartado 1, letra b), las palabras: «Decreto Ministerial» se sustituye por el texto siguiente: «Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministro de Trabajo, Sanidad y Política Social», y las palabras: «El servicio al usuario podrá modularse» se sustituirá por el texto siguiente: «Servicio modular a usuarios».

En el artículo 37:

en el apartado 1, en las frases primera y tercera, se añade el siguiente signo de puntuación: «.»;

en el párrafo 2, después de la palabra «prescripción» se insertará lo siguiente: «contribuciones obligatorias a la seguridad social»;

el título se sustituye por el siguiente: «Suspensión de los plazos de pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio de los trabajadores domésticos». Suspensión de los plazos para el pago de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social».

En el artículo 38:

en el apartado 1, después de las palabras «para marzo» se inserta el texto siguiente: «2020.»;

En el artículo 39:

en el apartado 1, la frase: «Hasta el 30 de abril de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «Hasta el final de la situación de emergencia epidemiológica por COVID-19»; después del apartado 2, se añade el texto siguiente:

«2-bis. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplicarán también a los trabajadores inmunizados y a la familia de pacientes con una vida en común.»

En el artículo 40:

en el apartado 1, se sustituye por el texto siguiente: «Considerado» se sustituye por el texto siguiente: «Considerados» y tras las palabras: «El 28 de enero de 2019, el número 4,», se añade el texto siguiente: «convertido con modificaciones en la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019»;

después del apartado 1 se insertan los apartados siguientes:

«1-bis. La suspensión contemplada en el apartado 1 no se aplicará a las ofertas de empleo que sean coherentes con el municipio al que pertenezcan.

1 ter. Habida cuenta de la necesidad de prestar asistencia social en relación con las necesidades relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19, los municipios y los territorios territoriales de las regiones pueden asignar las intervenciones y servicios sociales a los que se refiere el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 147, de 15 de septiembre de 2017, financiados con cargo a los recursos del Fondo Pobreza y la Exclusión Social a que se refiere el artículo 1, apartado 386, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, a las necesidades de ayuda derivadas de la situación de emergencia actual, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y durante un período de dos meses.».

se añaden las palabras siguientes al final de la rúbrica: «para la concesión de determinadas prestaciones».

En el artículo 41:

en los apartados 1 y 3, las palabras: «1 de junio» se sustituye por el texto siguiente: «1.º de junio».

En el artículo 42:

en la primera frase del apartado 1, la frase: «1 de junio» se sustituye por el texto siguiente: «el 1 de junio», en la segunda frase, las palabras: «El apartado 1» se sustituye por el texto siguiente: «a que se refieren la primera frase del presente párrafo» y, en la tercera frase, las palabras: «del D. P. R.» hasta el final del período se sustituye por el texto siguiente: «el texto consolidado al que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 1124, de 30 de junio de 1965, que expira al finalizar el período a que se refiere la primera frase del presente apartado»;

en el apartado 2, la frase: «el Decreto interministerial de 27 de febrero de 2019» se sustituye por el texto siguiente: «Anexo 2 del Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social, de 27 de febrero de 2019, por el que se establecen las modalidades de aplicación de las tarifas de 2019».

En el artículo 43:

en el apartado 1, la frase: El texto «Inail dentro» se sustituye por el texto siguiente: INAIL garantizará»;

en el apartado 2, después de las palabras «100 Personal», Se suprime «por tiempo indefinido».

A continuación del artículo 44 se añade el siguiente artículo:

«artículo 44-bis (subsidiarios para trabajadores por cuenta propia de los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020).—

1. En el caso de los trabajadores coordinados y continuos, de la representación comercial y comercial y de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores por cuenta propia o de los trabajadores por cuenta propia, incluidos los titulares de actividades empresariales, incluidas en el seguro general obligatorio y las formas exclusivas y la sustitución de la actividad, así como la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, y que realicen su trabajo el 23 de febrero de 2020 en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, o sean residentes en esa misma fecha, se reconocerá una indemnización mensual adicional de 500 EUR por un máximo de tres meses, basada en el período efectivo de suspensión de la actividad. La indemnización contemplada en el presente apartado no contribuirá a la formación de ingresos en el sentido del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. El tratamiento a que se refiere el apartado 1 será abonado por el INPS, previa solicitud, al límite total de gastos de 5,8 millones de euros para 2020. El INPS controla el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si el seguimiento anterior demuestra que se ha alcanzado el límite de gasto, entre otras cosas, el límite de gasto, el INPS no considera nuevas cuestiones.

3. Los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, se aplicarán a los gastos derivados del apartado 2 de 5,8 millones de euros para 2020.»

En el artículo 46:

en la primera frase del apartado 1, se añaden las palabras siguientes: «excepto en los casos en que el personal afectado por la retirada, ya empleado en el contrato, se resume como resultado de la sustitución legal del nuevo contratista por la ley, un convenio colectivo nacional de trabajo o una cláusula contractual»;

el título se sustituye por el siguiente: «Disposiciones relativas a los despidos colectivos e individuales por razones objetivas justificadas».

En el artículo 47:

en el párrafo 1, en la primera frase, después de las palabras: «queda suspendida a partir de la fecha» se insertarán las palabras siguientes: «de entrada en vigor», en la segunda frase se suprimirán las palabras: «la salud y la seguridad social» y, en la última frase, se sustituirán las palabras: «a que se refiere el párrafo anterior» por las siguientes: «a que se refiere el presente párrafo».

En el artículo 48:

en la primera frase del apartado 1, la frase: «El artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, se sustituye por el texto siguiente: «El artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, es decir: «o fundidas» se sustituyen por el texto siguiente: «o rendimientos» y la palabra: «Repara» se sustituye por el texto siguiente: «crear» y, en la segunda frase, las palabras: «hasta la fecha» se sustituye por el texto siguiente: «hasta ahora»;

en la cuarta frase del apartado 2, la frase: «El pago del segundo tramo,» se sustituye por el texto siguiente: «El segundo plazo»;

en el apartado 3, la frase: «Trabajadores empleados con arreglo al Decreto Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020» se sustituyen por el texto siguiente: «adoptadas de conformidad con las disposiciones del apartado 1 del presente artículo».

A continuación del artículo 49 se añade el siguiente artículo:

«artículo 49-bis (Fondo de garantía para las PYME de los municipios enumerados en el anexo 1 del decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020).— 1. Durante un período de doce meses a partir del 2 de marzo de 2020, para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agroalimentario, que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de marzo de 2020, la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, se concederá, de forma gratuita y con prioridad sobre las demás operaciones, hasta un importe máximo garantizado por empresa de 2 500 000 EUR. En el caso de las intervenciones de garantía directa, el porcentaje máximo de cobertura será el 80 % del importe de cada operación de financiación. Para las operaciones de reaseguro, el porcentaje máximo de cobertura será del 90 por ciento del importe garantizado por el Confidi o de cualquier otro fondo de garantía, a condición de que las garantías emitidas no excedan del porcentaje máximo de cobertura del 80 %. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán de conformidad con las normas europeas y nacionales en materia de ayudas estatales.

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 podrá ser ampliada mediante decreto del Ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, en consulta con el Ministro de Economía y Hacienda, durante períodos determinados y dentro de los límites de los recursos mencionados en el apartado 3, a las pequeñas y medianas empresas situadas en zonas distintas de las contempladas en el apartado 1, habida cuenta del impacto económico excepcional causado por la ubicación geográfica de dichas zonas, o de la pertenencia a un sector particularmente afectado, incluso en ámbitos especialmente afectados.

3. A los efectos del presente artículo, el fondo de garantía a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, será de 50 millones de euros para 2020.

4. Las obligaciones derivadas del apartado 3 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.»

En el artículo 50:

en el apartado 1, letra a), las palabras: «El apartado 499». se sustituye por el texto siguiente: «el apartado 499.».

en el apartado 1, letra b), las palabras: «El apartado 499» se sustituye por el texto siguiente: «apdo. 499.» y las palabras: «investigación» se sustituye por el texto siguiente: «investigación»;

en el apartado 2, la frase: «Ley 27/12/2019, n.º 160» se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 160 de 27 de diciembre de 2019».

en el encabezamiento, la frase: «Reglamento FIR» se sustituye por el texto siguiente: «FIR».

En el artículo 54:

en el apartado 1, frase introductoria: «La Ley n.º 244/2007» se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007»;

en el apartado 1, letra a), las palabras: «a. se amplía la admisión a las prestaciones de la Caja» se sustituye por el texto siguiente: «a) Se ampliará el derecho a las prestaciones de la Caja», por lo que: «El Decreto Presidencial n.º 445/2000 se sustituye por el texto siguiente: «el texto consolidado al que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000.» y las palabras: «En un trimestre a partir del 21 de febrero de 2020, o en el plazo más corto entre la fecha de la solicitud y la fecha de la solicitud,» se sustituye por el texto siguiente: «en el trimestre siguiente a 21 de febrero de 2020 y antes de la solicitud o en el período más corto comprendido entre el 21 de febrero de 2020 y la fecha de la solicitud, si no se produce la cuarta parte del mismo»;

en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) El acceso al Fondo no estará obligado a presentar un indicador de posición económica (ISEE) equivalente y podrá recibir préstamos por un importe no superior a 400,000 EUR. La suspensión del pago de las cuotas podrá concederse también para préstamos que ya sean admisibles en beneficio del Fondo, cuya amortización se reanude durante un período mínimo de tres meses.»

en el apartado 1, se añade la letra siguiente después de la letra b):

«(b-bis) La suspensión del pago de las cuotas también podrá concederse para los préstamos cubiertos por la garantía del Fondo contemplados en el artículo 1, apartado 48, letra c), de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013.».

en el apartado 2, frase introductoria: «La Ley n.º 244/2007» se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 244 de 24 de diciembre de 2007».

tras el apartado 2, se añadirá el texto siguiente:

«2-bis. En el artículo 2, apartado 479, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, se añade la letra siguiente después de la letra c):

«c-bis) suspensión del trabajo o reducción del tiempo de trabajo durante un período mínimo de 30 días, incluida la adopción de medidas para autorizar el apoyo a los ingresos»;

en el apartado 3, la frase: «decreto» se sustituye por el texto siguiente: «Mediante decreto» y las palabras: «y en el artículo 26, apartado 1, y el artículo del Decreto Ley n.º 9/2020»;

en el apartado 4, la frase: «La Ley n.º 244/2007» se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 244 de 2007» y las palabras: «Decreto Ministerial n.º 132/2010» se sustituye por el texto siguiente: «Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda n.º 132 de 21 de junio de 2010».

Después del artículo 54, se añade el texto siguiente:

«artículo 54- bis (Fondo Simest).— 1. La disponibilidad del fondo rotatorio a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, se incrementará en 350 millones de euros para el año 2020.

2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 54-ter (Suspensión de los procedimientos de ejecución en el primer país de origen).— 1. Con el fin de contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19, se suspenderá todo el territorio nacional durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de conversión de este Decreto en todo procedimiento ejecutivo de embargo de bienes inmuebles a

que se refiere el artículo 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la residencia principal del deudor.

Artículo 54-quater (Suspensión de las hipotecas para los operadores económicos afectados por el desgaste).— 1. Durante el año 2020, se suspenderán los tramos de los préstamos concedidos en favor de las víctimas de la usura contempladas en el artículo 14 de la Ley n.º 108, de 7 de marzo de 1996. Los plazos suspendidos se reembolsarán con arreglo al plan de amortización original. Los plazos de febrero y marzo de 2020, que no han sido pagados, quedan también suspendidos y podrán ser reembolsados a la expiración del plan. Los costes derivados de este párrafo, que ascienden a 6 360 000 EUR para 2020, correrán a cargo del Fondo. Los requisitos correspondientes se cumplirán de conformidad con el artículo 126.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, el procedimiento relativo a los préstamos contemplados en el apartado 1 se suspenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.».

En el artículo 55:

en el párrafo primero, se indica la siguiente numeración: «1.»;

el apartado «artículo 44 bis» se sustituye por el texto siguiente: «« artículo 44.— (cesión de créditos)»;

en la tercera frase del apartado 3, la frase: «se incluyen» se sustituyen por el texto siguiente: «deberá entenderse»;

en el apartado 6, el término «mismo tema» se sustituye por el texto siguiente: «misma persona».

En el artículo 56:

en el apartado 2, parte introductoria, las palabras: «artículo 106» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 106 del texto consolidado mencionado en el Decreto Legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993»;

en el apartado 2, letra a), las palabras: «Si es mayor», se sustituye por el texto siguiente: «en su caso»;

en la letra c) del apartado 2, la palabra: «empresas» se sustituyen por el texto siguiente: «Empresa»;

en el apartado 3, la frase: «El artículo 47 del Decreto Presidencial n.º 445/2000» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 47 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000.»;

en la última frase del apartado 6, las palabras: «Las letras a), b) y c)» se sustituyen por el texto siguiente: «las letras a), b) y c)»;

en la primera frase del apartado 7, después de las palabras: «Sección especial» se añadirá: «de»;

en la primera frase del apartado 8, la frase: «por los intermediarios» se sustituirá por la siguiente: «por los proveedores de financiación», las palabras: «en relación con: i) el incumplimiento» se sustituye por el siguiente: «en relación con: 1) el incumplimiento», las palabras: «ii) el incumplimiento» se sustituyen por las siguientes: «2) el incumplimiento» y las palabras: «iii) el incumplimiento» se sustituyen por las siguientes: «3) el incumplimiento», en la segunda frase, las palabras: «los intermediarios» se sustituyen por las siguientes: «los prestamistas» y, en la tercera frase, las palabras: «30 de septiembre de 2020» se sustituyen por las siguientes: «30 de septiembre de 2020»;

en el párrafo 9, las palabras: «a favor del banco» se sustituyen por las siguientes: «a favor del prestamista»;

en el párrafo 11, las palabras: «a favor de» se sustituyen por las siguientes: «a favor de» y las palabras: «de conformidad con el artículo 107» se sustituyen por las siguientes: «de conformidad con el artículo 108.».

En el artículo 57:

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en el apartado 3, la frase: «El artículo 19, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º DL78/2009» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 19, apartado 5, del Decreto Ley n.º 78 de 1 de julio de 2009, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 102, de 3 de agosto de 2009», la palabra: «CDP» se sustituye por el texto siguiente: la Casa de préstamos y depósitos», la palabra «reassignada» se sustituye por el texto siguiente: reasignados».

En el artículo 59:

en la segunda frase del apartado 1, la frase: «y» se sustituyen por el texto siguiente: «así como los».

El artículo 61 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 61 (Suspensión de los pagos de deducciones, cotizaciones a la seguridad social y primas de seguro obligatorias).— 1. Las personas a que se refiere el apartado 2, que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en el territorio del Estado, se suspenderán:

- a) los plazos relativos al pago de las retenciones fiscales a que se refieren los artículos 23 y 24 del Decreto n.º 600 del Presidente de la República, de 29 de septiembre de 1973, que aplican como sustituto del impuesto, del 2 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020;
- b) los plazos relativos a las obligaciones y al pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorias, para el período comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020;
- c) las condiciones del impuesto sobre el valor añadido devengado en marzo de 2020.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará a las siguientes entidades:

- a) Alojamiento turístico, agencias de viaje y operadores turísticos y de turismo;
- b) Las federaciones deportivas nacionales, los organismos deportivos, los clubes profesionales y los clubes deportivos, los clubes deportivos, las instalaciones deportivas, los gimnasios, los clubes y las instalaciones de danza, los centros deportivos, las piscinas y los centros de natación;
- c) las personas que dirigen los teatros, las salas de conciertos, los cines, incluidas las actividades de venta de billetes y las actividades de apoyo para las artes, así como las discotecas, las salas de baile, los clubes nocturnos y los billares;
- d) las personas que gestionan servicios de lotería, loterías y apuestas, incluida la explotación de máquinas y aparatos similares;
- e) las personas que organicen cursos, ferias y manifestaciones de carácter artístico, cultural, deportivo y religioso;
- f) personas encargadas de la restauración, gelificantes, confiterías, bares y bares;
- g) las entidades que gestionen museos, bibliotecas, archivos, lugares y monumentos históricos, jardines botánicos y zoológicos y las reservas naturales;
- h) guarderías y servicios de guardería para niños con discapacidad, servicios de educación y educación de la primera infancia, servicios de primer y segundo grado, cursos de formación profesional, escuelas de vela, escuelas de navegación y vuelo, concesión de patentes o licencia comercial, escuela de conducción profesional para conductores;
- i) personas que ejercen actividades sociales y de cuidado informal destinadas a las personas de edad avanzada y con discapacidad;
- l) SpA, a la que se refiere la Ley n.º 323, de 24 de octubre de 2000, y los centros de bienestar físico;
- m) las personas que explotan parques de atracciones o parques temáticos;
- n) entidades que operan en terminales de autobús, ferrocarril, metro, mar o aeropuertos;

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

- o) entidades que prestan servicios de transporte de mercancías y pasajeros por tierra, aire, mar, lagos y lagunas, incluidos los funiculares, teleféricos, telecabinas, telesillas y telesquí;
- p) entidades que prestan servicios por el alquiler de tierra, mar, vías navegables interiores, lagos y lagunas;
- q) Las entidades que operan servicios de alquiler de equipos deportivos y recreativos o de instalaciones y equipos para eventos y espectáculos;
- r) Las entidades que lleva a cabo sus guías turísticos y sus actividades de asistencia;
- s) los operadores de librerías que no están incluidos en los grupos editoriales gestionados directamente por ellos;
- t) Las organizaciones sin ánimo de lucro de utilidad social a que se refiere el artículo 10 del Decreto Legislativo n.º 460, de 4 de diciembre de 1997, inscritas en los registros de las provincias y de las Comunidades Autónomas a que se refiere la Ley n.º 266, de 11 de agosto de 1991, y las asociaciones de promoción social, inscritas en las provincias autónomas, regionales y nacionales de Trento y de Bolzano, contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 383, de 7 de diciembre de 2000, que, exclusiva o principalmente, realizan una o varias actividades de interés general con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Código establecido por el Decreto Legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.

3. Las empresas de alojamiento turístico, las agencias de viajes y turístico y los operadores turísticos que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de febrero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 48, de 26 de febrero de 2020.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, los pagos suspendidos en virtud del apartado 1 se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de mayo de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de mayo de 2020. En las mismas condiciones, el pago de las cantidades retenidas con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2020 también se efectuará mediante la retención sobre las rentas del capital.

5. Las federaciones deportivas nacionales, los organismos de promoción del deporte, las asociaciones y los clubes deportivos profesionales y de aficionados contemplados en el apartado 2, letra b), aplicarán la suspensión contemplada en el apartado 1 hasta el 31 de mayo de 2020. Los pagos suspendidos en virtud del período anterior se efectuarán, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de junio de 2020. El reembolso se efectuará sobre la base de lo que ya se haya abonado.»

A continuación del artículo 61 se añade el siguiente artículo:

«artículo 61-bis (Disposiciones relativas a las condiciones de la declaración fiscal parcial 2020).— 1. El apartado 5 del artículo 16-bis del Decreto Ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

«5. Lo dispuesto en el presente artículo surtirá efecto el 1 de enero de 2020, con excepción de las disposiciones contempladas en el apartado 2, letra c), que surtirán efecto a partir de 2021.»

2. Para 2020, el plazo del 30 de abril contemplado en el artículo 1, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 175, de 21 de noviembre de 2014, se ampliará hasta el 5 de mayo.»

En el artículo 62:

en el apartado 1, la última frase se sustituye por la siguiente: «seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 61, relativo a los plazos para la declaración de los ingresos precumplimentados»;

en el apartado 3, después de las palabras «de Bérgamo,» se insertan los términos siguientes: «de Brescia,».

A continuación del artículo 62 se añade el siguiente artículo:

«artículo 62-bis (Ampliación de los procedimientos administrativos y técnicos relativos a las instalaciones de transporte por cable, ascensores y escaleras mecánicas en servicio público y a las instalaciones de elevación de personas o mercancías en servicio privado).— 1. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio, los plazos de realización de las actividades previstas en el Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, de 2020 de diciembre de 2015, n.º 203, de 1, por el que se establecen normas relativas a las revisiones periódicas, las adaptaciones técnicas y las variantes de construcción de los servicios de transporte público realizadas con teleféricos, funiculares, telesquí como destinadas al transporte de personas, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 103, de 4 de mayo de 2012, y el Decreto n.º 144 del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de 18 de mayo de 2016, por el que se establecen las «instalaciones aéreas y terrestres», establecidas en el Decreto del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de 17 de abril de 2012. Las especificaciones técnicas relativas a las cuerdas «se prorrogarán en 12 meses cuando los controles y las autorizaciones que correspondan a la competencia de la autoridad de control no sean posibles dentro de los plazos establecidos en dichos Decretos, sin perjuicio de la certificación por el director o la persona responsable del ejercicio de la condición de seguridad para el ejercicio público.»

En el artículo 63:

en el apartado 1, la frase: «1. Los propietarios» se sustituyen por el texto siguiente: «titulares» y las palabras: «disponer de ingresos» se sustituye por el texto siguiente: «con ingresos»;

en el apartado 2, después de las palabras «abril» se añade el texto siguiente: «2020».

En el artículo 65:

a continuación del apartado 2, se añade el texto siguiente:

«2-bis. El crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 no contribuirá a la formación del impuesto sobre la renta a efectos del impuesto sobre la renta y del valor de la producción a efectos del impuesto regional sobre las actividades de producción y no será pertinente a efectos del informe a que se refieren los artículos 61 y 109, párrafo 5 de la Ley consolidada del impuesto sobre sociedades tal como se establece en el Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2 -ter. Con el fin de acelerar el desembolso de los recursos asignados por la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, para reducir la privación en materia de vivienda, la distribución entre las regiones de la disponibilidad total asignada para el año 2020 al Fondo Nacional de acceso a las viviendas en régimen de alquiler, prevista en el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998, por un importe de 60 millones de euros, y la distribución de 2020 del Fondo a los arrendatarios pendientes, prevista en el artículo 6, apartado 5, del Decreto-ley n.º 102, de 31 de agosto de 2013, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 2, de 28 de marzo de 2014, convertida en Ley, con modificaciones, mediante la Ley n.º 80, de 23 de mayo de 2014, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.º 124, de 28 de octubre de 2013, y por un importe de 9,5 millones de euros, se efectuará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto,

mediante una excepción a los procedimientos normales de determinación de los coeficientes regionales y mediante la adopción de los coeficientes ya utilizados para las partes correspondientes a 47.

2-quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, las regiones asignarán los recursos asignados a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, mediante procedimiento de urgencia, en particular, de acuerdo con la cuota de cuenta o programación prevista en años anteriores, y una eventual deformación de las listas de reserva existentes del Fondo Nacional a que se refiere el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998. Los municipios también utilizarán los fondos haciendo uso de la unificación de los títulos, capítulos y artículos de sus líneas presupuestarias respectivas para ordenar y pagar los gastos.»

En el artículo 66:

en el apartado 1, después de las «palabras organismos o instituciones públicas, fundaciones y asociaciones legalmente reconocidas como sin fines de lucro» se insertan las palabras «, incluidas las entidades religiosas reconocidas,»;

en el apartado 2, después de la primera frase se añade el texto siguiente: «La disposición mencionada en la primera frase se aplicará también a los pagos liberales efectuados con la misma finalidad para entidades religiosas reconocidas» y, en la segunda frase, a las palabras: Los «desembolsos contingentes en el período anterior» se sustituyen por el texto siguiente: «pagos liberales contemplados en el presente apartado»;

en el apartado 3, la frase: «de 28 de noviembre de 2019» se sustituye por el texto siguiente: «28 de noviembre de 2019, publicada en *el Boletín Oficial* n.º 24 de 30 de enero de 2020».

En el artículo 67:

en el apartado 1, frase cuarta, tras las palabras: «El 24 de abril de 2017, el número 50,», se añade el texto siguiente: «convertido con modificaciones en la Ley no.º 96, de 21 de junio de 2017» y la palabra: «D. P. R.» se sustituye por el texto siguiente: «Decreto del Presidente de la República»;

en el apartado 3, la frase: «del c.p.c.» se sustituye por el texto siguiente: «Código de Enjuiciamiento Civil», la frase: «Disposiciones de aplicación» se sustituyen por el texto siguiente: «de las disposiciones de aplicación del Código de Enjuiciamiento Civil y las disposiciones transitorias establecidas en el Real Decreto n.º 1368, de 18 de diciembre de 1941», las palabras: «y las respuestas» se sustituyen por el texto siguiente: «y en las respuestas» y después de las palabras: Se inserta la «Ley de 7 de agosto» como sigue: «1990.»;

en el apartado 4, después de las palabras «artículo 12» se añade la siguiente: «, apartados 1 y 3,».

En el artículo 68:

en el apartado 1, la frase: «Ley de 31 de julio» se sustituye por el texto siguiente: «Ley de 30 de julio»;

tras el apartado 2, se añadirá el texto siguiente:

«2-bis. En el caso de las personas físicas que, el 21 de febrero de 2020, tuvieran su domicilio o su sede en el territorio de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, y de las personas distintas de las personas físicas que, en la misma fecha de 21 de febrero de 2020, tuvieran su sede social o su centro de actividad en los municipios en la misma fecha, los términos de las suspensiones mencionadas en los apartados 1 y 2 comenzarán a contar a partir del 21 de febrero de 2020»;

en el apartado 3, la frase «está aplazado» El texto siguiente se sustituye por el texto siguiente: «Se someterán a un aplazamiento».

En el artículo 69:

en la tercera frase del apartado 1, la frase: «El último día del mes» se sustituye por el texto siguiente: «el último día de cada mes subsiguiente»;

en el apartado 2, la frase: «n.º 147, y ss.mm. y ii» se sustituye por el texto siguiente: «n.º 147,» y tras las palabras: «Marzo» se insertará como sigue: «2020.»;

en el apartado 3, después de la palabra: «convertido» se insertan las palabras siguientes: «con modificaciones».

En el artículo 71:

al final del apartado 1 se añade la frase siguiente: «Mediante el mismo Decreto, el Ministro de Economía y Hacienda establecerá las modalidades de recepción, por parte de la Agencia Tributaria, de la declaración, que podrá ser utilizada por los contribuyentes con fines comerciales y por la publicidad.»

En el título IV se inserta el texto siguiente después del artículo 71:

«artículo 71-bis (Donaciones contra los desechos para el relanzamiento de la solidaridad social).— 1. El artículo 16 de la Ley n.º 166, de 19 de agosto de 2016, queda modificado como sigue:

a) en el apartado 1, se añade la letra siguiente después de la letra d):

«d-bis) de productos textiles, prendas de vestir y muebles, juguetes, materiales de construcción y aparatos domésticos, así como ordenadores personales, tabletas, lectores electrónicos y demás dispositivos electrónicos de lectura que dejen de comercializarse o no sean adecuados para la comercialización de defectos, alteraciones, daños o defectos que no modifiquen su idoneidad para el uso u otros motivos similares.»;

b) tras el apartado 3, se inserta el texto siguiente:

«3-bis. El donante o la institución de los donantes podrán designar a un tercero para que desempeñe en su nombre las obligaciones a que se refiere el apartado 3, letras b) y c), sin perjuicio de la responsabilidad del donante.».

En el título V: Se suprimen el «Capítulo I y el título correspondiente.».

En el artículo 72:

en las letras a) y b) del apartado 1, el texto: La «ICE-Agencia italiana para la internacionalización de las empresas y la atracción de inversiones» se sustituye por el texto siguiente: «ICE-Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas»;

en el apartado 1, letra c), las palabras: «30 de marzo de 2000» se sustituye por el texto siguiente: «30 de marzo de 2001»;

en el apartado 2, letra b), las palabras: La «Agencia italiana para la internacionalización de las empresas y la atracción de inversiones» se sustituye por el texto siguiente: «IEC-Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas»;

en el apartado 3, la frase: «mediante decreto» se sustituye por el texto siguiente: «mediante decretos,»;

después del apartado 4 se insertan los apartados siguientes:

«4-bis. Para ayudar a los ciudadanos italianos en el extranjero en el contexto de la emergencia epidemiológica por COVID-19, se autorizan las siguientes interven-

ciones en las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional:

- a) 1 millones de euros para el año 2020, que completan las medidas de protección de los intereses italianos y de seguridad de los ciudadanos residentes en el extranjero en situaciones de emergencia, incluida la protección del personal de las autoridades públicas en activo, incluso temporalmente fuera del territorio nacional;
- b) Gastos de 4 millones de euros para 2020 para completar las medidas destinadas a prestar asistencia a los ciudadanos en el extranjero en condiciones de privación o de necesidad, de conformidad con los artículos 24 a 27 del Decreto Legislativo n.º 71, de 3 de febrero de 2011.

4 ter. Dentro de los límites del importe global a que se refiere el apartado 4 bis, letra b), también se autorizarán subvenciones, hasta el 31 de julio de 2020, sin promesa de reembolso a los nacionales no residentes en la zona consular.

4-quater. Las obligaciones derivadas de los apartados 4 bis y 4 ter de 5 millones EUR para 2020 se efectuarán por medio de la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial actual, inscrito para el presupuesto trienal del período 2020-2022 en el programa de «reservas y fondos especiales», de la misión «Fondos que deberán asignarse» de las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2020, utilizando en parte la provisión para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.

se añaden las palabras siguientes al final de la rúbrica: «y una mejor asistencia a los nacionales en el extranjero en una situación difícil».

Después del artículo 72, se añade el texto siguiente:

«artículo 72 –bid (Suspensión de los pagos por servicios públicos).— 1. La Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, en relación con los sectores de la electricidad, del agua y del gas, incluidos los gases distintos del gas natural distribuido a través de redes distribuidas, y el ciclo integrado de gestión de residuos de los residuos municipales, con sus propias medidas, establece la suspensión temporal, hasta el 30 de abril de 2020, de los plazos de pago de las facturas y órdenes de pago emitidas o por emitir, correspondientes a los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

2. En un plazo de 120 días a partir del 2 de marzo de 2020, la Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, con sus propias medidas, regula también la forma en que las facturas y los avisos de pago han de pagarse a plazos, cuyos plazos de pago han sido suspendidos con arreglo al apartado 1, identificando, en su caso, las modalidades de cobertura de dichos componentes en el marco de los componentes de la tarifa, sin aumento ni aumento de las tasas de hacienda pública. El pago de las cantidades suspendidas en concepto del pago del canon a las audiencias de radio a las que se refiere el Real Decreto-ley 246/, de 21 de febrero de 1938, convertido en Ley n.º 880, de 4 de junio de 1938, se abonará, sin penalización ni interés, en un único acuerdo con la primera factura de electricidad tras el final del período de suspensión.

Artículo 72-ter (Medidas a favor de los beneficiarios de préstamos bonificados).— 1. Los beneficiarios de los préstamos bonificados concedidos por la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial de Spa-Invitalia, a las empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, podrán beneficiarse de la suspensión de 12 meses del pago de los tramos con un vencimiento no posterior al 31 de diciembre de 2020 y de la correspondiente prórroga de la duración de los planes de amortización. Estas prestaciones también se aplican si ya han sido adoptadas por Invitalia para la amortización del préstamo subvencionado como consecuencia de atrasos en el pago de los plazos, a condición

de que la deuda de que se trate no esté ya inscrita en el registro o en el procedimiento judicial para la recuperación del préstamo. Invitalia, a petición del beneficiario, presentará, en un plazo de 60 días a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con las normas europeas en materia de ayudas estatales, el estudio de la deuda, incluidos el principal y los intereses, que deberá reembolsarse al tipo de interés legal y por plazos semestrales diferidos.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará también a los pagos a plazos cuyo vencimiento no sea posterior al 31 de diciembre de 2020, relativo a las transacciones ya finalizadas por Invitalia el 2 de marzo de 2020.

3. Los requisitos derivados del presente artículo correrán a cargo de los requisitos establecidos en el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 72-quater (Establecimiento de una mesa de crisis para el turismo como consecuencia de la situación de emergencia por COVID-19).— 1. Con el fin de controlar los efectos de la emergencia por el COVID-19 en el sector turístico y de evaluar la adopción de las iniciativas adecuadas, se establece un cuadro comparativo con la participación de representantes de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias, Autoridades Locales y Asociaciones Empresariales, dentro del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo.

2. Los miembros del cuadro mencionado en el apartado 1 no tendrán derecho a remuneración, gastos de asistencia, reembolso de gastos u otros emolumentos, cualquiera que sea su denominación.

3. En el cuadro se debaten las cuestiones relacionadas con la emergencia del COVID-19, dando prioridad a las medidas compensatorias necesarias para hacer frente a los daños directos e indirectos causados por la situación de emergencia del COVID-19, así como las necesidades de apoyo y las intervenciones estructurales para las actividades más expuestas, con el fin de crear las condiciones favorables para una rápida recuperación, consolidación y revitalización del sector del turismo ampliado y para canalizar de forma coordinada todos los valores distintivos de la oferta interior a los objetivos nacionales e internacionales.

En el artículo 73:

en el apartado 2, la frase: «al mismo tiempo» se sustituye por el texto siguiente: «Durante el mismo período»;

tras el apartado 2, se añadirá el texto siguiente:

«2-bis. Las reuniones de los órganos colegiados de todo tipo y grado podrán celebrarse por videoconferencia durante el mismo período que dispone el apartado 1, aun cuando tales acuerdos no hayan sido previstos en los actos reglamentarios internos mencionados en el artículo 40 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto Legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994.».

en el apartado 3, la frase: «al mismo tiempo que en los apartados anteriores» se sustituye por el texto siguiente: «Durante el mismo período que el previsto en el apartado 1» y las palabras: «los apartados 9 y 55» se sustituyen por el texto siguiente: «apartados 8 y 55»;

en el apartado 4, la frase: «al mismo tiempo» se sustituye por el texto siguiente: «Para el mismo período» y tras las palabras: «y las fundaciones» son las siguientes: «así como a las empresas, incluidas las cooperativas y los consorcios.».

A continuación del artículo 73 se añade el siguiente artículo:

«artículo 73-bis (Medidas para la prevención de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas y del cuerpo nacional de bomberos).— 1. Con el fin de garantizar la profilaxis de las personas pertenecientes a las fuerzas de policía, de las fuerzas armadas y del Cuerpo Nacional de bomberos empleados en el marco de la contención del COVID-19 u otros servicios institucionales, incluidas las actividades de formación, las medidas cautelares previstas para proteger la salud del personal afectado

son definidas por los servicios sanitarios competentes establecidos en el artículo 14, en relación con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 6, letra z), y en la letra q) del párrafo tercero del de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, y en el artículo 181 del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010, con arreglo a procedimientos uniformes establecidos por las directrices adecuadas adoptadas de común acuerdo entre las Administraciones sobre las que depende el mismo personal.

2. Las directrices a que se refiere el apartado 1 se aplicarán también al personal de la administración civil de las comisiones territoriales a efectos de la concesión de protección internacional.»

En el artículo 74:

en el apartado 1 se tendrá en cuenta lo siguiente:

«01. Durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo, por lo que respecta a la policía y a las fuerzas armadas, se autorizará un gasto total de 4 111 000 EUR para el año 2020, durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo real, para el pago de las horas extraordinarias y los gastos a que se refieren los períodos siguientes. A efectos de la aplicación de la primera frase, el agente de las fuerzas armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con 253 unidades por un período de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo. Lo dispuesto en el artículo 7-bis, párrafos 1, 2 y 3 del Decreto Ley n.º 92 de 23 de mayo de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 125, de 24 de julio de 2008, se aplicará al personal contemplado en la segunda frase.

02. Para los mismos fines y duración a que se refiere el apartado 01, se autorizará un gasto total de 432,000 EUR para el año 2020 para el pago de las horas extraordinarias complementarias realizadas por el personal de la Brigada Nacional de Bomberos».

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Para los mismos fines contemplados en el apartado 01, los gastos totales de 59 938 776 EUR para 2020, de los cuales 34 380 936 EUR se abonarán por pago de prestaciones por horas extraordinarias y 25 557 840 EUR por los demás gastos relacionados con la contratación de personal, transcurridos 90 días desde la expiración del plazo previsto en el apartado 01, se autorizarán otros 90 días después de la expiración del plazo previsto en el apartado 19;

en el apartado 3, la frase: «al Cuerpo» se sustituye por el texto siguiente: «al Cuerpo» y las palabras: «y 3 000 000 EUR» se sustituye por el texto siguiente: «y 3 000 000 EUR»;

en la primera frase del apartado 4: «U. T. G.» se sustituye por el texto siguiente: «Las oficinas territoriales del Gobierno (U. T. G.)», las palabras: «para el resto, de la cual 3 049 500 EUR» se sustituyen por los siguientes: «del 2 de marzo de 2020 al 2 de julio de 2020, un gasto total de 6 769 342 EUR, de los cuales 3 182 500 EUR» y las palabras: «adquisición de equipo» se sustituye por el texto siguiente: «adquisición de productos» y, en la segunda frase, tras las palabras: «El 31 de mayo de 2010, el número 78,», se añade el texto siguiente: «convertido con modificaciones en la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010»;

en el apartado 5, los términos: «a los que se refiere el artículo 3» hasta el final del párrafo se sustituye por el texto siguiente: «contempladas en el artículo 3, apartado 2, letra a), y letra b), de la Ley n.º 121 de 1 de abril de 1981»;

en la tercera frase del apartado 6, la frase: El texto «mencionado en el Decreto Ministerial» se sustituye por el texto siguiente: «previstos en el Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministro del Interior» y las palabras: «el curso mencionado en el presente artículo» se sustituye por el texto siguiente: «la forma en que se ha llevado a cabo el curso a que se refiere el presente párrafo»;

a continuación del apartado 7, se añade el texto siguiente:

«7-bis. Con los mismos fines a que se refiere el apartado 6, para proceder inmediatamente a la contratación de directivos en las administraciones estatales, incluidas las de los sistemas jurídicos autónomos, y en los organismos públicos no económicos, el examen final de la fase de formación general de la VII, organizado mediante decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración n.º 181/2018, se llevará a cabo a más tardar el 30 de mayo de 2020, incluso como excepción a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, y mediante procedimientos de distancia establecidos por decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración. A los efectos mencionados en el presente apartado, todos los alumnos serán asignados a las autoridades de destino, en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Decreto presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, sobre la base de las preferencias expresadas según el orden de la lista de mérito establecida como resultado del examen final anterior. Las administraciones a que se refiere el presente apartado contratarán a dicho personal, sin perjuicio de las competencias de contratación previstas en la legislación en vigor y de la asignación de personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, y 5 de la Ley n.º 56, de 19 de junio de 2019, prevista en la misma.

7-ter. Como consecuencia de las medidas de suspensión de los procedimientos de insolvencia adoptadas para luchar contra el fenómeno epidemiológico del COVID-19, a juicio y, en cualquier caso, de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de satisfacer el requisito de renovación generacional en las Administraciones Públicas, de simplificar la ejecución del procedimiento de insolvencia y de reducir el tiempo de acceso al servicio público, mediante un reglamento que se adoptará a más tardar el 31 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, se actualizarán las normas actuales de contratación y de acceso a la gestión y al empleo en las Administraciones Públicas. Los procedimientos de competencia tienen por objeto mejorar y verificar también la posesión de requisitos específicos y de competencias transversales y técnicas, incluidas capacidades de gestión para las cualificaciones de gestión, que sean coherentes con el perfil profesional que se contrate. Estos procedimientos se llevarán a cabo, cuando sea posible, con ayuda de herramientas informáticas y con el posible apoyo de empresas y profesionales especializados en el ámbito de la contratación y la selección de recursos humanos.».

en el apartado 8, se sustituye por el texto siguiente: «105 36.367» se sustituye por el texto siguiente: «110 044 367», las palabras: «105 368 367 EUR en 2020 que se concederán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126» se sustituyen por el texto siguiente: «105 368 367 EUR como suma de 4 676 000 EUR en 2020 de conformidad con el artículo 126, apartado 1, en 2020 de conformidad con el artículo 126, apartado 6-bis,» y las palabras: «para el año 2021» se sustituye por el texto siguiente: «para el año 2020».

Después del artículo 74, se añade el texto siguiente:

«artículo 74-bis (Disposiciones relativas al personal que participe en actividades de asistencia y salvamento).— 1. Para hacer frente a las situaciones de emergencia contempladas en el presente Decreto y en la práctica, teniendo también en cuenta las funciones nuevas y adicionales del Departamento de Protección Civil de la Oficina del Primer Ministro, se incrementará la dotación de personal de la función técnica y administrativa especial del personal directivo del primer y segundo nivel de protección civil, tal como se contempla en el artículo 9 del Decreto Legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, hasta el límite de un primer grupo y de una segunda categoría.

2. En la segunda frase del artículo 19, apartado 2 bis, del Decreto-ley n.º 8, de 9 de febrero de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 45, de 7 de abril de 2017, las palabras: «por un máximo de dos veces» se sustituye por el texto siguiente: «hasta el 31 de diciembre de 2021».

3. El sueldo base del personal en situación de comisión de servicio o de trabajo en el Departamento de Protección Civil al amparo del contingente contemplado en el apartado 4 del artículo 9-ter del Decreto Legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, correrá, en todo caso, a cargo de las autoridades a las que pertenezcan, sin perjuicio de las disposiciones existentes en la materia, incluidas las fuerzas armadas, las fuerzas de policía y el servicio nacional de bomberos.

4. Los costes derivados del apartado 1, por un importe de 290,000 EUR para 2020 y de 386,000 EUR anuales a partir de 2021, se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 74-ter (medidas adicionales para la funcionalidad de las fuerzas armadas).— 1. Con el fin de que las fuerzas armadas puedan llevar a cabo las principales tareas relacionadas con la contención de la distribución de COVID-19, el agente de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con las 253 unidades mencionadas en el artículo 74, apartado 01, del presente Decreto, por un período de 90 días a partir del 17 de marzo de 2020.

2. El contingente de 7.050 miembros del personal a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, podrá utilizarse, además de las actividades previstas en la misma norma, para las actividades relacionadas con la contención de la distribución por COVID-19.

3. Con el fin de cumplir los requisitos de la cuota completa mencionada en el apartado 1, se autoriza el gasto adicional total de 10 163 058 EUR para 2 020, de los cuales 8 032 564 EUR se abonarán por el pago de las prestaciones por horas extraordinarias y 2 130 494 EUR en el caso de otros gastos relacionados con la contratación de personal.

4. Los costes adicionales contemplados en los apartados 1 y 3, que ascienden a 10 163 058 EUR para 2020, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

5. Los procedimientos contables para el cierre de operaciones que afectan a las cuentas especiales del Ministerio de Defensa quedan aplazados hasta el 15 de mayo de 2020.»

En el artículo 75:

en el apartado 1, la frase: «n.º 8» se sustituye por el texto siguiente: «n.º 81», después de las palabras: «servicios en red» se añadirá la siguiente «, incluidos los servicios de telemedicina», las palabras: «artículo 3 decreto legislativo» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 3 del código mencionado en el Decreto Legislativo», los términos: «salvo penales» se sustituye por el texto siguiente: «Modalidades de contratación, adquisición y adquisición de bienes, suministros, y obras», tras las siguientes palabras: En el Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, se establece lo siguiente: «y del Decreto Ley n.º 105, de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 18 de noviembre de 2019, y en el Decreto Ley n.º 21, de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 56, de 11 de mayo de 2012» y tras las palabras: «(software como servicio)» se insertan las palabras siguientes: «y, únicamente cuando se cumplan los requisitos de seguridad pública con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, con sistemas para la conservación, el tratamiento y la gestión de datos necesariamente localizados en el territorio nacional», las palabras: «El artículo 1, apartado 1, de la Ley» se sustituye por el texto siguiente: «por ley» y las palabras: Se suprime «en derecho»;

en la primera frase del apartado 3, la frase: «de ANAC» se sustituye por el texto siguiente: «Autoridad nacional de lucha contra la corrupción (ANAC)» y, en la segunda frase, las palabras: «del mismo» se sustituyen por lo siguiente: «del mismo»;

tras el apartado 3, se añadirá el texto siguiente:

«3-bis. Los contratos para la adquisición de servicios de informática y de conectividad tendrán una duración máxima no superior a 36 meses, establecerán el derecho a retirarse unilateralmente de la administración una vez transcurrido un plazo no superior a 12 meses desde el inicio de la aplicación y garantizarán, en cualquier caso, el respeto de los principios de interoperabilidad y portabilidad de los datos personales que, no obstante, se obtengan o procesen mediante las soluciones adquiridas de conformidad con el apartado 1, sin ninguna otra carga para el promotor. El derecho a revocar unilateralmente, con arreglo a lo dispuesto en la frase anterior, se atribuirá sin cargo alguno a la administración ».

en el apartado 4, la frase: El «Decreto Legislativo» se sustituye por el texto siguiente: «el código mencionado en el Decreto Legislativo».

En el artículo 78:

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. En relación con el agravamiento de la situación de crisis provocada por la emergencia del COVID-19, artículo 10-ter del Decreto Ley n.º 27, de 29 de marzo de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 21 de mayo de 2019, después del apartado 4, se añade el texto siguiente:

«4-bis. Para el año 2020, el anticipo mencionado en el presente artículo se concederá en un 70 % del valor de la cartera correspondiente al título 2019 de los agricultores que tengan zonas agrícolas a 15 de junio de 2020 y que hayan presentado o se hayan comprometido a presentar, en los plazos establecidos por la legislación europea y nacional pertinente, una solicitud única para la campaña de comercialización de 2020 para el régimen de base contemplado en el título III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La presentación de una solicitud de transferencia anticipada no permitirá que las licencias se transfieran desde el año de solicitud de 2020 hasta la previsión del anticipo».

1-bis. La ayuda vinculada a la previsión contemplada en el apartado 1 se concederá, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones y dentro de los límites establecidos en la sección 3.1., Ayuda en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, apartado 23 de la Comunicación de la Comisión Europea «Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en favor de la economía en curso en materia de emergencia por COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* de la Unión Europea, C911, de 20 de marzo de 2020. Los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 7, de la Ley n.º 234, de 24 de diciembre de 2012, se efectuarán en el momento de la cuantificación de la ayuda.

1-ter. El Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se adoptará en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, tras informar a la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, adoptará normas detalladas para la aplicación de los apartados 1 y 1 bis.

1-quer. En relación con la situación de crisis provocada por la emergencia respecto del COVID-19, a fin de garantizar la liquidez para las explotaciones agrícolas, para el año 2020, cuando la provisión de ayuda, beneficios y contribuciones financieras a los recursos públicos esté prevista por adelantado y en pago del saldo, las autoridades competentes podrán aplazar la ejecución de las tareas a que se refiere

el apartado 1 quinquies en el momento del pago del saldo. En este caso, se rescindir  el pago por adelantado.

1 quinquies. Los controles que deber n efectuar los  rganos de contrataci n que aporten los recursos p blicos contemplados en el apartado 1 quater en el momento del pago del saldo se establecer n en las siguientes disposiciones:

- a) El art culo 52, apartado 7, de la ley n.º 234 de 24 de diciembre de 2012;
- b) Art culo 4 del Decreto Ley n.º 34 de 20 de marzo de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 78 de 16 de mayo de 2014;
- c) Art culo 48-bis del Decreto del Presidente de la Rep blica n.º 602, de 29 de septiembre de 1973;
- d) art culo 87 del C digo mencionado en el Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011.

1-sevies Las condiciones restrictivas, ordenadas como consecuencia de la aparici n y la propagaci n del virus COVID-19, completan los casos de urgencia a que se refiere el art culo 92, apartado 3, del C digo establecido en el Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, a efectos del pago de las ayudas de la pol tica agr cola com n y agr cola nacional, durante el per odo de emergencia y, en cualquier caso, a m s tardar el 31 de diciembre de 2020.».

en la primera frase del apartado 2, la frase: «y por la paralizaci n temporal de las actividades pesqueras» se sustituye por el texto siguiente: «y para la suspensi n de la actividad econ mica de las empresas del sector de la pesca y de la acuicultura» y la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Con uno o varios decretos del Ministro de Pol tica Agr cola, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias aut nomas de Trento y Bolzano, se definir n los criterios y procedimientos de ejecuci n del Fondo, como excepci n a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisi n, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicaci n de los art culos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni n Europea a las ayudas de m nimos en agricultura, en relaci n con el reconocimiento oficial de la emergencia COVID-19 como desastre natural, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisi n, de 25 de junio de 2014, y el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisi n, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicaci n de los art culos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni n Europea a las ayudas de m nimos en el sector de la pesca y la acuicultura».

a continuaci n del apartado 2, se a ade el texto siguiente:

«2-bis. Constituye una pr ctica comercial desleal, prohibida en las relaciones entre compradores y proveedores en el sentido de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, la subordinaci n de la adquisici n de productos agroalimentarios, pesqueros y de acuicultura a certificados no obligatorios relativos al COVID-19 ni especificados en acuerdos de suministro de productos de forma peri dica antes de los acuerdos.

2-ter. El apartado 2-bis constituir  la disposici n de aplicaci n necesaria en el sentido del art culo 17 de la Ley n.º 218, de 31 de mayo de 1995, sobre los contratos de compraventa relativos a productos agroalimentarios en el territorio nacional.

2-quater. Salvo cuando la materia constituya una infracci n penal, el contratista, a excepci n del consumidor final, que infrinja las obligaciones a que se refiere el apartado 2 bis, estar  sujeto a una sanci n administrativa de entre 15,000 EUR y 60,000 EUR. La medida de la sanci n se determinar  en funci n de la prestaci n recibida por la persona que no haya respetado las prohibiciones establecidas en el apartado 2 bis. La Inspecci n Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario en el Ministerio de Pol tica Agr cola, Alimentaria y Forestal es responsable de supervisar e imponer sanciones de conformidad con la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981. Cuando se establezcan las mismas infrac-

ciones, la Inspección actuará de oficio o mediante descripción de una de las partes interesadas. Los ingresos generados por la imposición de las sanciones contempladas en el presente párrafo se ingresan en el presupuesto del Estado para ser reasignados, mediante Decreto del Contable General del Estado, al estado de previsiones del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales para la financiación de las iniciativas de respuesta de emergencia y al refuerzo de los controles.

2 quinquies. El artículo 11, apartado 2, del Decreto Ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido con modificaciones en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, queda modificado como sigue:

a) al final de la primera frase se añaden las palabras siguientes: «y a las empresas agrícolas»;

b) al final de la segunda frase se añaden las palabras siguientes: «y de las empresas agrícolas».

2-sexies. En el caso de los trabajadores temporales y de temporada, y que se limitan a un trabajo general y sencillo, que no aplica requisitos profesionales específicos, para los que, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, se lleva a cabo la vigilancia de la salud, se considera que las tareas contempladas en el artículo 41, apartado 2, de dicho Decreto Legislativo se cumplen, bien a elección del empresario, bien a iniciativa de los órganos bilaterales pertinentes, sin coste para los trabajadores, mediante un reconocimiento médico preventivo, que deberá efectuar el médico competente o el Departamento de Prevención de la oficina de salud local.

2-septies. El examen médico a que se refiere el apartado 2, letra e), tendrá una validez de un año y permitirá al trabajador competente trabajar también en otras empresas agrícolas para su tratamiento que presenten los mismos riesgos, sin necesidad de ninguna investigación médica adicional.

2-octies. La realización y el resultado del examen médico a que se refiere el apartado 2 sexies serán objeto de certificación. El empresario estará obligado a realizar copias de la certificación a que se refiere el presente apartado.

2-nonies. Los organismos bilaterales y los órganos conjuntos del sector agrícola y de la cooperación a escala nacional o territorial también podrán actuar, incluso utilizando el instrumento del Convenio, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de la salud previstas en el artículo 41 del Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, para las empresas agrícolas y los trabajadores que forman parte del sistema de bilateralidad, mediante acuerdos celebrados con las autoridades sanitarias locales para el reconocimiento médico previo o el acuerdo con los médicos competentes en caso de exposición a riesgos específicos. Cuando exista una convención, el médico competente responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores a que se refiere el apartado 2, letra e), no estará obligado a visitar los entornos de trabajo relacionados con la actividad agrícola de referencia. En tal caso, la evaluación del médico competente respecto a su idoneidad será efectiva en relación con todos los empresarios contratados.

2-decies. Los requisitos establecidos en los apartados 2- sexies a 2- novies se llevarán a cabo utilizando recursos humanos, financieros e instrumentales de la legislación vigente, sin nuevos ni mayores gastos para el erario público.

2-undecies. En el artículo 83, apartado 3 bis, del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, tras las palabras: «Fondos Europeos»: «o Estado».

2 duodecies. Los productos agrícolas y alimenticios con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, incluidos los productos vitícolas y las bebidas espirituosas, podrán estar sujetos a un derecho rotatorio, mediante la identificación, incluso mediante documentos, de los bienes protegidos y de los bienes protegidos, así como mediante el registro en los registros correspondientes.

2-terdecies. Las disposiciones relativas a los registros mencionados en el apartado 2 duodecies y mantenidas, a la información desglosada por tipo de producto y a su inscripción en los libros contables, así como a las modalidades de registro de la constitución y a la terminación del compromiso de renovación, se establecen mediante Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se expedirá en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de transformación del presente Decreto. Para los productos cubiertos por la obligación de entrada en los registros informáticos establecidos en el sistema agrícola nacional, la inscripción quedará registrada en el registro.

2-quaterdecies. El artículo 2786 y siguientes del Código Civil, como compatibles, se aplicarán a la prenda renovable mencionada en el apartado 2 duodecies.

2-quinquiesdecies. Los pagos y las tareas a que se refiere el artículo 61, apartado 1, del presente Decreto se suspenderán para las empresas de jardinería desde la fecha de entrada en vigor de la ley de transformación de este Decreto hasta el 15 de julio de 2020. Por lo que respecta a estas empresas, se suspende la inversión del sujeto pasivo en relación con el impuesto sobre el valor añadido comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. Los pagos suspendidos a que se hace referencia en los ejercicios anteriores deberán efectuarse, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de julio de 2020 o en forma de plazos de pago, hasta un máximo de cinco tramos mensuales de importe equivalente a partir de julio de 2020. No se reembolsa lo que ya se ha pagado»;

en el apartado 3, después de las palabras «año 2020», se añade el texto siguiente: «, también en favor de las subastas telemáticas, de la logística de la venta directa del producto de la pesca a la distribución y los puntos de venta al por menor a gran escala de las comunidades urbanas como consecuencia del cierre de las subastas por el estado de emergencia por COVID-19, y con el fin de cubrir los costes de logística y almacenamiento de los productos congelados que se comercialicen temporalmente en el mercado»;

a continuación del apartado 3, se añade el texto siguiente:

«3-bis. A efectos del reconocimiento de la competencia específica requerida y de los riesgos inherentes a la realización de los controles, incluidos los de la policía judicial, en el sector agroalimentario, por el personal de la Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario, se autoriza un gasto de 2 millones de euros para 2020 como aumento de la indemnización prevista en el artículo 3, apartado 4, del Decreto Ley n.º 1, de 11 de enero de 2001, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 49, de 9 de marzo de 2001. Con el fin de cubrir los costes derivados de la aplicación del presente apartado, que ascienden a 2 millones de euros para 2020, esta dotación del fondo especial de cuenta corriente se reducirá mediante la correspondiente reducción en la dotación del fondo especial corriente inscrito, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa de reserva y fondos especiales de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas del estado de previsiones para el ejercicio 2020, utilizando en parte la dotación del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal.

3-ter. Por lo que se refiere al estado de emergencia de COVID-19 y a fin de garantizar el mayor funcionamiento de los sectores agrícola y agroindustrial, las regiones y provincias autónomas facilitan el uso de leche, productos lácteos, productos derivados de la leche, subproductos resultantes del tratamiento y la transformación de la leche en plantas de digestión anaeróbica en su territorio, estableciendo excepciones, en relación con el período de crisis, a los procedimientos de autorización normales establecidos en el Decreto Legislativo n.º 387, de 29 de diciembre de 2003, para el uso y la modificación de la biomasa utilizable. En aplicación del presente apartado, las regiones y provincias autónomas definirán las disposiciones temporales específicas y sus normas de desarrollo que deberán seguir los operadores de

instalaciones de biogás. En caso de que el explotador de la planta de digestión anaeróbica no posea las autorizaciones específicas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, deberá presentar una solicitud extraordinaria a la autoridad sanitaria competente, que efectuará los controles documentales necesarios, para aprobar o rechazar en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de la autorización de la autoridad sanitaria competente, por lo que respecta a la duración de la emergencia sanitaria debida por COVID-19, el uso de aguas residuales en forma de lactosuero, suero añadido y agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo añadidas y de agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo puras o en mezclas con estiércol en todos los tipos de tierra y no obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Política Agraria, Alimentaria y Forestal de 25 de febrero de 2016, publicado en el Suplemento ordinario del *Boletín Oficial* n.º 90, de 18 de abril de 2020, también estará autorizado para las personas a que se refiere el artículo 2135 del Código Civil.

3-quater. En el contexto de las medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19, a fin de garantizar la continuidad del control y la certificación de los productos agrícolas ecológicos y con indicación geográfica protegida de conformidad con los Reglamentos (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (CE) n.º 110/2008 y (UE) n.º 110/2008. 251/2014 por los organismos autorizados, se expiden certificados de idoneidad, también sobre la base de una evaluación del riesgo por parte de los organismos mencionados respecto de la existencia o permanencia de las condiciones de certificabilidad, incluso sin realizar visitas a la explotación en la que se han reunido información y pruebas suficientes y sobre la base de declaraciones sustitutivas de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley consolidada a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 445 de 28 de diciembre de 2000, realizadas por los propietarios de las empresas en cuestión, sin perjuicio de la obligación de realizar auditorías posteriores de la empresa por parte de los organismos tras el cese de las medidas urgentes mencionadas.

3-quinquies. El artículo 83, apartado 3, letra e), del Código mencionado en el Decreto Legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, tras las palabras: «las medidas» se insertan como sigue: «incluido el desembolso».

3-sexies. La validez de los permisos de residencia para el trabajo estacional expedidos de conformidad con el texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto Legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998, que expira el 23 de febrero y finaliza el 31 de mayo de 2020, se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2020.

3-septies. Con el fin de contener el virus COVID-19, están dispuestos, de acuerdo con las regiones, municipios afectados y por las autoridades sanitarias, con los instrumentos adecuados para el seguimiento y la intervención sanitaria en materia de vivienda, así como sobre las condiciones de los trabajadores y de los trabajadores agrícolas.

3-octies. La convocatoria de acceso a los incentivos mencionados en el artículo 1, apartado 954, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, ampliada a 2020 por el artículo 40-ter del Decreto Ley n.º 162, de 30 de diciembre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 8, de 28 de febrero de 2020, se publicará a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

3-nonies. A fin de hacer frente a los daños directos e indirectos resultantes de la situación de emergencia por COVID-19 y garantizar la continuidad de la actividad de los operadores pesqueros, mediante decreto del Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, que deberá emitirse a más tardar 30 días después de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, se establecerán los procedimientos y procedimientos de reprogramación de los recursos previstos en el programa operativo nacional del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, a fin de facilitar el máximo uso posible de las medidas

pertinentes por parte de la autoridad de gestión, los organismos intermedios y los grupos de acción local del sector pesquero (FLAG).

en el apartado 4, la frase: «en este artículo» se sustituye por el texto siguiente: «apartados 2 y 3»;

después del apartado 4 se insertan los apartados siguientes:

«4-bis. A fin de garantizar la recuperación económica y productiva de las empresas agrícolas situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, que han sufrido daños directos o indirectos, se conceden préstamos con cupón cero, con una duración máxima de 15 años, para la cancelación de las deudas bancarias en que hayan incurrido, que quedan pendientes a 31 de enero de 2020.

4-ter. A los efectos del apartado 4-bis, se creará un fondo rotatorio con un presupuesto de 10 millones EUR para 2020 dentro del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Se autoriza al Ministerio a proporcionar cuentas especiales para la gestión del fondo rotatorio.

4-quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, el Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, definirá los criterios y procedimientos de concesión de los préstamos mencionados en el apartado 4-bis.

4-quinquies. Los costes derivados del apartado 4-ter se efectuarán de conformidad con el artículo 126, apartado 6-bis.

4-sexies. Con el fin de garantizar la continuidad de las empresas agrícolas mencionadas en el artículo 2135 del Código Civil, en forma individual o asociada, con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 56, apartado 12, los préstamos y otras financiaciones destinados a satisfacer las necesidades de gestión o de mejora de las estructuras de producción, pendientes a 1 de marzo de 2020, también refinanciación mediante la emisión de proyectos agrícolas, deberán renegociarse. La renegociación, habida cuenta de las necesidades económicas y financieras de las empresas agrícolas, garantiza mejoras en términos de depreciación y tipo de interés. La renegociación estará exenta de todos los derechos y demás gravámenes, incluidos los gastos administrativos, contra la empresa, incluidos los costes de la investigación.

4-septies. Ante la emergencia epidemiológica de COVID-19 y hasta que cese el estado de emergencia sanitaria, las personas que tengan intención de presentar declaraciones, quejas y escrituras a la Agencia Tributaria a través de los intermediarios autorizados para la transmisión telemática podrán enviar a los citados intermediarios una copia del poder o mandato firmado para la cesión y la documentación necesaria, junto con una copia del documento de identidad. Alternativamente, se permite presentar electrónicamente poderes, mandatos, declaraciones, modelos y solicitudes no suscritos, previa autorización de la parte interesada. Se entiende que la regularización de los poderes o mandatos y la documentación debe tener lugar una vez que haya cesado la situación de emergencia actual. También se permiten esos procedimientos para la presentación, por vía electrónica, de declaraciones, modelos y solicitudes de acceso o utilización de servicios al INPS, a las administraciones públicas locales, a las universidades e instituciones públicas de enseñanza universitaria y a otros organismos que tengan un acuerdo con intermediarios autorizados.

4-octies. La suspensión contemplada en el artículo 103 del presente Decreto se aplicará igualmente a los certificados contemplados en los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo n.º 150, de 14 de agosto de 2012, relativos a los cursos de formación y a

los exámenes finales necesarios para su renovación, que no se hayan realizado en la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto.

4- nonies. Con el fin de combatir los efectos de la emergencia por COVID-19 y de mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales, las inversiones de las empresas en el sector de las aves de corral podrán beneficiarse de las facilidades previstas en el Fondo Renovable de apoyo a las empresas e inversiones en investigación, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 354, de la Ley n.º 311, de 30 de diciembre de 2004, hasta un límite de 100 millones de euros para 2020. Las concesiones se conceden sobre la base del Decreto del Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal de 8 de enero de 2016, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59 de 11 de marzo de 2016.»

En el artículo 79:

en el apartado 2, la frase: «Fecha de expedición del presente Decreto-Ley, ejecutar cargos» se sustituye por el texto siguiente: «La fecha de entrada en vigor del presente Decreto estará sujeta a obligaciones»;

en la primera frase del apartado 4, después de las palabras: Se insertan «Decretos del Ministro de Economía y Hacienda», redactados como sigue: «de acuerdo con el Ministro de Trabajo y Política Social, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Infraestructuras y Transportes,» y la palabra: «pertinente» se suprime;

en el apartado 7, después de las palabras «de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico, se insertará el texto siguiente: «y con el Ministro de Trabajo y Política Social».

En el artículo 81:

en el apartado 1, la frase: «Acto» se sustituye por el texto siguiente: «Texto jurídico»

En el artículo 82:

en el apartado 1, se insertan las palabras «A partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto», por las siguientes premisas: «Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Decreto Ley n.º 21 de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 56 de 11 de mayo de 2012, y de las correspondientes prerrogativas conferidas por ésta al Gobierno, así como de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4-bis del Decreto Ley n.º 105 de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 133 de 18 de noviembre de 2019.»;

en el apartado 2, la frase: «El capítulo II del Decreto Legislativo n.º 259/2003, en su versión modificada, se sustituye por el texto siguiente: «Capítulo II del Título II del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 259, de 1 de agosto de 2003», y al final se añade el siguiente signo de puntuación: «.»;

en el apartado 3, se añade el siguiente signo de puntuación: «.»;

en el apartado 4, la frase: «del PdC» se sustituye por el texto siguiente: «de la Presidencia del Consejo de Ministros».

En el artículo 83:

en el apartado 3, letra a), las palabras: «, menores separados de su familia y situaciones de grave perjuicio» se sustituirá por la siguiente: «y menores separados de su familia cuando la demora pueda dar lugar a graves perjuicios y, en general, a procedimientos en los que la protección de los derechos humanos fundamentales sea urgente e inaplazable», tras las palabras: «matrimonio o afinidad» se insertará el siguiente texto: «, sólo en los casos en que se perjudique la protección de las necesidades esenciales», las palabras: «de inhabilitación, inhabilitación» se sustituirán por las siguientes: «de inhabilitación e inhabilitación» y después de las palabras: «perjuicio grave a los partidos» se insertará el siguiente texto: «; los procedimientos electorales a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 del Decreto Legislativo N.º 150, de 1.º de septiembre de 2011,»;

en el apartado b) del párrafo 3, después de las palabras: «del arresto», «o de la orden de expulsión inmediata del domicilio familiar» y después de las palabras: «en el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal», se insertará lo siguiente: «procedimiento de entrega de un acusado o condenado en el extranjero de conformidad con la Ley n.º 69 de 22 de abril de 2005, procedimiento de extradición al extranjero de conformidad con el capítulo I del título II del libro XI del Código de Procedimiento Penal, »; en el apartado 3, letra b), (3), el texto: «Prevención.» se sustituye por el texto siguiente: «de prevención»;

tras el apartado 3, se añadirá el texto siguiente:

«3-bis. Las solicitudes de que los detenidos, acusados o propuestas de personas a que se refiere el apartado 3, letra b), sean solicitados respecto del procedimiento pendiente ante la Tribunal de casación, solo podrán ser solicitados por el abogado que los represente ante el Tribunal de Justicia. En los asuntos pendientes ante el Tribunal de Casación y recibidos en la Secretaría del Tribunal de Justicia durante el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, la expiración del plazo de prescripción quedará en suspenso hasta la fecha de la audiencia fijada para la audiencia y, en cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2020.».

en el apartado 7, letra f), las palabras: «y por las partes» se sustituye por el texto siguiente: «, por las partes y por los agentes auxiliares del tribunal, aun cuando tengan por objeto obtener información de las autoridades públicas»;

en el apartado 7, se añade la frase siguiente:

«h bis) la realización de las actividades de auxiliar de los tribunales con conexiones remotas que puedan proteger el principio de contradicción y la participación efectiva de las partes»;

tras el apartado 7, se añadirá el texto siguiente:

«7-bis. Salvo que el juez ordene lo contrario, para el período comprendido entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2020, las reuniones entre padres e hijos en un espacio neutral, o en presencia de operadores del servicio de bienestar social, ordenadas por orden judicial, se sustituirán por conexiones remotas que permitan la comunicación de audio y vídeo entre el padre, los hijos y el operador especializado, según las modalidades identificadas por el responsable del servicio de bienestar social y comunicadas al juez de instrucción. En caso de que no sea posible asegurar la conexión remota, las reuniones se suspenden.

en el apartado 8, la frase: «a que se refieren los apartados 5 y 6» se sustituye por el texto siguiente: «mencionados en el apartado 7»;

en el apartado 9, la frase: «308 309» se sustituyen por el texto siguiente: «308, 309»;

en el apartado 11, después de las palabras «No 179, convertido», se insertan las palabras siguientes: «, con enmiendas.»;

tras el apartado 11, se añadirá el texto siguiente:

«11-bis. En los procedimientos civiles ante el Tribunal de Casación, hasta el 30 de junio de 2020, la presentación de documentos por los abogados podrá realizarse electrónicamente, de conformidad con las leyes y reglamentos relativos a la firma, transmisión y recepción de documentos informáticos. La activación del servicio está precedida por una orden del Director General de Información y Sistemas Automatizados del Ministerio de Justicia, que comprueba la instalación y la idoneidad del equipo informático, así como la funcionalidad de los servicios de comunicación de los documentos informáticos. Las obligaciones de pago de la contribución unificada a la que se refiere el artículo 14 del Acta Única a la que se refiere el Decreto Presidencial n.º 115, de 30 de mayo de 2002, así como el anticipo de la suma global a la que se refiere el artículo 30 del mismo decreto, relacionado con la presentación telemática de las escrituras de constitución ante el Tribunal de Casación, se cumplirán mediante

sistemas de pago telemático también a través de la plataforma tecnológica a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 5 del código a la que se refiere el Decreto Legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.».

en el apartado 12, la frase: «Decreto Legislativo» se sustituye por el texto siguiente: «las normas de desarrollo, coordinación y transición del Código de Procedimiento Penal contempladas en el Decreto Legislativo»;

a continuación del apartado 12, se añade el texto siguiente:

«12-bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 12, del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020 se podrán celebrar audiencias penales que no requieran la participación de personas que no sean el Ministerio Público, los particulares y sus respectivos defensores, los auxiliares de justicia, los funcionarios o agentes de la policía judicial, los intérpretes, consultores o expertos, mediante conexiones remotas identificadas y reguladas por orden del Director General de Información y Sistemas Automatizados del Ministerio de Justicia. La audiencia se llevará a cabo de manera que se garantice el procedimiento contradictorio y la participación efectiva de las partes. Antes de la audiencia, el juez informará al abogado defensor de las partes, al fiscal y a las demás partes cuya participación está prevista en el día, la hora y el método de la conexión. Los acusados certifican la identidad de las personas asistidas que, si están libres o sujetas a medidas cautelares distintas de la custodia en prisión, participan en la audiencia sólo desde el mismo lugar desde el que el abogado está conectado. En caso de custodia de la persona arrestada o detenida en uno de los lugares indicados en el párrafo 1 del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, la persona arrestada o detenida y el defensor también pueden participar en la audiencia a distancia desde la oficina de la policía judicial más cercana equipada para la videoconferencia, cuando esté disponible. En este caso, la identidad de la persona detenida o capacitada será establecida por el oficial de policía judicial presente. El auxiliar del juez asiste a la audiencia de la oficina judicial y reconoce en el acta de la audiencia los métodos de conexión a distancia utilizados, los métodos utilizados para determinar la identidad de las personas que participan y todas las operaciones ulteriores, así como la imposibilidad de las personas que no están físicamente presentes de firmar el acta, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, o de firmarla, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 483 del Código de Procedimiento Penal.

12 ter. A partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de conversión del presente decreto y hasta el 30 de junio de 2020, para la decisión sobre los recursos presentados a efectos de su tramitación en virtud de los artículos 127 y 614 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal de Casación procederá a la Sala del Consejo sin la intervención del Fiscal General y de los acusados de las demás partes, a menos que el recurrente solicite una audiencia oral. A más tardar el decimoquinto día antes de la audiencia, el Fiscal General formulará sus solicitudes mediante un documento enviado a la Secretaría del Tribunal por correo electrónico certificado. La Secretaría enviará inmediatamente, por el mismo medio, el documento que contiene las solicitudes a los abogados defensores de las demás partes que, a más tardar el quinto día antes de la audiencia, podrán presentar sus alegatos mediante un documento escrito enviado a la Secretaría del Tribunal por correo electrónico certificado. La resolución también se aprobará en la forma establecida en el párrafo 12-quinques; no se aplicará el párrafo 3 del artículo 615 del Código de Procedimiento Penal y la disposición se comunicará a las partes. La solicitud de debate oral se formula por escrito por el abogado del demandante autorizado en virtud del artículo 613 del Código de Procedimiento Penal en el plazo perentorio de veinticinco días libres antes de la audiencia y se presenta, por correo electrónico certificado, a la Secretaría. Las audiencias fijadas antes del vigésimo quinto día siguiente a la fecha de entrada en vigor de la ley de conversión del presente decreto se aplazarán para permitir que se

respete el plazo de la solicitud de intervención oral. Si la solicitud es formulada por el abogado del apelante, los plazos de prescripción y de prisión preventiva se suspenderán por el tiempo que se aplaque el procedimiento.

12-quater. Del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, durante las investigaciones preliminares, el Ministerio Público y el juez podrán hacer uso de conexiones remotas, identificadas y reguladas por orden del Director General de Información y Sistemas Automatizados del Ministerio de Justicia, para llevar a cabo actos que requieran la participación de la persona investigada, la parte perjudicada, el abogado defensor, consultores, expertos u otras personas, en los casos en que no se pueda asegurar la presencia física de estas personas sin poner en peligro la necesidad de contener la propagación del virus COVID-19. La participación de las personas en detención, internamiento o prisión preventiva se asegurará en la forma establecida en el párrafo 12. Se invita a las personas llamadas a participar en el acto a que se presenten sin demora en la oficina de policía judicial más cercana, que dispone de instrumentos adecuados para garantizar la conexión a distancia. En esa oficina, las personas participarán en la ejecución del acto en presencia de un funcionario o agente de la policía judicial, que procederá a su identificación. El acto se llevará a cabo de manera que se salvaguarde, en caso necesario, su secreto y se asegure que la persona investigada pueda consultar confidencialmente con su abogado. El abogado participará a distancia por conexión desde el bufete de abogados, a menos que decida estar presente en el lugar donde se encuentre su cliente. El funcionario público que redacta el acta reconoce los métodos de conexión a distancia utilizados, los métodos empleados para determinar la identidad de las personas involucradas y todas las operaciones posteriores, así como la imposibilidad de que las personas que no están físicamente presentes firmen el acta, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal.

12-quinquies. Del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, en los procedimientos civiles y penales no suspendidos, las deliberaciones colectivas en la cámara del consejo podrán realizarse mediante conexiones remotas identificadas y reguladas por orden del Director General de Sistemas de Información y sistemas automatizados del Ministerio de Justicia. El lugar desde el que los magistrados están conectados se considera una Cámara del Consejo a todos los efectos legales. En los procedimientos penales, tras la deliberación, el presidente de la junta o el miembro de la junta en quien éste delegue firmará la disposición de la sentencia o la orden y la medida se archivará en la oficina de registro para su inclusión en el expediente lo antes posible y, en todo caso, inmediatamente después de que finalice la emergencia sanitaria.».

en el apartado 17, la frase: «Emisión de un día» se sustituye por el texto siguiente: «y puesta en libertad día»;

el apartado 20 se sustituye por el texto siguiente:

«20. Del 9 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020, también se suspenden los plazos para realizar cualquier actividad en los procedimientos de mediación de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 28 del 4 de marzo de 2010, en los procedimientos de negociación asistida de conformidad con el Decreto Ley n.º 132 del 12 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 162 del 10 de noviembre de 2014, y en todos los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias regidos por las disposiciones vigentes, cuando dichos procedimientos se hayan iniciado o estén pendientes del 9 de marzo al 15 de abril de 2020. En consecuencia, se suspende la duración máxima de estas actuaciones.

20-bis. En el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, las reuniones de mediación podrán celebrarse en cualquier caso por vía electrónica con el consentimiento previo de todas las partes que intervengan en las actuaciones. Incluso después de ese período, las reuniones podrán celebrarse, con el consentimiento previo de todas las partes interesadas en el procedimiento, por vía electró-

nica, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, mediante sistemas de videoconferencia. En el caso de un procedimiento telemático, el abogado, que firma con una firma digital, puede firmar la firma de su cliente conectada a distancia y estampada al pie del acta y del acuerdo de conciliación. El acta relativa al procedimiento de mediación realizado electrónicamente es firmada por el mediador y los abogados de las partes con firma digital a efectos de la ejecución del acuerdo previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo n.º 28 de 4 de marzo de 2010.

20-ter. Hasta el final de las medidas de distanciamiento previstas en la legislación de emergencia sobre la prevención del contagio de COVID-19, en los procedimientos civiles la firma del poder para el litigio también puede ser estampada por la parte en un documento análogo enviado al abogado defensor, incluida una copia de un documento de identidad válido, también por medio de instrumentos de comunicación electrónica. En este caso, el abogado sólo certificará el autógrafo poniendo su firma digital en la copia informática del poder. Se considera que el poder está estampado en la parte inferior, de conformidad con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, si se combina con el acto al que se refiere mediante las herramientas informáticas identificadas por decreto del Ministerio de Justicia».

en el apartado 21, después de la palabra: «Relacionada», se insertan las palabras siguientes: «a jurisdicciones especiales no cubiertas por este Decreto-Ley, a arbitrajes rituales,»;

se suprime el apartado 22.

En el artículo 84:

en el párrafo 1, en la primera frase, las palabras: «a partir del 8 de marzo» se sustituirán por las siguientes: «a partir del 8 de marzo» y, en la segunda frase, después de las palabras: «código del proceso administrativo» se añadirá lo siguiente: «contemplado en el Decreto Legislativo n.º104 de 2 de julio de 2010»;

en el párrafo 3, las palabras: «a partir del 8 de marzo» se sustituirán por las siguientes: «a partir del 8 de marzo», las palabras: «y los requisitos» se sustituirán por las siguientes: «y los requisitos» y después de las palabras: «23 de febrero de 2020, n.º 6, » se insertará lo siguiente: «convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020 y el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020,»;

se suprime el apartado 11.

En el artículo 85:

en el apartado 2, se sustituye por el texto siguiente: «previa consulta», se sustituye por el texto siguiente: «oído hablar», y los términos: «En el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «Mediante decretos del Presidente del Consejo de Ministros, dictados en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020»;

en el apartado 3, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) la provisión para la celebración de audiencias y cámaras de despachos que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las autoridades administrativas, o de jueces y salas de despacho que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las autoridades administrativas, mediante conexiones remotas, en un procedimiento adecuado para la protección del derecho a ser oído y la participación efectiva en la audiencia o en la Cámara del Consejo, incluso mediante medios informáticos puestos a disposición por terceros o por cualquier medio de comunicación que, mediante una certificación que conste en acta, permita la participación efectiva de las personas de que se trate.

El lugar desde el que se unirán los magistrados y el personal especializado será considerado como sala de sala o de montaje o para la sesión de la Cámara de Diputados a todos los efectos de la ley. Los laudos, órdenes, deliberaciones y otros actos jurídicos, así como el procedimiento de control, podrán adoptarse por medio de documentos informáticos y podrán firmarse digitalmente, entre otras cosas, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor.».

en el apartado 5, las frases primera, segunda y tercera se sustituyen por el texto siguiente: «Después del 15 de abril de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, no obstante lo dispuesto en el Código de la contabilidad de la Justicia, mencionado en el Decreto Legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, todas las pretensiones de pensión de la audiencia celebradas ante el juez en la vista, tanto en la vista, se pronunciarán sin debate oral sobre la base de los documentos presentados, a menos que una de las partes en la vista haya solicitado expresamente que la notificación, por parte de una de las partes, a todas las partes constituidas y se deposite al menos diez días antes de la fecha de la vista. Las partes podrán presentar notas y documentos breves durante cinco días libres antes de la fecha pertinente para el tratamiento. El órgano jurisdiccional dictará sentencia sin demora, notificando a las partes, mediante un correo electrónico certificado y con suficiente antelación, el fallo de la sentencia, y se añadirán los siguientes plazos adicionales al final de la sentencia: «El juez tomará una decisión en un despacho recurriendo, en su caso, a las conexiones a distancia. El lugar del que estén vinculados los magistrados y el personal especializado se considerará una cámara del consejo con todos los fines legales. Las sentencias, órdenes, decretos y otros actos de los procedimientos podrán emitirse por medio de documentos electrónicos y podrán firmarse digitalmente, entre otras cosas, no obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor.».

en el apartado 6, se añade la frase siguiente después de la segunda frase: «Por lo que se refiere a las mismas necesidades a efectos de la realización de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas, la parte de la Cámara de Cárteras que se reúna en el transcurso de la inspección, hasta el 30 de junio de 2020, estará compuesta por el presidente de la sección responsable de coordinación y los diez jueces identificados, en relación con temas, con medidas específicas del Presidente del Tribunal de Cuentas, y al menos nueve jueces, que podrían organizarse a su debido tiempo también por medios electrónicos»;

se suprime el apartado 8.

después del apartado 8, se añade el texto siguiente:

«8-bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 20-bis párrafo 3 del Decreto Ley n.º 179 de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto hasta el 30 de junio de 2020, los Decretos del Presidente del Tribunal de Cuentas, que establecen las normas técnicas y de funcionamiento para la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de control y en los casos ante el Tribunal de Cuentas, surtirán efecto al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial*. Las audiencias, reuniones y salas del consejo pueden celebrarse por conexión remota, también en derogación de las disposiciones de la ley vigente, de conformidad con los procedimientos técnicos definidos de conformidad con el artículo 6 del Código según el Decreto Legislativo n.º 174 de 26 de agosto de 2016.»

En el artículo 86:

en el apartado 1, la frase: «explotación» se sustituye por el texto siguiente: «Que se conserve también»;

en el apartado 3, la frase: «Capital» se sustituye por el texto siguiente: «Cuenta de capital».

A continuación del artículo 86 se añade el siguiente artículo:

«artículo 86 (disposiciones relativas a la inmigración).— 1. Habida cuenta de la situación extraordinaria resultante del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades locales que tienen proyectos de acogida en el marco del sistema de protección a que se refiere el artículo 1-sexies del Decreto-Ley n.º 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39 de 28 de febrero de 1990, que expira el 31 de diciembre de 2019, cuyas actividades han sido autorizadas para continuar hasta el 30 de junio de 2020, y los proyectos que expiran en la misma fecha de 30 de junio de 2020, que han solicitado una prórroga de conformidad con el Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019, publicado en el Boletín Oficial n.º 284, de 4 de diciembre de 2019, están autorizados a continuar los proyectos existentes en las condiciones actuales de las actividades y servicios financiados, como excepción a las disposiciones del código establecidas en el Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, a condición de que se cumplan las disposiciones del Código de leyes y medidas de prevención contra la mafia, establecido en el Decreto Legislativo n.º 50, de 6 de septiembre de 2011. 159, de 6 de septiembre de 2011, así como las restricciones obligatorias derivadas de la pertenencia a la Unión Europea y siempre que no haya motivos de revocación, si los hubiera, establecidos en virtud del mencionado Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019 y dentro de los límites de los recursos del Fondo Nacional de Políticas y Servicios de Asilo, a que se refiere el artículo 1-septies del mismo Decreto-Ley n.º 416 de 1989.

2. Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, en relación con las necesidades extraordinarias conexas, las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1-sexies del Decreto Ley de 30 de diciembre de 1989, n.º 142, podrán permanecer en las instalaciones del sistema de protección a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo y las mencionadas en los artículos 9 y 11 del Decreto Legislativo n.º 142 de 18 de agosto de 2015. 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39, de 28 de febrero de 1990, en titulares de protección internacional o humanitaria, solicitantes de protección internacional, así como los menores extranjeros no acompañados, incluso mayores de edad, a los que han dejado de aplicarse las condiciones para su estancia en las mismas instalaciones, previstas en las disposiciones vigentes.

3. Las estructuras del sistema de protección a que se refiere el párrafo 1, si están disponibles, podrán ser utilizadas por las prefecturas, hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, previa consulta con el Departamento de Prevención territorialmente competente y la autoridad local responsable del proyecto de acogida, para la recepción de los solicitantes de protección internacional y los titulares de protección humanitaria, con sujeción a las medidas de cuarentena a que se refieren las letras d) y e) del párrafo 2 del artículo 1 del Decreto Ley N.º 19 de 25 de marzo de 2020. Las mismas instalaciones, cuando estén disponibles, podrán ser utilizadas por las autoridades locales que lleven a cabo el proyecto de acogida hasta el final del estado de emergencia, previa autorización del Ministerio del Interior, que también indicará las condiciones de uso y retorno, para la acogida de las personas necesitadas, sin cargos adicionales a cargo del presupuesto del Estado.

4. Con el único fin de garantizar la adopción oportuna de medidas destinadas a contener la propagación de COVID-19, las prefecturas/oficinas territoriales del Gobierno están autorizadas a modificar los contratos existentes de obras, servicios o suministros adicionales para los centros e instalaciones a que se refieren los artículos 11 y 19, párrafo 3-bis, del decreto legislativo n.º 142 y a las que se refiere el artículo 10-ter del texto consolidado del Decreto Legislativo n.º 286 de 25 de julio de 1998, como excepción a las disposiciones del código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016, en cumplimiento de los principios de renta-

bilidad, eficacia, oportunidad, corrección y transparencia y de las disposiciones del código de leyes antimafia y medidas de prevención, a las que se refiere el Decreto Legislativo n.º 159 de 6 de septiembre de 2011.

5. Los gastos derivados del párrafo 2, que ascienden a un total de 42.354.072 euros, se sufragan dentro de los límites de los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente, incluso mediante la utilización de los recursos establecidos en el ejercicio económico de 2019 de conformidad con el párrafo 767 del artículo 1 de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018..»

En el artículo 87:

en el párrafo 1, palabras introductorias: «Hasta el cese» se añadirá el siguiente período: «El período de enfermedad o de cuarentena con vigilancia activa, o en fideicomiso permanente a domicilio con vigilancia activa, de los empleados de las administraciones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, debido al COVID-19, se tratará de la misma manera que el período de hospitalización.».

en la letra a) del párrafo 1, las palabras: «en las oficinas» se sustituirán por las siguientes: «en el lugar de trabajo» y las palabras: «presencia en el lugar de trabajo» se sustituirán por las siguientes: «dicha presencia»;

en el párrafo 2, las palabras: «ley de 23 de mayo» se sustituyen por las siguientes: «ley de 22 de mayo»;

en la primera frase del apartado 3, las palabras: «letra b),» se sustituyen por las siguientes: «letra b), y para los períodos de ausencia del servicio de los funcionarios de las administraciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del decreto legislativo de 30 de marzo de 2001, n.º 165, impuestas por las medidas de contención del fenómeno epidemiológico por COVID-19, adoptadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del Decreto-Ley n.º 6 de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020, y el párrafo 1 del artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020»;

a continuación del apartado 3, se añade el texto siguiente:

«3-bis. En el párrafo 1 del artículo 71 del Decreto Ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, en el primer período, después de las palabras: «de cualquier duración», se insertan las siguientes: «con exclusión de las relativas a la hospitalización en centros del Servicio Nacional de Salud para la prestación de servicios comprendidos en los niveles esenciales de atención (LEA)». Las cargas en términos de necesidades y endeudamiento neto derivadas del presente párrafo se proporcionarán de conformidad con el párrafo 6-bis del artículo 126.

3-ter. La evaluación del aprendizaje, periódico y final, objeto de la actividad docente realizada en presencia o a distancia tras la emergencia por parte de COVID-19 y hasta la fecha de cese del estado de emergencia decidida por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, y en todo caso para el año escolar 2019/2020, produce los mismos efectos que las actividades previstas para las instituciones educativas de primer ciclo por el Decreto Legislativo n.º 13 de abril de 2017, n.º 62, y para las instituciones educativas de segundo ciclo por el artículo 4 del reglamento al que se hace referencia en el Decreto Presidencial n.º 122, de 22 de junio de 2009, y el Decreto Legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017.;

tras el apartado 4, se añadirá el texto siguiente:

«4-bis. Hasta el plazo establecido de conformidad con el párrafo 1 y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, a fin de atender las necesidades particulares de emergencia relacionadas con la epidemia de COVID-19, también por derogación de las disposiciones de los convenios colectivos nacionales en vigor, los empleados de las administraciones públicas a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, podrán transferir la totalidad o parte de los descansos y vacaciones acumulados hasta el 31 de diciembre de

2019 a otro empleado de la misma administración, sin distinción entre las distintas categorías de clasificación o los distintos perfiles que se posean. La transferencia se hace por escrito y se comunica al gerente del empleado transferido y al empleado receptor, es gratuita, no puede estar sujeta a condiciones ni plazos y no es revocable. Los plazos previstos para el uso de las vacaciones pasadas por los reglamentos vigentes y por la negociación colectiva no se ven afectados.;

en el apartado 5, la frase: «están suspendidos» se sustituye por el texto siguiente: «está suspendida»;

en el párrafo 6, las palabras: «Hasta el final del estado de emergencia resuelto por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, salvo en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 19 del Decreto-Ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020» se sustituyen por las siguientes: «Hasta el plazo establecido en virtud del párrafo 1, salvo en los casos de ausencia del servicio por enfermedad o cuarentena con vigilancia activa o fideicomiso permanente con vigilancia activa debido a COVID-19»;

en el párrafo 7, las palabras: «Hasta la misma fecha mencionada en el párrafo 6, el personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Policía y el Cuerpo Nacional de Bomberos ausente del servicio por las causas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 19 del Decreto-Ley n.º 2 de marzo de 2020, n.º 9, » se sustituirá por el siguiente: «Hasta el plazo establecido de conformidad con el párrafo 1, el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Cuerpo Nacional de Bomberos ausente del servicio por enfermedad o cuarentena con vigilancia activa o permanentemente en fideicomiso con vigilancia activa debido a COVID-19, », las palabras: «el párrafo 3 del artículo 37 del » se sustituirá por el siguiente: «el párrafo 3 del artículo 37 del Acta refundida a que se refiere el», se insertará el siguiente texto después de las palabras: «del 7 de mayo de 2008», se insertará lo siguiente «, publicado en el suplemento ordinario n.º 173 del *Boletín Oficial* n.º 168, de 19 de julio de 2008», y las palabras: «personal directivo y ejecutivo y personal no ejecutivo» se sustituyen por las siguientes: «personal directivo y ejecutivo y personal no ejecutivo, respectivamente»;

el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8. En el caso del personal de la policía, de las Fuerzas Armadas y del Servicio nacional de lucha contra incendios, la realización de pruebas diagnósticas para la aplicación de lo dispuesto en la primera frase del apartado 1 podrá referirse a los servicios sanitarios competentes.»

A continuación del artículo 87 se añade el siguiente artículo:

«artículo 87-bis (Medidas para ayudar a los empleados de las administraciones públicas y organismos de Derecho público). — 1. A fin de facilitar la aplicación de la agilidad de trabajo a que se refiere la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, como medida adicional para contrarrestar y contener la imprevisible emergencia epidemiológica, las cantidades máximas de los actuales acuerdos marco de Consip S.p. A. para el suministro de ordenadores portátiles y tabletas personales podrán aumentarse hasta el 50% del valor inicial de los acuerdos, sin perjuicio del derecho de desistimiento del adjudicatario con respecto a este aumento, que deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la notificación del cambio por el poder adjudicador.

2. En caso de retirada del adjudicatario en virtud del párrafo 1 o si el aumento de las cantidades mencionadas en el párrafo 1 no es suficiente para satisfacer las necesidades de los poderes públicos mencionados en el artículo 1, párrafo 2, del decreto legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001, así como de los organismos de derecho público mencionados en el artículo 3, párrafo 1, letra d) del código mencionado en el decreto legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016, Consip S.p. A., en el marco del Programa de Racionalización de las Compras en la Administración Pública, se autoriza hasta el 30 de septiembre de 2020, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, letra e) del Decreto Legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016:

a) la realización de procedimientos negociados sin publicación previa de licitaciones para la conclusión de acuerdos marco, contactando progresivamente a los operadores económicos que hayan presentado una oferta válida en el procedimiento iniciado por Consip S.p. A. para la conclusión del actual acuerdo de suministro de ordenadores portátiles y tabletas personales, en las mismas condiciones contractuales ofrecidas por el primer mejor licitador;

b) la realización de procedimientos negociados sin publicación previa de licitaciones para la celebración de acuerdos marco y acuerdos marco sobre bienes y servicios informáticos, seleccionando al menos tres operadores económicos a los que se consultará, si hay personas idóneas en ese número, entre los operadores económicos admitidos en la categoría correspondiente del sistema dinámico de adquisición a que se refiere el párrafo 14 del artículo 55 del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016.

3. A los efectos de llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el párrafo 2, las ofertas podrán presentarse en forma de catálogo electrónico a que se refiere el artículo 57 del código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, y la recopilación de la información correspondiente podrá realizarse por medios totalmente automatizados.

4. Los contratos derivados de los procedimientos mencionados en el párrafo 2 podrán ser utilizados por las administraciones públicas mencionadas en el párrafo 2 del artículo 1 del decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, así como por los organismos de derecho público mencionados en la letra d) del párrafo 1 del artículo 3 del código mencionado en el decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, previa certificación de la necesidad y la urgencia de adquirir el equipo pertinente para poder adoptar las medidas de trabajo ágil mencionadas en el párrafo 1 para su personal.

5. En el artículo 14, apartado 1, de la Ley n.º 124, de 7 de agosto de 2015, las palabras «para experimentación» se suprimen ».

El artículo 88 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 88 (reembolso de entradas para espectáculos, museos y otros lugares de cultivo).— 1. Tras la adopción de las medidas mencionadas en las letras b) y d) del párrafo 1 del artículo 2 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 y a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo decreto, de conformidad con el artículo 1 463 del Código Civil italiano y a los efectos del mismo, la actuación debida en relación con los contratos de compra de entradas para espectáculos de cualquier tipo, incluidas las entradas para el cine y el teatro, y las entradas para museos y otros lugares de cultura, se hace imposible

2. Las partes compradoras deberán presentar, en el plazo de treinta días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, o de la fecha diferente a que se refiere la segunda frase del párrafo 3, una solicitud específica de reembolso al organizador del evento, también a través de los canales de venta utilizados por éste, adjuntando el título de compra correspondiente. El organizador del evento, tras verificar la imposibilidad del servicio y, por consiguiente, la inutilización del billete de compra objeto de la solicitud de reembolso, emite un vale de la misma cantidad para ser utilizado en el plazo de un año a partir de su emisión.

3. Las disposiciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 se aplicarán hasta la fecha de entrada en vigor de las medidas previstas en el Decreto del Primer Ministro de 8 de marzo de 2020 y en los demás decretos de aplicación que se dicten en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Decreto Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020. En estos últimos casos, el plazo para la presentación de la solicitud a que se refiere la primera frase del párrafo 2 comenzará a contar a partir de la fecha de entrada en vigor de las medidas adoptadas posteriormente.»

A continuación del artículo 88 se añade el siguiente artículo:

«artículo 88-bis (Reembolso de los gastos de viaje, estancia y viaje combinado).— 1. De conformidad con el artículo 1 463 del Código Civil y a los efectos del mismo, se imposibilitará el servicio debido en relación con los contratos de transporte aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o terrestre, los contratos de estancia y los contratos de viajes combinados celebrados:

a) a las personas que hayan sido incluidas en una actividad de vigilancia activa o con una estancia activa en el hogar con una vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente, en ejecución de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3 del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que deben ejecutarse durante el mismo período de cuarentena o de arresto domiciliario;

b) los residentes, domiciliados o que sean objeto de una orden de expulsión en las zonas afectadas por la infección, identificados por los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que debían ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

c) las personas que den positivo al virus COVID-19 y que sean objeto de una cuarentena con vigilancia activa o de una estancia en el domicilio con vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente o de una hospitalización en centros de atención médica, en relación con los contratos que deban cumplirse durante el mismo período de estancia, cuarentena u hospitalización;

d) las personas que tengan previstas estancias o viajes con salida o llegada en las zonas afectadas por el contagio identificadas por los decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 3 del Decreto-Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en lo que respecta a los contratos que se ejecuten durante el período de vigencia de los decretos mencionados;

e) por las personas que hayan previsto participar en concursos públicos o procedimientos de selección pública, actos o iniciativas de cualquier tipo, eventos y cualquier forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público, cancelados, suspendidos o aplazados por las autoridades competentes en aplicación de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 3 del decreto ley n.º 6, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en lo que respecta a los contratos que se ejecuten durante el período de vigencia de las medidas anteriores;

f) personas que son titulares de licencias de viaje o de viajes combinados, adquiridos en Italia, con destino extranjero y en los que el desembarque, o la llegada están prohibidos debido a la situación de emergencia epidemiológica por COVID-19.

2. Las personas a que se refiere el apartado 1 comunicarán al transportista, a la instalación o al organizador de viajes combinados, el uso de una de las situaciones contempladas en el apartado 1 facilitando la prueba del contrato de viaje o del permiso de residencia o de viaje combinado y, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e), la documentación que demuestre la participación programada en uno de los eventos, iniciativas o acontecimientos mencionados en dicha letra e). Dicha notificación se efectuará en un plazo de 30 días a partir de:

a) el cese de las situaciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d);

b) la anulación, suspensión o aplazamiento del concurso, de la iniciativa o del contencimiento, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e);

c) la fecha prevista de salida, en el caso mencionado en el apartado 1, letra f).

3. El transportista turístico o la estructura, en un plazo de 30 días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, reembolsará el importe del billete y de la estancia, o la emisión de un bono del mismo importe, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

4. En relación con los contratos celebrados por las entidades a que se refiere el apartado 1, el derecho de desistimiento podrá ser ejercido por el transportista, previa notificación al comprador, cuando los servicios no puedan ejecutarse como consecuencia de medidas adoptadas por autoridades nacionales, internacionales o extranjeras, debido a la emergencia epidemiológica del COVID-19. En tales casos, el transportista notificará con prontitud al comprador y, en un plazo de 30 días a partir de entonces, reembolsará la indemnización abonada por el billete o la emisión de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la emisión.

5. El alojamiento turístico que haya suspendido o que haya cesado en su totalidad o en parte la actividad, como consecuencia de la urgencia epidemiológica respecto del COVID-19, podrá ofrecer al comprador un servicio de sustitución de calidad equivalente, superior o inferior, con reembolso de la diferencia de precio, o bien proceder al reembolso del precio o, de no ser así, emitir un bono, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de su expedición, igual al importe que deba reembolsarse.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Código establecido por el Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, las entidades a que se refiere el apartado 1 podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos de viaje combinado que habrán de ejecutarse durante los períodos de hospitalización, de cuarentena activa con vigilancia activa o de duración de la emergencia epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19 en las zonas afectadas por la infección, tal y como se identifican en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, o en aquellos Estados en los que la situación de emergencia epidemiológica por COVID-19 prohíbe el desembarque, o la llegada. En tales casos, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 4, y 6 del Código establecido por el Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador podrá ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del agente vendedor, que se utilizará en el plazo de un año a partir de su expedición, importe igual al reembolso debido. No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.

7. De conformidad con el artículo 41, apartado 5, letra b), del Código a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, los organizadores de viajes combinados podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos celebrados con las entidades a que se refiere el apartado 1, de los acuerdos de viaje combinado con un destino extranjero en el que el desembarque, o la llegada esté prohibido por razón de la emergencia epidemiológica por COVID-19 y, en cualquier caso, cuando la ejecución del contrato se impida, en todo o en parte, mediante medidas adoptadas como consecuencia de dicha emergencia por las autoridades nacionales, internacionales o extranjeras. En tales casos, el organizador podrá, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 5, y 6 del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, ofrecer al viajero un paquete de sustitución

de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del organismo de venta del bono, para su utilización en el plazo de un año a partir de su emisión, importe igual al reembolso debido. No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.

8. Para la suspensión de las iniciativas educativas y de viaje ordenadas por el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, se aplicará el artículo 1463 del Código Civil, así como lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4, del Código establecido por el Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, por lo que se refiere al derecho de retirada del viajero antes del inicio del viaje. El organizador también podrá efectuar el reembolso expidiendo un bono del mismo importe a su contratista, que se utilizará en un año de emisión. No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto Legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador abonará la devolución o la expedición del bono en el momento de la recepción de los reembolsos o vales de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje. Se abonará en todo caso una restitución con la devolución de la cantidad pagada, sin entrega de vales, cuando la iniciativa educativa o de viaje se refiera al vivero o a la clase final de los centros de enseñanza primaria y secundaria. A partir del año escolar 2020/2021, las relaciones establecidas el 24 de febrero de 2020 entre los poderes adjudicadores y los organizadores de los contratos públicos. En las mismas relaciones con cada organizador, los órganos de contratación podrán modificar los procedimientos de realización de viajes, iniciativas, intercambios, hermanamientos, visitas y salidas educativas en cualquier caso, incluso por lo que se refiere a las clases de estudiantes, períodos, fechas y destinos.

9. En los casos contemplados en los apartados 6, 7 y 8, el transportista y el alojamiento turístico reembolsarán a la persona a la que hayan recibido el pago o la entrega de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la fecha de su expedición.

10. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también en los casos en que el billete de viaje o viaje combinado haya sido adquirido o contabilizado a través de una agencia de viajes o un portal de reservas, incluido el modo de excepción a las condiciones acordadas.

11. Fuera de los casos previstos en los apartados 1 a 7, para todas las relaciones inherentes a los contratos contemplados en el presente artículo y establecidas con efectos del 11 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020 en todo el territorio nacional, incluidas las prestaciones de servicios realizadas en el extranjero y las entregas a contratistas desde el extranjero, cuando las prestaciones no se hagan como consecuencia de la situación epidemiológica de urgencia del COVID-19, la contraprestación ya recibida podrá ser restituida por medio de un bono del mismo importe válido un año después de la emisión.

12. La expedición de los bonos a que se refiere el presente artículo se referirá a las obligaciones de reembolso correspondientes y no exigirá ninguna forma de aceptación por parte del destinatario.

13. Las disposiciones del presente artículo constituyen leyes de policía en el sentido del artículo 17 de la Ley n.º 218, de 31 de mayo de 1995, y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008.»

En el artículo 89:

en la primera frase del apartado 1, después de las palabras: «dos fondos» se insertan los términos siguientes: «que deberá asignarse»;

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en el apartado 3, letra b), las palabras: «por medio de» se sustituye por el texto siguiente: «a través de» y las palabras: «para el turismo» se sustituye por el texto siguiente: «para el turismo»; »;

en el apartado 3, letra c), las palabras: «a través de reducciones» se sustituye por el texto siguiente: «por reducción».

En el artículo 90:

en el apartado 1, después de las palabras «23 de febrero de 2020, el número 6.», se añade el texto siguiente: «convertido con modificaciones en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el Decreto Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020» y tras las palabras: «apartado 3-bis,» se inserta el texto siguiente: «Ley n.º 633 de 22 de abril de 1941».

A continuación del artículo 90 se añade el siguiente artículo:

«artículo 90-bis (Tarjeta familiar).— 1. Para 2020, la tarjeta familiar a que se refiere el artículo 1, apartado 391, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, está destinada a familias con al menos un hijo a cargo.

2. Los costes derivados de las disposiciones a que se refiere el apartado 1, que ascienden a 500,000 EUR para 2020, serán cubiertos por el fondo de política familiar contemplado en el artículo 19, apartado 1, del Decreto-ley n.º 223, de 4 de julio de 2006, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 248, de 4 de agosto de 2006.»

En el artículo 91:

en el apartado 1, el apartado 6 bis, las palabras: «de los cuales siempre se evalúa el presente Decreto» se sustituye por el texto siguiente: «Las disposiciones del presente Decreto se evaluarán siempre» y las palabras: «y 1223 del Código Civil» se sustituyen por el texto siguiente: «y 1223 del Código Civil»;

en el párrafo segundo, las palabras: «- en el artículo» se sustituye por el texto siguiente: «2. En los artículos»;

bajo el título, después de las palabras: «sobre el tema»: se insertará lo siguiente «de».

En el artículo 92:

en el apartado 1, la palabra: «entrada entrada» se sustituye por el texto siguiente: «entrada»

en la primera frase del apartado 2, la frase: «entrada entrada» se sustituye por el texto siguiente: «entrada» y se añade la frase siguiente al final: «Las disposiciones del presente apartado se aplicarán también a los titulares de una concesión marítima de dominio público expedidos por las autoridades portuarias o las autoridades responsables de los sistemas portuarios en el sentido del artículo 36 del Código de la Navegación, que paguen los honorarios suspendidos a más tardar el 30 de septiembre de 2020 sin intereses.».

en el apartado 3, la palabra: «y llevó a cabo» se sustituyen por el texto siguiente: «y que deban llevarse a cabo»;

después del apartado 4 se insertan los apartados siguientes:

«4-bis. A fin de contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y de las medidas de lucha contra la propagación del virus en los operadores de los servicios de transporte público local y regional y de los servicios de transporte escolar, los clientes de los servicios mencionados no podrán aplicar reducciones de las indemnizaciones, sanciones o penalizaciones, incluso cuando se prevean por negociación, respecto de los viajes menores realizados o de los viajes menores realizados entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las disposiciones del presente apartado no se aplicarán al transporte ferroviario de pasajeros de larga distancia ni a los servicios ferroviarios interregionales no divididos.

4 ter. Hasta el final de las medidas de contención del virus COVID-19, podrán suspenderse todos los procedimientos en curso relativos a la adjudicación de los servicios de transporte público local, con la posibilidad de prorrogar la adjudicación

de los contratos vigentes el 23 de febrero de 2020 hasta doce meses después de la declaración del fin de la emergencia; quedan excluidos los procedimientos de prueba pública relativos a los servicios de transporte público local ya definidos con la adjudicación del contrato el 23 de febrero de 2020.

4-quater. La eficacia de las disposiciones a que se refieren los párrafos 4a y 4b está sujeta a la autorización de la Comisión Europea en virtud del párrafo 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4 quinquies. La primera frase del artículo 13-bis párrafo 4 del Decreto Ley n.º 148, de 16 de octubre de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 172, de 4 de diciembre de 2017, es decir: «30 de junio de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «30 de septiembre de 2020».

4-sexies. En el artículo 5, apartado 2, del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Las disposiciones del apartado 1, letra c), punto 1.2) y 2) surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2021.».

en el encabezamiento, la frase: La palabra «carretera y para el transporte de personas de transporte público» se sustituye por el texto siguiente: «marino de mercancías y personas, así como de vehículos».

En el artículo 93:

en la tercera frase del apartado 1, la frase: «para el primer período» se sustituye por el texto siguiente: «en el segundo período»;

en el apartado 2, la frase: «de esta norma» se sustituye por el texto siguiente: «del presente Decreto».

En el artículo 94:

en el encabezamiento, la palabra «aero»: Se sustituye por el texto siguiente: «aerona».

A continuación del artículo 94 se añade el siguiente artículo:

«artículo 94-bis (Disposiciones urgentes para el territorio de Savona debido a los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019).— 1. A fin de mitigar los efectos económicos resultantes de la propagación del contagio del COVID-19 y permitir la recuperación económica de la zona de la Provincia de Savona, la Región de Liguria, dentro del límite de los recursos disponibles asignados a la misma región de conformidad con el artículo 44, párrafo 11-bis, del Decreto Legislativo n.º 14 de septiembre de 2015. 148, podrá pagar en 2020, dentro del límite de gastos de 1,5 millones de euros, una indemnización igual al tratamiento de integración salarial extraordinaria, incluida la contribución ficticia correspondiente, por una duración máxima de doce meses, a favor de los trabajadores empleados por las empresas de la zona de Savona que no puedan trabajar total o parcialmente como consecuencia del deslizamiento de tierra que se produjo a lo largo del teleférico de Savona en concesión a la empresa Funivie S.p.a. como consecuencia de los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019. La medida a la que se refiere el primer período es residual en lo que respecta a los tratamientos de integración salarial, incluidos los que se cargan a los fondos de solidaridad según el Título II del Decreto Legislativo n.º 148 del 14 de septiembre de 2015.

2 Los efectos financieros en términos de necesidades y endeudamiento neto derivados del párrafo 1, equivalentes a 900.000 euros para el año 2020, se compensarán con la correspondiente reducción del Fondo para la compensación de los efectos financieros no previstos por la legislación vigente, resultantes de la actualización de las contribuciones plurianuales a que se refiere el párrafo 2 del artículo 6 del Decreto-Ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 189, de 4 de diciembre de 2008

3. Con el fin de contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas por las medidas urgentes de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19, para la aplicación de las medidas urgentes de restablecimiento de la funcionalidad de la instalación de teleférico de Savona en concesión a la empresa Funivie S.p.a., se nombra Comisario Extraordinario al administrador interregional de obras públicas de las regiones de Piemonte, Valle de Aosta y Liguria, de conformidad con el artículo 4 del decreto ley n.º 32 del 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, en la ley n.º 55 del 14 de junio de 2019.

4. El Comisario Extraordinario, con las facultades a que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 4 del Decreto Ley n.º 32 del 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 55 del 14 de junio de 2019, diseñará, encargará y realizará las intervenciones necesarias para restablecer la funcionalidad de la instalación de transporte por cable de Savona en concesión a la sociedad Funivie S.p.a., dentro de los límites de los recursos a que se refiere el párrafo 7.

5. Para el ejercicio de las actividades a que se refiere el presente artículo, el administrador especial no tendrá derecho a ninguna remuneración, gastos de asistencia, asignaciones en cualquier caso con derecho o reembolso de gastos.

6. Para llevar a cabo las actividades a que se refiere el presente artículo, el Comisario Extraordinario se valdrá de las estructuras centrales y periféricas del Ministerio de Infraestructura y Transportes, así como de las empresas controladas por él, sin que se impongan nuevas o mayores cargas a la financiación pública.

7. Para los fines mencionados en el párrafo 4, se autoriza un gasto de 4.000.000 de euros para el año 2020. Las tasas correspondientes se proporcionarán mediante la correspondiente reducción de la autorización de gastos a que se refiere el párrafo 95 del artículo 1 de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, en lo que respecta a los recursos consignados en las estimaciones del Ministerio de Infraestructura y Transporte para financiar el fortalecimiento y la modernización de los ferrocarriles regionales».

En el artículo 96:

en el apartado 1, después de las palabras «a que se refiere el artículo 27» se inserta el texto siguiente: «del presente Decreto»;

en el apartado 3, el texto: «convertido en ley» se sustituye por el texto siguiente: «convertido con modificaciones legislativas»;

en el apartado 4, el texto: «del Fondo» se sustituye por el texto siguiente: «recursos».

En el artículo 98:

en el apartado 1, frase introductoria: «con enmienda» se sustituye por el texto siguiente: «, con enmiendas,»;

en el apartado 1, punto 1-ter, las palabras: «en cualquier caso,» se sustituye por el texto siguiente: «sin embargo, válido»;

en el apartado 2, letra a), las palabras: «2.000 para el año 2019 y» se sustituye por el texto siguiente: «2,000 EUR para 2019 y».

En el artículo 99:

en el apartado 3, la frase: «el artículo 793 del Código Civil» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 793 del Código Civil».

en el apartado 4, después de las palabras «ingresos adicionales» se entenderá lo siguiente: «resultante de la cuantía de las prestaciones a que se refiere el presente artículo».

En el artículo 100:

en el apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Mediante uno o varios decretos del Ministerio de Universidades e Investigación, se identificarán los criterios de distribución y utilización de los recursos mencionados en el período anterior entre las

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

universidades, incluidas aquellas no reconocidas legalmente como elegibles para la aportación a que se refiere la Ley n.º 243, de 29 de julio de 1991, las instituciones de alto nivel de educación artística, musical y de danza a que se refiere el artículo 1 de la Ley n.º 508, de 21 de diciembre de 1999, las entidades de investigación supervisadas por el Ministerio de Universidades e Investigación y los colegios universitarios acreditados de méritos);

en el apartado 2, después de las palabras «el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT)», se inserta el texto siguiente: «cuya sala esté constituida válidamente por la designación de la mayoría de los miembros previstos y, si no está integrada, su expiración el 31 de diciembre de 2020».

En el artículo 101:

en el apartado 2, después de las palabras « 23 de febrero de 2020, el número 6,», se añade el texto siguiente: «convertido mediante modificaciones en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020», y las palabras: El «Decreto Presidencial» se sustituye por el texto siguiente: «del reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial»;

en el apartado 5, la frase: «del aprendizaje, y» se sustituye por el texto siguiente: «del aprendizaje, y»;

en el apartado 6, la frase: «8 de agosto» se sustituye por el texto siguiente: «del 8 de agosto», la palabra: «Decreto presidencial» se sustituirá por el texto siguiente: «Decreto del Presidente de la República»: la frase «11 de julio» se sustituye por el texto siguiente: «11 de julio»: «La Ley n.º 240/2010» se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 240 de 2010» y las palabras: «de la habilitación» se sustituye por el texto siguiente: «de la calificación»;

a continuación del apartado 6, se añade el texto siguiente:

«6-bis. Las universidades e institutos de investigación, también mediante convenios, promueven, en el ejercicio de su autonomía, instrumentos para el acceso a distancia a los recursos bibliográficos y a cualquier base de datos y programas informáticos a los que actualmente sólo se puede acceder a través de las redes universitarias.

6-ter. Al llevar a cabo los procedimientos de evaluación previstos en el párrafo 5 del artículo 24 de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, las comisiones de evaluación, al aplicar los reglamentos universitarios que cumplen los criterios establecidos en el Decreto del Ministro de Educación, Universidad e Investigación de 4 de agosto de 2011, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 198, de 26 de agosto de 2011, tengan en cuenta las limitaciones a las actividades de investigación científica inherentes a todas las disposiciones resultantes de la declaración del estado de emergencia decidida por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020 y las disposiciones de las autoridades extranjeras o supranacionales resultantes de la declaración de Emergencia Sanitaria Internacional de Interés Internacional (PHEIC) de la Organización Mundial de la Salud de 30 de enero de 2020.»

En el artículo 102:

en la segunda frase del apartado 1, las palabras: «el Decreto del Ministro hasta el final del período se sustituye por el texto siguiente: «Decreto del Ministerio de Universidades e Investigación de 16 de marzo de 2007, publicado en el Suplemento ordinario n.º 155 de la *Boletín Oficial* n.º 157 de 9 de julio de 2007»;

en el apartado 2, la frase: «capacitar» se sustituye por el texto siguiente: «se aprobará»;

en el apartado 3, la frase: «n.º 58 de 2008» se sustituye por lo siguiente: «n.º 58 de 2018»;

en el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «6.», la expresión: «y sus modificaciones ulteriores» se sustituyen por el texto siguiente: «del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005», y las palabras: «la Ley n.º 4, de 1 de febrero de 2006, se sustituye por el texto siguiente: «Ley n.º 43 de 1 de febrero de 2006».

En el artículo 103:

tras el apartado 1, se añadirá el texto siguiente:

«1-bis. El período de suspensión mencionado en el párrafo 1 se aplicará también en relación con los plazos relativos a los procedimientos de ejecución y de quiebra, así como los plazos para la notificación de actas, la ejecución de pagos en grado reducido, la realización de actividades defensivas y la presentación de apelaciones ante los tribunales.»

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Todos los certificados, atestados, permisos, concesiones, autorizaciones y actos de habilitación, cualquiera que sea su denominación, incluidos los plazos para el inicio y la terminación de las obras a que se refiere el artículo 15 del Acta Única a que se refiere el Decreto Presidencial N.º 380, de 6 de junio de 2001, que expiran entre el 31 de enero y el 31 de julio de 2020, seguirán siendo válidos durante los noventa días siguientes a la declaración de terminación del estado de excepción. La disposición mencionada en el período anterior se aplica también a los informes certificados de inicio de actividad, los informes certificados de utilización, así como a las autorizaciones paisajísticas y ambientales, independientemente de cómo se denominen. El mismo término se aplica también a la retirada de los permisos de construcción, independientemente de su nombre, emitidos hasta la declaración del estado de emergencia.

2-bis. Se prorroga por noventa días el plazo de vigencia y los plazos de inicio y terminación de los trabajos previstos en los acuerdos de adjudicación a que se refiere el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17 de agosto de 1942, o en acuerdos similares en todo caso nombrados por la legislación regional, así como los plazos de los planes de ejecución correspondientes y cualquier otro acto preliminar, que expiren entre el 31 de enero y el 31 de julio de 2020. Esta disposición se aplica también a los diferentes términos de los acuerdos de asignación a que se refiere el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17 de agosto de 1942, o a acuerdos similares, como quiera que se denominen en la legislación regional, así como a los planes de ejecución conexos que se hayan beneficiado de la prórroga a que se refiere el párrafo 3-bis del artículo 30 del Decreto Ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013.

2 ter. En los contratos entre partes privadas, válidos desde el 31 de enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, relativos a la ejecución de obras de construcción de cualquier tipo, los períodos de inicio y terminación de las obras se considerarán prorrogados por un período igual a la duración de la prórroga a que se hace referencia en el párrafo 2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición contractual, el cliente deberá pagar los trabajos realizados hasta la fecha de suspensión de los mismos.

2-quater. Los permisos de residencia para nacionales de países terceros seguirán siendo válidos hasta el 31 de agosto de 2020. Asimismo, se ampliará hasta el:

- a) los plazos para la conversión de los permisos de residencia de estudio a empleo y de empleo de temporada a no estacional;
- b) los permisos de residencia a los que se refiere el párrafo 7 del artículo 5 del Acta Única a la que se refiere el Decreto Legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;
- c) los documentos de viaje a los que se refiere el artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 251, de 19 de noviembre de 2007;
- d) la validez de las autorizaciones expedidas para el trabajo estacional, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;
- e) la validez de las autorizaciones expedidas para la reagrupación familiar según los artículos 28, 29 y 29-bis del decreto legislativo n.º 286 de 1998;

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

f) La validez de las autorizaciones expedidas para trabajar en los casos especiales mencionados en los artículos 27 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998, incluidos los registros, las tarjetas azules y los traslados entre empresas.

2 quinquies. Lo dispuesto en el apartado 2 quater se aplicará también a los permisos de residencia contemplados en los artículos 22, 24, 26, 30, 39-bis y 39-bis.1 del Decreto Legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998. El presente párrafo se aplicará también a las solicitudes de transformación.».

en el apartado 3, los términos: «23 de febrero de 2020» en lo que respecta a: «n.º11» se sustituye por el texto siguiente: «23 de febrero de 2020, n.º 6, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020 y en la Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020»;

en el apartado 6, la frase: «30 de junio de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «1 de septiembre de 2020»;

al final se añade el párrafo siguiente:

«6-bis. El plazo de prescripción a que se refiere el artículo 28 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, relativa a las medidas cautelares dictadas en el ámbito de la legislación laboral y social, queda suspendido del 23 de febrero de 2020 al 31 de mayo de 2020 y se reanuda a partir del final del período de suspensión. Si el período de suspensión comienza durante el período de suspensión, el comienzo de la suspensión se aplazará hasta el final del período. El período a que se refiere el artículo 14 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, quedará suspendido por el mismo período.»

A continuación del artículo 103 se añade el siguiente artículo:

«artículo 103-bis (Prórroga de los certificados y pruebas de los buques de motor).— 1. Todas las certificaciones y pruebas de las embarcaciones de pesca a motor utilizadas para la pesca profesional y de las embarcaciones mencionadas en el Decreto Presidencial de 8 de noviembre de 1991, n.º 435, expedidos por las administraciones estatales y las organizaciones reconocidas, que expiren después del 30 de enero de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, se prorrogarán hasta el 31 de diciembre de 2020; A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de agosto de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 328 del Código de Navegación, todos los contratos de contratación de tripulantes o personal de servicios auxiliares a bordo serán celebrados por el capitán del buque o por el armador o su agente en los formularios mencionados en el artículo 329 del Código de Navegación, sin perjuicio de la obligación de proceder a las anotaciones y validaciones previstas en el párrafo 3 del artículo 357 del Reglamento de aplicación del Código de Navegación (Navigazione marittima), al que se refiere el Decreto Presidencial de 15 de febrero de 1952, n.º 328.»

En el artículo 104:

en el apartado 1, la frase: «expirado o que expire después de la fecha de entrada en vigor de este decreto» se sustituye por el texto siguiente: «con fecha de 31 de enero de 2020».

En el artículo 105:

en el apartado 1, después de las palabras «artículo 74» se añade la siguiente: «, apartado 1; »;

después del apartado 1 se insertan los apartados siguientes:

«1-bis. El propietario, arrendatario o poseedor, por cualquier motivo, de un terreno en el que persistan plantas infectadas por plagas cuarentenarias, o los trabajadores delegados por dichas personas, podrán trasladarse a un municipio distinto de aquel en el que se encuentren actualmente para aplicar las medidas fitosanitarias

oficiales y cualquier otra actividad conexas, previstas en las medidas fitosanitarias de emergencia a las que se refiere el artículo 18-bis del Decreto Legislativo n.º 214, de 19 de agosto de 2005.

1-ter. El propietario, arrendatario o poseedor, por cualquier motivo, de tierras cultivadas o no cultivadas, o los trabajadores delegados por esas personas, están autorizados a trasladarse a un municipio distinto de aquel en el que se encuentran actualmente para ocuparse del cuidado y la limpieza de esas tierras, a fin de evitar el riesgo de incendio resultante de la falta de cuidado.

1-quater. Se considera que la aplicación de las medidas y actividades mencionadas en los párrafos 1-bis y 1-ter está comprendida en los casos de requisitos de trabajo probados o de urgencia absoluta a que se refiere el artículo 1, párrafo 1, letra b) del Decreto del Primer Ministro de 22 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76 de 22 de marzo de 2020.

1 quinquies. Después del artículo 18, apartado 3, de la Ley n.º 97, de 31 de enero de 1994, se añade lo siguiente:

«3-bis.. Hasta el final de la emergencia sanitaria resultante de la propagación del virus COVID-19, las disposiciones del artículo 74 del Decreto Legislativo n.º 276, de 10 de septiembre de 2003, se aplicarán también a las personas que ofrezcan ayuda y apoyo a las explotaciones agrícolas situadas en zonas montañosas. Por consiguiente, estas personas no se consideran trabajadores en el sentido del artículo 2.1.a) del Decreto Legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008».

En el artículo 106:

en el apartado 2, la frase: «Código civil» se sustituye por el texto siguiente: «del Código Civil»;

en la segunda frase del apartado 6, la frase: Se sustituye «las mismas sociedades» por las siguientes: «Los mismos bancos, sociedades y mutuas»;

después del apartado 8, se añade el texto siguiente:

«8-bis. Las disposiciones de este artículo se aplican también a las asociaciones y fundaciones distintas de las entidades a que se refiere el párrafo 1 del artículo 104 del código mencionado en el decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.».

el título se sustituye por el siguiente: «Normas de desarrollo de las asambleas generales de sociedades y organismos».

En el artículo 107:

en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) El 30 de junio de 2020 para las entidades y sus órganos instrumentales a las que se aplican las disposiciones del Título I del Decreto Legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011. En el caso de las Regiones y Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, los plazos para la aprobación de las cuentas de 2019 por la Junta y el Consejo, respectivamente, se aplazan al 30 de junio de 2020 y al 30 de septiembre de 2020»;

en el apartado 2, la frase: «31 de mayo de 2020», o sustituye por: «al 31 de julio de 2020 también a los efectos de la resolución de control concomitante para salvaguardar el saldo de los estados financieros para todos los fines legales»;

en el apartado 3, la frase: «- los balances» se sustituye por el texto siguiente: «a) los presupuestos» y las palabras: «- el presupuesto» se sustituye por el texto siguiente: «b) el presupuesto»;

en el apartado 4, la frase: «Tara y remuneración» se sustituye por el texto siguiente: «TARI y el tipo correlativo»;

en el apartado 6, se añade el siguiente signo de puntuación: «.»;

el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:

«10. Habida cuenta del estado de emergencia nacional vinculado a la propagación del virus COVID-19, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de agosto de 2020, se suspenderán los plazos previstos en el párrafo 7 del artículo 141 y en los párrafos 3, 4 y 12 del artículo 143 del Acta Única a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 267 de 18 de agosto de 2000. Para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, los plazos mencionados se fijarán de la siguiente manera:

- a) El plazo previsto en el artículo 141 párrafo 7 será de 120 días
- b) El plazo previsto en el artículo 143 párrafo 3 será de 90 días;
- c) El plazo previsto en el artículo 143 párrafo 4 será de 120 días;
- d) El plazo previsto en el artículo 143 párrafo 12 será de 90 días.»

A continuación del artículo 107 se añade el siguiente artículo:

«artículo 107-bis (Recepción de avisos de pago y normas sobre ingresos locales).— 1. A partir de las cuentas de 2020 y del presupuesto provisional de 2021, las instituciones a las que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, podrán calcular la provisión para deudas de dudoso cobro respecto de los ingresos de los Títulos 1 y 3 reservados en el resultado administrativo o asignados en el presupuesto provisional, calculando el porcentaje de recaudación de los cinco años anteriores con las cifras de 2019 en lugar de 2020.»

En el artículo 108:

en el apartado 1, la frase: « así como para la prestación de servicios de notificación por correo, de conformidad con la Ley n.º 890, de 20 de noviembre de 1982, y el artículo 201 del Decreto Legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992», se suprimen las palabras: «Tras la presentación de la remesa» se sustituyen por el texto siguiente: «y con una liberación posterior del envío o de la parcela»;

tras el apartado 1, se añadirá el texto siguiente:

«1-bis. Para la realización de los servicios de notificación por correo, según la Ley n.º 890 de 20 de noviembre de 1982, y el artículo 201 del Código de Circulación, según el Decreto Legislativo n.º 285 de 30 de abril de 1992, los operadores postales entregarán las notificaciones mencionadas mediante el procedimiento de firma ordinario, según el artículo 7 de la Ley n.º 890 de 20 de noviembre de 1982, o depositando en un buzón de correos el aviso de llegada de la carta certificada u otro documento que requiera una firma para su entrega. La recogida se hace según las indicaciones del acuse de recibo. El depósito en las oficinas de correos comienza a partir del 30 de abril de 2020. Los períodos sustanciales de decomiso y limitación a que se hace referencia en la carta certificada con acuse de recibo enviada durante el período en cuestión se suspenderán hasta que cese el estado de emergencia.»

En el artículo 109:

a continuación del apartado 1, se añade el texto siguiente:

«1-bis. A fin de prever la posibilidad de utilizar la parte libre del superávit administrativo en relación con la emergencia epidemiológica de COVID-19, las regiones y provincias autónomas para el año 2020 podrán utilizar la parte libre del superávit administrativo del año anterior tras la aprobación por el consejo regional o provincial de los estados financieros de 2019, incluso antes del dictamen de compensación de las secciones regionales de auditoría del Tribunal de Cuentas y la posterior aprobación de los estados financieros por el consejo regional o provincial.

1 ter. Una vez aprobados los estados financieros de 2019 por el órgano ejecutivo, las entidades a las que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, están autorizadas a liberar las cantidades del superávit restringido que cada entidad identifique, relativo a las operaciones concluidas o ya finan-

ciadas en años anteriores con cargo a sus recursos propios, no cargadas por obligaciones subyacentes ya contraídas y excluyendo las cantidades relativas a las funciones fundamentales y los niveles esenciales de desempeño. Los recursos liberados, previa notificación a la administración estatal o regional que desembolsó las sumas, son utilizados por cada entidad para las intervenciones necesarias para mitigar la crisis del sistema económico resultante de los efectos directos e indirectos del virus COVID-19».

en el apartado 2, después de la primera frase se añade el texto siguiente: «Se autorizará el uso de la parte libre del excedente a que se refiere el período anterior, incluso durante el año provisional, para un máximo del 80 % de dicha cuota, en caso de que el Órgano Ejecutivo haya aprobado el régimen del estado de gestión de 2019 y el organismo de auditoría haya emitido el informe de conformidad con el artículo 239, apartado 1, letra d), del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto Legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000»;

después del apartado 2, se añade el texto siguiente:

«2-bis. Para el ejercicio 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011:

a) los cambios en los estados financieros podrán ser adoptados por el órgano ejecutivo de manera urgente y debidamente justificada, con sujeción a su ratificación por ley, bajo pena de caducidad, por el Consejo de Administración dentro de los noventa días siguientes y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre del año en curso si el plazo mencionado no ha expirado en esa fecha;

b) en caso de no ratificación o ratificación parcial de la medida de variación adoptada por el órgano ejecutivo, la Junta está obligada a adoptar por ley en los treinta días siguientes, y en todo caso antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso, las medidas que se consideren necesarias respecto de las relaciones que puedan surgir sobre la base de la resolución no ratificada.»

En el artículo 110:

en el apartado 1, la frase: «y los municipios» se sustituyen por el texto siguiente: «y por los municipios del cuestionario».

En el artículo 111:

en el apartado 2, la frase: «para ser aprobado por la Junta» se sustituye por el siguiente: «para ser aprobado por la Junta» y las palabras: «sectores económicos» se sustituyen por las siguientes: «sectores económicos»;

en el párrafo 3, la palabra «ley» se sustituye por la siguiente: «de la ley»;

tras el apartado 4, se añadirá el texto siguiente:

«4-bis. El déficit administrativo de las entidades a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, pasado a pérdidas y ganancias en el curso de un ejercicio económico por una cuantía superior a la aplicada a los estados financieros, determinada por el adelanto de las actividades previstas en el plan de recuperación pertinente en relación con las cuotas más altas o los compromisos más bajos previstos en los estados financieros de los ejercicios económicos siguientes en aplicación del plan de recuperación, no podrá aplicarse a los estados financieros de los ejercicios económicos siguientes.».

en el apartado 5, después de las palabras «338,9 millones», se insertan los términos siguientes: «EUR»;

en el encabezamiento, la frase: «los préstamos concedidos a las regiones» se sustituirá por el texto siguiente: «los préstamos concedidos a las regiones».

En el artículo 112:

en el apartado 4, después de las palabras «igual a» se añade el texto siguiente: «euro».

En el artículo 113:

en el apartado 1, letra c), las palabras: «n.º 14 de marzo» se sustituye por el texto siguiente: «14 de marzo»;

en la letra d) del apartado 1, la palabra: «Decreto» se sustituye por el texto siguiente: «Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar».

A continuación del artículo 113 se añade el siguiente artículo:

«artículo 113-bis (Suspensión de los plazos de ejecución en materia de medio ambiente).— 1. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de incendios, se permite el almacenamiento temporal de los residuos a que se refiere el artículo 183, párrafo 1, letra bb), número 2), del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, hasta una cantidad máxima doble, sin que el plazo máximo pueda exceder de dieciocho meses».

En el artículo 114:

en el apartado 1, la frase: «65 millones de» se sustituyen por el texto siguiente: «65 millones de EUR» y las palabras: «5 millones de» se sustituyen por el texto siguiente: «5 millones de EUR»;

en el apartado 2, la frase: «y el Ministerio» se sustituyen por el texto siguiente: «y con el Ministerio».

En el artículo 115:

en el apartado 1, la frase: «de conformidad con el artículo» se sustituyen por las siguientes: «de conformidad con el artículo» y las palabras: «por Decreto del Primer Ministro de 9 de marzo de 2020» se sustituyen por las siguientes: «convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 13 de 5 de marzo de 2020 y el párrafo 1 del artículo 2 del Decreto Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020».

En el artículo 116:

en el apartado 1, la frase: «del 1 de febrero» se sustituye por el texto siguiente: «del 1.º de febrero» y las palabras: «1 de marzo» se sustituye por el texto siguiente: «1.º de marzo».

El artículo 117 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 117 (Medidas urgentes destinadas a garantizar la continuidad de las funciones de comunicación del Órgano de Vigilancia).— 1. El párrafo 1 del artículo 7 del Decreto-Ley n.º 104 de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 132 de 18 de noviembre de 2019, se modifica de la siguiente manera:

a) se suprimen las palabras: «, limitado a los actos de administración ordinaria y a los que no pueden ser aplazados y son urgentes»;

b) las palabras: «hasta el 31 de marzo de 2020 a más tardar» se sustituyen por las siguientes: «hasta sesenta días después de la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional relativo al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles, declarado por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial n.º 26 de febrero de 2020».

El artículo 118 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 118 (Medidas urgentes destinadas a garantizar la continuidad de las funciones del Supervisor relativas a la protección de datos personales).— 1. El párrafo 1 del artículo 1 del Decreto-Ley n.º 75 de 7 de agosto de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 107 de 4 de octubre de 2019, se modifica de la siguiente manera:

a) se suprimen las palabras: «, limitado a los actos de administración ordinaria y a los que no pueden ser aplazados y son urgentes»;

b) las palabras: «antes del 31 de marzo de 2020» se sustituirán por las siguientes: «dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional relativo al riesgo sanitario asociado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles, declarado por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial n.º 26 de 1 de febrero de 2020».

En el artículo 119:

en el apartado 1, la frase: «mencionado en el artículo 1» se sustituye por el texto siguiente: «mencionados en el artículo 1».

En el artículo 120:

en la primera y segunda frases del apartado 3, el texto: «apartado 1» se sustituye por el texto siguiente: «apartado 2»;

tras el apartado 5, se añadirá el texto siguiente:

«5-bis. Las instituciones de enseñanza podrán utilizar los recursos que se les asignen para los fines a que se refiere el apartado a) del párrafo 2 si exceden de las necesidades identificadas, incluso para los fines a que se refieren los apartados b) y c) de ese párrafo».

tras el apartado 6, se añadirá el texto siguiente:

«6-bis. A los efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo 2, se asignará la suma de 2 millones de euros en 2020 a favor de las instituciones educativas en condiciones de igualdad, que se distribuirá por decreto del Ministro de Educación con los mismos criterios mencionados en el párrafo 5..».

en el apartado 7, la frase: «para el año 2020 de EUR» se sustituyen por las siguientes: «de EUR para el año 2020» y se insertan las siguientes después de las palabras: «con respecto al párrafo 4, »: «así como 2 millones de EUR en el año 2020 con respecto al párrafo 6-bis,»

Después del artículo 121, se añade el texto siguiente:

«artículo 121-bis (Empleo del personal docente en los territorios afectados por la emergencia).— 1. Los ganadores del procedimiento selectivo a que se refiere el párrafo 5-ter del artículo 58 del Decreto Ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013, que no puedan entrar en servicio el 1.º de marzo de 2020 debido al cierre de la escuela o institución educativa de propiedad por motivos de salud pública, firman el contrato de trabajo y entran en servicio a partir de la fecha mencionada, con carácter provisional, en las zonas territoriales de las oficinas escolares regionales, en espera de su asignación en las oficinas a las que están destinados.

Artículo 121ter (Conservación de la validez del curso escolar 2019/2020).— 1. Si las instituciones educativas del sistema educativo nacional no pueden llevar a cabo al menos 200 días de clases, como resultado de las medidas de contención del COVID-19, el año escolar 2019/2020 seguirá siendo válido en cualquier caso también por derogación de las disposiciones del artículo 74 del texto consolidado del

Decreto Legislativo n.º 297 de 16 de abril de 1994. También se reducen proporcionalmente los plazos previstos para la validez de los períodos de formación y de prueba del personal de las instituciones educativas mencionadas y para el reconocimiento de la antigüedad.»

En el artículo 122:

en la cuarta frase del apartado 1, después de la palabra: «subintensivo» el signo de puntuación: «.» se sustituye por el siguiente: «.»;

en el párrafo 3, la palabra: «compite» se sustituirá por la siguiente: «compite», la palabra: «, proporcionará» se sustituirá por la siguiente: «el Comisionado proporcionará» y las palabras: «2012/2002» se sustituirán por las siguientes: «Reglamento (CE) N.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, »;

en el párrafo 8, las palabras: «Presidencia del Consejo» se sustituirán por las siguientes: «Presidencia del Consejo de Ministros», publicadas en el Diario Oficial N.º 286 de 7 de diciembre de 2010, »;

en el párrafo 9, las palabras: «el presente artículo se trata» se sustituyen por las siguientes: «el presente artículo se trata por»:

En el artículo 123:

en el párrafo 3, las palabras «no excederá» se sustituirán por las siguientes: «no excederá»;

en el párrafo 5, la segunda frase se sustituye por la siguiente: «La ejecución de las sentencias contra los condenados para los que sea necesario activar los instrumentos de control indicados se llevará a cabo progresivamente a partir de los reclusos que deban cumplir la pena residual inferior. Si la pena residual no excede en más de treinta días la pena para la que se impone la aplicación de los procedimientos de control por medios electrónicos u otros medios técnicos, éstos no se activan»;

en el párrafo 6, las palabras: «Artículo 1, párrafo 4, » se sustituyen por las siguientes: «Artículo 1, párrafo 4 de»;

en el párrafo 7, después de las palabras «equipo educativo del establecimiento» se añadirá el texto siguiente: «penitenciario»

tras el apartado 8, se añadirá el texto siguiente:

«8-bis. Lo dispuesto en los apartados 1 a 8 se aplicará a los internos que puedan acogerse a la medida a más tardar el 30 de junio de 2020.»

El artículo 124 se sustituye por el texto siguiente:

«artículo 124 (Permisos de prima especial para presos mantenidos en días de permiso).— 1. Habida cuenta de la situación de urgencia sanitaria extraordinaria resultante de la propagación de la epidemia de COVID-19 y sin perjuicio de las demás disposiciones del artículo 52 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, el condenado admitido al régimen de semilibertad recibirá licencias con una duración hasta el 30 de junio de 2020, a menos que el magistrado de vigilancia encuentre motivos graves para denegar la concesión de la medida.»

En el artículo 125:

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Para los contratos vencidos y aún no renovados y para los contratos que expiran en el período comprendido entre el 21 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2020, el plazo mencionado en el artículo 170-bis, párrafo 1 del código al que se refiere el decreto legislativo n.º 209 de 7 de septiembre de 2005, dentro del cual la empresa de seguros está obligada a mantener la garantía prevista en el contrato de seguro hasta la entrada en vigor de la nueva póliza, será prorrogado por otros quince días»;

tras el apartado 2, se añadirá el texto siguiente:

«2-bis. A petición del asegurado, los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de vehículos de motor y embarcaciones podrán suspenderse durante el período solicitado por el asegurado y hasta el 31 de julio de 2020. La suspensión operará a partir del día en que la compañía de seguros haya recibido la solicitud de suspensión del asegurado y hasta el 31 de julio de 2020. En consecuencia, las compañías de seguros no podrán aplicar sanciones o cargos de ningún tipo en perjuicio del asegurado que solicite la suspensión y la duración de los contratos se prorrogará por un número de días igual al de la suspensión sin cargo para el asegurado. La suspensión del contrato lograda en aplicación de este párrafo se suma, y no sustituye, a las facultades contractuales similares a favor del asegurado, que por lo tanto siguen siendo ejercitables. Durante el período de suspensión previsto en este párrafo, el vehículo para el cual el asegurado ha solicitado la suspensión no podrá en ningún caso circular por la vía pública o por zonas equivalentes a la vía pública porque se encuentra temporalmente sin seguro obligatorio, de conformidad con el artículo 2054 del código civil, contra los riesgos de responsabilidad civil derivados del tráfico.»;

en la primera frase del apartado 4, las palabras: «del pmi» se sustituye por el texto siguiente: «Pequeñas y medianas empresas» y tras las palabras: «Cámaras de comercio»: se añadirán las siguientes «, industria, artesanía y agricultura».

Después del artículo 125, se añade el texto siguiente:

«artículo 125 (Prórroga de los plazos para las concesiones de energía hidroeléctrica).— 1. En lo que respecta al estado de emergencia declarado como consecuencia de la propagación epidemiológica del virus COVID-19, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2020 el plazo del 31 de marzo de 2020, establecido en el artículo 12, sección 1-ter, del Decreto Legislativo n.º 79, de 16 de marzo de 1999, para la emisión por las regiones de reglamentos que regulen las modalidades y procedimientos de adjudicación de concesiones para las grandes derivaciones de agua con fines hidroeléctricos, y con ello los efectos de las leyes aprobadas.

2. En el caso de las regiones afectadas por las elecciones regionales de 2020, el plazo del 31 de octubre de 2020 a que se refiere el párrafo 1 se prorrogará nuevamente por siete meses a partir de la fecha del nuevo Consejo Regional. Esto se hará sin perjuicio de las competencias de las regiones de estatuto especial y de las provincias autónomas de Trento y Bolzano, de conformidad con sus respectivos estatutos y normas de aplicación.

3. Como consecuencia de la ampliación a que se refiere el apartado 1:

a) se prorroga hasta el 31 de julio de 2022 el plazo del 31 de diciembre de 2021 previsto en la segunda frase del párrafo 1-quater del artículo 12 del decreto legislativo n.º 79 de 1999;

b) los dos plazos del 31 de diciembre de 2023 previstos en el párrafo 1-sexies del artículo 12 del decreto legislativo n.º 79 de 1999 se prorrogan hasta el 31 de julio de 2024;

c) se prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 el plazo del 31 de marzo de 2020 previsto en el párrafo 1-sexies del artículo 12 del decreto legislativo n.º 79 de 1999

Artículo 125-ter (cláusula de salvaguardia).— 1. Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial y de las provincias autónomas de Trento y Bolzano.»

En el artículo 126:

en la primera frase del apartado 1, la frase: «y suplementos y modificaciones posteriores» se suprimen y, en la segunda frase, las palabras: «homologación» se suprime.

Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020

en el apartado 6, letra b), las palabras: «deberá rellenarse» se suprime;
en el apartado 6, letra c), las palabras: «y 69 por año» se sustituyen por el texto siguiente: «69 millones EUR anuales»;

tras el apartado 6, se añadirá el texto siguiente:

«6-bis. Las cargas derivadas de los artículos 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, párrafo 4-ter, 87, párrafo 3-bis, y los efectos derivados de la letra d) del presente párrafo, que ascienden a 414 966 millones de euros para el año 2020 y a 0.386 millones de euros anuales a partir de 2021, que aumentan a 1.380 millones de euros anuales a partir de 2021, a fin de compensar los efectos en términos de necesidades y endeudamiento neto, se preverán:

a) en lo que respecta a 30 millones de euros para el año 2020, mediante la correspondiente reducción de la asignación del fondo de la cuenta especial de capital inscrito, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa «Fondos de reserva y especiales» de la misión «Fondos a distribuir» del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020, utilizando para ello en parte la provisión relativa al Ministerio de Desarrollo Económico por 10 millones de euros y la provisión relativa al Ministerio de Economía y Finanzas por 20 millones de euros;

b) en lo que respecta a 20 millones de euros para el año 2020, mediante la correspondiente reducción de la autorización de gastos a que se refiere el artículo 2, párrafo 180, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007;

c) 360 millones de euros para el año 2020, mediante la correspondiente reducción del Fondo para necesidades no diferidas relacionadas con intervenciones que no tengan efectos sobre el endeudamiento neto de la PA, a que se refiere el artículo 3.3 del Decreto-Ley n.º 3 de 5 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 21 de 2 de abril de 2020;

d) 5.056 millones de euros para el año 2020 y 0.386 millones de euros anuales a partir de 2021, mediante la correspondiente reducción de los recursos del fondo a que se refiere el artículo 1 párrafo 365 letra b) de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016;

e) en lo que respecta a 0,420 millones de euros anuales a partir del año 2020, mediante la correspondiente reducción del Fondo de compensación de los efectos financieros no previstos por la legislación vigente a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 del Decreto-Ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 189, de 4 de diciembre de 2008;

f) en lo que respecta a 2,798 millones de euros para el año 2020 y 0,579 millones de euros anuales a partir de 2021, en términos de necesidades y endeudamiento neto, mediante la correspondiente utilización de los ingresos adicionales resultantes de los artículos 87 párrafo 3-bis, 74 y 74-bis

en el apartado 8, la frase: «apartado anterior» se sustituye por el texto siguiente: «apartado 7»;

en el apartado 10, se sustituye por el texto siguiente: «finalizado» se sustituye por el texto siguiente: «finalizados»;

en el apartado 11, la frase: «las modificaciones necesarias en el presupuesto y, en su caso,» se sustituyen por el texto siguiente: «cambios presupuestarios necesarios; en caso necesario, el Ministerio de Economía y Hacienda.»

En el cuadro A, a que se refiere el artículo 1, en la cuarta columna, en la primera línea, las palabras: «artículo 1, letra c. 2» se sustituye por el texto siguiente: «artículo 1, letra c. 3».

(*)

TEXTO CONSOLIDADO DEL DECRETO-LEY N.º 18, DE 17 DE MARZO DE 2020

Texto del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020 (*Boletín Oficial* -Serie General - edición extraordinaria n.º 70, de 17 de marzo de 2020), consolidado con la Ley de Conversión n.º 27, de 24 de abril de 2020 (en el mismo suplemento ordinario a la página 1), relativo a «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de Decretos legislativos» (20A02357)

(BO Serie General n.º 110 de 29-4-2020 - Supp. ordinario n.º 16)

En vigor el: 29-4-2020

Aviso:

El texto consolidado que se ha publicado aquí fue elaborado por el Ministerio de Justicia con arreglo al artículo 11, apartado 1, del texto consolidado de las disposiciones sobre promulgación de leyes, la emisión de Decretos por el Presidente de la República y las publicaciones oficiales de la República italiana, aprobadas por el Decreto del Presidente de la República n.º 1092, de 28 de diciembre de 1985, y el artículo 10, apartado 3, del mismo texto único, con el único fin de facilitar la lectura tanto de las disposiciones del Decreto-ley, integradas con las modificaciones introducidas por la ley de conversión, como de las recogidas en el Decreto, transcritas en las notas. La fuerza jurídica y el efecto de los actos legislativos establecidos siguen siendo los mismos.

Las modificaciones introducidas por la ley de conversión figuran en cursiva.

Estos cambios aparecen entre los signos ((...)) para una mejor localización visual.

De conformidad con el artículo 15, apartado 5, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988, sobre la actividad del Gobierno y su regulación, las modificaciones introducidas por la ley de conversión surtirán efecto al día siguiente de su publicación.

En el suplemento ordinario del *Boletín Oficial* de 15 de mayo de 2020, este texto coordinado se volverá a publicar junto con las notas correspondientes.

Título I

MEDIDAS PARA REFORZAR EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Artículo 1. *Financiación complementaria para incentivos al personal del Servicio Nacional de Salud*

1. Para el año 2020, con el fin de aumentar los recursos asignados a la remuneración del personal sanitario empleado por las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud empleados directamente en las actividades de lucha contra la crisis epidemiológica a causa de la propagación del COVID-19, los fondos contractuales para las condiciones de trabajo de la gestión de la salud y de la asistencia sanitaria y los fondos contractuales de las condiciones de trabajo y las obligaciones del personal sanitario se incrementan, en general, en cada región y provincia autónoma, no obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017 en la cantidad indicada para cada uno de ellos *((en el cuadro A anexo al presente Decreto))*.

2. Para la aplicación del párrafo 1, se autoriza un gasto de 250 millones de euros con cargo a la actual financiación sanitaria establecida para el año 2020. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tendrán acceso a esta financiación, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen para las autonomías especiales la contribución regional y provincial a la financiación sanitaria actual, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias actuales indistintas registradas para el año 2019 y por las cantidades indicadas. *((en el cuadro A anexo al presente Decreto))*,

3. A estos efectos *((a los que se refieren los párrafos 1 a) y 5 a) del artículo 2 bis))* se autoriza un gasto suplementario de 100 millones de euros, que se aplicará a la actual financiación sanitaria establecida para el año 2020, dentro de los límites de las cantidades indicadas *((en el cuadro A adjunto al presente Decreto))*.

Artículo 2. Desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Sanidad

1. Habida cuenta de la necesidad de reforzar las actividades de vigilancia e higiene llevadas a cabo en los puertos y aeropuertos principales, en particular con vistas a adaptar los niveles de servicio en el momento oportuno a las nuevas necesidades sanitarias derivadas de la circulación del COVID-19, se autoriza al Ministerio de Sanidad a celebrar contratos de trabajo de duración determinada con una duración máxima de tres años, 40 unidades de directores médicos, 18 unidades de gestores de sanidad veterinaria y 29 unidades del personal no directivo con perfil profesional de prevención perteneciente a la zona III, posición económica F1, funciones centrales, que se asignarán a las oficinas periféricas, utilizando sus propias listas o aprobadas por otras administraciones para los concursos públicos, incluso por un período indefinido.

2. Para cubrir los costes derivados de *((aplicación del apartado 1))*, queda autorizado un gasto de 5 092 994 euros para 2020, de 6 790 659 euros para 2021 y 2022 y de 1 697 665 euros para 2023. Los gastos correspondientes se fijarán en 2 345 000 euros para 2 020 y 5 369 000 euros para 2021, y 2 000 000 de euros para cada uno de los años 2022 y 2023, mediante la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial actual, consignado para el presupuesto trienal 2020-2022, en el marco del programa «Fondos de reserva y especiales» de la misión «Fondos a distribuir» del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020, utilizando para ello en parte la disposición relativa al Ministerio de Sanidad y, en lo que respecta a 2 747 994 euros para el año 2020, a 1 421 659 euros para el año 2021 y 4 790 659 euros para el año 2022, mediante la correspondiente utilización de la parte corriente de la provisión inscrita en los presupuestos del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el artículo 34-ter, párrafo 5, de la Ley n.º 196 de 31 de diciembre de 2009.

((artículo 2 bis. Medidas especiales para la contratación de especialistas en prácticas y la asignación de puestos de trabajo independientes a los profesionales de la salud

1. *Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de garantizar los niveles esenciales de asistencia, así como de garantizar en todo el territorio nacional, el aumento del número de camas para los cuidados intensivos necesarios para el tratamiento de los pacientes afectados por dicho virus, las empresa e instituciones del Servicio Nacional de Salud hasta que continúe el estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 26, de 1 de febrero de 2020, podrán:*

a) *proceder a la contratación de personal en las profesiones sanitarias, tal como se contempla en el artículo 1 del Decreto legislativo del Jefe de Estado interino de 13 de septiembre de 1946, n.º 233, ratificado por la Ley n.º 561, de 17 de abril de 1956, y por la Ley n.º 56, de 18 de febrero de 1989, de médicos especialistas, y de los médicos en período de formación, que son miembros del último y penúltimo año de las escuelas de especialización, aunque no figuren en las listas de reserva contempladas en el artículo 1, apartado 547, de la*

Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, y que pueden prorrogarse debido a la persistencia del estado de emergencia, hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y en el artículo 6 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010. Los médicos en período de formación están matriculados en la universidad especializada en la enseñanza universitaria y siguen recibiendo el trato económico previsto en el contrato de formación médica y de especialización, completado con una remuneración abonada por el trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que las actividades de formación, teóricas y sociales se recuperen y sean necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos. Estas tareas podrán, en caso necesario, concederse también como excepción a las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites del total de los recursos indicados para cada región por Decreto del Contable general del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 66 de 13 de marzo de 2020;

b) la contratación a que se refiere el artículo 1, apartado 548 bis, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los límites y con arreglo a las modalidades que en ella se establecen, incluido el tratamiento financiero que deba concederse, incluso a falta del acuerdo marco previsto en dicha disposición. La contratación a que se hace referencia en esta carta debe tener lugar dentro de las estructuras acreditadas de la red de capacitación y su actividad debe ser coherente con el proyecto de capacitación decidido por la junta de la escuela de especialización.

2. Los contratos de trabajo por cuenta propia celebrados sin las condiciones mencionadas en el apartado 1 serán nulos de pleno derecho. El trabajo realizado de conformidad con el presente artículo durante el estado de emergencia completará el requisito de antigüedad establecido en el artículo 20, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, para la duración de la emergencia.

3. Los puestos a que se refiere el apartado 1, letra a), también podrán asignarse a graduados en medicina y cirugía, cualificados para ejercer la profesión médica y matriculados en organismos profesionales.

4. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las funciones a que se refiere el apartado 1, letra a), conferidas, con los mismos fines, por las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud hasta la fecha de 10 de marzo de 2020, estarán sujetas al límite de duración que en él se establece.

5. Hasta el 31 de julio de 2020, con el fin de responder a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de ayuda a las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, no obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 9, del Decreto-ley n.º 95, de 6 de julio de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 135, de 7 de agosto de 2012, y en el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, tras haber verificado la imposibilidad de contratar personal, utilizando también el personal adecuado en las clasificaciones de la competencia actual, podrá conferir asignaciones de trabajo autónomas, incluida la colaboración coordinada y continua, con una duración no superior a seis meses, y en cualquier caso dentro del final del estado de emergencia, a los gestores médicos, veterinarios y sanitarios, así como al personal del sector sanitario, puesto en situación de jubilación, aunque no esté inscrito en el registro profesional competente como consecuencia de la jubilación, así como a los trabajadores sociales y sanitarios puestos en situación de jubilación. Los citados nombramientos, en caso necesario, también podrán conferirse como excepción a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por Decreto del Contador General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 66 de 13 de marzo de 2020. A los cargos a que se refiere este párrafo no se aplicará la inacumulabilidad entre los in-

gresos del trabajo por cuenta propia y las prestaciones de jubilación a que se refiere el párrafo 3 del artículo 14 del Decreto-ley n.º 4 de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 26 de 28 de marzo de 2019.)

((Artículo 2 ter. Medidas urgentes para acceder al Servicio Nacional de Salud

1. Con el fin de garantizar la prestación de servicios de asistencia sanitaria, debido, entre otras cosas, a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud, comprobaron la imposibilidad de utilizar el personal ya en servicio y hacer uso de las listas de clasificación en vigor, podrán, durante el período de aplicación del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, para conceder asignaciones individuales de plazo fijo, previo aviso público, al personal de las profesiones sanitarias y a los trabajadores sociales y sanitarios a los que se refiere el artículo 2 bis, párrafo 1, letra a).

2. Los encargos a que se refiere el presente artículo se confieren previa selección, por títulos o entrevista oral, mediante procedimientos comparativos que prevén formas simplificadas de publicidad, como la publicación del aviso sólo en el sitio web de la empresa que lo prohíbe y por una duración mínima de cinco días, tienen una duración de un año y no son renovables. Los citados nombramientos, de ser necesario, podrán también conferirse a título de excepción, limitada a los gastos del ejercicio económico de 2020, de las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por Decreto del Contable General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 66 de 13 de marzo de 2020. Los gastos relativos al ejercicio económico de 2021 están dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia de gastos de personal.

3. Las actividades profesionales ejercidas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 constituirán participaciones preferentes en los procedimientos de selección de personal para las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud.

4. Solo para la segunda sesión del curso académico 2018/2019, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones sanitarias (L/SNT1), a que se refiere el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo a distancia, y el examen práctico está supeditado a la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

5. Las funciones a que se refiere el presente artículo podrán asignarse también a los médicos en formación que estén inscritos regularmente en el último y penúltimo año de su escuela especializada. Los médicos en período de formación están matriculados en la universidad especializada en la enseñanza universitaria y siguen recibiendo el tratamiento financiero previsto en el contrato de especialización médica, completado con una remuneración proporcional al trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación, teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.)

((Artículo 2 quater. Reevaluación de las necesidades del personal de las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto, las regiones reexaminarán las necesidades de su personal, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001.)

((Artículo 2 quinquies. Medidas urgentes para la contratación de médicos generales y pediatras

1. Durante la fase epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los médicos matriculados en el curso de formación en medicina general podrán celebrar un contrato de duración determinada con el Servicio Nacional de Salud. Las horas trabajadas por estos médicos deben considerarse, a todos los efectos, una actividad práctica, como parte del número total de horas, a que se refiere el artículo 26, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999.

2. Con respecto a la duración de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19 establecida por la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los graduados médicos y quirúrgicos cualificados, incluso durante su inscripción en cursos de especialización o cursos de formación específicos en medicina general, podrán contratar personal médico temporal o sustituto de médicos generalistas que tengan un contrato con el Servicio Nacional de Salud y ser inscrito en las listas de la guardia médica y de la guardia médica turística y estar ocupado hasta el final del estado de emergencia. Las horas de actividad realizadas por los mencionados médicos deben considerarse a todos los efectos como actividades prácticas, que se contabilizarán en el número total de horas previsto en el párrafo 1 del artículo 26 del Decreto legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999. En caso de empleo temporal que implique la asignación de más de 650 pacientes, la subvención se suspende. El período de actividad, realizado por médicos especialistas exclusivamente durante el estado de emergencia, se reconoce a los efectos del curso de estudios que conduce a la concesión del diploma de especialización. Las universidades, sin perjuicio de la duración legal del curso, garantizan la recuperación de las actividades de formación, teóricas y asistenciales necesarias para alcanzar los objetivos de la formación.

3. En cuanto a la duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las disposiciones de los artículos 11 y 12 del Decreto del Ministerio de Sanidad de 7 de marzo de 2006, publicadas en el Boletín Oficial n.º 60 de 13 de marzo de 2006, se considerarán integradas con las disposiciones a que se refieren los apartados 1 y 2.

4. Durante la fase de emergencia epidemiológica del COVID-19, los médicos inscritos en el Curso de Pediatría podrán, en el transcurso de su formación, asumir los derechos provisionales o sustituir a la libre elección de pediatras bajo contrato con el Servicio Nacional de Salud. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación, teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.))

((Artículo 2 sexies. Aumento de las horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada

1. Las autoridades sanitarias locales y los cuerpos del Servicio Nacional de Salud pueden aumentar el número de horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada en el año 2020 en el sentido del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, con horarios adicionales que deben ser asignados de acuerdo con el convenio colectivo nacional en vigor, hasta un límite máximo de gasto de 6 millones de euros.))

((Artículo 2 septies. Disposiciones urgentes sobre voluntariado

1. Para hacer frente a la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, durante el período de emergencia, establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, no se aplicarán las normas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.))

Artículo 3. Fortalecimiento de las redes de asistencia territorial

1. Las regiones, las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las autoridades sanitarias podrán celebrar contratos de conformidad con el artículo 8, letra b), del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, para la adquisición de servicios sanitarios adicionales, como excepción al límite de gastos establecido en el artículo 45, apartado 1 ter, del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, en la que:

a) la situación de emergencia derivada de la circulación del COVID-19 requiere su aplicación en el territorio regional y provincial del plan mencionado en la letra b) del presente párrafo;

b) del plan adoptado para la ejecución de la carta del Ministerio de Sanidad Ref. GAB 2627, de 1 de marzo de 2020, con el fin de aumentar la asignación de puestos de terapia intensiva y en unidades operativas de enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas, aisladas y creadas con el presupuesto necesario para la ventilación y de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministro de Sanidad en la Circular GAB 2619, de 29 de febrero de 2020, es evidente que es imposible perseguir los objetivos de mejora de la ayuda mencionada en la circular de 1 de marzo de 2020 en instalaciones públicas y en estructuras privadas acreditadas, a través de los servicios adquiridos en virtud de los contratos existentes en la fecha del presente Decreto.

2. Cuando los objetivos contemplados en el apartado 1 no puedan alcanzarse mediante la celebración de contratos en el sentido de dicho párrafo, las regiones, las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las autoridades sanitarias, no obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, tendrán derecho a celebrar con el mismo fin estructuras privadas no acreditadas, siempre que estén autorizadas de conformidad con el artículo 8 ter de dicho Decreto legislativo.

3. A fin de hacer frente a la excepcional escasez de personal médico y de profesiones sanitarias, como consecuencia de la emergencia debida a la propagación del COVID-19, como hospitalizado o en ausencia debido a la infección por COVID-19, los centros privados, acreditados o no, a petición de las regiones o provincias autónomas de Trento y Bolzano o de las empresas de atención de la salud, ponen a disposición el personal sanitario de guardia, así como los locales y el equipo de esos centros. Las actividades realizadas por las instalaciones privadas a que se refiere este párrafo serán indemnizadas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 6.

4. Los contratos celebrados de conformidad con los apartados 1 y 2 y las medidas contempladas en el apartado 3 dejarán de surtir efecto al término del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

5. Ello se entiende sin perjuicio de las medidas contempladas en los apartados 1, 2 y 3 que ya hayan sido adoptadas por causa de fuerza mayor para hacer frente a la situación de emergencia derivada de la propagación del COVID-19.

6. Para la aplicación de los apartados 1 y 2, se autoriza un gasto total de 240 millones de euros para el año 2020 y para la aplicación del apartado 3, se autoriza un gasto de 160 millones de euros para 2020. La tasa correspondiente se basará en la financiación sanitaria actual establecida para ese año. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tienen acceso a esta financiación, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen para las autonomías especiales la contribución regional y provincial a la financiación sanitaria actual, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias actuales indistintas registradas para el año 2019. La asignación de la cantidad a que se refiere el presente párrafo se hará de acuerdo con ((*cuadro A adjunto al presente Decreto*)).

Artículo 4. Normas aplicables a las zonas de salud temporales

1. Las regiones y las provincias autónomas podrán también activar las zonas sanitarias temporales, en particular mediante una excepción a los requisitos de autorización y acreditación, tanto dentro como fuera de las viviendas, la atención, la acogida y la asistencia, pú-

blicas y privadas u otros ámbitos adecuados, para la gestión de las emergencias relacionadas con el COVID-19, hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020. Los requisitos de acreditación no se aplicarán a las instalaciones de alojamiento y tratamiento durante el período de emergencia.

2. Las obras de construcción estrictamente necesarias para la recepción y la asistencia a los fines contemplados en el apartado 1 podrán realizarse sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Presidencial n.º 380, de 6 de junio de 2001, leyes regionales, planes de ordenación territorial y normativa urbanística local, y, hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, a las obligaciones establecidas en el Decreto Presidencial n.º 151 (*de 1 de agosto*) 2011. El cumplimiento de las disposiciones mínimas de lucha contra incendios se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Decreto legislativo n.º 81 de 9 de abril de 2008. El trabajo podrá iniciarse al mismo tiempo que la solicitud o la terminación del inicio de actividades ante la autoridad local competente. Esto se aplicará también a los hospitales, policlínicas universitarias, hospitales universitarios y centros de asistencia, estructuras acreditadas y aprobadas.

3. Esto se entiende sin perjuicio de las medidas ya adoptadas por las autoridades sanitarias en virtud del apartado 1 por razones de fuerza mayor para hacer frente a las emergencias relacionadas con el COVID-19.

4. Hasta la aplicación del apartado 2, hasta un máximo de 50 millones de euros, se pagará un importe máximo de millones de euros de la cantidad fijada por el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, refinanciada por el artículo 1, apartado 555, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los recursos no asignados aún a las regiones. Los recursos a que se refiere el presente apartado entrarán en todas las regiones y provincias autónomas de Trento y de Bolzano, no obstante, lo dispuesto en las disposiciones legislativas por las que se establece el concurso provincial de financiación a que se refiere el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias no utilizadas reconocidas para el año 2019. No obstante, lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, se atribuirá el importe contemplado en el presente párrafo (*cuadro B del Anexo del presente Decreto*). Con uno o más Decretos del Ministerio de Sanidad, las intervenciones mencionadas en el presente artículo podrán optar a financiación hasta los importes (*en el cuadro B*); la transferencia de recursos resultante va seguida de una presentación por parte de la Región al Ministerio de Economía y Hacienda sobre la situación de las obras.

(Artículo 4 bis. Unidades especiales de mantenimiento de la asistencia)

1. *Con el fin de permitir que el médico generalista o el pediatra presten cuidados ordinarios, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano establecerán, en el plazo de diez días a partir del 10 de marzo de 2020, en una oficina existente de continuidad de la asistencia, una unidad especial por cada 50.000 habitantes para la gestión de los pacientes con COVID-19 que no requieran hospitalización. La unidad especial estará compuesta por un número de médicos igual a los ya presentes en el lugar donde se presta la asistencia continua. Pueden formar parte de la unidad especial: los médicos que mantengan o sustituyan la continuidad asistencial; médicos que cursen estudios específicos en medicina general; con carácter residual, titulados en medicina y cirugía cualificados y registrados en el orden de competencias. La unidad especial está activa siete días a la semana, de las 8.00 a las 20.00 horas, y para las actividades realizadas en la asistencia de los médicos, se reconoce una tasa bruta de 40 euros por hora.*

2. *El médico generalista o el pediatra de elección o el médico de continuidad de cuidados informará, tras el triaje telefónico, a la unidad especial a que se refiere el párrafo 1, de los nombres y direcciones de los pacientes a que se refiere el mismo. Para llevar a cabo las actividades específicas, los médicos de la unidad especial recibirán el talonario de recetas del Servicio Nacional de Salud y el equipo de protección personal adecuado y seguirán todos los procedimientos ya prescritos para este fin.*

3. *El triaje de los pacientes que acuden a la sala de urgencias de forma autónoma debe realizarse en un entorno distinto y separado de las salas utilizadas para la aceptación de la misma sala de urgencias, a fin de que los centros sanitarios puedan llevar a cabo al mismo tiempo las actividades de atención ordinaria.*

4. *Las disposiciones del presente artículo se limitarán a la duración de la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19, tal como se establece en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.)*

((Artículo 4 ter. Asistencia a los alumnos y personas con discapacidad

1. *Durante la suspensión del servicio escolar y durante toda su duración, las autoridades locales podrán prestar, teniendo en cuenta el personal disponible, empleado también por terceros que tengan concesiones o acuerdos o que hayan firmado contratos de servicio con las propias autoridades locales, la asistencia a los alumnos con discapacidad mediante la prestación de servicios individuales a domicilio, destinados a apoyar el disfrute de las actividades de enseñanza a distancia previstas en el artículo 2, párrafo 1, letra m), y la realización de las actividades previstas en el artículo 3, párrafo 1, letra g), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial núm. 59 de 8 de marzo de 2020, utilizando los mismos operadores y los fondos ordinarios asignados para este fin, en las mismas condiciones de seguro previstas hasta ahora.*

2. *Las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tendrán derecho a establecer, en un plazo de diez días a partir del 10 de marzo de 2020, unidades especiales para garantizar la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios a domicilio para las personas con discapacidad que presenten condiciones de fragilidad o comorbilidad tales que las hagan susceptibles de riesgo cuando acudan a centros de atención diurna para personas con discapacidad.*

3. *La aplicación de las disposiciones a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo utilizando los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente y, en todo caso, sin que se produzcan nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas.)*

Artículo 5. Incentivos para la producción y el suministro de productos sanitarios

1. Con el fin de garantizar la producción y el suministro de productos sanitarios y de equipos de protección individual, a los valores actuales de mercado a partir del 31 de diciembre de 2019, en relación con la disponibilidad inadecuada de productos sanitarios y de equipos de protección individual durante el período de emergencia COVID-19, el Comisionado especial a que se refiere el artículo 122 estará autorizado a conceder subvenciones y subsidios de funcionamiento, así como financiaciones subvencionadas, a las empresas productoras de tales equipos.

2. Con este fin, el Comisionado Especial hará uso de la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y el desarrollo de una empresa S.p. A. -Invitalia que actúa como entidad gestora de la medida por la que se cobran los recursos mencionados en el apartado 6.

3. El Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, definirá e iniciará la medida y establecerá disposiciones específicas para asegurar su gestión.

4. También se podrá conceder financiación a las empresas que pongan a disposición las instalaciones de conformidad con *((el párrafo 3 del artículo 5a)).*

5. Como prioridad, los equipos de protección individual se suministran de forma prioritaria a los médicos *((incluidos los que tienen una relación convencional o, en cualquier caso, en caso de urgencia desde el COVID-19))* y a los profesionales de la salud y la asistencia social.

6. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se autorizarán, de manera compatible con la legislación europea, gastos de 50 millones de euros para el año 2020 en concepto de subvenciones y préstamos blandos. Los recursos se acreditarán en una cuenta corriente especial sin intereses a nombre del Organismo, abierta en la Tesorería Central del Estado. La gestión es de carácter no contable, sujeta al control del Tribunal de Cuentas, de

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

conformidad con el artículo 9 de la Ley n.º 1041, de 25 de noviembre de 1971. La entidad que gestiona la medida es la responsable de la presentación de informes.

7. Las obligaciones derivadas del apartado 6 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

((Artículo 5 bis. Disposiciones para facilitar la adquisición de protección y de productos sanitarios

1. *El Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución identificados por el Jefe del Departamento de Protección Civil de los mencionados en la Orden n.º 630 de 3 de febrero de 2020, así como el Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, estarán autorizados, en el marco de los recursos disponibles para la gestión de la emergencia, hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, a adquirir equipos de protección individual (EPI), según lo establecido en la Circular n.º 4373 del Ministerio de Sanidad de 12 de febrero de 2020 y otros productos sanitarios, y de prever el pago anticipado de toda la prestación, como excepción al código establecido en el Decreto legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016.*

2. *Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se admitirá el uso de un equipo de protección individual con eficacia protectora similar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La eficacia de estos dispositivos será evaluada de antemano por el Comité Científico y Técnico contemplado en el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020.*

3. *Hasta el final del estado de emergencia establecido en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las pruebas científicas actuales, se utilizará una máscara quirúrgica para proteger a los profesionales sanitarios; también pueden utilizarse en encubrimiento sin el marcado CE, sujeto a una evaluación previa del Instituto Superior de Sanidad.))*

((Artículo 5 ter. Disposiciones para garantizar el uso de productos sanitarios para oxigenoterapia

1. *Mediante Decreto del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, previa consulta a la Federación de Farmacéuticos Privados y a la Federación Nacional de Farmacias municipales, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, a más tardar el 31 de julio de 2020, las modalidades de puesta a disposición en el territorio nacional, a través de las instalaciones sanitarias identificadas por las regiones o, con carácter experimental hasta 2022, mediante la red de farmacias de servicio, el suministro de oxígeno y el relleno de dispositivos portátiles que garanticen, con arreglo a las disposiciones pertinentes, la oxigenoterapia. La finalidad del Decreto a que se refiere el presente apartado es también identificar las especificaciones técnicas específicas capaces de permitir que se recarguen de manera uniforme en todo el territorio nacional, así como la forma en que las empresas sanitarias deben realizar un censo de pacientes que necesitan tratamiento en el sentido de este párrafo.*

2. *A la espera de que se adopte el Decreto mencionado en el apartado 1 y a la luz del estado de emergencia del COVID-19 mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Ministro de Sanidad podrá dictar una resolución con arreglo al artículo 32, apartado 1, de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.*

3. *Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mediante el instrumento, los recursos humanos y financieros previstos por la legislación vigente, de conformidad con los límites de financiación establecidos en el artículo 1, apartado 406, y apartado 406 ter, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, y no darán lugar a un gasto público nuevo o incrementado.))*

((Artículo 5 quater. Medidas de simplificación para la adquisición de productos sanitarios

1. Con el fin de conseguir la adquisición a su debido tiempo del equipo de protección individual y médico necesario para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 establecida en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se autoriza al Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros a abrir una cuenta bancaria específica para permitir la liquidación inmediata de las operaciones y exigir el pago inmediato o previo del suministro.

2. El artículo 27, apartados 7 y 8 del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a la cuenta corriente mencionada en el apartado 1 y a los recursos existentes en ella.

3. Por lo que se refiere a los contratos relativos a la compra de los productos mencionados en el apartado 1, así como a cualquier otro acto de negociación como consecuencia de la emergencia a que se refiere el apartado 1, ejecutado por el Departamento de Protección Civil de la Presidencia y por los órganos de ejecución, no es aplicable el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el Boletín Oficial n.º 286, de 7 de diciembre de 2010, y estos actos tampoco están sujetos a la supervisión del Tribunal de Cuentas. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o ejecutado haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere este apartado serán inmediata y definitivamente efectivos, ejecutables y exigibles tan pronto como se apliquen.))

((Artículo 5 quinquies Disposiciones para la compra de dispositivos de asistencia ventilatoria

1. Con el fin de aumentar la disponibilidad de dispositivos para la mejora de las unidades de cuidados intensivos necesarias para la gestión de pacientes críticos afectados por el virus COVID-19, el Departamento de Protección Civil, a través del organismo de ejecución CONSIP S.p. A., designado mediante Decreto del Departamento de Protección Civil, de 5 de marzo de 2020, estará autorizado a adquirir, mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 5 bis del presente Decreto, y en todo caso sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 163, apartado 8, del Código establecido en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, cinco mil sistemas de ventilación asistida y los materiales conexos indispensables para el funcionamiento de los ventiladores.

2. Se autoriza un gasto de 185 millones de euros para 2020 para la aplicación del apartado 1; la tasa correspondiente estará cubierta por el fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018.))

((Artículo 5 sexies. Aplicación de los requisitos del sistema sanitario

1. A fin de emplear al personal sanitario de los centros públicos o privados con prioridad en la gestión de la emergencia, las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano podrán remodelar o suspender las actividades de hospitalización y los servicios ambulatorios y no urgentes, incluidos los prestados en el marco del régimen de la profesión intramuros gratuita.

2. Los miembros de las profesiones sanitarias, comprometiéndose a gestionar las emergencias epidemiológicas a partir del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, no estarán sujetos a las disposiciones sobre los límites máximos de tiempo de trabajo establecidas en los convenios colectivos nacionales del sector, siempre que gocen de una protección adecuada, de conformidad con las disposiciones establecidas mediante un acuerdo marco nacional, previa consulta a los sindicatos y a los sindicatos más representativos.))

Artículo 6. Requisitos de uso o propiedad

1. Hasta el final del estado de emergencia, declarado por resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Jefe del Departamento de Protección Civil podrá, dentro de los límites de los recursos disponibles a que se refiere el párrafo 10, también a petición del Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, por Decreto propio, requisar en uso o en propiedad, a cualquier entidad pública o privada, de instalaciones sanitarias y médico-quirúrgicas, así como bienes muebles de cualquier tipo, necesarios para hacer frente a la mencionada emergencia sanitaria, así como para garantizar el suministro de instalaciones y equipos a las empresas sanitarias u hospitalarias situadas en el territorio nacional, así como para poner en marcha el número de camas especializadas en las salas de hospitalización de los pacientes afectados por esta patología.

2. La requisa en uso no puede durar más de seis meses a partir de la fecha de aprehensión del bien, *((es decir, más allá del plazo))*, hasta que se haya prorrogado la duración del mencionado estado de emergencia. Si, dentro del vencimiento de dicho plazo, el bien no es devuelto al propietario sin una alteración sustancial y en el mismo lugar donde fue requisado, o en otro lugar si el propietario lo consiente, la requisa en uso se convierte en requisa en propiedad, a menos que el interesado consienta expresamente en la prórroga del plazo.

3. Los bienes muebles que, por su uso, se consuman o alteren en su sustancia se exigirán sólo como bienes.

4. Al mismo tiempo que se aprehendan los bienes requisados, la administración pagará al propietario de esos bienes una suma de dinero en concepto de indemnización por requisición. Si el propietario se niega a recibirla, se pone a su disposición mediante una oferta, incluso no formal, y se paga tan pronto como se acepta. Esta suma se liquida, *((según los valores))* mercado actual que tenían los bienes requisados al 31 de diciembre de 2019 y sin tener en cuenta los cambios de precios resultantes de los cambios posteriores de la oferta o la demanda, de la siguiente manera:

- a) En el caso de requisar bienes, el subsidio de requisa será del 100% de ese valor;
- b) En el caso de un pedido en uso, la indemnización será igual, por cada mes o parte de mes de pedido efectivo, a la sexagésima parte del valor calculado para el pedido en propiedad.

5. Si el Decreto de requisición en vigor no indica un plazo más breve para el reembolso, la indemnización pagada al propietario se liquidará provisionalmente en función del número de meses o fracción de meses que transcurran entre la fecha de la medida y la del fin de la emergencia a que se refiere el párrafo 1, en todo caso dentro del límite máximo mencionado en el primer período del párrafo 2.

6. En los casos de prórroga de la requisa en uso, así como en los casos de su transformación en requisa de propiedad, la diferencia entre la indemnización ya pagada y la indemnización debida por el período adicional, es decir, la indemnización debida de conformidad con la letra a) del párrafo 4, se pagará al propietario dentro de los 15 días siguientes a la expiración del plazo indicado para el uso. Si no se indica un nuevo término para el uso de los bienes, se pagará de conformidad con la letra a) del párrafo 4.

7. En los casos en que sea necesario disponer temporalmente de bienes inmuebles para hacer frente a necesidades inevitables relacionadas con la emergencia mencionada en el párrafo 1, el Prefecto, a propuesta del Departamento de Protección Civil y previa consulta al Departamento de prevención territorialmente competente, podrá ordenar, por Decreto propio, la requisición en uso de instalaciones hoteleras, u otros edificios de similares características de idoneidad, para alojar a las personas en vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario o domicilio permanente, cuando tales medidas no puedan aplicarse en el domicilio del interesado.

8. Al mismo tiempo que la aprehensión de los bienes exigida por el párrafo 7, el Prefecto, haciendo uso de los recursos a que se refiere el presente Decreto, pagará al propietario de dichos bienes una suma de dinero en concepto de indemnización por requisición. En caso de que el propietario se niegue a recibirla, se pone a su disposición mediante una

oferta, aunque no sea formal, y por lo tanto se paga tan pronto como se acepta. La indemnización por requisición se establece en el mismo Decreto del Prefecto, quien a los efectos de la estimación utiliza el valor actual de mercado *((según el valor))* de la propiedad requisada *((o según eso))* de propiedades de características similares, en la medida correspondiente, por cada mes o fracción de mes de duración real de la requisición, al 0,42% de ese valor. La requisita de bienes inmuebles podrá continuar hasta el 31 de julio de 2020, o hasta el final del cual se haya prorrogado nuevamente la duración del estado de excepción a que se refiere el párrafo 1. Si el Decreto de requisición en vigor no indica un período más corto para la devolución, la indemnización pagada al propietario se pagará provisionalmente con referencia al número de meses o fracción de meses que transcurran entre la fecha de la medida y el fin de la emergencia, a que se refieren los párrafos 1 y 2. En todo caso de prórroga de la solicitud, la diferencia entre la indemnización ya pagada y la indemnización debida por el período adicional se pagará al propietario dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo indicado originalmente. Si no se indica un plazo, se considerará que la solicitud se ha pedido hasta el 31 de julio de 2020, es decir, hasta el plazo en que se haya prorrogado nuevamente la duración del estado de excepción a que se hace referencia en el párrafo 1.

9. En cualquier caso de controversia, incluso en los tribunales, no podrá suspenderse la ejecución de las órdenes de requisición a que se refiere el presente artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010.

10. Para la aplicación de este artículo se autorizan los gastos hasta un límite máximo de 150 millones de euros para el año 2020, que se facilitarán de conformidad con el párrafo 4 del artículo 18.

Artículo 7. Contratación temporal de médicos y personal de enfermería militar

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus COVID-19, se autorizará, para el año 2020, reclutar temporalmente, a petición de las fuerzas armadas del ejército italiano, con carácter temporal y con una determinación excepcional de la duración de un año, las siguientes medidas para cada categoría de personal:

- a) 120 médicos, con el rango de teniente;
- b) 200 enfermeras suboficiales, con el grado de mariscal.

2. Si los nacionales italianos cumplen las siguientes condiciones, podrán acceder a ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el comité competente en materia de progreso:

- a) no más de 45 años;
- b) tener un máster en medicina y cirugía, así como sus cualificaciones profesionales, para el personal a que se refiere el apartado 1, letra a), el título de enfermero y sus cualificaciones profesionales, para el personal a que se refiere el apartado 1, letra b);
- c) no ser considerados como no aptos definitivamente para el servicio militar;
- d) no haber sido dados de baja por actos precedentes en las fuerzas armadas;
- e) No han sido declarados culpables de un delito menor intencional, incluso mediante una sentencia de aplicación de la pena a petición del interesado, una condena condicional suspendida o una condena penal, o no están acusados en un procedimiento penal por un delito menor intencional.

3. Los procedimientos de contratación a que se refiere el presente artículo se gestionarán *((a través del portal en línea en el sitio web))* del Ministerio de Defensa «www.difesa.it» y finalizarán en un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

4. El personal a que se refiere el párrafo 1 no tendrá una relación laboral y permanecerá en servicio activo mientras dure la estancia. Tendrán derecho al tratamiento jurídico y financiero de los parígrafos en servicio permanente.

5. Con el mismo fin mencionado en el párrafo 1, se autoriza el mantenimiento en servicio de otras 60 unidades de oficiales médicos de las Fuerzas Armadas pertenecientes a las

fuerzas de finalización, a las que se refiere el artículo 937, párrafo 1, letra d) del Decreto legislativo n.º 66 de 15 de marzo de 2010.

6. Las tasas a que se refiere el presente artículo por un importe de 13 750 000 euros para 2020 y de 5 662 000 euros para 2021 se realizarán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 8. *Reclutamiento urgente de oficiales técnicos para la biología, la química y la física en las instalaciones sanitarias militares*

1. A fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19, garantizar los niveles esenciales de asistencia y apoyar las otras estructuras de cualquier nivel del Servicio Nacional de Salud, teniendo en cuenta el aumento de los servicios prestados por el Departamento científico del Policlínico militar de Células también causadas por emergencias biológicas y la consiguiente necesidad de desarrollar *((pruebas de patógenos))* raras, el Ministerio de Defensa, tras verificar la imposibilidad de utilizar personal ya en servicio, podrá conceder asignaciones temporales individuales, previo aviso público, hasta un máximo de seis unidades de personal no ejecutivo perteneciente a la tercera área, posición económica F1, perfil profesional de oficial técnico de biología, química y física.

2. Las tareas a que se refiere el apartado 1 se adjudicarán sobre la base de una cualificación y una entrevista a través de procedimientos comparativos y tendrán una duración de un año y no serán renovables.

3. *((Las actividades profesionales))* realizadas de conformidad con los apartados 1 y 2 constituyen acciones preferentes en los procedimientos de insolvencia para la contratación de personal con los mismos perfiles profesionales en el Ministerio de Defensa.

4. A efectos del presente artículo, se autoriza un gasto de 115.490 euros para cada uno de los ejercicios 2020 y 2021, y se abonarán los gastos correspondientes:

a) *((para el año 2020))*, mediante la correspondiente reducción en el fondo disponible, de las eventuales deficiencias en los capítulos relativos a las tres fuerzas armadas a que se refiere el artículo 613 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010;

b) *((para el año 2021))*, mediante la correspondiente reducción en el fondo para la reasignación de funciones relacionadas con el programa de racionalización, la consolidación, la reducción y la modernización de los activos de infraestructura, la operación, modernización y mantenimiento y el apoyo de los activos, sistemas, materiales y estructuras asignados a las Fuerzas Armadas, incluidos el Cuerpo de Carabineros, así como el reequilibrio de los principales ámbitos de gasto del Ministerio de Defensa, con el fin de garantizar la eficiencia continua del instrumento militar y de apoyar las capacidades operativas a que se refiere el artículo 619 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010.

Artículo 9. *Refuerzo de las estructuras de salud militar*

1. *((Para hacer frente))* a las necesidades especiales de emergencia relacionadas con la epidemia de COVID-19, se autoriza un gasto de 34,6 millones de euros para 2020 para la modernización de los servicios sanitarios militares y la adquisición de productos sanitarios y material sanitario destinados a gestionar casos urgentes y de biocontención.

2. Para el año 2020, la Fábrica Química Farmacéutica Militar de Florencia está autorizada a producir y distribuir desinfectantes y sustancias con actividad germicida o bactericida, dentro del límite de gastos de 704.000 euros.

3. Los costes derivados del presente artículo serán *((35 304 millones de euros para 2020))* con arreglo al artículo 126.

Artículo 10. *Mejora de los recursos humanos del INAIL*

1. El Instituto Nacional del Seguro contra Accidentes de Trabajo, también como parte ejecutora de las intervenciones de protección civil de conformidad con el artículo 1, párrafo 1, de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil n. 630, de 3 de febrero de 2020, está autorizado a adquirir un contingente de 200 médicos especialistas y 100 enfer-

meros, de la misma manera que se establece en el artículo 2 bis del presente Decreto, confirmando asignaciones de trabajo autónomas, incluida la colaboración coordinada y continua, de una duración no superior a seis meses, que podrá ser prorrogada debido a la continuación del estado de emergencia, y en cualquier caso no más tarde del 31 de diciembre de 2020, como excepción al artículo 7 del Decreto legislativo n.º 30 de marzo de 2001. 165, *(y el artículo 9)*), párrafo 28, del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010.

2. La cobertura *(de los gastos)* a que se refiere el párrafo 1, que asciende a 15.000.000 de euros *(para el año 2020)*, será sufragada por el presupuesto del Instituto, con cargo a los recursos asignados para sufragar las relaciones de acuerdo con los especialistas ambulatorios. Los efectos financieros en cuanto a las necesidades y el endeudamiento neto, equivalentes a 7 725 000 euros para el año 2020, se compensarán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 11. Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las actividades de asistencia e investigación del Instituto Nacional de Salud

1. Para satisfacer las necesidades de vigilancia epidemiológica y de coordinación relacionadas con la gestión de las emergencias relacionadas con el COVID-19, incluida la contratación de personal, como excepción a los porcentajes establecidos en el artículo 9, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 218, de 25 de noviembre de 2016, la parte actual del Instituto de Salud se incrementará en 4 000 000 de euros para cada uno de los años 2020, 2021 y 2022. Asimismo, para los fines contemplados en la primera frase, el Instituto estará autorizado a emplear a 50 miembros del personal para el trienio 2020-2022, con el siguiente desglose:

- a) 20 personas calificadas como director médico;
- b) 5 personas con la condición de primer investigador/técnico, nivel II;
- c) 20 miembro del personal con una capacidad tecnológica e investigadora, nivel III;
- d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Las tasas a que se refiere el apartado 1, por un total de 4 millones de euros para cada uno de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, se efectuarán por medio de la utilización correspondiente de la parte actual del fondo inscrita en el estado de previsiones del Ministerio de Sanidad, de conformidad con el artículo 34-ter, párrafo 5, de la Ley n.º 196, de 31 de diciembre de 2009.

Artículo 12. Medidas extraordinarias para la permanencia en el servicio del personal sanitario

1. Con el fin de responder a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de asistencia, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud, siempre que continúe el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, la imposibilidad de contratar personal, incluso haciendo uso de las tareas previstas *(artículos 2 bis y 2 ter)*, podrán mantener en servicio a los administradores médicos y sanitarios, así como al personal del sector de la salud y a los trabajadores sociales y sanitarios, incluso como excepción a los límites establecidos en las disposiciones vigentes en materia de jubilación.

2. A los mismos efectos y durante el mismo período a que se refiere el apartado 1, el personal de la función de médico y del sector sanitario de la Policía Nacional podrá mantenerse en servicio, incluso con excepción de los límites previstos en las disposiciones en vigor en materia de jubilación.

Artículo 13. Excepción a las normas sobre el reconocimiento de los títulos de salud profesional *(y sobre la ciudadanía para la contratación en la administración pública)*

1. Para la duración de la urgencia epidemiológica del COVID-19, no obstante lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Decreto Presidencial n.º 394, de 31 de agosto de 1999, y

sus modificaciones posteriores, y a las disposiciones recogidas en el ((Decreto legislativo n.º 206, de 9 de noviembre de 2007)), se autoriza a ejercer temporalmente las cualificaciones profesionales sanitarias a los profesionales que tengan la intención de ejercer en Italia una profesión sanitaria adquirida en el extranjero, regulada por directivas específicas de la Unión Europea. Las personas interesadas presentarán una solicitud acompañada de un certificado de entrada del país de origen a las regiones y provincias autónomas, que podrán recurrir al reclutamiento temporal de dichos profesionales de conformidad con ((artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto).

1 bis. Durante el mismo periodo, se permite la contratación en la administración pública para el ejercicio de profesiones sanitarias y para la calificación de operador socio-sanitario, como excepción al artículo 38 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, a todos los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, titulares de un permiso de residencia que les permita trabajar, sin perjuicio de cualquier otro límite legal).

((Artículo 14. Vigilancia de la salud

1. La medida contemplada en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020 no se aplicará a:

- a) los profesionales de la salud;*
- b) operadores de servicios públicos esenciales;*
- c) los empleados de empresas dedicadas a la producción y distribución de medicamentos, productos sanitarios y diagnósticos, así como la investigación relacionada y la cadena de suministro integrada para los subcontratistas.*

2. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo, que son objeto de vigilancia, suspenderán su actividad en caso de síntomas respiratorios, o bien un resultado positivo respecto del COVID-19.)

Artículo 15. Disposiciones especiales para la fabricación de máscaras quirúrgicas y equipos de protección individual

1. Sin perjuicio de las disposiciones ((Artículo 5 bis)), para la gestión de la emergencia de COVID-19, y hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se permite producir, importar y comercializar mascarillas quirúrgicas y equipos de protección personal en derogación de las disposiciones vigentes.

2. Los fabricantes e importadores de las mascarillas quirúrgicas a que se refiere el párrafo 1, y los ((que las comercializan)) que tengan la intención de hacer uso de la exención prevista en el mismo, deberán enviar una autocertificación al Instituto Superior de Sanidad en la que, bajo su exclusiva responsabilidad, certifiquen las características técnicas de las mascarillas quirúrgicas y declaren que cumplen todos los requisitos de seguridad de la legislación vigente. En un plazo no superior a 3 días ((a partir del envío de la mencionada autocertificación, los fabricantes)) y los importadores deberán enviar también al Instituto Superior de Sanidad cualquier elemento útil para la validación de las plantillas quirúrgicas cubiertas por el mismo. El Instituto Superior de Sanidad dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la información indicada en este párrafo, decidirá si las mascarillas quirúrgicas se ajustan a la normativa vigente.

3. Los productores, importadores de equipos de protección individual a los que se refiere el apartado 1 y los que los comercialicen que deseen acogerse a la excepción prevista en el apartado enviarán al INAIL una autocertificación en la que certifiquen, bajo su responsabilidad, que cumplen las características técnicas de los productos y que cumplen todos los requisitos de seguridad establecidos en la legislación vigente. A más tardar 3 días ((a partir de la mencionada autocertificación, los productores)) y los importadores también deben presentar al INAIL toda información pertinente para la validación del equipo de protección individual sujeto a ella. En un plazo de 3 días a partir de la recepción de la información mencio-

nada en el presente apartado, el INAIL expresa su opinión sobre la conformidad de los equipos de protección individual con (*normas actuales*)).

4. Si, como resultado de la evaluación a que se refieren los apartados 2 y 3, los productos no se ajustan a las normas vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a la autocertificación, el fabricante deberá cesar inmediatamente la producción y se prohibirá al importador su comercialización.

Artículo 16. *Medidas de protección adicionales para los trabajadores y el público en general*

1. Con el fin de contener la propagación del virus COVID-19, hasta el final del estado de emergencia al que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, en todo el territorio italiano, los trabajadores que no puedan objetivamente mantener una distancia de un metro en el curso de su trabajo son considerados equipos de protección individual (EPI), según lo dispuesto en el artículo 74, párrafo 1, del Decreto legislativo n.º 9 de abril de 2008. 81, mascarillas quirúrgicas disponibles en el mercado, cuyo uso está (*regido por el artículo 5 bis, párrafo 3, del presente Decreto*)).

2. A los efectos del apartado 1, hasta el final del estado de emergencia expuesto en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los individuos presentes en todo el territorio nacional estarán autorizados a utilizar la máscara de filtro con el marcado CE y se elaborará como excepción a las normas vigentes en materia de puesta en el mercado.

Artículo 17. (*Derogado por el artículo 40, apartado 8, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020*).

(*Artículo 17 bis. Disposiciones relativas al tratamiento de datos personales en caso de emergencia*

1. *Hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y, en particular, para garantizar la protección contra una emergencia sanitaria transfronteriza causada por la propagación de COVID-19 mediante medidas profilácticas adecuadas, así como para garantizar el diagnóstico y la atención sanitaria de las personas infectadas o la gestión de las emergencias del Servicio Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras g), h) e i), y el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y el artículo 2-sexies, apartado 2, letras t) y u), del Código mencionado en el Decreto legislativo de 30 de junio de 2003, No 196, de 30 de junio de 2003, las entidades que operan en el Servicio Nacional de Protección Civil, a las que se refieren los artículos 4 y 13 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 2018, de 2 de enero de 2018. 1, y las entidades de ejecución a que se refiere el artículo 1 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, así como las oficinas del Ministerio de Salud y del Instituto Superior de Salud, las estructuras públicas y privadas que operan en el Servicio Nacional de Salud y las entidades encargadas de vigilar y garantizar la aplicación de las medidas ordenadas en virtud del artículo 2 del Decreto-ley n.º 25 de marzo de 2020. 19, también con el fin de garantizar la gestión más eficaz de los flujos y el intercambio de datos personales, podrán realizar operaciones de tratamiento, incluida la comunicación entre ellas, de datos personales, incluidas las relativas a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, que sean necesarias para el desempeño de las funciones que se les asignen en el contexto de la emergencia causada por la difusión de COVID-19.*

2. *La comunicación de datos personales a entidades públicas y privadas distintas de las mencionadas en el apartado 1, así como la difusión de datos personales distintos de los contemplados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, se efectuarán en los casos en que sean indispensables para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria.*

3. *El tratamiento de los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 se llevará a cabo de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento*

(UE) 2016/679, adoptando medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de gestión de la emergencia sanitaria en vigor y las relativas a la protección de la confidencialidad de las personas afectadas, las personas a que se refiere el apartado 1 podrán conceder las autorizaciones contempladas en el artículo 2 del Código, a las que se refiere el Decreto legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, en formas simplificadas, incluso de forma oral.

5. En el contexto del actual contexto de emergencia, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, las entidades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán omitir la información a que se refiere el artículo 13 de dicho Reglamento o facilitar información simplificada, tras la comunicación oral a los afectados por la restricción.

6. Al final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las entidades a que se refiere el apartado 1 adoptarán las medidas adecuadas para adaptar los datos personales tratados en el contexto de la emergencia a las normas y facultades ordinarias que rigen el tratamiento de datos personales.))

((Artículo 17 ter. Disposiciones para las regiones con un estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y para los hospitales universitarios

1. Las disposiciones del presente título se aplicarán también a las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, teniendo en cuenta las especificidades de sus respectivos sistemas y salvo que se disponga otra cosa, dentro de los límites de su disponibilidad presupuestaria.

2. Lo dispuesto en los artículos 1, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 5 bis, sexies y 12 del presente Decreto se aplicará, según las modalidades acordadas entre las universidades de referencia y las regiones y, en cualquier caso, dentro de los límites de la financiación sanitaria actual, refinanciada con arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto, incluso en los centros hospitalarios y universitarios mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra a), y b) del Decreto legislativo n.º 517, de 21 de diciembre de 1999.))

((Artículo 17 quater. Prórroga de la validez de la tarjeta sanitaria

1. La validez de las tarjetas sanitarias contempladas en el artículo 50, apartado 1, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, y en el artículo 11, apartado 15, del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010, con fecha anterior al 30 de junio de 2020, se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, incluido el elemento de la Carta del Servicio Nacional ((TS-CNS)). La prórroga no es válida como tarjeta sanitaria europea en el reverso de la tarjeta sanitaria. Para las tarjetas sanitarias de nueva emisión o para las que se haya solicitado un duplicado, el Ministerio de Economía y Hacienda pondrá a disposición de la sociedad de asistencia sanitaria local, o a través de las funcionalidades del portal www.sistemats.it, una copia provisional efectuada de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, previa consulta a la autoridad de protección de datos, el Ministerio de Sanidad. La copia no cumple las funcionalidades establecidas en el componente de la Carta Nacional de Servicios ((TS-CNS)).

Artículo 18. Refinanciación de fondos

((1. El nivel de financiación de las necesidades sanitarias nacionales normales a las que contribuye el Estado, en relación con las intervenciones previstas en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 bis y el artículo 5, el artículo 2 ter, el artículo 2 sexies, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 y el artículo 4bis, se incrementa se aumentará en 1 410 millones de euros para 2020, de los cuales se asignarán 750 millones de euros entre las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano sobre la base del Decreto

del Contable General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial no 66 de 13 de marzo de 2020. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen la competencia regional y provincial para la financiación actual de la salud pública, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias no registradas reconocidas para el año 2019, deben ser consultadas por las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las entidades de sus servicios sanitarios regionales dispondrán, en las cuentas de 2020, la apertura de un centro de costes específico que lleve el código único «COV 20», garantizando así un registro separado de los eventos contables relacionados con la gestión de la emergencia, que se incluirán en todo caso en los modelos económicos contemplados en el Decreto del Ministerio de Sanidad de 24 de mayo de 2019, publicado en el suplemento ordinario n.º 23 del Boletín Oficial n.º 147 de 25 de junio de 2019. Todas las regiones y provincias autónomas están obligadas a elaborar un programa operativo para la gestión de la urgencia del COVID-19 que deberá ser aprobado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, y ser objeto de un seguimiento conjunto por parte de los Ministerios.)

2. En vista de las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión de la COVID-19, para la verificación del balance económico del Servicio Nacional de Salud para el año 2019, para el año 2020 se aplaza al 31 de mayo el plazo del 30 de abril al que se refiere el párrafo 174 del artículo 1 de la Ley n.º 311 de 30 de diciembre de 2004 y, en consecuencia, el plazo del 31 de mayo se aplaza al 30 de junio.

3. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias derivadas del estado de emergencia, decididas por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, el fondo al que se refiere el artículo 44 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se incrementa en 1 650 millones de euros para el año 2020, incluidos los recursos mencionados en el artículo 6, apartado 10.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

((Artículo 18 bis. Financiación de los centros de acogida

1. *Habida cuenta de las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de las normas de confinamiento asociadas, se autoriza para 2020 un gasto adicional de 3 millones de euros para los refugios públicos existentes y los refugios privados en Italia para, con el fin de apoyar el surgimiento de la violencia doméstica y garantizar una protección adecuada de las víctimas.*

2. *Los costes adicionales contemplados en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.))*

Título II

MEDIDAS DE APOYO AL TRABAJO

Capítulo I

Ampliación de las medidas especiales relativas a las redes de protección social en todo el país

Artículo 19. Normas especiales sobre la integración salarial normal y dietas regulares

1. Los empresarios que, en el año 2020, suspendan o reduzcan el trabajo por acontecimientos relacionados con la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, podrán solicitar el tratamiento ordinario del complemento salarial o del acceso a la dieta ordinaria bajo la rúbrica «Emergencia del COVID-19» *((con una duración máxima de nueve semanas, para los períodos que comiencen el 23 de febrero de 2020 y terminen el 31 de agosto de 2020)).*

((2. Los empresarios que presenten la solicitud a que se refiere el apartado 1 estarán exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, y las condiciones del procedimiento previsto en el artículo 15, apartado 2, y en el artículo 30, apartado 2, de dicho Decreto legislativo. En cualquier caso, la solicitud deberá presentarse antes de que finalice el cuarto mes siguiente al mes de inicio del periodo de suspensión o de reducción del empleo y no estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.))

3. Los períodos de complemento salarial normal y los derechos de emisión ordinarios concedidos con arreglo al apartado 1 no se tendrán en cuenta para los límites establecidos en el artículo 4, apartado 1, y 2, así como en los artículos 12, 29 párrafo 3, 30, párrafo 1, y 39 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, y serán neutralizados a efectos de las solicitudes posteriores. Para el año 2020, el techo profesional contemplado en la segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, no se aplicará a la indemnización ordinaria garantizada por el Fondo para la integración de salarios.

4. No serán de aplicación las disposiciones de la segunda frase del artículo 29, apartado 8, y del artículo 33, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, limitadas a los períodos de complemento salarial normal y de asignaciones ordinarias concedidos con arreglo al apartado 1 y a la luz del presente caso.

5. El subsidio ordinario mencionado en el apartado 1 se concederá *((por la duración y se limitará al periodo indicado en el apartado 1))*, incluidos los empleados con empleadores registrados en el Fondo de Integración de Salarios *((FIS))* que empleen a más de 5 empleados. *((La indemnización ordinaria prevista en el presente artículo))* se concederá, a petición del empresario, en forma de pago directo de la prestación por el INPS.

6. Los Fondos mencionados en el artículo 27 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, garantizarán el pago de la indemnización ordinaria prevista en el apartado 1 del mismo modo que el presente artículo. Los gastos financieros derivados de esta disposición correrán a cargo del presupuesto del Estado, dentro del límite de 80 millones de euros para 2020 *(transferidos))* a los Fondos respectivos mediante Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda.

7. Los fondos solidarios bilaterales de Trentino y Alto Adige, constituidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, garantizan el pago de la indemnización ordinaria prevista en el apartado 1, del mismo modo que el presente artículo.

8. Los trabajadores a los que se apliquen las normas contempladas en el presente artículo estarán empleados por los empresarios que soliciten la prestación el 23 de febrero de 2020 y los propios trabajadores no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

9. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refieren los apartados 1 a 5 y el artículo 21 se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 1 347,2 millones de euros para 2020. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

10. Los derechos *((apartados 1 a 9))* estarán cubiertos por el artículo 126.

((10 bis. Los empleadores con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, así como los empleadores que no tengan su domicilio social o su unidad operativa en dichos municipios, limitados a los trabajadores residentes o domiciliados en dichos municipios, podrán solicitar el tratamiento ordinario del complemento salarial o del acceso a la dieta ordinaria dentro de la rúbrica «Emergencia en materia de emisiones de COVID-19» por un periodo adicional de hasta tres meses. La indemnización ordinaria a que se refiere la primera frase se concederá también a los empleados de los empleadores afiliados al Fondo para la Integración de Salarios (FIS) que empleen a más de 5 empleados. La segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 148 de 2015 no se aplicará al tratamiento antes mencionado.))

10 ter. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refiere el apartado 10 bis se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 5,8 millones de euros para 2020 con respecto a la integración salarial normal y de 4,4 millones de euros para 2020 en relación con la provisión de derechos de emisión ordinarios. El INPS supervisará los límites de gasto a que se refiere la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

10 quater. Los costes derivados de los apartados 10 bis y 10 ter se aplicarán a partir de los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.)

((Artículo 19 bis. Norma de interpretación auténtica sobre el acceso a las redes de seguridad social y la renovación de los contratos de duración determinada

1. Habida cuenta de la emergencia epidemiológica del COVID-19, los empresarios que accedan a las redes de seguridad social a que se refieren los artículos 19 a 22 del presente Decreto, dentro de los plazos que en ellos se indican, podrán, no obstante lo dispuesto en los artículos 20, párrafo 1, letra c), artículo 21 párrafos 2 y 32, apartado 1, letra c) del Decreto legislativo n.º 81 de 15 de junio de 2015, ampliar, durante el mismo período, la renovación o la prórroga de los contratos de duración determinada, incluso a efectos de administración.))

Artículo 20. Tratamiento de los suplementos salariales ordinarios para las empresas que ya están en el fondo extraordinario de despidos

1. Las empresas ((a partir del 23 de febrero de 2020)) estarán sujetas a complementos por horas extraordinarias, podrán solicitar el suplemento salarial normal de conformidad con el artículo 19 y por un período no superior a nueve semanas. La concesión del tratamiento ordinario suspende y sustituye el tratamiento extraordinario de integración ya en curso. La concesión de un tratamiento de integración salarial normal también puede incluir a los mismos trabajadores que son beneficiarios de complementos por horas extraordinarias al total de horas de trabajo.

2. La concesión del complemento salarial normal estará supeditada a la suspensión de los efectos de la concesión del fondo de despido extraordinario previamente autorizado y el período pertinente del complemento salarial normal concedido en virtud del artículo 19 no se computará a los efectos de los límites establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2 y en el artículo 12 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

3. Por lo que se refiere a los períodos de complemento salarial estándar concedidos con arreglo al apartado 1, y a la luz de las circunstancias del caso, no se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

4. A la vista del limitado funcionamiento derivado de las medidas de contención para la emergencia sanitaria, con carácter transitorio, para la realización del examen conjunto y la presentación de las solicitudes de acceso al suplemento salarial extraordinario, no son aplicables los artículos 24 y 25 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, que se limitan a los plazos de procedimiento.

5. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refieren los apartados 1 a 3 se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 338,2 millones de euros para 2020. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

6. ((Suprimido))

7. Los gastos previstos ((de los párrafos 1 a 5)) están cubiertos de conformidad con el artículo 126.

((7 bis. Los empresarios con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, que a 23 de febrero de 2020 estarán sujetas a complementos por horas extraordinarias, podrán solicitar la concesión del suplemento de sueldo tipo, en el sentido del artículo 19,

durante un período adicional no superior a tres meses, hasta un límite máximo de gastos de 0,9 millones de euros para 2020, en las mismas condiciones que las establecidas en los apartados 1 a 4. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

7 ter. Los costes derivados del apartado 7 bis estarán cubiertos por los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.)

Artículo 21. *Se trata de una indemnización ordinaria para los empresarios que perciben una asignación de solidaridad en curso*

1. Los empleadores, que son miembros del régimen de complemento salarial (*a 23 de febrero de 2020*), tienen derecho a percibir una asignación de solidaridad, podrán solicitar la concesión de una indemnización ordinaria con arreglo al artículo 19 durante un período no superior a nueve semanas. (*La concesión de la indemnización*) suspenderá y sustituirá la actual asignación de solidaridad. La indemnización también podrá cubrir el mismo trabajo.

2. Los beneficiarios del subsidio de solidaridad para la cobertura total del tiempo de trabajo.

2. Los períodos de coexistencia entre la asignación de solidaridad y (*la indemnización ordinaria concedida en virtud del apartado 1*) no se contabilizarán en los límites establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, y en el artículo 29, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

3. Las prestaciones de apoyo a la renta mencionadas en el *apartado 1, letra e)*, número 2, se reconocerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 9.

4. Por lo que se refiere a los períodos de asignaciones normales concedidas en virtud del apartado 1, y a la luz de la situación del presente asunto, no se aplicarán las disposiciones del artículo 29, apartado 8, segunda frase, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

5. Los gastos previstos en el presente artículo se cubrirán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 22. *Nuevas disposiciones para el Fondo de Integración*

1. Las regiones y las provincias autónomas, con referencia a los empresarios del sector privado, incluidos los empleadores del sector agrícola, pesquero y del tercer sector, incluidos los funcionarios reconocidos, a los que no se apliquen las garantías previstas en las disposiciones relativas a la suspensión o reducción de las horas de trabajo, podrán reconocer, como resultado de la emergencia epidemiológica del da COVID-19, previo acuerdo, que también puede celebrarse electrónicamente con los sindicatos comparativamente más representativos a nivel nacional para los empleadores, las prestaciones de subsidio salarial a modo de derogación (*por la duración de la reducción o suspensión*) de la relación laboral y, en cualquier caso, por un período no superior a nueve semanas. Para los trabajadores (*se reconocen*) la contribución teórica y los gastos accesorios conexos. El tratamiento previsto en el presente apartado, por lo que se refiere a los trabajadores del sector agrario, en relación con las horas de reducción o suspensión de actividades dentro de los límites establecidos en este apartado, se considerará como obra a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo agrícola. El acuerdo a que se refiere el presente párrafo no será necesario para los empleadores que empleen a cinco empleados como máximo (*o para los empleadores que hayan cerrado sus actividades como consecuencia de medidas de emergencia emitidas para hacer frente a las emergencias epidemiológicas a partir del COVID-19.*)

2. Los empleadores nacionales quedarán excluidos de la aplicación del apartado 1.

3. El tratamiento a que se refiere el presente artículo se concederá hasta un máximo de 3 293,2 millones de euros para el año 2020, a partir del 23 de febrero de 2020 y se limitará a los empleados ya en vigor en esa fecha. Los recursos a que se refiere la primera frase de

este párrafo se distribuirán entre las regiones y provincias autónomas mediante uno o varios decretos del Ministro de Trabajo y Política Social, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas. *((En los decretos mencionados en la segunda frase, se reservará una parte de los recursos al Ministerio de Trabajo y Política Social para el tratamiento concedido por el mismo Ministerio de conformidad con el párrafo 4.))*

4. Los tratamientos contemplados en el presente artículo se concederán mediante Decreto de las regiones y de las provincias autónomas afectadas, que se transmitirán por vía electrónica al INPS en un plazo de 48 horas tras su adopción, cuya eficacia, en cualquier caso, estará sujeta a la verificación del cumplimiento de los límites de gasto mencionados en el apartado 3. Las regiones *((y las provincias autónomas))*, junto con el Decreto de concesión, enviarán la lista de beneficiarios al INPS, que prestará los servicios antes mencionados, después de haber comprobado si se cumplen, también en parte, los límites de gasto mencionados en el apartado 3. Las solicitudes se presentarán *((a las regiones))* y a las provincias autónomas, que las examinarán según el orden cronológico de su presentación. El INPS supervisará el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social, así como a las regiones y provincias autónomas afectadas. En caso de que el seguimiento anterior demuestre que se ha alcanzado el límite de gasto, *las regiones ((y las provincias autónomas))* no podrán en ningún caso tomar otras medidas que les sean concedidas. *((para los empleadores con unidades de producción situadas en más de una región o provincia autónoma, el Ministerio de Trabajo y Política Social podrá reconocer el tratamiento previsto en el presente artículo según las modalidades establecidas en el apartado 1 y en las frases cuarta y quinta del presente apartado. Las órdenes de distribución a que se refiere el apartado 3 especificarán el número de regiones o provincias autónomas en las que se encuentran las unidades de producción del mismo empleador, por encima de las cuales el Ministerio reconoce el tratamiento.))*

5. Los recursos financieros relativos a los tratamientos a que se refiere el apartado 1, destinados a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, se transferirán a los respectivos fondos solidarios bilaterales de las provincias autónomas de Trento y Bolzano, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, por el que se autorizan los servicios pertinentes. *((las funciones previstas para las provincias autónomas en el apartado 4 se entenderán hechas a los Fondos mencionados anteriormente.))*

((5 bis. Los fondos a que se refiere el apartado 5 también recibirán los recursos no utilizados a que se refiere el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, como alternativa al uso de las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo.))

5 ter. Los recursos financieros relativos a los tratamientos a que se refiere el apartado 5, destinados a las provincias autónomas de Trento y Bolzano, transferidos a los respectivos fondos solidarios bilaterales de Trentino y Alto Adige, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, pueden ser utilizados por las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, siempre que los requisitos financieros pertinentes estén cubiertos por fondos de la provincia, incluso con el fin de proporcionar a los trabajadores una protección adicional en relación con prestaciones vinculadas a la pérdida de empleo previstas en la legislación vigente. Los Fondos respectivos, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, autorizarán las prestaciones correspondientes.))

6. A efectos del tratamiento contemplado en el apartado 1, no se aplicará lo dispuesto en la primera frase del artículo 19, apartado 2, del presente Decreto. El tratamiento solo podrá concederse en forma de pago directo del subsidio por el INPS, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 44, apartado 6, letra b), del Decreto legislativo n.º 148 de 2015.

7. *((Suprimido))*

8. Los cargos previstos *((párrafos 1 a 6))* están cubiertos de conformidad con el artículo 126.

((8 bis. Los empleadores con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de

2020, así como los empleadores que no tengan su domicilio social o su unidad operativa u operativa en dichos municipios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo, podrán solicitar un complemento salarial subvencionado durante un período adicional no superior a tres meses a partir del 23 de febrero de 2020, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo.

8 ter. El tratamiento contemplado en el apartado 8 bis se reconocerá dentro del límite máximo de gastos de 7,3 millones de euros para 2020 con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el empleo y la formación a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2 de 28 de enero de 2009.

8 quater. Fuera de los casos previstos en el apartado 8 bis, las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, en lo que respecta a los empresarios con unidades de producción situadas en las regiones y los empresarios que no tengan su sede o lugar de producción o unidades operativas en dichas regiones, por lo que respecta a los trabajadores que residen o tienen su domicilio en dichas regiones, pueden, por un período no superior a cuatro semanas, reconocer, además del período mencionado en el párrafo 1 y autorizado por la misma medida de concesión, indemnizaciones por despido correspondientes a los complementos salariales durante un período máximo de cuatro semanas. El procedimiento establecido en el presente artículo se aplicará al tratamiento establecido en el presente párrafo. Para el reconocimiento de las operaciones de tratamiento efectuadas por las regiones a que se refiere el presente párrafo, los límites de gasto para el año 2020 resultantes de los recursos asignados a dichas regiones como consecuencia de las partes mencionadas en el apartado 3 se incrementarán con un importe de 135 millones de euros para la región de Lombardía, de 40 millones de euros para la región del Véneto y de 25 millones de euros para la región de Emilia-Romaña.

8 quinquies. Los costes mencionados en el apartado 8 quater estarán cubiertos por los recursos asignados a las regiones a que se refiere el apartado 8 quater y no utilizados, de conformidad con el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, incluso como alternativa a las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo.))

((Artículo 22 bis. Iniciativas de solidaridad en favor de familiares de médicos, personal de enfermería y profesionales sanitarios

1. Se crea un fondo de 10 millones de euros en la Presidencia del Consejo de Ministros para 2020, con un presupuesto de millones de euros para la adopción de iniciativas de solidaridad para los miembros de las familias de médicos, personal de enfermería y profesionales sanitarios, que participan en la contención y gestión de la epidemiología epidemiológica de emergencia desde el COVID-19, que, durante el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, han contratado, como resultado de la actividad de servicios prestados, una condición en la que la muerte se ha obtenido directamente o «como consecuencia» del contagio de COVID-19.

2. Las normas de desarrollo del apartado 1 se regirán por un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros.

3. Los costes derivados del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.))

Capítulo II

Normas especiales sobre la reducción del tiempo de trabajo y el apoyo a los trabajadores

Artículo 23. Vacaciones y permisos para los trabajadores del sector privado, trabajadores incluidos en la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, y los trabajadores por cuenta propia, en caso de emergencia, COVID-19

1. Para 2020, como consecuencia de las medidas de suspensión de las actividades de educación y educación de la primera infancia en las escuelas a todos los niveles, tal como se

contempla en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, y por un período continuo o dividido en ningún caso superior a 15 días, los padres que trabajen en el sector privado tendrán derecho, de conformidad con (apartados 10 y 11), a niños de 12 años o más, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, para disfrutar de un permiso específico, por el que se concederá una compensación equivalente al 50 % del salario, calculado de conformidad con el artículo 23 del Decreto legislativo n.º 151, de 26 de marzo de 2001, con excepción del apartado 2 de dicho artículo. Estos períodos están cubiertos por la contribución teórica.

2. Todo período de permiso parental contemplado en los artículos 32 y 33 del Decreto legislativo n.º 151, de 26 de marzo de 2001, adoptado por los padres durante el período de suspensión contemplado en el presente artículo, se convertirá en permiso a que se refiere el apartado 1 con derecho a la indemnización y no se abonará en concepto de permiso parental.

3. Los padres trabajadores inscritos exclusivamente en la Cuenta Separada a que se refiere el párrafo 26 del artículo 2 de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, tienen derecho, en virtud de ((*párrafos 10 y 11*)), durante el período a que se refiere el párrafo 1, para los hijos no mayores de 12 años, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, a una licencia específica, por la que se paga un subsidio, por cada día que cumpla los requisitos, equivalente al 50% de 1/365 de los ingresos identificados según la base de cálculo utilizada para determinar el subsidio de maternidad. La misma indemnización se extiende a los padres trabajadores por cuenta propia inscritos en el INPS y es proporcional, por cada día de trabajo elegible, al 50% del salario diario convencional establecido anualmente por la ley, según el tipo de trabajo autónomo realizado.

4. El permiso a que se refiere el presente artículo se reconocerá de forma alternativa a ambos progenitores, para un total de 15 días en total, y estará sujeto a la condición de que no haya otro progenitor en el hogar de los instrumentos de apoyo a la renta en caso de suspensión o de cese del empleo o de otro progenitor que esté desempleado o no en situación de desempleo.

5. Sin perjuicio de la prórroga de la duración de las vacaciones remuneradas a que se refiere el artículo 24, el límite de edad mencionado en los apartados 1 y 3 no se aplicará a los niños con discapacidad en una situación de gravedad determinada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, matriculados en centros escolares de cualquier orden y nivel o colocados en centros de atención diurna.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los padres empleados en el sector privado con hijos menores de 12 a 16 años de edad, siempre que no exista otro progenitor beneficiario de una ayuda a la renta en caso de suspensión o cese del empleo o de que ((*no haya otro progenitor*)) no sea un trabajador tiene derecho a abstenerse de trabajar durante el período de suspensión de los servicios de educación de la primera infancia y actividades educativas en escuelas de cualquier orden y grado, sin pago de ninguna contribución ficticia, prohibiendo el despido y el derecho a conservar un puesto.

7. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a los padres de acogida.

8. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, como alternativa a las prestaciones contempladas en los apartados 1, 3 y 5, y a los mismos beneficiarios, se preverá el pago de una prima por la compra de alimentos de hasta un total de 600 euros, destinada a ser utilizada por las entregas efectuadas durante el período contemplado en el apartado 1. La gratificación se abonará mediante el libro de familia mencionado ((*en el artículo 54 del Decreto-ley n.º 50, de 24 de abril de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017*)).

9. La prima contemplada en el apartado 8 se concederá también a los trabajadores por cuenta propia que no sean miembros del INPS, previa notificación por los organismos de seguridad social del número de beneficiarios.

10 Los procedimientos operativos para el acceso a las licencias mencionadas en los párrafos 1 y 2 o a la bonificación mencionada en el párrafo 8 son establecidos por el INPS.

Sobre la base de las solicitudes recibidas, el INPS hará un seguimiento de las mismas y comunicará los resultados al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Finanzas. Si la vigilancia revela que se ha superado el límite de gastos (*a que se refiere el párrafo 11*)), el INPS rechazará las solicitudes presentadas.

11. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo se reconocerán en el límite global de 1 261,1 millones de euros para 2020.

12. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 24. *Prórroga del permiso abonada de conformidad con el artículo 33 de la Ley n.º 104 de 5 de febrero de 1992*

1. El número de días de vacaciones pagados cubiertos por la contribución imputada a que se refiere el artículo 33, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, se incrementará en un total adicional de doce días disponibles en marzo y abril de 2020.

2. El beneficio a que se refiere el párrafo 1 se concederá al personal sanitario de forma compatible con las necesidades organizativas de las empresas y entidades del Servicio Nacional de Salud que intervienen en la emergencia de COVID-19 y del sector sanitario. *((2 bis. La prestación a que se refiere el apartado 1 se considerará reconocida de conformidad con los requisitos de organización de la institución a la que pertenece y con los requisitos imperativos de interés público exigidos para ser protegida, para el personal de la policía, las fuerzas armadas, la policía de prisiones y el servicio nacional de lucha contra los incendios. El beneficio no puede acumularse con lo dispuesto en el artículo 87, apartado 6. La disposición de la primera frase del presente apartado se refiere también a los agentes de policía local de los municipios, las provincias y los municipios metropolitanos.))*

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 25. *Licencias y permisos para empleados del sector público, así como primas para la adquisición de servicios de guardería para los empleados del sector de la salud pública y privada acreditados, para el COVID-19*

1. A partir del 5 de marzo de 2020, como consecuencia de las medidas de suspensión de las actividades de educación y educación de la primera infancia en las escuelas de todos los tipos y niveles mencionados en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, y durante todo el período de suspensión previsto en el mismo, los padres que trabajen en el sector público tendrán derecho a las licencias específicas y a las indemnizaciones previstas en el artículo 23, apartados 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Las vacaciones y los derechos a que se refiere la primera frase *((no tienen derecho))* en todos los casos en que uno de los trabajadores o ambos ya se beneficien de prestaciones similares.

2. El pago de la indemnización, así como una indicación de cómo se tomarán las vacaciones, correrá a cargo de la administración pública en la que tenga lugar la relación laboral.

3. Para los trabajadores del sector sanitario, tanto públicos como privados, pertenecientes a la categoría de los médicos, enfermeros, técnicos biomédicos, técnicos de radiología médica y personal médico y social, la prima por la adquisición de alimentos para el cuidado y la vigilancia de niños de hasta 12 años de edad, prevista en el artículo 23, apartado 8, como alternativa a las prestaciones a que se refiere el apartado 1, se reconocerá por un importe máximo global de 1 000 euros. La disposición del presente párrafo se aplicará también al personal del compartimento de seguridad y rescate público utilizado para las necesidades relacionadas con la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19.

4. A efectos del acceso a la prima a que se refiere el apartado 3, el trabajador se aplicará a través de los canales electrónicos del INPS y de conformidad con los procedimientos técnicos y operativos establecidos a su debido tiempo por el Instituto, indicando, en el momento de la solicitud, la prestación en la que se propone beneficiarse, indicando, al mismo tiempo, el número de días que se paga la asignación o el importe de la prima que pretende utilizar. Sobre la base de las solicitudes recibidas, el INPS realiza un seguimiento de las conclusiones del INPS y del Ministerio de Trabajo y Política Social y del Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que la vigilancia ponga de manifiesto que se ha excedido el

límite de gastos contemplado en el apartado 5, el INPS rechazará las solicitudes presentadas.

5. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo se reconocerán en el límite global de 30 millones de euros para 2020.

6. Hasta la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado con la aparición de las patologías resultantes del COVID-19, declarado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020, los permisos para los alcaldes a que se refiere el artículo 79, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, podrán determinarse de nuevo en un plazo de 72 horas. En el caso de los auditores de cuentas que son funcionarios públicos, las ausencias del trabajo resultantes de este párrafo *((constituyen un servicio prestado a todos los efectos legales))*

7. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 26. Medidas urgentes para proteger el período de vigilancia activa de los trabajadores del sector privado

1. El período de cuarentena en fase de cuarentena en activo o en locales fiduciarios permanentes con vigilancia activa a los que se refieren el artículo 1, apartado 2, letra h), inciso i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 *((convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y contemplado en el artículo 1, apartado 2, letra d), y letra e), del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020))* por los trabajadores *((empleados))* en el sector privado, se considerará como enfermedad a efectos del tratamiento económico previsto por la legislación de referencia y no se tendrá en cuenta a efectos del período de comportamiento.

((2. Hasta el 30 de abril de 2020 para los empleados públicos y privados con reconocimiento de discapacidad con una connotación de gravedad de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, y para los trabajadores con certificación expedida por los órganos forenses competentes en la que se acredite un requisito de riesgo derivado de la inmunodepresión o de los resultados del cáncer o de las terapias de supervivencia conexas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, de la Ley n.º 104 de 1992, la duración de la ausencia del servicio será considerada como la hospitalización a que se refiere la primera frase del artículo 87, apartado 1, del presente Decreto y será fijada por las autoridades sanitarias competentes, así como por el profesional sanitario que se haya imputado al paciente, sobre la base documentada del reconocimiento de la discapacidad o de la certificación de los órganos médicos competentes antes mencionados, cuyas referencias se establecen, para los controles de los que son responsables, en el mismo certificado. La responsabilidad, y no la responsabilidad, ni siquiera un contable, es imputable al administrador de la asistencia primaria en caso de que el reconocimiento del estatuto resultante dependa del acto ilícito de terceros.))

3.. Para los períodos mencionados en el apartado 1, el médico encargado del tratamiento expedirá el certificado de enfermedad indicando los detalles de la medida que dio lugar a la cuarentena con vigilancia activa o con una detención activa a domicilio, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra h), inciso i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 *((convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y mencionada en el artículo 1, apartado 2, letra d), y letra e), del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020))*.

4. Los certificados de enfermedad presentados antes de la entrada en vigor de esta disposición se considerarán válidos incluso en ausencia de la medida contemplada en el apartado 3 por el operador de salud pública.

5. No obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor, el Estado abonará a la institución de seguridad social y a las instituciones de la seguridad social asociadas a la protección prevista en el presente artículo un importe máximo de 130 millones de euros para 2020. Las instituciones de seguridad social supervisarán el límite de gasto mencionado en la primera frase del presente párrafo. En caso de que el seguimiento anterior revele que el límite

de gasto también se ha llevado a cabo con visión de futuro, las instituciones de la seguridad social no tienen en cuenta otras cuestiones.

6. Si se trata de una enfermedad establecida por el COVID-19, el certificado lo redacta el médico de tratamiento en el modo telemático habitual, sin intervención del operador de salud pública.

7. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 27. *Asignaciones profesionales para trabajadores y trabajadores con una relación coordinada y continua*

1. Se concederá a los miembros que trabajen por cuenta propia en la fecha del 23 de febrero de 2020 y a los trabajadores con una relación de cooperación coordinada y permanente en la misma fecha, registrada con arreglo a la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, que no tengan una pensión y no estén afiliados a otros regímenes obligatorios de seguridad social, una indemnización por importe de marzo ((2020)) de 600 euros. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 203,4 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que dicho seguimiento revele la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no se adoptarán otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 28. *Compensación para los trabajadores autónomos inscritos en la Administración Especial de la Aguja*

1. Los trabajadores autónomos inscritos en la gestión especial de la Aguja, no pensionistas y no inscritos en otras formas de seguridad social obligatoria, con exclusión de la gestión separada a que se refiere el artículo 2, párrafo 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, reciben una indemnización para el mes de marzo ((2020)), igual a 600 euros. La asignación a que se refiere este artículo no contribuye a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 2 160 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que dicho seguimiento revele la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no se adoptarán otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 29. *Indemnización de los trabajadores temporeros en los establecimientos turísticos y de balnearios*

1. Los empleados de temporada de ((sector del turismo)) y de los balnearios que hayan cesado involuntariamente su empleo entre el 1.º de enero de 2019 y la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, que no sean pensionistas y que no estén empleados en la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, recibirán un subsidio para el mes de marzo ((2020)), que asciende a 600 euros. La asignación a que se refiere el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos en el sentido del Decreto Presidencial N.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 103,8 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 30. Prestaciones para los trabajadores del sector agrícola

1. En el caso de los trabajadores agrícolas con contratos de duración determinada que no perciban una pensión, que en 2019 hayan realizado al menos 50 días reales de trabajo agrícola, se concede una asignación para marzo de 600 euros ((2020)). La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República no 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 396 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 31. Inacumulabilidad entre subsidios

1. Los derechos de emisión a que se refieren los artículos 27, 28, 29, 30 y 38 no son acumulativos ni tampoco se conceden a los beneficiarios de la nacionalidad ((de conformidad con el Decreto-ley n.º 4, de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019)).

Artículo 32. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de desempleo agrario en 2020

1. En vista de la emergencia epidemiológica de COVID-19, para los trabajadores agrícolas con contratos fijos y permanentes y para las cifras equivalentes a que se refiere el artículo 8 de la Ley n.º 334, de 12 de marzo de 1968, cualquiera que sea el lugar de residencia o domicilio en el territorio nacional, se prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de desempleo agrícola en virtud del párrafo 4 del artículo 7 del Decreto-ley n.º 338, de 9 de octubre de 1989, convertido con modificaciones por la Ley n.º 389, de 7 de diciembre de 1989, únicamente para las solicitudes que no se hayan presentado ya en 2019, ((a partir del 1 de junio de 2020)).

Artículo 33. Ampliación de los plazos para las solicitudes de desempleo NASpl y DIS-COLL

1. Con el fin de facilitar la presentación de solicitudes de desempleo NASpl y DISCOLL, a la vista de la emergencia epidemiológica del COVID-19, para los acontecimientos de cese involuntario de empleo que se hayan producido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, los plazos establecidos en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 15, apartado 8, del ((Decreto legislativo de 4 de marzo)) de 2015, n.º 22 se extienden de sesenta y ocho a ciento veintiocho días.

2. Para las solicitudes de NASpl y DISCOLL presentadas después del plazo ordinario a que se refieren el párrafo 2 del artículo 6 y el párrafo 9 del artículo 15 del Decreto legislativo n.º 22, de 4 de marzo de 2015, se entiende sin perjuicio del inicio del servicio a partir del sexagésimo octavo día siguiente a la fecha de terminación involuntaria de la relación laboral.

3. También se amplían en 60 días los plazos para la presentación de la solicitud del incentivo a la autoempresa con arreglo al párrafo 3 del artículo 8 del Decreto legislativo n.º 22 de 2015, así como los plazos para el cumplimiento de las obligaciones con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 9, al párrafo 1 del artículo 10 y al párrafo 12 del artículo 15 del mismo Decreto legislativo.

Artículo 34. *Ampliación de los plazos de seguridad social y asistencia social*

1. Habida cuenta de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, con efectos desde el 23 de febrero de 2020 y hasta el 1 de junio de 2020, la expiración de los plazos de seguridad social, de asistencia y de prestaciones de seguro por el INPS y el INAIL se suspende automáticamente.

2. También se suspenderá la prescripción durante el mismo período a que se refiere el apartado 1 y para los mismos asuntos que en él se mencionan.

Artículo 35. *Disposiciones relativas al tercer sector*

1. En el párrafo 2 del artículo 101 del Código del Tercer Sector, al que se refiere el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017, las palabras «dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor» se sustituyen por las siguientes «antes del 31 de octubre de 2020».

2. En el artículo 17, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 112, de 3 de julio de 2017, la expresión «en un plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor» se sustituirá por la expresión «a más tardar el 31 de octubre de 2020».

3. Para el año 2020, las organizaciones sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 10 del Decreto legislativo n.º 460, de 4 de diciembre de 1997, inscrito en los registros, las organizaciones de voluntariado inscritas en los registros de provincias y regionales a que se refiere la Ley n.º 266, de 11 de agosto de 1991, y las asociaciones de promoción del patrimonio social registradas en las provincias nacionales, regionales y autónomas de Trento y de Bolzano, contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 383, de 7 de diciembre de 2000, para las que la expiración del plazo para la aprobación de los presupuestos se encuentra dentro del período de emergencia establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, podrán aprobar sus estados financieros en la misma fecha ((31 de octubre de 2020)) a que se refieren los apartados 1 y 2, incluso como excepción a las disposiciones de la ley, el reglamento o el estatuto. ((Las mismas organizaciones y asociaciones están autorizadas a llevar a cabo las actividades relacionadas con los fondos de cinco por mil para el año 2017 a 31 de octubre de 2020. También se amplían hasta el 31 de octubre de 2020 los plazos para informar sobre cualquier proyecto asignado sobre la base de las leyes nacionales y regionales

3 bis. Solo para el año 2020, el período de un año contemplado en el artículo 8, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 111, de 3 de julio de 2017, que obliga a los beneficiarios de la distribución de la contribución a preparar una cuenta específica para la utilización de las cantidades percibidas, se fija en 18 meses a partir de la fecha de recepción de las cantidades.

3 ter. Lo dispuesto en el apartado 3 se aplicará asimismo a las entidades contempladas en los capítulos II y III del título II del libro I del Código Civil y a las entidades a que se refiere el artículo 73, apartado 1, letra c), del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

3 quater. En el artículo 26, apartado 3, de la Ley n.º 125, de 11 de agosto de 2014, las palabras «al menos dos años» se sustituyen por el texto siguiente: «al menos tres años»))

((Artículo 35. Disposiciones sobre voluntarios en protección civil

1. Para atender a las necesidades extraordinarias y urgentes relacionadas con la situación de emergencia nacional, decretadas en la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los períodos continuados a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, serán de hasta 180 días, sin perjuicio del límite máximo de días del año mencionado en el apartado 2.))

Artículo 36. *Disposiciones relativas a los empresarios*

1. En vista de la emergencia epidemiológica del COVID-19, las instituciones patronales y sociales pueden:

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 4 del *((Reglamento al que se refiere el Decreto del Ministro de Trabajo, Salud y Política Social))* 10 de octubre de 2008, n.º 193, en aplicación de la Ley n.º 152, de 30 de marzo de 2001, adquirir, hasta el final del estado de emergencia sanitaria, el mandato de patrocinio por vía electrónica, entendiéndose que la regularización inmediata del citado mandato en virtud de la legislación vigente debe intervenir una vez que haya cesado la situación de emergencia actual antes de la formalización de la práctica correspondiente a la institución de seguridad social;

b) no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del *((Reglamento mencionado en el Decreto del Ministerio de Trabajo, Salud y Política Social) n.º 193, de 10 de octubre de 2008, para reducir el horario de apertura al público y teniendo en cuenta la necesidad actual de reducir la plantilla de las oficinas y de reducir la afluencia de usuarios (servicio modular a los usuarios), garantizando la apertura de establecimientos únicamente cuando no sea posible operar mediante modalidades de venta a distancia;*

c) no obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 1 del artículo 14 de la Ley n.º 152, de 30 de marzo de 2001, comunicar al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, antes del 30 de junio de 2020, las cuentas del ejercicio económico de 2019 y los nombres de los miembros de los órganos administrativos y de control, así como datos resumidos y estadísticos sobre las actividades de asistencia social realizadas en 2019 y los relativos a la estructura organizativa en Italia y en el extranjero.

Artículo 37. *((Suspensión de los plazos para el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio para los trabajadores domésticos. Suspensión de los plazos de prescripción de las cotizaciones a la seguridad social obligatoria.))*

1. Se suspenderán los plazos para el pago de las cotizaciones a la seguridad social y a la asistencia social y las primas de seguro obligatorio adeudadas por los empleadores en el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de mayo de 2020. No habrá reembolso de las contribuciones de la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio ya pagadas. Los pagos de las contribuciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio suspendidos en virtud del presente artículo se efectuarán a más tardar el 10 de junio de 2020, sin aplicación de penalidades e intereses.

2. Los plazos de prescripción *((cotizaciones a la seguridad social obligatoria))* contemplados en el artículo 3, apartado 9, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, quedarán suspendidos para el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2020 y comenzarán a correr de nuevo desde el final del período de suspensión. Si comienza durante el período de suspensión, el inicio del período se aplazará al final del período.

Artículo 38. *Subsidio para los trabajadores del espectáculo.*

1. Los trabajadores afiliados al Fondo de Pensiones de los Trabajadores, con al menos 30 cotizaciones diarias pagadas en 2019 al Fondo de Pensiones, con una renta no superior a 50 000 euros y no pensionistas, recibirán una asignación para el mes de marzo *((2020))* de 600 euros. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. Los trabajadores que tengan una relación laboral en la fecha de entrada en vigor del presente apartado no tendrán derecho a la indemnización contemplada en el apartado 1.

3. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 48,6 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 39. Fórmulas de trabajo flexible

1. *((Hasta que haya cesado la situación de urgencia epidemiológica del COVID-19)),* los trabajadores con discapacidad que se encuentren en las circunstancias contempladas en el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, o que tengan alguna discapacidad en sus familias en las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, estarán autorizados a realizar las prestaciones en modo simplificado en el sentido de los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, siempre que tal modo de trabajo sea compatible con las características del servicio.

2. Los trabajadores del sector privado que padezcan enfermedades graves y probadas con capacidad de trabajo reducida tendrán prioridad cuando se presenten solicitudes satisfactorias para trabajar con flexibilidad en el sentido de los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81 de 22 de mayo de 2017.

((2 bis. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplicarán también a los trabajadores inmunizados y a los familiares que viven con personas inmunodeprimidas.))

Artículo 40. Suspensión de las medidas de condicionalidad *((para la asignación de determinadas prestaciones))*

1. Sin perjuicio del disfrute de las ventajas económicas, *((considerado))*, la situación de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo de propagación del virus COVID-19 decretado por un período de 6 meses por una Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 y las medidas adoptadas para luchar contra la propagación del virus objeto de los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de los días 8 y 9 de marzo de 2020, con el fin de limitar la circulación de personas físicas a los casos estrictamente necesarios, las obligaciones relativas a la utilización de los ingresos por nacionalidad previstas en el Decreto-ley n.º 4, de 28 de enero de 2019 *((convertido, con modificaciones, mediante la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019))* y las medidas de condicionalidad y los términos relativos previstos en ellas, las medidas de condicionalidad y los términos relativos en todo caso previstos para los beneficiarios de NASPI y DISCOLL por el Decreto legislativo n.º 22 de 4 de marzo de 2015, y para los beneficiarios de los subsidios salariales por los artículos 8 y 24 bis del Decreto legislativo n.º 148 de 14 de septiembre de 2015, el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 7 de 12 de marzo de 1999 n. 68, los procedimientos de puesta en marcha por selección a que se refiere el artículo 16 de la Ley n.º 56 de 28 de febrero de 1987, así como los plazos de convocatoria de las oficinas de empleo para participar en las iniciativas de orientación a que se refiere la letra a) del párrafo 3 del artículo 20 del Decreto legislativo n.º 150 de 14 de septiembre de 2015.

((1 bis. Sin perjuicio de que las actividades de formación profesional y orientación laboral, así como otras actividades relacionadas con los pactos de empleo e inclusión social que puedan llevarse a cabo a distancia, se presten en la forma antes mencionada, la suspensión a que se refiere el párrafo 1 no se aplicará a las ofertas de empleo adecuadas dentro del municipio al que pertenezcan.

1 ter. Habida cuenta de la necesidad de prestar asistencia social o social en relación con las necesidades relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19, los municipios y los territorios territoriales de las regiones pueden asignar las intervenciones y servicios sociales a los que se refiere el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 147, de 15 de septiembre de 2017, financiados con cargo a los recursos del Fondo Pobreza y la Exclusión Social a que se refiere el artículo 1, apartado 386, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, a las necesidades de ayuda derivadas de la situación de emergencia actual, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y durante un período de dos meses.))

Artículo 41. Suspensión de las actividades de las comisiones central y local del INPS y de los Decretos de constitución y de reposición

1. Quedan suspendidos hasta el *((1 de junio))* de 2020, las actividades de las comisiones central y periféricas del INPS y la eficacia de los Decretos por los que se establece y restauran los Comités.

2. Los complementos salariales correspondientes a los Fondos de Solidaridad bilaterales, de conformidad con el Decreto legislativo N.º 148, de 14 de septiembre de 2015, serán concedidos por los Comisionados a que se refiere el párrafo 3, de acuerdo con las funciones asignadas por la ley a los propios Comités.

3. Hasta *((1 de junio))* 2020 los Presidentes de los Comités Directivos de los Fondos de Solidaridad bilaterales ya establecidos son nombrados como Comisionados de los respectivos Fondos.

Artículo 42. *Disposiciones del INAIL*

1. En vista de la emergencia epidemiológica de COVID-19, desde el 23 de febrero de 2020 hasta *((el 1 de junio))* 2020, el vencimiento de los plazos relativos a las solicitudes de beneficios presentadas por el INAIL se suspenderá automáticamente y se reanudará a partir del final del período de suspensión. Los plazos de prescripción se suspenderán también por el mismo período y para los mismos beneficios *((a los que se refiere el primer período del presente párrafo))*. Por último, se suspenden los períodos de revisión de la pensión a petición del pensionista, así como a disposición del INAIL, previstos en el artículo 83 *((del texto consolidado del Decreto del Presidente de la República del 30 de junio de 1965, n.º 1124, que expiran durante el período indicado en el primer período de este párrafo))*. Estos términos se reanudarán a partir del final del período de suspensión.

2. En los casos confirmados de infección por coronavirus *((SARS-CoV-2))*, el médico de certificación redactará el certificado de accidente habitual y lo enviará por vía electrónica al INAIL, que, de conformidad con las disposiciones vigentes, garantiza la protección de la víctima. El INAIL trabaja en casos de infecciones por coronavirus durante el período de cuarentena o estancia de la persona herida, lo que da lugar a un fracaso en el trabajo. Estos accidentes corren a cargo de la gestión del seguro y no se tienen en cuenta para determinar la fluctuación del índice medio de accidentes contemplado en el artículo 19 y siguientes *((en el anexo 2 del Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social, de 27 de febrero de 2019, por el que se establecen «Normas de aplicación de los aranceles de 2019»))*.

Esta disposición se aplica a los empleadores públicos y *privados*.

Artículo 43. *Contribuciones a las empresas de seguridad y asistencia sanitaria*

1. Con el fin de apoyar la continuidad, en materia de seguridad, de los procesos productivos de las empresas, tras la emergencia sanitaria del coronavirus, *((INAIL prevé))* antes del 30 de abril de 2020 transferir a Invitalia la cantidad de 50 millones de euros a pagar a las empresas para la compra de equipos y otros equipos de protección personal, utilizando los recursos ya programados en el presupuesto de 2020 de la misma institución para la financiación de proyectos en virtud del artículo 11, párrafo 5, del Decreto legislativo n.º 81 de 9 de abril de 2008.

2. Con el fin de reforzar la protección de los trabajadores lesionados y tecnópatas y de fortalecer, entre otras, las funciones de prevención y vigilancia de la salud, se autoriza al Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo a prohibir los procedimientos de insolvencia pública y, en consecuencia, a contratar por tiempo indefinido, a partir del año 2020, con el correspondiente aumento de la dotación orgánica, un contingente de 100 personas, con la calificación de médico jefe de primer nivel en la rama especializada de la medicina forense y ocupacional.

3. La contratación de personal resultante entrará en vigor el 50%, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2020 y, para el 50% restante, a partir del 1 de enero de 2022. Los gastos correspondientes, que ascienden a 821 126 euros para 2020, 4 926 759 para 2021 y 9 853 517 a partir de 2022, se presentarán al presupuesto del INAIL. La compensación de los efectos financieros en términos de necesidades y necesidad neta de 423 000 euros para 2020, 2 538 000 euros para 2021 y 5 075 000 euros anuales para 2022 se calculará de conformidad con el artículo 126.

Artículo 44. *Constitución del fondo de último recurso para los trabajadores afectados por el virus del COVID-19*

1. Con el fin de garantizar que las medidas de apoyo a la renta para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que, como consecuencia de la emergencia epidemiológica del COVID-19, hayan cesado, reducido o suspendido su actividad o su relación laboral, en el Estado del Ministerio de Trabajo y Política Social se establece un fondo denominado «Fondo de ingresos de último recurso» para garantizar el reconocimiento de una indemnización, en el límite de gastos de 300 millones de euros para 2020, a las mismas entidades mencionadas en el presente párrafo.

2. Mediante uno o varios Decretos del Ministro de Trabajo y Política Social, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se definirán los criterios de prioridad y la forma de asignación de la indemnización contemplada en el apartado 1, así como la posible parte de la limitación de los gastos mencionada en el apartado 1, a modo de excepción, habida cuenta de la situación de emergencia epidemiológica, la ayuda a la renta de los profesionales afiliados al régimen legal de pensiones de Derecho privado a que se refiere el Decreto legislativo n.º 509, de 30 de junio de 1994, y el Decreto legislativo n.º 103, de 10 de febrero de 1996.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

((Artículo 44 bis. Asignaciones para trabajadores por cuenta propia recogidas en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020

1. *A favor de los colaboradores coordinados y continuos, los titulares de relaciones de agencia y representación comercial y los trabajadores autónomos o profesionales, incluidos los que ejercen actividades comerciales, inscritos en el seguro obligatorio general y en los seguros exclusivos y sustitutivos, así como en la gestión separada a que se refiere el párrafo 26 del artículo 2 de la Ley n.º 8 de agosto de 1995. 335, y que realicen su actividad el 23 de febrero de 2020 en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, o que sean residentes o estén domiciliados en ellos en la misma fecha, recibirán una asignación mensual adicional de 500 euros durante un máximo de tres meses, en función del período efectivo de suspensión de la actividad. La indemnización a que se refiere este párrafo no contribuye a la formación de ingresos en el sentido del texto consolidado del Decreto Presidencial n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.*

2. *El tratamiento a que se refiere el apartado 1 será abonado por el INPS, previa solicitud, al límite total de gastos de 5,8 millones de euros para 2020. El INPS controla el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si el seguimiento anterior demuestra que se ha alcanzado el límite de gasto, entre otras cosas, el límite de gasto, el INPS no considera nuevas cuestiones.*

3. *Los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, se aplicarán a los gastos derivados del apartado 2 de 5,8 millones de euros para 2020).*

Artículo 45. *Disposiciones para llevar a cabo el trabajo necesario para la restauración del servicio eléctrico*

1. Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones necesarias para la realización de las obras necesarias para el restablecimiento del servicio de electricidad en todo el territorio nacional, las autorizaciones que ya posean su personal seguirán siendo válidas hasta el 30 de abril de 2020, incluso en casos de imposibilidad temporal de realizar los recitajes prácticos de formación.

2. La obligación del empleador de impartir formación para cursos de actualización teórica, también a distancia, en cumplimiento de las medidas de contención adoptadas para la emergencia epidemiológica por el COVID-19 permanece inalterada.

Artículo 46. *((Disposiciones sobre el despido colectivo e individual por razones objetivas justificadas))*

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, el inicio de los procedimientos contemplados en los artículos 4, 5 y 24 de la Ley n.º 223, de 23 de julio de 1991, quedará prohibido durante 60 días y durante ese período se suspenderán los procedimientos pendientes iniciados después de la fecha del 23 de febrero de 2020 *((salvo en caso de que el personal afectado por la retirada, ya empleado en el contrato, sea contratado de nuevo por ley, convenio colectivo nacional o cláusula contractual))*. Hasta la expiración de dicho plazo, el empresario, con independencia del número de empleados, no podrá resolver su contrato por causas objetivamente justificadas en el sentido del artículo 3 de la Ley n.º 604, de 15 de julio de 1966.

Artículo 47. *Facilidades para las personas con discapacidad y medidas compensatorias de apoyo también al hogar*

1. Con el fin de combatir y limitar la propagación del virus COVID-19 en todo el territorio nacional, y habida cuenta de la dificultad de aplicar las normas de distanciamiento social, en los semi-residenciales los centros, en todo caso, se refieren a los reglamentos regionales, socioeducativos, socioeducativos, laborales, sanitarios y sociales para las personas con discapacidad, quedando en suspenso sus actividades a partir de la fecha *(entrada en vigor)* del presente Decreto y hasta la fecha mencionada en el artículo 2, apartado 1, del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020. La autoridad sanitaria local, de acuerdo con los organismos de gestión de los centros de día a que se refiere la primera frase, podrá utilizar intervenciones no reembolsables en beneficio de las personas con discapacidad con un alto nivel de necesidades de asistencia sanitaria, cuando el tipo de prestaciones y la organización de las instalaciones permitan el cumplimiento de las medidas de confinamiento. En cualquier caso, mientras dure el estado de emergencia a que se refiere la decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las ausencias de los centros *(mencionadas en este párrafo)*, con independencia de su número, no provocarán la eliminación o la exclusión de los centros.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 39 del presente Decreto y hasta la fecha de 30 de abril de 2020, la ausencia del trabajo de uno de los progenitores que conviven con una persona con discapacidad no constituirá una causa adecuada para la resolución del contrato de trabajo de conformidad con el artículo 2119 del Código Civil, siempre que la imposibilidad de atender a la persona con discapacidad como consecuencia de la suspensión de las actividades de los centros a que se refiere el apartado 1 sea objeto de una notificación previa y justificada.

Artículo 48. *Prestaciones familiares individuales*

1. En el marco de la suspensión de los servicios de enseñanza y de escolaridad a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, previsto por las medidas adoptadas con arreglo al *((artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020))*, y durante la suspensión de las actividades sociales y sanitarias y de asistencia social en los centros de día para personas de edad avanzada y de personas con discapacidad, cuando proceda de ordenanzas regionales y de otras medidas, a la luz de la situación de emergencia en materia de protección civil y de la situación de necesidad asociada, las autoridades públicas, utilizando el personal disponible, ya empleado por entidades privadas que actúen en virtud de acuerdos, concesiones o contratos, deberán prestar sus servicios en forma individual o a distancia *((o rendimiento))* de acuerdo con las directivas sanitarias en los mismos lugares en que los *servicios no se presten normalmente sin ((crear))* agregación. Estos servicios pueden prestarse con arreglo a las prioridades definidas por la administración competente, a través de dibujos y modelos con los organismos de gestión, que emplean a los mismos operadores

y fondos ordinarios a tal efecto, en las mismas condiciones de seguro (*hasta la fecha*), incluso como excepción a cualquier cláusula contractual, contractual o de concesión, por la que se adoptan protocolos específicos en los que se definen todas las medidas necesarias para garantizar el máximo nivel de protección de la salud de los operadores y usuarios.

2. Durante la suspensión de los servicios educativos y educativos y de los servicios sanitarios y sociales y de asistencia social a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las administraciones públicas tendrán derecho a pagar a los gestores privados de dichos servicios el período de suspensión, sobre la base de lo que se consigne en el presupuesto provisional. Las prestaciones que se conviertan en otra forma, a reserva de un acuerdo entre las partes de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se pagarán a los gestores por una parte del importe debido por la prestación del servicio de la forma anteriormente aplicada, de conformidad con las disposiciones adoptadas antes de la suspensión y a reserva de la comprobación del rendimiento real de los servicios. Además, se pagará un importe adicional que, junto con el anterior, dará lugar, en beneficio de las entidades a las que se confía el servicio, a un pago global de un importe igual al importe ya concedido, menos los ingresos asociados con la distinta modalidad de prestación del servicio (*el segundo tramo*) estarán sujetos a la verificación de que las principales estructuras de estas actividades se mantienen, exclusivamente a través de sus subcontratistas, a través del personal que se les asigne, siempre que estén inmediatamente disponibles y de acuerdo con todas las disposiciones en vigor, en particular las establecidas para contener la transmisión del COVID-19, cuando se reanude la actividad normal.

3. Los pagos a que se refiere el apartado 2 darán lugar a la resolución de los pagos del fondo para la integración de los sueldos y salarios como excepción cuando hayan sido aprobados para la suspensión de los servicios de educación infantil a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y los servicios de educadores en las escuelas primarias, o de servicios sociales, sanitarios y de asistencia social prestados por convenio, en el contexto de medidas (*adoptadas de conformidad con las disposiciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo*) y con ordenanzas regionales u otras medidas que prevean la suspensión de centros de día para personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

Título III

MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO

Artículo 49. *Artículo 13, apartado 12, del Decreto-ley n.º 23, de 8 de abril de 2020*

((Artículo 49 bis. Fondo de garantía para las PYME en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

1. *Durante un período de doce meses a partir del 2 de marzo de 2020 a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agroalimentario, que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, se concederá, de forma gratuita y con prioridad sobre las demás operaciones, hasta un importe máximo garantizado por empresa de 2 500 000 euros. En el caso de las intervenciones de garantía directa, el porcentaje máximo de cobertura será el 80% del importe de cada operación de financiación. Para las operaciones de reaseguro, el porcentaje máximo de cobertura será del 90% del importe garantizado por el Confidi o de cualquier otro fondo de garantía, a condición de que las garantías emitidas no excedan del porcentaje máximo de cobertura del 80%. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán de conformidad con las normas europeas y nacionales en materia de ayudas estatales.*

2. *La intervención a que se refiere el párrafo 1 podrá ampliarse, por Decreto del Ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, durante períodos concretos y dentro de los límites de los recursos a que se refiere el párrafo 3, a las*

pequeñas y medianas empresas situadas en zonas distintas de las mencionadas en el párrafo 1, habida cuenta de las repercusiones económicas excepcionales que se han sufrido a causa de la situación geográfica adyacente a esas mismas zonas, o que pertenecen a una cadena de suministro especialmente afectada, aunque sólo sea en determinadas zonas.

3. *A los efectos del presente artículo, se asignarán 50 millones de euros al Fondo de Garantía a que se refiere el artículo 2 100 a) de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, para el año 2020.*

4. *Las cargas derivadas del párrafo 3 se proporcionarán de conformidad con el párrafo 6 bis del artículo 126.)*

Artículo 50. *Modificaciones de las normas por las que se rigen los ahorradores en fondos de compensación-FIR*

1. El artículo 1 de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, queda modificado como sigue:

a) En el apartado 496, se añade después de las palabras: «*((apartado 499.))*» lo siguiente: «*A la espera de la elaboración del plan de distribución, podrá pagarse a los accionistas un anticipo hasta un máximo del 40% del importe de la compensación decidida por la Comisión Técnica tras la finalización de la investigación;*»

b) En el apartado 497, se añade después de las palabras: «*((apartado 499.))*» lo siguiente: «*En el caso de la obligación de un socio, a la espera de la elaboración del plan de distribución, podrá pagarse un anticipo hasta un máximo del 40% del importe de la compensación decidida por la Comisión Técnica tras la realización de la ((investigación preliminar)).*»

2. En el artículo 1, apartado 237, de la Ley ((n.º 160, de 27 de diciembre de 2019)), los términos: «*18 de abril de 2020*» se sustituye por el texto siguiente: «*18 de junio de 2020*».)

Artículo 51. *Medidas destinadas a limitar el coste de la garantía de los consorcios de crédito a que se refiere el artículo 112 del TUB a las PYME*

1. Las contribuciones anuales y otras cantidades abonadas, con excepción de las abonadas como sanción, por los consorcios que pertenezcan al organismo a que se refiere el artículo 112 del Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, son deducibles de las cotizaciones previstas en el artículo 13, apartado 22, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003.

2. Las disposiciones del artículo 20, apartado 3 bis, del Decreto legislativo n.º 141, de 13 de agosto de 2010, se aplicarán asimismo a los organismos contemplados en los artículos 112 bis y 113 del Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993.

Artículo 52. *Aplicación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio ((Solvencia II))*

1. El párrafo 9 del artículo 36-septies del Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, se sustituye por el siguiente:

«9. A partir del ejercicio 2019, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 octies, párrafo 1, el aumento a que se refiere el apartado 8 se aplicará cuando la diferencia descrita en dicho párrafo sea positiva y el diferencial nacional corregido en función del riesgo sea superior a 85 puntos básicos.»

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

Artículo 53. *Medidas de crédito a la exportación derogadas por el artículo 2, apartado 11, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.*

Artículo 54. *Puesta en marcha del Fondo de Solidaridad «primera casa.» llamado «Fondo Gasparrini.»*

1. Durante un período de 9 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, como excepción a las normas del Fondo previstas en el artículo 2, apartado 475, a 480 ((de la Ley n.º 244 de 24 de diciembre de 2007):

a) *el derecho a las prestaciones del Fondo se ampliará*) a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores por cuenta propia que se autocertifican con arreglo a los artículos 46 y 47 ((del texto único previsto en el Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000)) que han registrado ((en los tres meses siguientes al 21 de febrero de 2020 y antes de la presentación de la solicitud o en el período más corto transcurrido entre el 21 de febrero de 2020 y la fecha de la solicitud si ninguna cuarta parte,)) una disminución de su volumen de negocios superior al 33% del volumen de negocios del último trimestre de 2019 como consecuencia del cierre o de la restricción de su actividad realizada en aplicación de las disposiciones adoptadas por la autoridad responsable por la emergencia del coronavirus;

((b) para el acceso al Fondo, la presentación del indicador de situación económica equivalente (SEE) no se exigirá y serán admisibles los préstamos cuyo importe no exceda de 400 000 euros. La suspensión de las cuotas también puede concederse para los préstamos ya elegibles en el marco del Fondo, para los cuales se reanuda el reembolso regular de las cuotas por lo menos durante tres meses;

((b bis La suspensión del pago de las cuotas también podrá concederse para los préstamos cubiertos por la garantía del Fondo contemplados en el artículo 1, apartado 48, letra c), de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013.))

2. El artículo 2, apartado 478, de la ((Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007)), se sustituye por el texto siguiente:

«478. En el caso de los préstamos concedidos por los bancos o los intermediarios financieros, el Fondo establecido en virtud del apartado 475 deberá, a petición del prestatario, hacer uso de la opción prevista en el apartado 476, presentada a través de dicho intermediario, pagará intereses compensatorios hasta el 50% de los intereses devengados sobre la deuda pendiente durante el período de suspensión.»

((2 bis. En el artículo 2, párrafo 479 de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, se añade lo siguiente después de la letra c):

«c bis. Suspensión del trabajo o reducción del tiempo de trabajo durante un período mínimo de 30 días, incluso a la espera de la adopción de medidas de autorización de la ayuda a la renta.»))

3. ((mediante Decreto)) de naturaleza no reglamentaria del Ministro de Economía y Hacienda, podrán adoptarse las disposiciones necesarias para la aplicación del presente artículo.

4. A los efectos del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 475, de la ((Ley n.º 244 de 2007)), se asignarán 400 millones de euros para el año 2020, que serán devueltos a la cuenta de tesorería a que se refiere el artículo 8 del Reglamento a que se refiere ((el Decreto n.º 132 del Ministro de Economía y Hacienda, de 21 de junio de 2010)).

5. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

((Artículo 54. Fondo SIMEST

1. La disponibilidad del fondo rotatorio a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, se incrementará en 350 millones de euros para el año 2020.

2. Los costes derivados del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.))

((Artículo 54 ter. Suspensión de la ejecución en el primer país de origen

1. *A fin de contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19, se suspenderá todo el territorio nacional durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de transformación de este Decreto en todo procedimiento de ejecución de embargo de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 555 del Código de Enjuiciamiento Civil, relativo a la residencia principal del deudor.))*

((Artículo 54 quater. Suspensión hipotecaria para los operadores económicos afectados por la usura

1. *Durante el año 2020, se suspenderán los tramos de los préstamos concedidos en favor de las víctimas de la usura contempladas en el artículo 14 de la Ley n.º 108, de 7 de marzo de 1996. Los plazos suspendidos se reembolsarán con arreglo al plan de amortización original. Los plazos de febrero y marzo de 2020, que no han sido pagados, quedan también suspendidos y podrán ser reembolsados a la expiración del plan. Los costes derivados de este párrafo, por un importe de 6 360 000 euros para 2020, correrán a cargo del Fondo contemplado en el artículo 14. Los requisitos correspondientes se cumplirán de conformidad con el artículo 126.*

2. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, el procedimiento relativo a los préstamos contemplados en el apartado 1 se suspenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.))*

Artículo 55. Medidas de ayuda financiera a las empresas

1. El artículo 44 bis del Decreto-ley n.º 34 de 30 de abril de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

((«Artículo 44 bis. (Transferencia de créditos))

1. Cuando una sociedad venda a título oneroso, antes del 31 de diciembre de 2020, sus créditos pecuniarios con arreglo al apartado 5, podrá convertir en crédito fiscal los activos del impuesto sobre la renta correspondientes a los siguientes componentes: las pérdidas fiscales que aún no hayan sido objeto de una reducción de la base imponible en el sentido del artículo 84 de la Ley consolidada del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986, en la fecha de la transmisión; La rentabilidad teórica por encima de los ingresos netos totales a que se refiere el artículo 1, apartado 4, del Decreto-ley n.º 201, de 6 de diciembre de 2011, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 214, de 22 de diciembre de 2011, aún no deducida y recibida por el crédito fiscal en la fecha de la entrega. A efectos de la determinación de las pérdidas fiscales, no se aplicarán los límites previstos en la segunda frase del artículo 84, apartado 1, del mismo texto consolidado. A efectos del crédito fiscal, los componentes a que se refiere el presente párrafo podrán considerarse por un importe máximo que no podrá exceder del 20 % del valor nominal de los siniestros asignados. A efectos del presente artículo, se considerará que los créditos asignados alcanzan un valor nominal de hasta 2 millones de euros, determinados teniendo en cuenta todas las cesiones realizadas por las empresas afectadas por los informes de control con arreglo al artículo 2359 del Código Civil y las filiales, incluidas las filiales indirectas, a 31 de diciembre de 2020 a más tardar. Los activos por impuestos diferidos relativos a los componentes antes mencionados pueden convertirse en créditos fiscales incluso si no están consignados en el presupuesto. La conversión en crédito fiscal se efectuará en la fecha en que surta efecto la cesión de créditos. Con efectos a partir de la fecha en que surta efecto la cesión de créditos, el cedente:

a) no se tendrán en cuenta las pérdidas a que se refiere el artículo 84 de la Ley consolidada del impuesto sobre la renta relativas a la totalidad de los activos fiscales a priori que convertibles en impuestos globales en virtud del presente artículo;

b) el exceso del rendimiento teórico sobre el total de los ingresos a que se refiere el párrafo 4 del artículo 1 del Decreto-ley n.º 201, de 6 de diciembre de 2011, convertido, con

modificaciones, por la Ley n.º 214, de 22 de diciembre de 2011, relativo a los activos fiscales diferidos que pueden convertirse en crédito fiscal en virtud del presente artículo, no son deducibles ni utilizables mediante crédito fiscal.

2. Los créditos fiscales resultantes de la transformación no devengan intereses. Podrán ser utilizados, sin límite alguno, en concepto de indemnización en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997, o bien podrán ser objeto de cesión con arreglo al artículo 43 o al artículo 43 del Decreto del Presidente de la República n.º 602, de 29 de septiembre de 1973, o podrán ser objeto de una solicitud de reembolso. Los créditos fiscales deben indicarse en la declaración del impuesto sobre la renta y no contribuyen a la formación de la renta empresarial ni a la base de la evaluación del impuesto regional sobre las actividades de producción.

3. La conversión de activos fiscales por anticipado en créditos fiscales depende del ejercicio por parte de la sociedad cedente de la opción prevista en el artículo 11, apartado 1, del Decreto-ley n.º 59, de 3 de mayo de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 119, de 30 de junio de 2016. La opción, si no se ha ejercido ya, debe ejercerse antes de que finalice el ejercicio en curso en la fecha en que surta efecto la cesión de créditos; la opción surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que la enajenación surta efectos. A efectos de la aplicación del artículo 11 del Decreto-ley n.º 59 de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 119 de 2016, el monto de los activos tributarios prepagados (*incluye*) incluso los activos tributarios prepagados que pueden convertirse en créditos tributarios de conformidad con este artículo, así como los créditos tributarios derivados de la conversión de dichos activos tributarios prepagados.

4. El presente artículo no se aplicará a las sociedades cuyo estado de quiebra o de riesgo de quiebra, en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 180, de 16 de noviembre de 2015, o del estado de insolvencia, en el sentido del artículo 5 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, o del artículo 2, apartado 1, letra b), del Código de la crisis de empresa e insolvencia, mencionado en el Decreto legislativo n.º 14, de 12 de enero de 2019, haya quedado acreditado.

5. A efectos de la aplicación del presente artículo, se considerará que se ha producido un incumplimiento cuando la duración de los pagos sea superior a noventa días desde la fecha de su vencimiento.

6. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las transferencias de créditos entre sociedades que estén vinculadas por relaciones de control en el sentido del artículo 2359 del Código Civil y a las sociedades que estén controladas, entre otras, por (*la misma entidad*)).

Artículo 56. Medidas de ayuda financiera a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la epidemia de COVID-19

1. A los efectos del presente artículo, el caso de la epidemia en función del COVID-19 se reconoce formalmente como acontecimiento de carácter excepcional y de grave perturbación de la economía en el sentido del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. Con el fin de apoyar a las empresas afectadas por la epidemia de emisiones de COVID-19, las empresas, tal como se definen en el apartado 5, podrán basarse en la comunicación -en relación con la exposición a los bancos frente a los bancos, de los intermediarios financieros prevista en (*artículo 106 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993*) y de las otras entidades autorizadas para la concesión de créditos en Italia- de las siguientes medidas de apoyo financiero:

a) por lo que respecta a las retiradas y los préstamos concedidos a cuenta de anticipos sobre préstamos existentes a partir del 29 de febrero de 2020 o, (*si procede*), la publicación del presente Decreto, los importes concedidos, tanto para la parte utilizada como para los no utilizados aún, no podrán anularse en su totalidad o en parte hasta el 30 de septiembre de 2020;

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

b) para los préstamos no fraccionados con una validez contractual antes del 30 de septiembre de 2020, los contratos se prorrogarán, junto con sus elementos auxiliares y sin ninguna formalidad, hasta el 30 de septiembre de 2020 en las mismas condiciones;

c) en el caso de los préstamos y otras financiaciones en forma de devolución fraccionada, incluso refinados o no mediante la concesión de facturas agrícolas, el pago de los plazos o de los pagos por arrendamiento devengados antes del 30 de septiembre de 2020 quedará suspendido hasta el 30 de septiembre de 2020 y el plan de reembolso de los tramos o de los tramos en suspensión se aplazará, junto con los elementos accesorios y sin formalidades, de manera que ni sean nuevos ni mayores; es el derecho de ((Empresas)) solicitar la suspensión sólo de los reembolsos de capital.

3. La comunicación prevista en el párrafo 2 va acompañada de una declaración de la empresa que se autocertifica, de conformidad con el artículo 47 del texto consolidado del Decreto presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, de que ha sufrido una escasez temporal de liquidez como consecuencia directa de la propagación de la epidemia de COVID-19.

4. Las empresas cuyas exposiciones a la deuda, en la fecha de publicación del presente Decreto, no estén clasificadas como exposiciones dudosas con arreglo a las normas aplicables a los intermediarios de crédito, podrán beneficiarse de las medidas a que se refiere el apartado 2.

5. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «empresas» las microempresas, pequeñas y medianas empresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, establecida en Italia.

6. A petición del prestamista, y con indicación del importe máximo garantizado, las operaciones cubiertas por las medidas de apoyo contempladas en el apartado 2 serán admisibles, sin evaluación, para una sección especial del Fondo contemplada en el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662 de 23 de diciembre de 1996. La sección especial, con un presupuesto de 1730 millones de euros, garantiza:

a) por un importe del 33% de la mayor utilización, a 30 de septiembre de 2020, del importe utilizado en la fecha de publicación del presente Decreto para los préstamos a que se refiere la letra a) del apartado 2;

b) por un importe equivalente al 33% de los préstamos y otros tipos de financiación cuya expiración se haya prorrogado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra b);

c) para un importe igual al 33% de los distintos tramos de los préstamos y otros reembolsos o pagos de arrendamientos que venzan antes del 30 de septiembre de 2020 y que hayan sido suspendidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra c).

Las operaciones a que se refiere el apartado 2, ((letras a), b) y c)), se realizarán sin autorización previa de las entidades mencionadas y mediante una prórroga automática del contrato de financiación por lo que se refiere a la ampliación de la operación de financiación, en las mismas condiciones que el contrato inicial y con referencia a los préstamos subvencionados, con referencia a los préstamos subvencionados de conformidad con el contrato original, así como con la referencia a los préstamos subvencionados y notificados a la institución de fomento en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se hayan abonado suplementos al régimen operativo.

7. La garantía de la sección especializada ((del)) Fondo a que se refiere el apartado 6 tendrá carácter subsidiario y se concederá de forma gratuita. La garantía cubrirá los pagos por intereses y el principal de los principales usos de los préstamos y líneas de préstamo en suspensión, los pagos aplazados por arrendamiento o los pagos por arrendamiento financiero, y la otra financiación ampliada a que se refiere el apartado 6. Se reservará para cada operación admitida a la garantía no inferior al 6% del importe garantizado en el presupuesto especial de sección.

8. La ejecución de la garantía podrá solicitarse ((a los contribuyentes)) si, en los 18 meses siguientes a la finalización de las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 2, los

procedimientos de ejecución *((en relación con: 1) el incumplimiento))* total o parcial de las obligaciones a que se refiere el apartado 2, letra a); *((2) falta de))* pago, incluso parcial, de los importes adeudados en concepto de principal e intereses de los préstamos concedidos con arreglo al apartado 2, letra b); *((3) por defecto))* una o varias cuotas de préstamo o de arrendamiento financiero cuyo pago haya sido suspendido en virtud del apartado 2, letra c). En tal caso, *((los prestamistas))* podrán presentar al Fondo de Garantía para las PYME una solicitud de garantía para préstamos y otros tipos de financiación a que se hace referencia en los apartados a), b) y c) del párrafo 2, junto con una estimación de la pérdida final que deberá sufragar el Fondo. En el caso mencionado en el apartado c) del párrafo 2, la garantía podrá ejecutarse, en las mismas condiciones que las anteriores, hasta el importe de los plazos o pagos de arrendamiento suspendidos hasta *((30 de septiembre de 2020))*. El Fondo de Garantía, tras verificar la legitimidad de la solicitud, actualiza las disposiciones pertinentes

9. En caso de legalidad de la solicitud, el Fondo de Garantía liquidará *((en favor del prestamista))*, en un plazo de 90 días, un anticipo igual al 50 % del importe máximo garantizado por la sección especial prevista en el apartado 6 y en el 33 por ciento de las pérdidas definitivas estimadas por el Fondo a que se refiere el apartado 8.

10. El acreedor beneficiario de la garantía podrá solicitar, en un plazo de 180 días a partir del agotamiento de los procedimientos de ejecución, la liquidación del importe pendiente adeudado en concepto de ejecución de la garantía del Fondo. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud de ejecución documentada, el fondo de garantía abonará el importe adeudado a los beneficiarios de la garantía.

11. La garantía *((prevista en))* se ajusta a la autorización de la Comisión Europea prevista *((de conformidad con el artículo 108))* del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, podrán completarse las disposiciones operativas del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996.

12. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 57. *Apoyo a la liquidez de las empresas de emergencia por medio de mecanismos de garantía*

1. Con el fin de apoyar la liquidez de las empresas afectadas por la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, las exposiciones asumidas por la Cassa Depositi e Prestiti S.p. A., incluida la forma de garantías de primera pérdida sobre carteras de préstamos, a los bancos y otras entidades autorizadas para la concesión de créditos, bajo cualquier forma, a las empresas que hayan sufrido una reducción del volumen de negocios debida a dicha emergencia, que opere en sectores identificados mediante Decreto Ministerial de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, y que no tengan acceso a la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, podrán beneficiarse de la garantía del Estado. La garantía estatal se emitirá a favor de Cassa Depositi e Prestiti S.p. A. hasta un máximo del 80% de la exposición mantenida, será impulsada por la demanda, explícita, incondicional e irrevocable y estará impulsada por la demanda, y de conformidad con la legislación de referencia de la Unión Europea.

2. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico, se establecerán los criterios, las modalidades y las condiciones de concesión de la garantía a que se refiere el apartado 1, así como el correspondiente procedimiento de ejecución, y se determinarán los ámbitos de actuación de las empresas a que se refiere el apartado 1, garantizando, en todo caso, la complementariedad con el fondo de garantía contemplado en el artículo 2, apartado 100, de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996.

3. Se creará un fondo dentro de las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda para cubrir las garantías estatales concedidas en virtud del apartado 1 con una asignación inicial de 500 millones de euros para 2020. Se creará a tal efecto una cuenta corriente en efectivo. La gestión del Fondo puede encomendarse a sociedades anónimas en el sentido

de ((artículo 19, apartado 5, del Decreto-ley n.º 78, de 1 de julio de 2009, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 102, de 3 de agosto de 2009)). La dotación del fondo, sobre el que se pagan las comisiones que ((la Cassa Depositi e Prestiti)) paga por el acceso a la garantía, también puede incrementarse mediante contribuciones del Estado y las autoridades locales. Las tasas y contribuciones a que se refiere el presente párrafo se abonarán a los ingresos del presupuesto del Estado que se ((reasignarán)) al Fondo.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 58. *Suspensión de los periodos de reembolso para el Fondo 394/81*

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los préstamos subvencionados concedidos con arreglo al artículo 2 del Decreto-ley n.º 251 de 28 de mayo de 1981, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 394 de 29 de julio de 1981, podrán suspenderse hasta 12 meses después del pago del principal y podrán suspenderse los intereses de los tramos adeudados en 2020, lo que dará lugar a la traducción del plan de amortización del período correspondiente.

Artículo 59. *Disposiciones de apoyo a la compra por parte de las regiones de los bienes necesarios para el cumplimiento de la situación de emergencia COVID-19*

1. Para el período de emergencia resultante de la propagación del COVID-19, sin perjuicio de la ayuda a la exportación establecida por el Decreto legislativo n.º 143, de 31 de marzo de 1998, se autoriza a SACE Spa a ofrecer garantías y seguros, en condiciones de mercado y cubiertos por la garantía estatal, a proveedores extranjeros para la venta a las regiones de bienes relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria para el período de diciembre de 19. Las garantías y el seguro también podrán concederse a los bancos nacionales, a los bancos extranjeros o a los operadores financieros en Italia o en el extranjero cuando cumplan los principios de organización, supervisión, capitalización y explotación adecuados, para el crédito concedido en todas sus formas y destinadas a financiar dichas actividades ((así como aquellos)) vinculadas o instrumentales. Los procedimientos de funcionamiento de las medidas descritas más arriba son establecidos por SACE Spa, según sus propias normas de gobierno y dentro de los límites específicos establecidos anualmente por la Ley de aprobación del presupuesto del Estado.

Título IV

MEDIDAS FISCALES PARA APOYAR LA LIQUEZ DE LOS HOGARES Y LAS EMPRESAS

Artículo 60. *Remesas en términos de pagos*

1. Los pagos a las autoridades públicas, incluidos los relativos a las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorias, que expiran el 16 de marzo de 2020, se prorrogarán a 20 de marzo de 2020.

((Artículo 61. *Suspensión del pago de las deducciones, las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorio*

1. *Las personas a que se refiere el apartado 2, que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en el territorio del Estado, se suspenderán:*

a) *los plazos relativos al pago de las retenciones fiscales a que se refieren los artículos 23 y 24 del Decreto n.º 600 del Presidente de la República, de 29 de septiembre de 1973, que aplican como sustituto del impuesto, del 2 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020;*

b) *los plazos relativos a las obligaciones y al pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorias, para el período comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020;*

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

- c) *las condiciones del impuesto sobre el valor añadido devengado en marzo de 2020.*
2. *Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará a las siguientes entidades:*
- a) *alojamiento turístico, agencias de viaje y operadores turísticos y de turismo;*
 - b) *federaciones deportivas nacionales, los organismos deportivos, los clubes profesionales y los clubes deportivos, los clubes deportivos, las instalaciones deportivas, los gimnasios, los clubes y las instalaciones de danza, los centros deportivos, las piscinas y los centros de natación;*
 - c) *las entidades que explotan teatros, salas de concierto, cines, incluidos los servicios de venta de entradas y las actividades de apoyo a las representaciones artísticas, así como discotecas, salones de baile, clubes nocturnos, salas de juego y billares;*
 - d) *las personas que gestionan servicios de lotería, loterías y apuestas, incluida la explotación de máquinas y aparatos similares;*
 - e) *las personas que organicen cursos, ferias y manifestaciones de carácter artístico, cultural, deportivo y religioso;*
 - f) *personas encargadas de la restauración, gelificantes, confiterías, bares y bares;*
 - g) *las entidades que gestionen museos, bibliotecas, archivos, lugares y monumentos históricos, jardines botánicos y zoológicos y las reservas naturales;*
 - h) *guarderías y servicios de guardería para niños con discapacidad, servicios de educación y educación de la primera infancia, servicios de primer y segundo grado, cursos de formación profesional, escuelas de vela, escuelas de navegación y vuelo, concesión de patentes o licencia comercial, escuela de conducción profesional para conductores;*
 - i) *personas que ejercen actividades sociales y de cuidado informal destinadas a las personas de edad avanzada y con discapacidad;*
 - l) *balnearios a los que se refiere la Ley n.º 323, de 24 de octubre de 2000, y centros de bienestar físico;*
 - m) *las personas que explotan parques de atracciones o parques temáticos;*
 - n) *entidades que operan en terminales de autobús, ferrocarril, metro, mar o aeropuertos;*
 - o) *las entidades que prestan servicios de transporte de mercancías y pasajeros en tierra, aire, mar, lagos y lagunas, incluidos los funiculares, teleféricos, telecabinas, telesillas y telesquíes;*
 - p) *entidades que prestan servicios por el alquiler de tierra, mar, vías navegables interiores, lagos y lagunas;*
 - q) *Las entidades que operan servicios de alquiler de equipos deportivos y recreativos o de instalaciones y equipos para eventos y espectáculos;*
 - r) *que lleva a cabo sus guías turísticos y sus actividades de asistencia;*
 - s) *libreros que no estén incluidos en los editores de dirección de dirección;*
 - t) *Las «organizaciones sin ánimo de lucro de utilidad social a que se refiere el artículo 10 del Decreto legislativo n.º 460, de 4 de diciembre de 1997, inscritas en los registros de las provincias y de las Comunidades Autónomas a que se refiere la Ley n.º 266, de 11 de agosto de 1991, y las asociaciones de promoción social, inscritas en las provincias autónomas, regionales y nacionales de Trento y de Bolzano, contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 383, de 7 de diciembre de 2000, que, exclusiva o principalmente, realizan una o varias actividades de interés general con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.*
3. *Las empresas de alojamiento turístico, las agencias de viajes y turístico y los operadores turísticos que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de febrero de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 48, de 26 de febrero de 2020.*
4. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, los pagos suspendidos en virtud del apartado 1 se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más*

tardar el 31 de mayo de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de mayo de 2020. En las mismas condiciones, el pago de las cantidades retenidas con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2020 también se efectuará mediante la retención sobre las rentas del capital.

5. Las federaciones deportivas nacionales, los organismos de promoción del deporte, las asociaciones y los clubes deportivos profesionales y de aficionados contemplados en el apartado 2, letra b), aplicarán la suspensión contemplada en el apartado 1 hasta el 31 de mayo de 2020. Los pagos suspendidos en virtud del período anterior se efectuarán, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de junio de 2020. No reembolso de lo que ya se ha pagado.)

((Artículo 61 bis. Disposiciones relativas a las condiciones de la declaración tributaria pre-completada 2020

1. El apartado 5 del artículo 16 bis del Decreto-ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

«5. Lo dispuesto en el presente artículo surtirá efecto el 1 de enero de 2020, con excepción de las disposiciones contempladas en el apartado 2, letra c), que serán efectivas a partir del año 2021.»

2. Para 2020, el plazo de 30 de abril contemplado en el artículo 1, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 175, de 21 de noviembre de 2014, se ampliará hasta el 5 de mayo.)

Artículo 62. Suspensión de los plazos de cumplimiento y de los pagos de impuestos y contribuciones

1. En el caso de las personas que tengan su residencia a efectos fiscales, el domicilio social o la sede de actividad económica en el territorio del Estado se suspenderá a efectos fiscales, con excepción de los pagos y las retenciones correspondientes al suplemento regional y municipal, que expirarán entre el 8 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020. ((Seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 61 relativas a los plazos de declaración de los ingresos completados.))

2. En el caso de las entidades que operen a empresas, artes o profesiones que tengan su domicilio fiscal, su sede social o su sede en el territorio del Estado, con ingresos que no superen los 2 millones de euros en el período impositivo anterior a aquel en vigor en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, se suspenderá la inversión del sujeto pasivo que expire entre el 8 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020:

a) por lo que respecta a las retenciones a cuenta contempladas en los artículos 23 y 24 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, y a las deducciones relativas a los recargos regionales y municipales, que dichas personas actúan como sustitutos fiscales;

b) impuesto sobre el valor añadido;

c) cotizaciones a la seguridad social y primas de seguro obligatorias.

3. La suspensión del pago del impuesto sobre el valor añadido a que se refiere el apartado 2 será aplicable, con independencia del volumen de ingresos o de la remuneración percibida, a los sujetos pasivos que realicen actividades económicas, la sede o el domicilio en las provincias de Bérgamo, ((Brescia)), Cremona, Lodi y Piacenza.

4. Las disposiciones del artículo 1 del Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de febrero de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 48 de 26 de febrero de 2020, seguirán siendo aplicables a las personas que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social

u oficinas operativas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020.

5. Los pagos suspendidos en virtud de los apartados 2 y 3, así como del Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2020, se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de mayo de 2020 o a plazos hasta un máximo de 5 cuotas mensuales de importe equivalente a partir de mayo de 2020. No se reembolsarán las cantidades ya pagadas.

6. Las tareas suspendidas con arreglo al apartado 1 se llevarán a cabo a más tardar el 30 de junio de 2020, sin imposición de sanciones.

7. Derogado por el artículo 19, apartado 2, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.

((Artículo 62 bis. Extensión de los procedimientos administrativos y administrativos relativos a las instalaciones de transporte por cable, ascensores y escaleras mecánicas en servicio público y a las instalaciones de elevación de personas o mercancías en servicio privado

1. *Con el fin de garantizar la continuidad del servicio, los plazos de realización de las actividades previstas en el Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, de 2020 de diciembre de 2015, n.º 203, de 1, por el que se establecen normas relativas a las revisiones periódicas, las adaptaciones técnicas y las variantes de construcción de los servicios de transporte público realizadas con teleféricos, funiculares, telesquí y portadas como destinadas al transporte de personas, publicadas en el Boletín Oficial n.º 103 de 4 de mayo de 2012 y en el Decreto n.º 144 del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de 18 de mayo de 2016, titulado «Instalaciones aéreas y terrestres. Prescripciones técnicas relativas a los funiculares», se prorrogarán 12 meses las especificaciones técnicas cuando los controles y autorizaciones que sean competencia de la autoridad de control no puedan llevarse a cabo dentro de los plazos fijados en dichos Decretos, sin perjuicio de la certificación del director o de la persona responsable del ejercicio de la condición relativa a la seguridad para el ejercicio de la función pública.))*

Artículo 63. Bonificación para los trabajadores

1. *((Titulares))* de la indemnización de los asalariados a que se refiere el artículo 49, apartado 1, de la Ley consolidada del impuesto sobre la renta, aprobada por Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986 *((con una renta))* del empleo total del año anterior, de un importe no superior a 40 000 euros, una prima de marzo de 2020, que no contribuye a la formación de ingresos de 100 euros, en comparación con el número de días trabajados en su lugar de trabajo durante ese mes.

2. La bonificación fiscal a que se refieren los artículos 23 y 29 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, reconocerá automáticamente el incentivo contemplado en el apartado 1 de la remuneración pagadera en abril *((2020))* y, en cualquier caso, al término de las operaciones de ajuste de fin de ejercicio.

3. La bonificación fiscal a que se refiere el apartado 2 compensará el incentivo previsto por la institución a que se refiere el artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997.

4. La carga derivada de la aplicación del presente artículo se garantizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 64. Crédito fiscal para los gastos de saneamiento del lugar de trabajo

1. Con el fin de incentivar la desinfección de los entornos de trabajo, como medida para contener la infección por el virus del COVID-19, para los sujetos pasivos que lleven a cabo negocios, arte o profesión, se concederá un crédito fiscal, para el ejercicio fiscal 2020, por un importe del 50% de los costes de la sanitización de los entornos y las herramientas de trabajo documentados y documentados hasta un máximo de 20 000 euros por beneficiario, hasta un límite máximo total de 50 millones de euros para 2020.

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2. Mediante Orden del Ministro de Desarrollo Económico, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, adoptada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, se establecerán también los criterios y las modalidades de aplicación y de utilización del crédito fiscal, con el fin de respetar el límite de gastos mencionado en el apartado 1.

3. Los costes derivados del presente artículo, que ascienden a 50 millones de euros para 2020, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 65. Crédito fiscal de las instalaciones para tiendas y negocios

1. Con el fin de contener los efectos negativos de las medidas preventivas y de contención relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19, los sujetos pasivos del año 2020 recibirán un crédito fiscal del 60% del alquiler, para marzo de 2020, de los edificios pertenecientes a la categoría catastral C/1.

2. El crédito fiscal no se aplica a las actividades contempladas en los anexos 1 y 2 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020 y pueden utilizarse exclusivamente como compensación en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997.

((2 bis. El crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 no contribuirá a la formación del impuesto sobre la renta a efectos del impuesto sobre la renta y del valor de la producción a efectos del impuesto regional sobre las actividades de producción y no será pertinente a efectos del informe a que se refieren los artículos 61 y 109, párrafo 5 de la Ley consolidada del impuesto sobre sociedades tal como se establece en el Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2 ter. Con el fin de acelerar el desembolso de los recursos asignados por la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, para reducir la privación en materia de vivienda, la distribución entre las regiones de la disponibilidad total asignada para el año 2020 al Fondo Nacional de acceso a las viviendas en régimen de alquiler, prevista en el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998, por un importe de 60 millones de euros, y la distribución de 2020 del Fondo a los arrendatarios pendientes, prevista en el artículo 6, apartado 5, del Decreto-ley n.º 102, de 31 de agosto de 2013, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 2, de 28 de marzo de 2014, convertida en Ley, con modificaciones, mediante la Ley n.º 80, de 23 de mayo de 2014, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.º 124, de 28 de octubre de 2013, y por un importe de 9,5 millones de euros, se efectuará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, como excepción a los procedimientos ordinarios para determinar los coeficientes regionales y adoptar los mismos coeficientes ya utilizados para las asignaciones anuales de 2019.

2-quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, las regiones asignarán los recursos asignados a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, mediante procedimiento de urgencia, en particular, de acuerdo con la cuota de cuenta o programación prevista en años anteriores, y una eventual deformación de las listas de reserva existentes del Fondo Nacional a que se refiere el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998. Los municipios también utilizan los fondos haciendo uso de la unificación de los títulos, capítulos y artículos de sus respectivas partidas presupuestarias a efectos de ordenar y pagar los gastos.)

3. Los costes derivados del presente artículo se sufragarán con arreglo al artículo 126.

Artículo 66. Incentivos fiscales para los desembolsos fiscales en efectivo y en especie en apoyo de las medidas de lucha contra las emergencias epizootiológicas a partir del COVID-19

1. Para el año 2020, en el caso de los pagos en efectivo y en especie efectuados por personas físicas y entidades no comerciales, en beneficio del Estado, las regiones, las autoridades locales, los organismos o instituciones públicas, las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro reconocidas legalmente *((incluidas las entidades religiosas reconocidas)),*

destinadas a la financiación de operaciones relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto del COVID-19, se concederá una deducción del impuesto bruto a efectos del impuesto sobre la renta del 30% por un importe no superior a 30 000 euros.

2. En el caso de los pagos en efectivo y en especie en apoyo de las medidas de lucha contra las emergencias epidemiológicas realizadas en 19 por los propietarios de rentas de sociedades en 2020, se aplicará el artículo 27 de la Ley n.º 133 de 13 de mayo de 1999. *((La disposición de la primera frase se aplica también a los pagos liberales efectuados con el mismo fin en favor de organizaciones religiosas reconocidas))*. A efectos del impuesto regional sobre las actividades productivas, *((los pagos liberales mencionados en el presente apartado))* son deducibles en el año en que se realizan.

3. A los efectos de la valoración de los pagos en especie a que se refieren los párrafos 1 y 2, se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los artículos 3 y 4 del Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social de *((28 de noviembre de 2019, publicado en el Boletín Oficial N.º 24, de 30 de enero de 2020.))*

4. La carga derivada de la aplicación del presente artículo se garantizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 67. *Suspensión de los plazos relativos a la actividad de las instituciones de las empresas de gestión de residuos*

1. Los plazos de liquidación, control, inspección, recogida y litigio por parte de las oficinas de las autoridades de las autoridades de que se trate quedarán suspendidos entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Asimismo, del 8 de marzo al 31 de mayo de 2020, se suspenderán también los plazos de respuesta a las solicitudes de preguntas, incluidas las relativas a la presentación de la documentación complementaria a que se refiere el artículo 11 de la Ley n.º 212, de 27 de julio de 2000, el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 128, de 5 de agosto de 2015, y el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 147, de 14 de septiembre de 2015. Durante el mismo período, también quedará suspendido el plazo previsto en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 156, de 24 de septiembre de 2015, con el fin de regularizar las solicitudes de consulta referidas al período precedente. También quedan suspendidos los plazos previstos en el artículo 7, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 128, de 5 de agosto de 2015, los plazos previstos en el artículo 1 del Decreto -ley n.º 50, de 24 de abril de 2017 *((convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017))* y en los artículos 31 ter y 31 quater de *((Decreto del Presidente de la República))* n.º 600, de 29 de septiembre de 1973 y en los plazos previstos en el artículo 1, apartado 37, a 43 de la Ley n.º 190, de 23 de diciembre de 2014.

2. En relación con las solicitudes contempladas en el párrafo anterior, presentadas durante el período de suspensión, los plazos de respuesta previstos en las disposiciones pertinentes, así como el plazo para su subsanación establecido en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 156, de 24 de septiembre de 2015, comenzarán a contar el primer día del mes siguiente al final del período de suspensión. Durante el período de suspensión, la presentación de tales solicitudes de resolución judicial y de asesoramiento jurídico solo podrá presentarse por vía electrónica, mediante el uso del correo electrónico certificado mencionado en el Decreto del Presidente de la República n.º 68, de 11 de febrero de 2005, o, en el caso de los no residentes que no utilicen una persona autorizada para recibir notificaciones en el territorio del Estado, mediante el envío a los contratos tipo de servicios de correos electrónicos.

3. También están en suspenso entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020, las actividades, no urgentes y urgentes, de las respuestas a las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 492 bis *((Código de Enjuiciamiento Civil y 155 quater, 155 quinquies y 155 sexies de las disposiciones para la aplicación del Código de Enjuiciamiento Civil y las disposiciones transitorias, según lo establecido en el Real Decreto n.º 1368, de 18 de diciembre de 1941))*, de acceso a la base de datos de la Inspección Tributaria, incluido el Archivo de Relaciones Financieras, autorizado por los Presidentes, o por los jueces delegados *((así como en las*

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

respuestas)) a las pretensiones basadas en el artículo 22 de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, y en el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 33, de 14 de marzo de 2013.

4. En lo que respecta a los plazos de prescripción y decomiso relativos a la actividad de las oficinas de la administración fiscal, se aplicará el artículo 12 ((*párrafos 1 y 3*)) del Decreto legislativo n.º 159 de 24 de septiembre de 2015, también como excepción a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 de la Ley n.º 212 de 27 de julio de 2000.

Artículo 68. *Suspensión de los plazos de pago de las cargas asignadas al agente de recaudación*

1. Con respecto a los ingresos fiscales y no tributarios, las condiciones de pago, que fueron compensadas en el período comprendido entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020, resultantes de órdenes de pago emitidas por los agentes de recogida, y los anuncios previstos en los artículos 29 y 30 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertidos, con modificaciones, por ((*Ley 30 de julio*)) 2010 n.º 122, quedaron suspendidos. Los pagos efectuados en régimen suspensivo deben efectuarse en una única forma de solución en el plazo de un mes a partir del final del período de suspensión. No se efectuará reembolso alguno de los gastos ya pagados. Se aplicarán las disposiciones del artículo 12 del Decreto legislativo n.º 159, de 24 de septiembre de 2015.

2. Las disposiciones del apartado 1 serán igualmente aplicables a los actos mencionados en el artículo 9, párrafo 3 bis a 3 sexies, del Decreto-ley n.º 16, de 2 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 26 de abril de 2012, y a las órdenes a que se refiere el Real Decreto n.º 639, de 14 de abril de 1910, dictadas por los entes locales y regionales, y a los actos mencionados en el artículo 1, apartado 792, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019.

((2 bis. *En el caso de las personas físicas que, el 21 de febrero de 2020, tuvieran su domicilio o su sede en el territorio de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, y de las personas distintas de las personas físicas que, en la misma fecha de 21 de febrero de 2020, tuvieran su sede o domicilio en los municipios en la misma fecha, los términos de las suspensiones mencionadas en los apartados 1 y 2 comenzarán a contar a partir del 21 de febrero de 2020.*))

3. ((*Aplazada*)) hasta el 31 de mayo, fecha límite de pago de 28 de febrero de 2020 prevista en el artículo 3, apartado 2, letra b), y 23 y artículo 5, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.º 119, de 23 de octubre de 2018, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 136, de 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 16, apartado 1, letra b), del Decreto-ley n.º 34, de 30 de abril de 2019, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, y el plazo de pago de 31 de marzo de 2020 previsto en el artículo 1, apartado 190, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018.

4. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 112, de 13 de abril de 1999, los informes de admisión en pérdida relativos a la cuota asignada a los agentes de recogida en 2018, 2019 y 2020, respectivamente, se presentarán a más tardar el 31 de diciembre de 2023, el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, respectivamente.

Artículo 69. *Ampliación de los pagos relativos a los juegos de azar*

1. Los plazos para el pago de la tasa única sobre los aparatos contemplados en el artículo 110, apartado 6, letras a) y b) del texto consolidado al que se hace referencia en el Real Decreto n.º 773, de 18 de junio de 1931, y el canon de concesión que expira el 30 de abril de 2020, quedarán prorrogados hasta el 29 de mayo de 2020. Las cantidades adeudadas pueden pagarse en tramos mensuales iguales, debido en parte a los intereses legales que se adeudan cada día. El primer pago se abonará a más tardar el 29 de mayo y los tramos posteriores ((*el último día de cada mes subsiguiente*)); el último pago se abonará a más tardar el 18 de diciembre de 2020.

2. Tras la suspensión de las actividades de las salas de bingo prevista en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones y adiciones, la tasa mencionada en el artículo 1, apartado 636, de la Ley de 27 de diciembre de 2013 ((n.º 147)) no se devengará a partir del mes de marzo ((2020)) y durante todo el período de suspensión de la actividad.

3. Los plazos previstos en el artículo 1, apartado 727, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, y en los artículos 24, 25 y 27 del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convalidado ((con modificaciones)) por la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, se prorrogan 6 meses.

4. Las tasas previstas en esta disposición estarán cubiertas por el artículo 126.

Artículo 70. *Refuerzo de la Agencia de Aduanas y Monopolios*

Derogado por el artículo 31, apartado 2, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.

Artículo 71. *Mención para la renuncia a las suspensiones*

1. Un Decreto del Ministro de Economía y Hacienda prevé formas de referencia a los contribuyentes que, sin invocar una o varias de las suspensiones de pagos previstas en el presente título y en el artículo 37, realicen pagos en suspenso y comuniquen al Ministerio de Economía y Hacienda. *((mediante el mismo Decreto, el Ministro de Economía y Hacienda definirá las condiciones en las que la Agencia Tributaria publica la declaración, que puede ser utilizada por los contribuyentes con fines comerciales y publicitarios)).*

((Artículo 71. Donaciones de protección contra los residuos para reactivar la solidaridad social

1. *El artículo 16 de la Ley n.º 166, de 19 de agosto de 2016, queda modificado como sigue:*

a) *en el apartado 1, se añade la letra siguiente después de la letra d):*

«d bis. De productos textiles, prendas de vestir y muebles, juguetes, materiales de construcción y aparatos domésticos, así como ordenadores personales, tabletas, lectores electrónicos y demás dispositivos electrónicos de lectura que dejen de comercializarse o no sean adecuados para la comercialización de defectos, alteraciones, daños o defectos que no modifiquen su idoneidad para el uso u otros motivos similares»;

b) *tras el apartado 3, se inserta el texto siguiente:*

«3 bis. El donante o la institución de los donantes podrán designar a un tercero para que desempeñe en su nombre las obligaciones a que se refiere el apartado 3, letras b) y c), sin perjuicio de la responsabilidad del donante o del donante.»)

Título V

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 72. *Medidas para la internacionalización del sistema del país ((y mayor asistencia a extranjeros en dificultades))*

1. En las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, se creará el Fondo denominado «Fondo de Promoción Integrada», con una dotación inicial de 150 millones de euros para el año 2020, con el fin de poner en marcha las siguientes iniciativas:

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) establecimiento de una campaña de comunicación extraordinaria para apoyar las exportaciones italianas y la internacionalización del sistema económico nacional en el sector agroalimentario y en los demás sectores afectados por la emergencia resultante de la propagación del COVID-19, incluso utilizando *((IEC-Agencia para la Promoción del Extranjero e Internacionalización de Empresas Italianas))*;

b) reforzar las actividades de promoción del sistema del país, en particular a través de la red extranjera, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y de la Comisión *((IEC-Agencia para la Promoción del Extranjero e Internacionalización de Empresas Italianas))*;

c) cofinanciación de iniciativas de promoción dirigidas a mercados extranjeros llevadas a cabo por otras autoridades públicas mencionadas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo *((30 de marzo de 2001))*, n.º 165, mediante acuerdos firmados;

d) subvenciones de hasta el 50% de la financiación concedida en virtud del artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, con arreglo a criterios y procedimientos establecidos por una o varias decisiones de la instalación a que se refiere el artículo 1, apartado 270, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017. La cofinanciación se concederá dentro de los límites y con arreglo a las condiciones establecidas en la legislación europea vigente en materia de ayudas estatales de menor importancia *((de minimis))*.

2. En vista de la necesidad de contener inmediatamente los efectos negativos sobre la internacionalización del sistema del país como consecuencia de la propagación del COVID-19, a las intervenciones mencionadas en el apartado 1, y a las incluidas en el plan extraordinario a que se refiere el artículo 30 del Decreto-ley n.º 133, de 12 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 164, de 11 de noviembre de 2014, las siguientes disposiciones se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2020:

a) los contratos de suministros, obras y servicios podrán adjudicarse con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 63, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016;

b) el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y *((ICE Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas))* pueden hacer uso de la Agencia Nacional para la Atracción de Inversiones y el Desarrollo Empresarial Spa-Invitalia, con modalidades definidas por acuerdo, y dentro de los límites de los recursos financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

3. Las medidas a que se refiere el presente artículo se llevarán a cabo de conformidad con las directrices y directrices estratégicas sobre la internacionalización de las empresas adoptadas por la unidad de control a que se refiere el artículo 14, apartado 18 bis, del Decreto-ley n.º 98, de 6 de julio de 2011, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 111 de 15 de julio de 2011. El Fondo contemplado en el apartado 1 se dividirá entre los distintos fines por orden del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Finanzas está autorizado a hacer los cambios presupuestarios necesarios *((por sus propios Decretos))*.

4. Las tasas a que se refiere el apartado 1 se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

((4 bis. Para ayudar a los ciudadanos italianos en el extranjero en el contexto de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, se autorizan las siguientes intervenciones en las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional:

a) 1 millones de euros para el año 2020, que completan las medidas de protección de los intereses italianos y de seguridad de los ciudadanos residentes en el extranjero en situaciones de emergencia, incluida la protección del personal de las autoridades públicas en activo, incluso temporalmente fuera del territorio nacional;

b) gastos de 4 millones de euros para 2020 para completar las medidas destinadas a prestar asistencia a los ciudadanos en el extranjero en condiciones de privación o de nece-

alidad, de conformidad con los artículos 24 a 27 del Decreto legislativo n.º 71, de 3 de febrero de 2011.

4 ter. Dentro de los límites del importe global a que se refiere el apartado 4 bis, letra b), también se autorizarán subvenciones, hasta el 31 de julio de 2020, sin promesa de reembolso a los nacionales no residentes en la zona consular.

4 quater. Las cargas derivadas de los apartados 4 bis y 4 ter de 5 millones de euros para 2020 se efectuarán por medio de la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial actual, consignado para el presupuesto trienal del período 2020-2022 en el programa de «Fondos de reserva y fondos especiales» del «Fondo de Reserva y Fondos Especiales» de la misión «Fondos que deben asignarse» de las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2020, utilizando en parte la provisión para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.)

((Artículo 72. Suspensión de los pagos de servicios públicos

1. La Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, en relación con los sectores de la electricidad, del agua y del gas, incluidos los gases distintos del gas natural distribuido a través de redes distribuidas, y el ciclo integrado de gestión de residuos de los residuos municipales, con sus propias medidas, establece la suspensión temporal, hasta el 30 de abril de 2020, de los plazos de pago de las facturas y órdenes de pago emitidas o por emitir, correspondientes a los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

2. En un plazo de 120 días a partir del 2 de marzo de 2020, la Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, con sus propias medidas, regula también la forma en que las facturas y los avisos de pago han de pagarse a plazos, cuyos plazos de pago han sido suspendidos con arreglo al apartado 1, identificando, en su caso, las modalidades de cobertura de dichos componentes en el marco de los componentes de la tarifa, sin aumento ni aumento de las tasas de hacienda pública. El pago de las cantidades suspendidas en concepto del pago del canon con cargo a las audiencias de radio a las que se refiere el Real Decreto-ley 246/, de 21 de febrero de 1938, convertido en Ley n.º 880, de 4 de junio de 1938, se abonará, sin penalización ni interés, en un acuerdo único con la primera factura de electricidad tras el final del período de suspensión.)

((Artículo 72 ter. Medidas en favor de los beneficiarios de préstamos blandos

1. Los beneficiarios de los préstamos bonificados concedidos por la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial de Spa-Invitalia, a las empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, podrán beneficiarse de la suspensión de 12 meses del pago de los tramos con un vencimiento no posterior al 31 de diciembre de 2020 y de la correspondiente prórroga de la duración de los planes de amortización. Estas prestaciones también se aplican si ya han sido adoptadas por Invitalia para la amortización del préstamo subvencionado como consecuencia de atrasos en el pago de los plazos, a condición de que la deuda de que se trate no esté ya inscrita en el registro o en el procedimiento judicial para la recuperación del préstamo. Invitalia, a petición del beneficiario, presentará, en un plazo de 60 días a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con las normas europeas en materia de ayudas estatales, el estudio de la deuda, incluidos el principal y los intereses, que deberá reembolsarse al tipo de interés legal y por plazos semestrales diferidos.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará también a los pagos a plazos cuyo vencimiento no sea posterior al 31 de diciembre de 2020, relativo a las transacciones ya finalizadas por Invitalia el 2 de marzo de 2020.

3. Los requisitos derivados del presente artículo se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, apartado 6 bis.

((Artículo 72. Establecimiento de una mesa de crisis para el turismo tras la emergencia del COVID-19

1. *A fin de vigilar los efectos de la emergencia de COVID-19 en el sector del turismo y evaluar la adopción de iniciativas adecuadas, se establece una mesa de debate en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo con la participación de representantes de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, autoridades locales y asociaciones comerciales.*

2. *Los miembros del cuadro mencionado en el apartado 1 no tendrán derecho a remuneración, gastos de asistencia, reembolso de gastos u otros emolumentos, cualquiera que sea su denominación.*

3. *En el cuadro se debaten las cuestiones relacionadas con la emergencia desde el COVID-19, dando prioridad a las medidas compensatorias necesarias para hacer frente a los daños directos e indirectos desde la emergencia COVID-19, así como a las necesidades de apoyo y a las intervenciones estructurales para las actividades más expuestas, con el fin de crear las condiciones favorables para una rápida recuperación, consolidación y revitalización del sector del turismo ampliado y para canalizar de forma coordinada todos los valores distintivos de la oferta interior a los objetivos nacionales e internacionales.))*

Artículo 73. Simplificaciones relativas a los órganos colegiados

1. Con el fin de combatir y controlar la propagación del virus COVID-19 y hasta la fecha de cese del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, los consejos de los municipios, provincias y municipios metropolitanos y sus municipios, que no hayan regulado el modo en que se celebran las reuniones por videoconferencia, podrán reunirse con arreglo a tales disposiciones, siempre que se cumplan los criterios de transparencia y trazabilidad establecidos previamente por el Presidente del Consejo, si así lo dispone el Presidente del Consejo, o por el alcalde, siempre que existan sistemas que permitan identificar con certeza a los participantes, garantizar el buen desarrollo de las reuniones y garantizar el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 97 del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, así como una publicidad adecuada de las reuniones, cuando proceda, de conformidad con las modalidades determinadas por cada institución.

2. *((Para el mismo período)), de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, los presidentes de los organismos nacionales de los organismos públicos nacionales, estén o no articulados sobre una base territorial, así como los órganos y organismos del sistema de cámara, podrán organizar las reuniones de estos organismos por videoconferencia, aunque no estén previstos en los actos reglamentarios internos, al tiempo que se garantiza la seguridad en la identificación de los participantes y la seguridad de las comunicaciones.*

((2 bis. Para el mismo período que el previsto en el apartado 1, las reuniones de los órganos colegiados de las instituciones educativas y educativas de todo tipo y grado podrán celebrarse por videoconferencia, aun cuando tales acuerdos no hayan sido previstos en los actos reglamentarios internos mencionados en el artículo 40 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994.))

3. *((Durante el mismo período previsto en el apartado 1)) se suspenderá la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 ((apartados 8 y 55)) de la Ley n.º 56, de 7 de abril de 2014, sobre los dictámenes de las asambleas de alcaldes y conferencias metropolitanas para la aprobación de los presupuestos provisional y definitivo, así como de los demás dictámenes solicitados por los estatutos provinciales y metropolitanos.*

4. *((Para el mismo período)) de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, las asociaciones privadas que no hayan sido reconocidas y las fundaciones (así como las sociedades, incluidas las sociedades cooperativas y los consorcios)) que no hayan regulado la forma en que las reuniones se celebran por videoconferencia, podrán reunirse con arreglo a dichos acuerdos, siempre que se cumplan los criterios de transparencia y trazabilidad establecidos previamente, siempre que existan sistemas que permitan identificar con seguridad a los participantes y dar una publicidad adecuada a las reuniones, si así se dispone, de conformidad con las modalidades establecidas por cada institución.*

5. La aplicación de esta disposición no debe dar lugar a un aumento del gasto público o del aumento del gasto público. Las administraciones públicas afectadas velarán por que las tareas a que se refiere el presente artículo se cumplan con los recursos humanos, financieros e instrumentales de que disponga con arreglo a la legislación vigente en sus propios presupuestos.

((Artículo 73 bis. Medidas para prevenir la policía, las fuerzas armadas y el personal nacional de lucha contra incendios

1. *Con el fin de garantizar la profilaxis de las personas pertenecientes a las fuerzas de policía, de las fuerzas armadas y del Cuerpo Nacional de bomberos empleados en el marco de la contención del COVID-19 u otros servicios institucionales, incluidas las actividades de formación y formación, las medidas cautelares previstas para proteger la salud del personal afectado son definidas por los servicios sanitarios competentes establecidos en el artículo 14, en relación con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 6, letra z), y en la letra q) del párrafo tercero del de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, y en el artículo 181 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010, con arreglo a procedimientos uniformes establecidos por las directrices adecuadas adoptadas de común acuerdo entre las Administraciones sobre las que dependa el mismo personal.*

2. *Las directrices a que se refiere el apartado 1 se aplicarán también al personal de la Administración Civil del Interior que trabaje en las Comisiones territoriales de reconocimiento de la protección internacional.))*

Artículo 74. Medidas para el funcionamiento de las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Nacional de Bomberos, la carrera de la prefectura y el personal de la administración civil del interior

((01. Durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo, por lo que respecta a la policía y a las fuerzas armadas, se autorizará un gasto total de 4 111 000 euros para el año 2020, durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo real, para el pago de las horas extraordinarias y los gastos a que se refieren los períodos siguientes. A efectos de la aplicación de la primera frase, el agente de las fuerzas armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con 253 unidades por un período de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo. Lo dispuesto en el artículo 7 bis, párrafos 1, 2 y 3 del Decreto-ley n.º 92 de 23 de mayo de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 125, de 24 de julio de 2008, se aplicará al personal contemplado en la segunda frase.

02. Con los mismos fines y duración a que se refiere el apartado 01, se autorizará un gasto total de 432 000 euros para el año 2020 para el pago de las horas extraordinarias complementarias realizadas por el personal del Cuerpo Nacional de Bomberos.))

1. *((Para los mismos fines contemplados en el apartado 01, como consecuencia de la ampliación del despliegue del COVID-19 en todo el territorio nacional, durante otros 90 días a partir de la expiración del plazo previsto en el apartado 01, se autoriza un gasto total de 59 938 776 euros para el año 2020, de los cuales 34 380 936 euros para el pago de las prestaciones por horas extraordinarias y 25 557 840 euros para el resto de los gastos relacionados con la contratación de personal.))*

2. *Habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en relación con el desempeño de las funciones institucionales de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, incluido el Cuerpo de Guardacostas, la Guardia Costera, con el fin de permitir la desinfección extraordinaria y desinfección de los locales, los entornos y los bienes en uso de las mismas fuerzas, así como de garantizar la adecuada asignación de equipos de protección individual y el equipamiento adecuado para el personal empleado, el gasto total de 23 681 122 euros para 2020, de los cuales 19 537 122 euros se autorizan para la desinfección y desinfección de oficinas, entornos y activos, y para la adquisición de equipos de protección individual, 4 000 000 de euros para la adquisición de material operativo y 144 000*

euros para el pago de las horas extraordinarias al El Cuerpo de Guardacostas de la Autoridad Portuaria.

3. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas (*al Cuerpo Nacional de Bomberos*) y la seguridad del personal empleado, para el mismo período de tiempo mencionado en el párrafo 1, se autoriza un gasto total de 5 973 600 euros para el año 2020, de los cuales 2 073 600 euros para el pago de las horas extraordinarias, 900 000 euros para las retiradas voluntarias de personal (*y 3 000 000 de euros*) para el equipo y los materiales de las unidades especializadas en la lucha contra el riesgo biológico, para aumentar el equipo de protección individual del personal operativo y el equipo de protección colectiva e individual del personal de los lugares de servicio, así como para la adquisición de productos informáticos y licencias para un trabajo flexible.

4. Con el fin de asegurar la acción del Ministerio del Interior, también en la articulación territorial de las Prefecturas (*-Oficinas Territoriales del Gobierno (U.t. G.)*), y la realización de las tareas que le han sido asignadas en relación con la emergencia epidemiológica por COVID-19, se autoriza, (*desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 2 de julio de 2020, el gasto total de euros 6 769 342, de los cuales 3 182 500 euros*) para el pago de las horas extraordinarias, 1 765 842 euros para el personal que se envíe en misión, 821 000 euros para el equipo de salud, limpieza y (*compra de equipo*) protección personal y 1 000 000 euros para la compra de productos y licencias informáticas para un trabajo ágil. Los gastos de las misiones se organizan en derogación del límite mencionado en el art. 6, párrafo 12, del Decreto-ley n.º 78 de 31 de mayo de 2010, (*convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122 de 30 de julio de 2010*), con el fin de garantizar la sustitución temporal del personal de servicio en las Prefecturas - U.t. G.

5. Con el fin de garantizar, durante un período de noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que las tareas encomendadas a la administración de la seguridad pública en relación con la emergencia epidemiológica por el COVID-19, el gasto total de 2 081 250 euros esté autorizado para el año 2020, para el pago de las horas extraordinarias realizadas por el personal de la administración civil del interior (*contempladas en el artículo 3, apartado 2, letra a), y letra b), de la Ley n.º 121, de 1 de abril de 1981.*)

6. En lo que respecta a la aplicación de medidas urgentes relativas a la contención y a la gestión de la respuesta de emergencia epidemiológica del COVID-19 a la que se hace referencia en el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 28 de junio de 2017, convertida, con modificaciones, en la Ley n.º 4, de 5 de marzo de 2020, con el fin de garantizar la mejor aplicación de las medidas cautelares conexas mediante la plena eficacia operativa de las oficinas provinciales del Gobierno, garantizando un apoyo inmediato y una provisión más rápida de puestos vacantes, como excepción a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 139, de 19 de mayo de 2000, publicado en la serie «concursos» y «Elami», n.º 49, de 30 de junio de 2017, que tuvo lugar en la fecha de entrada en vigor de esta disposición, tiene, con carácter extraordinario, la duración de un año y se divide en dos semestres, la primera de los cuales es la formación teórica y práctica, la segunda de las prácticas operativas en las prefecturas del Estado miembro del Reino Unido. Las medidas de suspensión de actividades de formación y formación no se aplicarán al período de seis meses del período de prácticas operativas. Mediante Decreto del Ministro del Interior, que no tiene carácter reglamentario, previa consulta al Presidente de la Escuela Nacional de Administración (*(SCN)*) con el Gabinete del Primer Ministro, los métodos de evaluación de los participantes en el curso de formación (*previstos en el Reglamento del Ministerio del Interior previsto en el Decreto del Ministro del Interior*), de 13 de julio de 2002, n.º 196, son adecuados (*procedimientos para la ejecución del curso mencionado en el presente apartado*). El resultado favorable de la evaluación supone superar el período de prueba y la clasificación en la categoría de prefecto adjunto. La posición se determinará en función de la media de las puntuaciones obtenidas en la oposición y de la evaluación realizada en la evaluación final. Las disposiciones del artículo 7 del Decreto legislativo n.º 139, de 19 de mayo de 2000, limitadas al requisito de un período de prácticas operativo de nueve meses en las oficinas centrales de la administración interna para la transición al título de prefecto adjunto, no se aplicarán a los funcionarios a los que se refiere esta

disposición. Para los fines establecidos en el presente apartado, se autorizan gastos por valor de 837 652 euros para 2020 y de 2 512 957 euros para 2021.

7. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden y la seguridad en la zona de detención y hacer frente a la situación de emergencia relacionada con el despliegue del COVID-19, a fin de llevar a cabo el personal de los funcionarios de la Guardia de Prisiones, altos directivos de la carrera penitenciaria, así como los directivos de las instituciones criminales para menores, las tareas más pesadas derivadas de las medidas extraordinarias adoptadas para la contención epidemiológica, los gastos totales de 6 219 625,00 euros para 2020, de los cuales 3 434 500,00 euros están autorizados para el pago, incluso mediante una excepción a los límites actuales, de horas extraordinarias, de los cuales 1 585 125,00 euros corresponden a las demás cargas relacionadas con la contratación externa temporal del personal necesario, y de los cuales 1 200 000,00 euros se destinarán a los gastos de desinfección y desinfección de los locales en poder del mismo personal, así como la protección de la población bajo custodia.

((7 bis. Con los mismos fines a que se refiere el apartado 6, para proceder inmediatamente a la contratación de directivos en las administraciones estatales, incluidas las de los sistemas jurídicos autónomos, y en los organismos públicos no económicos, el examen final de la fase de formación general de la VII, organizado mediante Decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración n.º 181/2018, se llevará a cabo a más tardar el 30 de mayo de 2020, incluso como excepción a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, y mediante procedimientos de distancia establecidos por Decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración. A los efectos mencionados en el presente apartado, todos los alumnos serán asignados a las autoridades de destino, en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Decreto presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, sobre la base de las preferencias expresadas según el orden de la lista de mérito establecida como resultado del examen final anterior. Las administraciones a que se refiere el presente apartado contratarán a dicho personal, sin perjuicio de las competencias de contratación previstas en la legislación en vigor y de la asignación de personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 4 y 5 de la Ley n.º 56, de 19 de junio de 2019, prevista en la misma y.

7 ter. Como consecuencia de las medidas de suspensión de los procedimientos de insolvencia adoptadas para luchar contra el fenómeno epidemiológico del COVID-19, a juicio y, en cualquier caso, de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de satisfacer el requisito de renovación generacional en las Administraciones Públicas, de simplificar la ejecución del procedimiento de insolvencia y de reducir el tiempo de acceso al servicio público, mediante un reglamento que se adoptará a más tardar el 31 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, se actualizarán las normas actuales de contratación y de acceso a la gestión y al empleo en las Administraciones Públicas. Los procedimientos de competencia tienen por objeto mejorar y verificar también la posesión de requisitos específicos y de competencias transversales y técnicas, incluidas capacidades de gestión para las cualificaciones de gestión, que sean coherentes con el perfil profesional que se contrate. Estos procedimientos se llevarán a cabo, cuando sea posible, con ayuda de herramientas informáticas y el posible apoyo de empresas y especialistas en el ámbito de la contratación y la selección de recursos humanos.)

8. Los costos a que se refiere este artículo están cubiertos, equivalentes a euros ((110 044 367)) en 2020 y 2 512 957 euros en 2021, ((105 368 367 euros en 2020 de conformidad con el párrafo 1 del artículo 126, 4 676 000 euros en 2020 de conformidad con el párrafo 6 bis del artículo 126)), y 2 512 957 euros en 2021, mediante la correspondiente reducción de la asignación del fondo de la porción corriente especial inscrita, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa «Fondos de reserva y especiales» de la misión «Fondos a distribuir» del Ministerio de Economía y Finanzas ((para el año 2020)), utilizando para ello parcialmente la asignación relativa al Ministerio del Interior.

((Artículo 74. Disposiciones aplicables al personal de asistencia y rescate

1. Para hacer frente a las situaciones de emergencia contempladas en el presente Decreto y en la práctica, teniendo también en cuenta las funciones nuevas y adicionales del Departamento de Protección Civil de la Oficina del Primer Ministro, se incrementará la dotación de personal de la función técnica y administrativa especial del personal directivo del primer y segundo nivel de protección civil, tal como se contempla en el artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, hasta el límite de un primer grupo y de una segunda categoría.

2. En la segunda frase del artículo 19, apartado 2 bis, del Decreto-ley n.º 8, de 9 de febrero de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 45, de 7 de abril de 2017, las palabras: «por un máximo de dos veces» se sustituye por el texto siguiente: «hasta el 31 de diciembre de 2021».

3. El sueldo base del personal en situación de comisión de servicio o de trabajo en el Departamento de Protección Civil al amparo del contingente contemplado en el apartado 4 del artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, correrá, en todo caso, a cargo de las autoridades a las que pertenezcan, sin perjuicio de las disposiciones existentes en la materia, incluidas las fuerzas armadas, las fuerzas de policía y el servicio nacional de bomberos.

4. Los costes derivados del apartado 1, por un importe de 290 000 euros para 2020 y de 386 000 euros anuales a partir de 2021, se efectuarán de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.))

((Artículo 74 ter. Otras medidas para la funcionalidad de las fuerzas armadas

1. Con el fin de que las fuerzas armadas puedan llevar a cabo las principales tareas relacionadas con la contención de la distribución de COVID-19, el agente de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con las 253 unidades mencionadas en el artículo 74, apartado 01, del presente Decreto, por un período de 90 días a partir del 17 de marzo de 2020.

2. El contingente de 7 050 miembros del personal a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, podrá utilizarse, además de las actividades previstas en la misma norma, para las actividades relacionadas con la contención de la distribución de COVID-19.

3. Con el fin de cumplir los requisitos de la cuota completa mencionada en el apartado 1, se autoriza el gasto adicional total de 10 163 058 euros para 2020, de los cuales 8 032 564 euros se abonarán por el pago de las prestaciones por horas extraordinarias y 2 130 494 euros en el caso de otros gastos relacionados con la contratación de personal.

4. Los costes adicionales contemplados en los apartados 1 y 3, que ascienden a 10 163 058 euros para 2020, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

5. Las normas contables para el cierre de operaciones que afectan a las cuentas especiales del Ministerio de Defensa quedan aplazadas hasta el 15 de mayo de 2020.))

Artículo 75. Compras para el desarrollo de sistemas de información para la difusión de obras inteligentes y servicios de red para ciudadanos y empresas

1. Con el fin de facilitar la difusión de la labor flexible a que se refiere el artículo 18 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, promover la difusión de los servicios en línea ((incluidos los servicios de telemedicina)) y facilitar el acceso a ellos por parte de los ciudadanos y las empresas, como medidas adicionales para contrarrestar los efectos de la imprevisible emergencia epidemiológica de COVID-19, los poderes adjudicadores, tal como se definen en ((el artículo 3 del Código mencionado en el Decreto legislativo)) 18 de abril de 2016, n.º 50, así como las autoridades administrativas independientes, incluida la Comisión Nacional de Empresas y Bolsa y la Comisión de Supervisión de los Fondos de Pensiones, mediante la derogación de cualquier disposición legal ((que rige la adquisición, el encargo y la compra de bienes, suministros, obras y trabajos)), a condición de que se cumplan las disposiciones del

Código de Leyes Antimafia y las medidas preventivas, tal como se establece en el Decreto legislativo de 6 de septiembre de 2011, n. 159, *((así como el Decreto-ley n.º 105 de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 133 de 18 de noviembre de 2019, y el Decreto-ley n.º 21 de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 2012, n.º 56,))* están autorizados, hasta el 31 de diciembre de 2020, a adquirir bienes y servicios informáticos, preferentemente basados en el modelo de nube SaaS *((software como un servicio))* *((y, sólo cuando los requisitos de seguridad pública de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, del Reglamento UE 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, con sistemas de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos situados necesariamente en el territorio nacional))*, así como servicios de conectividad, mediante un procedimiento negociado sin publicación previa de una licitación de conformidad con el artículo 63, párrafo 2, letra a). c), del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, seleccionando al contratista entre al menos cuatro operadores económicos, de los cuales al menos uno sea una «empresa innovadora de nueva creación» o una «pequeña y mediana empresa innovadora» inscrita en la sección especial del registro mercantil a que se refiere el párrafo 8 del artículo 25 del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de octubre de 2012. 179, convertido, con modificaciones, *((por ley))* n.º 221 de 17 de diciembre de 2012 y el párrafo 2 del artículo 4 del Decreto-ley n.º 3 de 24 de enero de 2015, convertido, con modificaciones, *((por ley))* n.º 33 de 24 de marzo de 2015.

2. Las administraciones transmiten al Departamento de Transformación Digital y al Departamento de Administración Pública de la Oficina del Primer Ministro los actos mediante los cuales se celebran los procedimientos negociados.

3. Los órganos de contratación podrán celebrar el contrato tras la obtención de una declaración del operador económico al que se adjudique el contrato, en el que se certifique la conformidad con los requisitos generales, financieros y técnicos, la regularidad del DURC y la ausencia de motivos de exclusión de conformidad con los informes del *((Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción (ANAC))*), y después de haber comprobado el cumplimiento de los requisitos impuestos por las disposiciones del código de leyes antimafia y de las medidas preventivas contempladas en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011. Al término de los procedimientos de licitación, los poderes adjudicatarios celebrarán el contrato inmediatamente y ejecutarán el contrato, en particular, como excepción a los plazos establecidos en el artículo 32 del Decreto legislativo n.º 50/2016.

((3 bis. Los contratos para la adquisición de servicios de informática y de conectividad tendrán una duración máxima no superior a 36 meses, establecerán el derecho a retirarse unilateralmente de la administración una vez transcurrido un plazo no superior a 12 meses desde el inicio de la aplicación y garantizarán, en cualquier caso, el respeto de los principios de interoperabilidad y portabilidad de los datos personales que, no obstante, se obtengan o procesen mediante las soluciones adquiridas de conformidad con el apartado 1, sin ninguna otra carga para el promotor. La posibilidad de rescisión unilateral a que se refiere el período anterior se asigna sin contraprestación y sin cargo alguno a la administración.))

4. Las compras contempladas en el apartado 1 se referirán a proyectos coherentes con el plan trienal de tecnología de la información en la administración pública. Las intervenciones en el desarrollo y la aplicación de sistemas de información deben incluir, siempre que sea posible, la integración con las plataformas facilitadoras previstas en los artículos 5, 62, 64 y 64 bis *((del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 82 de 7 de marzo de 2005.))*

5. Las administraciones públicas procederán de conformidad con el apartado 1 a los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente. La aplicación de la disposición no conlleva el aumento del gasto público o el aumento del gasto público.

Artículo 76. *Grupo de Apoyo Digital a la Oficina del Primer Ministro para la aplicación de las medidas represivas de emergencia relacionadas COVID-19*

1. A fin de dar efecto a las medidas adoptadas para combatir e impedir la propagación del virus del COVID-19, en particular en lo que se refiere a la introducción de soluciones de innovación tecnológica y a la digitalización de la administración pública, el Presidente del

Consejo de Ministros, o el delegado del ministro, recurrirá, hasta el 31 de diciembre de 2020, a una cuota de expertos, que serán específicos y altamente competentes en el estudio, el apoyo, el desarrollo y la gestión de los procesos de transformación tecnológica, designados de conformidad con el artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999. Mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, se identifica la cuota de dichos expertos, su composición y sus respectivas comisiones.

2. En el apartado 1 quater del artículo 8 del Decreto-ley n.º 135 de 14 de diciembre de 2018, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 12, de 11 de febrero de 2019, se añade al final la frase siguiente: «Las tareas asignadas a los expertos por una medida adoptada antes del 30 de diciembre de 2019 se confirmarán hasta que expire el plazo fijado en el acto de entrega.»

3. Los cánones resultantes de la aplicación del apartado 1 se limitarán a los recursos disponibles en virtud del artículo 8, apartado 1 quinquies, del Decreto-ley n.º 135, de 14 de diciembre de 2018, convertidos con modificaciones en la Ley n.º 12, de 11 de febrero de 2019, y en el artículo 1, apartado 399, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019.

Artículo 77. Limpieza extraordinaria de escuelas

1. Por lo que se refiere a la emergencia sanitaria relacionada con la circulación del COVID-19, para permitir a las instituciones públicas de enseñanza del sistema educativo nacional, incluidas las escuelas acreditadas, disponer de instalaciones especiales para limpiar las instalaciones, así como de equipos personales de salud y seguridad, tanto para el personal como para los estudiantes, se autoriza un gasto de 43,5 millones de euros en 2020. Estos recursos financieros se distribuirán entre las instituciones educativas y educativas del sistema educativo nacional, incluidas las escuelas reconocidas oficialmente, mediante el Decreto mencionado en el artículo 1, apartado 601, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 78. Medidas en favor del sector de la agricultura y la pesca

(1. En relación con el agravamiento de la situación de crisis provocada por la emergencia del COVID-19, artículo 10 del Decreto-ley n.º 27, de 29 de marzo de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 21 de mayo de 2019, después del apartado 4, se añade el texto siguiente:

«4 bis. Para el año 2020, el anticipo mencionado en el presente artículo se concederá en un 70% del valor de la cartera correspondiente al título 2019 de los agricultores que tengan zonas agrícolas a 15 de junio de 2020 y que hayan presentado o se hayan comprometido a presentar, en los plazos establecidos por la legislación europea y nacional pertinente, una solicitud única para la campaña de comercialización de 2020 para el régimen de base contemplado en el título III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La presentación de una solicitud de transferencia anticipada no permitirá que las licencias se transfieran desde el año de solicitud de 2020 hasta la previsión del anticipo».

1 bis. La ayuda vinculada a la previsión contemplada en el apartado 1 se concederá, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones y dentro de los límites establecidos en la sección 3.1, Ayuda en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, apartado 23 de la Comunicación de la Comisión Europea «Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en favor de la economía en curso de emergencia en materia de COVID-19», publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea, C911, de 20 de marzo de 2020. Los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 7, de la Ley n.º 234, de 24 de diciembre de 2012, se efectuarán en el momento de la cuantificación de la ayuda.

1 ter. El Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se adoptará en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de

este Decreto, tras informar a la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, adoptará normas detalladas para la aplicación de los apartados 1 y 1 bis.

1 quater. En relación con la situación de crisis provocada por la emergencia respecto del COVID-19, a fin de garantizar la liquidez para las explotaciones agrícolas, para el año 2020, cuando la provisión de ayuda, beneficios y contribuciones financieras a los recursos públicos esté prevista por adelantado y en pago del saldo, las autoridades competentes podrán aplazar la ejecución de las tareas a que se refiere el apartado 1 quinquies en el momento del pago del saldo. En este caso, se rescindirán el pago por adelantado.

1 quinquies. Los controles que deberán efectuar los órganos de contratación que aporten los recursos públicos contemplados en el apartado 1 quater en el momento del pago del saldo se establecerán en las siguientes disposiciones:

- a) el artículo 52, apartado 7, de la Ley n.º 234 de 24 de diciembre de 2012;
- b) artículo 4 del Decreto-ley n.º 34 de 20 de marzo de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 78 de 16 de mayo de 2014;
- c) artículo 48 del Decreto del Presidente de la República n.º 602, de 29 de septiembre de 1973;
- d) artículo 87 del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011.

1 sexies. Las condiciones restrictivas, ordenadas como consecuencia de la aparición y la propagación del virus COVID-19, completan los casos de urgencia a que se refiere el artículo 92, apartado 3, del Código establecido en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, a efectos del pago de las ayudas en virtud de la política agrícola común y agrícola, durante el período de emergencia y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.))

2. A fin de hacer frente a los daños directos e indirectos resultantes de la situación de emergencia del COVID-19 y garantizar la continuidad de las explotaciones, la pesca y la acuicultura, en el estado de previsiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Política Agrícola Común, se constituirá un Fondo con un presupuesto de 100 millones de euros para el año 2020, con el fin de cubrir el importe total de los intereses devengados por la financiación bancaria del capital de explotación y la reestructuración de las deudas, con el fin de cubrir los intereses devengados durante los dos últimos años de los préstamos contraídos por las mismas empresas ((y la suspensión de la actividad económica de las empresas en el sector de la pesca y la acuicultura. No obstante lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola en relación con el reconocimiento formal de la emergencia COVID-19 como desastre natural en el sentido del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, y del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y la acuicultura, los criterios y procedimientos para la aplicación del Fondo se establecerán de conformidad con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, de acuerdo con la Conferencia Permanente sobre las Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano.

2 bis. Constituye una práctica comercial desleal, prohibida en las relaciones entre compradores y proveedores en el sentido de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, la subordinación de la adquisición de productos agroalimentarios, pesqueros y de acuicultura a certificados no obligatorios relativos al COVID-19 ni especificados en acuerdos de suministro de productos de forma periódica antes de los acuerdos.

2 ter. El apartado 2 bis constituirá la disposición de aplicación necesaria en el sentido del artículo 17 de la Ley n.º 218, de 31 de mayo de 1995, sobre los contratos de compraventa relativos a productos agroalimentarios en el territorio nacional.

2 quater. Salvo cuando la materia constituya una infracción penal, el contratista, a excepción del consumidor final, que infrinja las obligaciones a que se refiere el apartado 2 bis, estará sujeto a una sanción administrativa de entre 15 000 euros y 60 000 euros. La medida de la sanción se determinará en función de la prestación recibida por la persona que no haya respetado las prohibiciones establecidas en el apartado 2 bis. La Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario en el Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal es responsable de supervisar e imponer sanciones de conformidad con la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981. Cuando se establezcan las mismas infracciones, la Inspección actuará de oficio o mediante descripción de una de las partes interesadas. Los ingresos generados por la imposición de las sanciones contempladas en el presente párrafo se ingresarán en el presupuesto del Estado a fin de ser reasignados, mediante un Decreto del contable general del Estado, a las estimaciones del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal para la financiación de las iniciativas de respuesta de emergencia y el refuerzo de los controles.

2 quinquies. El artículo 11, apartado 2, del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido con modificaciones en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, queda modificado como sigue:

a) al final de la primera frase se añaden las palabras siguientes: «y a las empresas agrícolas»;

b) al final de la segunda frase se añaden las palabras siguientes: «y de las empresas agrícolas».

2 sexies. En el caso de los trabajadores temporales y de temporada, y se limitan a un trabajo general y sencillo, que no aplica requisitos profesionales específicos, para los que, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, se lleva a cabo la vigilancia de la salud, se considera que las tareas contempladas en el artículo 41, apartado 2, de dicho Decreto legislativo se cumplen, bien a elección del empresario, bien a iniciativa de los órganos bilaterales pertinentes, sin coste para los trabajadores, mediante un reconocimiento médico preventivo, que deberá efectuar el médico competente o el departamento de prevención de la oficina de salud local.

2 septies. El examen médico a que se refiere el apartado 2, letra e), tendrá una validez de un año y permitirá al trabajador competente trabajar también en otras empresas agrícolas para su tratamiento que presenten los mismos riesgos, sin necesidad de ninguna investigación médica adicional.

2 octies. La realización y el resultado del examen médico a que se refiere el apartado 2 sexies serán objeto de certificación. El empresario estará obligado a realizar copias de la certificación a que se refiere el presente apartado.

2 novies. Los organismos bilaterales y los órganos conjuntos del sector agrícola y de la cooperación a escala nacional o territorial también podrán actuar, incluso utilizando el instrumento del Convenio, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de la salud previstas en el artículo 41 del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, para las empresas agrícolas y los trabajadores que forman parte del sistema de bilateralidad, mediante acuerdos celebrados con las autoridades sanitarias locales para el reconocimiento médico previo o el acuerdo con los médicos competentes en caso de exposición a riesgos específicos. Cuando exista una convención, el médico competente responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores a que se refiere el apartado 2, letra e), no estará obligado a visitar los entornos de trabajo relacionados con la actividad agrícola de referencia. En tal caso, la evaluación del médico competente respecto a su idoneidad será efectiva en relación con todos los empresarios contratados.

2 decies. Los requisitos establecidos en los apartados 2 sexies a 2 novies se llevarán a cabo utilizando recursos humanos, financieros e instrumentales de la legislación vigente, sin nuevos ni mayores gastos para el erario público.

2 undecies. En el artículo 83, párrafo 3 bis, del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, después de las palabras: «fondos europeos» se añade lo siguiente: «o fondos estatales».

2 duodecimos. Los productos agrícolas y alimenticios con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, incluidos los productos vitícolas y las bebidas espirituosas, podrán estar sujetos a un derecho rotatorio, mediante la identificación, incluso mediante documentos, de los bienes protegidos y de los bienes protegidos, así como mediante el registro en los registros correspondientes.

2 terdecimos. Las disposiciones relativas a los registros mencionados en el apartado 2 duodecimos y mantenidas, a la información desglosada por tipo de producto y a su inscripción en los libros contables, así como a las modalidades de registro de la constitución y a la terminación del compromiso de renovación, se establecen mediante Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se expedirá en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de transformación del presente Decreto. Para los productos cubiertos por la obligación de entrada en los registros informáticos establecidos en el sistema agrícola nacional, la inscripción quedará registrada en el registro.

2 quaterdecimos. El artículo 2786 y siguientes del Código Civil, como compatibles, se aplicarán a la prenda renovable mencionada en el apartado 2 duodecimos.

2 quinquedecimos. Los pagos y las tareas a que se refiere el artículo 61, apartado 1, del presente Decreto se suspenderán para las empresas de jardinería desde la fecha de entrada en vigor de la ley de transformación de este Decreto hasta el 15 de julio de 2020. Por lo que respecta a estas empresas, se suspende la inversión del sujeto pasivo en relación con el impuesto sobre el valor añadido comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. Los pagos suspendidos a que se hace referencia en los ejercicios anteriores deberán efectuarse, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de julio de 2020 o en forma de plazos de pago, hasta un máximo de cinco tramos mensuales de importe equivalente a partir de julio de 2020. No reembolso de lo que ya se ha pagado.)

3. Con el fin de garantizar la distribución de alimentos para la emergencia resultante de la propagación del virus COVID-19, el fondo al que se hace referencia en el artículo 58, apartado 1, del Decreto-ley n.º 83, de 22 de junio de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 134, de 7 de agosto de 2012, se incrementará en 50 millones de euros para el año 2020 (también en favor de las subastas electrónicas, la logística de las ventas directas del producto de la pesca a los grandes comercios al por menor organizados y al por menor en las comunidades urbanas mediante el cierre de las subastas de urgencia desde el COVID-19 y, por otra parte, con el fin de cubrir los gastos logísticos y de almacenamiento de los productos congelados temporalmente congelados en el mercado.

3 bis. A efectos del reconocimiento de la competencia específica requerida y de los riesgos inherentes a la realización de los controles, incluidos los de la policía judicial, en el sector agroalimentario, por el personal de la Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario, se autoriza un gasto de 2 millones de euros para 2020 como aumento de la indemnización prevista en el artículo 3, apartado 4, del Decreto-ley n.º 1, de 11 de enero de 2001, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 49, de 9 de marzo de 2001. Con el fin de cubrir los costes derivados de la aplicación del presente apartado, que ascienden a 2 millones de euros para 2020, esta dotación del fondo especial de cuenta corriente se reducirá mediante la correspondiente reducción en la dotación del fondo especial corriente inscrito, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa de reserva y fondos especiales de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas del estado de previsiones para el ejercicio 2020, utilizando en parte la dotación del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal.

3 ter. Por lo que se refiere al estado de emergencia de COVID-19 y a fin de garantizar el mayor funcionamiento de los sectores agrícola y agroindustrial, las regiones y provincias autónomas facilitan el uso de leche, productos lácteos, productos derivados de la leche, subproductos resultantes del tratamiento y la transformación de la leche en plantas de digestión anaeróbica en su territorio, estableciendo excepciones, en relación con el periodo de crisis, a los procedimientos de autorización normales establecidos en el Decreto legislativo n.º 387, de 29 de diciembre de 2003, para el uso y la modificación de la biomasa utilizable. En aplicación del presente apartado, las regiones y provincias autónomas definirán las disposiciones temporales específicas y sus normas de desarrollo que deberán seguir los opera-

dores de instalaciones de biogás. En caso de que el explotador de la planta de digestión anaerobia no posea las autorizaciones específicas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, deberá presentar una solicitud extraordinaria de la autoridad sanitaria competente para solicitar de forma extraordinaria que, tras llevar a cabo los controles documentales necesarios, aceptará o rechazará en los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de la autorización de la autoridad sanitaria competente, por lo que respecta a la duración de la emergencia sanitaria debida al despliegue del COVID-19, el uso de aguas residuales en forma de lactosuero, suero añadido y agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo añadidas y de agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo puras o en mezclas con estiércol en todos los tipos de tierra y no obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Política Agraria, Alimentaria y Forestal de 25 de febrero de 2016, publicado en el Suplemento ordinario de Boletín Oficial n.º 90, de 18 de abril de 2016, también estará autorizado para las personas a que se refiere el artículo 2135 del Código Civil.

3 quater. En el marco de las medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, y con el fin de garantizar la continuidad del control y de la certificación de los productos agrícolas ecológicos y geográficos contemplados en los Reglamentos (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (CE) n.º 110/2008 y (UE) n.º 251/2014, por parte de los organismos autorizados, se expiden los certificados de competencia, incluso sobre la base de una evaluación del riesgo realizada por dichos organismos sobre la existencia o permanencia de las condiciones de certificación, incluso sin realizar visitas a la explotación cuando se hayan recogido información y pruebas suficientes, y sobre la base de declaraciones de sustitución, de conformidad con los artículos 46 y 47 del texto consolidado al que se hace referencia en los artículos y del texto consolidado al que se hace referencia en los artículos y del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, sin perjuicio de la obligación de los organismos de efectuar controles posteriores en la explotación tras el cese de dichas medidas urgentes.

3 quinquies. El artículo 83, apartado 3, letra e), del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, tras las palabras: «las medidas» se insertan como sigue: «incluido el desembolso».

3 sexies. La validez de los permisos de residencia para el trabajo estacional expedidos de conformidad con el texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998, que expira el 23 de febrero y finaliza el 31 de mayo de 2020, se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2020.

3 septies. Con el fin de contener el virus del COVID-19, están dispuestos, de acuerdo con las regiones, municipios afectados y por las autoridades sanitarias, con los instrumentos adecuados para el seguimiento y la intervención sanitaria en materia de vivienda, así como sobre las condiciones de los trabajadores y de los trabajadores agrícolas.

3 octies. La convocatoria de acceso a los incentivos mencionados en el artículo 1, apartado 954, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, ampliada a 2020 por el artículo 40 ter del Decreto-ley n.º 162, de 30 de diciembre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 8, de 28 de febrero de 2020, se publicará a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

3 novies. A fin de hacer frente a los daños directos e indirectos resultantes de la emergencia desde el COVID-19 y garantizar la continuidad de la actividad de los pescadores, mediante Decreto del Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, que será emitida en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, se establecerán los procedimientos y procedimientos para la reprogramación de los recursos previstos en el programa operativo nacional del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, a fin de facilitar el máximo uso posible de las medidas pertinentes por parte de la autoridad de gestión, los organismos intermedios y los grupos de acción local en materia de pesca (FLAG).))

4. Los costes derivados de los apartados 2 y 3 quedarán cubiertos por el artículo 126.

((4 bis. A fin de garantizar la recuperación económica y productiva de las empresas agrícolas situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, que han sufrido daños directos o indirectos, se conceden préstamos con cupón cero, con una duración máxima de 15 años, para la cancelación de las deudas bancarias en que hayan incurrido, que quedan pendientes a 31 de enero de 2020.

4 ter. A los efectos del apartado 4 bis, se creará un fondo rotatorio con un presupuesto de 10 millones euros para 2020 dentro del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Se autoriza al Ministerio a proporcionar cuentas especiales para la gestión del fondo rotatorio.

4 quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, el Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, definirá los criterios y procedimientos de concesión de los préstamos mencionados en el apartado 4 bis.

4 quinquies. Los costes derivados del apartado 4 ter se efectuarán de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.

4 sexies. Con el fin de garantizar la continuidad de las empresas agrícolas mencionadas en el artículo 2135 del Código Civil, en forma individual o asociada, con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 56, apartado 12, los préstamos y otras financiaciones destinados a satisfacer las necesidades de gestión o de mejora de las estructuras de producción, pendientes a 1 de marzo de 2020, también refinados mediante la emisión de proyectos agrícolas, deberán renegociarse. La renegociación, habida cuenta de las necesidades económicas y financieras de las empresas agrícolas, garantiza mejoras en términos de depreciación y tipo de interés. La renegociación estará exenta de todos los derechos y demás gravámenes, incluidos los gastos administrativos, contra la empresa, incluidos los costes de la investigación.

4 septies. Habida cuenta de la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19 y hasta el final del estado de emergencia sanitario, las personas que deseen presentar una declaración, o a la Agencia de Ingresos por vía electrónica, los intermediarios autorizados podrán enviar las copias por medios electrónicos a dichos intermediarios, en relación con la imagen de la delegación o del pliego de condiciones, junto con la documentación necesaria, junto con la copia del documento de identidad. Como alternativa, se permitirá la presentación de delegaciones, mandatos, declaraciones, modelos y solicitudes no firmados con la autorización del interesado. La regularización de las delegaciones o los mandatos y la documentación debe intervenir una vez que la situación de emergencia actual haya cesado. Asimismo, se autoriza la presentación, por medios electrónicos, de declaraciones, modelos y solicitudes de acceso o uso de beneficios al INPS, administraciones públicas locales, universidades y universidades públicas y otros organismos que operen bajo contrato con intermediarios autorizados.

4 octies. La suspensión contemplada en el artículo 103 del presente Decreto se aplicará igualmente a los certificados contemplados en los artículos 8 y 9 del Decreto legislativo n.º 150, de 14 de agosto de 2012, relativos a los cursos de formación y a los exámenes finales necesarios para su renovación, que no se hayan realizado en la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto.

4 novies. Con el fin de combatir los efectos de la emergencia desde el COVID-19 y de mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales, las inversiones de las empresas en el sector de las aves de corral podrán beneficiarse de las facilidades previstas en el Fondo Renovable de apoyo a las empresas e inversiones en investigación, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 354, de la Ley n.º 311, de 30 de diciembre de 2004, hasta un límite de 100 millones de euros para 2020. Las concesiones se conceden sobre la base del Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal de 8 de enero de 2016, publicado en el Boletín Oficial n.º 59 de 11 de marzo de 2016.))

Artículo 79. Medidas urgentes en el ámbito de la aviación

1. A efectos del presente artículo, el brote de COVID-19 epidemia constituye un desastre natural y un acontecimiento de carácter excepcional en el sentido del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. En vista de los daños sufridos por el sector de la aviación en su conjunto debido al brote de COVID-19, las empresas titulares de licencias de transporte aéreo de pasajeros expedidas por la ENAC que, a *((fecha de entrada en vigor del presente Decreto cumplen las obligaciones))* de servicio público, se reconocen como medidas para compensar los daños sufridos como consecuencia directa del acontecimiento de carácter excepcional, con el fin de permitir la continuación de la actividad. Un Decreto no reglamentario del Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, establecerá las normas de desarrollo de esta disposición. La eficacia de esta disposición está sujeta a la autorización de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3. Habida cuenta de la situación de las actividades de Alitalia-Compañía aérea italiana S.p. A. y de Alitalia Cityliner S.p. A., tanto en administración extraordinaria desde la aparición de la empresa COVID-19, se autoriza la creación de una nueva sociedad propiedad al 100% del Ministerio de Economía y Hacienda o controlada por una sociedad en la que la mayor parte de la participación pública es también indirecta.

4. A efectos de creación de la sociedad a que se refiere el apartado 3, mediante uno o varios Decretos del Ministro de Economía y Hacienda *((de acuerdo con el Ministro de Trabajo y Política Social, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Infraestructuras y Transporte))* de naturaleza no normativa y previa inscripción del Tribunal de Cuentas, que son los documentos constitutivos de la nueva sociedad, se definen los objetos de la sociedad, los estatutos y el capital inicial de la sociedad, y se nombra a los organismos sociales como excepción a las disposiciones vigentes en la materia, así como a cualesquiera otros elementos necesarios para la constitución y el funcionamiento de la sociedad. El administrador especial de las empresas a que se refiere el apartado 3 estará autorizado a adoptar cualquier acto necesario o derivado hasta que finalice el procedimiento de transferencia de activos de las dos empresas bajo administración extraordinaria y hasta la transferencia de las mismas unidades de negocio al adjudicatario del procedimiento de traslado, a efectos de lo que es necesario para la aplicación de esta disposición. A los efectos del presente párrafo, el Ministerio de Economía y Hacienda tendrá derecho a participar en el capital o a reforzar el capital de la nueva empresa, incluso por fases, así como en posteriores ampliaciones de capital o de dotaciones de capital, incluso mediante la mayoría de las empresas públicas de participación indirecta.

5. Las disposiciones del Decreto legislativo n.º 175, de 19 de agosto de 2016, en su versión modificada y completada posteriormente, no serán aplicables a la sociedad contemplada en los apartados 3 y 4.

6. A efectos de cualquier traslado de personal que entre dentro del perímetro de los bienes de las empresas bajo administración extraordinaria a que se refiere el apartado 3, como son las empresas más eficientes y reorganizadas en el sentido del artículo 1, apartado 3, del Decreto-ley n.º 137, de 2 de diciembre de 2019, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 2, de 30 de enero de 2020, el artículo 5, apartado 2, letra b), del Decreto-ley n.º 347, de 23 de diciembre de 2003, convalidado con modificaciones mediante la modificación de la Ley n.º 39, de 18 de febrero de 2004, será de aplicación, con exclusión de cualquier otra normativa aplicable.

7. Se establecerá un fondo de 500 millones de euros para el ejercicio 2020 para la aplicación de las disposiciones contempladas en el presente artículo. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico *((y el Ministro de Trabajo y Política Social))*, se determinarán las cantidades que deban asignarse a los fines individuales previstos en el presente artículo. Un Decreto del Ministro de Economía y Hacienda, en relación con las medidas contempladas en el apartado 4, podrá ser objeto de un cambio de destino, sin costes nuevos o aumentados para el erario público, para una parte de los importes resultantes de la explotación de bienes muebles e inmuebles o de la distribución de dividendos o de reservas de capital.

8. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 80. Aumento del presupuesto para contratos de desarrollo

1. Para las concesiones contempladas en el artículo 43 del Decreto-ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertidas mediante modificaciones en la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, además de las previstas en el artículo 1, apartado 231, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se autorizarán gastos adicionales por valor de 400 millones de euros para 2020.
2. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 81. Medidas urgentes para la celebración del referéndum de 2020

1. En consideración al estado de emergencia en el territorio nacional relacionado con el riesgo sanitario vinculado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles, declarado con la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020, en derogación de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley n.º 25 de mayo de 1970. 352, de 25 de mayo de 1970, el plazo en el cual el ((referéndum)) confirmatorio de la Constitución ((texto de la ley)), que contiene: «Enmiendas a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en lo que respecta a la reducción del número de parlamentarios», publicado en el *Boletín Oficial*, Serie General, n.º 240, de 12 de octubre de 2019, se fijará en doscientos cuarenta días a partir de la comunicación de la Ordenanza que lo admitió.

Artículo 82. Medidas para los operadores de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. ((Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Decreto-ley n.º 21, de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 56, de 11 de mayo de 2012, y las facultades correspondientes conferidas por la misma al Gobierno, así como las disposiciones del artículo 4 bis, apartado 3 del Decreto-ley n.º 105, de 21 de septiembre de 2019, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 18 de noviembre de 2019)), a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de hacer frente al crecimiento de los servicios y al consumo en las redes de comunicaciones electrónicas, se establecerá lo siguiente.
2. Las empresas dedicadas al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas autorizadas de conformidad con ((capítulo II del título II del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 259 de 1 de agosto de 2003)) adoptarán medidas y llevarán a cabo cualesquiera iniciativas útiles para reforzar las infraestructuras y garantizar el funcionamiento y la continuidad de sus servicios.
3. Las empresas que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público tomarán todas las medidas necesarias para reforzar y garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia.
4. Las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas satisfarán todas las solicitudes razonables de mejora de la capacidad de la red y de la calidad del servicio por parte de los usuarios, dando prioridad a las solicitudes de estructuras y sectores considerados prioritarios por la unidad de emergencia ((Presidencia del Consejo de Ministros) o unidades regionales de crisis.
5. Las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas accesibles al público serán de utilidad pública y garantizarán la mejora y mantenimiento de la red respetando las normas higiénicas y sanitarias y los protocolos de lucha contra la infección.
6. Las medidas extraordinarias a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se notificarán al Órgano por las garantías de las comunicaciones que, cuando sea necesario a los efectos establecidos en el presente artículo y de conformidad con sus respectivas competencias, modificarán o complementarán el marco regulador vigente. El presente artículo no dará lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público.

Artículo 83. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y sus efectos en materia civil, penal, fiscal y militar*

1. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, las audiencias de procedimientos civiles y penales pendientes en todas las oficinas judiciales se aplazarán automáticamente después del 15 de abril de 2020.

2. Del 9 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020, se suspenderá el plazo para la conclusión de cualquier acto civil o penal. Los plazos previstos para la fase de instrucción, la adopción de medidas judiciales y la motivación, a efectos de la interposición de un recurso en el marco del procedimiento y de la ejecución forzosa, de los recursos de casación y, en general, de todos los plazos procesales, quedan, por tanto, suspendidos durante el mismo período. Cuando el plazo comience durante el período de suspensión, el comienzo del período se aplazará al finalizar dicho período. Cuando el plazo se deduzca de la totalidad o en parte del período de suspensión, la audiencia o la actividad a partir de la cual el plazo empiece a correr se diferirá para permitir su cumplimiento. Los plazos para la notificación del procedimiento en primera instancia ante los tribunales fiscales y el plazo establecido en el artículo 17 bis, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 546 de 31 de diciembre de 1992 también se suspenderán durante el mismo período que el de la primera frase.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán a:

a) los casos comprendidos en la competencia del Tribunal de Menores en relación con las declaraciones de adoptabilidad, los extranjeros no acompañados (*“y los menores retirados de la familia cuando el retraso pueda ocasionar daños graves y, en general, un procedimiento en el que la protección de los derechos fundamentales de la persona se necesite con urgencia y con carácter de urgencia”*); Motivos relativos a obligaciones de alimentos o de mantenimiento derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad (*“solo en caso de que exista un perjuicio para la protección de necesidades esenciales”*); medidas de protección que protejan los derechos fundamentales de las personas; Procedimientos para la adopción de medidas de salvaguardia, apoyo a la administración, (*“inhabilitación y empoderamiento”*), únicamente en los casos en que no pueda invocarse una causa justificada de imposibilidad de inadmisibilidad, ni siquiera con la adopción de medidas cautelares, y siempre que el examen directo de la persona del beneficiario, del hombre y de su autorización no sea incompatible con su edad y su estado de salud; los procedimientos a que se refiere el artículo 35 de la Ley n.º 833 de 23 de diciembre de 1978; los procedimientos a que se refiere el artículo 12 de la Ley n.º 194 de 22 de mayo de 1978; los procedimientos de adopción de órdenes de protección contra el abuso de la familia; procedimientos para la validación de la expulsión, la expulsión y la detención de nacionales de terceros países y de la Unión Europea; los procedimientos contemplados en los artículos 283, 351 y 373 de la Ley de Enjuiciamiento civil y, en general, todos los procedimientos cuyo retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes; (*“procedimientos electorales contemplados en los artículos 22, 23 y 24 del Decreto legislativo n.º 150, de 1 de septiembre de 2011”*). En este último caso, la declaración de urgencia será efectuada por el jefe del servicio judicial o por su delegado en la parte inferior de la citación o del recurso, con un Decreto no recurrible, y, en los casos ya iniciados, por resolución del juez instructor o del Presidente del Colegio, y no susceptibles de recurso;

b) procedimientos de convalidación de arresto o de privación de libertad (*“orden de detención inmediata del domicilio familiar”*), procedimiento en el que los plazos previstos en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (*“procedimientos de entrega de un acusado o persona extranjera en el sentido de la Ley n.º 69, de 22 de abril de 2005, procedimiento sobre extradición extranjera establecido en el capítulo I del Título II del Libro XI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”*), los procedimientos en los que se aplican medidas de seguridad penitenciarias o una solicitud de aplicación de medidas de seguridad de la detención están pendientes y, en caso de que los detenidos, los acusados, las propuestas o sus defensores exijan expresamente lo siguiente, también serán de aplicación:

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

1) los procedimientos contra personas detenidas, salvo en caso de suspensión cautelar de medidas alternativas en el sentido del artículo 51ter de la Ley n.º 354 de 26 de julio de 1975;

2) procedimientos en los que se aplican medidas de seguridad o medidas de precaución;

3) procedimientos para la aplicación de medidas preventivas o de adopción de medidas ((*medidas preventivas*));

c) casos de urgencia, por la necesidad de aportar pruebas inmediatas en los casos contemplados en el artículo 392 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La declaración de urgencia será presentada por el juez o el presidente del grupo especial, a instancia de parte, mediante decisión motivada y sin posibilidad de recurso.

((3 bis. Las solicitudes de que los detenidos, acusados o propuestas de personas a que se refiere el apartado 3, letra b), sean solicitados respecto del procedimiento pendiente ante el Tribunal de Casación, solo podrán ser solicitados por el abogado que los represente ante el Tribunal de Justicia. En los asuntos pendientes ante el Tribunal de Casación y recibidos en la Secretaría del Tribunal de Justicia durante el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, la expiración del plazo de prescripción quedará en suspenso hasta la fecha de la audiencia fijada para la audiencia y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.))

4. El plazo de prescripción y los plazos establecidos en los artículos 303 y 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también se suspenderán durante el proceso penal en el que se produzca la suspensión de los plazos a que se refiere el apartado 2.

5. Durante el período de suspensión, y limitado a la actividad judicial pendiente, los jefes de las oficinas judiciales podrán tomar las medidas mencionadas en el apartado 7, letras a) a f) y h).

6. A fin de contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial, para el período comprendido entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2020 los jefes de las oficinas judiciales, tras escuchar a la autoridad sanitaria regional, por conducto del Presidente del Consejo Regional, y del Consejo del Colegio de Abogados, adoptarán medidas de organización, incluidas las relativas a la gestión de los asuntos judiciales, necesario para permitir el cumplimiento de las indicaciones higiénico-sanitarias facilitadas por el Ministerio de Sanidad, también de acuerdo con las Regiones, la Dirección de la Función Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y las prescripciones adoptadas al respecto por Decretos del Presidente del Consejo de Ministros, a fin de evitar agrupaciones en el seno de la oficina judicial y estrechos contactos entre las personas. En el caso de las oficinas que no sean el Tribunal Supremo de Casación y la Fiscalía General del Tribunal de Casación, las medidas se adoptarán de acuerdo con el Presidente del Tribunal de Apelación y la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de los respectivos distritos.

7. A fin de garantizar los objetivos a que se refiere el apartado 6, los jefes de las oficinas judiciales podrán adoptar las medidas siguientes:

a) limitar el acceso público a las oficinas judiciales, garantizando, en todo caso, el acceso a las personas que necesiten llevar a cabo allí actividades urgentes;

b) la limitación, previa consulta al administrador administrativo, del horario de apertura al público de las oficinas, incluso como excepción a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley n.º 1196, de 23 de octubre de 1960, o sobre una base residual, y únicamente para las oficinas que no presten servicios de urgencia, cierre público;

c) regular el acceso a los servicios, con reserva de ello, también mediante teléfono o comunicación electrónica, garantizando que los usuarios se reúnan en plazos fijos, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de recopilación;

d) la adopción de directrices vinculantes para el establecimiento y la tramitación de las audiencias;

e) la celebración a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 472, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de todas las audiencias penales públicas o de las audiencias individuales y, de conformidad con el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, las audiencias públicas;

f) la realización de audiencias públicas que no requieran la presencia de personas distintas de los abogados (*las partes y los auxiliares del tribunal, aunque estén destinados a obtener información de la administración pública*), mediante conexiones remotas identificadas y liquidadas por orden del director general de sistemas de información y de control automatizado del Ministerio de Justicia. El desarrollo de la audiencia debe realizarse en todos los casos de manera que se salguarde el carácter contradictorio del procedimiento y la participación efectiva de las partes. Antes de la vista, el juez informará a los fiscales de las partes y del Ministerio Fiscal, si existen disposiciones relativas a su participación, día, hora y modo de conexión. En la vista, el tribunal toma nota de la identidad de las partes participantes y, en el caso de las partes, de su libre voluntad. Todas las operaciones posteriores se registran en el acta;

g) el aplazamiento de las audiencias después del 30 de junio de 2020 en el marco de procedimientos civiles y penales, con las excepciones previstas en el apartado 3;

h) la celebración de audiencias públicas que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las partes mediante el intercambio y la presentación electrónica de notas escritas que contengan los escritos presentados y las pretensiones, así como la posterior adopción de la sentencia por el tribunal extrajudicial.

((h) bis. la realización de las actividades de los servicios auxiliares del Tribunal con conexiones remotas que pueden proteger el principio de contradicción y la participación efectiva de las partes.

7 bis. Salvo disposición en contrario del órgano jurisdiccional, para el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2020, las reuniones entre los padres y sus hijos en un espacio neutro o la presencia de operadores del servicio de seguridad social, ordenadas por una orden judicial, se sustituirán por conexiones remotas que permitan la comunicación de audio y vídeo entre los padres, los niños y el operador especializado, de conformidad con las modalidades establecidas por la persona responsable del servicio social y comunicadas al juez presidente. En caso de que no pueda garantizarse el enlace remoto, se suspendan las reuniones.))

8. Durante el período de efectos de las medidas (*mencionado en el apartado 7*) que impidan la presentación del escrito de demanda, se suspenderá el inicio del plazo de prescripción de la limitación de los derechos que pueden ejercer exclusivamente las actividades prohibidas por las medidas de que se trate.

9. En los procesos penales, el plazo de prescripción y los plazos establecidos en los artículos 303 (*308, 309*), apartado 9, 311, apartados 5 y 5 bis, y 324, apartado 7, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24, apartados 2 y 27, párrafo 6, del Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, permanecerán suspendidos mientras el procedimiento se mencione en la letra g) del apartado 7 y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de junio de 2020.

10. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en los procedimientos a que se refiere el presente artículo.

11. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, los documentos y documentos a que se refiere el artículo 16, apartado 1 bis, del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convalidado (*con modificaciones*) por la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, se depositarán únicamente de conformidad con los procedimientos previstos en el apartado 1 de dicho artículo. Las obligaciones de pago de la tasa a tanto alzado prevista en el artículo 14 del Decreto del Presidente de la República n.º 115, de 30 de mayo de 2002, y del pago a tanto alzado previsto en el artículo 30 de dicho Decreto, que estén relacionadas con el depósito de los documentos de conformidad con los procedimientos establecidos en la frase anterior, serán abonadas por sistemas de pago informático, incluso a través de la

plataforma tecnológica a que se refiere el artículo 5, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

((11 bis. Hasta el 30 de junio de 2020, en el procedimiento civil ante el Tribunal de Casación, la presentación de documentos y de documentos por los abogados podrá efectuarse en soporte informático respetando las normas relativas a la firma, la transmisión y la recepción de documentos. La ejecución del servicio deberá ir precedida de una decisión del Director General de Sistemas Informáticos y Automatizado del Ministerio de Justicia, que garantizará la instalación y la adecuación de los equipos informáticos, junto con la funcionalidad de los servicios de comunicaciones informáticas. Las obligaciones relativas al pago de la tasa a tanto alzado prevista en el artículo 14 del texto consolidado al que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 115, de 30 de mayo de 2002, y el pago a tanto alzado previsto en el artículo 30 de dicho Decreto, en relación con el almacenamiento informático de los documentos presentados al Tribunal de Casación, también se abonarán mediante sistemas de pago informatizados, incluso a través de la plataforma tecnológica a que se refiere el artículo 5, apartado 2, del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.))

12. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 472, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, se garantizará la participación en las audiencias de las personas internadas, detenidas o en prisión preventiva, cuando sea posible, por videoconferencia o por conexiones remotas identificadas y liquidadas por orden del Director General de Sistemas Informáticos y Automatizado del Ministerio de Justicia, ejecutadas como compatibles, las disposiciones del artículo 146, apartados 3, 4 y 5 *((normas de desarrollo, coordinación y régimen transitorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mencionadas en el Decreto legislativo))* de 28 de julio de 1989, n.º 271.

((12 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 12, del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, las vistas penales que no exijan la participación de personas distintas del Ministerio Fiscal, de los particulares y de sus abogados, los agentes auxiliares del tribunal, los funcionarios o los agentes de policía, intérpretes, asesores o expertos podrán tener conexiones remotas, identificadas y reguladas por decisión del Director General de Información y Sistemas Automatizado del Ministerio de Justicia. El desarrollo de la vista se lleva a cabo de manera que se salvaguarde el carácter contradictorio del procedimiento y la participación efectiva de las partes. Antes de la audiencia, el juez informa a los abogados de las partes, al fiscal y a las demás entidades cuya participación es esperada día, hora y modo de conexión. Los abogados solo dan fe de la identidad de las personas asistidas que, si están libres o están sujetas a medidas de protección distintas de la detención en prisión, solo asisten a la audiencia en la audiencia en la que el abogado conecta. En caso de custodia de la persona detenida o detenida en cualquiera de los lugares a los que se hace referencia en el artículo 284, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal, la persona detenida o detenida y el abogado también podrán asistir a la audiencia de validación a través de una oficina de policía judicial equipada para videoconferencia, cuando esté disponible. En este caso, la identidad de la persona detenida o entrenada será determinada por el agente de policía oficial presente. El asistente del juez participa en la audiencia por la autoridad judicial y formula el acta de la audiencia del órgano de enlace a distancia utilizado, de la forma en que se establecen la identidad de las entidades participantes y de todas las transacciones subsiguientes, así como de la imposibilidad de firmar las actas, de conformidad con el artículo 137, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o de estampar su sello en las actas, de conformidad con el artículo 483, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

12 ter. A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto hasta el 30 de junio de 2020, el Tribunal de Casación, para resolver sobre los recursos interpuestos en virtud de los artículos 127 y 614 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procederá a un despacho sin intervención del Ministerio Fiscal y de los defensores de las demás partes, a no ser que el solicitante presente una solicitud de debate oral. El Ministerio Fiscal, a más tardar el día 15 de la audiencia, formule sus solicitudes mediante escrito remitido a la Secretaría del Tribunal mediante un correo electrónico certificado. El Registro enviará inmediatamente, por los mismos medios, el documento que contenga las solicitudes a los abogados de

las demás partes que, a más tardar el quinto día antes de la audiencia, puedan presentar por escrito, enviado a la Secretaría del Tribunal por correo electrónico certificado, las pretensiones. La decisión se adoptará también de conformidad con el apartado 12 quinquies; No se aplicará el artículo 615, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se comunicará el producto a las Partes. El abogado del solicitante autorizado con arreglo al artículo 613 del Código de Procedimiento Penal lo solicitará por escrito en un plazo de 25 días de libertad antes de la vista y lo presentará a la Secretaría por correo electrónico certificado. Las audiencias celebradas antes del día 25 a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación del presente Decreto se pospondrán de tal modo que se respete el plazo de solicitud de debate oral. Si la solicitud es presentada por el abogado de la parte demandante, los plazos de prescripción y de detención preventiva se suspenden durante el aplazamiento del procedimiento.

12 quater. Del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, en el curso de la investigación preliminar, el Ministerio Fiscal y el juez podrán utilizar conexiones remotas, que han sido identificadas y reguladas por orden del Director General de Sistemas de Información y de Sistemas Autores del Ministerio de Justicia, para realizar actos que requieran la participación de la persona investigada, la víctima, el asesor jurídico, asesores, expertos u otras personas, en aquellos casos en que no pueda garantizarse su presencia física sin poner en peligro la contención de la prevalencia del virus del COVID-19. Se garantizará la participación de las personas internadas, detenidas o en prisión preventiva, de conformidad con las disposiciones a que se refiere el apartado 12. Se invitará a las personas obligadas a participar en el acto en la oficina de la policía judicial más próxima, que dispondrá de las instalaciones adecuadas para garantizar la conexión a la oficina de enlace a distancia. En dicha oficina, los interesados participarán en la ejecución del acto en presencia de un funcionario o de un agente de policía, que los identificarán. El acto se ejecutará de tal forma que se salvaguarde la confidencialidad del acto, cuando sea necesario, y se garantice que la persona investigada tenga la oportunidad de consultarse confidencialmente con su abogado. El abogado deberá estar conectado a distancia por el despacho de abogados, a menos que el abogado decida estar presente en el lugar en el que esté presente su abogado. El evaluador oficial actuará de la misma manera que los acuerdos de enlace a distancia utilizados, la forma en que se determinará la identidad de las entidades participantes y de todas las transacciones posteriores, así como la imposibilidad de que las personas que no estén físicamente presentes para firmar el acta de conformidad con el artículo 137, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

12 quinquies. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, en un procedimiento civil o penal suspendido, las deliberaciones colegiadas sobre la cámara podrán adoptarse sobre la base de conexiones remotas definidas y resueltas mediante orden del Director General de la informática y de los sistemas automatizados del Ministerio de Justicia. La ubicación de los miembros de la judicatura se considera una cámara del consejo para todos los efectos jurídicos. En los procesos penales, tras la deliberación, el presidente del grupo especial o el delegado firmará el fallo de la sentencia o el auto y la orden se presentará en el Registro para su inclusión en el expediente lo antes posible y, en cualquier caso, inmediatamente después de que se haya perdido la emergencia sanitaria.)

13. Las comunicaciones y notificaciones de avisos y de medidas adoptadas en procesos penales con arreglo al presente artículo, así como el artículo 10 del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, se efectuarán por medio del sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 16 del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, o a través de sistemas telemáticos identificados y liquidados mediante orden del Director General de Sistemas de Información y Control Automático del Ministerio de Justicia.

14. Las notificaciones y notificaciones de los anuncios y medidas a que se refiere el apartado 13 se notificarán a los demandados y a las demás partes por medio de una dirección de correo electrónico del abogado de confianza, sin perjuicio de las notificaciones legales al abogado.

15. Todas las oficinas judiciales estarán autorizadas a utilizar el sistema de notificaciones y servicios de comunicaciones electrónicas para las comunicaciones y notificaciones de comunicaciones y de las medidas a que se refieren los apartados 13 y 14, sin necesidad de verificación o verificación adicionales previstas en el artículo 16, apartado 10, del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221 de 17 de diciembre de 2012.

16. En las cárceles y en las instituciones criminales para menores, con efectos desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 22 de marzo de 2020, las entrevistas con familiares o con otras personas a las que tengan derecho, las personas condenadas, internados y acusadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, el artículo 37 del Decreto del Presidente de la República n.º 230, de 30 de junio de 2000, y el Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, se llevarán a cabo a distancia, en la medida de lo posible, a los equipos y enlaces de la administración penitenciaria y de menores o por correspondencia telefónica, que podrán ser autorizados por encima de los límites establecidos en el artículo 39, apartado 2, del Decreto Presidencial n.º 230 de 2000 y en el artículo 19, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 121 de 2018.

17. A la luz de las pruebas aportadas por la autoridad sanitaria, los tribunales de vigilancia podrán, durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, suspender la concesión de las licencias de concesión de las primas contempladas en el artículo 30 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975 (*y del régimen de liberación de días*)), en el sentido del artículo 48 de dicha Ley y del Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018.

18. Las sesiones plenarias de los tribunales de apelación y los tribunales de apelación a que se refiere el artículo 7 de la Ley n.º 287, de 10 de abril de 1951, que estén en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se prorrogarán hasta el 30 de junio de 2020.

19. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 35, de 28 de febrero de 2008, para 2020, las elecciones para la renovación de los miembros del Consejo Judicial y del Consejo de Gobierno del Tribunal de Casación tendrán lugar el primer domingo y el siguiente lunes de octubre.

20. *(Durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020, los plazos para llevar a cabo cualquier actividad en procedimientos de mediación con arreglo al Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, en los procedimientos de negociación con asistencia de conformidad con el Decreto-ley n.º 132, de 12 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 162, de 10 de noviembre de 2014, así como en toda resolución extrajudicial de litigios regulada por las disposiciones en vigor, quedarán suspendidos cuando se haya incoado o esté pendiente el 9 de marzo de este procedimiento hasta el 15 de abril de 2020. En consecuencia, se suspenden los plazos de duración máxima del mismo procedimiento.*

20 bis. *En el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, las reuniones de mediación podrán celebrarse electrónicamente con el acuerdo previo de todas las partes implicadas en el procedimiento. Transcurrido ese plazo, también podrán celebrarse reuniones, con el consentimiento previo de todas las partes en el procedimiento, por vía electrónica, de conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, mediante sistemas de videoconferencia. En el caso de un procedimiento electrónico, el abogado, que firma con una firma digital, podrá declarar la firma de su propio cliente conectado a distancia y adjuntarse al informe y al acuerdo de conciliación en persona. El mediador y los abogados de las partes firmarán el acta del procedimiento de mediación electrónico con la firma digital a efectos de la fuerza ejecutiva del acuerdo a que se refiere el artículo 12 del Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010.*

20 ter. *Hasta la supresión de las medidas de alejamiento establecidas en la normativa de emergencia relativa a la prevención del contagio desde el COVID-19 en el marco de los procedimientos civiles, la firma por el ministerio público en litigio también puede adjuntarse a un documento análogo enviado al abogado, también en ordenador para una imagen, junto con una copia de un documento de identidad válido, incluso mediante herramientas de co-*

municación electrónicas. En este caso, el abogado deberá certificar que se trata de un mero escaneo por medio de una sola firma digital en el ejemplar del poder del ordenador. Se considerará que se ha colocado el poder, de conformidad con el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, si se combina con el acto al que se refiere utilizando las herramientas informáticas establecidas por el Decreto del Ministerio de Justicia.)

21. Las disposiciones del presente artículo, como compatibles, se aplicarán también a los procedimientos conexos *((a los territorios especiales no cubiertos por el presente Decreto-ley, al arbitraje ritual))* a las comisiones fiscales y a los tribunales militares.

22. *((Suprimido))*

Artículo 84. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y para contener sus efectos en el ámbito de la justicia administrativa*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 *((a partir del 8 de marzo))* de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, inclusive, se aplicarán las disposiciones del presente párrafo. Se suspenderán todos los plazos relativos al procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2, y 3, del Código de Procedimiento Administrativo *((mencionado en el Decreto legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010))*. Las audiencias públicas y las audiencias de la Cámara de Comercio pendientes en las oficinas de los tribunales administrativos, fijadas en ese plazo, se pospondrán de oficio en una fecha posterior. Los procedimientos de protección provisionales, ya sean iniciados o pendientes en el mismo plazo, serán determinados por una única orden judicial dictada por el Presidente o por el juez que delegue, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo, y la audiencia se fijará en una fecha inmediatamente posterior al 15 de abril de 2020. No obstante, el Decreto se expedirá respetando los plazos establecidos en el artículo 55, apartado 5, del Código de Procedimiento Administrativo, a menos que sea de aplicación el supuesto contemplado en la primera frase del artículo 56, apartado 1, de dicho Código. Los Decretos provisionales que, con arreglo al presente apartado, no hayan sido tramitados por el consejo de administración al que se refiere el artículo 55, apartado 5, del Código de Procedimiento Administrativo seguirán siendo eficaces, no obstante, lo dispuesto en el artículo 56, apartado 4, de dicho Código, hasta que sean tratados colectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos últimos períodos del artículo 56, apartado 4.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, del 6 de abril al 15 de abril de 2020, los litigios fijados para la audiencia, tanto en la vista oral como en la vista, adoptarán una decisión sin oír, sin audiencia, si todas las partes en el procedimiento así lo solicitan. La solicitud se presentará en un plazo imperativo de dos días de duración previa a la audiencia y, en tal caso, las partes podrán tener derecho, en el mismo plazo, a presentar notas breves. En los procedimientos provisionales de protección, cuando se haya expedido una solicitud de orden cautelar completa o parcial, el grupo especial, en la medida de lo posible, se determinará, en la medida de lo posible, en los formularios y términos contemplados en el artículo 56, apartado 4, del Código de Procedimiento Administrativo, a partir del 6 de abril de 2020, y el grupo especial definirá la fase de protección prevista en el presente párrafo, salvo que, en el plazo establecido en la frase anterior, una de las partes en la medida cautelar se vea afectada por la demanda de medidas provisionales. En tal caso, el grupo especial se aplazará inmediatamente después del 15 de abril de 2020.

3. A fin de contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial y consultiva, a partir de *((desde el 8 de marzo))* 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, los presidentes de las secciones del Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Justicia Administrativa de la Región de Sicilia y los presidentes de los tribunales administrativos regionales y sus secciones independientes, previa consulta a la autoridad sanitaria regional y al Consejo del Colegio de Abogados de la ciudad en que se encuentra la Oficina, adoptarán, de conformidad con las disposiciones de coordinación dictadas por el Presidente del Consejo de Estado o por la Secretaría General de Justicia Administrativa en lo que respecta a sus respectivas competencias, las medidas organizativas, incluidos los incidentes en la gestión de asuntos judiciales y consultivos, nece-

sarias para permitir el cumplimiento de las indicaciones sanitarias e higiénicas facilitadas por el Ministerio de Salud, también de acuerdo con las Regiones, *((y las prescripciones))* dictadas con los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros emitidos de conformidad con el artículo 3 del Decreto-ley n.º 23 de febrero de 2020. 6. *((convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 13 del 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19 del 25 de marzo de 2020))* con el fin de evitar agrupaciones dentro de oficinas judiciales y contactos estrechos entre personas.

4. Las medidas a que se refiere el apartado 3 podrán incluir una o más de las siguientes medidas:

a) restringir el acceso a las oficinas judiciales a las personas que estén obligadas a llevar a cabo allí actividades urgentes;

b) limitar el horario de apertura al público de oficinas o, en última instancia, a los servicios que no presten servicios de carácter urgente, suspendiendo la actividad de apertura al público;

c) la prestación de servicios de reserva de acceso a los servicios, por ejemplo, mediante teléfono o comunicación electrónica, velando por que los usuarios se convoquen con plazos fijos y adoptando todas las medidas que considere necesarias para evitar la recogida;

d) la adopción de directivas vinculantes para el establecimiento y la tramitación de las audiencias, en consonancia con las posibles disposiciones del Presidente del Consejo de Estado;

e) el aplazamiento de las audiencias después del 30 de junio de 2020, garantizando al mismo tiempo su prioridad, en particular mediante la conciliación de audiencias, con excepción de las audiencias y audiencias cautelares y las elecciones, y los casos en que el retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes; en ese caso, la declaración de urgencia será efectuada por los Presidentes a que se refiere el apartado 3 mediante un Decreto que no podrá ser objeto de recurso.

5. Con posterioridad al 15 de abril de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, no obstante, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo, todos los litigios previstos para la vista oral, tanto en la vista oral como en la vista, tomarán una decisión sin oír, a partir de los documentos presentados, sin perjuicio de la posibilidad de pronunciarse con arreglo al artículo 60 del Código de Procedimiento Administrativo, sin necesidad de preaviso. Las Partes tendrán derecho a presentar breves notas informativas de forma gratuita hasta dos días antes de la fecha pertinente para el tratamiento. Cuando la parte que no haya hecho uso del derecho a presentar las notas se dirija dentro del mismo plazo, el tribunal ordenará una extensión a aquellos que, como consecuencia de la segunda frase del apartado 1, no hubieran podido ser respetados, y adoptarán todas las medidas ulteriores que permitan una ejecución ulterior y más rápida del procedimiento. En ese caso, los plazos previstos en el artículo 73, apartado 1, del Código de Procedimiento Administrativo se reducirán a la mitad, en el caso de un procedimiento ordinario.

6. El juez tomará una decisión en las salas, en caso necesario, mediante conexiones remotas. El lugar donde estén conectados los magistrados y el personal especializado se considerará una cámara del consejo con todos los fines legales.

7. Las medidas contempladas en los apartados 3 y 4 que resulten en la inhabilitación de las partes serán revocadas.

8. La adopción de las medidas contempladas en los apartados 3 y 4 para impedir el ejercicio de los derechos constituirá un motivo para suspender el plazo de prescripción y el transcurso del tiempo.

9. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en los procedimientos a que se refiere el presente artículo.

10. El artículo 7, apartado 4, del Decreto-ley n.º 168, de 31 de agosto de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 197, de 25 de octubre de 2016, después de los términos «se presentarán», se añade lo siguiente: «, incluso mediante el servicio de correos».

Queda suspendida para el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 la obligación contemplada en el artículo 7, apartado 4.

11. *((Suprimido))*

Artículo 85. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y para contener sus efectos en el ámbito de la contabilidad*

1. Las disposiciones de los artículos 83 y 84 se aplicarán mutatis mutandis a todas las funciones del Tribunal de Cuentas.

2. Con el fin de luchar contra la situación epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19 y de contener los efectos negativos sobre el desarrollo de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas, del 8 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, el liderazgo institucional de la autoridad sanitaria regional y, en el caso de las actividades judiciales, el Consejo del Colegio de Abogados de la ciudad donde radique la Oficina, adoptarán, en línea con cualquier dispositivo de coordinación establecido por el Presidente o el Secretario General del Tribunal de Cuentas, las competencias respectivas, las medidas organizativas, incluidos los accidentes sobre el manejo de las cosas, necesarias para el cumplimiento de las directrices en materia de salud e higiene proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, en particular con las regiones, y con los requisitos *((emitidos por los Decretos del Primer Ministro emitidos con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020))*, con el fin de evitar el cierre de reuniones y el estrecho contacto entre las personas.

3. Las medidas a que se refiere el apartado 2 podrán incluir una o más de las siguientes medidas:

a) limitar el acceso del público a las oficinas, garantizando al mismo tiempo el acceso a las personas que necesitan llevar a cabo sus actividades de manera urgente;

b) la limitación, tras oír al funcionario, al horario de apertura al público de las oficinas o, con carácter residual, y únicamente a las oficinas que no presten servicios de urgencia, cierre público;

c) la prestación de servicios de reserva de acceso a los servicios, también por teléfono o por medios electrónicos de comunicación, garantizando que las llamadas de los usuarios se escalonen a lo largo del tiempo, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de reunión;

d) la adopción de directrices vinculantes para el establecimiento y el tratamiento de las audiencias y audiencias, que sean coherentes con las disposiciones de coordinación del Presidente del Tribunal de Cuentas, incluida la posible puerta a puerta cerrada, si procede;

e) *((la provisión para la celebración de audiencias y de salas que no requieran la presencia de personas que no sean los representantes de las administraciones, o de cámaras que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las administraciones, mediante conexiones a distancia, de manera adecuada para garantizar el intercambio de puntos de vista y la participación efectiva en la audiencia o en la reunión o las cámaras de cámaras, incluso mediante la utilización de medios informáticos puestos a disposición por terceros o por cualquier medio de comunicación que, mediante una declaración en el acta, permita la participación efectiva de las personas interesadas. El lugar desde el que los magistrados y el personal especializado deben considerarse como la sala de vistas o como sesión de la sesión o reunión de una sesión del Consejo a todos los efectos de la ley. Las sentencias, Decretos, deliberaciones y otros procedimientos del procedimiento y del procedimiento de control podrán adoptarse por medio de documentos informáticos y podrán firmarse digitalmente, incluso mediante una excepción a las disposiciones en vigor.))*

f) la remisión automática de audiencias y reuniones a más tardar el 30 de junio de 2020, salvo en los casos en que el retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes.

4. En caso de aplazamiento, con referencia a todas las actividades judiciales, los investigadores, las consultas y las actividades anuales de seguimiento en el Tribunal de Cuentas,

los plazos en curso el 8 de marzo de 2020 y que expiran el 30 de junio de 2020 se suspenderán y se reanudarán con efecto a partir del 1 de julio de 2020. A partir del 8 de marzo de 2020, también se suspenden los términos de las investigaciones preliminares, los requisitos en curso y las actividades de verificación y verificación relacionadas con el control.

5. *((A partir del 15 de abril de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, no obstante lo dispuesto en el Código de la Justicia contable a que se refiere el Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, todas las solicitudes de pensión para la vista oral ante el juez de la vista, tanto en la vista como en la vista oral, deberán, sobre la base de los documentos aportados, aprobar sin debate oral, sobre la base de los documentos presentados, la notificación, por parte del solicitante, a todas las partes constituidas y a depositar al menos diez días antes de la fecha de la vista, salvo solicitud expresa de una de las partes en la vista. Las partes podrán presentar notas y documentos breves durante cinco días libres antes de la fecha pertinente para el tratamiento. El órgano jurisdiccional dictará sentencia sin demora, notificando su fallo a las partes constituidas mediante un correo electrónico certificado)), sin perjuicio de la facultad discrecional del órgano jurisdiccional para decidir en forma simplificada, en el sentido del artículo 167, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, en su versión modificada. La sentencia se archivará en la secretaría en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la sentencia. Esto se entiende sin perjuicio de todas las disposiciones compatibles con el presente procedimiento establecidas en el Título I de la Parte IV del Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, modificado. ((El juez decidirá en salas, recurriendo, en su caso, a conexiones remotas. El lugar donde estén conectados los magistrados y el personal especializado se considerará una cámara del consejo con todos los fines legales. Las sentencias, órdenes, Decretos y otros actos de los procedimientos podrán emitirse por medio de documentos electrónicos y podrán firmarse digitalmente, incluso mediante una excepción a las disposiciones en vigor.))*

6. No se suspenderá la suspensión de los plazos para el control previo de la legalidad. En caso de remisión al colegio de actos del Gobierno central del Estado, el colegio deliberativo, hasta el 30 de junio de 2020, estará compuesto por el presidente de la sección central del examen de la legalidad y por los seis miembros delegados responsables de las oficinas de control pertinentes, completado por el juez de instrucción en caso de desacuerdo, y adoptará una decisión con un número mínimo de cinco magistrados en una organización que pueda organizarse oportunamente. *((En relación con las mismas necesidades de salvaguardar la institución de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cámaras se reunirá en el curso de los controles, hasta el 30 de junio de 2020, estará compuesta por el presidente de la sección responsable de la coordinación y los diez jueces identificados, en relación con temas, con medidas específicas del Presidente del Tribunal de Cuentas y con un mínimo de nueve magistrados, en una organización que también podría organizarse oportunamente.))*

7. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en el caso de que las audiencias se aplacen al amparo del presente artículo.

8. *((Suprimido)*

((8 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 20 bis, apartado 3, del Decreto-ley n.º 179 de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Convalidación de este Decreto hasta el 30 de junio de 2020, los Decretos del Presidente del Tribunal de Cuentas, que establecen las normas técnicas y de funcionamiento para la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de control y en los casos ante el Tribunal de Cuentas, surtirán efecto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Las audiencias, los representantes y las cámaras de los consejos de administración podrán efectuarse a distancia, incluso como excepción a las disposiciones legales vigentes, de conformidad con las normas técnicas establecidas con arreglo al artículo 6 del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 174 de 26 de agosto de 2016.))

Artículo 86. Medidas urgentes para restablecer la funcionalidad de las prisiones y evitar la propagación del COVID-19

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 32 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, con el fin de restaurar la plena funcionalidad y seguridad de las prisiones dañadas durante las protestas de los *((reclusos también))* en relación con los informes sobre la propagación epidemiológica a nivel nacional del COVID-19, se autoriza un gasto de 20 000 000 de euros en 2020 para la aplicación de medidas urgentes de reestructuración y reestructuración de las estructuras e instalaciones dañadas y para la aplicación de las medidas preventivas previstas en los Protocolos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra u), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020.

2. Habida cuenta de la situación de emergencia y con el fin de permitir la adaptación oportuna de las medidas a que se refiere el párrafo anterior, se autorizarán los procedimientos previstos en el artículo 163 del Decreto legislativo n.º 50, de 31 de diciembre de 2020, incluso como excepción a los límites de gasto previstos en el Decreto legislativo n.º de 18 de abril de 2016, para realizar el trabajo de urgencia, sin perjuicio de la limitación del umbral europeo y de los plazos para la presentación de los informes de apoyo a las obras.

3. Los costes resultantes de la aplicación del presente artículo estarán garantizados por: 10 000 000 de euros a través de la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial *((cuenta de capital))* para el presupuesto trienal 2020-2022 en el marco del programa de «Fondos de reserva y fondos especiales» de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Economía y Hacienda estimado para 2020, utilizando en parte la provisión para el Ministerio de Justicia; 10 000 000 de euros de conformidad con el artículo 126.

((Artículo 86 bis. Disposiciones en materia de inmigración))

1. Habida cuenta de la situación extraordinaria resultante del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades locales que tienen proyectos de acogida en el marco del sistema de protección a que se refiere el artículo 1 sexies del Decreto-ley n.º 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39 de 28 de febrero de 1990, que expira el 31 de diciembre de 2019, cuyas actividades han sido autorizadas para continuar hasta el 30 de junio de 2020, y los proyectos que expiran en la misma fecha de 30 de junio de 2020, que han solicitado una prórroga de conformidad con el Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019, publicado en el Boletín Oficial n.º 284, de 4 de diciembre de 2019, están autorizados a continuar los proyectos existentes en las condiciones actuales de las actividades y servicios financiados, como excepción a las disposiciones del código establecidas en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, a condición de que se cumplan las disposiciones del Código de leyes y medidas de prevención contra la mafia, establecido en el Decreto legislativo n.º 50, de 6 de septiembre de 2011. 159, de 6 de septiembre de 2011, así como las restricciones obligatorias derivadas de la pertenencia a la Unión Europea y siempre que no haya motivos de revocación, si los hubiera, establecidos en virtud del mencionado Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019 y dentro de los límites de los recursos del Fondo Nacional de Políticas y Servicios de Asilo, a que se refiere el artículo 1 septies del mismo Decreto-ley n.º 416 de 1989.

2. Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, en relación con las necesidades extraordinarias conexas, las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1-sexies del Decreto-ley de 30 de diciembre de 1989, n.º 142, podrán permanecer en las instalaciones del sistema de protección a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo y las mencionadas en los artículos 9 y 11 del Decreto legislativo n. 142 de 18 de agosto de 2015. 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39, de 28 de febrero de 1990, en titulares de protección internacional o humanitaria, solicitantes de protección internacional, así como menores extranjeros no acompañados, incluso mayores de edad, para los que han dejado de existir las condiciones de estancia en las mismas instalaciones, previstas por las disposiciones vigentes.

3. Las estructuras del sistema de protección a que se refiere el apartado 1, que podrán estar disponibles, podrán ser utilizadas por las prefecturas hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, previa consulta al Departamento de Prevención competente y a la autoridad local titular del proyecto de acogida, para la acogida de solicitantes de protección internacional y de protección humanitaria, sujetos a las medidas de cuarentena contempladas en el artículo 1, apartado 2, letra d), y e) del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020. Cuando se disponga de ellas, las autoridades locales en posesión del proyecto de acogida podrán utilizar las mismas facilidades, cuando estén disponibles, que estén en posesión del proyecto de acogida hasta el final del estado de emergencia, previa autorización del Ministerio del Interior, que también indicará las condiciones de utilización y el retorno para la acogida de personas necesitadas, sin que el presupuesto del Estado se haga cargo adicional alguno.

4. Con el único fin de garantizar la adopción puntual de medidas destinadas a frenar la propagación del COVID-19, las oficinas territoriales de la Prefectura del Gobierno estarán facultadas para establecer, sin gastos adicionales a cargo del presupuesto del Estado, la modificación de los contratos existentes de obras, servicios o suministros adicionales a los centros y estructuras a que se refieren los artículos 11 y 19, apartado 3 bis, del Decreto legislativo n.º 142, de 18 de agosto de 2015, y mencionados en el artículo 10 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998, no obstante lo dispuesto en el Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, de conformidad con los principios de economía, eficacia, oportunidad, exactitud y transparencia y con las disposiciones del Código de leyes antimafia y de las medidas preventivas a que se refiere el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011.

5. Los gastos derivados del apartado 2 de un importe total de 42 354 072 euros se efectuarán dentro de los límites de los recursos disponibles en virtud de la legislación en vigor, incluida la utilización de los recursos establecidos en el ejercicio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 767, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018.))

Artículo 87. Medidas extraordinarias en el ámbito del trabajo inteligente y la exención de los procedimientos de servicio e insolvencia

1. ((El período pasado en licencia por enfermedad o en cuarentena con supervisión activa, o en fideicomiso permanente a domicilio con supervisión activa, por los empleados de las administraciones a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, debido al COVID-19, equivale al período de hospitalización)). Hasta la cesación del estado de emergencia epidemiológica por el COVID-19, o hasta una fecha anterior establecida por decreto del Presidente del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administración Pública, el trabajo flexible es la forma ordinaria de realizar el trabajo en las administraciones públicas a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001:

a) limitar la presencia del personal ((en el lugar de trabajo)) para garantizar que solo las actividades que consideren inevitables y exijan ((tal presencia)), también con vistas a la gestión de la situación de emergencia;

b) prescindiendo de los acuerdos individuales y de las obligaciones de publicidad previstas en los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017.

2. El trabajo flexible también puede realizarse utilizando herramientas informáticas en disponibilidad de un empleado si la administración no las facilita. En tales casos, no es aplicable el artículo 18, apartado 2, de la Ley ((de 22 de mayo de 2017)) n.º 81.

3. Cuando no sea posible un trabajo flexible, incluso en la forma simplificada mencionada en el apartado 1 ((letra b)), y durante los períodos de ausencia del servicio de los funcionarios de las administraciones contemplados en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, impuesto mediante medidas destinadas a contener el fenómeno epidemiológico del COVID-19, adoptado de conformidad con el artículo 3, apar-

tado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020)), las administraciones utilizarán los instrumentos de vacaciones, permisos, horarios de banco, rotación y otras instituciones similares, de conformidad con la negociación colectiva. En efecto, las administraciones pueden justificar la exención del servicio del personal. El período de exención del servicio se concede a todos los efectos jurídicos y la administración no se corresponde con la asignación en la cantina, en su caso. Este período no se tendrá en cuenta dentro del límite establecido en el artículo 37, apartado 3, del Decreto Presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957.

((3 bis. En el artículo 71, apartado 1, del Decreto-ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, en la primera frase, tras las palabras: Se inserta «cualquiera que sea la duración»: «excepto las relacionadas con la hospitalización en los servicios nacionales de salud para la prestación de servicios que correspondan a los niveles esenciales de asistencia.» Los requisitos de préstamo y los costes de financiación netos derivados de este párrafo se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, apartado 6 bis.

3 ter. La evaluación periódica y final del aprendizaje, de la formación periódica y final realizada en presencia o de distancia efectuada tras la emergencia del COVID-19 y hasta la fecha de expiración del estado de excepción decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, y en cualquier caso para el curso escolar 2019/2020, produce los mismos efectos que las actividades previstas para las instituciones del primer ciclo por el Decreto legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017, y para las instituciones educativas del segundo ciclo del artículo 4 del Reglamento previsto en el Decreto Presidencial n.º 122, de 22 de junio de 2009, y el Decreto legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017.))

4. Los órganos constitucionales y constitucionales, así como las autoridades administrativas independientes, incluidas la Compañía Nacional y la Comisión de Bolsa y la Comisión para la Supervisión de los Fondos de Pensiones, cada uno dentro del ámbito de su autonomía, ajustarán su legislación a los principios establecidos en el presente artículo.

((4 bis. Hasta la expiración del plazo previsto en el apartado 1 y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, los agentes de la Administración General a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, podrán transferir, en todo o en parte, los descansos y las vacaciones que hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2019 a otro empleado de la misma administración, sin distinguir entre las diferentes categorías de clasificación o los distintos perfiles que se posean. La asignación se hará por escrito y se comunicará al gestor del funcionario transmisor y a la del funcionario transmisor, será gratuita y no estará sujeta a ninguna condición o período de tiempo ni será revocable. Los plazos previstos para las vacaciones anteriores del régimen vigente y la negociación colectiva permanecen sin perjuicios.))

5. El desarrollo de procedimientos competitivos de acceso a la función pública, con exclusión de los casos en que la evaluación de los candidatos se realice exclusivamente sobre la base de sus componentes o en el soporte electrónico ((se suspende)) durante 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Sin perjuicio de la conclusión de los procedimientos para los que ya se ha completado la evaluación de los candidatos, así como de la posibilidad de llevar a cabo procedimientos de adjudicación de tareas, incluidos los puestos de dirección, en las administraciones públicas a que se refiere el apartado 1, que se lleven a cabo por vía electrónica y que puedan celebrarse utilizando también los acuerdos de trabajo mencionados en los apartados anteriores, incluidos los procedimientos relativos a las progresiones a que se refiere el artículo 22, apartado 15, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017.

6. *((Hasta el plazo establecido de conformidad con el apartado 1, fuera del caso de ausencia de vigilancia activa o de cuarentena con vigilancia activa o de confianza en el hogar con vigilancia activa debido al COVID-19)), habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en el marco del desempeño de las funciones institucionales y teniendo debidamente en cuenta las necesidades imperiosas de las Administraciones afectadas, el personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Nacional de Bomberos*

podrá ser liberado temporalmente de la presencia en el servicio, incluso con fines de precaución, únicamente en relación con la exposición en riesgo, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957, por decisión de los gestores de las oficinas y de las partes, adoptada de conformidad con disposiciones específicas dictadas por las autoridades competentes. Este período se asimilará al servicio prestado, excluido el pago de la indemnización en la cantina, cuando esté previsto, y no se tendrá en cuenta dentro del límite establecido en el artículo 37, apartado 3, del Decreto del Presidente de la República no 3, de 10 de enero de 1957.

7. *((Hasta el final del período establecido en el apartado 1, el personal de las fuerzas armadas, la policía y la policía nacional de los bomberos ausentes de la vigilancia activa o de la cuarentena con vigilancia activa debido a la vigilancia activa del COVID-19)) se concederá de forma automática, con licencia especial o baja por enfermedad, la exclusión de tales períodos de ausencia del cálculo de los días previstos en el Decreto presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957 ((publicado en el suplemento ordinario n.º 173 de 19 de julio de 2008 en el Boletín Oficial no 168 de, respectivamente)), y no del Jefe de la Brigada Nacional de Bomberos. El plazo de ausencia a que se refiere el presente apartado constituye un servicio prestado a todos los efectos legales y la administración no se corresponde con la asignación en la cantina, en la que está prevista.*

8. *((Para el personal de la policía, de las fuerzas armadas y del servicio nacional de bomberos, los servicios sanitarios competentes podrán realizar las pruebas de diagnóstico para la aplicación de la primera frase del apartado 1.))*

((Artículo 87 bis. Medidas para ayudar a los empleados de las administraciones públicas y a los organismos de Derecho público en el trabajo de los organismos públicos

1. *Para facilitar la aplicación de la «Smart work» a que se hace referencia en la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, como medida adicional de lucha y contención de la emergencia epidemiológica imprevisible, las cantidades máximas de los acuerdos marco vigentes de CONSIP S.p. A. para el suministro de ordenadores personales portátiles y tabletas se pueden incrementar hasta el 50 % del valor inicial de los acuerdos, sin perjuicio del derecho de retirada del adjudicatario respecto a dicho incremento, que se ejercerá dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la modificación por el Órgano de Contratación.*

2. *En caso de retirada del adjudicatario en el sentido del apartado 1, o en caso de que el aumento de las cantidades mencionadas en el apartado 1 no sea suficiente para satisfacer las necesidades de las autoridades públicas contempladas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y de los organismos de Derecho público contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Código a que se refiere el del Código mencionado en la letra d) del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, Consip S.p. A., en virtud del programa de racionalización de compras en la Administración Pública, queda autorizado hasta el 30 de septiembre de 2020, con arreglo al artículo 63, apartado 2, letra e), del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016:*

a) *en el desarrollo de procedimientos negociados sin publicación previa de los anuncios de licitación para la celebración de un convenio marco, aproximándose gradualmente a los operadores económicos que hayan presentado una oferta válida en el marco del procedimiento iniciado por Consip S.p. A. para la celebración del actual acuerdo de suministro de ordenadores portátiles y portátiles sobre las mismas condiciones contractuales ofrecidas por el primer mejor postor;*

b) *en el desarrollo de los procedimientos negociados, sin publicación previa de los anuncios de licitación para la celebración de acuerdos marco y de acuerdos marco relativos a los productos y servicios informáticos, mediante la selección de al menos tres operadores económicos que deban ser consultados, si son en ese número, entre los operadores económicos admitidos en la categoría pertinente del sistema dinámico de adquisición a que se refiere el artículo 55, apartado 14, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016.*

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

3. A fin de llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el apartado 2, las ofertas podrán presentarse en forma de catálogo electrónico contemplado en el artículo 57 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, y la recogida de la información correspondiente podrá llevarse a cabo de forma totalmente automatizada.

4. Los contratos que resulten de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 podrán recurrir a las autoridades públicas a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y a los organismos de Derecho público contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Código mencionados en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, siempre que la necesidad urgente de adquirir el equipo correspondiente sea necesaria y urgente para poder adoptar las fórmulas de trabajo flexible contempladas en el apartado 1 para su propio personal.

5. En el artículo 14, apartado 1, de la Ley n.º 124, de 7 de agosto de 2015, las palabras «para ensayo».)

((Artículo 88. Reembolso de entradas para entradas de espectáculos, museos y otros lugares de interés cultural

1. A raíz de la adopción de las medidas contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra b), y letra d), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, y a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho Decreto, en virtud y a los efectos del artículo 1463 del Código Civil, es la imposibilidad de la prestación debida por los contratos de adquisición de tarjetas de acceso para espectáculos de todo tipo, incluidos el cine y el teatro, y las entradas a los museos y otros lugares de cultivo.

2. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, o a partir de la otra fecha mencionada en la segunda frase del apartado 3, los adquirentes presentarán una solicitud de reembolso al organizador del acontecimiento, incluso a través de los canales de venta utilizados por el organizador del acontecimiento, adjuntando la correspondiente licencia de compra. El organizador del acontecimiento, a la vista de la imposibilidad de prestar el servicio y, en consecuencia, del hecho de que el certificado de compra para el que se presentó la solicitud de reembolso no puede ser utilizado, prevé la emisión de un bono por el mismo importe que la licencia de compra, que debe utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable hasta la fecha en que surta efecto las medidas previstas en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 y en los eventuales Decretos de aplicación adicionales expedidos de conformidad con el artículo 2, apartado 1 y 2, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020. En tal caso, el plazo para la presentación de la solicitud mencionado en la primera frase del apartado 2 empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigor de las medidas adoptadas posteriormente.)

((Artículo 88 bis. Reembolso de los gastos de viaje y estancia y de viaje combinado

1. De conformidad con el artículo 1463 del Código Civil y a los efectos del del Código Civil, los contratos de suministro de aire, de ferrocarril, de navegación interior o terrestre, de residencia y de viaje combinado celebrados:

a) a las personas que hayan sido incluidas en una actividad de vigilancia activa o con una estancia activa en el hogar con una vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente, en ejecución de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que deben ejecutarse durante el mismo período de cuarentena o de arresto domiciliario;

b) los residentes, domiciliados o que sean objeto de una orden de expulsión en las zonas afectadas por la infección, identificados por los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que debían ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

c) resultados positivos en relación con el virus COVID-19 para los que existe una cuarentena con vigilancia activa o una confianza en un hogar con vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente o una hospitalización en relación con los contratos que deben ejecutarse durante la estancia, la cuarentena o la hospitalización;

d) a aquellos que hayan planificado estancias o viajes con una salida o llegada en las zonas afectadas por la infección, tal como se definen en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, por lo que se refiere a los contratos que deben ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

e) las personas que tengan previsto participar en concursos públicos o procedimientos de selección pública, eventos o iniciativas de cualquier tipo, acontecimiento o iniciativa, de cualquier tipo, evento o forma de reuniones, ya sea en locales públicos o privados, incluidas las actividades culturales, lúdicas, deportivas o religiosas, incluso cuando se lleven a cabo en lugares cerrados abiertos al público, que hayan sido anulados, suspendidos o remitidos por las autoridades competentes con arreglo a las disposiciones adoptadas en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que deban ejecutarse durante el período de vigencia de dichas medidas;

f) personas que son titulares de licencias de viaje o de viajes combinados, adquiridos en Italia, con destino extranjero y en los que el desembarque, el desembarque o la llegada están prohibidos o prohibidos debido a la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19.

2. Las personas a que se refiere el apartado 1 comunicarán al transportista, a la instalación o al organizador de viajes combinados, el uso de una de las situaciones contempladas en el apartado 1 facilitando la prueba del contrato de viaje o del permiso de residencia o de viaje combinado y, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e), la documentación que demuestre la participación programada en uno de los eventos, iniciativas o acontecimientos mencionados en dicha letra e). Dicha notificación se efectuará en un plazo de 30 días a partir de:

- a) el cese de las situaciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d);
- b) la anulación, suspensión o aplazamiento del concurso, del concurso, de la iniciativa o del acontecimiento, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e);
- c) la fecha prevista de salida, en el caso mencionado en el apartado 1, letra f).

3. El transportista turístico o la estructura, en un plazo de 30 días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, reembolsará el importe del billete y de la estancia, o la emisión de un bono del mismo importe, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

4. En relación con los contratos celebrados por las entidades a que se refiere el apartado 1, el derecho de desistimiento podrá ser ejercido por el transportista, previa notificación al comprador, cuando los servicios no puedan ejecutarse como consecuencia de medidas adoptadas por autoridades nacionales, internacionales o extranjeras, debido a la emergencia epidemiológica del COVID-19. En tales casos, el transportista notificará con prontitud al comprador y, en un plazo de 30 días a partir de entonces, reembolsará la indemnización abonada por el billete o la emisión de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la emisión.

5. El alojamiento turístico que haya suspendido o que haya cesado en su totalidad o en parte la actividad, total o parcial, como consecuencia de la urgencia epidemiológica respecto del COVID-19, podrá ofrecer al comprador un servicio de sustitución de calidad equivalente,

superior o inferior, con reembolso de la diferencia de precio, o bien proceder al reembolso del precio o, de no ser así, emitir un bono, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de su expedición, igual al importe que deba reembolsarse.

6. *De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, las entidades a que se refiere el apartado 1 podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos de viaje combinado que habrán de ejecutarse durante los períodos de hospitalización, de cuarentena activa con vigilancia activa o de duración de la emergencia epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19 en las zonas afectadas por la infección, tal y como se identifican en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, o en aquellos Estados en los que la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19 prohíbe el desembarque, el desembarque o la llegada. En tales casos, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 4 y 6, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador podrá ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del agente vendedor, que se utilizará en el plazo de un año a partir de su expedición, importe igual al reembolso debido. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.*

7. *De conformidad con el artículo 41, apartado 5, letra b), del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, los organizadores de viajes combinados podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos celebrados con las entidades a que se refiere el apartado 1, de los acuerdos de viaje combinado con un destino extranjero en el que el desembarque, el desembarque o la llegada esté prohibido por razón de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19 y, en cualquier caso, cuando la ejecución del contrato se impida, en todo o en parte, mediante medidas adoptadas como consecuencia de dicha emergencia por las autoridades nacionales, internacionales o extranjeras. En tales casos, el organizador podrá, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 5 y 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del organismo de venta del bono, para su utilización en el plazo de un año a partir de su emisión, importe igual al reembolso debido. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.*

8. *Para la suspensión de las iniciativas educativas y de viaje ordenadas por el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, se aplicará el artículo 1463 del Código Civil, así como lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, por lo que se refiere al derecho de retirada del viajero antes del inicio del viaje. El organizador también podrá efectuar el reembolso expidiendo un bono del mismo importe a su contratista, que se utilizará en un año de emisión. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador abonará la devolución o la expedición del bono en el momento de la recepción de los reembolsos o vales de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje. Se abonará en todo caso una restitución con la devolución de la cantidad pagada, sin entrega de vales, cuando la iniciativa educativa o de viaje se refiera al vivero o a la clase final de los centros de enseñanza primaria y secundaria inferior. A partir del año escolar 2020/2021, las relaciones establecidas el 24 de febrero de 2020 entre los poderes ad-*

judicadores y los organizadores de los contratos públicos. En las mismas relaciones con cada organizador, los órganos de contratación podrán modificar los procedimientos de realización de viajes, iniciativas, intercambios, hermanamientos, visitas y salidas educativas en cualquier caso, incluso por lo que se refiere a las clases de estudiantes, períodos, fechas y destinos.

9. En los casos contemplados en los apartados 6, 7 y 8, el transportista y el alojamiento turístico reembolsarán a la persona a la que hayan recibido el pago o la entrega de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la fecha de su expedición.

10. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también en los casos en que el billete de viaje o viaje o viaje combinado haya sido adquirido o contabilizado a través de una agencia de viajes o un portal de reservas, incluido el modo de excepción a las condiciones acordadas.

11. Fuera de los casos previstos en los apartados 1 a 7, para todas las relaciones inherentes a los contratos contemplados en el presente artículo y establecidas con efectos del 11 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020 en todo el territorio nacional, incluidas las prestaciones de servicios realizadas en el extranjero y las entregas a contratistas desde el extranjero, cuando las prestaciones no se hagan como consecuencia de la situación epidemiológica de urgencia del COVID-19, la contraprestación ya recibida podrá ser restituida por medio de un bono del mismo importe válido un año después de la emisión.

12. La expedición de los bonos a que se refiere el presente artículo se referirá a las obligaciones de reembolso correspondientes y no exigirá ninguna forma de aceptación por parte del destinatario.

13. Las disposiciones del presente artículo constituyen leyes de policía en el sentido del artículo 17 de la Ley n.º 218 de 31 de mayo de 1995 y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008.)

Artículo 89. Fondo de espectáculos, cine y sector audiovisual

1. Con el fin de apoyar a los sectores del entretenimiento, el cine y el audiovisual tras las medidas de contención de la COVID-19, en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo se han creado dos Fondos ((a distribuir)), uno actual y otro de capital, para emergencias en los sectores del entretenimiento, el cine y el audiovisual. Los fondos mencionados en el primer período tienen un presupuesto total de 130 millones de euros para el año 2020, de los cuales 80 millones de euros para la parte actual y 50 millones de euros para la asistencia de capital.

2. Un Decreto del Ministro de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, que deberá aprobarse en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, establecerá normas para la asignación y asignación de recursos a los operadores de los sectores, incluidos los artistas, autores, artistas intérpretes o ejecutantes y artistas intérpretes o ejecutantes, teniendo también en cuenta el impacto económico negativo resultante de la adopción de las medidas de confinamiento del COVID-19.

3. Los gastos resultantes del apartado 1, que ascienden a 130 millones de euros para 2020, serán los siguientes:

a) 70 millones de euros, de conformidad con el artículo 126;

b) 50 millones de euros ((mediante)) la reducción correspondiente de los recursos del Fondo de Desarrollo y Cohesión mencionados en el artículo 1, apartado 6, de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013. En consecuencia, mediante Resolución del CIPE, las cantidades ya asignadas por la Decisión n.º 31/2018 del CIPE de 21 de marzo de 2018 al Plan Operacional «Cultura y Turismo» bajo la responsabilidad del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y ((para el turismo));

c) por lo que se refiere a 10 millones de euros ((mediante reducción)) de la disponibilidad del fondo de ejecución única previsto en el artículo 1 de la Ley n.º 163 de 30 de abril de 1985.

Artículo 90. *Disposiciones urgentes de apoyo al sector cultural*

1. Con el fin de hacer frente a los beneficios económicos negativos derivados del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 (*convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020*), el canon a que se refiere el artículo 71, apartado 3 bis (*Ley n.º 633, de 22 de abril de 1941*) de las tasas percibidas en 2019, de conformidad con el artículo 71 septies de dicha Ley, relativo a la copia privada de fonogramas y videogramas, tiene por objeto apoyar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y a trabajadores por cuenta propia comprometidos con la percepción de los derechos de autor en el marco de un contrato de trabajo con representación ante las entidades de gestión colectiva contempladas en el artículo 180 de la Ley n.º 633, de 22 de abril de 1941.

2. Mediante Orden del Ministro de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, para su aprobación en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, se establecerán los requisitos de acceso a la prestación, teniendo en cuenta los ingresos de los beneficiarios, así como las modalidades de aplicación de la disposición a que se refiere el apartado 1.

((Artículo 90 bis. Tarjeta familiar

1. *Para 2020, la tarjeta familiar a que se refiere el artículo 1, apartado 391, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, está destinada a familias con al menos un hijo a cargo.*

2. *Los costes derivados de las disposiciones a que se refiere el apartado 1, que ascienden a 500 000 euros para 2020, serán cubiertos por el fondo de política familiar contemplado en el artículo 19, apartado 1, del Decreto-ley n.º 223, de 4 de julio de 2006, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 248, de 4 de agosto de 2006.))*

Artículo 91. *Disposiciones sobre retrasos o incumplimiento del contrato resultantes de la aplicación de medidas de anticipación y anticipación en materia de precios en el ámbito de los contratos públicos*

1. Tras el artículo 3, apartado 6, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido con modificaciones en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, se añade el texto siguiente: «6 bis. El cumplimiento de las medidas de confinamiento (*contempladas en el presente Decreto se evaluará siempre*) a efectos de la exclusión, en el sentido y a los efectos de los artículos 1218 (*y 1223 del Código Civil*), de la responsabilidad del deudor, incluida la aplicación de cualquier inhabilitación o sanción vinculada a la presentación o la omisión fuera de plazo».

((2. En el artículo) 35, apartado 18, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, modificado, tras las palabras: «El pago anticipado del anticipo» comprenderá lo siguiente: «, también autorizado de entrega con carácter de urgencia, de conformidad con el artículo 32, apartado 8, del presente Código».

Artículo 92. *Disposiciones relativas al transporte ((marítimo de mercancías y de personas, así como la circulación de vehículos))*

1. Para hacer frente a la reducción repentina del tráfico marítimo por lo que respecta al transporte de mercancías y a los pasajeros, en relación con las operaciones llevadas a cabo desde fecha (*de entrada*) en vigor del presente Decreto hasta el 30 de abril de 2020, no se aplicarán los gastos de anclaje previstos en el artículo 1 del Decreto del Presidente de la República n.º 107, de 28 de mayo de 2009, asignados a las Autoridades del Sistema Portuario de conformidad con el apartado 6 de dicho artículo y con el artículo 1, apartado 982, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Con el fin de compensar a estas autoridades por la pérdida de ingresos resultante de la no aplicación del impuesto de los anclajes, se autoriza el gasto de 13,6 millones de euros para el ejercicio 2020. Los gastos derivados de la aplicación del presente párrafo se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

2. Para hacer frente a la reducción repentina del tráfico marítimo por lo que se refiere al transporte de mercancías y personas, se suspenderá el pago de las tasas mencionadas en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley n.º 84, de 28 de enero de 1994, relativas al período comprendido entre la fecha *((de entrada))* en vigor del presente Decreto y la fecha de 31 de julio de 2020. El pago de las tasas suspendidas durante el primer período, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, inclusive mediante pagos escalonados sin intereses, se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Autoridad Portuaria. *((Lo dispuesto en el presente apartado se aplicará también a los titulares de la concesión de concesión marítima de dominio público expedidos por las autoridades portuarias o las autoridades responsables de los sistemas portuarios en el sentido del artículo 36 del Código de la Navegación, que paguen las tasas en suspenso a más tardar el 30 de septiembre de 2020 sin intereses.))*

3. Con el fin de mitigar los efectos económicos resultantes de la propagación del contagio a partir del COVID-19, los pagos de derechos de aduana, que expiran entre la fecha de entrada en vigor de esta disposición y el 30 de abril de 2020 *((y a su ejecución))* de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 78 y 79 del Decreto presidencial n.º 43, de 23 de enero de 1973, se aplazan otros 30 días sin intereses.

4. Habida cuenta del estado de emergencia nacional mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el movimiento de los vehículos que se someterán a las actividades de inspección y de prueba contempladas en los artículos 75 y 78 del Decreto legislativo n.º 285, de 31 de octubre de 2020, o a las actividades de auditoría a que se refiere el artículo 80 del Decreto legislativo n.º, de 30 de abril de 1992, queda autorizado hasta el 31 de julio de 2020.

((4 bis. Para contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y de las medidas de lucha contra la propagación del virus a los operadores de los servicios de transporte público local y regional y del transporte escolar, no podrán ser aplicados por los obligados principales de dichos servicios, incluso negociados en principio, reducciones de la contraprestación, sanciones o penalizaciones basadas en la gestión de los menores o de los menores realizados entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los servicios de transporte de viajeros de larga distancia o interregional.

4 ter. Hasta el final de las medidas de confinamiento del virus del COVID-19, podrán suspenderse todos los procedimientos en curso relativos a la adjudicación de los servicios públicos de transporte locales, con la posibilidad de prorrogar los contratos en vigor el 23 de febrero de 2020 hasta 12 meses después de la declaración del final de la emergencia; quedan excluidos los procedimientos de licitación pública para servicios de transporte público local ya definidos con el contrato a partir del 23 de febrero de 2020.

4 quater. La eficacia de lo dispuesto en los apartados 4 bis y 4 ter estará sujeta a la autorización de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4 quinquies. La primera frase del artículo 13 bis, apartado 4, del Decreto-ley n.º 148, de 16 de octubre de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 172, de 4 de diciembre de 2017, es decir: «30 de junio de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «30 de septiembre de 2020».

4 sexies. En el artículo 5, apartado 2, del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Las disposiciones del apartado 1, letra c), punto 1.2, y 2 surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2021.»

Artículo 93. Provisiones para servicios públicos de autobús no regulares

1. Para luchar contra el virus del COVID-19 y contener su propagación y garantizar unas condiciones de seguridad más estrictas para los conductores y los pasajeros, se concederá una contribución a las personas que presten servicios de transporte público no regular, que equiparán las instrucciones necesarias para la realización de las instrucciones,

con los certificados de conformidad, aprobación o autorización similares necesarios. Se crea, con el Ministerio de Fomento, un fondo específico con un presupuesto de 2 millones de euros para 2020. La ayuda consistirá en el reconocimiento de una contribución hasta que se agoten los recursos indicados *((segunda frase))*, en la medida indicada en el Decreto mencionado en el apartado 2, y en ningún caso más del 50% del coste de cada dispositivo instalado.

2. Mediante Decreto del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor *((del presente Decreto))*, se determinará el importe máximo de la contribución reconocible y se determinarán las modalidades de presentación de las solicitudes de ayuda y de pago de la contribución.

3. Los costes derivados de la aplicación del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 94. Incremento del Fondo de Solidaridad para la aviación

1. La dotación del Fondo de Solidaridad del sistema de transporte aéreo y aeroportuario establecida de conformidad con el artículo 1 ter del Decreto-ley n.º 249, de 5 de octubre de 2004, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 291, de 3 de diciembre de 2004, se incrementará en 200 millones de euros para el año 2020.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 4 y 22 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta un límite total de 200 millones de euros podrá autorizarse hasta un máximo de millones de euros para el año 2020 y hasta un máximo de diez meses, previo acuerdo del Ministerio de Trabajo y Política Social, incluso en presencia del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Desarrollo Económico y de la Región de que se trate, el tratamiento especial de los complementos salariales por crisis agrícolas, si la empresa que opera en el sector de la aviación ha cesado o cesó en sus actividades de producción y existen perspectivas reales de transferencia de la actividad, con el consiguiente saneamiento de los recursos asignados en virtud del apartado 1.

3. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

((Artículo 94 bis. Disposiciones urgentes para el territorio de Savona debido a los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019

1. *Con el fin de paliar los efectos económicos derivados de la propagación de la infección por el COVID-19 y de permitir la recuperación económica de la provincia de Savona, la región de Liguria, dentro del límite de los recursos disponibles para la región en el sentido del artículo 44, apartado 11 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, podrá pagar, dentro del límite de 1,5 millones euros en 2020, una indemnización igual al tratamiento excepcional del complemento salarial, incluida la correspondiente contribución ficticia, durante un máximo de 12 meses, a los trabajadores empleados por empresas en el territorio de Savona con el fin de no poder trabajar en su totalidad o en parte como consecuencia del corrimiento de tierras en la estación de Savona durante la concesión a la empresa funeraria como consecuencia de los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019. La medida a que se refiere la primera frase será residual en relación con los tratamientos de complemento salariales, incluidos los abonados con cargo a los fondos de solidaridad a que se refiere el título II del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.*

2. *La compensación de los efectos financieros en términos de necesidades y necesidad de financiación resultante del apartado 1 de 900 000 euros para 2020 se efectuará mediante una reducción correspondiente del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación vigente, como consecuencia de las contribuciones plurianuales actualizadas mencionadas en el artículo 6, apartado 2, del Decreto-ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008.*

3. *Con el fin de contribuir a la recuperación económica en las zonas afectadas por las medidas de emergencia relacionadas con la contención y la gestión de la emergencia epide-*

miológica de emergencia desde el COVID-19, con el fin de llevar a cabo las medidas urgentes de restauración del funcionamiento de la oficina de Savona en la concesión a la empresa Funinie S.p. A., el grupo interregional de obras públicas para las regiones de Piemonte, Valle de Aosta y Liguria será nombrado administrador especial en el sentido del artículo 4 del Decreto-ley n.º 32, de 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 55 de 14 de junio de 2019.

4. *El Comisionado Especial velará, mediante la habilitación, prevista en el artículo 4, apartados 2 y 3 del Decreto-ley n.º 32, de 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 55, de 14 de junio de 2019, en la concepción, adjudicación y ejecución de las medidas necesarias para la restauración del funcionamiento de la oficina de Savona de Savona en concesión a la empresa funeraria, dentro de los límites de los recursos mencionados en el apartado 7.*

5. *Para el ejercicio de las actividades a que se refiere el presente artículo, el Comisionado Especial no tendrá derecho a ninguna remuneración, gastos de asistencia, asignaciones en cualquier caso con derecho o reembolso de gastos.*

6. *Para llevar a cabo las actividades a que se refiere el presente artículo, el Comisionado Especial se valdrá de las estructuras centrales y periféricas del Ministerio de Infraestructura y Transportes, así como de las empresas controladas por él, sin que se impongan nuevas o mayores cargas a la financiación pública.*

7. *Para los fines contemplados en el apartado 4, se autorizará un gasto de 4 000 000 de euros en 2020. Los gastos correspondientes se efectuarán por medio de la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 1, apartado 95, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, relativa a los recursos consignados por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes para la financiación de la modernización y modernización de los ferrocarriles regionales.)*

Artículo 95. *Suspensión de los pagos al sector del deporte*

1. En el caso de las federaciones deportivas nacionales, las organizaciones deportivas, los clubes profesionales y los clubes deportivos, profesionales y aficionados, residentes a efectos fiscales, su sede social o su sede de explotación en el territorio del Estado, los plazos para el pago de los alquileres y las concesiones relativos a la adjudicación de instalaciones deportivas públicas por el Estado y las autoridades locales y regionales se suspenderán a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de mayo de 2020.

2. Los cánones mencionados se abonarán, sin penalizaciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o por tramos de hasta 5 mensualidades de importe igual a partir de junio de 2020.

Artículo 96. *Indemnización a los trabajadores deportivos*

1. La asignación prevista en el artículo 27 *((del presente Decreto))* está reconocida por el Sport y la Salud S.p. A. hasta un máximo de 50 millones euros para 2020, en particular en relación con la cooperación con las federaciones deportivas nacionales, los organismos deportivos de promoción, los clubes deportivos de aficionados y los clubes a que se refiere el artículo 67, apartado 1, letra m), del Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986, que ya estaba en vigor el 23 de febrero de 2020. Esta remuneración no contribuye a la formación de una renta en el sentido del Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. A los efectos mencionados en el apartado 1, los recursos transferidos a Sport y Health s.p.a. se incrementarán en 50 millones de euros para el año 2020.

3. Las solicitudes de las partes interesadas, junto con la declaración de la antigüedad de la cooperación y la ausencia de cualquier otro ingreso en el empleo, se presentarán a Sport y Health s.p.a., que, sobre la base del registro contemplado en el artículo 7, apartado 2, del Decreto-ley n.º 136, de 28 de mayo de 2004 *((convertido, con modificaciones en la Ley))*, de 27 de julio de 2004, n.º 186, adquirido por el Comité Olímpico Nacional *((CONI))*

sobre la base de un régimen especial, se elaborará siguiendo el orden cronológico de presentación.

4. Mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con la autoridad delegada en el ámbito del deporte, que deberá adoptarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se determinarán los procedimientos para la presentación de las solicitudes a que se refiere el apartado 3 y se definirán los criterios de gestión (*recursos*) a que se refiere el apartado 2 y las formas de seguimiento de los gastos y de control.

5. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 97. Incremento de la habilitación de seguridad

1. Con el fin de apoyar operaciones financiadas con cargo a los Fondos de Desarrollo y Cohesión 2014-2020 en el marco de los planes operativos del Gobierno central y los Pactos de desarrollo, los anticipos financieros mencionados en el punto 2, letra h), de la Decisión del Comité Interministerial de Programación Económica n.º 25, de 10 de agosto de 2016, mencionados en el punto 3.4 de la Decisión n.º 26 del CIPE de 10 de agosto de 2016, podrán aplicarse hasta el 20 % de los recursos asignados a las medidas individuales, en el caso de medidas de infraestructura, de un poder ejecutivo autorizado o, en el caso de las medidas en beneficio de las empresas, de la medida de financiación. Quedan excluidas las tareas que corresponden a ANAS y a la Red Ferroviaria de Italia.

Artículo 98. Medidas urgentes y urgentes de apoyo a la prensa

1. En el artículo 57 del Decreto-ley n.º 50, de 24 de abril de 2017, convalidado (*con modificaciones*) por la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017, después del apartado 1 bis se inserta el texto siguiente:

«1 ter. Para el año 2020 únicamente, el crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 se concederá, en las mismas condiciones y en las mismas condiciones que las establecidas en el mismo, por un importe equivalente al 30% del valor de las inversiones realizadas, dentro del límite máximo de gastos fijado de conformidad con el apartado 3 y, en cualquier caso, dentro de los límites de los Reglamentos de la Unión Europea mencionados en el apartado 1. A efectos de la concesión del crédito fiscal, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del Reglamento del Presidente de la República no 90 de 16 de mayo de 2018. Para el año 2020, la comunicación electrónica contemplada en el artículo 5, apartado 1, de dicho Decreto se presentará durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de ese año, a reserva de las normas establecidas en el artículo 5. Las comunicaciones telemáticas transmitidas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2020 seguirán siendo (*en cualquier caso, válidas*)).

2. El artículo 1, apartado 806, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, queda modificado como sigue:

a) en la segunda frase, «2 000 euros» se sustituye por «((2 000 euros para 2019)) y 4 000 euros para el año 2020»;

b) al final se añaden los siguientes periodos: «Para el año 2020, el crédito fiscal se ampliará a las empresas de distribución de prensa que suministren diarios o publicaciones periódicas a puntos de venta al público ubicados en municipios con una población inferior a 5 000 habitantes y en municipios con un único punto de venta, y podrán también basarse en las cantidades invertidas en los servicios de suministro de electricidad, los servicios telefónicos y los servicios de conexión a Internet, así como en los servicios de entrega a domicilio en el caso de copias de periódicos.»

Artículo 99. *Desembolsos liberales para apoyar la lucha contra los casos de emergencia epidemiológica del COVID-19*

1. Por lo que se refiere a los múltiples actos de solidaridad recibidos, el Departamento de Protección Civil está autorizado a abrir una o varias cuentas corrientes bancarias dedicadas exclusivamente a la recogida y el uso de donaciones liberales para hacer frente a los casos de emergencia epidemiológica COVID-19.

2. El artículo 27, apartados 7 y 8, del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a las cuentas corrientes a que se refiere el apartado 1 y a los recursos existentes en ella.

3. En el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 y, en todo caso, hasta el 31 de julio de 2020, la adquisición de suministros y servicios por parte de las empresas, agencias y organismos nacionales de servicios sanitarios para la aplicación de la ley en caso de emergencia en función del COVID-19, cuando se financie exclusivamente mediante donaciones de personas físicas o jurídicas, en el sentido de *((artículo 793 del Código Civil))*, se concederá directamente, sin consulta previa a dos o más operadores económicos, por importes que no superen los umbrales establecidos en el artículo 35 del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, siempre que la adjudicación se ajuste a los motivos de las donaciones.

4. Los ingresos adicionales *((resultantes de los pagos liberales mencionados en el presente artículo))* son complementos y no absorben los presupuestos establecidos por un Decreto regional de asignación.

5. Para los pagos liberalizados a los que se hace referencia en el presente artículo, cada administración pública beneficiaria aplicará cuentas separadas para las que esté autorizada a abrir una cuenta corriente específica con su propio tesorero, garantizando su trazabilidad completa. Al final del estado de emergencia nacional en materia de diciembre de 19, esta información por separado deberá ser publicada por cada administración pública beneficiaria en su sitio web o, en su defecto, en cualquier otro sitio web apropiado, a fin de garantizar la transparencia de la fuente y el uso de los regalos.

Artículo 100. *Medidas de apoyo a las universidades de instituciones y centros de investigación de alto rendimiento musicales y de danza*

1. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias derivadas del estado de excepción decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, se crea para 2020 un fondo denominado «Fondo para las necesidades de urgencia del sistema universitario, de instituciones de música y danza, y de organismos de investigación altamente cualificados», con un presupuesto de 50 millones de euros, que se presupuestaría en el Ministerio de Universidades e Investigación. *((Mediante uno o varios Decretos del Ministerio de Universidades e Investigación, se identificarán los criterios para la distribución y utilización de los recursos mencionados en el período anterior entre las universidades, incluidas aquellas no reconocidas legalmente como subvencionables por la aportación a que se refiere la Ley n.º 243, de 29 de julio de 1991, las instituciones de alto nivel de educación artística, musical y de danza a que se refiere el artículo 1 de la Ley n.º 508, de 21 de diciembre de 1999, las entidades de investigación supervisadas por el Ministerio de Universidades e Investigación y los colegios homologados de cualificaciones del Ministerio de Universidades e Investigación))*. Las tasas previstas en el presente párrafo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

2. Los mandatos de los organismos creados en virtud de los estatutos de los organismos públicos de investigación a los que se refiere el artículo 1 del Decreto legislativo n.º 218, de 25 de noviembre de 2016, con excepción del Instituto Nacional de Estadística ISTAT, *((cuyo consejo está constituido por la designación de la mayoría de los miembros previstos y, en caso de que no se hayan completado, expirarán el 31 de diciembre de 2020))* se prorrogarán cuando venzan en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, o que vayan a expirar durante el período del estado de emergencia adoptado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, hasta que continúe el estado de emergencia. Los procedimientos a que

se refiere el artículo 11 del Decreto legislativo n.º 213 de 31 de diciembre de 2009 quedan también suspendidos durante el mismo período.

3. Los beneficiarios de los préstamos subvencionados concedidos por el Ministerio de Universidades e Investigación al Instrumento de Investigación a que se refiere el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 297, de 27 de julio de 1999, en favor de empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en el territorio de Italia, podrán, si así lo solicitan, beneficiarse de la suspensión de seis meses de los tramos adeudados en julio de 2020 y de la correspondiente ampliación de la duración de los planes de amortización. El Ministerio, de conformidad con las normas europeas en materia de ayudas estatales, revisará la deuda, incluidos el principal y los intereses, que deberá reembolsarse con arreglo al tipo de interés legal y en plazos semestrales diferidos. Las tasas previstas en el presente párrafo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 101. *Medidas urgentes para la continuidad de la formación de las universidades e instituciones de enseñanza superior en el ámbito de la música y la danza*

1. No obstante lo dispuesto en los reglamentos universitarios, la última sesión de las pruebas finales para obtener el título correspondiente al curso académico 2018/2019 se ampliará hasta el 15 de junio de 2020. Por consiguiente, cualquier otro plazo relacionado con el cumplimiento de los plazos educativos o administrativos se ampliará para realizar dichas pruebas.

2. Durante el período en el que se hayan suspendido las actividades educativas previstas en los artículos 1 y 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 (*convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en los artículos 1 y 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020*)), las actividades de formación y de servicio de los estudiantes, incluidas las de orientación y tutoría, así como las actividades de aprendizaje realizadas o proporcionadas en modo de distancia con arreglo a las instrucciones de las universidades a las que pertenecen, se tendrán en cuenta a efectos de la realización de las tareas a que se refiere el artículo 6 de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, y serán evaluadas a efectos de la concesión de medidas bienales, previstas en el artículo 6, apartado 14, de la Ley n.º 240 de 2010, y a efectos de la evaluación prevista en el artículo 2, apartado 3, y en el artículo 3, apartado 3 (*del Reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 232, de 15 de diciembre de 2011*)), para la adjudicación del grado posterior.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a la evaluación de las actividades realizadas por los investigadores con contrato de duración determinada contemplados en el artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.º 240 de 2010 y a efectos de la evaluación contemplada en el apartado 5, el artículo 24 de la enseñanza, la docencia complementaria y las actividades docentes de los estudiantes, así como las actividades de investigación realizadas por los investigadores con contrato de duración determinada, contempladas en el artículo 24, apartado 3, letra b).

4. En el período de suspensión contemplado en el apartado 1, se tendrán en cuenta, a efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el artículo 23 de la Ley n.º 240 de 30 de diciembre de 2010, las actividades y servicios de formación para estudiantes en modo de distancia, de acuerdo con las instrucciones de las universidades a las que pertenecen.

5. Las actividades de formación realizadas de conformidad con los párrafos anteriores son válidas a los efectos del cálculo de los créditos universitarios, a reserva de las actividades de verificación (*de aprendizaje, así como*) a los efectos de la certificación de la asistencia obligatoria.

6. En lo que respecta a los comités nacionales para la certificación de las funciones de los profesores de primera y segunda categoría de profesores, a los que se refiere el artículo 6 del Decreto del Presidente de la República n.º 95, de 4 de abril de 2016, constituido por el Decreto del Presidente n.º 2018, de 30 de abril de 2018, sobre la base del Decreto del Director n.º 1052, de, modificado por el Decreto n.º 2020 (*fecha el 8 de agosto*) de 2018, las obras relativas al cuarto trimestre del período parcial de sesiones de que se trate se ce-

lebrarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 8 de dicho Decreto (*Decreto Presidencial*) n.º 95 de 2016, a más tardar el 10 de julio de 2020. Por lo tanto, se aplaza (*a partir del 11 de julio*) de 2020 la fecha límite para la presentación de solicitudes, así como la fecha de expiración del período parcial de sesiones 2018-2020 de los citados comités para el quinto trimestre del período parcial de sesiones -. Las comisiones nacionales constituidas sobre la base de la Orden del Director n.º 1052, de 30 de abril de 2018, modificada por la Orden del Director 2119 (*fecha 8 de agosto*) de 2018, no obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, letra f), de la Ley n.º 240 de 2010), seguirán en funciones hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, (*del Decreto Presidencial*) n.º 95 de 2016, el procedimiento de constitución de las nuevas comisiones nacionales por un período de dos años para el período parcial de sesiones de 2020-2022 de carácter científico nacional se iniciará a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

(6 bis. Las universidades e institutos de investigación, incluso a través de convenciones, promueven, en el ejercicio de su autonomía, herramientas de acceso a distancia a las referencias bibliográficas y cualesquiera bases de datos y programas informáticos en la actualidad accesibles únicamente a través de las redes de universidades.

6 ter. Al aplicar los procedimientos de evaluación previstos en el artículo 24, apartado 5, de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, los comités de evaluación, en la aplicación de los reglamentos universitarios que cumplan los criterios establecidos en el Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, de 4 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Oficial n.º 198, de 26 de agosto de 2011, tendrán en cuenta las limitaciones de las actividades de investigación científica inherentes a todas las disposiciones derivadas de la declaración de emergencia adoptada por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020 y a las disposiciones de las autoridades extranjeras o supranacionales derivadas de la emergencia de salud pública de la Organización Mundial de la Salud de 30 de enero de 2020.)

7. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará también, mutatis mutandis, a las instituciones de enseñanza de gran música y de danza.

Artículo 102. *Autorización para ejercer la profesión de médico y otras medidas urgentes en relación con las profesiones sanitarias*

1. La realización del máster en medicina y en Cirugía por un único ciclo -Clase LM/41 da derecho a ejercer la profesión de médico cirujano tras la adquisición de los títulos a que se refiere el artículo 3 del Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 58, de 9 de mayo de 2018. Mediante Decreto del Ministro de Universidades e Investigación, adoptado como excepción a los procedimientos previstos en el artículo 17, apartado 95, de la Ley n.º 127, de 15 de mayo de 1997, el sistema de enseñanza de la clase LM/41-Medicina y de cirugía es adecuado (*Decreto del Ministerio de Universidades e Investigación, de 16 de marzo de 2007, publicado en el Suplemento ordinario n.º 155 de la Boletín Oficial n.º 157, de 9 de julio de 2007*). Como excepción a los procedimientos previstos en el artículo 11, apartados 1 y 2, de la Ley n.º 341, de 19 de noviembre de 1990, las universidades deben adaptar las normas de enseñanza aplicables a los sistemas de clases de estudio de la Clase LM/41-Medicina y Cirugía. En el caso de los estudiantes que, en la fecha de entrada en vigor del Decreto, ya hayan sido matriculados, el derecho a concluir los estudios, con arreglo a las normas anteriormente vigentes, se reservará para la obtención del título universitario. En ese caso, también se concederá la autorización para ejercer la profesión de veterinario, de conformidad con las normas establecidas en el apartado 2.

2. Licenciados en Medicina y Cirugía, cuyas prácticas no se desarrollan en el curso de los estudios, en aplicación del artículo 3 del Decreto del Ministro de Educación, Universidades e Investigación n.º 58 de 2018 (*habilitado*) para ejercer la profesión de médico médico-cirujano mediante la obtención de la evaluación de las prácticas, como exige el artículo 2 del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación n.º 445, de 19 de octubre de 2001.

3. En primer lugar, los candidatos al segundo período de sesiones de la segunda sesión del período para ejercer la profesión de médico cirujano que ya hayan sido titulados

durante las prácticas, realizadas de conformidad con el artículo 3 del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación ((n.º 58 de 2018)), o que hayan obtenido la evaluación exigida por el artículo 2 del Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 445 de 2001, tienen derecho a ejercer la profesión de médico cirujano.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Desde esa misma fecha, las disposiciones del Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 58 de 2018, así como las del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación n.º 445 de 2001, relativas a la organización, el método, la evaluación y la certificación de la formación/evaluación práctica, seguirán siendo efectivas.

5. Solo en lo que respecta a la segunda sesión del curso académico 2018/2019, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones sanitarias ((L/SNT/2)), ((L/SNT/3)) y ((L/SNT/4)) contemplado en el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo de distancia, y la prueba práctica puede efectuarse después de la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

((6)). Con respecto a la duración de la emergencia epidemiológica del COVID-19, cuando el reconocimiento en el sentido de la Directiva 2005/36/CE ((del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005)) de una cualificación profesional para el ejercicio de las profesiones sanitarias a que se refiere el artículo 1 ((Ley n.º 43, de 1 de febrero de 2006)) esté supeditado a la realización de una prueba de compensación, podrá efectuarse en modo de distancia, y la prueba práctica podrá efectuarse conforme a lo dispuesto en el punto 2 del Circular del Ministerio de Sanidad y Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016. Queda derogado el artículo 29 del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020.

Artículo 103. *Suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos y efectos de los actos administrativos por caducidad*

1. El período comprendido entre la misma fecha y la de 15 de abril de 2020 no se tomará en consideración a efectos del cálculo de los plazos, de la autorización o de la forma perentoria, de preparación, de procedimiento y ejecutivo, relativos a la tramitación de los procedimientos administrativos a instancia de parte o de oficio, a partir del 23 de febrero de 2020. Las autoridades públicas adoptarán todas las medidas de carácter organizativo que puedan garantizar, en cualquier caso, la duración razonable y la celeridad del procedimiento, dando prioridad a aquellas que sean consideradas urgentes, incluso sobre la base de solicitudes motivadas de las partes interesadas. Los términos de la intención final de la administración con las formas de silencio significativo previstas por el ordenamiento jurídico se ampliarán o pospondrán durante el período pertinente.

((1 bis. El período de suspensión contemplado en el apartado 1 se aplicará también en relación con las cláusulas relativas al procedimiento de insolvencia y al procedimiento de insolvencia, los plazos para notificar las actas, la aplicación del pago reducido, el ejercicio de actividades de defensa y la presentación de recursos judiciales.

2. Sin embargo, todos los certificados, permisos, autorizaciones, autorizaciones y autorizaciones, incluidos los plazos de inicio y conclusión de las obras a que se refiere el artículo 15 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República no 380, de 6 de junio de 2001, que expirará entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2020, seguirán siendo válidos durante los noventa días siguientes a la declaración del estado de excepción. El período anterior se aplicará también a los informes certificados de actividad temprana, a los informes certificados sobre la adecuación, así como a las autorizaciones de paisaje y autorizaciones ambientales que, en cualquier caso, se conozcan. El mismo plazo se aplica también a la retirada de los certificados existentes emitidos hasta la fecha de la declaración de terminación del estado de excepción.

2 bis. El período de validez y los períodos de inicio y finalización de las obras previstas en los acuerdos de desarrollo contemplados en el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17 de agosto de 1942, o en los acuerdos similares, en cualquier caso, contemplados por la normativa regional, así como los términos de los planes de ejecución pertinentes y de cualquier otro acto preparatorio a los mismos, que expirará entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2020, se prorrogarán en 90 días. Esta disposición se aplicará también a los diferentes términos de los acuerdos de desarrollo contemplados en el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17 de agosto de 1942, o a acuerdos similares, en cualquier caso contemplados por la legislación regional y sus planes de aplicación, que se hayan beneficiado de la ampliación a que se refiere el artículo 30, apartado 3 bis, del Decreto-ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013.

2 ter. En los contratos entre particulares, válidos desde el 31 de enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, para la realización de obras de cualquier clase, los plazos de inicio y finalización se prorrogarán por un período equivalente a la duración de la ampliación a que se refiere el apartado 2. No obstante cualquier otra disposición contractual, el cliente estará obligado a pagar las obras ejecutadas hasta la fecha en que se suspenda el trabajo.

2 quater. Los permisos de residencia para nacionales de terceros países seguirán siendo válidos hasta el 31 de agosto de 2020. Asimismo, se ampliará hasta el:

a) los plazos para la conversión de los permisos de residencia para el trabajo y el trabajo de temporada de trabajadores no temporeros;

b) los permisos de residencia contemplados en el artículo 5, apartado 7, del texto refundido mencionado en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;

c) los documentos de viaje mencionados en el artículo 24 del Decreto legislativo n.º 251, de 19 de noviembre de 2007;

d) la validez de los permisos expedidos para trabajos de temporada, contemplados en el artículo 24, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;

e) la validez de las autorizaciones concedidas para la reagrupación familiar a que se refieren los artículos 28, 29 y 29 bis del Decreto legislativo n.º 286 de 1998;

f) la validez de las autorizaciones expedidas para trabajar en casos especiales según los artículos 27 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998, incluida la investigación, las tarjetas azules, las transferencias entre empresas.

2 quinquies. Lo dispuesto en el apartado 2 quater se aplicará también a los permisos de residencia contemplados en los artículos 22, 24, 26, 30, 39 bis y 39 bis.1 del Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998. El presente párrafo se aplicará también a las solicitudes de transformación.))

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no se aplicará a los plazos previstos en las disposiciones específicas del presente Decreto y en los Decretos-ley ((23 de febrero de 2020, n.º 6, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, n.º 19, de 25 de marzo de 2020)) y en los Decretos de aplicación correspondientes.

4. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los pagos de salarios, pensiones, trabajadores por cuenta propia, emolumentos relativos a la prestación de servicios o de obras, servicios y suministros en cualquier calidad, prestaciones de desempleo y otras prestaciones de prestaciones sociales o de prestaciones de seguridad social, en cualquier caso, denominados contribuciones, subvenciones y beneficios para las empresas, en cualquier caso conocido como tales.

5. Los plazos para el procedimiento disciplinario del personal de las administraciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, incluidos los del personal contemplado en el artículo 3, de dicho Decreto legislativo, a la espera o después del 23 de febrero de 2020, quedarán suspendidos hasta el 15 de abril de 2020.

6. La ejecución de las medidas de expedición de bienes inmuebles, incluidas las destinadas a usos no residenciales, quedará en suspenso hasta ((1 de septiembre de 2020.

6 bis. El plazo de prescripción establecido en el artículo 28 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, sobre medidas cautelares en el ámbito del empleo y la legislación social,

quedará en suspenso desde el 23 de febrero de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020 y se reanudará a partir del final del período de suspensión. Si comienza durante el período de suspensión, el inicio del período se aplazará al final del período. El plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981 quedará suspendido durante el mismo período.)

((Artículo 103 bis. Prórroga de la fecha de caducidad de la certificación y de las pruebas de los buques de motor

1. Todos los certificados y pruebas de los buques de pesca utilizados para la pesca profesional y las unidades a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 435, de 8 de noviembre de 1991, expedidos por las autoridades del Estado y por los organismos autorizados, que expiran el 30 de enero de 2020 y finalizan el 30 de septiembre de 2020, serán prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020; a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de agosto de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 328 del Código de navegación, todo contrato relativo a la contratación de tripulación o de personal encargado de los servicios auxiliares deberá ser celebrado por el capitán del buque o por el propietario o su representante en los formularios contemplados en el artículo 329 del Código de Navegación, sin perjuicio de la obligación de poner las notas y los refrendos a que se refiere el artículo 357, apartado 3, de las Reglas de desarrollo del Código de Navegación ((navegación marítima) a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 328, de 15 de febrero de 1952.))

Artículo 104. Ampliación de los documentos de reconocimiento

1. La validez de los documentos de reconocimiento y de identidad a que se refieren el artículo 1, apartado 1, letra c), letras d) y e), del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, expedidos por las autoridades públicas ((fecha de caducidad: 31 de enero de 2020)), queda prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020. La validez a efectos de la salida se limitará a la fecha de expiración indicada en el documento.

Artículo 105. Medidas adicionales para el sector agrícola

1. En el artículo 74, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 276, de 10 de septiembre de 2003, los términos «cuarto grado» se sustituyen por el texto siguiente: «Sexto grado». Los costes derivados del presente artículo se sufragarán con arreglo al artículo 126.

((1 bis. El propietario, el titular o el titular, cualquiera que sea la capacidad, de la tierra en la que están situados los vegetales infectados de plagas cuarentenarias, o de los trabajadores de dichas personas, estará autorizado a viajar por un municipio distinto de aquel en el que están actualmente para aplicar las medidas fitosanitarias oficiales y cualesquiera otras actividades conexas, iniciadas por las medidas fitosanitarias de emergencia a que se refiere el artículo 18 del Decreto legislativo n.º 214, de 19 de agosto de 2005.

1 ter. El propietario, el titular, o el titular, en cualquier calidad de terrenos, de tierras de cultivo o de tierras no cultivadas, o de trabajadores por parte de estas personas, estará autorizado a viajar por un municipio distinto de aquel en el que estén actualmente, a fin de garantizar la limpieza y limpieza de dichas tierras, con el fin de evitar el riesgo de incendio debido a la falta de asistencia.

1 quater. La aplicación de las medidas y actividades mencionadas en los apartados 1 bis y 1 ter se considerará cubierta por necesidades laborales demostradas o con una urgencia absoluta, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra b), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial n.º 76 de 22 de marzo de 2020.

1 quinquies. Después del artículo 18, apartado 3, de la Ley n.º 97, de 31 de enero de 1994, se añade lo siguiente:

«3 bis. Hasta el final de la emergencia sanitaria resultante de la circulación del virus del COVID-19, las disposiciones del artículo 74 del Decreto legislativo n.º 276,

de 10 de septiembre de 2003, se aplicarán también a las entidades que presten apoyo y apoyo a las explotaciones situadas en zonas de montaña. Por consiguiente, no se considera a estas personas como trabajadores en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008.))

Artículo 106. *Normas sobre la celebración de las asambleas generales de sociedades e instituciones*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2364, párrafo segundo, y en el artículo 2478, párrafo segundo, del Código Civil o en las diferentes disposiciones del Estatuto, la convocatoria ordinaria se convocará en un plazo de 180 días a partir del cierre del ejercicio.

2. Que, con la convocatoria de las reuniones ordinarias o extraordinarias de las reuniones conjuntas o extraordinarias de una sociedad anónima, de una sociedad comanditaria limitada por acciones, de las sociedades de responsabilidad limitada, de las sociedades cooperativas y de las mutualidades, la expresión de voto electrónico o postal y la intervención de la junta general a través de las telecomunicaciones puedan también constituir una excepción a las diferentes disposiciones del Estatuto; Dichas sociedades podrán también disponer que la junta general se celebre, en particular, a través de medios de telecomunicación que garanticen la identificación de los participantes, su participación y el ejercicio del derecho de voto, con arreglo y a los fines previstos en el párrafo cuarto del artículo 2370, párrafo cuarto, y en el artículo 2538, párrafo sexto, *((del Código Civil))*, sin que, en ningún caso, deba hacerse en el mismo lugar, cuando así se disponga, el presidente, el secretario o el notario.

3. Además, las sociedades de responsabilidad limitada podrán, no obstante, lo dispuesto en el artículo 2479, párrafo cuarto, del Código Civil y en virtud de las distintas disposiciones estatutarias, permitir la emisión de votos por consulta escrita o por autorización escrita.

4. Las sociedades con acciones cotizadas podrán designar al representante previsto en el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, aunque el Estatuto disponga otra cosa. Las mismas sociedades podrán también prever en la convocatoria que la asistencia a la junta de accionistas se realice exclusivamente a través del representante designado de conformidad con el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998; dicho representante podrá también recibir poderes o subdelegaciones de conformidad con el artículo 135 novies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, como excepción al párrafo 4 del artículo 135 undecies del mismo Decreto.

5. El apartado 4 también se aplicará a las empresas admitidas a cotización en un sistema multilateral de negociación y a las empresas con acciones significativas entre el público en general.

6. Bancos cooperativos, bancos cooperativos, sociedades cooperativas y mutuas de seguros, también por derogación del párrafo 2 bis del artículo 150 bis del Decreto legislativo n.º 385 de 1 de septiembre de 1993, artículo 135 duodecies del Decreto legislativo n.º 385 de 24 de febrero de 1998. 58 y el primer párrafo del artículo 2539 del Código Civil italiano y las disposiciones de los estatutos que prevén límites al número de representaciones que pueden otorgarse a una misma persona, podrán designar al representante previsto en el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58 de 24 de febrero de 1998 para las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias. *((Los mismos bancos, empresas y mutualidades))* pueden también disponer en la convocatoria que la asistencia a la junta de accionistas se realice exclusivamente a través del representante designado anteriormente. No se aplica el párrafo 5 del artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998. El plazo para conferir el poder según el artículo 135 undecies, párrafo 1, del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, se fija en el segundo día anterior a la fecha de la primera convocatoria de la Junta de Accionistas.

7. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las reuniones convocadas antes del 31 de julio de 2020 o hasta la fecha en que esté vigente el estado de emergencia

en Italia relacionado con el riesgo para la salud asociado con el brote de la epidemia del COVID-19.

8. En el caso de las sociedades de control público contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra m), del Decreto legislativo n.º 175, de 19 de agosto de 2016, la aplicación de las disposiciones a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo dentro de los límites de los recursos financieros y materiales disponibles en virtud de la legislación en vigor y no implicará un aumento del gasto público o del gasto público.

((8 bis. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las asociaciones y fundaciones distintas de los órganos a que se refiere el artículo 104, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017.))

Artículo 107. Aplazamiento contable de los plazos contables administrativos

1. En vista de la situación excepcional de una emergencia sanitaria derivada de la circulación de la epidemia de COVID-19 y de la necesidad objetiva de reducir la carga administrativa de los organismos y organismos públicos, incluida la ampliación de los requisitos y plazos, el plazo para la adopción de las cuentas o las cuentas anuales del ejercicio 2019 debe posponerse al 30 de abril de 2020:

a) 30 de junio de 2020 para los organismos públicos y organismos distintos de las empresas destinatarias de las disposiciones del Decreto legislativo n.º 91, de 31 de mayo de 2011. Por consiguiente, el plazo para la aprobación de las cuentas o cuentas anuales del ejercicio 2019, previsto para el 30 de junio de 2020, para los organismos públicos o las entidades supervisadas, cuyos estados financieros o cuentas estén sujetos a la aprobación de la autoridad de supervisión competente, se aplaza hasta el 30 de septiembre de 2020;

((b) 30 de junio de 2020 para las entidades y sus instrumentos comprendidos en el título I del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011. Para las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, los plazos para la aprobación de las cuentas de 2019 por el Consejo y el Consejo se aplazarán, respectivamente, al 30 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020.))

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1, para el ejercicio económico de 2020 se aplaza el plazo para la resolución de las previsiones presupuestarias a que se refiere el párrafo 1 del artículo 151 del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000 *((hasta el 31 de julio de 2020 también a los efectos de la resolución de control concomitante para salvaguardar el balance a todos los efectos legales))*.

3. Para 2020, el plazo contemplado en el artículo 31 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, para la adopción de las cuentas anuales de 2019 se aplazará hasta el 31 de mayo de 2020. Por consiguiente, los plazos previstos en el artículo 32, apartado 7, del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, quedan modificados como sigue:

((a) las cuentas)) del año 2019 de las instituciones a que se refiere el artículo 19, apartado 2, letras b), inciso i), y c), del Decreto legislativo n.º 118/2011 serán aprobadas por el Gobierno regional a más tardar el 30 de junio de 2020;

((b) el balance consolidado)) del Servicio Regional de Salud para el año 2019 es aprobado por el Consejo Regional antes del 31 de julio de 2020.

4. El plazo para fijar las tarifas *((tarifa TARI y tarifa correspondiente))*, establecido actualmente en el artículo 1, apartado 683 bis, de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013, se aplaza hasta el 30 de junio de 2020.

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 654 y 683 del artículo 1 de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013, los municipios podrán aprobar las tarifas del TARI y la tarifa de tasas adoptada para el año 2019, también para el año 2020, previendo la determinación y aprobación del plan económico y financiero del servicio de residuos *((PEF))* para 2020, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Cualquier ajuste entre los costos resultantes del PEF para 2020 y los costos determinados para el año 2019 puede extenderse a lo largo de tres años, a partir de 2021.

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

6. El plazo de resolución del documento único de programación previsto en el artículo 170, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, queda aplazado al 30 de septiembre de 2020.

7. Los términos a que se refieren los artículos 246, apartado 2, 251, apartado 1, 259 apartado 1, 261 apartado 4, 264, apartado 1, 243 bis, apartado 5, 243 quater, apartado 1, 243 quater, apartado 2, 243 quater, apartado 5, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, se aplazarán al 30 de junio de 2020.

8. El plazo contemplado en el artículo 264, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, es el 30 de septiembre de 2020.

9. El plazo establecido en el artículo 243, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, es el 31 de diciembre de 2020.

10. *((Habida cuenta de la respuesta de emergencia nacional relacionada con la difusión del virus COVID-19 a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de agosto de 2020, quedarán suspendidos los plazos previstos en los artículos 141 apartado 7, y 143, apartados 3, 4 y 12 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000. Dichos plazos se establecen del siguiente modo para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020:*

- a) el plazo mencionado en el artículo 141, apartado 7, se fijará en 120 días;*
- b) el plazo contemplado en el artículo 143, apartado 3, será de 90 días;*
- c) el plazo mencionado en el artículo 143, apartado 4, se fijará en 120 días;*
- d) el plazo mencionado en el artículo 143, apartado 12, será de 90 días.))*

((Artículo 107 bis. Normas relativas al pago y a la renta local

1. Con efectos a partir de la declaración de 2020 y del presupuesto de 2021, las instituciones a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, podrán calcular los fondos de los créditos de dudoso cobro de los ingresos de los títulos 1 y 3 reservados en el resultado de la administración o asignados en el presupuesto estimativo, calculando el porcentaje para la recaudación de los cinco años anteriores utilizando los datos de 2019 en lugar de los 2020.))

Artículo 108. Medidas urgentes para el servicio de correos

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de garantizar la adopción de medidas destinadas a evitar la propagación del virus COVID-19 al que se refiere la legislación pertinente en vigor, a fin de proteger a los trabajadores del servicio postal y a los destinatarios de los envíos postales, a los servicios postales y a la distribución de paquetes, a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 261, de 22 de julio de 1999, los operadores postales deberán proceder a la entrega de dichos envíos y paquetes mediante una declaración previa de la presencia del destinatario o de la persona facultada para retirar, sin proceder a la firma *((y después del envío de la parcela o parcela))* en la casilla correspondiente a la correspondencia de la vivienda, el despacho o la explotación, en el plano o en cualquier otro lugar, en la misma dirección, al mismo tiempo que al destinatario o a la persona que tiene derecho a desistir del mismo. El operador postal colocará la firma en los documentos de entrega cuando el modo de entrega de que se trate también esté certificado.

((1 bis. Los operadores postales, a los efectos de la prestación de servicios postales, mencionados en la Ley n.º 890, de 20 de noviembre de 1982, y en el artículo 201 del Código de circulación, a los que se refiere el Decreto legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, expedirán estas notificaciones mediante el procedimiento normal de firma previsto en el artículo 7 de la Ley n.º 890, de 20 de noviembre de 1982, o mediante depósito del aviso de llegada de la carta certificada o de otro documento que requiera su firma para su entrega. La retirada tendrá lugar según las informaciones previstas en el acuse de recibo. Toda la población de las oficinas de correos comienza el 30 de abril de 2020. Los plazos sustantivos establecidos

en las recomendaciones con acuse de recibo que se haya enviado durante el período considerado se suspenderán hasta que finalice el estado de emergencia.))

2. Habida cuenta de la evolución de la situación epidemiológica COVID-19 y del carácter especialmente generalizado de la epidemia, con un constante aumento de casos en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de higiene establecidas en la legislación vigente para limitar la propagación de la pandemia, de forma totalmente excepcional y transitoria, la cantidad mencionada en el artículo 202, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, a partir de la entrada en vigor del Decreto hasta el 31 de mayo de 2020, se reducirá en un 30 % si el pago se efectúa en un plazo de 30 días desde la infracción o notificación de la infracción. La medida prevista en el período anterior podrá prorrogarse mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, en el que se establezcan plazos adicionales para la vigencia de las medidas restrictivas.

Artículo 109. *Utilización de excedentes para los gastos corrientes de emergencia en el marco de las emergencias relacionadas con el COVID-19*

1. Teniendo en cuenta la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, no obstante lo dispuesto en el artículo 42, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, sin perjuicio de las prioridades relativas a la cobertura de las deudas fuera de balance y a la salvaguardia de los equilibrios presupuestarios, las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano podrán utilizar la parte libre del superávit público para financiar los gastos de emergencia actuales.

((1 bis. Con el fin de anticipar la posibilidad de utilizar la parte libre del excedente administrativo en relación con la emergencia epidemiológica del COVID-19, las regiones y provincias autónomas del año 2020 podrán utilizar la parte libre del excedente administrativo del año anterior tras la aprobación por el Gobierno regional o provincial del informe de gestión de 2019, incluso antes de la evaluación por el Consejo Regional o Provincial de las cuentas y la posterior aprobación de las cuentas por parte del Consejo Regional o Provincial.

1 ter. Cuando el órgano ejecutivo aprueba la declaración de 2019, las instituciones a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, están autorizadas a liberar los tramos del excedente administrativo que cada institución identifica, haciendo referencia a operaciones financiadas o financiadas en años anteriores con cargo a sus recursos propios, que no están gravadas por las obligaciones subyacentes ya contratadas y excluyendo los importes relativos a las funciones esenciales y a los niveles de rendimiento esenciales. Los recursos liberados, tras la comunicación al Estado o a la administración regional que ha desembolsado los importes, son utilizados por cada institución para las operaciones necesarias para paliar la crisis del sistema económico resultante de los efectos directos e indirectos del virus del COVID-19.))

2. Para los fines contemplados en el apartado 1, y no obstante lo dispuesto en el artículo 187, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, sin perjuicio de las prioridades relativas a la cobertura de las deudas fuera de balance y al mantenimiento de los saldos presupuestarios, las autoridades locales podrán utilizar, para el ejercicio de 2020, la parte libre del excedente administrativo para *financiar los gastos de emergencia actuales.* *((El uso de la parte libre del excedente a que se refiere el período precedente estará autorizado, incluso durante el ejercicio provisional, hasta un máximo del 80 % de dicho contingente, cuando el Órgano Ejecutivo haya aprobado el régimen del estado de gestión de 2019 y el órgano revisor haya emitido el informe de conformidad con el artículo 239, apartado 1, letra d), del texto consolidado al que se refiere el Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000))* con el mismo fin y siempre que se respete el principio de equilibrio presupuestario, las autoridades locales podrán utilizar también, en su totalidad, el producto de las licencias de obras y las sanciones previstas en el texto consolidado de las leyes y reglamentos en materia de construcción establecido en el Decreto Presidencial n.º 380, de 6 de junio de 2001, con excepción de las sanciones previstas en el artículo 31, apartado 2020 bis, del texto consolidado.

((2 bis. Para el ejercicio 2020, no obstante, lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011:

a) *las modificaciones del presupuesto estimativo podrán ser adoptadas por el órgano ejecutivo con carácter de urgencia, con la justificación necesaria, salvo que se ratifique por ley, so pena de caducidad del Consejo en los 90 días siguientes y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, si esta fecha no ha expirado;*

b) *a falta de una ratificación parcial o parcial de la medida de modificación adoptada por el órgano de ejecución, el Consejo deberá adoptar por ley, en los 30 días siguientes y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso, las medidas consideradas necesarias en relación con las relaciones que hayan podido surgir con arreglo a la resolución no ratificada.))*

Artículo 110. *Aplazamiento de los cuestionarios Sose*

1. El plazo mencionado en el artículo 5, apartado 2010, n.º 216, en el plazo fijado para la devolución por las provincias y ciudades metropolitanas del cuestionario SOSE denominado FP20U (*(y por los municipios incluidos en el cuestionario)*) denominado FC50U, se fija en 180 días.

Artículo 111. *Suspensión del principal ((de los préstamos concedidos a las regiones)) de los estatutos ordinarios*

1. Las regiones ordinarias suspenderán el pago del principal, que expirará en 2020 después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, de los préstamos concedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Cassa Depositi e Prestiti, que se transfieren al Ministerio de Economía y Hacienda en aplicación del artículo 5, apartados 1 y 3, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326 de 24 de noviembre de 2003. Las acciones anuales en suspenso se reembolsarán en el año siguiente al final de cada plan de amortización contractual.

2. La reducción de gastos contemplada en el apartado 1 se utilizará con la modificación correspondiente del presupuesto (*(para aprobar por el Gobierno)*) en términos administrativos, con el fin de reactivar la economía y apoyar a los sectores económicos (*(sectores económicos)*) afectados por la epidemia de COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

3. A fin de cumplir el equilibrio a que se refiere el artículo 1, apartado 466 (*(Ley)*) n.º 232, de 11 de diciembre de 2016, en la Conferencia Estado-Regiones, los ámbitos financieros de las inversiones podrán transferirse a las regiones más afectadas.

4. La suspensión contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los anticipos de liquidez mencionados en los artículos 2 y 3, apartados 1, letras a) y b) del Decreto-ley n.º 35, de 8 de abril de 2013, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 64, de 6 de junio de 2013, y a la refinanciación subsiguiente.

((4 bis. El déficit administrativo de los organismos a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, liquidado en un ejercicio superior al que se imputa al presupuesto, determinado por el anticipo de las actividades previstas en el plan de retorno relativas a más de una inspección o a los compromisos previstos en el presupuesto para los años siguientes en ejecución del plan de retorno, no podrá aplicarse al presupuesto de los años siguientes.))

5. El saldo neto que se financiará con arreglo al apartado 1 para 2020 se llevará a cabo de conformidad con el artículo 126, 4,3 millones de euros y 338,9 millones (*(de euros)*).

Artículo 112. *Suspensión del capital de las autoridades locales*

1. El pago del principal, que expira en 2020 después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, de los préstamos concedidos por la Cassa Depositi e Prestiti S.p. A. a las autoridades locales, transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas en aplicación del artículo 5, apartados 1 y 3, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido,

con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, se aplaza al ejercicio inmediatamente posterior a la expiración del plan de amortización contractual, en función de la frecuencia de pago prevista en las medidas y de los contratos por los que se rijan los préstamos.

2. La reducción de gastos contemplada en el apartado 1 se utilizará para financiar operaciones de emergencia relacionadas con el COVID-19.

3. La suspensión contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los anticipos de liquidez a que se refiere el artículo 1, apartado 10, del Decreto-ley n.º 35, de 8 de abril de 2013, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 64, de 6 de junio de 2013, y a la refinanciación subsiguiente, y a los préstamos que hayan recibido aplazamientos de pago de los plazos de reembolso adeudados en 2020, autorizados por la legislación aplicable a las autoridades locales cuyos territorios se hayan visto afectados por los terremotos.

4. Los costes derivados del apartado 1 para el año 2020, por un importe de 276,5 millones *((de euros))*, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 113. *Aplazamiento de los plazos para las comunicaciones de residuos*

1. Los siguientes plazos se prorrogan hasta el 30 de junio de 2020

a) presentación del formulario único de declaración medioambiental *((MUD))* a que se refiere el artículo 6, apartado 2, de la Ley n.º 70 de 25 de enero de 1994;

b) presentación de la información anual sobre las pilas y acumuladores comercializados en el mercado nacional durante el año anterior, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 188, de 20 de noviembre de 2008, y la transmisión de datos sobre la recogida y el reciclado de los residuos de pilas y acumuladores portátiles, industriales y de automoción, de baterías industriales y de vehículos, en el sentido del artículo 17, apartado 2, letra c), del Decreto legislativo n.º 188, de 20 de noviembre de 2008;

c) presentación al Centro de Coordinación de la Comunicación mencionada en el artículo 33, apartado 2, *del Decreto legislativo ((14 de marzo))* 2014, n.º 49;

d) pago de la tasa anual por la inscripción en el Registro Nacional de Directivos medioambientales contemplado en el artículo 24, apartado 4, del *((Reglamento ((Reglamento citado en el Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio y Protección del Mar))* n.º 120, de 3 de junio de 2014.

((Artículo 113 bis. Ampliaciones y suspensiones de plazos para el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente

1. *Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de incendios, el depósito temporal de residuos a que se refiere el artículo 183, apartado 1, letra bb), número 2, del Decreto legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, estará autorizado hasta un máximo de dos veces, mientras que el plazo máximo no excederá de 18 meses.))*

Artículo 114. *Fondo de sanitización de las provincias, ciudades metropolitanas y municipios*

1. Habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en relación con el desempeño de las funciones institucionales, se crea en el Ministerio del Interior un fondo de 70 millones de euros para 2020 con el fin de contribuir a la financiación de los gastos de desinfección y desinfección de oficinas, entornos y medios de las provincias, zonas metropolitanas y municipios. El Fondo está destinado *((65 millones de euros))* a los municipios y *((5 millones de euros))* a las provincias y áreas metropolitanas.

2. El Fondo a que se refiere el apartado 1 se dividirá por Decreto del Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda y *((con el Ministerio))* de sanidad, que se adoptará previa consulta a la Conferencia de las Ciudades y Autoridades Locales del Estado, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, teniendo en cuenta la población residente y el número de casos de contagio procedentes de COVID-19 según lo establecido.

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

3. Los gastos resultantes del apartado 1 para el año 2020, que asciende a 70 millones de euros, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 115. Policía local especial

1. Para el año 2020, los recursos destinados a la financiación de las horas extraordinarias de los agentes de policía local de los municipios, provincias y municipios metropolitanos comprometidos directamente con las exigencias derivadas de las medidas destinadas a contener el fenómeno epidemiológico del COVID-19, y limitadas a la duración de la eficacia de las normas de desarrollo adoptadas ((de conformidad con el artículo) 3, apartado 1 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 ((convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020)) no estarán sujetas a las restricciones de los tratamientos accesorios previstas en el artículo 23, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, sin perjuicio de la observancia del balance del presupuesto.

2. Se establece en el Ministerio del Interior un presupuesto de 10 millones de euros para 2020, con un presupuesto de millones euros para contribuir al pago de las horas extraordinarias adicionales mencionadas en el apartado 1 y a la adquisición de equipos de protección individual para el mismo personal. El Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, será promulgado por el Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, previa consulta a la Conferencia de las Ciudades y Autoridades Locales del Estado, adoptada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, teniendo en cuenta la población residente y el número de casos de contagio procedentes de COVID-19 según lo establecido.

3. Los gastos resultantes del apartado 2 para el año 2020, que asciende a 10 millones de euros, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 116. Términos de la reorganización de los Ministerios

1. Habida cuenta del estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo sanitario asociado con la aparición de enfermedades de origen viral transmisible, declarado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 ((1 de febrero de 2020)), los plazos establecidos en la legislación vigente en materia de medidas de saneamiento de los ministerios por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, que expira entre el ((1 de marzo)) y el 31 de julio de 2020, se prorrogan por tres meses en relación con la fecha determinada por las respectivas disposiciones reglamentarias.

((Artículo 117. Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las funciones de comunicación del Órgano

1. El artículo 7, apartado 1, del Decreto-ley n.º 104, de 21 de septiembre de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 132, de 18 de noviembre de 2019, queda modificado como sigue:

a) Se suprimirán las palabras: «en lo que respecta a los asuntos rutinarios y a los que no pueden aplazarse y son urgentes»;

b) «hasta el 31 de marzo de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «hasta un período máximo de 60 días a partir de la fecha del cese del estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de virus transmisibles, declarado mediante Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* no 26 de 1 de febrero de 2020.»)

((Artículo 118. Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las funciones del Supervisor de Protección de Datos

1. El artículo 1, apartado 1, del Decreto-ley n.º 75, de 7 de agosto de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 107, de 4 de octubre de 2019, queda modificado como sigue:

a) *Se suprimirán las palabras: «en lo que respecta a los asuntos rutinarios y a los que no pueden aplazarse y son urgentes»;*

b) *las palabras: «antes del 31 de marzo de 2020» se sustituirán por las siguientes: «dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional relativo al riesgo sanitario asociado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles, declarado por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial n.º 26 de 1 de febrero de 2020».)*

Artículo 119. Medidas de apoyo a los magistrados honorarios en servicio

1. En el caso de los jueces honorarios ((a los que se refieren los artículos 1)) y 29 del Decreto legislativo n.º 116, de 13 de julio de 2017, en servicio en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se reconocerá una contribución económica mensual de 600 euros por un período máximo de tres meses y fijada en función del período efectivo de suspensión contemplado en el artículo 83. La contribución económica mencionada en la frase anterior no contribuye a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República no 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La contribución no se concederá a los jueces honorarios que sean empleados públicos o privados, aunque sean jubilados, y no podrán combinarse con otras contribuciones o asignaciones en cualquier caso que se mencione en virtud del presente Decreto.

3. La contribución económica mencionada en el apartado 1 se concederá mediante Decreto del Director General de Asuntos de Interior del Ministerio de Justicia, hasta un total de 9,72 millones de euros para el año 2020.

4. Los costes derivados del presente artículo se efectuarán en el marco de los recursos consignados en la legislación vigente en 2020, en el programa 1.4 «Actividades judiciales», Acción administrativa relativa a la acción judicial del Ministerio de Justicia.

Artículo 120. Plataformas de aprendizaje a distancia

1. El fondo al que se hace referencia en el artículo 1, apartado 62, de la Ley n.º 107, de 13 de julio de 2015, se incrementa en 85 millones de euros para el año 2020.

2. Los recursos a que se refiere el apartado 1 se asignarán a:

a) 10 millones de euros en 2020, para permitir a las instituciones educativas estatales dotarse de plataformas y herramientas digitales útiles para el aprendizaje a distancia, o para reforzar las ya asignadas, respetando al mismo tiempo los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad;

b) 70 millones de euros en 2020, para poner a disposición de los estudiantes menos beneficios, sobre la base de préstamos y de uso, sobre los dispositivos digitales individuales para el uso de las plataformas a que se refiere la letra a), así como para la conectividad de red necesaria;

c) 5 millones de euros en 2020 para formar al personal de la escuela en metodologías y técnicas de aprendizaje a distancia. A tal fin, también podrá utilizarse el fondo a que se refiere el artículo 1, apartado 125, de la Ley n.º 107, de 13 de julio de 2015.

3. Las instituciones educativas adquirirán las plataformas y los dispositivos mencionados en las letras a) y b) ((del apartado 2)), utilizando los instrumentos a que se refieren el artículo 1, apartados 449 y 450, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Cuando no puedan utilizarse dichos instrumentos, las instituciones educativas adquirirán las plataformas y los dispositivos a que se refiere ((apartado 2)), letras a) y b), incluso como excepción a lo dispuesto en el Decreto legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016.

4. Limitado al curso escolar 2019/2020, para garantizar también en las escuelas primarias, primaria y secundaria la funcionalidad del material informático, así como para apoyar el uso de plataformas de aprendizaje a distancia, las instituciones educativas anteriormente mencionadas están autorizadas a firmar contratos hasta el final de la docencia con asistentes técnicos, hasta un límite total de 1.000 unidades, incluso si se aparta de los límites estable-

cidos en el artículo 19, apartado 7, del Decreto-ley n.º 98, de 6 de julio de 2011, convertido con modificaciones en la Ley n.º 111 de 15 de julio de 2011.

5. Mediante Decreto del Ministerio de Educación, los recursos mencionados en el apartado 1 se distribuirán entre los centros de enseñanza, teniendo en cuenta la distribución de la renta en la región de que se trate y el número de estudiantes cada uno. En este mismo Decreto, el contingente mencionado en el apartado 4 se dividirá también entre las instituciones, teniendo en cuenta el número de estudiantes.

((5 bis. Los centros de enseñanza podrán utilizar los recursos que se les hayan asignado para los fines a que se refiere el apartado 2, letra a), cuando estos superen los requisitos establecidos, incluso para los fines contemplados en el apartado 2, letras b) y c).))

6. Se autorizará al Ministerio de Educación a anticipar a las instituciones educativas los importes asignados con arreglo al presente artículo y, en todo caso, los asignados en relación con la emergencia sanitaria a que se refiere el presente Decreto, dentro de los límites de los recursos consignados en el presupuesto y sin perjuicio de los controles posteriores llevados a cabo por los auditores de las instituciones educativas sobre la utilización de los recursos financieros a que se refiere el presente artículo en relación con los fines establecidos en el presente artículo.

((6 bis. Para los fines contemplados en el apartado 2, letras a) y b), la cantidad de 2 millones de euros se asignará a centros de enseñanza en el año 2020, que se asignará mediante Orden del Ministerio de Educación sobre la base de los mismos criterios a que se refiere el apartado 5.))

7. La tasa resultante del presente artículo, por un importe de 85 millones de euros para 2020, en relación con los apartados 1 a 3, y 9,30 millones *((de euros para 2020))* con respecto al apartado 4 *((y 2 millones de euros para 2020 con respecto al apartado 6 bis))* se llevará a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 121. Medidas para promover la continuidad del empleo para los suplentes cortos y ocasionales

1. Con el fin de favorecer la continuidad del empleo de los profesores que ya tengan contratos de corta oferta y de servicios de carácter ocasional, durante los períodos de cierre o de suspensión de actividades docentes iniciados en relación con la urgencia sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Educación, en cualquier caso, asignará los recursos financieros a las instituciones del Estado para los contratos de sustitución de corta y ocasional, en función de la evolución histórica de los gastos y dentro de los límites de los recursos previstos a tal efecto en el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación. Las instituciones escolares del Estado concluyen contratos de duración determinada para el personal auxiliar técnico administrativo y docente con sus propios equipos para la realización de sus actividades de trabajo, hasta el límite de los recursos asignados en el primer período, con el fin de mejorar las actividades de aprendizaje a distancia en colegios públicos, incluso como excepción a las disposiciones en vigor.

((Artículo 121 bis. Atención a los trabajadores de las escuelas en los territorios afectados por la situación de emergencia

1. Los ganadores del procedimiento de selección a que se refiere el artículo 58, apartado 5, letra b), del Decreto-ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013, que no podrá entrar en funciones el 1 de marzo de 2020 como consecuencia del cierre por razones de salud pública del centro de enseñanza o de propiedad, firmarán el contrato de trabajo y llevarán a partir dicha fecha provisionalmente en las zonas territoriales de las oficinas regionales de las escuelas, hasta la asignación de las oficinas para las que estén destinadas.))

((Artículo 121 ter. Conservación de la validez del curso escolar 2019/2020

1. No obstante, en caso de que las instituciones educativas del sistema nacional de educación no puedan realizar al menos 200 días de enseñanza posteriores a las medidas de

contención del COVID-19, el curso escolar 2019/2020 seguirá siendo válido a pesar de lo dispuesto en el artículo 74 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994. Los plazos previstos para la validez de los períodos de formación y de prueba del personal de dichos centros de enseñanza y para el reconocimiento de la antigüedad se deducirán de manera proporcional.)

Artículo 122. *Comisionado Especial de aplicación y coordinación de medidas de contención y de aplicación de la ley en la emergencia epidemiológica del COVID -19*

1. Mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, se nombra a un Comisionado Especial para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir los focos de emergencia epidemiológicos COVID-19, establecidos en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020. Con el fin de garantizar una respuesta sanitaria de emergencia más elevada, el Comisionado deberá aplicar y supervisar todas las medidas adecuadas para hacer frente a la emergencia sanitaria organizando, adquiriendo y apoyando la producción de todo tipo de instrumental para contener y contrarrestar la emergencia o necesidad de otro tipo de medidas necesarias en relación con las medidas adoptadas para combatirla, mediante la planificación y la organización de todas las actividades conexas, la identificación y orientación de los recursos humanos e instrumentales necesarios, la identificación y distribución de medicamentos, equipos y productos sanitarios y protección individual. En el ejercicio de estas actividades, podrán recurrir a las entidades que las ejecutan y a las empresas internas, así como a las centrales de compras. De acuerdo con las regiones, las provincias autónomas y las autoridades sanitarias, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del presente Decreto, el Comisionado también velará por que aumente la capacidad de las instalaciones hospitalarias, incluso mediante la asignación de infraestructuras, con especial referencia a las unidades de cuidados intensivos y subintensivos. El Comisionado se encargará, también a través del Jefe del Departamento de Protección Civil y, en su caso, del prefecto con competencia territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto, de requisar un bien fijo, esté registrado y un bien inmueble, incluso recurriendo a los prefectos competentes a nivel local, y a gestionarlos. El Comisionado tomará todas las medidas adecuadas para preservar y mejorar las vías de producción de los productos necesarios para la lucha y la contención de la emergencia de conformidad con el artículo 5. Con el mismo objetivo, podrá prever la construcción de nuevos establecimientos y la transformación de establecimientos existentes para la producción de dichos bienes mediante la administración de empresas, en particular organizando la recopilación de los fondos necesarios y definiendo las modalidades de adquisición y utilización de los fondos privados destinados a la situación de emergencia mediante la organización de la recogida y el seguimiento de la utilización de los fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99. Las actividades de protección civil son garantizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil y coordinadas por el Jefe del Departamento de Protección Civil en colaboración con el Comisionado.

2. Al desempeñar las funciones mencionadas en el apartado 1, el Comisionado cooperará con las regiones y asistirá a estas en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades en materia de salud, y podrá adoptar con urgencia, a petición de las regiones, las medidas necesarias para hacer frente a cualquier situación excepcional relacionada con las funciones mencionadas en el apartado 1. Estas medidas, que no tengan carácter normativo, se comunicarán sin demora a la Conferencia de las Regiones del Estado y a las regiones individuales afectadas por la medida, que podrán solicitar su revisión. Podrán adoptarse medidas sin perjuicio de las disposiciones vigentes, de conformidad con la Constitución, los principios generales del Derecho y las normas de la Unión Europea. Las medidas adoptadas deberán ser proporcionadas en todos los casos a los objetivos perseguidos.

3. El Comisionado (*también se encarga*) de organizar y llevar a cabo las actividades preparatorias para la concesión de ayuda para hacer frente a la emergencia sanitaria, por parte de las autoridades nacionales y europeas competentes, así como todas las operaciones de control y seguimiento de la aplicación de las medidas; (*el Comisionado también*

es responsable)) de la gestión coordinada del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ((FSUE)), según lo dispuesto en el Reglamento (CE) del Consejo ((n.º 2012/2002, de 11 de noviembre de 2002)) y de los recursos del Fondo de Desarrollo y Cohesión asignados a la emergencia.

4. El Comisionado actuará hasta la expiración del estado de emergencia y sus posibles ampliaciones. La asignación del puesto se comunicará inmediatamente al Parlamento y se le informará en el *Boletín Oficial*.

5. El Comisionado será elegido entre expertos en la gestión de actividades complejas y en la programación de operaciones de naturaleza especial, con un historial acreditado en la ejecución de obras públicas. El cargo de Comisionado será compatible con otros servicios públicos o privados y se llevará a cabo de forma gratuita, cualquier reembolso de gastos con cargo a los recursos mencionados en el apartado 9.

6. El Comisionado ejercerá las competencias a que se refiere el apartado 1 en relación con el jefe del Departamento de Protección Civil, utilizando, por sus propios medios, los componentes y las estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil, así como el comité científico técnico a que se refiere el jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630. Para desempeñar las funciones previstas en el presente artículo, el Comisionado podrá recurrir también a expertos cualificados en materia de salud y jurídica en su número.

7. En cuanto al trabajo del Comisionado Especial, informará al Parlamento al Presidente del Consejo de Ministros o a un ministro delegado por él.

8. Por lo que se refiere a los contratos relativos a la compra de los bienes a que se refiere el apartado 1, así como cualquier otro acto de negociación debido a la urgente necesidad de abordar la emergencia a que se refiere el apartado 1, establecido por el Comisionado y los organismos de ejecución, también se deducirá del control del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las obligaciones de información, el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable del ((*Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en la Boletín Oficial n.º 286 de 7 de diciembre de 2010*)), así como todos los actos de este tipo. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o ejecutado haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere el presente apartado serán inmediatos y definitivos y definitivamente en cuanto entren en vigor. Se aplicará la misma limitación de responsabilidad a los actos, dictámenes y evaluaciones científicas técnicas realizadas por el Comité Técnico Científico a que se refiere el apartado 6 que sean funcionales para las operaciones de negociación contempladas en el presente párrafo.

9. El Comisionado, para la adquisición de los activos a que se refiere el apartado 1, y para las actividades mencionadas ((*en el presente artículo, proporciona*)), dentro del límite de los recursos asignados a tal efecto mediante una Decisión del Consejo de Ministros relativa al Fondo Nacional de Urgencia a que se refiere el artículo 44 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018; los recursos se abonarán en una cuenta especial del Comisionado. El Comisionado también estará autorizado a abrir una cuenta bancaria especial para permitir la liquidación rápida de las operaciones, lo que requiere el pago inmediato o anticipado de los suministros, incluso sin garantía. El artículo 27 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicará a la cuenta corriente y a los recursos.

Artículo 123. *Disposiciones relativas a la detención en el hogar*

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 1 de la Ley n.º 199, de 26 de noviembre de 2010, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, la pena privativa de libertad se ejecutará, previa solicitud, en la vivienda de la persona condenada o en otro lugar de tratamiento, de atención y de asistencia, siempre que no exceda de 18 meses, aunque no supere los 18 meses, a menos que se trate de:

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) personas condenadas por alguno de los delitos enumerados en el artículo 4 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, en su versión modificada, y en los artículos 572 y 612 bis del Código Penal;

b) los infractores, normales, profesionales o de tendencia, de conformidad con los artículos 102, 105 y 108 del Código Penal;

c) a los internos sujetos al sistema de vigilancia especial, en el sentido del artículo 14 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, salvo que se haya estimado la reclamación prevista en el artículo 14 ter;

d) los presos que, durante el último año, han sido sancionados por las infracciones disciplinarias contempladas en el artículo 77, apartado 1, números 18, 19, 20 y 21 del Decreto presidencial n.º 230, de 30 de junio de 2000;

e) en relación con la cual se elabore un informe disciplinario con arreglo al artículo 81, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.º 230, de 30 de junio de 2000, como parte de las perturbaciones y disturbios con efectos a partir del 7 de marzo de 2020;

f) poseídos sin un lugar de residencia efectivo y adecuado de conformidad con las exigencias de protección de las personas perjudicadas por la infracción.

2. El juez de supervisión adoptará la medida por la que se ordena la ejecución de la condena en el domicilio, a menos que existan motivos fundados para ello.

3. Excepto en el caso de un joven o un condenado cuya condena a ejecutar *((no exceda de))* seis meses es el procedimiento de control por medios electrónicos u otras herramientas técnicas puestas a disposición de las cárceles.

4. El procedimiento de control, al que debe dar su consentimiento, se inadmite cuando la pena que queda por cumplir es inferior al plazo de seis meses.

5. Mediante decisión del Jefe del Departamento de Administración de Prisiones del Ministerio de Justicia, de acuerdo con el Jefe de la Policía y el Director General de Seguridad Pública, adoptada dentro del plazo de 10 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y actualizado periódicamente, se identificará, dentro de los límites de los recursos financieros disponibles con arreglo a la legislación en vigor, el número de medios electrónicos y otros medios técnicos que deben ponerse a disposición, que podrán utilizarse para la ejecución de la condena de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente artículo, teniendo también en cuenta las emergencias sanitarias representadas por las autoridades competentes. *((La ejecución de medidas contra personas condenadas para las que deban activarse los instrumentos de supervisión especificados tendrá lugar progresivamente a partir de los internos que tengan que cumplir la sanción residual más baja. En caso de que la sanción restante no exceda de la sanción para la que se impone la aplicación de procedimientos de control por medios electrónicos u otros medios técnicos, la sanción no se activará.))*

6. A efectos de la aplicación de las penas privativas de libertad a que se refiere el apartado 1, la gestión de la prisión podrá omitir el informe previsto *((en el artículo 1, apartado 4))*, de la Ley n.º 199, de 26 de noviembre de 2010. En todo caso, se exigirá a la dirección que certifique que la condena a ejecutar no excede de 18 meses, aunque la pena ejecutada no exceda de 18 meses, incluso si no se cumplen las frases restantes de la frase del apartado 1, y la persona condenada ha dado su consentimiento expreso a la activación de los procedimientos de control, así como a remitir el informe de evaluación de la aptitud del domicilio del persona, establecido con carácter prioritario por la Guardia de Prisiones o, si la persona condenada está sujeta a un programa de cobro o tiene la intención de presentarle, la documentación a que se refiere el artículo 94, apartado 1, del texto refundido mencionado en el Decreto Presidencial n.º 309, de 9 de octubre de 1990, en su versión modificada.

7. En el caso de un menor que sea víctima de menores de conformidad con las disposiciones contempladas en el apartado 1, la oficina de juveniles responsable de la zona con jurisdicción territorial en relación con el lugar de residencia, en colaboración con el equipo educativo de la institución *((en prisión))*, elaborará, en el plazo de 30 días desde la notificación de la medida en cuestión, un programa educativo de conformidad con los procedi-

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

mientos establecidos en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, que se presentará al juez supervisor para su aprobación.

8. No se verán afectadas las demás disposiciones del artículo 1 de la Ley n.º 199 de 26 de noviembre de 2010.

((8 bis. Las disposiciones de los apartados 1 a 8 se aplicarán a los internos que puedan acogerse a la medida a más tardar el 30 de junio de 2020.))

9. La aplicación del presente artículo no dará lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público. Las administraciones afectadas velarán por que las actividades previstas utilicen los recursos humanos, financieros e instrumentales de acuerdo con la legislación vigente.

((Artículo 124. Licencias de prima especial para presos retenidos en días laborables

1. En vista de la situación de emergencia sanitaria extraordinaria derivada de la circulación de la epidemia de COVID-19 y sin perjuicio de las disposiciones adicionales del artículo 52 de la Ley n.º 354 de 26 de julio de 1975, las licencias concedidas para el día de la liberación de día se concederán para el día de puesta en servicio hasta el 30 de junio de 2020, a menos que el juez de supervisión identifique motivos graves para impedir la concesión de la medida.))

Artículo 125. Ampliación de los plazos en el ámbito de los seguros y la eficiencia energética y el desarrollo territorial sostenible de los municipios pequeños

1. Para 2020, los plazos previstos en el artículo 30, apartado 14 bis, del Decreto-ley n.º 34, de 30 de abril de 2019, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, se prorrogarán en seis meses.

2. ((Para los contratos vencidos y no renovados y por los contratos que expiran entre el 21 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2020, fecha prevista en el artículo 170 bis, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, en el que la empresa de seguros está obligada a mantener la garantía constituida en virtud del contrato de seguro hasta que surta efecto la nueva política, se prorroga otros 15 días.))

2 bis. A petición de la persona asegurada, el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y de barcos podrá suspenderse durante el periodo solicitado por el asegurado hasta el 31 de julio de 2020. La suspensión se aplicará a partir del día en que la empresa de seguros haya recibido la solicitud de suspensión por el asegurado y hasta el 31 de julio de 2020. Por consiguiente, las compañías de seguros no podrán aplicar sanciones ni cargas de ningún tipo en detrimento de la persona asegurada que haya solicitado la suspensión y la duración de los contratos se prorrogará por un número de días igual al número de días de suspensión sin cargo alguno para el asegurado. La suspensión del contrato obtenida en virtud del presente párrafo será adicional y no equivalente por contrato al asegurado, que por tanto seguirá siendo ejercitable. Durante el periodo de suspensión previsto en el presente apartado, el vehículo en relación con el cual la persona asegurada haya solicitado la suspensión no podrá en ningún caso ser circular ni ser objeto de compensación por vía pública o asimilada a una vía pública por el hecho de que la persona asegurada no disponga de un seguro obligatorio con arreglo al artículo 2054 del Código Civil contra los riesgos de responsabilidad civil derivados del tráfico.))

3. Hasta el 31 de julio de 2020, los plazos previstos en el artículo 148, apartados 1 y 2, del Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, relativos a la formulación de la oferta o a la exposición de motivos, en los casos en que el experto o abogado esté obligado a actuar a efectos de evaluar los daños materiales o personales, se prorrogará 60 días más.

4. Habida cuenta de los efectos de la emergencia sanitaria excepcional que resulta de la circulación de la epidemia COVID-19, con el fin de combatir las dificultades financieras *((de las pequeñas y medianas empresas))* y facilitar el acceso a la deuda, la Unióncamere y las cámaras de comercio, *((industria, artesanía y agricultura))*, en el año en curso utilizando los recursos disponibles de sus presupuestos, puede llevar a cabo acciones específicas, incluso mediante acuerdos adecuados con el fondo de garantía central, con otras instituciones de

garantía y con entidades de crédito y del sistema financiero. Con la misma finalidad, también se autorizará a las cámaras de comercio y sus empresas internas a intervenir mediante la financiación de los recursos obtenidos mediante la utilización de una plataforma en línea de préstamo social y microfinanciación colectiva, manteniendo al mismo tiempo la contratación separada de los ingresos y los desembolsos correspondientes efectuados.

((Artículo 125 bis. Ampliación de los plazos de las concesiones de suministro hidroeléctrico para las centrales hidroeléctricas

1. *Por lo que se refiere al estado de emergencia declarado como consecuencia de la propagación epidemiológica del virus del COVID-19, se prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 la fecha de 31 de marzo de 2020 prevista en el artículo 12, apartado 1 ter, del Decreto legislativo n.º 79, de 16 de marzo de 1999, para la adopción por las regiones de las normas relativas a los procedimientos y procedimientos de asignación de concesiones de agua con fines hidroeléctricos, hasta el, así como a los efectos de las leyes adoptadas.*

2. *En el caso de las regiones afectadas por las elecciones regionales de 2020, la fecha límite de 31 de octubre de 2020 mencionada en el apartado 1 se prorrogará siete meses después de la fecha de constitución del nuevo Consejo Regional. Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, de conformidad con sus respectivos estatutos y sus normas de desarrollo.*

3. *Como consecuencia de la ampliación a que se refiere el apartado 1:*

a) *la fecha límite de 31 de diciembre de 2021 prevista en el artículo 12, apartado 1 quater, segunda frase, del Decreto legislativo n.º 79 de 1999 se ampliará hasta el 31 de julio de 2022;*

b) *se prorroguen hasta el 31 de julio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1sexies, del Decreto legislativo n.º 79 de 1999;*

c) *se prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 como consecuencia de la fecha límite del 31 de marzo de 2020 prevista en el artículo 12, apartado 1sexies del Decreto legislativo n.º 79 de 1999.))*

((Artículo 125 ter. Cláusula de salvaguardia

1. *Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial y las de las provincias autónomas de Trento y de Bolzano.))*

Artículo 126. Disposiciones financieras

1. De conformidad con el artículo 6, apartado 5, de la Ley n.º 243, de 24 de diciembre de 2012, habida cuenta de los efectos de las medidas previstas en el presente Decreto, se autoriza la emisión de bonos del Estado por un importe de hasta 25.000 millones de euros para 2020. Estos importes contribuyen al aumento del límite máximo de emisión de bonos soberanos establecido por la Ley de presupuestos y al nivel máximo de utilización del mercado establecido por la Ley de presupuestos, de conformidad con la Resolución de aprobación. Los efectos financieros de este Decreto son coherentes con los establecidos en las Resoluciones de aprobación del informe para el Parlamento y de la integración correspondiente, a las que se hace referencia en la primera frase.

2. El anexo 1 del artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 160 de 27 de diciembre de 2019 se sustituye por el anexo 1 del presente Decreto.

3. En el artículo 3, apartado 2, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, la expresión «58 000 millones de euros» se sustituye por la expresión «83 000 millones de euros».

4. La asignación del Fondo para necesidades inmediatas vinculadas a operaciones que no incidan en el pasivo neto de las autoridades públicas a que se refiere el artículo 3, apartado 3, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, se incrementará en 2.000 millones de euros para 2020.

5. Habida cuenta de la desaparición de la necesidad de reservar el importe del gasto por intereses más elevado resultante de la emisión de títulos de deuda pública efectuada en 2017 en relación con las disposiciones del artículo 27, apartado 3, del Decreto-ley n.º 237, de 23 de diciembre de 2016, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 15, de 17 de febrero de 2017, los recursos del Fondo destinados a medidas de política estructural, contemplados en el artículo 10, apartado 5, del Decreto-ley n.º 282, de 29 de noviembre de 2004, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 307, de 27 de diciembre de 2004, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º de, serán liberados y puestos a disposición, en términos de peritaje y efectivo, de 213 millones de euros anuales a partir de 2021.

6. La carga derivada de la aplicación del apartado 1 del presente artículo en términos de aumento de la deuda pública y de los costes a que se refieren los artículos 7, 43, 55, 66 y 105, por un total de 400,292 millones de euros para 2021, 374,430 millones de euros para 2022, 396,270 millones de euros para 2023, 418,660 millones de euros para 2024, 456 130 millones de euros para 2025, 465,580 millones de euros para 2026, 485,510 millones de euros para 2027, 512,580 millones de euros para 2028, 527,140 millones de euros para 2029, 541,390 millones de euros para el año 2030 y 492,700 millones de euros anuales para 2031, que aumentó a 530,030 millones de euros para 2021, 451,605 millones de euros para 2022, 471,945 millones de euros para 2023, 496,235 millones de euros para 2024, 521,305 millones de euros para 2025, 539,655 millones de euros para el año 2026, 556,785 millones de euros para el año 2027, 578,555 millones de euros para el año 2028, 595,215 millones de euros para el año 2029, 609,465 millones de euros para el año 2030 y 560,775 millones de euros por año a partir del año 2031, se proporciona:

a) En lo que respecta a 221,3 millones de euros para el año 2021, 268,58 millones de euros para el año 2022, 215,2 millones de euros para el año 2023, 72,25 millones de euros para el año 2024, 69,81 millones de euros para el año 2025, 67,69 millones de euros para el año 2026, 66,52 millones de euros para el año 2027, 65,76 millones de euros para el año 2028, 65,26 millones de euros para el año 2029 y 26 euros, 58 millones de euros para el año 2030, lo que supone un aumento de las necesidades y de la deuda neta hasta 230,266 millones de euros para el año 2021, 273,525 millones de euros para el año 2022 y 216,023 millones de euros para el año 2023, con la correspondiente utilización de parte de los mayores ingresos y los menores gastos resultantes de los artículos 2, 7, 8, 11, 55, 66 y 74;

b) 185,30 millones de euros para el año 2021, 115 millones de euros para el año 2022, 188 millones de euros para el año 2023, 351,10 millones de euros para el año 2024, 390,20 millones de euros para el año 2025, 401,10 millones de euros para el año 2026, 421,90 millones de euros para el año 2027 y 449 euros, 40 millones de euros para el año 2028, 464,30 millones de euros para el año 2029, 516 millones de euros para el año 2030 y 494 millones de euros por año a partir del año 2031, mediante la correspondiente reducción del Fondo para medidas estructurales de política económica, a que se refiere el párrafo 5 del artículo 10 del Decreto-ley n.º 2004/29, de 29 de noviembre de 2004. 282, convertida, con modificaciones, por la Ley N.º 307 de 27 de diciembre de 2004, aumentada de conformidad con el párrafo 5 del presente artículo;

c) 116 millones de euros para el año 2021, 65 millones de euros para el año 2022, 69 millones de euros para el año 2023, 74 millones de euros para el año 2024, 63 millones de euros para el año 2025, 72 millones de euros para el año 2026, 70 millones de euros para el año 2027 y 65 millones de euros para el año 2028, 67 millones de euros para el año 2029 ((y 69 millones de euros anuales)) a partir del año 2030, mediante la correspondiente utilización del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación vigente derivados del descuento de las contribuciones plurianuales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 del Decreto-ley n.º 154, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008.

((6 bis. Los costes derivados de los artículos 49 bis, 54 bis, 72 ter, 74, 74 bis, 78, apartados 4 ter y 87 bis, del apartado 3 bis, y de los efectos derivados de la letra d) del presente apartado, de 414,966 millones de euros para 2020 y de 0,386 millones de euros anuales a

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

partir de 2021, que aumentarán, con el fin de compensar los efectos en términos de necesidades y necesidad neta de 1,380 millones de euros al año a partir de 2021, se llevarán a cabo:

a) 30 millones de euros para 2020, correspondientes a la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial de cuentas de capital consignado, a efectos del presupuesto trienal 2020-2022, dentro del programa «Fondos de reserva y fondos especiales» del presupuesto de «Fondos que se asignarán» del presupuesto de 2020 que se asignará al Ministerio de Economía y Hacienda, utilizando, en parte, la provisión de 10 millones de euros para el Ministerio de Desarrollo Económico y la dotación del Ministerio de Economía y Hacienda por un importe de 20 millones de euros;

b) 20 millones de euros para 2020, mediante la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 2, apartado 180, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007;

c) 360 millones de euros para 2020, mediante una reducción correspondiente del Fondo para necesidades inmediatas en relación con operaciones que no afecten a la deuda neta de las autoridades públicas, tal como se contempla en el artículo 3, apartado 3, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 21, de 2 de abril de 2020;

d) 5,056 millones de euros para 2020 y 0,386 millones de euros al año a partir de 2021, mediante la correspondiente reducción del fondo a que se refiere el artículo 1, apartado 365, letra b), de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016;

e) 0,420 millones de euros anuales a partir de 2020, mediante la correspondiente reducción del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación en vigor a que se refiere el artículo 6, apartado 2, del Decreto-ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008;

f) 2,798 millones de euros para 2020 y 0,579 millones de euros anuales a partir de 2021, en términos de necesidades y necesidad de financiación, a través de la utilización correspondiente de los mayores ingresos derivados de los artículos 87, apartado 3 bis, 74 y 74 bis))

7. Los recursos asignados a cada una de las acciones previstas en el presente Decreto serán controlados por el Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda, sobre la base de los resultados del control a que se refiere la frase anterior, con el fin de optimizar la asignación de los recursos disponibles, está autorizado a realizar, mediante Decretos propios, tras oír al Ministro competente los cambios presupuestarios necesarios, asegurándose de que dichos recursos se reajustan entre las medidas previstas en el presente Decreto, en contradicción con los efectos en los equilibrios financieros públicos.

8. En caso de que, tras la aplicación del apartado 7, los recursos no utilizados a 15 de diciembre de 2020 permanezcan, serán pagados por los responsables de las medidas mencionadas en la letra ((apartado 7)), a más tardar el 20 de diciembre de 2020, en el capítulo correspondiente de las estimaciones de ingresos del presupuesto del Estado que se reasignarán al fondo de deuda estatal.

9. Los recursos asignados a la aplicación por el INPS de las medidas contempladas en el presente Decreto se transferirán sin demora del presupuesto del Estado al Instituto.

10. Las autoridades públicas, de conformidad con la legislación europea, asignarán los recursos disponibles, en el marco de sus programas cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014/2020, a la ejecución de las intervenciones ((concluidas)) para hacer frente a la situación de emergencia relacionada con la infección epidemiológica COVID-19, incluidos los gastos de financiación del capital de explotación en las PYME, como medida temporal, y cualquier otra inversión, incluido el capital humano, y otros gastos necesarios para reforzar la capacidad de respuesta a la crisis de los servicios sociales y de salud pública.

11. Con vistas a la aplicación inmediata de las disposiciones del presente Decreto y a la espera de la emisión de las garantías a que se refiere el apartado 1, el Ministro de Economía y Hacienda estará facultado para adoptar, mediante Decretos propios ((los cambios

Texto consolidado del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

presupuestarios necesarios. El Ministerio de Economía y Hacienda, cuando sea necesario)), podrá ordenar la utilización de anticipos en efectivo cuyo ajuste, con la emisión de órdenes de pago sobre las líneas de gastos correspondientes, se efectuará antes de que finalice el ejercicio 2020.

Artículo 127. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República italiana y será sometido a las Cámaras para su conversión en Ley.

ANEXO 1

(artículo 1, apartado 1,)
(importes en millones de euros)

RESULTADOS DIFERENCIALES			
JURISDICCIÓN			
Descripción del resultado diferencial	2020	2021	2022
Nivel máximo de saldo neto que deberá financiarse, teniendo en cuenta los efectos de esta Ley	-104 500	-56 500	-37 500
Nivel máximo de recurso al mercado financiero, habida cuenta de los efectos de esta Ley (*)	339 340	311 366	301 350
EFECTIVO			
Descripción del resultado diferencial	2020	2021	2022
Nivel máximo de saldo neto que deberá financiarse, teniendo en cuenta los efectos de esta Ley	-154 000	-109 500	-87 500
Nivel máximo de recurso al mercado financiero, habida cuenta de los efectos de esta Ley (*)	388 840	364 366	351 350
(*) Neto de operaciones realizadas para reembolsar antes del vencimiento o de reestructuración del pasivo preexistente con depreciación del Estado.			

CUADRO A

	asignaciones para el acceso a las necesidades sanitarias para 2019	Artículo 1, c. 1	Artículo 1, c. 3	Artículo 3, apartados 1 y 2	Artículo 3, c. 3	TOTAL
PIEMONTE	7,39 %	18 462 820	7 385 128	17 724 308	11 816 205	55 388 461
V AOSTA	0,21 %	526 051	210 421	505 009	336 673	1 578 154
LOMBARDÍA	16,58 %	41 451 232	16 580 493	39 793 183	26 528 788	124 353 695
BOLZANO	0,85 %	2 128 555	851 422	2 043 413	1 362 275	6 385 664
TRENTO	0,89 %	2 215 305	886 122	2 126 693	1 417 795	6 645 916
VÉNETO	8,12 %	20 310 880	8 124 352	19 498 445	12 998 963	60 932 640
FRIUL	2,06 %	5 154 555	2 061 822	4 948 373	3 298 915	15 463 664
LIGURIA	2,69 %	6 726 896	2 690 759	6 457 821	4 305 214	20 180 689
EMILIA- ROMAÑA	7,44 %	18 598 263	7 439 305	17 854 332	11 902 888	55 794 788
TOSCANA	6,30 %	15 760 280	6 304 112	15 129 868	10 086 579	47 280 839
UMBRIA	1,49 %	3 726 843	1 490 737	3 577 770	2 385 180	11 180 530
MARCHE	2,57 %	6 422 635	2 569 054	6 165 729	4 110 486	19 267 905
LAZIO	9,68 %	24 205 615	9 682 246	23 237 391	15 491 594	72 616 846
ABRUZOS	2,19 %	5 480 293	2 192 117	5 261 081	3 507 387	16 440 878
MOLISE	0,52 %	1 292 027	516 811	1 240 346	826 897	3 876 080
CAMPANIA	9,32 %	23 288 405	9 315 362	22 356 869	14 904 579	69 865 215
APULIA	6,63 %	16 582 736	6 633 095	15 919 427	10 612 951	49 748 209
BASILICATA	0,94 %	2 947 965	939 186	2 254 047	1 502 698	7 043 896
CALABRIA	3,20 %	7 993 950	3 197 580	7 674 192	5 116 128	23 981 849
SICILIA	8,18 %	20 457 765	8 183 106	19 639 454	13 092 969	61 373 294
CERDEÑA	2,75 %	6 866 929	2 746 771	6 592 252	4 394 834	20 600 786
TOTAL	100,00 %	250 000 000	100 000 000	240 000 000	160 000 000	750 000 000

CUADRO B

	Asignaciones para el acceso a las necesidades sanitarias para 2019	Artículo 4
PIEMONTE	7,39 %	3 692 564
V AOSTA	0,21 %	105 210
LOMBARDÍA	16,58 %	8 290 246
BOLZANO	0,85 %	425 711
TRENTO	0,89 %	443 061
VÉNETO	8,12 %	4 062 176
FRIUL	2,06 %	1 030 911
LIGURIA	2,69 %	1 345 379
EMILIA- ROMAÑA	7,44 %	3 719 653
TOSCANA	6,30 %	3 152 056
UMBRÍA	1,49 %	745 369
MARCHE	2,57 %	1 284 527
LAZIO	9,68 %	4 841 123
ABRUZOS	2,19 %	1 096 059
MOLISE	0,52 %	258 405
CAMPANIA	9,32 %	4 657 681
APULIA	6,63 %	3 316 547
BASILICATA	0,94 %	469 593
CALABRIA	3,20 %	1 598 790
SICILIA	8,18 %	4 091 553
CERDEÑA	2,75 %	1 373 386
TOTAL	100,00 %	50 000 000

(*)

Decreto-ley n.º 28 de 30 de abril de 2020

Medidas urgentes para el funcionamiento de los sistemas de interceptación de conversaciones y comunicaciones, otras medidas urgentes en el ámbito del derecho penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en el ámbito de la justicia civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19

(BO Serie General núm. 111 de 30-04-2020)

En vigor en: 1-5-2020

Capítulo I

Medidas urgentes en relación con la interceptación de conversaciones y comunicaciones, la reglamentación penitenciaria y la coordinación en materia civil, administrativa y contable

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución;

Visto el Decreto Legislativo n.º 216 de 29 de diciembre de 2017, que contiene «Disposiciones sobre la interceptación de conversaciones o comunicaciones, en aplicación de la delegación a que se refieren los apartados 82, 83 y 84 del artículo 1, letras a), b), c), d) y e) de la Ley n.º 103 de 23 de junio de 2017»;

Visto el Decreto-ley n.º 161 de 30 de diciembre de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 7 de 28 de febrero de 2020;

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de aplazar la entrada en vigor de la nueva normativa sobre escuchas telefónicas y ambientales dictada por el Decreto Legislativo n.º 216 de 2017 y remodelada por el Decreto-ley n.º 161 de 2019 por la necesidad de adaptar las estructuras, cuyo proceso se vio frenado por la grave emergencia epidemiológica de COVID-19 en curso;

Considerando necesario y urgente complementar la normativa del sistema penitenciario en lo que respecta al aplazamiento de la ejecución de la pena en régimen de arresto domiciliario y permisos en el caso de presos por delitos graves o sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis del mismo sistema, así como introducir urgentemente las disposiciones necesarias para la coordinación y ajuste de las normas de suspensión de los plazos procesales para hacer frente a la emergencia epidemiológica por parte de COVID-19, así como disposiciones adicionales y coordinación en materia de justicia administrativa y contable;

En vista de la necesidad y la urgencia de introducir medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19;

Recibida en el artículo 6 la opinión del Supervisor de Protección de Datos, entregada en la reunión del 29 de abril de 2020;

Teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo de Ministros, aprobadas en su reunión del 29 de abril de 2020;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Justicia, de acuerdo con los Ministros de Innovación Tecnológica y Digitalización, Salud y Economía y Finanzas;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Art. 1. *Ampliación del plazo de entrada en vigor de las normas sobre interceptación de conversaciones o comunicaciones*

1. El artículo 9 del Decreto Legislativo n.º 216, de 29 de diciembre de 2017, queda modificado como sigue:

a) en el apartado 1, las palabras «30 de abril de 2020» se sustituyen por las siguientes: «31 de agosto de 2020»;

b) en el apartado 2, las palabras «1 de mayo de 2020» se sustituyen por las siguientes: «1 de septiembre de 2020».

2. En el artículo 2, del Decreto-ley n.º 161, de 30 de diciembre de 2019, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.º 7, de 28 de febrero de 2020, el apartado 8 se sustituye por el siguiente: «8. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a los procedimientos penales iniciados después del 31 de agosto de 2020, con excepción de las disposiciones contempladas en el apartado 6, que se aplicarán inmediatamente.»

Art. 2. *Disposiciones urgentes sobre el arresto domiciliario y los permisos*

1. La Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, se modifica como sigue:

a) En el artículo 30-bis:

1) Se añadirán al primer apartado las siguientes frases: «En el caso de los reclusos detenidos por uno de los delitos previstos en los apartados 3-bis y 3-quater del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, la autoridad competente, antes de pronunciarse, recabará asimismo el dictamen del Fiscal General del tribunal de la capital del distrito en que se encuentre el tribunal que haya dictado la sentencia y, en el caso de los reclusos sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis, también el del Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo en lo que respecta a los vínculos actuales con la delincuencia organizada y la peligrosidad del tema. A menos que exista una necesidad justificada de urgencia excepcional, la autorización no podrá concederse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud de los dictámenes mencionados.»;

2) el apartado noveno se sustituirá por el siguiente: «El Fiscal General del Tribunal de Apelación será informado de los permisos concedidos y de su resultado mediante un informe trimestral de los órganos que los hayan expedido y, en el caso de los permisos concedidos a los detenidos por los delitos previstos en los apartados 3-bis y 3-quater del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal o a los detenidos sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis, lo notificará, respectivamente, al fiscal del tribunal de la capital del distrito en el que el tribunal haya dictado la sentencia y al Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista.»;

b) En el artículo 47-ter, después del apartado 1-quater, se añadirá lo siguiente: «1-quines. En el caso de las personas detenidas por uno de los delitos previstos en los apartados 3-bis y 3-quater del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal o sujetas al régimen previsto en el artículo 41-bis, el tribunal o el juez de vigilancia, antes de proceder al aplazamiento de la ejecución de la pena en virtud de los artículos 146 o 147 del Código Penal con aplicación del arresto domiciliario, de conformidad con el apartado 1-ter, o su prórroga, solicita la opinión del Fiscal de la República ante el tribunal de la capital del distrito donde se encuentra el tribunal que dictó la sentencia y, en el caso de los presos sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis, también la del Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista en lo que respecta a la actualidad de los vínculos con la delincuencia organizada y la peligrosidad del tema. Los dictámenes se entregan al juez de vigilancia y al tribunal de vigilancia en un plazo de dos y

quince días respectivamente a partir de la solicitud. A menos que haya necesidad por razones de urgencia excepcional, una vez transcurridos estos plazos, el magistrado o el tribunal de vigilancia procederá en todo caso incluso en ausencia de los dictámenes.».

Art. 3. *Disposiciones de coordinación y complementarias relativas a las normas de suspensión de los plazos de procedimiento a que se refiere el Decreto-ley n.º 18 de 2020*

1. El artículo 83 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, se modificará de la siguiente manera:

a) al apartado 3:

1) En la letra a), las palabras «casos relativos a la pensión alimenticia» se sustituyen por las siguientes: «casos relativos a la protección de menores, la pensión alimenticia» y las palabras «los procedimientos a que se refieren los artículos 283, 351 y 373 del Código de Procedimiento Civil y, en general, todos los procedimientos cuya tramitación retrasada pueda causar un perjuicio grave a las partes; los procedimientos electorales a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 del Decreto Legislativo n.º 1 de septiembre de 2011. 150» se sustituirá por «los procedimientos a que se refieren los artículos 283, 351 y 373 del Código de Procedimiento Civil, los procedimientos electorales a que se refieren los artículos 22, 23 y 24 del Decreto Legislativo n.º 150, de 1.º de septiembre de 2011, y, en general, todos los procedimientos cuya tramitación tardía pueda causar un perjuicio grave a las partes»;

2) En la letra b), las palabras «procedimientos en los que los plazos mencionados en el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal expiran durante el período de suspensión» se sustituyen por las siguientes: «procedimientos en los que los plazos mencionados en el apartado 6 del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal expiran durante el período de suspensión o en los seis meses siguientes»;

b) en la primera frase del apartado 6, las palabras «16 de abril» se sustituyen por las siguientes: «12 de mayo»;

c) en el apartado 7, letra f), después de las palabras «debe en todo caso tener lugar» se añade lo siguiente: «con la presencia del juez en la oficina judicial y»;

d) En el apartado 12-bis, se añadirá al final la frase siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 12, las disposiciones del presente apartado no se aplicarán, a menos que las partes lo consientan, a las audiencias para los alegatos finales, en audiencia pública o en salas y a aquellas en las que deban ser interrogados los testigos, las partes, los consejeros o los peritos»;

e) El apartado 12-ter se modificará como sigue:

1. En la primera frase, las palabras «a menos que el demandante solicite un argumento oral» se sustituirán por las siguientes: «a menos que una de las partes privadas o el Fiscal General solicite un argumento oral»;

2. En la quinta frase, después de las palabras «será por escrito», se insertará lo siguiente: «por el Fiscal General o» y se suprimirán las palabras «del apelante»;

f) Después del apartado 12-quater se añade el siguiente texto: «12-quater.1 - Hasta el 31 de julio de 2020, con uno o más decretos del Ministro de Justicia que no tengan carácter reglamentario, en cada oficina del Ministerio Público que formule una solicitud de conformidad con la tercera frase, se autoriza la presentación de los alegatos, documentos, solicitudes y peticiones indicados en el apartado 3 del artículo 415-bis del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con las disposiciones establecidas por orden del Director General de Sistemas de Información y sistemas automatizados del Ministerio de Justicia, también en derogación de las disposiciones del decreto emitido de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Decreto-ley n.º 29 de diciembre de 2009. 193, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 24 de 22 de febrero de 2010. La presentación de las escrituras se considera realizada cuando el recibo de la aceptación es emitido por los sistemas ministeriales, de conformidad con los procedimientos establecidos por la orden de gestión a que se refiere la primera frase. Los decretos

mencionados en el primer período se adoptan a petición de los Ministerios Públicos, previa verificación por el Director General de Información y Sistemas Automatizados del Ministerio de Justicia de la funcionalidad de los servicios de comunicación de documentos informáticos.

12-quater.2 - Hasta el 31 de julio de 2020, con uno o más decretos del Ministro de Justicia que no tengan carácter reglamentario, en cada oficina del Ministerio Público que lo solicite de conformidad con la tercera frase, los funcionarios y agentes de la policía judicial están autorizados a comunicar a las oficinas del Ministerio Público actos y documentos en modo telemático, de conformidad con las disposiciones establecidas por orden del Director General de Información y sistemas automatizados del Ministerio de Justicia, también en derogación de las disposiciones del decreto emitido de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Decreto-ley n.º 29 de diciembre de 2009. 193, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 24 de 22 de febrero de 2010. La comunicación a que se refiere el período mencionado se considerará efectuada en el momento de la emisión de la recepción de la aceptación por los sistemas ministeriales, de conformidad con los procedimientos establecidos en la orden ejecutiva a que se refiere el período mencionado. Los decretos mencionados en el primer período se adoptarán a petición de las fiscalías, previa verificación por el Director General de Información y Sistemas Automatizados del Ministerio de Justicia de la funcionalidad de los servicios de comunicación de documentos informáticos»;

g) Se añade la siguiente frase al apartado 12-quinquies: «En los procedimientos penales, las disposiciones del presente apartado no se aplicarán a las deliberaciones que se celebren después de las audiencias de debate final, en audiencia pública o en salas, realizadas sin recurrir a la conexión a distancia»;

h) En el apartado 20, siempre que sea aplicable, las palabras «15 de abril de 2020» se sustituirán por las siguientes: «11 de mayo de 2020»;

i) Siempre que sea aplicable en el artículo, las palabras «30 de junio de 2020» se sustituirán por las siguientes: «31 de julio de 2020».

Artículo 4. *Disposiciones complementarias y de coordinación en materia de justicia administrativa*

1. En los apartados 3, 4 e), 5, 9 y 10 del artículo 84 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, las palabras «30 de junio de 2020» se sustituirán por «31 de julio de 2020». Desde el 30 de mayo hasta el 31 de julio de 2020, se podrán solicitar alegaciones orales con una solicitud presentada dentro del plazo para la presentación de memorandos de respuesta o, en el caso de asuntos cautelares, hasta cinco días libres antes de la audiencia en cualquier caso, mediante una conexión remota de manera que se salvaguarde el procedimiento contradictorio y la participación efectiva de los acusados en la audiencia, garantizando en todo caso la seguridad y la funcionalidad del sistema de información de la justicia administrativa y los aparatos conexos y, en todo caso, dentro de los límites de los recursos asignados actualmente a las distintas oficinas. La petición será aceptada por el presidente de la junta de árbitros si es presentada conjuntamente por todas las partes constituidas. En los demás casos, el Presidente de la Junta de Arbitraje evaluará la moción, también sobre la base de las objeciones presentadas por las demás partes en la discusión a distancia. Si el Presidente considera necesario, incluso en ausencia de una petición de una parte, discutir el caso a distancia, ordenará dicha petición por decreto. En todos los casos en que se ordene la discusión a distancia, la secretaría comunicará, por lo menos un día antes de la audiencia, el aviso de la hora y el método de conexión. Se levantará acta de la forma en que se compruebe la identidad de los participantes y el libre albedrío de las partes, también a los efectos de las normas de protección de datos personales. El lugar desde el que se conectan los magistrados, los abogados y el personal se considera una audiencia a todos los efectos legales. Como alternativa a la discusión, podrán presentarse notas de la audiencia hasta las 9.00 horas del día de la audiencia o una solicitud de paso a una decisión, y se considerará que el abogado que presente dichas notas o dicha solicitud está presente a todos los efectos en la audiencia. El decreto a que se refiere el apartado 2 establece el tiempo máximo para la discusión y la respuesta.

2. El apartado 1 del artículo 13 del apéndice 2 del decreto legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010, que contiene las normas de aplicación del código de procedimiento administrativo, se sustituye por el siguiente Por decreto del Presidente del Consejo de Estado, previa consulta al Departamento de la Presidencia del Consejo de Ministros encargado de la transformación digital y de las demás materias indicadas por la ley, que se expresan en un plazo perentorio de treinta días a partir de la transmisión del proyecto de decreto, se establecen las normas técnico-operativas para la experimentación y aplicación gradual de las actualizaciones del proceso administrativo telemático, incluido el procedimiento de recurso extraordinario, dentro de los límites de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente. El decreto se aplicará a partir de la fecha indicada en el mismo, en todo caso no antes del quinto día siguiente al de su publicación en la *Boletín Oficial* de la República Italiana».

3. A partir del quinto día siguiente al de la publicación en el *Boletín Oficial* del primer decreto adoptado por el Presidente del Consejo de Estado a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 del Anexo 2 del Decreto Legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010, modificado por el apartado 2 del presente artículo, quedará derogado el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 40, de 16 de enero de 2016. Queda derogado el apartado 2-quater del artículo 136 del apéndice 1 del decreto legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010, que contiene el código de procedimiento administrativo.

Art. 5. Disposiciones complementarias y de coordinación sobre la justicia contable

1. El artículo 85 del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, se modificará de la siguiente manera:

a) En los apartados 2, 3 f), 4, 5, 6, 7 y 8 a), las palabras «30 de junio de 2020» se sustituirán por las siguientes: «31 de julio de 2020».

b) En la tercera frase del apartado 6, las palabras «diez» y «nueve» se sustituyen por las palabras «quince» y «doce», respectivamente, y se añade al final la frase siguiente: «La identificación a que se refiere el período anterior se efectuará según criterios, establecidos por el Presidente del Tribunal de Cuentas, previa consulta a la Mesa, que garanticen una proporción adecuada entre los magistrados ponentes, los magistrados de las oficinas centrales y los magistrados de las oficinas territoriales»;

c) Se insertará el siguiente texto después del apartado 8-bis:

«8-ter. Para contener la difusión de COVID-19, el Ministerio Público puede hacer uso de conexiones remotas, identificadas y reguladas por decreto del Presidente del Tribunal de Cuentas que se emitirá de conformidad con el artículo 20-bis del Decreto-ley n.º 179 de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 221, en cumplimiento de las garantías de la prueba oral en el procedimiento contradictorio, para oír, con el fin de adquirir elementos útiles para la reconstrucción de los hechos y la identificación de la responsabilidad personal, a las personas informadas a las que se refiere el artículo 60 del Código de Justicia Contable, aprobado por el Decreto Legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, y a la persona presuntamente responsable que haya presentado una solicitud con arreglo al artículo 67 del mismo código. El decreto del Presidente del Tribunal de Cuentas por el que se regulan los reglamentos técnicos entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial*».

Capítulo II

Medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19

Art. 6. Sistema de alerta COVID-19

1. Con el único propósito de alertar a las personas que han estado en estrecho contacto con resultados positivos y proteger su salud mediante las medidas de prevención previstas dentro de las medidas de salud pública relacionadas con la emergencia de COVID-19, se es-

tablece una plataforma nacional única para la gestión del sistema de alerta para aquellos que, con este fin, han instalado, con carácter voluntario, una aplicación especial en los dispositivos de telefonía móvil. El Ministerio de Sanidad, en su calidad de responsable del tratamiento de datos, se coordina, en consulta con el Ministro de Asuntos Regionales y Autonomías, también de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, con los sujetos que operan en el Servicio Nacional de Protección Civil, a los que se refieren los artículos 4 y 13 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018, y con los sujetos de aplicación a los que se refiere el artículo 1 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630 del 3 de febrero de 2020, así como con el Instituto Superior de Salud y, también a través del Sistema de Tarjeta Sanitaria, con las estructuras públicas y privadas acreditadas que operan en el Servicio Nacional de Salud, en cumplimiento de las competencias institucionales pertinentes en materia de salud relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID 19, para los ulteriores cumplimientos necesarios para la gestión del sistema de alerta y para la adopción de las medidas de salud pública y de asistencia conexas. Los procedimientos operativos del sistema de alerta a través de la plataforma informática a la que se refiere este apartado son complementarios de los procedimientos ordinarios en uso en el Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad y el Ministro de Asuntos Regionales y Autonomías informarán periódicamente a la Conferencia Permanente para las relaciones entre el Estado, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano sobre la marcha del proyecto.

2. El Ministerio de Sanidad, como resultado de una evaluación de impacto, constantemente actualizada, llevada a cabo de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679, adopta medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado a los altos riesgos para los derechos y libertades de los interesados, tras consultar al Supervisor de Protección de Datos de conformidad con el artículo 36, apartado 5, del mismo Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 2-quinquiesdecies del Código de Protección de Datos Personales a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 196 de 30 de junio de 2003, garantizando, en particular, que:

a) los usuarios reciben, antes de la activación de la aplicación, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, información clara y transparente para lograr un pleno conocimiento, en particular, de los fines y las operaciones de procesamiento, las técnicas de seudonimización utilizadas y los tiempos de almacenamiento de los datos;

b) por defecto, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679, los datos de carácter personal recogidos por la solicitud a que se refiere el apartado 1 son únicamente los necesarios para advertir a los usuarios de la solicitud de que se encuadren en los contactos cercanos de otros usuarios que hayan dado positivo a COVID-19, identificados según los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y especificados en las medidas a que se refiere este apartado, y para facilitar la posible adopción de medidas sanitarias a favor de los mismos sujetos;

c) El tratamiento realizado para alertar a los contactos se basa en el tratamiento de los datos de proximidad de los dispositivos, convertidos en anónimos o, cuando ello no es posible, seudónimos; en todo caso, se excluye la geolocalización de los usuarios individuales;

d) Se garantice de manera permanente la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia de los sistemas y servicios de procesamiento, así como medidas adecuadas para evitar el riesgo de que se vuelva a identificar a los interesados a los que se refieren los datos seudonimizados que se están procesando;

e) Los datos de contacto cercano se almacenarán, incluso en los dispositivos móviles de los usuarios, durante el período estrictamente necesario para el tratamiento, cuya duración será determinada por el Ministerio de Sanidad y especificada como parte de las medidas a que se refiere este apartado; los datos se suprimirán automáticamente al expirar el período;

f) los derechos de los interesados a que se refieren los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán ejercerse de manera simplificada.

3. Los datos recogidos mediante la solicitud a que se refiere el apartado 1 no podrán ser tratados para fines distintos de los mencionados en el mismo apartado 1, salvo la posibilidad de utilizarlos en forma agregada o anónima, con fines de salud pública, profilaxis, estadística o investigación científica únicamente, de conformidad con los artículos 5, párrafo 1, letra a), y 9, párrafo 2, letras i) y j) del Reglamento (UE) 2016/679.

4. La no utilización de la aplicación a que se refiere el apartado 1 no tendrá consecuencias perjudiciales y garantizará el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

5. La plataforma a la que se refiere el apartado 1 es de propiedad pública y es llevada a cabo por el Comisario a que se refiere el artículo 122 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 27 de 24 de abril de 2020, exclusivamente con infraestructuras situadas en Italia y gestionadas por la sociedad a la que se refiere el artículo 83, apartado 15, del Decreto-ley n.º 112 de 25 de junio de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 133 de 6 de agosto de 2008. Los programas informáticos de propiedad pública desarrollados para la aplicación de la plataforma y el uso de la aplicación a que se refiere el mismo apartado 1 se ponen a disposición y se divulgan mediante una licencia abierta de conformidad con el artículo 69 del Decreto Legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

6. El uso de la aplicación y de la plataforma, así como cualquier tratamiento de datos personales realizado en virtud del presente artículo, se interrumpirá en la fecha de finalización del estado de emergencia ordenado por resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, y en cualquier caso no más tarde del 31 de diciembre de 2020, y en esa misma fecha todos los datos personales tratados deberán ser eliminados o convertidos en anónimos de forma permanente.

7. Los gastos derivados de la puesta en marcha de la plataforma a que se refiere el presente artículo, hasta un máximo de 1.500.000 euros para el año 2020, se sufragarán con los recursos asignados para el mismo año al Comisario Extraordinario a que se refiere el artículo 122 del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, por resolución del Consejo de Ministros, del Fondo de Emergencia Nacional a que se refiere el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018.

Capítulo III

Disposiciones financieras y finales

Art. 7. Disposiciones financieras

1. La aplicación de los artículos del presente Decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 6, no dará lugar a nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas. Las Administraciones interesadas se encargarán de los cumplimientos relacionados con la utilización de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Art. 8. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá al Parlamento para su conversión en Ley.

Este Decreto, provisto del Sello del Estado, se añadirá a la Colección Oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Corresponde a todos observarlo y hacerlo cumplir.

Hecho en Roma, el 30 de abril de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

BONAFEDE, *Ministro de Justicia*

PISANO, *Ministro de Innovación Tecnológica y Digitalización*

SPERANZA, *Ministro de Sanidad*

GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto, el Guardián de los Sellos: Bonafede

(*)

MINISTERIO DE SANIDAD

Decreto de 30 de abril de 2020

Adopción de los criterios relativos a las actividades de vigilancia de los riesgos para la salud que figuran en el anexo 10 del Decreto del Primer Ministro de 26 de abril de 2020 (20A02444)

(BO Serie General núm. 112 de 02-05-2020)

EL MINISTRO DE SANIDAD

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero de 2020, en la que se evaluó la epidemia de emisiones de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional;

Vista la declaración de la Organización Mundial de la Salud de 11 de marzo de 2020 en la que se evaluó el brote de COVID-19 como «pandemia» en vista de los niveles de prevalencia y gravedad alcanzados a nivel mundial;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Considerando la evolución de la situación epidemiológica, incluso a nivel internacional, así como el carácter particularmente extendido de la epidemia y el aumento de los casos en el territorio nacional;

Considerando, por otra parte, que la dimensión supranacional del fenómeno epidémico y la implantación de más zonas en el territorio nacional requieren medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de los programas de prevención elaborados a escala internacional y europea;

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre « Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 »;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 26 de abril de 2020, por el que se establecen « Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, sobre medidas urgentes relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicables en todo el territorio nacional », publicado en el *Boletín Oficial* de la República Italiana n.º 108, de 27 de abril de 2020;

Teniendo en cuenta, en particular, el párrafo 11 del artículo 2, en el que se dispone que « en los casos en que la vigilancia revele un empeoramiento del riesgo para la salud, identificado de conformidad con los principios de vigilancia del riesgo para la salud del anexo 10 y según los criterios establecidos por el Ministro de Sanidad en un plazo de cinco días a partir del 27 de abril de 2020, el Presidente de la Región propondrá sin demora al Ministro de Sanidad, para el ejercicio inmediato de las facultades a que se refiere el artículo 2, apartado 2, del Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020, las medidas restrictivas necesarias y ur-

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Decreto de 30 de abril de 2020

gentes para las actividades productivas de las zonas del territorio regional específicamente afectadas por el agravamiento»;

Vista la letra a) del apartado 1 del artículo 16 del Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001;

Teniendo en cuenta la nota de 30 de abril de 2020 en la que los Directores Generales de la Dirección General de Prevención Sanitaria y de la Dirección General de Planificación Sanitaria transmiten, como resultado de las consultas con las autoridades regionales, políticas y técnicas, durante las reuniones de los días 29 y 30 de abril de 2020, el documento relativo a los criterios para las actividades de vigilancia del riesgo sanitario relacionadas con la transición de la fase 1 a la fase 2A, que figura en el anexo 10 del Decreto del Primer Ministro de 26 de abril de 2020;

Decreta:

1. El presente Decreto adopta los criterios relativos a las actividades de vigilancia de los riesgos para la salud que figuran en el anexo 10 del Decreto del Primer Ministro de 26 de abril de 2020, tal como se identifican en el documento adjunto que forma parte integrante del presente Decreto.

El presente Decreto se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 30 de abril de 2020

El Ministro de Sanidad: SPERANZA

Registrada en el Tribunal de Cuentas el 1 de mayo de 2020, Oficina de Control de Actos del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo y Política Social, n.º 1128.

— Aviso:

El texto completo del Decreto y su anexo están disponibles en el sitio web del Ministerio de Sanidad: <http://www.salute.gov.it>

(*)

MINISTERIO DE JUSTICIA

COMUNICADO

No conversión del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020 «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19», el Decreto-ley n.º 11 de 8 de marzo de 2020 sobre «Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener los efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial» y el Decreto-ley n.º 14 de 9 de marzo de 2020 sobre «Medidas urgentes para reforzar el Servicio Nacional de Salud en relación con la emergencia de COVID-19» (20A02431)

(BO Serie General núm. 112 de 02-05-2020)

Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020: «Medidas urgentes de apoyo a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la urgencia epidemiológica por COVID-19», publicadas en el *Boletín Oficial*, Serie General n.º 53, de 2 de marzo de 2020, y el Decreto Ley n.º 11, de 8 de marzo de 2020, por el que se establecen: «Medidas extraordinarias y urgentes para combatir la situación epidemiológica de emergencia por el COVID-19 y limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad jurisdiccional», publicado en el *Boletín Oficial* en la serie general — Edición extraordinaria n.º 60, de 8 de marzo de 2020, y el Decreto-Ley n.º 14, de 9 de marzo de 2020, por el que se establece lo siguiente: «Las disposiciones urgentes para la modernización del Servicio Nacional de Salud en relación con las emergencias relacionadas por el COVID-19», publicadas en el *Boletín Oficial* serie general — Edición extraordinaria n.º 62, de 9 de marzo de 2020, fueron derogadas por el artículo 1, apartado 2, de la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, sobre: «Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y presta apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica por COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de decretos legislativos.»

Por otra parte, procede señalar que, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, publicada en el Suplemento ordinario n.º 16/L del *Boletín Oficial* serie general n.º 110, de 29 de abril de 2020, « Los actos y medidas adoptados conservarán su validez y se entenderán sin perjuicio de los efectos producidos y las relaciones jurídicas establecidas sobre la base de los mismos Decretos-Leyes n.º 9 de 2 de marzo de 2020, n.º 11 de 8 de marzo de 2020 y n.º 14 de 9 de marzo de 2020.»

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

AVISO DE RECTIFICACIÓN

Comunicado relativo al Decreto-ley n.º 28, de 30 de abril de 2020, sobre « Medidas urgentes para el funcionamiento de los sistemas de interceptación de conversaciones y comunicaciones, otras medidas urgentes en el ámbito del derecho penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en el ámbito de la justicia civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta COVID-19» (Decreto-ley publicado en el BO Serie General núm. 111 de 30-04-2020) (20A02478)

(BO Serie General núm. 113 de 04-05-2020).

En el mencionado Decreto-Ley, publicado en el citado *Boletín Oficial* en la página 3, en la segunda columna del artículo 4, apartado 3, en lugar de: «[...] Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 16 de enero de 2016, n.º 40.», lea: «[...] Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2016, n.º 40.».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

Decreto-ley n.º 30 de 10 de mayo de 2020

Medidas de emergencia relativas a los estudios epidemiológicos y las estadísticas sobre el SARS-COV-2 (20G00048)

(BO Serie General núm. 119 de 10-05-2020)

En vigor en: 11-5-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución,

Visto el artículo 117, párrafo segundo, letra q), de la Constitución,

Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, declaró el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional;

Teniendo en cuenta la deliberación del Consejo de Ministros del 31 de enero de 2020 que declaró el estado de emergencia nacional;

Visto el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido con modificaciones mediante la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido con modificaciones mediante la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020,

Visto el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020,

Visto el artículo 6 del Decreto-ley n.º 28, de 30 de abril de 2020,

Visto el Decreto Legislativo n.º 300, de 30 de julio de 1999, por el que se reforma la organización del Gobierno, de conformidad con el artículo 11 de la Ley n.º 59, de 15 de marzo de 1997, y en particular su artículo 47-bis;

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en particular su artículo 9, párrafo 2, letras g) y j), y su artículo 89,

Visto el artículo 2-sexies, párrafo 2, letra cc) del Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, relativo al Código de protección de datos personales,

Tomando nota de la evolución de la situación epidemiológica, el carácter particularmente generalizado de la epidemia y la presencia de casos paucisintomáticos o asintomáticos;

Considero la extraordinaria necesidad y urgencia de emitir nuevas disposiciones para contrarrestar la emergencia de COVID-19;

Considerando, en particular, la urgente necesidad de contar con estudios epidemiológicos y estadísticas fiables y completas sobre el estado inmunológico de la población, que son esenciales para adquirir información sobre las características epidemiológicas y serológicas fundamentales, aún poco conocidas, del virus del SARS-COV-2

Prevía consulta a la autoridad de protección de datos, de conformidad con el artículo 36, apartado 4, y el artículo 57, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 9 de mayo de 2020,

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

A propuesta del Primer Ministro y del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Encuesta sobre la seroprevalencia del SARS-COV-2 realizada por el Ministerio de Salud y el ISTAT*

1. En vista de la urgente necesidad de contar con estudios epidemiológicos y estadísticas fiables y completas sobre el estado inmunitario de la población, que son esenciales para garantizar la protección contra la emergencia sanitaria en curso, de conformidad con las letras g) y j) del párrafo 2 del artículo 9 y el artículo 89 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y con la letra cc) del párrafo 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, se autoriza el tratamiento de datos personales, incluidos los datos genéticos y los relativos a la salud, con fines estadísticos y estudios científicos de interés público en el ámbito de la salud pública, en el marco de una encuesta de seroprevalencia realizada conjuntamente por las oficinas competentes del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), en calidad de responsables del tratamiento de datos y cada uno para los perfiles de su propia competencia, de conformidad con los procedimientos identificados por el presente artículo y el protocolo aprobado por el Comité Científico Técnico mencionado en el artículo 2 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630 del 3 de febrero de 2020, así como en cumplimiento de las normas de ética pertinentes anexas al mismo Decreto Legislativo n.º 196 de 2003.

2. Con el fin exclusivo de llevar a cabo la encuesta mencionada en el apartado 1, basada en la realización de pruebas serológicas para la detección de anticuerpos específicos contra el SARS-COV-2 en las personas cubiertas por las muestras contempladas en el apartado 3, las personas a que se refiere el apartado 1 utilizarán una plataforma tecnológica especial creada en el Ministerio de Sanidad.

3. Para los fines mencionados en el párrafo 1, el ISTAT, de acuerdo con el Comité Técnico y Científico a que se refiere el párrafo 1, identificará, mediante sus registros estadísticos, las personas, las unidades económicas, los lugares y el tema de trabajo, una o más muestras aleatorias de personas, incluidas las longitudinales, encuestadas también sobre una base regional, por clase de edad, sexo y sector de actividad económica, a las que se invitará a someterse a los análisis serológicos mencionados en el párrafo 2.

4. El ISTAT transmitirá de forma segura a la plataforma mencionada en el párrafo 2 los datos personales y el código fiscal de las personas incluidas en las muestras a las que se refiere el párrafo 3, así como la patria potestad o el tutor o cuidador de los menores incluidos en las mismas muestras. Las oficinas competentes del Ministerio de Salud mencionadas en el párrafo 1, a los efectos del presente artículo, exigen a los prestadores de servicios telefónicos, que están obligados a proporcionar una retroalimentación segura, que los usuarios telefónicos de los clientes que caen dentro de las muestras o ejercen la responsabilidad parental o son tutores o acogedores de los menores incluidos en las muestras.

5. Adquiridos los datos personales y el código fiscal de las personas incluidas en las muestras a través de la plataforma mencionada en el párrafo 2, para facilitar la participación en la encuesta, las regiones y provincias autónomas, utilizando los registros de los pacientes, comunican de forma segura a los médicos generalistas y pediatras de libre elección los nombres de los pacientes incluidos en las muestras, para que puedan informarles de la investigación en curso. Con la información mencionada en el párrafo 4, la Cruz Roja Italiana verifica por teléfono la disposición de los individuos para realizar el análisis serológico, fijando la cita para la toma de muestras, enviándoles un cuestionario específico preparado por el ISTAT, de acuerdo con el Comité Científico Técnico mencionado en el párrafo 1, y proporcionando, en forma resumida, la información mencionada en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo al tratamiento de datos personales para los fines establecidos en este ar-

título. La información a los interesados se publica de manera completa y puede consultarse en los sitios web institucionales del Ministerio de Salud y del ISTAT.

6. Las muestras recogidas en los puntos de muestreo apropiados son analizadas y comunicadas por los laboratorios identificados por las regiones y provincias autónomas, que comunican los resultados de los análisis realizados al interesado y, a través de la plataforma mencionada en el párrafo 2, a los sujetos mencionados en el párrafo 1. La Cruz Roja Italiana entrega las muestras recogidas al banco biológico del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas «L. Spallanzani», establecido en virtud de la resolución n.º 320, de 20 de julio de 2009, en cumplimiento de las Directrices para el establecimiento y la acreditación de los biobancos, elaboradas por el Comité Nacional de Bioseguridad y Biotecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros el 19 de abril de 2006. El procesamiento de las muestras y los datos conexos se lleva a cabo con fines exclusivos de investigación científica sobre el SARS-COV-2 identificado por el protocolo a que se hace referencia en el párrafo 1, en cumplimiento de las disposiciones del Garante para la protección de los datos personales identificadas en la medida de 5 de junio de 2019 y enmiendas posteriores. El controlador de los datos recogidos en el banco biológico es el Ministerio de Salud y el acceso a los datos por parte de otros sujetos, para los fines de investigación mencionados, se permite exclusivamente en el marco de proyectos de investigación conjuntos con el mismo Ministerio. Las partes interesadas están debidamente informadas de los proyectos de investigación realizados sobre las muestras y los datos de la base de datos, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679. Las muestras se almacenarán para los fines a que se refiere este párrafo en el mencionado banco biológico por un período no superior a cinco años.

7. Los datos recogidos en el marco de la encuesta mencionada en el apartado 1, sin identificación directa, podrán ser comunicados, con fines científicos, a las entidades mencionadas en el apartado 1 del artículo 5-ter del Decreto Legislativo n.º 33, de 14 de marzo de 2013, así como a los temas adicionales identificados por un Decreto no reglamentario del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el presidente del ISTAT, tras consultar con la autoridad de protección de datos, de conformidad con el artículo 5-ter del Decreto Legislativo n.º 33/2013 y a reserva de la celebración de protocolos de investigación adecuados por parte de las entidades mencionadas en el apartado 1. El Instituto Nacional de Salud podrá tratar los datos recogidos en el marco de la encuesta mencionada en el apartado 1 con fines de investigación científica.

8. Las personas a las que se refiere el párrafo 1, para llevar a cabo la investigación, recurrirán, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, a la Cruz Roja Italiana, las regiones, las provincias autónomas y los laboratorios a que se refiere el párrafo 6, así como a médicos generalistas y pediatras de libre elección. Las regiones y provincias autónomas, cuando sea necesario a efectos de análisis y planificación en el contexto de la actual emergencia epidemiológica, tienen acceso a los datos de sus pacientes, individualmente pero sin ninguna referencia que permita la conexión directa con las personas afectadas y, en todo caso, de manera que, si bien permite la conexión en el tiempo de la información referida a las mismas personas, las hace inidentificables y los datos relativos a los pacientes de las demás regiones y provincias autónomas de manera anónima y agregada, únicamente a efectos comparativos. La difusión de los datos se autoriza únicamente en forma anónima y agregada.

9. A los efectos de la realización de la encuesta a que se refiere el párrafo 1, los datos personales relativos a los sujetos de la muestra presentes en el nuevo sistema de información sanitaria del Ministerio de Salud podrán adquirirse con arreglo a los procedimientos establecidos en el Decreto n.º 262, de 7 de diciembre de 2016, así como los presentes en el registro nacional de vacunas, de conformidad con el Decreto del Ministro de Salud de 17 de septiembre de 2018, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 257, de 5 de noviembre de 2018, en cumplimiento de las mismas garantías

10. Los datos personales serán conservados por cada una de las partes implicadas durante el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este artículo; para la consecución de los fines estadísticos y de investigación científica, el Minis-

terio de Sanidad y el ISTAT suprimirán los datos después de cuarenta años de su recopilación.

11. Los datos personales recogidos en virtud del presente artículo se procesan de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, exclusivamente para la consecución de los fines identificados en este artículo y en la medida necesaria para el desempeño de las funciones encomendadas a cada una de las partes implicadas.

12. El Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas de contención y lucha contra la emergencia epidemiológica COVID-19, a los efectos previstos en el presente artículo, adquirirá los dispositivos adecuados para la administración de los análisis serológicos, así como los bienes necesarios para el almacenamiento de las muestras recogidas en el banco biológico a que se refiere el párrafo 6, de conformidad con el artículo 122 del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, y teniendo en cuenta las indicaciones del Comité Técnico Científico a que se refiere el párrafo 1.

13. Habida cuenta de la urgencia de la cuestión y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122, apartado 2, del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, para la adquisición de bienes y servicios, incluidos los servicios informáticos, estrechamente vinculados a las actividades contempladas en el presente artículo, los diputados podrán llevar a cabo los procedimientos previstos en los artículos 36 y 63 del Decreto Legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, sin publicación del anuncio y seleccionando, cuando sea posible, al menos cinco operadores económicos, realizando controles sobre el cumplimiento de los requisitos, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 163, apartado 7, del Decreto Legislativo n.º 50/2016.

14. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el ISTAT, no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001 y en el artículo 6 del Decreto Ley n.º 78 de 31 de mayo de 2010, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122 de 30 de julio de 2010, está autorizado a conferir hasta un máximo de 10 misiones de trabajo por cuenta propia, incluida la colaboración coordinada y continua, durante un período de seis meses. Para la aplicación de este párrafo se autoriza un gasto total de 385.000 euros, que se cubre con los recursos inscritos en el presupuesto del ISTAT. El costo correspondiente, en términos de necesidades y endeudamiento neto equivalente a 199.000 euros para el año 2020, se proveerá mediante el uso correspondiente del Fondo para la compensación de los efectos financieros no previstos por la legislación vigente, resultantes del descuento de las contribuciones plurianuales, a que se refiere el párrafo 2 del artículo 6 del Decreto Ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 189, de 4 de diciembre de 2008.

15. Para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica a la que se refiere el párrafo 2, se autoriza un gasto de 220.000 euros para el año 2020, que se cubre con el correspondiente uso del fondo de la cuenta de capital a la que se refiere el artículo 34-ter, párrafo 5, de la Ley n.º 196 de 31 de diciembre de 2009, registrado en el estado de gastos del Ministerio de Salud. Para la actividad realizada por la Cruz Roja Italiana en virtud de este artículo se autoriza un gasto de 1.700.000 euros; para la conservación de las muestras recogidas en el banco biológico mencionado en el párrafo 6, se autoriza un gasto de 700.000 euros; para la adquisición de dispositivos adecuados para la administración de análisis serológicos se autoriza un gasto de 1.500.000 euros. Los gastos mencionados en el período anterior están cubiertos por el fondo de recursos asignados al Comisario Extraordinario a que se refiere el artículo 122 del Decreto-Ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, convertido con modificaciones por la Ley n.º 27 de 24 de abril de 2020, con resolución del Consejo de Ministros al Fondo de Emergencia Nacional a que se refiere el artículo 44 del Decreto Legislativo n.º 1 de 2 de enero de 2018.

Artículo 2. *Entrada en vigor*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá al Parlamento para su conversión en ley.

Este decreto, provisto del sello oficial, se añadirá a la colección oficial de actos reglamentarios de la República Italiana. La obligación impuesta a toda persona interesada de respetarla y de velar por su observancia.

Hecho en Roma, el 10 de mayo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

SPERANZA, *Ministro de Sanidad*

GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto por el Guardián de los sellos: BONAFEDE

(*)

Decreto-ley n.º 29 de 10 de mayo de 2020

Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o al aplazamiento de la ejecución de la pena, así como la sustitución de la detención preventiva en prisión por el arresto domiciliario, por motivos relacionados con la emergencia sanitaria por parte de COVID-19, de las personas detenidas o internadas por la delincuencia organizada de tipo mafioso, terroristas y mafiosos, o por delitos de conspiración vinculados al tráfico de drogas o por delitos cometidos utilizando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como los presos e internados sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, así como, por último, sobre el tema de las entrevistas con familiares u otras personas a las que tienen derecho los condenados, internados y acusados (20G00047)

(BO Serie General núm.119 de 10-05-2020). En vigor en: 11-5-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución,

Vista la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, por la que se establecen «las normas relativas a la pena de prisión y a la ejecución de medidas privativas de libertad»;

Visto el Decreto-ley n.º 161, de 30 de diciembre de 2019, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 7, de 28 de febrero de 2020,

Vista la extraordinaria necesidad y urgencia de introducir medidas sobre el arresto domiciliario o el aplazamiento de la ejecución de la pena, así como sobre la sustitución de la detención preventiva en prisión por el arresto domiciliario, por razones relacionadas con la emergencia sanitaria por parte de COVID-19, de las personas detenidas o internadas por delitos de delincuencia organizada de tipo mafioso, terroristas y mafiosos, o por delitos de conspiración vinculados al tráfico de drogas o por delitos cometidos utilizando las condiciones o para facilitar la conspiración mafiosa, así como los presos e internados sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley de 26 de julio de 1975, de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, así como, por último, en lo que respecta a las entrevistas con los familiares u otras personas a las que los condenados, internados y acusados tienen derecho;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 9 de mayo de 2020,

A propuesta del Primer Ministro y del Ministro de Justicia;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Cambios urgentes en el sistema penitenciario*

1. En el artículo 47, apartado 7, de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, los términos «en los apartados 1 y 1 bis» se sustituyen por el texto siguiente: «en los apartados 1, 1-bis y 1ter».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Artículo 2. *Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o el aplazamiento de la sentencia por motivos de emergencia médica por parte de COVID-19*

1. Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o el aplazamiento de la sentencia por motivos de emergencia médica por parte de COVID-19

Cuando sean condenados e internados por los delitos mencionados en los artículos 270, 270-bis, 416-bis del Código Penal y en el párrafo 1 del artículo 74 del Decreto Presidencial n.º 309, de 9 de octubre de 1990, o por un delito cometido utilizando las condiciones o para facilitar la asociación mafiosa, o por un delito cometido con fines de terrorismo de conformidad con el artículo 270-sexies del Código Penal, así como los condenados e internados sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, son admitidos en detención domiciliaria o se benefician del aplazamiento de la sentencia por razones relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19, el magistrado de vigilancia o el tribunal de vigilancia que adoptó la medida, Tras obtener el dictamen del Fiscal de Distrito Antimafia del lugar donde se cometió el delito y del Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorista para los condenados e internados ya sometidos al régimen a que se refiere el mencionado artículo 41-bis, evaluar la permanencia de las razones relacionadas con la emergencia sanitaria en un plazo de quince días a partir de la adopción de la medida y, posteriormente, con carácter mensual. La evaluación se llevará a cabo de inmediato, incluso antes de los plazos mencionados, en caso de que el Departamento de Administración Penitenciaria notifique la disponibilidad de instalaciones penitenciarias o pabellones médicos protegidos adecuados a las condiciones de salud del recluso o de los internos admitidos en régimen de arresto domiciliario o al aplazamiento de la sentencia.

2. Antes de hacerlo, la autoridad judicial escuchará a la autoridad sanitaria regional, en la persona del Presidente del Consejo Regional, sobre la situación sanitaria local y obtendrá información del Departamento de Administración Penitenciaria sobre la posible disponibilidad de instalaciones penitenciarias o pabellones médicos protegidos en los que el condenado o el internado admitido a arresto domiciliario o al aplazamiento de su condena pueda reanudar la detención o el internamiento sin perjuicio de su estado de salud.

3. El tribunal evaluará si los motivos que justifican la adopción de la admisión a la detención en el país de residencia o el aplazamiento de la condena, así como la disponibilidad de otros centros penitenciarios o de unidades médicas protegidas para prevenir la salud del detenido o del internamiento. El auto mediante el cual el órgano jurisdiccional sustrae la detención a domicilio o el aplazamiento de la pena es inmediatamente exigible.

Artículo 3. *Medidas urgentes para sustituir la detención preventiva en prisión por motivos relacionados con la emergencia sanitaria del COVID-19*

1. Cuando, en relación con los acusados por las infracciones contempladas en los artículos 270, 270 bis, 416 bis del Código Penal, 74 párrafo 1 del Decreto del Presidente de la República n.º 309, de 9 de octubre de 1990, o con respecto a los delitos cometidos con arreglo al artículo 270-sexies del Código Penal, así como a los acusados sujetos al régimen establecido en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, se haya ordenado al Ministerio Fiscal que sustituya a la prisión preventiva por motivos relacionados con la urgencia sanitaria del COVID-19, el Ministerio Fiscal comprobará la permanencia de estos motivos en un plazo de 15 días a partir de la fecha de adopción de la medida de arresto domiciliario y, posteriormente, con carácter mensual, salvo en los informes del Departamento de Prisiones relativos a la disponibilidad de instalaciones penitenciarias o de unidades médicas seguras adaptadas al estado de salud de la persona. Cuando la Fiscalía General del Estado adquiriera la prueba de una modificación de las circunstancias que justifiquen la sustitución de la medida cautelar o de la disponibilidad de instalaciones penitenciarias o partes de medicamentos seguras adaptadas al estado de salud de la persona, solicitará al tribunal que proceda al restablecimiento de la prisión preventiva si considera que siguen existiendo las necesidades de protección iniciales.

2. El juez, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, antes de adoptar medidas, escucha a la autoridad sanitaria regional,

en la persona del Presidente del Consejo Regional, sobre la situación sanitaria local y obtiene información de la Dirección General de Administración Penitenciaria sobre la posible disponibilidad de instalaciones penitenciarias o pabellones médicos protegidos en los que el acusado pueda volver a ser detenido sin perjuicio de sus condiciones de salud. El juez evalúa la permanencia de las razones que justificaron la adopción de la medida para sustituir la prisión preventiva en la cárcel, así como la disponibilidad de otras instalaciones penitenciarias o pabellones médicos protegidos capaces de evitar daños a la salud del acusado. Cuando el juez no esté en condiciones de decidir sobre el estado de las actuaciones, podrá ordenar, incluso de oficio y sin formalidades, controles sobre el estado de salud del acusado o realizar un dictamen pericial, en las formas previstas en los artículos 220 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, adquiriendo los resultados en los quince días siguientes.

Artículo 4. *Medidas urgentes para combatir el COVID-19 para las instituciones penitenciarias y los centros delictivos para delincuentes juveniles*

1. A fin de permitir el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para prevenir el riesgo de propagación de COVID-19, en las prisiones e instituciones penales para menores, desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, las entrevistas con los familiares u otras personas a las que tienen derecho los condenados, internados y acusados, de conformidad con los artículos 18 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, y 37 del Decreto Presidencial n.º 354, de 30 de junio de 2000 n.º 230 y 19 del decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, pueden realizarse a distancia, cuando sea posible, mediante el equipo y las conexiones disponibles en la prisión y el centro de detención de menores o mediante correspondencia telefónica, que puede autorizarse más allá de los límites mencionados en el párrafo 2 del artículo 39 del mencionado decreto del Presidente de la República n.º 230 de 2000 y el párrafo 1 del artículo 19 del decreto legislativo n.º 121 de 2018.

2. El director de la prisión y la institución criminal de los menores, tras haber oído respectivamente a la oficina regional de la administración penitenciaria y al jefe del centro de justicia de menores, así como a la autoridad sanitaria regional en la persona del Presidente del Ejecutivo Regional, establecerán dentro de los límites establecidos por la ley el número máximo de interrogatorios que se llevarán a cabo en forma presencial, sin perjuicio del derecho de las personas condenadas a una entrevista al menos una vez al mes en presencia de al menos una persona u otra persona.

Artículo 5. *Disposiciones transitorias*

1. Las disposiciones de los artículos 2 y 3 se aplicarán a las medidas de admisión a la detención nacional o al aplazamiento de la condena, así como a las medidas que sustituyan a la medida de internamiento en prisión preventiva adoptada después del 23 de febrero de 2020. En lo que respecta a las medidas mencionadas en el anterior período ya expedido en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, el plazo de 15 días establecido en los artículos 2 párrafo 1 y artículo 3 párrafo 1 comenzará a contar a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 6. *Disposiciones financieras*

1. La aplicación de esta medida no debe dar lugar a nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas. Las Administraciones interesadas se encargarán de los cumplimientos relacionados con la utilización de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Artículo 7. *Entrada en vigor*

1. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y se remitirá al Parlamento para su conversión en ley.

Este decreto, provisto del sello oficial, se añadirá a la colección oficial de actos reglamentarios de la República Italiana. La obligación impuesta a toda persona interesada de respetarla y de velar por su observancia.

Hecho en Roma, el 10 de mayo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

BONAFEDE, *Ministro de Justicia*

Visto por el Guardián de los sellos: BONAFEDE

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISARIO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE APLICACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EN MATERIA DE COVID-19

Orden 28 de marzo de 2020

Procedimiento simplificado de despacho de aduanas (Orden n.º 6) (20A02604)

(BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)

El Comisionado Especial para la aplicación y coordinación de medidas de contención y lucha contra las medidas de emergencia epidemiológicas relacionadas con el COVID-19.

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado con la aparición de enfermedades derivadas del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* de la República Italiana n.º 70, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y proporcionar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el artículo 112 del citado decreto-ley, que dispone que por decreto del Presidente del Consejo de Ministros se nombre un Comisario Extraordinario para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19, y que define sus funciones y atribuciones, también en derogación de las disposiciones vigentes;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 0006119P4.8.1.4.1, de 18 de marzo de 2020, cuyo artículo 1 establece: Domenico Arcuri fue nombrado comisario especial para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica del COVID-19, a la que se han conferido las competencias a que se refiere el artículo 122.

En vista de las disposiciones combinadas de los artículos 6 y 122 del mencionado Decreto-Ley n.º 18, por el que se otorgó al Jefe del Departamento de Protección Civil y al Comisionado Extraordinario la facultad de ordenar la requisición en uso o en propiedad, entre otras cosas, de dispositivos médicos y quirúrgicos y bienes muebles de cualquier tipo;

Considerando el mencionado artículo 122 con el que el Comisionado, en el ejercicio de las facultades de requisición antes mencionadas, puede hacer uso de actuadores y empresas propias, así como de centrales de compra;

Vista la Orden n.º 1/2020 del Comisionado Especial por la que la Agencia de Aduanas y Monopolios fue designada como responsable de la ejecución para proceder, a petición del Comisario, a los requisitos relativos a los bienes muebles que en él se mencionan;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 28 de marzo de 2020

Considerando la situación de emergencia, para garantizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud y sus servicios conexos, así como la continuidad de los servicios esenciales;

Considerando la necesidad de identificar un procedimiento de despacho de aduana que permita acelerar el trabajo realizado por la Agencia de Aduanas y Monopolios con la garantía, en todo caso, del cumplimiento de dichas disposiciones, así como de la protección de la salud pública y de los intereses conexos;

Resuelve:

Artículo 1. *Actividades fronterizas de la Agencia de Aduanas y Monopolios*

1. La Agencia de Aduanas y de Monopolios (en lo sucesivo, «ADM») adoptará sin demora todas las medidas adecuadas para permitir el despacho de aduana rápida de todos los equipos de protección individual (en lo sucesivo, «EPI») y, en particular, de los EPI para la protección aérea FFP2, FFP3, N95, KN95 en la Circular del Ministerio de Sanidad de 12 de febrero de 2020, ref. 4373, así como bienes muebles de cualquier clase necesarios para hacer frente a la emergencia por COVID-19, incluidos los instrumentos y dispositivos de ventilación invasivos y no invasivos.

Artículo 2. *Personas autorizadas para la liberación directa de aduana*

1. ADM libera directamente los derechos de propiedad intelectual, con exención de derechos de aduana e IVA, sólo respecto de las regiones, las provincias autónomas, las autoridades territoriales locales, las administraciones públicas a que se refieren los párrafos 2 y 3 del artículo 1 del Decreto Legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001, con sus modificaciones y adiciones posteriores, los hospitales públicos o privados acreditados e incluidos en la red regional de emergencia, y las entidades que prestan servicios públicos esenciales.

2. ADM, a través de sus propias unidades territoriales, realiza un control de las mercancías para identificar aquellas que pueden ser entregadas a los sujetos indicados en el párrafo anterior.

3. Al mismo tiempo, de conformidad con los requisitos de los apartados anteriores, ADM lo notificará al administrador especial.

4. En cuanto a los EPI adquiridos por ADM y no dirigidos a las partes mencionadas en el párrafo 1, ADM procederá a comunicar directamente la circunstancia al Comisario Especial en la dirección PEC commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it para que, si lo considera necesario, pueda ordenar la requisición de los bienes por ADM en calidad de parte ejecutante, de conformidad con el artículo 122 del Decreto Ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020. Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 28 de marzo de 2020

Comisario: ARCURI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISARIO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE APLICACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EN MATERIA DE COVID-19

Orden 9 de mayo de 2020

Otras disposiciones relativas a la venta de equipos de protección individual (Orden n.º 12) (20A02582)

(BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)

El Comisionado Especial para la aplicación y coordinación de las medidas de contención y lucha contra la emergencia epidemiológica COVID-19.

Teniendo en cuenta la decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, por la que se declara durante seis meses el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud por el brote de enfermedades derivadas del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* de la República Italiana n.º 70, de 17 de marzo de 2020, por el que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y proporcionar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto el artículo 112 del citado decreto-ley, que dispone que por decreto del Presidente del Consejo de Ministros se designe un Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19, y que define sus funciones y atribuciones, también por derogación de las disposiciones vigentes;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 0006119P4.8.1.4.1., de 18 de marzo de 2020, por el que se nombra, en el art. 1, al Dr. Domenico Arcuri Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19, al que se le han conferido las facultades a que se refiere el art. 122 anterior.

Considerando que el artículo 122 del Comisario especial también establece que el administrador especial supervisará los procesos de distribución de medicamentos, equipos y otros dispositivos médicos para la protección individual con el fin de hacer frente a la emergencia nacional en relación con el COVID-19;

Vista la Orden n.º 9/2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 96, de 10 de abril de 2020, que contiene «Disposiciones urgentes para la venta al por menor de equipos de protección individual en farmacias»;

Vista la Orden n.º 11/2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 108, de 27 de abril de 2020, que emitió «Disposiciones urgentes para la venta al consumidor de máscaras faciales», con el precio final de las ventas al consumo de máscaras — UNI EN 14683, que presentan las características expuestas en el anexo 1 de dicho Decreto, y que ascienden a 0,50 EUR por unidad, sin IVA;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 9 de mayo de 2020

Visto el Memorándum de Acuerdo firmado el 1 de mayo de 2020 entre el Comisario especial de emergencia y las principales asociaciones representativas de las farmacias, las parafarmacias y los distribuidores: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi yADF;

Visto el Memorándum de Acuerdo firmado el 3 de mayo de 2020 entre el Comisario especial de emergencia y algunas asociaciones representativas de las empresas de distribución: Confcommercio, Federdistribuzione y ANCD Conad;

Considerando necesario ampliar el ámbito de aplicación de la Orden n.º 9/2020, completándola con esta orden, a todas las entidades enumeradas en dichos Protocolos, a fin de garantizar una difusión más amplia de la venta de máscaras faciales y de los equipos de protección individual (EPI);

Considerando lo dispuesto en la Orden n.º 9/2020, en virtud de la cual se han regulado las modalidades de venta al público de máscaras faciales;

Vistas las disposiciones de la Orden n.º 11/2020 sobre el precio de venta máximo de máscaras faciales;

Resuelve:

Artículo 1. Prórroga

1. Las disposiciones de la Orden n.º 9/2020 del Comisario Extraordinario relativas a la venta para el consumo de mascarillas y EPI en ausencia de embalaje se hacen extensivas en su totalidad a los miembros de las asociaciones a las que se hace referencia en los protocolos mejor identificados anteriormente y a todas las demás asociaciones que, a continuación, se adherirán a dichos acuerdos.

Artículo 2. Otras disposiciones sobre venta al consumo ya previstas en la Orden n.º 9/2020

1. Sin perjuicio de la posibilidad de una información simplificada, a los efectos previstos en el Decreto Legislativo n.º 206, de 6 de septiembre de 2005, previsto en el párrafo 3 del artículo 2, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 1 de la mencionada Ordenanza n.º 9/2020, cada minorista, como se indica en el artículo 1 supra, al proceder a la venta para el consumo, cuando estime que coloca su marca, de conformidad con las normas de protección de marcas y patentes, en su caso, está obligado, en todo caso, a garantizar que el consumidor esté informado de las siguientes especificaciones:

lugar y año de producción;

indicación, en su caso, del marcado CE o de otra validación del funcionamiento, o de cualquier exención en virtud del Decreto-Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, modificado por la Ley n.º 27, de 30 de abril de 2020;

que esto no es una presión quirúrgica médica;;

se trata de un único uso.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 9 de mayo de 2020

Comisario: ARCURI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISARIO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE APLICACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EN MATERIA DE COVID-19

Orden de 9 de mayo de 2020

Integración del procedimiento de despacho de aduanas (Orden n.º 13) (20A02605)

(BO Serie General núm. 120 de 11-05-2020)

El Comisionado Especial para la aplicación y coordinación de medidas de contención y lucha contra las medidas de emergencia relacionadas con el COVID-19 de emergencia.

Vista la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, mediante la cual, durante seis meses, se declaró el estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades derivadas del COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* de la República Italiana n.º 70, de 17 de marzo de 2020, sobre «Medidas para reforzar el servicio nacional de salud y el apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas en relación con la emergencia epidemiológica de COVID-19»,

Visto el artículo 112 del citado decreto-ley, que dispone que por decreto del Presidente del Consejo de Ministros se designe un Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19, y que define sus funciones y atribuciones, también por derogación de las disposiciones vigentes;

Visto el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros n.º 0006119P4.8.1.4.1., de 18 de marzo de 2020, por el que se nombra, en el art. 1, al Dr. Domenico Arcuri Comisario Extraordinario para la aplicación y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir la emergencia epidemiológica COVID-19, al que se le han conferido las facultades a que se refiere el art. 122.

Visto el artículo 6 del Decreto Ley n.º 18, en relación con el artículo 122 del mencionado Decreto Ley n.º, con el que se ha atribuido al Jefe del Departamento de Protección Civil y al Administrador Especial la facultad de requerir la requisita de atención médica o médica, así como de bienes muebles de todo tipo, en uso o en bienes de todo tipo;

Considerando el mencionado art. 122 con el que el Comisionado, en el ejercicio de las facultades necesarias antes mencionadas, puede hacer uso de actuadores y empresas propias, así como de centrales de compra;

Teniendo en cuenta la Ordenanza n.º 1/2020 del Comisario Extraordinario por la que se ha identificado a la Agencia de Aduanas y Monopolios como parte ejecutora para proceder, a petición del Comisario, a las requisas de los bienes muebles por él indicados;

Considerando la situación de emergencia, para garantizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud y sus servicios conexos, así como la continuidad de los servicios esenciales;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden de 9 de mayo de 2020

Considerando la necesidad de identificar un procedimiento de despacho de aduana que permita acelerar el trabajo realizado por la Agencia de Aduanas y Monopolios con la garantía, en todo caso, del cumplimiento de dichas disposiciones, así como de la protección de la salud pública y de los intereses conexos;

Vista la Orden n.º 6/2020 del Comisionado Especial por la que se autorizó a la Agencia de Aduanas y Monopolios a liberar a las personas mejor especificadas en el artículo 2 de la misma Orden.

Considerada necesaria sobre la base de los memorandos de acuerdo firmados por el Comisario Especial con: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi y ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad, en interés de sus miembros y sus miembros, ampliar los efectos de la Orden n.º 6/2020 también a dichas entidades;

Resuelve:

Artículo 1. *Ampliación de los efectos a la Orden 6/2020*

1. La Agencia de Aduanas y de Monopolios, cuando lleve a cabo sin demora las actividades bajo su responsabilidad, adoptará todas las medidas adecuadas para permitir el despacho de aduana rápida de todos los equipos de protección individual (en lo sucesivo, «EPI») y, en particular, los equipos de protección aérea por vía aérea FFP2, FFP3, N95, KN95 indicado en la Circular del Ministerio de Salud Protocolo 4373 del 12 de febrero de 2020, también con respecto a los asociados/miembros de las asociaciones que firmaron, mejor indicado a continuación, los Memorandos de Entendimiento firmados el 1 y 3 de mayo de 2020, con el Comisario Extraordinario: Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione y ANCD Conad.

2. Los miembros de las asociaciones que se hayan adherido a dichos protocolos tienen derecho a utilizar los procedimientos aduaneros para la liberación directa o la liberación rápida para la importación acumulada, sujetos al IVA y a los derechos de aduana, adeudados por la ley, para los materiales descritos en el apartado 1, que están destinados a la venta al consumidor.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 9 de mayo de 2020

Comisario: ARCURI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMUNICADO

Comunicado sobre el Decreto-ley n.º 29, de 10 de mayo de 2020, de 10 de mayo, que establece «Medidas urgentes relativas al arresto domiciliario o al aplazamiento de la ejecución de la pena, así como la sustitución de la detención preventiva en prisión por el arresto domiciliario, por motivos relacionados con la emergencia sanitaria por parte de COVID-19, de las personas detenidas o internadas por la delincuencia organizada de tipo mafioso, terroristas y mafiosos, o por delitos de conspiración vinculados al tráfico de drogas o por delitos cometidos utilizando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como los presos e internados sometidos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, así como, por último, sobre el tema de las entrevistas con familiares u otras personas a las que tienen derecho los condenados, internados y acusados» (20A02669)

(BO Serie General núm. 123 de 14-05-2020)

En el título citado en el epígrafe, reportado tanto en el resumen como en la página 1, primera columna del *Boletín Oficial* - Serie General - Edición Especial, n.º 119 del 10 de mayo de 2020, en su lugar: «...de tipo mafioso, terrorista y mafioso.... », léase: «...de tipo terrorista o mafioso... »; y en lugar de: «...o para facilitar la asociación mafiosa... », léase: «...o para facilitar la asociación mafiosa o con fines terroristas...».

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

TEXTO CONSOLIDADO DEL DECRETO-LEY

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, consolidado con la Ley de Conversión n.º 27, de 24 de abril de 2020, sobre «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de Decretos Legislativos», acompañado de las notas correspondientes (Texto consolidado publicado en el Suplemento Ordinario n.º 16/L del BO Serie General núm. 110 de 29-04-2020) (20A02626)

(BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020 - Suplemento Ordinario n.º 19)

Advertencia:

Se vuelve a publicar el texto del Decreto-ley n.º 18 de 17 de marzo de 2020, consolidado con la Ley de conversión n.º 27 de 24 de abril de 2020, sobre «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y prestar apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculados a la emergencia epidemiológica del COVID-19. Ampliación de los plazos para la adopción de Decretos Legislativos», acompañada de las notas pertinentes, de conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del reglamento de aplicación del texto único de las disposiciones sobre la promulgación de leyes, sobre la emisión de decretos del Presidente de la República y sobre las publicaciones oficiales de la República Italiana, aprobado por el Decreto Presidencial n.º 217, de 14 de marzo de 1986.

El valor y la eficacia del acto legislativo que se transcribe en el presente documento no se modifican.

Título I

MEDIDAS PARA REFORZAR EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Artículo 1. *Financiación complementaria para incentivos al personal del Servicio Nacional de Salud*

1. Para el año 2020, con el fin de aumentar los recursos asignados a la remuneración del personal sanitario empleado por las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud empleados directamente en las actividades de lucha contra la crisis epidemiológica a causa de la propagación del COVID-19, los fondos contractuales para las condiciones de trabajo de la gestión de la salud y de la asistencia sanitaria y los fondos contractuales de las condiciones de trabajo y las obligaciones del personal sanitario se incrementan, en general, en cada región y provincia autónoma, no obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017 en la cantidad indicada para cada uno de ellos en el cuadro A anexo al presente Decreto.

2. Para la aplicación del párrafo 1, se autoriza un gasto de 250 millones de euros con cargo a la actual financiación sanitaria establecida para el año 2020. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tendrán acceso a esta financiación, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen para las autonomías especiales la contribución regional y provincial a la financiación sanitaria actual, sobre la base de las cuotas

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

de acceso a las necesidades sanitarias actuales indistintas registradas para el año 2019 y por las cantidades indicadas en el cuadro A anexo al presente Decreto,

3. A estos efectos a los que se refieren los párrafos 1 a) y 5 a) del artículo 2 bis se autoriza un gasto suplementario de 100 millones de euros, que se aplicará a la actual financiación sanitaria establecida para el año 2020, dentro de los límites de las cantidades indicadas en el cuadro A adjunto al presente Decreto.

Artículo 2. Desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Sanidad

1. Habida cuenta de la necesidad de reforzar las actividades de vigilancia e higiene llevadas a cabo en los puertos y aeropuertos principales, en particular con vistas a adaptar los niveles de servicio en el momento oportuno a las nuevas necesidades sanitarias derivadas de la circulación del COVID-19, se autoriza al Ministerio de Sanidad a celebrar contratos de trabajo de duración determinada con una duración máxima de tres años, 40 unidades de directores médicos, 18 unidades de gestores de sanidad veterinaria y 29 unidades del personal no directivo con perfil profesional de prevención perteneciente a la zona III, posición económica F1, funciones centrales, que se asignarán a las oficinas periféricas, utilizando sus propias listas o aprobadas por otras administraciones para los concursos públicos, incluso por un período indefinido.

2. Para cubrir los costes derivados de aplicación del apartado 1, queda autorizado un gasto de 5 092 994 euros para 2020, de 6 790 659 euros para 2021 y 2022 y de 1 697 665 euros para 2023. Los gastos correspondientes se fijarán en 2 345 000 euros para 2020 y 5 369 000 euros para 2021, y 2 000 000 de euros para cada uno de los años 2022 y 2023, mediante la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial actual, consignado para el presupuesto trienal 2020-2022, en el marco del programa «Fondos de reserva y especiales» de la misión «Fondos a distribuir» del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020, utilizando para ello en parte la disposición relativa al Ministerio de Sanidad y, en lo que respecta a 2 747 994 euros para el año 2020, a 1 421 659 euros para el año 2021 y 4 790 659 euros para el año 2022, mediante la correspondiente utilización de la parte corriente de la provisión inscrita en los presupuestos del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el artículo 34-ter, párrafo 5, de la Ley n.º 196 de 31 de diciembre de 2009.

Artículo 2 bis. Medidas especiales para la contratación de especialistas en prácticas y la asignación de puestos de trabajo independientes a los profesionales de la salud

1. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de garantizar los niveles esenciales de asistencia, así como de garantizar en todo el territorio nacional, el aumento del número de camas para los cuidados intensivos necesarios para el tratamiento de los pacientes afectados por dicho virus, las empresas e instituciones del Servicio Nacional de Salud hasta que continúe el estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 26, de 1 de febrero de 2020, podrán:

a) proceder a la contratación de personal en las profesiones sanitarias, tal como se contempla en el artículo 1 del Decreto legislativo del Jefe de Estado interino de 13 de septiembre de 1946, n.º 233, ratificado por la Ley n.º 561, de 17 de abril de 1956, y por la Ley n.º 56, de 18 de febrero de 1989, de médicos especialistas, y de los médicos en período de formación, que son miembros del último y penúltimo año de las escuelas de especialización, aunque no figuren en las listas de reserva contempladas en el artículo 1, apartado 547, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, y que pueden prorrogarse debido a la persistencia del estado de emergencia, hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y en el artículo 6 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010. Los médicos en período de formación están matriculados en la universidad especializada en la enseñanza universitaria y siguen recibiendo el trato económico previsto en el contrato de formación médica y de especialización, completado con una

remuneración abonada por el trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que las actividades de formación, teóricas y sociales se recuperen y sean necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos. Estas tareas podrán, en caso necesario, concederse también como excepción a las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites del total de los recursos indicados para cada región por Decreto del Contable general del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020;

b) la contratación a que se refiere el artículo 1, apartado 548 bis, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los límites y con arreglo a las modalidades que en ella se establecen, incluido el tratamiento financiero que deba concederse, incluso a falta del acuerdo marco previsto en dicha disposición. La contratación a que se hace referencia en esta carta debe tener lugar dentro de las estructuras acreditadas de la red de capacitación y su actividad debe ser coherente con el proyecto de capacitación decidido por la junta de la escuela de especialización.

2. Los contratos de trabajo por cuenta propia celebrados sin las condiciones mencionadas en el apartado 1 serán nulos de pleno derecho. El trabajo realizado de conformidad con el presente artículo durante el estado de emergencia completará el requisito de antigüedad establecido en el artículo 20, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, para la duración de la emergencia.

3. Los puestos a que se refiere el apartado 1, letra a), también podrán asignarse a graduados en medicina y cirugía, cualificados para ejercer la profesión médica y matriculados en organismos profesionales.

4. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las funciones a que se refiere el apartado 1, letra a), conferidas, con los mismos fines, por las explotaciones y organismos del Servicio Nacional de Salud hasta la fecha de 10 de marzo de 2020, estarán sujetas al límite de duración que en él se establece.

5. Hasta el 31 de julio de 2020, con el fin de responder a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de ayuda a las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, no obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 9, del Decreto-ley n.º 95, de 6 de julio de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 135, de 7 de agosto de 2012, y en el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, tras haber verificado la imposibilidad de contratar personal, utilizando también el personal adecuado en las clasificaciones de la competencia actual, podrá conferir asignaciones de trabajo autónomas, incluida la colaboración coordinada y continua, con una duración no superior a seis meses, y en cualquier caso dentro del final del estado de emergencia, a los gestores médicos, veterinarios y sanitarios, así como al personal del sector sanitario, puesto en situación de jubilación, aunque no esté inscrito en el registro profesional competente como consecuencia de la jubilación, así como a los trabajadores sociales y sanitarios puestos en situación de jubilación. Los citados nombramientos, en caso necesario, también podrán conferirse como excepción a las limitaciones previstas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por Decreto del Contador General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020. A los cargos a que se refiere este párrafo no se aplicará la inacumulabilidad entre los ingresos del trabajo por cuenta propia y las prestaciones de jubilación a que se refiere el párrafo 3 del artículo 14 del Decreto-ley n.º 4 de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 26 de 28 de marzo de 2019.

Artículo 2 ter. Medidas urgentes para acceder al Servicio Nacional de Salud

1. Con el fin de garantizar la prestación de servicios de asistencia sanitaria, debido, entre otras cosas, a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación

del COVID-19, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud, comprobaron la imposibilidad de utilizar el personal ya en servicio y hacer uso de las listas de clasificación en vigor, podrán, durante el período de aplicación del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, para conceder asignaciones individuales de plazo fijo, previo aviso público, al personal de las profesiones sanitarias y a los trabajadores sociales y sanitarios a los que se refiere el artículo 2 bis, párrafo 1, letra a).

2. Los encargos a que se refiere el presente artículo se confieren previa selección, por títulos o entrevista oral, mediante procedimientos comparativos que prevén formas simplificadas de publicidad, como la publicación del aviso sólo en el sitio web de la empresa que lo prohíbe y por una duración mínima de cinco días, tienen una duración de un año y no son renovables. Los citados nombramientos, de ser necesario, podrán también conferirse a título de excepción, limitada a los gastos del ejercicio económico de 2020, de las limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de gastos de personal, dentro de los límites de los recursos globales indicados para cada región por Decreto del Contable General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 66 de 13 de marzo de 2020. *Los gastos relativos al ejercicio económico de 2021 están dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia de gastos de personal.*

3. Las actividades profesionales ejercidas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 constituirán participaciones preferentes en los procedimientos de selección de personal para las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud.

4. Solo para la segunda sesión del curso académico 2018/2019, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones sanitarias (L/SNT1), a que se refiere el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo a distancia, y el examen práctico está supeditado a la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

5. Las funciones a que se refiere el presente artículo podrán asignarse también a los médicos en formación que estén inscritos regularmente en el último y penúltimo año de su escuela especializada. Los médicos en período de formación están matriculados en la universidad especializada en la enseñanza universitaria y siguen recibiendo el tratamiento financiero previsto en el contrato de especialización médica, completado con una remuneración proporcional al trabajo realizado. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación, teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.

Artículo 2 quater. *Reevaluación de las necesidades del personal de las empresas y organismos del Servicio Nacional de Salud*

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto, las regiones reexaminarán las necesidades de su personal, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001.

Artículo 2 quinquies. *Medidas urgentes para la contratación de médicos generales y pediatras*

1. Durante la fase epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los médicos matriculados en el curso de formación en medicina general podrán celebrar un contrato de duración determinada con el Servicio Nacional de Salud. Las horas trabajadas por estos médicos deben considerarse, a todos los efectos, una actividad práctica, como parte del número total de horas, a que se refiere el artículo 26, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999.

2. Con respecto a la duración de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19 establecida por la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los graduados médicos y quirúrgicos cualificados, incluso durante su inscripción en cursos de especialización o cursos de formación específicos en medicina general, podrán contratar personal médico temporal o sustituto de médicos generalistas que tengan un contrato con el Servicio Nacional de Salud y ser inscrito en las listas de la guardia médica y de la guardia médica turística y estar ocupado hasta el final del estado de emergencia. Las horas de actividad realizadas por los mencionados médicos deben considerarse a todos los efectos como actividades prácticas, que se contabilizarán en el número total de horas previsto en el párrafo 1 del artículo 26 del Decreto legislativo n.º 368, de 17 de agosto de 1999. En caso de empleo temporal que implique la asignación de más de 650 pacientes, la subvención se suspende. El período de actividad, realizado por médicos especialistas exclusivamente durante el estado de emergencia, se reconoce a los efectos del curso de estudios que conduce a la concesión del diploma de especialización. Las universidades, sin perjuicio de la duración legal del curso, garantizan la recuperación de las actividades de formación, teóricas y asistenciales necesarias para alcanzar los objetivos de la formación.

3. En cuanto a la duración de la emergencia epidemiológica de COVID-19, establecida en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las disposiciones de los artículos 11 y 12 del Decreto del Ministerio de Sanidad de 7 de marzo de 2006, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 60 de 13 de marzo de 2006, se considerarán integradas con las disposiciones a que se refieren los apartados 1 y 2.

4. Durante la fase de emergencia epidemiológica del COVID-19, los médicos inscritos en el Curso de Pediatría podrán, en el transcurso de su formación, asumir los derechos provisionales o sustituir a la libre elección de pediatras bajo contrato con el Servicio Nacional de Salud. El período de actividad, realizado por los médicos en formación únicamente durante el estado de emergencia, se reconoce a efectos de la realización de un estudio que conduzca a la obtención del título de especialización. Sin perjuicio de la duración legal del curso, las universidades velarán por que se realicen actividades de formación, teóricas y de asistencia necesarias para la realización de los objetivos de formación previstos.

Artículo 2 sexies. *Aumento de las horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada*

1. Las autoridades sanitarias locales y los cuerpos del Servicio Nacional de Salud pueden aumentar el número de horas dedicadas a la atención ambulatoria especializada en el año 2020 en el sentido del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, con horarios adicionales que deben ser asignados de acuerdo con el convenio colectivo nacional en vigor, hasta un límite máximo de gasto de 6 millones de euros.

Artículo 2 septies. *Disposiciones urgentes sobre voluntariado*

1. Para hacer frente a la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, durante el período de emergencia, establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, no se aplicarán las normas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.

Artículo 3. *Fortalecimiento de las redes de asistencia territorial*

1. Las regiones, las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las autoridades sanitarias podrán celebrar contratos de conformidad con el artículo 8, letra b), del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, para la adquisición de servicios sanitarios adicionales, como excepción al límite de gastos establecido en el artículo 45, apartado 1 ter, del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, en la que:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) la situación de emergencia derivada de la circulación del COVID-19 requiere su aplicación en el territorio regional y provincial del plan mencionado en la letra b) del presente párrafo;

b) del plan adoptado para la ejecución de la carta del Ministerio de Sanidad Ref. GAB 2627, de 1 de marzo de 2020, con el fin de aumentar la asignación de puestos de terapia intensiva y en unidades operativas de enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas, aisladas y creadas con el presupuesto necesario para la ventilación y de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministro de Sanidad en la Circular GAB 2619, de 29 de febrero de 2020, es evidente que es imposible perseguir los objetivos de mejora de la ayuda mencionada en la circular de 1 de marzo de 2020 en instalaciones públicas y en estructuras privadas acreditadas, a través de los servicios adquiridos en virtud de los contratos existentes en la fecha del presente Decreto.

2. Cuando los objetivos contemplados en el apartado 1 no puedan alcanzarse mediante la celebración de contratos en el sentido de dicho párrafo, las regiones, las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las autoridades sanitarias, no obstante lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, tendrán derecho a celebrar con el mismo fin estructuras privadas no acreditadas, siempre que estén autorizadas de conformidad con el artículo 8 ter de dicho Decreto legislativo.

3. A fin de hacer frente a la excepcional escasez de personal médico y de profesiones sanitarias, como consecuencia de la emergencia debida a la propagación del COVID-19, como hospitalizado o en ausencia debido a la infección por COVID-19, los centros privados, acreditados o no, a petición de las regiones o provincias autónomas de Trento y Bolzano o de las empresas de atención de la salud, ponen a disposición el personal sanitario de guardia, así como los locales y el equipo de esos centros. Las actividades realizadas por las instalaciones privadas a que se refiere este párrafo serán indemnizadas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 6.

4. Los contratos celebrados de conformidad con los apartados 1 y 2 y las medidas contempladas en el apartado 3 dejarán de surtir efecto al término del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

5. Ello se entiende sin perjuicio de las medidas contempladas en los apartados 1, 2 y 3 que ya hayan sido adoptadas por causa de fuerza mayor para hacer frente a la situación de emergencia derivada de la propagación del COVID-19.

6. Para la aplicación de los apartados 1 y 2, se autoriza un gasto total de 240 millones de euros para el año 2020 y para la aplicación del apartado 3, se autoriza un gasto de 160 millones de euros para 2020. La tasa correspondiente se basará en la financiación sanitaria actual establecida para ese año. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tienen acceso a esta financiación, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen para las autonomías especiales la contribución regional y provincial a la financiación sanitaria actual, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias actuales indistintas registradas para el año 2019. La asignación de la cantidad a que se refiere el presente párrafo se hará de acuerdo con cuadro A adjunto al presente Decreto.

Artículo 4. Normas aplicables a las zonas de salud temporales

1. Las regiones y las provincias autónomas podrán también activar las zonas sanitarias temporales, en particular mediante una excepción a los requisitos de autorización y acreditación, tanto dentro como fuera de las viviendas, la atención, la acogida y la asistencia, públicas y privadas u otros ámbitos adecuados, para la gestión de las emergencias relacionadas con el COVID-19, hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020. Los requisitos de acreditación no se aplicarán a las instalaciones de alojamiento y tratamiento durante el período de emergencia.

2. Las obras de construcción estrictamente necesarias para la recepción y la asistencia a los fines contemplados en el apartado 1 podrán realizarse sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Presidencial n.º 380, de 6 de junio de 2001, leyes regionales, planes de ordenación territorial y normativa urbanística local, y, hasta el final del estado de emergencia deci-

dido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, a las obligaciones establecidas en el Decreto Presidencial n.º 151 de 1 de agosto 2011. El cumplimiento de las disposiciones mínimas de lucha contra incendios se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Decreto legislativo n.º 81 de 9 de abril de 2008. El trabajo podrá iniciarse al mismo tiempo que la solicitud o la terminación del inicio de actividades ante la autoridad local competente. Esto se aplicará también a los hospitales, policlínicas universitarias, hospitales universitarios y centros de asistencia, estructuras acreditadas y aprobadas.

3. Esto se entiende sin perjuicio de las medidas ya adoptadas por las autoridades sanitarias en virtud del apartado 1 por razones de fuerza mayor para hacer frente a las emergencias relacionadas con el COVID-19.

4. Hasta la aplicación del apartado 2, hasta un máximo de 50 millones de euros, se pagará un importe máximo de millones de euros de la cantidad fijada por el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, refinanciada por el artículo 1, apartado 555, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, dentro de los recursos no asignados aún a las regiones. Los recursos a que se refiere el presente apartado entrarán en todas las regiones y provincias autónomas de Trento y de Bolzano, no obstante, lo dispuesto en las disposiciones legislativas por las que se establece el concurso provincial de financiación a que se refiere el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias no utilizadas reconocidas para el año 2019. No obstante, lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley n.º 67, de 11 de marzo de 1988, se atribuirá el importe contemplado en el presente párrafo cuadro B del Anexo del presente Decreto. Con uno o más Decretos del Ministerio de Sanidad, las intervenciones mencionadas en el presente artículo podrán optar a financiación hasta los importes (en el cuadro B); la transferencia de recursos resultante va seguida de una presentación por parte de la Región al Ministerio de Economía y Hacienda sobre la situación de las obras.

Artículo 4 bis. *Unidades especiales de mantenimiento de la asistencia*

1. Con el fin de permitir que el médico generalista o el pediatra presten cuidados ordinarios, las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano establecerán, en el plazo de diez días a partir del 10 de marzo de 2020, en una oficina existente de continuidad de la asistencia, una unidad especial por cada 50.000 habitantes para la gestión de los pacientes con COVID-19 que no requieran hospitalización. La unidad especial estará compuesta por un número de médicos igual a los ya presentes en el lugar donde se presta la asistencia continua. Pueden formar parte de la unidad especial: los médicos que mantengan o sustituyan la continuidad asistencial; médicos que cursen estudios específicos en medicina general; con carácter residual, titulados en medicina y cirugía cualificados y registrados en el orden de competencias. La unidad especial está activa siete días a la semana, de las 8.00 a las 20.00 horas, y para las actividades realizadas en la asistencia de los médicos, se reconoce una tasa bruta de 40 euros por hora.

2. El médico generalista o el pediatra de elección o el médico de continuidad de cuidados informará, tras el triaje telefónico, a la unidad especial a que se refiere el párrafo 1, de los nombres y direcciones de los pacientes a que se refiere el mismo. Para llevar a cabo las actividades específicas, los médicos de la unidad especial recibirán el talonario de recetas del Servicio Nacional de Salud y el equipo de protección personal adecuado y seguirán todos los procedimientos ya prescritos para este fin.

3. El triaje de los pacientes que acuden a la sala de urgencias de forma autónoma debe realizarse en un entorno distinto y separado de las salas utilizadas para la aceptación de la misma sala de urgencias, a fin de que los centros sanitarios puedan llevar a cabo al mismo tiempo las actividades de atención ordinaria.

4. Las disposiciones del presente artículo se limitarán a la duración de la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19, tal como se establece en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020.

Artículo 4 ter. *Asistencia a los alumnos y personas con discapacidad*

1. Durante la suspensión del servicio escolar y durante toda su duración, las autoridades locales podrán prestar, teniendo en cuenta el personal disponible, empleado también por terceros que tengan concesiones o acuerdos o que hayan firmado contratos de servicio con las propias autoridades locales, la asistencia a los alumnos con discapacidad mediante la prestación de servicios individuales a domicilio, destinados a apoyar el disfrute de las actividades de enseñanza a distancia previstas en el artículo 2, párrafo 1, letra m), y la realización de las actividades previstas en el artículo 3, párrafo 1, letra g), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* núm. 59 de 8 de marzo de 2020, utilizando los mismos operadores y los fondos ordinarios asignados para este fin, en las mismas condiciones de seguro previstas hasta ahora.

2. Las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano tendrán derecho a establecer, en un plazo de diez días a partir del 10 de marzo de 2020, unidades especiales para garantizar la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios a domicilio para las personas con discapacidad que presenten condiciones de fragilidad o comorbilidad tales que las hagan susceptibles de riesgo cuando acudan a centros de atención diurna para personas con discapacidad.

3. La aplicación de las disposiciones a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo utilizando los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente y, en todo caso, sin que se produzcan nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas.

Artículo 5. *Incentivos para la producción y el suministro de productos sanitarios*

1. Con el fin de garantizar la producción y el suministro de productos sanitarios y de equipos de protección individual, a los valores actuales de mercado a partir del 31 de diciembre de 2019, en relación con la disponibilidad inadecuada de productos sanitarios y de equipos de protección individual durante el período de emergencia COVID-19, el Comisionado especial a que se refiere el artículo 122 estará autorizado a conceder subvenciones y subsidios de funcionamiento, así como financiaciones subvencionadas, a las empresas productoras de tales equipos.

2. Con este fin, el Comisionado Especial hará uso de la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y el desarrollo de una empresa S.p. A. -Invitalia que actúa como entidad gestora de la medida por la que se cobran los recursos mencionados en el apartado 6.

3. El Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, definirá e iniciará la medida y establecerá disposiciones específicas para asegurar su gestión.

4. También se podrá conceder financiación a las empresas que pongan a disposición las instalaciones de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5a.

5. Como prioridad, los equipos de protección individual se suministran de forma prioritaria a los médicos incluidos los que tienen una relación convencional o, en cualquier caso, en caso de urgencia desde el COVID-19 y a los profesionales de la salud y la asistencia social.

6. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se autorizarán, de manera compatible con la legislación europea, gastos de 50 millones de euros para el año 2020 en concepto de subvenciones y préstamos blandos. Los recursos se acreditarán en una cuenta corriente especial sin intereses a nombre del Organismo, abierta en la Tesorería Central del Estado. La gestión es de carácter no contable, sujeta al control del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 9 de la Ley n.º 1041, de 25 de noviembre de 1971. La entidad que gestiona la medida es la responsable de la presentación de informes.

7. Las obligaciones derivadas del apartado 6 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 5 bis. *Disposiciones para facilitar la adquisición de protección y de productos sanitarios*

1. El Departamento de Protección Civil y los organismos de ejecución identificados por el Jefe del Departamento de Protección Civil de los mencionados en la Orden n.º 630 de 3

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

de febrero de 2020, así como el Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, estarán autorizados, en el marco de los recursos disponibles para la gestión de la emergencia, hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, a adquirir equipos de protección individual (EPI), según lo establecido en la Circular n.º 4373 del Ministerio de Sanidad de 12 de febrero de 2020 y otros productos sanitarios, y de prever el pago anticipado de toda la prestación, como excepción al código establecido en el Decreto legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016.

2. Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se admitirá el uso de un equipo de protección individual con eficacia protectora similar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La eficacia de estos dispositivos será evaluada de antemano por el Comité Científico y Técnico contemplado en el artículo 2 de la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020.

3. Hasta el final del estado de emergencia establecido en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las pruebas científicas actuales, se utilizará una máscara quirúrgica para proteger a los profesionales sanitarios; también pueden utilizarse en encubrimiento sin el marcado CE, sujeto a una evaluación previa del Instituto Superior de Sanidad.

Artículo 5 ter. *Disposiciones para garantizar el uso de productos sanitarios para oxigenoterapia*

1. Mediante Decreto del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, previa consulta a la Federación de Farmacéuticos Privados y a la Federación Nacional de Farmacias municipales, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, a más tardar el 31 de julio de 2020, las modalidades de puesta a disposición en el territorio nacional, a través de las instalaciones sanitarias identificadas por las regiones o, con carácter experimental hasta 2022, mediante la red de farmacias de servicio, el suministro de oxígeno y el relleno de dispositivos portátiles que garanticen, con arreglo a las disposiciones pertinentes, la oxigenoterapia. La finalidad del Decreto a que se refiere el presente apartado es también identificar las especificaciones técnicas específicas capaces de permitir que se recarguen de manera uniforme en todo el territorio nacional, así como la forma en que las empresas sanitarias deben realizar un censo de pacientes que necesitan tratamiento en el sentido de este párrafo.

2. A la espera de que se adopte el Decreto mencionado en el apartado 1 y a la luz del estado de emergencia del COVID-19 mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Ministro de Sanidad podrá dictar una resolución con arreglo al artículo 32, apartado 1, de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978.

3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mediante el instrumento, los recursos humanos y financieros previstos por la legislación vigente, de conformidad con los límites de financiación establecidos en el artículo 1, apartado 406, y apartado 406 ter, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, y no darán lugar a un gasto público nuevo o incrementado.

Artículo 5 quater. *Medidas de simplificación para la adquisición de productos sanitarios*

1. Con el fin de conseguir la adquisición a su debido tiempo del equipo de protección individual y médico necesario para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 establecida en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se autoriza al Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros a abrir una cuenta bancaria específica para permitir la liquidación inmediata de las operaciones y exigir el pago inmediato o previo del suministro.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2. El artículo 27, apartados 7 y 8 del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a la cuenta corriente mencionada en el apartado 1 y a los recursos existentes en ella.

3. Por lo que se refiere a los contratos relativos a la compra de los productos mencionados en el apartado 1, así como a cualquier otro acto de negociación como consecuencia de la emergencia a que se refiere el apartado 1, ejecutado por el Departamento de Protección Civil de la Presidencia y por los órganos de ejecución, no es aplicable el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 286, de 7 de diciembre de 2010, y estos actos tampoco están sujetos a la supervisión del Tribunal de Cuentas. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o ejecutado haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere este apartado serán inmediata y definitivamente efectivos, ejecutables y exigibles tan pronto como se apliquen.

Artículo 5 quinquies. *Disposiciones para la compra de dispositivos de asistencia ventilatoria*

1. Con el fin de aumentar la disponibilidad de dispositivos para la mejora de las unidades de cuidados intensivos necesarias para la gestión de pacientes críticos afectados por el virus COVID-19, el Departamento de Protección Civil, a través del organismo de ejecución CONSIP S.p. A., designado mediante Decreto del Departamento de Protección Civil, de 5 de marzo de 2020, estará autorizado a adquirir, mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 5 bis del presente Decreto, y en todo caso sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 163, apartado 8, del Código establecido en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, cinco mil sistemas de ventilación asistida y los materiales conexos indispensables para el funcionamiento de los ventiladores.

2. Se autoriza un gasto de 185 millones de euros para 2020 para la aplicación del apartado 1; la tasa correspondiente estará cubierta por el fondo nacional de emergencia a que se refiere el artículo 44, apartado 1, del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018.

Artículo 5 sexies. *Aplicación de los requisitos del sistema sanitario*

1. A fin de emplear al personal sanitario de los centros públicos o privados con prioridad en la gestión de la emergencia, las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano podrán remodelar o suspender las actividades de hospitalización y los servicios ambulatorios y no urgentes, incluidos los prestados en el marco del régimen de la profesión intramuros gratuita.

2. Los miembros de las profesiones sanitarias, comprometiéndose a gestionar las emergencias epidemiológicas a partir del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, no estarán sujetos a las disposiciones sobre los límites máximos de tiempo de trabajo establecidas en los convenios colectivos nacionales del sector, siempre que gocen de una protección adecuada, de conformidad con las disposiciones establecidas mediante un acuerdo marco nacional, previa consulta a los sindicatos y a los sindicatos más representativos.

Artículo 6. *Requisitos de uso o propiedad*

1. Hasta el final del estado de emergencia, declarado por resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el Jefe del Departamento de Protección Civil podrá, dentro de los límites de los recursos disponibles a que se refiere el párrafo 10, también a petición del Comisionado Especial a que se refiere el artículo 122, por Decreto propio, requisar en uso o en propiedad, a cualquier entidad pública o privada, de instalaciones sanitarias y médico-

quirúrgicas, así como bienes muebles de cualquier tipo, necesarios para hacer frente a la mencionada emergencia sanitaria, así como para garantizar el suministro de instalaciones y equipos a las empresas sanitarias u hospitalarias situadas en el territorio nacional, así como para poner en marcha el número de camas especializadas en las salas de hospitalización de los pacientes afectados por esta patología.

2. La requisa en uso no puede durar más de seis meses a partir de la fecha de aprehensión del bien, es decir, más allá del plazo, hasta que se haya prorrogado la duración del mencionado estado de emergencia. Si, dentro del vencimiento de dicho plazo, el bien no es devuelto al propietario sin una alteración sustancial y en el mismo lugar donde fue requisado, o en otro lugar si el propietario lo consiente, la requisa en uso se convierte en requisa en propiedad, a menos que el interesado consienta expresamente en la prórroga del plazo.

3. Los bienes muebles que, por su uso, se consuman o alteren en su sustancia se exigirán sólo como bienes.

4. Al mismo tiempo que se aprehendan los bienes requisados, la administración pagará al propietario de esos bienes una suma de dinero en concepto de indemnización por requisición. Si el propietario se niega a recibirla, se pone a su disposición mediante una oferta, incluso no formal, y se paga tan pronto como se acepta. Esta suma se liquida, según los valores mercado actual que tenían los bienes requisados al 31 de diciembre de 2019 y sin tener en cuenta los cambios de precios resultantes de los cambios posteriores de la oferta o la demanda, de la siguiente manera:

- a) En el caso de requisar bienes, el subsidio de requisa será del 100% de ese valor;
- b) En el caso de un pedido en uso, la indemnización será igual, por cada mes o parte de mes de pedido efectivo, a la sexagésima parte del valor calculado para el pedido en propiedad.

5. Si el Decreto de requisición en vigor no indica un plazo más breve para el reembolso, la indemnización pagada al propietario se liquidará provisionalmente en función del número de meses o fracción de meses que transcurran entre la fecha de la medida y la del fin de la emergencia a que se refiere el párrafo 1, en todo caso dentro del límite máximo mencionado en el primer período del párrafo 2.

6. En los casos de prórroga de la requisa en uso, así como en los casos de su transformación en requisa de propiedad, la diferencia entre la indemnización ya pagada y la indemnización debida por el período adicional, es decir, la indemnización debida de conformidad con la letra a) del párrafo 4, se pagará al propietario dentro de los 15 días siguientes a la expiración del plazo indicado para el uso. Si no se indica un nuevo término para el uso de los bienes, se pagará de conformidad con la letra a) del párrafo 4.

7. En los casos en que sea necesario disponer temporalmente de bienes inmuebles para hacer frente a necesidades inevitables relacionadas con la emergencia mencionada en el párrafo 1, el Prefecto, a propuesta del Departamento de Protección Civil y previa consulta al Departamento de prevención territorialmente competente, podrá ordenar, por Decreto propio, la requisición en uso de instalaciones hoteleras, u otros edificios de similares características de idoneidad, para alojar a las personas en vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario o domicilio permanente, cuando tales medidas no puedan aplicarse en el domicilio del interesado.

8. Al mismo tiempo que la aprehensión de los bienes exigida por el párrafo 7, el Prefecto, haciendo uso de los recursos a que se refiere el presente Decreto, pagará al propietario de dichos bienes una suma de dinero en concepto de indemnización por requisición. En caso de que el propietario se niegue a recibirla, se pone a su disposición mediante una oferta, aunque no sea formal, y por lo tanto se paga tan pronto como se acepta. La indemnización por requisición se establece en el mismo Decreto del Prefecto, quien a los efectos de la estimación utiliza el valor actual de mercado según el valor de la propiedad requisada o según eso de propiedades de características similares, en la medida correspondiente, por cada mes o fracción de mes de duración real de la requisición, al 0,42% de ese valor. La requisa de bienes inmuebles podrá continuar hasta el 31 de julio de 2020, o hasta el final del cual se haya prorrogado nuevamente la duración del estado de excepción a que se refiere el párrafo 1. Si el Decreto de requisición en vigor no indica un período más corto para la devo-

lución, la indemnización pagada al propietario se pagará provisionalmente con referencia al número de meses o fracción de meses que transcurran entre la fecha de la medida y el fin de la emergencia, a que se refieren los párrafos 1 y 2. En todo caso de prórroga de la solicitud, la diferencia entre la indemnización ya pagada y la indemnización debida por el período adicional se pagará al propietario dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo indicado originalmente. Si no se indica un plazo, se considerará que la solicitud se ha pedido hasta el 31 de julio de 2020, es decir, hasta el plazo en que se haya prorrogado nuevamente la duración del estado de excepción a que se hace referencia en el párrafo 1.

9. En cualquier caso de controversia, incluso en los tribunales, no podrá suspenderse la ejecución de las órdenes de requisición a que se refiere el presente artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010.

10. Para la aplicación de este artículo se autorizan los gastos hasta un límite máximo de 150 millones de euros para el año 2020, que se facilitarán de conformidad con el párrafo 4 del artículo 18.

Artículo 7. Contratación temporal de médicos y personal de enfermería militar

1. Con el fin de combatir y contener la propagación del virus COVID-19, se autorizará, para el año 2020, reclutar temporalmente, a petición de las fuerzas armadas del ejército italiano, con carácter temporal y con una determinación excepcional de la duración de un año, las siguientes medidas para cada categoría de personal:

- a) 120 médicos, con el rango de teniente;
- b) 200 enfermeras suboficiales, con el grado de mariscal.

2. Si los nacionales italianos cumplen las siguientes condiciones, podrán acceder a ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el comité competente en materia de progreso:

- a) no más de 45 años;
- b) tener un máster en medicina y cirugía, así como sus cualificaciones profesionales, para el personal a que se refiere el apartado 1, letra a), el título de enfermero y sus cualificaciones profesionales, para el personal a que se refiere el apartado 1, letra b);
- c) no ser considerados como no aptos definitivamente para el servicio militar;
- d) no haber sido dados de baja por actos precedentes en las fuerzas armadas;
- e) No han sido declarados culpables de un delito menor intencional, incluso mediante una sentencia de aplicación de la pena a petición del interesado, una condena condicional suspendida o una condena penal, o no están acusados en un procedimiento penal por un delito menor intencional.

3. Los procedimientos de contratación a que se refiere el presente artículo se gestionarán a través del portal en línea en el sitio web del Ministerio de Defensa «www.difesa.it» y finalizarán en un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

4. El personal a que se refiere el párrafo 1 no tendrá una relación laboral y permanecerá en servicio activo mientras dure la estancia. Tendrán derecho al tratamiento jurídico y financiero de los parigrados en servicio permanente.

5. Con el mismo fin mencionado en el párrafo 1, se autoriza el mantenimiento en servicio de otras 60 unidades de oficiales médicos de las Fuerzas Armadas pertenecientes a las fuerzas de finalización, a las que se refiere el artículo 937, párrafo 1, letra d) del Decreto legislativo n.º 66 de 15 de marzo de 2010.

6. Las tasas a que se refiere el presente artículo por un importe de 13 750 000 euros para 2020 y de 5 662 000 euros para 2021 se realizarán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 8. Reclutamiento urgente de oficiales técnicos para la biología, la química y la física en las instalaciones sanitarias militares

1. A fin de satisfacer las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19, garantizar los niveles esenciales de asistencia y apoyar las otras es-

estructuras de cualquier nivel del Servicio Nacional de Salud, teniendo en cuenta el aumento de los servicios prestados por el Departamento científico del Policlínico militar de Células también causadas por emergencias biológicas y la consiguiente necesidad de desarrollar pruebas de patógenos raras, el Ministerio de Defensa, tras verificar la imposibilidad de utilizar personal ya en servicio, podrá conceder asignaciones temporales individuales, previo aviso público, hasta un máximo de seis unidades de personal no ejecutivo perteneciente a la tercera área, posición económica F1, perfil profesional de oficial técnico de biología, química y física.

2. Las tareas a que se refiere el apartado 1 se adjudicarán sobre la base de una cualificación y una entrevista a través de procedimientos comparativos y tendrán una duración de un año y no serán renovables.

3. Las actividades profesionales realizadas de conformidad con los apartados 1 y 2 constituyen acciones preferentes en los procedimientos de insolvencia para la contratación de personal con los mismos perfiles profesionales en el Ministerio de Defensa.

4. A efectos del presente artículo, se autoriza un gasto de 115.490 euros para cada uno de los ejercicios 2020 y 2021, y se abonarán los gastos correspondientes:

a) para el año 2020, mediante la correspondiente reducción en el fondo disponible, de las eventuales deficiencias en los capítulos relativos a las tres fuerzas armadas a que se refiere el artículo 613 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010;

b) para el año 2021, mediante la correspondiente reducción en el fondo para la reasignación de funciones relacionadas con el programa de racionalización, la consolidación, la reducción y la modernización de los activos de infraestructura, la operación, modernización y mantenimiento y el apoyo de los activos, sistemas, materiales y estructuras asignados a las Fuerzas Armadas, incluidos el Cuerpo de Carabineros, así como el reequilibrio de los principales ámbitos de gasto del Ministerio de Defensa, con el fin de garantizar la eficiencia continua del instrumento militar y de apoyar las capacidades operativas a que se refiere el artículo 619 del Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010.

Artículo 9. Refuerzo de las estructuras de salud militar

1. Para hacer frente a las necesidades especiales de emergencia relacionadas con la epidemia de COVID-19, se autoriza un gasto de 34,6 millones de euros para 2020 para la modernización de los servicios sanitarios militares y la adquisición de productos sanitarios y material sanitario destinados a gestionar casos urgentes y de biocontención.

2. Para el año 2020, la Fábrica Química Farmacéutica Militar de Florencia está autorizada a producir y distribuir desinfectantes y sustancias con actividad germicida o bactericida, dentro del límite de gastos de 704.000 euros.

3. Los costes derivados del presente artículo serán 35 304 millones de euros para 2020) con arreglo al artículo 126.

Artículo 10. Mejora de los recursos humanos del INAIL

1. El Instituto Nacional del Seguro contra Accidentes de Trabajo, también como parte ejecutora de las intervenciones de protección civil de conformidad con el artículo 1, párrafo 1, de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil n. 630, de 3 de febrero de 2020, está autorizado a adquirir un contingente de 200 médicos especialistas y 100 enfermeros, de la misma manera que se establece en el artículo 2 bis del presente Decreto, confirmando asignaciones de trabajo autónomas, incluida la colaboración coordinada y continua, de una duración no superior a seis meses, que podrá ser prorrogada debido a la continuación del estado de emergencia, y en cualquier caso no más tarde del 31 de diciembre de 2020, como excepción al artículo 7 del Decreto legislativo n.º 30 de marzo de 2001. 165, y el artículo 9, párrafo 28, del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010.

2. La cobertura de los gastos a que se refiere el párrafo 1, que asciende a 15.000.000 de euros para el año 2020, será sufragada por el presupuesto del Instituto, con cargo a los

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

recursos asignados para sufragar las relaciones de acuerdo con los especialistas ambulatorios. Los efectos financieros en cuanto a las necesidades y el endeudamiento neto, equivalentes a 7 725 000 euros para el año 2020, se compensarán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 11. *Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las actividades de asistencia e investigación del Instituto Nacional de Salud*

1. Para satisfacer las necesidades de vigilancia epidemiológica y de coordinación relacionadas con la gestión de las emergencias relacionadas con el COVID-19, incluida la contratación de personal, como excepción a los porcentajes establecidos en el artículo 9, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 218, de 25 de noviembre de 2016, la parte actual del Instituto de Salud se incrementará en 4 000 000 de euros para cada uno de los años 2020, 2021 y 2022. Asimismo, para los fines contemplados en la primera frase, el Instituto estará autorizado a emplear a 50 miembros del personal para el trienio 2020-2022, con el siguiente desglose:

- a) 20 personas calificadas como director médico;
- b) 5 personas con la condición de primer investigador/técnico, nivel II;
- c) 20 miembro del personal con una capacidad tecnológica e investigadora, nivel III;
- d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Las tasas a que se refiere el apartado 1, por un total de 4 millones de euros para cada uno de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, se efectuarán por medio de la utilización correspondiente de la parte actual del fondo inscrita en el estado de previsiones del Ministerio de Sanidad, de conformidad con el artículo 34-ter, párrafo 5, de la Ley n.º 196, de 31 de diciembre de 2009.

Artículo 12. *Medidas extraordinarias para la permanencia en el servicio del personal sanitario*

1. Con el fin de responder a las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la propagación del COVID-19 y garantizar los niveles esenciales de asistencia, las explotaciones y órganos del Servicio Nacional de Salud, siempre que continúe el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, la imposibilidad de contratar personal, incluso haciendo uso de las tareas previstas (artículos 2 bis y 2 ter), podrán mantener en servicio a los administradores médicos y sanitarios, así como al personal del sector de la salud y a los trabajadores sociales y sanitarios, incluso como excepción a los límites establecidos en las disposiciones vigentes en materia de jubilación.

2. A los mismos efectos y durante el mismo período a que se refiere el apartado 1, el personal de la función de médico y del sector sanitario de la Policía Nacional podrá mantenerse en servicio, incluso con excepción de los límites previstos en las disposiciones en vigor en materia de jubilación.

Artículo 13. *Excepción a las normas sobre el reconocimiento de los títulos de salud profesional y sobre la ciudadanía para la contratación en la administración pública*

1. Para la duración de la urgencia epidemiológica del COVID-19, no obstante lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Decreto Presidencial n.º 394, de 31 de agosto de 1999, y sus modificaciones posteriores, y a las disposiciones recogidas en el Decreto legislativo n.º 206, de 9 de noviembre de 2007, se autoriza a ejercer temporalmente las cualificaciones profesionales sanitarias a los profesionales que tengan la intención de ejercer en Italia una profesión sanitaria adquirida en el extranjero, regulada por directivas específicas de la Unión Europea. Las personas interesadas presentarán una solicitud acompañada de un certificado de entrada del país de origen a las regiones y provincias autónomas, que podrán recurrir al

reclutamiento temporal de dichos profesionales de conformidad con artículos 2 bis y 2 ter del presente Decreto.

1 bis. Durante el mismo período, se permite la contratación en la administración pública para el ejercicio de profesiones sanitarias y para la calificación de operador socio-sanitario, como excepción al artículo 38 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, a todos los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, titulares de un permiso de residencia que les permita trabajar, sin perjuicio de cualquier otro límite legal.

Artículo 14. *Vigilancia de la salud*

1. La medida contemplada en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Decreto-ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020 no se aplicará a:

- a) los profesionales de la salud;
- b) operadores de servicios públicos esenciales;
- c) los empleados de empresas dedicadas a la producción y distribución de medicamentos, productos sanitarios y diagnósticos, así como la investigación relacionada y la cadena de suministro integrada para los subcontratistas.

2. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo, que son objeto de vigilancia, suspenderán su actividad en caso de síntomas respiratorios, o bien un resultado positivo respecto del COVID-19.

Artículo 15. *Disposiciones especiales para la fabricación de máscaras quirúrgicas y equipos de protección individual*

1. Sin perjuicio de las disposiciones Artículo 5 bis, para la gestión de la emergencia de COVID-19, y hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, se permite producir, importar y comercializar mascarillas quirúrgicas y equipos de protección personal en derogación de las disposiciones vigentes.

2. Los fabricantes e importadores de las mascarillas quirúrgicas a que se refiere el párrafo 1, y los que las comercializan que tengan la intención de hacer uso de la exención prevista en el mismo, deberán enviar una autocertificación al Instituto Superior de Sanidad en la que, bajo su exclusiva responsabilidad, certifiquen las características técnicas de las mascarillas quirúrgicas y declaren que cumplen todos los requisitos de seguridad de la legislación vigente. En un plazo no superior a 3 días a partir del envío de la mencionada autocertificación, los fabricantes y los importadores deberán enviar también al Instituto Superior de Sanidad cualquier elemento útil para la validación de las plantillas quirúrgicas cubiertas por el mismo. El Instituto Superior de Sanidad dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la información indicada en este párrafo, decidirá si las mascarillas quirúrgicas se ajustan a la normativa vigente.

3. Los productores, importadores de equipos de protección individual a los que se refiere el apartado 1 y los que los comercialicen que deseen acogerse a la excepción prevista en el apartado enviarán al INAIL una autocertificación en la que certifiquen, bajo su responsabilidad, que cumplen las características técnicas de los productos y que cumplen todos los requisitos de seguridad establecidos en la legislación vigente. A más tardar 3 días (a partir de la mencionada autocertificación, los productores) y los importadores también deben presentar al INAIL toda información pertinente para la validación del equipo de protección individual sujeto a ella. En un plazo de 3 días a partir de la recepción de la información mencionada en el presente apartado, el INAIL expresa su opinión sobre la conformidad de los equipos de protección individual con (normas actuales.

4. Si, como resultado de la evaluación a que se refieren los apartados 2 y 3, los productos no se ajustan a las normas vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a la autocertificación, el fabricante deberá cesar inmediatamente la producción y se prohibirá al importador su comercialización.

Artículo 16. *Medidas de protección adicionales para los trabajadores y el público en general*

1. Con el fin de contener la propagación del virus COVID-19, hasta el final del estado de emergencia al que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, en todo el territorio italiano, los trabajadores que no puedan objetivamente mantener una distancia de un metro en el curso de su trabajo son considerados equipos de protección individual (EPI), según lo dispuesto en el artículo 74, párrafo 1, del Decreto legislativo n.º 9 de abril de 2008. 81, mascarillas quirúrgicas disponibles en el mercado, cuyo uso está regido por el artículo 5 bis, párrafo 3, del presente Decreto.

2. A los efectos del apartado 1, hasta el final del estado de emergencia expuesto en la Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los individuos presentes en todo el territorio nacional estarán autorizados a utilizar la máscara de filtro con el marcado CE y se elaborará como excepción a las normas vigentes en materia de puesta en el mercado.

Artículo 17. *(Derogado por el artículo 40, apartado 8, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020).*

Artículo 17 bis. *Disposiciones relativas al tratamiento de datos personales en caso de emergencia*

1. Hasta el final del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y, en particular, para garantizar la protección contra una emergencia sanitaria transfronteriza causada por la propagación de COVID-19 mediante medidas profilácticas adecuadas, así como para garantizar el diagnóstico y la atención sanitaria de las personas infectadas o la gestión de las emergencias del Servicio Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras g), h) e i), y el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y el artículo 2-sexies, apartado 2, letras t) y u), del Código mencionado en el Decreto legislativo de 30 de junio de 2003, No 196, de 30 de junio de 2003, las entidades que operan en el Servicio Nacional de Protección Civil, a las que se refieren los artículos 4 y 13 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 2018, de 2 de enero de 2018. 1, y las entidades de ejecución a que se refiere el artículo 1 de la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, así como las oficinas del Ministerio de Salud y del Instituto Superior de Salud, las estructuras públicas y privadas que operan en el Servicio Nacional de Salud y las entidades encargadas de vigilar y garantizar la aplicación de las medidas ordenadas en virtud del artículo 2 del Decreto-ley n.º 25 de marzo de 2020. 19, también con el fin de garantizar la gestión más eficaz de los flujos y el intercambio de datos personales, podrán realizar operaciones de tratamiento, incluida la comunicación entre ellas, de datos personales, incluidas las relativas a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, que sean necesarias para el desempeño de las funciones que se les asignen en el contexto de la emergencia causada por la difusión de COVID-19.

2. La comunicación de datos personales a entidades públicas y privadas distintas de las mencionadas en el apartado 1, así como la difusión de datos personales distintos de los contemplados en los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679, se efectuarán en los casos en que sean indispensables para llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria.

3. El tratamiento de los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 se llevará a cabo de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, adoptando medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de gestión de la emergencia sanitaria en vigor y las relativas a la protección de la confidencialidad de las personas afectadas, las personas a que se refiere el apartado 1 podrán conceder las autorizaciones contempladas en el artículo 2 del Código, a las que se refiere el Decreto legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, en formas simplificadas, incluso de forma oral.

5. En el contexto del actual contexto de emergencia, en el sentido del artículo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 196, de 30 de junio de 2003, las entidades a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán omitir la información a que se refiere el artículo 13 de dicho Reglamento o facilitar información simplificada, tras la comunicación oral a los afectados por la restricción.

6. Al final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las entidades a que se refiere el apartado 1 adoptarán las medidas adecuadas para adaptar los datos personales tratados en el contexto de la emergencia a las normas y facultades ordinarias que rigen el tratamiento de datos personales.

Artículo 17 ter. *Disposiciones para las regiones con un estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y para los hospitales universitarios*

1. Las disposiciones del presente título se aplicarán también a las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, teniendo en cuenta las especificidades de sus respectivos sistemas y salvo que se disponga otra cosa, dentro de los límites de su disponibilidad presupuestaria.

2. Lo dispuesto en los artículos 1, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 5 bis, sexies y 12 del presente Decreto se aplicará, según las modalidades acordadas entre las universidades de referencia y las regiones y, en cualquier caso, dentro de los límites de la financiación sanitaria actual, refinanciada con arreglo a lo dispuesto en el presente Decreto, incluso en los centros hospitalarios y universitarios mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra a), y b) del Decreto legislativo n.º 517, de 21 de diciembre de 1999.

Artículo 17 quater. *Prórroga de la validez de la tarjeta sanitaria*

1. La validez de las tarjetas sanitarias contempladas en el artículo 50, apartado 1, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, y en el artículo 11, apartado 15, del Decreto -ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 122, de 30 de julio de 2010, con fecha anterior al 30 de junio de 2020, se proroga hasta el 30 de junio de 2020, incluido el elemento de la Carta del Servicio Nacional TS-CNS. La prórroga no es válida como tarjeta sanitaria europea en el reverso de la tarjeta sanitaria. Para las tarjetas sanitarias de nueva emisión o para las que se haya solicitado un duplicado, el Ministerio de Economía y Hacienda pondrá a disposición de la sociedad de asistencia sanitaria local, o a través de las funcionalidades del portal www.sistemats.it, una copia provisional efectuada de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, previa consulta a la autoridad de protección de datos, el Ministerio de Sanidad. La copia no cumple las funcionalidades establecidas en el componente de la Carta Nacional de Servicios TS-CNS.

Artículo 18. *Refinanciación de fondos*

1. El nivel de financiación de las necesidades sanitarias nacionales normales a las que contribuye el Estado, en relación con las intervenciones previstas en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 bis y el artículo 5, el artículo 2 ter, el artículo 2 sexies, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 y el artículo 4bis, se incrementa se aumentará en 1 410 millones de euros para 2020, de los cuales se asignarán 750 millones de euros entre las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano sobre la base del Decreto del Contable General del Estado de 10 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* no 66 de 13 de marzo de 2020. Todas las regiones y provincias autónomas de Trento y Bolzano, como excepción a las disposiciones legislativas que establecen la competencia regional y provincial para la financiación actual de la salud pública, sobre la base de las cuotas de acceso a las necesidades sanitarias no registradas reconocidas para el año 2019, deben ser consultadas por las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano. Las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano y las entidades de sus servicios sanitarios

regionales dispondrán, en las cuentas de 2020, la apertura de un centro de costes específico que lleve el código único «COV 20», garantizando así un registro separado de los eventos contables relacionados con la gestión de la emergencia, que se incluirán en todo caso en los modelos económicos contemplados en el Decreto del Ministerio de Sanidad de 24 de mayo de 2019, publicado en el suplemento ordinario n.º 23 del *Boletín Oficial* n.º 147 de 25 de junio de 2019. Todas las regiones y provincias autónomas están obligadas a elaborar un programa operativo para la gestión de la urgencia del COVID-19 que deberá ser aprobado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, y ser objeto de un seguimiento conjunto por parte de los Ministerios.

2. En vista de las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la difusión de la COVID-19, para la verificación del balance económico del Servicio Nacional de Salud para el año 2019, para el año 2020 se aplaza al 31 de mayo el plazo del 30 de abril al que se refiere el párrafo 174 del artículo 1 de la Ley n.º 311 de 30 de diciembre de 2004 y, en consecuencia, el plazo del 31 de mayo se aplaza al 30 de junio.

3. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias derivadas del estado de emergencia, decididas por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, el fondo al que se refiere el artículo 44 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se incrementa en 1 650 millones de euros para el año 2020, incluidos los recursos mencionados en el artículo 6, apartado 10.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 18 bis. *Financiación de los centros de acogida*

1. Habida cuenta de las necesidades extraordinarias y urgentes derivadas de la circulación del COVID-19 y de las normas de confinamiento asociadas, se autoriza para 2020 un gasto adicional de 3 millones de euros para los refugios públicos existentes y los refugios privados en Italia para, con el fin de apoyar el surgimiento de la violencia doméstica y garantizar una protección adecuada de las víctimas.

2. Los costes adicionales contemplados en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Título II

MEDIDAS DE APOYO AL TRABAJO

Capítulo I

Ampliación de las medidas especiales relativas a las redes de protección social en todo el país

Artículo 19. *Normas especiales sobre la integración salarial normal y dietas regulares*

1. Los empresarios que, en el año 2020, suspendan o reduzcan el trabajo por acontecimientos relacionados con la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, podrán solicitar el tratamiento ordinario del complemento salarial o del acceso a la dieta ordinaria bajo la rúbrica «Emergencia del COVID-19» con una duración máxima de nueve semanas, para los períodos que comiencen el 23 de febrero de 2020 y terminen el 31 de agosto de 2020.

2. Los empresarios que presenten la solicitud a que se refiere el apartado 1 estarán exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, y las condiciones del procedimiento previsto en el artículo 15, apartado 2, y en el artículo 30, apartado 2, de dicho Decreto legislativo. En cualquier caso, la solicitud deberá presentarse antes de que finalice el cuarto mes siguiente al mes de inicio del período de suspensión o de reducción del empleo y no estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

3. Los períodos de complemento salarial normal y los derechos de emisión ordinarios concedidos con arreglo al apartado 1 no se tendrán en cuenta para los límites establecidos en el artículo 4, apartado 1, y 2, así como en los artículos 12, 29 párrafo 3, 30, párrafo 1, y 39 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, y serán neutralizados a efectos de las solicitudes posteriores. Para el año 2020, el techo profesional contemplado en la segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, no se aplicará a la indemnización ordinaria garantizada por el Fondo para la integración de salarios.

4. No serán de aplicación las disposiciones de la segunda frase del artículo 29, apartado 8, y del artículo 33, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, limitadas a los períodos de complemento salarial normal y de asignaciones ordinarias concedidos con arreglo al apartado 1 y a la luz del presente caso.

5. El subsidio ordinario mencionado en el apartado 1 se concederá por la duración y se limitará al período indicado en el apartado 1, incluidos los empleados con empleadores registrados en el Fondo de Integración de Salarios FIS que empleen a más de 5 empleados. La indemnización ordinaria prevista en el presente artículo se concederá, a petición del empresario, en forma de pago directo de la prestación por el INPS.

6. Los Fondos mencionados en el artículo 27 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, garantizarán el pago de la indemnización ordinaria prevista en el apartado 1 del mismo modo que el presente artículo. Los gastos financieros derivados de esta disposición correrán a cargo del presupuesto del Estado, dentro del límite de 80 millones de euros para 2020 (transferidos a los Fondos respectivos mediante Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda.

7. Los fondos solidarios bilaterales de Trentino y Alto Adige, constituidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, garantizan el pago de la indemnización ordinaria prevista en el apartado 1, del mismo modo que el presente artículo.

8. Los trabajadores a los que se apliquen las normas contempladas en el presente artículo estarán empleados por los empresarios que soliciten la prestación el 23 de febrero de 2020 y los propios trabajadores no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

9. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refieren los apartados 1 a 5 y el artículo 21 se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 1 347,2 millones de euros para 2020. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

10. Los derechos apartados 1 a 9 estarán cubiertos por el artículo 126.

10 bis. Los empleadores con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, así como los empleadores que no tengan su domicilio social o su unidad operativa en dichos municipios, limitados a los trabajadores residentes o domiciliados en dichos municipios, podrán solicitar el tratamiento ordinario del complemento salarial o del acceso a la dieta ordinaria dentro de la rúbrica «Emergencia en materia de emisiones de COVID-19» por un período adicional de hasta tres meses. La indemnización ordinaria a que se refiere la primera frase se concederá también a los empleados de los empleadores afiliados al Fondo para la Integración de Salarios (FIS) que empleen a más de 5 empleados. La segunda frase del artículo 29, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 148 de 2015 no se aplicará al tratamiento antes mencionado.

10 ter. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refiere el apartado 10 bis se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 5,8 millones de euros para 2020 con respecto a la integración salarial normal y de 4,4 millones de euros para 2020 en relación con la provisión de derechos de emisión ordinarios. El INPS supervisará los límites de gasto a que se refiere la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

10 quater. Los costes derivados de los apartados 10 bis y 10 ter se aplicarán a partir de los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.)

Artículo 19 bis. *Norma de interpretación auténtica sobre el acceso a las redes de seguridad social y la renovación de los contratos de duración determinada*

1. Habida cuenta de la emergencia epidemiológica del COVID-19, los empresarios que accedan a las redes de seguridad social a que se refieren los artículos 19 a 22 del presente Decreto, dentro de los plazos que en ellos se indican, podrán, no obstante lo dispuesto en los artículos 20, párrafo 1, letra c), artículo 21 párrafos 2 y 32, apartado 1, letra c) del Decreto legislativo n.º 81 de 15 de junio de 2015, ampliar, durante el mismo período, la renovación o la prórroga de los contratos de duración determinada, incluso a efectos de administración.

Artículo 20. *Tratamiento de los suplementos salariales ordinarios para las empresas que ya están en el fondo extraordinario de despidos*

1. Las empresas a partir del 23 de febrero de 2020 estarán sujetas a complementos por horas extraordinarias, podrán solicitar el suplemento salarial normal de conformidad con el artículo 19 y por un período no superior a nueve semanas. La concesión del tratamiento ordinario suspende y sustituye el tratamiento extraordinario de integración ya en curso. La concesión de un tratamiento de integración salarial normal también puede incluir a los mismos trabajadores que son beneficiarios de complementos por horas extraordinarias al total de horas de trabajo.

2. La concesión del complemento salarial normal estará supeditada a la suspensión de los efectos de la concesión del fondo de despido extraordinario previamente autorizado y el período pertinente del complemento salarial normal concedido en virtud del artículo 19 no se computará a los efectos de los límites establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2 y en el artículo 12 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

3. Por lo que se refiere a los períodos de complemento salarial estándar concedidos con arreglo al apartado 1, y a la luz de las circunstancias del caso, no se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

4. A la vista del limitado funcionamiento derivado de las medidas de contención para la emergencia sanitaria, con carácter transitorio, para la realización del examen conjunto y la presentación de las solicitudes de acceso al suplemento salarial extraordinario, no son aplicables los artículos 24 y 25 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, que se limitan a los plazos de procedimiento.

5. Las prestaciones de ayuda a la renta a que se refieren los apartados 1 a 3 se reconocerán dentro del límite máximo de gastos de 338,2 millones de euros para 2020. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

6. Suprimido

7. Los gastos previstos de los párrafos 1 a 5 están cubiertos de conformidad con el artículo 126.

7 bis. Los empresarios con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, que a 23 de febrero de 2020 estarán sujetas a complementos por horas extraordinarias, podrán solicitar la concesión del suplemento de sueldo tipo, en el sentido del artículo 19, durante un período adicional no superior a tres meses, hasta un límite máximo de gastos de 0,9 millones de euros para 2020, en las mismas condiciones que las establecidas en los apartados 1 a 4. El INPS supervisará el límite de gasto mencionado en la primera frase de este párrafo. Si el control anterior demuestra que el límite de gasto también se ha realizado de manera prospectiva, el INPS no examina otras cuestiones.

7 ter. Los costes derivados del apartado 7 bis estarán cubiertos por los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009.

Artículo 21. *Se trata de una indemnización ordinaria para los empresarios que perciben una asignación de solidaridad en curso*

1. Los empleadores, que son miembros del régimen de complemento salarial (a 23 de febrero de 2020), tienen derecho a percibir una asignación de solidaridad, podrán solicitar la concesión de una indemnización ordinaria con arreglo al artículo 19 durante un período no superior a nueve semanas. La concesión de la indemnización suspenderá y sustituirá la actual asignación de solidaridad. La indemnización también podrá cubrir el mismo trabajo.

2. Los beneficiarios del subsidio de solidaridad para la cobertura total del tiempo de trabajo.

2. Los períodos de coexistencia entre la asignación de solidaridad y la indemnización ordinaria concedida en virtud del apartado 1 no se contabilizarán en los límites establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, y en el artículo 29, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

3. Las prestaciones de apoyo a la renta mencionadas en el apartado 1, letra e), número 2, se reconocerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 9.

4. Por lo que se refiere a los períodos de asignaciones normales concedidas en virtud del apartado 1, y a la luz de la situación del presente asunto, no se aplicarán las disposiciones del artículo 29, apartado 8, segunda frase, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

5. Los gastos previstos en el presente artículo se cubrirán de conformidad con el artículo 126.

Artículo 22. *Nuevas disposiciones para el Fondo de Integración*

1. Las regiones y las provincias autónomas, con referencia a los empresarios del sector privado, incluidos los empleadores del sector agrícola, pesquero y del tercer sector, incluidos los funcionarios reconocidos, a los que no se apliquen las garantías previstas en las disposiciones relativas a la suspensión o reducción de las horas de trabajo, podrán reconocer, como resultado de la emergencia epidemiológica del da COVID-19, previo acuerdo, que también puede celebrarse electrónicamente con los sindicatos comparativamente más representativos a nivel nacional para los empleadores, las prestaciones de subsidio salarial a modo de derogación por la duración de la reducción o suspensión de la relación laboral y, en cualquier caso, por un período no superior a nueve semanas. Para los trabajadores se reconocen la contribución teórica y los gastos accesorios conexos. El tratamiento previsto en el presente apartado, por lo que se refiere a los trabajadores del sector agrario, en relación con las horas de reducción o suspensión de actividades dentro de los límites establecidos en este apartado, se considerará como obra a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo agrícola. El acuerdo a que se refiere el presente párrafo no será necesario para los empleadores que empleen a cinco empleados como máximo o para los empleadores que hayan cerrado sus actividades como consecuencia de medidas de emergencia emitidas para hacer frente a las emergencias epidemiológicas a partir del COVID-19.

2. Los empleadores nacionales quedarán excluidos de la aplicación del apartado 1.

3. El tratamiento a que se refiere el presente artículo se concederá hasta un máximo de 3 293,2 millones de euros para el año 2020, a partir del 23 de febrero de 2020 y se limitará a los empleados ya en vigor en esa fecha. Los recursos a que se refiere la primera frase de este párrafo se distribuirán entre las regiones y provincias autónomas mediante uno o varios decretos del Ministro de Trabajo y Política Social, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas. En los decretos mencionados en la segunda frase, se reservará una parte de los recursos al Ministerio de Trabajo y Política Social para el tratamiento concedido por el mismo Ministerio de conformidad con el párrafo 4.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

4. Los tratamientos contemplados en el presente artículo se concederán mediante Decreto de las regiones y de las provincias autónomas afectadas, que se transmitirán por vía electrónica al INPS en un plazo de 48 horas tras su adopción, cuya eficacia, en cualquier caso, estará sujeta a la verificación del cumplimiento de los límites de gasto mencionados en el apartado 3. Las regiones y las provincias autónomas, junto con el Decreto de concesión, enviarán la lista de beneficiarios al INPS, que prestará los servicios antes mencionados, después de haber comprobado si se cumplen, también en parte, los límites de gasto mencionados en el apartado 3. Las solicitudes se presentarán a las regiones y a las provincias autónomas, que las examinarán según el orden cronológico de su presentación. El INPS supervisará el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social, así como a las regiones y provincias autónomas afectadas. En caso de que el seguimiento anterior demuestre que se ha alcanzado el límite de gasto, las regiones y las provincias autónomas no podrán en ningún caso tomar otras medidas que les sean concedidas. Para los empleadores con unidades de producción situadas en más de una región o provincia autónoma, el Ministerio de Trabajo y Política Social podrá reconocer el tratamiento previsto en el presente artículo según las modalidades establecidas en el apartado 1 y en las frases cuarta y quinta del presente apartado. Las órdenes de distribución a que se refiere el apartado 3 especificarán el número de regiones o provincias autónomas en las que se encuentran las unidades de producción del mismo empleador, por encima de las cuales el Ministerio reconoce el tratamiento.

5. Los recursos financieros relativos a los tratamientos a que se refiere el apartado 1, destinados a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, se transferirán a los respectivos fondos solidarios bilaterales de las provincias autónomas de Trento y Bolzano, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, por el que se autorizan los servicios pertinentes. Las funciones previstas para las provincias autónomas en el apartado 4 se entenderán hechas a los Fondos mencionados anteriormente.

5 bis. Los fondos a que se refiere el apartado 5 también recibirán los recursos no utilizados a que se refiere el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, como alternativa al uso de las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo.

5 ter. Los recursos financieros relativos a los tratamientos a que se refiere el apartado 5, destinados a las provincias autónomas de Trento y Bolzano, transferidos a los respectivos fondos solidarios bilaterales de Trentino y Alto Adige, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, pueden ser utilizados por las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, siempre que los requisitos financieros pertinentes estén cubiertos por fondos de la provincia, incluso con el fin de proporcionar a los trabajadores una protección adicional en relación con prestaciones vinculadas a la pérdida de empleo previstas en la legislación vigente. Los Fondos respectivos, constituidos con arreglo al artículo 40 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, autorizarán las prestaciones correspondientes.

6. A efectos del tratamiento contemplado en el apartado 1, no se aplicará lo dispuesto en la primera frase del artículo 19, apartado 2, del presente Decreto. El tratamiento solo podrá concederse en forma de pago directo del subsidio por el INPS, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 44, apartado 6, letra b), del Decreto legislativo n.º 148 de 2015.

7. Suprimido

8. Los cargos previstos párrafos 1 a 6 están cubiertos de conformidad con el artículo 126.

8 bis. Los empleadores con unidades de producción situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, así como los empleadores que no tengan su domicilio social o su unidad operativa u operativa en dichos municipios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo, podrán solicitar un complemento salarial subvencionado durante un período adicional

no superior a tres meses a partir del 23 de febrero de 2020, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente artículo.

8 ter. El tratamiento contemplado en el apartado 8 bis se reconocerá dentro del límite máximo de gastos de 7,3 millones de euros para 2020 con cargo a los recursos del Fondo Social Europeo para el empleo y la formación a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2 de 28 de enero de 2009.

8 quater. Fuera de los casos previstos en el apartado 8 bis, las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, en lo que respecta a los empresarios con unidades de producción situadas en las regiones y los empresarios que no tengan su sede o lugar de producción o unidades operativas en dichas regiones, por lo que respecta a los trabajadores que residen o tienen su domicilio en dichas regiones, pueden, por un período no superior a cuatro semanas, reconocer, además del período mencionado en el párrafo 1 y autorizado por la misma medida de concesión, indemnizaciones por despido correspondientes a los complementos salariales durante un período máximo de cuatro semanas. El procedimiento establecido en el presente artículo se aplicará al tratamiento establecido en el presente párrafo. Para el reconocimiento de las operaciones de tratamiento efectuadas por las regiones a que se refiere el presente párrafo, los límites de gasto para el año 2020 resultantes de los recursos asignados a dichas regiones como consecuencia de las partes mencionadas en el apartado 3 se incrementarán con un importe de 135 millones de euros para la región de Lombardía, de 40 millones de euros para la región del Véneto y de 25 millones de euros para la región de Emilia-Romaña.

8 quinquies. Los costes mencionados en el apartado 8 quater estarán cubiertos por los recursos asignados a las regiones a que se refiere el apartado 8 quater y no utilizados, de conformidad con el artículo 44, apartado 6 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, incluso como alternativa a las medidas activas de política laboral previstas en dicho artículo.

Artículo 22 bis. *Iniciativas de solidaridad en favor de familiares de médicos, personal de enfermería y profesionales sanitarios*

1. Se crea un fondo de 10 millones de euros en la Presidencia del Consejo de Ministros para 2020, con un presupuesto de millones de euros para la adopción de iniciativas de solidaridad para los miembros de las familias de médicos, personal de enfermería y profesionales sanitarios, que participan en la contención y gestión de la epidemiología epidemiológica de emergencia desde el COVID-19, que, durante el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, han contratado, como resultado de la actividad de servicios prestados, una condición en la que la muerte se ha obtenido directamente o «como consecuencia» del contagio de COVID-19.

2. Las normas de desarrollo del apartado 1 se regirán por un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros.

3. Los costes derivados del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Capítulo II

Normas especiales sobre la reducción del tiempo de trabajo y el apoyo a los trabajadores

Artículo 23. *Vacaciones y permisos para los trabajadores del sector privado, trabajadores incluidos en la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, y los trabajadores por cuenta propia, en caso de emergencia, COVID-19*

1. Para 2020, como consecuencia de las medidas de suspensión de las actividades de educación y educación de la primera infancia en las escuelas a todos los niveles, tal como se

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

contempla en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, y por un período continuo o dividido en ningún caso superior a 15 días, los padres que trabajen en el sector privado tendrán derecho, de conformidad con (apartados 10 y 11), a niños de 12 años o más, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, para disfrutar de un permiso específico, por el que se concederá una compensación equivalente al 50 % del salario, calculado de conformidad con el artículo 23 del Decreto legislativo n.º 151, de 26 de marzo de 2001, con excepción del apartado 2 de dicho artículo. Estos períodos están cubiertos por la contribución teórica.

2. Todo período de permiso parental contemplado en los artículos 32 y 33 del Decreto legislativo n.º 151, de 26 de marzo de 2001, adoptado por los padres durante el período de suspensión contemplado en el presente artículo, se convertirá en permiso a que se refiere el apartado 1 con derecho a la indemnización y no se abonará en concepto de permiso parental.

3. Los padres trabajadores inscritos exclusivamente en la Cuenta Separada a que se refiere el párrafo 26 del artículo 2 de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, tienen derecho, en virtud de párrafos 10 y 11, durante el período a que se refiere el párrafo 1, para los hijos no mayores de 12 años, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, a una licencia específica, por la que se paga un subsidio, por cada día que cumpla los requisitos, equivalente al 50% de 1/365 de los ingresos identificados según la base de cálculo utilizada para determinar el subsidio de maternidad. La misma indemnización se extiende a los padres trabajadores por cuenta propia inscritos en el INPS y es proporcional, por cada día de trabajo elegible, al 50% del salario diario convencional establecido anualmente por la ley, según el tipo de trabajo autónomo realizado.

4. El permiso a que se refiere el presente artículo se reconocerá de forma alternativa a ambos progenitores, para un total de 15 días en total, y estará sujeto a la condición de que no haya otro progenitor en el hogar de los instrumentos de apoyo a la renta en caso de suspensión o de cese del empleo o de otro progenitor que esté desempleado o no en situación de desempleo.

5. Sin perjuicio de la prórroga de la duración de las vacaciones remuneradas a que se refiere el artículo 24, el límite de edad mencionado en los apartados 1 y 3 no se aplicará a los niños con discapacidad en una situación de gravedad determinada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, matriculados en centros escolares de cualquier orden y nivel o colocados en centros de atención diurna.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los padres empleados en el sector privado con hijos menores de 12 a 16 años de edad, siempre que no exista otro progenitor beneficiario de una ayuda a la renta en caso de suspensión o cese del empleo o de que no haya otro progenitor no sea un trabajador tiene derecho a abstenerse de trabajar durante el período de suspensión de los servicios de educación de la primera infancia y actividades educativas en escuelas de cualquier orden y grado, sin pago de ninguna contribución ficticia, prohibiendo el despido y el derecho a conservar un puesto.

7. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a los padres de acogida.

8. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, como alternativa a las prestaciones contempladas en los apartados 1, 3 y 5, y a los mismos beneficiarios, se preverá el pago de una prima por la compra de alimentos de hasta un total de 600 euros, destinada a ser utilizada por las entregas efectuadas durante el período contemplado en el apartado 1. La gratificación se abonará mediante el libro de familia mencionado en el artículo 54 del Decreto-ley n.º 50, de 24 de abril de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017.

9. La prima contemplada en el apartado 8 se concederá también a los trabajadores por cuenta propia que no sean miembros del INPS, previa notificación por los organismos de seguridad social del número de beneficiarios.

10. Los procedimientos operativos para el acceso a las licencias mencionadas en los párrafos 1 y 2 o a la bonificación mencionada en el párrafo 8 son establecidos por el INPS.

Sobre la base de las solicitudes recibidas, el INPS hará un seguimiento de las mismas y comunicará los resultados al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Finanzas. Si la vigilancia revela que se ha superado el límite de gastos a que se refiere el párrafo 11, el INPS rechazará las solicitudes presentadas.

11. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo se reconocerán en el límite global de 1 261,1 millones de euros para 2020.

12. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 24. *Prórroga del permiso abonada de conformidad con el artículo 33 de la Ley n.º 104 de 5 de febrero de 1992*

1. El número de días de vacaciones pagados cubiertos por la contribución imputada a que se refiere el artículo 33, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, se incrementará en un total adicional de doce días disponibles en marzo y abril de 2020.

2. El beneficio a que se refiere el párrafo 1 se concederá al personal sanitario de forma compatible con las necesidades organizativas de las empresas y entidades del Servicio Nacional de Salud que intervienen en la emergencia de COVID-19 y del sector sanitario. 2 bis. La prestación a que se refiere el apartado 1 se considerará reconocida de conformidad con los requisitos de organización de la institución a la que pertenece y con los requisitos imperativos de interés público exigidos para ser protegida, para el personal de la policía, las fuerzas armadas, la policía de prisiones y el servicio nacional de lucha contra los incendios. El beneficio no puede acumularse con lo dispuesto en el artículo 87, apartado 6. La disposición de la primera frase del presente apartado se refiere también a los agentes de policía local de los municipios, las provincias y los municipios metropolitanos.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 25. *Licencias y permisos para empleados del sector público, así como primas para la adquisición de servicios de guardería para los empleados del sector de la salud pública y privada acreditados, para el COVID-19*

1. A partir del 5 de marzo de 2020, como consecuencia de las medidas de suspensión de las actividades de educación y educación de la primera infancia en las escuelas de todos los tipos y niveles mencionados en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, y durante todo el período de suspensión previsto en el mismo, los padres que trabajen en el sector público tendrán derecho a las licencias específicas y a las indemnizaciones previstas en el artículo 23, apartados 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Las vacaciones y los derechos a que se refiere la primera frase no tienen derecho en todos los casos en que uno de los trabajadores o ambos ya se beneficien de prestaciones similares.

2. El pago de la indemnización, así como una indicación de cómo se tomarán las vacaciones, correrá a cargo de la administración pública en la que tenga lugar la relación laboral.

3. Para los trabajadores del sector sanitario, tanto públicos como privados, pertenecientes a la categoría de los médicos, enfermeros, técnicos biomédicos, técnicos de radiología médica y personal médico y social, la prima por la adquisición de alimentos para el cuidado y la vigilancia de niños de hasta 12 años de edad, prevista en el artículo 23, apartado 8, como alternativa a las prestaciones a que se refiere el apartado 1, se reconocerá por un importe máximo global de 1 000 euros. La disposición del presente párrafo se aplicará también al personal del compartimento de seguridad y rescate público utilizado para las necesidades relacionadas con la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19.

4. A efectos del acceso a la prima a que se refiere el apartado 3, el trabajador se aplicará a través de los canales electrónicos del INPS y de conformidad con los procedimientos técnicos y operativos establecidos a su debido tiempo por el Instituto, indicando, en el momento de la solicitud, la prestación en la que se propone beneficiarse, indicando, al mismo tiempo, el número de días que se paga la asignación o el importe de la prima que pretende utilizar. Sobre la base de las solicitudes recibidas, el INPS realiza un seguimiento de las conclusiones del INPS y del Ministerio de Trabajo y Política Social y del Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que la vigilancia ponga de manifiesto que se ha excedido el

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

límite de gastos contemplado en el apartado 5, el INPS rechazará las solicitudes presentadas.

5. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo se reconocerán en el límite global de 30 millones de euros para 2020.

6. Hasta la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado con la aparición de las patologías resultantes del COVID-19, declarado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020, los permisos para los alcaldes a que se refiere el artículo 79, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, podrán determinarse de nuevo en un plazo de 72 horas. En el caso de los auditores de cuentas que son funcionarios públicos, las ausencias del trabajo resultantes de este párrafo constituyen un servicio prestado a todos los efectos legales

7. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 26. Medidas urgentes para proteger el período de vigilancia activa de los trabajadores del sector privado

1. El período de cuarentena en fase de cuarentena en activo o en locales fiduciarios permanentes con vigilancia activa a los que se refieren el artículo 1, apartado 2, letra h), inciso i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y contemplado en el artículo 1, apartado 2, letra d), y letra e), del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020 por los trabajadores empleados en el sector privado, se considerará como enfermedad a efectos del tratamiento económico previsto por la legislación de referencia y no se tendrá en cuenta a efectos del período de comportamiento.

2. Hasta el 30 de abril de 2020 para los empleados públicos y privados con reconocimiento de discapacidad con una connotación de gravedad de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, y para los trabajadores con certificación expedida por los órganos forenses competentes en la que se acredite un requisito de riesgo derivado de la inmunodepresión o de los resultados del cáncer o de las terapias de supervivencia conexas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, de la Ley n.º 104 de 1992, la duración de la ausencia del servicio será considerada como la hospitalización a que se refiere la primera frase del artículo 87, apartado 1, del presente Decreto y será fijada por las autoridades sanitarias competentes, así como por el profesional sanitario que se haya imputado al paciente, sobre la base documentada del reconocimiento de la discapacidad o de la certificación de los órganos médicos competentes antes mencionados, cuyas referencias se establecen, para los controles de los que son responsables, en el mismo certificado. La responsabilidad, y no la responsabilidad, ni siquiera un contable, es imputable al administrador de la asistencia primaria en caso de que el reconocimiento del estatuto resultante dependa del acto ilícito de terceros.

3. Para los períodos mencionados en el apartado 1, el médico encargado del tratamiento expedirá el certificado de enfermedad indicando los detalles de la medida que dio lugar a la cuarentena con vigilancia activa o con una detención activa a domicilio, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra h), inciso i), del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y mencionada en el artículo 1, apartado 2, letra d), y letra e), del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020.

4. Los certificados de enfermedad presentados antes de la entrada en vigor de esta disposición se considerarán válidos incluso en ausencia de la medida contemplada en el apartado 3 por el operador de salud pública.

5. No obstante lo dispuesto en las disposiciones en vigor, el Estado abonará a la institución de seguridad social y a las instituciones de la seguridad social asociadas a la protección prevista en el presente artículo un importe máximo de 130 millones de euros para 2020. Las instituciones de seguridad social supervisarán el límite de gasto mencionado en la primera frase del presente párrafo. En caso de que el seguimiento anterior revele que el límite

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

de gasto también se ha llevado a cabo con visión de futuro, las instituciones de la seguridad social no tienen en cuenta otras cuestiones.

6. Si se trata de una enfermedad establecida por el COVID-19, el certificado lo redacta el médico de tratamiento en el modo telemático habitual, sin intervención del operador de salud pública.

7. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 27. *Asignaciones profesionales para trabajadores y trabajadores con una relación coordinada y continua*

1. Se concederá a los miembros que trabajen por cuenta propia en la fecha del 23 de febrero de 2020 y a los trabajadores con una relación de cooperación coordinada y permanente en la misma fecha, registrada con arreglo a la gestión separada mencionada en el artículo 2, apartado 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, que no tengan una pensión y no estén afiliados a otros regímenes obligatorios de seguridad social, una indemnización por importe de marzo 2020 de 600 euros. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 203,4 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que dicho seguimiento revele la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no se adoptarán otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 28. *Compensación para los trabajadores autónomos inscritos en la Administración Especial de la Aguja*

1. Los trabajadores autónomos inscritos en la gestión especial de la Aguja, no pensionistas y no inscritos en otras formas de seguridad social obligatoria, con exclusión de la gestión separada a que se refiere el artículo 2, párrafo 26, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, reciben una indemnización para el mes de marzo 2020, igual a 600 euros. La asignación a que se refiere este artículo no contribuye a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 2 160 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. En caso de que dicho seguimiento revele la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no se adoptarán otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 29. *Indemnización de los trabajadores temporeros en los establecimientos turísticos y de balnearios*

1. Los empleados de temporada de sector del turismo y de los balnearios que hayan cesado involuntariamente su empleo entre el 1.º de enero de 2019 y la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, que no sean pensionistas y que no estén empleados en la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, recibirán un subsidio para el mes de marzo 2020, que asciende a 600 euros. La asignación a que se refiere el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos en el sentido del Decreto Presidencial N.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 103,8 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 30. Prestaciones para los trabajadores del sector agrícola

1. En el caso de los trabajadores agrícolas con contratos de duración determinada que no perciban una pensión, que en 2019 hayan realizado al menos 50 días reales de trabajo agrícola, se concede una asignación para marzo de 600 euros 2020. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República no 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 396 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 31. Inacumulabilidad entre subsidios

1. Los derechos de emisión a que se refieren los artículos 27, 28, 29, 30 y 38 no son acumulativos ni tampoco se conceden a los beneficiarios de la nacionalidad de conformidad con el Decreto-ley n.º 4, de 28 de enero de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019.

Artículo 32. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de desempleo agrario en 2020

1. En vista de la emergencia epidemiológica de COVID-19, para los trabajadores agrícolas con contratos fijos y permanentes y para las cifras equivalentes a que se refiere el artículo 8 de la Ley n.º 334, de 12 de marzo de 1968, cualquiera que sea el lugar de residencia o domicilio en el territorio nacional, se prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de desempleo agrícola en virtud del párrafo 4 del artículo 7 del Decreto-ley n.º 338, de 9 de octubre de 1989, convertido con modificaciones por la Ley n.º 389, de 7 de diciembre de 1989, únicamente para las solicitudes que no se hayan presentado ya en 2019, a partir del 1 de junio de 2020.

Artículo 33. Ampliación de los plazos para las solicitudes de desempleo NASpl y DIS-COLL

1. Con el fin de facilitar la presentación de solicitudes de desempleo NASpl y DISCOLL, a la vista de la emergencia epidemiológica del COVID-19, para los acontecimientos de cese involuntario de empleo que se hayan producido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, los plazos establecidos en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 15, apartado 8, del Decreto legislativo de 4 de marzo de 2015, n.º 22 se extienden de sesenta y ocho a ciento veintiocho días.

2. Para las solicitudes de NASpl y DISCOLL presentadas después del plazo ordinario a que se refieren el párrafo 2 del artículo 6 y el párrafo 9 del artículo 15 del Decreto legislativo n.º 22, de 4 de marzo de 2015, se entiende sin perjuicio del inicio del servicio a partir del sexagésimo octavo día siguiente a la fecha de terminación involuntaria de la relación laboral.

3. También se amplían en 60 días los plazos para la presentación de la solicitud del incentivo a la autoempresa con arreglo al párrafo 3 del artículo 8 del Decreto legislativo n.º 22 de 2015, así como los plazos para el cumplimiento de las obligaciones con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 9, al párrafo 1 del artículo 10 y al párrafo 12 del artículo 15 del mismo Decreto legislativo.

Artículo 34. Ampliación de los plazos de seguridad social y asistencia social

1. Habida cuenta de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, con efectos desde el 23 de febrero de 2020 y hasta el 1 de junio de 2020, la expiración de los plazos de seguridad social, de asistencia y de prestaciones de seguro por el INPS y el INAIL se suspende automáticamente.

2. También se suspenderá la prescripción durante el mismo período a que se refiere el apartado 1 y para los mismos asuntos que en él se mencionan.

Artículo 35. Disposiciones relativas al tercer sector

1. En el párrafo 2 del artículo 101 del Código del Tercer Sector, al que se refiere el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017, las palabras «dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor» se sustituyen por las siguientes «antes del 31 de octubre de 2020».

2. En el artículo 17, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 112, de 3 de julio de 2017, la expresión «en un plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor» se sustituirá por la expresión «a más tardar el 31 de octubre de 2020».

3. Para el año 2020, las organizaciones sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 10 del Decreto legislativo n.º 460, de 4 de diciembre de 1997, inscrito en los registros, las organizaciones de voluntariado inscritas en los registros de provincias y regionales a que se refiere la Ley n.º 266, de 11 de agosto de 1991, y las asociaciones de promoción del patrimonio social registradas en las provincias nacionales, regionales y autónomas de Trento y de Bolzano, contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 383, de 7 de diciembre de 2000, para las que la expiración del plazo para la aprobación de los presupuestos se encuentra dentro del período de emergencia establecido en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, podrán aprobar sus estados financieros en la misma fecha 31 de octubre de 2020 a que se refieren los apartados 1 y 2, incluso como excepción a las disposiciones de la ley, el reglamento o el estatuto. Las mismas organizaciones y asociaciones están autorizadas a llevar a cabo las actividades relacionadas con los fondos de cinco por mil para el año 2017 a 31 de octubre de 2020. También se amplían hasta el 31 de octubre de 2020 los plazos para informar sobre cualquier proyecto asignado sobre la base de las leyes nacionales y regionales

3 bis. Solo para el año 2020, el período de un año contemplado en el artículo 8, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 111, de 3 de julio de 2017, que obliga a los beneficiarios de la distribución de la contribución a preparar una cuenta específica para la utilización de las cantidades percibidas, se fija en 18 meses a partir de la fecha de recepción de las cantidades.

3 ter. Lo dispuesto en el apartado 3 se aplicará asimismo a las entidades contempladas en los capítulos II y III del título II del libro I del Código Civil y a las entidades a que se refiere el artículo 73, apartado 1, letra c), del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

3 quater. En el artículo 26, apartado 3, de la Ley n.º 125, de 11 de agosto de 2014, las palabras «al menos dos años» se sustituyen por el texto siguiente: «al menos tres años»

Artículo 35. Disposiciones sobre voluntarios en protección civil

1. Para atender a las necesidades extraordinarias y urgentes relacionadas con la situación de emergencia nacional, decretadas en la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, los períodos continuados a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, serán de hasta 180 días, sin perjuicio del límite máximo de días del año mencionado en el apartado 2.

Artículo 36. Disposiciones relativas a los empresarios

1. En vista de la emergencia epidemiológica del COVID-19, las instituciones patronales y sociales pueden:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento al que se refiere el Decreto del Ministro de Trabajo, Salud y Política Social 10 de octubre de 2008, n.º 193, en aplicación de la Ley n.º 152, de 30 de marzo de 2001, adquirir, hasta el final del estado de emergencia sanitaria, el mandato de patrocinio por vía electrónica, entendiéndose que la regularización inmediata del citado mandato en virtud de la legislación vigente debe intervenir una vez que haya cesado la situación de emergencia actual antes de la formalización de la práctica correspondiente a la institución de seguridad social;

b) no obstante lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento mencionado en el Decreto del Ministerio de Trabajo, Salud y Política Social) n.º 193, de 10 de octubre de 2008, para reducir el horario de apertura al público y teniendo en cuenta la necesidad actual de reducir la plantilla de las oficinas y de reducir la afluencia de usuarios (servicio modular a los usuarios), garantizando la apertura de establecimientos únicamente cuando no sea posible operar mediante modalidades de venta a distancia;

c) no obstante lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 1 del artículo 14 de la Ley n.º 152, de 30 de marzo de 2001, comunicar al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, antes del 30 de junio de 2020, las cuentas del ejercicio económico de 2019 y los nombres de los miembros de los órganos administrativos y de control, así como datos resumidos y estadísticos sobre las actividades de asistencia social realizadas en 2019 y los relativos a la estructura organizativa en Italia y en el extranjero.

Artículo 37. *Suspensión de los plazos para el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio para los trabajadores domésticos. Suspensión de los plazos de prescripción de las cotizaciones a la seguridad social obligatoria.*

1. Se suspenderán los plazos para el pago de las cotizaciones a la seguridad social y a la asistencia social y las primas de seguro obligatorio adeudadas por los empleadores en el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de mayo de 2020. No habrá reembolso de las contribuciones de la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio ya pagadas. Los pagos de las contribuciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorio suspendidos en virtud del presente artículo se efectuarán a más tardar el 10 de junio de 2020, sin aplicación de penalidades e intereses.

2. Los plazos de prescripción cotizaciones a la seguridad social obligatoria contemplados en el artículo 3, apartado 9, de la Ley n.º 335, de 8 de agosto de 1995, quedarán suspendidos para el período comprendido entre el 23 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2020 y comenzarán a correr de nuevo desde el final del período de suspensión. Si comienza durante el período de suspensión, el inicio del período se aplazará al final del período.

Artículo 38. *Subsidio para los trabajadores del espectáculo.*

1. Los trabajadores afiliados al Fondo de Pensiones de los Trabajadores, con al menos 30 cotizaciones diarias pagadas en 2019 al Fondo de Pensiones, con una renta no superior a 50 000 euros y no pensionistas, recibirán una asignación para el mes de marzo 2020 de 600 euros. La indemnización prevista en el presente artículo no contribuirá a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. Los trabajadores que tengan una relación laboral en la fecha de entrada en vigor del presente apartado no tendrán derecho a la indemnización contemplada en el apartado 1.

3. La indemnización contemplada en el presente artículo será abonada por el INPS, previa solicitud, dentro del límite total de gastos de 48,6 millones de euros para 2020. El INPS supervisa el cumplimiento del límite de gasto y comunica los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si dicho seguimiento pone de manifiesto la existencia de desviaciones, incluso con carácter prospectivo, en relación con dicho límite de gasto, no podrán adoptarse otras medidas correctoras.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 39. Fórmulas de trabajo flexible

1. Hasta que haya cesado la situación de urgencia epidemiológica del COVID-19, los trabajadores con discapacidad que se encuentren en las circunstancias contempladas en el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, o que tengan alguna discapacidad en sus familias en las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 3, de la Ley n.º 104, de 5 de febrero de 1992, estarán autorizados a realizar las prestaciones en modo simplificado en el sentido de los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, siempre que tal modo de trabajo sea compatible con las características del servicio.

2. Los trabajadores del sector privado que padezcan enfermedades graves y probadas con capacidad de trabajo reducida tendrán prioridad cuando se presenten solicitudes satisfactorias para trabajar con flexibilidad en el sentido de los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81 de 22 de mayo de 2017.

2 bis. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplicarán también a los trabajadores inmunizados y a los familiares que viven con personas inmunodeprimidas.

Artículo 40. Suspensión de las medidas de condicionalidad para la asignación de determinadas prestaciones

1. Sin perjuicio del disfrute de las ventajas económicas, considerado, la situación de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo de propagación del virus COVID-19 decretado por un período de 6 meses por una Resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 y las medidas adoptadas para luchar contra la propagación del virus objeto de los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de los días 8 y 9 de marzo de 2020, con el fin de limitar la circulación de personas físicas a los casos estrictamente necesarios, las obligaciones relativas a la utilización de los ingresos por nacionalidad previstas en el Decreto-ley n.º 4, de 28 de enero de 2019 convertido, con modificaciones, mediante la Ley n.º 26, de 28 de marzo de 2019 y las medidas de condicionalidad y los términos relativos previstos en ellas, las medidas de condicionalidad y los términos relativos en todo caso previstos para los beneficiarios de NASPI y DISCOLL por el Decreto legislativo n.º 22 de 4 de marzo de 2015, y para los beneficiarios de los subsidios salariales por los artículos 8 y 24 bis del Decreto legislativo n.º 148 de 14 de septiembre de 2015, el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 7 de 12 de marzo de 1999 n. 68, los procedimientos de puesta en marcha por selección a que se refiere el artículo 16 de la Ley n.º 56 de 28 de febrero de 1987, así como los plazos de convocatoria de las oficinas de empleo para participar en las iniciativas de orientación a que se refiere la letra a) del párrafo 3 del artículo 20 del Decreto legislativo n.º 150 de 14 de septiembre de 2015.

1 bis. Sin perjuicio de que las actividades de formación profesional y orientación laboral, así como otras actividades relacionadas con los pactos de empleo e inclusión social que puedan llevarse a cabo a distancia, se presten en la forma antes mencionada, la suspensión a que se refiere el párrafo 1 no se aplicará a las ofertas de empleo adecuadas dentro del municipio al que pertenezcan.

1 ter. Habida cuenta de la necesidad de prestar asistencia social o social en relación con las necesidades relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19, los municipios y los territorios territoriales de las regiones pueden asignar las intervenciones y servicios sociales a los que se refiere el artículo 7 del Decreto legislativo n.º 147, de 15 de septiembre de 2017, financiados con cargo a los recursos del Fondo Pobreza y la Exclusión Social a que se refiere el artículo 1, apartado 386, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, a las necesidades de ayuda derivadas de la situación de emergencia actual, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y durante un período de dos meses.

Artículo 41. Suspensión de las actividades de las comisiones central y local del INPS y de los Decretos de constitución y de reposición

1. Quedan suspendidos hasta el 1 de junio de 2020, las actividades de las comisiones central y periféricas del INPS y la eficacia de los Decretos por los que se establece y restauran los Comités.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2. Los complementos salariales correspondientes a los Fondos de Solidaridad bilaterales, de conformidad con el Decreto legislativo N.º 148, de 14 de septiembre de 2015, serán concedidos por los Comisionados a que se refiere el párrafo 3, de acuerdo con las funciones asignadas por la ley a los propios Comités.

3. Hasta 1 de junio 2020 los Presidentes de los Comités Directivos de los Fondos de Solidaridad bilaterales ya establecidos son nombrados como Comisionados de los respectivos Fondos.

Artículo 42. Disposiciones del INAIL

1. En vista de la emergencia epidemiológica de COVID-19, desde el 23 de febrero de 2020 hasta el 1 de junio 2020, el vencimiento de los plazos relativos a las solicitudes de beneficios presentadas por el INAIL se suspenderá automáticamente y se reanudará a partir del final del período de suspensión. Los plazos de prescripción se suspenderán también por el mismo período y para los mismos beneficios a los que se refiere el primer período del presente párrafo. Por último, se suspenden los períodos de revisión de la pensión a petición del pensionista, así como a disposición del INAIL, previstos en el artículo 83 del texto consolidado del Decreto del Presidente de la República del 30 de junio de 1965, n.º 1124, *que expiran durante el período indicado en el primer período de este párrafo*. Estos términos se reanudarán a partir del final del período de suspensión.

2. En los casos confirmados de infección por coronavirus SARS-CoV-2, el médico de certificación redactará el certificado de accidente habitual y lo enviará por vía electrónica al INAIL, que, de conformidad con las disposiciones vigentes, garantiza la protección de la víctima. El INAIL trabaja en casos de infecciones por coronavirus durante el período de cuarentena o estancia de la persona herida, lo que da lugar a un fracaso en el trabajo. Estos accidentes corren a cargo de la gestión del seguro y no se tienen en cuenta para determinar la fluctuación del índice medio de accidentes contemplado en el artículo 19 y siguientes en el anexo 2 del Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social, de 27 de febrero de 2019, por el que se establecen «*Normas de aplicación de los aranceles de 2019*».

Esta disposición se aplica a los empleadores públicos y privados.

Artículo 43. Contribuciones a las empresas de seguridad y asistencia sanitaria

1. Con el fin de apoyar la continuidad, en materia de seguridad, de los procesos productivos de las empresas, tras la emergencia sanitaria del coronavirus, INAIL prevé antes del 30 de abril de 2020 transferir a Invitalia la cantidad de 50 millones de euros a pagar a las empresas para la compra de equipos y otros equipos de protección personal, utilizando los recursos ya programados en el presupuesto de 2020 de la misma institución para la financiación de proyectos en virtud del artículo 11, párrafo 5, del Decreto legislativo n.º 81 de 9 de abril de 2008.

2. Con el fin de reforzar la protección de los trabajadores lesionados y tecnópatas y de fortalecer, entre otras, las funciones de prevención y vigilancia de la salud, se autoriza al Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo a prohibir los procedimientos de insolvencia pública y, en consecuencia, a contratar por tiempo indefinido, a partir del año 2020, con el correspondiente aumento de la dotación orgánica, un contingente de 100 personas, con la calificación de médico jefe de primer nivel en la rama especializada de la medicina forense y ocupacional.

3. La contratación de personal resultante entrará en vigor el 50%, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2020 y, para el 50% restante, a partir del 1 de enero de 2022. Los gastos correspondientes, que ascienden a 821 126 euros para 2020, 4 926 759 para 2021 y 9 853 517 a partir de 2022, se presentarán al presupuesto del INAIL. La compensación de los efectos financieros en términos de necesidades y necesidad neta de 423 000 euros para 2020, 2 538 000 euros para 2021 y 5 075 000 euros anuales para 2022 se calculará de conformidad con el artículo 126.

Artículo 44. *Constitución del fondo de último recurso para los trabajadores afectados por el virus del COVID-19*

1. Con el fin de garantizar que las medidas de apoyo a la renta para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que, como consecuencia de la emergencia epidemiológica del COVID-19, hayan cesado, reducido o suspendido su actividad o su relación laboral, en el Estado del Ministerio de Trabajo y Política Social se establece un fondo denominado «Fondo de ingresos de último recurso» para garantizar el reconocimiento de una indemnización, en el límite de gastos de 300 millones de euros para 2020, a las mismas entidades mencionadas en el presente párrafo.

2. Mediante uno o varios Decretos del Ministro de Trabajo y Política Social, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se definirán los criterios de prioridad y la forma de asignación de la indemnización contemplada en el apartado 1, así como la posible parte de la limitación de los gastos mencionada en el apartado 1, a modo de excepción, habida cuenta de la situación de emergencia epidemiológica, la ayuda a la renta de los profesionales afiliados al régimen legal de pensiones de Derecho privado a que se refiere el Decreto legislativo n.º 509, de 30 de junio de 1994, y el Decreto legislativo n.º 103, de 10 de febrero de 1996.

3. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 44 bis. *Asignaciones para trabajadores por cuenta propia recogidas en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020*

1. A favor de los colaboradores coordinados y continuos, los titulares de relaciones de agencia y representación comercial y los trabajadores autónomos o profesionales, incluidos los que ejercen actividades comerciales, inscritos en el seguro obligatorio general y en los seguros exclusivos y sustitutivos, así como en la gestión separada a que se refiere el párrafo 26 del artículo 2 de la Ley n.º 8 de agosto de 1995. 335, y que realicen su actividad el 23 de febrero de 2020 en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020, o que sean residentes o estén domiciliados en ellos en la misma fecha, recibirán una asignación mensual adicional de 500 euros durante un máximo de tres meses, en función del período efectivo de suspensión de la actividad. La indemnización a que se refiere este párrafo no contribuye a la formación de ingresos en el sentido del texto consolidado del Decreto Presidencial n.º 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. El tratamiento a que se refiere el apartado 1 será abonado por el INPS, previa solicitud, al límite total de gastos de 5,8 millones de euros para 2020. El INPS controla el cumplimiento del límite de gasto, aportando los resultados de este trabajo al Ministerio de Trabajo y Política Social y al Ministerio de Economía y Hacienda. Si el seguimiento anterior demuestra que se ha alcanzado el límite de gasto, entre otras cosas, el límite de gasto, el INPS no considera nuevas cuestiones.

3. Los recursos del Fondo Social para el empleo y la formación mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, se aplicarán a los gastos derivados del apartado 2 de 5,8 millones de euros para 2020).

Artículo 45. *Disposiciones para llevar a cabo el trabajo necesario para la restauración del servicio eléctrico*

1. Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones necesarias para la realización de las obras necesarias para el restablecimiento del servicio de electricidad en todo el territorio nacional, las autorizaciones que ya posean su personal seguirán siendo válidas hasta el 30 de abril de 2020, incluso en casos de imposibilidad temporal de realizar los recitajes prácticos de formación.

2. La obligación del empleador de impartir formación para cursos de actualización teórica, también a distancia, en cumplimiento de las medidas de contención adoptadas para la emergencia epidemiológica por el COVID-19 permanece inalterada.

Artículo 46. *Disposiciones sobre el despido colectivo e individual por razones objetivas justificadas*

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, el inicio de los procedimientos contemplados en los artículos 4, 5 y 24 de la Ley n.º 223, de 23 de julio de 1991, quedará prohibido durante 60 días y durante ese período se suspenderán los procedimientos pendientes iniciados después de la fecha del 23 de febrero de 2020 salvo en caso de que el personal afectado por la retirada, ya empleado en el contrato, sea contratado de nuevo por ley, convenio colectivo nacional o cláusula contractual. Hasta la expiración de dicho plazo, el empresario, con independencia del número de empleados, no podrá resolver su contrato por causas objetivamente justificadas en el sentido del artículo 3 de la Ley n.º 604, de 15 de julio de 1966.

Artículo 47. *Facilidades para las personas con discapacidad y medidas compensatorias de apoyo también al hogar*

1. Con el fin de combatir y limitar la propagación del virus COVID-19 en todo el territorio nacional, y habida cuenta de la dificultad de aplicar las normas de distanciamiento social, en los semi-residenciales los centros, en todo caso, se refieren a los reglamentos regionales, socioeducativos, socioeducativos, laborales, sanitarios y sociales para las personas con discapacidad, quedando en suspenso sus actividades a partir de la fecha (entrada en vigor) del presente Decreto y hasta la fecha mencionada en el artículo 2, apartado 1, del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2020. La autoridad sanitaria local, de acuerdo con los organismos de gestión de los centros de día a que se refiere la primera frase, podrá utilizar intervenciones no reembolsables en beneficio de las personas con discapacidad con un alto nivel de necesidades de asistencia sanitaria, cuando el tipo de prestaciones y la organización de las instalaciones permitan el cumplimiento de las medidas de confinamiento. En cualquier caso, mientras dure el estado de emergencia a que se refiere la decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, las ausencias de los centros (mencionadas en este párrafo), con independencia de su número, no provocarán la eliminación o la exclusión de los centros.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 39 del presente Decreto y hasta la fecha de 30 de abril de 2020, la ausencia del trabajo de uno de los progenitores que conviven con una persona con discapacidad no constituirá una causa adecuada para la resolución del contrato de trabajo de conformidad con el artículo 2119 del Código Civil, siempre que la imposibilidad de atender a la persona con discapacidad como consecuencia de la suspensión de las actividades de los centros a que se refiere el apartado 1 sea objeto de una notificación previa y justificada.

Artículo 48. *Prestaciones familiares individuales*

1. En el marco de la suspensión de los servicios de enseñanza y de escolaridad a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, previsto por las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, y durante la suspensión de las actividades sociales y sanitarias y de asistencia social en los centros de día para personas de edad avanzada y de personas con discapacidad, cuando proceda de ordenanzas regionales y de otras medidas, a la luz de la situación de emergencia en materia de protección civil y de la situación de necesidad asociada, las autoridades públicas, utilizando el personal disponible, ya empleado por entidades privadas que actúen en virtud de acuerdos, concesiones o contratos, deberán prestar sus servicios en forma individual o a distancia o rendimiento de acuerdo con las directivas sanitarias en los mismos lugares en que los servicios no se presten normalmente sin crear agregación. Estos servicios pueden prestarse con arreglo a las prioridades definidas por la administración competente, a través de dibujos y modelos con los organismos de gestión, que emplean a los mismos operadores y fondos

ordinarios a tal efecto, en las mismas condiciones de seguro hasta la fecha, incluso como excepción a cualquier cláusula contractual, contractual o de concesión, por la que se adoptan protocolos específicos en los que se definen todas las medidas necesarias para garantizar el máximo nivel de protección de la salud de los operadores y usuarios.

2. Durante la suspensión de los servicios educativos y educativos y de los servicios sanitarios y sociales y de asistencia social a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las administraciones públicas tendrán derecho a pagar a los gestores privados de dichos servicios el período de suspensión, sobre la base de lo que se consigne en el presupuesto provisional. Las prestaciones que se conviertan en otra forma, a reserva de un acuerdo entre las partes de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se pagarán a los gestores por una parte del importe debido por la prestación del servicio de la forma anteriormente aplicada, de conformidad con las disposiciones adoptadas antes de la suspensión y a reserva de la comprobación del rendimiento real de los servicios. Además, se pagará un importe adicional que, junto con el anterior, dará lugar, en beneficio de las entidades a las que se confía el servicio, a un pago global de un importe igual al importe ya concedido, menos los ingresos asociados con la distinta modalidad de prestación del servicio el segundo tramo estarán sujetos a la verificación de que las principales estructuras de estas actividades se mantienen, exclusivamente a través de sus subcontratistas, a través del personal que se les asigne, siempre que estén inmediatamente disponibles y de acuerdo con todas las disposiciones en vigor, en particular las establecidas para contener la transmisión del COVID-19, cuando se reanude la actividad normal.

3. Los pagos a que se refiere el apartado 2 darán lugar a la resolución de los pagos del fondo para la integración de los sueldos y salarios como excepción cuando hayan sido aprobados para la suspensión de los servicios de educación infantil a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 65, de 13 de abril de 2017, y los servicios de educadores en las escuelas primarias, o de servicios sociales, sanitarios y de asistencia social prestados por convenio, en el contexto de medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo y con ordenanzas regionales u otras medidas que prevean la suspensión de centros de día para personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

Título III

MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO

Artículo 49. *Artículo 13, apartado 12, del Decreto-ley n.º 23, de 8 de abril de 2020*

Artículo 49 bis. *Fondo de garantía para las PYME en los municipios enumerados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.*

1. Durante un período de doce meses a partir del 2 de marzo de 2020 a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agroalimentario, que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, se concederá, de forma gratuita y con prioridad sobre las demás operaciones, hasta un importe máximo garantizado por empresa de 2 500 000 euros. En el caso de las intervenciones de garantía directa, el porcentaje máximo de cobertura será el 80% del importe de cada operación de financiación. Para las operaciones de reaseguro, el porcentaje máximo de cobertura será del 90% del importe garantizado por el Confidi o de cualquier otro fondo de garantía, a condición de que las garantías emitidas no excedan del porcentaje máximo de cobertura del 80%. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán de conformidad con las normas europeas y nacionales en materia de ayudas estatales.

2. La intervención a que se refiere el párrafo 1 podrá ampliarse, por Decreto del Ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, durante períodos concretos y dentro de los límites de los recursos a que se refiere el párrafo 3, a las

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

pequeñas y medianas empresas situadas en zonas distintas de las mencionadas en el párrafo 1, habida cuenta de las repercusiones económicas excepcionales que se han sufrido a causa de la situación geográfica adyacente a esas mismas zonas, o que pertenecen a una cadena de suministro especialmente afectada, aunque sólo sea en determinadas zonas.

3. A los efectos del presente artículo, se asignarán 50 millones de euros al Fondo de Garantía a que se refiere el artículo 2 100 a) de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, para el año 2020.

4. Las cargas derivadas del párrafo 3 se proporcionarán de conformidad con el párrafo 6 bis del artículo 126.

Artículo 50. Modificaciones de las normas por las que se rigen los ahorradores en fondos de compensación-FIR

1. El artículo 1 de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, queda modificado como sigue:

a) En el apartado 496, se añade después de las palabras: «*apartado 499.*» lo siguiente: «A la espera de la elaboración del plan de distribución, podrá pagarse a los accionistas un anticipo hasta un máximo del 40% del importe de la compensación decidida por la Comisión Técnica tras la finalización de la investigación»;

b) En el apartado 497, se añade después de las palabras: «*apartado 499.*» lo siguiente: «En el caso de la obligación de un socio, a la espera de la elaboración del plan de distribución, podrá pagarse un anticipo hasta un máximo del 40% del importe de la compensación decidida por la Comisión Técnica tras la realización de la investigación preliminar.»

2. En el artículo 1, apartado 237, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, los términos: «18 de abril de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «18 de junio de 2020».

Artículo 51. Medidas destinadas a limitar el coste de la garantía de los consorcios de crédito a que se refiere el artículo 112 del TUB a las PYME

1. Las contribuciones anuales y otras cantidades abonadas, con excepción de las abonadas como sanción, por los consorcios que pertenezcan al organismo a que se refiere el artículo 112 del Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993, son deducibles de las cotizaciones previstas en el artículo 13, apartado 22, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003.

2. Las disposiciones del artículo 20, apartado 3 bis, del Decreto legislativo n.º 141, de 13 de agosto de 2010, se aplicarán asimismo a los organismos contemplados en los artículos 112 bis y 113 del Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993.

Artículo 52. Aplicación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio Solvencia II

1. El párrafo 9 del artículo 36-septies del Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, se sustituye por el siguiente:

«9. A partir del ejercicio 2019, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 octies, párrafo 1, el aumento a que se refiere el apartado 8 se aplicará cuando la diferencia descrita en dicho párrafo sea positiva y el diferencial nacional corregido en función del riesgo sea superior a 85 puntos básicos.»

Artículo 53. *Medidas de crédito a la exportación derogadas por el artículo 2, apartado 11, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.*

Artículo 54. *Puesta en marcha del Fondo de Solidaridad «primera casa.» llamado «Fondo Gasparini.»*

1. Durante un período de 9 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, como excepción a las normas del Fondo previstas en el artículo 2, apartado 475, a 480 de la Ley n.º 244 de 24 de diciembre de 2007:

a) el derecho a las prestaciones del Fondo se ampliará a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores por cuenta propia que se autocertifican con arreglo a los artículos 46 y 47 del texto único previsto en el Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000 que han registrado en los tres meses siguientes al 21 de febrero de 2020 y antes de la presentación de la solicitud o en el período más corto transcurrido entre el 21 de febrero de 2020 y la fecha de la solicitud si ninguna cuarta parte, una disminución de su volumen de negocios superior al 33% del volumen de negocios del último trimestre de 2019 como consecuencia del cierre o de la restricción de su actividad realizada en aplicación de las disposiciones adoptadas por la autoridad responsable por la emergencia del coronavirus;

b) para el acceso al Fondo, la presentación del indicador de situación económica equivalente (SEE) no se exigirá y serán admisibles los préstamos cuyo importe no exceda de 400 000 euros. La suspensión de las cuotas también puede concederse para los préstamos ya elegibles en el marco del Fondo, para los cuales se reanuda el reembolso regular de las cuotas por lo menos durante tres meses;

b bis La suspensión del pago de las cuotas también podrá concederse para los préstamos cubiertos por la garantía del Fondo contemplados en el artículo 1, apartado 48, letra c), de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013.

2. El artículo 2, apartado 478, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, se sustituye por el texto siguiente:

«478. En el caso de los préstamos concedidos por los bancos o los intermediarios financieros, el Fondo establecido en virtud del apartado 475 deberá, a petición del prestatario, hacer uso de la opción prevista en el apartado 476, presentada a través de dicho intermediario, pagará intereses compensatorios hasta el 50% de los intereses devengados sobre la deuda pendiente durante el período de suspensión.»

2 bis. En el artículo 2, párrafo 479 de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007, se añade lo siguiente después de la letra c):

«c bis. Suspensión del trabajo o reducción del tiempo de trabajo durante un período mínimo de 30 días, incluso a la espera de la adopción de medidas de autorización de la ayuda a la renta.»

3. mediante Decreto de naturaleza no reglamentaria del Ministro de Economía y Hacienda, podrán adoptarse las disposiciones necesarias para la aplicación del presente artículo.

4. A los efectos del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 475, de la Ley n.º 244 de 2007, se asignarán 400 millones de euros para el año 2020, que serán devueltos a la cuenta de tesorería a que se refiere el artículo 8 del Reglamento a que se refiere el Decreto n.º 132 del Ministro de Economía y Hacienda, de 21 de junio de 2010.

5. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 54. *Fondo SIMEST*

1. La disponibilidad del fondo rotatorio a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, se incrementará en 350 millones de euros para el año 2020.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2. Los costes derivados del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 54 ter. *Suspensión de la ejecución en el primer país de origen*

1. A fin de contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19, se suspenderá todo el territorio nacional durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de transformación de este Decreto en todo procedimiento de ejecución de embargo de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 555 del Código de Enjuiciamiento Civil, relativo a la residencia principal del deudor.

Artículo 54 quater. *Suspensión hipotecaria para los operadores económicos afectados por la usura*

1. Durante el año 2020, se suspenderán los tramos de los préstamos concedidos en favor de las víctimas de la usura contempladas en el artículo 14 de la Ley n.º 108, de 7 de marzo de 1996. Los plazos suspendidos se reembolsarán con arreglo al plan de amortización original. Los plazos de febrero y marzo de 2020, que no han sido pagados, quedan también suspendidos y podrán ser reembolsados a la expiración del plan. Los costes derivados de este párrafo, por un importe de 6 360 000 euros para 2020, correrán a cargo del Fondo contemplado en el artículo 14. Los requisitos correspondientes se cumplirán de conformidad con el artículo 126.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83, el procedimiento relativo a los préstamos contemplados en el apartado 1 se suspenderá hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 55. *Medidas de ayuda financiera a las empresas*

1. El artículo 44 bis del Decreto-ley n.º 34 de 30 de abril de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 44 bis. *(Transferencia de créditos)*

1. Cuando una sociedad venda a título oneroso, antes del 31 de diciembre de 2020, sus créditos pecuniarios con arreglo al apartado 5, podrá convertir en crédito fiscal los activos del impuesto sobre la renta correspondientes a los siguientes componentes: las pérdidas fiscales que aún no hayan sido objeto de una reducción de la base imponible en el sentido del artículo 84 de la Ley consolidada del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986, en la fecha de la transmisión; La rentabilidad teórica por encima de los ingresos netos totales a que se refiere el artículo 1, apartado 4, del Decreto-ley n.º 201, de 6 de diciembre de 2011, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 214, de 22 de diciembre de 2011, aún no deducida y recibida por el crédito fiscal en la fecha de la entrega. A efectos de la determinación de las pérdidas fiscales, no se aplicarán los límites previstos en la segunda frase del artículo 84, apartado 1, del mismo texto consolidado. A efectos del crédito fiscal, los componentes a que se refiere el presente párrafo podrán considerarse por un importe máximo que no podrá exceder del 20 % del valor nominal de los siniestros asignados. A efectos del presente artículo, se considerará que los créditos asignados alcanzan un valor nominal de hasta 2 millones de euros, determinados teniendo en cuenta todas las cesiones realizadas por las empresas afectadas por los informes de control con arreglo al artículo 2359 del Código Civil y las filiales, incluidas las filiales indirectas, a 31 de diciembre de 2020 a más tardar. Los activos por impuestos diferidos relativos a los componentes antes mencionados pueden convertirse en créditos fiscales incluso si no están consignados en el presupuesto. La conversión en crédito fiscal se efectuará en la fecha en que surta efecto la cesión de créditos. Con efectos a partir de la fecha en que surta efecto la cesión de créditos, el cedente:

a) no se tendrán en cuenta las pérdidas a que se refiere el artículo 84 de la Ley consolidada del impuesto sobre la renta relativas a la totalidad de los activos fiscales a priori que convertibles en impuestos globales en virtud del presente artículo;

b) el exceso del rendimiento teórico sobre el total de los ingresos a que se refiere el párrafo 4 del artículo 1 del Decreto-ley n.º 201, de 6 de diciembre de 2011, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 214, de 22 de diciembre de 2011, relativo a los activos fiscales diferidos que pueden convertirse en crédito fiscal en virtud del presente artículo, no son deducibles ni utilizables mediante crédito fiscal.

2. Los créditos fiscales resultantes de la transformación no devengan intereses. Podrán ser utilizados, sin límite alguno, en concepto de indemnización en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997, o bien podrán ser objeto de cesión con arreglo al artículo 43 o al artículo 43 del Decreto del Presidente de la República n.º 602, de 29 de septiembre de 1973, o podrán ser objeto de una solicitud de reembolso. Los créditos fiscales deben indicarse en la declaración del impuesto sobre la renta y no contribuyen a la formación de la renta empresarial ni a la base de la evaluación del impuesto regional sobre las actividades de producción.

3. La conversión de activos fiscales por anticipado en créditos fiscales depende del ejercicio por parte de la sociedad cedente de la opción prevista en el artículo 11, apartado 1, del Decreto-ley n.º 59, de 3 de mayo de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 119, de 30 de junio de 2016. La opción, si no se ha ejercido ya, debe ejercerse antes de que finalice el ejercicio en curso en la fecha en que surta efecto la cesión de créditos; la opción surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que la enajenación surta efectos. A efectos de la aplicación del artículo 11 del Decreto-ley n.º 59 de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 119 de 2016, el monto de los activos tributarios prepagados incluye incluso los activos tributarios prepagados que pueden convertirse en créditos tributarios de conformidad con este artículo, así como los créditos tributarios derivados de la conversión de dichos activos tributarios prepagados.

4. El presente artículo no se aplicará a las sociedades cuyo estado de quiebra o de riesgo de quiebra, en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 180, de 16 de noviembre de 2015, o del estado de insolvencia, en el sentido del artículo 5 del Real Decreto n.º 267, de 16 de marzo de 1942, o del artículo 2, apartado 1, letra b), del Código de la crisis de empresa e insolvencia, mencionado en el Decreto legislativo n.º 14, de 12 de enero de 2019, haya quedado acreditado.

5. A efectos de la aplicación del presente artículo, se considerará que se ha producido un incumplimiento cuando la duración de los pagos sea superior a noventa días desde la fecha de su vencimiento.

6. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las transferencias de créditos entre sociedades que estén vinculadas por relaciones de control en el sentido del artículo 2359 del Código Civil y a las sociedades que estén controladas, entre otras, por la misma entidad.

Artículo 56. *Medidas de ayuda financiera a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la epidemia de COVID-19*

1. A los efectos del presente artículo, el caso de la epidemia en función del COVID-19 se reconoce formalmente como acontecimiento de carácter excepcional y de grave perturbación de la economía en el sentido del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. Con el fin de apoyar a las empresas afectadas por la epidemia de emisiones de COVID-19, las empresas, tal como se definen en el apartado 5, podrán basarse en la comunicación -en relación con la exposición a los bancos frente a los bancos, de los intermediarios financieros prevista en artículo 106 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 385, de 1 de septiembre de 1993 y de las otras entidades autorizadas para la concesión de créditos en Italia- de las siguientes medidas de apoyo financiero:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) por lo que respecta a las retiradas y los préstamos concedidos a cuenta de anticipos sobre préstamos existentes a partir del 29 de febrero de 2020 o, si procede, la publicación del presente Decreto, los importes concedidos, tanto para la parte utilizada como para los no utilizados aún, no podrán anularse en su totalidad o en parte hasta el 30 de septiembre de 2020;

b) para los préstamos no fraccionados con una validez contractual antes del 30 de septiembre de 2020, los contratos se prorrogarán, junto con sus elementos auxiliares y sin ninguna formalidad, hasta el 30 de septiembre de 2020 en las mismas condiciones;

c) en el caso de los préstamos y otras financiaciones en forma de devolución fraccionada, incluso refinados o no mediante la concesión de facturas agrícolas, el pago de los plazos o de los pagos por arrendamiento devengados antes del 30 de septiembre de 2020 quedará suspendido hasta el 30 de septiembre de 2020 y el plan de reembolso de los tramos o de los tramos en suspensión se aplazará, junto con los elementos accesorios y sin formalidades, de manera que ni sean nuevos ni mayores; es el derecho de Empresas solicitar la suspensión sólo de los reembolsos de capital.

3. La comunicación prevista en el párrafo 2 va acompañada de una declaración de la empresa que se autocertifica, de conformidad con el artículo 47 del texto consolidado del Decreto presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, de que ha sufrido una escasez temporal de liquidez como consecuencia directa de la propagación de la epidemia de COVID-19.

4. Las empresas cuyas exposiciones a la deuda, en la fecha de publicación del presente Decreto, no estén clasificadas como exposiciones dudosas con arreglo a las normas aplicables a los intermediarios de crédito, podrán beneficiarse de las medidas a que se refiere el apartado 2.

5. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «empresas» las microempresas, pequeñas y medianas empresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, establecida en Italia.

6. A petición del prestamista, y con indicación del importe máximo garantizado, las operaciones cubiertas por las medidas de apoyo contempladas en el apartado 2 serán admisibles, sin evaluación, para una sección especial del Fondo contemplada en el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662 de 23 de diciembre de 1996. La sección especial, con un presupuesto de 1730 millones de euros, garantiza:

a) por un importe del 33% de la mayor utilización, a 30 de septiembre de 2020, del importe utilizado en la fecha de publicación del presente Decreto para los préstamos a que se refiere la letra a) del apartado 2;

b) por un importe equivalente al 33% de los préstamos y otros tipos de financiación cuya expiración se haya prorrogado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra b);

c) para un importe igual al 33% de los distintos tramos de los préstamos y otros reembolsos o pagos de arrendamientos que venzan antes del 30 de septiembre de 2020 y que hayan sido suspendidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra c).

Las operaciones a que se refiere el apartado 2, letras a), b) y c), se realizarán sin autorización previa de las entidades mencionadas y mediante una prórroga automática del contrato de financiación por lo que se refiere a la ampliación de la operación de financiación, en las mismas condiciones que el contrato inicial y con referencia a los préstamos subvencionados, con referencia a los préstamos subvencionados de conformidad con el contrato original, así como con la referencia a los préstamos subvencionados y notificados a la institución de fomento en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se hayan abonado suplementos al régimen operativo.

7. La garantía de la sección especializada del Fondo a que se refiere el apartado 6 tendrá carácter subsidiario y se concederá de forma gratuita. La garantía cubrirá los pagos por intereses y el principal de los principales usos de los préstamos y líneas de préstamo en suspensión, los pagos aplazados por arrendamiento o los pagos por arrendamiento finan-

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

ciero, y la otra financiación ampliada a que se refiere el apartado 6. Se reservará para cada operación admitida a la garantía no inferior al 6% del importe garantizado en el presupuesto especial de sección.

8. La ejecución de la garantía podrá solicitarse a los contribuyentes si, en los 18 meses siguientes a la finalización de las medidas de apoyo a que se refiere el apartado 2, los procedimientos de ejecución en relación con: 1) el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a que se refiere el apartado 2, letra a); 2) falta de pago, incluso parcial, de los importes adeudados en concepto de principal e intereses de los préstamos concedidos con arreglo al apartado 2, letra b); 3) por defecto una o varias cuotas de préstamo o de arrendamiento financiero cuyo pago haya sido suspendido en virtud del apartado 2, letra c). En tal caso, los prestamistas podrán presentar al Fondo de Garantía para las PYME una solicitud de garantía para préstamos y otros tipos de financiación a que se hace referencia en los apartados a), b) y c) del párrafo 2, junto con una estimación de la pérdida final que deberá sufragar el Fondo. En el caso mencionado en el apartado c) del párrafo 2, la garantía podrá ejecutarse, en las mismas condiciones que las anteriores, hasta el importe de los plazos o pagos de arrendamiento suspendidos hasta 30 de septiembre de 2020. El Fondo de Garantía, tras verificar la legitimidad de la solicitud, actualiza las disposiciones pertinentes

9. En caso de legalidad de la solicitud, el Fondo de Garantía liquidará en favor del prestamista, en un plazo de 90 días, un anticipo igual al 50 % del importe máximo garantizado por la sección especial prevista en el apartado 6 y en el 33 por ciento de las pérdidas definitivas estimadas por el Fondo a que se refiere el apartado 8.

10. El acreedor beneficiario de la garantía podrá solicitar, en un plazo de 180 días a partir del agotamiento de los procedimientos de ejecución, la liquidación del importe pendiente adeudado en concepto de ejecución de la garantía del Fondo. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud de ejecución documentada, el fondo de garantía abonará el importe adeudado a los beneficiarios de la garantía.

11. La garantía prevista en se ajusta a la autorización de la Comisión Europea prevista de conformidad con el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley, podrán completarse las disposiciones operativas del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996.

12. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 57. *Apoyo a la liquidez de las empresas de emergencia por medio de mecanismos de garantía*

1. Con el fin de apoyar la liquidez de las empresas afectadas por la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, las exposiciones asumidas por la Cassa Depositi e Prestiti S.p. A., incluida la forma de garantías de primera pérdida sobre carteras de préstamos, a los bancos y otras entidades autorizadas para la concesión de créditos, bajo cualquier forma, a las empresas que hayan sufrido una reducción del volumen de negocios debida a dicha emergencia, que opere en sectores identificados mediante Decreto Ministerial de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, y que no tengan acceso a la garantía del Fondo a que se refiere el artículo 2, apartado 100, letra a), de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996, podrán beneficiarse de la garantía del Estado. La garantía estatal se emitirá a favor de Cassa Depositi e Prestiti S.p. A. hasta un máximo del 80% de la exposición mantenida, será impulsada por la demanda, explícita, incondicional e irrevocable y estará impulsada por la demanda, y de conformidad con la legislación de referencia de la Unión Europea.

2. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico, se establecerán los criterios, las modalidades y las condiciones de concesión de la garantía a que se refiere el apartado 1, así como el correspondiente procedimiento de ejecución, y se determinarán los ámbitos de actuación de las empresas a que se refiere el apartado 1, garantizando, en todo caso, la complementariedad con el fondo de

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

garantía contemplado en el artículo 2, apartado 100, de la Ley n.º 662, de 23 de diciembre de 1996.

3. Se creará un fondo dentro de las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda para cubrir las garantías estatales concedidas en virtud del apartado 1 con una asignación inicial de 500 millones de euros para 2020. Se creará a tal efecto una cuenta corriente en efectivo. La gestión del Fondo puede encomendarse a sociedades anónimas en el sentido de artículo 19, apartado 5, del Decreto-ley n.º 78, de 1 de julio de 2009, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 102, de 3 de agosto de 2009. La dotación del fondo, sobre el que se pagan las comisiones que la Cassa Depositi e Prestiti paga por el acceso a la garantía, también puede incrementarse mediante contribuciones del Estado y las autoridades locales. Las tasas y contribuciones a que se refiere el presente párrafo se abonarán a los ingresos del presupuesto del Estado que se reasignarán al Fondo.

4. Los costes previstos en el presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 58. *Suspensión de los periodos de reembolso para el Fondo 394/81*

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los préstamos subvencionados concedidos con arreglo al artículo 2 del Decreto-ley n.º 251 de 28 de mayo de 1981, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 394 de 29 de julio de 1981, podrán suspenderse hasta 12 meses después del pago del principal y podrán suspenderse los intereses de los tramos adeudados en 2020, lo que dará lugar a la traducción del plan de amortización del período correspondiente.

Artículo 59. *Disposiciones de apoyo a la compra por parte de las regiones de los bienes necesarios para el cumplimiento de la situación de emergencia COVID-19*

1. Para el período de emergencia resultante de la propagación del COVID-19, sin perjuicio de la ayuda a la exportación establecida por el Decreto legislativo n.º 143, de 31 de marzo de 1998, se autoriza a SACE Spa a ofrecer garantías y seguros, en condiciones de mercado y cubiertos por la garantía estatal, a proveedores extranjeros para la venta a las regiones de bienes relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria para el período de diciembre de 19. Las garantías y el seguro también podrán concederse a los bancos nacionales, a los bancos extranjeros o a los operadores financieros en Italia o en el extranjero cuando cumplan los principios de organización, supervisión, capitalización y explotación adecuados, para el crédito concedido en todas sus formas y destinadas a financiar dichas actividades así como aquellos vinculadas o instrumentales. Los procedimientos de funcionamiento de las medidas descritas más arriba son establecidos por SACE Spa, según sus propias normas de gobierno y dentro de los límites específicos establecidos anualmente por la Ley de aprobación del presupuesto del Estado.

Título IV

MEDIDAS FISCALES PARA APOYAR LA LIQUIDEZ DE LOS HOGARES Y LAS EMPRESAS**Artículo 60.** *Remesas en términos de pagos*

1. Los pagos a las autoridades públicas, incluidos los relativos a las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorias, que expiran el 16 de marzo de 2020, se prorrogarán a 20 de marzo de 2020.

Artículo 61. *Suspensión del pago de las deducciones, las cotizaciones a la seguridad social y las primas de seguro obligatorio*

1. Las personas a que se refiere el apartado 2, que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en el territorio del Estado, se suspenderán:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

- a) los plazos relativos al pago de las retenciones fiscales a que se refieren los artículos 23 y 24 del Decreto n.º 600 del Presidente de la República, de 29 de septiembre de 1973, que aplican como sustituto del impuesto, del 2 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020;
 - b) los plazos relativos a las obligaciones y al pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las primas de seguro obligatorias, para el período comprendido entre el 2 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020;
 - c) las condiciones del impuesto sobre el valor añadido devengado en marzo de 2020.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará a las siguientes entidades:
- a) alojamiento turístico, agencias de viaje y operadores turísticos y de turismo;
 - b) federaciones deportivas nacionales, los organismos deportivos, los clubes profesionales y los clubes deportivos, los clubes deportivos, las instalaciones deportivas, los gimnasios, los clubes y las instalaciones de danza, los centros deportivos, las piscinas y los centros de natación;
 - c) las entidades que explotan teatros, salas de concierto, cines, incluidos los servicios de venta de entradas y las actividades de apoyo a las representaciones artísticas, así como discotecas, salones de baile, clubes nocturnos, salas de juego y billares;
 - d) las personas que gestionan servicios de lotería, loterías y apuestas, incluida la explotación de máquinas y aparatos similares;
 - e) las personas que organicen cursos, ferias y manifestaciones de carácter artístico, cultural, deportivo y religioso;
 - f) personas encargadas de la restauración, gelificantes, confiterías, bares y bares;
 - g) las entidades que gestionen museos, bibliotecas, archivos, lugares y monumentos históricos, jardines botánicos y zoológicos y las reservas naturales;
 - h) guarderías y servicios de guardería para niños con discapacidad, servicios de educación y educación de la primera infancia, servicios de primer y segundo grado, cursos de formación profesional, escuelas de vela, escuelas de navegación y vuelo, concesión de patentes o licencia comercial, escuela de conducción profesional para conductores;
 - i) personas que ejercen actividades sociales y de cuidado informal destinadas a las personas de edad avanzada y con discapacidad;
 - l) balnearios a los que se refiere la Ley n.º 323, de 24 de octubre de 2000, y centros de bienestar físico;
 - m) las personas que explotan parques de atracciones o parques temáticos;
 - n) entidades que operan en terminales de autobús, ferrocarril, metro, mar o aeropuertos;
 - o) las entidades que prestan servicios de transporte de mercancías y pasajeros en tierra, aire, mar, lagos y lagunas, incluidos los funiculares, teleféricos, telecabinas, telesillas y telesquíes;
 - p) entidades que prestan servicios por el alquiler de tierra, mar, vías navegables interiores, lagos y lagunas;
 - q) Las entidades que operan servicios de alquiler de equipos deportivos y recreativos o de instalaciones y equipos para eventos y espectáculos;
 - r) que lleva a cabo sus guías turísticos y sus actividades de asistencia;
 - s) liberos que no estén incluidos en los editores de dirección de dirección;
 - t) Las «organizaciones sin ánimo de lucro de utilidad social a que se refiere el artículo 10 del Decreto legislativo n.º 460, de 4 de diciembre de 1997, inscritas en los registros de las provincias y de las Comunidades Autónomas a que se refiere la Ley n.º 266, de 11 de agosto de 1991, y las asociaciones de promoción social, inscritas en las provincias autónomas, regionales y nacionales de Trento y de Bolzano, contempladas en el artículo 7 de la Ley n.º 383, de 7 de diciembre de 2000, que, exclusiva o principalmente, realizan una o varias actividades de interés general con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 117, de 3 de julio de 2017.
3. Las empresas de alojamiento turístico, las agencias de viajes y turístico y los operadores turísticos que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social o su sede en los municipios

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de febrero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 48, de 26 de febrero de 2020.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, los pagos suspendidos en virtud del apartado 1 se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de mayo de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de mayo de 2020. En las mismas condiciones, el pago de las cantidades retenidas con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2020 también se efectuará mediante la retención sobre las rentas del capital.

5. Las federaciones deportivas nacionales, los organismos de promoción del deporte, las asociaciones y los clubes deportivos profesionales y de aficionados contemplados en el apartado 2, letra b), aplicarán la suspensión contemplada en el apartado 1 hasta el 31 de mayo de 2020. Los pagos suspendidos en virtud del período anterior se efectuarán, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o a plazos hasta un máximo de cinco cuotas mensuales de importe equivalente a partir de junio de 2020. No reembolso de lo que ya se ha pagado.

Artículo 61 bis. *Disposiciones relativas a las condiciones de la declaración tributaria pre-completada 2020*

1. El apartado 5 del artículo 16 bis del Decreto-ley n.º 124 de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, se sustituye por el texto siguiente:

«5. Lo dispuesto en el presente artículo surtirá efecto el 1 de enero de 2020, con excepción de las disposiciones contempladas en el apartado 2, letra c), que serán efectivas a partir del año 2021.»

2. Para 2020, el plazo de 30 de abril contemplado en el artículo 1, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 175, de 21 de noviembre de 2014, se ampliará hasta el 5 de mayo.

Artículo 62. *Suspensión de los plazos de cumplimiento y de los pagos de impuestos y contribuciones*

1. En el caso de las personas que tengan su residencia a efectos fiscales, el domicilio social o la sede de actividad económica en el territorio del Estado se suspenderá a efectos fiscales, con excepción de los pagos y las retenciones correspondientes al suplemento regional y municipal, que expirarán entre el 8 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020. Seguirán siendo aplicables las disposiciones del artículo 61 relativas a los plazos de declaración de los ingresos completados.

2. En el caso de las entidades que operen a empresas, artes o profesiones que tengan su domicilio fiscal, su sede social o su sede en el territorio del Estado, con ingresos que no superen los 2 millones de euros en el período impositivo anterior a aquel en vigor en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, se suspenderá la inversión del sujeto pasivo que expire entre el 8 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020:

a) por lo que respecta a las retenciones a cuenta contempladas en los artículos 23 y 24 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, y a las deducciones relativas a los recargos regionales y municipales, que dichas personas actúan como sustitutos fiscales;

b) impuesto sobre el valor añadido;

c) cotizaciones a la seguridad social y primas de seguro obligatorias.

3. La suspensión del pago del impuesto sobre el valor añadido a que se refiere el apartado 2 será aplicable, con independencia del volumen de ingresos o de la remuneración

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

percibida, a los sujetos pasivos que realicen actividades económicas, la sede o el domicilio en las provincias de Bérgamo, Brescia, Cremona, Lodi y Piacenza.

4. Las disposiciones del artículo 1 del Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de febrero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 48 de 26 de febrero de 2020, seguirán siendo aplicables a las personas que tengan su domicilio fiscal, su domicilio social u oficinas operativas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2020.

5. Los pagos suspendidos en virtud de los apartados 2 y 3, así como del Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2020, se abonarán, sin aplicación de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de mayo de 2020 o a plazos hasta un máximo de 5 cuotas mensuales de importe equivalente a partir de mayo de 2020. No se reembolsarán las cantidades ya pagadas.

6. Las tareas suspendidas con arreglo al apartado 1 se llevarán a cabo a más tardar el 30 de junio de 2020, sin imposición de sanciones.

7. Derogado por el artículo 19, apartado 2, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.

Artículo 62 bis. *Extensión de los procedimientos administrativos y administrativos relativos a las instalaciones de transporte por cable, ascensores y escaleras mecánicas en servicio público y a las instalaciones de elevación de personas o mercancías en servicio privado*

1. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio, los plazos de realización de las actividades previstas en el Reglamento a que se refiere el Decreto del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, de 2020 de diciembre de 2015, n.º 203, de 1, por el que se establecen normas relativas a las revisiones periódicas, las adaptaciones técnicas y las variantes de construcción de los servicios de transporte público realizadas con teleféricos, funiculares, telesquí y portadas como destinadas al transporte de personas, publicadas en el *Boletín Oficial* n.º 103 de 4 de mayo de 2012 y en el Decreto n.º 144 del Ministerio de Infraestructuras y Transportes de 18 de mayo de 2016, titulado «Instalaciones aéreas y terrestres. Prescripciones técnicas relativas a los funiculares», se prorrogarán 12 meses las especificaciones técnicas cuando los controles y autorizaciones que sean competencia de la autoridad de control no puedan llevarse a cabo dentro de los plazos fijados en dichos Decretos, sin perjuicio de la certificación del director o de la persona responsable del ejercicio de la condición relativa a la seguridad para el ejercicio de la función pública.

Artículo 63. *Bonificación para los trabajadores*

1. Titulares de la indemnización de los asalariados a que se refiere el artículo 49, apartado 1, de la Ley consolidada del impuesto sobre la renta, aprobada por Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986 con una renta del empleo total del año anterior, de un importe no superior a 40 000 euros, una prima de marzo de 2020, que no contribuye a la formación de ingresos de 100 euros, en comparación con el número de días trabajados en su lugar de trabajo durante ese mes.

2. La bonificación fiscal a que se refieren los artículos 23 y 29 del Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973, reconocerá automáticamente el incentivo contemplado en el apartado 1 de la remuneración pagadera en abril 2020 y, en cualquier caso, al término de las operaciones de ajuste de fin de ejercicio.

3. La bonificación fiscal a que se refiere el apartado 2 compensará el incentivo previsto por la institución a que se refiere el artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997.

4. La carga derivada de la aplicación del presente artículo se garantizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 64. *Crédito fiscal para los gastos de saneamiento del lugar de trabajo*

1. Con el fin de incentivar la desinfección de los entornos de trabajo, como medida para contener la infección por el virus del COVID-19, para los sujetos pasivos que lleven a cabo negocios, arte o profesión, se concederá un crédito fiscal, para el ejercicio fiscal 2020, por un

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

importe del 50% de los costes de la sanitización de los entornos y las herramientas de trabajo documentados y documentados hasta un máximo de 20 000 euros por beneficiario, hasta un límite máximo total de 50 millones de euros para 2020.

2. Mediante Orden del Ministro de Desarrollo Económico, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, adoptada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley, se establecerán también los criterios y las modalidades de aplicación y de utilización del crédito fiscal, con el fin de respetar el límite de gastos mencionado en el apartado 1.

3. Los costes derivados del presente artículo, que ascienden a 50 millones de euros para 2020, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 65. Crédito fiscal de las instalaciones para tiendas y negocios

1. Con el fin de contener los efectos negativos de las medidas preventivas y de contención relacionadas con la emergencia epidemiológica del COVID-19, los sujetos pasivos del año 2020 recibirán un crédito fiscal del 60% del alquiler, para marzo de 2020, de los edificios pertenecientes a la categoría catastral C/1.

2. El crédito fiscal no se aplica a las actividades contempladas en los anexos 1 y 2 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2020 y pueden utilizarse exclusivamente como compensación en el sentido del artículo 17 del Decreto legislativo n.º 241, de 9 de julio de 1997.

2 bis. El crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 no contribuirá a la formación del impuesto sobre la renta a efectos del impuesto sobre la renta y del valor de la producción a efectos del impuesto regional sobre las actividades de producción y no será pertinente a efectos del informe a que se refieren los artículos 61 y 109, párrafo 5 de la Ley consolidada del impuesto sobre sociedades tal como se establece en el Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2 ter. Con el fin de acelerar el desembolso de los recursos asignados por la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, para reducir la privación en materia de vivienda, la distribución entre las regiones de la disponibilidad total asignada para el año 2020 al Fondo Nacional de acceso a las viviendas en régimen de alquiler, prevista en el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998, por un importe de 60 millones de euros, y la distribución de 2020 del Fondo a los arrendatarios pendientes, prevista en el artículo 6, apartado 5, del Decreto-ley n.º 102, de 31 de agosto de 2013, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 2, de 28 de marzo de 2014, convertida en Ley, con modificaciones, mediante la Ley n.º 80, de 23 de mayo de 2014, convalidado, con modificaciones, por la Ley n.º 124, de 28 de octubre de 2013, y por un importe de 9,5 millones de euros, se efectuará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, como excepción a los procedimientos ordinarios para determinar los coeficientes regionales y adoptar los mismos coeficientes ya utilizados para las asignaciones anuales de 2019.

2-quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, las regiones asignarán los recursos asignados a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 21, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017, mediante procedimiento de urgencia, en particular, de acuerdo con la cuota de cuenta o programación prevista en años anteriores, y una eventual deformación de las listas de reserva existentes del Fondo Nacional a que se refiere el artículo 11 de la Ley n.º 431, de 9 de diciembre de 1998. Los municipios también utilizan los fondos haciendo uso de la unificación de los títulos, capítulos y artículos de sus respectivas partidas presupuestarias a efectos de ordenar y pagar los gastos.

3. Los costes derivados del presente artículo se sufragarán con arreglo al artículo 126.

Artículo 66. Incentivos fiscales para los desembolsos fiscales en efectivo y en especie en apoyo de las medidas de lucha contra las emergencias epizootiológicas a partir del COVID-19

1. Para el año 2020, en el caso de los pagos en efectivo y en especie efectuados por personas físicas y entidades no comerciales, en beneficio del Estado, las regiones, las auto-

ridades locales, los organismos o instituciones públicas, las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro reconocidas legalmente incluidas las entidades religiosas reconocidas, destinadas a la financiación de operaciones relacionadas con la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto del COVID-19, se concederá una deducción del impuesto bruto a efectos del impuesto sobre la renta del 30% por un importe no superior a 30 000 euros.

2. En el caso de los pagos en efectivo y en especie en apoyo de las medidas de lucha contra las emergencias epidemiológicas realizadas en 19 por los propietarios de rentas de sociedades en 2020, se aplicará el artículo 27 de la Ley n.º 133 de 13 de mayo de 1999. La disposición de la primera frase se aplica también a los pagos liberales efectuados con el mismo fin en favor de organizaciones religiosas reconocidas. A efectos del impuesto regional sobre las actividades productivas, los pagos liberales mencionados en el presente apartado son deducibles en el año en que se realizan.

3. A los efectos de la valoración de los pagos en especie a que se refieren los párrafos 1 y 2, se aplicarán, *mutatis mutandis*, las disposiciones de los artículos 3 y 4 del Decreto del Ministro de Trabajo y Política Social de 28 de noviembre de 2019, publicado en el *Boletín Oficial* N.º 24, de 30 de enero de 2020.

4. La carga derivada de la aplicación del presente artículo se garantizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 67. *Suspensión de los plazos relativos a la actividad de las instituciones de las empresas de gestión de residuos*

1. Los plazos de liquidación, control, inspección, recogida y litigio por parte de las oficinas de las autoridades de las autoridades de que se trate quedarán suspendidos entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Asimismo, del 8 de marzo al 31 de mayo de 2020, se suspenderán también los plazos de respuesta a las solicitudes de preguntas, incluidas las relativas a la presentación de la documentación complementaria a que se refiere el artículo 11 de la Ley n.º 212, de 27 de julio de 2000, el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 128, de 5 de agosto de 2015, y el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 147, de 14 de septiembre de 2015. Durante el mismo período, también quedará suspendido el plazo previsto en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 156, de 24 de septiembre de 2015, con el fin de regularizar las solicitudes de consulta referidas al período precedente. También quedan suspendidos los plazos previstos en el artículo 7, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 128, de 5 de agosto de 2015, los plazos previstos en el artículo 1 del Decreto -Ley n.º 50, de 24 de abril de 2017 convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017 y en los artículos 31 ter y 31 quater de Decreto del Presidente de la República n.º 600, de 29 de septiembre de 1973 y en los plazos previstos en el artículo 1, apartado 37, a 43 de la Ley n.º 190, de 23 de diciembre de 2014.

2. En relación con las solicitudes contempladas en el párrafo anterior, presentadas durante el período de suspensión, los plazos de respuesta previstos en las disposiciones pertinentes, así como el plazo para su subsanación establecido en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 156, de 24 de septiembre de 2015, comenzarán a contar el primer día del mes siguiente al final del período de suspensión. Durante el período de suspensión, la presentación de tales solicitudes de resolución judicial y de asesoramiento jurídico solo podrá presentarse por vía electrónica, mediante el uso del correo electrónico certificado mencionado en el Decreto del Presidente de la República n.º 68, de 11 de febrero de 2005, o, en el caso de los no residentes que no utilicen una persona autorizada para recibir notificaciones en el territorio del Estado, mediante el envío a los contratos tipo de servicios de correos electrónicos.

3. También están en suspenso entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020, las actividades, no urgentes y urgentes, de las respuestas a las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 492 bis *Código de Enjuiciamiento Civil* y 155 quater, 155 quinquies y 155 sexies de las disposiciones para la aplicación del *Código de Enjuiciamiento Civil* y las disposiciones transitorias, según lo establecido en el Real Decreto n.º 1368, de 18 de diciembre de 1941, de acceso a la base de datos de la Inspección Tributaria, incluido el Archivo de Relaciones

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

Financieras, autorizado por los Presidentes, o por los jueces delegados así como en las respuestas a las pretensiones basadas en el artículo 22 de la Ley n.º 241, de 7 de agosto de 1990, y en el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 33, de 14 de marzo de 2013.

4. En lo que respecta a los plazos de prescripción y decomiso relativos a la actividad de las oficinas de la administración fiscal, se aplicará el artículo 12 párrafos 1 y 3 del Decreto legislativo n.º 159 de 24 de septiembre de 2015, también como excepción a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 de la Ley n.º 212 de 27 de julio de 2000.

Artículo 68. *Suspensión de los plazos de pago de las cargas asignadas al agente de recaudación*

1. Con respecto a los ingresos fiscales y no tributarios, las condiciones de pago, que fueron compensadas en el período comprendido entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020, resultantes de órdenes de pago emitidas por los agentes de recogida, y los anuncios previstos en los artículos 29 y 30 del Decreto-ley n.º 78, de 31 de mayo de 2010, convertidos, con modificaciones, por Ley 30 de julio 2010 n.º 122, quedaron suspendidos. Los pagos efectuados en régimen suspensivo deben efectuarse en una única forma de solución en el plazo de un mes a partir del final del período de suspensión. No se efectuará reembolso alguno de los gastos ya pagados. Se aplicarán las disposiciones del artículo 12 del Decreto legislativo n.º 159, de 24 de septiembre de 2015.

2. Las disposiciones del apartado 1 serán igualmente aplicables a los actos mencionados en el artículo 9, párrafo 3 bis a 3 sexies, del Decreto-ley n.º 16, de 2 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 26 de abril de 2012, y a las órdenes a que se refiere el Real Decreto n.º 639, de 14 de abril de 1910, dictadas por los entes locales y regionales, y a los actos mencionados en el artículo 1, apartado 792, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019.

2 bis. En el caso de las personas físicas que, el 21 de febrero de 2020, tuvieran su domicilio o su sede en el territorio de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, y de las personas distintas de las personas físicas que, en la misma fecha de 21 de febrero de 2020, tuvieran su sede o domicilio en los municipios en la misma fecha, los términos de las suspensiones mencionadas en los apartados 1 y 2 comenzarán a contar a partir del 21 de febrero de 2020.

3. Aplazada hasta el 31 de mayo, fecha límite de pago de 28 de febrero de 2020 prevista en el artículo 3, apartado 2, letra b), y 23 y artículo 5, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.º 119, de 23 de octubre de 2018, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 136, de 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 16, apartado 1, letra b), del Decreto-ley n.º 34, de 30 de abril de 2019, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, y el plazo de pago de 31 de marzo de 2020 previsto en el artículo 1, apartado 190, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018.

4. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 112, de 13 de abril de 1999, los informes de admisión en pérdida relativos a la cuota asignada a los agentes de recogida en 2018, 2019 y 2020, respectivamente, se presentarán a más tardar el 31 de diciembre de 2023, el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, respectivamente.

Artículo 69. *Ampliación de los pagos relativos a los juegos de azar*

1. Los plazos para el pago de la tasa única sobre los aparatos contemplados en el artículo 110, apartado 6, letras a) y b) del texto consolidado al que se hace referencia en el Real Decreto n.º 773, de 18 de junio de 1931, y el canon de concesión que expira el 30 de abril de 2020, quedarán prorrogados hasta el 29 de mayo de 2020. Las cantidades adeudadas pueden pagarse en tramos mensuales iguales, debido en parte a los intereses legales que se adeudan cada día. El primer pago se abonará a más tardar el 29 de mayo y los tramos posteriores el último día de cada mes subsiguiente; el último pago se abonará a más tardar el 18 de diciembre de 2020.

2. Tras la suspensión de las actividades de las salas de bingo prevista en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones y adiciones, la tasa mencionada en el artículo 1, apartado 636, de la Ley de 27 de diciembre de 2013 n.º 147 no se devengará a partir del mes de marzo 2020 y durante todo el período de suspensión de la actividad.

3. Los plazos previstos en el artículo 1, apartado 727, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, y en los artículos 24, 25 y 27 del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convalidado con modificaciones por la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, se prorrogan 6 meses.

4. Las tasas previstas en esta disposición estarán cubiertas por el artículo 126.

Artículo 70. *Refuerzo de la Agencia de Aduanas y Monopolios*

Derogado por el artículo 31, apartado 2, del Decreto-ley n.º 23 de 8 de abril de 2020.

Artículo 71. *Mención para la renuncia a las suspensiones*

1. Un Decreto del Ministro de Economía y Hacienda prevé formas de referencia a los contribuyentes que, sin invocar una o varias de las suspensiones de pagos previstas en el presente título y en el artículo 37, realicen pagos en suspenso y comuniquen al Ministerio de Economía y Hacienda mediante el mismo Decreto, el Ministro de Economía y Hacienda definirá las condiciones en las que la Agencia Tributaria publica la declaración, que puede ser utilizada por los contribuyentes con fines comerciales y publicitarios.

Artículo 71. *Donaciones de protección contra los residuos para reactivar la solidaridad social*

1. El artículo 16 de la Ley n.º 166, de 19 de agosto de 2016, queda modificado como sigue:

a) en el apartado 1, se añade la letra siguiente después de la letra d):

«*d bis.* De productos textiles, prendas de vestir y muebles, juguetes, materiales de construcción y aparatos domésticos, así como ordenadores personales, tabletas, lectores electrónicos y demás dispositivos electrónicos de lectura que dejen de comercializarse o no sean adecuados para la comercialización de defectos, alteraciones, daños o defectos que no modifiquen su idoneidad para el uso u otros motivos similares»;

b) tras el apartado 3, se inserta el texto siguiente:

«3 bis. El donante o la institución de los donantes podrán designar a un tercero para que desempeñe en su nombre las obligaciones a que se refiere el apartado 3, letras b) y c), sin perjuicio de la responsabilidad del donante o del donante.»

Título V

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 72. *Medidas para la internacionalización del sistema del país y mayor asistencia a extranjeros en dificultades*

1. En las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, se creará el Fondo denominado «Fondo de Promoción Integrada», con una dotación inicial de 150 millones de euros para el año 2020, con el fin de poner en marcha las siguientes iniciativas:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

a) establecimiento de una campaña de comunicación extraordinaria para apoyar las exportaciones italianas y la internacionalización del sistema económico nacional en el sector agroalimentario y en los demás sectores afectados por la emergencia resultante de la propagación del COVID-19, incluso utilizando IEC-Agencia para la Promoción del Extranjero e Internacionalización de Empresas Italianas;

b) reforzar las actividades de promoción del sistema del país, en particular a través de la red extranjera, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y de la Comisión (IEC-Agencia para la Promoción del Extranjero e Internacionalización de Empresas Italianas);

c) cofinanciación de iniciativas de promoción dirigidas a mercados extranjeros llevadas a cabo por otras autoridades públicas mencionadas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo 30 de marzo de 2001, n.º 165, mediante acuerdos firmados;

d) subvenciones de hasta el 50% de la financiación concedida en virtud del artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 251, de 28 de mayo de 1981, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 394, de 29 de julio de 1981, con arreglo a criterios y procedimientos establecidos por una o varias decisiones de la instalación a que se refiere el artículo 1, apartado 270, de la Ley n.º 205, de 27 de diciembre de 2017. La cofinanciación se concederá dentro de los límites y con arreglo a las condiciones establecidas en la legislación europea vigente en materia de ayudas estatales de menor importancia de minimis.

2. En vista de la necesidad de contener inmediatamente los efectos negativos sobre la internacionalización del sistema del país como consecuencia de la propagación del COVID-19, a las intervenciones mencionadas en el apartado 1, y a las incluidas en el plan extraordinario a que se refiere el artículo 30 del Decreto-ley n.º 133, de 12 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 164, de 11 de noviembre de 2014, las siguientes disposiciones se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2020:

a) los contratos de suministros, obras y servicios podrán adjudicarse con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 63, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016;

b) el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y ICE Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de las empresas italianas pueden hacer uso de la Agencia Nacional para la Atracción de Inversiones y el Desarrollo Empresarial Spa-Invitalia, con modalidades definidas por acuerdo, y dentro de los límites de los recursos financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

3. Las medidas a que se refiere el presente artículo se llevarán a cabo de conformidad con las directrices y directrices estratégicas sobre la internacionalización de las empresas adoptadas por la unidad de control a que se refiere el artículo 14, apartado 18 bis, del Decreto-ley n.º 98, de 6 de julio de 2011, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 111 de 15 de julio de 2011. El Fondo contemplado en el apartado 1 se dividirá entre los distintos fines por orden del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Finanzas está autorizado a hacer los cambios presupuestarios necesarios por sus propios Decretos.

4. Las tasas a que se refiere el apartado 1 se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

4 bis. Para ayudar a los ciudadanos italianos en el extranjero en el contexto de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, se autorizan las siguientes intervenciones en las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional:

a) 1 millones de euros para el año 2020, que completan las medidas de protección de los intereses italianos y de seguridad de los ciudadanos residentes en el extranjero en situaciones de emergencia, incluida la protección del personal de las autoridades públicas en activo, incluso temporalmente fuera del territorio nacional;

b) gastos de 4 millones de euros para 2020 para completar las medidas destinadas a prestar asistencia a los ciudadanos en el extranjero en condiciones de privación o de nece-

sidad, de conformidad con los artículos 24 a 27 del Decreto legislativo n.º 71, de 3 de febrero de 2011.

4 ter. Dentro de los límites del importe global a que se refiere el apartado 4 bis, letra b), también se autorizarán subvenciones, hasta el 31 de julio de 2020, sin promesa de reembolso a los nacionales no residentes en la zona consular.

4 quater. Las cargas derivadas de los apartados 4 bis y 4 ter de 5 millones de euros para 2020 se efectuarán por medio de la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial actual, consignado para el presupuesto trienal del período 2020-2022 en el programa de «Fondos de reserva y fondos especiales» del «Fondo de Reserva y Fondos Especiales» de la misión «Fondos que deben asignarse» de las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2020, utilizando en parte la provisión para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.

Artículo 72. *Suspensión de los pagos de servicios públicos*

1. La Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, en relación con los sectores de la electricidad, del agua y del gas, incluidos los gases distintos del gas natural distribuido a través de redes distribuidas, y el ciclo integrado de gestión de residuos de los residuos municipales, con sus propias medidas, establece la suspensión temporal, hasta el 30 de abril de 2020, de los plazos de pago de las facturas y órdenes de pago emitidas o por emitir, correspondientes a los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020.

2. En un plazo de 120 días a partir del 2 de marzo de 2020, la Autoridad Reguladora de la Energía, Redes y Medio Ambiente, con sus propias medidas, regula también la forma en que las facturas y los avisos de pago han de pagarse a plazos, cuyos plazos de pago han sido suspendidos con arreglo al apartado 1, identificando, en su caso, las modalidades de cobertura de dichos componentes en el marco de los componentes de la tarifa, sin aumento ni aumento de las tasas de hacienda pública. El pago de las cantidades suspendidas en concepto del pago del canon con cargo a las audiencias de radio a las que se refiere el Real Decreto-ley 246/, de 21 de febrero de 1938, convertido en Ley n.º 880, de 4 de junio de 1938, se abonará, sin penalización ni interés, en un acuerdo único con la primera factura de electricidad tras el final del período de suspensión.

Artículo 72 ter. *Medidas en favor de los beneficiarios de préstamos blandos*

1. Los beneficiarios de los préstamos bonificados concedidos por la Agencia Nacional para la atracción de inversiones y el desarrollo empresarial de Spa-Invitalia, a las empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en los territorios de los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, podrán beneficiarse de la suspensión de 12 meses del pago de los tramos con un vencimiento no posterior al 31 de diciembre de 2020 y de la correspondiente prórroga de la duración de los planes de amortización. Estas prestaciones también se aplican si ya han sido adoptadas por Invitalia para la amortización del préstamo subvencionado como consecuencia de atrasos en el pago de los plazos, a condición de que la deuda de que se trate no esté ya inscrita en el registro o en el procedimiento judicial para la recuperación del préstamo. Invitalia, a petición del beneficiario, presentará, en un plazo de 60 días a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con las normas europeas en materia de ayudas estatales, el estudio de la deuda, incluidos el principal y los intereses, que deberá reembolsarse al tipo de interés legal y por plazos semestrales diferidos.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará también a los pagos a plazos cuyo vencimiento no sea posterior al 31 de diciembre de 2020, relativo a las transacciones ya finalizadas por Invitalia el 2 de marzo de 2020.

3. Los requisitos derivados del presente artículo se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 72. Establecimiento de una mesa de crisis para el turismo tras la emergencia del COVID-19

1. A fin de vigilar los efectos de la emergencia de COVID-19 en el sector del turismo y evaluar la adopción de iniciativas adecuadas, se establece una mesa de debate en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo con la participación de representantes de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, autoridades locales y asociaciones comerciales.

2. Los miembros del cuadro mencionado en el apartado 1 no tendrán derecho a remuneración, gastos de asistencia, reembolso de gastos u otros emolumentos, cualquiera que sea su denominación.

3. En el cuadro se debaten las cuestiones relacionadas con la emergencia desde el COVID-19, dando prioridad a las medidas compensatorias necesarias para hacer frente a los daños directos e indirectos desde la emergencia COVID-19, así como a las necesidades de apoyo y a las intervenciones estructurales para las actividades más expuestas, con el fin de crear las condiciones favorables para una rápida recuperación, consolidación y revitalización del sector del turismo ampliado y para canalizar de forma coordinada todos los valores distintivos de la oferta interior a los objetivos nacionales e internacionales.

Artículo 73. Simplificaciones relativas a los órganos colegiados

1. Con el fin de combatir y controlar la propagación del virus COVID-19 y hasta la fecha de cese del estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, los consejos de los municipios, provincias y municipios metropolitanos y sus municipios, que no hayan regulado el modo en que se celebran las reuniones por videoconferencia, podrán reunirse con arreglo a tales disposiciones, siempre que se cumplan los criterios de transparencia y trazabilidad establecidos previamente por el Presidente del Consejo, si así lo dispone el Presidente del Consejo, o por el alcalde, siempre que existan sistemas que permitan identificar con certeza a los participantes, garantizar el buen desarrollo de las reuniones y garantizar el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 97 del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, así como una publicidad adecuada de las reuniones, cuando proceda, de conformidad con las modalidades determinadas por cada institución.

2. Para el mismo período, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, los presidentes de los organismos nacionales de los organismos públicos nacionales, estén o no articulados sobre una base territorial, así como los órganos y organismos del sistema de cámara, podrán organizar las reuniones de estos organismos por videoconferencia, aunque no estén previstos en los actos reglamentarios internos, al tiempo que se garantiza la seguridad en la identificación de los participantes y la seguridad de las comunicaciones.

2 bis. Para el mismo período que el previsto en el apartado 1, las reuniones de los órganos colegiados de las instituciones educativas y educativas de todo tipo y grado podrán celebrarse por videoconferencia, aun cuando tales acuerdos no hayan sido previstos en los actos reglamentarios internos mencionados en el artículo 40 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994.)

3. Durante el mismo período previsto en el apartado 1 se suspenderá la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 apartados 8 y 55 de la Ley n.º 56, de 7 de abril de 2014, sobre los dictámenes de las asambleas de alcaldes y conferencias metropolitanas para la aprobación de los presupuestos provisional y definitivo, así como de los demás dictámenes solicitados por los estatutos provinciales y metropolitanos.

4. Para el mismo período de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, las asociaciones privadas que no hayan sido reconocidas y las fundaciones (así como las sociedades, incluidas las sociedades cooperativas y los consorcios que no hayan regulado la forma en que las reuniones se celebran por videoconferencia, podrán reunirse con arreglo a dichos acuerdos, siempre que se cumplan los criterios de transparencia y trazabilidad establecidos previamente, siempre que existan sistemas que permitan identificar con seguridad a los participantes y dar una publicidad adecuada a las reuniones, si así se dispone, de conformidad con las modalidades establecidas por cada institución.

5. La aplicación de esta disposición no debe dar lugar a un aumento del gasto público o del aumento del gasto público. Las administraciones públicas afectadas velarán por que las tareas a que se refiere el presente artículo se cumplan con los recursos humanos, financieros e instrumentales de que disponga con arreglo a la legislación vigente en sus propios presupuestos.

Artículo 73 bis. *Medidas para prevenir la policía, las fuerzas armadas y el personal nacional de lucha contra incendios*

1. Con el fin de garantizar la profilaxis de las personas pertenecientes a las fuerzas de policía, de las fuerzas armadas y del Cuerpo Nacional de bomberos empleados en el marco de la contención del COVID-19 u otros servicios institucionales, incluidas las actividades de formación y formación, las medidas cautelares previstas para proteger la salud del personal afectado son definidas por los servicios sanitarios competentes establecidos en el artículo 14, en relación con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 6, letra z), y en la letra q) del párrafo tercero del de la Ley n.º 833, de 23 de diciembre de 1978, y en el artículo 181 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 66, de 15 de marzo de 2010, con arreglo a procedimientos uniformes establecidos por las directrices adecuadas adoptadas de común acuerdo entre las Administraciones sobre las que dependa el mismo personal.

2. Las directrices a que se refiere el apartado 1 se aplicarán también al personal de la Administración Civil del Interior que trabaje en las Comisiones territoriales de reconocimiento de la protección internacional.

Artículo 74. *Medidas para el funcionamiento de las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Nacional de Bomberos, la carrera de la prefectura y el personal de la administración civil del interior*

01. Durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo, por lo que respecta a la policía y a las fuerzas armadas, se autorizará un gasto total de 4 111 000 euros para el año 2020, durante un período de 30 días a partir de la fecha del empleo real, para el pago de las horas extraordinarias y los gastos a que se refieren los períodos siguientes. A efectos de la aplicación de la primera frase, el agente de las fuerzas armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con 253 unidades por un periodo de 30 días a partir de la fecha del empleo efectivo. Lo dispuesto en el artículo 7 bis, párrafos 1, 2 y 3 del Decreto-ley n.º 92 de 23 de mayo de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 125, de 24 de julio de 2008, se aplicará al personal contemplado en la segunda frase.

02. Con los mismos fines y duración a que se refiere el apartado 01, se autorizará un gasto total de 432 000 euros para el año 2020 para el pago de las horas extraordinarias complementarias realizadas por el personal del Cuerpo Nacional de Bomberos.

1. Para los mismos fines contemplados en el apartado 01, como consecuencia de la ampliación del despliegue del COVID-19 en todo el territorio nacional, durante otros 90 días a partir de la expiración del plazo previsto en el apartado 01, se autoriza un gasto total de 59 938 776 euros para el año 2020, de los cuales 34 380 936 euros para el pago de las prestaciones por horas extraordinarias y 25 557 840 euros para el resto de los gastos relacionados con la contratación de personal.

2. Habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en relación con el desempeño de las funciones institucionales de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, incluido el Cuerpo de Guardacostas, la Guardia Costera, con el fin de permitir la desinfección extraordinaria y desinfección de los locales, los entornos y los bienes en uso de las mismas fuerzas, así como de garantizar la adecuada asignación de equipos de protección individual y el equipamiento adecuado para el personal empleado, el gasto total de 23 681 122 euros para 2020, de los cuales 19 537 122 euros se autorizan para la desinfección y desinfección de oficinas, entornos y activos, y para la adquisición de equipos de protección individual, 4 000 000 de euros para la adquisición de material operativo y 144 000

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

euros para el pago de las horas extraordinarias al El Cuerpo de Guardacostas de la Autoridad Portuaria.

3. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas al Cuerpo Nacional de Bomberos y la seguridad del personal empleado, para el mismo período de tiempo mencionado en el párrafo 1, se autoriza un gasto total de 5 973 600 euros para el año 2020, de los cuales 2 073 600 euros para el pago de las horas extraordinarias, 900 000 euros para las retiradas voluntarias de personal y 3 000 000 de euros para el equipo y los materiales de las unidades especializadas en la lucha contra el riesgo biológico, para aumentar el equipo de protección individual del personal operativo y el equipo de protección colectiva e individual del personal de los lugares de servicio, así como para la adquisición de productos informáticos y licencias para un trabajo flexible.

4. Con el fin de asegurar la acción del Ministerio del Interior, también en la articulación territorial de las Prefecturas -Oficinas Territoriales del Gobierno (U.t. G.), y la realización de las tareas que le han sido asignadas en relación con la emergencia epidemiológica por COVID-19, se autoriza, desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 2 de julio de 2020, el gasto total de euros 6 769 342, de los cuales 3 182 500 euros para el pago de las horas extraordinarias, 1 765 842 euros para el personal que se envíe en misión, 821 000 euros para el equipo de salud, limpieza y compra de equipo protección personal y 1 000 000 euros para la compra de productos y licencias informáticas para un trabajo ágil. Los gastos de las misiones se organizan en derogación del límite mencionado en el art. 6, párrafo 12, del Decreto-ley n.º 78 de 31 de mayo de 2010, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 122 de 30 de julio de 2010, con el fin de garantizar la sustitución temporal del personal de servicio en las Prefecturas - U.t. G.

5. Con el fin de garantizar, durante un período de noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que las tareas encomendadas a la administración de la seguridad pública en relación con la emergencia epidemiológica por el COVID-19, el gasto total de 2 081 250 euros esté autorizado para el año 2020, para el pago de las horas extraordinarias realizadas por el personal de la administración civil del interior contempladas en el artículo 3, apartado 2, letra a), y letra b), de la Ley n.º 121, de 1 de abril de 1981.

6. En lo que respecta a la aplicación de medidas urgentes relativas a la contención y a la gestión de la respuesta de emergencia epidemiológica del COVID-19 a la que se hace referencia en el Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 28 de junio de 2017, convertida, con modificaciones, en la Ley n.º 4, de 5 de marzo de 2020, con el fin de garantizar la mejor aplicación de las medidas cautelares conexas mediante la plena eficacia operativa de las oficinas provinciales del Gobierno, garantizando un apoyo inmediato y una provisión más rápida de puestos vacantes, como excepción a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 139, de 19 de mayo de 2000, publicado en la serie «concursos» y «Elami», n.º 49, de 30 de junio de 2017, que tuvo lugar en la fecha de entrada en vigor de esta disposición, tiene, con carácter extraordinario, la duración de un año y se divide en dos semestres, la primera de los cuales es la formación teórica y práctica, la segunda de las prácticas operativas en las prefecturas del Estado miembro del Reino Unido. Las medidas de suspensión de actividades de formación y formación no se aplicarán al período de seis meses del período de prácticas operativas. Mediante Decreto del Ministro del Interior, que no tiene carácter reglamentario, previa consulta al Presidente de la Escuela Nacional de Administración SCN con el Gabinete del Primer Ministro, los métodos de evaluación de los participantes en el curso de formación previstos en el Reglamento del Ministerio del Interior previsto en el Decreto del Ministro del Interior, de 13 de julio de 2002, n.º 196, son adecuados procedimientos para la ejecución del curso mencionado en el presente apartado. El resultado favorable de la evaluación supone superar el período de prueba y la clasificación en la categoría de prefecto adjunto. La posición se determinará en función de la media de las puntuaciones obtenidas en la oposición y de la evaluación realizada en la evaluación final. Las disposiciones del artículo 7 del Decreto legislativo n.º 139, de 19 de mayo de 2000, limitadas al requisito de un período de prácticas operativo de nueve meses en las oficinas centrales de la administración interna para la transición al título de prefecto adjunto, no se aplicarán a los funcionarios a los que se refiere esta disposi-

ción. Para los fines establecidos en el presente apartado, se autorizan gastos por valor de 837 652 euros para 2020 y de 2 512 957 euros para 2021.

7. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden y la seguridad en la zona de detención y hacer frente a la situación de emergencia relacionada con el despliegue del COVID-19, a fin de llevar a cabo el personal de los funcionarios de la Guardia de Prisiones, altos directivos de la carrera penitenciaria, así como los directivos de las instituciones criminales para menores, las tareas más pesadas derivadas de las medidas extraordinarias adoptadas para la contención epidemiológica, los gastos totales de 6 219 625,00 euros para 2020, de los cuales 3 434 500,00 euros están autorizados para el pago, incluso mediante una excepción a los límites actuales, de horas extraordinarias, de los cuales 1 585 125,00 euros corresponden a las demás cargas relacionadas con la contratación externa temporal del personal necesario, y de los cuales 1 200 000,00 euros se destinarán a los gastos de desinfección y desinfección de los locales en poder del mismo personal, así como la protección de la población bajo custodia.

7 bis. Con los mismos fines a que se refiere el apartado 6, para proceder inmediatamente a la contratación de directivos en las administraciones estatales, incluidas las de los sistemas jurídicos autónomos, y en los organismos públicos no económicos, el examen final de la fase de formación general de la VII, organizado mediante Decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración n.º 181/2018, se llevará a cabo a más tardar el 30 de mayo de 2020, incluso como excepción a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, y mediante procedimientos de distancia establecidos por Decreto del Presidente de la Escuela Nacional de Administración. A los efectos mencionados en el presente apartado, todos los alumnos serán asignados a las autoridades de destino, en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Decreto presidencial n.º 272, de 24 de septiembre de 2004, sobre la base de las preferencias expresadas según el orden de la lista de mérito establecida como resultado del examen final anterior. Las administraciones a que se refiere el presente apartado contratarán a dicho personal, sin perjuicio de las competencias de contratación previstas en la legislación en vigor y de la asignación de personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 4 y 5 de la Ley n.º 56, de 19 de junio de 2019, prevista en la misma y.

7 ter. Como consecuencia de las medidas de suspensión de los procedimientos de insolvencia adoptadas para luchar contra el fenómeno epidemiológico del COVID-19, a juicio y, en cualquier caso, de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de satisfacer el requisito de renovación generacional en las Administraciones Públicas, de simplificar la ejecución del procedimiento de insolvencia y de reducir el tiempo de acceso al servicio público, mediante un reglamento que se adoptará a más tardar el 31 de julio de 2020, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, se actualizarán las normas actuales de contratación y de acceso a la gestión y al empleo en las Administraciones Públicas. Los procedimientos de competencia tienen por objeto mejorar y verificar también la posesión de requisitos específicos y de competencias transversales y técnicas, incluidas capacidades de gestión para las cualificaciones de gestión, que sean coherentes con el perfil profesional que se contrate. Estos procedimientos se llevarán a cabo, cuando sea posible, con ayuda de herramientas informáticas y el posible apoyo de empresas y especialistas en el ámbito de la contratación y la selección de recursos humanos.

8. Los costos a que se refiere este artículo están cubiertos, equivalentes a euros 110 044 367 en 2020 y 2 512 957 euros en 2021, 105 368 367 euros en 2020 de conformidad con el párrafo 1 del artículo 126, 4 676 000 euros en 2020 de conformidad con el párrafo 6 bis del artículo 126, y 2 512 957 euros en 2021, mediante la correspondiente reducción de la asignación del fondo de la porción corriente especial inscrita, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa «Fondos de reserva y especiales» de la misión «Fondos a distribuir» del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020, utilizando para ello parcialmente la asignación relativa al Ministerio del Interior.

Artículo 74. *Disposiciones aplicables al personal de asistencia y rescate*

1. Para hacer frente a las situaciones de emergencia contempladas en el presente Decreto y en la práctica, teniendo también en cuenta las funciones nuevas y adicionales del Departamento de Protección Civil de la Oficina del Primer Ministro, se incrementará la dotación de personal de la función técnica y administrativa especial del personal directivo del primer y segundo nivel de protección civil, tal como se contempla en el artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, hasta el límite de un primer grupo y de una segunda categoría.

2. En la segunda frase del artículo 19, apartado 2 bis, del Decreto-ley n.º 8, de 9 de febrero de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 45, de 7 de abril de 2017, las palabras: «por un máximo de dos veces» se sustituye por el texto siguiente: «hasta el 31 de diciembre de 2021».

3. El sueldo base del personal en situación de comisión de servicio o de trabajo en el Departamento de Protección Civil al amparo del contingente contemplado en el apartado 4 del artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999, correrá, en todo caso, a cargo de las autoridades a las que pertenezcan, sin perjuicio de las disposiciones existentes en la materia, incluidas las fuerzas armadas, las fuerzas de policía y el servicio nacional de bomberos.

4. Los costes derivados del apartado 1, por un importe de 290 000 euros para 2020 y de 386 000 euros anuales a partir de 2021, se efectuarán de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.

Artículo 74 ter. *Otras medidas para la funcionalidad de las fuerzas armadas*

1. Con el fin de que las fuerzas armadas puedan llevar a cabo las principales tareas relacionadas con la contención de la distribución de COVID-19, el agente de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se completará con las 253 unidades mencionadas en el artículo 74, apartado 01, del presente Decreto, por un período de 90 días a partir del 17 de marzo de 2020.

2. El contingente de 7 050 miembros del personal a que se refiere el artículo 1, apartado 132, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, podrá utilizarse, además de las actividades previstas en la misma norma, para las actividades relacionadas con la contención de la distribución de COVID-19.

3. Con el fin de cumplir los requisitos de la cuota completa mencionada en el apartado 1, se autoriza el gasto adicional total de 10 163 058 euros para 2020, de los cuales 8 032 564 euros se abonarán por el pago de las prestaciones por horas extraordinarias y 2 130 494 euros en el caso de otros gastos relacionados con la contratación de personal.

4. Los costes adicionales contemplados en los apartados 1 y 3, que ascienden a 10 163 058 euros para 2020, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

5. Las normas contables para el cierre de operaciones que afectan a las cuentas especiales del Ministerio de Defensa quedan aplazadas hasta el 15 de mayo de 2020.

Artículo 75. *Compras para el desarrollo de sistemas de información para la difusión de obras inteligentes y servicios de red para ciudadanos y empresas*

1. Con el fin de facilitar la difusión de la labor flexible a que se refiere el artículo 18 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, promover la difusión de los servicios en línea incluidos los servicios de telemedicina y facilitar el acceso a ellos por parte de los ciudadanos y las empresas, como medidas adicionales para contrarrestar los efectos de la imprevisible emergencia epidemiológica de COVID-19, los poderes adjudicadores, tal como se definen en el artículo 3 del Código mencionado en el Decreto legislativo 18 de abril de 2016, n.º 50, así como las autoridades administrativas independientes, incluida la Comisión Nacional de Empresas y Bolsa y la Comisión de Supervisión de los Fondos de Pensiones, mediante la derogación de cualquier disposición legal que rige la adquisición, el encargo y la compra de bienes, suministros, obras y trabajos, a condición de que se cumplan las disposiciones del

Código de Leyes Antimafia y las medidas preventivas, tal como se establece en el Decreto legislativo de 6 de septiembre de 2011, n. 159, así como el Decreto-ley n.º 105 de 21 de septiembre de 2019, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 133 de 18 de noviembre de 2019, y el Decreto-ley n.º 21 de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, por la Ley n.º 2012, n.º 56, están autorizados, hasta el 31 de diciembre de 2020, a adquirir bienes y servicios informáticos, preferentemente basados en el modelo de nube SaaS software como un servicio y, sólo cuando los requisitos de seguridad pública de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, del Reglamento UE 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, con sistemas de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos situados necesariamente en el territorio nacional, así como servicios de conectividad, mediante un procedimiento negociado sin publicación previa de una licitación de conformidad con el artículo 63, párrafo 2, letra a). c), del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, seleccionando al contratista entre al menos cuatro operadores económicos, de los cuales al menos uno sea una «empresa innovadora de nueva creación» o una «pequeña y mediana empresa innovadora» inscrita en la sección especial del registro mercantil a que se refiere el párrafo 8 del artículo 25 del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de octubre de 2012. 179, convertido, con modificaciones, por ley n.º 221 de 17 de diciembre de 2012 y el párrafo 2 del artículo 4 del Decreto-ley n.º 3 de 24 de enero de 2015, convertido, con modificaciones, por ley n.º 33 de 24 de marzo de 2015.

2. Las administraciones transmiten al Departamento de Transformación Digital y al Departamento de Administración Pública de la Oficina del Primer Ministro los actos mediante los cuales se celebran los procedimientos negociados.

3. Los órganos de contratación podrán celebrar el contrato tras la obtención de una declaración del operador económico al que se adjudique el contrato, en el que se certifique la conformidad con los requisitos generales, financieros y técnicos, la regularidad del DURC y la ausencia de motivos de exclusión de conformidad con los informes del Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción (ANAC), y después de haber comprobado el cumplimiento de los requisitos impuestos por las disposiciones del código de leyes antimafia y de las medidas preventivas contempladas en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011. Al término de los procedimientos de licitación, los poderes adjudicadores celebrarán el contrato inmediatamente y ejecutarán el contrato, en particular, como excepción a los plazos establecidos en el artículo 32 del Decreto legislativo n.º 50/2016.

3 bis. Los contratos para la adquisición de servicios de informática y de conectividad tendrán una duración máxima no superior a 36 meses, establecerán el derecho a retirarse unilateralmente de la administración una vez transcurrido un plazo no superior a 12 meses desde el inicio de la aplicación y garantizarán, en cualquier caso, el respeto de los principios de interoperabilidad y portabilidad de los datos personales que, no obstante, se obtengan o procesen mediante las soluciones adquiridas de conformidad con el apartado 1, sin ninguna otra carga para el promotor. La posibilidad de rescisión unilateral a que se refiere el período anterior se asigna sin contraprestación y sin cargo alguno a la administración.

4. Las compras contempladas en el apartado 1 se referirán a proyectos coherentes con el plan trienal de tecnología de la información en la administración pública. Las intervenciones en el desarrollo y la aplicación de sistemas de información deben incluir, siempre que sea posible, la integración con las plataformas facilitadoras previstas en los artículos 5, 62, 64 y 64 bis del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 82 de 7 de marzo de 2005.

5. Las administraciones públicas procederán de conformidad con el apartado 1 a los recursos disponibles en virtud de la legislación vigente. La aplicación de la disposición no conlleva el aumento del gasto público o el aumento del gasto público.

Artículo 76. *Grupo de Apoyo Digital a la Oficina del Primer Ministro para la aplicación de las medidas represivas de emergencia relacionadas COVID-19*

1. A fin de dar efecto a las medidas adoptadas para combatir e impedir la propagación del virus del COVID-19, en particular en lo que se refiere a la introducción de soluciones de innovación tecnológica y a la digitalización de la administración pública, el Presidente del

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

Consejo de Ministros, o el delegado del ministro, recurrirá, hasta el 31 de diciembre de 2020, a una cuota de expertos, que serán específicos y altamente competentes en el estudio, el apoyo, el desarrollo y la gestión de los procesos de transformación tecnológica, designados de conformidad con el artículo 9 del Decreto legislativo n.º 303, de 30 de julio de 1999. Mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, se identifica la cuota de dichos expertos, su composición y sus respectivas comisiones.

2. En el apartado 1 quater del artículo 8 del Decreto-ley n.º 135 de 14 de diciembre de 2018, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 12, de 11 de febrero de 2019, se añade al final la frase siguiente: «Las tareas asignadas a los expertos por una medida adoptada antes del 30 de diciembre de 2019 se confirmarán hasta que expire el plazo fijado en el acto de entrega.»

3. Los cánones resultantes de la aplicación del apartado 1 se limitarán a los recursos disponibles en virtud del artículo 8, apartado 1 quinquies, del Decreto-ley n.º 135, de 14 de diciembre de 2018, convertidos con modificaciones en la Ley n.º 12, de 11 de febrero de 2019, y en el artículo 1, apartado 399, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019.

Artículo 77. Limpieza extraordinaria de escuelas

1. Por lo que se refiere a la emergencia sanitaria relacionada con la circulación del COVID-19, para permitir a las instituciones públicas de enseñanza del sistema educativo nacional, incluidas las escuelas acreditadas, disponer de instalaciones especiales para limpiar las instalaciones, así como de equipos personales de salud y seguridad, tanto para el personal como para los estudiantes, se autoriza un gasto de 43,5 millones de euros en 2020. Estos recursos financieros se distribuirán entre las instituciones educativas y educativas del sistema educativo nacional, incluidas las escuelas reconocidas oficialmente, mediante el Decreto mencionado en el artículo 1, apartado 601, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 78. Medidas en favor del sector de la agricultura y la pesca

1. En relación con el agravamiento de la situación de crisis provocada por la emergencia del COVID-19, artículo 10 del Decreto-ley n.º 27, de 29 de marzo de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 44, de 21 de mayo de 2019, después del apartado 4, se añade el texto siguiente:

«4 bis. Para el año 2020, el anticipo mencionado en el presente artículo se concederá en un 70% del valor de la cartera correspondiente al título 2019 de los agricultores que tengan zonas agrícolas a 15 de junio de 2020 y que hayan presentado o se hayan comprometido a presentar, en los plazos establecidos por la legislación europea y nacional pertinente, una solicitud única para la campaña de comercialización de 2020 para el régimen de base contemplado en el título III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La presentación de una solicitud de transferencia anticipada no permitirá que las licencias se transfieran desde el año de solicitud de 2020 hasta la previsión del anticipo».

1 bis. La ayuda vinculada a la previsión contemplada en el apartado 1 se concederá, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones y dentro de los límites establecidos en la sección 3.1, Ayuda en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, apartado 23 de la Comunicación de la Comisión Europea «Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en favor de la economía en curso de emergencia en materia de COVID-19», publicado en el *Boletín Oficial* de la Unión Europea, C911, de 20 de marzo de 2020. Los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 7, de la Ley n.º 234, de 24 de diciembre de 2012, se efectuarán en el momento de la cuantificación de la ayuda.

1 ter. El Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se adoptará en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

este Decreto, tras informar a la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, adoptará normas detalladas para la aplicación de los apartados 1 y 1 bis.

1 quater. En relación con la situación de crisis provocada por la emergencia respecto del COVID-19, a fin de garantizar la liquidez para las explotaciones agrícolas, para el año 2020, cuando la provisión de ayuda, beneficios y contribuciones financieras a los recursos públicos esté prevista por adelantado y en pago del saldo, las autoridades competentes podrán aplazar la ejecución de las tareas a que se refiere el apartado 1 quinquies en el momento del pago del saldo. En este caso, se rescindirá el pago por adelantado.

1 quinquies. Los controles que deberán efectuar los órganos de contratación que aporten los recursos públicos contemplados en el apartado 1 quater en el momento del pago del saldo se establecerán en las siguientes disposiciones:

- a) el artículo 52, apartado 7, de la Ley n.º 234 de 24 de diciembre de 2012;
- b) artículo 4 del Decreto-ley n.º 34 de 20 de marzo de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 78 de 16 de mayo de 2014;
- c) artículo 48 del Decreto del Presidente de la República n.º 602, de 29 de septiembre de 1973;
- d) artículo 87 del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011.

1 sexies. Las condiciones restrictivas, ordenadas como consecuencia de la aparición y la propagación del virus COVID-19, completan los casos de urgencia a que se refiere el artículo 92, apartado 3, del Código establecido en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, a efectos del pago de las ayudas en virtud de la política agrícola común y agrícola, durante el período de emergencia y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

2. A fin de hacer frente a los daños directos e indirectos resultantes de la situación de emergencia del COVID-19 y garantizar la continuidad de las explotaciones, la pesca y la acuicultura, en el estado de previsiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Política Agrícola Común, se constituirá un Fondo con un presupuesto de 100 millones de euros para el año 2020, con el fin de cubrir el importe total de los intereses devengados por la financiación bancaria del capital de explotación y la reestructuración de las deudas, con el fin de cubrir los intereses devengados durante los dos últimos años de los préstamos contraídos por las mismas empresas y la suspensión de la actividad económica de las empresas en el sector de la pesca y la acuicultura. No obstante lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola en relación con el reconocimiento formal de la emergencia COVID-19 como desastre natural en el sentido del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, y del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y la acuicultura, los criterios y procedimientos para la aplicación del Fondo se establecerán de conformidad con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, de acuerdo con la Conferencia Permanente sobre las Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano.

2 bis. Constituye una práctica comercial desleal, prohibida en las relaciones entre compradores y proveedores en el sentido de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, la subordinación de la adquisición de productos agroalimentarios, pesqueros y de acuicultura a certificados no obligatorios relativos al COVID-19 ni especificados en acuerdos de suministro de productos de forma periódica antes de los acuerdos.

2 ter. El apartado 2 bis constituirá la disposición de aplicación necesaria en el sentido del artículo 17 de la Ley n.º 218, de 31 de mayo de 1995, sobre los contratos de compraventa relativos a productos agroalimentarios en el territorio nacional.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2 quater. Salvo cuando la materia constituya una infracción penal, el contratista, a excepción del consumidor final, que infrinja las obligaciones a que se refiere el apartado 2 bis, estará sujeto a una sanción administrativa de entre 15 000 euros y 60 000 euros. La medida de la sanción se determinará en función de la prestación recibida por la persona que no haya respetado las prohibiciones establecidas en el apartado 2 bis. La Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario en el Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal es responsable de supervisar e imponer sanciones de conformidad con la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981. Cuando se establezcan las mismas infracciones, la Inspección actuará de oficio o mediante descripción de una de las partes interesadas. Los ingresos generados por la imposición de las sanciones contempladas en el presente párrafo se ingresarán en el presupuesto del Estado a fin de ser reasignados, mediante un Decreto del contable general del Estado, a las estimaciones del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal para la financiación de las iniciativas de respuesta de emergencia y el refuerzo de los controles.

2 quinquies. El artículo 11, apartado 2, del Decreto-ley n.º 185, de 29 de noviembre de 2008, convertido con modificaciones en la Ley n.º 2, de 28 de enero de 2009, queda modificado como sigue:

a) al final de la primera frase se añaden las palabras siguientes: «y a las empresas agrícolas»;

b) al final de la segunda frase se añaden las palabras siguientes: «y de las empresas agrícolas».

2 sexies. En el caso de los trabajadores temporales y de temporada, y se limitan a un trabajo general y sencillo, que no aplica requisitos profesionales específicos, para los que, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, se lleva a cabo la vigilancia de la salud, se considera que las tareas contempladas en el artículo 41, apartado 2, de dicho Decreto legislativo se cumplen, bien a elección del empresario, bien a iniciativa de los órganos bilaterales pertinentes, sin coste para los trabajadores, mediante un reconocimiento médico preventivo, que deberá efectuar el médico competente o el departamento de prevención de la oficina de salud local.

2 septies. El examen médico a que se refiere el apartado 2, letra e), tendrá una validez de un año y permitirá al trabajador competente trabajar también en otras empresas agrícolas para su tratamiento que presenten los mismos riesgos, sin necesidad de ninguna investigación médica adicional.

2 octies. La realización y el resultado del examen médico a que se refiere el apartado 2 sexies serán objeto de certificación. El empresario estará obligado a realizar copias de la certificación a que se refiere el presente apartado.

2 novies. Los organismos bilaterales y los órganos conjuntos del sector agrícola y de la cooperación a escala nacional o territorial también podrán actuar, incluso utilizando el instrumento del Convenio, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de la salud previstas en el artículo 41 del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008, para las empresas agrícolas y los trabajadores que forman parte del sistema de bilateralidad, mediante acuerdos celebrados con las autoridades sanitarias locales para el reconocimiento médico previo o el acuerdo con los médicos competentes en caso de exposición a riesgos específicos. Cuando exista una convención, el médico competente responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores a que se refiere el apartado 2, letra e), no estará obligado a visitar los entornos de trabajo relacionados con la actividad agrícola de referencia. En tal caso, la evaluación del médico competente respecto a su idoneidad será efectiva en relación con todos los empresarios contratados.

2 decies. Los requisitos establecidos en los apartados 2 sexies a 2 novies se llevarán a cabo utilizando recursos humanos, financieros e instrumentales de la legislación vigente, sin nuevos ni mayores gastos para el erario público.

2 undecies. En el artículo 83, párrafo 3 bis, del código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, después de las palabras: «fondos europeos» se añade lo siguiente: «o fondos estatales».

2 duodecimos. Los productos agrícolas y alimenticios con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, incluidos los productos vitícolas y las bebidas espirituosas, podrán estar sujetos a un derecho rotatorio, mediante la identificación, incluso mediante documentos, de los bienes protegidos y de los bienes protegidos, así como mediante el registro en los registros correspondientes.

2 terdecimos. Las disposiciones relativas a los registros mencionados en el apartado 2 duodecimos y mantenidas, a la información desglosada por tipo de producto y a su inscripción en los libros contables, así como a las modalidades de registro de la constitución y a la terminación del compromiso de renovación, se establecen mediante Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, que se expedirá en un plazo de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de transformación del presente Decreto. Para los productos cubiertos por la obligación de entrada en los registros informáticos establecidos en el sistema agrícola nacional, la inscripción quedará registrada en el registro.

2 quaterdecimos. El artículo 2786 y siguientes del Código Civil, como compatibles, se aplicarán a la prenda renovable mencionada en el apartado 2 duodecimos.

2 quinquedecimos. Los pagos y las tareas a que se refiere el artículo 61, apartado 1, del presente Decreto se suspenderán para las empresas de jardinería desde la fecha de entrada en vigor de la ley de transformación de este Decreto hasta el 15 de julio de 2020. Por lo que respecta a estas empresas, se suspende la inversión del sujeto pasivo en relación con el impuesto sobre el valor añadido comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. Los pagos suspendidos a que se hace referencia en los ejercicios anteriores deberán efectuarse, sin imposición de sanciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 31 de julio de 2020 o en forma de plazos de pago, hasta un máximo de cinco tramos mensuales de importe equivalente a partir de julio de 2020. No reembolso de lo que ya se ha pagado.

3. Con el fin de garantizar la distribución de alimentos para la emergencia resultante de la propagación del virus COVID-19, el fondo al que se hace referencia en el artículo 58, apartado 1, del Decreto-ley n.º 83, de 22 de junio de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 134, de 7 de agosto de 2012, se incrementará en 50 millones de euros para el año 2020 (también en favor de las subastas electrónicas, la logística de las ventas directas del producto de la pesca a los grandes comercios al por menor organizados y al por menor en las comunidades urbanas mediante el cierre de las subastas de urgencia desde el COVID-19 y, por otra parte, con el fin de cubrir los gastos logísticos y de almacenamiento de los productos congelados temporalmente congelados en el mercado.

3 bis. A efectos del reconocimiento de la competencia específica requerida y de los riesgos inherentes a la realización de los controles, incluidos los de la policía judicial, en el sector agroalimentario, por el personal de la Inspección Central para la salvaguardia de la calidad y la lucha contra el fraude agroalimentario, se autoriza un gasto de 2 millones de euros para 2020 como aumento de la indemnización prevista en el artículo 3, apartado 4, del Decreto-ley n.º 1, de 11 de enero de 2001, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 49, de 9 de marzo de 2001. Con el fin de cubrir los costes derivados de la aplicación del presente apartado, que ascienden a 2 millones de euros para 2020, esta dotación del fondo especial de cuenta corriente se reducirá mediante la correspondiente reducción en la dotación del fondo especial corriente inscrito, a los efectos del presupuesto trienal 2020-2022, en el programa de reserva y fondos especiales de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Asuntos Económicos y Finanzas del estado de previsiones para el ejercicio 2020, utilizando en parte la dotación del Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal.

3 ter. Por lo que se refiere al estado de emergencia de COVID-19 y a fin de garantizar el mayor funcionamiento de los sectores agrícola y agroindustrial, las regiones y provincias autónomas facilitan el uso de leche, productos lácteos, productos derivados de la leche, subproductos resultantes del tratamiento y la transformación de la leche en plantas de digestión anaeróbica en su territorio, estableciendo excepciones, en relación con el período de crisis, a los procedimientos de autorización normales establecidos en el Decreto legislativo n.º 387, de 29 de diciembre de 2003, para el uso y la modificación de la biomasa utilizable. En aplicación del presente apartado, las regiones y provincias autónomas definirán las disposiciones temporales específicas y sus normas de desarrollo que deberán seguir los opera-

dores de instalaciones de biogás. En caso de que el explotador de la planta de digestión anaerobia no posea las autorizaciones específicas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, deberá presentar una solicitud extraordinaria de la autoridad sanitaria competente para solicitar de forma extraordinaria que, tras llevar a cabo los controles documentales necesarios, aceptará o rechazará en los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de la autorización de la autoridad sanitaria competente, por lo que respecta a la duración de la emergencia sanitaria debida al despliegue del COVID-19, el uso de aguas residuales en forma de lactosuero, suero añadido y agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo añadidas y de agua de transformación, en el caso de las pastas de pelo puras o en mezclas con estiércol en todos los tipos de tierra y no obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, del Decreto del Ministerio de Política Agraria, Alimentaria y Forestal de 25 de febrero de 2016, publicado en el Suplemento ordinario de *Boletín Oficial* n.º 90, de 18 de abril de 2016, también estará autorizado para las personas a que se refiere el artículo 2135 del Código Civil.

3 quater. En el marco de las medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la emergencia epidemiológica respecto al COVID-19, y con el fin de garantizar la continuidad del control y de la certificación de los productos agrícolas ecológicos y geográficos contemplados en los Reglamentos (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 1308/2013, (CE) n.º 110/2008 y (UE) n.º 251/2014, por parte de los organismos autorizados, se expiden los certificados de competencia, incluso sobre la base de una evaluación del riesgo realizada por dichos organismos sobre la existencia o permanencia de las condiciones de certificación, incluso sin realizar visitas a la explotación cuando se hayan recogido información y pruebas suficientes, y sobre la base de declaraciones de sustitución, de conformidad con los artículos 46 y 47 del texto consolidado al que se hace referencia en los artículos y del texto consolidado al que se hace referencia en los artículos y del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, sin perjuicio de la obligación de los organismos de efectuar controles posteriores en la explotación tras el cese de dichas medidas urgentes.

3 quinquies. El artículo 83, apartado 3, letra e), del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, tras las palabras: «las medidas» se insertan como sigue: «incluido el desembolso».

3 sexies. La validez de los permisos de residencia para el trabajo estacional expedidos de conformidad con el texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998, que expira el 23 de febrero y finaliza el 31 de mayo de 2020, se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2020.

3 septies. Con el fin de contener el virus del COVID-19, están dispuestos, de acuerdo con las regiones, municipios afectados y por las autoridades sanitarias, con los instrumentos adecuados para el seguimiento y la intervención sanitaria en materia de vivienda, así como sobre las condiciones de los trabajadores y de los trabajadores agrícolas.

3 octies. La convocatoria de acceso a los incentivos mencionados en el artículo 1, apartado 954, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, ampliada a 2020 por el artículo 40 ter del Decreto-ley n.º 162, de 30 de diciembre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 8, de 28 de febrero de 2020, se publicará a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

3 novies. A fin de hacer frente a los daños directos e indirectos resultantes de la emergencia desde el COVID-19 y garantizar la continuidad de la actividad de los pescadores, mediante Decreto del Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, que será emitida en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, se establecerán los procedimientos y procedimientos para la reprogramación de los recursos previstos en el programa operativo nacional del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, a fin de facilitar el máximo uso posible de las medidas pertinentes por parte de la autoridad de gestión, los organismos intermedios y los grupos de acción local en materia de pesca (FLAG).

4. Los costes derivados de los apartados 2 y 3 quedarán cubiertos por el artículo 126.

4 bis. A fin de garantizar la recuperación económica y productiva de las empresas agrícolas situadas en los municipios indicados en el anexo 1 del Decreto del Primer Ministro de 1 de marzo de 2020, que han sufrido daños directos o indirectos, se conceden préstamos con cupón cero, con una duración máxima de 15 años, para la cancelación de las deudas bancarias en que hayan incurrido, que quedan pendientes a 31 de enero de 2020.

4 ter. A los efectos del apartado 4 bis, se creará un fondo rotatorio con un presupuesto de 10 millones euros para 2020 dentro del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Se autoriza al Ministerio a proporcionar cuentas especiales para la gestión del fondo rotatorio.

4 quater. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, el Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal, de acuerdo con la Conferencia Permanente de Relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, definirá los criterios y procedimientos de concesión de los préstamos mencionados en el apartado 4 bis.

4 quinquies. Los costes derivados del apartado 4 ter se efectuarán de conformidad con el artículo 126, apartado 6 bis.

4 sexies. Con el fin de garantizar la continuidad de las empresas agrícolas mencionadas en el artículo 2135 del Código Civil, en forma individual o asociada, con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 56, apartado 12, los préstamos y otras financiaciones destinados a satisfacer las necesidades de gestión o de mejora de las estructuras de producción, pendientes a 1 de marzo de 2020, también refinados mediante la emisión de proyectos agrícolas, deberán renegociarse. La renegociación, habida cuenta de las necesidades económicas y financieras de las empresas agrícolas, garantiza mejoras en términos de depreciación y tipo de interés. La renegociación estará exenta de todos los derechos y demás gravámenes, incluidos los gastos administrativos, contra la empresa, incluidos los costes de la investigación.

4 septies. Habida cuenta de la situación epidemiológica de emergencia del COVID-19 y hasta el final del estado de emergencia sanitario, las personas que deseen presentar una declaración, o a la Agencia de Ingresos por vía electrónica, los intermediarios autorizados podrán enviar las copias por medios electrónicos a dichos intermediarios, en relación con la imagen de la delegación o del pliego de condiciones, junto con la documentación necesaria, junto con la copia del documento de identidad. Como alternativa, se permitirá la presentación de delegaciones, mandatos, declaraciones, modelos y solicitudes no firmados con la autorización del interesado. La regularización de las delegaciones o los mandatos y la documentación debe intervenir una vez que la situación de emergencia actual haya cesado. Asimismo, se autoriza la presentación, por medios electrónicos, de declaraciones, modelos y solicitudes de acceso o uso de beneficios al INPS, administraciones públicas locales, universidades y universidades públicas y otros organismos que operen bajo contrato con intermediarios autorizados.

4 octies. La suspensión contemplada en el artículo 103 del presente Decreto se aplicará igualmente a los certificados contemplados en los artículos 8 y 9 del Decreto legislativo n.º 150, de 14 de agosto de 2012, relativos a los cursos de formación y a los exámenes finales necesarios para su renovación, que no se hayan realizado en la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto.

4 novies. Con el fin de combatir los efectos de la emergencia desde el COVID-19 y de mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales, las inversiones de las empresas en el sector de las aves de corral podrán beneficiarse de las facilidades previstas en el Fondo Renovable de apoyo a las empresas e inversiones en investigación, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 354, de la Ley n.º 311, de 30 de diciembre de 2004, hasta un límite de 100 millones de euros para 2020. Las concesiones se conceden sobre la base del Decreto del Ministro de Política Agraria, Alimentaria y Forestal de 8 de enero de 2016, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 59 de 11 de marzo de 2016.

Artículo 79. Medidas urgentes en el ámbito de la aviación

1. A efectos del presente artículo, el brote de COVID-19 epidemia constituye un desastre natural y un acontecimiento de carácter excepcional en el sentido del artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. En vista de los daños sufridos por el sector de la aviación en su conjunto debido al brote de COVID-19, las empresas titulares de licencias de transporte aéreo de pasajeros expedidas por la ENAC que, a fecha de entrada en vigor del presente Decreto cumplen las obligaciones de servicio público, se reconocen como medidas para compensar los daños sufridos como consecuencia directa del acontecimiento de carácter excepcional, con el fin de permitir la continuación de la actividad. Un Decreto no reglamentario del Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, establecerá las normas de desarrollo de esta disposición. La eficacia de esta disposición está sujeta a la autorización de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3. Habida cuenta de la situación de las actividades de Alitalia-Compañía aérea italiana S.p. A. y de Alitalia Cityliner S.p. A., tanto en administración extraordinaria desde la aparición de la empresa COVID-19, se autoriza la creación de una nueva sociedad propiedad al 100% del Ministerio de Economía y Hacienda o controlada por una sociedad en la que la mayor parte de la participación pública es también indirecta.

4. A efectos de creación de la sociedad a que se refiere el apartado 3, mediante uno o varios Decretos del Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con el Ministro de Trabajo y Política Social, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Infraestructuras y Transporte de naturaleza no normativa y previa inscripción del Tribunal de Cuentas, que son los documentos constitutivos de la nueva sociedad, se definen los objetos de la sociedad, los estatutos y el capital inicial de la sociedad, y se nombra a los organismos sociales como excepción a las disposiciones vigentes en la materia, así como a cualesquiera otros elementos necesarios para la constitución y el funcionamiento de la sociedad. El administrador especial de las empresas a que se refiere el apartado 3 estará autorizado a adoptar cualquier acto necesario o derivado hasta que finalice el procedimiento de transferencia de activos de las dos empresas bajo administración extraordinaria y hasta la transferencia de las mismas unidades de negocio al adjudicatario del procedimiento de traslado, a efectos de lo que es necesario para la aplicación de esta disposición. A los efectos del presente párrafo, el Ministerio de Economía y Hacienda tendrá derecho a participar en el capital o a reforzar el capital de la nueva empresa, incluso por fases, así como en posteriores ampliaciones de capital o de dotaciones de capital, incluso mediante la mayoría de las empresas públicas de participación indirecta.

5. Las disposiciones del Decreto legislativo n.º 175, de 19 de agosto de 2016, en su versión modificada y completada posteriormente, no serán aplicables a la sociedad contemplada en los apartados 3 y 4.

6. A efectos de cualquier traslado de personal que entre dentro del perímetro de los bienes de las empresas bajo administración extraordinaria a que se refiere el apartado 3, como son las empresas más eficientes y reorganizadas en el sentido del artículo 1, apartado 3, del Decreto-ley n.º 137, de 2 de diciembre de 2019, convalidado con modificaciones mediante la Ley n.º 2, de 30 de enero de 2020, el artículo 5, apartado 2, letra b), del Decreto-ley n.º 347, de 23 de diciembre de 2003, convalidado con modificaciones mediante la modificación de la Ley n.º 39, de 18 de febrero de 2004, será de aplicación, con exclusión de cualquier otra normativa aplicable.

7. Se establecerá un fondo de 500 millones de euros para el ejercicio 2020 para la aplicación de las disposiciones contempladas en el presente artículo. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Trabajo y Política Social, se determinarán las cantidades que deban asignarse a los fines individuales previstos en el presente artículo. Un Decreto del Ministro de Economía y Hacienda, en relación con las medidas contempladas en el apartado 4, podrá ser objeto de un cambio de destino, sin costes nuevos o aumentados para el erario público, para una parte de los importes resultantes de la explotación de bienes muebles e inmuebles o de la distribución de dividendos o de reservas de capital.

8. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 80. Aumento del presupuesto para contratos de desarrollo

1. Para las concesiones contempladas en el artículo 43 del Decreto-ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertidas mediante modificaciones en la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, además de las previstas en el artículo 1, apartado 231, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, se autorizarán gastos adicionales por valor de 400 millones de euros para 2020.

2. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 81. Medidas urgentes para la celebración del referéndum de 2020

1. En consideración al estado de emergencia en el territorio nacional relacionado con el riesgo sanitario vinculado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles, declarado con la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020, en derogación de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley n.º 25 de mayo de 1970. 352, de 25 de mayo de 1970, el plazo en el cual el referéndum confirmatorio de la Constitución texto de la ley, que contiene: «Enmiendas a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en lo que respecta a la reducción del número de parlamentarios», publicado en el *Boletín Oficial*, Serie General, n.º 240, de 12 de octubre de 2019, se fijará en doscientos cuarenta días a partir de la comunicación de la Ordenanza que lo admitió.

Artículo 82. Medidas para los operadores de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Decreto-ley n.º 21, de 15 de marzo de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 56, de 11 de mayo de 2012, y las facultades correspondientes conferidas por la misma al Gobierno, así como las disposiciones del artículo 4 bis, apartado 3 del Decreto-ley n.º 105, de 21 de septiembre de 2019, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 18 de noviembre de 2019, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de hacer frente al crecimiento de los servicios y al consumo en las redes de comunicaciones electrónicas, se establecerá lo siguiente.

2. Las empresas dedicadas al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas autorizadas de conformidad con capítulo II del título II del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 259 de 1 de agosto de 2003 adoptarán medidas y llevarán a cabo cualesquiera iniciativas útiles para reforzar las infraestructuras y garantizar el funcionamiento y la continuidad de sus servicios.

3. Las empresas que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público tomarán todas las medidas necesarias para reforzar y garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia.

4. Las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas satisfarán todas las solicitudes razonables de mejora de la capacidad de la red y de la calidad del servicio por parte de los usuarios, dando prioridad a las solicitudes de estructuras y sectores considerados prioritarios por la unidad de emergencia Presidencia del Consejo de Ministros) o unidades regionales de crisis.

5. Las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas accesibles al público serán de utilidad pública y garantizarán la mejora y mantenimiento de la red respetando las normas higiénicas y sanitarias y los protocolos de lucha contra la infección.

6. Las medidas extraordinarias a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 se notificarán al Órgano por las garantías de las comunicaciones que, cuando sea necesario a los efectos establecidos en el presente artículo y de conformidad con sus respectivas competencias, modificarán o complementarán el marco regulador vigente. El presente artículo no dará lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público.

Artículo 83. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y sus efectos en materia civil, penal, fiscal y militar*

1. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, las audiencias de procedimientos civiles y penales pendientes en todas las oficinas judiciales se aplazarán automáticamente después del 15 de abril de 2020.

2. Del 9 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020, se suspenderá el plazo para la conclusión de cualquier acto civil o penal. Los plazos previstos para la fase de instrucción, la adopción de medidas judiciales y la motivación, a efectos de la interposición de un recurso en el marco del procedimiento y de la ejecución forzosa, de los recursos de casación y, en general, de todos los plazos procesales, quedan, por tanto, suspendidos durante el mismo período. Cuando el plazo comience durante el período de suspensión, el comienzo del período se aplazará al finalizar dicho período. Cuando el plazo se deduzca de la totalidad o en parte del período de suspensión, la audiencia o la actividad a partir de la cual el plazo empiece a correr se diferirá para permitir su cumplimiento. Los plazos para la notificación del procedimiento en primera instancia ante los tribunales fiscales y el plazo establecido en el artículo 17 bis, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 546 de 31 de diciembre de 1992 también se suspenderán durante el mismo período que el de la primera frase.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán a:

a) los casos comprendidos en la competencia del Tribunal de Menores en relación con las declaraciones de adoptabilidad, los extranjeros no acompañados y los menores retirados de la familia cuando el retraso pueda ocasionar daños graves y, en general, un procedimiento en el que la protección de los derechos fundamentales de la persona se necesite con urgencia y con carácter de urgencia; Motivos relativos a obligaciones de alimentos o de mantenimiento derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad solo en caso de que exista un perjuicio para la protección de necesidades esenciales; medidas de protección que protejan los derechos fundamentales de las personas; Procedimientos para la adopción de medidas de salvaguardia, apoyo a la administración, inhabilitación y empoderamiento, únicamente en los casos en que no pueda invocarse una causa justificada de imposibilidad de inadmisibilidad, ni siquiera con la adopción de medidas cautelares, y siempre que el examen directo de la persona del beneficiario, del hombre y de su autorización no sea incompatible con su edad y su estado de salud; los procedimientos a que se refiere el artículo 35 de la Ley n.º 833 de 23 de diciembre de 1978; los procedimientos a que se refiere el artículo 12 de la Ley n.º 194 de 22 de mayo de 1978; los procedimientos de adopción de órdenes de protección contra el abuso de la familia; procedimientos para la validación de la expulsión, la expulsión y la detención de nacionales de terceros países y de la Unión Europea; los procedimientos contemplados en los artículos 283, 351 y 373 de la Ley de Enjuiciamiento civil y, en general, todos los procedimientos cuyo retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes; procedimientos electorales contemplados en los artículos 22, 23 y 24 del Decreto legislativo n.º 150, de 1 de septiembre de 2011. En este último caso, la declaración de urgencia será efectuada por el jefe del servicio judicial o por su delegado en la parte inferior de la citación o del recurso, con un Decreto no recurrible, y, en los casos ya iniciados, por resolución del juez instructor o del Presidente del Colegio, y no susceptibles de recurso;

b) procedimientos de convalidación de arresto o de privación de libertad orden de detención inmediata del domicilio familiar, procedimiento en el que los plazos previstos en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procedimientos de entrega de un acusado o persona extranjera en el sentido de la Ley n.º 69, de 22 de abril de 2005, procedimiento sobre extradición extranjera establecido en el capítulo I del Título II del Libro XI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los procedimientos en los que se aplican medidas de seguridad penitenciarias o una solicitud de aplicación de medidas de seguridad de la detención están pendientes y, en caso de que los detenidos, los acusados, las propuestas o sus defensores exijan expresamente lo siguiente, también serán de aplicación:

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

1) los procedimientos contra personas detenidas, salvo en caso de suspensión cautelar de medidas alternativas en el sentido del artículo 51ter de la Ley n.º 354 de 26 de julio de 1975;

2) procedimientos en los que se aplican medidas de seguridad o medidas de precaución;

3) procedimientos para la aplicación de medidas preventivas o de adopción de medidas preventivas;

c) casos de urgencia, por la necesidad de aportar pruebas inmediatas en los casos contemplados en el artículo 392 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La declaración de urgencia será presentada por el juez o el presidente del grupo especial, a instancia de parte, mediante decisión motivada y sin posibilidad de recurso.

3 bis. Las solicitudes de que los detenidos, acusados o propuestas de personas a que se refiere el apartado 3, letra b), sean solicitados respecto del procedimiento pendiente ante el Tribunal de Casación, solo podrán ser solicitados por el abogado que los represente ante el Tribunal de Justicia. En los asuntos pendientes ante el Tribunal de Casación y recibidos en la Secretaría del Tribunal de Justicia durante el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, la expiración del plazo de prescripción quedará en suspenso hasta la fecha de la audiencia fijada para la audiencia y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

4. El plazo de prescripción y los plazos establecidos en los artículos 303 y 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también se suspenderán durante el proceso penal en el que se produzca la suspensión de los plazos a que se refiere el apartado 2.

5. Durante el período de suspensión, y limitado a la actividad judicial pendiente, los jefes de las oficinas judiciales podrán tomar las medidas mencionadas en el apartado 7, letras a) a f) y h).

6. A fin de contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial, para el período comprendido entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2020 los jefes de las oficinas judiciales, tras escuchar a la autoridad sanitaria regional, por conducto del Presidente del Consejo Regional, y del Consejo del Colegio de Abogados, adoptarán medidas de organización, incluidas las relativas a la gestión de los asuntos judiciales, necesario para permitir el cumplimiento de las indicaciones higiénico-sanitarias facilitadas por el Ministerio de Sanidad, también de acuerdo con las Regiones, la Dirección de la Función Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y las prescripciones adoptadas al respecto por Decretos del Presidente del Consejo de Ministros, a fin de evitar agrupaciones en el seno de la oficina judicial y estrechos contactos entre las personas. En el caso de las oficinas que no sean el Tribunal Supremo de Casación y la Fiscalía General del Tribunal de Casación, las medidas se adoptarán de acuerdo con el Presidente del Tribunal de Apelación y la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de los respectivos distritos.

7. A fin de garantizar los objetivos a que se refiere el apartado 6, los jefes de las oficinas judiciales podrán adoptar las medidas siguientes:

a) limitar el acceso público a las oficinas judiciales, garantizando, en todo caso, el acceso a las personas que necesiten llevar a cabo allí actividades urgentes;

b) la limitación, previa consulta al administrador administrativo, del horario de apertura al público de las oficinas, incluso como excepción a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley n.º 1196, de 23 de octubre de 1960, o sobre una base residual, y únicamente para las oficinas que no presten servicios de urgencia, cierre público;

c) regular el acceso a los servicios, con reserva de ello, también mediante teléfono o comunicación electrónica, garantizando que los usuarios se reúnan en plazos fijos, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de recopilación;

d) la adopción de directrices vinculantes para el establecimiento y la tramitación de las audiencias;

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

e) la celebración a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 472, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de todas las audiencias penales públicas o de las audiencias individuales y, de conformidad con el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, las audiencias públicas;

f) la realización de audiencias públicas que no requieran la presencia de personas distintas de los abogados las partes y los auxiliares del tribunal, aunque estén destinados a obtener información de la administración pública, mediante conexiones remotas identificadas y liquidadas por orden del director general de sistemas de información y de control automatizado del Ministerio de Justicia. El desarrollo de la audiencia debe realizarse en todos los casos de manera que se salvaguarde el carácter contradictorio del procedimiento y la participación efectiva de las partes. Antes de la vista, el juez informará a los fiscales de las partes y del Ministerio Fiscal, si existen disposiciones relativas a su participación, día, hora y modo de conexión. En la vista, el tribunal toma nota de la identidad de las partes participantes y, en el caso de las partes, de su libre voluntad. Todas las operaciones posteriores se registran en el acta;

g) el aplazamiento de las audiencias después del 30 de junio de 2020 en el marco de procedimientos civiles y penales, con las excepciones previstas en el apartado 3;

h) la celebración de audiencias públicas que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las partes mediante el intercambio y la presentación electrónica de notas escritas que contengan los escritos presentados y las pretensiones, así como la posterior adopción de la sentencia por el tribunal extrajudicial.

h) bis. la realización de las actividades de los servicios auxiliares del Tribunal con conexiones remotas que pueden proteger el principio de contradicción y la participación efectiva de las partes.

7 bis. Salvo disposición en contrario del órgano jurisdiccional, para el período comprendido entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2020, las reuniones entre los padres y sus hijos en un espacio neutro o la presencia de operadores del servicio de seguridad social, ordenadas por una orden judicial, se sustituirán por conexiones remotas que permitan la comunicación de audio y vídeo entre los padres, los niños y el operador especializado, de conformidad con las modalidades establecidas por la persona responsable del servicio social y comunicadas al juez presidente. En caso de que no pueda garantizarse el enlace remoto, se suspendan las reuniones.

8. Durante el período de efectos de las medidas mencionado en el apartado 7 que impidan la presentación del escrito de demanda, se suspenderá el inicio del plazo de prescripción de la limitación de los derechos que pueden ejercer exclusivamente las actividades prohibidas por las medidas de que se trate.

9. En los procesos penales, el plazo de prescripción y los plazos establecidos en los artículos 303 308, 309, apartado 9, 311, apartados 5 y 5 bis, y 324, apartado 7, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24, apartados 2 y 27, párrafo 6, del Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011, permanecerán suspendidos mientras el procedimiento se mencione en la letra g) del apartado 7 y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de junio de 2020.

10. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en los procedimientos a que se refiere el presente artículo.

11. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, los documentos y documentos a que se refiere el artículo 16, apartado 1 bis, del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convalidado con modificaciones por la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, se depositarán únicamente de conformidad con los procedimientos previstos en el apartado 1 de dicho artículo. Las obligaciones de pago de la tasa a tanto alzado prevista en el artículo 14 del Decreto del Presidente de la República n.º 115, de 30 de mayo de 2002, y del pago a tanto alzado previsto en el artículo 30 de dicho Decreto, que estén relacionadas con el depósito de los documentos de conformidad con los procedimientos establecidos en la frase anterior, serán abonadas por sistemas de pago informático, incluso a través de la

plataforma tecnológica a que se refiere el artículo 5, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

11 bis. Hasta el 30 de junio de 2020, en el procedimiento civil ante el Tribunal de Casación, la presentación de documentos y de documentos por los abogados podrá efectuarse en soporte informático respetando las normas relativas a la firma, la transmisión y la recepción de documentos. La ejecución del servicio deberá ir precedida de una decisión del Director General de Sistemas Informáticos y Automatizado del Ministerio de Justicia, que garantizará la instalación y la adecuación de los equipos informáticos, junto con la funcionalidad de los servicios de comunicaciones informáticas. Las obligaciones relativas al pago de la tasa a tanto alzado prevista en el artículo 14 del texto consolidado al que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 115, de 30 de mayo de 2002, y el pago a tanto alzado previsto en el artículo 30 de dicho Decreto, en relación con el almacenamiento informático de los documentos presentados al Tribunal de Casación, también se abonarán mediante sistemas de pago informatizados, incluso a través de la plataforma tecnológica a que se refiere el artículo 5, apartado 2, del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

12. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 472, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, se garantizará la participación en las audiencias de las personas internadas, detenidas o en prisión preventiva, cuando sea posible, por videoconferencia o por conexiones remotas identificadas y liquidadas por orden del Director General de Sistemas Informáticos y Automatizado del Ministerio de Justicia, ejecutadas como compatibles, las disposiciones del artículo 146, apartados 3, 4 y 5 normas de desarrollo, coordinación y régimen transitorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mencionadas en el Decreto legislativo de 28 de julio de 1989, n.º 271.

12 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 12, del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, las vistas penales que no exijan la participación de personas distintas del Ministerio Fiscal, de los particulares y de sus abogados, los agentes auxiliares del tribunal, los funcionarios o los agentes de policía, intérpretes, asesores o expertos podrán tener conexiones remotas, identificadas y reguladas por decisión del Director General de Información y Sistemas Automatizado del Ministerio de Justicia. El desarrollo de la vista se lleva a cabo de manera que se salvaguarde el carácter contradictorio del procedimiento y la participación efectiva de las partes. Antes de la audiencia, el juez informa a los abogados de las partes, al fiscal y a las demás entidades cuya participación es esperada día, hora y modo de conexión. Los abogados solo dan fe de la identidad de las personas asistidas que, si están libres o están sujetas a medidas de protección distintas de la detención en prisión, solo asisten a la audiencia en la audiencia en la que el abogado conecta. En caso de custodia de la persona detenida o detenida en cualquiera de los lugares a los que se hace referencia en el artículo 284, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal, la persona detenida o detenida y el abogado también podrán asistir a la audiencia de validación a través de una oficina de policía judicial equipada para videoconferencia, cuando esté disponible. En este caso, la identidad de la persona detenida o entrenada será determinada por el agente de policía oficial presente. El asistente del juez participa en la audiencia por la autoridad judicial y formula el acta de la audiencia del órgano de enlace a distancia utilizado, de la forma en que se establecen la identidad de las entidades participantes y de todas las transacciones subsiguientes, así como de la imposibilidad de firmar las actas, de conformidad con el artículo 137, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o de estampar su sello en las actas, de conformidad con el artículo 483, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

12 ter. A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto hasta el 30 de junio de 2020, el Tribunal de Casación, para resolver sobre los recursos interpuestos en virtud de los artículos 127 y 614 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procederá a un despacho sin intervención del Ministerio Fiscal y de los defensores de las demás partes, a no ser que el solicitante presente una solicitud de debate oral. El Ministerio Fiscal, a más tardar el día 15 de la audiencia, formule sus solicitudes mediante escrito remitido a la Secretaría del Tribunal mediante un correo electrónico certificado. El Registro enviará inmediatamente, por los mismos medios, el documento que contenga las solicitudes a los abogados de

las demás partes que, a más tardar el quinto día antes de la audiencia, puedan presentar por escrito, enviado a la Secretaría del Tribunal por correo electrónico certificado, las pretensiones. La decisión se adoptará también de conformidad con el apartado 12 quinquies; No se aplicará el artículo 615, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se comunicará el producto a las Partes. El abogado del solicitante autorizado con arreglo al artículo 613 del Código de Procedimiento Penal lo solicitará por escrito en un plazo de 25 días de libertad antes de la vista y lo presentará a la Secretaría por correo electrónico certificado. Las audiencias celebradas antes del día 25 a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley de convalidación del presente Decreto se pospondrán de tal modo que se respete el plazo de solicitud de debate oral. Si la solicitud es presentada por el abogado de la parte demandante, los plazos de prescripción y de detención preventiva se suspenden durante el aplazamiento del procedimiento.

12 quater. Del 9 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, en el curso de la investigación preliminar, el Ministerio Fiscal y el juez podrán utilizar conexiones remotas, que han sido identificadas y reguladas por orden del Director General de Sistemas de Información y de Sistemas Autores del Ministerio de Justicia, para realizar actos que requieran la participación de la persona investigada, la víctima, el asesor jurídico, asesores, expertos u otras personas, en aquellos casos en que no pueda garantizarse su presencia física sin poner en peligro la contención de la prevalencia del virus del COVID-19. Se garantizará la participación de las personas internadas, detenidas o en prisión preventiva, de conformidad con las disposiciones a que se refiere el apartado 12. Se invitará a las personas obligadas a participar en el acto en la oficina de la policía judicial más próxima, que dispondrá de las instalaciones adecuadas para garantizar la conexión a la oficina de enlace a distancia. En dicha oficina, los interesados participarán en la ejecución del acto en presencia de un funcionario o de un agente de policía, que los identificarán. El acto se ejecutará de tal forma que se salvaguarde la confidencialidad del acto, cuando sea necesario, y se garantice que la persona investigada tenga la oportunidad de consultarse confidencialmente con su abogado. El abogado deberá estar conectado a distancia por el despacho de abogados, a menos que el abogado decida estar presente en el lugar en el que esté presente su abogado. El evaluador oficial actuará de la misma manera que los acuerdos de enlace a distancia utilizados, la forma en que se determinará la identidad de las entidades participantes y de todas las transacciones posteriores, así como la imposibilidad de que las personas que no estén físicamente presentes para firmar el acta de conformidad con el artículo 137, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

12 quinquies. Desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, en un procedimiento civil o penal suspendido, las deliberaciones colegiadas sobre la cámara podrán adoptarse sobre la base de conexiones remotas definidas y resueltas mediante orden del Director General de la informática y de los sistemas automatizados del Ministerio de Justicia. La ubicación de los miembros de la judicatura se considera una cámara del consejo para todos los efectos jurídicos. En los procesos penales, tras la deliberación, el presidente del grupo especial o el delegado firmará el fallo de la sentencia o el auto y la orden se presentará en el Registro para su inclusión en el expediente lo antes posible y, en cualquier caso, inmediatamente después de que se haya perdido la emergencia sanitaria.

13. Las comunicaciones y notificaciones de avisos y de medidas adoptadas en procesos penales con arreglo al presente artículo, así como el artículo 10 del Decreto-ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, se efectuarán por medio del sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 16 del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, o a través de sistemas telemáticos identificados y liquidados mediante orden del Director General de Sistemas de Información y Control Automático del Ministerio de Justicia.

14. Las notificaciones y notificaciones de los anuncios y medidas a que se refiere el apartado 13 se notificarán a los demandados y a las demás partes por medio de una dirección de correo electrónico del abogado de confianza, sin perjuicio de las notificaciones legales al abogado.

15. Todas las oficinas judiciales estarán autorizadas a utilizar el sistema de notificaciones y servicios de comunicaciones electrónicas para las comunicaciones y notificaciones de comunicaciones y de las medidas a que se refieren los apartados 13 y 14, sin necesidad de verificación o verificación adicionales previstas en el artículo 16, apartado 10, del Decreto-ley n.º 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221 de 17 de diciembre de 2012.

16. En las cárceles y en las instituciones criminales para menores, con efectos desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 22 de marzo de 2020, las entrevistas con familiares o con otras personas a las que tengan derecho, las personas condenadas, internados y acusadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, el artículo 37 del Decreto del Presidente de la República n.º 230, de 30 de junio de 2000, y el Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, se llevarán a cabo a distancia, en la medida de lo posible, a los equipos y enlaces de la administración penitenciaria y de menores o por correspondencia telefónica, que podrán ser autorizados por encima de los límites establecidos en el artículo 39, apartado 2, del Decreto Presidencial n.º 230 de 2000 y en el artículo 19, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 121 de 2018.

17. A la luz de las pruebas aportadas por la autoridad sanitaria, los tribunales de vigilancia podrán, durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, suspender la concesión de las licencias de concesión de las primas contempladas en el artículo 30 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975 y del régimen de liberación de días, en el sentido del artículo 48 de dicha Ley y del Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018.

18. Las sesiones plenarios de los tribunales de apelación y los tribunales de apelación a que se refiere el artículo 7 de la Ley n.º 287, de 10 de abril de 1951, que estén en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se prorrogarán hasta el 30 de junio de 2020.

19. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 35, de 28 de febrero de 2008, para 2020, las elecciones para la renovación de los miembros del Consejo Judicial y del Consejo de Gobierno del Tribunal de Casación tendrán lugar el primer domingo y el siguiente lunes de octubre.

20. Durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020, los plazos para llevar a cabo cualquier actividad en procedimientos de mediación con arreglo al Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, en los procedimientos de negociación con asistencia de conformidad con el Decreto-ley n.º 132, de 12 de septiembre de 2014, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 162, de 10 de noviembre de 2014, así como en toda resolución extrajudicial de litigios regulada por las disposiciones en vigor, quedarán suspendidos cuando se haya incoado o esté pendiente el 9 de marzo de este procedimiento hasta el 15 de abril de 2020. En consecuencia, se suspenden los plazos de duración máxima del mismo procedimiento.

20 bis. En el período comprendido entre el 9 de marzo y el 30 de junio de 2020, las reuniones de mediación podrán celebrarse electrónicamente con el acuerdo previo de todas las partes implicadas en el procedimiento. Transcurrido ese plazo, también podrán celebrarse reuniones, con el consentimiento previo de todas las partes en el procedimiento, por vía electrónica, de conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010, mediante sistemas de videoconferencia. En el caso de un procedimiento electrónico, el abogado, que firma con una firma digital, podrá declarar la firma de su propio cliente conectado a distancia y adjuntarse al informe y al acuerdo de conciliación en persona. El mediador y los abogados de las partes firmarán el acta del procedimiento de mediación electrónico con la firma digital a efectos de la fuerza ejecutiva del acuerdo a que se refiere el artículo 12 del Decreto legislativo n.º 28, de 4 de marzo de 2010.

20 ter. Hasta la supresión de las medidas de alejamiento establecidas en la normativa de emergencia relativa a la prevención del contagio desde el COVID-19 en el marco de los procedimientos civiles, la firma por el ministerio público en litigio también puede adjuntarse a un documento análogo enviado al abogado, también en ordenador para una imagen, junto con una copia de un documento de identidad válido, incluso mediante herramientas de co-

municación electrónicas. En este caso, el abogado deberá certificar que se trata de un mero escaneo por medio de una sola firma digital en el ejemplar del poder del ordenador. Se considerará que se ha colocado el poder, de conformidad con el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, si se combina con el acto al que se refiere utilizando las herramientas informáticas establecidas por el Decreto del Ministerio de Justicia.

21. Las disposiciones del presente artículo, como compatibles, se aplicarán también a los procedimientos conexos a los territorios especiales no cubiertos por el presente Decreto-ley, al arbitraje ritual a las comisiones fiscales y a los tribunales militares.

22. Suprimido)

Artículo 84. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y para contener sus efectos en el ámbito de la justicia administrativa*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 a partir del 8 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, inclusive, se aplicarán las disposiciones del presente párrafo. Se suspenderán todos los plazos relativos al procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2, y 3, del Código de Procedimiento Administrativo mencionado en el Decreto legislativo n.º 104, de 2 de julio de 2010. Las audiencias públicas y las audiencias de la Cámara de Comercio pendientes en las oficinas de los tribunales administrativos, fijadas en ese plazo, se pospondrán de oficio en una fecha posterior. Los procedimientos de protección provisionales, ya sean iniciados o pendientes en el mismo plazo, serán determinados por una única orden judicial dictada por el Presidente o por el juez que delegue, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo, y la audiencia se fijará en una fecha inmediatamente posterior al 15 de abril de 2020. No obstante, el Decreto se expedirá respetando los plazos establecidos en el artículo 55, apartado 5, del Código de Procedimiento Administrativo, a menos que sea de aplicación el supuesto contemplado en la primera frase del artículo 56, apartado 1, de dicho Código. Los Decretos provisionales que, con arreglo al presente apartado, no hayan sido tramitados por el consejo de administración al que se refiere el artículo 55, apartado 5, del Código de Procedimiento Administrativo seguirán siendo eficaces, no obstante, lo dispuesto en el artículo 56, apartado 4, de dicho Código, hasta que sean tratados colectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos últimos períodos del artículo 56, apartado 4.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, del 6 de abril al 15 de abril de 2020, los litigios fijados para la audiencia, tanto en la vista oral como en la vista, adoptarán una decisión sin oír, sin audiencia, si todas las partes en el procedimiento así lo solicitan. La solicitud se presentará en un plazo imperativo de dos días de duración previa a la audiencia y, en tal caso, las partes podrán tener derecho, en el mismo plazo, a presentar notas breves. En los procedimientos provisionales de protección, cuando se haya expedido una solicitud de orden cautelar completa o parcial, el grupo especial, en la medida de lo posible, se determinará, en la medida de lo posible, en los formularios y términos contemplados en el artículo 56, apartado 4, del Código de Procedimiento Administrativo, a partir del 6 de abril de 2020, y el grupo especial definirá la fase de protección prevista en el presente párrafo, salvo que, en el plazo establecido en la frase anterior, una de las partes en la medida cautelar se vea afectada por la demanda de medidas provisionales. En tal caso, el grupo especial se aplazará inmediatamente después del 15 de abril de 2020.

3. A fin de contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 y contener sus efectos negativos en el desempeño de la actividad judicial y consultiva, a partir de desde el 8 de marzo 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, los presidentes de las secciones del Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Justicia Administrativa de la Región de Sicilia y los presidentes de los tribunales administrativos regionales y sus secciones independientes, previa consulta a la autoridad sanitaria regional y al Consejo del Colegio de Abogados de la ciudad en que se encuentra la Oficina, adoptarán, de conformidad con las disposiciones de coordinación dictadas por el Presidente del Consejo de Estado o por la Secretaría General de Justicia Administrativa en lo que respecta a sus respectivas competencias, las medidas organizativas, incluidos los incidentes en la gestión de asuntos judiciales y consultivos, nece-

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

sarias para permitir el cumplimiento de las indicaciones sanitarias e higiénicas facilitadas por el Ministerio de Salud, también de acuerdo con las Regiones, y las prescripciones dictadas con los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros emitidos de conformidad con el artículo 3 del Decreto-ley n.º 23 de febrero de 2020, 6, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 13 del 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19 del 25 de marzo de 2020 con el fin de evitar agrupaciones dentro de oficinas judiciales y contactos estrechos entre personas.

4. Las medidas a que se refiere el apartado 3 podrán incluir una o más de las siguientes medidas:

a) restringir el acceso a las oficinas judiciales a las personas que estén obligadas a llevar a cabo allí actividades urgentes;

b) limitar el horario de apertura al público de oficinas o, en última instancia, a los servicios que no presten servicios de carácter urgente, suspendiendo la actividad de apertura al público;

c) la prestación de servicios de reserva de acceso a los servicios, por ejemplo, mediante teléfono o comunicación electrónica, velando por que los usuarios se convoquen con plazos fijos y adoptando todas las medidas que considere necesarias para evitar la recogida;

d) la adopción de directivas vinculantes para el establecimiento y la tramitación de las audiencias, en consonancia con las posibles disposiciones del Presidente del Consejo de Estado;

e) el aplazamiento de las audiencias después del 30 de junio de 2020, garantizando al mismo tiempo su prioridad, en particular mediante la conciliación de audiencias, con excepción de las audiencias y audiencias cautelares y las elecciones, y los casos en que el retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes; en ese caso, la declaración de urgencia será efectuada por los Presidentes a que se refiere el apartado 3 mediante un Decreto que no podrá ser objeto de recurso.

5. Con posterioridad al 15 de abril de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, no obstante, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo, todos los litigios previstos para la vista oral, tanto en la vista oral como en la vista, tomarán una decisión sin oír, a partir de los documentos presentados, sin perjuicio de la posibilidad de pronunciarse con arreglo al artículo 60 del Código de Procedimiento Administrativo, sin necesidad de preaviso. Las Partes tendrán derecho a presentar breves notas informativas de forma gratuita hasta dos días antes de la fecha pertinente para el tratamiento. Cuando la parte que no haya hecho uso del derecho a presentar las notas se dirija dentro del mismo plazo, el tribunal ordenará una extensión a aquellos que, como consecuencia de la segunda frase del apartado 1, no hubieran podido ser respetados, y adoptarán todas las medidas ulteriores que permitan una ejecución ulterior y más rápida del procedimiento. En ese caso, los plazos previstos en el artículo 73, apartado 1, del Código de Procedimiento Administrativo se reducirán a la mitad, en el caso de un procedimiento ordinario.

6. El juez tomará una decisión en las salas, en caso necesario, mediante conexiones remotas. El lugar donde estén conectados los magistrados y el personal especializado se considerará una cámara del consejo con todos los fines legales.

7. Las medidas contempladas en los apartados 3 y 4 que resulten en la inhabilitación de las partes serán revocadas.

8. La adopción de las medidas contempladas en los apartados 3 y 4 para impedir el ejercicio de los derechos constituirá un motivo para suspender el plazo de prescripción y el transcurso del tiempo.

9. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en los procedimientos a que se refiere el presente artículo.

10. El artículo 7, apartado 4, del Decreto-ley n.º 168, de 31 de agosto de 2016, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 197, de 25 de octubre de 2016, después de los términos «se presentarán», se añade lo siguiente: «, incluso mediante el servicio de correos».

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

Queda suspendida para el período comprendido entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2020 la obligación contemplada en el artículo 7, apartado 4.

11. Suprimido

Artículo 85. *Nuevas medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19 y para contener sus efectos en el ámbito de la contabilidad*

1. Las disposiciones de los artículos 83 y 84 se aplicarán mutatis mutandis a todas las funciones del Tribunal de Cuentas.

2. Con el fin de luchar contra la situación epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19 y de contener los efectos negativos sobre el desarrollo de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas, del 8 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, el liderazgo institucional de la autoridad sanitaria regional y, en el caso de las actividades judiciales, el Consejo del Colegio de Abogados de la ciudad donde radique la Oficina, adoptarán, en línea con cualquier dispositivo de coordinación establecido por el Presidente o el Secretario General del Tribunal de Cuentas, las competencias respectivas, las medidas organizativas, incluidos los accidentes sobre el manejo de las cosas, necesarias para el cumplimiento de las directrices en materia de salud e higiene proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, en particular con las regiones, y con los requisitos emitidos por los Decretos del Primer Ministro emitidos con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, con el fin de evitar el cierre de reuniones y el estrecho contacto entre las personas.

3. Las medidas a que se refiere el apartado 2 podrán incluir una o más de las siguientes medidas:

a) limitar el acceso del público a las oficinas, garantizando al mismo tiempo el acceso a las personas que necesitan llevar a cabo sus actividades de manera urgente;

b) la limitación, tras oír al funcionario, al horario de apertura al público de las oficinas o, con carácter residual, y únicamente a las oficinas que no presten servicios de urgencia, cierre público;

c) la prestación de servicios de reserva de acceso a los servicios, también por teléfono o por medios electrónicos de comunicación, garantizando que las llamadas de los usuarios se escalonen a lo largo del tiempo, así como la adopción de todas las medidas que se consideren necesarias para evitar formas de reunión;

d) la adopción de directrices vinculantes para el establecimiento y el tratamiento de las audiencias y audiencias, que sean coherentes con las disposiciones de coordinación del Presidente del Tribunal de Cuentas, incluida la posible puerta a puerta cerrada, si procede;

e) la provisión para la celebración de audiencias y de salas que no requieran la presencia de personas que no sean los representantes de las administraciones, o de cámaras que no requieran la presencia de personas distintas de los representantes de las administraciones, mediante conexiones a distancia, de manera adecuada para garantizar el intercambio de puntos de vista y la participación efectiva en la audiencia o en la reunión o las cámaras de cámaras, incluso mediante la utilización de medios informáticos puestos a disposición por terceros o por cualquier medio de comunicación que, mediante una declaración en el acta, permita la participación efectiva de las personas interesadas. El lugar desde el que los magistrados y el personal especializado deben considerarse como la sala de vistas o como sesión de la sesión o reunión de una sesión del Consejo a todos los efectos de la ley. Las sentencias, Decretos, deliberaciones y otros procedimientos del procedimiento y del procedimiento de control podrán adoptarse por medio de documentos informáticos y podrán firmarse digitalmente, incluso mediante una excepción a las disposiciones en vigor.

f) la remisión automática de audiencias y reuniones a más tardar el 30 de junio de 2020, salvo en los casos en que el retraso pueda causar un perjuicio grave a las partes.

4. En caso de aplazamiento, con referencia a todas las actividades judiciales, los investigadores, las consultas y las actividades anuales de seguimiento en el Tribunal de Cuentas,

los plazos en curso el 8 de marzo de 2020 y que expiran el 30 de junio de 2020 se suspenderán y se reanudarán con efecto a partir del 1 de julio de 2020. A partir del 8 de marzo de 2020, también se suspenden los términos de las investigaciones preliminares, los requisitos en curso y las actividades de verificación y verificación relacionadas con el control.

5. A partir del 15 de abril de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, no obstante lo dispuesto en el Código de la Justicia contable a que se refiere el Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, todas las solicitudes de pensión para la vista oral ante el juez de la vista, tanto en la vista como en la vista oral, deberán, sobre la base de los documentos aportados, aprobar sin debate oral, sobre la base de los documentos presentados, la notificación, por parte del solicitante, a todas las partes constituidas y a depositar al menos diez días antes de la fecha de la vista, salvo solicitud expresa de una de las partes en la vista. Las partes podrán presentar notas y documentos breves durante cinco días libres antes de la fecha pertinente para el tratamiento. El órgano jurisdiccional dictará sentencia sin demora, notificando su fallo a las partes constituidas mediante un correo electrónico certificado, sin perjuicio de la facultad discrecional del órgano jurisdiccional para decidir en forma simplificada, en el sentido del artículo 167, apartado 4, del Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, en su versión modificada. La sentencia se archivará en la secretaría en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la sentencia. Esto se entiende sin perjuicio de todas las disposiciones compatibles con el presente procedimiento establecidas en el Título I de la Parte IV del Decreto legislativo n.º 174, de 26 de agosto de 2016, modificado. El juez decidirá en salas, recurriendo, en su caso, a conexiones remotas. El lugar donde estén conectados los magistrados y el personal especializado se considerará una cámara del consejo con todos los fines legales. Las sentencias, órdenes, Decretos y otros actos de los procedimientos podrán emitirse por medio de documentos electrónicos y podrán firmarse digitalmente, incluso mediante una excepción a las disposiciones en vigor.

6. No se suspenderá la suspensión de los plazos para el control previo de la legalidad. En caso de remisión al colegio de actos del Gobierno central del Estado, el colegio deliberativo, hasta el 30 de junio de 2020, estará compuesto por el presidente de la sección central del examen de la legalidad y por los seis miembros delegados responsables de las oficinas de control pertinentes, completado por el juez de instrucción en caso de desacuerdo, y adoptará una decisión con un número mínimo de cinco magistrados en una organización que pueda organizarse oportunamente. En relación con las mismas necesidades de salvaguardar la institución de las actividades institucionales del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cámaras se reunirá en el curso de los controles, hasta el 30 de junio de 2020, estará compuesta por el presidente de la sección responsable de la coordinación y los diez jueces identificados, en relación con temas, con medidas específicas del Presidente del Tribunal de Cuentas y con un mínimo de nueve magistrados, en una organización que también podría organizarse oportunamente.

7. A efectos del cálculo contemplado en el artículo 2 de la Ley n.º 89, de 24 de marzo de 2001, el período comprendido entre el 8 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 no se tendrá en cuenta en el caso de que las audiencias se aplacen al amparo del presente artículo.

8. Suprimido)

8 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 20 bis, apartado 3, del Decreto-ley n.º 179 de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 221, de 17 de diciembre de 2012, con efectos desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Convalidación de este Decreto hasta el 30 de junio de 2020, los Decretos del Presidente del Tribunal de Cuentas, que establecen las normas técnicas y de funcionamiento para la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de control y en los casos ante el Tribunal de Cuentas, surtirán efecto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Las audiencias, los representantes y las cámaras de los consejos de administración podrán efectuarse a distancia, incluso como excepción a las disposiciones legales vigentes, de conformidad con las normas técnicas establecidas con arreglo al artículo 6 del Código mencionado en el Decreto legislativo n.º 174 de 26 de agosto de 2016.

Artículo 86. Medidas urgentes para restablecer la funcionalidad de las prisiones y evitar la propagación del COVID-19

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 32 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, con el fin de restaurar la plena funcionalidad y seguridad de las prisiones dañadas durante las protestas de los reclusos también en relación con los informes sobre la propagación epidemiológica a nivel nacional del COVID-19, se autoriza un gasto de 20 000 000 de euros en 2020 para la aplicación de medidas urgentes de reestructuración y reestructuración de las estructuras e instalaciones dañadas y para la aplicación de las medidas preventivas previstas en los Protocolos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra u), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020.

2. Habida cuenta de la situación de emergencia y con el fin de permitir la adaptación oportuna de las medidas a que se refiere el párrafo anterior, se autorizarán los procedimientos previstos en el artículo 163 del Decreto legislativo n.º 50, de 31 de diciembre de 2020, incluso como excepción a los límites de gasto previstos en el Decreto legislativo n.º de 18 de abril de 2016, para realizar el trabajo de urgencia, sin perjuicio de la limitación del umbral europeo y de los plazos para la presentación de los informes de apoyo a las obras.

3. Los costes resultantes de la aplicación del presente artículo estarán garantizados por: 10 000 000 de euros a través de la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial cuenta de capital para el presupuesto trienal 2020-2022 en el marco del programa de «Fondos de reserva y fondos especiales» de la misión «Fondos que se asignen» al Ministerio de Economía y Hacienda estimado para 2020, utilizando en parte la provisión para el Ministerio de Justicia; 10 000 000 de euros de conformidad con el artículo 126.

Artículo 86 bis. Disposiciones en materia de inmigración

1. Habida cuenta de la situación extraordinaria resultante del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades locales que tienen proyectos de acogida en el marco del sistema de protección a que se refiere el artículo 1 sexies del Decreto-ley n.º 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39 de 28 de febrero de 1990, que expira el 31 de diciembre de 2019, cuyas actividades han sido autorizadas para continuar hasta el 30 de junio de 2020, y los proyectos que expiran en la misma fecha de 30 de junio de 2020, que han solicitado una prórroga de conformidad con el Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 284, de 4 de diciembre de 2019, están autorizados a continuar los proyectos existentes en las condiciones actuales de las actividades y servicios financiados, como excepción a las disposiciones del código establecidas en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, a condición de que se cumplan las disposiciones del Código de leyes y medidas de prevención contra la mafia, establecido en el Decreto legislativo n.º 50, de 6 de septiembre de 2011. 159, de 6 de septiembre de 2011, así como las restricciones obligatorias derivadas de la pertenencia a la Unión Europea y siempre que no haya motivos de revocación, si los hubiera, establecidos en virtud del mencionado Decreto del Ministro del Interior de 18 de noviembre de 2019 y dentro de los límites de los recursos del Fondo Nacional de Políticas y Servicios de Asilo, a que se refiere el artículo 1 septies del mismo Decreto-ley n.º 416 de 1989.

2. Hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, en relación con las necesidades extraordinarias conexas, las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1-sexies del Decreto-ley de 30 de diciembre de 1989, n.º 142, podrán permanecer en las instalaciones del sistema de protección a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo y las mencionadas en los artículos 9 y 11 del Decreto legislativo n. 142 de 18 de agosto de 2015. 416, convertidos, con modificaciones, por la Ley n.º 39, de 28 de febrero de 1990, en titulares de protección internacional o humanitaria, solicitantes de protección internacional, así como menores extranjeros no acompañados, incluso mayores de edad, para los que han dejado de existir las condiciones de estancia en las mismas instalaciones, previstas por las disposiciones vigentes.

3. Las estructuras del sistema de protección a que se refiere el apartado 1, que podrán estar disponibles, podrán ser utilizadas por las prefecturas hasta el final del estado de emergencia a que se refiere la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, previa consulta al Departamento de Prevención competente y a la autoridad local titular del proyecto de acogida, para la acogida de solicitantes de protección internacional y de protección humanitaria, sujetos a las medidas de cuarentena contempladas en el artículo 1, apartado 2, letra d), y e) del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020. Cuando se disponga de ellas, las autoridades locales en posesión del proyecto de acogida podrán utilizar las mismas facilidades, cuando estén disponibles, que estén en posesión del proyecto de acogida hasta el final del estado de emergencia, previa autorización del Ministerio del Interior, que también indicará las condiciones de utilización y el retorno para la acogida de personas necesitadas, sin que el presupuesto del Estado se haga cargo adicional alguno.

4. Con el único fin de garantizar la adopción puntual de medidas destinadas a frenar la propagación del COVID-19, las oficinas territoriales de la Prefectura del Gobierno estarán facultadas para establecer, sin gastos adicionales a cargo del presupuesto del Estado, la modificación de los contratos existentes de obras, servicios o suministros adicionales a los centros y estructuras a que se refieren los artículos 11 y 19, apartado 3 bis, del Decreto legislativo n.º 142, de 18 de agosto de 2015, y mencionados en el artículo 10 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998, no obstante lo dispuesto en el Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, de conformidad con los principios de economía, eficacia, oportunidad, exactitud y transparencia y con las disposiciones del Código de leyes antimafia y de las medidas preventivas a que se refiere el Decreto legislativo n.º 159, de 6 de septiembre de 2011.

5. Los gastos derivados del apartado 2 de un importe total de 42 354 072 euros se efectuarán dentro de los límites de los recursos disponibles en virtud de la legislación en vigor, incluida la utilización de los recursos establecidos en el ejercicio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 767, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018.

Artículo 87. Medidas extraordinarias en el ámbito del trabajo inteligente y la exención de los procedimientos de servicio e insolvencia

1. El período pasado en licencia por enfermedad o en cuarentena con supervisión activa, o en fideicomiso permanente a domicilio con supervisión activa, por los empleados de las administraciones a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, debido al COVID-19, equivale al período de hospitalización. Hasta la cesación del estado de emergencia epidemiológica por el COVID-19, o hasta una fecha anterior establecida por decreto del Presidente del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administración Pública, el trabajo flexible es la forma ordinaria de realizar el trabajo en las administraciones públicas a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001:

a) limitar la presencia del personal en el lugar de trabajo para garantizar que solo las actividades que consideren inevitables y exijan tal presencia, también con vistas a la gestión de la situación de emergencia;

b) prescindiendo de los acuerdos individuales y de las obligaciones de publicidad previstas en los artículos 18 a 23 de la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017.

2. El trabajo flexible también puede realizarse utilizando herramientas informáticas en disponibilidad de un empleado si la administración no las facilita. En tales casos, no es aplicable el artículo 18, apartado 2, de la Ley de 22 de mayo de 2017 n.º 81.

3. Cuando no sea posible un trabajo flexible, incluso en la forma simplificada mencionada en el apartado 1 letra b), y durante los períodos de ausencia del servicio de los funcionarios de las administraciones contemplados en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, impuesto mediante medidas destinadas a contener el fenómeno epidemiológico del COVID-19, adoptado de conformidad con el artículo 3, apar-

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

tado 1, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, las administraciones utilizarán los instrumentos de vacaciones, permisos, horarios de banco, rotación y otras instituciones similares, de conformidad con la negociación colectiva. En efecto, las administraciones pueden justificar la exención del servicio del personal. El período de exención del servicio se concede a todos los efectos jurídicos y la administración no se corresponde con la asignación en la cantina, en su caso. Este período no se tendrá en cuenta dentro del límite establecido en el artículo 37, apartado 3, del Decreto Presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957.

3 bis. En el artículo 71, apartado 1, del Decreto-ley n.º 112, de 25 de junio de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 133, de 6 de agosto de 2008, en la primera frase, tras las palabras: Se inserta «cualquiera que sea la duración»: «excepto las relacionadas con la hospitalización en los servicios nacionales de salud para la prestación de servicios que correspondan a los niveles esenciales de asistencia,». Los requisitos de préstamo y los costes de financiación netos derivados de este párrafo se cumplirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, apartado 6 bis.

3 ter. La evaluación periódica y final del aprendizaje, de la formación periódica y final realizada en presencia o de distancia efectuada tras la emergencia del COVID-19 y hasta la fecha de expiración del estado de excepción decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, y en cualquier caso para el curso escolar 2019/2020, produce los mismos efectos que las actividades previstas para las instituciones del primer ciclo por el Decreto legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017, y para las instituciones educativas del segundo ciclo del artículo 4 del Reglamento previsto en el Decreto Presidencial n.º 122, de 22 de junio de 2009, y el Decreto legislativo n.º 62, de 13 de abril de 2017.

4. Los órganos constitucionales y constitucionales, así como las autoridades administrativas independientes, incluidas la Compañía Nacional y la Comisión de Bolsa y la Comisión para la Supervisión de los Fondos de Pensiones, cada uno dentro del ámbito de su autonomía, ajustarán su legislación a los principios establecidos en el presente artículo.

4 bis. Hasta la expiración del plazo previsto en el apartado 1 y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, los agentes de la Administración General a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, podrán transferir, en todo o en parte, los descansos y las vacaciones que hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2019 a otro empleado de la misma administración, sin distinguir entre las diferentes categorías de clasificación o los distintos perfiles que se posean. La asignación se hará por escrito y se comunicará al gestor del funcionario transmisor y a la del funcionario transmisor, será gratuita y no estará sujeta a ninguna condición o período de tiempo ni será revocable. Los plazos previstos para las vacaciones anteriores del régimen vigente y la negociación colectiva permanecen sin perjuicios.

5. El desarrollo de procedimientos competitivos de acceso a la función pública, con exclusión de los casos en que la evaluación de los candidatos se realice exclusivamente sobre la base de sus componentes o en el soporte electrónico se suspende durante 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Sin perjuicio de la conclusión de los procedimientos para los que ya se ha completado la evaluación de los candidatos, así como de la posibilidad de llevar a cabo procedimientos de adjudicación de tareas, incluidos los puestos de dirección, en las administraciones públicas a que se refiere el apartado 1, que se lleven a cabo por vía electrónica y que puedan celebrarse utilizando también los acuerdos de trabajo mencionados en los apartados anteriores, incluidos los procedimientos relativos a las progresiones a que se refiere el artículo 22, apartado 15, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017.

6. Hasta el plazo establecido de conformidad con el apartado 1, fuera del caso de ausencia de vigilancia activa o de cuarentena con vigilancia activa o de confianza en el hogar con vigilancia activa debido al COVID-19, habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en el marco del desempeño de las funciones institucionales y teniendo debidamente en cuenta las necesidades imperiosas de las Administraciones afectadas, el personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Nacional de Bomberos

podrá ser liberado temporalmente de la presencia en el servicio, incluso con fines de precaución, únicamente en relación con la exposición en riesgo, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957, por decisión de los gestores de las oficinas y de las partes, adoptada de conformidad con disposiciones específicas dictadas por las autoridades competentes. Este período se asimilará al servicio prestado, excluido el pago de la indemnización en la cantina, cuando esté previsto, y no se tendrá en cuenta dentro del límite establecido en el artículo 37, apartado 3, del Decreto del Presidente de la República no 3, de 10 de enero de 1957.

7. Hasta el final del período establecido en el apartado 1, el personal de las fuerzas armadas, la policía y la policía nacional de los bomberos ausentes de la vigilancia activa o de la cuarentena con vigilancia activa debido a la vigilancia activa del COVID-19 se concederá de forma automática, con licencia especial o baja por enfermedad, la exclusión de tales períodos de ausencia del cálculo de los días previstos en el Decreto presidencial n.º 3, de 10 de enero de 1957 publicado en el suplemento ordinario n.º 173 de 19 de julio de 2008 en el *Boletín Oficial* no 168 de, respectivamente, y no del Jefe de la Brigada Nacional de Bomberos. El plazo de ausencia a que se refiere el presente apartado constituye un servicio prestado a todos los efectos legales y la administración no se corresponde con la asignación en la cantina, en la que está prevista.

8. Para el personal de la policía, de las fuerzas armadas y del servicio nacional de bomberos, los servicios sanitarios competentes podrán realizar las pruebas de diagnóstico para la aplicación de la primera frase del apartado 1.

Artículo 87 bis. *Medidas para ayudar a los empleados de las administraciones públicas y a los organismos de Derecho público en el trabajo de los organismos públicos*

1. Para facilitar la aplicación de la «Smart work» a que se hace referencia en la Ley n.º 81, de 22 de mayo de 2017, como medida adicional de lucha y contención de la emergencia epidemiológica imprevisible, las cantidades máximas de los acuerdos marco vigentes de CONSIP S.p. A. para el suministro de ordenadores personales portátiles y tabletas se pueden incrementar hasta el 50 % del valor inicial de los acuerdos, sin perjuicio del derecho de retirada del adjudicatario respecto a dicho incremento, que se ejercerá dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la modificación por el Órgano de Contratación.

2. En caso de retirada del adjudicatario en el sentido del apartado 1, o en caso de que el aumento de las cantidades mencionadas en el apartado 1 no sea suficiente para satisfacer las necesidades de las autoridades públicas contempladas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y de los organismos de Derecho público contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Código a que se refiere el del Código mencionado en la letra d) del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, Consip S.p. A., en virtud del programa de racionalización de compras en la Administración Pública, queda autorizado hasta el 30 de septiembre de 2020, con arreglo al artículo 63, apartado 2, letra e), del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016:

a) en el desarrollo de procedimientos negociados sin publicación previa de los anuncios de licitación para la celebración de un convenio marco, aproximándose gradualmente a los operadores económicos que hayan presentado una oferta válida en el marco del procedimiento iniciado por Consip S.p. A. para la celebración del actual acuerdo de suministro de ordenadores portátiles y portátiles sobre las mismas condiciones contractuales ofrecidas por el primer mejor postor;

b) en el desarrollo de los procedimientos negociados, sin publicación previa de los anuncios de licitación para la celebración de acuerdos marco y de acuerdos marco relativos a los productos y servicios informáticos, mediante la selección de al menos tres operadores económicos que deban ser consultados, si son en ese número, entre los operadores económicos admitidos en la categoría pertinente del sistema dinámico de adquisición a que se refiere el artículo 55, apartado 14, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

3. A fin de llevar a cabo los procedimientos a que se refiere el apartado 2, las ofertas podrán presentarse en forma de catálogo electrónico contemplado en el artículo 57 del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, y la recogida de la información correspondiente podrá llevarse a cabo de forma totalmente automatizada.

4. Los contratos que resulten de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 podrán recurrir a las autoridades públicas a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, y a los organismos de Derecho público contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Código mencionados en el Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, siempre que la necesidad urgente de adquirir el equipo correspondiente sea necesaria y urgente para poder adoptar las fórmulas de trabajo flexible contempladas en el apartado 1 para su propio personal.

5. En el artículo 14, apartado 1, de la Ley n.º 124, de 7 de agosto de 2015, las palabras «*para ensayo*».

Artículo 88. *Reembolso de entradas para entradas de espectáculos, museos y otros lugares de interés cultural*

1. A raíz de la adopción de las medidas contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra b), y letra d), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020, y a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho Decreto, en virtud y a los efectos del artículo 1463 del Código Civil, es la imposibilidad de la prestación debida por los contratos de adquisición de tarjetas de acceso para espectáculos de todo tipo, incluidos el cine y el teatro, y las entradas a los museos y otros lugares de cultivo.

2. En un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, o a partir de la otra fecha mencionada en la segunda frase del apartado 3, los adquirentes presentarán una solicitud de reembolso al organizador del acontecimiento, incluso a través de los canales de venta utilizados por el organizador del acontecimiento, adjuntando la correspondiente licencia de compra. El organizador del acontecimiento, a la vista de la imposibilidad de prestar el servicio y, en consecuencia, del hecho de que el certificado de compra para el que se presentó la solicitud de reembolso no puede ser utilizado, prevé la emisión de un bono por el mismo importe que la licencia de compra, que debe utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será aplicable hasta la fecha en que surta efecto las medidas previstas en el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2020 y en los eventuales Decretos de aplicación adicionales expedidos de conformidad con el artículo 2, apartado 1 y 2, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020. En tal caso, el plazo para la presentación de la solicitud mencionado en la primera frase del apartado 2 empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigor de las medidas adoptadas posteriormente.

Artículo 88 bis. *Reembolso de los gastos de viaje y estancia y de viaje combinado*

1. De conformidad con el artículo 1463 del Código Civil y a los efectos del del Código Civil, los contratos de suministro de aire, de ferrocarril, de navegación interior o terrestre, de residencia y de viaje combinado celebrados:

a) a las personas que hayan sido incluidas en una actividad de vigilancia activa o con una estancia activa en el hogar con una vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente, en ejecución de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que deben ejecutarse durante el mismo período de cuarentena o de arresto domiciliario;

b) los residentes, domiciliados o que sean objeto de una orden de expulsión en las zonas afectadas por la infección, identificados por los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que debían ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

c) resultados positivos en relación con el virus COVID-19 para los que existe una cuarentena con vigilancia activa o una confianza en un hogar con vigilancia activa por parte de la autoridad sanitaria competente o una hospitalización en relación con los contratos que deben ejecutarse durante la estancia, la cuarentena o la hospitalización;

d) a aquellos que hayan planificado estancias o viajes con una salida o llegada en las zonas afectadas por la infección, tal como se definen en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2020, en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, por lo que se refiere a los contratos que deben ejecutarse durante el período de vigencia de dichos Decretos;

e) las personas que tengan previsto participar en concursos públicos o procedimientos de selección pública, eventos o iniciativas de cualquier tipo, acontecimiento o iniciativa, de cualquier tipo, evento o forma de reuniones, ya sea en locales públicos o privados, incluidas las actividades culturales, lúdicas, deportivas o religiosas, incluso cuando se lleven a cabo en lugares cerrados abiertos al público, que hayan sido anulados, suspendidos o remitidos por las autoridades competentes con arreglo a las disposiciones adoptadas en virtud del artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, en relación con los contratos que deban ejecutarse durante el período de vigencia de dichas medidas;

f) personas que son titulares de licencias de viaje o de viajes combinados, adquiridos en Italia, con destino extranjero y en los que el desembarque, el desembarque o la llegada están prohibidos o prohibidos debido a la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19.

2. Las personas a que se refiere el apartado 1 comunicarán al transportista, a la instalación o al organizador de viajes combinados, el uso de una de las situaciones contempladas en el apartado 1 facilitando la prueba del contrato de viaje o del permiso de residencia o de viaje combinado y, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e), la documentación que demuestre la participación programada en uno de los eventos, iniciativas o acontecimientos mencionados en dicha letra e). Dicha notificación se efectuará en un plazo de 30 días a partir de:

- a) el cese de las situaciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d);
- b) la anulación, suspensión o aplazamiento del concurso, del concurso, de la iniciativa o del acontecimiento, en el caso contemplado en el apartado 1, letra e);
- c) la fecha prevista de salida, en el caso mencionado en el apartado 1, letra f).

3. El transportista turístico o la estructura, en un plazo de 30 días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 2, reembolsará el importe del billete y de la estancia, o la emisión de un bono del mismo importe, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de la emisión.

4. En relación con los contratos celebrados por las entidades a que se refiere el apartado 1, el derecho de desistimiento podrá ser ejercido por el transportista, previa notificación al comprador, cuando los servicios no puedan ejecutarse como consecuencia de medidas adoptadas por autoridades nacionales, internacionales o extranjeras, debido a la emergencia epidemiológica del COVID-19. En tales casos, el transportista notificará con prontitud al comprador y, en un plazo de 30 días a partir de entonces, reembolsará la indemnización abonada por el billete o la emisión de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la emisión.

5. El alojamiento turístico que haya suspendido o que haya cesado en su totalidad o en parte la actividad, total o parcial, como consecuencia de la urgencia epidemiológica respecto del COVID-19, podrá ofrecer al comprador un servicio de sustitución de calidad equivalente,

superior o inferior, con reembolso de la diferencia de precio, o bien proceder al reembolso del precio o, de no ser así, emitir un bono, que deberá utilizarse en el plazo de un año a partir de su expedición, igual al importe que deba reembolsarse.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, las entidades a que se refiere el apartado 1 podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos de viaje combinado que habrán de ejecutarse durante los períodos de hospitalización, de cuarentena activa con vigilancia activa o de duración de la emergencia epidemiológica de emergencia a partir del COVID-19 en las zonas afectadas por la infección, tal y como se identifican en los Decretos adoptados por el Presidente del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, o en aquellos Estados en los que la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19 prohíbe el desembarque, el desembarque o la llegada. En tales casos, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 4 y 6, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador podrá ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del agente vendedor, que se utilizará en el plazo de un año a partir de su expedición, importe igual al reembolso debido. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.

7. De conformidad con el artículo 41, apartado 5, letra b), del Código a que se refiere el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, los organizadores de viajes combinados podrán ejercer el derecho de desistimiento de los contratos celebrados con las entidades a que se refiere el apartado 1, de los acuerdos de viaje combinado con un destino extranjero en el que el desembarque, el desembarque o la llegada esté prohibido por razón de la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19 y, en cualquier caso, cuando la ejecución del contrato se impida, en todo o en parte, mediante medidas adoptadas como consecuencia de dicha emergencia por las autoridades nacionales, internacionales o extranjeras. En tales casos, el organizador podrá, como alternativa al reembolso previsto en el artículo 41, apartados 5 y 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, ofrecer al viajero un paquete de sustitución de calidad equivalente o superior o inferior al reembolso de la diferencia de precio o conceder una devolución o, de no ser así, emitir un bono, incluso a través del organismo de venta del bono, para su utilización en el plazo de un año a partir de su emisión, importe igual al reembolso debido. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, se efectuará el reembolso y el bono se expedirá tan pronto como se hayan recibido los reembolsos o los bonos recibidos de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje.

8. Para la suspensión de las iniciativas educativas y de viaje ordenadas por el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, se aplicará el artículo 1463 del Código Civil, así como lo dispuesto en el artículo 41, apartado 4, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, por lo que se refiere al derecho de retirada del viajero antes del inicio del viaje. El organizador también podrá efectuar el reembolso expidiendo un bono del mismo importe a su contratista, que se utilizará en un año de emisión. No obstante, lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 79, de 23 de mayo de 2011, el organizador abonará la devolución o la expedición del bono en el momento de la recepción de los reembolsos o vales de los prestadores de servicios individuales, pero en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha prevista para el inicio del viaje. Se abonará en todo caso una restitución con la devolución de la cantidad pagada, sin entrega de vales, cuando la iniciativa educativa o de viaje se refiera al vivero o a la clase final de los centros de enseñanza primaria y secundaria inferior. A partir del año escolar 2020/2021, las relaciones establecidas el 24 de febrero de 2020 entre los poderes adjudica-

dores y los organizadores de los contratos públicos. En las mismas relaciones con cada organizador, los órganos de contratación podrán modificar los procedimientos de realización de viajes, iniciativas, intercambios, hermanamientos, visitas y salidas educativas en cualquier caso, incluso por lo que se refiere a las clases de estudiantes, períodos, fechas y destinos.

9. En los casos contemplados en los apartados 6, 7 y 8, el transportista y el alojamiento turístico reembolsarán a la persona a la que hayan recibido el pago o la entrega de un bono del mismo importe que se utilizará en el plazo de un año a partir de la fecha de su expedición.

10. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también en los casos en que el billete de viaje o viaje o viaje combinado haya sido adquirido o contabilizado a través de una agencia de viajes o un portal de reservas, incluido el modo de excepción a las condiciones acordadas.

11. Fuera de los casos previstos en los apartados 1 a 7, para todas las relaciones inherentes a los contratos contemplados en el presente artículo y establecidas con efectos del 11 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020 en todo el territorio nacional, incluidas las prestaciones de servicios realizadas en el extranjero y las entregas a contratistas desde el extranjero, cuando las prestaciones no se hagan como consecuencia de la situación epidemiológica de urgencia del COVID-19, la contraprestación ya recibida podrá ser restituida por medio de un bono del mismo importe válido un año después de la emisión.

12. La expedición de los bonos a que se refiere el presente artículo se referirá a las obligaciones de reembolso correspondientes y no exigirá ninguna forma de aceptación por parte del destinatario.

13. Las disposiciones del presente artículo constituyen leyes de policía en el sentido del artículo 17 de la Ley n.º 218 de 31 de mayo de 1995 y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008.

Artículo 89. Fondo de espectáculos, cine y sector audiovisual

1. Con el fin de apoyar a los sectores del entretenimiento, el cine y el audiovisual tras las medidas de contención de la COVID-19, en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo se han creado dos Fondos a distribuir, uno actual y otro de capital, para emergencias en los sectores del entretenimiento, el cine y el audiovisual. Los fondos mencionados en el primer período tienen un presupuesto total de 130 millones de euros para el año 2020, de los cuales 80 millones de euros para la parte actual y 50 millones de euros para la asistencia de capital.

2. Un Decreto del Ministro de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, que deberá aprobarse en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, establecerá normas para la asignación y asignación de recursos a los operadores de los sectores, incluidos los artistas, autores, artistas intérpretes o ejecutantes y artistas intérpretes o ejecutantes, teniendo también en cuenta el impacto económico negativo resultante de la adopción de las medidas de confinamiento del COVID-19.

3. Los gastos resultantes del apartado 1, que ascienden a 130 millones de euros para 2020, serán los siguientes:

- a) 70 millones de euros, de conformidad con el artículo 126;
- b) 50 millones de euros mediante la reducción correspondiente de los recursos del Fondo de Desarrollo y Cohesión mencionados en el artículo 1, apartado 6, de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013. En consecuencia, mediante Resolución del CIPE, las cantidades ya asignadas por la Decisión n.º 31/2018 del CIPE de 21 de marzo de 2018 al Plan Operacional «Cultura y Turismo» bajo la responsabilidad del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y para el turismo;
- c) por lo que se refiere a 10 millones de euros mediante reducción de la disponibilidad del fondo de ejecución única previsto en el artículo 1 de la Ley n.º 163 de 30 de abril de 1985.

Artículo 90. Disposiciones urgentes de apoyo al sector cultural

1. Con el fin de hacer frente a los beneficios económicos negativos derivados del Decreto -ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

5 de marzo de 2020, y en el Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, el canon a que se refiere el artículo 71, apartado 3 bis Ley n.º 633, de 22 de abril de 1941 de las tasas percibidas en 2019, de conformidad con el artículo 71 septies de dicha Ley, relativo a la copia privada de fonogramas y videogramas, tiene por objeto apoyar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y a trabajadores por cuenta propia comprometidos con la percepción de los derechos de autor en el marco de un contrato de trabajo con representación ante las entidades de gestión colectiva contempladas en el artículo 180 de la Ley n.º 633, de 22 de abril de 1941.

2. Mediante Orden del Ministro de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, para su aprobación en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la Ley de convalidación de este Decreto, se establecerán los requisitos de acceso a la prestación, teniendo en cuenta los ingresos de los beneficiarios, así como las modalidades de aplicación de la disposición a que se refiere el apartado 1.

Artículo 90 bis. Tarjeta familiar

1. Para 2020, la tarjeta familiar a que se refiere el artículo 1, apartado 391, de la Ley n.º 208, de 28 de diciembre de 2015, está destinada a familias con al menos un hijo a cargo.

2. Los costes derivados de las disposiciones a que se refiere el apartado 1, que ascienden a 500 000 euros para 2020, serán cubiertos por el fondo de política familiar contemplado en el artículo 19, apartado 1, del Decreto-ley n.º 223, de 4 de julio de 2006, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 248, de 4 de agosto de 2006.

Artículo 91. Disposiciones sobre retrasos o incumplimiento del contrato resultantes de la aplicación de medidas de anticipación y anticipación en materia de precios en el ámbito de los contratos públicos

1. Tras el artículo 3, apartado 6, del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido con modificaciones en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, se añade el texto siguiente: «6 bis. El cumplimiento de las medidas de confinamiento contempladas en el presente Decreto se evaluará siempre a efectos de la exclusión, en el sentido y a los efectos de los artículos 1218 y 1223 del Código Civil, de la responsabilidad del deudor, incluida la aplicación de cualquier inhabilitación o sanción vinculada a la presentación o la omisión fuera de plazo».

2. En el artículo 35, apartado 18, del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, modificado, tras las palabras: «El pago anticipado del anticipo» comprenderá lo siguiente: «, también autorizado de entrega con carácter de urgencia, de conformidad con el artículo 32, apartado 8, del presente Código».

Artículo 92. Disposiciones relativas al transporte marítimo de mercancías y de personas, así como la circulación de vehículos

1. Para hacer frente a la reducción repentina del tráfico marítimo por lo que respecta al transporte de mercancías y a los pasajeros, en relación con las operaciones llevadas a cabo desde fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 30 de abril de 2020, no se aplicarán los gastos de anclaje previstos en el artículo 1 del Decreto del Presidente de la República n.º 107, de 28 de mayo de 2009, asignados a las Autoridades del Sistema Portuario de conformidad con el apartado 6 de dicho artículo y con el artículo 1, apartado 982, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Con el fin de compensar a estas autoridades por la pérdida de ingresos resultante de la no aplicación del impuesto de los anclajes, se autoriza el gasto de 13,6 millones de euros para el ejercicio 2020. Los gastos derivados de la aplicación del presente párrafo se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126.

2. Para hacer frente a la reducción repentina del tráfico marítimo por lo que se refiere al transporte de mercancías y personas, se suspenderá el pago de las tasas mencionadas en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley n.º 84, de 28 de enero de 1994, relativas al período

comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y la fecha de 31 de julio de 2020. El pago de las tasas suspendidas durante el primer período, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, inclusive mediante pagos escalonados sin intereses, se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Autoridad Portuaria. Lo dispuesto en el presente apartado se aplicará también a los titulares de la concesión de concesión marítima de dominio público expedidos por las autoridades portuarias o las autoridades responsables de los sistemas portuarios en el sentido del artículo 36 del Código de la Navegación, que paguen las tasas en suspenso a más tardar el 30 de septiembre de 2020 sin intereses.

3. Con el fin de mitigar los efectos económicos resultantes de la propagación del contagio a partir del COVID-19, los pagos de derechos de aduana, que expiran entre la fecha de entrada en vigor de esta disposición y el 30 de abril de 2020 y a su ejecución de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 78 y 79 del Decreto presidencial n.º 43, de 23 de enero de 1973, se aplazan otros 30 días sin intereses.

4. Habida cuenta del estado de emergencia nacional mencionado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, el movimiento de los vehículos que se someterán a las actividades de inspección y de prueba contempladas en los artículos 75 y 78 del Decreto legislativo n.º 285, de 31 de octubre de 2020, o a las actividades de auditoría a que se refiere el artículo 80 del Decreto legislativo n.º, de 30 de abril de 1992, queda autorizado hasta el 31 de julio de 2020.

4 bis. Para contener los efectos negativos de la emergencia epidemiológica del COVID-19 y de las medidas de lucha contra la propagación del virus a los operadores de los servicios de transporte público local y regional y del transporte escolar, no podrán ser aplicados por los obligados principales de dichos servicios, incluso negociados en principio, reducciones de la contraprestación, sanciones o penalizaciones basadas en la gestión de los menores o de los menores realizados entre el 23 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los servicios de transporte de viajeros de larga distancia o interregional.

4 ter. Hasta el final de las medidas de confinamiento del virus del COVID-19, podrán suspenderse todos los procedimientos en curso relativos a la adjudicación de los servicios públicos de transporte locales, con la posibilidad de prorrogar los contratos en vigor el 23 de febrero de 2020 hasta 12 meses después de la declaración del final de la emergencia; quedan excluidos los procedimientos de licitación pública para servicios de transporte público local ya definidos con el contrato a partir del 23 de febrero de 2020.

4 quater. La eficacia de lo dispuesto en los apartados 4 bis y 4 ter estará sujeta a la autorización de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4 quinquies. La primera frase del artículo 13 bis, apartado 4, del Decreto-ley n.º 148, de 16 de octubre de 2017, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 172, de 4 de diciembre de 2017, es decir: «30 de junio de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «30 de septiembre de 2020».

4 sexies. En el artículo 5, apartado 2, del Decreto-ley n.º 124, de 26 de octubre de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 157, de 19 de diciembre de 2019, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: «Las disposiciones del apartado 1, letra c), punto 1.2, y 2 surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2021.»

Artículo 93. Provisiones para servicios públicos de autobús no regulares

1. Para luchar contra el virus del COVID-19 y contener su propagación y garantizar unas condiciones de seguridad más estrictas para los conductores y los pasajeros, se concederá una contribución a las personas que presten servicios de transporte público no regular, que equiparán las instrucciones necesarias para la realización de las instrucciones, con los certificados de conformidad, aprobación o autorización similares necesarios. Se crea, con el Ministerio de Fomento, un fondo específico con un presupuesto de 2 millones de euros para 2020. La ayuda consistirá en el reconocimiento de una contribución hasta que se agoten

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

los recursos indicados segunda frase, en la medida indicada en el Decreto mencionado en el apartado 2, y en ningún caso más del 50% del coste de cada dispositivo instalado.

2. Mediante Decreto del Ministro de Infraestructuras y Transportes, de común acuerdo con el Ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se determinará el importe máximo de la contribución reconocible y se determinarán las modalidades de presentación de las solicitudes de ayuda y de pago de la contribución.

3. Los costes derivados de la aplicación del apartado 1 se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 94. Incremento del Fondo de Solidaridad para la aviación

1. La dotación del Fondo de Solidaridad del sistema de transporte aéreo y aeroportuario establecida de conformidad con el artículo 1 ter del Decreto-ley n.º 249, de 5 de octubre de 2004, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 291, de 3 de diciembre de 2004, se incrementará en 200 millones de euros para el año 2020.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 4 y 22 del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta un límite total de 200 millones de euros podrá autorizarse hasta un máximo de millones de euros para el año 2020 y hasta un máximo de diez meses, previo acuerdo del Ministerio de Trabajo y Política Social, incluso en presencia del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Desarrollo Económico y de la Región de que se trate, el tratamiento especial de los complementos salariales por crisis agrícolas, si la empresa que opera en el sector de la aviación ha cesado o cesó en sus actividades de producción y existen perspectivas reales de transferencia de la actividad, con el consiguiente saneamiento de los recursos asignados en virtud del apartado 1.

3. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 94 bis. Disposiciones urgentes para el territorio de Savona debido a los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019

1. Con el fin de paliar los efectos económicos derivados de la propagación de la infección por el COVID-19 y de permitir la recuperación económica de la provincia de Savona, la región de Liguria, dentro del límite de los recursos disponibles para la región en el sentido del artículo 44, apartado 11 bis, del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015, podrá pagar, dentro del límite de 1,5 millones euros en 2020, una indemnización igual al tratamiento excepcional del complemento salarial, incluida la correspondiente contribución ficticia, durante un máximo de 12 meses, a los trabajadores empleados por empresas en el territorio de Savona con el fin de no poder trabajar en su totalidad o en parte como consecuencia del corrimiento de tierras en la estación de Savona durante la concesión a la empresa funeraria como consecuencia de los acontecimientos climáticos excepcionales de noviembre de 2019. La medida a que se refiere la primera frase será residual en relación con los tratamientos de complemento salariales, incluidos los abonados con cargo a los fondos de solidaridad a que se refiere el título II del Decreto legislativo n.º 148, de 14 de septiembre de 2015.

2. La compensación de los efectos financieros en términos de necesidades y necesidad de financiación resultante del apartado 1 de 900 000 euros para 2020 se efectuará mediante una reducción correspondiente del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación vigente, como consecuencia de las contribuciones plurianuales actualizadas mencionadas en el artículo 6, apartado 2, del Decreto-ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertidas, con modificaciones, en la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008.

3. Con el fin de contribuir a la recuperación económica en las zonas afectadas por las medidas de emergencia relacionadas con la contención y la gestión de la emergencia epidemiológica de emergencia desde el COVID-19, con el fin de llevar a cabo las medidas urgentes de restauración del funcionamiento de la oficina de Savona en la concesión a la empresa Funinie S.p.A., el grupo interregional de obras públicas para las regiones de Piamonte,

Valle de Aosta y Liguria será nombrado administrador especial en el sentido del artículo 4 del Decreto-ley n.º 32, de 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 55 de 14 de junio de 2019.

4. El Comisionado Especial velará, mediante la habilitación, prevista en el artículo 4, apartados 2 y 3 *del* Decreto-ley n.º 32, de 18 de abril de 2019, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 55, de 14 de junio de 2019, en la concepción, adjudicación y ejecución de las medidas necesarias para la restauración del funcionamiento de la oficina de Savona de Savona en concesión a la empresa funeraria, dentro de los límites de los recursos mencionados en el apartado 7.

5. Para el ejercicio de las actividades a que se refiere el presente artículo, el Comisionado Especial no tendrá derecho a ninguna remuneración, gastos de asistencia, asignaciones en cualquier caso con derecho o reembolso de gastos.

6. Para llevar a cabo las actividades a que se refiere el presente artículo, el Comisionado Especial se valdrá de las estructuras centrales y periféricas del Ministerio de Infraestructura y Transportes, así como de las empresas controladas por él, sin que se impongan nuevas o mayores cargas a la financiación pública.

7. Para los fines contemplados en el apartado 4, se autorizará un gasto de 4 000 000 de euros en 2020. Los gastos correspondientes se efectuarán por medio de la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 1, apartado 95, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, relativa a los recursos consignados por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes para la financiación de la modernización y modernización de los ferrocarriles regionales.

Artículo 95. *Suspensión de los pagos al sector del deporte*

1. En el caso de las federaciones deportivas nacionales, las organizaciones deportivas, los clubes profesionales y los clubes deportivos, profesionales y aficionados, residentes a efectos fiscales, su sede social o su sede de explotación en el territorio del Estado, los plazos para el pago de los alquileres y las concesiones relativos a la adjudicación de instalaciones deportivas públicas por el Estado y las autoridades locales y regionales se suspenderán a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de mayo de 2020.

2. Los cánones mencionados se abonarán, sin penalizaciones e intereses, en un plazo único a más tardar el 30 de junio de 2020 o por tramos de hasta 5 mensualidades de importe igual a partir de junio de 2020.

Artículo 96. *Indemnización a los trabajadores deportivos*

1. La asignación prevista en el artículo 27 del presente Decreto está reconocida por el Sport y la Salud s.p. A. hasta un máximo de 50 millones euros para 2020, en particular en relación con la cooperación con las federaciones deportivas nacionales, los organismos deportivos de promoción, los clubes deportivos de aficionados y los clubes a que se refiere el artículo 67, apartado 1, letra m), del Decreto Presidencial n.º 917, de 22 de diciembre de 1986, que ya estaba en vigor el 23 de febrero de 2020. Esta remuneración no contribuye a la formación de una renta en el sentido del Decreto del Presidente de la República n.º 917, de 22 de diciembre de 1986.

2. A los efectos mencionados en el apartado 1, los recursos transferidos a Sport y Health s.p.a. se incrementarán en 50 millones de euros para el año 2020.

3. Las solicitudes de las partes interesadas, junto con la declaración de la antigüedad de la cooperación y la ausencia de cualquier otro ingreso en el empleo, se presentarán a Sport y Health s.p.a., que, sobre la base del registro contemplado en el artículo 7, apartado 2, del Decreto-ley n.º 136, de 28 de mayo de 2004 convertido, con modificaciones en la Ley, de 27 de julio de 2004, n.º 186, adquirido por el Comité Olímpico Nacional CONI sobre la base de un régimen especial, se elaborará siguiendo el orden cronológico de presentación.

4. Mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con la autoridad delegada en el ámbito del deporte, que deberá adoptarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se determinarán los procedimientos para

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

la presentación de las solicitudes a que se refiere el apartado 3 y se definirán los criterios de gestión recursos a que se refiere el apartado 2 y las formas de seguimiento de los gastos y de control.

5. Los costes derivados del presente artículo estarán cubiertos por el artículo 126.

Artículo 97. Incremento de la habilitación de seguridad

1. Con el fin de apoyar operaciones financiadas con cargo a los Fondos de Desarrollo y Cohesión 2014-2020 en el marco de los planes operativos del Gobierno central y los Pactos de desarrollo, los anticipos financieros mencionados en el punto 2, letra h), de la Decisión del Comité Interministerial de Programación Económica n.º 25, de 10 de agosto de 2016, mencionados en el punto 3.4 de la Decisión n.º 26 del CIPE de 10 de agosto de 2016, podrán aplicarse hasta el 20 % de los recursos asignados a las medidas individuales, en el caso de medidas de infraestructura, de un poder ejecutivo autorizado o, en el caso de las medidas en beneficio de las empresas, de la medida de financiación. Quedan excluidas las tareas que corresponden a ANAS y a la Red Ferroviaria de Italia.

Artículo 98. Medidas urgentes y urgentes de apoyo a la prensa

1. En el artículo 57 del Decreto-ley n.º 50, de 24 de abril de 2017, convalidado con modificaciones por la Ley n.º 96, de 21 de junio de 2017, después del apartado 1 bis se inserta el texto siguiente:

«1 ter. Para el año 2020 únicamente, el crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 se concederá, en las mismas condiciones y en las mismas condiciones que las establecidas en el mismo, por un importe equivalente al 30% del valor de las inversiones realizadas, dentro del límite máximo de gastos fijado de conformidad con el apartado 3 y, en cualquier caso, dentro de los límites de los Reglamentos de la Unión Europea mencionados en el apartado 1. A efectos de la concesión del crédito fiscal, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del Reglamento del Presidente de la República no 90 de 16 de mayo de 2018. Para el año 2020, la comunicación electrónica contemplada en el artículo 5, apartado 1, de dicho Decreto se presentará durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de ese año, a reserva de las normas establecidas en el artículo 5. Las comunicaciones telemáticas transmitidas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2020 seguirán siendo en cualquier caso, válidas.

2. El artículo 1, apartado 806, de la Ley n.º 145, de 30 de diciembre de 2018, queda modificado como sigue:

a) en la segunda frase, «2 000 euros» se sustituye por «2 000 euros para 2019 y 4 000 euros para el año 2020»;

b) al final se añaden los siguientes periodos: «Para el año 2020, el crédito fiscal se ampliará a las empresas de distribución de prensa que suministren diarios o publicaciones periódicas a puntos de venta al público ubicados en municipios con una población inferior a 5 000 habitantes y en municipios con un único punto de venta, y podrán también basarse en las cantidades invertidas en los servicios de suministro de electricidad, los servicios telefónicos y los servicios de conexión a Internet, así como en los servicios de entrega a domicilio en el caso de copias de periódicos.»

Artículo 99. Desembolsos liberales para apoyar la lucha contra los casos de emergencia epidemiológica del COVID-19

1. Por lo que se refiere a los múltiples actos de solidaridad recibidos, el Departamento de Protección Civil está autorizado a abrir una o varias cuentas corrientes bancarias dedicadas exclusivamente a la recogida y el uso de donaciones liberales para hacer frente a los casos de emergencia epidemiológica COVID-19.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

2. El artículo 27, apartados 7 y 8, del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicarán a las cuentas corrientes a que se refiere el apartado 1 y a los recursos existentes en ella.

3. En el estado de emergencia decidido por el Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020 y, en todo caso, hasta el 31 de julio de 2020, la adquisición de suministros y servicios por parte de las empresas, agencias y organismos nacionales de servicios sanitarios para la aplicación de la ley en caso de emergencia en función del COVID-19, cuando se financie exclusivamente mediante donaciones de personas físicas o jurídicas, en el sentido de artículo 793 del Código Civil, se concederá directamente, sin consulta previa a dos o más operadores económicos, por importes que no superen los umbrales establecidos en el artículo 35 del Decreto legislativo n.º 50, de 18 de abril de 2016, siempre que la adjudicación se ajuste a los motivos de las donaciones.

4. Los ingresos adicionales resultantes de los pagos liberales mencionados en el presente artículo son complementos y no absorben los presupuestos establecidos por un Decreto regional de asignación.

5. Para los pagos liberalizados a los que se hace referencia en el presente artículo, cada administración pública beneficiaria aplicará cuentas separadas para las que esté autorizada a abrir una cuenta corriente específica con su propio tesorero, garantizando su trazabilidad completa. Al final del estado de emergencia nacional en materia de diciembre de 19, esta información por separado deberá ser publicada por cada administración pública beneficiaria en su sitio web o, en su defecto, en cualquier otro sitio web apropiado, a fin de garantizar la transparencia de la fuente y el uso de los regalos.

Artículo 100. *Medidas de apoyo a las universidades de instituciones y centros de investigación de alto rendimiento musicales y de danza*

1. Con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias derivadas del estado de excepción decidido por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, se crea para 2020 un fondo denominado «Fondo para las necesidades de urgencia del sistema universitario, de instituciones de música y danza, y de organismos de investigación altamente cualificados», con un presupuesto de 50 millones de euros, que se presupuestaría en el Ministerio de Universidades e Investigación. Mediante uno o varios Decretos del Ministerio de Universidades e Investigación, se identificarán los criterios para la distribución y utilización de los recursos mencionados en el período anterior entre las universidades, incluidas aquellas no reconocidas legalmente como subvencionables por la aportación a que se refiere la Ley n.º 243, de 29 de julio de 1991, las instituciones de alto nivel de educación artística, musical y de danza a que se refiere el artículo 1 de la Ley n.º 508, de 21 de diciembre de 1999, las entidades de investigación supervisadas por el Ministerio de Universidades e Investigación y los colegios homologados de cualificaciones del Ministerio de Universidades e Investigación. Las tasas previstas en el presente párrafo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

2. Los mandatos de los organismos creados en virtud de los estatutos de los organismos públicos de investigación a los que se refiere el artículo 1 del Decreto legislativo n.º 218, de 25 de noviembre de 2016, con excepción del Instituto Nacional de Estadística ISTAT, cuyo consejo está constituido por la designación de la mayoría de los miembros previstos y, en caso de que no se hayan completado, expirarán el 31 de diciembre de 2020 se prorrogarán cuando venzan en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, o que vayan a expirar durante el período del estado de emergencia adoptado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020, hasta que continúe el estado de emergencia. Los procedimientos a que se refiere el artículo 11 del Decreto legislativo n.º 213 de 31 de diciembre de 2009 quedan también suspendidos durante el mismo período.

3. Los beneficiarios de los préstamos subvencionados concedidos por el Ministerio de Universidades e Investigación al Instrumento de Investigación a que se refiere el artículo 5 del Decreto legislativo n.º 297, de 27 de julio de 1999, en favor de empresas que tengan su sede o unidades locales situadas en el territorio de Italia, podrán, si así lo solicitan, benefi-

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

ciarse de la suspensión de seis meses de los tramos adeudados en julio de 2020 y de la correspondiente ampliación de la duración de los planes de amortización. El Ministerio, de conformidad con las normas europeas en materia de ayudas estatales, revisará la deuda, incluidos el principal y los intereses, que deberá reembolsarse con arreglo al tipo de interés legal y en plazos semestrales diferidos. Las tasas previstas en el presente párrafo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 101. *Medidas urgentes para la continuidad de la formación de las universidades e instituciones de enseñanza superior en el ámbito de la música y la danza*

1. No obstante lo dispuesto en los reglamentos universitarios, la última sesión de las pruebas finales para obtener el título correspondiente al curso académico 2018/2019 se ampliará hasta el 15 de junio de 2020. Por consiguiente, cualquier otro plazo relacionado con el cumplimiento de los plazos educativos o administrativos se ampliará para realizar dichas pruebas.

2. Durante el período en el que se hayan suspendido las actividades educativas previstas en los artículos 1 y 3 del Decreto-ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en los artículos 1 y 2 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, las actividades de formación y de servicio de los estudiantes, incluidas las de orientación y tutoría, así como las actividades de aprendizaje realizadas o proporcionadas en modo de distancia con arreglo a las instrucciones de las universidades a las que pertenecen, se tendrán en cuenta a efectos de la realización de las tareas a que se refiere el artículo 6 de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, y serán evaluadas a efectos de la concesión de medidas bienales, previstas en el artículo 6, apartado 14, de la Ley n.º 240 de 2010, y a efectos de la evaluación prevista en el artículo 2, apartado 3, y en el artículo 3, apartado 3 del Reglamento a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 232, de 15 de diciembre de 2011, para la adjudicación del grado posterior.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a la evaluación de las actividades realizadas por los investigadores con contrato de duración determinada contemplados en el artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.º 240 de 2010 y a efectos de la evaluación contemplada en el apartado 5, el artículo 24 de la enseñanza, la docencia complementaria y las actividades docentes de los estudiantes, así como las actividades de investigación realizadas por los investigadores con contrato de duración determinada, contempladas en el artículo 24, apartado 3, letra b).

4. En el período de suspensión contemplado en el apartado 1, se tendrán en cuenta, a efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el artículo 23 de la Ley n.º 240 de 30 de diciembre de 2010, las actividades y servicios de formación para estudiantes en modo de distancia, de acuerdo con las instrucciones de las universidades a las que pertenecen.

5. Las actividades de formación realizadas de conformidad con los párrafos anteriores son válidas a los efectos del cálculo de los créditos universitarios, a reserva de las actividades de verificación de aprendizaje, así como a los efectos de la certificación de la asistencia obligatoria.

6. En lo que respecta a los comités nacionales para la certificación de las funciones de los profesores de primera y segunda categoría de profesores, a los que se refiere el artículo 6 del Decreto del Presidente de la República n.º 95, de 4 de abril de 2016, constituido por el Decreto del Presidente n.º 2018, de 30 de abril de 2018, sobre la base del Decreto del Director n.º 1052, de, modificado por el Decreto n.º 2020 fechado el 8 de agosto de 2018, las obras relativas al cuarto trimestre del período parcial de sesiones de que se trate se celebrarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 8 de dicho Decreto Decreto Presidencial n.º 95 de 2016, a más tardar el 10 de julio de 2020. Por lo tanto, se aplaza a partir del 11 de julio de 2020 la fecha límite para la presentación de solicitudes, así como la fecha de expiración del período parcial de sesiones 2018-2020 de los citados comités para el quinto trimestre del período parcial de sesiones -. Las comisiones nacionales constituidas sobre la base de la Orden del Director n.º 1052, de 30 de abril de 2018, modificada por la Orden del Director

2119 fecha 8 de agosto de 2018, no obstante lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, letra f), de la Ley n.º 240 de 2010), seguirán en funciones hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Decreto Presidencial n.º 95 de 2016, el procedimiento de constitución de las nuevas comisiones nacionales por un período de dos años para el período parcial de sesiones de 2020-2022 de carácter científico nacional se iniciará a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

6 bis. Las universidades e institutos de investigación, incluso a través de convenciones, promueven, en el ejercicio de su autonomía, herramientas de acceso a distancia a las referencias bibliográficas y cualesquiera bases de datos y programas informáticos en la actualidad accesibles únicamente a través de las redes de universidades.

6 ter. Al aplicar los procedimientos de evaluación previstos en el artículo 24, apartado 5, de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, los comités de evaluación, en la aplicación de los reglamentos universitarios que cumplan los criterios establecidos en el Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación, de 4 de agosto de 2011, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 198, de 26 de agosto de 2011, tendrán en cuenta las limitaciones de las actividades de investigación científica inherentes a todas las disposiciones derivadas de la declaración de emergencia adoptada por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2020 y a las disposiciones de las autoridades extranjeras o supranacionales derivadas de la emergencia de salud pública de la Organización Mundial de la Salud de 30 de enero de 2020.

7. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará también, *mutatis mutandis*, a las instituciones de enseñanza de gran música y de danza.

Artículo 102. *Autorización para ejercer la profesión de médico y otras medidas urgentes en relación con las profesiones sanitarias*

1. La realización del máster en medicina y en Cirugía por un único ciclo -Clase LM/41 da derecho a ejercer la profesión de médico cirujano tras la adquisición de los títulos a que se refiere el artículo 3 del Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 58, de 9 de mayo de 2018. Mediante Decreto del Ministro de Universidades e Investigación, adoptado como excepción a los procedimientos previstos en el artículo 17, apartado 95, de la Ley n.º 127, de 15 de mayo de 1997, el sistema de enseñanza de la clase LM/41-Medicina y de cirugía es adecuado Decreto del Ministerio de Universidades e Investigación, de 16 de marzo de 2007, publicado en el Suplemento ordinario n.º 155 de la *Boletín Oficial* n.º 157, de 9 de julio de 2007. Como excepción a los procedimientos previstos en el artículo 11, apartados 1 y 2, de la Ley n.º 341, de 19 de noviembre de 1990, las universidades deben adaptar las normas de enseñanza aplicables a los sistemas de clases de estudio de la Clase LM/41-Medicina y Cirugía. En el caso de los estudiantes que, en la fecha de entrada en vigor del Decreto, ya hayan sido matriculados, el derecho a concluir los estudios, con arreglo a las normas anteriormente vigentes, se reservará para la obtención del título universitario. En ese caso, también se concederá la autorización para ejercer la profesión de veterinario, de conformidad con las normas establecidas en el apartado 2.

2. Licenciados en Medicina y Cirugía, cuyas prácticas no se desarrollan en el curso de los estudios, en aplicación del artículo 3 del Decreto del Ministro de Educación, Universidades e Investigación n.º 58 de 2018 habilitado para ejercer la profesión de médico médico-cirujano mediante la obtención de la evaluación de las prácticas, como exige el artículo 2 del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación n.º 445, de 19 de octubre de 2001.

3. En primer lugar, los candidatos al segundo período de sesiones de la segunda sesión del período para ejercer la profesión de médico cirujano que ya hayan sido titulados durante las prácticas, realizadas de conformidad con el artículo 3 del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación n.º 58 de 2018, o que hayan obtenido la evaluación exigida por el artículo 2 del Decreto del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 445 de 2001, tienen derecho a ejercer la profesión de médico cirujano.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Desde esa misma fecha, las disposiciones del Decreto del

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

Ministerio de Educación, Universidades e Investigación n.º 58 de 2018, así como las del Decreto del Ministerio de Educación de Universidades e Investigación n.º 445 de 2001, relativas a la organización, el método, la evaluación y la certificación de la formación/evaluación práctica, seguirán siendo efectivas.

5. Solo en lo que respecta a la segunda sesión del curso académico 2018/2019, el examen final de los títulos relativos a las clases de grados de las profesiones sanitarias L/SNT/2, L/SNT/3 y L/SNT/4 contemplado en el artículo 6 del Decreto legislativo n.º 502, de 30 de diciembre de 1992, puede efectuarse en modo de distancia, y la prueba práctica puede efectuarse después de la certificación de las competencias adquiridas tras la formación práctica durante el estudio, tal como se describe en el punto 2 de la circular del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016.

6. Con respecto a la duración de la emergencia epidemiológica del COVID-19, cuando el reconocimiento en el sentido de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 de una cualificación profesional para el ejercicio de las profesiones sanitarias a que se refiere el artículo 1 Ley n.º 43, de 1 de febrero de 2006 esté supeditado a la realización de una prueba de compensación, podrá efectuarse en modo de distancia, y la prueba práctica podrá efectuarse conforme a lo dispuesto en el punto 2 del Circular del Ministerio de Sanidad y Educación, Universidades e Investigación de 30 de septiembre de 2016. Queda derogado el artículo 29 del Decreto-ley n.º 9 de 2 de marzo de 2020.

Artículo 103. *Suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos y efectos de los actos administrativos por caducidad*

1. El período comprendido entre la misma fecha y la de 15 de abril de 2020 no se tomará en consideración a efectos del cálculo de los plazos, de la autorización o de la forma perentoria, de preparación, de procedimiento y ejecutivo, relativos a la tramitación de los procedimientos administrativos a instancia de parte o de oficio, a partir del 23 de febrero de 2020. Las autoridades públicas adoptarán todas las medidas de carácter organizativo que puedan garantizar, en cualquier caso, la duración razonable y la celeridad del procedimiento, dando prioridad a aquellas que sean consideradas urgentes, incluso sobre la base de solicitudes motivadas de las partes interesadas. Los términos de la intención final de la administración con las formas de silencio significativo previstas por el ordenamiento jurídico se ampliarán o pospondrán durante el período pertinente.

1 bis. El período de suspensión contemplado en el apartado 1 se aplicará también en relación con las cláusulas relativas al procedimiento de insolvencia y al procedimiento de insolvencia, los plazos para notificar las actas, la aplicación del pago reducido, el ejercicio de actividades de defensa y la presentación de recursos judiciales.

2. Sin embargo, todos los certificados, permisos, autorizaciones, autorizaciones y autorizaciones, incluidos los plazos de inicio y conclusión de las obras a que se refiere el artículo 15 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto del Presidente de la República no 380, de 6 de junio de 2001, que expirará entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2020, seguirán siendo válidos durante los noventa días siguientes a la declaración del estado de excepción. El período anterior se aplicará también a los informes certificados de actividad temprana, a los informes certificados sobre la adecuación, así como a las autorizaciones de paisaje y autorizaciones ambientales que, en cualquier caso, se conozcan. El mismo plazo se aplica también a la retirada de los certificados existentes emitidos hasta la fecha de la declaración de terminación del estado de excepción.

2 bis. El período de validez y los períodos de inicio y finalización de las obras previstas en los acuerdos de desarrollo contemplados en el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17 de agosto de 1942, o en los acuerdos similares, en cualquier caso, contemplados por la normativa regional, así como los términos de los planes de ejecución pertinentes y de cualquier otro acto preparatorio a los mismos, que expirará entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2020, se prorrogarán en 90 días. Esta disposición se aplicará también a los diferentes términos de los acuerdos de desarrollo contemplados en el artículo 28 de la Ley n.º 1150, de 17

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

de agosto de 1942, o a acuerdos similares, en cualquier caso contemplados por la legislación regional y sus planes de aplicación, que se hayan beneficiado de la ampliación a que se refiere el artículo 30, apartado 3 bis, del Decreto-ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013.

2 ter. En los contratos entre particulares, válidos desde el 31 de enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, para la realización de obras de cualquier clase, los plazos de inicio y finalización se prorrogarán por un período equivalente a la duración de la ampliación a que se refiere el apartado 2. No obstante cualquier otra disposición contractual, el cliente estará obligado a pagar las obras ejecutadas hasta la fecha en que se suspenda el trabajo.

2 quater. Los permisos de residencia para nacionales de terceros países seguirán siendo válidos hasta el 31 de agosto de 2020. Asimismo, se ampliará hasta el:

- a) los plazos para la conversión de los permisos de residencia para el trabajo y el trabajo de temporada de trabajadores no temporeros;
- b) los permisos de residencia contemplados en el artículo 5, apartado 7, del texto refundido mencionado en el Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;
- c) los documentos de viaje mencionados en el artículo 24 del Decreto legislativo n.º 251, de 19 de noviembre de 2007;
- d) la validez de los permisos expedidos para trabajos de temporada, contemplados en el artículo 24, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998;
- e) la validez de las autorizaciones concedidas para la reagrupación familiar a que se refieren los artículos 28, 29 y 29 bis del Decreto legislativo n.º 286 de 1998;
- f) la validez de las autorizaciones expedidas para trabajar en casos especiales según los artículos 27 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998, incluida la investigación, las tarjetas azules, las transferencias entre empresas.

2 quinquies. Lo dispuesto en el apartado 2 quater se aplicará también a los permisos de residencia contemplados en los artículos 22, 24, 26, 30, 39 bis y 39 bis.1 del Decreto legislativo n.º 286, de 25 de julio de 1998. El presente párrafo se aplicará también a las solicitudes de transformación.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no se aplicará a los plazos previstos en las disposiciones específicas del presente Decreto y en los Decretos-ley 23 de febrero de 2020, n.º 6, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, n.º 19, de 25 de marzo de 2020 y en los Decretos de aplicación correspondientes.

4. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los pagos de salarios, pensiones, trabajadores por cuenta propia, emolumentos relativos a la prestación de servicios o de obras, servicios y suministros en cualquier calidad, prestaciones de desempleo y otras prestaciones de prestaciones sociales o de prestaciones de seguridad social, en cualquier caso, denominados contribuciones, subvenciones y beneficios para las empresas, en cualquier caso conocido como tales.

5. Los plazos para el procedimiento disciplinario del personal de las administraciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001, incluidos los del personal contemplado en el artículo 3, de dicho Decreto legislativo, a la espera o después del 23 de febrero de 2020, quedarán suspendidos hasta el 15 de abril de 2020.

6. La ejecución de las medidas de expedición de bienes inmuebles, incluidas las destinadas a usos no residenciales, quedará en suspenso hasta 1 de septiembre de 2020.

6 bis. El plazo de prescripción establecido en el artículo 28 de la Ley n.º 689, de 24 de noviembre de 1981, sobre medidas cautelares en el ámbito del empleo y la legislación social, quedará en suspenso desde el 23 de febrero de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020 y se reanudará a partir del final del período de suspensión. Si comienza durante el período de suspensión, el inicio del período se aplazará al final del período. El plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley n.º 689 de 24 de noviembre de 1981 quedará suspendido durante el mismo período.

Artículo 103 bis. *Prórroga de la fecha de caducidad de la certificación y de las pruebas de los buques de motor*

1. Todos los certificados y pruebas de los buques de pesca utilizados para la pesca profesional y las unidades a que se refiere el Decreto del Presidente de la República n.º 435, de 8 de noviembre de 1991, expedidos por las autoridades del Estado y por los organismos autorizados, que expiran el 30 de enero de 2020 y finalizan el 30 de septiembre de 2020, serán prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020; a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de agosto de 2020, no obstante lo dispuesto en el artículo 328 del Código de navegación, todo contrato relativo a la contratación de tripulación o de personal encargado de los servicios auxiliares deberá ser celebrado por el capitán del buque o por el propietario o su representante en los formularios contemplados en el artículo 329 del Código de Navegación, sin perjuicio de la obligación de poner las notas y los refrendos a que se refiere el artículo 357, apartado 3, de las Reglas de desarrollo del Código de Navegación (navegación marítima) a que se refiere el Decreto Presidencial n.º 328, de 15 de febrero de 1952.

Artículo 104. *Ampliación de los documentos de reconocimiento*

1. La validez de los documentos de reconocimiento y de identidad a que se refieren el artículo 1, apartado 1, letra c), letras d) y e), del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, expedidos por las autoridades públicas fecha de caducidad: 31 de enero de 2020, queda prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020. La validez a efectos de la salida se limitará a la fecha de expiración indicada en el documento.

Artículo 105. *Medidas adicionales para el sector agrícola*

1. En el artículo 74, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 276, de 10 de septiembre de 2003, los términos «cuarto grado» se sustituyen por el texto siguiente: «Sexto grado». Los costes derivados del presente artículo se sufragarán con arreglo al artículo 126.

1 bis. El propietario, el titular o el titular, cualquiera que sea la capacidad, de la tierra en la que están situados los vegetales infectados de plagas cuarentenarias, o de los trabajadores de dichas personas, estará autorizado a viajar por un municipio distinto de aquel en el que están actualmente para aplicar las medidas fitosanitarias oficiales y cualesquiera otras actividades conexas, iniciadas por las medidas fitosanitarias de emergencia a que se refiere el artículo 18 del Decreto legislativo n.º 214, de 19 de agosto de 2005.

1 ter. El propietario, el titular, o el titular, en cualquier calidad de terrenos, de tierras de cultivo o de tierras no cultivadas, o de trabajadores por parte de estas personas, estará autorizado a viajar por un municipio distinto de aquel en el que estén actualmente, a fin de garantizar la limpieza y limpieza de dichas tierras, con el fin de evitar el riesgo de incendio debido a la falta de asistencia.

1 quater. La aplicación de las medidas y actividades mencionadas en los apartados 1 bis y 1 ter se considerará cubierta por necesidades laborales demostradas o con una urgencia absoluta, tal como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra b), del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* n.º 76 de 22 de marzo de 2020.

1 quinquies. Después del artículo 18, apartado 3, de la Ley n.º 97, de 31 de enero de 1994, se añade lo siguiente:

«3 bis. Hasta el final de la emergencia sanitaria resultante de la circulación del virus del COVID-19, las disposiciones del artículo 74 del Decreto legislativo n.º 276, de 10 de septiembre de 2003, se aplicarán también a las entidades que presten apoyo y apoyo a las explotaciones situadas en zonas de montaña. Por consiguiente, no se considera a estas personas como trabajadores en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), del Decreto legislativo n.º 81, de 9 de abril de 2008.

Artículo 106. *Normas sobre la celebración de las asambleas generales de sociedades e instituciones*

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2364, párrafo segundo, y en el artículo 2478, párrafo segundo, del Código Civil o en las diferentes disposiciones del Estatuto, la convocatoria ordinaria se convocará en un plazo de 180 días a partir del cierre del ejercicio.

2. Que, con la convocatoria de las reuniones ordinarias o extraordinarias de las reuniones conjuntas o extraordinarias de una sociedad anónima, de una sociedad comanditaria limitada por acciones, de las sociedades de responsabilidad limitada, de las sociedades cooperativas y de las mutualidades, la expresión de voto electrónico o postal y la intervención de la junta general a través de las telecomunicaciones puedan también constituir una excepción a las diferentes disposiciones del Estatuto; Dichas sociedades podrán también disponer que la junta general se celebre, en particular, a través de medios de telecomunicación que garanticen la identificación de los participantes, su participación y el ejercicio del derecho de voto, con arreglo y a los fines previstos en el párrafo cuarto del artículo 2370, párrafo cuarto, y en el artículo 2538, párrafo sexto, del Código Civil, sin que, en ningún caso, deba hacerse en el mismo lugar, cuando así se disponga, el presidente, el secretario o el notario.

3. Además, las sociedades de responsabilidad limitada podrán, no obstante, lo dispuesto en el artículo 2479, párrafo cuarto, del Código Civil y en virtud de las distintas disposiciones estatutarias, permitir la emisión de votos por consulta escrita o por autorización escrita.

4. Las sociedades con acciones cotizadas podrán designar al representante previsto en el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, aunque el Estatuto disponga otra cosa. Las mismas sociedades podrán también prever en la convocatoria que la asistencia a la junta de accionistas se realice exclusivamente a través del representante designado de conformidad con el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998; dicho representante podrá también recibir poderes o subdelegaciones de conformidad con el artículo 135 novies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, como excepción al párrafo 4 del artículo 135 undecies del mismo Decreto.

5. El apartado 4 también se aplicará a las empresas admitidas a cotización en un sistema multilateral de negociación y a las empresas con acciones significativas entre el público en general.

6. Bancos cooperativos, bancos cooperativos, sociedades cooperativas y mutuas de seguros, también por derogación del párrafo 2 bis del artículo 150 bis del Decreto legislativo n.º 385 de 1 de septiembre de 1993, artículo 135 duodecies del Decreto legislativo n.º 385 de 24 de febrero de 1998. 58 y el primer párrafo del artículo 2539 del Código Civil italiano y las disposiciones de los estatutos que prevén límites al número de representaciones que pueden otorgarse a una misma persona, podrán designar al representante previsto en el artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58 de 24 de febrero de 1998 para las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias. Los mismos bancos, empresas y mutualidades pueden también disponer en la convocatoria que la asistencia a la junta de accionistas se realice exclusivamente a través del representante designado anteriormente. No se aplica el párrafo 5 del artículo 135 undecies del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998. El plazo para conferir el poder según el artículo 135 undecies, párrafo 1, del Decreto legislativo n.º 58, de 24 de febrero de 1998, se fija en el segundo día anterior a la fecha de la primera convocatoria de la Junta de Accionistas.

7. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las reuniones convocadas antes del 31 de julio de 2020 o hasta la fecha en que esté vigente el estado de emergencia en Italia relacionado con el riesgo para la salud asociado con el brote de la epidemia del COVID-19.

8. En el caso de las sociedades de control público contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra m), del Decreto legislativo n.º 175, de 19 de agosto de 2016, la aplicación de las disposiciones a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo dentro de los límites de los recursos financieros y materiales disponibles en virtud de la legislación en vigor y no implicará un aumento del gasto público o del gasto público.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

8 bis. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las asociaciones y fundaciones distintas de los órganos a que se refiere el artículo 104, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017.

Artículo 107. *Aplazamiento contable de los plazos contables administrativos*

1. En vista de la situación excepcional de una emergencia sanitaria derivada de la circulación de la epidemia de COVID-19 y de la necesidad objetiva de reducir la carga administrativa de los organismos y organismos públicos, incluida la ampliación de los requisitos y plazos, el plazo para la adopción de las cuentas o las cuentas anuales del ejercicio 2019 debe posponerse al 30 de abril de 2020:

a) 30 de junio de 2020 para los organismos públicos y organismos distintos de las empresas destinatarias de las disposiciones del Decreto legislativo n.º 91, de 31 de mayo de 2011. Por consiguiente, el plazo para la aprobación de las cuentas o cuentas anuales del ejercicio 2019, previsto para el 30 de junio de 2020, para los organismos públicos o las entidades supervisadas, cuyos estados financieros o cuentas estén sujetos a la aprobación de la autoridad de supervisión competente, se aplaza hasta el 30 de septiembre de 2020;

b) 30 de junio de 2020 para las entidades y sus instrumentos comprendidos en el título I del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011. Para las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, los plazos para la aprobación de las cuentas de 2019 por el Consejo y el Consejo se aplazarán, respectivamente, al 30 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020.

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1, para el ejercicio económico de 2020 se aplaza el plazo para la resolución de las previsiones presupuestarias a que se refiere el párrafo 1 del artículo 151 del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000 hasta el 31 de julio de 2020 también a los efectos de la resolución de control concomitante para salvaguardar el balance a todos los efectos legales.

3. Para 2020, el plazo contemplado en el artículo 31 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, para la adopción de las cuentas anuales de 2019 se aplazará hasta el 31 de mayo de 2020. Por consiguiente, los plazos previstos en el artículo 32, apartado 7, del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, quedan modificados como sigue:

a) las cuentas del año 2019 de las instituciones a que se refiere el artículo 19, apartado 2, letras b), inciso i), y c), del Decreto legislativo n.º 118/2011 serán aprobadas por el Gobierno regional a más tardar el 30 de junio de 2020;

b) el balance consolidado del Servicio Regional de Salud para el año 2019 es aprobado por el Consejo Regional antes del 31 de julio de 2020.

4. El plazo para fijar las tarifas tarifa TARI y tarifa correspondiente, establecido actualmente en el artículo 1, apartado 683 bis, de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013, se aplaza hasta el 30 de junio de 2020.

5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 654 y 683 del artículo 1 de la Ley n.º 147, de 27 de diciembre de 2013, los municipios podrán aprobar las tarifas del TARI y la tarifa de tasas adoptada para el año 2019, también para el año 2020, previendo la determinación y aprobación del plan económico y financiero del servicio de residuos PEF para 2020, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Cualquier ajuste entre los costos resultantes del PEF para 2020 y los costos determinados para el año 2019 puede extenderse a lo largo de tres años, a partir de 2021.

6. El plazo de resolución del documento único de programación previsto en el artículo 170, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, queda aplazado al 30 de septiembre de 2020.

7. Los términos a que se refieren los artículos 246, apartado 2, 251, apartado 1, 259 apartado 1, 261 apartado 4, 264, apartado 1, 243 bis, apartado 5, 243 quater, apartado 1, 243 quater, apartado 2, 243 quater, apartado 5, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, se aplazarán al 30 de junio de 2020.

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 20202020

8. El plazo contemplado en el artículo 264, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, es el 30 de septiembre de 2020.

9. El plazo establecido en el artículo 243, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, es el 31 de diciembre de 2020.

10. Habida cuenta de la respuesta de emergencia nacional relacionada con la difusión del virus COVID-19 a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 31 de agosto de 2020, quedarán suspendidos los plazos previstos en los artículos 141 apartado 7, y 143, apartados 3, 4 y 12 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000. Dichos plazos se establecen del siguiente modo para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020:

- a) el plazo mencionado en el artículo 141, apartado 7, se fijará en 120 días;
- b) el plazo contemplado en el artículo 143, apartado 3, será de 90 días;
- c) el plazo mencionado en el artículo 143, apartado 4, se fijará en 120 días;
- d) el plazo mencionado en el artículo 143, apartado 12, será de 90 días.

Artículo 107 bis. *Normas relativas al pago y a la renta local*

1. Con efectos a partir de la declaración de 2020 y del presupuesto de 2021, las instituciones a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, podrán calcular los fondos de los créditos de dudoso cobro de los ingresos de los títulos 1 y 3 reservados en el resultado de la administración o asignados en el presupuesto estimativo, calculando el porcentaje para la recaudación de los cinco años anteriores utilizando los datos de 2019 en lugar de los 2020.

Artículo 108. *Medidas urgentes para el servicio de correos*

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, con el fin de garantizar la adopción de medidas destinadas a evitar la propagación del virus COVID-19 al que se refiere la legislación pertinente en vigor, a fin de proteger a los trabajadores del servicio postal y a los destinatarios de los envíos postales, a los servicios postales y a la distribución de paquetes, a que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 261, de 22 de julio de 1999, los operadores postales deberán proceder a la entrega de dichos envíos y paquetes mediante una declaración previa de la presencia del destinatario o de la persona facultada para retirar, sin proceder a la firma y después del envío de la parcela o parcela en la casilla correspondiente a la correspondencia de la vivienda, el despacho o la explotación, en el plano o en cualquier otro lugar, en la misma dirección, al mismo tiempo que al destinatario o a la persona que tiene derecho a desistir del mismo. El operador postal colocará la firma en los documentos de entrega cuando el modo de entrega de que se trate también esté certificado.

1 bis. Los operadores postales, a los efectos de la prestación de servicios postales, mencionados en la Ley n.º 890, de 20 de noviembre de 1982, y en el artículo 201 del Código de circulación, a los que se refiere el Decreto legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, expedirán estas notificaciones mediante el procedimiento normal de firma previsto en el artículo 7 de la Ley n.º 890, de 20 de noviembre de 1982, o mediante depósito del aviso de llegada de la carta certificada o de otro documento que requiera su firma para su entrega. La retirada tendrá lugar según las informaciones previstas en el acuse de recibo. Toda la población de las oficinas de correos comienza el 30 de abril de 2020. Los plazos sustantivos establecidos en las recomendaciones con acuse de recibo que se haya enviado durante el período considerado se suspenderán hasta que finalice el estado de emergencia.

2. Habida cuenta de la evolución de la situación epidemiológica COVID-19 y del carácter especialmente generalizado de la epidemia, con un constante aumento de casos en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de higiene establecidas en la legislación vigente para limitar la propagación de la pandemia, de forma totalmente excepcional y transitoria, la cantidad mencionada en el artículo 202, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 285, de 30 de abril de 1992, a partir de la entrada en vigor del

Decreto hasta el 31 de mayo de 2020, se reducirá en un 30 % si el pago se efectúa en un plazo de 30 días desde la infracción o notificación de la infracción. La medida prevista en el período anterior podrá prorrogarse mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, en el que se establezcan plazos adicionales para la vigencia de las medidas restrictivas.

Artículo 109. *Utilización de excedentes para los gastos corrientes de emergencia en el marco de las emergencias relacionadas con el COVID-19*

1. Teniendo en cuenta la situación de emergencia epidemiológica del COVID-19, no obstante lo dispuesto en el artículo 42, apartado 6, del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, sin perjuicio de las prioridades relativas a la cobertura de las deudas fuera de balance y a la salvaguardia de los equilibrios presupuestarios, las regiones y las provincias autónomas de Trento y de Bolzano podrán utilizar la parte libre del superávit público para financiar los gastos de emergencia actuales.

1 bis. Con el fin de anticipar la posibilidad de utilizar la parte libre del excedente administrativo en relación con la emergencia epidemiológica del COVID-19, las regiones y provincias autónomas del año 2020 podrán utilizar la parte libre del excedente administrativo del año anterior tras la aprobación por el Gobierno regional o provincial del informe de gestión de 2019, incluso antes de la evaluación por el Consejo Regional o Provincial de las cuentas y la posterior aprobación de las cuentas por parte del Consejo Regional o Provincial.

1 ter. Cuando el órgano ejecutivo aprueba la declaración de 2019, las instituciones a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, están autorizadas a liberar los tramos del excedente administrativo que cada institución identifica, haciendo referencia a operaciones financiadas o financiadas en años anteriores con cargo a sus recursos propios, que no están gravadas por las obligaciones subyacentes ya contratadas y excluyendo los importes relativos a las funciones esenciales y a los niveles de rendimiento esenciales. Los recursos liberados, tras la comunicación al Estado o a la administración regional que ha desembolsado los importes, son utilizados por cada institución para las operaciones necesarias para paliar la crisis del sistema económico resultante de los efectos directos e indirectos del virus del COVID-19.

2. Para los fines contemplados en el apartado 1, y no obstante lo dispuesto en el artículo 187, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000, sin perjuicio de las prioridades relativas a la cobertura de las deudas fuera de balance y al mantenimiento de los saldos presupuestarios, las autoridades locales podrán utilizar, para el ejercicio de 2020, la parte libre del excedente administrativo para financiar los gastos de emergencia actuales. El uso de la parte libre del excedente a que se refiere el período precedente estará autorizado, incluso durante el ejercicio provisional, hasta un máximo del 80 % de dicho contingente, cuando el Órgano Ejecutivo haya aprobado el régimen del estado de gestión de 2019 y el órgano revisor haya emitido el informe de conformidad con el artículo 239, apartado 1, letra d), del texto consolidado al que se refiere el Decreto legislativo n.º 267, de 18 de agosto de 2000 con el mismo fin y siempre que se respete el principio de equilibrio presupuestario, las autoridades locales podrán utilizar también, en su totalidad, el producto de las licencias de obras y las sanciones previstas en el texto consolidado de las leyes y reglamentos en materia de construcción establecido en el Decreto Presidencial n.º 380, de 6 de junio de 2001, con excepción de las sanciones previstas en el artículo 31, apartado 2020 bis, del texto consolidado.

2 bis. Para el ejercicio 2020, no obstante, lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011:

a) las modificaciones del presupuesto estimativo podrán ser adoptadas por el órgano ejecutivo con carácter de urgencia, con la justificación necesaria, salvo que se ratifique por ley, so pena de caducidad del Consejo en los 90 días siguientes y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, si esta fecha no ha expirado;

b) a falta de una ratificación parcial o parcial de la medida de modificación adoptada por el órgano de ejecución, el Consejo deberá adoptar por ley, en los 30 días siguientes y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre del ejercicio en curso, las medidas consideradas

necesarias en relación con las relaciones que hayan podido surgir con arreglo a la resolución no ratificada.

Artículo 110. *Aplazamiento de los cuestionarios Sose*

1. El plazo mencionado en el artículo 5, apartado 2010, n.º 216, en el plazo fijado para la devolución por las provincias y ciudades metropolitanas del cuestionario SOSE denominado FP20U y por los municipios incluidos en el cuestionario denominado FC50U, se fija en 180 días.

Artículo 111. *Suspensión del principal de los préstamos concedidos a las regiones de los estatutos ordinarios*

1. Las regiones ordinarias suspenderán el pago del principal, que expirará en 2020 después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, de los préstamos concedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Cassa Depositi e Prestiti, que se transfieren al Ministerio de Economía y Hacienda en aplicación del artículo 5, apartados 1 y 3, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326 de 24 de noviembre de 2003. Las acciones anuales en suspenso se reembolsarán en el año siguiente al final de cada plan de amortización contractual.

2. La reducción de gastos contemplada en el apartado 1 se utilizará con la modificación correspondiente del presupuesto para aprobar por el Gobierno en términos administrativos, con el fin de reactivar la economía y apoyar a los sectores económicos afectados por la epidemia de COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

3. A fin de cumplir el equilibrio a que se refiere el artículo 1, apartado 466 Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016, en la Conferencia Estado-Regiones, los ámbitos financieros de las inversiones podrán transferirse a las regiones más afectadas.

4. La suspensión contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los anticipos de liquidez mencionados en los artículos 2 y 3, apartados 1, letras a) y b) del Decreto-ley n.º 35, de 8 de abril de 2013, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 64, de 6 de junio de 2013, y a la refinanciación subsiguiente.

4 bis. El déficit administrativo de los organismos a que se refiere el artículo 2 del Decreto legislativo n.º 118, de 23 de junio de 2011, liquidado en un ejercicio superior al que se imputa al presupuesto, determinado por el anticipo de las actividades previstas en el plan de retorno relativas a más de una inspección o a los compromisos previstos en el presupuesto para los años siguientes en ejecución del plan de retorno, no podrá aplicarse al presupuesto de los años siguientes.

5. El saldo neto que se financiará con arreglo al apartado 1 para 2020 se llevará a cabo de conformidad con el artículo 126, 4,3 millones de euros y 338,9 millones de euros.

Artículo 112. *Suspensión del capital de las autoridades locales*

1. El pago del principal, que expira en 2020 después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, de los préstamos concedidos por la Cassa Depositi e Prestiti S.p. A. a las autoridades locales, transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas en aplicación del artículo 5, apartados 1 y 3, del Decreto-ley n.º 269, de 30 de septiembre de 2003, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 326, de 24 de noviembre de 2003, se aplaza al ejercicio inmediatamente posterior a la expiración del plan de amortización contractual, en función de la frecuencia de pago prevista en las medidas y de los contratos por los que se rijan los préstamos.

2. La reducción de gastos contemplada en el apartado 1 se utilizará para financiar operaciones de emergencia relacionadas con el COVID-19.

3. La suspensión contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los anticipos de liquidez a que se refiere el artículo 1, apartado 10, del Decreto-ley n.º 35, de 8 de abril de 2013, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 64, de 6 de junio de 2013, y a la refinan-

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

ciación subsiguiente, y a los préstamos que hayan recibido aplazamientos de pago de los plazos de reembolso adeudados en 2020, autorizados por la legislación aplicable a las autoridades locales cuyos territorios se hayan visto afectados por los terremotos.

4. Los costes derivados del apartado 1 para el año 2020, por un importe de 276,5 millones de euros, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 113. *Aplazamiento de los plazos para las comunicaciones de residuos*

1. Los siguientes plazos se prorrogan hasta el 30 de junio de 2020

a) presentación del formulario único de declaración medioambiental MUD a que se refiere el artículo 6, apartado 2, de la Ley n.º 70 de 25 de enero de 1994;

b) presentación de la información anual sobre las pilas y acumuladores comercializados en el mercado nacional durante el año anterior, de conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Decreto legislativo n.º 188, de 20 de noviembre de 2008, y la transmisión de datos sobre la recogida y el reciclado de los residuos de pilas y acumuladores portátiles, industriales y de automoción, de baterías industriales y de vehículos, en el sentido del artículo 17, apartado 2, letra c), del Decreto legislativo n.º 188, de 20 de noviembre de 2008;

c) presentación al Centro de Coordinación de la Comunicación mencionada en el artículo 33, apartado 2, del Decreto legislativo 14 de marzo 2014, n.º 49;

d) pago de la tasa anual por la inscripción en el Registro Nacional de Directivos medioambientales contemplado en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento Reglamento citado en el Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio y Protección del Mar n.º 120, de 3 de junio de 2014.

Artículo 113 bis. *Ampliaciones y suspensiones de plazos para el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente*

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de incendios, el depósito temporal de residuos a que se refiere el artículo 183, apartado 1, letra bb), número 2, del Decreto legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, estará autorizado hasta un máximo de dos veces, mientras que el plazo máximo no excederá de 18 meses.

Artículo 114. *Fondo de sanitización de las provincias, ciudades metropolitanas y municipios*

1. Habida cuenta del nivel de exposición al riesgo de contagio derivado del COVID-19 en relación con el desempeño de las funciones institucionales, se crea en el Ministerio del Interior un fondo de 70 millones de euros para 2020 con el fin de contribuir a la financiación de los gastos de desinfección y desinfección de oficinas, entornos y medios de las provincias, zonas metropolitanas y municipios. El Fondo está destinado 65 millones de euros a los municipios y 5 millones de euros a las provincias y áreas metropolitanas.

2. El Fondo a que se refiere el apartado 1 se dividirá por Decreto del Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el Ministerio de sanidad, que se adoptará previa consulta a la Conferencia de las Ciudades y Autoridades Locales del Estado, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, teniendo en cuenta la población residente y el número de casos de contagio procedentes de COVID-19 según lo establecido.

3. Los gastos resultantes del apartado 1 para el año 2020, que asciende a 70 millones de euros, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 115. *Policía local especial*

1. Para el año 2020, los recursos destinados a la financiación de las horas extraordinarias de los agentes de policía local de los municipios, provincias y municipios metropolitanos comprometidos directamente con las exigencias derivadas de las medidas destinadas a contener el fenómeno epidemiológico del COVID-19, y limitadas a la duración de la eficacia de las normas de desarrollo adoptadas de conformidad con el artículo 3, apartado 1 del Decreto-

ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020 convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, y en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020 no estarán sujetas a las restricciones de los tratamientos accesorios previstas en el artículo 23, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, sin perjuicio de la observancia del balance del presupuesto.

2. Se establece en el Ministerio del Interior un presupuesto de 10 millones de euros para 2020, con un presupuesto de millones euros para contribuir al pago de las horas extraordinarias adicionales mencionadas en el apartado 1 y a la adquisición de equipos de protección individual para el mismo personal. El Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, será promulgado por el Ministerio del Interior, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, previa consulta a la Conferencia de las Ciudades y Autoridades Locales del Estado, adoptada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, teniendo en cuenta la población residente y el número de casos de contagio procedentes de COVID-19 según lo establecido.

3. Los gastos resultantes del apartado 2 para el año 2020, que asciende a 10 millones de euros, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.

Artículo 116. *Términos de la reorganización de los Ministerios*

1. Habida cuenta del estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo sanitario asociado con la aparición de enfermedades de origen viral transmisible, declarado en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 1 de febrero de 2020, los plazos establecidos en la legislación vigente en materia de medidas de saneamiento de los ministerios por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, que expira entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, se prorrogan por tres meses en relación con la fecha determinada por las respectivas disposiciones reglamentarias.

Artículo 117. *Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las funciones de comunicación del Órgano*

1. El artículo 7, apartado 1, del Decreto-ley n.º 104, de 21 de septiembre de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 132, de 18 de noviembre de 2019, queda modificado como sigue:

a) Se suprimirán las palabras: «en lo que respecta a los asuntos rutinarios y a los que no pueden aplazarse y son urgentes»;

b) «hasta el 31 de marzo de 2020» se sustituye por el texto siguiente: «hasta un período máximo de 60 días a partir de la fecha del cese del estado de emergencia en el territorio nacional en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades procedentes de virus transmisibles, declarado mediante Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicado en el *Boletín Oficial* no 26 de 1 de febrero de 2020.»

Artículo 118. *Medidas urgentes para garantizar la continuidad de las funciones del Supervisor de Protección de Datos*

1. El artículo 1, apartado 1, del Decreto-ley n.º 75, de 7 de agosto de 2019, convertido con modificaciones en la Ley n.º 107, de 4 de octubre de 2019, queda modificado como sigue:

a) Se suprimirán las palabras: «en lo que respecta a los asuntos rutinarios y a los que no pueden aplazarse y son urgentes»;

b) las palabras: «antes del 31 de marzo de 2020» se sustituirán por las siguientes: «dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de cese del estado de emergencia en el territorio nacional relativo al riesgo sanitario asociado a la aparición de patologías derivadas de agentes virales transmisibles, declarado por la resolución del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020, publicada en el *Boletín Oficial* n.º 26 de 1 de febrero de 2020.»

Artículo 119. *Medidas de apoyo a los magistrados honorarios en servicio*

1. En el caso de los jueces honorarios a los que se refieren los artículos 1 y 29 del Decreto legislativo n.º 116, de 13 de julio de 2017, en servicio en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se reconocerá una contribución económica mensual de 600 euros por un período máximo de tres meses y fijada en función del período efectivo de suspensión contemplado en el artículo 83. La contribución económica mencionada en la frase anterior no contribuye a la formación de ingresos de conformidad con el Decreto del Presidente de la República no 917 de 22 de diciembre de 1986.

2. La contribución no se concederá a los jueces honorarios que sean empleados públicos o privados, aunque sean jubilados, y no podrán combinarse con otras contribuciones o asignaciones en cualquier caso que se mencione en virtud del presente Decreto.

3. La contribución económica mencionada en el apartado 1 se concederá mediante Decreto del Director General de Asuntos de Interior del Ministerio de Justicia, hasta un total de 9,72 millones de euros para el año 2020.

4. Los costes derivados del presente artículo se efectuarán en el marco de los recursos consignados en la legislación vigente en 2020, en el programa 1.4 «Actividades judiciales», Acción administrativa relativa a la acción judicial del Ministerio de Justicia.

Artículo 120. *Plataformas de aprendizaje a distancia*

1. El fondo al que se hace referencia en el artículo 1, apartado 62, de la Ley n.º 107, de 13 de julio de 2015, se incrementa en 85 millones de euros para el año 2020.

2. Los recursos a que se refiere el apartado 1 se asignarán a:

a) 10 millones de euros en 2020, para permitir a las instituciones educativas estatales dotarse de plataformas y herramientas digitales útiles para el aprendizaje a distancia, o para reforzar las ya asignadas, respetando al mismo tiempo los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad;

b) 70 millones de euros en 2020, para poner a disposición de los estudiantes menos beneficios, sobre la base de préstamos y de uso, sobre los dispositivos digitales individuales para el uso de las plataformas a que se refiere la letra a), así como para la conectividad de red necesaria;

c) 5 millones de euros en 2020 para formar al personal de la escuela en metodologías y técnicas de aprendizaje a distancia. A tal fin, también podrá utilizarse el fondo a que se refiere el artículo 1, apartado 125, de la Ley n.º 107, de 13 de julio de 2015.

3. Las instituciones educativas adquirirán las plataformas y los dispositivos mencionados en las letras a) y b) del apartado 2, utilizando los instrumentos a que se refieren el artículo 1, apartados 449 y 450, de la Ley n.º 296, de 27 de diciembre de 2006. Cuando no puedan utilizarse dichos instrumentos, las instituciones educativas adquirirán las plataformas y los dispositivos a que se refiere apartado 2, letras a) y b), incluso como excepción a lo dispuesto en el Decreto legislativo n.º 50 de 18 de abril de 2016.

4. Limitado al curso escolar 2019/2020, para garantizar también en las escuelas primarias, primaria y secundaria la funcionalidad del material informático, así como para apoyar el uso de plataformas de aprendizaje a distancia, las instituciones educativas anteriormente mencionadas están autorizadas a firmar contratos hasta el final de la docencia con asistentes técnicos, hasta un límite total de 1.000 unidades, incluso si se aparta de los límites establecidos en el artículo 19, apartado 7, del Decreto-ley n.º 98, de 6 de julio de 2011, convertido con modificaciones en la Ley n.º 111 de 15 de julio de 2011.

5. Mediante Decreto del Ministerio de Educación, los recursos mencionados en el apartado 1 se distribuirán entre los centros de enseñanza, teniendo en cuenta la distribución de la renta en la región de que se trate y el número de estudiantes cada uno. En este mismo Decreto, el contingente mencionado en el apartado 4 se dividirá también entre las instituciones, teniendo en cuenta el número de estudiantes.

5 bis. Los centros de enseñanza podrán utilizar los recursos que se les hayan asignado para los fines a que se refiere el apartado 2, letra a), cuando estos superen los requisitos establecidos, incluso para los fines contemplados en el apartado 2, letras b) y c).

6. Se autorizará al Ministerio de Educación a anticipar a las instituciones educativas los importes asignados con arreglo al presente artículo y, en todo caso, los asignados en relación con la emergencia sanitaria a que se refiere el presente Decreto, dentro de los límites de los recursos consignados en el presupuesto y sin perjuicio de los controles posteriores llevados a cabo por los auditores de las instituciones educativas sobre la utilización de los recursos financieros a que se refiere el presente artículo en relación con los fines establecidos en el presente artículo.

6 bis. Para los fines contemplados en el apartado 2, letras a) y b), la cantidad de 2 millones de euros se asignará a centros de enseñanza en el año 2020, que se asignará mediante Orden del Ministerio de Educación sobre la base de los mismos criterios a que se refiere el apartado 5.

7. La tasa resultante del presente artículo, por un importe de 85 millones de euros para 2020, en relación con los apartados 1 a 3, y 9,30 millones de euros para 2020 con respecto al apartado 4 y 2 millones de euros para 2020 con respecto al apartado 6 bis se llevará a cabo de conformidad con el artículo 126.

Artículo 121. *Medidas para promover la continuidad del empleo para los suplentes cortos y ocasionales*

1. Con el fin de favorecer la continuidad del empleo de los profesores que ya tengan contratos de corta oferta y de servicios de carácter ocasional, durante los períodos de cierre o de suspensión de actividades docentes iniciados en relación con la urgencia sanitaria del COVID-19, el Ministerio de Educación, en cualquier caso, asignará los recursos financieros a las instituciones del Estado para los contratos de sustitución de corta y ocasional, en función de la evolución histórica de los gastos y dentro de los límites de los recursos previstos a tal efecto en el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación. Las instituciones escolares del Estado concluyen contratos de duración determinada para el personal auxiliar técnico administrativo y docente con sus propios equipos para la realización de sus actividades de trabajo, hasta el límite de los recursos asignados en el primer período, con el fin de mejorar las actividades de aprendizaje a distancia en colegios públicos, incluso como excepción a las disposiciones en vigor.

Artículo 121 bis. *Atención a los trabajadores de las escuelas en los territorios afectados por la situación de emergencia*

1. Los ganadores del procedimiento de selección a que se refiere el artículo 58, apartado 5, letra b), del Decreto-ley n.º 69, de 21 de junio de 2013, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 98, de 9 de agosto de 2013, que no podrá entrar en funciones el 1 de marzo de 2020 como consecuencia del cierre por razones de salud pública del centro de enseñanza o de propiedad, firmarán el contrato de trabajo y llevarán a partir dicha fecha provisionalmente en las zonas territoriales de las oficinas regionales de las escuelas, hasta la asignación de las oficinas para las que estén destinadas.

Artículo 121 ter. *Conservación de la validez del curso escolar 2019/2020*

1. No obstante, en caso de que las instituciones educativas del sistema nacional de educación no puedan realizar al menos 200 días de enseñanza posteriores a las medidas de contención del COVID-19, el curso escolar 2019/2020 seguirá siendo válido a pesar de lo dispuesto en el artículo 74 del texto consolidado al que se hace referencia en el Decreto legislativo n.º 297, de 16 de abril de 1994. Los plazos previstos para la validez de los períodos de formación y de prueba del personal de dichos centros de enseñanza y para el reconocimiento de la antigüedad se deducirán de manera proporcional.

Artículo 122. *Comisionado Especial de aplicación y coordinación de medidas de contención y de aplicación de la ley en la emergencia epidemiológica del COVID -19*

1. Mediante Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, se nombra a un Comisionado Especial para la ejecución y coordinación de las medidas necesarias para contener y combatir los focos de emergencia epidemiológicos COVID-19, establecidos en la Decisión del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2020. Con el fin de garantizar una respuesta sanitaria de emergencia más elevada, el Comisionado deberá aplicar y supervisar todas las medidas adecuadas para hacer frente a la emergencia sanitaria organizando, adquiriendo y apoyando la producción de todo tipo de instrumental para contener y contrarrestar la emergencia o necesidad de otro tipo de medidas necesarias en relación con las medidas adoptadas para combatirla, mediante la planificación y la organización de todas las actividades conexas, la identificación y orientación de los recursos humanos e instrumentales necesarios, la identificación y distribución de medicamentos, equipos y productos sanitarios y protección individual. En el ejercicio de estas actividades, podrán recurrir a las entidades que las ejecutan y a las empresas internas, así como a las centrales de compras. De acuerdo con las regiones, las provincias autónomas y las autoridades sanitarias, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del presente Decreto, el Comisionado también velará por que aumente la capacidad de las instalaciones hospitalarias, incluso mediante la asignación de infraestructuras, con especial referencia a las unidades de cuidados intensivos y subintensivos. El Comisionado se encargará, también a través del Jefe del Departamento de Protección Civil y, en su caso, del prefecto con competencia territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto, de requisar un bien fijo, esté registrado y un bien inmueble, incluso recurriendo a los prefectos competentes a nivel local, y a gestionarlos. El Comisionado tomará todas las medidas adecuadas para preservar y mejorar las vías de producción de los productos necesarios para la lucha y la contención de la emergencia de conformidad con el artículo 5. Con el mismo objetivo, podrá prever la construcción de nuevos establecimientos y la transformación de establecimientos existentes para la producción de dichos bienes mediante la administración de empresas, en particular organizando la recopilación de los fondos necesarios y definiendo las modalidades de adquisición y utilización de los fondos privados destinados a la situación de emergencia mediante la organización de la recogida y el seguimiento de la utilización de los fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99. Las actividades de protección civil son garantizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil y coordinadas por el Jefe del Departamento de Protección Civil en colaboración con el Comisionado.

2. Al desempeñar las funciones mencionadas en el apartado 1, el Comisionado cooperará con las regiones y asistirá a estas en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades en materia de salud, y podrá adoptar con urgencia, a petición de las regiones, las medidas necesarias para hacer frente a cualquier situación excepcional relacionada con las funciones mencionadas en el apartado 1. Estas medidas, que no tengan carácter normativo, se comunicarán sin demora a la Conferencia de las Regiones del Estado y a las regiones individuales afectadas por la medida, que podrán solicitar su revisión. Podrán adoptarse medidas sin perjuicio de las disposiciones vigentes, de conformidad con la Constitución, los principios generales del Derecho y las normas de la Unión Europea. Las medidas adoptadas deberán ser proporcionadas en todos los casos a los objetivos perseguidos.

3. El Comisionado también se encarga de organizar y llevar a cabo las actividades preparatorias para la concesión de ayuda para hacer frente a la emergencia sanitaria, por parte de las autoridades nacionales y europeas competentes, así como todas las operaciones de control y seguimiento de la aplicación de las medidas; el Comisionado también es responsable de la gestión coordinada del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea FSUE, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) del Consejo n.º 2012/2002, de 11 de noviembre de 2002 y de los recursos del Fondo de Desarrollo y Cohesión asignados a la emergencia.

4. El Comisionado actuará hasta la expiración del estado de emergencia y sus posibles ampliaciones. La asignación del puesto se comunicará inmediatamente al Parlamento y se le informará en el *Boletín Oficial*.

5. El Comisionado será elegido entre expertos en la gestión de actividades complejas y en la programación de operaciones de naturaleza especial, con un historial acreditado en la ejecución de obras públicas. El cargo de Comisionado será compatible con otros servicios públicos o privados y se llevará a cabo de forma gratuita, cualquier reembolso de gastos con cargo a los recursos mencionados en el apartado 9.

6. El Comisionado ejercerá las competencias a que se refiere el apartado 1 en relación con el jefe del Departamento de Protección Civil, utilizando, por sus propios medios, los componentes y las estructuras operativas del Servicio Nacional de Protección Civil, así como el comité científico técnico a que se refiere el jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630. Para desempeñar las funciones previstas en el presente artículo, el Comisionado podrá recurrir también a expertos cualificados en materia de salud y jurídica en su número.

7. En cuanto al trabajo del Comisionado Especial, informará al Parlamento al Presidente del Consejo de Ministros o a un ministro delegado por él.

8. Por lo que se refiere a los contratos relativos a la compra de los bienes a que se refiere el apartado 1, así como cualquier otro acto de negociación debido a la urgente necesidad de abordar la emergencia a que se refiere el apartado 1, establecido por el Comisionado y los organismos de ejecución, también se deducirá del control del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las obligaciones de información, el artículo 29 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 22 de noviembre de 2010, por el que se establecen normas relativas a la autonomía financiera y contable del Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en la *Boletín Oficial* n.º 286 de 7 de diciembre de 2010, así como todos los actos de este tipo. Por lo que se refiere a los mismos actos, la contabilidad y la responsabilidad administrativa se limitarán, en cualquier caso, únicamente a los casos en que el funcionario o agente que los haya cometido o ejecutado haya comprobado que lo han hecho. Los actos a que se refiere el presente apartado serán inmediatos y definitivos y definitivamente en cuanto entren en vigor. Se aplicará la misma limitación de responsabilidad a los actos, dictámenes y evaluaciones científicas técnicas realizadas por el Comité Técnico Científico a que se refiere el apartado 6 que sean funcionales para las operaciones de negociación contempladas en el presente párrafo.

9. El Comisionado, para la adquisición de los activos a que se refiere el apartado 1, y para las actividades mencionadas en el presente artículo, proporciona, dentro del límite de los recursos asignados a tal efecto mediante una Decisión del Consejo de Ministros relativa al Fondo Nacional de Urgencia a que se refiere el artículo 44 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018; los recursos se abonarán en una cuenta especial del Comisionado. El Comisionado también estará autorizado a abrir una cuenta bancaria especial para permitir la liquidación rápida de las operaciones, lo que requiere el pago inmediato o anticipado de los suministros, incluso sin garantía. El artículo 27 del Decreto legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, se aplicará a la cuenta corriente y a los recursos.

Artículo 123. *Disposiciones relativas a la detención en el hogar*

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 1 de la Ley n.º 199, de 26 de noviembre de 2010, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hasta el 30 de junio de 2020, la pena privativa de libertad se ejecutará, previa solicitud, en la vivienda de la persona condenada o en otro lugar de tratamiento, de atención y de asistencia, siempre que no exceda de 18 meses, aunque no supere los 18 meses, a menos que se trate de:

a) personas condenadas por alguno de los delitos enumerados en el artículo 4 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, en su versión modificada, y en los artículos 572 y 612 bis del Código Penal;

b) los infractores, normales, profesionales o de tendencia, de conformidad con los artículos 102, 105 y 108 del Código Penal;

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

c) a los internos sujetos al sistema de vigilancia especial, en el sentido del artículo 14 de la Ley n.º 354, de 26 de julio de 1975, salvo que se haya estimado la reclamación prevista en el artículo 14 ter;

d) los presos que, durante el último año, han sido sancionados por las infracciones disciplinarias contempladas en el artículo 77, apartado 1, números 18, 19, 20 y 21 del Decreto presidencial n.º 230, de 30 de junio de 2000;

e) en relación con la cual se elabore un informe disciplinario con arreglo al artículo 81, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República n.º 230, de 30 de junio de 2000, como parte de las perturbaciones y disturbios con efectos a partir del 7 de marzo de 2020;

f) poseídos sin un lugar de residencia efectivo y adecuado de conformidad con las exigencias de protección de las personas perjudicadas por la infracción.

2. El juez de supervisión adoptará la medida por la que se ordena la ejecución de la condena en el domicilio, a menos que existan motivos fundados para ello.

3. Excepto en el caso de un joven o un condenado cuya condena a ejecutar no exceda de seis meses es el procedimiento de control por medios electrónicos u otras herramientas técnicas puestas a disposición de las cárceles.

4. El procedimiento de control, al que debe dar su consentimiento, se inadmite cuando la pena que queda por cumplir es inferior al plazo de seis meses.

5. Mediante decisión del Jefe del Departamento de Administración de Prisiones del Ministerio de Justicia, de acuerdo con el Jefe de la Policía y el Director General de Seguridad Pública, adoptada dentro del plazo de 10 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y actualizado periódicamente, se identificará, dentro de los límites de los recursos financieros disponibles con arreglo a la legislación en vigor, el número de medios electrónicos y otros medios técnicos que deben ponerse a disposición, que podrán utilizarse para la ejecución de la condena de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente artículo, teniendo también en cuenta las emergencias sanitarias representadas por las autoridades competentes. La ejecución de medidas contra personas condenadas para las que deban activarse los instrumentos de supervisión especificados tendrá lugar progresivamente a partir de los internos que tengan que cumplir la sanción residual más baja. En caso de que la sanción restante no exceda de la sanción para la que se impone la aplicación de procedimientos de control por medios electrónicos u otros medios técnicos, la sanción no se activará.

6. A efectos de la aplicación de las penas privativas de libertad a que se refiere el apartado 1, la gestión de la prisión podrá omitir el informe previsto en el artículo 1, apartado 4, de la Ley n.º 199, de 26 de noviembre de 2010. En todo caso, se exigirá a la dirección que certifique que la condena a ejecutar no excede de 18 meses, aunque la pena ejecutada no exceda de 18 meses, incluso si no se cumplen las frases restantes de la frase del apartado 1, y la persona condenada ha dado su consentimiento expreso a la activación de los procedimientos de control, así como a remitir el informe de evaluación de la aptitud del domicilio del persona, establecido con carácter prioritario por la Guardia de Prisiones o, si la persona condenada está sujeta a un programa de cobro o tiene la intención de presentarle, la documentación a que se refiere el artículo 94, apartado 1, del texto refundido mencionado en el Decreto Presidencial n.º 309, de 9 de octubre de 1990, en su versión modificada.

7. En el caso de un menor que sea víctima de menores de conformidad con las disposiciones contempladas en el apartado 1, la oficina de juveniles responsable de la zona con jurisdicción territorial en relación con el lugar de residencia, en colaboración con el equipo educativo de la institución en prisión, elaborará, en el plazo de 30 días desde la notificación de la medida en cuestión, un programa educativo de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 3 del Decreto legislativo n.º 121, de 2 de octubre de 2018, que se presentará al juez supervisor para su aprobación.

8. No se verán afectadas las demás disposiciones del artículo 1 de la Ley n.º 199 de 26 de noviembre de 2010.

8 bis. Las disposiciones de los apartados 1 a 8 se aplicarán a los internos que puedan acogerse a la medida a más tardar el 30 de junio de 2020.

9. La aplicación del presente artículo no dará lugar a un nuevo gasto público o a un aumento del gasto público. Las administraciones afectadas velarán por que las actividades previstas utilicen los recursos humanos, financieros e instrumentales de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 124. *Licencias de prima especial para presos retenidos en días laborables*

1. En vista de la situación de emergencia sanitaria extraordinaria derivada de la circulación de la epidemia de COVID-19 y sin perjuicio de las disposiciones adicionales del artículo 52 de la Ley n.º 354 de 26 de julio de 1975, las licencias concedidas para el día de la liberación de día se concederán para el día de puesta en servicio hasta el 30 de junio de 2020, a menos que el juez de supervisión identifique motivos graves para impedir la concesión de la medida.

Artículo 125. *Ampliación de los plazos en el ámbito de los seguros y la eficiencia energética y el desarrollo territorial sostenible de los municipios pequeños*

1. Para 2020, los plazos previstos en el artículo 30, apartado 14 bis, del Decreto-ley n.º 34, de 30 de abril de 2019, convertidos, con modificaciones, en la Ley n.º 58, de 28 de junio de 2019, se prorrogarán en seis meses.

2. Para los contratos vencidos y no renovados y por los contratos que expiran entre el 21 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2020, fecha prevista en el artículo 170 bis, apartado 1, del Código establecido por el Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, en el que la empresa de seguros está obligada a mantener la garantía constituida en virtud del contrato de seguro hasta que surta efecto la nueva política, se prorroga otros 15 días.

2 bis. A petición de la persona asegurada, el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y de barcos podrá suspenderse durante el período solicitado por el asegurado hasta el 31 de julio de 2020. La suspensión se aplicará a partir del día en que la empresa de seguros haya recibido la solicitud de suspensión por el asegurado y hasta el 31 de julio de 2020. Por consiguiente, las compañías de seguros no podrán aplicar sanciones ni cargas de ningún tipo en detrimento de la persona asegurada que haya solicitado la suspensión y la duración de los contratos se prorrogará por un número de días igual al número de días de suspensión sin cargo alguno para el asegurado. La suspensión del contrato obtenida en virtud del presente párrafo será adicional y no equivalente por contrato al asegurado, que por tanto seguirá siendo ejercitable. Durante el período de suspensión previsto en el presente apartado, el vehículo en relación con el cual la persona asegurada haya solicitado la suspensión no podrá en ningún caso ser circular ni ser objeto de compensación por vía pública o asimilada a una vía pública por el hecho de que la persona asegurada no disponga de un seguro obligatorio con arreglo al artículo 2054 del Código Civil contra los riesgos de responsabilidad civil derivados del tráfico.

3. Hasta el 31 de julio de 2020, los plazos previstos en el artículo 148, apartados 1 y 2, del Decreto legislativo n.º 209, de 7 de septiembre de 2005, relativos a la formulación de la oferta o a la exposición de motivos, en los casos en que el experto o abogado esté obligado a actuar a efectos de evaluar los daños materiales o personales, se prorrogará 60 días más.

4. Habida cuenta de los efectos de la emergencia sanitaria excepcional que resulta de la circulación de la epidemia COVID-19, con el fin de combatir las dificultades financieras de las pequeñas y medianas empresas y facilitar el acceso a la deuda, la Unióncamere y las cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura, en la año en curso utilizando los recursos disponibles de sus presupuestos, puede llevar a cabo acciones específicas, incluso mediante acuerdos adecuados con el fondo de garantía central, con otras instituciones de garantía y con entidades de crédito y del sistema financiero. Con la misma finalidad, también se autorizará a las cámaras de comercio y sus empresas internas a intervenir mediante la financiación de los recursos obtenidos mediante la utilización de una plataforma en línea de préstamo social y microfinanciación colectiva, manteniendo al mismo tiempo la contratación separada de los ingresos y los desembolsos correspondientes efectuados.

Artículo 125 bis. *Ampliación de los plazos de las concesiones de suministro hidroeléctrico para las centrales hidroeléctricas*

1. Por lo que se refiere al estado de emergencia declarado como consecuencia de la propagación epidemiológica del virus del COVID-19, se prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 la fecha de 31 de marzo de 2020 prevista en el artículo 12, apartado 1 ter, del Decreto legislativo n.º 79, de 16 de marzo de 1999, para la adopción por las regiones de las normas relativas a los procedimientos y procedimientos de asignación de concesiones de agua con fines hidroeléctricos, hasta el, así como a los efectos de las leyes adoptadas.

2. En el caso de las regiones afectadas por las elecciones regionales de 2020, la fecha límite de 31 de octubre de 2020 mencionada en el apartado 1 se prorrogará siete meses después de la fecha de constitución del nuevo Consejo Regional. Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, de conformidad con sus respectivos estatutos y sus normas de desarrollo.

3. Como consecuencia de la ampliación a que se refiere el apartado 1:

a) la fecha límite de 31 de diciembre de 2021 prevista en el artículo 12, apartado 1 quater, segunda frase, del Decreto legislativo n.º 79 de 1999 se ampliará hasta el 31 de julio de 2022;

b) se prorroguen hasta el 31 de julio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1sexies, del Decreto legislativo n.º 79 de 1999;

c) se prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 como consecuencia de la fecha límite del 31 de marzo de 2020 prevista en el artículo 12, apartado 1sexies del Decreto legislativo n.º 79 de 1999.

Artículo 125 ter. *Cláusula de salvaguardia*

1. Esto se entiende sin perjuicio de las competencias de las regiones con estatuto especial y las de las provincias autónomas de Trento y de Bolzano.

Artículo 126. *Disposiciones financieras*

1. De conformidad con el artículo 6, apartado 5, de la Ley n.º 243, de 24 de diciembre de 2012, habida cuenta de los efectos de las medidas previstas en el presente Decreto, se autoriza la emisión de bonos del Estado por un importe de hasta 25.000 millones de euros para 2020. Estos importes contribuyen al aumento del límite máximo de emisión de bonos soberanos establecido por la Ley de presupuestos y al nivel máximo de utilización del mercado establecido por la Ley de presupuestos, de conformidad con la Resolución de aprobación. Los efectos financieros de este Decreto son coherentes con los establecidos en las Resoluciones de aprobación del informe para el Parlamento y de la integración correspondiente, a las que se hace referencia en la primera frase.

2. El anexo 1 del artículo 1, apartado 1, de la Ley n.º 160 de 27 de diciembre de 2019 se sustituye por el anexo 1 del presente Decreto.

3. En el artículo 3, apartado 2, de la Ley n.º 160, de 27 de diciembre de 2019, la expresión «58 000 millones de euros» se sustituye por la expresión «83 000 millones de euros».

4. La asignación del Fondo para necesidades inmediatas vinculadas a operaciones que no incidan en el pasivo neto de las autoridades públicas a que se refiere el artículo 3, apartado 3, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, se incrementará en 2.000 millones de euros para 2020.

5. Habida cuenta de la desaparición de la necesidad de reservar el importe del gasto por intereses más elevado resultante de la emisión de títulos de deuda pública efectuada en 2017 en relación con las disposiciones del artículo 27, apartado 3, del Decreto-ley n.º 237, de 23 de diciembre de 2016, convalidado, con modificaciones, en la Ley n.º 15, de 17 de febrero de 2017, los recursos del Fondo destinados a medidas de política estructural, contemplados en el artículo 10, apartado 5, del Decreto-ley n.º 282, de 29 de noviembre de 2004, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 307, de 27 de diciembre de 2004, convertidos, con

modificaciones, en la Ley n.º, de, serán liberados y puestos a disposición, en términos de peritaje y efectivo, de 213 millones de euros anuales a partir de 2021.

6. La carga derivada de la aplicación del apartado 1 del presente artículo en términos de aumento de la deuda pública y de los costes a que se refieren los artículos 7, 43, 55, 66 y 105, por un total de 400,292 millones de euros para 2021, 374,430 millones de euros para 2022, 396,270 millones de euros para 2023, 418,660 millones de euros para 2024, 456 130 millones de euros para 2025, 465,580 millones de euros para 2026, 485,510 millones de euros para 2027, 512,580 millones de euros para 2028, 527,140 millones de euros para 2029, 541,390 millones de euros para el año 2030 y 492,700 millones de euros anuales para 2031, que aumentó a 530,030 millones de euros para 2021, 451,605 millones de euros para 2022, 471,945 millones de euros para 2023, 496,235 millones de euros para 2024, 521,305 millones de euros para 2025, 539,655 millones de euros para el año 2026, 556,785 millones de euros para el año 2027, 578,555 millones de euros para el año 2028, 595,215 millones de euros para el año 2029, 609,465 millones de euros para el año 2030 y 560,775 millones de euros por año a partir del año 2031, se proporciona:

a) En lo que respecta a 221,3 millones de euros para el año 2021, 268,58 millones de euros para el año 2022, 215,2 millones de euros para el año 2023, 72,25 millones de euros para el año 2024, 69,81 millones de euros para el año 2025, 67,69 millones de euros para el año 2026, 66,52 millones de euros para el año 2027, 65,76 millones de euros para el año 2028, 65,26 millones de euros para el año 2029 y 26 euros, 58 millones de euros para el año 2030, lo que supone un aumento de las necesidades y de la deuda neta hasta 230,266 millones de euros para el año 2021, 273,525 millones de euros para el año 2022 y 216,023 millones de euros para el año 2023, con la correspondiente utilización de parte de los mayores ingresos y los menores gastos resultantes de los artículos 2, 7, 8, 11, 55, 66 y 74;

b) 185,30 millones de euros para el año 2021, 115 millones de euros para el año 2022, 188 millones de euros para el año 2023, 351,10 millones de euros para el año 2024, 390,20 millones de euros para el año 2025, 401,10 millones de euros para el año 2026, 421,90 millones de euros para el año 2027 y 449 euros, 40 millones de euros para el año 2028, 464,30 millones de euros para el año 2029, 516 millones de euros para el año 2030 y 494 millones de euros por año a partir del año 2031, mediante la correspondiente reducción del Fondo para medidas estructurales de política económica, a que se refiere el párrafo 5 del artículo 10 del Decreto-ley n.º 2004/29, de 29 de noviembre de 2004. 282, convertida, con modificaciones, por la Ley N.º 307 de 27 de diciembre de 2004, aumentada de conformidad con el párrafo 5 del presente artículo;

c) 116 millones de euros para el año 2021, 65 millones de euros para el año 2022, 69 millones de euros para el año 2023, 74 millones de euros para el año 2024, 63 millones de euros para el año 2025, 72 millones de euros para el año 2026, 70 millones de euros para el año 2027 y 65 millones de euros para el año 2028, 67 millones de euros para el año 2029 y 69 millones de euros anuales a partir del año 2030, mediante la correspondiente utilización del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación vigente derivados del descuento de las contribuciones plurianuales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 del Decreto-ley n.º 154, convertida, con modificaciones, por la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008.

6 bis. Los costes derivados de los artículos 49 bis, 54 bis, 72 ter, 74, 74 bis, 78, apartados 4 ter y 87 bis, del apartado 3 bis, y de los efectos derivados de la letra d) del presente apartado, de 414,966 millones de euros para 2020 y de 0,386 millones de euros anuales a partir de 2021, que aumentarán, con el fin de compensar los efectos en términos de necesidades y necesidad neta de 1,380 millones de euros al año a partir de 2021, se llevarán a cabo:

a) 30 millones de euros para 2020, correspondientes a la correspondiente reducción en la asignación del fondo especial de cuentas de capital consignado, a efectos del presupuesto trienal 2020-2022, dentro del programa «Fondos de reserva y fondos especiales» del presupuesto de «Fondos que se asignarán» del presupuesto de 2020 que se asignará al Ministerio

Reedición del texto del Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020

de Economía y Hacienda, utilizando, en parte, la provisión de 10 millones de euros para el Ministerio de Desarrollo Económico y la dotación del Ministerio de Economía y Hacienda por un importe de 20 millones de euros;

b) 20 millones de euros para 2020, mediante la correspondiente reducción de la autorización de gastos mencionada en el artículo 2, apartado 180, de la Ley n.º 244, de 24 de diciembre de 2007;

c) 360 millones de euros para 2020, mediante una reducción correspondiente del Fondo para necesidades inmediatas en relación con operaciones que no afecten a la deuda neta de las autoridades públicas, tal como se contempla en el artículo 3, apartado 3, del Decreto-ley n.º 3, de 5 de febrero de 2020, convalidado, con modificaciones, mediante la Ley n.º 21, de 2 de abril de 2020;

d) 5,056 millones de euros para 2020 y 0,386 millones de euros al año a partir de 2021, mediante la correspondiente reducción del fondo a que se refiere el artículo 1, apartado 365, letra b), de la Ley n.º 232, de 11 de diciembre de 2016;

e) 0,420 millones de euros anuales a partir de 2020, mediante la correspondiente reducción del Fondo para compensar los efectos financieros no previstos en la legislación en vigor a que se refiere el artículo 6, apartado 2, del Decreto-ley n.º 154, de 7 de octubre de 2008, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 189 de 4 de diciembre de 2008;

f) 2,798 millones de euros para 2020 y 0,579 millones de euros anuales a partir de 2021, en términos de necesidades y necesidad de financiación, a través de la utilización correspondiente de los mayores ingresos derivados de los artículos 87, apartado 3 bis, 74 y 74 bis

7. Los recursos asignados a cada una de las acciones previstas en el presente Decreto serán controlados por el Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda, sobre la base de los resultados del control a que se refiere la frase anterior, con el fin de optimizar la asignación de los recursos disponibles, está autorizado a realizar, mediante Decretos propios, tras oír al Ministro competente los cambios presupuestarios necesarios, asegurándose de que dichos recursos se reajustan entre las medidas previstas en el presente Decreto, en contradicción con los efectos en los equilibrios financieros públicos.

8. En caso de que, tras la aplicación del apartado 7, los recursos no utilizados a 15 de diciembre de 2020 permanezcan, serán pagados por los responsables de las medidas mencionadas en la letra apartado 7, a más tardar el 20 de diciembre de 2020, en el capítulo correspondiente de las estimaciones de ingresos del presupuesto del Estado que se reasignarán al fondo de deuda estatal.

9. Los recursos asignados a la aplicación por el INPS de las medidas contempladas en el presente Decreto se transferirán sin demora del presupuesto del Estado al Instituto.

10. Las autoridades públicas, de conformidad con la legislación europea, asignarán los recursos disponibles, en el marco de sus programas cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014/2020, a la ejecución de las intervenciones concluidas para hacer frente a la situación de emergencia relacionada con la infección epidemiológica COVID-19, incluidos los gastos de financiación del capital de explotación en las PYME, como medida temporal, y cualquier otra inversión, incluido el capital humano, y otros gastos necesarios para reforzar la capacidad de respuesta a la crisis de los servicios sociales y de salud pública.

11. Con vistas a la aplicación inmediata de las disposiciones del presente Decreto y a la espera de la emisión de las garantías a que se refiere el apartado 1, el Ministro de Economía y Hacienda estará facultado para adoptar, mediante Decretos propios los cambios presupuestarios necesarios. El Ministerio de Economía y Hacienda, cuando sea necesario, podrá ordenar la utilización de anticipos en efectivo cuyo ajuste, con la emisión de órdenes de pago sobre las líneas de gastos correspondientes, se efectuará antes de que finalice el ejercicio 2020.

Artículo 127. Entrada en vigor

1. El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República italiana y será sometido a las Cámaras para su conversión en Ley.

ANEXO 1

**(artículo 1, apartado 1)
(importes en millones de euros)**

RESULTADOS DIFERENCIALES			
JURISDICCIÓN			
Descripción del resultado diferencial	2020	2021	2022
Nivel máximo de saldo neto que deberá financiarse, teniendo en cuenta los efectos de esta Ley	-104 500	-56 500	-37 500
Nivel máximo de recurso al mercado financiero, habida cuenta de los efectos de esta Ley (*)	339 340	311 366	301 350
EFFECTIVO			
Descripción del resultado diferencial	2020	2021	2022
Nivel máximo de saldo neto que deberá financiarse, teniendo en cuenta los efectos de esta Ley	-154 000	-109 500	-87 500
Nivel máximo de recurso al mercado financiero, habida cuenta de los efectos de esta Ley (*)	388 840	364 366	351 350
(*) Neto de operaciones realizadas para reembolsar antes del vencimiento o de reestructuración del pasivo preexistente con depreciación del Estado.			

CUADRO A

	asignaciones para el acceso a las necesidades sanitarias para 2019	Artículo 1, c. 1	Artículo 1, c. 3	Artículo 3, apartados 1 y 2	Artículo 3, c. 3	TOTAL
PIEMONTE	7,39 %	18 462 820	7 385 128	17 724 308	11 816 205	55 388 461
V' AOSTA	0,21 %	526 051	210 421	505 009	336 673	1 578 154
LOMBARDIA	16,58 %	41 451 232	16 580 493	39 793 183	26 528 788	124 353 695
BOLZANO	0,85 %	2 128 555	851 422	2 043 413	1 362 275	6 385 664
TRENTO	0,89 %	2 215 305	886 122	2 126 693	1 417 795	6 645 916
VÉNETO	8,12 %	20 310 880	8 124 352	19 498 445	12 998 963	60 932 640
FRIUL	2,06 %	5 154 555	2 061 822	4 948 373	3 298 915	15 463 664
LIGURIA	2,69 %	6 726 896	2 690 759	6 457 821	4 305 214	20 180 689
EMILIA- ROMANA	7,44 %	18 598 263	7 439 305	17 854 332	11 902 888	55 794 788
TOSCANA	6,30 %	15 760 280	6 304 112	15 129 868	10 086 579	47 280 839
UMBRIA	1,49 %	3 726 843	1 490 737	3 577 770	2 385 180	11 180 530
MARCHE	2,57 %	6 422 635	2 569 054	6 165 729	4 110 486	19 267 905
LAZIO	9,68 %	24 205 615	9 682 246	23 237 391	15 491 594	72 616 846
ABRUZOS	2,19 %	5 480 293	2 192 117	5 261 081	3 507 387	16 440 878
MOLISE	0,52 %	1 292 027	516 811	1 240 346	826 897	3 876 080
CAMPANIA	9,32 %	23 288 405	9 315 362	22 356 869	14 904 579	69 865 215
APULIA	6,63 %	16 582 736	6 633 095	15 919 427	10 612 951	49 748 209
BASILICATA	0,94 %	2 347 965	939 186	2 254 047	1 502 698	7 043 896
CALABRIA	3,20 %	7 993 950	3 197 580	7 674 192	5 116 128	23 981 849
SICILIA	8,18 %	20 457 765	8 183 106	19 639 454	13 092 969	61 373 294
CERDEÑA	2,75 %	6 866 929	2 746 771	6 592 252	4 394 834	20 600 786
TOTAL	100,00 %	250 000 000	100 000 000	240 000 000	160 000 000	750 000 000

CUADRO B

	Asignaciones para el acceso a las necesidades sanitarias para 2019	Artículo 4
PIEMONTE	7,39 %	3 692 564
V AOSTA	0,21 %	105 210
LOMBARDÍA	16,58 %	8 290 246
BOLZANO	0,85 %	425 711
TRENTO	0,89 %	443 061
VÉNETO	8,12 %	4 062 176
FRIUL	2,06 %	1 030 911
LIGURIA	2,69 %	1 345 379
EMILIA- ROMAÑA	7,44 %	3 719 653
TOSCANA	6,30 %	3 152 056
UMBRÍA	1,49 %	745 369
MARCHE	2,57 %	1 284 527
LAZIO	9,68 %	4 841 123
ABRUZOS	2,19 %	1 096 059
MOLISE	0,52 %	258 405
CAMPANIA	9,32 %	4 657 681
APULIA	6,63 %	3 316 547
BASILICATA	0,94 %	469 593
CALABRIA	3,20 %	1 598 790
SICILIA	8,18 %	4 091 553
CERDEÑA	2,75 %	1 373 386
TOTAL	100,00 %	50 000 000

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

Orden 12 de mayo de 2020

Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia relativa al riesgo sanitario asociado a la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles (Orden n.º 672) (20A02628)

(BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020)

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

Visto el Decreto Legislativo n.º 1, de 2 de enero de 2018, y en particular sus artículos 25, 26 y 27,

Vista la Decisión del Consejo de Ministros, de 31 de enero de 2020, por la que se declara, durante seis meses, el estado de emergencia en Italia en relación con el riesgo para la salud asociado a la aparición de enfermedades originadas por agentes virales transmisibles;

Vista la Orden del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 630, de 3 de febrero de 2020, sobre «Medidas urgentes de protección civil en relación con el riesgo para la salud de emergencia relacionado con la aparición de enfermedades procedentes de agentes virales transmisibles»,

En vista de las órdenes del Jefe del Departamento de Protección Civil n.º 631 de 6 de febrero de 2020, n.º 633 de 12 de febrero de 2020, n.º 635 de 13 de febrero de 2020, n.º 637 de 21 de febrero de 2020, n.º 638 de 22 de febrero de 2020, n.º 639 de 25 de febrero de 2020, n.º 640 de 27 de febrero de 2020, n.º 641 de 28 de febrero de 2020, n.º 642 de 29 de febrero de 2020, n.º 643 de 1 de marzo de 2020, n.º 644 de 4 de marzo de 2020, n.º 645 de 8 de marzo de 2020, n.º 646 de 9 de marzo de 2020, n.º 648 de 9 de marzo de 2020, n.º 650 de 15 de marzo de 2020, n.º 651 de 19 de marzo de 2020, n.º 652 de 19 de marzo de 2020, n.º 654 de 20 de marzo de 2020, n.º 655 de 25 de marzo de 2020, n.º 656 de 26 de marzo de 2020, n.º 658 de 29 de marzo de 2020, n.º 659 de 1 de abril de 2020, n.º 660 de 5 de abril de 2020, n.º 663 y 664 de 18 de abril de 2020 y n.º 665, 666 y 667 de 22 de abril de 2020 y n.º 669 de 24 de abril de 2020, en las que se afirma: «Otras intervenciones urgentes de protección civil en relación con la emergencia derivada del riesgo para la salud relacionado con la aparición de enfermedades causadas por agentes virales transmisibles».»;

Visto el Decreto Ley n.º 6, de 23 de febrero de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13, de 5 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad de emergencia epidemiológica por COVID-19;

Visto el Decreto Ley n.º 9, de 2 de marzo de 2020, n.º 11, de 8 de marzo de 2020, n.º 14, de 9 de marzo de 2020, titulado «Medidas urgentes relativas a la contención y gestión de la enfermedad epidemiológica de emergencia contra el COVID-19»;

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

Orden 12 de mayo de 2020

Visto el Decreto Ley n.º 18, de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 27, de 24 de abril de 2020, por la que se establecen «Medidas para reforzar el Servicio Nacional de Salud y presta apoyo económico a las familias, los trabajadores y las empresas vinculadas a la emergencia epidemiológica del COVID-19»;

Visto, en particular, el artículo 103, párrafo 1, del Decreto Ley n.º 18 de 2020, modificado por el artículo 37 del Decreto Ley n.º 23 de 8 de abril de 2020,

Visto el Decreto Ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, sobre medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica del COVID-19;

Vistos los decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2020, 8 de marzo de 2020, 9 de marzo de 2020, 11 de marzo de 2020 y 22 de marzo de 2020, 1 de abril, 10 y 26 de abril de 2020 sobre las normas de desarrollo del Decreto Ley n.º 6 de 2020, convertido, con modificaciones, en la Ley n.º 13 de 2020;

Considerando que se considera necesario adoptar medidas adicionales para superar el contexto de cuestiones críticas y, en particular, complementar la disposición contenida en el Decreto n.º 645, de 8 de marzo de 2020, antes citado, con el fin de garantizar la plena funcionalidad del servicio 1500 — número de utilidad pública para la nueva infección de coronavirus Covid-2019 mientras dure el estado de emergencia;

Reconociendo asimismo la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno y eficaz del Servicio Nacional de Protección Civil mediante disposiciones relativas a la organización del Departamento de Protección Civil;

Previa consulta al Ministerio de Sanidad,

Habiendo obtenido el acuerdo del Presidente de la Conferencia de las Regiones y de las Provincias autónomas;

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda;

Resuelve:

Artículo 1. *Disposiciones adicionales para la actualización del servicio 1500*

1. Se autoriza al organismo de ejecución del Ministerio de Sanidad a extender la externalización del servicio del centro de primer nivel para la mejora del servicio 1500 contemplado en el artículo 1, apartado 1, de la Orden del Director del Departamento de Protección Civil n.º 645, de 8 de marzo de 2020, hasta el final de la situación y dentro de los límites de los recursos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Orden n.º 645 de 2020.

Artículo 2. *Disposiciones para el funcionamiento del Departamento de Protección Civil*

1. Teniendo en cuenta el compromiso directo del Departamento de Protección Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros en la coordinación de las actividades en curso para superar la situación de emergencia a que se refiere la presente Ordenanza, el decreto del Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2020 sobre la «Organización interna del Departamento de Protección Civil» entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2020. La disposición a que se hace referencia en este párrafo no entraña ninguna carga nueva y adicional para la financiación pública.

2. Los cargos directivos ya conferidos por el Departamento de Protección Civil a raíz de un recurso cuyo plazo se prevé para el 30 de septiembre de 2020 podrán prorrogarse hasta el 1 de diciembre de 2020 en derogación del párrafo 2 del artículo 19 del Decreto Legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001. Los gastos correspondientes, cuantificados en 330.314.000,00 euros, están previstos en los capítulos de gastos pertinentes n.º 135 «Remuneración del personal permanente neta del IRAP» y n.º 137 «Gastos del IRAP en concepto de sueldos del personal permanente» registrados en el Centro de Responsabilidad 1 «Secretaría General» del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros para el ejercicio económico de 2020.

Esta orden se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 12 de mayo de 2020

Jefe del Departamento: BORRELLI

(*)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

COMISARIO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y DE APLICACIÓN DE LA LEY PARA LAS EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EN MATERIA DE COVID-19

Orden 14 de mayo de 2020

Enmiendas a la Orden n.º 13/2020 sobre «Integración del procedimiento de despacho de aduanas» (20A02691)

(BO Serie General núm. 124 de 15-05-2020)

Comisario especial para la aplicación y coordinación de medidas de contención y de respuesta a las emergencias epidemiológicas en materia de COVID-19

Teniendo en cuenta la Orden n.º 13/2020 del Comisario Extraordinario por la que se autorizó al Organismo de Aduanas y Monopolios a liberar directamente a las personas a las que se refiere el artículo 1 de dicha orden;

Consideró necesario hacer una enmienda suplementaria a lo establecido en la mencionada Orden N.º 13/2020, refiriéndose, por lo demás, a lo establecido en dicha orden;

Resuelve:

En el artículo 1, párrafo 1 de la orden n.º 13/2020 del Comisario extraordinario, se añadirá la siguiente frase después de las palabras: «12 de febrero de 2020» y antes de las palabras: «también con respecto a»: «cualquier bien mueble de cualquier tipo necesario para luchar contra COVID-19, así como máscaras quirúrgicas o similares.».

En el artículo 1, párrafo 2, las palabras «destinado a la venta al consumo» se sustituye por el texto siguiente: «destinados a las ventas de bienes de consumo».

La presente nota rectificativa se publicará en el *Boletín Oficial* de la República Italiana.

Roma, 14 de mayo de 2020

Comisario: ARCURI

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

(*)

Decreto-ley n.º 33 de 16 de mayo de 2020

Otras medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 (20G00051)

(BO Serie General núm. 125 de 16-05-2020)

En vigor en: 16-5-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los artículos 77 y 87 de la Constitución,

Visto el artículo 16 de la Constitución, que permite restricciones a la libre circulación por motivos de salud;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia del COVID-19;

Tomando nota del estado actual de la situación epidemiológica;

Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de adoptar nuevas disposiciones para la emergencia epidemiológica a partir del COVID-19, tomando medidas apropiadas y proporcionadas para combatir e impedir la propagación de este virus;

Vista la Decisión del Consejo de Ministros adoptada el 15 de mayo de 2020,

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Sanidad, de acuerdo con los Ministros de Interior, Justicia y Economía y Finanzas;

PROMULGA
el siguiente Decreto-ley:

Artículo 1. *Medidas para impedir la propagación del COVID-19*

1. A partir del 18 de mayo de 2020, todas las medidas de restricción de la circulación en el territorio regional a que se refieren los artículos 2 y 3 del Decreto-ley n.º 19, de 25 de marzo de 2020, dejarán de surtir efecto y esas medidas sólo podrán adoptarse o repetirse, de conformidad con los mismos artículos 2 y 3, en relación con zonas concretas de ese territorio afectadas por un determinado empeoramiento de la situación epidemiológica.

2. Hasta el 2 de junio de 2020 está prohibido desplazarse, por medios de transporte públicos o privados, a una región distinta de aquella en la que se encuentra actualmente, salvo por necesidades laborales comprobadas, urgencia absoluta o por razones de salud; en cualquier caso, se le permite regresar a su casa, residencia o domicilio.

3. A partir del 3 de junio de 2020, los viajes interregionales sólo podrán restringirse mediante medidas adoptadas de conformidad con el artículo 2 del decreto ley n.º 19 de 2020, en relación con zonas específicas del territorio nacional, de conformidad con los principios de adecuación y proporcionalidad al riesgo epidemiológico efectivamente presente en esas zonas.

4. Hasta el 2 de junio de 2020, está prohibido viajar al extranjero y desde el extranjero, por medios de transporte públicos y privados, salvo por necesidades laborales comprobadas, urgencia absoluta o por razones de salud o en otros casos identificados por las medidas

(*) Sobre la traducción, véase la Nota del editor, página XXI.

adoptadas de conformidad con el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020; en todo caso, se sigue permitiendo el regreso a su hogar, residencia o domicilio. A partir del 3 de junio de 2020, los viajes hacia y desde el extranjero sólo podrán limitarse mediante medidas adoptadas de conformidad con el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020, incluso en relación con países y territorios concretos, de conformidad con los principios de adecuación y proporcionalidad al riesgo epidemiológico y en cumplimiento de las limitaciones derivadas de la Unión Europea y las obligaciones internacionales.

5. Los viajes entre el Estado de la Ciudad del Vaticano o la República de San Marino y las regiones con países vecinos, respectivamente, no estarán sujetos a ninguna restricción.

6. Las personas sometidas a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria por haber dado positivo al virus COVID-19 tienen prohibido desplazarse de su casa o residencia hasta que se recuperen o sean admitidas en un centro de salud o en otra instalación para el fin previsto.

7. La cuarentena preventiva se aplicará por medida de la autoridad sanitaria a las personas que hayan tenido un contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19 positivo y a otras personas indicadas por las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020.

8. Se prohíbe la reunión de personas en lugares públicos o abiertos al público. Los actos, eventos y espectáculos de cualquier tipo con presencia del público, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y ferial, así como cualquier actividad de conferencias o congresos, en un lugar público o abierto al público, se celebrarán, cuando se considere posible sobre la base de los datos epidemiológicos, de conformidad con los procedimientos establecidos por las medidas adoptadas en virtud del artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020.

9. El alcalde podrá ordenar el cierre temporal de determinadas zonas públicas o abiertas al público cuando sea imposible garantizar adecuadamente el respeto de la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

10. Las reuniones se celebran a una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

11. Los servicios religiosos con la participación de personas se celebrarán de conformidad con los protocolos firmados por el Gobierno y las confesiones respectivas que contienen las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de contagio.

12. Las disposiciones de los apartados 7, 8, 10 y 11 se aplican mediante medidas adoptadas con arreglo al artículo 2 del Decreto Ley n.º 19 de 2020, que también pueden establecer diferentes términos de eficacia.

13. Las actividades de enseñanza en escuelas de todos los niveles y grados, así como la asistencia a actividades escolares y de enseñanza superior, incluidas las universidades e instituciones de enseñanza superior artística musical y coreográfica, cursos profesionales, maestrías, cursos para profesiones de la salud y universidades para ancianos, así como los cursos profesionales y las actividades de capacitación llevadas a cabo por otros organismos públicos, incluidas las entidades locales y regionales y privadas, se realizan de conformidad con los procedimientos definidos por una medida adoptada con arreglo al artículo 2 del Decreto Ley n.º 19 de 2020.

14. Las actividades económicas, productivas y sociales deben llevarse a cabo de conformidad con el contenido de los protocolos o directrices adecuados para prevenir o reducir el riesgo de contagio en el sector de referencia o en zonas similares, adoptados por las regiones o la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas de conformidad con los principios contenidos en los protocolos o directrices nacionales. A falta de protocolos o directrices regionales, se aplicarán los protocolos o directrices adoptados a nivel nacional. Las medidas que restrinjan las actividades económicas, productivas y sociales podrán adoptarse, de conformidad con los principios de adecuación y proporcionalidad, mediante medidas dictadas con arreglo al artículo 2 del Decreto-ley N.º 19 de 2020 o al párrafo 16.

15. El incumplimiento del contenido de los protocolos o directrices, regionales o, en su defecto, nacionales, a que se refiere el párrafo 14, que no garanticen niveles adecuados de

protección, dará lugar a la suspensión de la actividad hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

16. A fin de asegurar que las actividades económicas, productivas y sociales se lleven a cabo en condiciones de seguridad, las regiones vigilarán diariamente la situación epidemiológica en sus territorios y, en relación con esta tendencia, las condiciones de idoneidad del sistema regional de salud. Los datos de vigilancia son comunicados diariamente por las regiones al Ministerio de Salud, al Instituto Superior de Salud y al comité técnico-científico mencionado en la Ordenanza del Jefe del Departamento de Protección Civil de 3 de febrero de 2020, n.º 630, y enmiendas posteriores. En relación con la evolución de la situación epidemiológica en el territorio, constatada según los criterios establecidos por el Decreto del Ministro de Sanidad de 30 de abril de 2020 y sus modificaciones, en espera de la adopción de los decretos del Presidente del Consejo de Ministros a que se refiere el artículo 2 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020, la Región, informando al mismo tiempo al Ministro de Sanidad, podrá introducir medidas derogatorias, ampliatorias o restrictivas, con respecto a las ordenadas en virtud del mismo artículo 2.

Artículo 2. Sanciones y seguimiento

1. Salvo que el acto constituya una infracción penal distinta de la contemplada en el artículo 650 del Código Penal, las infracciones de las disposiciones del presente Decreto, o de las órdenes dictadas en virtud del presente Decreto, se castigarán con la sanción administrativa prevista en el artículo 4, apartado 1, del Decreto Ley n.º 19 de 25 de marzo de 2020. En los casos en que la infracción se cometa en el curso de una actividad de empresa, se aplicará también la sanción administrativa accesoria al final del ejercicio o actividad 5 a 30 días.

2. Se aplicará el artículo 4, párrafo 3 del Decreto-Ley n.º 19 de 2020 para la detección de infracciones y el pago de una cantidad reducida. El Prefecto impondrá sanciones por la violación de las medidas ordenadas por las autoridades estatales. Las sanciones por violación de las medidas ordenadas por las autoridades regionales y locales serán impuestas por las autoridades que las ordenaron. Cuando se comprueben las infracciones mencionadas en la segunda frase del apartado 1, cuando sea necesario para impedir la continuación o repetición de la infracción, la autoridad de procedimiento podrá ordenar la clausura provisional de la actividad o el ejercicio por un período no superior a 5 días. El período de cierre provisional se compensará con la correspondiente sanción accesoria impuesta definitivamente en el momento de su ejecución. En caso de reincidencia en la infracción de la misma disposición, se duplicará la sanción administrativa y se aplicará la pena accesoria en la mayor medida posible.

3. Salvo que el acto constituya una violación del artículo 452 del Código Penal o de una infracción penal más grave, la infracción de la medida contemplada en el artículo 1, apartado 6, será sancionada en virtud del artículo 260 del Real Decreto n.º 1265, de 27 de julio de 1934.

Artículo 3. Disposiciones finales

1. Las medidas previstas en el presente Decreto se aplicarán desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, dentro de los plazos establecidos en el artículo 1.

2. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a las regiones con estatuto especial y a las provincias autónomas de Trento y de Bolzano, de manera compatible con sus estatutos y sus normas de desarrollo.

3. La aplicación del presente decreto no debe suponer nuevas o mayores cargas para la hacienda pública y las administraciones interesadas deberán prever las actividades previstas en él mediante la utilización de los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles en virtud de la legislación vigente.

Artículo 4. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el *Boletín Oficial* de la República Italiana y será sometido a las Cámaras para su conversión en Ley.

Este decreto, provisto del sello del Estado, se incluirá en el Compendio de actos legislativos de la República Italiana. La obligación impuesta a toda persona interesada de respetarla y de velar por su observancia.

Hecho en Roma, el 16 de mayo de 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consejo de Ministros*

SPERANZA, *Ministro de Sanidad*

LAMORGESE, *Ministro del Interior*

BONAFEDE, *Ministro de Justicia*

GUALTIERI, *Ministro de Economía y Finanzas*

Visto por el Guardian de los sellos: BONAFEDE